GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1924

parte 1

ROMA
LIBRERIA DELLO STATO
—
1924

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ott. 1923	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 2834. — Concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari	27	83
31 »	SCUOLE MILITARI — R. decreto n. 2705, relativo ai limiti di età per le ammissioni nei collegi militari .	310	1172
9 nov. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2639, relativo al riscontro amministrativo sulle legioni dei reali carabinieri	29	122
9 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 3149, relativo alla estensione agli allievi degli istituti religiosi all'estero delle facilitazioni concesse dalla legge sulla emigrazione agli allievi missionari degli istituti del Regno	116	517
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2610, con cui la « Fondazione colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri » costituita con l'offerta di L. 3000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del 55° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	16	35
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2506. — Norme per la classifica e manutenzione delle strade	270	1061
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 2591. — Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	66	281
29 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2546, che apporta modifiche alla costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito	30	123
2 dic. 1923	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto numero 2824, che estende ai territori annessi al Regno alcune disposizioni relative agli incarichi affidati ai sindaci nel caso di chiamata alle armi	31	126
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge numero 2676. — Assegnazione straordinaria di L. 25 milioni a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924 per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia	3	15

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2736. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24	17	38
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2869, che costituisce il Consiglio di amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata	51	186
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2914, relativo al carico del materiale del gruppo *C* nei reggimenti d'artiglieria e del genio	67	282
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 3136, circa l'assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito . . .	117	519
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2984. — Sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra	68	283
13 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie	118	521
13 »	COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 3110. — Istituzione, presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie, del grado di vice caposquadra	158	645
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 3180, che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei serbi, croati e sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza	177	703
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2765. — Disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa, assunti dalle amministrazioni dello Stato .	32	127

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1923	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2957. — Ordinamento definitivo della commissione suprema di difesa	349	1267
22 »	CONCORSI. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1924	4	16
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2855. — Proroga del termine fissato per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti relativi a talune gestioni fuori bilancio	33	129
23 »	COLONIE. — R. decreto n. 3092, relativo al nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	178	706
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2689, che erige in ente morale la « Fondazione principe don Fabrizio Colonna », costituita col legato di L. 10,000 — pari a L. 11,300 nominali — disposto dal predetto patrizio a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria, ed approva lo statuto organico relativo	148	620
26 »	PENSIONI. — Decreto ministeriale che approva l'istruzione per l'applicazione da parte degli enti militari del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	34	131
27 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2916, riguardante aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali in S. A. P. .	69	286
29 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto numero 2915, che modifica la circoscrizione territoriale militare delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia	52	188
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 3209, con cui la «Fondazione sottotenente Giuliano Castelli », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, e destinata a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	201	835

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2830, contenente disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra e norme esecutive	53	190
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare .	54	202
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2948, concernente il cambiamento di denominazione del supremo organo giurisdizionale militare	55	226
30 »	PENSIONI. — R. decreto n. 2835, contenente disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato . .	56	227
30 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n 2983, relativo all'avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria	71	292
30 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente	72	294
30 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento	73	300
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2840. — Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale	74	307
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri reali	75	319

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1923	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2978, riflettente l'obbligo delle Amministrazioni provinciali di fornire i locali necessari per la sede e gli archivi degli uffici di leva	76	322
30 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2985, portante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio della leva	77	323
30 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2998, che dà facoltà al Governo del Re di compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	78	325
30 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di stato maggiore	79	327
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 2958. — Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo	92	389
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 2960. — Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato	93	391
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 3065, recante norme relative al matrimonio degli ufficiali . . .	94	450
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3067, che modifica l'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, relativo all'ordinamento del R. Esercito .	95	451
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3022. — Interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	96	452
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3088, che stabilisce modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in P. A. S. ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 . .	97	456
30 »	COLONIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Regio decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	119	523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato	136	564
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 3084. — Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	202	838
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3098. — Soppressione del corpo invalidi e veterani e sistemazione del personale ad esso appartenente	223	993
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 3084. — Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	243	993
31 »	TRASPORTI. — Libretti in pelle per il riconoscimento degli ufficiali in congedo e pei viaggi degli ufficiali e sottufficiali	5	17
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 2979, relativo agli ufficiali delle categorie in congedo non regnicoli	80	331
31 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 3066, che modifica il R. decreto 1° febbraio 1920 n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	98	459
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 3089, concernente il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali del R. Esercito esclusi definitivamente dall'avanzamento	99	460
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3068. — Variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla Commissione suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali	100	462

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1923	STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 3114, relativo alla soppressione della commissione per l'esame delle procedure dei Consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata	120	525
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 3142, che apporta aggiunta al § 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . . .	137	593
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Relazione e R. decreto n. 3225. — Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1923, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito	159	647
31 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 3224. — Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	173	682
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3227. — Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma	179	712
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 3171. — Ordinamento del servizio sanitario per il corpo della Regia guardia di finanza	224	936
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — R. decreto n. 3257. — Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio	245	1001
31 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in S. A. P. nell'arma del genio . .	351	1273
1 genn. 1924	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Giornale militare e bollettino ufficiale	18	40
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Impiego dei vaglia cambiari per la trasmissione di fondi	6	18
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Mdificazioni al riparto territoriale dei comandi dell'arma dei carabinieri reali	7	18

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 genn. 1924	AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari in S. A. P. da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive	8	19
3 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	9	20
3 »	DISCIPLINA MILITARE. — Uso della uniforme per gli ex ufficiali assimilati	10	21
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso goedetico-topografico per ufficiali inferiori di artiglieria	11	22
3 »	PENSIONI. — Pensioni sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra. Accertamenti della dipendenza da causa di servizio.	12	23
3 »	SCUOLE MILITARI. — Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio . .	13	24
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla società « Ilva » dal 20 dicembre 1918	14	25
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 1, relativo alla interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915	35	137
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti per forniture d'acqua, gas, e luce elettrica	19	41
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazione delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 per spese relative alla guerra	20	41
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie someggiate da 65 montagna - n. 1372 - riservato	21	44
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento delle batterie da 77/27 - mod. 905/908 - n. 1403	22	46

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1924	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402 . . .	23	47
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali.	24	49
10 »	SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e artiglieria	25	53
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna	36	138
11 »	PENSIONI. — Norme suppletive da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, quale fu modificato dal R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2385	57	234
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di carte e pubblicazioni dell'Istituto geografico militare a corpi e comandi dell'Esercito	37	139
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni nei contratti coll'amministrazione della guerra	38	140
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Costituzione di un ufficio speciale per la liquidazione dei contratti Fiat-Amministrazione militare	39	141
17 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1924 — Norme esecutive	40	141
17 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive	41	144
17 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta	42	144
17 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P.	43	146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 genn. 1924	CAVALLI. — Cavalli di carica	44	147
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione a condurre autoveicoli in servizio militare	45	147
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali	46	149
17 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	47	176
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni - Pubblicazione n. 112 - Ediz. 1912	48	177
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	49	178
17 «	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . .	50	180
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto Ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici - Relative attribuzioni	58	235
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Feste civili, feste nazionali e solennità civili . . .	101	468
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 63, con cui la « Fondazione don Livio Caetani », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dalla duchessa donna Ada Caetani, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	149	623
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali	59	270
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento dei diritti di segreteria per gli atti in forma pubblica amministrativa	60	271

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili e militari dello Stato e loro superstiti - R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, che modifica alcune disposizioni dell'opera stessa	61	272
24 »	CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico-militare	62	274
24 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con l'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino	63	274
24 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria	64	275
24 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Laboratorio delle truppe del genio	65	276
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	81	333
24 »	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — Decreto Ministeriale che nomina la Commissione speciale istituita dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità degli ufficiali in S. A. P. della giustizia militare	82	333
24 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 3° corso regolare presso la scuola di guerra	83	334
25 »	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Trasferimenti di ufficiali nelle colonie	84	341
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regio decreto-legge n. 123 - Maggiore assegnazione di L. 100,000,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-1924	138	594
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regio decreto-legge n. 131 - Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1922-1923	139	595

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1924	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme pel funzionamento del servizio radiotelegrafico del Regio Esercito in Tripolitania ed in Cirenaica	85	343
28 »	SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno)	86	346
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso goedetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria	102	471
29 »	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — Decreto Ministeriale col quale sono chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1924, due giudici del tribunale supremo militare	103	472
29 »	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee dell'azienda dei tramvays a vapore di Verona e Vicenza, esercitate dalla provincia di Verona	104	473
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto Ministeriale riguardante l'approvazione delle norme per la esecuzione del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare	150	626
31 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive	70	291
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina per gli enti militari	87	361
31 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito .	88	361
31 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	89	366

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1924	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 299 *giornale militare* 1923	90	376
31 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare e impianto dei ruoli mod. 71-*B* della forza in congedo	91	383
31 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Verona e di San Remo	105	480
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Regio decreto-legge n. 165, per modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato	151	632
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 333, con cui la « Fondazione premio Giorgio Ceragioli », costituita coll'offerta di L. 11,200 nominali fatta a favore del 4° reggimento bersaglieri dal Comitato formatosi in Torino per onorare i caduti del predetto reggimento viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	304	1156
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 198 - Modificazioni dell'articolo 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali	327	1217
1 febbr. 1924	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO - (SERVIZIO CHIMICO MILITARE). — Decreto Ministeriale col quale si nomina un consulente del servizio chimico militare	246	1006
3 »	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 190. - Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923	152	633
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 189. - Autorizzazione ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare	153	634

DATA	OGGETTO	Numero d'ordine della Circolare	Pagina
7 febbr. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal Comitato liquidatore gestioni di guerra	106	481
7 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali chimici-farmacisti ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta	107	482
7 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità	108	482
7 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale dei distretti militari	109	483
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia . .	110	496
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Segni distintivi della « Medaglia interalleata della Vittoria » e della « Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia » e della « Croce di guerra al valor militare »	111	497
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria	112	498
7 »	SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra	113	499
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	114	501
7 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1903 o anteriormente	115	503
7 »	CONCORSI E GARE. — Raid ippico siciliano	121	526
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali .	147	617
13 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria - Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia . .	140	597

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febbr. 1924	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	122	527
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi del petrolio, dei lubrificanti e degli imballaggi - Norme per i rifornimenti del carburo di calcio e degli stracci	123	528
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alle disposizioni di cui alle circolari nn. 367, 389, 400 e 408 del *giornale militare* 1923	124	530
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	125	532
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924	126	536
14 »	CONCORSI E GARE. — Terzo campionato nazionale militare di sci - Cortina d'Ampezzo 3-11 marzo 1924.	127	538
14 »	DISCIPLINA MILITARE. — Ufficiali che si recano all'estero in licenza o per servizio	128	539
14 »	MATRICOLA. — Ufficiali dei distretti militari cui è devoluta la firma dei documenti matricolari . . .	129	540
14 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . .	130	541
14 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . .	131	543
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio . .	132	547
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e d'artiglieria	133	549
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di artiglieria in S. A. P.	134	554

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 febbr. 1924	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 182. - Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato	180	716
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 493, recante disposizioni per la prima applicazione del ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari	292	1137
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	141	602
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena	142	604
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare di materie non militari presso l'accademia militare di Modena	143	608
18 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto del commissario per l'aeronautica relativo all'organico ed alle norme per la prima costituzione del Regio corpo degli aeroporti	311	1174
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna	154	637
21 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . .	144	610
21 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Varianti alle norme esecutive .	145	611
21 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1903 residenti all'estero (esclusa la Russia)	146	611
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Regio decreto-legge n. 213 - Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume	181	720

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbr. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuove norme sulla difesa legale dello Stato	155	638
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 234 - Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti ed eccessivi	182	723
25 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P.	156	639
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto Ministeriale col quale viene soppresso il Comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari . .	184	734
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	225	940
26 »	CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice per il concorso bandito con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, riflettente alcune categorie di personali civili dello Istituto geografico militare	203	858
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle quietanze delle paghe e delle altre competenze degli operai	157	641
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso fra ufficiali chimici-farmacisti in S. A. P. per tre posti di chimici presso il servizio chimico militare	160	659
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della legge 29 novembre 1923, n. 2591, relativa alla nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	161	659
1 mar. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto del ministro per le finanze, relativo alla costituzione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	183	732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 mar. 1924	CONCORSI E GARE. — R. decreto-legge n. 418. — Modificazioni ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle amministrazioni militari . .	255	1023
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	256	1025
2	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 284 - Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924, per premi di operosità al personale	204	860
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R decreto-legge numero 319 - Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi . . .	247	1006
4 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari di addestramento ippico, Roma, 1924.	185	735
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottofficiali	162	660
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione dell'imposta di successione nel nucleo famigliare . . .	163	661
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svalutazione valori bollati	164	662
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle note di riparazione alle calzature ed al corredo.	165	663
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi e delle ritenute	166	664
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924.	167	664

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1924	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Variante alle norme esecutive	168	668
6 »	CORRISPONDENZA UFFICIALI E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Invio abusivo dei telegrammi-espressi di Stato	169	668
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Imputazione spese per indennità agli operai licenziati	170	669
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria	171	669
6 »	RECLUTAMENTO. — Impianto della matricola dei militari in congedo provenienti dall'ex Esercito austro-ungarico	172	669
6 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Obbligo di denunzia di titoli di studio per la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.	174	686
6 »	MATRICOLA. — Rilascio di copie di fogli matricolari richieste da associazioni di militari ex-combattenti	175	690
6 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1923	176	691
6 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Salerno e di Napoli	186	751
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni.	187	751
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . .	248	1008
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-1924, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	249	1009

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mar. 1924	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 479, riguardante la composizione della commissione esaminatrice degli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali	293	1138
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari	205	861
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commisisone per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di magistrato militare .	206	865
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari	207	867
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commisisone per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di cancelliere presso i tribunali militari	208	871
12 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Liquidazione degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . .	188	752
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura della Regia tesoreria provinciale di Taranto	189	753
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	190	753
13 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce per armi mod. 91 ridotte per tiro assegno	191	754
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Varianti alle norme esecutive . .	192	754
13 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, sino al grado di maggiore, in servizio all'estero .	193	755

DATA	OGGETTO	Numero di Circolare	Pagina
13 mar. 1924	DISPOSIZIONI VARIE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio al Ministero delle finanze delle attribuzioni del comitato liquidatore delle gestioni di guerra	194	755
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione di disposizioni finali e transitorie del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato.	195	756
13 »	SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra — Varianti	196	757
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali licenziati dai corsi di educazione fisica di nove mesi	197	758
13 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1924-25. — Corso preparatorio .	198	760
14 »	CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	221	889
15 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1904 .	199	785
15 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico	222	929
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Concessione delle licenze per l'esercizio del diritto elettorale	209	872
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Varianti alle norme esecutive	226	942
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Nuovo tipo di vaglia postale	210	873

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 mar. 1924	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 383, recante disposizioni circa l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di teologia e la dispensa provvisoria e definitiva ai sacerdoti cattolici aventi cura di anime - Norme di applicazione	242	973
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	211	874
20 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	212	876
20 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dei capitani partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta .	213	876
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	214	877
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402	215	877
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1923	216	878
20 »	SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione	217	884
20 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Corsi di integrazione per ufficiali veterinari	218	885
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trasmissione dei documenti relativi alla determinazione degli stipendi agli ufficiali del R. Esercito	219	886
20 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al paragrafo 64 (art. 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	220	887
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1923-924, con decreto del ministro per le finanze, in data 12 febbraio 1924, n. 2145	227	942

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 mar. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche degli ufficiali del R. Esercito	257	1029
20 »	DISPOSIZIONI VARIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri che modifica le zone di osservazione di cui agli osservatori industriali relativi alle industrie chimiche - Varianti circa la misura delle rispettive indennità	271	1077
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 581, con cui la « Fondazione Carlo Cavallini Bono », costituita coll'offerta di L. 4000 nominali e destinata a favore della compagnia dei carabinieri reali di Pallanza, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	353	1279
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	228	942
23 »	CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina alcuni membri supplenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, per alcune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare . . .	258	1041
23 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto numero 478 - Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	285	1114
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 538, che stabilisce la nuova composizione dei Consigli d'amministrazione dei distretti militari . . .	312	1176
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme emanate dal Ministero delle colonie per l'applicazione di quanto è disposto dall'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, circa la sistemazione delle gestioni riguardanti gli esercizi finanziari dal 1914-1915 al 1920-1921	286	1117
25 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Parma e di Firenze	229	944
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1924	259	1042

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mar. 1924	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto riguardano i militari del R. Esercito	244	995
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura della Regia tesoreria provinciale di Fiume	230	945
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regolazione della contabilità delle amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21	231	945
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	232	946
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione della cartuccia da salve per mitragliatrici (VII-676) . .	233	946
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1924	234	947
27 »	RECLUTAMENTO. — Assegnazione di reclute della classe 1904 ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	235	949
27 »	RECLUTAMENTO. — Invio in licenza straordinaria senza assegni delle reclute del primo semestre 1904 assegnate alla R. Aeronautica	236	952
27	RECLUTAMENTO. — Sostituzione di due membri della commissione per il reclutamento di 60 capitani commissari (circolare 556 del *giornale militare* 1923)	237	954
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	238	954
27 »	SOTTUFFICIALI - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo	239	962

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 mar. 1924	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.	240	963
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria degli ufficiali in S. A. P. aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione	241	965
2 apr. 1924	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - COLONIE. — Decreto del Ministro per le colonie riguardante il trattamento economico al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie	418	1681
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura della R tesoreria provinciale della Spezia	250	1010
3 »	CONCORSI E GARE. — Campioni nazionali militari di sci per l'anno 1924	251	1011
3 »	PENSIONI. — Norme per la presentazione delle istanze per il conseguimento di pensioni o assegni di guerra	252	1013
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante da apportare al « Prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni - N. 112 — Edizione 1912 ».	253	1013
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario .	254	1014
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 984, contenente modificazioni al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello .	423	1693
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni dovuti al personale del soppresso corpo della giustizia militare	260	1043
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti dei militari e impiegati verso lo Stato. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio. — Pagamento degli acconti di pensione . .	261	1044
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali .	262	1049
10 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione del supporto mod. 1923 per le mitragliatrici mod. 914 (Fiat) in dotazione alle batterie	263	1049

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 apr. 1924	DISCIPLINA MILITARE. — Licenze ai militari del ruolo specializzato dei CC. RR.	264	1050
10 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Proroga del termine stabilito per l'uso delle giubbe di panno g. v. diagonale con tasche interne e delle tenute di panno g. v. non diagonale	265	1051
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare . . .	266	1051
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti dei comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e degli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna - n. 1376 - Edizione 1924	267	1053
10 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria. — Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione	268	1055
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proroga del termine utile per la trasmissione delle domande di concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 . . .	269	1056
14 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Novara . . .	272	1079
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità, soprassoldi ed assegni vari che sono decaduti il 31 marzo 1924	273	1079
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi in alcuni casi speciali dal personale dell'Amministrazione della guerra ricoverato negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . .	305	1160
16 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 762, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore .	340	1252
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	274	1082

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 apr. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni	275	1083
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica	276	1084
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta preventiva per l'autorizzazione di spese	277	1086
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	278	1087
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa	279	1088
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	280	1092
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Organico dell'officina di costruzioni automobilistiche	281	1099
17 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	282	1100
17 »	TRASPORTI. — Vidimazione documenti di viaggio . .	283	1101
17 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali	284	1103
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	290	1124
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 862, con cui la « Fondazione canonale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali e destinata a favore del 79 reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	438	1725
22 »	TRASPORTI. — Viaggi dei mutilati e invalidi . . .	287	1121

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 apr. 1924	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Pagamento vaglia diretti a militari . . .	288	1123
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato	289	1124
24 »	SCUOLE MILITARI. — Esito del concorso dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo	291	1130
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Modificazioni alle norme per l'applicazione del Regio decreto n. 195, del 7 gennaio 1922	306	1161
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 776 - Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato	341	1254
27 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 629 — Variazione alla circoscrizione territoriale militare nel corpo d'armata di Trieste in dipendenza dell'annessione di Fiume all'Italia	403	1642
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - COLONIE. — R. decreto n. 839, concernente modificazioni alla paga ed all'indennità coloniale spettante ai volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporale maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia	404	1643
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 861, che erige in ente morale la « Fondazione Premio al valore », costituita col capitale di lire 1000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, ed approva lo Statuto organico relativo	452	1759
28 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Roma . . .	294	1139
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi da riassumersi in servizio sedentario	295	1140

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1924	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi già riassunti in servizio sedentario.	296	1143
28 »	TRASPORTI. — Divieto di accesso nei treni militari per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali	297	1147
29 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale agli uffici provinciali di leva	298	1148
29 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo	299	1148
29 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso superiore tecnico di artiglieria	307	1161
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	300	1149
30 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione della attuale sciabola da marescialli di carabinieri a piedi e adozione di un nuovo tipo di sciabola ricavata da quella per l'artiglieria mod. 88, già abolita	301	1150
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documentazione delle domande per ottenere l'indennità di buonuscita, stabilita dall'art. 29 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.	302	1151
30	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	303	1152
30	CONCORSI E GARE. — Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri	308	1163
30	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	372	1344
1 magg. 1924	COLONIE. - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 983, concernente disposizioni circa l'aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia .	424	1695

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 magg. 1924	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE. — R. decreto-legge n. 1165. - Costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale. - Norme esecutive . .	581	2388
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 813 - Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del comitato deliberativo della commissione stessa	350	1271
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi per i depositi cavalli stalloni	453	1762
8	DISPOSIZIONI VARIE. — Tassa di bollo nelle note e conti delle mense militari	309	1165
8	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 699, relativo a variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24	328	1218
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 732, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24	329	1219
8	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 810, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24	354	1282
8	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato . .	388	1591

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 megg. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 805 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915	355	1286
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 882, che proroga la concessione stabilita nel R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari quando venga esentato dal ricevere il vitto in natura	439	1728
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	313	1178
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di derrate e materiali ad altre amministrazioni di Stato (militari o civili)	314	1179
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalla commissione parlamentare d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	315	1180
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassazione delle competenze degli avventizi degli uffici	316	1182
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui palloni sferici e sulle ascenzioni libere (n. 1413)	317	1183
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte 2ª (bozze di stampa) - Edizione 1924	318	1185
15 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per allievi ufficiali della R. guardia di finanza . . .	319	1189
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	320	1189
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	321	1192

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 magg. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari	400	1634
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	337	1245
22 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. — Variante alle norme esecutive . .	322	1206
22 »	CONCORSI E GARE. — Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1924. Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare	323	1206
22 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Indirizzo dei vaglia postali diretti ad uffici del Ministero	324	1208
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione della croce al merito di guerra	325	1209
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza. - Ammissione a cento posti gratuiti nei convitti e conferimento di 900 borse di studio agli orfani degli ufficiali ed impiegati dello Stato . .	326	1209
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	330	1220
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 832, riflettente il trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24	356	1287
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 856 - Devoluzione al Ministero per la guerra delle funzioni e attribuzioni relative all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato	357	1288

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 786, che proroga talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative a pagamenti di spese di bilancio	389	1601
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 844, contenente norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato	390	1603
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1122. - Regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove provincie	481	1839
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	342	1256
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-925	331	1221
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	332	1232
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	333	1233
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione	334	1233
29 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Brioni	335	1235
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idrominici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	336	1236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 magg. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti dei militari ed impiegati verso lo Stato - Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione . . .	338	1248
29 »	TRASPORTI. — Compilazione dei documenti per la spedizione di materiali	339	1249
31 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante il trasferimento dell'attuale sua sede di Venezia a quella di Bologna del Tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul territorio del IV corpo d'armata	343	1258
1 giug. 1924	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	344	1259
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MATRICOLA. — R. decreto n. 1099 - Determinazione di comandi e servizi della R. Marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918	454	1778
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1095 - Collocamento fuori ruolo di alcuni funzionari del Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano . .	455	1780
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1216 - Nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia .	516	2022
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1168. - Anticipazioni di fondi per i servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra	566	2359
5 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	345	1260
5 »	AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento	346	1260
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	347	1261

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giug. 1924	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio	348	1263
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che approva la « Istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito » in applicazione del R. decreto legislativo n. 1857 del 19 luglio 1923, per il decentramento dei servizi amministrativi-contabili e per l'unificazione dei procedimenti e delle scritture contabili degli enti stessi. — Testo della istruzione	375	1351
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo alle istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	391	1621
6 »	CONCORSI E GARE. — Riunioni di corse di Livorno . .	359	1290
6 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Merano . . .	360	1291
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Terzo corso artificieri del genio	361	1291
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Quinto corso artificieri di artiglieria	362	1292
8 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Siena	363	1293
10 »	AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio	352	1276
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra	358	1289
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pratiche matricolari relative agli ex militari del disciolto 1° reggimento genio .	364	1293
12 »	RECLUTAMENTO. — Riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati	365	1294
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione di medicinali e medicatura agli ufficiali ed altri personali . . .	366	1296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1924	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137) . .	367	1300
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici e chimici farmacisti in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno . . .	368	1307
12 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1924-1925	369	1308
12 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena	370	1341
12 »	TRASPORTI. — Nuove richieste modello 444 pei trasporti militari in conto corrente	371	1344
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuova tariffa dei diritti di segreteria	373	1348
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . .	374	1349
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione	392	1627
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra	393	1628
14 »	STATO DEGLI UFFICIALI — Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920	394	1629
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 .	376	1572

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24	377	1573
19 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	378	1573
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distintivo d'onore ai militari feriti nei combattimenti di Fiume . . .	379	1574
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, quale è stata stabilita dal R. decreto 21 maggio 1924 . .	380	1575
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative contabili per il funzionamento degli uffici provinciali di leva, dei consigli di leva e delle commissioni mobili	381	1576
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo regolamento sui dazi interni di consumo	382	1582
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per l'abbonamento al servizio telefonico e per conversazioni interurbane	383	1584
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dell'officina di costruzioni automobilistiche	384	1585
19	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali in S. A. P. per l'acquisto di pubblicazioni . . .	385	1586
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al « Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito - Ediz. 10 giugno 1918	386	1586
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente benefici dipendenti dalla guerra 1915-1918	387	1587
19	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, in quanto riguardano i militari del R. Esercito	401	1635

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1924	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani	482	1846
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI - MATRICOLA. — Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828	395	1629
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	396	1631
26 »	AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali commissari di complemento provenienti dai corsi di cui alla circolare 334 del *giornale militare* 1923	397	1632
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione di fotografia e cartografia	398	1633
26 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. Corso superiore tecnico di artiglieria	399	1634
26 »	MATRICOLA. — Domande di notizie e di documenti matricolari riguardanti militari del R. Esercito	402	1637
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene esonerato dalla carica un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	405	1645
26 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto numero 1167, che apporta variazioni alla circoscrizione militare territoriale in seguito all'annessione di Fiume	483	1847
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1054 - Appprovazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato	497	1870
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1055 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato	498	1893

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1924	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Porto Civitanova	413	1661
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1001, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924	425	1697
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume I - Istruzione individuale a cavallo e sul condurre - Parte 1ª - Istruzione sul cavallo e sul condurre del conducente montato - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1913	436	1717
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1359. — Istituzione presso il Ministero della guerra, di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso	549	2138
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1270, con cui la « Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria », costituita con offerte volontarie degli ufficiali del predetto reggimento per lire 50,000 nominali e destinata a favore del corpo stesso, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	644	2638
30 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento	406	1646
30 »	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1924-25 . .	407	1647
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria I e II . .	556	2151

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 lugl. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1924-1925	517	2024
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	419	1683
2 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione delle tasse postali della corrispondenza con l'istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio polizze pro-combattenti	420	1684
2 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Vaglia diretti a militari	421	1684
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri nuovi circa la formulazione di proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare	422	1685
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti di pensione agli ufficiali che dalla P. A. sono collocati a riposo	408	1648
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	409	1649
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria	410	1652
3 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	411	1653
3 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale	412	1655
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti	414	1661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 lugl. 1924	DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti	415	1663
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-25	416	1675
3 »	SCUOLE MILITARI. — Commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	417	1680
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di avventizi ex-combattenti che aspirino a sistemazione a ruolo, a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843	426	1698
9 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino	427	1700
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei prospetti valutativi modello 253 delle variazioni avvenute nei materiali in carico e dei prospetti modello 510 relativi ai materiali in carico agli enti militari per le biblioteche militari di presidio	428	1701
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali .	429	1702
10 »	CONCORSI E GARE. — Esito della gara di campionato militare « La Marmora »	430	1703
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Costruzione delle giubbe di tela color bigio da bersagliere ciclista	431	1704
10 »	MATRICOLA. — Computo del tempo utile per la concessione della Croce d'oro per anzianità di servizio	432	1708

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, relativo alla soppressione del corpo invalidi e veterani e alla sistemazione del personale ad esso appartenente	433	1708
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico (n. 1425)	434	1711
10 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-925. Varianti alla circolare 369 del *giornale militare* 1924	435	1716
10 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali	437	1718
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul faro Diana tipo Cerretti e sul telefono da campo da pattuglia	440	1729
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1100 - Norme sulla costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato	499	1909
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria speciale, che eleggono la loro residenza nelle colonie	441	1732
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa	466	1801
15 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta. - Varianti alle norme esecutive	442	1732
16 »	CONCORSI E GARE. Riunione ippica regionale di Battipaglia	456	1781
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	443	1734

DATA	OGGETTO	Numero d'ila Circolare	Pagina
17 lugl. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	444	1743
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Uniforme. - Conto di costruzione del giubbone da maresciallo, di nuova adozione	445	1746
17 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925	446	1747
17 »	DISCIPLINA MILITARE. — Militari incorsi nel reato di furto, condannati condizionalmente o beneficiati da amnistia, indulto o grazia sovrana	447	1750
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra	448	1751
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	449	1751
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Distribuzione di sostanze velenose aventi azione stupefacente	450	1752
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo termali ed idropinici del Regno, ai personali della amministrazione militare ed alle loro famiglie	451	1753
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale vengono nominati i membri militari, effettivi e supplenti, della commissione permanente pei collaudi in appello	457	1781
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari . . .	521	2062
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi	522	2063

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1924	CONCORSI E GARE. Concorsi ippici nell'Umbria . . .	458	1782
19 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1213, che estende alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento del R. Esercito	500	1912
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1227 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina	518	2031
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1321 - Aggregazione di un ufficiale superiore del R. Esercito nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.	530	2091
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1348 - Estensione alla città di Fiume e relativo territorio delle disposizioni sull'amministrazione e contabilità degli enti militari	567	2361
20 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (Circolare 582 *giornale militare* 1921).	470	1814
22 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Stresa . . .	471	1815
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari	459	1783
24 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . .	460	1786
24 »	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Permanenza massima degli ufficiali nelle colonie . . .	461	1787
24 »	CONCORSI E GARE. — Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari	462	1788
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova giubba di tela di cotone color bigio per le truppe a piedi ed a cavallo	463	1794

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 lugl. 1924	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazione ai comandi, corpi ed uffici	464	1800
24	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di viaggio ai sottotenenti di complemento di prima nomina	465	1801
24	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nel 1902 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	467	1802
24	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925	468	1802
24	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione della circolare 596 *giornale militare* 1923, circa la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-1918 . . .	469	1811
25	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento	568	2362
25	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 1421 - Approvazione di tre regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare	587	2437
27	STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali licenziati dal corso allievi istruttori di equitazione.	472	1816
27	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e alla esonerazione di altro membro dalla commissione stessa .	484	1849
30	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Varese . . .	485	1850
31	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimenti di gomme per gli automezzi e le biciclette degli enti militari	473	1816
31	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 .	474	1825

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 lugl. 1924	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry . . .	475	1825
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137).	476	1828
31 »	SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	477	1829
31 »	SCUOLE MILITARI. Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.	478	1831
31 »	MATRICOLA. Tenuta della matricola dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle compagnie distrettuali	479	1833
31 »	SCUOLE MILITARI. Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1924-1925	480	1833
31 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918	501	1914
1 agos. 1924	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Imputazione delle spese per acquisto di combustibili	486	1850
6 »	CONCORSI E GARE. Riunioni ippiche della 1ª circoscrizione	502	1915
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	487	1851
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale	488	1852
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . .	489	1854

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 agos. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni ai Governi delle colonie. Cessioni di generi a prezzo diverso da quello d'inventario	490	1856
7 »	AVANZAMENTO. Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria e del genio nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925	491	1857
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità caro-viveri agli operai pensionati, riassunti in servizio	492	1860
7 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	493	1861
7 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-25	494	1863
7 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	495	1864
7 »	TRASPORTI. Nuove richieste modello 444 per la spedizione dei materiali in conto corrente . . .	496	1865
8 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1304, che reca norme per il reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, e per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi	557	2334
»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1323, che apporta modificazione ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali	601	2509
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro nel Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	531	2092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto del ministro per le finanze in data 12 agosto 1924, relativo alla vigilanza delle ragionerie centrali nella gestione delle spese	519	2035
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari	503	1916
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale dei distretti militari	504	1921
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali resisi disponibili per la vendita dopo il 30 giugno 1924.	505	1922
14 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di artiglieria e del genio	506	1923
14 »	SOTTUFFICIALI. Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia	507	1929
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R decreto n. 1475, con cui la « Fondazione pro-soldati del presidio di Treviso » costituita con offerte varie per nominali lire 33,000 è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	696	2847
21 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925. - Norme esecutive	508	1932
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno)	509	1933
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio alle armi	510	1935
21 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale militare di educazione fisica	511	1936
21 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di artiglieria contraerei di Nettuno . .	512	1941

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 agos. 1924	SCUOLE MILITARI — Terzo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra	513	1944
21 »	TRASPORTI. — Viaggi dei congiunti dei militari o dei cittadini morti per cause di guerra chiamati a visita dalle commissioni mediche	514	1946
25 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1905	515	1951
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede all'esonero di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	523	2064
26 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	520	2037
28 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1383 - Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	588	2455
30 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	532	2093
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra (bozze di stampa)	524	2065
3 sett. 1924	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria	533	2095
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cumulabilità della paga degli operai temporanei, con una pensione a carico dello Stato	525	2071
4 »	RCLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, che ha esteso alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento	526	2071

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1924	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	527	2080
4	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Circolare 14.477, in data 16 agosto 1924 del Ministero delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato), contenente le istruzioni per l'applicazione di talune delle vigenti norme sul trattamento economico, giuridico e di carriera, degli impiegati dello Stato	528	2080
4	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazione dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	529	2086
9	SCUOLE MILITARI. Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925	534	2095
11	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Riparazioni alle mitragliatrici Fiat mod. 914	535	2096
11	AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925. — Norme esecutive . .	536	2097
11	AVANZAMENTO. Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925	537	2098
11	AVANZAMENTO. — Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . .	538	2099
11	AVANZAMENTO. — Quesiti circa le esecuzioni delle disposizioni contenute nella circolare 412 *giornale militare* c. a. in quanto riguardano gli ufficiali in congedo residenti all'estero	539	2100
11	DISPOSIZIONI VARIE. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle mitragliatrici Fiat mod. 914 dai capi armaiuoli reggimentali	540	2101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimenti di ufficiali in S. A. P. nelle isole del Dodecanneso	541	2102
11 »	MATRICOLA. — Nuova numerazione dei ruoli matricolari	542	2103
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	543	2103
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria	544	2106
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923	545	2114
11 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	546	2117
11 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	547	2120
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	548	2134
11 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . .	551	2143
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici	615	2551
11 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1685, relativo all'istituzione di corsi di studio presso i collegi militari ed ai limiti di età per le ammissioni ai medesimi	645	2641

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1924	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI. — Corso pratico per la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico per gli aspiranti a capo officina reggimentale	552	2144
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo . . .	559	2349
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande degli avventizi minorati di guerra che aspirano alla sistemazione nel ruolo transitorio d'ordine del gruppo C., istituito col R. decreto-legge del 29 giugno 1924, n. 1359	550	2141
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle pensioni ad impiegati ed operai riassunti in servizio presso enti militari	553	2145
18 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	554	2147
18 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	555	2150
18 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1606, che modifica le disposizioni relative alla riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo	616	2552
25 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	558	2341
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e da quello dei lavori pubblici	560	2350
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	561	2351
25 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	562	2351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 sett. 1924	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'Accademia militare di Torino	563	2352
25 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di sanità militare di Firenze	564	2352
25 »	TRASPORTI. — Modificazioni al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno	565	2354
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1667, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il gruppo aerostieri	646	2643
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1924-25	629	2588
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1924-25	630	2589
28 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione e agli esami su materie di accademia	569	2363
29 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	570	2373
29 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	571	2374
29 »	MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali, disimpegnati sotto le armi da sottufficiali e militari di truppa che debbono essere annotati nel foglio matricolare	572	2374
30 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Treviso	573	2375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi in conto gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti	574	2376
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese a carico del capitolo 109	575	2377
2 »	AVANZAMENTO. Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente per l'anno 1924 e variante ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1925	576	2377
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	577	2378
2 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	578	2380
2 »	TRASPORTI. Spedizioni di materiali in conto corrente	579	2380
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	580	2383
2 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio	631	2591
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1924-25, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	602	2512
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	603	2514

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 ott. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	632	2592
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	582	2423
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	583	2426
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Soprassoldo di medaglia alle bandiere	584	2429
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Viaggi a tariffa militare dei congiunti dei morti per la guerra chiamati a visita presso le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.	585	2429
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di sistemazione ad impiego del personale avventizio, comunque denominato, che vi abbia titolo ai sensi degli articoli 18 e 53 del R. decreto n. 843, dell'8 maggio 1924	586	2430
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che sopprime la scuola di applicazione di artiglieria e genio	589	2460
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Pagamento e conteggio degli arretrati di stipendio e di altri assegni spettanti ai militari trasferiti da un corpo ad un altro nel Regno ed a quelli destinati nelle colonie o da queste rimpatriati in Italia; e liquidazione dei lori debiti	597	2497
16 »	EQUIPAGGIAMENTO - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario	590	2461
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	591	2462

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso per ufficiali di fanteria, cavalleria e artiglieria presso il reparto carri armati in Roma	592	2463
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. Pronto soccorso in caso di movimenti tellurici	593	2464
16 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in servizio attivo permanente	594	2469
16 »	SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena	595	2494
16 »	SOTTUFFICIALI. Riassunzione in servizio temporaneo, in base all'art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma dei carabinieri reali per essere adibiti ai depositi esplosivi	596	2495
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Compilazione dei nuovi modelli di stato matricolare	598	2500
16	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	599	2501
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni	600	2502
16	AVANZAMENTO. — Modificazioni alla circolare 412 *giornale militare* 1924 che reca le norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale	604	2533
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1828 - Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale	665	2753
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1613, che stabilisce nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - Norme esecutive	711	2879

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Relazione e R. decreto n. 1781 - Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn 2 e 3 della detta legge	712	2887
20	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1796 - Approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali	666	2755
23	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	605	2533
23	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . .	606	2534
23	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ripristino del colore nelle bufetterie di cuoio grigio-verde	607	2534
23	EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzi di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo della truppa e dei carabinieri	608	2536
23	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria	609	2538
23	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Legge e regolamento relativo sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente . . .	610	2539
23	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino	611	2540
23	SOTTUFFICIALI. — Corso teorico-pratico di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia.	612	2541
23	TRASPORTI. — Spedizioni materiali al laboratorio di precisione del R. Esercito	613	2543
23	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Promessa solenne degli impiegati in prova e giuramento degli impiegati	614	2544

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1924	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1672, riflettente modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058	633	2597
23 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	664	2741
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1787, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali	713	2889
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	617	2554
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	618	2555
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	619	2556
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ed anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	620	2557
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	621	2560
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari	622	2561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ott. 1924	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Idoneità fisica degli ufficiali per le colonie	623	2561
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Composizione della serie di vestiario ed equipaggiamento per i carabinieri reali	624	2563
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri reali . .	625	2573
30 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . . .	626	2577
30 »	SCUOLE MILITARI. — Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento	627	2577
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità, soprassoldi ed assegni vari sottoposti a revisione . . .	628	2578
30 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale relativo ai compensi da corrispondersi ai funzionari dello Stato incaricati di un insegnamento presso le scuole militari	715	2892
31 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali in conto-corrente	634	2601
4 nov. 1924	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1908 - Istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio	667	2769
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — R. decreto legge n. 1909 - Richiamo in servizio col grado di generale di Esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna	668	2771
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative	635	2602

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 nov. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali . .	654	2712
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1997 - Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino	697	2850
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1835 - Contributo straordinario dei centesimi di guerra	670	2773
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 1956, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali	714	2891
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Sistemazione matricolare degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore e degli ufficiali assegnati al Ministero della guerra, organi centrali e comandi territoriali . .	636	2620
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	637	2621
13 »	AVANZAMENTO. Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925	638	2623
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. Somministrazione di carte topografiche dell'istituto geografico militare ai corpi del R. Esercito	639	2625
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. Mezzi di collegamento fra terra ed aerei	640	2626
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative	641	2633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 nov. 1924	EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegno alla gavetta piccola	642	2633
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — Indennità coloniale al personale civile e militare delle colonie.	643	2634
16 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che estende il numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio	677	2799
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze	647	2644
20 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Coppa dei reggimenti »	648	2644
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	649	2645
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Acquisto di disinfettanti dal commercio	650	2646
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Stati matricolari degli impiegati	651	2647
20 »	TRASPORTI. — Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato	652	2647
— 20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa	653	2653
23 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1959, riguardante il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio	698	2852
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le relative attribuzioni	671	2774
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici da inscriversi nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925.	655	2713

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1924	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sui quadri d'avanzamento per l'anno 1925 .	656	2716
27 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indicazioni da porsi sui vaglia postali.	657	2718
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-1925	658	2719
27 »	SCUOLE MILITARI. — Quarto corso presso la scuola di guerra	659	2720
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Passaggi nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie	660	2735
27 »	PENSIONI. - Spese per documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni . . .	661	2736
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1924-1925	662	2737
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	663	2740
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari.	678	2800
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — Giustificazione delle spese pel trasporto del bagaglio . . .	688	2826
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. - Disposizioni per la esecuzione del decreto ministeriale 28 novembre 1924, che detta norme per il conferimento degli alloggi militari .	679	2805
3 dic. 1924	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione	680	2809
4 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uniforme dei « Marescialli d'Italia »	669	2772

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 dic. 1924	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare d'igiene militare presso la scuola di sanità militare	672	2779
4 »	SCUOLE MILITARI. — Esami di riparazioni degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento	673	2780
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari	674	2781
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	675	2793
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	676	2795
6 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Tor di Quinto.	681	2814
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione speciale sulla vita degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente	682	2815
11 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sede del comando del distretto militare della Spezia a Sarzana	683	2816
11 «	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Divisa dei sottotenenti maestri di scherma (con due tavole di disegno)	684	2816
11 »	MATRICOLA. — Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca	685	2820
11 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione del brevetto che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica	686	2821

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1924	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1885	687	2826
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati od agenti non ex combattenti che abbiano conseguito titolo di studio che dia diritto al passaggio a ruolo di gruppo superiore a quello cui appartengono	689	2827
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	690	2828
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti aggiunti del genio militare	691	2837
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi	692	2838
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti dei cessanti dal servizio	693	2839
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somme anticipate agli ufficiali in P. A. S. a titolo di pensione	694	2839
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	695	2840
11 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Monza	699	2854
12 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico per il 1925	700	2854
16 »	SOTTUFFICIALI — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925	701	2855
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dati relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio dalla data del 31 dicembre 1924	702	2856
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1925	703	2860

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1924	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti	704	2861
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del Regio Esercito	705	2862
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione della croce per anzianità di servizio ai sottufficiali ed ai militari di truppa	706	2865
18 »	SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente di cavalleria	707	2871
18 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente	708	2872
18 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione della forza in congedo e dispensa dai richiami alle armi	709	2874
18 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	710	2874
19 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica della Sardegna .	716	2893
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino	717	2895
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di somme dalle contabilità speciali, per i bisogni dei corpi, istituti ed enti militari	718	2895
24 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	719	2898
24 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di fanteria in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1925	720	2898
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria	721	2899

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Comandi di raggruppamento alpino	722	2900
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della fabbrica d'armi R. Esercito di Roma	723	2900
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume II - Parte II - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1915 ».	724	2901
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	725	2901
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizioni triennali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra	726	2903

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale Militare* 1924

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXIII
Amministrazione e contabilità	»	LXXVII
Arma dei carabinieri reali	»	LXXXVI
Armi, munizioni e bufetterie	»	LXXXVII
Avanzamento	»	LXXXVIII
Cavalli	»	XCIV
Circoscrizione territoriale militare	»	XCIV
Colonie	»	XCV
Concorsi e gare	»	XCVI
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	XCIX
Disciplina militare	»	XCIX
Disposizioni varie	»	C
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	CV
Equipaggiamento	»	CVI
Giustizia militare	»	CVII
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CVII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	CVIII
Matricola	»	CX
Militari di truppa	»	CXI
Mobilitazione e formazione di guerra	»	CXIII
Onorificenze e ricompense	»	CXIII
Ordinamento del R. Esercito	»	CXV
Pensioni	»	CXVIII
Pubblicazioni militari	»	CXIX
Reclutamento	»	CXXI
Scuole militari	»	CXXII

Servizio aeronautico . . . . . *Pag.* CXXIX
Servizio di artiglieria . . . . . » CXXIX
Servizio del genio . . . . . » CXXIX
Servizio di commissariato . . . . . » CXXX
Servizio sanitario . . . . . » CXXX
Servizio veterinario . . . . . » CXXXI
Sottufficiali . . . . . » CXXXI
Stato degli ufficiali . . . . . » CXXXIII
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CXXXVI
Trasporti . . . . . » CXXXVIII
Ufficiali in congedo . . . . . » CXXXIX
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CXL

Avvisi. . . . . *Pag.* CXLI
Indice delle tavole . . . . . » CXLIII
Notificazioni . . . . . » CXLIV

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
31 ott. 1923	R. decreto n. 2504, concernente il trattamento del personale in servizio civile in colonia - Avvertenze .	1	2
31 »	R. decreto n. 2833 - Concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare	26	75
31 »	R. decreto n. 2834 - Concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari	27	83
30 dic. 1923	R. decreto n. 2958 - Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo	92	389
30 »	R. decreto n. 2960 - Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato	93	391
30 »	R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	202	838
30 »	R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	243	933
3 genn. 1924	R. decreto-legge n. 1, relativo alla interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915	35	137
17 »	Decreto Ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici - Relative attribuzioni	58	235

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 genn. 1924	Feste civili, feste nazionali e solennità civili . . .	101	468
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali	59	270
14 febbr. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	122	527
17 »	R. decreto n. 182 - Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione dello Stato	180	716
17 »	R. decreto n. 493, recante disposizioni per la prima applicazione del ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari	292	1137
25 »	Decreto Ministeriale che costituisce il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	225	940
2 mar. 1924	R. decreto-legge n. 319 - Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi	247	1006
6 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	162	660
25 »	Decreto Ministeriale che costituisce la Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1924	259	1042
17 apr. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	274	1082
30 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	300	1149
15 magg. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	313	1178

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1924	R. decreto-legge n. 856 - Devoluzione al Ministero per la guerra delle funzioni e attribuzioni relative all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato	357	1288
1 »	Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	344	1259
3 giug. 1924	R. decreto n. 1095 - Collocamento fuori ruolo di alcuni funzionari del Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano .	455	1780
5 »	Decreto Ministeriale relativo alle istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra	391	1621
29 »	R. decreto-legge n. 1359 - Istituzione presso il Ministero della guerra, di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso	549	2138
2 lugl. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	419	1683
5 »	Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di avventizi ex-combattenti che aspirino a sistemazione a ruolo, a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843	426	1698
25 »	R. decreto n. 1421 - Approvazione di tre regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare	587	2437
7 agos. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	487	1851
9 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro nel Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	531	2092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1924	Circolare 14-477, in data 16 agosto 1924 del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), contenente le istruzioni per l'applicazione di talune delle vigenti norme sul trattamento economico, giuridico e di carriera, degli impiegati dello Stato	528	2080
4 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	529	2086
11 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	548	2134
18 »	Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande degli avventizi minorati di guerra che aspirano alla sistemazione del ruolo transitorio d'ordine del gruppo *C*, istituito col R. decreto-legge del 29 giugno 1924, numero 1359	550	2141
2 ott. 1924	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	580	2383
9 »	Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di sistemazione ad impiego del personale avventizio, comunque denominato, che vi abbia titolo ai sensi degli articoli 18 e 53 del R. decreto n. 843, dell'8 maggio 1924	586	1430
16 »	Compilazione dei nuovi modelli di stato matricolare	598	2500
16 »	Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	599	2501
23 »	Promessa solenne degli impiegati in prova e giuramento degli impiegati	614	2544
20 nov. 1924	Stati matricolari degli impiegati	651	2647
26 »	Decreto Ministeriale che modifica il decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le relative attribuzioni	671	2774

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1924	Passaggi nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie	660	2735
4 dic. 1924	Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	675	2793
11 »	Impiegati ed agenti non ex combattenti che abbiano conseguito titolo di studio che dia diritto al passaggio a ruolo di gruppo superiore a quello cui appartengono	689	2827
11 »	Istruzione per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	690	2828
11 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti aggiunti del genio militare	691	2837
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
9 nov. 1923	R. decreto n. 2639, relativo al riscontro amministrativo sulle legioni dei reali carabinieri	29	122
6 dic. 1923	R. decreto-legge n. 2676 - Assegnazione straordinaria di L. 25,000,000 a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia	3	15
6 »	R. decreto-legge n. 2736 - Variazioni allo stato di previsioni della spesa del Ministero della guerra, per l'esecizio finanziario 1923-24	17	38
6 »	R. decreto n. 2869, che costituisce il Consiglio di amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata	51	186
6 »	R. decreto n. 2914, relativo al carico del materiale del gruppo C, nei reggimenti d'artiglieria e del genio	67	282
13 »	R. decreto n. 2984 - Sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra	68	283

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic. 1923	R. decreto n. 2765 - Disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa, assunti dalle amministrazioni dello Stato	32	127
23 »	R decreto n. 2855 - Proroga del termine fissato per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti relativi a talune gestioni fuori bilancio	33	129
30 »	R. decreto n. 2830, contenente disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-1915 al 1920-21 e di quelle altre gestioni dipendenti dalla guerra e norme esecutive	53	190
3 genn. 1924	Impiego dei vaglia cambiari per la trasmissione di fondi	6	18
10 »	Contratti per forniture d'acqua, gas, luce elettrica .	19	41
10 »	Situazione delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 per spese relative alla guerra . . .	20	41
12 »	Cessione di carte e pubblicazioni dell'istituto geografico militare a corpi e comandi dell'Esercito.	37	139
14 »	Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione della guerra	38	140
17 »	Costituzione di un ufficio speciale per la liquidazione dei contratti Fiat-Amministrazione militare	39	141
24 »	Aumento dei diritti di segreteria per gli atti in forma pubblica amministrativa	60	271
24 »	Opera di previdenza a favore degli impiegati civili e militari dello Stato e loro superstiti - R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, che modifica alcune disposizioni dell'opera stessa	61	272
27 »	R. decreto-legge n. 123 - Maggiore assegnazione di L. 100,000,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924	138	594
27 »	R. decreto-legge n. 131 — Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1922-923 . . .	139	595

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1924	Rifornimento di benzina per gli enti militari . . .	87	361
7 febbr. 1924	Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal Comitato liquidatore gestioni di guerra	106	481
14 »	Modificazione ai prezzi del petrolio, dei lubrificanti e degli imballaggi — Norme per i rifornimenti del carburo di calcio e degli stracci	123	528
14 »	Modificazioni alle disposizioni di cui alle circolari n. 367, 389, 400 e 408 del *giornale militare* 1923 . .	124	530
23 »	R. decreto n. 234 - Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti ed eccessivi	182	723
28 »	Tassa di bollo sulle quietanze delle paghe e delle altre competenze degli operai	157	641
1 mar. 1924	Decreto del ministro per le finanze, relativo alla costituzione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra	183	732
2 »	R. decreto-legge n. 284 - Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924, per premi di operosità al personale	204	860
6 »	Abolizione dell'imposta di successione nel nucleo famigliare	163	661
6 »	Svalutazione valori bollati	164	662
6 »	Tassa di bollo sulle note di riparazione alle calzature ed al corredo	165	663
6 »	Versamento dei proventi e delle ritenute	166	664
6 »	Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni	187	751
13 »	Apertura della Regia tesoreria provinciale di Taranto	189	753
13 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	190	753

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 mar. 1924	Passaggio al Ministero delle finanze delle attribuzioni del comitato liquidatore delle gestioni di guerra .	194	755
20 »	Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	211	874
20 »	Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1923-24, con decreto del Ministro per le finanze, in data 12 febbraio 1924, n. 2145	227	942
23 »	R. decreto n. 538, che stabilisce la nuova composizione dei Consigli d'amministrazione dei distretti militari	312	1176
27 »	Apertura della R. tesoreria provinciale di Fiume . .	230	945
27 »	Regolazione della contabilità delle amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 . . .	231	945
27 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari di inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	232	946
3 apr. 1924	Apertura della R. tesoreria provinciale della Spezia .	250	1010
3 »	R. decreto n. 984, contenente modificazioni al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello	423	1693
10 »	Debiti dei militari e impiegati verso lo Stato Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione .	261	1044
14 »	Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi in alcuni casi speciali dal personale dell'amministrazione della guerra, ricoverato negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti .	305	1160
17 »	Cessione e prestazioni ad altre amministrazioni . .	275	1083
17 »	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica	276	1084
17 »	Richiesta preventiva per l'autorizzazione di spese .	277	1086

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 apr. 1924	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari di inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	278	1087
24 »	Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato	289	1124
27 »	R. decreto n. 776 - Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato	341	1254
8 magg. 1924	R. decreto-legge n. 699, relativo a variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24	328	1218
8 »	R. decreto-legge n. 732, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24	329	1219
8 »	R. decreto-legge n. 810, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24	354	1282
11 »	Legge n. 805 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915	355	1286
12 »	R. decreto n. 882, che proroga la concessione stabilita nel R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari quando venga esentato dal ricevere il vitto in natura . . .	439	1728
15 »	Cessioni di derrate e materiali ad altre amministrazioni di Stato (militari o civili)	314	1179
15 »	Ricuperi disposti dalla commissione parlamentare d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	315	1180

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 magg. 1924	Tassazione delle competenze degli avventizi degli uffici	316	1182
22 »	Opera di previdenza. Ammissione a 100 posti gratuiti nei convitti e conferimento di 900 borse di studio agli orfani degli ufficiali ed impiegati dello Stato	326	1209
22 »	R. decreto-legge n. 832, riflettente il trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24	356	1287
22 »	R. decreto-legge n. 786, che proroga talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative a pagamenti di spese di bilancio	389	1601
29 »	Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-1925	331	1221
29 »	Debiti dei militari ed impiegati verso lo Stato - Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione	338	1248
3 giug. 1924	R. decreto n. 1168 - Anticipazioni di fondi per i servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra	566	2359
5 »	Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	347	1261
5 »	Decreto ministeriale, che approva la « Istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito » in applicazione del R. decreto legislativo n. 1857, del 19 luglio 1923, per il decentramento dei servizi amministrativi-contabili e per l'unificazione dei procedimenti e delle scritture contabili degli enti stessi. — Testo della istruzione	375	1351
12 »	Nuova tariffa dei diritti di segreteria	373	1348
12 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	374	1349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1924	Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 . . .	377	1573
19 »	Norme amministrative contabili per il funzionamento degli uffici provinciali di leva, dei consigli di leva e delle commissioni mobili	381	1576
19 »	Nuovo regolamento sui dazi interni di consumo . .	382	1582
19 »	Spese per l'abbonamento al servizio telefonico e per conversazioni interurbane	383	1584
28 »	Legge n. 1001, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924	425	1697
30 »	Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria I e II	556	2151
1 lugl. 1924	Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1924-1925	517	2024
3 »	Acconto di pensione agli ufficiali che dalla P. A. sono collocati a riposo	408	1648
3 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	409	1649
3 »	Quietanze di tesoreria	410	1652
10 »	Trasmissione dei prospetti valutativi modello 253 delle variazioni avvenute nei materiali in carico e dei prospetti modello 510 relativi ai materiali in carico agli enti militari per le biblioteche militari di presidio	428	1701
12 »	Pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria speciale, che eleggono la loro residenza nelle colonie	441	1732
12 »	Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa	466	1801

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 lugl. 1924	Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.	443	1734
17 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	444	1743
18 »	Decreto ministeriale col quale vengono nominati i membri militari, effettivi e supplenti, della commissione permanente pei collaudi in appello . .	457	1781
24 »	Norme relative al noleggio di automezzi militari .	459	1783
31 »	Riforniments di gomme per gli automezzi e le biciclette degli enti militari	473	1816
7 agos. 1924	Pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale	488	1852
7 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	489	1854
7 »	Somministrazioni ai Governi delle colonie. Cessioni di generi a prezzo diverso da quello d'inventario	490	1856
12 »	Decreto del ministro per le finanze in data 12 agosto 1924, relativo alla vigilanza delle ragionerie centrali nella gestione delle spese	519	2035
14 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi *Fiat*, in servizio presso gli enti militari . . .	503	1916
18 sett. 1924	Pagamento delle pensioni ad impiegati ed operai riassunti in servizio presso enti militari	553	2145
25 »	Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e da quello dei lavori pubblici	560	2350
25 »	R. decreto n. 1667, che provvede alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per il gruppo aerostieri	646	2643
2 ott. 1924	Ricuperi in conto gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti	574	2376
2 »	Spese a carico del capitolo 109	575	2377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 ott. 1924	Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	582	2423
9 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	583	2426
9 »	Soprassoldo di medaglia alle bandiere	584	2429
9 »	Viaggi a tariffa militare dei congiunti dei morti per la guerra, chiamati a visita presso le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	585	2429
14 »	Pagamento e conteggio degli arretrati di stipendio e di altri assegni spettanti ai militari trasferiti da un corpo ad un altro nel Regno ed a quelli destinati nelle colonie o da queste rimpatriati in Italia; e liquidazione dei loro debiti	597	2497
16 »	R. decreto-legge n. 1613, che stabilisce nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - Norme esecutive	711	2879
20 »	R. decreto n. 1796 - Approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali	666	2755
6 nov. 1924	Ispezioni amministrative	635	2602
10 »	R. decreto-legge n. 1835 - Contributo straordinario dei centesimi di guerra	670	2773
13 »	Sistemazione matricolare degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore e degli ufficiali assegnati al Ministero della guerra, organi centrali e comandi territoriali	636	2620
13 »	Ispezioni amministrative	641	2633
20 »	Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze	647	2644
11 dic. 1924	Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi	692	2838
11 »	Debiti dei cessanti dal servizio	693	2839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1924	Somme anticipate agli ufficiali in P. A. S. a titolo di pensione	694	2839
18 »	Dati relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio dalla data del 31 dicembre 1924	702	2856
24 »	Prelevamento di somme dalle contabilità speciali, per i bisogni dei corpi, istituti ed enti militari .	718	2895
24 »	Ricognizioni triennali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra	726	2903
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
31 dic. 1923	R. decreto n. 3066, che modifica il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	98	459
3 genn. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dei comandi dell'arma dei carabinieri reali	7	18
21 febb. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	144	610
20 mar. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	212	876
27 »	Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo	239	962
10 apr. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	262	1049
29 magg. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	332	1232
29 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	333	1233
5 giug. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	345	1260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	378	1573
10 lugl. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	429	1702
17 »	Uniforme — Conto di costruzione del giubbone da maresciallo, di nuova adozione	445	1746
24 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	460	1786
23 ott. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	605	2533
23 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	606	2534
24 dic. 1924	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	719	2898
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
13 mar. 1924	Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce per armi mod. 91 ridotte per tiro assegno	191	754
27	Abolizione della cartuccia da salve per mitragliatrici (VII-676)	233	946
10 apr. 1924	Adozione del supporto mod. 1923 per le mitragliatrici mod. 914 (Fiat) in dotazione alle batterie	263	1049
30 »	Abolizione della attuale sciabola da marescialli di carabinieri a piedi e adozione di un nuovo tipo di sciabola ricavata da quella per l'artiglieria modello 88, già abolita	301	1150
11 sett. 1924	Riparazioni alle mitragliatrici Fiat mod. 914	535	2096
23 ott. 1924	Ripristino del colore nelle bufetterie di cuoio grigio-verde	607	2534

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AVANZAMENTO.		
29 nov. 1923	R. decreto n. 2546, che apporta modifiche alla costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito	30	123
27 dic. 1923	R. decreto n. 2916, riguardante aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali in S. P. A.	69	286
30 »	R decreto n. 2983, relativo all'avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria	71	292
30 »	R. decreto n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente	72	294
30 »	R. decreto n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento	73	300
31 »	R. decreto n. 3089, concernente il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali del R. Esercito esclusi definitivamente dall'avanzamento	99	460
31 »	R. decreto n. 3142, che apporta aggiunta al § 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	137	593
31 »	R. decreto n. 3257 - Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio	245	1001
31 »	R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in S. A. P. nell'arma del genio	351	1273
3 genn. 1924	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari in S. A. P. da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive	8	19

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 genn. 1924	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	9	20
17 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1924. Norme esecutive	40	141
17 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Norme esecutive	41	144
17 »	Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aspiranti all'avanzamento a scelta	42	144
17 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P. . .	43	146
31 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive	70	291
3 febb. 1924	R. decreto n. 190 - Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923	152	633
7 »	Ufficiali chimici-farmacisti ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta	107	482
7 »	Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità	108	482
14 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	125	532
14 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 . . .	126	536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febb. 1924	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Varianti alle norme esecutive	145	611
6 mar. 1924	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924	167	664
6 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Variante alle norme esecutive	168	668
8 »	R. decreto n. 479, riguardante la composizione della commissione esaminatrice degli esperimenti per lo avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali	293	1138
13 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Varianti alle norme esecutive	192	754
13 »	Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, sino al grado di maggiore, in servizio all'estero	193	755
16 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavaleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Varianti alle norme esecutive	226	942
20 »	Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dei capitani partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta	213	876
27 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1924	234	947
3 apr. 1924	Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario	254	1014

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 apr. 1924	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	282	1100
28 »	Ufficiali mutilati od invalidi da riassumersi in servizio sedentario	295	1140
28 »	Ufficiali mutilati od invalidi già riassunti in servizio sedentario	296	1143
15 magg. 1924	Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	320	1189
15 »	Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	321	1192
22 magg. 1924	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Variante alle norme esecutive	322	1206
29 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione . . .	334	1233
5 giug. 1924	Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento	346	1260
10 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio	352	1276
15 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924	376	1572
26 »	Servizio di prima nomina degli ufficiali commissari di complemento provenienti dai corsi di cui alla circolare 354 del *giornale militare* 1923	397	1632
3 lugl. 1924	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	411	1653
3 »	Norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale	412	1655

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1924	Esami speciali dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta - Varianti alle norme esecutive	442	1732
17 »	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. dei corpi sanitario, di commisariato, di amministrazione e veterinario nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925	446	1747
31 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924	474	1825
7 agos. 1924	Limiti di età per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente dei carabinieri reali, di cavaleria, di artiglieria e del genio nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925	491	1857
»	R. decreto n. 1304, che reca norme per il reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, e per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi	557	2334
21 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925 - Norme esecutive	508	1932
11 sett. 1924	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925 - Norme esecutive	536	2097
11 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925	537	2098
11 »	Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta	538	2099
11 »	Quesiti circa le esecuzioni delle disposizioni contenute nella circolare 412 *giornale militare* c. a. in quanto riguardano gli ufficiali in congedo residenti all'estero	539	2100

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1924	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente per l'anno 1924 e variante ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1925	576	2377
2 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio	631	2591
16 »	Modificazioni alla circolare 412 *giornale militare* 1924 che reca le norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale . . .	604	2533
23 »	R. decreto-legge n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	664	2741
30 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani a tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	617	2554
30 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	618	2555
30 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive .	619	2556
30 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	620	2557
30 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	621	2560
30 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari	622	2561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 nov. 1924	R. decreto-legge n. 1908 - Istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio	667	2769
4 »	R. decreto-legge n. 1909 - Richiamo in servizio col grado di generale di Esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna	668	2771
13 »	Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria e genio .	637	2621
13 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925	638	2623
16 »	Decreto ministeriale che estende il numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio . . .	677	2799
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici da iscriversi nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925	655	2713
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sui quadri d'avanzamento per l'anno 1925	656	2716
24 dic. 1924	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di fanteria in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1925	720	2898
	CAVALLI.		
17 genn. 1924	Cavalli di carica	44	147
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
29 dic. 1923	R. decreto n. 2915, che modifica la circoscrizione territoriale militare delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia	52	188

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febb. 1924	Circoscrizione territoriale dei distretti militari . .	109	483
23 mar. 1924	R. decreto n. 478 - Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali . .	285	1114
27 apr. 1924	R. decreto n. 629 — Variazione alla circoscrizione territoriale militare nel corpo d'armata di Trieste in dipendenza dell'annessione di Fiume all'Italia . .	403	1642
26 giug. 1924	R. decreto n. 1167, che apporta variazioni alla circoscrizione militare territoriale in seguito all'annessione di Fiume	483	1847
14 agos. 1924	Circoscrizione territoriale dei distretti militari . . .	504	1921
11 dic. 1924	Trasferimento della sede del comando del distretto militare della Spezia a Sarzana	683	2816
	COLONIE.		
31 ott. 1923	R. decreto n. 2504, concernente il trattamento del personale in servizio civile in colonia - Avvertenze	1	2
31 »	R. decreto n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del R. Esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare — Avvertenze . . .	2	10
13 dic. 1923	R. decreto-legge n. 3110 - Istituzione, presso i reparti della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie, del grado di vice caposquadra	158	645
23 »	R. decreto n. 3092, relativo al nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	178	706
30 »	R. decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	119	523
25 genn. 1924	Trasferimenti di ufficiali nelle colonie	84	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1924	R. decreto n. 190 - Estenzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923	152	633
2 apr. 1924	Decreto del ministro per le colonie riguardante il trattamento economico al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie	418	1681
27 »	R. decreto n. 839, concernente modificazioni alla paga ed all'indennità coloniale spettante ai volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporal maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia . .	404	1643
1 magg. 1924	R. decreto n. 983, concernente disposizioni circa l'aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	424	1695
1 »	R. decreto-legge n. 1166 - Costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Norme esecutive	581	2388
24 lugl. 1924	Permanenza massima degli ufficiali nelle colonie .	461	1787
30 ott. 1924	Idoneità fisica degli ufficiali per le colonie	623	2561
13 nov. 1924	Indennità coloniale al personale civile e militare delle colonie	643	2634
28 »	Giustificazione delle spese pel trasporto del bagaglio	688	2826
	CONCORSI E GARE.		
22 dic. 1923	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1924	4	16
24 genn. 1924	Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico-militare	62	274

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1924	Concorsi ippici di Verona e di San Remo	105	480
7 febb. 1924	Raid ippico siciliano	121	526
14 »	Terzo campionato nazionale militare di sci - Cortina d'Ampezzo 3-11 marzo 1924.	127	538
26 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, riflettente alcune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare	203	858
1 mar. 1924	R. decreto-legge n. 418. Modificazioni ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle amministrazioni militari	255	1023
4 »	Gare militari di addestramento ippico, Roma, 1924 .	185	735
6 »	Concorsi ippici di Salerno e di Napoli	186	751
14 »	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	221	889
15 »	Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico	222	929
23 »	Decreto ministeriale che nomina alcuni membri supplenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, per alcune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare	258	1041
25 »	Concorsi ippici di Parma e di Firenze	229	944
3 apr. 1924	Campioni nazionali militari di sci per l'anno 1924.	251	1011
14 »	Concorso ippico di Novara	272	1079
28 »	Concorso ippico di Roma	294	1139
30 »	Gare di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri	308	1163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1924	Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1924. Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare	323	1206
29 »	Concorso ippico di Brioni	335	1235
6 giug. 1924	Riunione di corse di Livorno	359	1290
6 »	Concorso ippico di Merano	360	1291
8 »	Concorso ippico di Siena	363	1293
28 »	Concorso ippico di Porto Civitanova	413	1661
10 lugl. 1924	Esito della gara di compionato militare « La Marmora »	430	1703
16 »	Riunione ippica regionale di Battipaglia	456	1781
19 »	Concorsi ippici nell'Umbria	458	1782
22 »	Concorso ippico di Stresa	471	1815
24 »	Esito dei concorsi a premio per i lavori su temi militari	462	1788
30 »	Riunione ippica di Varese	485	1850
31 »	Concorso al premio Henry	475	1825
6 agos. 1924	Riunioni ippiche della 1ª circoscrizione	502	1915
30 sett. 1924	Riunione ippica di Treviso	573	2375
6 nov. 1924	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione Allievi carabinieri reali . .	654	2712
20 »	Corsa militare « Coppa dei reggimenti »	648	2644
6 dic. 1924	Riunione ippica di Tor di Quinto	681	2814
11 »	Riunione ippica di Monza	699	2854
12 »	Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico per il 1925	700	2854
19 »	Riunione ippica della Sardegna	716	2893

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
24 genn. 1924	Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con l'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino	63	274
6 mar. 1924	Invio abusivo dei telegrammi-espressi di Stato	169	668
17 »	Nuovo tipo di vaglia postale	210	873
23 apr. 1924	Pagamento vaglia diretti a militari	288	1123
29 »	Franchigia postale agli uffici provinciali di leva	298	1148
22 magg. 1924	Indirizzo dei vaglia postali diretti ad uffici del Ministero	324	1208
2 lugl. 1924	Esenzione delle tasse postali della corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio polizze pro-combattenti	420	1684
2 »	Vaglia diretti a militari	421	1684
27 nov, 1924	Indicazioni da porsi sui vaglia postali	657	2718
	DISCIPLINA MILITARE.		
30 dic. 1923	R. decreto n. 3065, recante norme relative al matrimonio degli ufficiali	94	450
31 »	R. decreto n. 3114, relativo alla soppressione della commissione per l'esame delle procedure dei Consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata	120	525
3 genn. 1924	Uso della uniforme per gli ex ufficiali assimilati	10	21
14 febb. 1924	Ufficiali che si recano all'estero in licenza o per servizio	128	539

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 mar.. 1924	Concessioni delle licenze per l'esercizio del diritto elettorale	209	872
20 »	Aggiunte e varianti al paragrafo 64 art. 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	220	887
10 apr. 1924	Licenze ai militari del ruolo specializzato dei carabinieri reali	264	1050
17 lugl. 1924	Militari incorsi nel reato di furto, condannati condizionalmente o beneficiati da amnistia, indulto o grazia sovrana	447	1750
20 lugl. 1924	Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (Circolare 582 *giornale militare* 1921)	470	1814
	DISPOSIZIONI VARIE.		
24 sett. 1923	R. decreto n. 2133, con cui la « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » costituita col capitale nominale di lire 83.800 - realizzate dal legato disposto dal predetto ufficiale generale col testamento olografo 3 marzo 1912, e successivi codicilli - e destinata a favore del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	135	560
21 ott. 1923	R. decreto n. 2455, con cui la Casa del soldato di Torino, avente un capitale iniziale fisso di L. 50,000 nominali, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	15	30
11 nov. 1923	R. decreto n. 2610, con cui la « Fondazione colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri » costituita coll'offerta di L. 3000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del 55° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	16	35

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 dic. 1923	R. decreto n. 2689, che erige in ente morale la « Fondazione principe don Fabrizio Colonna », costituita col legato di L. 10,000 - pari a L. 11,300 nominali - disposto dal predetto patrizio a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria, ed approva lo statuto organico relativo	148	620
29 »	R decreto n. 3209, con cui la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli », costituita coll'offerta di lire mille nominali e destinata a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	201	835
30 »	R. decreto n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato	136	564
3 genn 1924	Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla società « Ilva » dal 20 dicembre 1918	14	25
17 »	Autorizzazione a condurre autoveicoli in servizio militare	45	147
17 »	R. decreto n 63, con cui la « Fondazione don Livio Caetani », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dalla duchessa donna Ada Caetani, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	149	623
24 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	81	333
30 »	Decreto ministeriale riguardante l'approvazione delle norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militari di Savoia e di medaglie al valor militare .	150	626
31 »	R. decreto-legge n. 165, per modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato	151	632

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1924	R. decreto n. 333, con cui la « Fondazione premio Giorgio Ceragioli », costituita coll'offerta di lire 11,200 nominali fatta a favore del 4° reggimento bersalieri dal comitato formatosi in Torino per onorare i caduti del predetto reggimento viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	304	1156
7 febb. 1924	Contributo degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia	110	496
7 »	Segni distintivi della « Medaglia interalleata della Vittoria » e della « Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia» e della « Croce di guerra al valor militare	111	497
23 »	Nuove norme sulla difesa legale dello Stato	155	638
1 mar. 1924	Funnzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	256	1025
6 »	Imputazione spese per indennità agli operai licenziati	170	669
13 »	Passaggio al Ministero delle finanze delle attribuzioni del comitato liquidatore delle gestioni di guerra	194	755
13 »	Norme di applicazione di disposizioni finali e transitorie del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato	195	756
20 »	Attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	214	877
20 »	Decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri che modifica le zone di osservazione di cui agli osservatori industriali relativi alle industrie chimiche - Varianti circa la misura delle rispettive indennità	271	1077
20 »	R. decreto n. 581, con cui la « Fondazione Carlo Cavallini Bono », costituita coll'offerta di L. 4000 nominali e destinata a favore della compagnia dei carabinieri reali di Pallanza, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	353	1279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mar. 1924	Norme emanate dal Ministero delle colonie per l'applicazione di quanto è disposto dall'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, circa la sistemazione delle gestioni riguardanti gli esercizi finanziari dal 1914-1915 al 1920-1921	286	1117
20 apr. 1924	R. decreto n. 862, con cui la « Fondazione caporale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali e destinata a favore del 79 reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	438	1725
27 »	R. decreto n. 861, che erige in ente morale la « Fondazione Premio al valore », costituita col capitale di L. 1000 nominali e destinata a favore del 2 reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo	452	1759
30 »	Documentazione delle domande per ottenere l'indennità di buonuscita, stabilita dall'art. 29 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480	302	1151
30 »	Funzionari autorizzati a firmare i provedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	372	1344
8 magg. 1924	Tassa di bollo nelle note e conti delle mense militari	309	1165
15 »	Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari	400	1634
20 »	Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	337	1245
22 »	R. decreto n. 844, contenente norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato	390	1603
7 giug. 1924	Terzo corso artificieri del genio	361	1291
7 »	Quinto corso artificieri di artiglieria	362	1292
12 »	Alienazione dei materiali residuati dalla guerra .	358	1289

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1924	Pratiche matricolari relative agli ex militari del disciolto 1° reggimento genio	364	1293
29 »	R. decreto n. 1270, con cui la « Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria », costituita con offerte volontarie degli ufficiali del predetto reggimento per lire 50,000 nominali e destinata a favore del corpo stesso, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	644	2638
3 lugl. 1924	Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti	414	1661
3 »	Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti	415	1663
17 »	Alienazione dei materiali residuati dalla guerra .	448	1751
7 agos. 1924	Indennità caro viveri agli operai pensionati, riassunti in servizio	492	1860
8 »	R. decreto n. 1323, che apporta modificazioni ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali	601	2509
14 »	Alienazione dei materiali resisi disponibili per la vendita dopo il 30 giugno 1924	505	1922
18 »	R. decreto n. 1475, con cui la « Fondazione pro-soldati del presidio di Treviso » costituita con offerte varie per nominali lire 33.000 è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	696	2847
4 sett. 1924	Cumulabilità della paga degli operai temporanei, con una pensione a carico dello Stato	525	2071
11 »	Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle mitragliatrici Fiat mod. 914 dai capi armaiuoli reggimentali	540	2101
11 »	Trasferimenti di ufficiali in S. A. P. nelle isole del Dodecanneso	541	2102

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1924	R. decreto n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici	615	2551
2 ott. 1924	Corso ferroviario militare di stazione	577	2378
23 »	R. decreto n. 1787, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali	713	2889
10 nov. 1924	R. decreto n. 1956, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali	714	2891
13 »	Somministrazione di carte topografiche dell'istituto geografico militare ai corpi del R. Esercito . . .	639	2625
20 »	Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	649	2645
4 dic. 1924	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	676	2795
6 »	Assicurazione speciale sulla vita degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente	682	2815
11 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	695	2840
18 »	Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1925 . .	703	2860
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
10 apr. 1924	Proroga del termine stabilito per l'uso delle giubbe di panno g. v. diagonale con tasche interne e delle tenute di panno g. v. non diagonale	265	1051
21 agos. 1924	Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dell'aeroplano (con una tavola di disegno)	509	1933
4 dic. 1924	Uniforme dei « Marescialli d'Italia »	669	2772
11 »	Divisa dei sottotenenti maestri di scherma (con due tavole di disegno)	684	2816

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
17 genn. 1924	Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali . . .	46	149
17 apr. 1924	Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa	279	1088
10 lugl. 1924	Costruzione delle giubbe di tela color bigio da bersagliere ciclista	431	1704
24 »	Adozione di una nuova giubba di tela di cotone color bigio per le truppe a piedi ed a cavallo .	463	1794
21 agos. 1924	Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio alle armi	510	1935
16 ott. 1924	Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario	590	2461
23 »	Prezzi di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo della truppa e dei carabinieri	608	2536
30 »	Composizione della serie di vestiario ed equipaggiamento per i carabinieri reali	624	2563
30 »	Divisa dei carabinieri reali	625	2573
13 nov. 1924	Mezzi di collegamento fra terra ed aerei	640	2626
13 »	Contrassegno alla gavetta piccola	642	2633
20 »	Divisa della truppa	653	2653
18 dic. 1924	Adozione di un sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti	704	2861

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	GIUSTIZIA MILITARE.		
31 magg. 1924	Decreto ministeriale riguardante il trasferimento dall'attuale sua sede di Venezia a quella di Bologna del tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul territorio del IV corpo d'armata.	343	1258
25 lugl 1924	R. decreto riguardante la soppressione del tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento	568	2362
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
3 genn 1924	Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori di artiglieria	11	22
17 »	Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	47	176
29 »	Corso geodetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria	102	471
19 apr 1924	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	290	1124
22 magg. 1924	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	330	1220
22 giug. 1924	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	396	1631
26 »	Corso d'istruzione di fotografia e cartografia . . .	398	1633
25 sett. 1924	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	561	2351
16 ott. 1924	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	591	2462

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	Corso per ufficiali di fanteria, cavalleria e artiglieria presso il reparto carri armati in Roma . . .	592	2463
23 »	Corso geodetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria	609	2538
18 dic. 1924	Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	705	2862
24 »	Corso geodetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria	721	2899
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
15 nov. 1923	R. decreto n. 2506 - Norme per la classifica e manutenzione delle strade	270	1061
13 dic. 1923	R. decreto n. 3180, che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei serbi, croati e sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza	177	703
30 »	R. decreto n. 2840 - Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale	74	307
31 »	Relazione e R. decreto n. 3225 - Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1923, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito	159	647
31 genn. 1924	R. decreto n. 198 - Modificazioni dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali	327	1217
22 febb. 1924	R. decreto-legge n. 213 - Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume	181	720

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1924	R. decreto n. 776 - Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato . .	341	1254
1 magg. 1924	R. decreto-legge n. 1166 - Costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Norme esecutive	581	2388
4 »	R. decreto n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi per i depositi cavalli stalloni	453	1762
22 »	R. decreto-legge n. 856 - Devoluzione al Ministero per la guerra delle funzioni e attribuzioni relative all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato	357	1288
23 »	Regio decreto-legge n. 1122. Regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove provincie	481	1839
2 giug. 1924	R. decreto n. 1099 - Determinazione di comandi e servizi della R. Marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918	454	1778
26 »	R. decreto n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato	497	1870
26 »	R. decreto n. 1055 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.	498	1893
10 lugl. 1924	R. decreto n. 1100 - Norme sulla costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato	499	1909
19	R. decreto n. 1227 - Estenzione al territorio di Fiume delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina.	518	2031
19 »	R. decreto-legge n. 1321 - Aggregazione di un ufficiale superiore del R. Esercito nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato . . .	530	2091
19 »	R. decreto n. 1348 - Estenzione alla città di Fiume e relativo territorio delle disposizioni sull'amministrazione e contabilità degli enti militari . . .	567	2361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	Pronto soccorso in caso di movimenti tellurici . .	593	2464
16 »	R. decreto-legge n. 1828 - Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale	665	2753
16 »	Relazione e R. decreto n. 1781 - Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'articolo 3, nn. 2 e 3 della detta legge	712	2887
23 »	R. decreto-legge n. 1672, riflettente modificazioni ai testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058.	633	2597
6 nov. 1924	R. decreto-legge n. 1997 - Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino	697	2859
	MATRICOLA.		
14 febb. 1924	Ufficiali dei distretti militari cui è devoluta la firma dei documenti matricolari	129	540
6 mar. 1924	Rilascio di copie di fogli matricolari richieste da associazioni di militari ex-combattenti	175	690
2 giug. 1924	R. decreto n. 1099 - Determinazione di comandi e servizi della R. Marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918	454	1778
20 »	Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828 . . .	395	1629
26 »	Domande di notizie e di documenti matricolari riguardanti militari del R. Esercito	402	1637

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1924	Computo del tempo utile per la concessione della Croce d'oro per anzianità di servizio	432	1708
31 »	Tenuta della matricola dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle compagnie distrettuali .	479	1833
11 sett. 1924	Nuova numerazione dei ruoli matricolari	542	2103
29 »	Impieghi e servizi speciali, disimpegnati sotto le armi da sottufficiali e militari di truppa che debbono essere annotati nel foglio matricolare . . .	572	2374
11 dic. 1924	Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca	685	2820
	MILITARI DI TRUPPA.		
2 dic. 1923	R. decreto n. 2824, che estende ai territori annessi al Regno alcune disposizioni relative agli incarichi affidati ai sindaci nel caso di chiamate alle armi	31	126
13 »	R. decreto-legge n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie	118	521
30 »	R. decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	119	523
28 genn. 1924	Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno)	86	346
31 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	88	361
31 »	Sistemazione matricolare e impianto dei ruoli modello 71-*B* della forza in congedo	91	383
7 febb. 1924	Invio in congedo anticipato di militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1903 o anteriormente	115	503

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1924	Obbligo di denunzia di titoli di studio per la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.	174	686
6 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1923	176	691
27 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militri di truppa	240	963
17 apr. 1924	Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali	284	1103
15 magg. 1924	Concorso per allievi ufficiali della R. guardia di finanza	319	1189
30 giug. 1924	Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento	406	1646
3 lugl. 1924	Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti	415	1663
10 »	Corsi allievi sottufficiali	437	1718
7 agos. 1924	Invio in congedo illimitato di militari di truppa . .	493	1861
26 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	520	2037
11 sett. 1924	Corsi per allievi sottufficiali	547	2120
18 »	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	555	2150
25 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	558	2341
29 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	570	2373
29 »	Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	571	237
16 ott. 1924	Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario	590	2461

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1924	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1885	687	2826
18 »	Sistemazione della forza in congedo e dispensa dai richiami alle armi	709	2874
18 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	710	2874
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
31 dic. 1923	Relazione e R. decreto n. 3225 - Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1923, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito	159	647
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
7 ott. 1923	R. decreto n. 2180, relativo alla medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-1918	200	833
3 febb. 1924	R. decreto n. 189 - Autorizzazione ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare	153	634
10 apr. 1924	Proroga del termine utile per la trasmissione delle domande di concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18	269	1056
23 »	Modificazioni alle norme per l'applicazione del Regio decreto n. 195, del 7 gennaio 1922	306	1161
22 magg. 1924	Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione della croce al merito di guerra	325	1209
24 »	R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	342	1256

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giug. 1924	Distintivo d'onore ai militari feriti nei combattimenti di Fiume	379	1574
19 »	Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, quale è stata stabilita dal R. decreto 21 maggio 1924	380	1575
20 »	Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828 . . .	395	1629
26 »	R. decreto col quale viene esonerato dalla carica un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	405	1645
2 lugl. 1924	Norme e criteri nuovi circa la formulazione di proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare	422	1685
24 »	Norme per l'interpretazione della circolare 596 *giornale militare* 1923, circa la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-1918	469	1811
27 »	R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e alla esonerazione di altro membro dalla commissione stessa	484	1849
31 »	R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	501	1914
25 agos. 1924	R. decreto col quale si provvede all'esonero di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	523	2064
11 sett. 1924	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	551	2143

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1924	Norme per la concessione del brevetto che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica	686	2821
18 »	Concessione della croce per anzianità di servizio ai sottufficiali ed ai militari di truppa	706	2865
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
20 dic. 1923	R. decreto n. 2957. Ordinamento definitivo della commissione suprema di difesa	349	1267
30 »	R. decreto n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare	54	202
30 »	R. decreto n. 2948, concernente il cambiamento di denominazione del supremo organo giurisdizionale militare	55	226
30 »	R. decreto n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri reali	75	319
30 »	R. decreto n. 3067, che modifica l'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, relativo all'ordinamento del R. Esercito	95	451
30 »	R. decreto n 3084 — Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	202	838
30 »	R. decreto n. 3098. — Soppressione del corpo invalidi e veterani e sistemazione del personale ad esso appartenente	223	933
30 »	R. decreto n. 3084. Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	243	933

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1923	R. decreto n 3068. Variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla Commissione suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali .	100	462
31 »	R. decreto n. 3227. Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma . . .	179	712
24 genn. 1924	Decreto ministeriale che nomina la Commissione speciale istituita dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità degli ufficiali in S. A. P. della giustizia militare . .	82	333
29 »	Decreto ministeriale col quale sono chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1924, due giudici del tribunale supremo militare	103	472
1 febb. 1924	Decreto ministeriale col quale si nomina un consulente del servizio chimico militare	246	1006
9 mar. 1924	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari	205	861
9 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di magistrato militare	206	865
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari	207	867
9 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di cancelliere presso i tribunali militari	208	871
20 »	Tabelle graduali e numeriche degli ufficiali del Regio Esercito	257	1029
17 apr. 1924	Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	280	1092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 apr. 1924	Organico dell'officina di costruzioni automobilistiche	281	1099
4 magg. 1924	R decreto-legge n. 813. Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice presidente del comitato deliberativo della commissione stessa	350	1271
19 giug. 1924	Costituzione dell'officina di costruzioni automobilistiche	384	1585
10 lugl. 1924	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, relativo alla soppressione del corpo invalidi e veterani e alla sistemazione del personale ad esso appartenente . . .	433	1708
17 »	Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	449	1751
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari	521	2062
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi	522	2063
3 ott. 1924	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	632	2592
14 »	Decreto ministeriale che sopprime la scuola di applicazione di artiglieria e genio	589	2460
6 nov. 1924	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione Allievi carabinieri reali . .	654	2712
20 dic. 1924	Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino . . .	717	2895
24 »	Comandi di raggruppamento alpino	722	2900
24 »	Soppressione della fabbrica d'armi R. Esercito di Roma	723	2900

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI		
26 dic. 1923	Decreto ministeriale che approva l'istruzione per la applicazione da parte degli enti militari del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	34	131
30 »	R. decreto n. 2835, contenente disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato	56	227
31 »	R. decreto n. 3257. Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio	245	1001
3 genn. 1924	Pensioni sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra. Accertamenti della dipendenza da causa di servizio	12	23
11 »	Norme suppletive da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, quale fu modificato dal R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2385 . .	57	234
3 apr. 1924	Norme per la presentazione delle istanze per il conseguimento di pensioni o assegni di guerra . .	252	1013
8 magg. 1924	R. decreto-legge n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato	388	1591
19 giug. 1924	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterinari	482	1846
20 »	Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828	395	1629
28 agos. 1924	R. decreto-legge n. 1383. Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	588	2455

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1924	R. decreto-legge n. 1959 riguardante il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio	698	2852
27 »	Spese per documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni	661	2736
	PUBBLICAZIONI MILITARI		
1 genn. 1924	Giornale militare e bollettino ufficiale	18	40
10 »	Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie someggiate da 65 montagna, n. 1372, riservato . .	21	44
10 »	Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento delle batterie da 77/27 mod. 905/908, n. 1403 . . .	22	46
10 »	Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche — n. 1402	23	47
17 »	Variante da apportare al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. Pubblicazione n. 112. Edizione 1913	48	177
7 febb. 1924	Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . .	112	498
6 mar. 1924	Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria. . .	171	669
20 »	Errata corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche, n. 1402 » .	215	877
20 »	Pubblicazione dell'annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili, anno 1923	216	878
3 apr. 1924	Variante da apportare al « Prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. N. 112 — Edizione 1912 »	253	1013
10 »	Annuario militare	266	1051

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 apr. 1924	Fascicolo provvisorio dei caricamenti dei comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e degli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna. - N. 1376 - Edizione 1924 . . .	267	1053
15 magg. 1924	Istruzioni sui palloni sferici e sulle ascensioni libere (n. 1413)	317	1182
15 »	Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte 2ª (bozze di stampa) - Edizione 1924	318	1185
12 giug. 1924	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137)	367	1300
»	Facilitazioni agli ufficiali in S. A. P. per l'acquisto di pubblicazioni	385	1586
19 »	Varianti da apportarsi al « Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito - Edizione 10 giugno 1918 »	386	1586
29 »	Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume I - Istruzione individuale a cavallo e sul condurre - Parte 1ª - Istruzione sul cavallo e sul condurre col conducente montato - Pubblicazione n. 121 - Ediz. 1913 .	436	1717
10 lugl. 1924	Volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico (n. 1425)	434	1711
10 »	Istruzione provvisoria sul faro Diara tipo Cerretti e sul telefono da campo da pattuglia	440	1729
24 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	464	1800
»	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137)	476	1828
31 agos. 1924	Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra (bozze di stampa) . . .	524	2065

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni	600	2502
23 »	Legge e regolamento relativo sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente	610	2539
24 dic. 1924	Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume II - Parte II - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1915 ».	724	2901
	RECLUTAMENTO		
9 nov. 1923	R. decreto-legge n. 3149, relativo alla estensione agli allievi degli istituti religiosi all'estero delle facilitazioni concesse dalla legge sulla emigrazione agli allievi missionari degli istituti del Regno .	116	517
13 dic. 1923	R. decreto-legge n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie	118	521
30 »	R. decreto n. 2978, riflettente l'obbligo delle amministrazioni provinciali di fornire i locali necessari per la sede e gli archivi degli uffici di leva . .	76	322
30 »	R. decreto n. 2985, portante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio della leva	77	323
30 »	R decreto n. 2998, che dà facoltà al Governo del Re di compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	78	325
31 »	R. decreto n. 3224 - Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	173	682
31 genn. 1924	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del Regio Esercito	88	361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febb. 1924	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1903 residenti all'estero (esclusa la Russia)	146	611
6 mar. 1924	Impianto della matricola dei militari in congedo provenienti dall'ex Esercito austro-ungarico	172	669
6 »	Obbligo di denunzia di titoli di studio per la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	174	686
15 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1904	199	785
17 »	R. decreto-legge n. 383, recante disposizioni circa l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di teologia e la dispensa provvisoria e definitiva ai sacerdoti cattolici aventi cura di anime - Norme di applicazione	242	973
27 »	Assegnazione di reclute della classe 1904 ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	235	949
27 »	Invio in licenza straordinaria senza assegni delle reclute del primo semestre 1904 assegnate alla Regia Aeronautica	236	952
27 »	Sostituzione di due membri della commissione per il reclutamento di 60 capitani commissari (circolare 556 del *giornale militare* 1923)	237	954
17 apr. 1924	Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali	284	1103
15 magg. 1924	Concorso per allievi ufficiali della R. guardia di finanza	319	1189
12 giug. 1924	Riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati	365	1294
30 »	Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento	406	1646
19 lugl. 1924	R. decreto n. 1213, che estende alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento del R. Esercito	500	1912

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 lugl. 1924	Visita degli iscritti nati nel 1902 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	467	1802
25 agos. 1924	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1905	515	1951
26 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	520	2037
4 sett. 1924	Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, che ha esteso alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento . .	526	2071
25 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	558	2341
16 ott. 1924	Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario	590	2461
11 dic. 1924	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1885	687	2826
	SCUOLE MILITARI.		
31 ott. 1923	R. decreto n. 2705, relativo ai limiti di età per le ammissioni nei collegi militari	310	1172
30 dic. 1923	R. decreto n. 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di stato maggiore	79	327
3 genn. 1924	Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio	13	24
10 »	Corsi presso le scuole centrali	24	49
10 »	Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e artiglieria	25	53
17 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	49	178

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1924	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria	64	275
24 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 3° corso regolare presso la scuola di guerra	83	334
31 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	89	366
31 »	Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 299 *giornale militare* 1923	90	376
7 febb. 1924	Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guera	113	499
12 »	Corsi presso le scuole centrali	147	617
13 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria — Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia	140	597
14 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	130	541
14 »	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	131	543
14 »	Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio	132	547
14 »	Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria	133	549
14 »	Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali di artiglieria in S. A. P.	134	554
18 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	141	602
18 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena	142	604

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febb. 1924	Concorso per la nomina ad insegnante titolare di materie non militari presso l'accademia militare di Modena	143	608
25 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P.	156	639
13 mar. 1924	Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra — Varianti	196	757
13 »	Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1924-25 — Corso preparatorio	198	760
20 »	Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione	217	884
22 »	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	228	942
10 apr. 1924	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria. Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione	268	1055
16 »	R. decreto-legge n. 762, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore	340	1252
24 »	Esito del concorso dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo	291	1130
30 »	Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	303	1152
12 giug. 1924	Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1924-1925	369	1308
12 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena	370	1341
3 lugl. 1924	Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-25	416	1675

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 lugl. 1924	Commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	417	1680
9 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino	427	1700
10 »	Ammisione di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-925. Varianti alla circolare 369 del *giornale militare* 1924	435	1716
24 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925	468	1802
31 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	477	1829
31 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente	478	1831
31 »	Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1924-1925	480	1833
7 agos. 1924	Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-25 . .	494	1863
14 »	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di artiglieria e del genio . . .	506	1923
21 »	Corsi d'istruzione presso la scoula centrale militare di educazione fisica	511	1936
21 »	Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di artiglieria controaerei di Nettuno	512	1941
21 »	Terzo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra	513	1944
30 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	532	2093

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1924	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria . . .	533	2095
4 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	527	2080
9 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925	534	2095
11 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	543	2103
11 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria	544	2106
11 »	Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923	545	2114
11 »	Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . .	546	2117
11 »	R. decreto n. 1685, relativo all'istituzione di corsi di studio presso i collegi militari ed ai limiti di età per le ammissioni ai medesimi	645	2141
17 »	Corso sottufficali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	559	2349
18 »	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	554	2147
25 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	562	2351
25 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'Academia militare di Torino	563	2352
25 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di sanità militare di Firenze . . .	564	2352
28 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione e agli esami su materie di accademia	569	2363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1924	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in servizio attivo permanente	594	2469
16 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena	595	2494
23 »	Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino	611	2540
30 »	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	626	2577
30 »	Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento	627	2577
30 »	Decreto ministeriale relativo ai compensi da corrispondersi ai funzionari dello Stato incaricati di un insegnamento presso le scuole militari . . .	715	2892
27 nov. 1924	Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-1925 . .	658	2719
27 »	Quarto corso presso la scuola di guerra	659	2720
27 »	Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1924-1925	662	2737
3 dic. 1924	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione	680	2809
4 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare d'igiene militare presso la scuola di sanità militare	672	2779
4 »	Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento	673	2780

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1924	Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente di cavalleria	707	2871
18 »	Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente	708	2872
24 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	725	2901
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
18 febb. 1924	Decreto del commissario per l'aeronautica relativo all'organico ed alle norme per la prima costituzione del R. corpo degli aeroporti	311	1174
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
7 febb. 1924	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	114	501
25 »	Decreto ministeriale col quale viene soppresso il comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari	184	734
29 apr. 1924	Corso superiore tecnico di artiglieria	307	1161
26 giug. 1924	Corso superiore tecnico di artiglieria	399	1634
16 sett. 1924	Corso pratico per la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico per gli aspiranti a capo officina reggimentale	552	2144
	SERVIZIO DEL GENIO.		
24 genn. 1924	Laboratorio delle truppe del genio	65	276
28 »	Norme pel funzionamento del servizio radiotelegrafico del R. Esercito in Tripolitania ed in Cirenaica	85	343

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1924	Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno) . . .	86	346
28 nov. 1924	Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari	678	2800
30 »	Disposizioni per la esecuzione del decreto ministeriale 28 novembre 1924, che detta norme per il conferimento degli alloggi militari	679	2806
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
1 agos. 1924	Imputazione delle spese per acquisto di combustibili	486	1850
4 dic. 1924	Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari	674	2781
	SERVIZIO SANITARIO.		
20 nov. 1923	Legge n. 2591 - Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	66	281
31 dic. 1923	R. decreto n. 3171 - Ordinamento del servizio sanitario per il corpo della R. guardia di finanza	224	936
29 febb. 1924	Concorso fra ufficiali chimici-farmacisti in S. A. P. per tre posti di chimici presso il servizio chimico militare	160	659
29 »	Norme per l'esecuzione della legge 29 novembre 1923, n. 2591, relativa alla nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	161	659
27 mar. 1924	Cure balneo-termali	238	954

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 magg. 1924	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	336	1236
12 giug. 1924	Somministrazione di medicinali e medicatura agli ufficiali ed altri personali	366	1290
12 »	Ufficiali medici e chimici farmacisti in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno	368	1307
17 lugl. 1924	Distribuzione di sostanze velenose aventi azione stupefacente	450	1752
17 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno, ai personali delle amministrazioni militari ed alle loro famiglie	451	1753
20 nov. 1924	Acquisto di disinfettanti dal commercio	650	2646
27 »	Cure balneo-termali	663	2740
	SERVIZIO VETERINARIO.		
20 mar. 1924	Corsi di integrazione per ufficiali veterinari	218	885
7 agos. 1924	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	495	1864
	SOTTUFFICIALI.		
2 dic. 1923	R. decreto n. 2824, che estende ai territori annessi al Regno alcune disposizioni relative agli incarichi affidati ai sindaci nel caso di chiamate alle armi	31	126
30 »	R. decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	119	523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1924	Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno) . . .	86	346
31 »	Sistemazione matricolare e impianto dei ruoli modello 71-*B* della forza in congedo	91	383
7 febb. 1924	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	114	501
6 mar. 1924	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1923	176	691
27 »	Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo	239	962
27 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	240	963
17 apr. 1924	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	282	1109
17 »	Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali	284	1165
30 giug. 1924	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1924-25	407	1647
3 lugl. 1924	Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti	415	1663
10 »	Corsi allievi sottufficiali	437	1718
14 agos. 1924	Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia	507	1929
11 sett. 1924	Corsi per allievi sottufficiali	547	2120
16 »	Corso pratico per la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico per gli aspiranti a capo officina reggimentale	552	2144

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 sett. 1924	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	555	2150
18 »	R. decreto-legge n. 1606, che modifica le disposizioni relative alla riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo	616	2552
29 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	570	2373
29 »	Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	571	2374
16 ott. 1924	Riassunzione in servizio temporaneo, in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma dei carabinieri reali per essere adibiti ai depositi esplosivi	596	2495
23 »	Corso teorico-pratico di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia	612	2541
11 dic. 1924	Prosciogtimento dal servizio dei militari nati nell'anno 1885	687	2826
16 »	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925	701	2855
18 »	Sistemazione della forza in congedo e dispensa dai richiami alle armi	709	2874
18 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	710	2874
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
30 dic. 1923	R. decreto n. 3022 - Interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	96	452

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1923	R. decreto n. 3038, che stabilisce modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in P. A. S. ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561	97	45
31 »	R. decreto n. 2979, relativo agli ufficiali delle categorie in congedo non regnicoli	80	33
31 »	R. decreto n. 3114, relativo alla soppressione della commissione per l'esame delle procedure dei Consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata.	120	52
31 »	R. decreto n. 3257 - Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio	245	109
31 »	R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in S. A. P. nell'arma del genio	351	127
17 genn. 1924	Note caratteristiche	50	18
12 mar. 1924	Liquidazione degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	188	75
13 »	Destinazione degli ufficiali licenziati dai corsi di educazione fisica di nove mesi	197	78
27 »	Graduatoria degli ufficiali in S. A. P. aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione . .	241	96
3 apr. 1924	Ufficiali mutilati od invalidi riassunti in servizio sedentario	254	101
28 »	Ufficiali mutilati od invalidi da riassumersi in servizio sedentario	295	114
28 »	Ufficiali mutilati od invalidi già riassunti in servizio sedentario	296	114
15 magg. 1924	Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	320	118
15 »	Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario	321	119

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 giug. 1924	R. decreto-legge n. 1216 - Nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	516	2022
10 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio	352	1276
14 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione .	392	1627
14 »	Riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra	393	1628
14 »	Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P., secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920	394	1629
27 lugl. 1924	Destinazione degli ufficiali licenziati dal corso allievi istruttori di equitazione	472	1816
2 ott. 1924	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio	631	2591
23 »	R. decreto-legge n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	664	2741
4 nov. 1924	R. decreto-legge n. 1908 - Istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grrande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio	667	2769
4 »	R. decreto-legge n. 1909 - Richiamo in servizio col grado di generale di Esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna	668	2771
16 »	Decreto ministeriale che estende il numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio . .	677	2799

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
15 ott. 1923	R. decreto n. 2368, concernente il rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati . . .	28	119
9 dic. 1923	R. decreto n. 3136, circa l'assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito	117	519
13 »	R. decreto-legge n. 3110 - Istituzione, presso i reparti della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie, del grado di vice caposquadra	158	645
30 »	R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato	202	838
30 »	R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato	243	993
11 genn. 1924	Località di alta montagna	36	138
17 febb. 1924	R. decreto n. 182 - Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato	180	716
19 febb. 1924	Località di alta montagna	154	637
2 mar. 1924	R. decreto-legge n. 319 - Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi	247	1006
8 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	248	1008
8 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali .	249	1009

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 mar. 1924	Trasmissione dei documenti relativi alla determinazione degli stipendi agli ufficiali del R. Esercito .	219	886
20 »	Decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri che modifica le zone di osservazione di cui agli osservatori industriali relativi alle industrie chimiche - Varianti circa la misura delle rispettive indennità	271	1077
26 »	Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto riguardano i militari del R. Esercito	244	995
8 apr. 1924	Assegni dovuti al personale del soppresso corpo della giustizia militare	260	1043
14 »	Indennità, soprassoldi ed assegni vari che sono decaduti il 31 marzo 1924	273	1079
27 »	R. decreto n. 839, concernente modificazioni alla paga ed all'indennità coloniale spettante ai volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, aventi grado di soldato, caporale e caporale maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia	404	1643
5 giug. 1924	Aumenti dei due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio	348	1263
19 »	Norme per l'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente benefici dipendenti dalla guerra 1915-1918	387	1587
19 »	Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, in quanto riguardano i militari del R. Esercito	401	1635
3 lugl. 1924	Decreto del ministro per le colonie riguardante il trattamento economico al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie	418	1681

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 lugl. 1924	Indennità di viaggio ai sottotenenti di complemento di prima nomina	465	1801
27 sett. 1924	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1924-25	629	2588
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1924-25	630	2589
3 ott. 1924	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1924-25, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	602	2513
3 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	603	1514
30 »	Indennità, soprassoldi ed assegni vari sottoposti a revisione	628	2578
13 nov. 1924	Indennità coloniale al personale civile e militare delle colonie	643	2634
28 »	Giustificazione delle spese pel trasporto del bagaglio	688	2828
	TRASPORTI.		
31 dic. 1923	Libretti in pelle per il riconoscimento degli ufficiali in congedo e pei viaggi degli ufficiali e sottufficiali	5	17
29 genn. 1924	Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee dell'azienda dei tramways a vapore di Verona e Vicenza, esercitate dalla provincia di Verona	104	473
17 apr. 1924	Vidimazione documenti di viaggio	283	1101
22 »	Viaggi dei mutilati e invalidi	287	1121

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1924	Divieto di accesso nei treni militari per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali	297	1147
29 magg. 1924	Compilazione dei documenti per la spedizione di materiali	339	1249
12 giug. 1924	Nuove richieste modello 44 per i trasporti militari in conto corrente	371	1344
7 agos. 1924	Nuove richieste modello 444 per la spedizione dei materiali in conto corrente	496	1865
21 »	Viaggi dei congiunti dei militari o dei cittadini morti per cause di guerra chiamati a visita dalle commissioni mediche	514	1946
25 sett. 1924	Modificazioni al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno	565	2354
2 ott. 1924	Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo	578	2380
2 »	Spedizioni di materiali in conto corrente	579	2380
23 »	Spedizioni materiali al laboratorio di precisione del Regio Esercito	613	2543
31 »	Spedizioni di materiali in conto corrente	634	2601
20 nov. 1924	Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato	652	2647
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
31 dic. 1923	R. decreto n. 2979, relativo agli ufficiali delle categorie in congedo non regnicoli	80	331
29 apr. 1924	Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo	299	1148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
31 ott. 1923	R. decreto n. 2504, concernente il trattamento del personale in servizio civile in colonia - Avvertenze	1	2
31 »	R. decreto n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del R. Esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare - Avvertenze . . .	2	10
25 genn. 1924	Trasferimenti di ufficiali nelle colonie	84	341
3 febb. 1924	R. decreto n. 190 - Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923	152	633
1 magg. 1924	R. decreto n. 983, concernente disposizioni circa lo aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	424	1695
24 lugl. 1924	Permanenza massima degli ufficiali nelle colonie .	461	1787
30 ott. 1924	Idoneità fisica degli ufficiali per le colonie . . .	623	2561

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Condizioni di abbonamento per l'anno 1924 alla Rivista di artiglieria e genio	26
La cooperazione delle armi	27
Bollettino *Alere Flammam* del gabinetto di cultura della scuola di guerra	70
Abbonamento alla *Rassegna dell'Esercito Italiano*	72
Benefici dell'Opera di previdenza agli impiegati civili dello Stato, agli ufficiali, ai marescialli e ai loro superstiti	510
Gabinetto di cultura della Scuola di guerra — Nomina della commissione esaminatrice dei lavori presentati a tutto il 31 gennaio 1924	512
Come combatte l'artiglieria	641
Il funzionamento amministrativo e contabile militare	1020
Il funzionamento amministrativo e contabile militare (in sostituzione del primo)	1057
Opuscolo *I carri armati*	1110
Ordinamento militare italiano	1131
Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari	1131
Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 17 aprile 1923 dal gabinetto di cultura della scuola di guerra	1132
Vendita di opere da parte del comando scuola guerra	1153
Volumi in vendita per conto del Gabinetto di cultura della Scuola di guerra	1154
Vendita per parte dell'ufficio pubblicazioni della scuola di guerra, di monografie di geografia militare razionale del colonnello Delfino *De Ambrosis*	1167
Volumi in vendita per conto delle rispettive case editrici	1168
Volumi pubblicati nell'ante guerra, in vendita presso l'ufficio pubblicazione della scuola di guerra	1193
Concorso nel commissariato dell'aeronautica	1194

OGGETTO	Pagina
Notificazione di concorso nel R. corpo degli aeroporti	1195
Notificazione di concorso nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica	1198
Ordinamento militare italiano del colonnello *Giacchi*	1214
Prontuario dei prezzi per il trasporto dei viaggiatori e bagagli ecc., in vendita presso l'ufficio pubblicazioni Ministero guerra	1214
Bando di concorso dell'istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare	1263
Esito dei concorsi a premio indetti dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1924	1688
Varianti alla *dislocazione dei corpi* alla data del 1° febbraio 1924	1754
Norme e condizioni per il concorso a posti gratuiti nell'istituto militarizzato di S. Celso in Milano per l'anno scolastico 1924-1925	1867
Targhe metalliche col trascritto bollettino del Comando Supremo del 4 novembre 1918	1949
Gestione della cessata cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti, d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione	2135
Concorsi a premio indetti dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1925	2583
Tattica e morale ad uso degli allievi ufficiali di complemento	2616
La cooperazione delle armi	2634
Concorso dell'Ente nazionale industrie turistiche	2649
Rivista *Alere Flammam* (terzo anno)	2745
Rivista d'artiglieria e genio	2746
Rassegna dell'Esercito italiano	2747
L'Universo	2747
Le nostre gloriose bandiere	2748
Abbonamento al *giornale militare* e *bollettino ufficiale* 1925	2795
Guida pratica per la contabilità delle compagnie e dei distaccamenti in Italia e nelle Colonie	2875
Calendario della Croce Rossa	2875

INDICE

delle tavole comprese nel *Giornale militare* 1924

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano	509
1	Distintivo per sottotenenti maestri di scherma	684
1	Fregio per berretto per sottotenenti maestri di scherma	

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Cambio di nome della capitale della Norvegia	2749

Prezzo del presente fascicolo L. **3,60**

(6043) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

Supplemento N. 2 al

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Roma, 25 giugno 1924.

AGGIUNTE AL R. DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULL'ORDINAMENTO GERARCHICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

(*Regio decreto* 8 *maggio* 1924, *n.* 843
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 131 *del* 4 *giugno* 1924)

ROMA
LIBRERIA DELLO STATO

GIUGNO 1924

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 843.

Aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 131 *del 4 giugno* 1924)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disposizioni normali.

Art. 1.

Ferme le disposizioni dell'art. 12 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C*, possono essere conferite, anche in soprannumero, su parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado tredicesimo dello stesso ruolo allorchè conseguano il quarto aumento periodico di stipendio.

Non può, tuttavia, aver luogo la promozione se, nel grado tredicesimo, non sia stato prestato servizio effettivo per due anni almeno.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero nel grado dodicesimo, per effetto delle disposizioni del presente articolo, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado tredicesimo.

Disposizioni transitorie.

Art 2.

Il secondo comma dell'art. 34 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato è collocato, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo dei nuovi ruoli, conservando il titolo di cui è provvisto ».

Art. 3.

Il collocamento nel grado decimo, ai sensi dell'art. 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spetta anche agli impiegati che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, avevano grado di archivista di prima classe o equiparato, e che al 1° dicembre 1923 non avevano compiuto il periodo di servizio effettivo nel grado di archivista previsto dall'articolo medesimo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dell'art. 3 del presente decreto non si applicano ai personali dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, per i quali, nella relativa tabella organica, manchi il grado decimo.

Art. 5.

Al personale dei ruoli appartenenti al gruppo *C* che, al 30 novembre 1923, rivestiva grado di archivista od equiparato, e che, alla prima attuazione del Regio decreto 11 no-

vembre 1923, n. 2395, sia collocato nel grado undecimo o nel grado decimo, viene concesso un aumento di quattro anni sull'anzianità utile al 1° dicembre 1923, a' sensi dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Tale aumento di anzianità è valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Per il personale medesimo, i periodi quinquennali, stabiliti per gli aumenti di stipendio nel grado decimo, dall'allegato III al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ridotti di un anno.

Art. 6.

Per gli applicati ed equiparati, appartenenti a ruolo diverso da quello di cui facevano parte al 30 novembre 1919, la disposizione dell'art. 40 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, è applicabile soltanto se, nel ruolo cui appartenevano alla data suddetta, risultavano collocati prima degli impiegati che furono promossi archivisti od equiparati, in base all'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 7.

La disposizione dell'art. 104 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile agli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *C* di qualsiasi amministrazione, che abbiano prestato servizio come scrivani effettivi di prefettura.

Art. 8.

Gli agenti subalterni i quali, nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conseguano il grado di primo commesso di cui alla tabella n. 1 dell'allegato V al decreto medesimo, e contino un periodo di servizio effettivo nel grado di commesso o usciere capo superiore ai dodici anni, vengono collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui compirono i dodici anni di servizio predetti.

Disposizioni riguardanti il personale ex-combattente.

Art. 9.

Ai concorsi e nelle graduatorie di merito per il conferimento dei posti di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati, da farsi a' termini del secondo comma dell'art 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3084, sono ammessi anche gli impiegati del grado decimo del medesimo ruolo, i quali, alla data stabilita dalle citate disposizioni, raggiungano i periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni stesse, computando in aumento al servizio civile, valutato a norma delle disposizioni in vigore, quello prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915 18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma valgono le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati di cui al presente articolo non possono essere compresi fra i vincitori dell'esame di concorso ovvero inclusi nella graduatoria di merito, rispettivamente, per oltre la metà dei posti da assegnarsi nel modo stabilito dalla lettera *a*) dell'art 18 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, o per oltre la metà del numero dei candidati inscritti nella detta graduatoria di merito, per i posti da conferirsi ai termini della lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 10.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di includere nella graduatoria di merito, da formarsi ai termini delle disposizioni contenute nel precedente art 9, un numero di candidati non superiore a quello dei posti vacanti alla data in cui viene compilata la graduatoria medesima e di provvedere mediante successive graduatorie al conferimento dei posti che si rendessero disponibili dopo la data anzidetta, entro i limiti di tempo stabiliti dal secondo comma dell'art. 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Ai concorsi, nelle graduatorie di merito e nelle designazioni per anzianità congiunta al merito, da farsi per le promozioni al grado undecimo, dei ruoli del gruppo *C*, ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e del secondo comma dell'art. 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, sono ammessi anche gli impiegati del medesimo ruolo, i quali, alle epoche stabilite dalle citate disposizioni, raggiungano i periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni stesse computando in aumento al servizio civile, valutato a norma delle disposizioni vigenti, quello prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, durante la guerra 1915-18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui entrarono effettivamente a far parte del ruolo cui appartengono.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma valgono le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati di cui al presente articolo non possono essere compresi tra i vincitori dell'esame di concorso o inclusi nella graduatoria di merito per oltre il terzo dei posti da assegnarsi nel modo stabilito, rispettivamente dall'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dalla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e non possono essere ammessi alle promozioni per anzianità congiunta al merito per oltre il terzo del numero dei prescelti.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è modificato come segue:

« Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado, per effetto degli anni di servizio da ufficiale, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici medesimi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione delle successive promozioni ».

Il secondo comma dell'art. 23 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è modificato come segue:

« Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti nel proprio grado per effetto

degli anni di servizio, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione di successive promozioni ».

Art. 13.

Agli effetti delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 52 e dell'art. 156 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le norme contenute nell'articolo 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, nel secondo comma dell'art. 9 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e nel secondo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dal precedente art. 12, si applicano soltanto quando sia stato conseguito lo stipendio massimo risultante dalle tabelle degli stipendi in vigore fino al 30 novembre 1923, nel grado ricoperto al 1° aprile 1922, senza la valutazione dei benefici consentiti a favore del personale ex combattente dalle citate disposizioni o per effetto della valutazione di una parte di essi.

Nella prima attuazione dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, e del presente decreto, le disposizioni dei citati articoli dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 27 ottobre 1922, n. 1427 e 1462, e relative estensioni, si applicano soltanto nei casi di passaggio a grado immediatamente superiore a quello ricoperto al 30 novembre 1923 e nei casi di passaggio di categoria.

Art. 14.

Gli impiegati ed agenti ex-combattenti, i quali, ai sensi dell'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, abbiano chiesto, entro il 31 dicembre 1923, di far passaggio in ruoli trasferiti ad altra amministrazione, successivamente alla pubblicazione di detto decreto, si considerano a questa appartenenti, e pertanto, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, sono compresi nella graduatoria di cui al medesimo art. 12, anzichè in quella prevista dal successivo art. 14 del decreto stesso.

Gli impiegati ed agenti ex-combattenti che, entro il 31 dicembre 1923, abbiano presentato domanda di passaggio in categoria superiore a' termini dell'art. 47 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, o ai termini dei commi secondo e terzo dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, potranno essere sistemati nei ruoli di qualsiasi amministrazione, esclusi quelli di cui al primo comma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo che dichiarino, entro otto giorni da apposito invito diramato dall'amministrazione cui i ruoli appartengono, di rinunziare al passaggio di categoria.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati ex-combattenti del ruolo di concetto delle ragionerie centrali che abbiano presentato domanda, entro l'indicato termine, per il passaggio in altri ruoli appartenenti al gruppo *A*.

Art. 15.

L'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile anche a favore degli impiegati ed agenti ex combattenti che, anteriormente al 1° dicembre 1923, siano passati in ruoli di categoria superiore, per effetto di nomine conseguite indipendentemente dalle disposizioni indicate nell'articolo medesimo.

Art. 16.

All'art. 170 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Le nomine di cui al precedente art. 169, sono conferite, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a quelli tra gli invalidi sopra indicati che ne facciano domanda entro il 30 giugno 1924, purchè:

a) abbiano prestato sempre lodevole servizio;

b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei;

c) posseggano, all'atto della pubblicazione del presente decreto, i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime.

« Per coloro che aspirino agli impieghi del gruppo *C*, e che siano sprovvisti del prescritto titolo di studio, le nomine potranno aver luogo quando essi abbiano disimpegnato mansioni d'ordine, almeno dal 1° dicembre 1923.

« Il Consiglio di amministrazione formerà una graduatoria di merito. A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano prestato servizio per un più lungo periodo di tempo nelle amministrazioni dello Stato, ferme restando le disposizioni dell'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

« Per gli invalidi di guerra assunti in ruolo, a norma del presente articolo, che abbiano prestato servizio con mansioni proprie del personale inscritto nel medesimo ruolo per un periodo non inferiore a quello del servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 ».

Art. 17.

Gli operai, gli avventizi o i giornalieri, invalidi di guerra, di cui all'art. 169 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che, per insufficienza di posti, non conseguano la sistemazione in ruolo presso l'Amministrazione cui appartengono, potranno ottenerla con le norme stabilite dal citato art. 169 e dall'art. 170 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, suddetto, modificato con l'art. 16 del presente decreto, nei posti che risultino eventualmente disponibili presso le altre Amministrazioni, dopo effettuato il collocamento degli operai, avventizi o giornalieri anzidetti da queste ultime dipendenti.

Saranno ritenute valide, a tale effetto, le domande presentate ai termini del ripetuto art 170, modificato con l'art. 16 del presente decreto.

Art. 18.

Dopo l'applicazione dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e del secondo e terzo comma dell'articolo 198 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale civile saranno conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o altro personale non di

ruolo comunque denominato, agli operai di ruolo ed a quelli avventizi della stessa Amministrazione, i quali tutti si trovino in servizio almeno dal 1° dicembre 1923, posseggano il titolo di studio prescritto e siano ex combattenti feriti o decorati al valore militare, o abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso. A parità di merito la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Dopo i collocamenti suddetti, i posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo *C* ed in quelli del personale subalterno, potranno essere conferiti, con le medesime modalità, al personale indicato nel precedente comma, della stessa amministrazione, anche se non sia provvisto del titolo di studio prescritto, purchè abbia disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti al ruolo cui aspira.

I posti di cui sopra, che rimangano disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi, possono successivamente conferirsi, con le stesse modalità, al personale ivi indicato appartenente ad altra amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può escludere dalla nomina i candidati che siano stati già compresi nelle graduatorie per le suindicate sistemazioni, i quali non abbiano prestato successivamente servizio lodevole.

Il personale incluso nelle graduatorie non acquista alcun diritto alla stabilità, fino a che non sia avvenuta la nomina in ruolo, e potrà essere licenziato a giudizio insindacabile dell'amministrazione

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti dei ruoli di cui al primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A coloro che sieno nominati a posti di ruolo in esecuzione del presente articolo non si applicano le norme dell'art. 17 del ricordato decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando abbiano prestato servizio con mansioni della rispettiva carriera o di carriere analoghe per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova.

Gli articoli 162 e 199 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e l'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, nu-

mero 3084, sono abrogati, fermi restando i provvedimenti attuati, in base agli articoli stessi, fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 19.

Le norme concernenti il personale ex-combattente, contenute nel precedente articolo 18 sono applicabili anche alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio ed agli orfani di guerra, nonchè alle madri e alle sorelle nubili dei caduti in guerra, che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti ed in grado di provvedervi, ovvero che siano unico sostegno di famiglia.

Art. 20.

I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile e che siano da conferire con l'osservanza delle disposizioni normali, ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono destinati, per non oltre la metà, a coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni, e che risultino idonei nei modi stabiliti.

La precedente disposizione non si applica ai personali indicati nel primo comma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Disposizioni normali.

Art. 21.

La Direzione generale del personale e dei servizi speciali del Ministero delle finanze è soppressa.

La direzione generale dei monopoli industriali, presso il Ministero delle finanze, assume la denominazione di « Direzione generale delle privative ».

Il numero dei posti del grado quarto compresi nella tabella n. 1 dell'allegato U al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è diminuito di uno.

A seguito della istituzione della intendenza di finanza per la provincia del Carnaro, i posti di intendente di finanza di seconda classe e quelli di vice-intendente indicati nella tabella anzidetta sono rispettivamente aumentati di uno.

Art. 22.

L'ispettore generale del ruolo del personale delle Ragionerie centrali si intende gerarchicamente superiore agli altri funzionari di pari grado dello stesso ruolo.

I funzionari promossi al grado di direttore capo di ragioneria di 1ª classe nel ruolo del personale di concetto delle Amministrazioni centrali debbono assumere la direzione di una ragioneria centrale, se già non vi siano preposti.

Sono emanati dal Ministero delle finanze, di concerto con i singoli ministri, ai sensi dell'art. 24 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, i decreti con cui ai direttori capi di ragioneria, o, in via temporanea, ad altri funzionari dello stesso ruolo, di grado equiparato o inferiore, viene affidata la direzione delle rispettive ragionerie centrali.

I decreti di nomina ai posti dei gradi quinto e sesto nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, anche se con qualifica di direttori capi di ragioneria, sono emanati dal ministro delle finanze.

Art. 23.

All'art. 22 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito il seguente:

« Saranno devoluti ai sottufficiali ed appuntati della Regia guardia di finanza, presenti al corpo ed aventi più di quindici anni di servizio, oppure resi inabili al servizio attivo, per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se, per questo motivo, abbiano già cessato di far parte del corpo: 1923

« *a*) non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado dodicesimo delle carriere d'ordine ed altre analoghe dell'amministrazione finanziaria;

« *b*) non oltre il terzo dei posti di usciere ed altri analoghi, vacanti nei ruoli del personale subalterno dell'amministrazione finanziaria; e non oltre il sesto dei posti di usciere nelle varie amministrazioni centrali dello Stato.

« I posti di cui alla lettera *a*) sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati alla successiva lettera *b*), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati.

« I sottufficiali e gli appuntati presenti al corpo possono, inoltre, concorrere, rispettivamente, ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del gruppo *C*, e a quelli di commesso, nell'amministrazione delle dogane, nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni in vigore ».

Art. 24.

Per la istituzione della circoscrizione doganale di Fiume i posti di direttore superiore delle dogane, di cui alla tabella n. 12 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aumentati di uno.

Nella tabella n. 1, annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativa al personale dei monopoli industriali, è soppressa la indicazione dei « capi meccanici » e dei « capi meccanici aggiunti » nei gradi del personale del gruppo *C*, addetto alle coltivazioni dei tabacchi e ai magazzini di deposito dei generi di monopolio.

Art. 25.

Per la nomina dei Regi provveditori agli studi rimane in vigore il disposto dell'art. 18 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453.

Art. 26.

Alla tabella n. 22 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente annotazione:

« Il numero dei macchinisti e dei bidelli può essere variato con decreto del Ministro per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze (articoli 28 e 102 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054) ».

Art. 27.

Gli aumenti di anzianità di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, a favore degl'insegnanti di Regie scuole medie, si computano all'atto della loro promozione ad ordinari, anche agli effetti del passaggio di grado.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli aumenti di anzianità da computarsi a favore degli insegnanti dei regi istituti nautici, a norma degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1882.

Il grado di segretario economo delle Regie scuole medie commerciali è inscritto al gruppo *B*.

Art. 28.

In dipendenza della istituzione della prefettura della provincia del Carnaro sono aumentati di un posto ciascuno il numero dei vice-prefetti di seconda classe, dei ragionieri capi di seconda classe, e dei primi archivisti, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395. E' pure aumentato di due posti il numero dei consiglieri di seconda classe, di cui alla tabella predetta e di un posto il numero degli uscieri capi stabilito dalla tabella n. 24 dell'allegato IV al decreto stesso.

Art. 29.

L'art. 19 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309 è, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, sostituito dal seguente:

« I commissari di leva nominati a' sensi dell'articolo precedente prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali ».

In dipendenza della istituzione della provincia del Carnaro è aumentato di uno il numero dei posti assegnati complessivamente ai gradi decimo e undecimo del ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione del secondo comma del presente articolo e quelle dei precedenti articoli 21, 24, primo comma, e 28 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 30.

Nella tabella n. 7 dell'allegato V al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il supplemento di servizio attivo degli agenti di magazzino dell'amministrazione centrale della guerra è stabilito in L. 300.

Art. 31.

E' aumentato di due il numero dei posti assegnati, complessivamente, ai gradi decimo e undecimo del ruolo della carriera amministrativa del Ministero dell' economia nazionale di cui alla tabella n. 80 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in corrispondenza della soppressione di egual numero di posti effettuata nel ruolo dell'amministrazione centrale delle finanze ai termini dell'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Nel ruolo amministrativo del personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze possono essere conferiti in soprannumero tanti posti di primo segretario quanti erano i funzionari che avevano tale grado nel ruolo speciale amministrativo dei servizi del lotto prima della fusione disposta dagli articoli 61 e 62 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 56 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

In corrispondenza dei posti di primo segretario conferito in soprannumero ai sensi del precedente comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel grado iniziale.

Detti posti in soprannumero verranno riassorbiti per effetto delle vacanze che si verificheranno dopo la pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza per tanti posti di primo ragioniere quanti erano i funzionari di tale grado nel ruolo speciale di ragioneria dei servizi del lotto, prima della fusione di questo nel ruolo predetto.

Art. 33.

Al grado iniziale del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero delle finanze e delle intendenze, dopo l'applicazione dell'art. 63 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno essere nominati i vincitori del concorso indetto con Regio decreto 16 dicembre 1922, numero 1635, assegnati in servizio effettivo di volontariato alle intendenze di finanza, che, anteriormente alla data di pubblicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si trovavano in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, per essere nominati ai posti vacanti nella carriera amministrativa delle finanze.

Art. 34.

Il capo garage del Ministero delle finanze, di cui alla annotazione apposta alla tabella n. 1 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado di agente tecnico con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui gli vennero attribuite le attuali funzioni.

Art. 35.

Il consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli delle Ragionerie centrali, costituito ai sensi dell'art. 23 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è mantenuto in carica, con i membri effettivi e supplenti nominati per l'anno 1923, fino a quando non sia provveduto alla costituzione del consiglio stesso nei modi stabiliti dalle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 36.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio di cui alla tabella n. 2, dell'allegato II, al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli passati nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie centrali, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, possono conseguire il collocamento

in un ruolo transitorio, assegnato alle Ragionerie centrali, classificate al gruppo *B*, qualora posseggano i requisiti prescritti per il conferimento dei diversi gradi del ruolo del gruppo *B* della detta amministrazione postale e telegrafica e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

I posti del detto ruolo transitorio, appartenenti al gruppo *B*, sono stabiliti, per ciascun grado, in corrispondenza al numero degli impiegati che conseguiranno la relativa nomina, e verranno gradualmente soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, a mano a mano che si renderanno vacanti.

I posti di ruolo del presonale di concetto delle Ragionerie centrali, lasciati vacanti dagli impiegati che otterranno il passaggio nel predetto ruolo transitorio di gruppo *B*, non saranno coperti fino a quando gli impiegati stessi restino in servizio.

In relazione alla soppressione di posti del ruolo transitorio di gruppo *B*, e non oltre il numero dei posti soppressi già occupati in detto ruolo da impiegati provenienti dal ruolo transitorio di gruppo *C*, di cui alla tabella citata nel comma 1° del presente articolo, saranno aumentati altrettanti posti, ripartiti nei diversi gradi, nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali mediante decreto Reale, sulla proposta del Ministro delle finanze.

L'assegnazione degli stipendi al personale del ruolo transitorio appartenente al gruppo *B*, di cui sopra, ha effetto in base alle disposizioni applicabili per il personale dello stesso gruppo, dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Art. 37.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni a favore degli impiegati ed agenti subalterni ex-combattenti, stabilite dagli articoli 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni ed estensioni, sono parificati ad agenti subalterni di ruolo gli operai a matricola della Regia zecca e dell'officina carte valori, i quali attualmente posseggano tale qualifica.

Il disposto dell'art. 58 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è applicabile anche a coloro i quali attualmente sono operai a matricola della Regia zecca e dell'officina carte valori.

Art. 38.

La disposizione di cui all'art. 70 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile al personale doganale ivi indicato, soltanto per il periodo di tempo decorrente dal 1° maggio 1920 al 31 marzo 1922, ferme restando, agli effetti dei successivi inquadramenti, le norme contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 18 febbraio 1923, n. 482.

Art. 39.

Gli attuali direttori superiori delle dogane sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi con anzianità decorrente dalla data di nomina al corrispondente posto di direttore loro conferito secondo le tabelle organiche approvate con la legge 5 giugno 1913, n. 541, e col Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806.

Identico trattamento è fatto agli attuali ispettori superiori tecnici delle dogane, in quanto provengano dal grado di direttore di cui al comma precedente.

Art. 40.

Agli effetti delle promozioni di grado nei ruoli del personale dei monopoli industriali appartenenti al gruppo *C*, sono riservati agli impiegati provenienti dal personale contabile di cui alla tabella n. 18 annessa al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, in quanto ne siano riconosciuti meritevoli a norma delle disposizioni che regolano le promozioni stesse, i seguenti posti dei ruoli di cui alla tabella n. 1, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084:

a) coltivazioni dei tabacchi:

n.	2	posti per il grado	ottavo;
n.	5	id.	nono;
n.	7	id.	decimo;
n.	10	id.	undecimo;

b) manifatture dei tabacchi:

n.	1	posto per il grado	ottavo;
n.	2	id.	nono;
n.	2	id.	decimo;
n.	4	id.	undecimo;

c) saline:

n. 2 posti per il grado ottavo;
n. 6 id. nono;
n. 7 id. decimo;
n. 12 id. undecimo.

Art. 41.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a deroga delle disposizioni che regolano le assunzioni e le sistemazioni di personale a posti vacanti, comprese quelle stabilite dal presente decreto:

a) i posti disponibili nel grado dodicesimo del ruolo del gruppo *C*, di cui alla tabella n. 14 dell'allegato II al Regio decreto predetto, saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreti ministeriali 18 febbraio e 10 aprile 1920 e successive modificazioni, agli scrivani avventizi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza già riconosciuti idonei alla nomina ai posti di disegnatore o computista;

b) i posti di inserviente, disponibili nel ruolo di cui alla tabella n. 11, dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno conferiti, secondo la graduatoria approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1921, agli avventizi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza riconosciuti idonei alla nomina ai posti di subalterno.

Art. 42.

Possono far passaggio nel ruolo transitorio del personale della direzione generale delle pensioni di guerra appartenente al gruppo *C*, entro i limiti dei posti disponibili e previo esame di idoneità, da sostenersi in base alle norme che saranno stabilite con decreto del ministro per le finanze:

a) gli agenti subalterni ex-combattenti del ruolo transitorio della direzione generale predetta, i quali abbiano disimpegnato, almeno da un anno, alla data del 31 dicembre 1923, mansioni inerenti alla carriera d'ordine nelle amministrazioni dello Stato e siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione;

b) gli avventizi addetti alla direzione generale delle pensioni di guerra, i quali abbiano disimpegnato, almeno da un anno, alla data del 31 dicembre 1923, mansioni inerenti alla carriera d'ordine nelle amministrazioni dello Stato, che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio d'amministrazione e si trovino, inoltre, in una delle condizioni previste dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Art. 43.

I posti vacanti nei singoli gradi, escluso quello iniziale, dei ruoli del personale dell'amministrazione del fondo per il culto di cui alla tabella n. 19 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dopo il collocamento del personale in servizio al 30 novembre 1923, possono essere ricoperti, mediante promozioni, per non oltre la metà.

Art. 44.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, potranno essere destinati a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, gli inservienti appartenenti al ruolo transitorio del personale della direzione generale delle pensioni di guerra, istituito con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2884, e gli inservienti in prova presso la Direzione generale medesima, aspiranti alla sistemazione nel ruolo predetto, in numero non superiore a dieci.

Art. 45.

L'anzianità stabilita ai sensi dell'art. 81 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per il collocamento nel grado nono del personale appartenente ai ruoli amministrativi dei Ministeri per le colonie e per l'interno, provvisto del trattamento economico di primo consigliere aggiunto, a norma del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, vale anche agli effetti del servizio utile per le promozioni a gradi superiori, escluso il computo degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo.

Art. 46.

I Regi provveditori agli studi provenienti dal ruolo dei capi d'istituto delle scuole medie non possono conseguire stipendi inferiori a quelli che sarebbero loro spettati se fossero rimasti nel ruolo stesso.

Art. 47.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli attuali segretari nell'amministrazione universitaria, i quali anteriormente alla pubblicazione del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, erano segretari di prima classe nell'amministrazione stessa, sono collocati al grado nono del ruolo della carriera amministrativa, di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al citato Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, con anzianità utile, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, decorrente dalla data della nomina a segretari di prima classe, tenuto, altresì, conto dei benefici per abbreviazioni di periodo e per aumenti di anzianità, ai sensi dell'art. 50 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 97 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 è sostituito dal seguente:

« Per gli attuali professori ordinari delle Regie università o Istituti superiori, dei Regi istituti superiori di magistero e delle Regie scuole medie, è tenuto conto agli effetti dell'attribuzione del grado nella prima attuazione del presente decreto, nonchè ai fini della valutazione dell'anzianità nel grado stesso per la determinazione dello stipendio, rispettivamente ai sensi dei precedenti articoli 92, 93 e 94, oltre che dell'anzianità di ordinario, anche delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti di anzianità che loro competono, a qualsiasi titolo, a norma delle disposizioni anteriormente vigenti ».

Art. 49.

Agli attuali professori straordinari delle Regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti superiori di ma-

gistero, nonchè a quelli promossi ordinari dal 1° dicembre 1923, e fino alla pubblicazione del presente decreto, gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodo sono computati all'atto del conseguimento della stabilità, ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o della promozione ad ordinario, agli effetti dell'attribuzione del grado e dello stipendio.

Resta fermo il disposto dell'art. 130, secondo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto concerne la compensazione delle somme eventualmente percepite in più dello stipendio che sarebbe spettato ai professori indicati nel comma precedente, come professori straordinari.

Art. 50.

I benefici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti sono attribuiti agli insegnanti delle Regie scuole medie e dei Regi istituti nautici all'atto della loro promozione ad ordinari, e danno luogo soltanto ad aumenti periodici di stipendio nel primo grado di ordinario.

Art. 51.

La disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 25 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, ha vigore a partire dal 1° gennaio 1923.

Art. 52.

Le quote supplementari dell'indennità militare, eventualmente corrisposte ad ufficiali in congedo provvisorio anteriormente al 1° dicembre 1923, non sono computate nella determinazione dell'assegno personale che possa spettare agli ufficiali stessi, in base all'art. 190 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 53.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 174 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica, con effetto dal 1° luglio 1924, anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio.

Disposizioni varie.

Art. 54.

L'art. 200 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazione di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, saranno conferiti al personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio almeno dal 1° dicembre 1923, nella rispettiva amministrazione, prescindendo dai limiti di età:

« *a*) per non oltre un terzo dei posti vacanti, nei ruoli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C*, a coloro che siano provvisti del titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirano, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione;

« *b*) per non oltre un terzo dei posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo *C* e in quelli del personale subalterno, con le modalità di cui alla precedente lettera *a*), a coloro che, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto, abbiano disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti ai ruoli cui aspirano.

« I posti di cui sopra possono essere conferiti successivamente, con le stesse modalità, al personale indicato nel precedente comma appartenente ad altra amministrazione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti dei ruoli, di cui al primo comma del precedente articolo 14.

« Al personale nominato a posti di ruolo in esecuzione dei commi primo e secondo del presente articolo, che abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente art. 17 ».

Art. 55.

Sono applicabili al personale da sistemarsi in ruolo, secondo le norme dell'art. 200 del Regio decreto 11 novembre

1923, n. 2395, modificato dal precedente articolo 54, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 18 del presente decreto.

Per i passaggi di ruolo di cui all'art. 198 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, vale il disposto del secondo comma dell'art. 168 del decreto medesimo.

Art. 56.

Il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi, in seguito ai passaggi di categoria consentiti dalle disposizioni dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 11 novembre 1923, n. 2395, e relative modificazioni, si effettua applicando, per il servizio prestato fino alla data da cui decorrono, ai fini della determinazione degli stipendi, i passaggi medesimi, le norme in vigore al 30 novembre 1923, se più favorevoli.

Art. 57.

L'art. 31 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificato come segue:

« I singoli Ministri possono affidare speciali studi, interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonchè studi e direzioni di uffici ad insegnanti di università o di istituti di istruzione superiore.

« Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti di volta in volta, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto verrà determinata, in base all'importanza degli incarichi medesimi, la relativa retribuzione che non può eccedere la misura della indennità giornaliera, stabilita al successivo art. 181, per il grado quarto ».

Art. 58.

Al terzo comma dell'art. 192 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dai seguenti:

« Il supplemento di servizio attivo e l'assegno personale eventualmente corrisposto, a norma dell'art. 190 del presente

decreto, non hanno effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

« Tuttavia, per il personale in servizio nelle colonie all'attuazione del presente decreto, l'indennità coloniale non potrà essere, in alcun caso, inferiore a quella già goduta al 30 novembre 1923 ».

Art. 59.

Il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, nel consiglio di amministrazione, presso il Ministero competente, quando il detto consiglio è chiamato a dar parere o comunque a deliberare nei riguardi degli impiegati delle varie amministrazioni che, agli effetti del servizio e disciplinari, dipendono direttamente dal detto Provveditore generale, ai sensi dell'art. 197 — comma primo — del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla commissione di cui all'art. 68 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, questa deve sentire il Provveditore generale dello Stato, prima di adottare le sue deliberazioni.

Art. 60.

Col foglio d'ordine mensile, di cui all'art. 58 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono rese esecutive le ritenute sullo stipendio e sul supplemento di servizio attivo, derivanti dai provvedimenti disciplinari previsti all'art. 59 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 61.

Le assunzioni di personale a ferma temporanea, ai sensi dell'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione che il personale stesso cessa, senz'altro, dal servizio quando l'Amministrazione provveda al conferimento dei corrispondenti posti di ruolo.

I licenziamenti dipendenti dall'applicazione del precedente comma sono disposti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'assunzione di personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, o altro personale non di ruolo comunque denominato, consentita da norme in vigore, non può aver luogo senza il concerto col Ministro per le finanze, non ostante ogni diversa disposizione.

Art. 62.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento per il personale della Corte dei conti nella forma prevista dall'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924, rimangono in vigore le norme di carriera e di disciplina del personale anzidetto emanate nel modo indicato al terzo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 63.

Ai componenti di commissioni, consigli, comitati, o altri collegi comunque denominati, che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnati gettoni di presenza o diarie in misura da stabilirsi di volta in volta di concerto col ministro delle finanze nel limite massimo di lire cinquanta.

Agli impiegati delle amministrazioni dello Stato chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, il gettone o la diaria, in misura non superiore a lire venticinque, spetta soltanto quando la designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano.

Negli altri casi possono essere corrisposti ai detti impiegati esclusivamente premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

I gettoni o le diarie di cui al primo e secondo comma del presente articolo si computano per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e altri collegi che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, pei funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, e per gli altri componenti saranno determinate in misura non superiore a quelle spettanti ai funzionari predetti appartenenti ai gradi 5° e 6°.

Ai segretari delle commissioni e degli altri collegi di cui sopra possono essere esclusivamente conferiti premi di operosità e di rendimento nei modi e limiti di cui al citato Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Con decreti ministeriali, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, potranno stabilirsi rinumerazioni a favore dei personali incaricati, oltre le loro attribuzioni normali, di insegnamenti in scuole speciali, per i quali non siano previsti posti di organico.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774.

Nulla è innovato ai provvedimenti emanati posteriormente al predetto Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, che assegnano a determinate commissioni o collegi trattamenti più favorevoli.

Il presente articolo ha vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 65.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente disposto, hanno effetto dal 1° dicembre 1923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 22. — GRANATA.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1924 — 4 Gennaio

N. 1 – 31 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 2504, concernente il trattamento del personale in servizio civile in colonia - Avvertenze . . *Pag.* 2

» 2 – 31 ottobre 1923. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. —R. decreto n. 2505,concernente il trattamento degli ufficiali del R. esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare — Avvertenze. . . . . *Pag.* 10

» 3 – 6 dicembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2676 - Assegnazione straordinaria di L. 25,000,000 a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia . . . . . *Pag.* 15

» 4 – 22 dicembre 1923. — CONCORSI — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1924 . . . . . *Pag.* 16

» 5 – 31 dicembre 1923. — TRASPORTI. - Libretti in pelle per il riconoscimento degli ufficiali in congedo e pei viaggi degli ufficiali e sottufficiali . . . . . *Pag.* 17

» 6 – 3 gennaio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Impiego dei vaglia cambiari per la trasmissione di fondi. *Pag.* 18

» 7 – 3 gennaio 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dei comandi dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 18

» 8 – 3 gennaio 1924. — AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari in S. A. P. da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 19

» 9 – 3 gennaio 1924. AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari. *Pag.* 20

» 10 – 3 gennaio 1924. — DISCIPLINA MILITARE. — Uso della uniforme per gli ex ufficiali assimilati. . . . . *Pag.* 21

» 11 – 3 gennaio 1924. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . *Pag.* 22

N. 12 – 3 gennaio 1924. — PENSIONI. — Sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra. Accertamenti della dipendenza da causa di servizio . . . . . *Pag.* 23

» **13 – 3 gennaio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio. *Pag.* 24

» **14 – 3 gennaio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. —Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla società « Ilva » dal 20 dicembre 1918. . . . . *Pag.* 25

AVVISI . . . . . *Pag.* 26

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag* 28

Circolare N. 1. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 2504, concernente il trattamento del personale in servizio civile in colonia – Avvertenze.** — (Gabinetto del ministro). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 283, del 3 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione coloniale percepiscono a carico della colonia nella quale prestano servizio:

a) lo stipendio d'organico e gli altri assegni di carattere generale tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) una indennità coloniale pari:

ai tre quarti dello stipendio per gli impiegati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica;

allo stipendio per gli impiegati in servizio nell'Eritrea;

allo stipendio aumentato di un quarto per gli impiegati in servizio nella Somalia Italiana;

c) le indennità eventuali che possono loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Pei governatori e pei segretari generali restano ferme le disposizioni delle note *a*) e *b*) della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

Art. 2.

Lo stipendio e gli assegni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono dovuti a carico del bilancio della colonia di destinazione, dal giorno dell'imbarco; la indennità coloniale dal giorno dello sbarco in colonia; le indennità eventuali in base alle norme che le regolano.

Lo stipendio ed ogni altro assegno cessano di far carico al bilancio della colonia nel caso di trasferimento in altra colonia dal giorno dello imbarco; nel caso di distacco nel Regno dalla data di decorrenza del provvedimento di distacco.

Art. 3.

All'atto della destinazione in colonia spetta all'impiegato una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto, nella seguente misura:

a) L. 1500 per gli impiegati aventi il grado inferiore a quello di consigliere od equiparato;

b) L. 2000 per gli impiegati aventi il grado di consigliere od equiparato;

c) L. 2500 per gli impiegati aventi il grado di direttore coloniale od equiparato.

Ai governatori spetta l'indennità di equipaggiamento di L. 5000 e ai segretari generali quella di L. 3500.

L'indennità di equipaggiamento è ridotta di un terzo quando si tratti di impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Non si ha diritto ad indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento da una colonia all'altra, o quando si sia nuovamente destinati in servizio in colonia, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del distacco nel Regno a quella della nuova destinazione.

L'impiegato che cessi di prestar servizio in colonia, senza avervi compiuto almeno un anno di permanenza, tranne che la cessazione dipenda da ragioni di servizio nell'interesse dell'Amministrazione, deve restituire la metà dell'importo della indennità di equipaggiamento. L'Amministrazione per rivalersi di tale credito ha anche diritto di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio o sugli altri assegni comunque dovuti.

Art. 4.

Sono comprese nelle indennità eventuali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1:

a) l'indennità di disagiata residenza, in misura non superiore a L. 5000 annue, agli impiegati che prestano servizio in località disagiata;

b) l'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore a L. 6000 annue, agli impiegati che, per la speciale natura del loro ufficio, abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del Governo coloniale;

c) l'indennità di funzioni per il capo ragioniere della colonia e per gli impiegati che abbiano responsabilità contabile, in misura non superiore a quella vigente nel Regno per funzioni analoghe.

Agli impiegati aventi funzioni direttive di governo ed a quelli che, per ragioni di servizio, hanno necessità riconosciute di alloggiare presso l'ufficio compete l'alloggio gratuito.

Le norme per l'assegnazione delle predette indennità e degli alloggi gratuiti saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie, su proposta dei governatori; la misura della indennità di disagiata residenza sarà fissata con le norme stesse, in relazione alle condizioni di disagio per insalubrità od isolamento della località.

Art. 5.

All'impiegato incaricato di reggere un ufficio per il quale sia stabilita l'indennità di rappresentanza, spetta, in relazione al periodo della reggenza, la differenza fra tale indennità e quella di cui eventualmente egli sia fornito, qualora si tratti di reggenza di ufficio di cui vachi il titolare; e la metà di tale differenza, qualora il titolare dell'ufficio sia per qualsiasi motivo assente.

Art. 6.

Agli impiegati che diano prova di avere conoscenza di una delle lingue locali della colonia, in cui prestano servizio, in modo da poterla correntemente parlare, sarà concesso, con decreto del governatore, un assegno di L. 1000 annue, che è elevato a 2000 nel caso di piena conoscenza parlata e scritta della lingua stessa.

Art. 7.

In caso di destinazione in colonia, anche se in seguito a prima nomina, di trasferimento e di rimpatrio, spettano all'impiegato per sè e per le persone di famiglia:

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per questa ultima parte del viaggio; e pel viaggio su vie ordinarie, non servite da corriera, l'indennità chilometrica secondo le norme del Regno;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

Non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'impiegato avente diritto all'alloggio;

c) la diaria per sè ed i compensi per le persone di famiglia secondo le norme del Regno, per il solo periodo di tempo relativo al viaggio per terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'impiegato ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno. Pei viaggi di mare, il personale d'ordine ha diritto alla seconda classe.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competano a norma di questo e dei precedenti articoli, sono considerate come facenti parte della famiglia dell'impiegato le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Art. 8.

Quando le esigenze del servizio lo consentono, gli impiegati possono ottenere congedi ordinari nella seguente misura:

biennali di giorni 90, per gli impiegati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica;

biennali di giorni 130, per impiegati in servizio nell'Eritrea;

triennali di giorni 180, per gli impiegati in servizio nella Somalia italiana.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno e per tornare alla propria sede in colonia.

Agli effetti della decorrenza dei congedi posteriori al primo, il periodo trascorso in congedo si calcola come servizio.

Art. 9.

Gli impiegati che si recano in congedo ordinario hanno diritto, per loro e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa.

Qualora venga consentito, per comprovati motivi di salute e di famiglia, il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ognuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi, saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di usufruire dei congedi, prima che scadano i periodi di tempo anzidetti.

Durante i congedi ordinari l'impiegato conserva gli assegni di cui gode in colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Art. 10.

I congedi al governatore sono accordati dal Ministro per le colonie, e la loro durata non può essere tale che l'assenza del governatore dalle colonie superi sei mesi al biennio, non compresi in tale termine i giorni occorrenti pel viaggio.

Art. 11.

Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati; essi non potranno eccedere la durata di un mese. Però, per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

Durante il congedo straordinario gli impiegati conservano il solo stipendio, a meno che non venga accordato in seguito a malattia contratta in colonia per ragioni di servizio, debitamente accertata, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Il congedo straordinario è concesso dal governatore ad insindacabile suo giudizio.

Art. 12.

Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in colonia, l'impiegato, oltre il trattamento fissato dalle norme del Regno, ha diritto alla indennità coloniale, ridotta però nella stessa misura dello stipendio.

Art. 13.

Gli impiegati in servizio nelle colonie che si trovino temporaneamente nel Regno senza determinata missione, qualora siano trattenuti per ragioni di servizio, hanno diritto, a carico del bilancio coloniale, al trattamento di cui fruiscono in colonia.

L'indennità di soggiorno, a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale, è dovuta soltanto quando la missione risulti da decreto del Ministro.

Art. 14.

Gli impiegati amministrativi del ruolo unico coloniale possono essere messi a disposizione per ragioni di servizio. Nel decreto Reale di collocamento a disposizione è fissato il loro trattamento economico che, in ogni caso, non può superare lo stipendio.

La durata del periodo di disposizione va da sei mesi a due anni; scaduto il termine stabilito nel relativo provvedimento senza essere richiamati in servizio, gli impiegati cessano senz'altro di far parte dell'Amministrazione, salvo a far valere i propri diritti al trattamento di quiescenza, che loro competa a termini delle leggi vigenti.

Art. 15.

Per le missioni compiute dall'impiegato nell'ambito della colonia, nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni degli impiegati nel Regno, ma la mi-

sura della indennità è ridotta alla metà; la riduzione non ha luogo quando si tratti di missione nei principali centri urbani da determinarsi con decreto Governatoriale per ciascuna colonia.

Per le missioni compiute in località remote ed in eccezionali condizioni sarà provveduto di volta in volta, con decreto del governatore.

Per le missioni dalla colonia nel Regno l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, a termini degli articoli precedenti ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco fino a quella d'imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Il trattamento per le eventuali missioni all'estero e per quelle da una colonia all'altra è stabilito con provvedimento ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze. Con decreto Ministeriale, pure di concerto col Ministro per le finanze e su proposta dei governatori, saranno stabilite, pei speciali servizi pei quali si riconoscono dovute, le indennità per trasferte nell'ambito di piccole distanze, o nel luogo di residenza. Come pure con decreto Ministeriale si provvederà per le eventuali missioni dal Regno in colonia.

Art. 16.

Agli impiegati che perdano il bagaglio per eventi di guerra o circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 17.

I funzionari coloniali possono essere destinati a cariche speciali fuori della colonia, ma nell'interesse dell'Amministrazione coloniale. L'indennità speciale per tale servizio sarà determinata con decreto Ministeriale.

Art. 18.

Agli impiegati di altre Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, prestino servizio in colonia, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, tranne quella dell'art. 14, e con le limitazioni di cui ai comma successivi.

Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1 restano escluse le indennità ed altri assegni, concessi a determinate categorie di impiegati, a meno che le disposizioni relative non li abbiano esplicitamente estesi.

Per il primo congedo ordinario degli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato che prestano servizio in colonia, non è applicabile il disposto del comma 3° dell'art. 9.

Gli impiegati di altre Amministrazioni sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Art. 19.

Gli stipendi e gli altri assegni corrisposti a carico dei bilanci coloniali a tutto il personale, sia di ruolo che in servizio straordinario, sono sottoposti alle ritenute che, per imposta di ricchezza mobile o ad altro titolo, sono effettuate nel Regno.

I proventi relativi, esclusi quelli dipendenti da ritenuta a favore del Tesoro per pensioni od altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio dei bilanci coloniali.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o che fissino indennità in esso non contemplate.

Sono pure abrogate le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858.

Il premio di permanenza di cui all'art. 10 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1314, relativo all'anno di servizio già iniziato all'entrata in vigore del presente decreto, sarà corrisposto limitatamente al periodo di tempo maturato alla data stessa.

Art. 21.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore a datare dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI —
DE' STEFANI — DIAZ.

N. 2. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del R. Esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare - Avvertenze.** — (Gabinetto del ministro). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 282, del 1 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Visto il R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese, con le modificazioni ed aggiunte di cui all'articolo seguente, agli ufficiali del Regio esercito appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali ed ai corpi di polizia le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1°, lettere *a*) e *b*), comma 2° e 3°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, comma 2°, 19, 20, comma 1°, e 21 del R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie.

Le disposizioni stesse, fatta eccezione di quelle contenute negli articoli 3, 8, 9, 11, 13 e 16, sono estese anche agli ufficiali metropolitani comandati a prestar servizio militare continuativo nelle colonie, isolatamente o con reparti di truppa.

Per l'applicazione dell'articolo 16 alla predetta categoria di ufficiali, il limite massimo entro cui deve essere contenuto il risarcimento del bagaglio personale perduto è commisurato alla indennità di equipaggiamento assegnata al pari grado effettivo al Regio corpo delle truppe coloniali.

Art. 2.

Negli articoli 1, 2, 3, 7 e 9 del predetto Regio decreto sono introdotte le seguenti variazioni:

Articolo 1, sono aggiunti i seguenti comma:

« Sono compresi negli assegni di cui alla lettera *a)* l'indennità professionale, di servizio speciale e gli eventuali assegni personali ai quali gli ufficiali abbiano diritto in Italia.

« La misura dell'indennità coloniale pei comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali è fissata, insieme a quella di rappresentanza, col decreto di nomina a tale carica ».

Articolo 2, la seconda parte del comma 2°, è sostituita dalla seguente:

« Nel caso di rimpatrio dalla data di decorrenza del provvedimento di rimpatrio ».

Articolo 3, la misura dell'indennità di equipaggiamento è sostituita come segue:

« *a*) L. 3500 ai comandanti dei Regi corpi;

« *b*) L. 2500 ai colonnelli;

« *c*) L. 2000 ai tenenti colonnelli o maggiori;

« *d*) L. 1500 agli ufficiali inferiori ».

Articolo 7, il 1° comma è variato come segue:

« In caso di destinazione in Colonia, sia d'autorità che a domanda di trasferimento e di rimpatrio definitivo, anche se trattasi d'ufficiali delle categorie in congedo, spettano agli ufficiali di cui ai comma 1° e 2°, dell'articolo 1, tanto per essi che per le persone di famiglia quando queste siano debitamente autorizzate a seguire ed a raggiungere l'ufficiale in Colonia.

E' aggiunto inoltre il seguente comma: « Nei movimenti di carattere collettivo, spettano le stesse indennità stabilite per i movimenti di carattere collettivo dalle norme vigenti nel Regno ».

Articolo 9, prima dell'ultimo, sono aggiunti i seguenti comma:

« Quando lo richiedano ragioni di servizio, il turno delle licenze ordinarie degli ufficiali può cominciare quattro mesi prima dei periodi di tempo fissati.

« La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, sempre che lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere della licenza coincida, possibilmente, col termine della ferma o rafferma coloniale ».

Art. 3.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con gli altri Ministri interessati e con quello per le finanze, saranno stabilite, per ciascuna Colonia, la « formazione organica e l'ordinamento militare » del rispettivo Regio corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

Il Ministero delle colonie comunica le avvertenze di cui appresso per l'applicazione e l'attuazione dei regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505 sopra riportati.

1. — Il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, circa il trattamento degli impiegati civili dell'amministrazione coloniale, riguarda anche gli ufficiali in servizio civile nelle Colonie.

Il R. decreto stesso, salvo le disposizioni non estese col successivo R. decreto 2505 e le varianti con questo apportate al decreto fondamentale, è applicabile agli ufficiali trasferti nei regi corpi di truppe coloniali ed a quelli che prestano servizio militare nelle colonie, anche se metropolitani, tanto che siano in colonia con reparti organici metropolitani, quanto in qualità di complementi nei reparti, comandi e servizi coloniali, esclusi, pertanto, quelli eventualmente comandati in missione dall'Italia nelle colonie stesse.

2. — Le disposizioni derivanti dal combinato disposto dei due decreti hanno vigore dal 1° novembre u. s., dalla quale data, giusta il disposto dell'art. 20 del R. decreto 2504, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o che fissano indennità nel decreto non contemplate.

Per le truppe in operazioni, però, continua ad essere applicabile l'indennità giornaliera di operazioni di cui al R. decreto 1770 del 3 dicembre 1922.

In relazione a quanto sopra, dell'ordinamento militare coloniale approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 e successive aggiunte e modificazioni, restano in vigore tutte le disposizioni che non riguardano gli assegni degli ufficiali salvo quanto è sopra detto per l'indennità di operazioni.

3. — La dizione « altri assegni di carattere generale » di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto 2504, comprende l'indennità caro-viveri dovuta nella stessa misura e con le stesse norme d'Italia; mentre l'indennità militare da corrispondersi nella sua misura intiera soltanto dal 1° dicembre 1923, è dovuta in forza del decreto 2395 dell'11 novembre.

4. — L'indennità coloniale (Art. 1° lettera *b*) del R. decreto 2504) deve commisurarsi, nelle proporzioni stabilite per le varie colonie, in relazione agli stipendi dovuti al primo novembre decorso, giacchè i nuovi stipendi di cui all'ordinamento gerarchico (art. 192 del R. decreto 2395 in data 11 novembre 1923) decorrenti dal 1° dicembre, non spiegano efficacia nella determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

5. — L'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 3 del R. decreto 2504 combinato col disposto dell'art. 2 del successivo R. decreto 2505, è pagabile interamente, a carico del bilancio coloniale, all'ufficiale destinato nei regi corpi, all'atto in cui vi è trasferto, non prima però che sia noto l'esito della visita sanitaria passata presso il corpo o reparto di appartenenza, che lo riconosca incondizionatamente idoneo al servizio in Colonia.

L'ufficiale che per ragioni non dipendenti dall'amministrazione, ivi compresa l'idoneità riscontrata nella visita collegiale cui viene sottoposto a Napoli ed a Siracusa prima dell'imbarco, non potesse partire, restituirà l'intera indennità percepita: d'onde la necessità di una rigorosa visita medica presso il corpo di appartenenza.

Pel computo del triennio in caso di nuova destinazione nelle colonie, di cui al penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 2504, si dovranno tener presenti i seguenti termini: data di imbarco in colonia per rimpatrio, o di cessazione dal far parte del Regio corpo per coloro che sono rimasti in Colonia; data d'imbarco in Italia per far ritorno in Colonia o data di ritrasferimento nel R. corpo, per quelli che già trovansi in Colonia.

6. — Per l'attribuzione dell'indennità di residenza disagiata, per quella di rappresentanza e per l'alloggio gratuito verranno emanate norme speciali con decreti ministeriali, di cui sarà data comunicazione per mezzo di circolare.

L'indennità di residenza disagiata sarà fissata nel massimo di L. 5000, per le località, da designarsi nel decreto, per le quali concorrano in grado massimo i due estremi del disagio quali concorrndo in grado massimo i due estremi del disagio per insalubrità ed isolamento; di L. 4000 nelle località per le quali, pure in grado massimo, concorrono l'uno o l'altro dei due estremi predetti; di L. 3000 per le località nelle quali concorrono in grado minore, ma pur sempre rilevante, uno dei due estremi; L. 2000 per le località nelle quali concorrà in grado minore uno degli estremi stessi.

Circa l'alloggio avvertesi che quando sia riconosciuto il diritto ad esso, e non possa assegnarsi l'alloggio in natura, ad insindacabile giudizio del Governatore, verrà concesso un compenso corrispondente.

7. — Le norme circa le competenze pel trasferimento applicansi, compresi gli ufficiali delle categorie in congedo trasferti nei Regi corpi, soltanto nei casi di trasferimenti iniziatisi a decorrere dal 1° novembre u. s.

Avvertesi che nei viaggi per mare, da e per le Colonie, la classe spettante è quella stabilita dall'art. 180 dell'ordinamento gerarchico (R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923) e cioè hanno il rimborso del viaggio in prima classe soltanto gli ufficiali dal grado di maggiore (compreso) in poi.

8. — Il risarcimento per la perdita del bagaglio personale, nella misura di cui all'art. 16 del R. decreto 2504 ed all'articolo 1, terzo, comma, del R. decreto 2505, s'intende applicabile soltanto nelle perdite per avvenimenti occorsi dal 1° novembre 1923, in poi.

9. — Gli ufficiali dei reparti organici eritrei in servizio in Libia continuano a percepire la propria indennità coloniale, ma per quanto riguarda l'indennità di rappresentanza, di residenza disagiata e per l'alloggio, seguiranno le norme vigenti nella Colonia libica di temporanea destinazione.

Dal 1° novembre tutti gli assegni di detti ufficiali saranno gravati, a loro carico, di ricchezza mobile e delle altre ritenute, giusta l'art. 19 del R. decreto 2504; le licenze saranno loro concesse giusta la misura prevista pel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2676 – Assegnazione straordinaria di L. 25.000.000 a favore dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.** — (Ragioneria). — 6 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 22 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, per le spese derivanti dalla vertenza con la Grecia, l'assegnazione straordinaria di L. 25,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24.

Detta somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 74-*ter*: « Spese derivanti dalla vertenza con la Grecia » dello stato di previsione predetto, sotto la nuova rubrica: « Spese diverse ».

Sotto la rubrica stessa s'intende pure collocato il capitolo n. 74-*bis*: « Spese per il rifornimento delle dotazioni, ecc. » istituito con R. decreto 6 settembre 1923, n. 2004.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, ove occorra, al trasporto dei fondi inscritti al cennato capitolo n. 74-*ter* a favore di altri capitoli della parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'indicato esercizio 1923-24.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

N. 4. — CONCORSI. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1924.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 22 dicembre 1923.

PROGRAMMA

Saranno aggiudicati due premi di L. 1000 ciascuno alle migliori delle memorie redatte da ufficiali del R. esercito e della R. marina sui temi seguenti:

1° *La razione alimentare del soldato in pace ed in guerra,*

2° *L'autolesionismo nelle sue varie forme e nei suoi esiti. Importanza della sua diagnosi precisa e precoce nei riguardi militari.*

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non più iscritti nei ruoli, purchè provenienti dal servizio attivo.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome e il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede delle memorie premiate e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede verranno bruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie alla Direzione centrale del servizio sanitario militare è il « 31 dicembre 1924 »: quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* e negli *Annali di medicina navale e coloniale* dei motti delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla direzione centrale del servizio sanitario militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare, per mezzo della stampa, quelli delle memorie premiate.

Gli autori però delle memorie premiate sono altresì liberi di dare con lo stesso mezzo pubblicità ai propri lavori, anche emendati e modificati, purchè in questo caso si faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente alla aggiudicazione del premio.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 5. — TRASPORTI. — **Libretti in pelle per il riconoscimento degli ufficiali in congedo e pei viaggi degli ufficiali e sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1923.

A datare dal 1° gennaio 1924, e fino a nuovo avviso, i libretti in pelle, pei viaggi degli ufficiali e dei sottufficiali saranno ceduti al prezzo unitario di L. 4.00.

Dalla stessa data il libretto di riconoscimento per ufficiali in congedo avrà nuovamente la copertina in pelle, e sarà ceduto al prezzo di L. 3,50.

Resta invariato il prezzo unitario di cessione di tutti gli altri documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 6. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Impiego dei vaglia cambiari per la trasmissione di fondi.** — (Ragioneria). — 3 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare 350 del *giornale militare* s. a., relativa alle nuove norme per la trasmissione dei fondi, in seguito alla avvenuta cessazione dell'uso del vaglia postale di servizio, si informano le amministrazioni dipendenti che il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, pubblicato sulla *gazzetta ufficiale* del 6 novembre s. a., n. 260, stabilisce che dal 1° di detto mese i vaglia cambiari possono emettersi dagli istituti di emissione (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) girati con la clausola « non trasferibile » ed in questo caso l'effetto non può essere pagato che alla persona che lo ha ricevuto con detta clausola, o ad un suo legale rappresentante, o ad una banca alla quale sia stato dal ricevente girato per l'incasso.

Ciò stante gli enti militari, per la trasmissione di fondi, anzichè richiedere ai suindicati istituti il « divieto di girata » dei vaglia cambiari ordinari, com'era detto all'ottavo capoverso della cennata circolare 350, richiederanno, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, la emissione di vaglia con la clausola « non trasferibile ».

Il Ministro — A. Diaz.

N. 7. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dei comandi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 3 gennaio 1924.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Roma — Tenenza di Poggio Mirteto.

Comandi soppressi.

Legione di Roma — Tenenza di Fara Sabina

Il Ministro — A. Diaz.

N. 8. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari in S. A. P. da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 3 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare del *giornale militare* c. a. n. 610 ed alle relative rettifiche pubblicate nella dispensa n. 55 del *giornale militare* 1923, gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari in S. A. P. da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924, avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alla circolare 104 del *giornale militare* 1923.

Essi avranno inizio il giorno 15 gennaio 1924. Nel pomeriggio del 14 gennaio, i candidati si presenteranno ai Comandi delle rispettive divisioni per ritirare, in busta chiusa e suggellata, i tre temi tra i quali potranno scegliere quello preferito per lo svolgimento.

Non oltre il pomeriggio del 15 febbraio 1924, ciascun candidato rimetterà al rispettivo comando di divisione, in busta chiusa, il tema svolto.

Detti comandi, trasmetteranno i lavori scritti alla Commissione secondo le norme che darà il presidente nel rimettere i temi da consegnare ai candidati stessi.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale di armata: TASSONI cav. Giulio, presidente;

Generale di divisione: FIASTRI Patrizio di Reggio Emilia Giulio, membro;

Generale commissario: MARCOZZI cav. Carlo, id.

I temi saranno in precedenza compilati dalla commissione esaminatrice.

Ricevuti i temi, il presidente disporrà per l'esame di essi da parte della commissione predetta e per la successiva chiamata dei candidati alla prova orale stabilita dall'art. 1 del R. decreto 276 c. a. (circolare 104 *giornale militare* 1923).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 9. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 gennaio 1924.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 680 *giornale militare* 1923, si indicano i nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ufficio del capo del servizio veterinario alle ore 10 del giorno 11 gennaio c. a.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti d'idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno cinque giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Capitano DELLA VALLE dott. Carlo, aspettativa Infermità (divisione militare Mondovì).

» SGROI dott. Gaetano, 24 artiglieria campagna.

» GANDOLFINI dott. Italo, cavalleggeri Saluzzo.

» GERMANI dott. Domenico, 1 artiglieria Campagna.

» TARTAGLIA dott. Flaviano, 26 id. id.

» NOVARA dott. Mario, 2 artiglieria montagna.

» RAINERI dott. Riccardo, 2 campagna.

» MAIOLATESI dott. Umberto, aspettativa infermità (divisione militare Ancona).

» MONTAGANO dott. Pasquale, 13 artiglieria campagna.

» CAPANO dott. Filota, 3 artiglieria montagna.

» BARDELLI dott. Plinio, divisione militare Bologna.

» SERVETTO dott. Giuseppe, deposito allevamento cavalli Fossano.

» POSTIGLIONE dott. Edoardo, deposito allevamento cavalli Persano.

» DI DOMIZIO dott. Giovanni, 15 artiglieria campagna.

» MONTESPERELLI dott. Giuseppe, legione carabinieri Reali Alessandria.

» TESINI dott. Ilario, legione carabinieri Reali Verona.

Capitani veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esami per l'accertamento dell'idoneità *a scelta*:

Capitano BARDELLI dott Plinio, divisione militare Bologna,
» SERVETTO dott Giuseppe, deposito allevamento cavalli Fossano.
» POSTIGLIONE dott. Edoardo, deposito allevamento cavalli Persano.
» DI DOMIZIO dott. Giovanni, 15 artiglieria campagna.
» RUGGERI dott. Luigi, 12 artiglieria campagna.
» RICCA dott. Francesco, comando truppe Tripolitania.
» MILANESI dott. Carlo, 27 artiglieria campagna.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 10. — DISCIPLINA MILITARE. — **Uso dell'uniforme per gli ex ufficiali assimilati.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 3 gennaio 1924.

Il Ministero autorizza gl'impiegati, che come tali durante la guerra furono rivestiti del grado di ufficiali assimilati, ad indossare la relativa divisa nelle feste e ricorrenze nazionali nelle quali è consentito agli ufficiali in congedo di vestire l'uniforme.

Per norma si ricorda che:

L'uniforme di cui trattasi è la stessa usata in guerra da tutti gli ufficiali, con gli speciali contrassegni già stabiliti dalla circolare n. 167 giornale militare 1915, e cioè:

— controspalline della giubba di panno nero

— nei distintivi di grado, al posto delle stellette, rosette con 8 punte

— sul bavero della giubba stellette a 5 punte con al centro lo speciale distintivo attribuito alle varie categorie d'assimilati

— sul berretto lo speciale fregio.

Per fruire della autorizzazione di cui sopra gli interessati dovranno farne richiesta scritta, corredata dei documenti che comprovino di aver prestato servizio quali assimilati durante la guerra, al comando della divisione territoriale che ha giurisdizione sul luogo di loro residenza.

I comandi di divisione rilasceranno agli aventi diritto un permesso permanente dal quale risulti la facoltà di vestire l'uniforme di assimilato nelle feste e ricorrenze sopra indicate.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 11. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 3 gennaio 1924.

Allo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali inferiori di artiglieria ad eseguire quelle determinazioni geodetico-topografiche, che interessano l'impiego delle artiglierie, questo Ministero è venuto nella determinazione di svolgere, ogni anno, un corso della durata complessiva di 5 mesi, di cui circa 4 presso l'istituto geografico militare di Firenze e uno presso la scuola centrale di artiglieria a Bracciano.

Quest'ultima parte del corso si svolgerà, secondo direttive dell'ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria.

Al primo corso, che avrà inizio il 1° febbraio p. v., dovranno partecipare 6 capitani di artiglieria, i quali abbiano frequentato, *per intero,* i corsi regolari dell'accademia militare di Torino o che siano muniti di titoli di studio equipollenti.

Il corso avrà il seguente svolgimento:

1° febbraio-25 maggio 1924 presso l'istituto geografico militare di Firenze.

1° giugno-30 giugno 1924 presso la scuola centrale di artiglieria a Bracciano.

Le domande degli ufficiali, per essere comandati al primo corso, dovranno giungere, non oltre il 20 gennaio 1924 al Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria), il quale provvederà a designare gli ufficiali da ammettersi.

I nomi degli ufficiali ammessi al corso verranno pubblicati sul *giornale militare.*

Gli ufficiali, comandati al corso, dovranno presentarsi alla direzione dell'I. G. M. in Firenze il giorno 31 gennaio p. v.

nelle ore antimeridiane: essi non dovranno farsi seguire nè dagli attendenti, nè dai cavalli.

Al termine del corso, sarà stabilita a mezzo di interrogatori e di prove pratiche, la classifica degli ufficiali allievi, che verrà trascritta sul libretto personale degli interessati.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 12. — PENSIONI. — **Sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra. Accertamenti della dipendenza da causa di servizio.** — (Stato Maggiore Centrale). — 3 gennaio 1924.

Per l'attuazione della riforma delle pensioni, prescritta dal R. decreto del 12 luglio 1923, n. 1491 (circolare 475 del giornale militare) il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) dovrà riesaminare tutte le liquidazioni già effettuate a favore sia di invalidi, sia di congiunti di militari caduti in guerra al fine di revocare quelle per le quali non sussista, ai sensi delle nuove disposizioni, la dipendenza da causa di servizio delle ferite, infermità, o lesioni, che determinarono la minorazione fisica o la morte.

Data anche la maggiore severità della nuova legge in confronto delle norme anteriori, si prevede che il detto Ministero avrà bisogno in molti casi di raccogliere nuovi dati e documenti rivolgendosi a tale uopo alle autorità militari, amministrative e sanitarie.

Non v'ha dubbio che difficoltà di vario genere dovranno essere superate per poter corrispondere con la massima sollecitudine e con la più scrupolosa esattezza alle richieste che verranno inoltrate, e tuttavia è intendimento di questo Ministero che nulla sia trascurato per rendere più spedito ed agevole il compimento dell'importante lavoro. S'interessano pertanto i comandi territoriali tutti a voler prestare, ciascuno nel proprio ambito, la più valida e volenterosa collaborazione. Speciale invito è rivolto ai comandi dei distretti militari, alle direzioni degli stabilimenti sanitari, ai comandi dei depositi reggimentali, i quali dovranno possibilmente destinare alla trattazione delle pratiche in questione, apposito personale.

Data, come si è detto, l'importanza nei riguardi tanto materiali quanto morali della revisione affidata al Ministero delle finanze, occorre che nel dar sollecito corso alle varie

richieste sia osservata anche la più accurata esattezza in modo da evitare risposte incomplete o non del tutto rispondenti alla realtà dei fatti.

Particolare cura dovrà essere posta nel rilasciare copia di documenti riflettenti i precedenti sanitari dei militari, dai quali documenti, soltanto, è possibile talvolta stabilire la origine e il decorso delle varie infermità che dettero luogo alla assegnazione della pensione.

I comandi di corpo d'armata vigileranno a che gli intendimenti di questo Ministero abbiano completa attuazione: disporranno perchè siano compiuti opportuni controlli per accertare i motivi degli indugi che dovessero verificarsi, e, per quanto riguarda il personale dei comandi dei distretti militari, potranno valersi della facoltà concessa dalla circolare 46 del *giornale militare* 1923 per eseguire gli spostamenti che giudicassero necessari. Qualora poi ne ravvisino la convenienza potranno, in via eccezionale, comandare presso i distretti stessi il personale indispensabile per far fronte alle maggiori esigenze dipendenti dalla revisione delle pensioni.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 13. — SCUOLE MILITARI. — **Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali Ufficio del direttore generale). — 3 gennaio 1924.

A scioglimento della riserva di cui è cenno all'ultimo alinea del paragrafo XVI della circolare 335 *giornale militare* 1923, si stabilisce che il corso complementare d'accademia per le categorie di ufficiali elencati al comma *c*) del paragrafo 1 della citata circolare, abbia la durata complessiva di mesi sei circa, esami compresi, e si svolga secondo il seguente programma:

Presentazione degli ufficiali che devono sostenere l'esame di analisi matematica parte 1ª, 6 marzo 1924;
Presentazione dei rimanenti ufficiali, 9 marzo 1924;
Inizio delle lezioni, 10 marzo 1924;
Termine delle lezioni, 31 luglio 1924;
Licenza e preparazione agli esami, 1-31 agosto 1924;
Esami 1-30 settembre 1924.

Le materie d'insegnamento e di esame saranno le seguenti:
Geometria analitico-proiettiva;
Geometria descrittiva;

Analisi matematica parte 2ª;
Meccanica razionale;
Chimica generale;
Fisica sperimentale.

Agli allievi non verranno impartite nè istruzioni tecniche, nè istruzioni di educazione fisica.

Gli ufficiali che hanno computo con successo, prima della guerra o durante la guerra, il primo anno di studio presso l'accademia militare, saranno comandati d'autorità a partecipare ed a frequentare il corso in oggetto; ne saranno esclusi soltanto coloro che siano già in possesso della laurea in ingegneria, o di titolo di studio sufficiente per l'ammissione ai corsi della scuola d'applicazione. Per quest'ultimi ufficiali i comandanti di corpo o capi servizio, non oltre il 31 gennaio 1924, faranno la necessaria partecipazione a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali), inviando in comunicazione il titolo di studio.

Gli ufficiali, che hanno già sostenuto, presso università o politecnici, l'esame di analisi matematica parte 1ª, o sono in possesso di lauree universitarie in facoltà non matematiche, saranno ammessi a detto corso in seguito a domanda che inoltreranno prima del 15 gennaio 1924, per il prescritto tramite, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) corredata dei titoli di studio conseguiti; quelli muniti di lauree in facoltà non matematiche dovranno però, per essere ammessi al corso, superare l'esame anzidetto di analisi matematica p. 1ª.

Al termine del corso in oggetto gli ufficiali che supereranno con successo gli esami finali, saranno ammessi ad un successivo corso d'applicazione, di cui questo Ministero si riserva di determinare le modalità di attuazione.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 14. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla società " Ilva „ dal 20 dicembre 1918.** — (Direzione generale artiglieria). — 3 gennaio 1924.

Da notizie pervenute a questo Ministero risulta che pochissimi comandi stabilimenti ed enti vari hanno finora comunicato direttamente al Ministero finanze - Comitato liquidatore delle gestioni di guerra - Ufficio stralcio ILVA, i dati richiesti con la precedente circolare n. 625 del 25 ot-

tobre u. s., circa somministrazioni e forniture d'ogni genere fatte alla società anonima ILVA, dal 20 dicembre 1918 in poi.

Poichè è interesse dell'amministrazione che alla definizione di tale pendenza si addivenga al più presto possibile, i comandi, gli stabilimenti e gli enti che ancora debbano uniformarsi alle disposizioni della predetta circolare sono invitati a trasmettere sollecitamente all'Ufficio Ilva del Ministero delle finanze (Comitato liquidatore) *in ogni caso non più tardi della fine del corrente mese*, l'elenco richiesto dalla circolare 625, con tutte le indicazioni necessarie per stabilire il debito della società ILVA.

I comandi e gli enti che non avessero fatte somministrazioni all'Ilva dal 20 dicembre 1918 in poi, anzichè rimettere l'elenco negativo, basterà che ne avvisino per lettera il predetto ufficio Ilva.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Condizioni di abbonamento per l'anno 1924 alla Rivista di artiglieria e genio

1° Per gli enti militari e per i militari in servizio o in congedo e assimilati . . . . . L. 30

Coloro che desiderano ricevere i fascicoli personalmente e non per vie d'ufficio, aggiungeranno L. 5 per spese postali.

Ogni fascicolo separato: in Italia L. 5; se doppio L. 8 (più L. 0.50 per spese di spedizione, per coloro che desiderano i fascicoli personalmente).

2° I comandi, corpi ed uffici, richiedenti gli abbonamenti per ufficiali ed assimilati dipendenti, sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, rimborsandosene poi a rate mensili sui relativi stipendi.

La collaborazione è libera a tutti. Gli articoli accettati sono retribuiti; ogni autore ha inoltre diritto a 15 o 20 copie gratuite di estratti. Volendone maggior numero, occorre preavvisare e pagare le copie in più, al costo di stampa.

Indirizzare lettere, vaglia, ecc., alla « Direzione della Rivista d'artiglieria e genio », via degli Astalli, n. 15, Roma (17).

LA COOPERAZIONE DELLE ARMI

Bollettino tecnico edito dal comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi. Nel 1924, usciranno 6 fascicoli bimestrali, di oltre 200 pagine l'uno, in 8°.

Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le Sale convegno ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari del R. Esercito, della R. Marina, della Regia guardia di finanza e della R. aeronautica (compresi gli assimiliati del R. Esercito, della R. Marina, ecc.) che desirano ricevere il bollettino periodico, per via d'ufficio:

se la richiesta, con relativo importo, perviene entro il 31 gennaio 1924 - L. 20;

dopo tale periodo di tempo - L. 24.

Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo e gli assimilati del R. Esercito, della R. Marina, ecc.) che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento, accompagnate dal relativo importo, siano indirizzate, come sotto è indicato:

Per l'Italia - L. 26;

Per l'estero (unione postale universale) - L. 32.

Tutte le richieste di abbonamento, debbono essere rivolte direttamente al *Comando delle scuole centrali militari* (centro studi), in *Civitavecchia*.

I comandi, corpi, uffici possono anticipare, per gli ufficiali e gli assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi, a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 104, lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª anno 1923, circolare 469;

A pagina 1089, colonna 2, depennare il capitano *Caroli* Francesco, 10° pesante campale.

A pagina 1090, colonna 1, depennare il tenente *Cumbo* Francesco, scuola allievi ufficiali complemento Palermo.

A pagina 1090, colonna 2, depennare il tenente *D' Errico* Nicola, 12° campagna.

A pagina 1091, colonna 1, depennare il tenente *Ghelardoni* Vittorio, 19° campagna.

A pagina 1092, colonna 1, depennare il capitano *Penna* Placido, distretto Napoli.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4994) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª **1924** 11 Gennaio

N. 15 – 21 ottobre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2455, con cui la Casa del soldato di Torino, avente un capitale iniziale fisso di L. 50,000 nominali, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . *Pag.* 30

» **16 – 11 novembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2610, con cui la « Fondazione colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri » costituita coll'offerta di L. 3000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del 55° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . . . *Pag.* 35

» **17 – 6 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2736 - Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 38

» **18 – 1° gennaio 1924.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — Giornale militare e bollettino ufficiale . . . . . *Pag.* 40

» **19 – 10 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Contratti per forniture d'acqua, gas, luce elettrica . *Pag.* 41

» **20 – 10 gennaio 1924** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Situazione delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 per spese relative alla guerra . . . . . *Pag.* 41

» **21 - 10 gennaio 1924.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie someggiate da 65 montagna, n. 1372, riservato . . . . . *Pag.* 44

» **22 – 10 gennaio 1924.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento delle batterie da 77/27 Mod. 905/908 - n. 1403 . . . . . *Pag.* 46

N. 23 – 10 gennaio 1924. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402 *Pag.* 47

» **24 – 10 gennaio 1924.** — SCUOLE MILITARI — Corsi presso le scuole centrali . . . . . *Pag.* 49

» **25 – 10 gennaio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e artiglieria . . . . . *Pag.* 53

AVVISI . . . . . *Pag.* 70

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 73

Circolare N. 15. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2455, con cui la casa del soldato di Torino, avente un capitale iniziale fisso di L. 50.000 nominali, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie, sussidi). — 21 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 7 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 2 agosto 1922, con cui la Presidenza della casa del soldato di Torino — la quale è attualmente dotata di un patrimonio di lire settantacinquemila, di cui lire cinquantamila nominali investite in titoli di rendita consolidato 5 % costituiscono il capitale iniziale fisso dell'ente — chiede il riconoscimento giuridico dell'ente stesso affinchè esso possa svolgere, con maggiore efficacia e continuità, l'opera educativa e di assistenza, che con mezzi varii già esercita a favore dei militari di truppa residenti e di passaggio in Torino;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La casa del soldato di Torino viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta istituzione, composto di diciassette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della " Casa del soldato „ di Torino

Art. 1.

La casa del soldato di Torino, già esistente come ente di fatto dal dicembre del 1915, viene eretta in ente morale sotto gli auspici delle autorità militari e civili della predetta città.

Art. 2.

La casa del soldato di Torino ha lo scopo di offrire ai soldati, colà residenti e di passaggio, un luogo di ritrovo ove possano leggere e scrivere, trovare onesti svaghi, oltre una possibile valida assistenza per informazioni, consigli e quanto altro possa loro occorrere durante la loro permanenza nella città.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dal capitale di lire cinquantamila nominali investito in titoli di rendita consolidato da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla casa del soldato di Torino e depositato presso la presidenza del consiglio direttivo di essa.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per il normale funzionamento del predetto ente si provvede:

a) con la rendita annuale di cui al precedente art. 3;

b) con erogazioni varie sia di enti pubblici che privati;

c) con i proventi di feste, conferenze, rappresentazioni, ecc.

Art. 5.

La casa del soldato è diretta:

a) da una commissione di vigilanza, cui spetta l'alto patronato della casa;

b) da un consiglio direttivo, cui ne spetta l'amministrazione e l'andamento disciplinare.

Art. 6.

Fanno parte della commissione di vigilanza:

Il comandante la divisione militare di Torino, che ne tiene la presidenza; il prefetto, il sindaco, i presidenti della cassa di risparmio, dell'istituto delle opere pie di S. Paolo e quello del consiglio direttivo della casa.

I membri della commissione di vigilanza possono farsi rappresentare dai loro delegati.

Art. 7.

Il consiglio direttivo è composto di un membro delegato dal comando della divisione militare e di nove altri membri, i quali scadono per un terzo ogni anno, la prima volta per sorteggio, in seguito per anzianità; e sono rieleggibili.

Art. 8.

I membri del consiglio direttivo, eccetto il delegato dal comando della divisione militare, sono eletti dalla commissione di vigilanza e dai membri del consiglio non scadenti, nell'adunanza plenaria di cui all'articolo seguente.

Fra i nove membri elettivi il consiglio nomina un presidente, un segretario e un economo.

Art. 9.

Entro il primo trimestre di ogni anno sarà tenuta un'adunanza plenaria della commissione di vigilanza e del consiglio direttivo, nella quale il presidente di questo presenterà la relazione morale e finanziaria dell'ente. In tale adunanza sarà pure presentato il conto consuntivo, insieme col bilancio preventivo; si procederà all'elezione dei consiglieri scadenti, giusta gli art. 7 e 8, e saranno nominati tre revisori dei conti.

Art. 10.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando occorre, oppurre su richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 11.

Il presidente della commissione di vigilanza, assistito dal presidente del consiglio direttivo, presiede l'adunanza annuale di cui all'art. 9.

Art. 12.

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale della casa del soldato in giudizio ed in rapporto coi terzi. Presiede le adunanze del consiglio e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni. Nei casi d'urgenza dà le disposizioni necessarie, riferendone al consiglio nella sua prima adunanza. In caso di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 13.

Tutte le attività dell'ente esclusi i titoli nominativi di cui all'art. 3 sono versate e depositate presso un istituto pubblico di credito che farà il servizio di cassa.

Art. 14.

Tutte le cariche a cui si è precedentemente accennato sono gratuite.

Art. 15.

La casa del soldato ha una categoria di benemeriti, di cui fanno parte tutte le persone che con particolari elargizioni si siano interessate dalla casa. Ad esse è conferito un diploma di benemerenza. Le elargizioni cospicue (L. 5000 ed oltre) sono segnate su apposita tabella marmorea, affissa nel vestibolo della casa.

Art. 16.

Il comando della divisione militare di Torino deve approvare annualmente i bilanci e i rendiconti e riferire al Ministero della guerra sull'andamento generale dell'istituzione. A tale scopo la direzione della casa deve comunicargli copia del rendiconto annuo morale e finanziario e di ogni deliberazione od atto di cui il detto comando faccia richiesta.

Saranno pure comunicate al comando della divisione militare le deliberazioni del consiglio direttivo riflettenti la disciplina dei militari che frequentano la casa, l'indirizzo, lo sviluppo dell'azione di assistenza e di educazione dei medesimi.

Art. 17.

In caso di liquidazione della casa del soldato, tutte le attività passeranno all'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino, eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 385, o ad altro istituto similare designato dal Ministero della guerra.

Il Ministro: A. Diaz.

N. 16. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2610, con cui la " Fondazione colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri ,, costituita coll'offerta di L. 3000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del 55° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 11 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 26 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 3000 nominali rappresentata da due titoli di consolidato 5 % fatta dal colonnello in p. a. s. *Catemario* duca di Quadri cav. Eugenio, già appartenente al 55° reggimento fanteria, allo scopo di istituire con la rendita annua relativa in occasione della festa reggimentale (2 novembre) due premi annui, uno di L. 100 ed uno di L. 50 a

beneficio di due militari di truppa maggiormente meritevoli, per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione colonnello Eugenio *Catemario* duca di Quadri », costituita coll'offerta di lire 3000 nominali, fatta a favore del 55° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da cinque articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

STATUTO ORGANICO
della " Fondazione colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri „ a favore del 55° reggimento fanteria

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione colonnello Eugenio *Catemario* duca di Quadri » l'offerta disposta con atto di donazione del 15 maggio 1923 a favore di due militari di truppa del 55° reggimento fanteria, e rappresentata da due cartelle consolidato 5 % per il complessivo valore nominale di L. 3000, da convertirsi in un certificato nominativo intestato alla fondazione e da depositarsi nella cassa del 55° reggimento fanteria.

Art. 2.

La rendita proveniente dall'offerta suddetta sarà divisa in due premi: uno di L. 100 ed uno di L. 50, che verranno distribuiti ogni anno nella ricorrenza della festa del reggimento (2 novembre) a due militari di truppa sotto le armi, scelti fra quelli del 55° fanteria che se ne siano resi maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina e affezione al dovere, con preferenza, a parità di condizioni, al militare che appartiene a famiglia in più disagiate condizioni economiche.

Art. 3.

Qualora il militare giudicato meritevole di uno dei detti premi dovesse decedere, il premio stesso sarà devoluto a favore degli eredi.

Art. 4.

I premi che eventualmente non venissero distribuiti durante l'anno verranno compresi in quelli dell'anno successivo, aumentandone, in relazione il numero, e così di seguito.

Art. 5.

Un'apposita commissione composta del comandante il reggimento e dei comandanti di battaglione assegnerà detti

premi, previo esame delle proposte che i comandanti di compagnia faranno tenere entro il 20 ottobre di ogni anno, avendo cura di specificarne dettagliatamente il motivo.

Disposizione transitoria.

Alle spese e tasse occorrenti per quanto sopra verrà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. 17. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2736 – Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.** — (Ragioneria). — 6 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 305, del 29 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI — DIAZ.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 10. Sussidi al personale in attività di servizio	L.	52,800 —
Cap. n. 68-ter (di nuova istituzione). Somma a saldo per sussidi ad ufficiali in dipendenza del terremoto del 12 maggio 1917	»	19,288.45
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	72,088.45

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 28. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L.	1,700 —
Cap. n. 29. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	»	20,000 —
Cap. n. 38. Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.	»	700 —
Cap. n. 39. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	30,000
Cap. n. 42. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	»	400
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	52,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra
DIAZ.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

N. 18. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Giornale militare e Bollettino ufficiale.** — (Gabinetto del ministro). — 1 gennaio 1924.

A partire dal 1° gennaio 1924, per la pubblicazione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*, dovranno osservarsi le norme che seguono:

Giornale militare ufficiale.

Sul *giornale militare ufficiale* saranno pubblicati gli atti del Governo (leggi, regolamenti, decreti, ecc.), le istruzioni, le circolari e le massime, riguardanti l'amministrazione della guerra, nonchè i provvedimenti di carattere generale che si ritenga opportuno portare a conoscenza di tutti gli enti dipendenti.

Bollettino ufficiale.

Il *bollettino ufficiale* comprenderà — come di consueto — gli atti amministrativi od esecutivi riguardanti il personale: vi saranno, inoltre, inserite le pubblicazioni relative ai bandi di concorso.

Supplementi

Tanto il *giornale militare*, quanto il *bollettino ufficiale* debbono essere puntualmente e soltanto pubblicati il venerdì di ogni settimana ed è mio intendimento che la regolarità di tali pubblicazioni sia assicurata.

Per il caso, però, che — in via eccezionale — si renda necessaria la diramazione immediata di provvedimenti legislativi o di disposizioni di carattere generale ed urgente, sarà provveduto con la pubblicazione di supplementi (dispense straordinarie) sia del *giornale militare* sia del *bollettino ufficiale*.

Tali supplementi avranno una speciale numerazione (in numeri romani) e sulla testata delle puntate successive del *giornale militare* o del *bollettino ufficiale* verrà apposta la seguente indicazione: « a questo... (*bollettino ufficiale* o *giornale militare*) precede il supplemento n. ... pubblicato il ....., avente per oggetto ..... »

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 19. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contratti per forniture d'acqua, gas, e luce elettrica.** — (Ragioneria). — 10 gennaio 1924.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che per recente deliberazione del Ministero delle finanze i contratti stipulati dalle amministrazioni Statali per fornitura d'acqua, gas, energia elettrica, sono esenti dalla tassa di registro e da quella di bollo.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. 20. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Situazione delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 per spese relative alla guerra.** (Ragioneria). 10 gennaio 1924.

Per stabilire l'esatta situazione delle somme rimaste da pagare per spese di guerra al 1° gennaio 1924, si prescrive che le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio, la direzione centrale automobilistica, le direzioni di commissariato militare, le altre amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa, gli uffici stralcio di gestioni di guerra, i corpi e gli istituti tutti dipendenti dall'Amministrazione militare trasmettano alla Ragioneria di questo Ministero (sezione armi e munizioni) *non più tardi del* 31 *gennaio* 1924 l'elenco particolareggiato di tutte le somme a chiunque dovute per qualsiasi titolo (quindi anche per eventuali pagamenti ad altre amministrazioni dello Stato, per versamenti

in tesoreria, ecc.), rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 sui seguenti capitoli: 77 « spese per la guerra »; 78 « spese per la guerra concernenti le armi e munizioni » e 79 « spese per la guerra concernenti l'aeronautica ».

L'elencazione delle partite dovrà farsi mediante la compilazione, per ciascuno dei detti capitoli, di *due prospetti* - conformi al modello qui sotto riportato — uno per le spese pagabili con mandati diretti, l'altro per le spese da effettuarsi coi fondi delle anticipazioni.

I prospetti dovranno essere inviati anche se negativi.

Qualora durante l'esercizio venissero a risultare nuovi impegni a carico dei capitoli in parola, gli enti interessati dovranno subito segnalarli alla ragioneria di questo Ministero per le opportune registrazioni, indicando se il pagamento dovrà effettuarsi con i fondi delle anticipazioni oppure con mandati diretti.

Per dar modo poi al Ministero di seguire l'andamento dei pagamenti che verranno a mano a mano effettuandosi in conto delle somme segnalate, si prescrive che a corredo delle richieste di anticipazione, che saranno inoltrate dal 1° gennaio 1924 sugli accennati capitoli, sia unito un elenco delle spese fra quelle profferte dai prospetti sopra accennati relativi alle spese cui dovrà farsi fronte con le anticipazioni stesse ed, analogamente, che nelle richieste di emissione di mandati diretti venga riportato nella colonna annotazioni, il numero od i numeri d'ordine delle partite state indicate nei prospetti relativi alle spese da pagarsi con mandati diretti che si estinguono per effetto del pagamento proposto.

Avvertesi poi fin d'ora, per opportuna norma, che siccome alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 la ragioneria dovrà essere in grado di compilare un elenco particolareggiato degli impegni rimasti da pagare, per poter mantenere nei residui passivi il fondo occorrente (articoli 36 e 53 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, circolare 710 del *giornale militare* 1923) è necessario che tutti gli enti si pongano in grado, accelerando le operazioni di liquidazione, di inviare tempestivamente, e cioè entro il 30 giugno 1924, indicazioni di preciso accertamento per le partite di cui dovrà per ora farsi cenno alla colonna 5 dei prospetti suindicati.

Il Ministro — A. DIAZ.

Elenco delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1923 sul capitolo (1) .... il cui pagamento dovrà effettuarsi con mandati (2) .....

Numero d'ordine	Titolo della spesa (3)	OGGETTO	IMPORTO		Data approssimativa in cui il pagamento dovrà effettuarsi	Estremi dei provvedimenti di pagamento messi in corso	*Annotazioni* (4)
			accertato	presunto			
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) Indicare il numero e la dicitura del capitolo.
(2) Indicare se i pagamenti dovranno farsi con mandati diretti oppure d'anticipazione.
(3) Contratto, transazione, fatture, ecc.
(4) In questa colonna dovrà indicarsi lo stadio in cui trovasi la liquidazione e ogni altra notizia ritenuta utile allo scopo prefisso.

N. 21. PUBBLICAZIONI MILITARI. **Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie someggiate da 65 montagna N. 1372 Riservato.** — (Direzione generale artiglieria). 10 gennaio 1924.

E' stato pubblicato il predetto « Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie someggiate da 65 montagna — n. 1372 — riservato », il quale, per cura dell'« Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'Esercito	copie	n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	»	»	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria	»	»	10
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	»	»	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria	»	»	5
All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	»	»	2
Alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	»	»	5
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ai comandi di divisione	»	»	1
Ai comandi d'artiglieria dei corpi d'armata	»	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	»	3
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 1°, 2°, 7°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 18°, 22°, 24°, 25°	»	»	15

Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 19°, 20°, 21°, 23°, 26°, 27°	copie	n.	3
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	»	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	»	1
Alla direzione esperienze di artiglieria di Nettuno	»	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	»	5
All'arsenale R. Esercito - Torino	»	»	5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	»	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Torino .	»	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Piacenza .	»	»	5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma	»	»	5
Al comando delle scuole centrali militari . . .	»	»	1
Al comando della scuola centrale d'artiglieria .	»	»	2
Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione	»	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento — attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 *giornale militare* 1921 — al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3,75.

Il Ministro A. Diaz.

N. 22. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento delle batterie da 77/27 Modello 905/908 - N. 1403.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 gennaio 1924.

E' stato pubblicato il predetto « Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento delle batterie da 77/27 - Modello 905/908 - N. 1403 », il quale, per cura dell'« Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'Esercito	copie n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	» »	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria	» »	10
Al Ministero delle colonie - Ufficio militare	» »	5
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» »	2
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	» »	1
All'Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	» »	5
Alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	» »	5
Ai Comandi di corpo d'armata	» »	1
Al Governo della Tripolitania	» »	80
Al Governo della Cirenaica	» »	80
Al Governo della Somalia	» »	15
Al Governo dell'Eritrea	» »	90
Ai Comandi di divisione	» »	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	» »	2
Alla direzione delle esperienze di artiglieria di Nettuno	» »	2
Alla Direzione di artiglieria di Napoli	» »	10
All'arsenale R. Esercito di Napoli	» »	10
Al laboratorio di precisione R. Esercito di Roma	» »	2

Al comando delle scuole centrali militari . . .	copie, n.		1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	2
Al comando della scuole d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione	»	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	»	1
Alla direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 *giornale militare* 1921 al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 23. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - N. 1402.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 gennaio 1924.

Sono stati pubblicati i suddetti « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - N. 1402 » i quali, per cura dell'« Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero » saranno distribuiti come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'Esercito	copie n.		3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	»	»	11
Al Ministero della Guerra - Direzione generale artiglieria	»	»	10
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2

Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	copie	n.	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	»	»	5
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	»	5
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ai comandi di divisione	»	»	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	»	18
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna	»	»	18
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	»	18
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	»	18
Al comando del reggimento artiglieria a cavallo	»	»	18
Ai comandi di gruppo di artiglieria controaerei	»	»	5
Al comando scuola controaerei - Nettuno	»	»	3
Al Governo della Tripolitania - Servizio d'artiglieria Tripoli	»	»	40
Al Governo della Cirenaica - Servizio d'artiglieria Bengasi	»	»	40
Al Governo della Eritrea - Servizio d'artiglieria Asmara	»	»	15
Al Governo della Somalia - Servizio d'artiglieria Mogadiscio	»	»	10
Alla direzione delle esperienze di artiglieria di Nettuno.	»	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	»	1
Agli stabilimenti di artiglieria	»	»	2
Al comando delle scuole centrali militari	»	»	1

Al comando della scuola centrale di artiglieria copie n. 2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » » 5
Al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio . . . . . » » 5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola di applicazione . . . . . » » 5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali . . . . . » » 3
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio » » 2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento — attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 *giornale militare* 1921 — al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,50.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 24. SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni Ufficio Addestramento). - 10 gennaio 1924.

Nel primo semestre dell'anno 1924 si svolgeranno presso le scuole centrali tre corsi regolari per ufficiali superiori e capitani, con le modalità prescritte dalla circolare 143 *giornale militare* 1923.

L'8° corso avrà inizio il 28 gennaio e terminerà il 1 marzo.

Il 9° corso avrà inizio il 10 marzo e terminerà il 15 aprile.

Il 10° corso avrà inizio il 28 aprile e terminerà il 3 giugno.

Si fa riserva di comunicare il programma del 2° semestre che comprenderà verosimilmente un altro corso regolare e due corsi informativi per ufficiali generali e colonnelli.

Gli ufficiali da inviarsi ai corsi 8, 9 e 10 risultano dalle seguenti tabelle:

8° CORSO.

ENTI	Tenenti colonnelli e maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria	Tenenti colonnelli e maggiori di artiglieria	Capitani anziani d'artiglieria	Tenenti colonnelli e maggiori del genio (a)	NOTE
Ministero Guerra:						
Stato Maggiore Centrale	2	—	2			(a) In mancanza di ufficiali superiori del genio inviare capitani anziani.
Direzione Generale Personale Ufficiali	1	—		1		
Direzione Generale Servizi logistici ed amministrativi	1	—				
Ufficio del Generale a disposizione per l'arma d'artiglieria		—		1	—	
Ufficio del Generale a disposizione per l'arma del genio		—	—	—	1	
Tribunale Supremo Militare		—	—	1		
Corpo d'armata di:						
Torino	4	1	2	1	2	
Milano	3	2	3	1	1	
Verona	3		2	1	1	
Bologna	3	—	2	1	1	
Trieste	4	1	2	1	1	
Firenze	3	1	2	1	1	
Roma	4	1	2	1	1	
Napoli	4	—	2	1	1	
Bari	3	—	1	2	1	
Palermo	3		1	2	1	
	38	6	36		12	

9° CORSO

ENTI	Tenenti colonnelli e maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli e maggiori di cavalleria	Tenenti colonnelli e maggiori di artiglieria	Capitani anziani d'artiglieria	Tenenti colonnelli e maggiori del genio (a)	NOTE
Ministero Guerra:						
Stato Maggiore Centrale	2	—	2	—	—	(a) In mancanza di ufficiali superiori del genio inviare capitani anziani.
Direzione Generale personale ufficiali	1	—	-	—	—	
Direzione Generale Servizi logistici ed amministrativi	1	—	—	—	—	
Direzione Generale artiglieria	—	—			—	
Ufficio del Generale a disposizione per l'arma del genio	—	—	—	—	1	
Corpo d'armata di:						
Torino	3	1	2	1	1	
Milano	4	—	2	1	2	
Verona	3	1	3	1	1	
Bologna	4	2	2	1	1	
Trieste	3	—	2	1	1	
Firenze	4	—	2	1	1	
Roma	4	1	2	2	1	
Napoli	3	1	2	1	1	
Bari	3	—	2	1	1	
Palermo	3	—	2	1	1	
	38	6	36		12	

10° CORSO

ENTI	Tenenti colonnelli e maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli e maggiori di cavalleria	Tenenti colonnelli e maggiori di artiglieria	Capitani anziani d'artiglieria	Tenenti colonnelli e maggiori del genio (a)	NOTE
Ministero Guerra:						
Stato Maggiore Centrale	2	—	1	—	—	(a) In mancanza di ufficiali superiori del genio inviare capitani anziani.
Direzione Generale personale ufficiali	1	—	1		—	
Direzione Generale Servizi logistici ed amministrativi .	1	—	—	—	—	
Ufficio del Generale a disposizione per l'arma d'artiglieria	—	—	1		—	
Corpo d'armata di:						
Torino	3	1	2	1	1	
Milano	3	1	2	2	1	
Verona	4		2	1	2	
Bologna.	3	1	3	1	1	
Trieste	3	1	2	1	1	
Firenze	3	1	2	1	1	
Roma.	3	1	2	1	2	
Napoli	4	—	2	2	1	
Bari	4	—	2	1	1	
Palermo.	4	—	2	1	1	
	38	6	36		12	

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad inviare al 9° ed al 10° corso ufficiali, anche inferiori, che concorrono alla scuola di guerra nel corrente anno. Noti i risultati degli esami scritti, la scelta dovrà cadere solo fra gli ammessi agli orali.

Questo provvedimento risponde al concetto della continuità didattica che governa tutte le scuole e segnatamente le scuole centrali e la scuola di guerra, le une e l'altra convergenti verso il perfezionamento professionale e l'elevazione colturale degli ufficiali.

Oltre agli ufficiali compresi nelle tabelle di cui sopra, i comandi generali dei CC. RR. e della R. guardia di finanza sono autorizzati ad inviare, a ciascun corso, il numero di ufficiali appresso indicato:

Comando generale carabinieri reali - 2 maggiori o capitani anziani.

Comando generale R. guardia di finanza 2 tenenti colonnelli, maggiori o capitani.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando del presidio di Civitavecchia, il giorno prima dell'inizio di ciascun corso.

Oltre i comandi di corpo d'armata, anche gli uffici autonomi e le direzioni generali del Ministero faranno pervenire, direttamente, dieci giorni prima dell'inizio dei corsi, tanto allo Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento), quanto al comando delle scuole centrali, gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati ai corsi stessi.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 25. SCUOLE MILITARI. **Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e artiglieria.** (Direzione generale personale ufficiali). 10 gennaio 1924.

Il 1° marzo 1924, avrà inizio l'8° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria ed artiglieria.

Le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite dalla circ. 177 *giornale militare* 1920, e dalle « Norme generali e programmi d'insegnamento pei corsi di perfezionamento ». (Edizione 1921).

Ai corsi sono inscritti i seguenti ufficiali:

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Torino

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante.
Tenente ACANFORA Vincenzo, 25 campagna.
» ALESSANDRONI Ferdinando, 2 montagna.
» AGAMENNONE Mario, 3 pesante.
» ANASTASI Sante, 24 campagna.
» ANTONUCCI Oscar, 20 campagna.
» ARNABOLDI Guido, Direzione artiglieria Torino
» ARCIDIACONO Salvatore, 4 campagna.
» AZZI Francesco, 7 campagna.

Capitano BADINI Damiano, 3 pesante assegnato S. M. centrale
» BIESTRI Enrico, 6 pesante campale.
» BONCORAGLIO Francesco, 26 campagna.
» BORDIGIONI Britannico, 23 campagna.
Tenente BALDASSARE Michele, 1 montagna.
» BALLATORE Bartolomeo, 1 montagna.
» BARBIERI Alfredo, Direzione artiglieria Brescia (Sezione stacc. Milano).
» BECATTINI Cesare, 23 campagna.
» BELLANTONI Luciano, 6 campagna.
» BERGAMASCHI Achille, 21 campagna.
» BOGGIONE Giovanni Battista, 1 pesante campale.
» BICCELLI Adalberto, 7 gruppo contro aerei.
» BOLDRINI Giuseppe, Scuola centrale artiglieria.
» BOFFA Ernesto, 9 campagna.
» BONARDI Vittorio, 27 campagna (S. M. centrale).
» BORANGA Francesco, 23 campagna.
» BORGHERESI Gino, 6 pesante.
» BUCCIERO Roberto, 9 gruppo contro aerei.
» BONINCONTRO Adolfo, 1 montagna.
» BUFFA Egidio, 2 pesante.
» BUGLIARELLO Alfio, 5 pesante campale - Assegnato comando artiglieria corpo armata Trieste.
» BUCCELLATO Benedetto, 1 montagna.

Capitano CAVALLOTTI Giulio, 6 campagna.
Tenente CARNESI Giuseppe, 22 campagna.
» CAMILLONI Giulio, 2 campagna.
» CAPUANO Eugenio, 4 gruppo contro aerei.
» CARUSO Francesco, 3 pesante campale.
» CASCINO Alessandro, 3 campagna
» CECCARONI Mario, 3 montagna.
» CHIUSANO Amedeo, 3 montagna.

Tenente CIASULLO Giuseppe, 9 pesante campale.
» CIPRIANI Giuseppe, 5 pesante campale.
» CICCAGLIONE Roberto, 26 campagna.
» CLAVARINO Amedeo, 1 pesante.
COSTA Luigi, 5 pesante.
» COPPOLA Alberto, 4 pesante.
» CROSA DI VERGAGNI Paolo, reggimento misto autoportato.
» CUMBO Franco, scuola allievi ufficiali, Palermo.

Capitano DE MATTIA Ferdinando, 5 pesante.
» DE SIVO Giacinto, 18 campagna.
Tenente DANILE Giuseppe, 4 gruppo contro aerei.
» DARINO Raffaele, 1 campagna.
» DANZI Rosario, 6 campagna.
» D'ANGELO Ugo, 20 campagna.
» D'ERRICO Nicola, 12 campagna.
» DE FLORENTIS Mario, 2 gruppo contro aerei.
» DE MARTINO Avolio Pio, 9 pesante campale.
» DE PAOLO Silvio, 7 pesante campale.
» DE PAOLO Michele, 9 pesante (C).
» DE STEFANO Rodolfo, scuola allievi ufficiali Palermo.
» DI RETO Arturo, 3 pesante.
» DODARO Ermanno, 14 campagna.

ELIA Anacleto, 4 pesante campale.

» FIECHTER Renato, 17 campagna.
» FERONE Riccardo, 9 pesante campale.
» FERRARA Francesco, 12 pesante campale.
» FINOCCHI Corrado, 9 pesante (C)
» FLORIO Tullio, Direzione artiglieria Taranto.
» FORTUNA Ermanno, 3 pesante (M).
Capitano GIANI Alessandro, 2 campagna.
» GHIDUCCI Alfredo, 4 pesante.
Tenente GATTA Luigi, 11 pesante campale.
GALLI Giuseppe, 4 gruppo contraerei.
» GALLO Edoardo, 11 campagna.
» GABELLONI Pietro, 7 campagna.
» GIUNTA Giuseppe, 26 campagna
» GHELARDONI Luigi, 4 campagna.
» GIONTI Ignazio, carcere militare Trieste.
» GUALANDI Adriano, 26 campagna.
» GHISLERI Paolo, 4 pesante (in servizio al 5 raggruppamento trasporti).
» GUCCIONE Matteo, 24 campagna

HNOBER Roberto, 8 pesante campale.

» IANNONE Luigi, 24 campagna.

Capitano LATINI Alessandro, 2 montagna.
» LISE Amedeo, 2 montagna.
» LISE Giovanni, 20 campagna.
Tenente LALLO Alfredo, 13 campagna.
» LAMACCHIA Fedele, 11 campagna.
» LEPRI Mario, 3 campagna.
» LONGO Giovanni, 8 campagna.

Capitano MARULLI Enrico, 8 pesante (M), ass. ministero guerra.
» MASINO Luigi, 4 pesante campale.
» MAFFI Maffino, 4 pesante campale.
» MALFATTI Pietro, 13 pesante campale.
» MIGLIORE Malogero, 10 pesante (C).
» MONTANARI Arturo, 2 campagna.
Tenente MARCHEI Ettore, 3 pesante.
» MATURO Umberto, 18 campagna.
» MARINELLI Francesco, 24 campagna
» MERICO Salvatore, 12 pesante campale.
» MILO Francesco, 2 montagna.
» MILANA Emilio, 24 campagna.
» MISSAGHI Guido, 21 campagna.
» MUCCIOLI Alberto, Direzione artiglieria Roma, assegnato, fabbrica d'armi R. E. (sezione Gardone V. T.).

» NARDINOCCHI Giacomo, 14 campagna
» NISTICO' Marco, 14 pesante campale.

Capitano PALAMENGHI Calogero, 2 montagna.
» POLACCO Giuseppe, 6 campagna.
Tenente PASCALE Arnaldo, 2 montagna.
» PASQUALI Giuseppe, 18 campagna.
» PASQUALINO nob. patr. di Bari Ettore, 22 campagna ass a disposizione del generale CICCONETTI.
» PERFUMO Adolfo, 2 pesante campale.
» PEZZI Enrico, 13 campagna.
» PICCINI Danilo, 7 campagna.
» PIEMONTESE Antonio, 9 pesante (C).
» PROIA Giulio, 3 pesante (M).

» QUIRICO Gustavo, collegio militare Napoli.
» QUATTROCOLO Ulisse, 10 campagna.
Capitano RICCARDI Enrico, scuole centrali militari.
» RUGGERI LADERCHI Cesare, 7 pesante campale.
Tenente RAMBERTI Alberto, 3 pesante.
» RICCI Luigi, 6 pesante (M).
» RIGGIO Francesco, 6 raggruppamento trasporti.
» ROSSOTTO Domenico, scuola allievi ufficiali, Torino.
» RUGGERI Ruggero, 3 pesante campale

Capitano SANGIOVANNI GELMINI Giovanni, 9 campagna.
Tenente SABA Salvatore, 6 pesante (M).
» SALA Alessandro, laboratorio pirotecnico Regio Esercito (sezione Capua).
» SCARAMUZZI Clemente, 1 campagna.
» SCIFONI Luigi, 5 pesante.
» SANTUCCI Pietro, 3 campagna.
» SELAN Umberto, 2 pesante.
» SERI Dino, 2 pesante.
» SIVO Roberto, 23 campagna.
» SIRAGUSA Antonino, 22 campagna.
» SITTA Ugo, 14 pesante campale.
» SPIGHI Iacopo, 1 pesante campale.
» SORTINO Federico, 5 campagna.
» SPERANZA Giulio 9 campagna.
» STORTI Giuseppe, 5 pesante.
» SCURCI Tancredi, 27 campagna.

» TALLARINO Alberto, 25 campagna.
» TEDESCO Mario, 1 pesante.
» TERLIZZI Rodolfo, 19 campagna.
» TESTONE Giovanni, 1 montagna.
» TIMO' Guido, 11 campagna.
» TOPI Torello, 19 campagna.
» TORLETTI Romeo, 11 campagna.

» VECCHIARELLI Agostino, 1 pesante.
» VENEZIANI Emilio, 4 pesante.
» VENTURINI Andrea, 13 campagna.
» VIRDIA Valentino, 9 pesante (C).

Scuola d'applicazione di fanteria — Parma

Capitano ANZELLINI Vincenzo, 60 fanteria.
» ALLINEI Angelo, 7 alpini.
» ANSELMI Antonio, 56 fanteria.
» ANGELERI Renzo, 26 fanteria.
» ADAGLIO Carlo, comando distretto Voghera.
Tenente ARROSTUTO Francesco, 6 fanteria.
» ANACLERIO Gennaro, 34 fanteria.
» ARENA Giuseppe, 14 fanteria.
» ALQUATI Federico, 6 alpini.
» AGOZZINO Vincenzo, 13 fanteria.
» ANTOCCI Epifanio, 2 alpini.
» ARZONE Francesco, 6 alpini, assegnato deposito cavalli Porto Maurizio.

Tenente AVNONE Alessandro, 5 alpini.
» AGAMEMONE Umberto, 53 fanteria.
» ADEMOLLO Vittorio, 41 fanteria.
» ANTINORI Alfonso, 30 fanteria.
» ARGENTI Achille, scuola allievi ufficiali Chieti.
» ABETINO Antonio, 45 fanteria.
» AMATO Giovanni Battista, 85 fanteria.
» ANTONELLI Paco Paolo, 9 fanteria.
» ANGELINI Alfredo, scuola centrale di fanteria Civitavecchia.
» ALOSCHI Raimondo, 25 fanteria.
» ABBATE Carlo Alberto, 26 fanteria.

Capitano BARBONE Edgardo, 2 fanteria, ospedale militare Udine.
» BENELLI Ruggero, 35 fanteria, assegnato commissione medica Bologna.
» BUSELLI Giuseppe, 2 bersaglieri, assegnato comando 3 brigata cavalleria.
» BOCCACAMPI Riccardo, 5 fanteria.
» BONIFAZI SILVIO, 56 fanteria.
» BRINDISI Augusto, 93 fanteria.
» BERNAVA Giovanni, 59 fanteria.
» BANALLI Claudio, 7 alpini.
» BONINI Giuseppe, 10 fanteria.
» BELLINAZZI Domenico, comando distretto Verona.
» BRANDO Vincenzo, 10 fanteria.
» BIDDAO Giovanni, 45 fanteria.
» BUCCINO Raffaele, 29 fanteria.
» BELLANTONI Domenico, 42 fanteria.
» BRUNETTA Arturo, 42 fanteria.
» BERNANDO Giuseppe, 20 fanteria, assegnato infermeria presidiaria Messina.
Tenente BELLERI Saverio, 38 fanteria.
» BARILLI Manlio, 49 fanteria.
» BADOGLIO Luigi, 3 alpini.
» BASAGLIA Giuseppe, 6 bersaglieri, assegnato centro automobilistico Bologna.
» BIZZARRI Alfredo, comando distretto Spezia.
» BOCCARDI Vito, 87 fanteria.
» BONANNO Giovanni, 26 fanteria.
» BRUGNONE Alberto, 85 fanteria.
» BOLDROCCHI Luca, 67 fanteria.
» BONINI Corrado, 74 fanteria, assegnato scuola allievi ufficiali Pola.
» BARLETTA Giovanni Battista, 11 bersaglieri.
» BOFFA BALLARAN Felice, 6 alpini, assegnato commissione delimitazione confini.
» BRUSSA Andrea, 45 fanteria, assegnato magazzino vestiario equipaggiamento Ozieri.
» BIANCHI Clemente, 89 fanteria.
» BARBERIS Luigi, 46 fanteria.
» BASSANI Giovanni, 11 bersaglieri.

Tenente BOSCHIS Luigi, 2 alpini.
» BALESTRA Enrico, scuola centrale di fanteria, Civitavecchia.
» BAGIOTTI Lanciotto, 53 fanteria, ass. scuola allievi ufficiali, Roma.
» BOCCASSI Giulio, 50 fanteria.
» BALDETTI Egardo, 1 fanteria.
» BOLDI Giuseppe, 64 fanteria.
» BOLDRINI Ugo, 47 fanteria.
» BORELLI Ugo, 4 bersaglieri.
» BARBIERI Samuele, 74 fanteria.

Capitano CUCCI Giovanni Battista, 39 fanteria, ass. Direzione genio, Napoli.
» CASTIGLIONI Arnaldo, 94 fanteria.
» CALABRESE Alessandro, 1 fanteria.
» CAMPISI Salvatore, 76 fanteria.
» CIVICIONI Ignazio, distretto Cefalù.
» CALABRESE Francesco, stabilimenti militari pena.
» CAVALLERO Giuseppe 37 fanteria.
» CARACCIOLO Sesto, distretto Belluno.
» CESATI Giuseppe, 70 fanteria.
» CIGERSA Alberto, stabilimenti militari pena.
» CANTONI Ugo, 18 fanteria.
» CUNICO' G. Battista, distretto Padova.
» CALVO Amedeo, distretto Napoli.
» CARTOCCI Pietro, 13 fanteria.
» CIOCCHINO Pietro, 3 alpini.
» CONTI Terzo, 82 fanteria, ass. distretto Roma.
» CAPPELLETTI Giuseppe, distretto Lecco.
» CORTESE Paolo, 6 bersaglieri, ass. Ministero esteri.
» CARUGATI Serafino, 2 alpini.
» CORBELLINI Guido, 25 fanteria.
» COLTORTI Augusto, 85 fanteria.
» CARDARELLI Umberto, 26 fanteria
» CARUSO Vincenzo, 11 fanteria.
Tenente CIFALDI Michele, 157 fanteria.
» CONTARINI Giovanni, 31 fanteria.
CAMPANELLA Michele, 82 fanteria.
» CAPPETTA Giuseppe, 44 fanteria.
» CHIOCCA Assunto, 29 fanteria.
» CANDRILLI Mario, 10 bersaglieri.
» CARAVOLO Graziano, 20 fanteria.
» CAPOBIANCO Francesco, 31 fanteria, assegnato direzione commissariato Napoli.
» CARDELLICCHIO Enrico, 48 fanteria.
» CAPUANO Filippo, 6 bersaglieri.
» CONTESSA Ettore, 23 fanteria.
» CHELI Eugenio, 4 raggruppamento trasporti.
» CREMONINI Giuseppe, 231 fanteria.
» CORAZZA Orlando, 55 fanteria.

Tenente CAIVANO Corrado, 13 fanteria.
» CAVASONSA Carlo, 27 fanteria.
» CASTROGIOVANNI Vincenzo, 9 fanteria.
» CORCHIA Carmelo, 27 fanteria.
» CARTA Ermenegildo, scuola allievi ufficiali, Cagliari.
» CANDUSIO Ilario, 9 alpini.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
» CASTRO Alfio, 82 fanteria.
» CARANFA Angelo, 42 fanteria.
» COLISI-ROSSI Claudio, 49 fanteria.
» CELEBRINI DI S. MARTINO Remigio, 52 fanteria, battaglione S. Marco.
» CURSERI Salvatore, 90 fanteria.
» CALLIN Carlo, 78 fanteria.
» CAVRE Ferruccio, 4 bersaglieri.
» COSSIO Remo, 58 fanteria
» CARAMELLI Florestano, 9 alpini.
» COVAZ Antonio, 74 fanteria.
» CARBONE Umberto, 47 fanteria.
» CONTURSI Renato, 12 fanteria.
» CASULLI Battista, 11 fanteria.
» CAJRE Guido, 2 alpini.
» CAVACEPPI Renato, 52 fanteria.
» CARENA Pier Domenico, 72 fanteria.
» CORTIS Pacifico, comando distretto militare Oristano.

Capitano DOMINGO Enrico, 6 bersaglieri.
» D'AMBROSIO Vincenzo, 15 fanteria.
» DOSSOLA Pietro, 43 fanteria, assegnato Istituto geografico militare Firenze.
» DIPALMA Umberto, 87 fanteria.
» DE CARIA Vincenzo, 7 bersaglieri.
» DI LORETO Tommaso, comando distretto militare Campobasso.
» DALLA COSTI Giuseppe, comando distretto militare Lodi.
» DE VICO Eugenio, 1 fanteria.
» DELLI COLLI Luigi, comando distretto militare Viterbo.
» DE FRANCESCO Michele, comando distretto militare Siena.
» D'ANTUONO Luigi, 62 fanteria.
» DE CARO Calogero, 6 fanteria.
» DELLA VALLE Giovanni, 225 fanteria.
Tenente DE STEFANI Angelo, 26 fanteria.
» DE LUCA Luca, 20 fanteria.
» DELLI SANTI Filomeno, 225 fanteria.
» DI COSTANZO Pietro, 54 fanteria.
» D'AGATA Filippo, 4 fanteria.
» DESTRO Adriano, 28 fanteria.
» DE NAVA Martino, scuola allievi ufficiali Roma.
» DE BLASI Marcello, comando distretto militare Monza
» DEGLI ESPOSTI Vittorio, 82 fanteria.
» DE LUCIA Pietro, 225 fanteria

Tenente DE FELICIS Amedeo, 30 fanteria.
» DE MAGISTRIS Giacomo, stabilimenti militari pena.
» DE CRISTOFORO Ercole, 27 fanteria.
» DONZELLI Ulisse, 35 fanteria.
» DELL'AQUILA Luigi, 20 fanteria.
» DONNINI Giacinto, 2 granatieri, assegnato servizio genio militare Padova.
» DE MARCHI Giulio, 41 fanteria.
» DE CRESCENZIO Carlo, 81 fanteria.
» DE NEGRIS Emilio, 158 fanteria.
» DE BENEDICTIS Lorenzo, 84 fanteria.
» DE BONIS Rocco, 35 fanteria.
» DE PASQUALE Gaetano, 83 fanteria.
» DI LORENZO Vito, 11 fanteria.
» DINI Azeglio, 12 bersaglieri.

Capitano EMMA Salvatore, 24 fanteria.
Tenente ESCHENA Mario, 4 aplini.
» EVOLA Felice, 77 fanteria, assegnato ospedale militare di Brescia.

Capitano FONTEMAGGI Umberto, comando distretto militare di Alessandria.
» FORMENTI Paolo, 37 fanteria, assegnato commissione delimitazione confini.
» FABI Giovanni, 1 granatieri.
» FERRERO FUSIE Francesco, comando distretto militare Bassano.
» FRIGGI Augusto, 232 fanteria.
» FERRERO Carlo Alberto, 43 fanteria.
» FOSSI Luigi, 66 fanteria.
» FIORASI Renato, Comando distretto militare Vicenza.
» FIORIO Giovanni, 6 alpini, assegnato Commissione delimitazione confini.
Tenente FERRO Aleardo, 72 fanteria.
» FARINA Umberto, 81 fanteria.
» FABIANI Luigi, 4 raggruppamento trasporti.
» FUNICELLO Gio. Battista, 16 fanteria.
» FACCINI Angelo, 50 fanteria.
» FAROTTI Amedeo, 49 fanteria.
» FRISARI Fiorillo, 79 fanteria.
» FILOFERRO Francesco, 9 alpini.
» FONTEBASSO Guglielmo, Scuola allievi ufficiali Modena.
» FIORENTINO Guglielmo, 12 fanteria.
» FERRINI Pietro, 53 fanteria, assegnato Istituto geografico militare Firenze.
» FUNICELLO Luigi, Stabilimenti militari pena.
» FERRARI Vittorio, 28 fanteria.
» FAVELLI Paolo, 52 fanteria.
» FERRARI Saverio, 67 fanteria, assegnato Scuola centrale fanteria Civitavecchia.

Tenente FALLACE Umberto, Comando distretto militare Campobasso.
» FERRAIOLI Pietro, 79 fanteria.
» FRAMONDI G. Battista, 11 fanteria.
» FASCIANI Francesco, Comando distretto militare Padova.
» FEDELE Giuseppe, 47 fanteria.
» FEDER Antonio, 8 alpini.
» FIANO Oscar, 93 fanteria.
» FALCONE Giuseppe, 3 alpini.
» FRITTETTI Ferruccio, 151 fanteria.
» FATONI Michele, 27 fanteria.
» FORMOSA Luigi, 1 granatieri.
» FIORIO Alessandro, 4 alpini, assegnato Commissione delimitazione confini.
» FERRANTE Leopoldo, 8 raggruppamento trasporti.

Capitano GIANNI-TRAPANI Annibale, 73 fanteria.
» GRECO Vittorio, 58 fanteria.
» GAMBA Enrico, 71 fanteria, assegnato Comando brigata Puglie.
» GIORGETTI Lucio, 158 fanteria.
» GIANNINONE Mario, 157 fanteria.
» GIANSIRACUSA Ugo, Scuola allievi ufficiali complemento Milano.
» GAMBINI Antonio, 7 bersaglieri.
» GALASSO Vittorio, 40 fanteria.
» GOBBATO Adolfo, Stabilimenti militari pena.
» GARIONI Alfredo, 78 fanteria.
» GENTILE Renato, Stabilimenti militari pena.
» GIACCHERI Vincenzo, Comando distretto militare Padova
Tenente GULOTTA Giovanni, 158 fanteria.
» GRAZIANI Enrico, 225 fanteria.
» GIANNONE Giovanni, 86 fanteria, assegnato Comando brigata Verona
» GIANNONE Giuseppe, 51 fanteria.
» GRANITTO Ettore, 225 fanteria.
» GARRONE Umberto, 9 alpini.
» GIOVANNETTI Gaetano, 6 bersaglieri.
» GUERRA Gaetano, 2 granatieri, assegnato Tribunale militare Roma.
» GRASSI Antonio, Stabilimenti militari pena.
» GUTIERREZ Antonio, 45 fanteria.
» GUI Silvio, 3 alpini.
» GAMBERA Giovanni, 9 alpini.
» GIULIO Massimiliano, 3 alpini.
» GRIO Giulio, 59 fanteria.
» GARDINI Mario, 72 fanteria.
» GALLINA Pietro, 50 fanteria, assegnato Istituto geografico militare Firenze.
» GRECO Attilio, 17 fanteria, assegnato Commissione delimitazione confini.
» GIACOBINELLI Giuseppe, 1 alpini.

Tenente GIACONIA Giosuè, 7 fanteria.
» GRADELLINI Rinaldo, 8 bersaglieri.
» GABRIELLI Mario, Comando distretto militare Massa.
» GALLO Lorenzo, 11 bersaglieri.
» GIARNIERI Attilio, 27 fanteria.

Tenente INGLESE Alessandro, 3 bersaglieri.
» INSOM Emilio, 17 fanteria.
INCISA DI CAMERINA Luigi, 3 alpini.
» IBERTI Giovanni, 37 fanteria.

Capitano LORI Edoardo, 91 fanteria.
» LETTINI Giuseppe, 65 fanteria.
» LONGO Luigi, 11 bersaglieri.
» LONZU Giovanni, 152 fanteria.
» LELLA Giorgio, 18 fanteria.
» LIUZZI Carmelo, 18 fanteria.
» LUCCARDI Giuseppe, 49 fanteria.
Tenente LANTIERI Giuseppe, 157 fanteria.
» LANDI Luigi, 35 fanteria, assegnato Comando distretto militare Bologna.
» LIQUORI Guido, 42 fanteria, assegnato Scuola allievi ufficiali Lucca.
LOMBARDI Francesco, 27 fanteria.
LABONIA Enrico, 20 fanteria.
» LOMBARDINI Amelio, 3 alpini.
» LELLA Ferruccio, 10 fanteria.
» LIGOTTI Calogero, 48 fanteria.
» LURIDIANA Matteo, 45 fanteria.
» LABARBERA Stefano, 12 fanteria.
» LORDI Pietro, 30 fanteria.
» LIMER Giuseppe, 7 alpini.

Capitano MASCELLI Ferdinando, 82 fanteria.
» MANICONI Luigi, 57 fanteria.
MELLI Vincenzo, 8 alpini.
» MORANA Giuseppe, 66 fanteria.
» MILAZZO Gioacchino, 6 fanteria, assegnato Tribunale militare Palermo.
» MARIANI Gaetano, 13 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» MIALIOVICH Filiberto, 1 granatieri.
» MARCHESE Pietro, 68 fanteria.
» MARTIRE Paolo, Comando distretto militare Cosenza.
» MACCARINI Silvio, 33 fanteria.
» MORICI Giuseppe, 36 fanteria.
» MONTI Guido, 71 fanteria.
» MASCI Silvio, Comando distretto militare Chieti
» MICELLI Alfredo, 27 fanteria, Comando distretto militare Aquila.
» MILAZZO Giuseppe, 6 fanteria.
» MENGHI Pietro, 9 alpini.
» MANASSERO Cesare, 72 fanteria.

Capitano MARELTI Enrico, 38 fanteria.
» MORINI Giovanni, 43 fanteria
» MORGANTINI Umberto, 9 alpini.
Tenente MESSINA Vincenzo, 26 fanteria.
» MAGNO Leone, 32 fanteria.
» MAZZOLI Lorenzo, 6 bersaglieri.
» MARCHEGIANO Arturo, 46 fanteria.
» MANGO Enrico, 54 fanteria.
» MEGNA Giuseppe, 30 fanteria.
» MARCIANO Enrico, 39 fanteria.
» MOLINARI Egidio, 82 fanteria.
» MASSEI Arturo, 85 fanteria.
» MANZO Pietro, 76 fanteria.
» MONGIOI Domenico, 4 fanteria.
» MONTESE Giovanni, 1 alpini.
» MASUCCI Antonio, 81 fanteria.
» MANGANI Alberto, 52 fanteria.
» MASTROPIETRO Silvio, 157 fanteria.
» MARTINETTI Aldo, 45 fanteria.
» MAZZEI Raffaele, 81 fanteria.
» MINES Diego, 23 fanteria.
» MANGIANTINI Secondo, Stabilimenti militari pena.
» MERLATI Arnaldo, 34 fanteria.
» MINZONI Giuseppe, 28 fanteria.
» MELPIGNANO Angelo, 72 fanteria.
» MASALA Garino, 73 fanteria.
» MACCHIARELLI Francesco, 9 fanteria.
» MARCONCINI Licurgo, 27 fanteria.
» MANICASTRI Carlo, 66 fanteria.
» MARCOALDI Fernando, 2 granatieri.
» MIRRA Armando, stab. milit. di pena.
» MANFREDINI Manfredo, 5 alpini.
» MARTINEZ Aldo, 74 fanteria, assegnato compagnia sanità Udine.
» MARTOGLIO Luigi, 49 fanteria.
» MINASI Francesco, 3 fanteria.
» MOTEFIORI Aldo, 93 fanteria.
» MARTINI Mario, 9 fanteria.
» MEZZACAPO Luigi, 64 fanteria.
» MANICONE Gabriele, 71 fanteria.
» MAUGERI Giuseppe, 1 granatieri.
» MALAGIA' Ugo, 72 fanteria.
» MOLINARI Stefano, 90 fanteria.
» MANGIA' Carlo, 25 fanteria.
» MOSCA Calogero, 72 fanteria.
» MICHELOTTO Michele, 49 fanteria.

Capitano NOTARO Domenico, 4 raggruppamento trasporti.
» NEGRI' Giuseppe, 6 alpini
» NOVELLI Igino, 16 fanteria.
» NICO Francesco, 80 fanteria.

Capitano NUCIFERO Carmelo, 9 fanteria.
» NOTO Giuseppe, 80, fanteria, assegnato Direzione artiglieria Verona.
» NUCCHI Carlo, 2 bersaglieri.
Tenente NICOSIA Gaetano, 77 fanteria.
» NOSOTTI Mario, 54 fanteria.
» NURI Virgilio, 92 fanteria.
» NOVELLI Francesco, 26 fanteria.
» NATA Camillo, 9 bersaglieri.
» NERI Gioacchino, 88 fanteria.
» NUZZO Giuseppe, 152 fanteria.

Capitano OCCHIPINTI Gino, Comando distretto militare Mondovì.
» OMICINI Francesco, Comando distretto militare Perugia.
Tenente ORLANDO Antonio, 231 fanteria.
» ORLANDO Luigi, 74 fanteria.
» OGNIBENE Salvatore, Scuola allievi ufficiali Milano.
» ONORATO Giovanni, 226 fanteria.

Capitano PAOLOTTI Antonio, 77 fanteria.
» PALUMBO VARGAS Giuseppe, 26 fanteria.
» PONZIO Lorenzo, 1 alpini
» PILATI Alfredo, Comando distretto militare Piacenza.
» PRINCIPATO Diego, 226 fanteria.
» PAOLI Roberto, 84 fanteria.
» PERRICONI Francesco, 86 fanteria.
» POCHINI Gaspare, 86 fanteria
» PAOLINI Mario, 61 fanteria.
» PERONI Ulderico, 32 fanteria.
» PIERROTTI Duilio, 10 fanteria, assegnato Tribunale militare Bari.
» POLIDORI Giulio, 93 fanteria.
» PETRUZZELLI Giulio, 10 fanteria.
» PARENTI Lamberto, 75 fanteria.
» PEZZINO Vincenzo, 71 fanteria.
» PADOVANI Giuseppe, 1 fanteria
» PIRRI Agostino, 4 bersaglieri.
» PANICO Guido, 23 fanteria
» PIROTTI Alberto, 81 fanteria.
» PONZANO Carlo, 38 fanteria, consegnatario magazzino carreggio Alessandria.
» PUGLIESE Michele, 78 fanteria.
» PELOSI Daniele, 94 fanteria.
» POGGIPOLLINI Enrico, 28 fanteria.
» PIACENTINI Piacentino, 81 fanteria, assegnato Istituto geografico Firenze.
» PISCIOTTA Salvatore, 62 fanteria.
Tenente PONZINI Giuseppe, reparto carri armati
» PAZIENZA Antonio, 2 raggruppamento trasporti.
» PAESANI Paolo, 70 fanteria.

Tenente PADOVANI Guido, 9 alpini.
» PIAZZA Giuseppe, Stabilimenti militari pena.
» PUSANTI Salvatore, 11 fanteria.
» POSSAGNO Antonio, 7 alpini.
» POLI Giuseppe, 76 fanteria.
» PERETTI Angelo, 152 fanteria.
» PATERNOSTRO Silvio, 8 alpini
» PAGNIN Antonio, 55 fanteria.
» PRESUTTI Alberto, 14 fanteria.
» PATRONCINI Federico, 94 fanteria, assegnato Comando brigata Messina.
» PEDE Rodolfo, 86 fanteria.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.
» PIETROBONI Armando, 6 alpini.
» PAPPALARDO Carmelo, 86 fanteria, assegnato Scuola centrale fanteria.
» PASQUALE COLUZZI Alceste, 60 fanteria.
» PAGNOTTINI Dante, 2 bersaglieri.
» PESCE Giuseppe, 9 fanteria.
» PERGHEM Giovanni, 6 alpini.
» PAPARONI Alcise, 72 fanteria.
» PATRUCCO Riccardo Arturo, 1 granatieri.
» PULEO Francesco, Comando distretto militare Cefalù.
» PELLACCI Ettore, 7 alpini.
» POETTO Luigi, 73 fanteria.
» PROTO Domenico, 6 bersaglieri.
» PANICO Aldo, 1 fanteria.
» PANETTA Canio, 24 fanteria.
» PISANZIO Gaetano, 52 fanteria.
» PINCELLI Umberto, 35 fanteria, assegnato 7 raggruppamento trasporti.

» QUATTRINI Giulio, 82 fanteria.
» QUARTA Giovanni, 9 fanteria.

Capitano ROSATI Achille, 232 fanteria.
» ROSSI Spartaco, Comando distretto militare Forlì.
» ROSSI Giuseppe, 45 fanteria.
» ROSSI Raffaele, Comando distretto militare Roma.
» RUIZ Y BALLESTREROS Giuseppe, 12 fanteria.
» RESCHIGLIAN Giulio, 27 fanteria.
» RESTIVO Antonio, 6 fanteria.
Tenente RICCA Luigi, 11 fanteria.
» RIZZI Nicola, 15 fanteria.
» RUSSO Gaetano, Comando distretto militare Lecce.
» RAMIREZ Antonio, 43 fanteria.
» ROSSI Rinaldo, 78 fanteria.
» RICUCCI RICUCCIO Enrico, 13 fanteria.
» RUOTOLO Giovanni, 16 fanteria.
» RAITERI Attilio, 37 fanteria, assegnato Ministero guerra
» ROGNONI Carlo, 16 fanteria.

Capitano SIMONETTI Giuseppe, 94 fanteria.
» SCALIA Stanislao, 7 bersaglieri.
» SOLDATINI Mario, 4 bersaglieri.
» SCHIRO' Elfinio, 76 fanteria, assegnato Tribunale militare Palermo.
» SUSINI Bruno, 79 fanteria.
» SEMERARO Angelo, 58 fanteria.
» SARNELLI Pietro, 1 bersaglieri.
» STRANGES Silvio, Comando distretto militare Castrovillari.
» SCATENA Annibale, 52 fanteria.
» SIMONOTTI Ferruccio, 34 fanteria.
» SANTORO Renato, 225 fanteria.
» SEMINARA Biagio, Comando distretto militare Reggio Calabria.
» SCRIMIN Luigi, 8 alpini, assegnato Commissione delimitazione confini.
Tenente SALEMI Francesco, 66 fanteria.
» SALVAGGIO Francesco, Scuola allievi ufficiali Verona.
» SANGIORGIO Giovanni, 231 fanteria.
» SCIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.
» STELLA Ettore, 151 fanteria, assegnato Comando divisione militare Trieste.
» SPRIO Giuseppe, 5 fanteria.
» SALTALAMACCHIA Augusto, 3 fanteria.
» SALVATORE Francesco, 225 fanteria
» SARLO Angelo, Comando distretto militare Udine.
» SCIARILLO Gerardo, 67 fanteria.
» SCURO Aristide, 158 fanteria.
» SALERNO Mario, 63 fanteria.
» SPADACCINO Arturo, 18 fanteria.
» SANTUCCI Angelo, 55 fanteria.
» SACCO Vitaliano, 69 fanteria.
» SILVESTRO FERVOLINO Natale, 57 fanteria.
» SANTILLO Ippolito, 75 fanteria.

Capitano TOCCO Giovanni, 48 fanteria, assegnato Comando divisione Catanzaro.
» TETI Eriberto, 23 fanteria, assegnato Sezione commissariato Gorizia
» TRIVELLONI Romolo, 25 fanteria.
» TARDINI Giuseppe, Comando distretto militare Monza.
» TAZZOLI Silvio, Comando distretto militare Gorizia.
» TACCIUOLI Gino, 52 fanteria.
» TOTERA Giuseppe, 55 fanteria, assegnato Uff. ricup. Padova.
» TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TUCCI G. Battista, 80 fanteria.
» TERRANOVA Giovanni, 76 fanteria.
Tenente TIBERI Gino, 51 fanteria.
» TESTA Giovanni, 73 fanteria.
» TRASATTI Arturo, 6 bersaglieri.
» TRECCO Federico, 13 fanteria.

Tenente TROPEA Francesco, 87 fanteria.
» TORTORA Vittorio, 39 fanteria.
» TRIPUTI Luigi, 61 fanteria.

Capitano VASCHINI Luigi, 88 fanteria.
» VILLANI Fortunato, 48 fanteria, assegnato Delegazione trasporti Trieste.
» VETRANO Salvatore, 74 fanteria.
» VACIRCA Pietro, 43 fanteria.
» VITALE Corrado, 76 fanteria.
» VERSE' Ciro, 66 fanteria.
» VIGLIENZONI Alfredo, Comando distretto militare Savona.
Tenente VARRONE Cosimo, 94 fanteria.
» VETTA Edoardo, 8 alpini.
» VIVA Domenico, 92 fanteria.
» VALGIMIGLI Giovanni, 88 fanteria.

Capitano XIMENES Ettore, 2 bersaglieri, assegnato Museo storico bersaglieri.

» ZAFFIRO Arcangelo, 6 fanteria, assegnato Commissione medica Palermo.
Tenente ZACANELLI Roberto, 232 fanteria.
» ZAIOTTI Emanuele, 59 fanteria.

1° Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 29 febbraio 1924, nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, reparti e servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti, ammessi al corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato;

2° E' intendimento del Ministero di non più concedere rinvii a corsi successivi.

Per il 15 marzo 1924 i comandi delle scuole invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali), i ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali;

3° Gli ufficiali che aspirino ad essere dispensati dalla frequenza del corso *con l'obbligo però di sostenere gli esami*, dovranno presentare motivate domande qui indirizzate

al più presto e in ogni modo non oltre il 1° febbraio 1924, ed i rispettivi comandi di corpo o capi di servizio le inoltreranno subito al Ministero, che non darà corso a quelle pervenute oltre la predetta data. I comandi di corpo o capi di servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito giudizio sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale, sul suo grado di cultura generale e professionale e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Il Ministero si riserva di pubblicare in tempo i nomi di quegli ufficiali ai quali sarà stata concessa la dispensa della frequenza.

Tali ufficiali dovranno presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, nelle ore antimeridiane del 30 giugno 1924 alle rispettive scuole per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15 immediatamente prima della data della loro presentazione alla scuola;

4° Nessun ufficiale iscritto al corso potrà essere dispensato dagli esami tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami (ufficiali frequentatori e non frequentatori);

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese e mezzo (ufficiali frequentatori).

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo;

5° Gli ufficiali d'artiglieria provvisti di cavallo si faranno seguire dal cavallo (uno: di proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente.

Condurranno altresì l'attendente gli ufficiali che recano seco la famiglia; per tutti gli altri invece il servizio di attendente sarà provveduto per cura dei comandi delle scuole con attendenti del precedente corso (circ. 357 *giornale militare* 1922), completati con eventuali sostituzioni da parte dei comandi di corpo d'armata interessati;

6° Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanatte con la circ. 357 *giornale militare* 1922;

7° Si richiama infine l'attenzione degli ufficiali interessati sul comma *a)* e *b)* della predetta circ. 357 *giornale militare* 1922.

N.-B. Non sarà per ora effettuato l'8° corso di perfezionamento per gli ufficiali del genio. Questo Ministero si riserva di emanare in merito le relative disposizioni.

Il Ministro: A. Diaz.

AVVISI

Bollettino " Alere Flammam „ del Gabinetto di cultura della scuola di guerra

Nel 1924 sarà continuata la pubblicazione del *Bollettino* del gabinetto di cultura della Scuola di guerra, che assumerà per titolo il motto: *ALERE FLAMMAM*.

E' assicurata la collaborazione di molte personalità del campo militare e di quello scientifico, letterario.

Come nel decorso anno, saranno inoltre pubblicate sul « Bollettino » le conferenze che verranno tenute prossimamente nel Gabinetto di cultura, i lavori che risulteranno premiati nel concorso indetto il 27 aprile 1923 e che si chiude il 31 gennaio c. a., nonchè le notizie più interessanti riflettenti l'ordinamento dell'Esercito italiano e degli Eserciti esteri, notizie che risulteranno raccolte nel « Notiziario ».

Oltre agli articoli di cui sopra, ed al « Notiziario », per favorire specialmente gli ufficiali che intendono prepararsi agli esami di ammissione alla Scuola di guerra, è stata aperta un'apposita rubrica a questionario, nella quale sarà data risposta a tutti i quesiti che, in ordine agli esami stessi, potranno dagli ufficiali essere rivolti alla Direzione del Bollettino.

Nell'anno 1924 saranno pubblicati numero 8 « Bollettini » mensili e due bimestrali doppi, nei mesi di luglio-agosto e settembre-ottobre.

Il prezzo di abbonamento, per l'anno 1924 venne stabilito alle seguenti condizioni:

ABBONAMENTI	Annuale	Semestrale		Per ciascun numero	
		1° semes.	2° semes.	Semplice	Doppio
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Per i **non soci** del Gabinetto di cultura	16.00	9.00	8.00	2.00	3.50
Per i **soci** del Gabinetto di cultura	13.50	7.50	6.50	1.50	2.75

Indirizzare lettere, vaglia, ecc., alla *Direzione del « Bollettino » del Gabinetto di cultura della Scuola di Guerra* - Torino.

LA COOPERAZIONE DELLE ARMI

Bollettino tecnico edito dal comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi. Nel 1924, usciranno 6 fascicoli bimestrali, di oltre 200 pagine l'uno, in 8°.

Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le Sale convegno ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari del R. Esercito, della R. Marina, della Regia

guardia di finanza e della R. aeronautica (compresi gli assimilati del R. Esercito, della R. Marina, ecc.) che desiderano ricevere il bollettino periodico, per via d'ufficio:

se la richiesta, con relativo importo, perviene entro il 31 gennaio 1924 - L. 20;

dopo tale periodo di tempo - L. 24.

Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo e gli assimilati del R. Esercito, della R. Marina, ecc.) che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento, accompagnate dal relativo importo, siano indirizzate, come sotto è indicato:

Per l'Italia - L. 26;

Per l'estero (unione postale universale) - L. 32.

Tutte le richieste di abbonamento, debbono essere rivolte direttamente al *Comando delle scuole centrali militari* (centro studi), in *Civitavecchia*.

I comandi, corpi, uffici possono anticipare, per gli ufficiali e gli assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi, a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 104, lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Abbonamenti alla " Rassegna dell'Esercito Italiano „

Come per i precedenti anni, dal 1° gennaio 1924 sono aperti gli abbonamenti annuali alla rivista *Rassegna dell'Esercito Italiano*.

Per il sempre maggiore interesse suscitato, sia in Italia che all'estero, per la notorietà e valentia tecnica dei suoi Collaboratori, e la grande importanza delle questioni trattate, oltrechè per la sua pregevole ed accuraat veste tipografica, la *Rassegna dell'Esercito Italiano* può oggi annoverarsi tra le più diffuse Riviste militari d'Europa.

L'abbonamento annuale alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* costa L. 24.

Affrettarsi ad inviare le richieste di abbonamento accompagnate dal relativo importo, allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato — Roma — Via Gino Capponi, 43.

N. B. - Lo Stabilimento Poligrafico è in grado di fornire anche le raccolte della *Rassegna dell'Esercito Italiano* dall'inizio di pubblicazione (anno 1920) ad oggi. Esse vengono cedute al medesimo prezzo di abbonamento, aumentato delle spese di posta (L. 4 — per ciascuna raccolta).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1091, colonna 2, depennare il tenente *Patrizi* Ernesto, 3 pesante.

A pagina 1092, colonna 1, depennare il tenente *Parisi* Saverio, 22 campagna.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1857, colonna 1, depennare il tenente *Fiorentini* Nullo, reggimento cavalleggeri di Monferrato.

A pagina 1857, colonna 2, depennare il tenente *Lugli* Lionello, reggimento cavalleggeri Guide.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(5162) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª **1924** 18 Gennaio

N. 26 - 31 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2833 - Concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare *Pag.* 75

» 27 - 31 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2834 - Concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari. *Pag.* 83

Circolare N. 26. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2833 - Concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). —31 ottobre 1923. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 12 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per le seguenti categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare, e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato:

a) ingegneri geografi: posti 4;
b) topografi: posti 13;
c) disegnatori tecnici: posti 40.

Di detti posti uno per ogni 10 o frazione di 10 è riservato, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli aspiranti che siano invalidi di guerra e siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 2.40 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Divisione personali civili) e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità dell'impiego per il quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° Atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, il candidato ha compiuto i 20 e non oltrepassato i 30 anni di età se aspirante alla nomina a ingegnere geografo, e compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni, se trattasi di aspirante alla nomina a topografo o disegnatore tecnico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, tali limiti massimi sono elevati a 35 anni.

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, i limiti stessi sono elevati ad anni 39;

2° Certificato di cittadinanza italiana. I cittadini dello stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° Certificato generale del casellario giudiziario;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego a cui aspira. Per gli aspiranti alla nomina ad ingegenere geografo o alla nomina a topografo, il certificato medico deve contenere anche la esplicita dichiarazione che l'aspirante è in condizioni fisiche tali da poter sostenere le fatiche di lunghe campagne topografiche anche in zone disagevoli, sia in Italia che nelle Colonie.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° Diploma originale di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti alla nomina ad ingegnere geografo; diploma di licenza liceale o d'istituto tecnico o di scuola industriale di grado equipollente, per gli aspiranti alla nomina a topografo; diploma di licenza di istituto tecnico, di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata per gli aspiranti alla nomina a disegnatore tecnico.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

8° Fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio;

9° Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di lire 50, se trattasi di aspirante alla nomina a ingegnere geografo, e di lire 25 se trattasi di aspirante alla nomina a topografo o a disegnatore tecnico.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono dispensati gli aspiranti, i quali siano impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Ai posti di disegnatore tecnico possono concorrere anche i capi operai e gli operai comunque in servizio all'Istituto geografico militare, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso degli aspiranti di cui al presente articolo dovranno pervenire al Ministero della guerra (Divisione personali civili) per il tramite della direzione dell'Istituto geografico militare, che vi unirà un rapporto particolareggiato circa il servizio da ciascuno di essi prestato.

L'ammissione al concorso degli aspiranti medesimi potrà aver luogo a prescindere dal limite massimo di età, di cui al n. 1 del precedente art. 3, e dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri dall'1 al 7 dell'articolo stesso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal direttore dell'Istituto geografico militare e da 4 membri, da designarsi dal Ministero della guerra, scelti fra gli ufficiali superiori e fra gli impiegati civili dell'Istituto suddetto, equiparati al grado di ufficiali superiori.

Ne sarà presidente il direttore dell'Istituto geografico militare e funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e in prove orali, giusta i programmi annessi al presente decreto — firmati, d'Ordine Nostro, dal Ministro della guerra — e si svolgeranno presso l'Istituto geografico militare in Firenze.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nel mese di marzo 1924, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 7

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano ottenuto nelle prove scritte e grafiche una media di almeno sei decimi di punti, in ciascuna materia.

Parimenti una media di almeno sei decimi di punti in ciascuna materia dovranno conseguire i concorrenti nelle prove orali per ottenere l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione formulerà, per ciascuna sepcialità di concorrenti, una graduatoria, in ordine di punti, dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di punti saranno preferiti:

a) i mutilati di guerra;
b) gli invalidi di guerra;
c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
d) i decorati di medaglia d'argento al valor militare;
e) i decorati di medaglia di bronzo al valore militare;
f) i decorati con croce di guerra al valore;
g) i combattenti;
h) coloro che hanno prestato servizio militare;
i) i più anziani di età.

Le graduatorie saranno poscia trasmesse al Ministero della guerra per l'approvazione definitiva.

Le graduatorie stesse, tostochè approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Contro di esse non è ammesso alcun ricorso

Il Ministro della guerra potrà provvedere alla sostituzione di coloro fra i dichiarati vincitori del concorso che non assumeranno servizio entro il termine massimo di un mese o che comunque entro un anno dall'atto dell'assunzione in servizio stesso cesseranno dall'appartenere all'Amministrazione per qualunque causa. Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati fra i dichiarati idonei.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di un anno, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego, con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi dell'assegno di cui al susseguente art. 11.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile, pari allo stipendio iniziale attribuito agli impegati di ruolo della stessa categoria.

Art. 12

Con decreto del Ministero delle finanze, saranno apportati negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo.

Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1ª Geodesia	Scritto	La durata della prova è fissata in sei ore.
2ª Geodesia	Orale	

GEODESIA

Prova scritta.

a) Nozioni di geometria differenziale - Coordinate curvilinee - Curvatura della superficie - Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari - Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Légendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Trigonometria sferoidica - Coordinate geodetiche rettangolari.

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione - Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica - Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

ALLEGATO *B*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo.

N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1	Disegno topografico.	Grafico	La durata della prova grafica è fissata in sei ore.
2	Matematica.	Orale	
3	Topografia	Orale	

I. — *Disegno topografico.*

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

II. — *Matematica.*

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria

III — *Topografia.*

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

ALLEGATO C.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico.

N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1	Composizione italiana	Scritto	La durata della prova sarà fissata dal presidente della Commissione, a seconda del tema.
2	Aritmetica	Orale	
3	Geometria piana e solida	Orale	
4	Geografia e topografia	Orale	
5	Prova tecnica . . .	Grafico	

Composizione italiana (scritta).

Svolgere sotto forma narrativa epistolare un tema dato di un argomento attinente alla vita giornaliera comune.

Aritmetica (orale).

Il candidato dovrà essenzialmente dare prova di sapere eseguire praticamente, con facilità e correttezza, le operazioni numeriche; e di sapere risolvere i problemi che gli si possono presentare nel corso dei suoi lavori.

Operazioni pratiche sui numeri interi, sui decimali e sulle frazioni - Problemi relativi - Errori relativi.

Sistema metrico decimale; misure non decimali; riduzioni.

Proporzioni - Regola del tre semplice e composta - Regola di allegazione - Problemi.

Geometria piana e solida (orale).

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le definizioni e praticamente quei principi e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Definizione e principali proprietà delle figure geometriche piane. Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà - Figure analoghe.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette e ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi - Similitudini dei solidi - Loro superficie e volume.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Uso del pantografo.

Geografia e topografia (orale).

Conoscenza geografica dell'Italia e delle sue Colonie.

Nozioni elementari di topografia per quanto è necessario a una buona comprensione delle carte topografiche ufficiali italiane.

Classificazione delle carte - Scale di proporzione, numeriche, grafiche - Segni convenzionali per la planimetria - Rappresentazione dell'altimetria: curve di livello, tratteggio, sfumo, sistemi misti.

Calcolo di distanze, sezioni, pendenze (con elementi desunti dalle carte).

Nomenclatura e tipo delle scritture usate nelle carte.

Prova tecnica (grafica).

Esecuzione di un saggio di disegno topografico su carta.

Disegno su carta: porzione di una ordinaria carta topografica completa a curve di livello e a tratteggio.

Incisione su rame - Incisione di una porzione di carta topografica (planimetria e scrittura).

Disegno su pietra o zinco - Disegno di una ordinaria carta topografica completa senza tratteggio.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

N. 27. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2834 – Concorso per esami per talune categorie di personali civili delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 11, del 14 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per le seguenti categorie di personali civili delle Amministrazioni militari e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato:

a) Ragionieri d'artiglieria: posti 53;
b) Ragionieri geometri del genio: posti 30;
c) Capi tecnici d'artiglieria e genio: posti 57;
d) Disegnatori tecnici: posti 30;
e) Assistenti del genio: posti 75;

Di detti posti una parte, in ragione di uno per ogni 10 o frazione di 10, è riservata, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli aspiranti che siano invalidi di guerra e siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.40, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere direttamente trasmesse al Ministero della guerra Divisione personali civili, e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità dell'impiego per il quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione, compresa quella in Colonia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati, giusta le disposizioni vigenti:

1° Atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39

Per coloro che siano già impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° Certificato di cittadinanza italiana. I cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° Certificato generale del casellario giudizario;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, idoneo al servizio anche in Colonia, ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego cui aspira

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

6° Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° Diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico per gli aspiranti alla nomina a ragioniere d'artiglieria; diploma originale di licenza di istituto tecnico per gli aspiranti alla nomina a ragioniere geometra; diploma originale di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o titolo di studi tecnici equipollenti per gli aspiranti alla nomina a capo-tecnico di artiglieria e genio; diploma originale di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata per gli aspiranti alla nomina a disegnatore tecnico; licenza di scuola tecnica e diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi, per gli aspiranti alla nomina ad assistente del genio.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

8° Fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata da notaio;

9° Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagata la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Ai posti di capo-tecnico ed a quelli di disegnatore tecnico possono concorrere anche gli operai e i capi operai degli stabilimenti militari. Ai posti di assistenti possono concorrere anche gli assistenti straordinari del Genio militare.

Le domande di ammissione al concorso degli aspiranti di cui al presente articolo dovranno pervenire al Ministero (Divisione personali civili) per il tramite delle competenti autorità gerarchiche, che vi uniranno un rapporto particolareggiato circa il servizio da ciascuno di essi prestato.

L'ammissione al concorso degli aspiranti medesimi potrà aver luogo purchè non abbiano oltrepassato l'età di 50 anni alla data del presente decreto. Essi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri dall'1 al 7 dell'art. 3.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria o, in caso di assenza od impedimento, un ufficiale generale da lui designato;

il direttore superiore delle costruzioni del Genio militare o in caso di assenza od impedimento, un ufficiale generale da lui designato;

il direttore capo della divisione del Ministero della guerra che amministra i personali civili, o il funzionario che lo sostituisce;

il ragioniere geometra superiore del genio od il ragioniere geometra capo che lo sostituisce;

un ragioniere capo d'artiglieria, da designarsi dal Ministero della guerra.

La presidenza sarà assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un capo sezione o un primo segretario del Ministero della guerra.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e in prove orali, giusta i programmi annessi al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nel marzo 1924, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano ottenuto nelle prove scritte e grafiche una media di almeno 6 decimi di punti.

Parimenti una media di 6 decimi di punti dovranno ottenere i concorrenti nelle prove orali, per conseguire l'idoneità.

La Commissione formulerà, per ciascuna specialità di concorrenti, una graduatoria, in ordine di punti, dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di punti saranno preferiti:

a) i mutilati di guerra;

b) gli invalidi di guerra;

c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

d) i decorati di medaglia d'argento al valor militare;

e) i decorati di medaglia di bronzo al valor militare;

f) i decorati di croce di guerra al valore;

g) i combattenti;

h) gli impiegati di categorie inferiori delle Amministrazioni militari contemplati dall'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

i) coloro che comprovino di conoscere la stenografia e l'uso delle macchine calcolatrici;

l) coloro che hanno prestato servizio militare;

m) i più anziani di età.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro della guerra e pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministro della guerra potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungeranno entro il termine massimo di un mese la residenza loro assegnata o che comunque entro un anno dall'atto della assunzione in servizio, cesseranno dall'appartenere alla Amministrazione per qualunque causa. Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati fra i dichiarati idonei.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di un anno, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati e verrà loro corrisposta una indennità pari a 2 mesi dell'assegno di cui al susseguente art. 10.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile pari allo stipendio iniziale attribuito agli impiegati di ruolo della stessa categoria.

Art. 11.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportati negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

ALLEGATO A

Programma per gli esami di concorso ai posti di ragioniere di artiglieria.

Materie d'esame

N. d'ordine delle materie	Materie sulle quali si svolgono gli esami	Se l'esame è scritto o orale	*Annotazione*
1	Componimento italiano.	Scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi ed è fissata in sei ore
2	Aritmetica bancaria e commerciale	Scritto (1) orale	
3	Legge e regolamento sulla contabilità dello Stato.	Scritto (1) orale	
4	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio	Scritto (1) orale	
5	Elementi di diritto. .	Orale	

PROGRAMMA N 1.

Componimento italiano

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto, sarà tenuto conto, essenzialmente, della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno, in iscritto, una questione ed un problema su argomento determinato, attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere impiegare razionalmente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La Commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza, con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale, la Commissione farà interrogazioni, per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati, conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità.

PROGRAMMA N. 3

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Beni dello Stato Demanio pubblico. Inventario dei beni del Demanio Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico.

Licitazioni a trattative private. Servizi ad economia. Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3 Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4 Delle entrate: da chi sono amministrate, loro stati, accertamento Debito pubblico consolidato e fluttuante. Sistemi in uso per la emissione dei prestiti; come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite: pratiche per la emissione, girata, riscossioni, prescrizioni, smarrimento, rinnovazione.

6 Delle spese: impegno, liquidazione, pagamento; incombenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

PROGRAMMA N 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Azienda commerciale. Inventario stato attivo e passivo. Capitale o patrimonio.

2 Scopo della tenuta dei libri. Tenuta dei libri con scrittura semplice.

3 Tenuta dei libri con scrittura doppia comune. Libri ausiliari. Chiusura dei conti di partita doppia. Errori e correzioni. Bilancio - verifica dei conti Inventario Bilancio finale. Rendiconto economico.

4 Scrittura doppia di conti semplici Scrittura doppia riassuntiva. Giornale mastro.

5. Contabilità speciale d'officina per i lavori, e valutazione manufatti.

6 Logismografia: suoi caratteri. Apertura dei conti. Registrazione e verificazione delle operazioni. Chiusura dei conti.

7 Conti personali. Conti sintetici ed analitici, semplici e reciproci.

8. Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

Annotazioni.

I temi, da assegnarsi per gli esami sui due programmi n. 3 e 4, dovranno riferirsi, possibilmente, a più numeri dei programmi stessi.

PROGRAMMA N. 5

Esami di diritto.

Diritto amministrativo:

1. Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra. Organi consultivi generali dei Ministeri. Uffici provinciali dipendenti dalle Amministrazioni centrali, e loro attribuzioni.

2. Consiglio di Stato. Corte dei conti Loro composizione e attribuzioni rispettive. Comune. Provincia Opere pie. Camera di commercio. Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile:

3 Domicilio civile e residenza Beni immobili e mobili. Specie e requisiti dei contratti Della capacità delle parti contraenti. Dell'oggetto dei contratti, e loro effetti. Interpretazione dei contratti. Atto pubblico e scritture private. Copie degli atti pubblici e privati. Contratto di vendita e contratto di permuta: loro forma e natura.

Diritto commerciale:

4 Degli atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Società commerciali Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, e anonime. Società cooperative. Associazioni commerciali. Associazioni in partecipazione. Associazioni di mutua assicurazione. Contratto di compra e vendita nel diritto commerciale. Cambiali e suoi requisiti. Girata. Accettazione. Avallo. Duplicati. Copia di cambiali. Scadenza pagamento. Protesto. Rivalsa. Cambiali smarrite Ordine in derrate. Assegno bancario. Fedi di credito Vaglia cambiari. Contratto di noleggio per trasporto merci. Avarie e contribuzioni. Polizze di carico. Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

ALLEGATO *B*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ragioniere geometra del Genio militare.

Materia d'esame.

N. d'ordine del programma	Materia d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazione*
1	Componimento italiano	scritto (1)	(1) La durata per le prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Disegno architettonico	grafico (1)	
3	Disegno topografico .	grafico (1)	
4	Elementi d'estimo . .	Scritto (1) orale	
5	Matematiche.	orale	
6	Topografia	orale	
7	Costruzioni	orale	
8	Nozioni sulla contabilità generale dello Stato	orale	

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2

Disegno architettonico.

Il tema verserà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3.

Disegno topografico.

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di estimo.

A) Prova scritta:

Il tema volgerà sulla stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere, con metodo razionale, alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche, purchè gli uni e le altre siano stati preventivamente esaminati dalla Commissione esaminatrice.

L'incaricato della sorveglianza a tale prova si assicurerà che i manuali stessi non contengano scritti od annotazioni e li rimetterà ai candidati all'inizio della prova stessa.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro svolto

B) Prova orale:

a) Stima dei terreni:

1. Nozioni preliminari, beni, ricchezza, valore e prezzo.
2. Produzione agraria e suoi fattori, sistema di coltura ed amministrazione. Classificazione e consistenza dei capitali impiegati nell'industria rurale in relazione a tali sistemi. Loro fruttuosità.
3. Rendita fondiaria permanente, transitoria, periodica; rendita censuaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Teoria della attualità e suscettività.
4. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi e norme generali per la descrizione dei medesimi.
5. Dei metodi di stima e della loro applicazione, metodi sintetici ed analitici, diretti ed indiretti.
6. Determinazione dell'annua rendita normale dei fondi. Valutazione dei prodotti agricoli
7. Determinazione delle spese generali e speciali e di altre detrazioni da farsi all'annua produzione normale dei fondi in relazione a ciascun sistema di amministrazione per la ricerca della rendita netta. Capitalizzazione di questa. Aggiunte e detrazione al valore capitale dei fondi.

b) Stima dei fabbricati:

8. Classificazione dei fabbricati rispetto alla loro natura e destinazione. Operazioni e indagini preliminari occorrenti per la stima di un fabbricato.
9. Esposizione sommaria dei vari metodi estimativi dei fabbricati urbani; casi di applicazione di ciascun metodo.
10. Quando e come si stimano i fabbricati rurali.
11. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valore capitale dei fabbricati.

N B. — La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 5.

Matematiche.

A) Algebra elementare:

1. Proprietà fondamentali delle quantità algebriche.
2. Addizione; sottrazione; moltiplicazione e divisione e monomi e polinomi
3. Divisibilità e massimo comune divisore dei polinomi.
4. Calcolo delle potenze e dei radicali. Espressione del quadrato e cubo di un binomio.
5. Frazioni algebriche ed operazioni relative Esponenti negativi.
6. Equazioni di 1° grado ad una e più incognite Problemi relativi.

7. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Problemi relativi.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Formule e problemi relativi.
9. Teoria dei logaritmi. Problemi relativi. Uso delle tavole logaritmiche.
10. Calcolo degli interessi. Accumulazioni, sconto. Annualità ed ammortamento.

B) Geometria piana:

1. Angoli formati da due o più rette convergenti in un sol punto. Teoremi e problemi relativi.
2. Triangoli. Uguaglianza dei triangoli. Proprietà dei triangoli, equilateri, isosceli e scaleni, rispetto ai lati, agli angoli, alle bisettrici ed alle mediane. Teoremi e problemi relativi.
3. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante, ed ai triangoli Somme degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.
4. Angoli iscritti nella circonferenza. Triangoli e quadrilateri iscritti e circoscritti alla circonferenza. Proprietà caratteristiche di essi
5 Misura delle superficie delle figure rettilinee. Problemi grafici e numerici relativi.
6. Linee proporzionali e figure simili. Teoremi e problemi grafici e numerici relativi alla similitudine dei triangoli e dei poligoni.
7. Proprietà del circolo e delle rette in esso considerate.
8. Misura degli angoli. Problemi relativi.
9. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. Costruzione grafica. Valore dei lati in funzione del raggio.
10 Ciclometria. Rapporto della circonferenza al diametro Misura della circonferenza e degli archi circolari. Area del circolo, del settore, del segmento e della corona circolare. Teoremi e problemi relativi.

C) Geometria solida:

1. Piani e rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi
2. Angoli diedri e poliedri. Loro misura. Basi di uguaglianza degli angoli triedri.
3. Poliedri; prisma; parallelepipedo, piramide. Loro superficie e volume Problemi relativi.
4. Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie e volume Problemi relativi.
5. Cilindro e cono. Loro superficie e volume. Problemi relativi
6. Tronco di cono e basi parallele. Sua superficie e volume. Problemi relativi.
7. Sfera. Sua superficie e volume. Problemi relativi.
8. Calotta e zona sferica Loro superficie. Segmento ad una e due basi, e settore sferico. Loro volume.
9. Sezioni coniche. Loro elementi e proprietà.
10. Costruzioni dell'ellisse; della parabola e dell'iperbole.

D) Elementi di trigonometria piana:

1. Funzioni goniometriche o circolari. Loro variazioni
2. Relazioni fra le funzioni goniometriche d'uno stesso arco.
3. Tavole trigonometriche e loro uso.
4. Relazione fra gli elementi di un triangolo e formule risolutive.
5. Area del triangolo. Casi diversi.

PROGRAMMA N. 6.

Topografia.

a) Planimetria:

1. Nozioni fondamentali. Soluzioni geometriche sul terreno. Tracciamenti d'allineamenti e di curve. Poligonazione.
2. Logimetria. Misura ottica: stadie e cannocchiale distanziometro. Riduzione delle distanze all'orizzonte.
3. Squadro agrimensorio. Goniometri semplici ed a cannocchiale. Descrizione, verifiche, rettifiche ed uso. Riduzione agli angoli all'orizzonte Problemi risoluti con detti strumenti.
4. Tavoletta pretoriana e sue parti. Descrizione, verifiche, correzioni ed uso Problemi risoluti con la tavoletta pretoriana.
5. Rilevamento dei terreni, totalmente e parzialmente accessibili e di quelli inaccessibili. Metodi diversi di poligonazione; triangolare, ortogolare per irradiamento e per camminamento e per intersezione. Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

b) Altimetria:

6. Rappresentazione del rilievo del terreno e nozioni preliminari.
7. Strumenti per rilievi altimetrici: livelli ad acqua, a bolla d'aria ed a cannocchiale, diversi Verifiche e rettifiche
8. Operazioni altimetriche. Livellazione semplice e composta. Livellazione longitudinale e trasversale: formazione dei profili e delle sezioni Livellazione raggiante; piani quotati. Piani a curve orizzontali; tracciamento e rilievo.
9. Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazione e sezione.

c) Agrimensura:

10. Valutazione delle superficie dei terreni. Trasformazione e riduzione delle aree. Divisione e permutazione delle aree Delimitazione, terminazione e rettificazione di confini.

d) Celerimensura:

11. Principii fondamentali della celerimensura o tacheometria. Istrumenti celerimetrici più usuali: tacheometri e cleps
12. Operazioni celerimetriche. Determinazione dei numeri generatori; misure degli angoli azimutali e zenitali, misura delle distanze, registrazioni delle letture fatte. Metodi di rilevamento
13. Calcolo delle coordinate planimetriche ed altimetriche.
14. Rappresentazioni dei piani e calcolo delle aree in funzione delle coordinate ai vertici.

PROGRAMMA N. 7.

Costruzioni.

1. Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza. Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli, precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni.

2. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate, modo di eseguirle.

4. Proprietà generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

5 Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Tavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi. Usi del legname nelle parti completive degli edifizi. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie di legname da preferirsi; modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo

6. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai

7. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiere e filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi del ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento. Acciaio: suoi caratteri e sue proprietà Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

8. Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni: marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Laterizi. Loro composizione Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.

9. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra del gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi princi-

pali. Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse ed in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene: proprietà essenziali delle calcine idrauliche. Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzione da prendersi prima di impiegarle quando sono o meno mescolate colla ghiaia e con pietrisco Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali; ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana. Malte. Diverse specie; loro usi, preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte. Cementi Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia

10. Scavi. Scavi per fondazioni. Sistema di fondazioni in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento

11. Costruzioni di muri. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi, regole per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio

12. Delle volte Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande Lunette. Volte a vela. Volte a crociera Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli), sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni, da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

Solai di ferro con voltini. Solai di cemento armato.

Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura; loro costruzione.

13. Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento. Pavimenti interni degli edifizi di laterizi; di lastre di pietra; di cemento; d'asfalto naturale ed artificiale· di marmo. Modo di esecuzione.

14. Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura; piccola armatura occorrente, sua esecuzione. Grossa armatura dei tetti.

15. Scale. Alzata e pedata dei gradini. Andate di scale. Riporto dei gradini.

16. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.
17. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. Dei beni patrimoniali dello Stato; loro classificazione.
3. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.
4. Dei contratti: norme generali.
5. Dei capitoli di oneri.
6. Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.
7 Stipulazione; approvazione ed esecuzione dei contratti.
8. Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.
9. Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.
10. Delle entrate dello Stato. Norme generali.
11. Delle spese dello Stato. Norme generali

Il Ministro per la guerra: DIAZ

ALLEGATO *C*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio.

Numero dei programmi	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o pratico	*Annotazione*
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui hanno termine l'assegnazione dei temi.
2	Aritmetica — algebra	scritto (1) orale	
3	Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea	scritto (1) orale	
4	Disegno lineare . . .	grafico (1) orale	
5	Fisica e chimica . .	orale	
6	Meccanica	scritto (1) e grafico (1) orale	
7	Elettricità	orale	
8	Nozioni speciali (2) .	orale	
9	Esame pratico (3) . .	pratico	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

NB. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

A) Prova scritta:

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sottoindicati (n. 1-11).

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta, interrogazioni sui seguenti programmi

Aritmetica

1. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi. Prova delle operazioni Potenze di un numero. Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero Potenze di un prodotto di una potenza. Estrazione della radice quadrata.

2 Numeri primi. Decomposizione di un numero non primo in fattori primi Ricerca di tutti i divisori di un numero Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri. Esercizi pratici.

3. Frazioni. Semplificazione delle frazioni. Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato. Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune. Esercizi pratici

4 Addizioni e sottrazioni con numeri frazionari Moltiplicazione di una frazione per intero, e di un intero per una frazione. Moltiplicazione fra frazioni. Potenza di una frazione. Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione. Esercizi pratici.

5. Frazioni e numeri decimali Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali Quoziente decimale approssimato a meno di 0,1 a meno di 0,01, ecc. Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione

6 Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Misure straniere di uso più comune. Esercizi pratici Numeri complessi (misure del tempo, degli angoli, degli archi). Operazioni sui numeri complessi Cenni sui sistemi monetari. Sistema monetario italiano. Tavole di ragguaglio fra le misure lineari, di peso e monetarie di uso più corrente nella pratica industriale e commerciale. Esercizi pratici.

7 Proporzionalità diretta ed indiretta tra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto. Percentuali, interessi, sconti Regola di Società Esercizi pratici. Uso dei regoli calcolatori.

Algebra.

8 Calcolo letterale. Monomi e polinimi. Addizione e sottrazione algebrica. Addizione e sottrazione di polinomi. Riduzione dei termini simili in un polinomio Moltplicazione e divisione di polinomio per un monomio Moltiplicazione dei polinomi. Prodotti notevoli. Divisione dei polinomi

9. Identità algebriche ed equazioni. Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita Grado di un'equazione. Risoluzione delle equazioni di 2º grado Relazioni fra le radici ed i coefficienti della equazione.

10 Equazioni di 1º grado a due e più incognite. Sistemi di equazioni di 1º grado Risoluzione di un sistema di equazione di 1º grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni. Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite.

11 Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi Sistema di logaritmi a base 10 Proprietà dei logaritmi. Uso delle tavole di logaritmi. Operazioni coi logaritmi.

NB. Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea

A) Prova scritta:

Risoluzione di un problema formulato in base al programma sotto indicato.

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta ed interrogazione sui seguenti numeri.

Geometria piana e solida.

(Sono escluse dal programma le dimostrazioni delle varie proprietà che dovranno però essere conosciute ed applicate negli esercizi pratici)

1 Nozioni preliminari; la retta; angoli; costruzione di angoli; rette perpendicolari, oblique, parallele, proprietà delle rette parallele, problemi grafici; triangoli; eguaglianza dei triangoli; triangolo isoscele ed equilatero; quadrato; parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette. Misura degli angoli.

2 Circonferenza. Quadrante, arco, grado. Angoli e poligoni inscritti e circoscritti Problemi grafici. Cenni e costruzioni delle scale

3 Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete Similitudine Area delle figure piane. Caso particolare del circolo, delle sue parti.

4. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri e poliedri Nomenclatura dei solidi geometrici più comuni e proprietà principali. Regole pratiche per la misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni Applicazioni a casi pratici Relazioni tra i volumi ed i pesi corrispondenti di vari materiali Applicazioni per determinare il peso di legnami, sbarre, lamiere, mucchi di materiale, ecc.

5. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

A) Prova grafica:

Esecuzione, anche a mano libera, di schizzi di materiali già costruiti od in progetto con la chiarezza necessaria perchè siano facilmente capiti da chi dovrebbe eseguire i lavori.

B) Prova orale:

Il candidato dovrà dare prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica e chimica.

1 Cenno sulle proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi. Gravità Peso specifico e densità

2 Idrostatica Generalità Pressione idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede Galleggianti e densimetri Fontane. Zampilli e getti di acqua Pozzi artesiani Sifoni Pesi specifici dei fluidi e loro determinazione

3 Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri Leggi di Borle e Mariotte Manometri Macchine pneumatiche. Pompe Principio di Archimede applicato agli aeriformi Spinta dell'aria. Aerostati.

4 Acustica Cenni sulle cause fisiche del suono, sua propagazione e velocità. Intensità, altezza e timbri dei suoni Eco. Portavoce

5 Ottica Propagazione e velocità della luce. Riflessione e rifrazione della luce e leggi relative. Specchi piani, prismi, lenti, spettri Colori Fotometria Cenni sui principali strumenti di ottica

6 Azioni molecolari Adesione. Soluzione. Capillarità Diosmosi. Diffusione Dialisi

7 Termologia Calore, temperatura e rispettive unità Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore Cambiamenti di stato prodotti dal calore e fenomeni relativi. Propagazione e trasmissione del calore Trasmissione attraverso pareti lambite da fluidi stagnanti od in movimento. Formule e dati sperimentali

8. Termodinamica. Generalità Equazione dello stato fisico. Cicli di trasformazione Principi di Mayer e di Carnot. Rendimento teorico e pratco delle trasformazioni. Applicazione dei principi di termodinamica ai gas ed ai vapori saturi con speciale riguardo al vapore d'acqua. Vapori surriscaldati

9 Movimento di fluidi Resistenze passive ed equazione del movimento Misure della velocità Formule e dati sperimentali Applicazione ai camini

10 Apparecchi di combustione e riscaldamento Apparecchi di raffreddamento Cenni sul riscaldamento e ventilazione di locali

11 Chimica. Fenomeni chimici. Atomi e molecole Miscugli. Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi Sali e basi. Idrogeno Ossigeno Azoto. Cloro Zolfo. Principali composti di uso industriale. Acido cloridrico Nitrico. Solforico.

12 Carbonio. Combustione e combustibili Analisi dei combustibili e metodi industriali per determinare il potere calorifico. Distillazione dei carboni fossili e dei petroli. Gassogeni per gas povero

13 Proprietà generale dei metalli Metalli comuni più importanti e loro composti Minerali di ferro e loro preparazione Alti forni. Ghisa Diverse qualità della ghisa. Produzione del ferro e dell'acciaio. Diverse qualità di acciai. Tempera, cementazione, ricottura Rame Nichel Piombo. Stagno. Cenni di metallurgia. Leghe metalliche. Bronzi Ottoni Leghe per saldare. Altre leghe di uso industriale

14 Acqua Acque potabili Acque minerali Acque per caldaie e per usi industriali. Incrostazioni e disincrostanti. Aria. Cause di alterazione e mezzi per evitarle

15. Lubrificanti e loro proprietà. Verifica Usi e costo Colori. Tinte. Vernici. Lacche. Mastici. ecc. Materiale da costruzione. Calce, gessi, cementi. materiali laterizi, materiali refrattari.

16 Cenni sui principali fenomeni dell'elettro-chimica. Processi elettrolitici ed applicazioni pratiche. Preparazione industriale dell'ossigeno, dell'idrogeno. dell'azoto ecc Estrazione ed affinazione dei metalli. Generalità sui forni elettrici. Cenni sull'idustria dei carburi e dei nitrati.

PROGRAMMA N 6.

Meccanica

1. Fondamenti principali Suddivisione dello studio della meccanica Statica. Rappresentazione delle forze Composizione e decomposizione delle forze Soluzione grafica dei vari problemi Applicazioni. Teoria dei momenti e delle coppie Centro di gravità e ricerca del centro di gravità dei corpi. Teoremi di Guldino e loro applicazioni Macchine semplici.

2 Cinematica Cinematica del punto. Generalità. Moto uniforme. Moto vario Curve degli spazi, delle velocità e delle accelerazioni. Moto uniformemente vario. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Composizione dei movimenti. Applicazione Movimenti relativi Curve cicliche Cinematica dei corpi rigidi Moto di traslazione. Moto di rotazione e problemi relativi Altri movimenti.

3 Dinamica. Leggi fondamentali e teoremi relativi Massa dei corpi Unità fondamentali del sistema assoluto C. G. S. Quantità di moto Forza di inerzia. Moto centrale ed applicazioni a casi pratici. Lavoro. Unità di lavoro. Rappresentazione grafica del lavoro. Forza viva Caso del moto di rotazione. Concetto di momento di inerzia. Urto dei corpi Applicazioni.

4 Resistenza dei materiali Generalità sulle azioni deformanti Cenni su alcune macchine adoperate per la misura della resistenza dei materiali. Studio particolare dei diversi sforzi deformanti e delle dimensioni da assegnare ai corpi perchè vi resistano. Rappresentazione grafica dei momenti deformanti. Applicazione per casi semplici di costruzione Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

5 Resistenze passive Leggi di Coulomb Coefficiente d'attrito. Attrito di strisciamento. Attrito volvente e attrito nei perni Problemi ed applicazioni relative. Rigidezza degli organi flessibili. Problemi ed applicazioni Resistenza del mezzo Problemi ed applicazioni

6. Trasmissioni. Generalità e teoremi fondamentali. Pulegge, ruote di frizione. Ruote dentate e problema della dentatura. Applicazioni. Trasmissioni per cinghie, per corde, per catene. Problemi ed applicazioni Trasmissione per biella e manovella Parallelogrammi articolati. Eccentrici, camme, arpionismi. Problemi ed applicazioni.

7 Meccanica applicata alle macchine. Equazione del lavoro. Rendimento Applicazione ai meccanismi semplici. Freni; loro applicazioni ed uso. Macchine per sollevare e trasportare pesi Volani e regolatori

8. Generatori di vapore Fornelli delle caldaie a vapore. Disposizioni per la combustione ad olio pesante Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Caldaie tipo Cornovaglia Caldaie a tubi di fiamme Caldaie marine Caldaie a tubi di acqua e principali tipi. Caldaie speciali. Potere vaporizzante. Accessori delle caldaie. Apparecchi di alimentazione Economizzatori Separatori, valvole di riduzione Incrostazioni. Epuratori

9 Macchine termiche Rendimento termico Diagramma teorico della distribuzione d'indicatore. Studio ed uso del planimetro. Calcolo della potenza di una macchina Consumo di vapore per cavallo-ora. Camicie di vapore. Vapore surriscaldato. Macchine ad espansione multipla. Calcolo delle dimensioni dei cilindri. Diversi sistemi di distribuzione Distribuzione a cassetto Organi per l'espansione variabile e diagrammi relativi. Meccanismi per l'inversione del movimento e loro proprietà. Distribuzione a rubinetti e distribuzione a valvole. Condensatori a miscuglio ed a superficie e loro accessori Quantità d'acqua necessaria. Raffreddamento dell'acqua di condensazione. Turbine a vapore dei diversi tipi Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gassogeni

e carburatori. Diversi tipi di motori a scoppio ed a combustione. Applicazioni. Calcolo dei principali organi delle macchine.

10. Nozioni pratiche di idraulica. Generalità. Richiamo di principi di idrostatica. Nozioni di idrodinamica. Teorema di Bernoulli. Classifica e portata delle bocche. Moto dell'acqua nei canali e nei tubi. Equazione generale e formule pratiche. Condotte forzate. Cenni sull'alimentazione idraulica urbana. Portata dei corsi d'acqua. Misure della velocità. Lavoro disponibile. Canali industriali.

11. Macchine idrauliche. Cenni sulle ruote idrauliche. Le turbine idrauliche più adoperate in relazione alla caduta ed alla portata disponibili. Rendimento. Otturatori e regolatori. Motori idraulici a stantuffo. Macchine idrovore. Le più semplici macchine idrovore. Ruote idrovore e pompe centrifughe. Pompe a stantuffo. Tipi speciali di macchine idrovore; Pompe rotative, semi rotative, oscillanti, pulsometri, eiettori, arieti, emulsori, pompe a scoppio, ecc.

12. Norma di impianto delle macchine termiche. Impianto di caldaie ed accessori con relativi servizi di alimentazione tubazioni di vapore, tiraggio, ecc.; impianto di motrici a vapore, degli apparecchi per la condensazione, per il recupero, ecc. Impianto di motrice a gas (gas, luce, gas degli alti forni, gas povero, ecc.). Operazioni di prova e collaudo di tali impianti. Rilievi di diagrammi. Visite e riparazioni periodiche.

13. Norme di impianto di motori idraulici. Edificio di presa. Canale di derivazione. Manufatti complementari. Condotte forzate. Edificio di utilizzazione. Tipo delle turbine da preferirsi nei diversi casi. Impianto delle turbine e degli accessori. Canale di scarico.

14. Trazione meccanica. Resistenza al moto. Sforzo di trazione e aderenza. Effetto della pendenza e suo limite. Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice. Problemi diversi. Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali. L'automobile. Telaio a motore. Carburatori ed apparecchio per l'accensione. Innesti, cambiamento di velocità, differenziale, trasmissione, sterzo, freni, sospensione, ruote, pneumatici, avarie, e modi di ripararle.

15. Locomozione nell'aria. Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli. Diversi tipi di motori.

16. Prove e collaudi. Freni dinamometrici. Dinamometri di trasmissioni. Prove della caldaia a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche. Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA N. 7.

Elettricità

1. Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica. Campi magnetici. Campo magnetico terrestre. Declinazione ed inclinazione. Bussole. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche. Intensità di magnetizzazione. La mina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magne-

tica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Unità di carica: Coulomb. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici. Potenziale elettrico. Unità di potenziale: Volt Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità: Farad Condensatori; loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche

3. Elettrodinamica Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampère. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm Principi di Kirckhoff Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule Fenomeni luminosi delle correnti. Fenomeni elettrolitici e loro leggi Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile. Accensione dei preparati esplodenti colle correnti elettriche

4. Elettromagnetismo Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da correnti

5. Induzione elettromagnetica Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta Legge di Lenz Fenomeni di mutua ed auto induzione. Unità di induttanza: Henry, Rocchetto di Ruhmkorff Energia potenziale ed elettromagnetica

6. Misure elettriche Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico. Misura delle correnti. Galvanometri. Elettrodinamometri. Voltametri Amperometri industriali e loro verificazione. Misura delle differenze di potenziale. Elettrometri Voltometri industriali e loro verifica. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ohmetri. Misura della resistenza degli elettrolitri. Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica. Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità Fasometri. Frequenzometri Misure fotometriche.

7. Correnti alternate. Grandezze alternative sinusoidali e non sinusoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza. Induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate; fattore di potenza Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori

8. Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori. Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo Curve caratteristiche. Coefficienti di rendimento. Accoppiamento

9. Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata sincromi, asincromi ed a collettore. Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Partitori elettrici. Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Convertitrici.

Accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali. Capacità. Coefficiente di rendimento.

10 Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi. Calcolo e costruzione delle lineee di trasmissione e delle reti di distribuzione Linee aeree, sotterranee, materiali relativi.

Centrali generatrici. Centrali per la produzione di corrente continua ed alternata, con motori termici ed idraulici. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione

Stazioni ricevitrici Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori. Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione. Stazioni convertitrici.

11. Illuminazione elettrica. Generalità. Lampade ad arco o ad incandescenza. Lampade speciali. Consumi specifici. Norme di distribuzione e di impianto in ambienti chiusi ed in luoghi aperti.

Locomozione elettrica Generalità. Sistemi di trazione a corrente continua ed alternata Linee di contatto aeree e sotterranee Organi di presa. Motori ed apparecchi di manovra e di regolazione. Materiali di impianto. Altri sistemi di locomozione elettrica.

Telegrafia e segnalazione elettrica. Cenni intorno ai sistemi principali di telegrafia e telefonia con e senza fili descrizione degli apparecchi più comuni di segnalazione

Riscaldamento elettrico. Apparecchi di uso industriale Forni elettrici.

12. Esercizio degli impianti elettrici. Norme pratiche. Prevenzione degli infortuni. Provvedimenti e soccorsi in caso di urgenza.

PROGRAMMA N. 8. (2)

Nozioni speciali.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alle attribuzioni dei capitecnici di specialità fabbro-fucinatore o fonditore.

Tecnologia meccanica:

1. Legnami da lavoro. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteri più importanti. Differenti sistemi per segare le tavole; inconvenienti e vantaggi Legname compensato Malattie e difetti dei legnami; modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo per riconoscere lo stato della stagionatura. Processi più importanti di conservazione del legname, vantaggi e costo. Lavorazione a mano del legname. Attrezzi da falegname

Le macchine per la lavorazione del legno; seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Dispositivi per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Assortimento e misura commerciale del legname.

2. Colori naturali ed artificiali. Colori velenosi; avvertenze e precauzioni per il loro impiego.

Generalità sui colori Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri. Colori metallici. Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname. Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture. Catrami Smeriglio. Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. Principi fondamentali di fucinatura. Operazioni elementari. Applicazioni alle arti fabbrili. Fucinatura Stampatura. Laminazione. Trafilatura. Macchine relative. Saldature.

4. Tecnologia dei metalli. Generalità circa le loro lavorazioni Tracciatura. Tolleranze di lavoro.

Mezzi di misura: scale ticoniche, noni; calibri, micrometri, sagome. Utensile ed attrezzi a mano.

Le prime fabbricazioni siderurgiche e l'affinaggio della ghisa. Ferro saldato. Ghisa da fonderia, classica, miscele. Ghisa malleabile. Ghisa dura.

Forni fusori e di riscaldo.

5. Nozioni di fonderia. Principi fondamentali delle lavorazioni di fonderia. Metodi e materiali usati per la formatura. Principi e norme per la costruzione dei modelli. Nozioni di formatura meccanica. Esempi.

Ghisa di prima e di seconda fusione Miscele. Ghisa malleabile e ghisa dura. Forni a manica. Getti in ghisa e loro finimento.

6. Lavorazione a freddo dei metalli. Macchine, utensili. Torni semplici, torni paralleli e loro varietà. Pialle, limatrici, stozzatrici. Trapani alesatori. Fresatrici. Dentatrici. Macchine multiple e speciali

Arrotatrici. Rettificatrici. Mole.

Seghe a freddo. Cesoie Punzonatrici.

Utensileria e guide di lavorazione.

Collaudi e verifiche.

Organizzazione e impianti di reparti di macchine utensili.

7. La fonderia d'acciaio. Forni a crogiuolo. Piccoli convertitori. Forni elettrici.

8. Le leghe di uso industriale e commerciale Proprietà generali. Preparazione Costituenti e fasi. Nozioni di analisi termica. Diagramma del sistema ferro-carbonio.

Fenomeni della tempera, della cementazione e delle ricotture. Rinvenimenti.

Applicazione delle varie leghe ai diversi usi delle costruzioni meccaniche industriali

9. Prove materiali metallici inerenti ai loro collaudi. Prove meccaniche ordinarie, accelerate.

10. Carta. Carta a mano e carta alla macchina. Cartone e cartoncino. Carta pergamenata Carta vetro Carta smeriglio Carte speciali. Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

Fibre tessili. Tessuti, Feltri e cordami Generalità sulle fibre tessili. Caratteri distintivi delle fibre tessili. Esame dei tessuti. Crini

e setole. Fibre tessili minerali Amianto e lana di vetro. Corde e gomene Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

11) Pelli e cuoiami Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati Cuoio comune Cuoio mascherizzo Pelli camosciate Pergamena. Saggio della solidità del cuoio Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione Loro principali proprietà ed impiego

Macchine da cucire tela e cuoiami. Nozioni sommarie sul loro impiego.

PROGRAMMA N. 9 (3).

Esame pratico.

L'esame consisterà nel sapere dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc.; secondo il disegno o la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà anche dar prova di saper bene giudicare come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo

(2) e (3). — *Nota.* - Per i candidati che aspirino ad essere assunti in servizio come capitecnici meccanici di apparati radiotelegrafici e radiotelefonici, ai programmi indicati nei precedenti numeri 8 e 9 sono sostituiti i seguenti:

Nozioni speciali.

1. Apparato per telegrafia elettrica.
2. Apparato microtelefonico per stazione da campo e fissa
3. Apparato radiotelegrafico da campo a scintilla.
4. Apparato radiotelegrafico e radiotelefonico da campo a valvola
5. Richesta delle materie prime; condizioni generali e speciali delle provviste, in ispecie per gli isolanti e per i triodi; macchinario ed attrezzamento occorrente; preventivo di spesa e di tempo; collaudazione degli apparati
6. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie, materiali magnetici: ferro, ghisa, acciai speciali, ecc. Materiali isolanti: ebanite, mica, vetro, porcellana, paraffina. Conduttori per circuiti elettrici ordinari e conduttori per correnti di alta frequenza.
7. Unità pratiche di misure elettriche. Strumenti di misura di uso industriale, principî vari su cui sono basati Ponte di Wheatstone per misure di resistenza Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza. Misura sulle correnti di alta frequenza. Misura delle piccolissime correnti e delle altissime tensioni alternate o oscillanti. Impiego pratico dei relativi strumenti

8. *Pile: pile a liquido e pile a secco:*

Accumulatori: tipi principali di accumulatori elettrici. Formazione degli elementi Capacità regime di carica e di scarica Particolari d'impiego di una batteria di accumulatori Costruzione di un quadro di distribuzione per la scarica di una batteria Disgiuntori automatici Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica Metodo per eseguire la carica di un numero limitato di elementi servendosi di una qualunque rete di distribuzione a corrente continua.

9 Generatori elettrici di corrente continua ed alternata. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo-elettrica e di un motore elettrico a corrente continua Circuito induttore. Circuito indotto. Tipi principali di avvolgimento degli indotti Collaudazione di dinamo e di motori elettrici Cenno sulla costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata. Cenno sulla costruzione degli alternatori di frequenza udibile per stazioni radiotelegrafiche. Convertitori di corrente continua Trasformatori a rocchetto di Ruhmkorff.

10 Varie specie di condensatori: Per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili Loro costruzione

Calcolo della capacità Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica Perdite nel dielettrico

Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro per trasmissione e per ricezione. Variometri Circuiti oscillanti chiusi ed aperti

11 Cuffie telefoniche ad alta ed a bassa resistenza Microfoni. Rivelatori d'onda Cristallini ad alta ed a bassa resistenza. Uso del potenziometro Caratteristiche dei cristalli

Triodi (valvole a tre elettrodi) Caratteristiche dei triodi Funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di triodi di trasmissione, di ricezione Circuiti della valvola Tensione di placca Vari modi per ottenerla.

12 Cenni sul funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche. Stazioni a scintilla rada e a scintilla musicale. Descrizione particolareggiata degli apparecchi di trasmissione e di ricezione. Generatori di onde persistenti con valvole termoioniche Ricezione delle onde persistenti Amplificatori a bassa e ad alta frequenza Trasmissione e ricezione radiotelefonica Schemi di vari tipi di apparati e stazioni Ondametri

13 Progetto per l'impianto di reparti per la costruzione ed il montaggio di stazioni radiotelegrafiche

Costituzione dei reparti Meccanica e torneria Galvanostegia (compreso la ramatura dei condensatori tubolari di vetro; bagni ossidanti denichelanti, ecc.). Antenne ed aerei Gruppi elettrogeni Montaggio radiotelegrafico

14 Progetto di impianto per la costruzione dei tubi a vuoto. Lavorazione del vetro. Costruzione e montaggio degli elettroidi sui sostegni di vetro. Vuotatura e riattamento dei tubi Loro collaudazione

15 Motori a scoppio Ciclo del motore a scoppio Sistemi di accensione, di lubrificazione, di raffreddamento Carburatore Magnete. Misure di potenza, freno di Prony Bilancia dinamometrica. Autocarri. Sistemi di trasmissione del motore, sistemi dei freni.

Esame pratico.

1. Eseguire la verifica degli apparati elettrici e telefonici o radiotelegrafici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati, 2° la convenienza o meno di ripararli, 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

2. Eseguire la taratura di strumenti di misura o di apparecchi (voltometri, amperometri, ondametri, condensatori, ecc.) disegnando anche, all'occorrenza, il diagramma di taratura.

3. Lavorazione in genere di apparati radiotelefonici e radiotelegrafici.

Il Ministro per la guerra: DIAZ

ALLEGATO *D*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

Numero di programma	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o grafico	ANNOTAZIONE
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha terminato l'assegnazione dei temi.
2	Aritmetica – Algebra elementare	orale	
3	Geometria piana e solida – Trigonometria piana	orale	
4	Elementi di meccanica applicata e macchine – Resistenza dei materiali	orale	
5	Nozioni di fisica e chimica	orale	
6	Disegno geometrico e geometria descrittiva	grafico (1)	
7	Disegno di macchine	grafico (1)	
8	Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetto da schizzi	grafico (1) scritto (1)	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Come per i capitecnici di artiglieria.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 3

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di meccanica applicata e macchine.
Resistenza dei materiali. } orale

1. *Statica.* — Forze e loro rappresentazione grafica. Dinanometri. Composizione e decomposizione delle forze. Poligono delle forze e poligono funicolare. Momenti. Coppie. Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

2. *Cinematica.* — Moto uniforme e sua rappresentazione grafica. Moto vario. Velocità. Accelerazione. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Moto di traslazione e di rotazione. Velocità angolare. Carrucole. Taglie. Argani. Verricelli. Gru. Ingranaggi piani, conici, elicoidali e a vite perpetua. Trasmissione per cinghie e per funi; alberi paralleli, non paralleli, ad angolo retto. Puleggie e sistemi di puleggie. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici e bocciuoli.

3. *Dinamica.* — Leggi fondamentali. Massa. Unità del sistema assoluto C. G. S., e unità pratiche. Forza centrifuga e forza centripeta. Lavoro e modo di misurarlo. Diagramma del lavoro. Forza viva e urto dei corpi.

Applicazioni.

Cenni sulla resistenza di attrito e dei mezzi.

4. *Resistenza dei materiali.* — Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione; colonne di ghisa o di ferro, travi incastrate e travi appoggiate, calcolo dei diametri degli alberi soggetti a torsione, calcolo dei recipienti e delle chiodature, bulloni.

5. *Tipi più comuni di caldaie a vapore.* — Descrizione sommaria e funzionamento delle macchine a vapore a movimento alternato semplici, dei motori a scoppio ed a combustione, delle turbine idrauliche, pompe centrifughe e pompe a stantuffo.

6. *Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio.* — Cenni di fonderia e di lavorazione del ferro (fucinatura, laminatura, stampatura, trafilatura).

Cenni sulle macchine utensili per la lavorazione dei metalli, torni semplici e paralleli. Pialle, limatrici e stozzatrici. Trapani. Fresatrici. Rettificatrici.

Cenni sulle macchine utensili per la lavorazione del legno, seghe a moto alternato, a nastro, circolari. Pialle. Modanatrici. Macchine per fare incastri. Torni e trapani da falegname.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni di fisica e chimica (orale).

1. *Fisica.* - Proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascale e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi. Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livelle, pozzi artesiani, sifoni.

2. *Areostatica.* - Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri Areostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche Pompe.

3. *Acustica.* — Cause, propagazioni e velocità del suono. Riflessione del suono. Eco e risonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

4. *Ottica.* — Luce e sua propagazione. Velocità della luce. Riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

5. *Termologia.* — Calore temperatura, e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore. Cenni sul riscaldamento e la ventilazione dei locali.

Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

6. *Magnetismo.* — Calamite naturali, ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

7. *Elettrostatica.* — Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico; elettrometri Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

8. *Elettrodinamica.* — Forza elettromotrice. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

9. *Elettromagnetismo.* — Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

10 Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

11. Trasformatori statici a corrente alternata. Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

12. Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

13. Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco e ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

14. *Chimica.* — Fenomeni chimici. Atomi e molecole. Miscugli. Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi. Sali, basi. Idrogeno, ossigeno, azoto. Aria. Acqua.

Cloro. Solfo e suoi composti. Acido cloridrico, nitrico e solforico.

Carbonio, suoi composti. Combustibili industriali, naturali e artificiali, solidi, liquidi e gazosi. Potere calorifico. Mercurio e suoi composti. Calcio e composti. Potassio, sodio e composti. Metalli principali; ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

PROGRAMMA N. 6.

Disegno geometrico e geometria descrittiva (grafico).

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso. Uso del pantografo.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela. Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali, e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezione di superficie diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superficie di rivoluzione: superficie rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

PROGRAMMA N. 7.

Disegno di macchine (grafico).

1. Disegni di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, viti, bielle collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati, e riproduzione in scala di organi di macchine, come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissioni, puleggie, giunti, mensole, supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.

2. Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme o ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione dei metalli.

PROGRAMMA N. 8.

Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetti da schizzi (grafico e scritto).

Disegnare elementi di macchine, sviluppandoli da schizzi quotati o rilevandoli dal vero, in base a norme e a condizioni date dalla commissione esaminatrice; ed esporre in una relazione i criteri seguiti nello studio e nello svolgimento del lavoro.

La Commissione esaminatrice potrà chiamare il candidato a dare oralmente spiegazioni sui lavori riferentisi ai programmi numeri 6, 7 e 8; e rivolgergli, anche all'infuori di essi, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che egli possiede.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

ALLEGATO *E*

Programma per gli esami di concorso ai posti di assistente.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Scritto o verbale	ANNOTAZIONE
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore a decorrere dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Disegno	scritto (1)	
3	Matematica	orale	
4	Fisica e chimica . . .	orale	
5	Costruzioni	orale	
6	Nozioni varie	orale	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativo a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni) nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza; poligoni; raccordi e tangenti; sezione coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni; compasso di riduzione. Tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizione delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elmentari di decorazione.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica.

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Esercizi.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superficie e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica — Allineamenti. Uso dello squadro agrimensorio. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione geometrica. Uso del livello ad acqua e del livello canocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche.

PROGRAMMA N. 4.

Fisica.

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.

Equilibrio dei corpi — Leva. Bilancia Stadera. Carrucola fissa e mobile. Polispasti Carrucola differenziale Tornio. Burbera. Argano. Capra Piano inclinato. Vite. Cuneo.

Resistenze passive — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità duttilità, malleabilità Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza, per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti. Pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico Pressione atmosferica. Barometri. Pompe Macchina pneumatica Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini Principali specie di pile Elettro-calamita Campanelli elettrici

Materiale da costruzione. — Pietre naturali Pietre artificiali. Calci e cementi. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

Chimica.

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Aerazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri, che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

Calci e loro classificazione.

Sabbie, cementi, pozzolane, malte.

Silicati, vetro, paste ceramiche e mattoni.

PROGRAMMA N. 5.

Costruzioni.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni Assaggi. Escavazioni. Vari tipi di fondazioni. Armatura degli scavi Strutture murarie. Piattabande ed archi. Pilastri. Volte. Relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai, e coperture. Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai di legno, di ferro, misti di cemento armato. Coperture a tetto ed a terrazzo.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi e rivestimenti. Rimedi e mezzi preventivi contro l'umidità Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

PROGRAMMA N. 6.

Nozioni varie.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(5261-*bis*) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª **1924** 18 Gennaio

N. 28 – **15 ottobre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2368, concernente il rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati . . . . . *Pag.* 119

29 – **9 novembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2639, relativo al riscontro amministrativo sulle legioni dei reali carabinieri . . . . . *Pag.* 122

30 – **29 novembre 1923.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2546, che apporta modifiche alla costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito . . . . . *Pag.* 123

31 – **2 dicembre 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2824, che estende ai territori annessi al Regno alcune disposizioni relative agli incarichi affidati ai sindaci nel caso di chiamate alle armi . . . . . *Pag.* 126

32 – **16 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — R. decreto n. 2765. Disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa, assunti dalle amministrazioni dello Stato *Pag.* 127

33 – **23 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2855. Proroga del termine fissato per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti relativi a talune gestioni fuori bilancio. . . . . *Pag.* 129

34 – **26 dicembre 1923.** — PENSIONI. — Decreto ministeriale che approva l'istruzione per l'applicazione da parte degli enti militari del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . *Pag.* 131

35 – **3 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1, relativo alla interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915 . *Pag.* 137

36 – **11 gennaio 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Località di alta montagna . . . . . *Pag.* 138

37 – **12 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Cessione di carte e pubblicazioni dell'istituto geografico militare a corpi e comandi dell'Esercito . . . *Pag.* 139

N. 38 – 14 gennaio 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni nei contratti coll'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 140

» **39 – 17 gennaio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Costituzione di un ufficio speciale per la liquidazione dei contratti Fiat-Amministrazione militare . . . . *Pag* 141

» **40 – 17 gennaio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1924. Norme esecutive . . . . . *Pag.* 141

» **41 – 17 gennaio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Norme esecutive . . . . . *Pag.* 144

» **42 – 17 gennaio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . *Pag.* 144

» **43 – 17 gennaio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P. . . . . *Pag.* 146

» **44 – 17 gennaio 1924.** CAVALLI. - Cavalli di carica. *Pag.* 147

» **45 – 17 gennaio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione a condurre autoveicoli in servizio militare. . *Pag.* 147

» **46 – 17 gennaio 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 149

» **47 – 17 gennaio 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corsi d'istruzione automobilistico ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione orgonica . . . . . *Pag.* 176

» **48 – 17 gennaio 1924.** — PUBBBLICAZIONI MILITARI. Varianti da apportare al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. Pubblicazione n. 112. Edizione 1912 . . . *Pag.* 177

» **49 – 17 gennaio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . *Pag.* 178

» **50 – 17 gennaio 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . *Pag.* 180

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 182

Circolare N. 28. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2368, concernente il rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 268, del 15 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, relativo alla formalità per la concessione *C*, di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i viaggi in ferrovia degli impiegati dello Stato, per causa di missione o di trasferimento con indennità;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1238, relativo al trasloco nella sede di elezione degli impiegati ed agenti collocati a riposo;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, che sancisce le nuove norme regolatrici delle competenze spettanti al personale che si reca in missione o che sia trasferito da una ad altra sede permanente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'impiegati dello Stato per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di viaggio loro spettanti nei casi di missione, di trasferimento con indennità, o di collocamento a riposo per recarsi al domicilio eletto, devono mediante apposito scontrino, conforme al modulo prescritto (allegato *A*), giustificare l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale *C*, per il percorso più breve e per la

classe corrispondente al proprio grado, tanto per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle suddette indennità di viaggio, non siano corredate dei prescritti scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa sarà commisurato al costo del biglietto di 3ª classe.

Art 2.

La spesa da rimborsarsi per la spedizione del bagaglio nei limiti stabiliti dall'art. 16, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, dovrà essere pure giustificata con la presentazione di uno scontrino speciale, conforme al modello (allegato *B*), indicante il percorso, il peso riconosciuto e il prezzo pagato.

La spesa per il trasporto del mobilio e delle masserizie entro i limiti dell'art. 16, lettera *b*) del citato decreto Luogotenenziale, dovrà essere provata col bollettino di consegna ordinario, che viene rilasciato dall'amministrazione delle ferrovie.

Nella spesa da rimborsare non deve tenersi conto delle somme pagate dall'impiegato per sosta di mobilio nei magazzini ferroviari, per pesatura e per tasse di bollo.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ALLEGATO **A.**

STRADE FERRATE ITALIANE

Ministero . . . . . .

Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggio, a spese dello Stato, compensato da indennità.

Libretto N. (1) ..... Scont..... Classe ....

per .....

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto personale o di quello della famiglia.

ALLEGATO **B.**

STRADE FERRATE ITALIANE

Impiegati dello Stato

Scontrino da sottoporsi al bollo della stazione ferroviaria di partenza in casi di spedizione di bagaglio con diritto di rimborso.

Libretto N. (1) .....

Bagaglio del peso complessivo riconosciuto Kg....

per il percorso da..... a .....

Somma pagata L.....

Bollo della stazione di partenza.

(1) Numero del libretto dell'impiegato o della famiglia o di entrambi, ed in difetto, nome, cognome, qualifica di chi spedisce.

N. 29. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2533, relativo al riscontro amministrativo sulle legioni dei reali carabinieri.** — (Ragioneria). — 9 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 18 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 12, del 7 gennaio 1923, relativo all'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata l'opportunità di disciplinare il riscontro amministrativo sulla gestione delle legioni dei reali carabinieri in relazione all'istituzione dei comandi di gruppo di legione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandanti di gruppo di legioni dei reali carabinieri, nei riguardi delle ispezioni amministrative agli Enti dell'arma da loro dipendenti hanno le funzioni attribuite dagli articoli 983 e seguenti del regolamento 6 agosto 1911 sull'amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito ai comandanti di brigata.

Art. 2.

I comandanti di gruppo di legioni dei reali carabinieri dipendono, nell'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo precedente, dai comandanti di corpo d'armata nella cui circoscrizione si trovano i comandi delle legioni del gruppo.

Resta fermo il riscontro amministrativo-contabile da esercitarsi sulle legioni dai comandi di corpo d'armata, sia direttamente sia a mezzo degli appositi uffici.

Art. 3.

Il comando generale dell'arma dei reali carabinieri, prima di dare agli enti che ne dipendono disposizioni che impegnino comunque il bilancio, deve ottenerne l'autorizzazione dal Ministero della guerra, il quale provvede all'adempimento delle norme di cui al decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito in legge con legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 30. — AVANZAMENTO. — R. decreto 2546, che apporta modifiche alla costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito. — (Gabinetto del ministro). — 29 novembre 1923 — (*Gazzetta Ufficiale* n. 287, del 7 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le sue successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 4 febbraio e 25 ottobre 1923, n. 201 e 2284 concernenti la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'Esercito;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione chiamata a giudicare per l'avanzamento i generali di Corpo d'armata, e, in sede consultiva, a dare il suo parere per la nomina alle cariche di comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, di presidente del tribunale supremo di guerra e marina e di capo di stato maggiore centrale dell'Esercito è la commissione centrale di avanzamento composta di tutti i generali di Esercito e dei generali di armata ricoprenti una carica del loro grado.

La commissione è presieduta dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano fra i presenti ed è anche chiamata a dare il suo parere sulle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relative ai detti generali.

Art. 2.

La commissione centrale di avanzamento è chiamata pure a giudicare, per l'avanzamento, quale commissione di grado superiore, i tenenti colonnelli, i colonnelli e gli ufficiali generali fino a generale di divisione compreso e a dar parere sulle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Per tali giudizi e pareri essa è composta, oltre che dei generali di esercito e di armata, come è prescritto nel precedente articolo, anche del capo di stato maggiore centrale — sempre quando rivesta il grado di generale di Corpo d'armata — di tutti i comandanti di Corpo d'armata e del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali per gli ufficiali dell'arma.

La commissione è presieduta come è prescritto nell'articolo primo e interverranno in essa come membri consultivi, senza diritto a voto, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria il generale a disposizione per l'arma del genio, il generale medico capo, il generale commissario per gli ufficiali del ruolo, dell'arma e dei corpi rispettivi.

Il presidente potrà farvi intervenire inoltre, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale ritenesse utile chiamare per chiarimenti su singoli casi.

Art. 3.

La commissione non s'intenderà costituita, per i giudizi ed i pareri di cui agli articoli precedenti ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli.

Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una metà.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale il parere della commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario quando si riferisca agli ufficiali generali di cui all'articolo primo e più di due voti contrari quando si riferisca agli ufficiali di cui all'articolo secondo del presente decreto.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 31. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2824, che estende ai territori annessi al Regno alcune disposizioni relative agli incarichi affidati ai sindaci nel caso di chiamate alle armi. — (Direzione generale leva e truppa) — 2 dicembre 1923. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, per l'interno, e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

1° Il R. decreto 23 settembre 1898, n. 422 che affida ai sindaci dei Comuni l'incarico di avviare ai distretti ed ai corpi gli inscritti di leva ed i militari richiamati alle armi;

2° Il R. decreto 25 dicembre 1898, n. 553, che dà facoltà ai sindaci stessi di prelevare, occorrendo, dagli uffici postali le somme da anticipare agli iscritti di leva ed ai militari di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI CESARÒ.

N. 32. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2735 – Disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa, assunti dalle amministrazioni dello Stato.** — (Ragioneria). — 16 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2, del 3 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 27 e 29 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, concernente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, commissario per l'aeronautica e del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le situazioni mensili degli impegni di spesa a carico dei capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni, da compilarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, sono dalle ragionerie centrali, inviate al Ministero delle finanze, non più tardi del giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Il ministro per le finanze comunica, ai rispettivi ministri, le osservazioni cui danno luogo le risultanze che emergono da dette situazioni.

Art. 2.

Le osservazioni di cui all'art. 1 vengono, dai singoli ministri portate immediatamente a conoscenza dei capi di servizio per i chiarimenti e le giustificazioni del caso.

Ai capi di servizio il ministro impartisce personalmente le disposizioni necessarie per assicurare le maggiori economie e per regolare l'andamento degli impegni di quelle spese che accennassero eventualmente a superare il limite dei fondi autorizzati.

Della comunicazione fatta e delle disposizioni come sopra impartite viene redatto apposito verbale, copia del quale è inviata al ministro per le finanze, entro 5 giorni dalla data di ricevuta delle osservazioni predette.

Art. 3.

Il ministro per le finanze, può, in relazione alle osservazioni occorse nell'esame della situazione mensile, fare eseguire accertamenti sugli impegni assunti e chiedere comunicazione dei contratti e degli altri atti in base ai quali gli impegni vennero prenotati.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 33. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2855 – Proroga del termine fissato per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti relativi a talune gestioni fuori bilancio.** — (Ragioneria). — 23 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 8, del 10 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135, che reca disposizioni sull'obbligo della presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1922, numeri 1810 e 1812 concernenti la resa dei conti delle gestioni fuori bilancio del traffico marittimo e dei combustibili nazionali;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 1124, che proroga al 31 dicembre 1923 i termini fissati per la presentazione di taluno dei rendiconti predetti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1923, fissato col R. decreto 26 aprile 1923, n. 1124, per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti relativi a talune gestioni fuori bilancio di carattere straordinario, è prorogato al 30 giugno 1924, per quei rendiconti che non siano prodotti alla Corte stessa entro il termine anzidetto.

Art. 2.

I conti generali riassuntivi per l'amministrazione dei combustibili nazionali debbono essere presentati alla Corte dei conti non oltre il 31 dicembre 1924.

I conti predetti debbono rendere la situazione generale delle attività e delle passività dell'azienda. I relativi documenti giustificativi sono costituiti da tutti gli atti e documenti in base ai quali fu eseguita la liquidazione delle entrate e delle spese o ebbe luogo un movimento di carico e scarico di materie.

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1924 l'amministrazione del traffico marittimo presenterà alla Corte dei conti il rendiconto generale degli introiti e delle spese effettuate in dipendenza della gestione, corredato dalle quietanze di tesoreria e dai documenti giustificativi delle spese.

Al detto rendiconto saranno anche uniti i seguenti allegati speciali:

a) conto delle spese per viaggi dei transatlantici;

b) conto delle spese per noleggio biennale dei piroscafi;

c) conto delle spese per i servizi marittimi sovvenzionati;

d) conto delle spese per il servizio speciale « Esercizio navigazione di Stato » relativamente al periodo 1° gennaio 1920 - 30 giugno 1921;

e) conto riassuntivo dei pagamenti fatti dalla delegazione di Londra e dall'Ufficio trasporti di New-York;

f) conto dei debitori e creditori;

g) estratto del conto corrente con la Banca d'Italia per il servizio di cassa da essa effettuato nei casi di urgenza;

h) conto delle ritenute effettuate a carico di terzi per anticipazioni ricevute, e indicazioni dei corrispondenti ricuperi.

Art. 4.

Sono abrogati il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1810, gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1812, ed è altresì abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 34. — PENSIONI. — **Decreto ministeriale che approva l'istruzione per l'applicazione da parte degli enti militari del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali – Servizio invalidi di guerra). — 26 dicembre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto col Ministro per le finanze;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

DECRETA:

E' approvata l'annessa istruzione per l'applicazione da parte degli enti militari del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491.

Art. 1.

Le richieste del nulla-osta di cui all'art. 3 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 (nulla osta occorrente per il conferimento di pensioni, assegni e indennità di guerra, e per la concessione degli acconti ai militari del R. Esercito già prigionieri del nemico) debbono essere rivolte, per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa, ai comandi dei distretti ai quali essi appartengono per leva, e detti comandi rilasceranno tali nulla-osta per delegazione del Ministero della guerra in base alle apposite istruzioni loro impartite, e dopo avere eseguite le più accurate indagini, in modo di avere la certezza che detti militari non siano incorsi nel reato di diserzione con passaggio volontario al nemico.

Per gli ex-prigionieri rimpatriati si dovranno indicare nelle richieste, oltre alle complete generalità, tutti i dati matricolari, ossia classe, distretto di leva, corpo e reparto cui erano in forza quando vennero catturati, nonchè il centro di raccolta e la località dove furono interrogati all'atto del rimpatrio.

In ogni modo, se si verificasse il caso d'insufficienza di elementi occorrenti all'emissione del nulla-osta, i distretti li richiederanno ai comandi di deposito dei corpi cui appar-

tenevano gli ex-prigionieri, rivolgendosi anche eventualmente all'arma dei CC. RR. (comandi di compagnia o tenenza) ed in via eccezionale anche a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione stato civile).

Art. 2.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa già congedati o riformati a suo tempo per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, qualora venissero visitati a norma dell art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e proposti per una pensione o assegno od indennità di cui all'art. 1 di detto decreto, devono rimanere in congedo, ancorchè la lesione o infermità venga dichiarata, a norma degli articoli 34 e 37 del R. decreto n. 603 del 5 settembre 1895, proveniente da causa di servizio. Ad essi non è dovuto alcun assegno nè durante lo svolgimento delle pratiche medico-legali, nè per il tempo anteriore passato in licenza od in congedo.

Quelli che dalle commissioni mediche venissero fatti ricoverare negli ospedali o sanatori militari per malattie dipendenti da causa di servizio, riceveranno il trattamento ospitaliero gratuito. Ad essi non è pertanto dovuto alcun assegno.

Art. 3.

Il collocamento a riposo e l'invio in congedo del militare cui venne dal Ministero delle finanze liquidata una pensione o assegno o indennità, di massima, coincide colla data degli accertamenti sanitari, se questi ebbero luogo o vennero richiesti quando il militare si trovava ancora in servizio. Se invece gli accertamenti sanitari furono chiesti e subiti durante la posizione di congedo, la data di cessazione dal servizio rimane invariata e può essere modificata, se del caso, la specie del congedo (congedo assoluto, se l'invalido è stato dichiarato inabile permanentemente, o illimitato, se idoneo condizionatamente e di classe ancora soggetta ad obblighi di servizio), o la dicitura della variazione matricolare per gli ufficiali e i sottufficiali di carriera (es. collocato a riposo per infermità provenienti da causa di servizio).

Per i militari che fruiscono dei provvedimenti disposti per i tubercolotici di guerra, rimane confermata la data del precedente congedo o riforma, ma sui documenti matricolari verrà iscritta la seguente variazione: « Ammesso a godere degli assegni di cui alla circolare 400 *giornale militare* 1919 dal . . . . . al . . . . . ».

La comunicazione al corpo della data di congedo, per i militari di truppa, verrà fatta non appena ricevuta notizia dell'avvenuta liquidazione.

Per gli ufficiali e i sottufficiali di carriera il provvedimento sarà anche pubblicato sul *bollettino ufficiale*.

Appena effettuato il collocamento a riposo o l'invio in congedo dei militari invalidi, i corpi li perderanno di forza e trasmetteranno i loro documenti agli enti incaricati di tenere a ruolo la forza in congedo a mente della circolare 43 (per gli ufficiali) e n. 233 (per i militari di truppa) del *giornale militare* 1923.

Questi ultimi terranno in ruoli separati (ved. n. 13 circolare 233 citata) i militari in congedo con assegno rinnovabile nell'attesa che il Ministero delle finanze, cui spetta provvedere alle rivisite per eventuali nuove liquidazioni, avrà sistemata definitivamente la loro posizione. Allora gli enti suddetti si regoleranno a norma della circolare 141 del *giornale militare* 1922.

Art. 4.

Dopo la data stabilita per il collocamento a riposo, o l'invio in congedo, o la cessazione degli assegni a favore dei tubercolotici, decade qualsiasi diritto da parte dell'invalido a percepire assegni di convalescenza.

L'ammontare degli assegni pagati dopo la data stabilita, come di tutti quelli di cui gli invalidi risultassero debitori verso lo Stato, dovrà essere comunicato dai corpi al Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra, perchè le somme siano ricuperate sugli assegni di pensione. La segnalazione dovrà essere fatta con uno specchio, per ogni individuo, conforme al seguente tracciato:

Comando deposito del . . . . . (o distretto di . . . . .)

Specchio indicante le somme da ricuperarsi sugli assegni di pensione.

(Circolare n. 34 del *Giornale militare*, 1924)

Grado	Cognome e nome	Assegni di licenza di convalescenza	Assegni pagati a titolo di anticipo sulla pensione	Debiti vari	Note
1	2	3	4	5	6
		Dal . . . Al . . . . Totale . . .	Dal . . . Al . . . Totale . . .		

In via transitoria le somme indicate nella colonna 3, quando siano state regolarmente corrisposte secondo le disposizioni finora vigenti, non dovranno essere ricuperate per il periodo intercedente tra gli accertamenti sanitari e l'andata in vigore del R. decreto n. 1191 del 12 luglio 1923. Solamente a tali effetti detti militari saranno considerati come richiamati in servizio per il periodo indicato.

Le somme indicate nella colonna 4 riguardano gli anticipi concessi ai tubercolotici polmonari o affetti da infermità equiparate, ai sensi dell'art. 1, circolare 400, *giornale militare* 1919, e quelli concessi per le circolari ministeriali 11856 del 1920 e 98911 del 1921.

Tali somme dovranno essere segnalate per intero sugli specchi.

Art. 5.

Ai militari di classi congedate, i quali, alla data del presente decreto, si trovassero in licenza di convalescenza in attesa di accertamenti medico-legali o di liquidazione di pensione, verranno senz'altro sospesi gli assegni in attesa che venga per essi fissata definitivamente la data di collocamento a riposo o in congedo.

Gli invalidi, cui vengono sospesi gli assegni, potranno fruire dei provvedimenti previsti dall'art. 60 del R. decreto 1191 inoltrando domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra.

Art. 6.

Per decidere in merito ad eventuali reclami per assegni di convalescenza non percepiti a suo tempo, mossi da invalidi già in possesso del libretto di pensione, gli enti competenti terranno presenti le seguenti norme integrative delle disposizioni finora vigenti;

a) se il militare fu dimesso dalle armi per infermità cui fu negata la dipendenza da causa di servizio, la data del congedo non può essere rettificata, anche se posteriormente la stessa infermità fu riconosciuta dipendente da causa di servizio, nè sono dovuti assegni pel tempo passato in congedo. Il riconoscimento, anche tempestivo, dell'infermità come proveniente da causa di servizio, fatto ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1385 del 2 settembre 1917 o documentato con la dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1274 del 28 luglio 1918, non ha effetto ai fini della rettificata alla data di congedo;,

b) gli assegni previsti dalla circolare 400 *giornale militare* 1919 (art. 3) non sono dovuti a quei militari che, congedati normalmente e riformati per altre infermità, chiesero gli accertamenti sanitari dopo il congedo e furono riconosciuti affetti da infermità tubercolare non dipendente da causa di servizio. L'aumento di cui all'art. 1 della stessa circolare non è mai pagato a titolo di arretrati;

c) gli assegni di cui alla precedente lettera *b)* potranno decorrere dalla data del congedo o della riforma, salvo nei casi previsti dalla circolare 522 *giornale militare* 1922, ma dovranno cessare, in ogni caso, con la data dell'accertamento sanitario;

d) non sono dovuti assegni di convalescenza pel periodo in cui l'invalido percepì stipendi da amministrazioni dello Stato (circolare 288 *giornale militare* 1921);

e) nei pagamenti di somme arretrate rimangono sempre in vigore le norme sulla prescrizione biennale ricordate dalla circolare 593 *giornale militare* 1922;

f) non si darà corso a domande di assegni arretrati inoltrate da ex militari cui furono negati o revocati assegni di

pensione pei motivi di cui all'art. 45 R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 7.

Per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio, l'indennità militare è ridotta alla metà nella quota maggiore stabilita dall'art. 30 della circolare 585-1922, rimanendo intatte le quote supplementari fissate dal successivo art. 32.

E' pure ridotta alla metà la ritenuta stabilita dall'art. 31 che eventualmente dovesse operarsi ai predetti ufficiali.

Qualora gli ufficiali di che trattasi venissero a trovarsi in una posizione in cui lo stipendio è ridotto, anche la metà della quota maggiore dell'indennità militare è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio; mentre le quote supplementari continuano ad essere corrisposte per intero.

Nel caso, invece, che lo stipendio fosse loro sospeso, anche la quota maggiore dell'indennità militare è sospesa; mentre le quote supplementari continuano ad essere corrisposte per intero.

Le riduzioni di cui sopra decorrono dal 1° luglio 1923 fino al novembre successivo.

Dal 1° dicembre 1923 la misura dell'indennità militare è modificata dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Però la effettiva riduzione sulla indennità militare a carico degli interessati sarà rimandata a quando i medesimi cominceranno a percepire la pensione che avranno liquidata per la loro mutilazione.

Allora i Corpi che li amministrano appena avuta comunicazione della avvenuta liquidazione della pensione effettueranno, sul primo pagamento di assegni, il ricupero della somma complessiva che gli ufficiali hanno percepito in più per indennità militare dal 1° luglio 1923 in poi.

Art. 8.

Per la riversibilità dei soprassoldi di medaglie al valore militare, già si sono date disposizioni con la circolare 704 inserita nella dispensa 55 *giornale militare* 1923.

Art. 9.

La circolare 411 *giornale militare* 1920 e tutte le altre disposizioni in contrasto con le presenti, s'intendono revocate.

Roma, 26 dicembre 1923.

Il Ministro delle finanze: DE STEFANI.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ

N. 35. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1, relativo alla interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915.** — (Divisione personale del Ministero). — 3 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, commissario per l'aeronautica, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, debbono interpretarsi nel senso che alle amministra-

zioni dello Stato, compresa quella delle ferrovie, si intende conferita ogni facoltà discrezionale, circa la procedura da seguire per la revisione e la dispensa dal servizio del personale assunto o sistemato in ruolo, dopo il 24 maggio 1915.

Il concorso delle condizioni previste nel R. decreto predetto, per la dispensa del personale di cui al precedente comma è operativo di diritto per il provvedimento di dispensa.

La comunicazione individuale dell'avvenuta dispensa tiene luogo, ad ogni effetto, della deliberazione di ciascun relativo provvedimento ed importa riconoscimento della inapplicabilità della facoltà discrezionale di cui all'art. 3, lettera *d*), del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL — FEDERZONI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — DI CESARÒ.

N. 36. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 gennaio 1924.

All'elenco *A* delle località di alta montagna, di cui alla circolare n. 381 del 1923, è aggiunta ,con effetto dal 1° gennaio 1924, la sottonotata località:

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE

DIVISIONE MILITARE DI GORIZIA

Vippacco.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 37. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione di carte e pubblicazioni dell'istituto geografico militare a corpi e comandi dell'Esercito.** — (Ragioneria). — 12 gennaio 1924.

A decorrere dal corrente anno, il servizio delle cessioni delle carte e pubblicazioni da parte dell'istituto geografico militare a corpi e comandi dell'Esercito è regolato dalle seguenti disposizioni in armonia con le norme di massima già impartite agli enti militari per le cessioni gratuite ad altre amministrazioni militari:

1° Data la inderogabile necessità di razionalmente ridurre le spese in ogni ramo dell'amministrazione militare, si invitano tutti gli enti del R. Esercito ad evitare per quanto è possibile la richiesta all'istituto geografico militare di carte e pubblicazioni per uso di servizio.

Le richieste dovranno essere determinate da imprescindibili necessità e limitate allo stretto indispensabile;

2° Le somministrazioni in parola saranno effettuate d'ora innanzi senza immediato pagamento all'istituto.

L'istituto, ricevute le richieste, invierà ai comandi e corpi richiedenti apposite dichiarazioni di accettazione dell'addebito dell'importo delle carte e pubblicazioni, nonchè dell'importo delle spese di imballaggio e postali e di trasporto.

I richiedenti, pel tramite degli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, restituiranno all'istituto, firmate dall'autorità competente, le dette dichiarazioni, completandole della indicazione del capitolo al quale deve essere imputata la spesa diminuendo il relativo ammontare dalle loro assegnazioni;

3° L'istituto geografico militare, invierà mensilmente alla ragioneria del Ministero della guerra (Div. 1ª, sez. 1ª), un elenco riassuntivo delle varie dichiarazioni, distinguendole per comandi e corpi e per capitoli del bilancio sui quali deve gravare la spesa.

L'importo delle carte e pubblicazioni sarà dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata portato in diminuzione delle assegnazioni fatte ai comandi e corpi interessati;

4° Le richieste di carte e pubblicazioni per uso personale di ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare dovranno essere tenute rigorosamente distinte da quelle di cui sopra è cenno relative a necessità di servizio e continueranno ad essere eseguite con pagamento immediato.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 38. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Svincolo delle cauzioni nei contratti coll'amministrazione della guerra.** — (Ragioneria). — 14 gennaio 1924.

Col § 200 delle Istruzioni sulla stipulazione dei contratti viene stabilito che lo svincolo delle cauzioni riflettenti contratti di durata superiore ai tre mesi, e quindi da depositarsi presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, spetta alle autorità che hanno approvato i relativi contratti, salvo il caso di cui al penultimo comma del paragrafo medesimo.

Ed in relazione a tale disposizione fu compilato il mod. 31 annesso a dette istruzioni, e venne emanata la circolare numero 125 del 1° aprile 1913 (*giornale militare* 1913 - dispensa 16).

Ma la pratica applicazione delle norme suddette ha portato la stessa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti a constatare che non sempre le autorità che avevano approvato i contratti erano le stesse che avevano poi emanato il provvedimento di svincolo delle relative cauzioni; o che, anche ricorrendo l'ipotesi del detto § 200, non sempre vi era indicata nel provvedimento stesso l'autorità anzidetta.

Da ciò un lavoro d'indagine che arreca una notevole perdita di tempo, a danno delle parti.

Perciò si dispone, ad ovviare al lamentato inconveniente che, nei provvedimenti di svincolo delle cauzioni, le autorità militari dipendenti non tralascino mai di indicare esplicitamente che il contratto relativo venne approvato dalla stessa autorità che emette il provvedimento, salvo s'intende il caso di cui al penultimo comma del paragrafo 200 delle Istruzioni sulla stipulazione dei contratti; ricorrendo il qual caso sarà invece indicato che l'autorità che emette la dichiarazione di svincolo è succeduta a quella che approvò, a suo tempo, il contratto.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 39. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Costituzione di un ufficio speciale per la liquidazione dei contratti Fiat-Amministrazione militare.** — (Ragioneria). — 17 gennaio 1924.

Perchè si possa procedere colla massima possibile sollecitudine alla liquidazione delle forniture belliche eseguite dalla società anonima Fiat di Torino all'amministrazione militare è istituito presso l'officina di costruzione di artiglieria di Torino, apposito ufficio con lo specifico incarico di provvedere alla liquidazione del contratto siderurgico e del contratto automobili 25 dicembre 1919, nonchè alla redazione del conto generale finale di tutti i rapporti contrattuali ed extracontrattuali relativi alle forniture belliche Fiat.

Ferme restando le disposizioni della circolare n. 50, del *giornale militare* 1923, circa la liquidazione delle forniture belliche colla società Fiat « sezione ferriere piemontesi », la direzione di artiglieria e l'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino, passeranno senz'altro all'ufficio testè detto tutte le pratiche relative alle liquidazioni sopra accennate di propria pertinenza.

Tutti gli altri enti militari che eventualmente hanno avuto rapporti del genere con la ditta Fiat, provvederanno, appena chiusi i proprî conti, a trasmettere al detto ufficio le risultanze dei conti stessi.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 40. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 17 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare n. 610 *giornale militare* 1923, gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 238 *giornale militare* 1923, salvo le varianti sottoindicate:

1° Gli esami avranno inizio il giorno 10 marzo 1924.

Le prove scritte, comprese nell'esperimento teorico, verranno svolte alle sedi dei singoli corpi d'armata, del comando della divisione di Cagliari, dei comandi di truppa delle colonie, del comando delle truppe del Dodecanneso.

Le prove comprese nell'esperimento pratico, verranno svolte nel territorio del corpo d'armata di Roma, ed avranno inizio in giorno da stabilirsi da questo Ministero, giorno che verrà comunicato ai candidati contemporaneamente alla loro ammissione all'esperimento suddetto;

2° I capitani comandati all'estero, ammessi agli esami, li dovranno sostenere in Italia: essi svolgeranno le prove scritte cogli ufficiali del corpo d'armata di Milano.

I capitani dislocati in zone d'oltremare e nelle colonie svolgeranno le prove stesse alle sedi dei comandi rispettivi. Quelli appartenenti alle truppe dell'Eritrea e della Somalia, che saranno chiamati all'esperimento pratico, rientreranno o no ad esami ultimati in colonia, a seconda delle decisioni che il Ministero prenderà caso per caso;

3° La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente:

Generale di armata MONTUORI cav. Luca.

Membri:

Generale di divisione: Il comandante delle Scuole Centrali Militari;
Generale di brigata CEI cav. Ugo;
Colonnello dei granatieri GIACCHI dei conti GIACCHI nob. Nicola;
Tenente colonnello di fanteria PAFUNDI cav. Giuseppe;
Colonnello di cavalleria IANNELLI cav. Camillo;
Colonnello di cavalleria ANGELINI cav. Pio;
Colonnello di artiglieria CARACCIOLO cav. Mario;
Tenente colonnello di artiglieria GAMERRA cav. Emilio;
Colonnello del genio BARDELONI cav. Cesare;
Tenente colonnello del genio BELLUSCI cav. Arturo.

Il presidente riunirà tempestivamente la commissione per concretare i temi da assegnare ai candidati.

I temi da svolgere saranno inviati, a cura della commissione stessa, ai comandi sedi di esame, già citati.

La commissione, dopo l'esame dei lavori svolti, comunicherà al Ministero i nomi dei candidati idonei all'ammissione all'esperimento pratico;

4° Sulla base del numero dei candidati, che saranno stati dichiarati ammissibili all'esperimento pratico, il Ministero si riserva di riunirli in uno o più gruppi.

L'inizio dell'esperimento pratico per il 1° gruppo o per il gruppo unico (nel caso che si costituisca un solo gruppo) verrà fissato da questo Ministero.

Gli eventuali altri gruppi si seguiranno nell'esperimento di 20 in 20 giorni circa.

Il Ministero farà conoscere ai candidati la loro ammissione o non ammissione all'esperimento pratico; e, per gli ammessi all'esperimento pratico, il pruppo al quale saranno stati assegnati, nonchè il giorno dell inizio dell'esperimento;

5° Le commissioni incaricate della sorveglianla durante lo svolgimento dei temi scritti per le colonie e per le truppe di occupazione del Dodecanneso saranno nominate dai comandi rispettivi, i quali potranno variare i gradi dei componenti, se necessario.

I temi svolti dai candidati e le buste contenenti i nomi dei candidati stessi e corrispondenti nomi di località saranno inviati, a cura dei comandi sedi di esame, al comando del corpo d'armata di Roma.

Questo provvederà alla consegna dei temi alla commissione esaminatrice;

6° Nel mattino del giorno precedente a quello dell'inizio dell'esperimento teorico i candidati si presenteranno al comando del presidio della rispettiva sede di esame.

Analogamente, gli ammessi all'esperimento pratico si presenteranno al comando del presidio di Roma nella mattina del giorno precedente a quello dell'inizio dell'esperimento stesso.

Per la presentazione gli ufficiali vestiranno l'uniforme ordinaria;

7° I locali, gli oggetti di cancelleria, i cavalli da sella, il personale di servizio, i riparti di truppa, i mezzi automobilistici per la commissione esaminatrice, il numero dei colpi di artiglieria, ecc. necessari per lo svolgimento degli esperimenti saranno forniti a cura del comando del corpo d'armata di Roma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 41. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 17 gennaio 1924.

1° Con riferimento alla circolare 610 *giornale militare* 1923, gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, si svolgeranno colle stesse modalità di cui alla circolare 240 del *giornale militare* 1923.

2° Gli esami avranno luogo a Roma e si inizieranno il giorno 1° di aprile del 1924.

I candidati si presenteranno nel mattino del giorno 31 marzo all'ufficio del generale commissario, vestendo l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice sarà la stessa stabilita dalla circolare 675 *giornale militare* 1923.

3° I candidati residenti nelle colonie od in zone di oltremare dovranno sostenere gli esami in Italia. Quelli appartenenti a truppe dislocate in Eritrea ed in Somalia rientreranno o no in colonia ad esami ultimati a seconda delle decisioni che prenderà caso per caso il Ministero.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 42. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 17 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare 610 *giornale militare* 1923, gli esami speciali dei tenenti delle varie armi, aspiranti all'avanzamento a scelta, avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 149, 235, 351 *giornale militare* 1923, salvo le varianti sottoindicate:

1° Gli esami avranno inizio il giorno 10 marzo 1924.

Le prove scritte si svolgeranno nei seguenti giorni:

Prova di cultura generale: 10 marzo;
Prova di cultura professionale: 11 marzo;
Esperimento speciale d'arma: 12 marzo.

La prova pratica colle truppe si svolgerà nel territorio del corpo d'armata di Torino ed avrà inizio in giorno da stabilirsi da questo Ministero, giorno che verrà comunicato ai candidati contemporaneamente alla loro ammissione alla prova pratica;

2° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale di divisione BONZANI cav. Alberto

Membri:

Generale di brigata ROVELLI cav. Alberto;
Colonnello di artiglieria BASEGGIO cav. Ottoniello;
Colonnello del genio CAFFO cav. Aventino;
Tenente colonnello dei bersaglieri DALMAZZO cav. Lorenzo;
Tenente colonnello di cavalleria FETTARAPPA cav. Carlo.

3° I lavori svolti e le buste contenenti i nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località, saranno dai comandi di corpo d'armata, ecc., spediti al comando del corpo d'armata di Torino.

Questo provvederà alla consegna dei temi pervenuti alla commissione esaminatrice;

4° La commissione esaminatrice, compiuto l'esame dei lavori svolti, comunicherà al Ministero i nomi dei candidati che hanno superato la prova teorica e sono quindi ammessi alla prova pratica.

Sulla base del numero dei candidati, che saranno stati dichiarati ammissibili all'esperimento pratico, il Ministero si riserva di riunirli in uno o più gruppi.

Il Ministero farà inoltre conoscere ai candidati la loro ammissione o non ammissione alla prova pratica; e, per gli ammessi, il gruppo al quale saranno stati assegnati, nonchè il giorno dell'inizio dell esperimento. Nel caso di formazione di più gruppi, questi si succederanno per la prova pratica di 20 in 20 giorni circa:

5° Nel mattino del giorno precedente a quello dell'inizio della prova di cultura generale i candidati si presenteranno al comando del presidio della rispettiva sede di esame.

Quelli ammessi alla prova pratica si presenteranno al comando del presidio di Torino nella mattina del giorno precedente all'inizio di detta prova.

Per la presentazione gli ufficiali vestiranno l'uniforme ordinaria.

6° I locali, gli oggetti di cancelleria, il personale, i riparti di truppa, i mezzi necessari per l'esecuzione degli esperimenti, i colpi di artiglieria per la prova pratica dei tenenti di tale arma, saranno forniti a cura del comando del corpo d'armata di Torino.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 43. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). 17 gennaio 1924.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare numero 680, *giornale militare* 1923, si indicano qui appresso i nomi dei tenenti veterinarî che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ufficio del capo del servizio veterinario alle ore 10, del giorno 11 febbraio c. a.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzameno ad anzianità, compilate a senso della circolare n. 2, *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

Tenente veterinario SALVESTRONI dott. Pietro, 7 artigl. campagna.
» » CIERI dott. Emilio, truppe Cirenaica.
» » VIOLA dott. Giuseppe, cavalleggeri Saluzzo.
» » SIGLIUZZO dott. Anteo, 24 artigl. campagna.
» » GREGORINI dott. Renato, deposito allevamento cavalli Portovecchio.

» » ROSSI dott. Marzino, cavalleggeri Alessandria.
» » CANITANO dott. Giovanni, 3 artigl. montagna.
» » PORFILIO dott. Giuseppe, cavalleggeri Novara.
» » SORDI dott. Giovanni, 13 artigl. campagna.
» » MORNACCO dott. Riccardo, 11 id. id.
» » STABIELLI dott. Antonio, scuola applicazione cavalleria.
» » DELL'ORBO dott. Secondo, divisione milit. Pola.
» » MARABINI dott. Eligio, 26 artigl. Campagna.
» » NEGRI dott. Alfredo, 19 id. id.
» » GODANO dott. Raffaele, divisione milit. Napoli.

Tenenti veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esperimenti d'idoneità per l'avanzamento a scelta:

Tenente veterinario FRANGIPANE dott. Alarico, divisione militare Catanzaro.
» » DE FERRI dott. Alberto, 3 artigl. campagna.
» » DELL'ORBO dott. Secondo, divisione milit. Pola.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 44. — CAVALLI. — **Cavalli di carica.** — (Ispettorato ippico). — 17 gennaio 1924.

In attesa che venga pubblicata la nuova istruzione per la concessione dei cavalli agli ufficiali, questo Ministero determina che siano sospese da parte dei comandanti di corpo d'armata e dei reggimenti di arma a cavallo, le assegnazioni dei cavalli di carica.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 45. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Autorizzazione a condurre autoveicoli in servizio militare.** - (Ufficio automobilistico). — 17 gennaio 1924.

Il Ministero, allo scopo di coordinare tutte le disposizioni in vigore circa le autorizzazioni ed i divieti a condurre autoveicoli dell'amministrazione militare, armonizzandole alle mutate esigenze dei reparti provvisti organicamente di au-

tomezzi, ed alle condizioni tecniche di addestramento dei quadri dei reparti stessi, determina quanto appresso:

1° E' soppressa la tessera speciale istituita col dispaccio n. 1759 del 24 marzo 1920, rilasciata, a cura del deposito centrale automobilistico prima e della direzione centrale automobilistica poi, agli ufficiali automobilisti ai quali era data facoltà, per determinate cariche ed attribuzioni, di condurre automezzi.

Al certificato d'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1) è restituito l'intero valore: il medesimo pertanto autorizza i militari alla condotta degli autoveicoli secondo le prescrizioni di cui al n. 1 delle avvertenze del certificato stesso;

2° *E' fatto tassativo divieto a qualsiasi militare (ufficiali e truppa), provvisto del certificato mod. 1, di sostituirsi, anche temporaneamente, al conduttore di un autoveicolo militare nel compimento di un determinato servizio.* Il militare conduttore dell'autoveicolo in servizio è il consegnatario dell'autoveicolo stesso, e pertanto, a tutela della responsabilità al medesimo conferita dall'ente a cui è assegnato l'autoveicolo, qualsiasi infrazione al divieto in parola deve considerarsi, oltre che abuso di autorità se operato da graduati, anche vera e propria violazione di consegna.

3° E' consentita eccezionalmente la guida degli autoveicoli dell'amministrazione militare ai militari di truppa dei corpi o reparti aventi automezzi in dotazione organica, non consegnatari di autoveicoli ma provvisti del certificato mod. 1, esclusivamente per ragioni di addestramento, previa autorizzazione dei rispettivi comandanti. Tale autorizzazione dovrà essere limitata a quei militari per i quali si presuma un eventuale possibile impiego, quali automobilisti, presso i corpi o reparti a cui appartengono;

4° Sono altresì autorizzati a condurre automezzi gli ufficiali dei corpi o reparti di cui sopra, nei casi (esclusi quelli previsti dal n. 2) in cui a giudizio e su autorizzazione dei rispettivi comandanti l'uso degli automezzi risponda, per le particolari attribuzioni conferite all'ufficiale, a criteri di addestramento o collaudo dei materiali.

Fatta eccezione per gli ufficiali automobilisti del servizio trasporti, vale nei riguardi della suddetta autorizzazione la limitazione di cui al precedente n. 3.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia in contrasto con le presenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 46. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 gennaio 1924.

In dipendenza delle disposizioni contenute nella circ. 331 del *giornale militare* s. a. circa l'uniforme dei militari di truppa dei CC. RR. il Ministero determina che siano apportate le necessarie modificazioni ad alcuni degli attuali oggetti di divisa e siano adottati altri oggetti di nuovo modello come si dirà in appresso.

Gli oggetti modificati sono i seguenti:

Berretto di panno turchino. — E' uguale per foggia a quello già in uso ante guerra.

E' costruito con panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1.40 e si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in quattro pezzi e di una sopraffascia in un sol pezzo. Il taglio delle varie parti è eseguito in modo che dal basso all'alto il berretto si protenda alquanto in avanti.

Il contorno inferiore del berretto, le due cuciture laterali e quella posteriore della fascia sono guarniti con una filettatura di mm. 3 a 4 di panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1.18.

Il berretto è rinforzato internamente con doppia tela di linone duro nella fascia e con semplice tela medesima nel tondino: è poi foderato con tela nera lucida di cotone ed ha una fascia di alluda annerita.

Sul davanti il berretto ha una visiera di cuoio verniciato per berretti da carabinieri, con orlatura, dello spessore di mm. 2.5 a 3, leggermente inclinata in basso e che abbraccia con la sua attaccatura la metà anteriore del berretto.

Presso le estremità dell'attaccatura della visiera sono cuciti alla sopraffascia due bottoni piccoli da carabinieri; ad essi è assicurato il soggolo, composto di due striscie di pelle verniciata per berretti da carabinieri, lunghe ciascuna millimetri 280 circa e larghe mm. 20, munite di passante ad orecchio.

I berretti da carabinieri sono di otto dimensioni o taglie.

Giubbone da carabinieri. — E' costruito con panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40, ad un sol petto, con falda piuttosto lunga ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla, con gonnellino piuttosto ampio da poter contenere sotto di sè la pistola.

Le sue parti sono:

un corpo;
una falda;
un faldino;
un controspallino;
due maniche;
cinque tasche.

Il corpo, che abbraccia il solo busto, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro nove bottoni piccoli da carabinieri, equidistanti e messi in fila in maniera che il primo in alto si trovi a mm. 35 dal gangherino del colletto e l'ultimo sulla cucitura che unisce la parte anteriore alla falda; sul dato sinistro ha nove occhielli in corrispondenza dei bottoni. Internamente, lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo della falda è posta una lista di panno della stessa qualità di quello del giubbone.

La parte posteriore ha due bottoni piccoli uguali a quelli della parte anteriore posti ai punti di unione fra la parte stessa, la falda ed il faldino.

La falda, in due parti, di forma leggermente arcuata, è cucita alla parte anteriore ed al faldino.

Il faldino, cucito alla parte posteriore ed alla falda, è munito di sei pieghe assicurate con tre cuciture trasversali.

Il lembo inferiore della falda e del faldino è ripiegato verso l'interno e cucito alla fodera.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità anteriori, e rinforzato da una striscia di tela di lino cruda per asciugatoi, messa a doppio. Viene chiuso sul davanti con un gangherino e rispettiva maglietta. All'alto della distribuzione dei giubboni vengono ad essi applicati gli alamari per colletti da carabinieri e praticati i fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa; tali fori devono essere rinforzati con qualche punto a guisa di orlatura e vanno eseguiti in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo formato dall'attaccatura del colletto con i lati corti di esso, venga a trovarsi a circa 20 mm. dal vertice di detto angolo.

Il controspallino posto sulla spalla sinistra è da un lato cucito sulla spalla medesima, dall'altro è munito di occhiello col quale viene fissato ad un bottone piccolo da carabinieri, attaccato sulla spalla presso il colletto.

Le maniche hanno le manopole foggiate, nella parte superiore, a punta verso la spalla, ornate al lembo inferiore con un risvolto di panno uguale a quello del giubbone.

Delle tasche, due sono laterali sovrapposte alla falda con copritasca non sagomato, senza bottoni; due tasche interne nella fodera all'altezza del petto in posizione simmetrica ed una quinta nella fodere del faldino verso il fianco destro munita di bottone con asola.

L'imbusto e le maniche sono foderate con tela di cotone basino per fodere; la fodera è nel davanti imbottita di ovatta e trapuntata con cucitura a macchina; la falda ed il faldino sono invece foderate con tela di cotone nera lucida; le tasche sono formate con la predetta tela di cotone basino per fodere.

I giubboni sono di 6 taglie, ciascuna delle quali è divisa in 3 grossezze.

I giubboni si possono ricavare per riduzione dall abito di piccola uniforme come da conto qui in seguito riportato.

Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi. — I pantaloni sono di panno turchino e si compongono di due gambali e di una cintura.

I gambali sono guarniti di una banda di panno scarlatto larga da mm. 38 a 40, cucita lungo la parte esterna. A millimetri 50 circa dalla cintura, lungo la parte esterna delle

bande, sono praticate due aperture per le tasche di tela cotone basino.

Due tagli lunghi ciascuno mm. 80 circa sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali per adattare il pantalone all'anca.

La cintura e l'inforcatura sono foderate di tela basino; lo sparato anteriore sinistro ed il fondo dei gambali sono foderati di tela nera lucida.

Nella parte posteriore fra la cintura ed i gambali sono poste, come rialzo, due striscie dello stesso panno turchino. Alla cintura sono applicati 6 bottoni di metallo automatici per le bretelle.

I pantaloni hanno 8 dimensioni o taglie, con 4 suddivisioni.

Pantaloni corti di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi. — Sono uguali a quelli già in uso (vedasi circ. 111 del *giornale militare* 1915), con l'aggiunta seguente:

« Nella parte anteriore del gambale destro e lungo la cu-« citura della cintura è praticato un taschino interno di « tela nera lucida per fodere ».

I pantaloni corti si possono ricavare per riduzione dai pantaloni lunghi di panno turchino da carabinieri a piedi.

Si riporta in appresso il relattivo conto di riduzione.

Gli oggetti di nuova adozione sono i seguenti:

Pantaloni di panno corti con pistagne per carabinieri ciclisti ed automobilisti. — I pantaloni sono di panno turchino e si compongono di due gambali e di una cintura.

I gambali giungono fino al polpaccio, sono a taglio assai ampio per tutta la larghezza della coscia, si restringono immediatamente sotto il ginocchio e vengono assicurati alla gamba mediante due nastri di cotone nero posti internamente e lunghi circa 40 cm. ciascuno.

Il pantalone indossato deve rimboccare sopra il ginocchio.

Nella parte anteriore, al fondo di ogni gambale, è praticato, fino all'altezza del ginocchio, un taglio ad angolo col

vertice in su, incavo in mezzo, i cui lembi sono uniti con cucitura ed è rinforzato internamente da un nastro assicurato con due cuciture a macchina.

Lungo la cucitura interna, al fondo dei gambali, è lasciata una apertura di circa mm. 65.

Internamente, lungo i lembi di detta apertura ed in giro al fondo dei gambali, è posto come rinforzo un nastro di cotone nero.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali, è posta come rialzo una striscia triangolare di panno.

Per meglio adattare il pantalone alle anche sono praticati in alto, alla distanza di mm. 80 circa dal fianco, due tagli ad angolo col vertice in giù i cui lembi sono uniti con cucitura.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette di panno; quella di sinistra nella sua estremità libera porta una fibbia di ferro verniciata in nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è fornito di due piccoli riporti di panno, quello di destra ha tre bottoni mezzani d'osso annerito ed un occhiello, quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta ed ha tre occhielli in corrispondenza di detti bottoni.

Il pantalone è provvisto di tre tasche, due si aprono in corrispondenza delle cuciture esterne di ogni gambale in prossimità della cucitura, ed un taschino praticato sulla parte anteriore destra del gambale lungo la cucitura della cintura.

La cintura ha esternamente verso l'estremità anteriore della parte destra due bottoni mezzani d'osso annerito ed una maglietta di ferro verniciata in nero e nella corrispondente parte sinistra due occhielli ed un gangherello di ferro verniciato nero.

Nella parte interna della cintura è applicato un bottone mezzano d'osso annerito e nella parte esterna n. 6 bottoni di metallo automatici per le bretelle. La fodera adottata per i pantaloni è quella di cotone basino color filo greggio, ad eccezione di quella dello sparato anteriore sinistro che è di tela nera lucida.

I pantaloni, lungo la cucitura esterna e fino a circa 8 cm.

dal fondo, sono muniti di pistagna di panno color scarlatto della larghezza di circa mm. 5.

I pantaloni stessi hanno 7 taglie con 3 suddivisioni.

Pantaloni corti di panno grigio-verde con pistagne per carabinieri a cavallo. — Il pantalone di panno grigio-verde per carabinieri a cavallo è allestito con panno grigio-verde da truppa alto m. 1.30. Si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio ampio sulla coscia, stretti al ginocchio ed arrivano fino al collo del piede, al quale sono assicurati mediante due nastri. Inferiormente ciascun gambale ha nella parte interna un'apertura lunga circa 100 mm. ed è provvisto di due nastri di cotone di color grigio-verde lunghi circa mm. 410. Internamente e lungo detta apertura è cucito un nastro di cotone grigio-verde che serve come rinforzo.

A partire dal fondo di ogni gambale e fino a 100 mm. circa sopra il ginocchio nella cucitura esterna sono lasciati due rimessi dell'altezza di mm. 20 circa che dal ginocchio in su vanno gradatamente diminuendo.

Nella parte posteriore di ciascun gambale, ed all'altezza del ginocchio, sono praticati trasversalmente due tagli incavi al centro, riuniti con cuciture e rinforzati internamente con un nastro di cotone color grigio-verde assicurato con due cuciture a macchina.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali, sono poste come rialzo due striscie triangolari di panno. Per meglio adattare il pantalone alle anche sono praticati in alto, alla distanza di mm. 80 dal fianco, due tagli ad angolo col vertice in giù i cui lembi sono riuniti con cucitura.

Sotto la cintura nella parte posteriore del pantalone sono applicate due linguette dello stesso panno; quella di sinistra porta all'estremità libera una fibbia di ferro verniciata in nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di panno, quello di destra ha tre bottoni mezzani d'osso annerito a due fori ed un occhiello, quello di si-

nistra è foggiato a bottoniera coperta ed ha tre occhielli in corrispondenza di detti bottoni.

Lungo le cuciture esterne a circa cm. 5 dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche. I lembi di dette aperture sono internamente rinforzati con panno grigio-verde.

Nella parte interna dei gambali all'altezza del ginocchio, sono applicati come rinforzo due topponi di panno grigio-verde assicurati al pantalone con parecchie cuciture ad angolo.

La cintura ha esternamente, verso l'estremità anteriore della parte destra, due bottoni mezzani d'osso annerito a due fori ed una maglietta di ferro verniciata in nero, e, nella corrispondente parte sinistra due occhielli ed un gangherello di ferro verniciato in nero. La cintura è foderata con doppia tela e vi sono applicati n. 6 bottoni di metallo automatici per le bretelle.

Nella parte interna della cintura è applicato un bottone mezzano d'osso annerito a due fori.

La fodera adottata per la tasche, per la cintura, per i varî rinforzi, per i rialzi e per lo sparato è la tela di cotone basino color filo greggio per fodere.

I pantaloni sono muniti di pistagna di panno turchino da carabinieri applicata lungo la cucitura esterna.

Sono costruiti di 6 taglie con tre suddivisioni.

Pantaloni di panno turchino corti da carabinieri a cavallo. — I pantaloni sono della stessa foggia di quelli di panno grigio-verde. Essi non si costruiscono nuovi, ma vengono ricavati per riduzione dai pantaloni lunghi usati di panno turchino da carabinieri a cavallo e servono per i servizi montati in grande uniforme.

Si riporta in appresso il relativo conto di riduzione.

L'Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà all'invio alle Legioni dei campioni degli oggetti su descritti e dei relativi modelli patrons.

Il Ministro: A. Diaz.

Conto di costruzione del berretto di panno turchino da carabinieri mod. 1923

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1.40.	m. l.	0.124	63,00	7,812
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0.010	63,00	0,630
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	»	0.154	4,85	0,746
Tela linone duro alta m. 0,70 .	»	0.319	1,25	0,398
Fascia d'alluda per berretti. .	n.	1	1,00	1,000
Soggoli di pelle verniciata per berretti da carabinieri. . . .	»	1	1,00	1,000
Visiera di cuoio verniciato con orlatura per berretti da carabinieri	»	1	1,80	1,800
Bottoni piccoli da carabinieri.	»	2	0,06	0,120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	2,000
			Prezzo di costo . . L:	15,506
			Prezzo di conteggio . . L.	15,50

(1) Nella fornitura è compresa: il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno turchino da carabinieri mod. 1923.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e carabinieri alto m. 1,40		Tela linone duro alta m. 0,70		Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87		*Annotazioni*
			Quantità		Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1		2	0,130	0,260	0,330	0,660	0,160	0,320	
2		8	0,130	1,040	0,330	2,640	0,160	1,280	
3		10	0,125	1,250	0,320	3,200	0,155	1,550	
4		20	0,125	2,500	0,320	6,400	0,155	3,100	
5		25	0,125	3,125	0,320	8,000	0,155	3,875	
6		20	0,125	2,500	0,320	6,400	0,155	3,100	
7		10	0,120	1,120	0,310	3,100	0,150	1,500	
8		5	0,120	0,600	0,310	1,550	0,150	0,750	
Totali . .		100		12,395		31,950		15,475	
Medie . .		m.		0,124		0,319		0,154	

Specchio delle misure dei berretti di panno turchino da carabiniere – Mod. 1923.

Taglia	Sviluppo interno	Altezza del berretto		Sviluppo del tondino		Altezza della soprafascia	Darghezza della visiera
		Parte superiore	Parte posteriore	Asse longitudinale	Asse trasversale		
	cent.	mm.	mm.	mm.	mm,	mm.	mm.
1	60	115	125	226	206	40	da 54 a 56
2	59	115	125	222	202		da 54 a 56
3	58	110	120	218	198		da 52 a 54
4	57	110	120	214	194		dù 52 a 54
5	56	110	120	210	190	40	da 52 a 54
6	55	110	120	206	186		da 52 a 54
7	54	105	115	202	182		da 50 a 52
8	53	105	115	198	178	40	da 50 a 52

Conto di costruzione dei pantaloni corti di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e carabinieri alto m. 1,40	m. l.	1,035	63,—	65,205
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	id.	0,025	63,—	1,575
Tela di cotone basono color greggio per fodere alta m. 0,62	id.	1,130	2,85	3,220
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0,230	4,85	1,115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3,750
			Prezzo di costo . . L.	74,865
			Prezzo di conteggio . . L.	75,30

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un ganghercllo di ferro pure verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo nero per pantaloni, 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori; m. 1,60 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di seta nero.

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni corti di panno turchino da carabinieri a piedi con pistagne.

Taglie	Suddivisioni	Da ecostruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1.40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1.40 — Quantità per ogni taglia	Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	1	1,16	1,16	—	—	
	2	1	1,15	1,15	—	—	
	3	2	1,12	2,24	—	—	
	4	1	1,09	1,09	—	—	
2	1	1	1,14	1,14	—	—	
	2	4	1,13	4,52	—	—	
	3	7	1,09	7,63	—	—	
	4	3	1,07	3,21	—	—	
3	1	1	1,11	1,11	—	—	
	2	4	1,07	4,28	—	—	
	3	6	1,05	6,30	—	—	
	4	4	1,04	4,16	—	—	
4	1	1	1,09	1,09	—	—	
	2	8	1,05	8,40	—	—	
	3	14	1,03	14,42	—	—	
	4	7	1,02	7,14	—	—	
5	1	1	1,05	1,05	—	—	
	2	3	1,02	3,06	—	—	
	3	8	1,01	8,08	—	—	
	4	3	1,00	3,00	—	—	
6	1	1	1,01	1,01	—	—	
	2	2	0,99	1,98	—	—	
	3	5	0,98	4,90	—	—	
	4	2	0,97	1,94	—	—	
7	1	1	0,98	0,98	—	—	
	2	2	0,97	1,94	—	—	
	3	2	0,95	1,90	—	—	
	4	1	0,94	0,94	—	—	
8	1	1	0,95	0,95	—	—	
	2	1	0,93	0,93	—	—	
	3	1	0,92	0,92	—	—	
	4	1	0,90	0,90	—	—	
Totali		100		103,52			
				1,035			

Specchio delle misure dei pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi

È uguale a quello riportato a pag. 292 del *Giornale Militare* 1915 Circolare 111.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno corti con pistagne per carabinieri ciclisti ed automobilisti.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40	m. l.	0.984	63 —	61.992
Panno scarlatto per mostreggiature alto m 1,48	id,	0.023	63 —	1.459
Tela di cotone basano color greggio per fodere alta metri 0,62	id.	1.200	2.85	3.420
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0.130	4.85	0.630
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire			3.750
		Prezzo di conteggio L.		71.251
		Prezzo di costo . . . L.		71.75

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un gancherello di ferro pure verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero per pantaloni, 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a 2 fori, metri 2,40 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di seta nera.

Specchio delle misure dei pantaloni corti di panno turchino da carabinieri ciclisti e automobilisti

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza: Parte esterna	Lunghezza: Parte interna dall'inforcatura	Metà larghezza: Della cintura	Metà larghezza: Della coscia	Metà larghezza: Della parte più ampia sopra il ginocchio	Metà larghezza: Della parte più stretta sotto il ginocchio	Altezza della cintura: Davanti	Altezza della cintura: Dietro	Annotazioni
1	1	910	635	500	430	330	210	100	60	
	2		640	480	420	320	200			
	3		645	460	410	310	190			
2	1	890	620	490	420	325	205	—	—	
	2		625	470	410	315	195			
	3		630	450	400	305	185			
3	1	870	605	480	415	320	200	100	60	
	2		610	460	405	310	190			
	3		615	440	395	300	180			
4	1	850	590	470	410	315	195	—	—	
	2		595	450	400	305	185			
	3		600	430	390	295	175			
5	1	830	575	460	400	310	190	—	—	
	2		580	440	390	300	180			
	3		585	420	380	290	170			
6	1	810	560	450	390	305	185	—	—	
	2		565	430	380	295	175			
	3		570	410	370	285	165			
7	1	790	545	440	380	300	180	100	60	
	2		550	420	370	290	170			
	3		555	400	360	280	160			

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni corti di panno turchino da carabinieri ciclisti ed automobilisti con fustagne.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni* Nel taglio per ogni due paia di pantaloni si ricavano in più gli oggetti indicati in corrispondenza di ciascuna taglia
1	1	1	1,22	1,22			2 berretti completi, più una fascia
	2	2	1,11	2,22			1 fascia per berretti
	3	1	1,06	1,06			1 fascia per berretti
2	1	1	1,09	1,09			1 fascia, 2 tondini e 2 paia distintivi brigadiere
	2	8	1,05	8,40			1 fascia per berretti
	3	4	1,04	4,16			
3	1	1	1,06	1,06			1 fascia per berretti
	2	20	1,01	20,20			
	3	8	0,99	7,92			
4	1	1	1,02	1,02			
	2	15	0,99	14,85			
	3	7	0,97	6,79			
5	1	1	0,98	0,98			
	2	10	0,95	9,50			
	3	4	0,94	3,76			
6	1	1	0,93	0,93			
	2	6	0,91	5,46			2 paia distintivi di grado brigadiere.
	3	2	0,89	1,78			2 paia distintivi di grado brigadiere.
7	1	1	0,89	0,89			2 paia distintivi di grado brigadiere.
	2	4	0,87	3,48			2 paia distintivi di grado brigadiere.
	3	2	0,85	1,70			
Totali		100		98,47			
				0,984			

Conto di costruzione del giubbone di panno turchino da carabiniere.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40	m. l.	1.46	63,—	91.980
Tela di cotone color greggio per fodere alta m. 0,62	id.	2,55	2,85	7.267
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0,57	4,85	2,764
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0.65.	id.	0,06	5,—	0,300
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	num.	13,—	0,06	0,780
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	lire	—	—	10,500
			Prezzo di costo . . L.	113,591
			Prezzo di conteggio . . L.	113,60

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone piccolo di osso annerito a due fori, un gancherello di ottone con rispettiva maglietta, m. 1,50 di nastro di cotone nero alto mm. 8 a 10, grammi 150 di ovatta per l'imbottitura ed il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei giubboni di panno turchino da carabinieri mod. 1923.

TAGLIE	SUDDIVISIONI	DA COSTRUIRSI SU 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62		Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87		*Annotazioni*
			QUANTITÀ		QUANTITÀ		QUANTITÀ		
			PER OGNI CAPO	PER OGNI TAGLIA	PER OGNI CAPO	PER OGNI TAGLIA	PER OGNI CAPO	PER OGNI TAGLIA	
1	1	2	1,61	3,22	2,57	5,50	0,67	1,34	
	2	4	1,57	6,28	2,72	10,88	0,67	2,68	
	3	2	1,55	3,10	2,70	5,40	0,67	1,34	
2	1	4	1,54	6,16	2,70	10,80	0,65	2,60	
	2	8	1,51	12,08	2,67	21,36	0,65	5,20	
	3	4	1,49	5,96	2,65	10,60	0,65	2,60	
3	1	7	1,51	10,57	2,64	18,48	0,58	4,06	
	2	15	1,48	22,20	2,56	38,40	0,56	8,40	
	3	7	1,46	10,22	2,52	17,64	0,55	3,85	
4	1	7	1,47	10,29	2,54	17,78	0,57	3,99	
	2	15	1,44	21,60	2,50	37,50	0,55	8,25	
	3	7	1,42	9,94	2,46	17,22	0,54	3,78	
5	1	4	1,43	5,72	2,50	10,—	0,55	2,20	
	2	8	1,40	11,20	2,46	19,68	0,53	4,24	
	3	4	1,37	5,48	2,42	9,68	0,52	2,08	
6	1	1	1,37	1,37	2,46	2,46	0,54	0,54	
	2	1	1,34	1,34	2,42	2,42	0,52	0,52	
TOTALI		100		146,73		255,80		57,87	
		MEDIE . . .		1,46		2,55		0,57	

Specchio delle misure dei giubboni di pann

TAGLIE	SUDDIVISIONE	LUNGHEZZE						MIS			
		parte posteriore		parte anteriore		della manica parte esterna	del colletto	della parte anteriore			
		dall'attaccatura del colletto alla taglia	dalla taglia al fondo	dalla punta della spalla alla taglia	dalla taglia al fondo			al petto dal 3° occhiello alla cucitura della manica	dal 3° occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle	alla taglia	al fondo della taglia
1	1	490	300	530	300	650	470	265	525	520	68
	2						460	260	510	500	67
	3						450	255	495	485	65
2	1	480	290	520	290	640	460	260	510	505	67
	2						450	255	495	485	65
	3						440	250	480	470	66
3	1	470	280	510	280	630	450	255	495	490	65
	2						440	250	480	470	64
	3						430	245	465	455	62
4	1	460	270	500	270	620	440	250	480	475	64
	2						430	245	465	455	62
	3						420	240	450	440	61
5	1	445	260	490	260	610	430	245	465	460	62
	2						420	240	450	440	61
	3						410	235	435	425	59
6	1	430	250	480	250	600	420	240	450	445	61
	2						410	235	435	425	59

urchino da carabinieri modello 1923

LARGHEZZE						ALTEZZE			
	della parte posteriore			delle maniche			delle manopole		
alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo del faldino	superiormente ed al gomito	al polso	del colletto	alla punta	di sotto	alette delle tasche
220	85	75	110	225	160				
215	85	70	105	220	155	40	110	70	70
210	80	65	100	215	150				
215	80	70	105	220	155				
210	80	65	100	215	155				
205	75	60	95	210	150				
210	80	65	100	220	155				
205	80	60	95	215	155	40	110	70	70
200	75	55	90	210	150				
205	75	65	100	215	155				
200	75	60	95	210	155				
195	75	55	90	205	150				
200	75	60	95	210	150				
195	75	55	90	205	150				
190	75	50	85	200	150				
195	75	55	90	210	150				
195	75	50	85	205	150	40	110	70	70

Conto di costruzione dei pantaloni corti di panno g. v. con pistagne da carabiniere a cavallo.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario di truppa m. 1,30	m. l.	1.170	45,000	52,650
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40	Id.	0.025	63,000	1,575
Tela di cotone basano color greggio per fodere alta m. 0,62	id.	1.170	2,85	3,334
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	Lire	—	—	5,000
			Prezzo di costo . . . L.	62,559
			Prezzo di conteggio . L.	63, —

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per le bretelle; un gangherello di ferro pure verniciato nero con rispettiva maglietta; 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori; metri 3,25 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde con pistagne da carabinieri a cavallo.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30. QUANTITÀ per ogni capo	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30. QUANTITÀ per ogni taglia	QUANTITÀ per ogni capo	QUANTITÀ per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	1,37	1,37			
1	2	2	1,31	2,62			
	3	2	1,26	2,52			
	1	1	1,31	1,31			
2	2	7	1,26	8,82			
	3	7	1,21	8,47			
	1	2	1,25	2,50			
3	2	14	1,20	16,80			
	3	14	1,17	16,38			
	1	2	1,21	2,42			
4	2	14	1,16	16,24			
	3	14	1,13	15,82			
	1	2	1,14	2,28			
5	2	7	1,10	7,70			
	3	6	1,08	6,48			
	1	1	1,10	1,10			
6	2	2	1,07	2,14			
	3	2	1,05	2,10			
TOTALI		100		117,07			
MEDIE		...		1,17			

Specchio delle misure dei pantaloni corti di panno grigio-verde con pistagne da carabinieri a cavallo

TAGLIE	SUDDIVISIONI	LUNGHEZZE		METÀ LARGHEZZE				Altezze della cintura		TOPPONI	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dall'inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo	Davanti	Dietro	Altezza	Larghezza al centro
1	1	1040	745	500	420	205	155	110	70	320	160
	2	1040	750	470	410	195	150			320	160
	3	1040	755	450	400	185	145			320	160
2	1	1010	720	490	415	200	155	—	—	320	160
	2	1010	725	460	405	190	150			320	160
	3	1010	730	440	395	180	145			320	160
3	1	980	695	480	410	195	150	110	70	310	155
	2	980	700	450	400	190	150			310	155
	3	980	705	430	390	180	145			310	155
4	1	960	680	470	400	190	150	—	—	310	155
	2	960	685	440	390	185	150			310	155
	3	960	690	420	385	175	145			310	155
5	1	940	660	460	395	185	150			300	150
	2	940	665	430	385	180	150			300	150
	3	940	670	410	380	175	145			300	150
6	1	920	645	450	390	180	145	110	70	300	150
	2	920	650	420	380	175	145			300	150
	3	920	655	400	370	170	140			300	150

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi con bande da carabinieri a piedi

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e carabinieri alto m. 1,40.	m. l.	1, 147	63, 00	72, 261
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48.	id.	0, 083	63, 00	5, 229
Tela di cotone baseno color greggio per fodere alta m. 0,62	id.	1, 200	2, 85	3, 420
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0, 100	4, 85	0, 485
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	Lire	—	—	4, 500
		Prezzo di costo . . . L.		85, 895
		Prezzo di conteggio . L.		86, 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un gancherello di ferro puro verniciato con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero per pantaloni; 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori ed il refe di seta nero e scarlatto

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino da carabinieri a piedi con bande.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su cento	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m, 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m, 1,40 — Quantità per ogni taglia	Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	1	1,30	1, 30	—	—	
	2	1	1,28	1, 28	—	—	
	3	2	1,25	2, 50	—	—	
	4	1	1,22	1, 22	—	—	
2	1	1	1,27	1, 27	—	—	
	2	4	1,24	4, 96	—	—	
	3	7	1,21	8, 47	—	—	
	4	3	1,18	3, 54	—	—	
3	1	1	1,24	1, 24	—	—	
	2	4	1,21	4, 84	—	—	
	3	6	1,18	7, 08	—	—	
	4	4	1,16	4, 64	—	—	
4	1	1	1,20	1, 20	—	—	
	2	8	1,17	9, 36	—	—	
	3	14	1,14	15, 96	—	—	
	4	7	1,12	7, 84	—	—	
5	1	1	1,16	1, 16	—	—	
	2	3	1,12	3, 36	—	—	
	3	8	1,10	8, 80	—	—	
	4	3	1,10	3, 30	—	—	
6	1	1	1,13	1, 13	—	—	
	2	2	1,11	2, 22	—	—	
	3	5	1,08	5, 40	—	—	
	4	2	1,08	2, 16	—	—	
7	1	1	1,10	1, 10	—	—	
	2	2	1,06	2, 12	—	—	
	3	2	1,06	2, 12	—	—	
	4	1	1,06	1, 06	—	—	
8	1	1	1,06	1, 06	—	—	
	2	1	1,04	1, 04	—	—	
	3	1	1,03	1, 03	—	—	
	4	1	1,03	1, 03	—	—	
Totali		100		114, 79			
				1,147			

Specchio delle misure dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi.

TAGLIE	SUDDIVISIONI	LUNGHEZZA: Parte esterna dalla cintura al fondo	LUNGHEZZA: Interna dalla inforcatura al fondo	METÀ LARGHEZZA: Della cintura	METÀ LARGHEZZA: Alla coscia parte sinistra	METÀ LARGHEZZA: Al ginocchio	METÀ LARGHEZZA: Al fondo	ALTEZZA DELLA CINTURA: Davanti	ALTEZZA DELLA CINTURA: Dietro	*Annotazioni*
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1	1	1150	865	530	380	290	250			
	2	1150	870	500	375	285	250			
	3	1150	875	480	370	280	245			
	4	1150	880	460	365	275	245			
2	1	1130	850	520	375	285	245			
	2	1130	855	490	370	280	245			
	3	1130	860	470	365	275	240			
	4	1130	865	450	360	270	240			
3	1	1110	835	510	370	285	245			
	2	1110	840	480	365	280	245			
	3	1110	845	460	360	275	240			
	4	1110	850	440	355	270	240			
4	1	1090	820	500	365	280	240			
	2	1090	825	470	360	275	240			
	3	1090	830	450	355	270	235			
	4	1090	835	430	350	265	235			
								130	80	
5	1	1070	805	490	360	275	240			
	2	1070	810	460	355	270	240			
	3	1070	815	440	350	265	235			
	4	1070	820	420	345	265	235			
6	1	1050	790	480	355	270	235			
	2	1050	795	450	350	270	235			
	3	1050	800	430	345	265	230			
	4	1050	805	410	340	260	230			
7	1	1030	775	470	350	265	235			
	2	1030	780	440	345	265	235			
	3	1030	785	420	340	260	230			
	4	1030	790	400	335	255	230			
8	1	1010	765	460	345	260	230			
	2	1010	770	430	340	260	230			
	3	1010	775	410	335	255	225			
	4	1010	780	390	330	250	225			

Conto di riduzione dell'abito di piccola uniforme da carabiniere a giubbone mod. 1923.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40.	m.	0,30	63,—	18,90
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0,57	4,85	2,764
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	id.	0,75	2,85	2,137
Bottoni piccoli da carabinieri.	n°	11	0,06	0,66
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	Lire	—	...	6,—
			Prezzo di costo . . . L.	30,461
			Prezzo di conteggio . L.	30,75

N. B. — La quantità di panno assegnata s'intende solo per la falda anteriore per il faldino, le alette delle tasche e i sotto panni servirsi delle falde dello stesso abito.

(1) Nella fornitura è compreso: il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di riduzione dei pantaloni di panno turchino lunghi da carabinieri a cavallo a pantaloni corti.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.	L.			2,00
			Prezzo di costo . . L.	2,00
			Prezzo di conteggio L.	2,00

Nella fornitura sono compresi: m. 3.35 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di seta per le bande e di cotone per le altre cuciture.

Conto di riduzioni dei pantaloni di panno turchino lunghi da carabinieri a piedi a pantaloni corti con pistagne.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone nera lucida alta m. 0.87	m.	0, 13	4,85	0,630
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.	L.			2,25
			Prezzo di costo. . L.	2,880
			Prezzo di conteggio L.	2.90

Nella fornitura sono compresi; m. 1.64 di nastro di cotone nero alto mm. 15, ed il refe di cotone per le cuciture.

N. 47. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Ufficio automobilistico). — 17 gennaio 1924.

Il Ministero, allo scopo di assicurare un adeguato addestramento tecnico automobilistico ai militari del R. Esercito addetti agli autoveicoli, di disciplinare le istruzioni relative con unicità di criterio, e di valersi al riguardo delle unità tecniche del servizio automobilistico realizzando importanti economie nel costoso materiale, determina quanto appresso:

Fatta eccezione per le unità d'artiglieria, le quali provvedono direttamente all'istruzione automobilistica del personale di truppa occorrente al funzionamento degli autoveicoli assegnati in dotazione organica alle unità stesse, per tutti gli altri corpi o reparti, aventi in dotazione od in servizio materiali automobilistici, l'istruzione del personale di truppa strettamente occorrente all'impiego degli autoveicoli dovrà essere svolta, in massima, dai raggruppamenti trasporti dei corpi d'armata ai quali il personale stesso appartiene. Tali disposizioni possono non essere applicate in quei casi in cui, per la dislocazione dei corpi o reparti, l'avviamento del personale ai raggruppamenti o dipendenti distaccamenti, implicherebbe ingenti spese di viaggio e di missione.

I comandi di corpo d'armata interessati disporranno nella loro competenza per lo svolgimento, presso i dipendenti raggruppamenti trasporti, e nelle epoche che riterranno più opportune, di brevi corsi d'istruzione automobilistica di durata variabile secondo l'attitudine ed il grado di conoscenze automobilistiche già possedute dai militari allievi.

Allo scopo poi di semplificare la gestione amministrativa delle spese che i raggruppamenti trasporti incontreranno per lo svolgimento dei detti corsi d'istruzione, il Ministero è venuto nella determinazione di fissare, per l'addestramento individuale di ciascun allievo, una quota globale di L. 900.

I raggruppamenti trasporti faranno inizialmente fronte alle spese occorrenti coi fondi a loro disposizione sul capitolo 42, salvo reintegro come in appresso indicato.

Ad istruzioni ultimate i raggruppamenti stessi provvederanno al inviare agli enti, ai quali appartengono i militari frequentatori dei corsi, una doppia nota d'addebito per l'ammontare complessivo dovuto dagli enti stessi per l'addestramento dei militari in parola, calcolato sulla base della quota singola sopra stabilita.

Una delle suddette note, con l'indicazione dell'accettazione dell'addebito, verrà restituita ai raggruppamenti trasporti interessati i quali provvederanno, a loro volta, ad inoltrarla a questo Ministero (Ufficio automobilistico) che provvederà alla concessione dell'assegno corrispondente, quale reintegro delle spese sostenute.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 48. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportare al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione n. 112. — Edizione 1912.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 gennaio 1924.

Questo Ministero, sentito il parere della direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, essendo venuto nella determinazione di usare nella preparazione del cotone idrofilo per l'allestimento di esplosivi anzichè e soltanto cotone di cascami, anche, e di massima, cotone di *linters,* ed avendo riconosciuta — per maggiore garanzia di una buona idrofilità — l'opportunità di ridurre da tre minuti ad un minuto l'intervallo di affondamento di un grammo di cotone idrofilo, in sede di collaudo, dispone che tutti gli enti interessati apportino al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collau-

dazioni - Pubblicazione 112ª - «dizione 1912 », le seguenti varianti:

Pag. 66, alla voce: *Cotone idrofilo* (11-666), cancellare nella seconda colonna le prime tre righe e la prima parola della 4ª riga e sostituire:

« Deve essere di costituzione uniforme e provenire da *linters* maturi, a fibra relativamente lunga, oppure, a scelta dell'amministrazione militare e solo quando espressamente concesso nel contratto, da buoni cascami di filatura, a fibra relativamente lunga..... ».

Pag. 68, seconda colonna, 6° alinea, 23ª riga, alla indicazione: 3 minuti primi, sostituire: 1 minuto primo.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 49. — SCUOLE MILITARI. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 17 gennaio 1924.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà, il 1° marzo, un nuovo corso pratico di topografia avente, come i precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in servizio attivo permanente di arma combattente ad eseguire lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di un anno.

Il numero massimo di allievi da ammettere è di quindici; i migliori fra essi potranno essere trattenuti per il servizio tecnico dell'istituto geografico.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico e vi avranno perciò prevalenza lavori di campagna.

Gli ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) delle categorie sopraindicate, preferibilmente quelli provvisti di licenza di istituto tecnico (sezione agrimensura e fisico matematica) e

abili nel disegno, potranno presentare domanda di ammissione al corso, indirizzandola alla direzione dell'istituto geografico militare, pel tramite dei comandi di corpo.

Questi inoltreranno tali domande non più tardi del 10 febbraio p. v., corredandole di informazioni sui titoli di studio posseduti dal richiedente, sulla sua presunta attitudine a lavori topografici (abilità nel calcolo, nel disegno, robustezza fisica, vista, adattabilità alla vita disagiata, operosità e zelo abituali in servizio, e se, o no, ammogliato). I documenti comprovanti gli studi fatti verranno presentati all'atto della presentazione all'istituto per parte degli ufficiali ammessi al corso.

I richiedenti verranno sottoposti ad un esperimento di disegno su di un modello e con norme, che l'istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli ed i saggi dei candidati, classificandoli in una graduatoria di merito; e la direzione dell'istituto stesso provvederà ad avvertire direttamente gli ammessi, i cui nomi verranno segnalati al Ministero per la pubblicazione nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi alla sede dell'istituto, in Firenze, il giorno 1° marzo 1924, *rimanendovi assegnati per la durata del corso stesso.*

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, in qualsiasi momento, informandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine e ricavassero, per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti *ciascuno di un soldato* (*disarmato*) per le funzioni di attendente e di personale di fatica nei lavori di campagna.

Gli ufficiali montati non porteranno seco i cavalli.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 50. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio Reclutamento). – 17 gennaio 1924.

In relazione all'ordinamento del R. Esercito (R. decreto n. 12 del 7 gennaio 1923) e vista la nota alle tabelle del regolamento per le note caratteristiche, si stabilisce — nelle tabelle annesse — quali Autorità devono formare le note caratteristiche per alcuni ufficiali:

A) Ufficiali del distaccamento di artiglieria e del raggruppamento trasporti, impiegati presso la Direzione delle esperienze di artiglieria.

Carica o grado	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Capitano comandante del distaccamento di artiglieria.	Comandante del reggimento, cui appartiene l'ufficiale (1)	Comandante di artiglieria di Corpo d'Armata, da cui dipende il reggimento.	—
Subalterni del distaccamento di artiglieria.	Comandante del distaccamento	Comandante del reggimento cui appartiene l'ufficiale.	
Subalterno comandante del distaccamento treno.	Comandante deposito raggruppamento trasporti (1),	Comandante del raggruppamento trasporti.	—

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) del direttore delle esperienze di artiglieria.

B) Ufficiali dei depositi speciali di cavalleria (Lazio-Sicilia-Sardegna).

Carica o grado	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Colonnello comandante.	Comandante della 3ª brigata di cavalleria.	Comandante del Corpo d'armata, nel cui territorio ha sede il deposito.	—
Ufficiali superiori addetti.	Comandante deposito.	Comandante 3ª brigata cavalleria.	—
Capitani addetti.	Ufficiale superiore da cui dipende.	Comandante deposito.	—
Ufficiali subalterni addetti.	Capitano da cui dipende.	Ufficiale superiore da cui dipende il compilatore.	Comandante deposito.

C) Ufficiali dell'Ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino.

Carica o grado	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Capo dell'ufficio.	Comandante del Corpo d'armata (1).	—	—
Ufficiali superiori.	Capo ufficio.	Comandante Corpo d'armata.	—
Capitani.	Ufficiale superiore da cui dipende.	Capo ufficio.	—

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) del Direttore generale della Direzione generale di artiglieria.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1091, colonna 1, depennare il tenente *Liotta* Giovanni, 14 pesante campale.

A pagina 1092, colonna 1, depennare il tenente *Renganeschi* Nullo, comando scuola aviatori ed il tenente *Saroldi* Gian Paolo, 5 campagna.

A pagina 1093, colonna 2, depennare il capitano *Martelli Castaldi* Sabato, 1 stormo aeroplani da ricognizione ed il tenente *Sandri* Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.

Dispensa 60, anno 1923, circolare 751:

A pagina 1854, colonna 2, depennare il tenente *Cerretani Bandinelli Paparoni* Federico, reggimento cavalleggeri Alessandria, assegnato divisione militare Roma.

A pagina 1855, colonna 1, depennare il capitano D'Alessandro Mario, reggimento cavalleggeri Firenze, assegnato allevamento cavalli Bonorva, ed il tenente *Emiliani* Rinaldo, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

A pagina 1855, colonna 2, depennare i tenenti del reggimento Piemonte reale cavalleria *Marchetti* Armando e *Tosti* di Valminuta Antonio.

A pagina 1856, colonna 1, depennare il tenente *Zanelli* Tommaso, scuola militare Modena.

Dispensa 60, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1856, colonna 1, depennare il tenente *Anniballo* Vincenzo, reggimento cavalleggeri Monferrato, assegnato distretto Avellino.

A pagina 1856, colonna 2, depennare il tenente *Burzio* Enrico, reggimento cavalleggeri Novara, assegnato distretto Trieste.

A pagina 1857, colonna 1, depennare il tenente *Corrado* Alcibiade, reggimento cavalleggeri Guide ed il tenente *De Bartolomeis* Ludovico, reggimento cavalleggeri Firenze.

A pagina 1857, colonna 2, depennare il tenente *Gobetti* Abramo, reggimento cavalleggeri Aosta; il tenente *Invrea* Marcello, reggimento cavalleggeri Alessandria a disposizione di S. E. Montuori; il tenente *Mollica* Guido, reggimento cavalleggeri Firenze.

A pagina 1858, colonna 1, depennare il tenente *Pescatore* Enrico, reggimento Genova cavalleria; il tenente *Saroldi* Ermanno, reggimento cavalleggeri Monferrato, assegnato D C. auto Bologna; il tenente *Saggiomo* Luigi, reggimento cavalleggeri Firenze, assegnato distretto Aversa.

A pagina 1858, colonna 2, depennare il tenente *Vallini* Alberto, reggimento Savoia cavalleria, assegnato tribunale militare Verona ed il tenente *Zagari* Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.60

(5320) Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm Stato

185 GEN

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª **1924** 25 Gennaio

N. 51 – **6 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n 2869, che costituisce il Consiglio di amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata . . . . . *Pag.* 186

» **52 – 29 dicembre 1923.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. R. decreto n. 2915, che modifica la circoscrizione territoriale militare delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia. *Pag.* 188

» **53 – 30 dicembre 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n. 2830, contenente disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra e norme esecutive . . *Pag.* 190

» **54 – 30 dicembre 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare . . . . *Pag.* 202

» **55 – 30 dicembre 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2948, concernente il cambiamento di denominazione del supremo organo giurisdizionale militare . . *Pag.* 226

» **56 – 30 dicembre 1923.** — PENSIONI. — R. decreto n 2835, contenente disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato . . . . *Pag.* 227

57 – 11 gennaio 1924. PENSIONI. — Norme suppletive da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, quale fu modificato dal R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2835 . . . . . *Pag.* 234

» **58 – 17 gennaio 1924.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto Ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici - Relative attribuzioni *Pag.* 235

N. 59 – 24 gennaio 1924. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 270

» **60 – 24 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento dei diritti di segreteria per gli atti in forma pubblica amministrativa . . . . . *Pag.* 271

» **61 – 24 gennaio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili e militari dello Stato e loro superstiti - R decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, che modifica alcune disposizioni dell'opera stessa . *Pag.* 272

» **62 – 24 gennaio 1924.** — CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare *Pag.* 274

» **63 – 24 gennaio 1924.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con l'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino . . . . . *Pag.* 274

» **64 - 24 gennaio 1924.** SCUOLE MILITARI. - Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria . . . . . *Pag.* 275

» **65 - 24 gennaio 1924.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Laboratorio delle truppe del genio . . . . . *Pag.* 276

ERRATA CORRIGE. . . . . *Pag.* 278

Circolare N. 51. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2869, che costituisce il consiglio di amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 12, del 15 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto-legge del 19 luglio 1923, n. 1857, che affida agli uffici di contabilità e di revisione istituiti presso i comandi di corpo d'armata, il servizio delle contabilità speciali con le sezioni di tesoreria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici di contabilità e di revisione istituiti alla dipendenza dei comandi di corpo d'armata, per l'esplicazione delle attribuzioni loro conferite col decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1857, hanno un proprio Consiglio d'amministrazione costituito:

— dell'ispettore contabile e capo dell'ufficio, *presidente;*

— dell'ufficiale superiore d'amministrazione che lo segue in grado od in anzianità, *relatore;*

— dei tre capitani d'amministrazione più anziani, dei quali i due primi, *membri;*

e il terzo, *segretario.*

Il segretario avrà pure le funzioni di direttore dei conti. Nelle assenze del presidente, la carica viene assunta dal relatore, il quale cumula le due cariche.

Il relatore, nelle sue assenze, è sostituito dal capitano presente più anziano.

Nelle assenze del segretario, le sue funzioni sono assunte dal capitano designato dal presidente.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 52. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 2915, che modifica la circoscrizione territoriale militare delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 29 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 19 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, che determina la soppressione della circoscrizione circondariale di Bobbio e l'aggregazione dei comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia;

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, che istituisce la provincia della Spezia;

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, che istituisce la provincia dell'Jonio;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2390, che riunisce i comuni di Porto Maurizio e Oneglia ed altri nell'unico comune di Imperia;

Visto il R. decreto 9 novembre 1923, n. 2491, che modifica la denominazione della provincia di Porto Maurizio in quella di « Provincia d'Imperia »;

Ritenuto necessario di mettere in armonia la nuova circoscrizione politico-amministrativa con la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, e firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per quanto si riferisce ai corpi d'armata di Torino (I), di Milano (II), di Firenze (VI) e di Bari (IX), rimane così modificata:

Corpi d'armata, divisioni dipendenti, numerazione e sede dei rispettivi comandi	Territorio del Regno compreso nei corpi d'armata e divisioni dipendenti
Divisione militare di Torino (1ª)	Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea ed Aosta).
Divisione militare di Alessandria (2ª)	Provincia di Alessandria e il circondario di Voghera della provincia di Pavia.
Divisione militare di Cuneo (3ª)	Provincia di Cuneo.
Divisione militare di Milano (4ª)	Provincia di Milano. Provincia di Pavia meno il circondario di Voghera. Provincia di Como.
Divisione militare di Novara (5ª)	Provincia di Novara e circondari di Ivrea ed Aosta della provincia di Torino.
Divisione militare di Brescia (6ª)	Provincia di Brescia. Provincia di Bergano. Provincia di Sondrio.
Divisione militare di Firenze (16ª)	Provincia di Firenze. Provincia di Lucca. Provincia di Massa Carrara. Provincia della Spezia.
Divisione militare di Genova (17ª)	Provincia di Genova. Provincia di Imperia.
Divisione militare di Piacenza (18ª)	Provincia di Piacenza. Provincia di Parma. Provincia di Reggio Emilia.
Divisione militare di Bari (26ª)	Provincia di Bari. Provincia di Lecce. Provincia dell'Jonio.
Divisione militare di Chieti (27ª)	Provincia di Chieti. Provincia di Teramo. Provincia di Aquila. Provincia di Campobasso. Provincia di Foggia.
Divisione militare di Ancona (28ª)	Provincia di Ancona. Provincia di Pesaro ed Urbino. Provincia di Ascoli Piceno. Provincia di Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI A. DIAZ.

N. 53. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2830, contenente disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra e norme esecutive.** — (Ragioneria). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5, del 7 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 89 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di amministrazioni e gli agenti consegnatari militari, che abbiano avuto gestioni in contanti ed a materia, durante gli esercizi finanziari dal 1914-15 al 1920-21,

ivi comprese quelle condotte fuori bilancio, delle quali gestioni non siano state, a tutto il 31 dicembre 1923, compilate, rivedute e parificate le relative contabilità, s'intendono discaricate agli effetti contabili, salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni stesse.

La precedente disposizione si applica anche alle gestioni degli Enti e funzionari civili, che abbiano ricevute anticipazioni di denaro, o consegna di materiale dalle Amministrazioni militari, durante gli esercizi predetti.

Art. 2.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, determineranno, sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilità, relative alle gestioni di cui al precedente articolo, debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa, a termini di legge.

Disporranno, inoltre i singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, tutte le indagini e verifiche che riterranno del caso.

L'iniziativa delle indagini può essere presa anche dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Tutti gli atti e documenti relativi alla gestione in contanti ed a materia degli Enti militari, per gli esercizi finanziari di cui al precedente art. 1, saranno conservati, a cura delle rispettive amministrazioni o dei rispettivi uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. I Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, determineranno quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Ai funzionari, che, in seguito alle indagini operate sulle contabilità e documenti di cui al presente decreto, facciano ricuperare somme all'Erario, possono essere concessi speciali compensi proporzionati a quelle effettivamente versate in tesoreria.

Art. 4.

Le rimanenze di cassa, riferibili al 30 giugno 1921, provenienti dal complesso delle gestioni a danaro, degli esercizi 1920-921 e precedenti, tenute dai Consigli di amministrazione e dagli agenti di cui al precedente art. 1, saranno considerati residui di anticipazioni sui capitoli straordinari concernenti spese per la guerra, dopo detrattone il fondo scorta di cui all'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Di tali residui e delle anticipazioni ricevute per i pagamenti di cui al secondo comma del successivo art. 5, sarà a decorrere dal 1° gennaio 1924, reso apposito conto.

Art. 5.

Tutte le somme che verranno ricuperate dopo la data di attuazione del presente decreto, in dipendenza delle gestioni 1920-21 e precedenti, comprese quelle di pertinenza del fondo scorta e conti particolari, saranno versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

I pagamenti che dovranno effettuarsi, a qualsiasi titolo, in conto delle gestioni medesime, faranno carico ai fondi residui dei capitoli straordinari, relativi alle spese per la guerra.

Art. 6.

Il carico iniziale delle contabiltà a materia relative allo esercizio finanziario 1921-22, sarà costituito dalle rimanenze effettive risultanti dall'inventario compilato al 1° luglio 1921, o, a tale data, riportato.

Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese ad altre gestioni, ivi comprese quelle fuori bilancio, per

servizi inerenti alla guerra. Per queste ultime le disposizioni stesse potranno applicarsi alle contabilità della intera gestione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ REVEL.

NORME ESECUTIVE

Disposizioni generali.

1. — Il provvedimento legislativo sopra ricordato, si riferisce, per quanto riguarda le normali gestioni a carico del bilancio della guerra, al solo periodo dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1921.

Anche per tale periodo esso non implica l'abbandono degli opportuni riscontri e non annulla nè attenua in alcun modo le responsabilità; consente solo di tralasciare la parte puramente formale dei riscontri e di eseguirli, quando occorrano, con sistemi pratici non ingombranti e in modo da non distogliere il personale dalla vigile cura che deve dedicare all'amministrazione ed alla contabilità corrente.

2. — Le norme che seguono riguardano tutti indistintamente gli Enti militari dipendenti, compresi quelli di artiglieria e del genio, i raggruppamenti trasporti e gli Enti, così detti, con gestione autonoma di cassa.

3. — Con la data di pubblicazione della presente circolare tutti indistintamente gli Enti di cui al precedente

n. 2, non potranno eseguire nessun pagamento in conto delle gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti, senza aver prima ottenuto il nulla osta del Ministero.

4. Resta fissato che per i pagamenti in conto delle gestioni di cui al precedente n. 3, si debbono intendere soltanto quelli che nelle scritture delle gestioni stesse avevano già le relative contropartite scoperte, che appunto con i pagamenti di cui trattasi avrebbero dovuto essere estinte (cauzioni ricevute in detti esercizi, ora da restituire, valori lasciati dai defunti negli esercizi stessi, ora reclamati dagli eredi, altri eventuali debiti del fondo scorta, versamento dei proventi riscossi negli esercizi in parola, ecc. ecc.).

Quindi gli altri pagamenti, quantunque riguardanti spese relative agli esercizi 1920-21 e precedenti, devono far parte della gestione dell'esercizio in cui sono eseguiti.

5. Lo stesso concetto sopra espresso e cioè dell'esistenza delle relative contropartite, vale per le riscossioni da farsi in conto delle gestioni di cui trattasi (somme dovute da ufficiali, impiegati e privati, già in evidenza nelle scritture delle gestioni stesse, recupero di somme anticipate per acconti pensioni, per assegni di X categoria, ecc., pagati durante le dette gestioni, saldi di anticipazioni, rimborsi di qualsiasi genere, ecc.).

6. Le disposizioni particolari stabiliscono la imputazione da darsi ai pagamenti ed alle riscossioni di cui ai precedenti numeri 4 e 5, nonchè le norme specifiche da seguirsi dalle singole amministrazioni per l'attuazione del provvedimento legislativo di cui trattasi.

Disposizioni particolari.

Formazione delle contabilità degli esercizi 1913-914 *e precedenti; note d'osservazione e rilievi.*

7. — Tutti gli Enti che eventualmente non avessero ancora compilate le contabilità sui capitoli di bilancio, relative agli esercizi 1913-914 e precedenti, disporranno che

esse siano compilate al più presto e trasmesse alla Corte dei conti.

Ugualmente gli Enti che avessero ricevute osservazioni, richieste di documenti, ecc., relativi alle contabilità suindicate, porranno ogni cura per rispondere al più presto, rappresentando al Ministero (Ragioneria) le eventuali difficoltà che vi si oppongono in modo da poter chiudere sollecitamente le scritture degli esercizi predetti che, come si è accennato, non rientrano nelle disposizioni eccezionali del R. decreto.

Le note di osservazioni ed i rilievi riguardanti gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 dovranno essere restituiti, insieme ai documenti, agli uffici di riscontro dai quali pervennero. Parimenti saranno restituiti tutti gli altri documenti chiesti ed avuti in comunicazione dagli uffici medesimi.

Allorchè le dette note e rilievi riguardino addebiti, od in qualsiasi modo possano riferirsi a responsabilità da accertare, dovranno essere restituiti dopo aver provveduto alle risposte relative, le quali dovranno contenere tutte le indicazioni e chiarimenti occorrenti.

Conservazione dei documenti.

8. Tutti i registri e documenti relativi alle gestioni degli esercizi 1920-921 e precedenti, i quali secondo le presenti norme non debbano essere spediti al Ministero od alla Corte dei conti, dovranno essere, sotto la responsabilità del Relatore del Consiglio d'amministrazione o del capo d'ufficio, opportunamente ordinate e conservate, giusta quanto è disposto dall'art. 3 del R. decreto.

I registri e documenti saranno disposti per esercizio ed in modo che i giornali di cassa con i registri ed i documenti relativi vadano a formare una unica contabilità dell'esercizio, in sostituzione delle diverse contabilità che normalmente debbono essere compilate. Il giornale di cassa, in altre parole, è il rendiconto che, con i relativi titoli, giustifica la gestione generale in contanti dell'esercizio stesso.

Su tali registri e documenti saranno essenzialmente effettuate le revisioni e gli accertamenti che dalle singole autorità superiori, o dagli uffici stessi presso cui i docu-

menti sono depositati, fossero disposte, in relazione anche a quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del ripetuto R. decreto.

Le norme di cui sopra valgono, in quanto applicabili, per i registri e documenti riflettenti le contabilità a materia.

Determinazione della rimanenza di cassa riferibile al 30 giugno 1921.

9. I corpi, istituti e stabilimenti di commissariato che secondo le disposizioni della circolare 326 del *giornale militare* del 1921, provvidero alla separazione netta e completa delle gestioni degli esercizi 1920-921 e precedenti da quelle degli esercizi 1921-922 e successive, prenderanno in attento esame il conto « Esercizi precedenti » (col. 12 e 13 del giornale di cassa) per accertare, tenuto presente quanto è detto ai precedenti numeri 4 e 5, se tutte le partite ivi applicate lo furono giustamente.

Scorreranno inoltre i giornali di cassa a partire dal 1° luglio 1921 a tutt'oggi, per portare al conto « esercizi precedenti » — col. 12 e 13 del giornale — (tenendo ancora presenti le disposizioni dei succitati precedenti numeri 4 e 5) le partite eventualmente omesse, di competenza degli esercizi stessi, nonchè tutte le anticipazioni di fondi avute dalle direzioni di commissariato per poter provvedere al versamento della somma a debito verso la direzione di commissariato, in occasione della chiusura delle contabilità degli esercizi 1920-921 e precedenti, od ottenute per fronteggiare le spese eseguite per conto di altre amministrazioni (Assegni di X categoria, acconti di pensione, ecc. ecc.), anticipazioni queste che, concesse coi fondi delle gestioni arretrate, non furono quindi portate, negli esercizi 1921-922 e successivi, a debito dai corpi nei loro rendiconti a carico del bilancio (allo scopo sarà di somma utilità l'esame delle singole partite riportate nei registri che sviluppano il nuovo fondo scorta e conti particolari per vedere se realmente non riguardino il conto « esercizi precedenti »).

Per tutte le ora dette anticipazioni di fondi dovrà ottenersi la concordanza con la direzione di commissariato (ora ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata).

Gli enti che non avessero mai acceso il conto esercizi precedenti o lo avessero già estinto, lo riapriranno per riportarvi le somme avute in anticipazione pei suaccennati motivi e le altre che eventualmente risultasse ora che vi dovevano essere applicate.

Come conseguenza delle disposizioni di cui sopra resteranno in conto degli esercizi 1921-922, 1922-923 e 1923-924, esclusivamente:

a) le partite che furono, o saranno, oggetto dei rendiconti sui diversi capitoli di bilancio per gli esercizi stessi (anticipazioni e spese);

b) quelle riguardanti il nuovo fondo scorta e conti particolari, iniziatosi con le partite a credito od a debito accese con la data del 1° luglio 1921, compresa la somma del fondo scorta e quelle di certa estinzione riportatevi (come cauzioni, fondi permanenti, ecc.);

c) quelle relative ai proventi riscossi a partire dalla data stessa.

10. — Completate, pel conto « esercizi precedenti », le operazioni di cui sopra, nel conto stesso (col. 12 e 13 del giornale di cassa) sarà stabilita la situazione di credito o di debito, che sarà comunicata all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, insieme ad una copia dei giornali di cassa degli esercizi 1921-22, 1922-23, e 1923-24, limitata alle partite inscritte nel conto esercizi precedenti (col. 12 e 13).

11. Gli enti di artiglieria e del genio e gli altri che eventualmente non si fossero attenuti alle disposizioni della suddetta circolare 326 del *giornale militare* del 1921, prenderanno in esame i giornali di cassa degli esercizi 1921-922, 1922-923 e 1923-924, per isolare (tenute presenti le disposizioni contenute nei precedenti numeri 4 e 5 e nel 2°, 3° e 5° comma del n. 9) tutte le partite di entrate e di uscita riferibili alle gestioni degli esercizi 1920-921 e precedenti (esclusa la somma riguardante il fondo scorta ed i fondi permanenti in consegna a funzionari od ufficiali).

Per dette partite sarà compilato apposito conto (con una colonna per il numero di cassa, una per le indicazioni, una per l'entrata e una per l'uscita), nel quale le prime partite

saranno le rimanenze di cassa al 30 giugno 1921 alla sede e presso le sezioni ed uffici staccati, risultanti dal giornale di cassa relativo, confermate da una dichiarazione del Consiglio d'amministrazione dell'ente interessato.

In detto conto sarà stabilita la rimanenza di credito o di debito, che sarà comunicata all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, insieme al conto suddetto.

12. Gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, a loro volta, a similiglianza dei corpi (v. precedente n. 9), procederanno al riesame del conto esercizi precedenti (col. 12 e 13 del giornale delle contabilità speciali) ed alla determinazione della relativa situazione di debito.

S'intende che detti uffici dovranno portare al detto conto esercizi precedenti, non solo tutte le anticipazioni avute dal Ministero in conto delle gestioni arretrate e le somme relative date, o ricevute, dai corpi, ma anche quelle avute dal Ministero stesso, sul capitolo spese per la guerra, per rifornire i corpi dei fondi occorrenti per provvedere al versamento alla contabilità speciale del debito alla chiusura degli esercizi 1920-921 e precedenti, o ottenute dal Ministero stesso per fronteggiare i pagamenti eseguiti dai corpi per indennità di X categoria, per acconti di pensione, ecc. ecc., e le somme relative date in anticipazione ai corpi, od avute da essi in restituzione per detti motivi.

Come è detto al 3° comma del precedente n. 9, per le somme fornite ai corpi pei motivi anzidetti, estranei cioè a quelli riflettenti le normali anticipazioni che i corpi debbonsi portare negli esercizi 1921-922 e successivi a debito nei loro rendiconti verso lo Stato, deve essere ottenuta la concordanza con gli enti interessati.

Ove le anticipazioni suddette e quelle date ai corpi per i ripetuti motivi siano state applicate nelle scritture della contabilità speciale al nuovo « fondo scorta e conti particolari » saranno da questi conti tolte e passate al conto « esercizi precedenti ».

Qualora fossero state invece applicate al capitolo « spese per la guerra » e inserite nei rendiconti della contabilità speciale per gli esercizi 1921-922 e successivi, nella apposita coppia di colonne (aggiunta pel capitolo stesso per ricevere tal genere di speciali anticipazioni), saranno egualmente portate al conto esercizi precedenti.

La diminuzione delle anticipazioni dagli ora detti rendiconti sarà effettuata con appositi rendiconti suppletivi, da compilarsi e trasmettersi, distintamente per ciascuno degli esercizi suddetti, con riferimento alla presente circolare.

Liquidazione a pareggio del conto « esercizi precedenti ».

13. Gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ricevute le comunicazioni della situazione di credito e di debito del conto « esercizi precedenti » e gli estratti dei giornali o i conti relativi, riepilogheranno per tutti i corpi della circoscrizione in un elenco (modello allegato 15 della circolare 326 del *giornale militare* 1921) le dette risultanze, inviando l'elenco al Ministero (Ragioneria) e trattenendo a disposizione del Ministero gli estratti dei succitati giornali ed i conti.

I prefati uffici nel trasmettere l'elenco suddetto comunicheranno la situazione di debito del conto esercizi precedenti (contabilità speciale).

14. Il Ministero esaminati i dati di cui sopra disporrà poi perchè gli uffici di contabilità e di revisione facciano la liquidazione a pareggio coi corpi e con gli enti vari, del conto « esercizi precedenti » ritirando da essi la somma in avanzo o corrispondendo quella in disavanzo.

Detti uffici applicheranno le suddette operazioni di riscossione e di pagamento al conto « esercizi precedenti ».

Completate con tutti i corpi della circoscrizione le operazioni di cui sopra, gli uffici stessi determineranno la situazione definitiva di debito del succitato loro conto.

La somma corrispondente a tale debito sarà passata, poi, dal conto « esercizi precedenti » al bilancio (con movimento a col. 6, 7, 13, 16) a titolo di residuo d'anticipazione sul capitolo « spese per la guerra » (n. 77 per l'esercizio in corso) giusta l'art. 4 del R. decreto.

Del residuo d'anticipazione di cui sopra e delle altre anticipazioni che fossero poi date in aumento a detto residuo dovrà essere reso, da tutte indistintamente le amministrazioni sul medesimo capitolo, apposito conto (rendiconto speciale del capitolo n. 77 « spese per la guerra ») come ne fa obbligo l'art. 4 del R. decreto suddetto.

Le anticipazioni che il Ministero consentisse di far concedere dagli uffici di contabilità e di revisione ai corpi per i pagamenti di cui al precedente n. 4 e al susseguente n. 15 delle presenti norme, saranno portate a debito del rendiconto speciale di cui al comma precedente.

Le amministrazioni, che, risultando in debito nel conto « esercizi precedenti », non avessero la somma disponibile per effettuare il versamento di cui al 1° comma a causa delle spese sostenute, dal 1° luglio 1921 ad oggi, per conto di altre amministrazioni (indennità X categoria, acconti di pensione, ecc.), riceveranno speciali istruzioni dal Ministero.

Allo scopo dette amministrazioni segnaleranno al Ministero (Ragioneria) l'ammontare dei suddetti crediti, che essendo restati in sospeso nel nuovo fondo scorta e conti particolari (partite estranee per l'artiglieria ed il genio) per pagamenti eseguiti dal 1° luglio 1921 in poi, non consentono il versamento della somma di cui trattasi.

Pagamenti e riscossioni
in conto esercizi 1920-921 *e precedenti.*

15. — Tutte le amministrazioni dipendenti (compresi si intende gli enti di artiglieria e del genio) che con la parificazione del conto degli esercizi 1920-921 e precedenti, avranno le loro scritture sgombre di quanto riguardava le gestioni degli esercizi stessi, quando debbano effettuare pagamenti pei quali abbiano avuto il nulla osta dal Ministero, richiederanno l'anticipazione agli uffici di contabilità e di revisione, sul capitolo *spese per la guerra* — n. 77 (serie speciale)

Per tali anticipazioni le amministrazioni suddette compileranno apposito rendiconto sulla suddetta serie speciale del capitolo « spese per la guerra », a simiglianza di quanto fanno per i diversi capitoli del bilancio.

16. — Tutte le somme che verranno ricuperate dopo la data della presente circolare saranno applicate al « conto proventi » e riportate nello sviluppo relativo (modello 75 R. A. *bis*), in una coppia speciale di colonne intestata « ri

cuperi in conto gestioni 1920-921 e precedenti » (art. 5 del R. decreto sopra ricordato).

Il Ministero comunicherà poi il capitolo dell'entrata al quale dovranno essere imputati i ricuperi di cui sopra.

Crediti relativi alle gestioni degli esercizi 1920-921 *e precedenti.*

17. — Tutte le amministrazioni prenderanno in esame tutti i crediti riferibili alle gestioni suddette, per riportare in apposito registro, da tenersi a disposizione delle autorità superiori e degli ispettori, tutte le somme dovute da privati, ufficiali ed impiegati, ecc., escluse solo quelle dovute da altre amministrazioni militari

Sino alla fine dell'esercizio possono essere utilizzati gli attuali registri che sviluppano il « fondo scorta e conti particolari ».

Le amministrazioni dipendenti hanno l'obbligo di porre poi ogni cura per il ricupero delle succitate somme.

Contabilità a materia.

18. Le amministrazioni che hanno iniziato le nuove scritture in base all'inventario eseguito al 1° luglio 1920, debbono inviare al Ministero (ufficio stralcio revisione dei conti) il conto giudiziale per l'esercizio 1920-921, che, dopo la revisione, sarà rimesso insieme all'inventario agli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, perchè, dopo riscontrato il conto giudiziale dell'esercizio 1921-922, rimettano il tutto alla Corte dei conti.

19. Le amministrazioni che pur avendo eseguito l'inventario, sia al 1° luglio 1920, sia al 1° luglio 1921, abbiano continuato a compilare le contabilità in base alle rimanenze degli esercizi scaduti in attesa che il Ministero determini in merito alle differenze fra il carico e la reale consistenza, non appena riceveranno in restituzione dal Ministero i documenti trasmessi con le sue decisioni in merito

alle dette differenze, provvederanno ai relativi movimenti di carico e di discarico nella contabilità a quel momento ancora aperta, giustificandoli con il dispaccio Ministeriale relativo.

20. — Le amministrazioni che hanno eseguito l'inventario posteriormente al 1° luglio 1921 ma non hanno ancora formate le contabilità per il periodo di tempo compreso fra il 1° luglio 1921 e la data dell'inventario, hanno l'obbligo di compilare un registro unico modello 1022 dimostrante tutti i movimenti avvenuti nello accennato periodo di tempo.

In base ai dati totali di carico e di discarico risultanti dal detto registro, l'inventario sarà riportato alla data 1° luglio 1921 e con i dati di quest'ultimo sarà completato il ripetuto registro.

21. — Le amministrazioni che trovandosi nelle condizioni di quelle di cui al precedente n. 20, abbiano invece già compilate le contabilità pel periodo di tempo intercedente fra il 1° luglio 1921 e la data dell'inventario, con in esse le rimanenze risultanti dalle vecchie scritture, provvederanno a simigianza di quanto è detto al precedente n. 19.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 54. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494, sul personale della giustizia militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, sull'ordinamento del personale della giustizia militare;

Visti gli articoli 4 e 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e l'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sull'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Norme per il funzionamento dei tribunali militari.

Art. 1.

I tribunali militari territoriali hanno sede nelle località dove risiedono i comandi di corpo d'armata.

Con decreto Reale, in caso di necessità di servizio, possono istituirsi nuove sezioni di tribunali o sopprimere quelle esistenti.

Art. 2.

I tribunali militari territoriali sono composti di un colonnello o tenente colonnello presidente, di un giudice relatore e di tre giudici militari, di cui due devono essere ufficiali superiori ed uno capitano.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 3.

I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colonnello, oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari scelti fra gli ufficiali di vascello

Due dei giudici militari, escluso il presidente, possono essere scelti fra gli altri ufficiali della marina o dei vari corpi di essa quando l'imputato non sia ufficiale di vascello e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio non sia un fatto marittimo.

Uno solo dei giudici ha grado di tenente di vascello o di capitano; gli altri membri militari sono scelti fra gli ufficiali superiori.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 4.

Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari marittimi sono esercitate dai Regi avvocati militari o vice avvocati militari o sostituti all'uopo ivi destinati con decreto Ministeriale.

Per ragioni urgenti di servizio ed in caso di assenza o di impedimento di detti funzionari possono esservi temporaneamente applicati con determinazione del Regio avvocato generale militare dei funzionari del pubblico ministero di tribunali militari territoriali viciniori, ma se tale applicazione dovesse prolungarsi oltre i tre mesi dovrà essere rinnovata con disposizione ministeriale.

Per le stesse ragioni con determinazione ministeriale possono essere temporaneamente applicati ai tribunali militari marittimi i giudici relatori ed i giudici istruttori dei tribunali militari territoriali viciniori.

Art. 5.

Per i giudizi a carico degli ufficiali i tribunali militari territoriali sono composti in conformità della tabella seguente:

Grado dell'accusato	Grado del presidente	Grado dei giudici
1. Capitano.	Generale di brigata.	1 colonnello e 2 tenenti colonnelli o maggiori.
2. Maggiore.	Generale di divisione.	1 generale di brigata, 2 colonnelli o tenenti colonnelli.
3. Tenente colonnello.	Generale di divisione.	2 generali di brigata, 1 colonnello.
4. Colonnello.	Generale di corpo d'armata.	3 generali di divisione o di brigata.
5. Generale di brigata.	Generale di corpo d'armata.	3 generali di divisione.
6. Generale di divisione.	Generale d'armata.	3 generali di corpo d'armata.
7. Generale di corpo d'armata.	Generale d'esercito	3 generali d'esercito o d'armata.
8. Generale d'esercito o d'armata.	Generale d'esercito, possibilmente più anziano dell'accusato.	3 generali d'esercito o d'armata, possibilmente più anziani dell'accusato.

Quando l'accusato ha grado inferiore a capitano sarà giudicato dal tribunale militare territoriale.

Art. 6.

Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 4 incluso della tabella di cui all'articolo precedente, i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nell'estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione più vicina.

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal capo dello stato maggiore della divisione alla presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il tribunale, nonchè di un rappresentante del pubblico ministero.

Se debbasi giudicare alcuno degli ufficiali generali designati nei numeri dal 5 all'8 della tabella i giudici saranno estratti a sorte fra gli ufficiali generali dell'Esercito, aventi il grado e l'anzianità di cui alla tabella stessa, dal presidente del Tribunale supremo in udienza.

Fra gli estratti di maggior grado il più anziano sarà il presidente.

In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Il trasferimento di sede non fa cessare dall'incarico il giudice sorteggiato.

Art. 7.

Se l'accusato avrà grado di tenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del tribunale militare marittimo dovrà essere modificata in guisa che due giudici siano superiori di un grado a quello dell'accusato ed uno sia a lui uguale in grado, ma più anziano.

Il presidente dovrà essere superiore di due gradi a quello dell'accusato. I giudici supplenti dovranno essere superiori di un grado o per lo meno più anziani dell'accusato

In difetto di ufficiali che abbiano il grado e l'anzianità indicati nel presente articolo il tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Il presidente sarà l'ufficiale di grado maggiore o più anziano.

Art. 8.

Il giudice relatore in udienza prende posto a sinistra del presidente.

Art. 9.

I magistrati militari in udienza indossano la toga ed il tocco dell'Ordine giudiziario con distintivi speciali in appresso indicati e che saranno di tessuto metallico di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per gli altri magistrati.

Al disopra della toga sarà applicato il collare a cravatta di tela battista bianca.

Sulle spalle saranno applicate le controspalline di stoffa nera con nodi di Savoia; dal margine inferiore delle controspalline, ed applicate al disotto delle medesime, partiranno tre cordoni con fiocchi cadenti lungo le braccia.

Il cordone mediano sarà lungo dieci centimetri, gli altri due cinque centimetri.

Il tocco sarà di stoffa di seta nera per i magistrati di grado inferiore ad avvocato militare, di velluto nero per gli altri magistrati ed avrà i seguenti distintivi:

Sul bordo inferiore saranno applicati due galloncini piatti intrecciati a zig-zag di tessuto di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per i magistrati degli altri gradi. I Regi avvocati militari avranno inoltre al disotto dei galloncini un cordone d'oro; i Regi sostituti avvocati generali militari un gallone d'oro, ed il Regio avvocato generale militare due galloni di oro, uno al disotto ed uno al disopra dei galloncini.

Art. 10.

I cancellieri indosseranno in udienza la toga ed il tocco con cordoni e fiocchi uguali ai magistrati, di tessuto di seta bianca, senza controspalline e nodi di Savoia.

I cordoni ed i fiocchi saranno di tessuto d'argento per i cancellieri capi di tribunale e d'oro per il cancelliere capo del Tribunale supremo.

I tre cordoni saranno applicati con un nodo a treccia sugli omeri all'altezza dell'attacco della manica.

Il tocco sarà di tessuto di lana nera; i cancellieri capi avranno il tocco di tessuto di seta nera ed il cancelliere capo del Tribunale supremo di velluto nero.

Anche i cancellieri dovranno indossare il collare a cravatta di tela battista bianca.

Art. 11.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i distintivi speciali dell'abito a spada che i magistrati militari avranno facoltà di indossare nelle cerimonie ufficiali e solenni, in conformità del disposto di cui all'art. 166 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 12.

In tutte le leggi penali militari alle dizioni « avvocato generale militare », « sostituto avvocato generale militare », « avvocato militare », « sostituto avvocato militare » e « ufficiale istruttore » sono rispettivamente sostituite le dizioni: « Regio avvocato generale militare », « Regio sostituto avvocato generale militare », « Regio avvocato militare », « Regio sostituto avvocato militare » e « giudice istruttore militare ».

Art. 13.

I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nelle caserme ed altri edifici militari nei quali abbiano motivo di recarsi per l'esercizio delle loro funzioni. Essi però debbono presentarsi al comandante od a chi ne fa le veci.

All'uopo essi debbono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dai comandi di corpo d'armata o dai comandi in capo di dipartimenti marittimi e che, a richiesta, dovranno esibire alle autorità militari, le quali, d'altra parte, dovranno agevolarli nell'esercizio del loro ministero e mettere a loro disposizione quanto essi riterranno necessario nell'interesse della giustizia, ferme in ogni caso restando le facoltà attribuite a detti magistrati dalle leggi penali.

Art. 14.

Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci.

Le infrazioni a tali ordini saranno comunicate con rapporto al comandante del corpo o reparto cui il militare appartiene ed al quale spetta di determinare la punizione, che deve essere comunicata al predetto capo ufficio.

Art. 15.

I cancellieri dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari marittimi devono provvedere alla riscossione ed al ricupero delle spese di giustizia, attenendosi, per quanto applicabili, alle norme degli art. 205 e seguenti della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; degli articoli 40 e seguenti delle istruzioni per la esecuzione della tariffa stessa; dell'art. 7 della legge per la riforma delle tariffe giudiziarie 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), e degli articoli 56 e seguenti del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), tenendo conto delle successive variazioni.

Essi quindi dovranno tenere anche il registro campione prescritto dall'articolo 209 della succitata tariffa penale.

Nuovo organico del personale.

Art. 16.

La Commissione straordinaria prevista dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nel procedere al giudizio di idoneità degli attuali ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente della giustizia militare dovrà tener conto non solo della capacità ma anche del grado di rendimento del funzionario.

All'uopo, prima che la Commissione inizi l'esame delle posizioni individuali, il Regio avvocato generale militare farà pervenire ad essa dei rapporti informativi riservati su ciascun funzionario che per gli ufficiali di grado inferiore a Regio avvocato militare saranno redatti dagli stessi Regi avvocati militari ed annotati dal Regio avvocato generale militare.

Il Regio avvocato generale militare dovrà esprimere parere anche su quei magistrati che, a proprio giudizio, rite-

nesse anche per ragioni fisiche, non idonei alle funzioni. In tal caso la Commissione avrà facoltà di disporre opportuni accertamenti sanitari.

Art. 17.

Per gli ufficiali aventi grado inferiore a Regio avvocato militare la Commissione, di cui all'articolo precedente, dovrà emettere il proprio giudizio non solo sull'idoneità alle funzioni giudiziarie in genere, ma anche a quelle del grado superiore, indicando altresì per ciascun ufficiale se abbia maggiori attitudini alle funzioni del pubblico ministero od a quelle di giudice relatore od istruttore e, per quelli aventi grado di vice avvocato militare e parificati, se abbia attitudini ai posti direttivi.

Per gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei alle funzioni giudiziarie la Commissione dovrà indicarne il motivo con la dizione « per incapacità » oppure « per scarso rendimento ».

Qualora il giudizio d'inidoneità sia determinato da ragioni fisiche dovrà farsene specifica menzione nella decisione, con la dizione « incapacità fisica ».

In tal caso la Commissione avrà facoltà di aggiungere ogni altra dichiarazione atta a chiarire il proprio giudizio e che possa essere ritenuta utile nell'interesse del funzionario.

Art. 18.

Gli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare che dalla Commissione di cui agli articoli precedenti non siano dichiarati idonei alle funzioni del grado superiore non potranno nella prima attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, conseguire grado superiore a quello attualmente coperto.

A tale effetto i gradi di colonnello e tenente colonnello previsti dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, si considerano corrispondenti rispettivamente ai gradi di Regio avvocato militare e Regio vice avvocato militare e parificato, quello di maggiore e di capitano, corrispondenti rispettivamente a Regio sostituto avvocato militare di 1ª e di 2ª classe e parificati.

La disposizione del presente articolo non si applica però alle assegnazioni nelle varie classi dello stesso grado, anche quando tali classi abbiano corrispondenza con gradi militari diversi contemplati dal succitato articolo 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

La nomina degli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare a magistrati militari facenti parte del nuovo ruolo organico ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo per decreto Reale.

Reclutamento.

Art. 19.

Entro tre mesi dal giorno in cui si verifica qualsiasi vacanza nei posti di sostituto avvocato militare di 3ª classe e parificato il Ministero della guerra provvede a bandire il concorso fra i magistrati ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il bando di concorso deve essere pubblicato anche sul Bollettino giudiziario del Ministero della giustizia.

Nei casi previsti dal primo capoverso del citato art. 12 il concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza dovrà essere bandito normalmente entro due mesi dal giorno in cui sarà definito il concorso fra i magistrati ordinari.

Art. 20.

Il concorso per esame, di cui al precedente articolo, ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta di cinque membri scelti fra i magistrati, sia ordinari che militari ed i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale da cui è amministrata la magistratura militare o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni di concorso.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile.

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportati non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 21.

La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati od invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento ed i mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

7° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'Amministrazione militare;

8° i più anziani di età.

I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno, con decreto Ministeriale, assunti in servizio, a titolo di prova, con la qualifica di uditori giudiziari militari.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso saranno stabilite volta a volta con lo stesso decreto Ministeriale che indice il concorso.

Art. 22.

Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non potrà essere inferiore a sei mesi nè superiore ad un anno.

Art. 23.

Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmetterà al presidente della Commissione per il personale della giustizia militare i rapporti informativi dei Regi avvocati militari sul servizio prestato dagli uditori, astenendosi dall'esprimere il proprio parere.

Detti rapporti devono essere redatti personalmente dai Regi avvocati militari o da chi ne fa le veci.

Gli interessati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione tutti quei titoli che ritengono utili in proprio favore, ma la Commissione deve tener conto prevalentemente del servizo prestato presso gli uffici giudiziari.

Art. 24.

Per i magistrati ordinari aventi diritto alla dispensa dal tirocinio ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, il Ministero della guerra, prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso, di cui alla prima parte dell'art. 19 del presente decreto, inizi i suoi lavori,

richiede al Ministero della giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato presso gli uffici giudiziari ordinari dai concorrenti.

In tali rapporti i rispettivi capi uffici, da cui dipendono i concorrenti, esprimono il loro parere sull'idoneità dei medesimi alle funzioni giudiziarie.

I rapporti di cui sopra non saranno richiesti allorchè si tratti di magistrati che abbiano già conseguita la nomina a vice-pretori in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, sull'ordinamento giudiziario.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Reale, nominati sostituti avvocati militari di 3ª classe e parificati secondo l'ordine di classifica della graduatoria.

Art. 25.

Il concorso per esame, di cui all'art. 14 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta di almeno tre membri scelti fra i magistrati ordinari e militari, professori delle facoltà di giurisprudenza e funzionari degli alti gradi delle cancellerie giudiziarie.

Ne fa parte, con voto consultivo, un funzionario del Ministero della guerra, che dirige le operazioni di concorso.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia.

Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 26.

La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

A parità di voti sono preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 21 del presente decreto.

I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno con decreto Ministeriale assunti in servizio a titolo di prova con la qualifica di alunni di cancelleria e con gli assegni che saranno stabiliti con decreto Ministeriale in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Le ulteriori norme del concorso sono stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 27.

Gli alunni di cancelleria, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di prova i Regi avvocati militari trasmettono al Regio avvocato generale militare i rapporti informativi sul servizio prestato dagli alunni, esprimendo il proprio parere sull'idoneità di ciascuno di essi ai servizi di cancelleria.

Il Regio avvocato generale, senza esprimere il proprio parere, trasmetterà tali rapporti al presidente della Commissione del personale della giustizia militare chiedendo la convocazione della Commissione stessa.

La Commissione accerterà l'idoneità degli alunni a conseguire la nomina stabile all'impiego.

Gli alunni cancellieri che, a giudizio insindacabile della Commissione, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

La Commissione ha facoltà di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per gli alunni per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga di avere elementi sufficienti per poter emettere il proprio giudizio. In tal caso gli alunni perdono il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Scrutini e promozioni.

Art. 28.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina effettiva a sostituti avvocati militari di 3ª classe o *parificati* i magistrati militari devono essere giudicati per la dichiarazione di idoneità alle funzioni del proprio grado.

La Commissione del personale, su richiesta del Regio avvocato generale militare, emetterà la sua deliberazione sulle informazioni fornite dai capi gerarchici circa la capacità, cultura, operosità, condotta ed in genere circa l'opera del magistrato.

Il magistrato, dichiarato non idoneo, sarà dopo un anno nuovamente sottoposto a giudizio.

In caso di conferma del giudizio di inidoneità sarà dispensato dal servizio.

La disposizione del presente articolo non si applica ai magistrati nominati in seguito al concorso di cui all'art. 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 29.

I posti vacanti nei vari gradi e nelle varie classi dell'organico sia dei magistrati che del personale di cancelleria militare devono essere coperti entro sei mesi.

Le promozioni di classe hanno luogo per anzianità e con decreto Ministeriale.

Le promozioni di grado si effettuano con decreto Reale previo scrutinio a turno di anzianità dei funzionari compresi entro un determinato numero di posti della graduatoria, stabilito dal Ministero.

Lo scrutinio è promosso dal Regio avvocato generale militare con richiesta diretta al presidente della Commissione del personale.

Il Regio avvocato generale militare contemporaneamente invita gli interessati a far pervenire alla detta Commissione entro un termine prestabilito, i lavori giudiziari ed i titoli che ritenessero utili per lo scrutinio.

Nello scrutinio devono essere tenuti presenti a preferenza le informazioni dei capi gerarchici sull'effettivo servizio prestato ed i lavori giudiziari. Per i magistrati che appartengono al pubblico ministero si terrà particolarmente conto delle speciali attitudini alle funzioni requirenti.

Art. 30.

I magistrati aventi grado di Regio vice avvocato militare e parificati, saranno dichiarati idonei alla promozione a scelta oppure non idonei alla promozione a scelta.

Saranno promossi secondo il rispettivo turno di anzianità soltanto coloro che abbiano ottenuta la dichiarazione di idoneità.

Per gli altri gradi inferiori la classifica è la seguente:

a) impromovibile;

b) promovibile per anzianità congiunta ad operosità e diligenza;

c) promovibile a scelta.

Allorchè trattasi di promovibilità ai posti direttivi, la Commissione nell'emettere il proprio giudizio dovrà tenere specifico conto delle attitudini alle funzioni direttive.

Per i Regi vice avvocati militari e parificati che siano dichiarati non idonei alla promozione, la Commissione dovrà contemporaneamente emettere giudizio d'idoneità alle funzioni del grado che ricoprono.

Coloro che per due volte consecutive siano dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, saranno collocati a riposo.

Art. 31.

Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno luogo nella misura di due quinti dei posti vacanti a scelta e di tre quinti per anzianità.

Le frazioni di posto vanno a beneficio delle promozioni a scelta.

Le promozioni dei cancellieri hanno luogo per merito comparativo in conformità delle disposizioni contenute nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni degli impiegati dello Stato.

Art. 32.

Per i funzionari della giustizia militare ogni anno dai rispettivi capi gerarchici devono essere redatte le note caratteristiche, sulla capacità, operosità, diligenza ed in genere sull'opera prestata.

Per i magistrati aventi grado di Regio avvocato militare, dopo due anni di permanenza nel grado, la Commissione dovrà, su richiesta del Regio avvocato generale militare, emettere il proprio duplice giudizio sulla idoneità alle funzioni del grado ed a quelle del grado superiore.

Coloro i quali per due volte consecutive saranno dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, saranno collocati a riposo.

Per i magistrati aventi grado di Regio sostituto avvocato generale che si mostrassero non idonei alle funzioni del proprio grado, il Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su motivato rapporto del Regio avvocato generale militare, ha facoltà di proporne al Consiglio dei Ministri il collocamento a riposo.

Art. 33.

Salvo quanto è disposto negli articoli 30 e 32, il funzionario sia magistrato che cancelliere, dichiarato impromovibile, deve essere sottoposto a nuovo scrutinio dopo un biennio.

Qualora la dichiarazione d'impromovibilità sia confermata il funzionario sarà collocato a riposo.

Norme disciplinari.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice penale militare marittimo, sono estese a tutti i magistrati militari ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie militari.

Art. 35.

Le pene disciplinari superiori alla censura non possono essere applicate senza regolare procedimento disciplinare.

Nei casi di grave mancanza il Ministro per la guerra e quello per la marina, allorchè trattasi di funzionari addetti ai tribunali militari marittimi, su parere del Regio avvocato generale militare hanno facoltà di infliggere la sospensione dalle funzioni, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.

Il funzionario punito di ammonimento o di censura ha facoltà di chiedere che sia aperto contro di lui procedimento disciplinare.

Art. 36.

Il Regio avvocato generale militare propone il deferimento al Consiglio di disciplina con rapporto motivato diretto al Ministro per la guerra oppure, quando trattasi di funzionari adibiti ai tribunali militari marittimi, a quello per la marina. Il rapporto deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi.

Il Ministro per la guerra o quello per la marina, quando concordano con le conclusioni del Regio avvocato generale militare, ordinano la convocazione del Consiglio di disciplina.

L'ordine sarà trasmesso al presidente della Commissione del personale con il rapporto ed i documenti di cui sopra.

Il Ministro, quando ritenga che non concorrano motivi sufficienti per il procedimento disciplinare, ha però facoltà di adottare quei provvedimenti disciplinari che rientrano nella propria competenza.

Art. 37.

Il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà sia di comparire davanti alla Commissione sia di far pervenire ad essa le proprie difese scritte.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario.

Art. 38.

La Commissione del personale della giustizia militare allorchè è costituita in Consiglio di disciplina, funziona in quanto non è diversamente stabilito, con le stesse norme di procedura dei Consigli di disciplina riguardanti gli altri funzionari dello Stato.

Quando trattasi di giudicare un funzionario di cancelleria farà parte della Commissione il segretario capo del Tribunale supremo o chi ne fa le veci, che prenderà il posto di uno dei sostituti avvocati generali designati volta per volta dal Regio avvocato generale militare.

Art. 39.

Analogamente al disposto dell'art. 63 comma *b* del R. decreto 14 novembre 1913, n. 1303, le funzioni disciplinari attribuite alla Commissione del personale della giustizia militare sono esercitate dal Consiglio dei Ministri allorchè trattasi di procedimenti a carico di magistrati aventi grado di sostituto avvocato generale militare o superiore.

Art. 40.

Il funzionario che intenda avvalersi della facoltà di richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare nei casi in cui sia stato punito di ammonimento o di censura deve rivolgerne istanza motivata diretta per via gerarchica al Ministro per la guerra od a quello per la marina.

Il capo dell'ufficio, che abbia inflitta la punizione, trasmette l'istanza per debito d'ufficio e senza esprimere alcun parere, al Regio avvocato generale militare il quale la trasmette a sua volta al Ministro esprimendo il proprio parere solo nel caso che la punizione non sia stata da lui inflitta.

Il Ministro, ove ritenga fondati i motivi esposti dal funzionario ordina la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di disciplina ha facoltà anche di deliberare punizioni più gravi.

Commissione del personale.

Art. 41.

Al principio di ogni anno per decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su designazione del presidente del Tribunale supremo, sarà provveduto alla nomina del giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a far parte della Commissione del personale della giustizia militare.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un altro giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a supplire i membri della Commissione estranei al personale della giustizia militare.

Il Regio avvocato militare di Roma fa parte della Commissone quale supplente dei membri appartenenti al personale della giustizia militare, ma non può intervenire alle sedute allorquando si tratta di giudicare funzionari a lui pari in grado.

Il Regio avvocato generale militare è vice presidente della Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo del Tribunale supremo o da chi ne fa le veci.

Nei casi previsti dall'art. 38, capoverso, le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere più anziano del Tribunale supremo ed, in caso di mancanza, da un cancelliere del tribunale militare di Roma.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il giudizio più favorevole al funzionario.

Disposizioni generali.

Art. 42.

In caso di promozione o di trasferimento il funzionario deve raggiungere la propria sede entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.

Per giustificati motivi il Ministero potrà concedere una proroga.

Il Ministero ha facoltà, per ragioni di servizio, e su proposta del Regio avvocato generale militare di abbreviare i termini di cui sopra.

Art. 43.

I magistrati militari godono, compatibilmente con le esigenze del servizio, di un periodo annuale di ferie che per i magistrati dell'Avvocatura generale militare è di sessanta giorni, per i Regi avvocati militari e vice-avvocati militari e parificati è di cinquanta giorni e per i magistrati di grado inferiore e funzionari di cancelleria è di trenta giorni.

In caso di necessità di servizio i rispettivi capi gerarchici hanno facoltà di richiamare dalle ferie i propri dipendenti, salvo naturalmente il diritto nei medesimi e sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ad usufruire successivamente della rimanenza.

Il funzionario che trovandosi fuori sede è richiamato in servizio prima che scada il proprio periodo di ferie ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, se abbia usufruito meno della metà delle ferie.

Art. 44.

Il Ministero della giustizia e gli affari di culto trasmette al Ministero della guerra i fascicoli personali dei magistrati ordinari e dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che passano nei ruoli del personale della giustizia militare.

Art. 45.

Gli ufficiali del soppresso corpo di complemento della giustizia militare e quelli in servizio attivo permanente della giustizia militare devono far pervenire al Ministero della guerra, entro sei mesi dalla data del presente decreto, la domanda di cui all'art. 21 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Indipendentemente da tale domanda gli ufficiali sia in servizio attivo permanente che di complemento della giustizia militare, che abbiano ancora obblighi militari, riprenderanno il proprio rispettivo stato giuridico per quanto con-

cerne tali obblighi militari, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, come se non avessero mai appartenuto al corpo della giustizia militare e, salvo, in ogni caso, per coloro che ne avessero diritto e ne siano riconosciuti idonei, il conseguimento delle eventuali promozioni che avrebbero ottenuto nei ruoli delle rispettive armi di provenienza.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà fissata la data del trasferimento dei tribunali militari territoriali che attualmente hanno sede in località diversa da quella dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Art. 47.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Giornale militare del bando di concorso previsto dall'art. 24 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, gli aspiranti devono far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dai documenti necessari.

Il Ministero della guerra richiederà alle autorità competenti informazioni sulla condotta morale e civile dei concorrenti.

Per gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo delle varie armi e corpi che si trovino in servizio militare all'atto della pubblicazione del bando di concorso le informazioni di cui sopra debbono essere fornite d'urgenza dai rispettivi comandanti di corpo e capi ufficio.

Per quelli che si trovino ancora in servizio presso i tribunali militari le informazioni dovranno essere fornite dai rispettivi capi ufficio e riguardare non solo la condotta morale e civile, ma anche il grado di capacità, di cultura, di operosità e di rendimento dell'aspirante tenendo in speciale conto il servizio effettivamente prestato presso gli uffici giudiziari.

Tali informazioni devono essere redatte personalmente e di pugno del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci e trasmesse con la massima riservatezza.

I Regi avvocati militari hanno obbligo di fornire le maggiori informazioni di cui al precedente comma anche per i concorrenti che abbiano cessato di prestare servizio presso i tribunali militari alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 48.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei concorrenti dovrà sopratutto tener conto del grado di capacità e di operosità addimostrata dai concorrenti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, tenendo all'uopo presente il grado e la categoria che, in dipendenza di tale classifica, viene attribuito a ciascun concorrente in relazione ai posti vacanti.

A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 49

I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso.

In ciascun grado e classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio a seguito del giudizio di idoneità di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 50.

Il bando di concorso per il reclutamento dei cancellieri giudiziari militari sarà pubblicato contemporaneamente sul Giornale militare e sul Bollettino giudiziario.

Gli aspiranti entro il termine che sarà prescritto dal bando dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dei documenti necessari.

Il Ministero della guerra richiederà alle autorità dalle quali i concorrenti dipendono riservate informazioni sulla

loro condotta morale e civile, sulla capacità ed operosità. Per quelli che prestino od abbiano prestato servizio presso i tribunali militari saranno richieste informazioni all' Avvocatura generale militare.

Art. 51.

La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terrà sopratutto conto della capacità ed operosità dimostrata dai concorrenti stessi nell'esercizio delle funzioni di cancelliere e segretario giudiziario.

A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.

I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso.

In ciascun grado o classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio in dipendenza dell'articolo 27 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 52.

Il trattamento economico spettante agli ufficiali della giustizia militare collocati a riposo in base all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, va inteso nel senso che esso deve corrispondere agli stessi assegni di cui godono gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale e più precisamente ad una pensione definitiva di riposo liquidata in conformità dell'art. 1, lett. *a*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, ed inoltre alle indennità stabilite dalle susseguenti lettere *b*), *c*), *d*) dell'articolo stesso, purchè ricorrano le condizioni ivi stabilite.

Al solo effetto della liquidazione della indennità annua di cui alla predetta lettera *b*) la carica di Avvocato generale militare deve considerarsi tra quelle corrispondenti al comando di un corpo d'armata.

Art. 53.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — OVIGLIO — T. DI REVEL — DE' STEFANI.

N. 55. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2948, concernente il cambiamento di denominazione del supremo organo giurisdizionale militare.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. *Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, di cui all'articolo 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, assume la denominazione di « Tribunale Supremo Militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 56. — PENSIONI. — **R. decreto n. 2835, contenente disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni). — 30 dicembre 1923. - (*Gazzetta ufficiale* n. 5, del 7 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, recante nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato, si osservano le norme interpretative e integrative di cui ai successivi articoli 2 a 12 del presente decreto.

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono sostituiti dai seguenti:

« Il servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di età, nella qualità di straordinario, avventizio e simile, di commesso gerente demaniale e di straordinario o avventizio presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato, riscattabile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, non può essere riconosciuto per più della metà della sua durata effettiva. Rimane con ciò abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione. Il servizio prestato in posto di ruolo presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato può essere riconosciuto, per la intera sua durata, nel solo caso in cui non sia stata assegnata pensione dall'amministrazione stessa, e purchè, ove sia stata liquidata indennità o sussidio, venga del relativo importo effettuato il rimborso all'erario.

« Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, è commisurato al sei per cento dello stipendio assegnato all'atto della presentazione della relativa domanda ».

Il quinto comma dell'articolo anzidetto è sostituito dai seguenti:

« La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere esibita alla Corte dei conti, a pena di decadenza:

a) dall'impiegato, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;

b) dalla vedova e dagli orfani dell'impiegato morto in servizio o entro i novanta giorni dalla cessazione di esso, prima della liquidazione degli assegni indiretti loro dovuti;

c) dagli altri eredi dell'impiegato morto entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, non oltre i 90 giorni successivi alla morte.

« Se, prima della presentazione della domanda di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sia stata riscossa la indennità per una sola volta, il periodo riscattato non conferisce in nessun caso diritto a pensione ed è valutato soltanto per l'aumento della indennità.

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono sostituiti dai seguenti:

« Le somme già pagate per contributo di riscatto saranno rimborsate agli aventi diritto o imputate al contributo dovuto ai sensi del precedente articolo, da commisurarsi sullo stipendio assegnato alla data in cui fu presentata la primitiva domanda di riscatto.

« Nulla è innovato alle disposizioni dei Regi decreti 9 maggio 1920, n. 749; 17 dicembre 1922, n. 1882; e 18 febbraio 1923, n. 428 ».

Dopo il quinto comma dell'articolo predetto sono aggiunti i seguenti:

« La pensione, nei casi di cui alle disposizioni indicate nel precedente comma, è liquidata valutando le pensioni che spetterebbero se tutto il servizio fosse stato reso allo Stato oppure agli altri enti, e assegnando poi, di ciascuna di tali pensioni, la parte proporzionale alla durata dei servizi resi rispettivamente allo Stato e agli enti predetti, ai quali farà carico la quota di pensione corrispondente. Tuttavia la pensione complessiva non potrà essere inferiore a quella risultante in base alle leggi dello Stato, con la valutazione del solo servizio governativo ».

« Il personale insegnante e di amministrazione degli istituti superiori di istruzione commerciale può, mediante il versamento del contributo di cui all'art. 1 del citato R. decreto 9 maggio 1920, n. 749, ottenere il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli istituti medesimi, anteriormente alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1913, n. 268, e che non sia già valutabile a pensione ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento ».

« Sono applicabili pel riconoscimento di servizi previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo le norme dei commi quinto e seguenti dell'art. 2 del presente decreto ».

Art. 4.

All'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il limite di servizio indicato nel primo comma dell'articolo 52 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto

21 febbraio 1895, n. 70, è ridotto a venti anni. Le disposizioni di detto art. 52, nonchè quelle dell'art. 6 del testo unico medesimo, si applicano nel solo caso del collocamento a riposo per ragioni di servizio ».

Art. 5.

L'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri Reali, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonchè per i militi e graduati di truppa dell'arma dei carabinieri Reali e della guardia di finanza, e per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo ».

Art. 6

Al quinto comma dell'art. 8 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è aggiunta la seguente disposizione:

« E' altresì abrogato l'art. 16 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 ».

All'articolo 8 precitato sono aggiunti i seguenti due commi:

« E' abrogato l'art. 6 della legge 27 giugno 1909, n. 375.

« Gli ufficiali in posizione ausiliaria normale che cessino definitivamente dal servizio per eliminazione dai ruoli, per rimozione, destituzione, o per effetto di condanna penale, che non comporti la perdita del diritto a pensione, non possono liquidare un assegno inferiore a quello liquidato all'atto del collocamento in posizione ausiliaria ».

Art. 7.

L'art. 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il diritto a pensione privilegiata normale dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi ».

Art. 8.

All'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione del precedente comma si applica, dal 1° gennaio 1924, anche per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente e per i loro aventi causa.

« Le disposizioni del secondo e del terzo comma del presente articolo sono estese anche agli uscieri giudiziari non iscritti alla Cassa nazionale, e a quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, al personale degli aiuto-procuratori e applicati del registro, e degli aiuto-conservatori e applicati delle ipoteche, nonchè al personale femminile del Ministero delle colonie, e al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

« Le norme e le modalità per l'attuazione del precedente comma, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 23 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il decreto di cessazione deve essere inviato alla Corte dei conti entro otto giorni dalla sua data, corredato dei documenti prescritti per la liquidazione del trattamento di quiescenza e del relativo progetto, dal quale deve risultare l'im-

porto dell'assegno o della pensione presunta, l'ammontare dell'acconto eventualmente concesso, la delegazione del tesoro che provvede al relativo pagamento, il domicilio dell'interessato, e la esistenza o meno di debiti, cessioni o altri impedimenti ».

Art. 10.

L'art. 27 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento per la liquidazione degli assegni diretti di quiescenza è, dalla Corte dei conti, iniziato d'ufficio appena avvenuta la registrazione dell'atto che dispone la cessazione dal servizio, ovvero la produzione di qualsiasi altro provvedimento che possa tenerne luogo, ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Art. 11.

L'art. 32 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, da liquidarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio al 1° gennaio 1924, non può in alcun caso essere inferiore a quello che sarebbe spettato, secondo le disposizioni precedentemente in vigore, qualora la cessazione dal servizio avesse avuto effetto dalla data stessa, assumendo a base della liquidazione la media degli stipendi o delle paghe, e degli altri assegni utili a pensione, effettivamente e integralmente percetti nel triennio anteriore, e applicando, per quanto riguarda la valutazione dei servizi, le norme degli articoli 1 a 6 del presente decreto.

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli ufficiali che al 1° gennaio 1924 si trovino in posizione ausiliaria o in posizione ausiliaria speciale ».

Art. 12.

L'art. 35 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il personale collocato in posizione ausiliaria o a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che abbia liquidato il massimo, di cui all'art. 7 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto

1921, n. 1144, o all'art 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, ha facoltà di chiedere, se più favorevole, la liquidazione di una nuova pensione in base alle disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

« Tale nuova pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1924, e il titolare di essa non potrà usufruire degli aumenti stabiliti dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 ».

Art. 13.

I ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, saranno presentati, nel termine perentorio ivi indicato, alla Corte dei conti, la quale provvederà nei modi indicati dall'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2180.

Art. 14.

La liquidazione e il pagamento degli assegni di decima categoria, per infermità non dipendenti da cause di guerra, in relazione all'art. 1 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1732, sono regolate dalle disposizioni concernenti le pensioni normali a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, il testo unico, avente forza di legge, delle disposizioni sulle pensioni a carico del bilancio dello Stato, con facoltà di coordinare quelle vigenti, e le altre che siano emanate nel frattempo, di togliere antinomie, e di introdurre norme complementari e integrative.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DE' STEFANI.

N. 57. — PENSIONI. — **Norme suppletive da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, quale fu modificato dal R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2835.** (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni). — 11 gennaio 1924.

In relazione alle disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480 (circolare n. 708 del *giornale militare* 1923) sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, emanate col R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2835, (circolare n. 56 del *giornale militare* 1924) il Ministero, a complemento delle norme contenute nella circolare n. 709 del *giornale militare* 1923, dispone che ogni qualvolta sia segnalato o proposto il collocamento a riposo, od in posizione ausiliaria, sia di autorità che a domanda, del personale militare o civile dipendente, venga sempre chiaramente indicato il domicilio eletto dagli interessati e la esistenza o meno di debiti, cessioni od altri impedimenti.

Il Ministero inoltre interessa le dipendenti autorità militari a fare individualmente conoscere a coloro che per qualsiasi causa debbono cessare dal servizio con diritto a trattamento di riposo, che l'acconto mensile sulla pensione di cui all'art. 23 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, (circolare 708 del *giornale militare* 1923) *sarà concesso soltanto nel caso che sia stata esibita la relativa domanda di liquidazione della pensione, la quale pertanto dovrà essere fatta pervenire al Ministero unitamente alla domanda o proposta di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria.*

Stante che poi per l'articolo 23 del citato R. decreto n. 2480, l'acconto pensioni, a partire dal 1° gennaio 1924, deve essere corrisposto dalle competenti delegazioni del tesoro, resta inteso che, da tale data, rimangono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 304 del *giornale militare* 1919 e successive modificazioni, in base alle quali il pagamento di detti acconti veniva effettuato direttamente dai corpi.

Per opportuna norma, il Ministero avverte infine che i documenti di stato civile, di cui al n. 3 lettera *b*) della circolare n. 709 del *giornale militare* 1923, a norma degli articoli 136 e 140 del regolamento sulle pensioni (fascicolo n. 11 della raccolta delle disposizioni permanenti in

vigore, disposizione 3ª) sono esenti da tassa di bollo e di legalizzazione. I corpi provvederanno d'ufficio alla raccolta dei predetti documenti, sulla base degli elementi forniti dagli interessati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 58. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici Relative attribuzioni.** — (Divisione personale del Ministero). — 17 gennaio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del Ministero della guerra sono ripartiti secondo l'annessa tabella *A*) ed hanno le attribuzioni che per ciascuno di essi sono stabilite dall'unita tabella *B*).

Art. 2.

Gli uffici stralcio di guerra dovranno essere soppressi entro il 31 dicembre 1924.

A tale data sarà anche soppressa una divisione dello Stato Maggiore Centrale e potrà essere aumentata una sezione di esso; e le divisioni armi portatili e artiglieria saranno fuse in una unica divisione artiglieria su tre sezioni.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° marzo 1924.

Roma, 17 gennaio 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

TABELLA A.

Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

Rami di servizio	Divisioni ed uffici	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		Civili	Militari	Civili	Militari
	Gabinetto del Ministro			1	1
	Gabinetto del sottosegretario di Stato				
	Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti (1)	1		4	
	Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari (1)	1		3	
	Ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra (1)				
	Servizio ippico e veterinario — Ufficio ippico			1	2
	Servizio ippico e veterinario — Ufficio del capo del servizio veterinario		1		
	Ufficio segreteria		1		2
Stato Maggiore Centrale — Reparto operazioni	Ufficio operazioni		1		2
	Ufficio difesa aerea		1		2
	Ufficio addestramento		1		3
	Ufficio informazioni		1		3
	Ufficio storico		1		4
	Riportare . . .	2	7	9	19

(1) Alla diretta dipendenza del sottosegretario di Stato.

Rami di servizio		Divisioni ed uffici	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
			Civili	Militari	Civili	Militari
		Riporto . . .	2	7	9	19
Stato Maggiore Centrale	Reparto ordinamento e mobilitazione	Ufficio ordinamento e mobilitazione		1		4
		Ufficio reclutamento e avanzamento		1		3
		Ufficio servizi		1		3
		Ufficio trasporti		1		3
		Ufficio coordinamento e collegamento				1
Direzione generale personale ufficiali		I divisione ufficiali II divisione ufficiali (1) III divisione ufficiali	2		8	
		Divisione disciplina		1	3	
		Divisione movimento		1		4
		Divisione matricola e libretti personali	1		1	1
		Ufficio del colonnello capo del corpo di amministrazione (2)				
		A riportare . . .	5	13	21	38

(1) La formazione su 2 divisioni con 8 sezioni complessive si attuerà gradualmente; per ora continua la formazione su 3 divisioni con 9 sezioni e 1 posto di capo divisione e 1 capo sezione saranno coperti da funzionari del grado rispettivamente inferiore.

(2) Dipende dal direttore generale del personale ufficiali soltanto disciplinarmente.

Rami di servizio	Divisioni ed uffici	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		Civili	Militari	Civili	Militari
	Riporto . . .	5	13	21	36
Direzione generale leva sottufficiali e truppa	Ufficio coordinamento e collegamento			1	
	I divisione (1)	1		4	
	II divisione	1		3	
	III divisione	1		3	
	Ufficio ispezioni sulla leva (2)				
	Ufficio stralcio stato civile e prigionieri				
	Ufficio stralcio statistica demografica				
Direzione generale artiglieria genio e automobilismo	Ufficio coordinamento e collegamento				1
	Servizio di Artiglieria — Divisione armi portatili		1		2
	Servizio di Artiglieria — Divisione artiglieria		1		2
	Servizio di Artiglieria — Divisione amministrativa di artiglieria	1		3	
	Servizio automobilistico.		1	1	2
	Servizio del Genio — Divisione materiali e lavori del genio.		1		2
	Servizio del Genio — Divisione demanio militare.	1		3	
	Ispettori amministrativi. (3)				
	A riportare . . .	10	17	39	47

(1) La 3ª e la 4ª Sezione costituiscono una divisione retta da un funzionario di grado inferiore a capo divisione.
(2) 1 ispettore generale o superiore e 3 ispettori (capi sezione o consiglieri).
(3) 1 ispettore generale o superiore e 2 ispettori (capi sezione o consiglieri).

Rami di servizio	Divisioni ed uffici	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		Civili	Militari	Civili	Militari
	Riporto . . .	10	17	39	47
	Ufficio coordinamento e collegamento.				1
	Divisione sussistenze.	1		3	
Direzione generale servizi logistici	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	1		3	
	Divisione casermaggio e trasporti.	1		4	
	Ufficio del generale commissario.				
	Ispettori amministrativi (1).				
	Ufficio coordinamento e collegamento.			1	
	Divisione assegni fissi.	1		2	1
	Divisione indennità eventuali.	1		1	1
Direzione generale servizi amministrativi	Divisione amministrazione dei corpi.	1		4	
	Divisione pensioni, ricompense ordinarie al valore, fondazioni e sussidi, cassa e servizi di provveditorato.	1		3	
	Ispettori amministrativi (1).				
	Ufficio stralcio indennità di guerra.				
	A riportare . . .	17	17	60	50

(1) 1 ispettore generale o superiore e 2 ispettori (capi sezione o consiglieri).

Rami di servizio	Divisioni ed uffici	Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		Civili	Militari	Civili	Militari
	Riporto . . .	17	17	60	50
Direzione centrale di sanità militare.	Ufficio coordinamento e collegamento.				1
	I divisione.		1		2
	II divisione.		1		3
	III divisione.	1		1	1
	Collegio medico superiore.				
	Ufficio del colonnello chimico farmacista.				
	Ufficio stralcio trasporto salme.				
Uffici stralcio non dipendenti da direzioni generali.	Ufficio stralcio collocamento a riposo e congedamento invalidi di guerra.				
	Ufficio stralcio gestione aeronautica.				
	Ufficio stralcio revisione dei conti.				
	Ufficio stralcio ispettorato alienazioni materiali residuati di guerra.				
	TOTALI . . .	18	19	61	57

TABELLA **B.**

RIPARTIZIONE DEI SERVIZI PER DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI

Gabinetto del Ministro.
(2 Sezioni).

Affari specialmente riservati - Relazioni col Parlamento: disegni di legge, interpellanze, interrogazioni - Revisione dal lato giuridico amministrativo degli schemi di leggi e regolamenti predisposti dalle direzioni generali e uffici autonomi del Ministero - Esame degli schemi di leggi e decreti riflettenti le altre amministrazioni dello Stato - Consulenza legale sugli affari attinenti all'amministrazione della guerra - Esame delle sentenze del tribunale militare supremo ai fini dell'eventuale denuncia alla Corte di cassazione del Regno nell'interesse della legge - Amministrazione del personale dei generali (avanzamento, stato, movimento, disciplina) - Onorificenze nazionali - Cancelleria dell'Ordine Militare di Savoia - Medaglie e pensioni Mauriziane - Servizio relativo alle onorificenze estere - Revisione e riassunto dei giornali - Rapporti con la stampa - Pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* - Fatti accidentali - Vertenze cavalleresche - Cifrario - Udienze e corrispondenza particolare del Ministro.

Ordine pubblico - Cerimonie civili - Relazioni colle commissioni parlamentari - Relazioni politiche con i vari Ministeri e col comando generale della M. V. S. N. - Relazioni politiche fra addetti militari esteri in Italia e il Ministero - Giornale militare e bollettino ufficiale.

Gabinetto del Sottosegretario di Stato.

Affari e studi riservati al sottosegretario di Stato - Rapporti col Parlamento - Interpellanze ed interrogazioni - Udienze e corrispondenza particolare del sottosegretario di Stato.

Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

(1ª Sezioni).

Affari generali, specialmente riservati o comuni a più direzioni generali - Amministrazione del personale del Ministero (Personale civile di ruolo e comandato - Ufficiali compresi nel quadro organico e ufficiali comandati - Militari di truppa comandati) (1).

Ufficio di sorveglianza (Servizio interno, di sicurezza e di vigilanza - Inchieste e informazioni).

Reclutamento e amministrazione dei seguenti personali (1): personale della giustizia militare; personale dei commissari di leva; personale civile tecnico dell'istituto geografico militare; personale insegnante civile negli istituti militari (professori e maestri); personale tecnico civile di artiglieria; personale tecnico civile per il servizio chimico militare; personale tecnico civile del genio militare; maestri civili di scherma e di educazione fisica; ragionieri geometri del genio militare; ragionieri d'artiglieria; capi tecnici di artiglieria e genio; disegnatori tecnici di artiglieria e genio; assistenti del genio militare; ufficiali d'ordine dei magazzini militari; personale d'ordine delle amministrazioni militari.

Trattazione dei ricorsi contenziosi al Consiglio di Stato ed in via straordinaria a S. M. il Re contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina per tutti i personali civili e militari dell'amministrazione della guerra.

Giurisdizione penale militare - Questioni e provvedimenti di massima attinenti al servizio della giustizia militare (1) - Ricorsi per grazia Sovrana e provvedimenti relativi - Statistica giustizia militare.

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale

Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

(3 Sezioni).

Personale ed ordine interno della divisione.

Servizio del tiro a segno nazionale (1): questioni amministrative e disciplinari; elezioni delle presidenze; bilanci; impianto e sistemazione dei campi di tiro; armi e munizioni: ispezioni ordinarie e straordinarie; ispettori provinciali e direttori di tiro; gare generali, provinciali e comunali; ricorsi; commissione centrale per il tiro a segno e l'educazione fisica a scopo militare; onorificenze pei benemeriti del Tiro a segno nazionale.

Educazione fisica e sportiva nell'esercito (1): questioni amministrative relative ai centri divisionali di educazione fisica, allo svolgimento delle gare di campionato, divisionali e reggimentali, ai campi sportivi militari, alle palestre e sale di scherma, alle gare di addestramento ippico ed allo sport in genere nell'esercito; gestione dei fondi relativi.

Istruzione premilitare (1): questioni amministrative relative all'ordinamento in genere della istruzione, allo svolgimento dei corsi e dei campi estivi, agli esami, alla formazione di istruttori; relazioni con altre amministrazioni e con gli enti interessati; compensi e premi; ispezioni amministrative; gestione dei fondi; onorificenze per i benemeriti dell'istruzione premilitare.

Rapporti con il Comitato olimpionico, con le grandi federazioni e con gli altri enti per lo incremento della educazione fisica e sportiva - Rapporti con il corpo dei giovani esploratori - Sovvenzioni, premi e medaglie per le gare di ginnastica e sports - Intervento dell'esercito nelle gare sportive civili.

Servizio relativo alle scuole ed ai collegi militari (1) comprese quelle allievi ufficiali e quella dei carabinieri: vigilanza sull'andamento amministrativo delle scuole; gestione delle spese pel loro funzionamento; contratti e servizi ad economia; spese d'ufficio, spese riservate e bilanci.

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Ordinamento degli studi nei collegi militari (1): ammissioni e frequenze - Personale dell'istruzione pubblica incaricato dell'insegnamento presso gli istituti militari - Personale famigliare e subalterno - Amministrazione del capitolo del bilancio relativo alle scuole militari.

Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra.

Ricompense al valore individuali e collettive - Croci di guerra al valore - Croci di guerra ordinarie - Ricompense caduti - Distintivo mutilati - Medaglia volontari - Medaglia commemorativa - Medaglia commemorativa francese - Medaglia interalleata della Vittoria.

Servizio ippico e veterinario.
(3 Sezioni e 1 ufficio).

Personale militare dei depositi allevamento cavalli - Provvedimenti tecnici per l'incremento della produzione dei quadrupedi per l'esercito, concretati con l'ufficio del capo del servizio veterinario (2) - Questioni e provvedimenti tecnici relativi all'allevamento dei quadrupedi dei depositi - Disposizioni relative all'addestramento dei cavalli giovani (2) - Acquisti straordinari di quadrupedi in paese e all'estero - Provvedimenti e studi relativi alle operazioni di rivista e precettazione quadrupedi (1) - Pareri sulla mobilitazione per la parte quadrupedi - Pratiche riservate - Razze dei depositi di Persano e Lipizza - Ispezioni tecniche.

Rimonte ordinarie - Rifornimento dei quadrupedi ai corpi - Trasferimento di quadrupedi - Atti relativi alle riforme dei quadrupedi dei corpi - Distribuzione a fida delle cavalle idonee alla produzione - Mostre equine e zootecniche - Ispezioni alle fattrici date in fida per la produzione.

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

(2) Le direttive di massima devono essere richieste al generale a disposizione per la cavalleria e a quello per l'artiglieria.

Provvedimenti di bilancio - Contratti - Amministrazione dei depositi allevamento cavalli - Operai dei depositi allevamento - Questioni e provvedimenti amministrativi relativi alle rimonte e alla produzione del cavallo militare - Cessione di cavalli interi per a riproduzione e cessione di cavalle fattrici - Premi alle Mostre equine e zootecniche e premi d'incoraggiamento - Disposizioni amministrative relative all'istituto del cavallo d'agevolezza e di carica (inscrizioni, distribuzioni, cessioni, restituzioni, anticipazioni) Matricola dei quadrupedi e statistica - Indennità per prima provvista e perdita cavallo - Revisione delle contabilità in contanti ed in materia dei depositi allevamento cavalli - Revisione dei rendiconti delle commissioni di rimonta, di rivista e precettazione quadrupedi - Compensi per la ferratura quadrupedi dei corpi - Ricupero dei debiti lasciati dagli ufficiali verso il conto rimonta - Ispezioni amministrative.

Ufficio del capo del servizio veterinario (1): Pareri sulla mobilitazione del corpo veterinario militare - Consulenza circa i provvedimenti atti a dare incremento alla produzione del cavallo e mulo per l'esercito - Controllo tecnico sull'esito delle rimonte - Consulenza sul funzionamento zootecnico degli stabilimenti ippici militari - Igiene - Profilassi - Polizia sanitaria e giurisprudenza veterinaria - Pareri sull'alimentazione e controllo sulle sostanze alimentari - Studi e provvedimenti circa la conservazione ed il miglioramento dei quadrupedi di truppa - Ispezioni igienico-sanitarie ai quadrupedi del R. esercito - Definizione dei requisiti del materiale di veterinaria militare e mascalcia, impiego e ripartizione del materiale stesso - Sovraintendenza sui lavori e sul funzionamento del dipendente laboratorio batteriologico di veterinaria militare - Statistica sanitaria - Proposte per l'assegnazione ed il trasferimento degli ufficiali veterinari - Proposte per gli esami di ammissione e avanzamento degli ufficiali veterinari - Consulenza tecnico-legale circa le cause che determinarono la perdita cavalli di ufficiali.

1) Per le funzioni appresso indicate il capo del servizio veterinario ha firma propria.

STATO MAGGIORE CENTRALE

Ufficio segreteria (1).
(2 Sezioni)

Servizio interno dello Stato maggiore centrale - Funzioni e rappresentanze militari - Assistenza militare e propaganda - Cifra - Cartoteca - Tipolitografia.

Questioni politico-militari fra l'Italia e gli Stati esteri - Questioni tecnico-militari relative ai trattati internazionali e alla loro esecuzione - Relazioni tecniche con gli addetti militari esteri in Italia.

Studi vari per conto di S. E. il capo dello Stato maggiore centrale.

Reparto operazioni.

Attribuzioni dirette del generale capo reparto: Relazioni con gli addetti militari italiani all'estero.

Ufficio operazioni.
(2 Sezioni).

Situazione militare - Piani e direttive per le operazioni Preparazione militare delle frontiere e del restante territorio dello Stato - Situazione militare nelle colonie - Monografie del terreno e guide militari - Cartografia - Concorso del servizio chimico alle operazioni di guerra - Relazioni con la R. marina, con la R. aeronautica e con gli altri enti militari ai fini delle operazioni terrestri.

(1) Dal capo dell'ufficio segreteria dipendono anche il reparto autonomo Stato Maggiore Centrale e il reparto scuderie nuove.

Ufficio difesa aerea.
(2 Sezioni).

Studi sulla organizzazione complessiva della difesa aerea e piani relativi - Studi relativi ai mezzi occorrenti per la difesa aerea - Preparazione, distribuzione e norme per l'impiego dei mezzi stessi.

Ufficio addestramento.
(3 Sezioni).

Preparazione alla guerra dei quadri e della truppa - Indirizzo culturale e pratico delle scuole militari - Esercitazioni e manovre - Studio delle caratteristiche necessarie per le varie armi e per i materiali da guerra - Regolamentazione tattica - Studi sull'educazione fisica e sull'istruzione preliminare - Indirizzo generale delle riviste militari.

Ufficio informazioni.
(3 Sezioni).

Servizi di informazione militare in Paese - Situazione estera - Organizzazione del servizio informazioni per il tempo di guerra e preparazione del personale relativo - Cifrari - Servizio di polizia militare e di controspionaggio - Stampa.

Ufficio storico.
(4 Sezioni).

Raccolta e studio dei documenti militari - Compilazione e pubblicazione dei lavori di carattere storico-militare - Biblioteche militari (assegnazione dei fondi - Indirizzo tecnico).

Reparto ordinamento e mobilitazione.

Ufficio ordinamento e mobilitazione.
(1 Sezioni).

Studi e disposizioni esecutive riguardanti: ordinamento delle forze militari terrestri; circoscrizione militare e stanza dei corpi - Questioni generali attinenti al bilancio - Studi e di sposizioni esecutive riguardanti: mobilitazione dell'esercito, costituzione delle grandi unità di guerra e dei loro elementi - Documenti di mobilitazione - Corpi armati e corpi ausiliari - Dotazioni complessive dei materiali d'armamento e delle munizioni e loro ripartizione - Forza alle armi e in congedo, richiami.

Ufficio reclutamento e avanzamento.
(3 Sezioni).

Studi di massima riflettenti il reclutamento dell'esercito, l'avanzamento nei gradi di truppa, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali - Studi e disposizioni di massima relativi al reclutamento, all'avanzamento, al trattamento economico ed allo stato degli ufficiali - Reclutamento e impiego degli ufficiali in servizio di Stato maggiore - Quesioni relative all'assimilazione e alla militarizzazione di personali civili - Associazioni di soccorso - Questioni generali di disciplina riguardanti ufficiali e truppa e relativa regolamentazione - Regolamento sul servizio territoriale.

Uffici servizi.
(3 Sezioni).

Studi sull'organizzazione, impianto e funzionamento dei servizi in relazione all'ordinamento di pace e alle operazioni di guerra - Mobilitazione dei servizi e relative disposizioni esecutive - Regolamenti relativi ai servizi - Prepa-

razione del personale addetto ai servizi e relative esercitazioni - Rivista, precettazione e requisizione dei quadrupedi e dei veicoli a trazione animale e meccanica - Direttive inerenti all'istruzione del personale automobilistico, e alle esperienze per la trazione meccanica - Dotazioni per i servizi in guerra - Relazioni con la commissione suprema di difesa dello Stato nei riguardi della mobilitazione industriale.

Ufficio trasporti.
(3 Sezioni).

Studio, predisposizione ed attuazione dei trasporti di pace ferroviari marittimi e fluviali di truppe e materiali militari - Conseguenti trasporti tecnici con le varie amministrazioni - Documenti militari ferroviari, fluviali, lagunari di mobilitazione e di radunata - Protezione e vigilanza delle ferrovie - Lavori ferroviari di interesse militare - Elettrificazione delle ferrovie - Studi sulle reti ferroviarie italiane ed estere - Ordinamento, addestramento e impiego dei ferrovieri del genio e dei reparti lagunari - Corsi ferroviari d'istruzione - Navigazione interna nei riguardi militari.

Direzione generale personale ufficiali.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Collegamento con lo Stato maggiore centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

I divisione ufficiali.
(3 Sezioni).

Stato e avanzamento degli ufficiali di fanteria e dei carabinieri reali in servizio attivo permanente, in posizione ausiliaria speciale e ordinaria e in congedo provvisorio (1).

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

II divisione ufficiali.
(4 Sezioni).

Stato e avanzamento degli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio, commissariato, sussistenza e amministrazione degli ufficiali medici, farmacisti e veterinari in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo (1).

III divisione ufficiali.
(2 Sezioni).

Stato e avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo di fanteria e carabinieri reali, eccettuati quelli amministrati dalla 1ª divisione (1).

Divisione disciplina.
(3 Sezioni).

Studi di massima relativi alla disciplina degli ufficiali - Questioni penali e disciplinari degli ufficiali superiori e inferiori di tutte le armi e corpi in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo (1) - Matrimoni e licenze.

Divisione movimento.
(4 Sezioni).

Assegnazioni e trasferimenti degli ufficiali superiori e inferiori di tutte le armi e corpi, in servizio attivo permanente esclusi quelli in servizio di Stato maggiore e delle categorie in congedo (Bollettino di mobilitazione).

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Divisione matricola e libretti personali.
(2 Sezioni).

Matricola degli ufficiali e annuario militare - Libretti personali e note caratteristiche.

Ufficio del colonnello capo del corpo di amministrazione.

Consulenza per il governo degli ufficiali di amministrazione ai fini dell'avanzamento e delle destinazioni di pace e di mobilitazione - Consulenza e studi riguardanti il corpo di amministrazione - Ispezioni e altri incarichi di carattere amministrativo contabile affidatigli dal Ministero.

Direzione generale leva sottufficiali e truppa.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti e comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Coordinamento di tutte le disposizioni di massima legislativa ed esecutive di competenza della direzione generale - Collegamento con lo Stato maggiore centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

I divisione.
(4 Sezioni).

Inscrizione sulle liste di leva dei residenti nel Regno o all'estero - Questioni di cittadinanza, di età, di domicilio o di filiazione - Cancellazione dalle liste di leva degli inscritti marittimi - Omessi di leva - Servizi della leva all'estero - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi in ma-

teria di leva commesse all'estero - Passaporti - Rimpatri dei militari residenti all'estero.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di riduzione di ferma - Licenze straordinarie, riduzioni di servizio ed altri eventuali temperamenti per condizioni di famiglia (1) - Sussidi straodinari alle famiglie bisognose dei militari sotto le armi per leva.

Chiamata alle armi delle reclute e assegazione ai corpi (1) - Tabelle di assegnazione (1) - Dispensa dal compiere la ferma (1) - Ritardi e rinvii del servizio per ragioni di studio e professioali (1) - Statistica della leva - Relazione annuale sulla leva.

Invio in congedo illimitato delle classi di leva - Sistemazione della forza in congedo e provvedimenti attinenti alla mobilitazione - Richiami alle armi - Dispensa dai richiami alle armi per ragioni di impiego o per altro motivo - Situazone della forza alle armi e in congedo - Relazione sulle vicende del R. esercito.

II divisione.

(3 Sezioni).

Questioni di massima sullo stato dei sottufficiali (1) - Ruoli e avanzamento dei marescialli - Avanzamento agli altri gradi di sottufficiale - Cariche speciali - Sottufficiali musicanti - Capi fanfara - Riammissione e riassunzione in servizio di sottufficiali (1).

Questioni disciplinari e provvedimenti penali relativi ai sottufficiali (1) - Matrimoni, licenze, trasferimenti e dispense dal servizio di sottufficiali (1) - Atti medico-legali relativi ai sottufficiali.

Allievi sottufficiali (1) - Allievi ufficiali di complemento (1) - Rafferme (1) - Anticipazioni sulle indennità di rafferma - Questioni ereditarie in materia di rafferma - Costituzione e funzionamento delle bande musicali militari e delle fanfare reggimentali (1) - Indennità e sovrapaghe del personale musicante.

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

III divisione.
(3 Sezioni).

Arruolamenti volontari ordinari - Trasferimenti di militari di truppa - Riammissione in servizio di militari di truppa - Arruolamenti e trasferimenti nelle truppe coloniali - Riassoldamenti (1) - Questioni amministrative e legali relative alla idoneità degli inscritti di leva al servizio militare - Visite di controllo degli inscritti di leva - Provvedimenti legali e amministrativi pei militari sottoposti a rassegna; gratificazioni e sussidi - Trasferimenti per motivi di salute.

Questioni disciplinari e provvedimenti penali relativi a militari di truppa (1) - Esclusioni ed espulsioni dal servizio per indegnità (1) - Matrimoni dei militari di truppa (1) - Avanzamento ai gradi di truppa (1) - Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati.

Matricola dei sottufficiali e dei militari di truppa (1) - Dichiarazioni relative alla condotta tenuta sotto le armi - Ruoli matricolari dei Comuni - Questioni di ferma - Interruzioni di servizio - Disertori - Invio in congedo assoluto delle classi di leva (1) - Brevetti di concessione di croce di anzianità di servizio a sottufficiali e militari di truppa - Questioni individuali di sottufficiali e militari di truppa per riconoscimento di campagne di guerra - Archivio di deposito dei documenti matricolari dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) cessati dal servizio.

Ufficio ispezioni sulla leva.

Ispezioni agli uffici di leva - Operazioni di leva e questioni di procedura - Visite per delegazione - Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi in materia di leva (esclu-

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

se quelle commesse all'estero) - Renitenti - Funzionamento in genere degli uffici di leva - Dipendenza disciplinare e proposte di trasferimenti dei commissari di leva.

Ufficio stralcio stato civile e prigionieri.

Questioni giuridiche e di massima - Atti di morte di militari italiani deceduti in campagna: ricerche in territorio: ordini di trascrizione - Atti di morte di militari italiani deceduti in prigionia: ricerche all'estero; traduzioni; trascrizioni - Dichiarazioni di irreperibilità e dichiarazioni di decesso - Rettifiche e tardive compilazioni di atti di morte e di dichiarazioni di irreperibilità.

Questioni generali riguardanti ex prigionieri nemici - Questioni di massima riguardanti le ricerche dei già prigionieri italiani all'estero - Missioni militari all'estero - Ricerche di atti e notizie degli ex prigionieri nemici.

Notizie sui militari italiani dispersi e già prigionieri: elementi pel rilascio delle polizze di assicurazione - Provvedimenti per le variazioni matricolari dei suddetti militari - Schedari.

Reliquie.

Ufficio stralcio statistica demografica.

Raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulle perdite della guerra 1915-18 dal punto di vista demografico.

Direzione generale artiglieria genio e automobilismo.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Documenti e disposizioni per la mobilitazione - Collegamento con lo Stato Maggiore Centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.

Divisione I, armi portatili.
(2 Sezioni).

Armi portatili, mitragliatrici, buffetterie, accessori e munizionamento relativo (studi, ordinazioni, allestimenti e rifornimenti ai corpi del R. esercito, R. guardia di finanza, M. V. S. N. e società di tiro a segno (1) - Materiali del gruppo *C* (allestimento, somministrazione e rifornimento ai corpi del R. esercito, esclusi quelli di artiglieria; somministrazioni e rifornimento ai corpi militarizzati) (1) - Utilizzazione armi e munizioni di modello antiquato ed estero (trasformazione, cessione e vendita) (1) - Capi armaiuoli (reclutamento, trasferimenti, funzionamento officine reggimentali, escluse quelle dei corpi di artiglieria).

Cannoni da fanteria, bombarde, lanciabombe e relativo munizionamento (1) - Bombe a mano e da fucile (1) - Materie prime - Rifornimento dei materiali del gruppo *C* alle colonie - Riproduzione delle istruzioni e dei regolamenti relativi all'arma di artiglieria - Cimeli di guerra.

Divisione II, artiglieria.
(2 Sezioni).

Materiali delle varie unità di artiglieria da montagna, da campagna, campali, pesanti, a cavallo ed autoportate, antiaeree; sistemazione delle loro dotazioni di pace e di guerra (1) (carreggio e finimenti, bardature, strumenti di puntamento, accessori, materiali vari) e delle officine reggimentali - Sistemazione del personale operaio addetto a tutte le specialità di artiglieria - Servizio dei capi sellai dell'esercito - Poligoni di esperienze di artiglieria - Bilancio per tutto il servizio di artiglieria, assegnazione di fondi

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Commesse di lavoro, studi ed esperienze di materiali delle specialità suddette - Materiali per i servizi di artiglieria per le grandi unità.

Materiali delle varie unità di artiglieria pesante e da posizione; sistemazione delle loro dotazioni di pace e di guerra (1) - Sistemazione delle munizioni e degli esplosivi di dotazione (1) - Scaricamento proietti e rastrellamento proietti inesplosi - Servizio degli stabilimenti; direzioni e sezioni di artiglieria - Servizio delle scorte intangibili - Personali specialisti di artiglieria (artificieri, telemetristi, guardafili, guarda batteria) (1) - Commesse di lavoro, studi ed esperienze dei materiali delle suddette specialità.

Divisione amministrativa di artiglieria.

(3 Sezioni).

Amministrazione degli operai borghesi di artiglieria - Leggi e regolamenti relativi agli operai dipendenti dall'amministrazione militare - Questioni di massima che li riguardano - Liquidazione degli indennizzi spettanti agli operai per infortuni sul lavoro e pratiche relative.

Contratti per provviste (eccettuati quelli per la manutenzione e rinnovazione delle bardature presso i reggimenti di artiglieria e cavalleria, nonchè i contratti coi capi armaiuoli reggimentali) - Contratti trasporto - Manovalanza - Scaricamenti - Rastrellamento - Acquisti a minute spese e ad economia - Vendite - Contenzioso - Brevetti - Personale avventizio (ragionieri tecnici).

Conteggio degli assegni per il Servizio di artiglieria - Anticipazioni di fondi - Mandati di pagamento - Contratti relativi al servizio delle bardature - Servizio dei materiali del gruppo *C* - Gestione dei materiali di artiglieria e regolamenti che la riguardano - Perdite di materiali e conseguenti addebiti.

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.
(3 Sezioni).

Autovetture, autocarri, motocarrozzette, motociclette, biciclette, parti di ricambio e gomme (assegnazione, manutenzione, riparazione, provvista, alienazione, esperienze, studi ed invenzioni) - Accasermamento ed immobili - Servizio trasporti (ordinamento dei reparti, assegnazione, reclutamento del personale (1) - Corsi di istruzione (1) e certificati di idoneità - Disposizioni di carattere generale riflettenti il servizio automobilistico (1) - Esposizioni e concorsi.

Trattrici, carri armati, autoblindomitragliatrici, rimorchi, carrelli, materiali d'officina, dispositivi di traino (assegnazione, manutenzione, riparazione, provvista, alienazione, esperienze, studi ed invenzioni) (1) - Provviste ed assegnazione carburanti, lubrificanti e materie di consumo - Precettazione e requisizione autoveicoli (1) - Polizia stradale.

Esecuzione amministrativa e contabile dei contratti - Gestione amministrativa del materiale automobilistico - Assegni - Arbitrati e transazioni - Revisione contabile delle gestioni amministrative degli enti automobilistici.

SERVIZIO DEL GENIO.

Divisione materiali e lavori del genio.
(2 Sezioni).

Opere di fortificazione (1) - Strade e linee telegrafoniche militari (1) - Poligoni di tiro - Materiali del genio (1) - Servizio radiotelegrafico, aerostatico e colombofilo (1) - Servizio delle officine di costruzioni e dei laboratori reggimentali del genio - Rifornimenti di materiali del genio alle co-

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

lonie - Progetti e contratti per lavori e provviste inerenti agli oggetti suindicati - Servitù militari (1) - Regolamenti ed istruzioni tecniche del genio (1) - Personale operaio.

Edifici militari: progetti e contratti per lavori e provviste relativi - Servizio territoriale del genio - Reti telefoniche di presidio - Mezzi per estinzione di incendi - Materiale mobile dei fabbricati militari - Liquidazione di danni dipendenti da esercitazioni militari - Personale tecnico straordinario per il servizio del genio - Assegni e mandati di pagamento relativi al servizio della divisione.

Divisione demanio militare.
(3 Sezioni).

Acquisti, permute, alienazioni, dimissioni ed espropriazioni di immobili, concessioni perpetue o a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'amministrazione militare o su immobili demaniali militari - Servitù prediali a vantaggio di immobili militari - Convenzioni coi comuni per accasermamento di truppe e sistemazione di servizi militari - Contenzioso relativo agli affari della sezione.

Alloggi e concessioni temporanee su immobili militari - Affitti e concessioni temporanee d'uso su immobili privati - Convenzioni per occupazioni temporanee di proprietà private per esercitazioni militari e per servitù temporanee di tiro - Rimborsi di imposte - Acqua per servizi militari - Concessioni di *nulla osta* per opere in zone militarmente importanti (1) - Contenzioso relativo agli affari della sezione.

Requisizione di immobili per usi militari e tutte le altre requisizioni attinenti ai servizi del genio - Controversie relative - Liti e arbitramenti per lavori e forniture del genio militare - Spese di liti e di arbitramento relative a tutti i servizi dell'amministrazione militare.

---

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Ispettori amministrativi.

Indagini sugli atti amministrativi degli enti dipendenti, in relazione ai servizi della direzione generale - Verifiche di registri e documenti amministrativi e contabili, di cassa e di magazzini, concernenti i servizi anzidetti - Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative agli operai borghesi.

Direzione generale dei servizi logistici.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Studi e progetti di mobilitazione (1) - Collegamento con lo Stato Maggiore Centrale con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

Divisione sussistenze.

(3 Sezioni).

Regolamenti ed istruzioni sul servizio delle sussistenze (1) - Acquisto, distribuzione e cessione dei materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione e per i servizi territoriali - Approvvigionamenti e distribuzione delle derrate alle truppe territoriali e alle coloniali - Approvvigionamento del grano e servizio della macinazione e pastificazione - Acquisto delle materie prime occorrenti agli stabilimenti - Stabilimenti delle sussistenze militari, loro funzionamento e risultati economici - Personale delle compagnie di sussistenza, ed operai borghesi delle sussistenze - Viveri di riserva

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

costituenti le dotazioni di mobilitazione, relativi contratti di acquisto - Cessione dei sottoprodotti della panificazione - Cessione viveri.

Organizzazione del servizio di fornitura viveri e pane e del servizio foraggi - Compilazione dei capitoli d'onere per i servizi vari delle sussistenze - Servizio foraggi per le truppe territoriali e per le colonie - Trattazione delle vertenze legali contenziose ed amministrative - Questioni d'indole generale in materia di rifornimenti ed in materia daziaria - Controversie in materia di requisizione di generi delle sussistenze - Responsabilità amministrative per le perdite ed avarie di derrate e di materiali delle sussistenze - Emissione decreti di scarico ed addebiti - Conti giudiziali.

Revisione e approvazione dei contratti per acquisti e lavorazioni riguardanti i servizi delle sussistenze - Svincoli cauzioni - Bilancio - Impegni delle spese - Liquidazioni e reparti in seguito a sentenze e transazioni di liti - Emissione dei mandati di pagamento e anticipazioni - Studi statistici sul servizio viveri - Servizio sequestri, cessioni, pignoramenti, liquidazioni conti delle imprese foraggi e carne - Rimborso al tesoro delle somme anticipate per acquisti all'estero per conto della direzione generale.

Divisione vestiario.

(3 Sezioni).

Divisa della truppa: studi generici e esame delle proposte specifiche; istruzione sulla divisa; esperimenti; consultazioni della commissione centrale collaudi in appello - Cessioni ed altre amministrazioni, fra corpi e a privati: contestazioni relative, rimborsi e reintegri, liquidazione materiale - Dichiarazioni fuori uso e servizio di materiali: alienazioni - Responsabilità amministrative: scarichi per cause di forza maggiore; addebiti - Opifici e magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento: ordinamento, funzionamento, personale inferiore - Cessioni di materiali - Pellami e calzature: stralcio, conto giudiziale, contestazioni giudiziarie premi di assicurazione, noli, ecc.

Materiali di corredo, di equipaggiamento, servizio generale e cucina: determinazione delle consistenze e dei fab-

bisogni; situazioni periodiche; distribuzioni e assegnazioni ai magazzini centrali e ai corpi - Stralcio gestioni guerra: opificio laniero Biella; pacchi vestiario, ecc.

Appalti e contratti: aste, licitazioni e trattative private; studi generici e specifici per compilazione di capitolati; esecuzioni contrattuali: situazioni periodiche contratti arretrati; proroghe e penalità contrattuali; rescissioni; contestazioni in via giudiziaria e in via amministrativa - Commissione collaudi in appello: costituzione, funzionamento e consultazioni - Stanziamento e amministrazione di fondi di bilancio per il vestiario e l'equipaggiamento della truppa e dei carabinieri: impegni provvisori e definitivi; tenuta dei registri; relazioni con la ragioneria del Ministero e con la ragioneria generale dello Stato; rimborsi e reintegri - Emissione mandati di pagamento e anticipazioni ai corpi - Contratti speciali per costruzione e riparazione vestiario e calzature della truppa: capi sarti e capi calzolai.

Divisione casermaggio e trasporti.
(4 Sezioni).

Leggi, regolamenti e istruzioni sul servizio del casermaggio (1) e degli alloggi dovuti dai Comuni ad ufficiali e truppe di passaggio - Amministrazione del materiale di casermaggio - Determinazione del fabbisogno - Acquisti ed asta pubblica, a licitazione e a trattativa privata - Revisione ed approvazione dei contratti relativi - Ripartizione dei materiali fra i corpi d'armata territoriali - Responsabilità amministrative per danni e perdite - Contenzioso - Amministrazione dei magazzini di casermaggio - Contratti per l'esecuzione delle riparazioni, rifacimenti, ecc., affidati all'industria privata - Servizio del bucato della biancheria personale, del corredo e dei letti della truppa - Controversie dipendenti da danni causati alle cose mobili dalle truppe durante l'occupazione di locali.

---

1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Compilazione del bilancio - Acquisti ad asta pubblica, licitazione e trattativa privata dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti di commissariato e per gli uffici militari - Revisione e approvazione dei contratti relativi - Responsabilità amministrative per perdite ed avarie di combustibili - Vertenze coi fornitori - Acquisti di materiali vari per le truppe metropolitane e coloniali in Libia - Amministrazione dei mobili d'ufficio degli enti che non hanno consiglio d'amministrazione - Revisione delle contabilità delle imprese combustibili - Emissione dei mandati di anticipazione e a pagamento diretto coi fornitori.

Trattazione amministrativa relativa ai trasporti sulle ferrovie dello Stato di persone e cose pertinenti all'esercito - Concessioni speciali a favore dei personali civili e militari e rispettive famiglie - Distribuzione di documenti di viaggio e di identificazione personale - Organizzazione e svolgimento dei trasporti delle merci dell'amministrazione militare nei presidi del Regno - Trasporti di detenuti sulle vie ordinarie - Trattazioni relative al servizio postale, telegrafico e telefonico - Contenzioso - Servizio della revisione delle contabilità dei trasporti.

Trasporti sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie interurbane (convenzioni, irregolarità, abbonamenti, ecc.) - Trasporti per acqua - Convenzioni con le società esercenti linee di navigazione sovvenzionate - Piroscafi noleggiati e loro gestione - Noleggio di velieri, ecc. - Servizio di imbarchi e sbarchi nei porti del Regno - Contenzioso - Servizio di contabilità della divisione (liquidazioni, anticipazioni, pagamenti, richieste di estinzione di tratte).

Ufficio del generale commissario.

Affari di carattere generale.

Pareri sulle questioni tecniche relative al servizio di vettovagliamento, vestiario, equipaggiamento e casermaggio; sulla conservazione e trasformazione derrate e materiali; sui prodotti degli stabilimenti, le spese, i consumi, le perdite e le avarie - Studi e progetti per aperture e soppressioni di stabilimenti di commissariato - Relazioni con industrie attinenti al servizio di commissariato - Proposte di

miglioramenti tecnici ed economici dei servizi di commissariato - Istruzioni tecniche.

Ispezioni ordinarie e straordinarie alle direzioni e stabilimenti di commissariato - Compilazione regolamenti - Esami ufficiali ruoli amministrativi - Addestramento quadri ufficiali e truppa - Pareri sulla organizzazione servizi territoriali e mobilitati - Pareri e proposte assegnazioni e trasferimenti ufficiali commissari e di sussistenza - Operai borghesi.

Ispettori amministrativi.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie sulla gestione economica amministrativa delle direzioni di commissariato e degli uffici e stabilimenti dipendenti, secondo le norme e con le facoltà di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, ed al regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Direzione generale servizi amministrativi.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Collegamento con lo Stato Maggiore Centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

Divisione assegni fissi.
(3 Sezioni).

Stipendi, paghe ed assegni fissi degli ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa (1).

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Cessioni di stipendio, assegni alimentari - Sequestri e pignoramenti di stipendi e paghe - Cassa ufficiali - Prestiti a circoli e mense ufficiali.

Soprassoldi ai decorati - Liquidazione dei conti dei cessati dal servizio - Ricupero dei debiti lasciati dai medesimi.

Divisione indennità eventuali.

Indennità di missione, di trasferta, di marcia e di accantonamento - Indennità di P. S. (1) - Indennità caro-viveri (1) - Indennità ai militari nelle colonie e all'estero (1).

Indennità per servizi di presidio (1) - Indennità per servizi e posizioni speciali (1) - Indennità di alloggio (1) - Indennità di tramutamento (1) - Indennità ai sottufficiali e militari di truppa in licenza (1).

Divisione amministrazione dei corpi.
(3 Sezioni).

Compilazione ed applicazione dei regolamenti amministrativi - Assegnazione di fondi per la mobilitazione - Successione di militari morti in servizio - Mantenimento dei militari detenuti - Rapporti coi Comuni per le spese di viaggio delle reclute e dei richiamati fino ai distretti ed ai corpi - Regolazione dei titoli di credito smarriti - Rapporti dei corpi con l'unione militare - Revisione periodica degli stampati pei corpi.

Perdita di fondi in danaro e relative responsabilità amministrative - Infortuni recati a privati per opera di militari.

Contratti dell'istituto geografico militare e degli stabilimenti militari di pena - Spese generali dei corpi - Compilazione di decreti e di mandati di pagamento sui capitoli

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

amministrati dalla divisione - Spacci cooperativi - Revisione delle contabilità in contanti delle amministrazioni speciali (istituto geografico, ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, farmacia centrale, stabilimenti militari di pena, depositi allevamento cavalli).

Divisione pensioni, ricompense al valore, fondazioni e sussidi, cassa e servizi di provveditorato.

(3 Sezioni).

Pensioni normali e pensioni privilegiate per lesioni od infermità contratte in servizio, riguardanti gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di truppa, gli impiegati civili e gli operai (atti di accertamento, atti sanitari, collocamenti a riposo, progetti di liquidazione di pensioni, concessioni di acconti) - Servizio dei veterani.

Fondazioni e lasciti di beneficenza in genere - Istituzioni di beneficenza ed istituzioni varie di carattere militare (orfanotrofio militare, casa invalidi e veterani Umberto I, istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino, museo del genio, museo storico dei bersaglieri, case del soldato, ecc.) - Ricompense ordinarie al valore militare, comprese quelle per la Libia; ricompense varie (valor civile, valor di marina, merito sanitario, ecc.), per gli appartenenti all'esercito - Sussidi ad ex militari, ad ex impiegati e ad ex operai dell'amministrazione militare o alle loro famiglie.

Servizi di provveditorato e cassa: distribuzione di mobili, stampati e cancelleria; pagamento degli stipendi e assegni vari; rendiconti delle anticipazioni; spese casuali e di rappresentanza - Provvista e distribuzione di decorazioni e di medaglie - Distribuzione delle pubblicazioni militari ufficiali ad enti militari e civili e vendita ai privati - Spedizione e distribuzione della corrispondenza - Gestione finanziaria dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.

Ispettori amministrativi.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie sulla gestione economica e amministrativa di tutti i corpi istituti e stabilimenti militari eccettuate le direzioni e stabi-

limenti di ocmmissariato, gli ospedali militari e le direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, secondo le norme e con le facoltà di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, ed al regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Ufficio stralcio indennità di guerra.

Trattamento economico delle truppe in campagna - Trattamento economico dei prigionieri di guerra - Indennità per bagagli e bardature perdute in guerra - Successione dei militari morti in guerra o dispersi.

Trattamento economico degli impiegati e pensionati sotto le armi durante la guerra.

Direzione centrale di sanità militare.

Il generale medico capo ha a sua disposizione tre generali medici, ai quali sono affidate le funzioni più sotto specificate.

Nelle sue assenze il generale medico capo è sostituito dal più anziano dei tre generali medici.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Collegamento con lo Stato Maggiore Centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione centrale.

I Divisione (1).
(2 Sezioni).

Ordinamento del servizio sanitario (2) - Mobilitazione degli stabilimenti sanitari (2) - Schedario del personale medico e farmaceutico in attività di servizio e in congedo; movimenti del personale - Associazioni di soccorso - Cappellani militari.

Norme tecniche per il reclutamento e l'avanzamento del personale sanitario (1); esami - Istruzione tecnica del personale sanitario - Scuola di sanità militare - Premio Riberi - Statistica sanitaria.

II divisione (3).
(3 Sezioni)

Assistenza sanitaria presso i corpi e i vari stabilimenti militari - Personale di truppa e sottufficiali addetti all'assistenza; loro reclutamento, istruzione ed assegnazione.

Servizio medico-legale - Norme tecniche circa gli accertamenti sanitari - Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare - Pareri medico-legali sulla leva - Revisione tecnica e questioni relative alle rassegne - Pareri sulle gratificazioni a militari riformati - Reclami contro i risultati di accertamenti sanitari, e richieste di visite mediche - Esame e relazione a S. E. il ministro sui reclami per mancato riconoscimento dal servizio di lesioni od infermità (art. 37 e 43 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) - Commissioni mediche.

(1) Per la parte tecnica la prima divisione dipende da uno dei tre generali medici designato dal generale medico capo.
(2) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.
(3) Per la parte tecnica, escluse le questioni medico-legali, la seconda divisione dipende da uno dei tre generali medici designati dal generale medico capo.

Igiene e profilassi - Disposizioni di massima per l'igiene generale della truppa - Igiene del soldato (alimentazione, vestario, equipaggiamento, caserme) - Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario profilattico-Profilassi delle malattie infettive - Vaccinazione profilattiche - Bollettino delle malattie infettive.

III divisione (1).
(3 Sezioni).

Studi relativi al materiale sanitario; sua distribuzione - Requisiti tecnici per i materiali da acquistare - Situazioni periodiche del materiale - Determinazione, per specie e quantità, del materiale occorrente al servizio territoriale - Costituzione, trasformazione e mantenimento delle dotazioni di mobilitazione - Rifornimento dei materiali alle colonie e cessioni ad altre amministrazioni ed a privati - Servizio tecnico dell'istituto chimico-farmaceutico militare.

Stanziamento e gestione dei fondi per il servizio sanitario militare - Procedimenti di appalto e relativi contratti - Contratti con le amministrazioni ospedaliere civili e coi medici e farmacisti civili - Personale operaio dell'istituto chimico-farmaceutico militare - Contenzioso - Anticipazioni, pagamenti e relativo rendimento dei conti - Ricupero dell'importo dei materiali ceduti alle colonie, ad altre amministrazioni ed a privati - Ispezioni amministrative.

Collegio medico superiore.

E' presieduto da uno dei tre generali medici.

Funzioni di cui all'art. 56 del regolameto per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e all'art. 10 del decreto luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918.

Studia collegialmente le questioni tecnico-legali e ne riferisce al direttore centrale di sanità.

(1) Per la parte tecnica la terza divisione dipende da uno dei generali medici designati dal generale medico capo.

Ufficio del colonnello chimico-farmacista.

Studio e proposte sul servizio chimico-farmaceutico - Ispezioni tecniche sull'istituto chimico-farmaceutico militare e sulle farmacie militari - Consulenza sul governo del personale chimico-farmacista ai fini dell'avanzamento e delle destinazioni di pace e di mobilitazione.

Ufficio stralcio trasporti salme.

Trasporto delle salme dei caduti nell'interno e dall'estero (legge 11 agosto 1921, n. 1074).

Uffici stralcio non dipendenti da direzioni generali.

Ufficio stralcio collocamento a riposo e congedamento invalidi di guerra.

Rapporti col Ministero delle finanze, direzione generale pensioni di guerra, e coi corpi per i provvedimenti relativi agli invalidi di guerra (liquidazioni di pensioni o assegni, decreti negativi, variazioni, revoche, ecc.) - Sistemazione della posizione militare ed amministrativa degli invalidi (collocamento a riposo degli ufficiali in S. A. P. e dei sottufficiali di carriera; invio in congedo degli ufficiali di complemento e dei militari di truppa) - Documentazione sanitaria e matricolare degli invalidi che percepiscono assegni di convalescenza - Sistemazione amministrativa dei tubercolotici di guerra - Domande, reclami e quesiti - Schedario.

Ufficio stralcio gestione aeronautica.

Amministrazione del personale degli uffici stralcio dipendenti - Assegni e competenze aeronautiche al personale civile e militare delle cessate amministrazioni: ricorsi e contenzioso relativo - Liquidazione di contratti relativi ad ac-

quisti e vendite di apparecchi di aviazione, di materiali di uso aeronautico, e a costruzione di hangars; liquidazione di lavori ad economia - Applicazione di penalità - Liquidazione di indennità per l'uso di diritti di privativa - Liquidazione di compensi per cessioni all'estero di apparecchi coperti da privativa - Liquidazione d'indennità per occupazione di immobili ad uso campo di aviazione, e di danni - Atti di transazione - Pagamenti, atti di opposizione - Inventario dei materiali di aviazione - Accertamento di responsabilità ed addebiti - Decreti di scarico - Liti ed arbitramenti.

Ufficio stralcio revisione dei conti.

Revisione di contabilità arretrate più importanti o non comprese nel periodo 1° luglio 1914-30 giugno 1921 - Inventari dei magazzini, enti ed uffici militari e sistemazioni relative - Riordinamento delle contabilità arretrate in contanti ed in materia ed esecuzione delle indagini di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830.

Ufficio stralcio ispettorato alienazione materiali residuati di guerra.

Vigilanza e provvedimenti per il pronto e regolare sgombero e la derequisizione dei magazzini di materiali residuati di guerra - Collegamento fra gli uffici militari, centrali e periferici, e l'ufficio alienazione di detti materiali presso le ferrovie dello Stato.

N. 59. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 gennaio 1924.

Sono disponibili 4 posti di applicato nell'amministrazione centrale della giustizia e degli affari di culto, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i

sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla Commissioni di avanzamento del Corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda in carta bollata da L. 3 non più tardi del giorno 15 febbraio p. v.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità predette dovranno trasmetterle a questo Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo del grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma

Le dette autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 60. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento dei diritti di segreteria per gli atti in forma pubblica amministrativa.** — (Ragioneria). — 24 gennaio 1924.

Per norma delle amministrazioni che stipulano contratti e agli effetti dal § 85 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, si fa presente che con l'art. 9 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2447 (*Gazzetta ufficiale* 276 del 1923)

i diritti di segreteria per gli atti in forma pubblica amministrativa sono stati elevati, a partire dal 1° gennaio 1924, alla stessa misura degli onorari e diritti accessori che si corrispondono ai notari (escluso il contributo a favore della cassa nazionale del notariato).

Per la retta commisurazione di detti diritti si significa che con la legge 27 maggio 1923, n. 1324 (*Gazzetta Ufficiale* 155 del 1923) gli onorari stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1923, n. 89 (*V. allegato n. 4 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti*), sono aumentati del 150 % per gli originali degli atti ricevuti o autenticati, e del 100 % per gli altri onorari e diritti accessori stabiliti dal capo stesso.

Resta compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di previdenza a favore degli impiegati civili e militari dello Stato e loro superstiti - R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, che modifica alcune disposizioni dell'opera stessa.** — (Ragioneria). — 24 gennaio 1924.

In relazione alle disposizioni concernenti l'Opera di previdenza pubblicate con le circolari 267 del 1920 e 225 del 1923, si rportano qui di seguito le modificazioni arrecate a dette disposizioni col recente R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 (*Giornale militare* 9 gennaio 1924, n. 7).

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, modificato dall'art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, è aggiunta la seguente disposizione:

d) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani delle scuole elementari, le cui famiglie risultano versare in tristi condizioni economiche.

Art. 2.

L'assegno che l'Opera di previdenza gestita dalla Cassa dei depositi e prestiti conferisce all'impiegato dispensato dal servizio per infermità o per avanzata età senza diritto a pensione non può essere inferiore a L. 1200 nè superiore ad un terzo della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio.

La presente disposizione è applicabile dal 1° gennaio 1924, anche agli assegni della specie già conferiti, restando così modificata l'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 611.

Art. 3.

Gli assegni vitalizi concessi e da concedersi dalla Cassa sovvenzioni agli impiegati dispensati dal servizio per infermità o per avanzata età senza diritto a pensione potranno dal 1° gennaio 1924 essere determinati dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nella misura variante da L. 1200 a lire 1500, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex funzionari.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1906, n. 623, è modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per età avanzata, o per infermità, senza aver diritto a pensione.

Dalla data del presente decreto, la riversibilità degli assegni di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623, deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al reaggiungimento della maggiore età.

Con l'occasione, il Ministero, riferendosi alle circolari 249 e 312 del 1923, raccomanda agli uffici e amministrazioni dipendenti di farsi parte diligente, specialmente per mezzo dei propri impiegati e ufficiali nel portare a conoscenza di chi può avervi interesse le disposizioni di cui sopra.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 62. — CONCORSI. — **Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare.** — (Direzione del servizio chimico militare). — 24 gennaio 1924.

A parziale modificazione della circolare n. 597 del 18 ottobre 1923, questo Ministero determina che il presidente della commissione per l'esame degli ufficiali inferiori in S. A. P. chimici farmacisti sia, invece del colonnello chimico farmacista, indisponibile, il direttore del servizio chimico militare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 63. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica con l'istituto chimico farmaceutico militare di Torino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 gennaio 1924.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha provveduto alla registrazione, in esenzione di tassa, dell'indirizzo telegrafico « Farmachimil » stabilito da questo Ministero per la corrispondenza diretta all'istituto chimico farmaceutico militare di Torino.

Pertanto, nelle comunicazioni telegrafiche con l'istituto stesso (da limitarsi, come è noto, allo stretto indispensabile), dovrà sempre usarsi il preaccennato indirizzo convenzionale.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 64. SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 24 gennaio 1924.

Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nella lettera *d*) del numero 1 della circolare 540 *giornale militare* 1923, determina che gli ufficiali non frequentatori dei corsi di scuola di applicazione, di cui alla circolare 335 *giornale militare* 1923, si presentino al comando della scuola di applicazione in Torino alcuni giorni prima dell'inizio degli esami e, precisamente, il giorno 3 marzo p. v. (ore antimeridiane).

Gli ufficiali in questione potranno così, nei giorni antecedenti agli esami, completare la loro preparazione sotto la guida degli insegnanti.

Questo Ministero determina, inoltre, che ai predetti ufficiali sia concesso, immediatamente prima della loro presentazione alla scuola di applicazione, una licenza speciale di giorni 15.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 65. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Laboratorio delle truppe del genio.** — (Servizio del genio). — 24 gennaio 1924.

Alla circolare 569 del *giornale militare* 1920 dovrà aggiungersi la seguente dotazione del laboratorio del gruppo aerostieri.

N. d'ordine riferito alla circolare 569 G. M. 1920	Designazione dei materiali	Unità di misura	Quantità	Note
1	Tornio a motore con relativi utensili	N.	7	
2	Tornio di precisione con relativi utensili	»	1	
4	Trapano a motore con relative punte	»	5	
8	Limatrici	»	1	
	Sega per metalli	»	2	
12	Bilanciere	»	1	
13	Cesoia	»	3	
14	Magli a cinghia	»	1	
16	Rolatrici per curvare cerchioni	»	1	
17	Rifolatrice per cerchioni	»	1	
19	Tornio da legno	»	2	
21	Piallatrice combinata - filo a spessore per legno	»	1	
23	Sega a nastro	»	1	
25	Toupie	»	1	
27	Mola smeriglio	»	2	
28	Ventilatore per fucina	»	1	
29	Trapano da banco con punte	»	2	
30	Ruota per arrotare con truogolo	»	1	
31	Apparecchi per saldature autogeni	»	1	
32	Banco da aggiustatore meccanico	»	5	

N. d'ordine riferito alla circolare 560 G. M. 1920	Designazione dei materiali	Unità di misura	Quantità	Note
33	Banco da falegname	»	5	
34	Fucina	»	2	
35	Incudine	»	6	
36	Morsa da banco	»	10	
37	Martinello	»	2	
39	Serie alfabetica ed a numeri a punzone	Serie	4	
40	Madreviti assortite	»	10	
41	Motori elettrici	»	(vari)	
42	Trapano a crik destro e sinistro	N.	6	
43	Piano di ghisa per battere lamiere	»	1	
44	Piallatrice porta coltello scorrevole da metallo, piccolo .	»	1	
45	Macchina per arrotare coltelli di piallatrici da legname	»	1	
46	Macchine per cucire cuoiami .	»	3	
47	Macchine per cucire tessuti pesanti	»	3	
48	Smerigliatrice a due mole . .	»	1	
49	Apparecchi per saldare lame di sega	»	1	
50	Pulitrice a corrente elettrica	»	1	
51	Freno elettrodinamometrico completo	»	1	
52	Pressa idraulica per montaggio anelli gomma pieni . .	»	1	
53	Vulcanizzatore grande per riparare pneumatici	»	1	

Il Ministro — A. Diaz.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª anno 1923, circolare 751:

A pagina 1855, depennare il tenente *Ponti* Arnaldo, reggimento cavalleggeri Saluzzo.

A pagina 1855, depennare il tenente *Poschi Meuron* Ludovico, reggimento cavalleggeri Saluzzo.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1857, colonna 2, depennare il tenente *Giordano* Costantino, reggimento cavalleggeri Monferrato.

A pagina 1857, colonna 2, depennare il tenente *Mingione* Tommaso, reggimento cavalleggeri Monferrato.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 57, depennare il tenente *Topi* Torello, 19 campagna

Prezzo della presente dispensa L. 0.70

(5506) Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1924 — 1° Febbraio

N. 66 - 20 novembre 1923. SERVIZIO SANITARIO. — Legge numero 2591 - Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia . *Pag.* 281

» 67 6 dicembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. R. decreto n. 2914, relativo al carico del materiale del gruppo nei reggimenti d'artiglieria e del genio . . *Pag.* 282

68 13 dicembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA R. decreto n. 2984 - Sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra *Pag.* 283

69 27 dicembre 1923. AVANZAMENTO. - R. decreto n. 2916, riguardante aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per anzianità nella carriera degli ufficiali in S. A. P. . . . *Pag.* 286

70 31 gennaio 1923. AVANZAMENTO. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 291

71 30 dicembre 1923. AVANZAMENTO. R. decreto n. 2983, relativo all'avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria . . . . . *Pag.* 292

72 30 dicembre 1923. AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 294

73 30 dicembre 1923. AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 300

74 30 dicembre 1923. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - R. decreto n. 2840 Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale *Pag.* 307

75 30 dicembre 1923. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali . . . . . *Pag.* 319

N. 76 30 dicembre 1923. RECLUTAMENTO. — R. decreto numero 2978, riflettente l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di fornire i locali necessari per la sede e gli archivi degli uffici di leva . . . . . Pag.
77 30 dicembre 1923. RECLUTAMENTO. — R. decreto numero 2985, portante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio della leva . . . Pag.
78 30 dicembre 1923. RECLUTAMENTO. — R. decreto numero 2998, che dà facoltà al Governo del Re di compilare il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito . . . . . Pag.
» 79 – 30 dicembre 1223. SCUOLE MILITARI. — R. decreto numero 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di stato maggiore . . . Pag.
» 80 31 dicembre 1923. STATO DEGLI UFFICIALI - UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 2979, relativo agli ufficiali di categorie in congedo non regnicoli . . . . . Pag.
» 81 – 24 gennaio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag.
» 82 – 24 gennaio 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto Ministeriale che nomina la Commissione speciale istituita dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità degli ufficiali in S. A. P. della giustizia militare . . . . . Pag.
» 83 – 24 gennaio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 3º corso regolare presso la scuola di guerra . . . . . Pag.
» 84 – 25 gennaio 1924 - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Trasferimenti di ufficiali nelle colonie . Pag.
» 85 – 28 gennaio 1924. SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per il funzionamento del servizio radiotelegrafico del R. Esercito in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . Pag.
» 86 – 28 gennaio 1924. SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno). . . . . Pag.
» 87 – 31 gennaio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento di benzina per gli enti militari . . . Pag.
» 88 – 31 gennaio 1924. - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . . . . . Pag.
» 89 31 gennaio 1924. SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P. . . . . Pag.
» 90 – 31 gennaio 1924 — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 299 *giornale militare* 1923 . . . . Pag.
» 91 – 31 gennaio 1924. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare e impianto dei ruoli mod. 41 B della forza in congedo . . . . . Pag.
ERRATA CORRIGE . . . . . Pag.

Circolare N. 66. — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 2591 - Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 29 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 291, del 12 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di età, non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;

b) abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unità operanti.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento così nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 67. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2914, relativo al carico del materiale del gruppo C nei reggimenti d'artiglieria e del genio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge del 17 luglio 1910, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 427 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilmenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Presso i reggimenti d'artiglieria e del genio il materiale del gruppo *C* è dato in carico all'ufficiale addetto al materiale, il quale ne rende un conto giudiziale separato. Ad esso sono applicabili le stesse norme stabilite dal presente regolamento per l'ufficiale di magazzino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 68. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2984 – Sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra.** — (Ragioneria). — 13 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto di liquidazione dei crediti e dei debiti dell'associazione della Croce Rossa italiana verso l'amministrazione militare, risultanti dalla relazione presentata al Parlamento il 6 febbraio 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo definitivo dei crediti e dei debiti della Croce rossa, per i servizi prestati all'Amministrazione militare du-

rante la guerra 1915-1918 e in dipendenza della medesima, è stabilito nella misura risultante dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento alla Croce Rossa italiana a carico del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 della somma di L. 9.993.275,88 a saldo di ogni suo avere per i servizi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 1,234,413.58 a carico del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 per versamento di imposte erariali sugli assegni pagati al personale della Croce Rossa.

Art. 4.

Alla data del presente decreto cessano di avere vigore i decreti Luogotenenziali n. 727 del 12 giugno 1916, n. 304 del 25 febbraio 1917, n. 1317 del 3 luglio 1919 per quanto essi si riferiscono alla associazione della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Liquidazione dei crediti e dei debiti della Croce Rossa Italiana in base alla convenzione 10 aprile 1915 ed ai decreti che successivamente la modificarono, tenuto conto dei rilievi fatti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra.

Descrizione delle partite	Crediti	Debiti
Assegni al personale della Croce Rossa	96.669.268, 15	
Rette di ospedale	76.462.038, 75	
Compenso letti vuoti per gli ospedali territoriali e gli ospedali da guerra dal 1° aprile 1918 in poi.	7.343.949, 00	
Razioni viveri somministrate in natura al personale	12.502.349, 39	
Spese non contemplate dalla convenzione, che l'Amministrazione riconosce di dover rimborsare.	4.456.195, 41	—
Pagamento di competenze ai dimessi dagli ospedali	9.175.868, 76	
Viveri e materiali prelevati dai magazzini militari		16.400.000, 00
Acconti ricevuti e fondi prelevati dalle casse militari		173.981.980, 00
Imposte erariali ancora da versare		1.234.413, 58
Contributo della Croce Rossa a favore dello Stato	—	5.000.000, 00
TOTALI . . .	206.609.669, 46	196.616.393, 58
	196.616.393, 58	
Saldo a credito della Croce Rossa.	9.993.275, 88	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra — DIAZ.

N. 69. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2916, riguardante aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali in S. A. P. — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 27 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e variazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento;

Visto il nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità;

Visto il nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A. P.;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituito dal seguente:

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere per iscritto due temi sui seguenti argomenti:

a) Zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, legislazione e giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) Igiene, profilassi e pulizia sanitaria veterinaria.

I due temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come sarà detto in seguito.

La durata della discussione sarà lasciata in facoltà della commissione esaminatrice.

Essa sarà composta come segue:

Colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria;

Un colonnello veterinario richiamato temporaneamente dal congedo;

Un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

La presidenza sarà assunta da quello, fra i due colonnelli, al quale spetti la precedenza secondo le prescrizioni del numero 22 del vigente regolamento di disciplina per il R. esercito.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, e l'art. 3 del nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono sostituiti dal seguente:

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria e quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra, regolari o di integrazione) verranno sottoposti ad esperimenti in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

A) *Esperimento comune.*

I candidati dovranno partecipare ad una manovra coi quadri della durata di giorni 10.

Durante questa manovra, i due partiti, od uno solo di essi, potranno allontanarsi, per qualche giorno, dalla località designata come sede della commissione esaminatrice.

I candidati saranno esaminati:

a) nella compilazione di ordini di operazione a tavolino, sia col solo sussidio della carta al 100.000, sia previa ricognizione del terreno;

b) nella discussione sul terreno delle disposizioni date e nella risoluzione, per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la commissione riterrà di proporre in relazione colla manovra in corso di svolgimento.

Essi dovranno anche dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi che è indispensabile per il buon impiego della propria.

La commissione esaminatrice, oltre a valutare il criterio tattico e la cultura professionale dei candidati, ne esaminerà pure:

a) l'attitudine e la resistenza fisica;

b) la capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

B) *Esperimento speciale.*

Durante lo evolgimento della manovra, la commissione esaminatrice dovrà:

a) accertarsi che i candidati abbiano esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali la propria arma dispone e delle relative modalità di impiego;

b) accertarsi che i candidati stessi posseggano la necessaria attitudine e capacità di cavalcare, in relazione all'arma alla quale appartengono;

c) sottoporre ad una prova di carattere tecnico i capitani del genio, che non abbiano prestato servizio nelle direzioni, o che pure avendolo prestato non abbiano riportato, al

termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, al meno la classificazione di buono con tre.

Tale prova consisterà nella compilazione, a grandi linee, di uno dei progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni.

Il candidato sceglierà un tema fra tre presentati dalla sottocommissione.

La parte grafica del progetto verrà disegnata con matita a colori.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

Un generale di corpo d'armata (o di divisione);
Due generali di brigata;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;
Due colonnelli o tenenti colonnelli del genio.

Durante gli esperimenti, la commissione potrà suddividersi in sottocommissione, ma per esprimere il giudizio definitivo su ciascun canditato dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Secondo disposizioni che saranno emanate, volta per volta, dal Ministero, i candidati potranno essere chiamati agli esperimenti, successivamente, in vari gruppi.

Potrà essere variata per ciascun gruppo la sede degli esperimenti e la composizione della commissione.

Art. 3.

Alle parole « un delegato del Ministero di agricoltura » dell'art. 6 del nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono costituite le seguenti: « un delegato del Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 4.

La lettera *a*) del comma *B* dell'art. 8 del nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, è sostituita dalla seguente:

« *a*) manovre con le truppe, nelle quali i capitani di fanteria e di cavalleria dovranno funzionare quali comandanti

di battaglione o di gruppo di squadroni, quali direttori (manovre con unità contrapposte corrispondenti al grado superiore a quello del candidato); quali comandanti di partito (unità corrispondenti al grado superiore a quello del candidato); i capitani di artiglieria dovranno comandare al fuoco un gruppo di artiglieria da campagna, campale pesante o pesante, a loro scelta, inquadrato in una determinata situazione tattica; i capitani del genio dovranno impiegare praticamente sul terreno un battaglione zappatori-minatori, pure in base ad una determinata situazione tattica ».

Lo stesso articolo, per quanto riguarda il giudizio di idoneità da pronunciarsi su ciascun candidato dalla commissione esaminatrice, deve essere interpretato nel senso che i candidati giudicati non idonei nell'esperimento teorico sono esclusi dall'esperimento pratico.

Art. 5.

Le parole « e vi rimarranno non oltre il 31 dicembre 1923 » dell'articolo 14 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 70. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 31 gennaio 1924.

In base alle prescrizioni del 2° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (circolare 269 del *giornale militare* dell'anno 1913), e con riferimento alla circolare 610 del *giornale militare* 1923, ed al R. decreto n. 2916 del 27 dicembre 1923 (circolare 69 del *giornale militare* dell'anno 1924), si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, da iscriversi sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1924:

1° Gli esperimenti avranno luogo nel territorio del corpo d'armata di Napoli, ed avranno inizio il giorno 18 marzo 1924;

2° La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente:

Generale di corpo d'armata ALBRICCI conte Alberico.

Membri:

Generale di brigata BONOMI cav. Annibale.
Generale di brigata CASSOLA cav. Giuseppe.
Colonnello di fanteria MARINI cav. Edoardo.
Colonnello di fanteria BABBINI cav. Ezio.
Colonnello di cavalleria PIELLA cav. Paolo.
Tenente colonnello di cavalleria CARLETTI cav. Guido.
Colonnello d'artiglieria GUILLET cav. Amedeo.
Tenente colonnello d'artiglieria BELLINI cav. Carlo
Colonnello del genio CIOTTO cav. Arturo.
Tenente colonnello del genio TOBIA cav. Euriso.

Il presidente provvederà a convocare tempestivamente la commissione per concretare i particolari per la esecuzione degli esperimenti ed i temi relativi.

3° Gli ufficiali da esperimentarsi saranno riuniti in un unico gruppo, e si presenteranno nel mattino del giorno precedente a quello dell'inizio degli esperimenti al comando del presidio di Napoli, vestendo l'uniforme ordinaria.

I nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti verranno pubblicati sul giornale militare.

4° La sottocommissione per l'esame del tema speciale tecnico per i capitani del genio, che lo dovranno sostenere, sarà composta dei due ufficiali del genio che fanno parte della commissione sperimentatrice.

5° I capitani appartenenti a truppe dislocate in colonia o in zone di oltremare dovranno sostenere gli esami in Italia: quelli residenti in Eritrea ed in Somalia faranno o no ritorno nelle rispettive colonie, ad esami ultimati, a seconda delle decisioni che il Ministero prenderà caso per caso.

Qualora i capitani predetti non possano giungere in tempo per prendere parte agli esperimenti, il Ministero si riserva la facoltà di riunire nuovamente la commissione perchè essi possano essere esaminati.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 71. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2983, relativo all'avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nell'esercito e le modificazioni apportate con le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'esercito e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo capoverso dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generali di brigata se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento o allievi sottufficiali.

« Tale periodo di tempo è ridotto:

a) ad un anno, transitoriamente e non oltre il 31 dicembre 1925, se non sia stato possibile compierlo a causa di comprovate ragioni di servizio;

b) a tre mesi se il comando sia stato tenuto in guerra nel territorio delle operazioni, limitatamente ai comandi titolari di reggimento di fanteria e cavalleria, di raggruppamento di artiglieria e di gruppo alpino o unità organicamente superiori ».

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DIAZ.

N. 72. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 30 dicembre 1923 — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni ;

Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali ;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 616 ;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni ;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito, e successive modificazioni ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di com-

missariato e di amministrazione, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1º Aver compiuto il 20º anno di età e non superato il 30º. Però il limite superiore è portato a 32 anni per la nomina a tenente nel corpo sanitario, e a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a tenente nelle varie armi e nei corpi amministrativi;

2º Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 2.

I tenenti in servizio attivo permanente, salvo la disposizione di cui all'articolo 3, possono essere tratti dalle categorie di militari sotto indicate:

a) 1º Per l'arma dei carabinieri reali, dai tenenti in servizio attivo permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di grado e non provengano dalla categoria indicata al comma *b*) del presente articolo;

2º Per le altre armi e per i corpi di cui all'articolo 1, dai sottotenenti di complemento che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

b) per le varie armi e per i corpi amministrativi, dai sottufficiali che abbiano compiuto con esito favorevole il corso speciale di studi presso le scuole indicate al comma precedente. L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al predetto corso speciale è di quattro anni, salvo per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, per i quali l'anzianità stessa è di tre anni.

Art. 3.

I sottotenenti allievi dei corsi di artiglieria e genio sono promossi tenenti di complemento al termine del terzo anno di studi, compiuto con successo, e con tale grado proseguono il corso rispettivo.

Art. 4.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti durante l'anno negli organici degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e commissari, è devoluto alla categoria dei sottufficiali; gli altri tre quarti sono devoluti alla categoria dei sottotenenti di complemento. Nei corpi amministrativi, escluso il ruolo degli ufficiali commissari, le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi. Parimenti nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti sono occupati per un terzo dai sottufficiali dell'arma e per due terzi dai tenenti in servizio attivo permanente delle altre armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in difetto di sottufficiali promovibili a tenente, la proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore dei sottotenenti di complemento. Invece, nell'arma dei carabinieri reali e nei corpi amministrativi, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 5.

Gli allievi appartenenti alle varie armi e ai corpi amministrativi, che compiono i rispettivi corsi di reclutamento nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati tenenti in servizio attivo permanente con la medesima data. La loro anzianità di grado decorre:

a) per i tenenti di fanteria, di cavalleria e commissari; e per i tenenti dei carabinieri reali, di artiglieria e del genio provenienti dalla categoria dei sottufficiali: dalla data della loro nomina;

b) per i tenenti di artiglieria e genio, provenienti dalla categoria dei sottotenenti di complemento: dalla data con la quale furono nominati tenenti gli allievi di fanteria che ultimarono il corso nell'anno precedente e nella corrispondente sessione di esami;

c) per i tenenti di sussistenza e di amministrazione: dalla data con la quale saranno nominati tenenti gli allievi di fanteria che ultimeranno il corso nell'anno successivo e nella corrispondente sessione di esami.

La decorrenza dell'anzianità di grado dei tenenti dei carabinieri reali, provenienti da quelli delle altre armi, è determinata dalla data d'ingresso nella nuova arma. Entro il termine massimo di tre anni da tale data, i predetti ufficiali, qualora dimostrino di non possedere l'attitudine necessaria allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza: in tal caso riprendono l'anzianità che possedevano in questa. Però il termine massimo suindicato può essere protratto fino a 5 anni per i tenenti trasferiti nei carabinieri reali e destinati allo squadrone carabinieri guardie del Re. Nei detti periodi massimi di tre anni e cinque anni non è compreso il tempo eventualmente passato dagli ufficiali in aspettativa di qualsiasi specie, in luoghi di cura, in licenza straordinaria, o in servizi per i quali essi non siano stati alla diretta dipendenza dei comandi dei carabinieri reali.

Art. 6.

L'anzianità relativa dei tenenti nominati con la stessa data, esclusi i tenenti dei carabinieri reali provenienti da quelli delle altre armi, è determinata dall'ordine della classificazione ottenuta all'uscita dalle scuole di reclutamento.

L'anzianità relativa dei tenenti dei carabinieri reali, provenienti da quelli delle altre armi e nominati con la stessa data, è determinata dall'anzianità di grado che avevano nell'arma di provenienza, ed, a parità di essa, dall'ordine della classificazione che avevano ottenuta all'uscita dalle scuole di reclutamento.

Art. 7.

Le condizioni per l'ammissione nelle scuole di reclutamento indicate all'articolo 2, le norme per l'eventuale trasferimento ad altra arma o corpo degli allievi delle predette scuole, l'ordinamento degli studi e le altre norme organiche, saranno stabiliti con decreto Reale.

Art. 8.

I sottotenenti di complemento allievi delle accademie militari, durante il primo e il secondo anno di corso, sono sottoposti ad una ritenuta mensile pari ad un quarto degli assegni netti loro dovuti, esclusi le indennità eventuali, a titolo di contributo alle spese generali di funzionamento delle accademie.

Sull'indennità militare non sarà però applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 173 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Le ritenute di cui al primo comma dell'articolo precedente sono versate in tesoreria a termini del disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 10.

Il limite minimo di età per la nomina a sottotenente di complemento è di 18 anni compiuti.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificata con leggi successive, nonchè l'articolo 2 della legge medesima, salvo nella parte che riguarda la nomina a maestro direttore di banda.

Sono altresì abrogati l'articolo 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, ed ogni altra disposizione che non sia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I sottotenenti in servizio attivo permanente esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o nominati o da nominarsi successivamente, saranno promossi tenenti al termine del terzo anno di anzianità di grado.

Agli effetti del precedente comma, la decorrenza dell'anzianità di grado dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, provenienti dai corsi iniziatisi presso la scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma dal 1919 in poi, sarà computata dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta.

Art. 13.

Nell'anno scolastico 1924-25 avrà luogo l'ultima ammissione di sottufficiali nella scuola allievi ufficiali carabinieri reali e

sarà limitata a quei sottufficiali i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni finora vigenti, siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente. Nello stesso anno scolastico avranno inizio le ammissioni di sottufficiali dei carabinieri reali nel corso speciale di studi presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria in applicazione del presente decreto.

La decorrenza e la sede dell'anzianità che dovranno assumere nel grado di tenente i sottotenenti provenienti dall'ultima ammissione nella scuola allievi ufficiali carabinieri reali, rispetto ai tenenti provenienti dalla prima ammissione di sottufficiali dei carabinieri reali nel predetto corso speciale, saranno regolate con decreto Reale.

La legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, relativo al reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali, nonchè il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta aggiunte e varianti alla legge predetta, continueranno ad avere vigore — salvo nella parte che è stata modificata per effetto dell'articolo 12 — fino al 1° agosto 1927, sotto la quale data s'intenderanno abrogati.

Art. 14.

Il Ministro per la guerra ha transitoriamente la facoltà di concedere anche ai tenenti di complemento l'ammissione nelle scuole indicate all'articolo 2, comma *a*), n. 2.

I predetti ufficiali debbono, all'atto dell'ammissione, rinunciare al proprio grado ed accettare quello di sottotenente ; salvo però il loro diritto ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità precedentemente posseduti, qualora non conseguano il successo al termine delle scuole suddette o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali medesimi, in caso di promozione a tenente di complemento per gli effetti dell'articolo 3, riprendono l'anzianità che possedevano in tale grado.

Art. 15.

Gli allievi delle accademie militari, provenienti dalle ammissioni effettuate negli anni scolastici 1922-23 e 1923-24 e che

contrassero matrimonio prima delle ammissioni stesse, possono conseguire la nomina a tenente in servizio attivo permanente anche quando non abbiano compiuto l'età di 25 anni.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 15 febbraio 1923, salvo l'articolo 8 che avrà effetto dal 1º novembre 1924, e salvi i reclutamenti di ufficiali in corso di attuazione alla data della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 73. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 30 dicembre 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 25 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La categoria degli ufficiali di milizia territoriale è abolita.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei carabinieri reali, per i quali tale limite è di 45 anni:

2° Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 3.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, i sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali possono essere tratti — in concorrenza col reclutamento previsto dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254 — dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa, che soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno determinate dal ministro per la guerra.

I sottotenenti nominati in virtù della predetta disposizione potranno concorrere alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri reali fino a coprire, ove sia ritenuto necessario, l'intera aliquota di posti riservati per tale nomina ai sottufficiali, semprechè non abbiano superato il limite di età all'uopo prescritto per questi ultimi e soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Pure in caso di mobilitazione generale o parziale dell'Esercito, e durante lo stato di guerra, i subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal ministro per la guerra.

Art. 4.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo veterinario possono essere tratti:

1º Dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo rispettivamente muniti di laurea in medicina e chirurgia, di laurea in chimica-farmacia o di diploma in farmacia, e di laurea in zooiatria, che abbiano superato appositi esperimenti da determinarsi con decreto Reale;

2º Dai sottufficiali e dai militari di truppa di qualsiasi arma o corpo, rispettivamente muniti della laurea o del diploma indicati nel precedente comma, che abbiano il grado d'istruzione militare e tecnico-professionale che sarà pure determinato col predetto decreto Reale.

Art. 5.

Gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente, che appartengono a classi di leva tuttora obbligate al servizio militare, sono inscritti d'ufficio, col grado rispettivo, tra gli ufficiali di complemento.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che, senza superare i limiti di età stabiliti dall'articolo seguente, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo del servizio militare.

Art. 6.

Cessano di far parte della categoria ufficiali di complemento:
a 58 anni gli ufficiali superiori;
a 52 anni i capitani;
a 50 anni i subalterni.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione del presente articolo.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) i sottotenenti di nuova nomina debbono, con tale grado, ultimare sotto le armi la loro ferma; e, se già l'avessero ultimata come sottufficiali o militari di truppa, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Nei riguardi di coloro ai quali derivi dalla suddetta disposizione l'obbligo di compiere un servizio di nuova nomina di durata superiore a tre mesi, il ministro per la guerra ha facoltà di disporre, in via eccezionale, una riduzione del servizio stesso, semprechè ciò sia imposto da speciali necessità; salva, in ogni caso, la durata minima di tre mesi.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali, i quali possono essere chiamati in servizio di nuova nomina per un periodo di tempo non superiore a tre mesi;

b) gli ufficiali di complemento, di qualsiasi grado, possono essere chiamati in servizio ogni qualvolta sia richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita; ovvero, per speciali esigenze, in altre circostanze;

c) gli ufficiali di complemento, di qualsiasi grado, possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo. Possono del pari essere chiamati in servizio senza assegni, se ne facciano domanda.

Sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, la chiamata in servizio ed il successivo ricollocamento in congedo degli ufficiali di complemento hanno luogo per determinazione ministeriale collettiva non nominativa, quando siano disposti congiuntamente al richiamo ed al licenziamento dalle armi di classi di truppa; per decreto ministeriale nominativo in tutti gli altri casi.

Art. 8.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo, è fissata a:

4 anni pel grado di sottotenente;
6 anni pel grado di tenente;
6 anni pel grado di capitano;
4 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento, qualunque sia la loro provenienza, possono essere promossi fino al grado di tenente colonnello.

In tempo di guerra i predetti ufficiali possono essere promossi per merito di guerra anche ai gradi successivi a quello di tenente colonnello.

Art. 10.

Per le promozioni a maggiore e a tenente colonnello di complemento nei corpi sanitario e veterinario, l'idoneità professionale all'avanzamento è accertata mediante speciali titoli accademici o professionali da determinarsi con decreto Reale, salvo le eccezioni dallo stesso decreto stabilite.

Art. 11.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 21, 47, della legge 2 luglio 1896, n. 254, modificata con leggi successive; l'articolo 33 dela legge 8 giugno 1913, n. 601; gli articoli 3 e 4 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sono abrogati.

È altresì abrogata ogni altra disposizione che non sia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli della milizia territoriale che non abbiano superato l'età di 40 anni alla data del 31 dicembre 1923, saranno inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità nei rispettivi ruoli degli ufficiali di complemento con le seguenti modalità:

a) a parità di grado e data di anzianità tra ufficiali di complemento e ufficiali di milizia territoriale, questi seguiranno quelli e conserveranno l'anzianità relativa che avevano nel ruolo di provenienza;

b) a parità di grado ma non di anzianità, gli ufficiali di milizia territoriale saranno intercalati tra gli ufficiali di complemento di anzianità immediatamente anteriore e gli ufficiali di complemento di anzianità immediatamente posteriore, conservando l'anzianità relativa che avevano nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli della milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avranno superato l'età di 40 anni, potranno essere inscritti, a loro domanda, col rispettivo grado ed anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento oppure in quelli degli ufficiali di riserva.

Art. 13.

Il ministro per la guerra ha facoltà di dispensare dagli esami od esperimenti prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, limitatamente alla sola promozione al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, e

fermo il disposto del primo comma dell'articolo 9, gli attuali ufficiali di complemento che soddisfino ad una delle condizioni seguenti:

a) abbiano prestato durante la guerra europea, col grado attuale, non meno di tre mesi di lodevole effettivo servizio presso comandi, reparti o servizi dell'esercito operante;

b) abbiano prestato durante la guerra europea, come ufficiali, non meno di tre mesi di lodevole effettivo servizio presso comandi, reparti o servizi dell'esercito operante, ed almeno quattro mesi di lodevole effettivo servizio militare col grado attuale;

c) abbiano prestato, come ufficiali, un minimo di dodici mesi di lodevole effettivo servizio militare, di cui almeno sei col grado attuale.

Le disposizioni suddette sono applicabili, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, agli attuali ufficiali di complemento dei corpi veterinario e sanitario, in deroga al disposto dell'articolo 10. Però per gli ufficiali del corpo sanitario, dovrà anche concorrere il giudizio favorevole di una speciale commissione da nominarsi dal ministro per la guerra.

Le disposizioni del presente articolo sono estese agli attuali ufficiali di milizia territoriale che saranno trasferiti fra gli ufficiali di complemento ai sensi dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 74. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2840 - Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, dell'8 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I.

Delle attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 1.

L'art. 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il reparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 13 del presente decreto, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire ».

Art. 2.

Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al principio di ogni anno sono designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente ».

Art. 4.

L'art. 12 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti alla approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° Sulle domande di provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;

3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non

possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

« Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

« I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 5.

Nell'art. 22 (1° comma) del testo unico predetto, alle parole « Spetta alla sezione IV del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; nell'art. 23 (comma 1°) del testo unico medesimo, alle parole « La sezione V del Consiglio di Stato decide », sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide », e nel penultimo comma dell'articolo medesimo, alle parole: « Ai ricorsi prodotti alla sezione quinta », sono sostituite le seguenti: « Ai ricorsi prodotti ai sensi di questo articolo ».

Art. 6.

Il n. 13 dell'art. 23 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 è abrogato e sostituito come appresso:

« 13. Dei ricorsi in materia di concorso di spese per opere di bonifica di prima categoria costruite direttamente dallo Stato e per sua concessione da altri enti, nonchè in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 7.

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 8.

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di corpi o collegi speciali;

2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pub-

blico; nonchè le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

6° I ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

8° I ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'art. 68 della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti dai numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. Quelli indicati ai numeri 6 e 7 sono trattati in Camera di consiglio.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo, pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2° comma dell'articolo 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, modificato dall'art. 22 del presente decreto.

Art. 9.

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 10.

L'art. 32 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno ».

Art. 11.

Il 1° comma dell'art. 33 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare ».

Art. 12.

Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 38 del testo unico predetto, sono modificati come segue:

1° Nell'art. 24, alle parole: « Le sezioni giurisdizionali pronunziano sui ricorsi attribuiti alla loro competenza » sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza ».

2° Nell'art. 25, comma 1°, alle parole: « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le seguenti: « Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2° dello stesso articolo, alle parole « della sezione giurisdizionale competente » sono sostituite le seguenti: « del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

3° Nell'art. 26, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le parole: « al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

4° Nell'art. 27, comma 1°, alle parole « I ricorsi presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

5° Nell'art. 28, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti:

« al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2°, dello stesso articolo, alle parole « Il ricorso è diretto alla sezione competente » sono sostituite le seguenti: « Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

6° Nell'art. 30, comma 1°, alle parole « il presidente della sezione, alla quale è diretto il ricorso » sono sostituite le parole: « il presidente del Consiglio di Stato ».

7° Nell'art. 36, 1° comma, alle parole « Se la sezione cui è diretto il ricorso » sono sostituite le seguenti: « Se la sezione cui è stato rimesso il ricorso », e nel comma 2° dello stesso articolo alle parole « La sezione quinta può, inoltre, ordinare » sono sostituite le seguenti: « Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato, può, inoltre, ordinare ».

8° Nell'art. 38, alle parole « Contro le decisioni delle sezioni » sono sostituite le seguenti: Contro le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

Art. 13.

All'art. 37 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, e dai numeri 1, 6 e 7, dell'art. 8 del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

« Se le sezioni, cui è stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potranno, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

« Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

« Le norme del procedimento saranno determinate nel regolamento ».

Capo II.

Delle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 14.

Il n. 8 dell'art. 1 del testo unico della legge sulla Giunta provinciale amministrativa, 17 agosto 1907, n. 639, è abrogato e sostituito come appresso:

« 8. Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria, ai termini dell'art. 1, comma 3°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 15.

Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, si applicano, circa la cognizione delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative ai diritti, le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16.

La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità,

la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all' esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito.

1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti da febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 17.

Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva della Giunta provinciale amministrativa si applica, circa la cognizione delle questioni relative a diritti, la disposizione dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18.

Il comma 2° dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa 17 agosto 1907, n. 639, è modificato come appresso:

« Essi debbono essere notificati tanto alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 19.

L'art. 13 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'esecuzione della giurisdizione attribuitale dalla presente e da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'in

tervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi. Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti ».

Art. 20.

Al 3° comma dell'art. 14 testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 testo unico predetto e nell'art. 16, 1° comma, del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito ».

Art. 21.

Al 2° comma dell'art. 15 del testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo poi sempre, contro le decisioni di esso, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

Art. 22.

Il 2° e 3° comma dell'art. 19 del testo unico predetto, sono sostituiti come appresso:

« Nei casi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639 e del 1° comma dell'art. 16 del presente decreto, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere. Negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

« Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o

nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta provinciale amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata ».

Capo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 23.

All'art. 2 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, è aggiunto il seguente:

« Un terzo dei posti che si rendono vacanti nel personale del Consiglio di Stato, deve conferirsi ai referendari che abbiano prestato nel grado effettivo servizio non inferiore a un quadriennio ».

Art. 24.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli fra i funzionari appartenenti alla Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le modalità del concorso.

Art. 25.

Le promozioni al grado di primo referendario han luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

Nella prima attuazione dell'organico approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro per l'interno.

Art. 26.

Dove leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

Art. 27.

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto col presente decreto, e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione del decreto medesimo.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, sentito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, con quelle che rimangono in vigore delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 75 — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 448;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 8 e 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

Arma dei carabinieri Reali.

Art. 8. L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il comando generale dell'arma;

b) 7 comandi di gruppo di legioni;

c) 1 comando di gruppo scuole e legioni allievi carabinieri Reali;

d) 2 legioni allievi carabinieri Reali;

e) 21 legioni territoriali carabinieri Reali;

f) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri Reali;

g) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali,

h) 1 scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato;

i) 2 squadroni di carabinieri Reali;

l) 1 ruolo specializzato per i servizi d'investigazione e d'indagini, tecnici e di vigilanza (prevalentemente in abito civile).

Art. 9. L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri Reali, del ruolo generale e del ruolo specializzato, è il seguente:

a) Ruolo generale:

26 Colonnelli;
76 Tenenti colonnelli;
109 Maggiori;
375 Capitani;
737 Tenenti e sottotenenti;
1 Maestro direttore di banda.

Totale. . . 1324 (1)

b) Ruolo specializzato:

25 Capitani
78 Tenenti e sottotenenti

Totale. . . 103 (2)

Art. 2.

La forza organica dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è ridotta a 65,000 uomini dei quali 10,000 costituiscono il ruolo specializzato.

(1) Non sono compresi gli ufficiali addetti al servizio degli arsenali marittimi, quelli che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito.

(2) Per la prima costituzione di questo ruolo i posti di ufficiale possono essere occupati dai comandanti di cui è cenno all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, ed all'art 1 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1534.

La ripartizione organica dei sottufficiali e militari di truppa dei due ruoli è la seguente:

a) Ruolo generale:	
Marescialli d'alloggio maggiori	1,800
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	3,000
Brigadieri	4,350
Vice brigadieri	3,300
Appuntati	5,000
Carabinieri	33,350
Allievi	4,200
b) Ruolo specializzato:	
Marescialli d'alloggio maggiori	900
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	1,600
Brigadieri	2,500
Vice brigadieri	2,000
Appuntati	400
Carabinieri	2.600

Art. 3.

La sistemazione degli ufficiali del ruolo generale che, per effetto dell'organico sopra stabilito, risultassero esuberanti, dovrà avvenire gradualmente, senza far luogo a speciali provvedimenti, entro il 31 dicembre 1924.

Analogamente, le eccedenze che si verificassero per effetto del nuovo organico, quale risulta dalla sua prima costituzione, nei vari gradi di sottufficiale ed in quello di appuntato del ruolo specializzato, saranno assorbite nel termine di cinque anni, a datare dal 1° gennaio 1924, senza che però venga superato il numero complessivo stabilito rispettivamente per i sottufficiali e per i militari di truppa del ruolo stesso.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1923.

Il Nostro R. decreto 25 febbraio 1923, n. 448, s'intende abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

N. 76. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2978, riflettente l'obbligo delle amministrazioni provinciali di fornire i locali necessari per la sede e gli archivi degli uffici di leva. — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Considerato che nell'obbligo imposto dall'art. 263 della legge comunale e provinciale alle amministrazioni provinciali di fornire i locali per gli uffici di prefettura e sottoprefettura era ed è implicito l'obbligo di provvedere anche quelli per gli uffici di leva i quali, a senso del testo unico sopra citato, facevano parte integrante degli uffici di prefettura e sottoprefettura;

Considerato che il passaggio degli uffici di leva alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, passaggio voluto dal R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, non toglie agli uffici stessi il loro carattere essenzialmente civile nè modifica gli scopi cui essi erano destinati;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Rimane fermo l'obbligo a carico delle amministrazioni provinciali di fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 77. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 2985, portante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio della leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 638;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, numero 452;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 10 novembre 1920, n. 1852;
Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 23 ottobre 1922, numero 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590;
Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A cominciare dalla leva sulla classe 1905 faranno parte dei Consigli di leva, oltre al presidente, soltanto un consigliere provinciale ed un ufficiale delegato dal Ministro per la guerra. Il Consiglio provinciale dovrà designare, oltre al detto consigliere, anche un supplente.

Art. 2.

A cominciare dalla leva sulla classe 1905 le indennità di viaggio e di soggiorno di cui al R. decreto legge 10 novembre 1920, n. 1852, saranno corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di arruolamento o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia. L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 3.

Al penultimo comma dell'art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, è aggiunto il seguente:

« Anche prima di tale termine però il Ministero ha la facoltà insindacabile di dichiarare con suo decreto non confermata la nomina ».

Art. 4.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici i commissari di leva provenienti dagli ufficiali della posizione ausiliaria sono tutti classificati nel grado che, secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito.

Nel caso di aumento di stipendio avrà anche luogo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, il passaggio di grado ma non oltre il settimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 78. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 2998, che dà facoltà al Governo del Re di compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;

Vista la legge 16 giugno 1913, n. 638;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 630;
Vista la legge 18 marzo 1917, n. 477;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;
Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1744;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 10 novembre 1920, n. 1852;
Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479;
Vista la legge 28 maggio 1922, n. 789;
Vista la legge 29 giugno 1922, n. 1000;
Visto il R. decreto da convertirsi in legge 23 ottobre 1922, n. 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;
Visto il R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3;
Visto il R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590;
Visto il R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613;
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare e pubblicare, in sostituzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato col R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, un nuovo testo unico, in cui siano inserite — opportunamente coordinate — tutte le disposizioni sia di legge, sia di decreto-legge, sia di decreto legislativo, emanate successivamente in tale materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 79. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di Stato Maggiore.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che apporta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola di guerra è istituita per svolgere corsi superiori di cultura militare, dalla durata di tre anni scolastici successivi, per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, allo scopo di favorire l'elevamento della istruzione professionale dei quadri del R. esercito e di preparare ufficiali per il servizio di Stato Maggiore.

Art. 2.

L'organico del personale permanente, le condizioni per l'ammissione, i punti di merito e l'ordinamento degli studi verranno determinati dal Ministero della guerra con apposito regolamento che stabilirà, inoltre, i gradi e il numero degli ufficiali da ammettersi annualmente ai corsi come frequentatori e non frequentatori.

Il personale predetto è incluso negli organici stabiliti dall'ordinamento dell'esercito.

Art. 3.

Agli ufficiali che conseguono il titolo di idoneità al termine dei corsi, viene accordato un vantaggio di carriera che sarà definito dalle dispisizioni legislative concernenti l'avanzamento nell'esercito.

Art. 4.

Sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla scuola gli ufficiali falliti in tre concorsi.

Gli ufficiali, già ammessi alla scuola stessa, che per ragioni disciplinari, previo giudizio di apposita commissione, cessino dalla loro qualità di allievi, frequentatori o non, del 1°, 2° o 3° anno di corso, e quelli che non superino gli esami relativi, possono ripresentarsi agli esami d'ammissione secondo norme e nei limiti e condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Tranne la facoltà di cui all'articolo precedente, a nessun ufficiale frequentatore o non della scuola di guerra, è concesso di ripetere gli esami di passaggio o finali dei corsi.

L'allievo che non abbia, però, sostenuto gli esami predetti per ragioni di servizio, per comprovate cause di malattia o per gravissime documentate ragioni di famiglia, può, per una volta sola, ripresentarsi a tali prove nell'anno successivo.

Art. 6.

Gli ufficiali che conseguono il titolo della scuola di guerra, possono essere dichiarati idonei al servizio di Stato maggio.

re, dopo aver compiuto con esito positivo un esperimento pratico secondo norme da stabilirsi dal Ministero della guerra ed in seguito a giudizio definitivo di apposita commissione nominata dal Ministero stesso e presieduta dal Capo dello Stato maggiore centrale.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Agli ufficiali che a norma dell'art. 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601, essendo stati nominati maggiori di Stato maggiore, acquistarono titolo alla promozione a scelta, viene conservato tale vantaggio.

Art. 8.

Il titolo di idoneità che sarà conseguito dàgli ufficiali che ultimeranno con esito favorevole i corsi biennali iniziatisi nel 1922 e nel 1923 presso la scuola di guerra e quello conseguito dagli ufficiali che hanno ultimato i corsi di integrazione svolti presso la scuola stessa, equivalgono a quello di di cui all'art. 3 a tutti gli effetti relativi, ed agli ufficiali stessi è esteso il disposto dell'art. 6.

Art. 9.

Gli ufficiali contemplati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale del 7 dicembre 1916, n. 1719, anche se non trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, si considereranno equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3.

Degli ufficiali suddetti e di coloro che prima della guerra ultimarono con esito favorevole il corso completo presso la scuola di guerra, soltanto quelli che furono già dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di stato maggiore, senza essere trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, possono essere trasferiti in detto servizio in base al solo giudizio della commissione di cui all'art. 6.

Art. 10.

Sono dispensati dal ripetere l'esame d'ammissione alla scuola o di passaggio da un anno di corso all'altro, quegli ufficiali che lo hanno superato prima della guerra e non poterono frequentare od ultimare i corsi per cause non disciplinari, nè per deficienza negli studi e che non siano stati successivamente riprovati agli esami d'ammissione o di passaggio o finali dei corsi di cui all'art. 8.

Gli ufficiali già ammessi ai corsi di cui all'art. 8 che per ragioni di servizio, per comprovate cause di malattia o per gravissime documentate ragioni di famiglia non abbiano potuto sostenere gli esami di passaggio o finali, possono essere ammessi rispettivamente al primo o al secondo anno di corso con dispensa dai relativi esami, purchè non siano stati successivamente riprovati agli esami d'ammissione, di passaggio o finali di cui al precedente capoverso.

Potranno beneficiare delle concessioni di cui al presente articolo soltanto quegli ufficiali che ne chiederanno l'applicazione, con relativa domanda, in occasione del 1° bando di concorso, che verrà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. B. In conseguenza di quanto sopra, il corso che avrà inizio nel prossimo ottobre (circolare 569 del *giornale militare* 1923) sarà della durata di tre anni.

N. 80. — STATO DEGLI UFFICIALI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 2979, relativo agli ufficiali delle categorie in congedo non regnicoli.** — (Gabinetto del ministro). — 31 dicembre 1923, — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 24 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301;
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 768;
Visto il R. decreto 10 giugno 1915, n. 966;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;
Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1944;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari esteri ed interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto n. 11 dell'11 gennaio 1923, è modificato come appresso:
Gli ufficiali nominati durante la guerra in base ai Regi decreti 25 maggio 1915, n. 768 e 10 giugno 1915, n. 966, possono

essere inscritti previa loro domanda col rispettivo grado e con l'anzianità per ciascuno risultante alla data 1° novembre 1920, nei ruoli degli ufficiali in congedo a seconda della loro condizione di età, purchè abbiano ora la cittadinanza italiana o siano cittadini dello Stato di Fiume, di concerto in quest'ultimo caso, coi ministri per l'interno e per gli esteri.

Analogo trattamento sarà fatto ai riassunti in servizio ed ai reintegrati nel grado per la durata della guerra, in base ai decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1083; 17 febbraio 1916, n. 218 e 20 novembre 1916, n. 1652, (art. 12).

Art. 2.

E' fatta facoltà al ministro per la guerra, di concerto con quelli per l'interno e per gli esteri, di nominare ufficiali di complemento cittadini dello Stato di Fiume che abbiano compiuto in Italia, con esito favorevole i corsi allievi ufficiali stabiliti per le singole armi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle persone che hanno assunta la cittadinanza fiumana, perdendo quella italiana, dopo la data dell'armistizio del 3 novembre 1918.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 15 gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 81. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 24 gennaio 1924.

A modificazione della circolare 157 del 22 marzo 1923, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che il consigliere Vocino gr. uff dott. Carlo è autorizzato a firmare « d'ordine » per l'ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra.

Nel predetto ufficio sono riuniti i seguenti servizi: « ufficio stralcio medaglie commemorative, medaglia interalleata della Vittoria, medaglia commemorativa francese, distintivo mutilati, ricompense caduti, medaglie volontari, croci di guerra, ricompense al valore, croci di guerra al valore.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 82. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione speciale istituita dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio d'idoneità degli ufficiali in S. A. P. della giustizia militare.** — (Gabinetto del ministro). — 24 gennaio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visti i regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316 e 30 dicembre 1923, n. 2948.

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione speciale istituita dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio d'idoneità degli ufficiali in S. A. P. della giustizia militare, è così composta:

Presidente:

BONARDI S. E. Carlo, sottosegretario di Stato per la guerra.

Membri:

NOSEDA S. E. Enea, Regio avvocato generale militare.

MARCONI comm. Giovanni, consigliere di Cassazione.

SILVESTRI comm. Giuseppe, Regio sostituto avvocato generale militare.

BALZANO comm. Vincenzo, Regio sostituto avvocato generale militare.

Segretario:

MONTEFOSCHI comm. Ernesto, capo sezione Ministero guerra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 83. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 3° corso regolare presso la scuola di guerra. — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 24 gennaio 1924.

In seguito al risultato dell'esame delle domande d'ammissione agli esami per la scuola di guerra, di cui alla circolare 569 *giornale militare* 1923, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte per il 3° corso regolare presso la scuola suddetta.

In accoglimento di analoga proposta del comando generale della R. guardia di finanza, sono inoltre ammessi alle suecitate prove due ufficiali di detto Corpo.

CORPO D'ARMATA — TORINO

Maggiore CC. RR. HAZON Azolino.
Ten. colonn. fant. GIOLITTI Enrico.
Maggiore fanteria GIROTTI Mario.
» » ROSSI Carlo
» » CAFFARATTI Ettore.
» » SIOLI Luigi.

Capitano	fanteria	BONANSEA Giorgio.
»	»	MEARDI Felice.
»	»	BALOCCO Alfredo.
»	»	FALLETTI Giuseppe.
»	»	TOSELLI Giovanni.
	»	LARICCHIUTA Nicola.
	»	MORMILE Paride.
»	»	SALAMANO Franco.
	»	BOVI Angelo.
	»	FASSI Carlo.
	»	COLLIVA Carlo.
	»	MONTALBETTI Giuseppe.
	cavall.	BOGNETTI Alfonso.
»	»	TICCHIONI Gian Carlo.
Maggiore	artigl.	LAZZARINI Attilio.
Capitano	»	SORICE Antonio.
»	»	BENVENUTI Ettore.
»	»	DAL MONTE Luigi.
	»	TAVAZZANI Giovanni.
Maggiore	genio	FORTUNATO Arturo.
	»	MANERA Mario.
	»	BOGA Alfredo.
Capitano	»	CONVERSO Lorenzo.
	»	TAMASSIA Giulio.
	»	DI RAIMONDO Giovanni.

CORPO D'ARMATA — MILANO

Maggiore	fanteria	MAZZA Osvaldo.
	»	RIVARA Paolo.
	»	POMPONI Felice.
	»	MALETTI Pietro.
Capitano	»	DE LORENZIS Ugo.
	»	MILAZZO Giorgio.
	»	GIOVACCHINI Guido.
	»	RAGAZZI Corrado.
	»	ROMANO Curzio.
	»	LANDI MINA Alfredo.
	»	GHIOLDI Carlo.
	»	FARINA Amilcare.
	»	DONADONI Umberto.
	»	BERTESSO Luigi.
	»	GHERZI Luigi.
	»	DE PACE Leonida.
	»	SCHETTINI Umberto.
	»	BRUNACCI Ernesto.
	»	PANERAI Antonio.
	»	MICILLO Semmen.
	»	PINI Ugo.
	»	PALEARI Cleto.

Capitano	fanteria	BUA Gian Maria.
»	artigl.	GORGONI Luigi.
»	»	GIANNUZZI Gaetano.
»	»	BORELLI Umberto.
Maggiore	genio	VIANO Serafino.

CORPO D'ARMATA — VERONA

Maggiore	CC. RR.	FERRERI Umberto.
Maggiore	fanteria	VANDEN HENVEL Giulio.
»	»	CHITTI Carlo.
»	»	BINACCHI Gaetano.
»	»	CAMPI Umberto.
»	»	FABBRI Umberto.
Capitano	»	OLIVIERI Luigi.
»	»	ZANOTTI Laerte.
»	»	ROLANDI Giorgio.
»	»	TERZAGO Umberto.
»	»	MARENCO Silvio.
»	»	CAMERA DE ASARTA Vittorio.
»	»	NACCARI Umberto.
»	»	QUERCIA Attilio.
»	»	BARBAROTTO Vincenzo.
»	»	POZZI Arturo.
»	»	SANTINI Gian Alberto.
»	»	ZANELLI Gustavo.
»	»	ADABBO Michele.
»	»	FRANCESCHETTI Francesco.
»	cavall.	SARDELLA Agostino.
Maggiore	artigl.	ALBANELLO Ernesto.
Capitano	»	VALFRE' di BONZO Corrado.
»	»	GIUA Giovanni.
»	»	NORCEN Antonio.
»	»	FACCIO Mario.
»	genio	FAUCHE' Giov. Batt.

CORPO D'ARMATA — BOLOGNA

Maggiore	fanteria	TRIZIO Felice.
»	»	MAESTRELLI Giuseppe.
Capitano	»	PIERRO Achille.
»	»	FORMIGGINI Cesare.
»	»	VERDI Ugo.
»	»	MONDINI Luigi.

Capitano fanteria DE VECCHI Mario.
» » LA PORTA Pompeo
» » BASSI Alfredo.
» » LAMBERTINI Luigi.
» » SCOGNAMIGLIO Guglielmo.
» » PAVAN Arnaldo.
» artigl. BONFANTI Gildo.
» » GALLONI Aldo.

CORPO D'ARMATA — TRIESTE

Maggiore fanteria NICOLETTI Luigi.
» » LEZZI Angelo.
» » VINCIGUERRA Aroldo.
Capitano » CIVOLI Bruno.
» » LO PINTO Giovanni.
» » MORRA Eugenio.
» » ARESCA Pietro.
» » SASSI Alberto.
» » PERETTI Francesco.
» » D'AMICO Augusto.
» » FERRARI Mario.
» » INGRAVALLE Ubaldo.
» artigl. DE MARCHI Gastone.
» » TOMASELLI Attilio
» » RICCARDI Pietro
» R. G. F. RUNDO Giuseppe.
» » AVERINO Menotti

CORPO D'ARMATA — FIRENZE

Maggiore fanteria VENDRAMIN Mario
» » CHIARANDA Corrado.
Capitano fanteria CESSARI Ruggero.
» » CAVALLARO Umberto.
» » DAMIANI Mario
» » DEL RICCIO VICO Carlo
» » CIGLIANA Carlo
» » TACCHELLA Giuseppe.
Capitano cavall. CIRILLO Pasquale.
Ten. col. artigl. LACROIX Filippo.

Maggiore	artigl.	VANNETTI Federico.
Capitano	»	FRANCIOLINI David.
»	»	PELLEGRINI Gino.
»	»	CONIO Oreste.
»	»	PAVESI Isidoro.

CORPO D'ARMATA — ROMA

Ten col.	fanteria	GOLA Ugo.
»	»	SANTONI Rugiu Giovanni
Maggiore	»	CARRARA Francesco.
»	»	DELLA LUNGA Aldo.
»	»	VITELLI Giuseppe.
»	»	GIOANNINI Ettore.
»	»	CHIARAZZO Amedeo.
»	»	VENTURI Alessandro.
»	»	AUGUSTI Umberto.
Capitano	»	CHINOZZI Vasco.
»	»	D'ANDREA Alfonso.
»	»	MELI Vincenzo.
»	»	ALESSI Manlio.
»	»	NIGRA Giuseppe.
»	»	DI VAIRA Emilio.
»	»	NALDONI Giovanni.
»	»	TRIONFI Alberto.
»	»	GIUFFRIDA Carmelo.
»	»	ROSANO Salvatore.
»	»	EYNARD Carlo.
»	»	SLAVIERO Mario.
»	»	ROCCO Federico.
»	»	MEI E Renato.
»	»	FERRETTI Gaetano.
»	»	CORTESE Giuseppe.
»	»	SANDOMENICO Luigi.
»	»	RAFFA Amedeo.
»	»	FIORAVANTI Evaristo.
»	»	BERTINI Ugo.
»	»	GAIBI Agostino.
»	»	TANTILLO Pietro.
»	»	FRANGIPANE Giovanni.
»	»	FALQUI Francesco.
»	»	COSTA Angelo.
»	»	GULLO Rocco.
Maggiore	artigl	ROVERE Enrico.
Capitano	»	MANTELLI Mario.
»	»	ZANI Pietro.
»	»	PETTINARI Benvenuto.

CORPO D'ARMATA — NAPOLI

Ten. col.	fanteria	TORCIA Ulrico.
Maggiore	»	STANZIONE AMATORE Luigi.
»	»	CARNOVALE Giovanni.
»	»	MORENO Franco.
»	»	CALENDA Enea.
Capitano	»	MASTROPAOLO Mario.
»	»	SIBONA Tommaso
»	»	TROJANO Fiorentino.
»	»	MANGANO Vincenzo.
»	»	SICLARI Carlo.
»	»	AMOROSO Gaetano.
»	»	ARGIOLAS Alessandro.
»	»	VECE Mario.
»	»	CAMPANINO Francesco.
»	»	SALOMONE Antonio.
»	»	RIZZO Cesario.
»	»	SCHIAVI Giuseppe.
»	»	AMODIO Luigi.
»	»	VINCITORIO Vittorio.
»	»	MINERVINI Giulio.
»	»	GIORDANO Salvatore.
Maggiore	artigl.	CATALANO Alberto.
Capitano	»	TARICCO Cesare.
»	»	BERTINI Alberto.
»	»	LANDINI Romeo.
»	genio	PACIFICI Dante.

CORPO D'ARMATA — BARI

Capitano	CC. RR	MOSCA Amedeo.
Maggiore	fanteria	TERRACINA Guido.
»	»	PALUMBO Antonio.
»	»	ARMINIO Salvatore.
»	»	BIGLINO Carlo.
»	»	FERRETTI Ugo.
»	»	CHYURLIA Gaetano.
»	»	FRONTINI Martino.
Capitano	»	NARDINOCCHI Galliano.
»	»	FRANCONE Egildo.
»	»	VICENTI MARERI Giovanni.
»	artigl.	BETTI Giuseppe.
»	»	SCHIAFFINO Prospero Felice.

CORPO D'ARMATA — PALERMO

Maggiore	fanteria	CIAMPAGLIA Giorgio.
»	»	BARBAGALLO Filippo.
»	»	DELITALA Oreste.
Capitano	»	MACRI Ubaldo.
»	»	AMICO Giovanni.
»	»	LA LOGGIA Salvatore.
»	»	MOSCA Luigi.
»	»	ANELLI Giovanni.
»	»	FABIANI Emanuele.

TRIPOLITANIA

Capitano	fanteria	DOMINICI Mariano.

CIRENAICA

Capitano	fanteria	MARONE Alfredo.
»	»	FIECHTER Roberto.
»	»	GROSSETTI Vito.
»	artigl.	SCIOMACHEN Mario.
»	genio	ADAMO Giovanni.

ERITREA

Capitano	fanteria	ANELLI Gustavo.
»	»	SERAGLIA Alberto.
»	»	ASCOLESE Francescaggeo.
»	artigl.	DELMONTE Aldo.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove d'esame sono autorizzati a farli sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nel giorno fissato per gli esami, nella propria giurisdizione

Avranno però cura d'informare il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame ed il comando della scuola di guerra.

Gli ufficiali che intendono valersi della facoltà concessa al quartultimo capoverso dei *programmi d'esame* stabiliti dalla circolare 569 del *giornale militare* 1923 e cioè di essere esaminati in una delle lingue facoltative (tedesco, inglese, serbo, croato, sloveno) dovranno inviare entro il mese di giugno, le relative domande al comando della scuola di guerra.

Il Ministro A. Diaz.

N. 84. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Trasferimenti di ufficiali nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1924.

Allo scopo di meglio regolare i trasferimenti d'autorità in colonia degli ufficiali in S. A. P. di qualsiasi arma e corpo si prescrive quanto segue:

A) - Presso ciascun comando di corpo d'armata dovrà tenersi costantemente aggiornato l'elenco degli ufficiali non idonei fisicamente al servizio coloniale. Tale inidoneità dovrà essere riconosciuta dal collegio medico più vicino alla sede dell'ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

B) - Quando il Ministero richiede ufficiali in S. A. P., l'estrazione a sorte sarà fatta alla sede del comando di corpo d'armata nel numero di ufficiali richiesto dal Ministero.

Saranno esclusi dal sorteggio:

1° Gli ufficiali dichiarati come sopra fisicamente non idonei al servizio coloniale.

2° Gli ufficiali rimpatriati dalle colonie da meno di 4 anni.

3° Gli ufficiali classificati mediocri, quelli che non danno sicuro affidamento di prestare lodevole servizio nelle truppe

coloniali, gli esclusi dall'avanzamento per l'anno in corso, e quelli sottoposti a procedimenti penali e disciplinari.

4° Gli ufficiali addetti alle amministrazioni centrali ed ai comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione quando vi siano stati destinati per disposizione ministeriale.

5° Gli ufficiali a disposizione degli ufficiali generali di cui alla circolare 217 *giornale militare* anno 1923.

6° Gli ufficiali addetti alle varie scuole militari con funzioni di insegnanti titolari ed aggiunti.

Salvo le eccezioni di cui sopra, dovranno essere compresi nell'estrazione tutti gli ufficiali del grado, arma o corpo richiesti, residenti nel territorio del corpo d'armata, qualunque sia l'incarico al quale sono adibiti.

Fino a nuova disposizione di questo Ministero, e limitatamente alle richieste per la Libia, dovranno essere compresi nell'estrazione a sorte anche gli ufficiali che non hanno ancora frequentato il corso di perfezionamento.

Detti ufficiali saranno poi a suo tempo ammessi a frequentare l'ultimo corso di perfezionamento.

C) Gli ufficiali saranno raggruppati come in appresso e le estrazioni a sorte dovranno essere fatte tenendo il seguente ordine di precedenza fra i gruppi:

a) gruppo degli ufficiali che dichiarino di gradire la destinazione purchè, se sono già stati in colonia, abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo in Italia dopo l'ultimo rimpatrio;

b) gruppo degli ufficiali che non sono mai stati nelle colonie;

c) gruppo dei rimanenti ufficiali.

Le estrazioni a sorte e le conseguenti segnalazioni nominative dovranno essere fatte con la massima urgenza.

Le domande degli ufficiali in S. A. P. dovranno essere inviate con sollecitudine a questo Ministero affinchè sia possibile ridurre al minimo le richieste numeriche per i trasferimenti d'autorità.

Le domande degli ufficiali delle categorie in congedo dovrenno essere trasmesse soltanto se gli ufficiali, che le pre-

sentano, siano classificati ottimi o buoni con punti tre e ritenuti idonei al comando di reparti coloniali.

Alle domande degli ufficiali delle categorie in congedo dovrà essere annesso il libretto personale perfettamente al corrente in ogni sua parte e la dichiarazione di un medico militare constatante l'idoneità al servizio coloniale.

Non dovranno inoltre essere trasmesse le domande degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina se non a servizio ultimato e sempre che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

Le circolari n. 45004 del 6 febbraio, n. 10349 del 20 giugno e n. 13900 del 6 settembre dell'anno 1923 sono abrogate.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 85. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme pel funzionamento del servizio radiotelegrafico del R. Esercito in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Servizio del genio). — 28 gennaio 1924.

In considerazione delle speciali esigenze cui deve soddisfare il servizio radiotelegrafico del R. esercito in Tripolitania ed in Cirenaica, per il che si rende necessario dare ad esso una maggiore autonomia rispetto agli altri servizi radiotelegrafici metropolitani, si prescrivono le seguenti norme:

1° I reparti radiotelegrafisti dell'esercito, che provvedono al servizio radiotelegrafico in Tripolitania ed in Cirenaica, con materiali pure dell'esercito, vengono denominati «« Sezione radiotelegrafica speciale per la Tripolitania » e « Sezione radiotelegrafica speciale per la Cirenaica ».

2° Il servizio è alla dipendenza tecnica del comando del reggimento radiotelegrafisti (Direzione rete radiotelegrafica dell'esercito) ed è diretto, in ciascuna colonia, da un ufficiale inferiore del genio specializzato, denominato comandante di sezione. Ove particolari esigenze lo richiedano, detto ufficiale sarà coadiuvato da altri ufficiali del genio, pure specializzati, di lui meno elevati in grado o meno anziani, posti alle sue dipendenze.

3° Il personale, ufficiali e truppa, pel funzionamento di detto servizio, è fornito dal reggimento radiotelegrafisti del genio ed è alle dipendenze disciplinari del comando genio della colonia e alle dipendenze amministrative dell'ufficio amministrazione del comando truppe.

Detto personale è, però, sempre tenuto in forza dal deposito principale del reggimento radiotelegrafisti; epperciò i comandanti di sezione radiotelegrafica dovranno trasmettere al deposito suddetto la nota dei militari, che, di volta in volta, vengono inviati in congedo, con tutte le indicazioni prescritte atte a facilitare le operazioni di eventuale richiamo alle armi.

4° I materiali radiotelegrafici per stazioni fisse e mobili, nonchè gli automezzi relativi per questo servizio, sono dati, in distribuzione provvisoria, alla sezione richiedente, che quietanzerà le relative richieste, dalla Officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare alla quale ultima rimangono in carico.

5° Per la cessione e la gestione di altri materiali radiotelegrafici, comunque occorrenti in Tripolitania od in Cirenaica, valgono le norme di cui alla circolare n. 398 del *giornale militare* 1923.

6° Le richieste di materiali e personale pel funzionamento del servizio, nonchè per nuovi eventuali impianti, dovranno, da ogni comandante di sezione, essere compilate separatamente in duplice esemplare di cui uno diretto alle superiori autorità gerarchiche per il successivo inoltro al Ministero della guerra (S. M. C.) e l'altro, direttamente, al comando del reggimento radiotelegrafisti, se trattasi di personale e alla direzione dell'Officina R. T. ed E. del genio militare, se trattasi di materiali, per loro norma e per le urgenti predisposizioni, che ne possono derivare.

7° Periodicamente, e dietro autorizzazione del Ministero della guerra - Servizio del genio - saranno eseguite nelle suddette colonie delle ispezioni ai materiali ed allo stato di conservazione dei medesimi in relazione al servizio radiotelegrafico coloniale.

La durata delle richieste di distribuzione provvisoria dei materiali radiotelegrafici sarà limitata all'anno finanziario

in cui verranno rilasciate ed anche maggiore: in questo secondo caso però esse debbono venire riconfermate al primo giorno di ciascun anno finanziario con la data e la firma delle parti interessate: si ricompileranno a cura dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica invece le richieste di distribuzione, che durante l'anno finanziario scaduto subiranno modificazioni.

8° Mensilmente ogni comandante di sezione trasmetterà al comando reggimento radiotelegrafisti (Direzione rete radiotelegrafica dell'esercito) una relazione sul servizio prestato dalle dipendenti stazioni radiotelegrafiche, sulla situazione e dislocazione delle medesime, accennando agli eventuali inconvenienti verificatisi, sia nei riguardi del funzionamento degli apparati che in quelli del personale.

9° Il servizio radiotelegrafico dell'esercito in Tripolitania ed in Cirenaica è posto a completa disposizione dei rispettivi Governi per le comunicazioni, che interessano il servizio militare e politico delle colonie e per quello privato al quale le stazioni radiotelegrafiche possono concorrere nei limiti all'uopo stabiliti da quei Governi; come pure è in facoltà dei Governi medesimi, qualora lo ravvisino necessario, di disporre perchè alcune delle stazioni radiotelegrafiche costiere dell'esercito siano adibite al servizio radiotelegrafico navale, in ausilio delle stazioni della R. marina, contemperandone, beninteso, le esigenze a quelle del servizio per le comunicazioni radiotelegrafiche politico-militari, che formano il compito principale cui devono attendere le due sezioni radiotelegrafiche speciali.

10° Nell'eventualità che stazioni radiotelegrafiche dell'esercito percepissero segnali di soccorso « S O S » lanciati da navi in pericolo e le necessarie indicazioni che la nave trasmettesse, esse si comporteranno come è prescritto dalle norme internazionali in vigore.

11° Per tutto ciò che riguarda lo svolgimento del servizio r. t. dell'Esercito in Libia (orari, lunghezza d'onda di trasmissione ecc), è in facoltà dei comandanti di sezione r. t. di stabilire le relative norme e modalità atte a rendere il servizio più rispondente che sia possibile alle esigenze delle colonie.

Per eventuali difficoltà che i comandanti di sezione incontrassero nel raggiungimento di tale scopo, e che non potessero essere risolte dalle autorità locali, i comandanti di sezione medesimi faranno rapporto al comando del reggimento r. t. per i provvedimenti di sua competenza o in accordo con le superiori autorità.

12° Le norme di cui alla presente Circolare entrano in vigore alla data di pubblicazione della Circolare stessa e sostituiscono tutte quelle sinora vigenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 86. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI-MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio (con una tavola di disegno).** — (Servizio del genio). — 28 gennaio 1924.

Questo Ministero dispone che per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio siano costituite presso i raggruppamenti e reggimenti del genio, nonchè presso i distaccamenti permanenti di battaglione e compagnia, appositi laboratori, assegnando loro il personale operaio militare nella seguente misura.

A) ORGANICO.

La maestranza militare comprende i sottufficiali, caporali e soldati che ricoprono le cariche di capi-laboratorio, capi-operai, operai ed allievi operai, considerati nelle rispettive «tabelle graduali e numeriche relative all'ordinamento dell'arma del genio» (edizione 1923) e nelle eventuali varianti che in seguito venissero apportate.

I sottufficiali capi-laboratorio disimpegnano anche l'incarico di capo armaiuolo.

B) RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO.

Gli allievi operai sono tratti, dopo il terzo mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai, che

sono espressamente inviati dai distretti ai corpi, in occasione delle chiamate alle armi delle reclute.

***

Gli operai si reclutano, previo favorevole parere della Commissione d'avanzamento:

a) dai volontari ordinari, di professione operai, dopo il quarto mese di servizio;

b) dagli allievi operai, dopo il sesto mese di servizio militare, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano con dichiarazione scritta, da farsi davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo, ad assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno alle condizioni e con le norme stabilite dalla circolare 25 del *giornale militare* del 1913;

c) dagli allievi operai, che al termine della loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai;

d) dagli operai che, essendosi congedati con la rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 *giornale militare* 1913, sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto ad un esame tecnico-pratico davanti ad una commissione di tre membri nominata dal comandante del reggimento o del battaglione, presso il quale l'operaio dovrà prestare servizio.

***

I capi operai si reclutano dagli operai, riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, che abbiano almeno anzianità necessaria per la promozione a sergente: all'atto della nomina, qualora già non fossero sottufficiali, saranno promossi sergenti.

***

I capi-laboratorio si reclutano dai sottufficiali capi-operai, previo apposito corso indetto dal Ministero per stabilire la graduatoria. Al corso prenderanno parte tutti quei capi-ope-

rai nelle condizioni di cui sopra che saranno ritenuti idonei dalla commissione di avanzamento e che saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, di condotta, di abilità tecnica professionale, che il Ministero si riserva di stabilire ogni qualvolta sia necessario indire il corso di cui sopra, per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capi-laboratorio.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi-operai e aspiranti a capi-laboratorio, farà sempre parte l'ufficiale al materiale, e, con voto consultivo, il capo-laboratorio.

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina essi, se ritenuti idonei, e se contino già sei mesi di servizio militare, sono promossi caporali, se già non lo sono: saranno invece promossi caporali al compimento dei sei mesi di servizio militare, ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina. In seguito possono essere anche promossi caporali maggiori, senza limite di numero, purchè contino almeno tre mesi di grado di caporale. La promozione a caporale maggiore degli operai reclutati nel modo indicato al comma *b*) potrà avere luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

Per i capi-operai e capi-laboratori (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

C) Competenze.

Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto) verranno corrisposte le seguenti soprapaghe giornaliere:

Allievi operai L. 0,50;

Operai L. 1,50 nel primo anno; L. 1,70 nel secondo anno; L. 2,00 nel terzo anno e successivi;

Capi-operai L. 4,50 per i primi 5 anni, L. 5,50 per i successivi;

Capi-laboratorio L. 6,00 per i primi 5 anni: L. 8 per i successivi.

Le sovrapaghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato. Esse però continueranno ad essere cor-

risposte anche durante le assenze per licenza e per malattia, purchè la durata di questa cumulativamente non sia superiore a 15 giorni per ogni anno solare. Le sovrapaghe sono pagate agli individui colle consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come è detto al comma *b*) della lettera *B*) della presente circolare. A questi ultimi è dovuta alla mano la sovrapaga di allievo operaio e la differenza fra la sovrapaga di operaio ed allievo operaio, dopo conteggiata nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, sarà introitata a conti particolari, intestando apposito conto per ciascuno individuo, e registrata su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del titolare. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi, sarà in effetto corrisposto all'interessato soltanto e non appena esso abbia assunto il regolare riassoldamento.

Nel caso che, a ferma ordinaria compiuta, l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento, o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà dai conti particolari incamerato nuovamente all'Erario, versandolo come provento casuale.

Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi legittimi.

All'operaio, che viene riformato, sarà corrisposto, in qualsiasi momento avvenga la riforma, la somma inscritta nel suo conto particolare.

D) Norme disciplinari.

È fatta facoltà agli operai di chiedere, all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un corpo avente guarnigione nel territorio o prossimo al territorio del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia. Potranno pure essere prese in considerazione, anche nei susseguenti anni di servizio, le analoghe domande di trasferimento degli operai, capi-operai e capi-laboratorio. Il Ministero si riserva di accogliere tali domande, subordinatamente alle esigenze del servizio.

I capi-operai, gli operai e gli allievi-operai non dovranno mai essere comandati a qualsiasi servizio territoriale e di caserma: potranno essere esentati, in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa, godranno del permesso serale permanente, stabilito per i sergenti maggiori, che hanno il 5º anno di

servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva, (dopo il secondo anno di servizio per i volontari ordinari) nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

I capi laboratorio, i capi operai, gli operai e gli allievi operai porteranno i distintivi di cui all'unita tavola di disegno.

È concesso l'uso dell'abito civile agli operai e capi-operai in licenza; ai capi-laboratorio anche in servizio di officina ed in guarnigione.

E) Norme complementari.

A complemento di quanto sopra si prescrive:

1º L'organico indicato si completerà presso ciascun reparto man mano verranno ad esso assegnati operai;

2º Gli operai ed i capi-operai dovranno, se del caso, prendere parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità;

3º È nella facoltà dei comandanti di corpo di assegnare gli operai ai vari laboratori da loro dipendenti, tenendo conto delle rispettive attitudini, e di fare scambi fra essi. Si dovranno però evitare in proposito troppo frequenti cambiamenti;

4º Gli operai e gli allievi operai che fanno eventualmente parte di compagnie, saranno, se del caso, comandati per turno settimanale presso i laboratori di reggimento, deposito o battaglione, in ragione di un operaio ed un allievo operaio per compagnia. A detto personale, così comandato, spettano le competenze stabilite dal comma *c*);

5º L'orario di lavoro sarà normalmente di otto ore nei giorni feriali: è consentito il lavoro per la durata di quattro ore nei giorni festivi, solo se giustificato da urgenti esigenze di servizio;

6º Per la prima applicazione delle tabelle, i capi-laboratorio potranno essere reclutati dai sottufficiali di tutte le armi in servizio o richiamati dal congedo, che siano in possesso dei requisiti professionali, abbiano la coltura generale necessaria, frequentino, con esito favorevole, un apposito corso presso l'officina di costruzione del genio militare, e siano idonei a disimpegnare le mansioni di capo armaiuolo o si impegnino a frequentare il relativo corso di abilitazione.

F) PROGRAMMI.

I programmi di esame teorico-pratico per gli aspiranti alla carica di operaio militare per i laboratori presso le truppe del genio ed i programmi per i corsi di istruzione, che devono frequentare gli operai per essere nominati capi-operai ed i capi-operai per essere nominati capi-laboratorio sono i seguenti:

PROGRAMMA N. 1.

Programma di esame per la nomina ad operaio militare presso i laboratori delle truppe del genio.

L'aspirante alla nomina ad operaio deve avere superato l'esame di proscioglimento; in caso negativo, deve sottostare ad esame di coltura corrispondente.

CARRADORE.

Esame pratico. — Cambiare ad una ruota delle razze e dei gavelli e ricerchiarla a caldo.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname. Costruzione e riparazione delle ruote.

CALAFATO.

Esame pratico. — Cambiare un'assicella, una costa piana ed uno schermotto ad una barca di legno e calafatare con stoppa e fili.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname. Composizione delle diverse parti in legno di una barca regolamentare.

CARPENTIERE.

Esame pratico. — Squadrare con l'ascia una parte di barca, come: un dormiente, una piana, un paramezzale.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname.

FALEGNAME.

Esame pratico. — Costruire un quartabuoni per riquadrare ed unire ad angolo retto due assicelle con incastro a coda di rondine.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname.

FABBRO FUCINATORE.

Esame pratico. — Fucinare un anello con ghiera ed un dado a vite esagonale, dietro presentazione di un disegno quotato.

Esame teorico. — Cognizioni delle varie qualità di ferro in relazione al loro trattamento nella fucinatura. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

AGGIUSTATORE MECCANICO.

Esame pratico. — Lavorare a riscontro (a maschio e femmina) un prisma poligonale con dimensioni assegnate, dietro presentazione di un disegno quotato. L'aspirante potrà servirsi del trapano per fare il foro del riscontro.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica e disegno geometrico. Nozioni elementari sui motori a scoppio, sulle dinamo ed alternatori, sui trasformatori, sui compressori d'aria, sui martelli perforatori e sulle macchine operatrici. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

TORNITORE MECCANICO.

Esame pratico. — Tornire una vite a pane triangolare, del diametro, lunghezza e passo indicati da un disegno quotato. Tornire la relativa chiocciola e prepararne l'utensile.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica e disegno geometrico. Nozioni elementari sui motori a scoppio, sulle dinamo ed alternatori, sui trasformatori, sui compressori d'aria, sui martelli perforatori e sulle macchine operatrici. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

MECCANICO-MOTORISTA.

Esame pratico. Smontare un motore a scoppio, cambiare ed adattare una bronzina, rimontarlo e regolarne la marcia mettendolo in fase con il magnete.

Esame teorico. — Nozioni elementari d'aritmetica. Nozioni elementari di disegno geometrico e di macchine. Sicura conoscenza del motore a scoppio, del suo funzionamento e dei suoi vari impieghi.

Guasti ai motori e modo di ripararli. Nozioni fondamentali sulle dinamo, alternatori, trasformatori, compressori d'aria e martelli perforatori.

Meccanico-elettricista.

Esame pratico. — Una delle seguenti prove:

1º Smontaggio, riparazione semplice e regolaggio di un motore elettrico e di una dinamo;

2º Riparazione semplice di un avvolgimento elettro-magnetico. Preparazione di una calamita permanente.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica. Nozioni elementari di disegno geometrico e macchine. Nozioni elementari di elettricità e di magnetismo. Pile ed accumulatori. Condensatori. Macchine elettriche. Dinamo ed alternatori. Trasformatori. Guasti e modo di ripararli. Strumenti di misura. Nozioni generali sulla telefonia, telegrafia, radiotelegrafia e conoscenza del relativo materiale impiegato dal R. esercito.

Meccanico di precisione ed orologiaio.

Esame pratico. — Esecuzione di un lavoro di riparazione inerente a rotismi di un apparecchio di orologeria.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica. Nozioni elementari di disegno geometrico e di macchine. Conoscenza degli apparati telefonici e dell'apparato ottico da campo nella loro costituzione e nel loro funzionamento.

Operaio industrie chimiche.

Esame pratico. — Maneggio di recipienti per liquidi compressi (bombole). Distillazione frazionata. Caratteristiche, che servono a distinguere i principali prodotti chimici: cloro, bromo, fosgene, ossicloruro di carbonio, cloropicrina, iprite, solfuro di etile biclorurato, bromuro di benzile e xilite, bromuro di cianogeno, etere metilcloroformio triclorurato, arsine, cloruro e cianuro di difenilarsile. Impiego dei mezzi protettivi-respiratori contro i gas asfissianti. Impiego dei gasometri. Bilanciere di precisione. Determinazione dei punti di fusione e congelamento.

Esame teorico. — Esplosivi da mina. Loro caratteristiche e reazioni. Determinazioni dello stato di conservazione degli esplosivi a base di nitro-cellulosa e nitroglicerina. Detonatori: loro stato di conservazione ed impiego.

Sellaio.

Esame pratico. - Cambiare la flanella e l'imbottitura ad una sella. Costruire un pettorale di finimento.

Operaio verricellista.

Esame pratico. — Smontare il motore a scoppio di un auto verricello, cambiare ed adattare una bronzina e regolarne la marcia mettendolo in fase col magnete.

Regolare il meccanismo per la distribuzione automatica del cavo sul tamburo.

Eseguire praticamente e bene la manovra del verricello per la salita e discesa dell'aerostato.

Esame teorico. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere in ogni particolare il funzionamento del verricello.

Nota. — Il candidato deve possedere l'abilitazione a condurre automezzi in servizio militare.

Operaio gassista.

Esame pratico. — Sistemazione e montaggio delle varie parti accessorie di un generatore campale (termometro, manometro, tubazioni ecc).

Funzionamento pratico del generatore campale da idrogeno (avviamento del generatore e successive cariche).

Esame teorico. — Il concorrente dovrà dimostrare di conoscere anche teoricamente il funzionamento del generatore di idrogeno; lo scopo dei vari organi, i rapporti quantitativi fra acqua, soda e silicio, che occorrono per la produzione dell'idrogeno; le avvertenze da aversi per evitare pericolose reazioni.

PROGRAMMA N. 2.

Programma pel corso d'istruzione degli aspiranti a capo-operaio delle truppe del genio.

Parte comune a tutti.

Materiali in ferro. Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e forarlo con trapano a spina a mano. Piegare un ferro sagomato; saldare con bollitura due verghe di ferro. Saldare a stagno, a ottone e rame. Saldature autogene. Ribadire bullette a freddo. Ribadire chiodi, a caldo ed a freddo, a testa, a fungo ed accecata. Costruire una chiavarda con dado e controdado, ripassare una vite con madrevite e, in mancanza di questa, con lima. Togliere ammaccature. Costruire coppiglie, chiavette semplici e doppie. Radrizzare alberi ed altre parti piegate procedendo a caldo o a freddo secondo i casi. Pulitura dei metalli. Togliere le macchie di ossido dal ferro, acciaio, ottone ecc. nelle parti lavorate piccole e di precisione. Riparazioni di circostanza e provvisorie. Conservazione degli strumenti ed arnesi da lavoro.

Materiali in legno. — Riparazioni e ripieghi attorno ai carri ed alle carrette da parco, alle ruote, ai cofani. Applicare fasciature, giunture di travi. Norme per la conservazione del carreggio.

Coloriture e lubrificazione materiali. — Macinare i colori, cuocere l'olio di lino, composizione delle vernici. Preparazione delle superficie nuove o già colorate per applicarvi la nuova coloritura. Modi di sgrassare materiali. Composizione dei grassi e loro impiego.

Motori. — Vari tipi di motori a scoppio. Montaggio e smontaggio di un motore. Cambio ed aggiustaggio delle bronzine. Regolazione dell'albero a gomito. Cambio di un pistone, di una biella, di uno spinotto. Cambio delle fasce elastiche di un pistone. Cambio dei cilindri. Controllo della camicia d'acqua e cambio del tappo di chiusura. Cambio di una punteria. Controllo sul sistema di lubrificazione e sua regolazione. Smerigliatura delle valvole. Messa in fase di un motore. Prova al freno dinamometrico. Inconvenienti che si verificano nei motori e modo di ripararli.

Carburatore. — Vari tipi. Cambio delle parti e manutenzione. Inconvenienti e modo di ripararli.

Magnete. — Vari tipi. Cambio delle parti. Montaggio e regolazione. Difetti e modo di riconoscerl e ripararli.

Regolatori per acqua ed olio. — Varii tipi. Manutenzione e modo di ripararli.

Raffreddamento. — Varii sistemi. Radiatori e ventilatori. Manutenzione. Difetti e riparazione.

Lubrificazione. — Vari sistemi. Controllo. Regolazione manometri.

Apparecchi per fare affluire i Carburanti. — Vari sistemi: guasti e modo di ripararli.

Macchine elettriche. — Principio su cui sono basate. Fenomeni d'induzione. Parti di una macchina elettrica. Natura della corrente continua ed alternata. Collettore. Indotto ed induttore. Spazzole. Macchine magnetoelettriche ed elettromagnetiche. Messa in marcia, regolazione ed arresto di una dinamo. Accoppiamento. Principali macchine a corrente continua e principali macchine a corrente alternata.

Accumulatori. — Principio su cui sono basati. Manutenzione.

Trasformatore rotativo a corrente continua ed a corrente alternata.

Apparecchi di misura. — Voltametro. Amperometro. Indicatore di corrente. Indicatore di poli.

Quadro di distribuzione. — Sue parti e funzioni.

Canalizzazione di una distribuzione di energia. Isolamento di un conduttore.

Giuntura di conduttori e cavi. Isolamento di un giunto. Impianti interni e precauzioni.

Materiali del genio. — Conoscenza dettagliata dei materiali del genio e loro conservazione.

PARTE SPECIALE.

(Per i capi-operai dei raggruppamenti e del reggimento radiotelegrafisti).

Magnetismo. — Magneti permanenti, elettro calamite e campo magnetico.

Elettricità. — Statica e dinamica. Campo elettrico. Produzione di elettricità per azione chimica.

Macchine Morse. Sue parti. Circuiti per la corrispondenza. Prove e regolazione. Circuiti interni. Ripieghi, riparazioni dei guasti. Regolazione degli apparati per la corrispondenza.

Apparati telefonici. — Vari tipi. Ricevitori. Trasmettitori. Organi complementari. Centrali telefoniche e vari sistemi: a batteria centrale, decentralizzati, centrali automatiche. Organi di commutazione. Cavi telefonici aerei e sotterranei. Sistemi di protezione degli apparati.

Radiotelegrafia. — Corrente elettrica. Potenziale, intensità e resistenza.

Corrente continua ed alternata. Capacità ed induttanza. Condensatore e vari tipi. Capacità e sua misura. Induttanza nei circuiti e sua misura. Condensatori nei circuiti. Raggruppamento di generatori, di resistenze, di capacità ed induttanze. Onde elettriche. Formazione di onde elettromagnetiche. Lunghezza d'onda. Circuiti oscillanti aperti e chiusi e loro sintonia. Apparati radiotelegrafici. Riparazioni dei guasti.

PROGRAMMA N. 3.

Norme pel corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo-laboratorio delle truppe del genio.

Per essere ammessi al corso deve esplicitamente risultare che gli aspiranti durante il tempo trascorso nei laboratori quali capi-operai hanno dimostrato di possedere ampiamente i requisiti di abilità tecnico professionale, inerenti alle loro rispettive mansioni, sui metalli e legnami, che si impiegano nei materiali del genio, e loro lavorazione sulla costituzione, funzionamento e riparazione dei motori a scoppio, delle macchine elettriche, generatrici e motrici, degli accumulatori, dei trasformatori, degli apparecchi di misura, dei quadri di distribuzione, delle macchine telegrafiche, degli apparati telefonici e degli apparecchi radiotelegrafici.

Inoltre, gli aspiranti devono dare prova di possedere sufficiente coltura generale superando presso il rispettivo corpo apposito esperimento col seguente programma:

a) composizione italiana, con tema inerente alle mansioni di capo-laboratorio, da svolgere con chiarezza e senza errori di ortografia (nella composizione si giudicherà anche la calligrafia);

b) aritmetica: nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni.

Durante il corso sarà svolto in modo dettagliato, teoricamente e praticamente, agli aspiranti capi-laboratorio il seguente programma:

PARTE COMUNE A TUTTI.

Macchine.

Macchine motrici termiche. — Motori a scoppio, a gas, ad olio pesante, a vapore. Loro funzionamento, inconveniente, guasti e modo di ripararli. Condotta e manutenzione. Collaudo.

Macchine per lavorazione metalli. — Varie specie di torni, trapani piallatrici, limatrici, pulitrici, fresatrici, punzonatrici, cesoie, seghe, bilancieri, macchine per piegare cerchioni, magli a vapore, magli atmosferici, magli a cinghia, ventilatori, ecc.. Collaudo, istallazione, funzionamento. Lavorazioni che si possono eseguire. Manutenzione e difetti. Guasti e modo di correggerli. Attrezzi e utensili per dette macchine.

Macchine per la lavorazione del legno. — Seghe dei diversi sistemi; alternative, verticali ed orizzontali, a nastro, circolari, ecc. Carrelli con avanzamento automatico. Piallatrici a spessori ed a filo. Piallatrici combinate, torni, trapani, modanatrici, mortasatrici. Macchine per piegare gavelli. Macchine combinate per lavorazioni diverse ecc. Collaudo, funzionamento e manutenzione. Attrezzi e strumenti vari da lavoro.

Materie prime.

Ferro. Sue proprietà, sua lavorazione: bollitura e saldatura, acciaiazione, collaudo. Principali tipi, forme e dimensioni dei ferri del commercio.

Acciaio. — Sue proprietà e varietà; modo di trattarlo alla fucina, tempra, collaudo, secondo le qualità.

Ghisa. — Sue proprietà e caratteri distintivi.

Rame, stagno, piombo, zinco, antimonio. — Leghe, proprietà, impiego e collaudo. Legnami. — Loro classificazione, proprietà e caratteri distintivi. — Difetti che presentano i legnami da lavoro. Stagionatura. Forme e dimensioni usuali del legname messo in commercio.

Colori e vernici. — Sostanze che si impiegano per le varie coloriture. Loro proprietà. Falsificazioni. Collaudo.

Pelli e cuoiami. — Concie delle pelli e procedimenti più in uso. Cuoiami che si usano nei servizi del genio e loro caratteristiche.

Tessuti e cordami. — Proprietà principali e caratteristiche. Falsificazioni e collaudo.

Combustibili. — Legna, coke, litantrace, antracite, carbone di legno, lignite, torba. Combustibili liquidi. Caratteri distintivi, impiego e collaudo.

Materiali del genio. — Conoscenza completa dei materiali del genio e loro conservazione.

Esecuzione dei lavori. — Determinazione di materiali e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori di laboratorio. Compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi.

PARTE SPECIALE.

(Per i capi-laboratorio dei raggruppamenti e del reggimento radiotelegrafisti).

Conoscenza teorica e pratica dettagliata dei seguenti materiali:

Dinamo e loro costituzione; induttori, indotti, collettori, spazzole, regolazione montaggio e governo; messa in moto, accoppiamento, collaudo.

Alternatori e loro costituzione, induttori, eccitazione, regolazione, montaggio, precauzione nell'impiego, accoppiamento, collaudo.

Accumulatori: particolari circa la carica e la scarica, cure necessarie per la manutenzione e conservazione, collaudo.

Posa di canalizzazioni interne ed esterne.

Quadri di distribuzione, organi che li compongono. Piccoli impianti e modo di esercirli e ripararli. Lampade ad arco: funzionamento e regolazione. Macchine telegrafiche. Morse celeri e stampanti. Apparanti telefonici. Apparati ottici: vari tipi, loro costituzione, manutenzione riparazione, collaudo.

Radiotelegrafia. — Nozioni sulle onde. Loro natura, caratteristiche e propagazione. Onde elettriche e circuiti oscillanti. Stazioni ad eccitazione diretta dell'arco e ad eccitazione indiretta. Accoppiamento dei circuiti. Misura della lunghezza d'onda. Apparecchi radiotelegrafici: vari tipi, loro costituzione, manutenzione, riparazione, collaudo. Disturbi atmosferici, guasti ad essi dovuti e precauzioni da adottare.

* * *

Per la dotazione dei macchinari e degli utensili dei laboratori si fa riferimento alle circolari n. 569 del *Giornale militare* 1920 e n. 65 del *giornale militare* 1924.

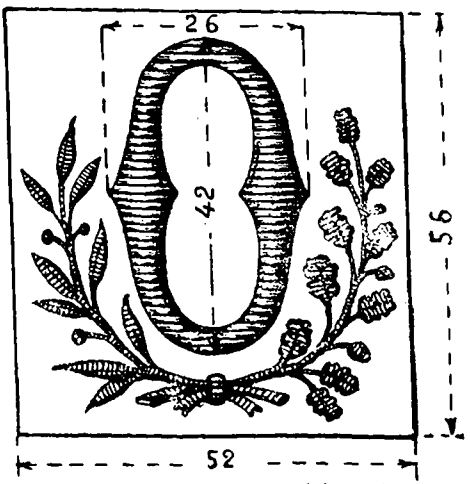
* * *

La presente circolare avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione: essa sostituisce le circolari n. 325 e 568 del *Giornale militare* 1920.

Il Ministro — A. DIAZ.

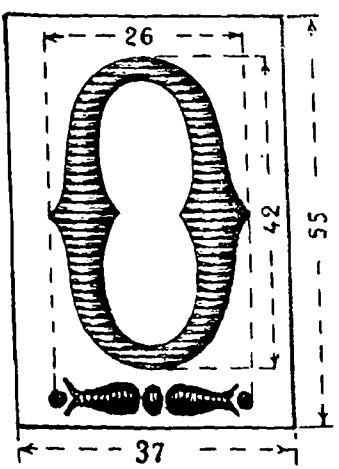
Distintivi per il personale operaio militare dei laboratori delle truppe del genio

PER CAPO LABORATORIO



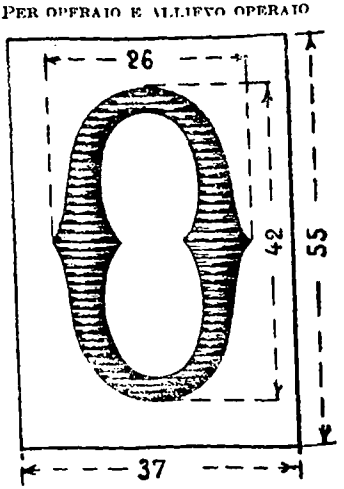
In filato oro su panno grigio-verde.

PER CAPO OPERAIO



In filato oro su panno grigio-verde.

PER OPERAIO E ALLIEVO OPERAIO



In filato oro su panno grigio-verde per operaio.
In lana nera su panno grigio-verde per allievo operaio.

N. 87. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina per gli enti militari.** — (Ufficio automobilistico). — 31 gennaio 1924.

A parziale modificazione di quanto è prescritto al secondo alinea della circolare n. 367 del *giornale militare* del 1923, i quantitativi di benzina da prelevarsi mensilmente da ciascun ente consumatore non dovranno più, d'ora innanzi, essere stabiliti dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

La quantità massima di benzina che i singoli enti potranno prelevare complessivamente, in ogni semestre finanziario, rimane così fissata esclusivamente in relazione ai fondi all'uopo assegnati semestralmente da questo Ministero (Ufficio automobilistico) agli enti suddetti.

I comandi di corpo d'armata però, nella loro competenza, provvederanno ad espletare in merito, e nel modo che riterranno più opportuno, azione di controllo, allo scopo di eventualmente far realizzare sugli assegni concessi le possibili maggiori economie.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 88. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 gennaio 1924.

In relazione al disposto del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina, che a datare dal giorno 15 febbraio corrente e sino al successivo 30 aprile siano riaperti gli arruolamenti volontari nel Regio esercito.

Per l'effettuazione dei detti arruolamenti si seguiranno norme analoghe a quelle emanate con circolare n. 77 del *giornale militare*, anno 1922.

Il manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, sarà stampato a cura del Ministero della guerra e spedito in congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto militare, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capoluoghi dei comuni di loro giurisdizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

Il Ministro: A. Diaz.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito

D'ordine del Ministero della guerra si notifica quanto appresso:

1° Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 15 febbraio corrente al 30 aprile p. v. in tutti i reggimenti granatieri, di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria (compresi i gruppi controaerei), nei reggimenti e raggruppamenti del genio, nel gruppo aerostieri e nei raggruppamenti trasporti.

Nessuno peraltro può essere arruolato in un'arma o specialità se non ha i requisiti voluti pel servizio in detta arma o specialità.

Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo sopraindicato possono essere ammessi in servizio è illimitato, tranne che pei ferrovieri il cui numero resta fissato a 220. In conseguenza di ciò gli arruolamenti nei ferrovieri dovranno essere chiusi il 20 aprile affinchè — se il numero degli aspiranti idonei superi il numero dei posti disponibili — si possa procedere alla scelta in base ai requisiti personali, professionali e di studio.

2° Nell'arma dei carabinieri reali, nel R. Corpo di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni gli arruolamenti volontari sono, di massima, ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

3° Gli aspiranti all'arruolamento volontario debbono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato, e ad esserne completamente prosciolti nella eventualità di nomina a sottotenente di complemento), aver compiuto l'età di diciotto anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal Prefetto o Sottoprefetto (modello 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante minorenne la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario qualora provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che avendo già concorso alla leva siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1904 arruolati dai consigli di leva o dalle commissioni mobili di arruolamento, sia con ferma ordinaria sia con ferma ridotta, possono essere ammessi ad assumere la ferma di anni tre in tutti i corpi nei quali sono aperti gli arruolamenti volontari.

Coloro in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma dovranno però rilasciare dichiarazione di rinuncia a tale beneficio.

1° Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi direttamente al Comando del corpo nel quale desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico (salvo per coloro che aspirino all'arruolamento nei carabinieri reali, i quali, per cura dei Comandi di distretto sono muniti dei mezzi di viaggio). Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali, o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

5° Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei raggruppamenti trasporti si potrà transigere, per quanto riguarda i gruppi automobilistici, sul requisito della statura; ma all'arruolamento stesso potranno

concorrere esclusivamente coloro che dimostrino di essere conduttori di automobili, motocarrozzette, o motociclette, muniti di patente civile, meccanici, automobilisti, o di avere prestato servzio presso officine o stabilimenti automobilistici.

6° Per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri, i cui posti, come è detto nel precedente numero 1° restano limitati a 220, sarà seguito esclusivamente il criterio della scelta.

Questi volontari, dovendo essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di aver compiuto con successo i corsi della scuola elementare ovvero presentare titoli di studio superiori.

I giovani di mestiere aggiustatore meccanico, calderaio, fucinatore, fabbro, telegrafista, saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova i giovani che sono in possesso del diplima di scuola industriale o professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno: parte, un corso teorico-pratico, per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni e sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per le abilitazioni alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitato al movimento, conduttore, ecc. e dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati all'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta, subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposte ai volontari ferrovieri congrue indennità giornaliere.

7° In conseguenza di quanto è detto nel precedente n. 1°, coloro che intendono di assumere servizio nei ferrovieri dovranno presentare domanda documentata, non più tardi del 15 aprile, in modo da permettere al Consiglio di ammini

strazione di quel reggimento di effettuare subito la scelta di cui al n. 7 e di invitare i dichiarati ammissibili a presentarsi al Comando del distretto per essere da questo avviati al centro di mobilitazione di Torino, dovendo il loro arruolamento essere compiuto entro il 20 stesso mese.

I non riconosciuti idonei potranno così, ove lo credano, rivolgere domanda di arruolamento in tempo utile a corpi di altra arma nei quali siano aperti gli arruolamenti volontari ordinari.

8° Tanto per l'ammissione nei telegrafisti, quanto per l'ammissione nei ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per la assegnazione delle reclute in tali specialità.

Per l'ammissione nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori, e per l'ammissione nei radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9° Gli aspiranti all'arruolamento volontario potranno, ove lo desiderino, essere sottoposti a visita medica preliminare, presso i rispettivi distretti di residenza, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica .

Addì 15 febbraio 1924.

Il comandante del distretto.

N. 89. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 31 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare 335 *giornale militare* 1923, questo Ministero determina che gli esami su materie d'accademia del secondo appello della 1ª sessione abbiano luogo dal 10 al 17 marzo p. v.

Si comunicano qui di seguito i giorni nei quali gli ufficiali sottonotati, che hanno fatto domanda di sostenere esami nell'appello di cui sopra, debbono presentarsi al comando dell'accademia di artiglieria e genio.

9 Marzo.

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
Direzione artiglieria Trieste	Tenente ALAGIA Giovanni
9 regg. artigl pesante camp.	Capitano ALATI Aristide
22 regg. artigl. campagna	Tenente AMATUCCI Oscar
5 regg. artigl. pesante camp.	Capitano AMICO Alessandro
16 regg. artigl. campagna	» AMOROSO Renato
Direzione artiglieria Trieste	Tenente ANGUISSOLA Ignazio
10 regg. artigl. campagna	» ARCAMONE Mario
1 regg. artigl. montagna	Capitano ARGAN Carlo
Direzione esperienze nettuno	» ARGAN Giovenale
3 regg. artigl. pesante camp.	» BALLANTI Livio
3 regg. artigl. pesante camp.	Tenente BARATTI Eugenio
4 gruppo controaerei	Capitano BARBARA Renato
26 regg. artigl. campagna	Tenente BARRABINI Vincenzo
24 regg. artigl. campagna	» BARRILE Eugenio
17 regg. artigl. campagna	Capitano BEJA Felice
2 regg. artigl. montagna	» BRUNELLI Mario
20 regg. artigl. campagna	Tenente BUZZACCARINI Bruno
Com. d'artigl. corpo d'armata Palermo	Tenente CAMBRIA Vittorio
10 regg. artigl. pesante camp.	Sottoten. CASSETTA Giuseppe
15 regg artigl. campagna	Tenente D'AGATA Alfredo
8 regg. artigl. campagna	Capitano DALLE MOLLE Giovanni
Com. d'artigl. corpo d'armata Torino	Tenente DEL DUCE Francesco

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
11 regg. artigl. pesante camp.	Tenente DRAGO Mauro
R. istituto orientale Napoli	» DONATI Lodovico
7 regg. artigl. pesante	» DUSI Michelangelo
Istituto geografico militare	Capitano FATTOBENE Tito
Ministero guerra (uff. automob.)	Tenente FILOTICO Enrico
Com. d'artigl. corpo d'armata Palermo	» GENNARO Francesco
1 regg. artigl. montagna	Capitano GERLERI Umberto
17 regg. artigl. campagna	Tenente ISONI Francesco
Scuola allievi uff. complemento Torino	» LAGUARDIA Pietro
Direzione artiglieria Nettuno	» LOMBARDO Pietro
10 regg. artigl. pesante camp.	Capitano MANGIONE Domenico
3 regg. artigl. pesante camp.	» MONTANARI Mutanino
7 gruppo controaerei	Tenente MONTEFINALE Gabriele
10 regg. artigl. pesante camp.	Capitano NIGRI Giovanni
13 regg. artigl. campagna	Tenente OLIVETTI Oscar
2 regg. artigl. pesante camp.	» ORSI Antonio
Ufficio del generale a disposizione artiglieria	Capitano PACETTI Ettore
10 regg. artigl. pesante camp.	Tenente PARRINELLO Diego
2 regg. artigl. montagna	» PEDERZOLLI Mario
24 regg. artigl. campagna	Capitano PELA' Mario
9 regg. artigl. campagna	Tenente POLACCO Giuseppe
6 regg. artigl. pesante	» PORPORA Nicola
19 regg. artigl. campagna	» PRATESI Emilio
10 regg. artigl. pesante camp.	» RANDI Eugenio

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
22 regg. artigl. campagna	» RE Ignazio
Scuola allievi uff. complemento Roma	» ROMAGNOLI Mario
15 regg. artigl. campagna	Capitano ROVELLI Alessio
17 regg. artigl. campagna	Tenente ROVERSI Giulio
Direzione artiglieria Verona	» SANGUIGNO Vittorio
27 regg. artigl. campagna	» TACCONI Sisto
9 regg. artigl. pesante camp.	» UGOLINI Ezio
8 regg. artigl. pesante	» ZANOBI Romolo
15 regg. artigl. campagna	» ZUCCHI Giovanni

10 Marzo.

1 regg. artigl. montagna	Tenente AVALLE Secondo
3 regg. artigl. montagna	Capitano BARRICHELLO Manlio
2 regg. artigl. montagna	Tenente BERTON Giuseppe
14 regg. artigl. pesante camp.	» BETTAGLIO Giglio
Ministero guerra direz. generale artiglieria	Capitano BETTI Carlo
7 gruppo controaerei	» BIAGI Dario
13 regg. artigl. pesante camp.	Tenente CANNIZZO Vito
9 regg. artigl. campagna	Capitano CARLESI Enrico
16 regg. artigl. campagna	» CASTELFRANCHI Carlo
8 regg. artigl. pesante camp.	» CIOCCA Alfredo
Direzione artiglieria Verona	Tenente CONSIGLIO Vito
1° regg. artigl. montagna	Capitano DE DOMINICIS Augusto

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
23 regg. artigl. campagna	Tenente DURAN Antonio
Ministero guerra (Stato Maggiore centrale)	Capitano FALCONE Bruto
Istituto geografico Militare	» FERRARA Alberto
1 regg. artigl. pesante camp.	» GAIDANO Giovanni
Direzione esperienze Nettuno	Tenente GALANZINO Francesco
7 regg. artigl. pesante camp.	» GROSSO Gianfelice
8 regg. artigl. pesante camp.	Capitano IAPPELLI Pasquale
Scuola allievi uff. complemento Napoli	» IZZI Annibale
Scuola allievi uff. complemento Roma	» MANNO Antonio
16 regg. artigl. campagna	Tenente MARALDI Ugo
Direz. sup. costruzioni artigl.	Capitano MIGLIORANZI Alberto
3 regg. artiglieria pesante	» NELLI Alessandro
23 regg. artiglieria campagna	Tenente OTTONE Angelo
5 regg. artiglieria campagna	» PEANO Giovanni
9 regg. artiglieria campagna	Capitano POLLASTRINI Remo
8 regg. artiglieria pesante	» ROBOTTI Carlo
Ministero guerra (Direzione generale artiglieria).	» SABATINI Diego
Scuola all. uff. complemento Roma	Tenente SABINI Mario
5 regg. artiglieria campagna	» SAROLDI Giampaolo
8 regg. artiglieria pesante	Capitano SCANO Edgardo
5 regg. artiglieria pesante	Tenente SERRA Luigi
9 gruppo controaerei	Capitano SIMONE Beniamino
8 regg. artiglieria pesante	» SOTGIN Settimio

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
4 regg. artiglieria pesante	Capitano SPEZZAFERRO Livio
1 regg. artiglieria montagna	Tenente TALUCCHI Adolfo
5 regg. artiglieria campagna	Capitano VIALARDI DI SANDIGLIANO Carlo
8 gruppo trasporti	Tenente VOSA Vincenzo
5 regg. artiglieria pesante	Capitano WIEL Giovanni

11 Marzo.

Scuola all. uff. complemento Palermo	Capitano BAZAN Gaspare
8 gruppo contraerei	Tenente BERARDI Carlo
6 regg. artiglieria campagna	Capitano BISCUOLA Livio
25 regg. artiglieria campagna	Tenente BOFFA Carlo
4 regg. artiglieria pesante	» BONESSA Nicolò
11 regg. artiglieria campagna	» BRUNI LUIGI
22 regg. artiglieria campagna	» CAMBRIA Michele
Direzione esperienze Nettuno	» CONTI Federico
Ministero guerra (Direzione generale artiglieria).	Capitano DE LUCCA Ugo
Direzione artiglieria Taranto	» DE MAJO Roberto
5 regg. artigl. pesante campale	Tenente DOGLIANI Luca
2 regg. artiglieria campagna	» FELICI Francesco
Scuola artiglieria controaerei	Capitano FERRARI Giovanni
5 regg. artiglieria campagna	» GAY Paolo
1 regg. artiglieria pesante	Tenente GIORCHINO Gennaro
Direzione artiglieria Napoli	» IMPARATO Luigi
21 regg. artiglieria campagna	Capitano MAFFEI Ernesto
10 regg. artigl. pesante campale	Tenente MORANI Antonio

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
8 regg. artigl. pesante campale	Capitano MORONI Giulio
Ministero guerra (S. M. Centrale	Capitano PARAVAGNA Giuseppe
3 regg. artiglieria pesante	» PEZZANI Camillo
Scuola all. uff. complemento Verona	» PILATO Nicola
25 regg. artiglieria campagna	Capitano PONTICELLI Renato
1 regg. artigl. pesante campale	Tenente RANDI Umberto
Ministero guerra (S. M. Centrale	Capitano RODA Alberto
4 regg. artigl. pesante campale	Tenente SACCO Ferdinando
10 regg. artigl. pesante campale	» SALVO Calogero
1 regg. artiglieria pesante	» TATTI Edmondo
7 gruppo contraerei	Capitano TUFARELLI Giulio

12 Marzo.

3 regg. artigl. campagna.	Tenente BIFFI Giuseppe
Direzione gen. aeronautica	» BOSCHI Mario
R. aeronautica - Gr. dirigib.	» CARELLI Giuseppe
5 regg. artiglieria campagna	» CARUSO Sebastiano
4 regg. artiglieria pesante	Capitano CATANZARO Giuseppe
Direzione esperienze Nettuno	Tenente CHIAVARINO Guido
5 regg. artiglieria campagna	» CIVARIO Ugo
5 regg. artiglieria campagna	» DE LA FOREST DE DIVONNE Gilberto
3 regg. artiglieria montagna	Capitano DI NARDO Emilio
10 regg. artigl. pesante camp.	Tenente d'EVANT Alessandro
5 regg. artiglieria campagna	Capitano FIORE Rinaldo

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
2 regg. artiglieria montagna	Tenente FORGIONE Arnaldo
8 regg. art. pesante campale	Capitano GENTILE Mario
1 raggruppamento trasporti	» GIROLA Enrico
Comando artigl. corpo armata Torino	» LUCISANO Alessandro
2 regg. art. pesante campale	Tenente LUCINI Bruno
9 regg. artiglieria campagna	Capitano MIRANDA Domenico
12 regg. artiglieria campagna	» MIRIANO Giovanni
7 regg. art. pesante campale	» ONORATI Mario
5 regg. art. pesante campale	Tenente RICCA Umberto
1 regg. artiglieria campagna	» RUTOLO Angelo
5 regg. artiglieria campagna	Capitano TIRINDELLI Achille
5 regg. artiglieria pesante	» TURRINI Vittorio

13 Marzo.

12 regg. art. pesante campale	Capitano BERLESE Sergio
7 regg. artiglieria campagna	Tenente BERNARDINI Giovanni
13 regg. art. pesante campale	Capitano BONELLI Aldo
14 regg. art. pesante campale	» BORSETTI Ennio
2 regg. art. pesante campale	Tenente CARONES Ugo
8 regg. artigl. campagna	» CHELOTTI Alberto
Comando art. c. armata Roma	» D'ALONZO Giovanni
10 regg. artiglieria campagna	» DE FONZO Guido
10 regg. artiglieria pesante	Capitano DE LEO Rosario
17 regg. artiglieria campagna	» DROMMI Ernesto

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
17 regg. artiglieria campagna	Tenente FILIPPI DI BALDISSERO Maurizio
8 regg. artiglieria campagna	Capitano FUSCO Nicola
11 regg. art. pesante campale	» GIORELLI Clemente
2 regg. artiglieria montagna	» LATINI Alessandro
8 regg. art. pesante campale	Tenente LONGO Giulio
21 regg. artiglieria campagna	Capitano LORITO Leonardo
3 regg. art. pesante campale	Tenente MARCHI Severino
1 regg. artiglieria campagna	Capitano NOVELLI Ivan
12 regg. artiglieria campagna	Tenente ROMANO Edoardo
Distretto militare Napoli	Capitano ROSSI Giovanni
2 regg. artiglieria campagna	Tenente SENTERINI Edgardo
11 regg. art. pesante campale	» TROMBY Giovanni
6 regg. artiglieria campagna	» VALENTINI Antonio
10 regg. art. pesante campale	» ZINGALES Guido

14 Marzo.

6 regg. art. pesante campale	Tenente BORGIA Augusto
Comando artiglieria corpo armata Bologna	» PETITTI Vincenzo
15 regg. artiglieria campagna	Capitano RUSSO Salvatore

15 Marzo.

Direzione esperienze Nettuno	Tenente AQUILECCHIA Vincenzo
8 regg. art. pesante campale	Capitano CINALLI Giuseppe
Scuola all. uff. complem. Roma	Tenente CIONCI Renato

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
16 regg. artiglieria campagna	Capitano CUCCIOLI Luigi
Direzione esperienze Nettuno	» FORZA Francesco
8 gruppo contraerei	Tenente FRANCIPANE Guido
18 regg artiglieria campagna	» GIAMMARCO Enrico
8 gruppo contraerei	» GIZZIO Mario
Direzione artiglieria Napoli	Capitano KUNTZE Carlo
9 regg. art. pesante campale	» IOCCA Fernando
1 regg. art. pesante campale	» LANCIANI Ettore
3 regg. artiglieria campagna	Tenente LUCCHESINI Gastone
21 regg. artiglieria campagna	» MARINI Silvio
9 gruppo contraerei	» MELE Angelo
16 regg. artiglieria campagna	Capitano MELITA Giuseppe
12 regg. art. pesante campale	Tenente MISTRETTA Antonino
1 regg. art pesante campale	Capitano MONTAGNA Dino
9 regg. artiglieria campagna	Tenente MORRICONE Arnaldo
16 regg. artiglieria campagna	Tenente ONNIS Emanuele
Direzione esperienze Nettuno	Capitano RIBELLA Salvatore
6 regg. artiglieria pesante	» SORICE Antonio

16 Marzo.

1 raggruppamento trasporti	Capitano BALANZINO Guido
6 regg. artiglieria pesante	Tenente BENZO Federico
Istituto geografico militare	» BONELLI Federico
6 regg. artiglieria pesante	Capitano CATANEA Amedeo
18 regg. artiglieria campagna	Tenente D'AMBROSIO Domenico

Corpo cui appartiene l'ufficiale	Cognome e nome dell'ufficiale
9 regg. artiglieria pesante	» D'ASCENSI Romeo
6 regg. artiglieria pesante	» DE MARTINO Gioacchino
6 regg. art. pesante campale	» DE PETRO Giorgio
Commissione delimitaz. confini Bolzano	» GHELARDONI Luigi
Direzione artiglieria Verona	Capitano PIANA Giuseppe
6 regg. artiglieria pesante	» PIPINO Enrico
2 regg. artiglieria pesante	» PIRANI Enzo
3 regg. artiglieria pesante	Tenente RIITANO Angelo
8 regg. artiglieria pesante	» SANSONE Luigi
Arsenale R. E. Napoli	Capitano SICARDI Giacomo
7 regg. artiglieria pesante	Tenente SPAGNOL Gastone
6 regg. artiglieria pesante	» STELLA Vittorio

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 90. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 299 giornale militare 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). — 31 gennaio 1924.

Con riferimento alla circolare 299 *giornale militare* 1923, si pubblicano qui di seguito, in ordine di graduatoria, i nomi degli allievi ammessi nelle accademie militari:

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

I. — *Corso di fanteria.*

1. Sottotenente CHIAVARINO Mario.
2. » PEREGO Marco.
3. » AURIGO Remo Ottavio.

4.	Sottotenente	ANDREANI Alberto
5.	»	PETRI Pietro.
6.	»	COCCHI Ferruccio.
7.	»	BERTOLINI Ildebrando.
8.	»	DE PAULIS Vittorio.
9.	»	UBERTI Agostino.
10.	»	MANCINI Mario.
11.	»	RICCI Armando.
12.	»	DAL PIAZ Pier Donato.
13.	»	CENNINI Dante.
14	»	BOLOGNA Amleto.
15.	»	VARONE Gennaro.
16.	»	GIORDANO Vincenzo.
17.	»	TRINCHERO Bernardino.
18.	»	MOLINA Valentino.
19.	»	RONDELLI Bartolomeo.
20	»	TURRINI Umberto.
21	»	CAMBOSU Sebastiano.
22	»	CAPELLO Mario.
23.	»	SOMMA Giacinto.
24.	»	GIANANI Mario.
25.	»	LOMBARDI Angelo.
26.	»	LEGA Santo Nicola.
27.	»	GRAVINA Igino.
28	»	DE GIORGIO Alberto.
29.	»	CORSI Marcello.
30.	»	CALOGERO Giovanni.
31.	»	SPOLITI Domenico
32.	»	BIANCHI Raoul.
33.	»	VILLA Vittorio.
34.	»	GUACCI Angelo.
35.	»	VRABEZ Francesco.
36.	»	CIONCI Spartaco.
37.	»	PARMEGIANI Giacomo.
38	»	IACONA Mariano.
39.	»	DI PIETRANTONI Emilio.
40.	»	LUCARELLI Paolo.
41.	»	SCOTTI Espedito.
42	»	BALOCCO Giuseppe.
43.	»	RINALDI Cesare.
44	»	PELLEGRINI Angelo.
45.	»	MARZO Oreste.
46.	»	MOSCA Tommaso.
47.	»	MAZZONE Vittorio
48.	»	IACUZIO Raffaele.
49.	»	BARTOLUCCI Pietro.
50.	»	BUTERA Antonio.
51.	»	GAFFI Arturo.
52.	»	D'AMORA Francesco.
53.	»	DEL FABBRO Giovanni.
54.	»	BETTI Emilio.
55.	»	MENGHI Amleto.

56.	Sottotenente	SALTINI Antonio.
57.	»	BENEDETTI Manfredi.
58.	»	FABI Fabio.
59.	»	LA CONSERT Arturo.
60.	»	MASCIOLI Stefano.
61.	»	PANTALEO Armando.
62.	»	BACIGALUPO Giuseppe.
63.	»	FRANCESCHI Giovanni.
64.	»	VITALE Augusto.
65.	»	MELODIA Stefano.
66.	»	POLITI Raffaello.
67.	»	SCARAMUZZA Antonio.
68.	Tenente	MARELLI Mario.
69.	Sottotenente	INSINNA Vincenzo
70.	»	POLIMENI Francesco.
71.	»	CASELLATO Manlio.
72.	»	TROVATO Mario.
73.	»	MICHELASSI Umberto.
74	»	SUSI Romolo.
75.	»	MONTANARI Domenico.
76.	»	CHELUCCI Luigi.
77.	»	CANALE Aldo.
78.	»	ATTINELLI Francesco.
79.	»	BIONDO Ottorino
80.	»	LANDRI Gaetano.
81.	»	BOARIO Bruno.
82.	»	CHISARI Alfio.
83	»	MARTIRE Enrico.
84	»	DEIDDA Mario.
85.	»	ORSO Enrico.
86.	»	RIANO Pasquale.
87.	»	DE ALOYSIO Corradino.
88.	»	VIDOTTO Luigi.
89.	»	MAZZIOTTA Leonardo.
90	»	MASSEI Aldo.
91.	»	DI MARCO Stefano.
92.	»	TARCHETTI Marcello.
93.	»	HEIN Alberto.
94.	»	RICCO' Umberto.
95.	»	BRIGNOLA Carlo.
96.	»	PISANI Ausonio.
97.	»	PERRONE Guglielmo.
98.	Tenente	RAGONESE Luigi.
99.	Sottotenente	GIFUNI Ugo.
100.	»	TOSCHI Quirico.
101.	»	BIANCONI Giovanni.
102.	»	MANIGA Giuseppe
103.	»	SERRA Marco.
104.	»	CAVALLI Giovanni.
105.	»	MAGAGLIO Vincenzo.
106.	»	BRANCIFORTE Francesco.
107.	»	VEZZONI Luigi.

108. Sottotenente NEZZO Luciano.
109. » CASSATA Salvatore.
110. » LILLO Francesco.
111. » FRANCESCHI Ugo.
112. » BUZIO Manfredi.
113. » LOMONACO Alberto.
114. » BORRELLI Fernando.

II. — *Corso di cavalleria*

1. Sottotenente SARDAGNA Giovanni.
2. Serg. all. uff. BECHI Giovanni Alberto
3. Sottotenente SCHILARDI Aldo.
4. » PRAGA Manlio.
5. » DE REGE THESAURO Amedeo.
6. » IZZO Riccardo.
7. » MORRA Adriano.
8. » BANDINI Giulio.
9. » VITTUCCI Giovanni.
10. » FABBRI Antonio.
11. » BOZZOLA Ubaldo.

III. — *Corso di commissariato.*

1. Sottotenente CELLI Emilio.
2. » GALLONE Adalberto.
3 » SPINELLI Aristide.
4. » AMATO Biagio.
5. » VACCA Pietro.
6. » CANDELLERO Vladimiro
7. » BARALDI Mario.
8. » LOMBARDO Michele.
9. » ALBERTI Pietro.
10. » EMANUELE Giuseppe.
11. » SERGI Francesco.
12. » CORTESI Antonio.
13. » TRAPANI Antonino.
14. » MONSELLATO Luigi.
15. » LOMBARDO Eliodoro.
16. » CALIFANO Mario.
17. » ARDIZZON Giuseppe.
18. » LENTINI Raffaele.
19. » FULGENZI Antonio
20. » DE MAIO Ostilio.
21. » CARDONE Roberto.
22. » FANTOZZI Augusto.
23 » BRUSCHETTA Giuseppe.

24. Sottotenente TINTI Alfredo.
25. » SINISCALCHI Antonio.
26. » D'ABRUZZO Vincenzo.
27. » PAVONE Stefano.
28. » MAIORANA Onofrio.
29. » RAIMONDO Carmelo.
30. » SIRO BRIGIANI Mario.
31. » ROMEI Amerigo.
32. » CATTANEI Nello.
33. » GUARANY Giovanni.
34. » CATALISANO Giuseppe.
35. » SIRACUSA Pericle.

IV. *Corso di sussistenza.*

1. Sottotenente BORDONE Alberto.
2. » DI PIETRO Biagio.
3. » SPOTTI Giovanni.
4. » CANALE PAROLA Ercole.
5. » BUONCORAGGIO Pietro.
6. » GILOTTI Salvatore.
7. » CASERTANO Stefano.
8. » CAUTERUCCIO Roberto.
9. » CECI Lorenzo.
10. » DARDANO Domenico.
11. » MOBILIA Antonino.

V. — *Corso di amministrazione.*

1. Sottotenente MEO Antonio.
2. » DI MATTIA Antonio.
3. » FILOSTO Giuseppe.
4. » VATALARO Regolo.
5. » SCIURCA Salvatore.
6. » SASO Umberto.
7. » MARZANO Anacleto.
8. » AMBROGIO Santo.
9. » MAURO Antonio.
10. » GRECO Michelangiolo.
11. » CARLINO Nunzio.
12. » RESTINI Enrico.
13. » GALAMINI Alberto.
14. » PALMIERI Mario.
15. » BARRELLA Vincenzo.
16. » PANTANO Domenico.
17. » FERRARO Francesco.
18. » BONACCORSO Francesco.
19. » MASCOLO Luigi.
20. » CAETANI Michele.

21. Sottotenente PALOMBY Mario.
22. » NIGRELLI Paolo.
23. » TRICARICO Onofrio.
24. » VENTURA Giuseppe.
25. » TANCA Giulio.
26. » FUSARO Cosimo.
27. » CORTESE Roberto.
28. » GUZZARDO Sebastiano.
29. » BONAVOLONTA' Ciro.
30. » VIRGADAMO Salvatore.
31. » PANEBIANCO Carmelo.
32. » PORRAZZO Pietro.
33. » BEVILACQUA Vincenzo.
34. » CRISAFULLI Giuseppe.
35. » CAMPESE Luigi.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO

I. — *Corso di artiglieria*

1. Serg. all. uff. GRAMAZIO Werther.
2. Sottotenente CASSETTA Egidio.
3. » PALOMBINI Elio.
4. » BOCCHINO Luigi.
5. » CIPRIANI Brunetto.
6. » DE SANCTIS Nemo.
7. » BARENGO Vittorio Emanuele.
8. » CIGERSA Mario.
9. » SARULLO Domenico.
10. » PUGLIELLI Giuseppe.
11. » BERTINI Salvatore.
12. » LICCI Mario.
13. » PATRUCCO Giuseppe.
14. » TUSACCIU Tullio.
15. » LANZI Enrico.
16. » PONIS Carlo.
17. » SEVERI Flaminio.
18. » GIALANELLA Tullio.
19. » RIDOLFI Guido.
20. » SAVINO Romeo.
21. » ROVETTO Giovanni.
22. » CIANNELLA Nicola.
23. » CARUSO Vincenzo.
24. » BUSONI Dario.
25. » MICHELOTTI Domenico.
26. » NEGRO Luigi.

27. Sottotenente VENEZIANI Francesco.
28. » PACINI Steno.
29. » TERZAROLI Egurgo.
30. » VIGLINO Lorenzo.
31. » GUILLET Giuseppe.
32. » RACCHI Augusto.
33. » PAGNONI Umberto.
34. » CHIOZZI Bruno.
35. » FONTAINE Alfiero.
36. » BROCCHETTI Federico.
37. » NICCOLINI Manfredi.
38. » CATALANO Giuseppe.
39. » QUARANTA Bernardo.
40. Serg. all. uff. VAGLIASINDI Francesco.
41. Sottotenente CONSIGLIO Giuseppe.

II. — *Corso di genio.*

1. Sottotenente FICOCIELLO Giuseppe.
2. » CAPPELLI Luigi.
3. » PELISSIER Massimo.
4. » VALVO Gaetano.
5. » SCIORTINO Giuseppe.
6. » ZANOTTO CONTINO Mario.
7. » BROGIOTTI Aldo.
8. » COLLETTI Alfonso.
9. » LORENZETTI Ettore.
10. » SALVO Francesco.
11. » PANVINI Domenico.
12. » MORSELLI Carlo.
13. » ONESTI Giovanni.
14. » GONELLA Francesco.
15. » VILLANI Renzo.
16. » DI CERBO Marzio.
17. » BERNI Arminio.
18. » BARRELLA Rocco.
19. » FALCONI Antonio.
20. » DE PAULIS Tullio.
21. » CIMMINO Cesare.
22. » VALLI Renato.
23. » CARDI Michele.
24. » DE WERRA Eugenio.
25. » STUPAR Ezio

Il Ministro — A. Diaz.

N. 91. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione matricolare e impianto dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 gennaio 1924.

Per risolvere alcune questioni che sono sorte nell'applicazione delle circolari 189 e 233 del *giornale militare* del 1923, relative alla sistemazione matricolare ed all'impianto dei ruoli mod. 71-*B* della forza in congedo, questo Ministero comunica quanto appresso:

Sistemazione matricolare.

1. — La sistemazione matricolare delle classi in congedo deve di regola precedere l'impianto degli speciali ruoli 71-*B*.

Tuttavia se per serie difficoltà insorte non sia possibile parificare definitivamente la matricola di qualche militare, non si dovrà per ciò soltanto ritardare ancora l'impianto del ruolo 71-*B* della classe cui detti militari appartengono, ma si impianterà tale ruolo salvo a tenere in sospeso la posizione dei militari suddetti.

I militari poi la cui matricola non sia stata completata potranno essere anch'essi aggiunti sul ruolo 71-*B*, quando esistano a loro riguardo le variazioni matricolari fondamentali (arma e specialità cui appartengono, grado posseduto, ecc.).

2. — I militari dei quali non sia stato possibile accertare l'attuale recapito, saranno inscritti nel ruolo 71-*B* con l'indicazione dell'ultima residenza, salvo le eventuali rettifiche da eseguire in seguito.

3. — Gli italiani che senza possedere la cittadinanza del Regno si arruolarono volontari durante la guerra, furono, come è noto, inscritti, giusta la circolare 368 del *giornale militare* del 1915, nello speciale ruolo 57 A. G. (arruolamenti guerra) tenuto dal comando del distretto militare di Roma.

Poichè parecchi di essi, dopo acquistata la cittadinanza del Regno, hanno conservato obblighi di servizio militare nel Regio esercito ed altri potrebbero in seguito riacquistare

gli obblighi stessi anche in applicazione dell'art. 8 del R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, questo Ministero autorizza i comandi dei distretti interessati ad inscrire nella matricola dei militari stessi la variazione relativa ai servizi prestati come volontari di guerra. A tal uopo i comandi suddetti richiederanno al comando del distretto militare di Roma, per tutti i suddetti volontari di guerra che conservino o riacquistino obblighi di servizio, i relativi stralci del ruolo 57 A. G., stralci che il comando del distretto militare di Roma avrà cura di inviare dopo aver preso nota di tale invio sul ruolo 57 A. G.

4. — Col paragrafo 41 della circolare 233 del *giornale militare* 1923, questo Ministero autorizzò già la trasmissione ai comandi dei distretti militari di leva, da parte dei centri che ancora li possiedono, dei fogli matricolari mod. 59 dei militari in congedo di tutte le classi.

Questo Ministero dispone ora che tale trasmissione, necessaria per l'impianto dei ruoli 71-*B*, sia senz'altro effettuata per tutte le classi, procedendovi gradualmente a cominciare dalle classi più giovani.

Impianto dei ruoli mod. 71-B.

5. — L'impianto di tali ruoli dovrà essere effettuato con tutta la celerità necessaria.

Il termine del 1° aprile 1924, fissato dalla circolare n. 422 del 27 novembre 1923, non deve essere inteso dai comandi dei distretti militari che abbiano la possibilità di compiere prima del termine stesso i lavori prescritti dalla suddetta circolare, come una facoltà di procrastinarne il compimento che è necessario sia ottenuto al più presto da tutti.

6. — I militari in congedo i quali abbiano prestato servizio presso la scuola centrale del genio a Manziana o presso la scuola centrale di artiglieria a Bracciano o presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma,, saranno assegnati all'arma o specialità di provenienza se provenivano da taluna arma o specialità; se invece abbiano prestato servizio esclusivamente presso le scuole suddette saranno destinati:

a) se provenienti dalla scuola centrale del genio, al genio zappatori-minatori ed inscritti nel fascicolo 16-*a* del ruolo modello 71-*B*;

b) se provenienti dalla scuola centrale di artiglieria, all'artiglieria pesante ed inscritti nel fascicolo 13° del ruolo modello 71-*B*;

c) se provenienti dalla scuola centrale di educazione fisica, alla fanteria di linea ed inscritti nel fascicolo 3°, del ruolo mod. 71-*B*.

7. E' stato già disposto (circolare n. 464 - Stato Maggiore Centrale - dal 17 novembre 1923) che nel fascicolo 26° (militari non assegnati) del ruolo 71-*B* debbono essere inscritti, oltre ai militari che non hanno prestato servizio alcuno, anche quelli che, per aver servito meno di tre mesi debbono ritenersi non istruiti.

Soggiungesi ora che i tre mesi suddetti debbono essere di *servizio effettivo* e non debbono quindi esservi computate le licenze di convalescenza o altre licenze di lunga durata.

Il Ministro — A. Diaz.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª anno 1923, circolare 469:

A pagina 1090, colonna 2, depennare il tenente *De Thomasis* Raffale, 7 pesante campale, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1092, colonna 2, depennare il teente *Telesca* Luigi, direzioe esperienze artiglieria Nettuno.

Dispensa 37ª, anno 1923, circolare 499:

A pagina 1169, depennare il tenente *De Capoa* Carlo.

Dispensa 60ª, anni 1923, circolare 751:

A pagina 1855, colonna 1, depennare il tenente *Massa* Girolamo, reggimento cavalleggeri Alessandria.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1858, colonna 1, *depennare il tenente Sani* Umberto, reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Dispensa 5, anno 1924, circolare 52.

A pag. 189, nella 2ª colonna, in corrispondenza alla Divisione militare di Ancona (28ª), aggiungere « Provincia di Macerata ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(5724) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª **1924** 9 Febbraio

N. **92 - 30 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2958 - Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo . . *Pag.* 389

» **93 30 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2960 - Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello stato . . . . . *Pag.* 391

» **94 - 30 dicembre 1923.** — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 3065, recante norme relative al matrimonio degli ufficiali *Pag.* 450

» **95 - 30 dicembre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3067, che modifica l'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, relativo all'ordinamento del R. Esercito *Pag.* 451

» **96 - 30 dicembre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3022 - Interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. *Pag.* 452

» **97 - 30 dicembre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3088, che stabilisce modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in P. A. S. ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 . . . . . *Pag.* 456

» **98 - 31 dicembre 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 3066, che modifica il R. decreto 1° febbraio 1920 numero 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 459

» **99 - 31 dicembre 1923.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 3089, concernente il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento . . *Pag.* 460

» **100 - 31 dicembre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3068 - Variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla Commissione suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali . *Pag.* 462

» **101 - 17 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Feste civili, feste nazionali e solennità civili . . . . . *Pag.* 468

N. 102 – 29 gennaio 1924. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso geodetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . *Pag.* 471

» 103 – 29 gennaio 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto Ministeriale col quale sono chiamati a far parte della Commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1924, due giudici del tribunale supremo militare *Pag.* 472

» 104 – 29 gennaio 1924. — TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee dell'azienda dei tramvays a vapore di Verona e Vicenza, esercitate dalla provincia di Verona *Pag.* 473

» 105 – 31 gennaio 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Verona e di San Remo . . . . . *Pag.* 468

» 106 – 7 febbraio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal Comitato liquidatore gestioni di guerra . *Pag.* 481

» 107 – 7 febbraio 1924. — AVANZAMENTO. — Ufficiali chimici farmacisti ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta. *Pag.* 482

» 108 – 7 febbraio 1924. — AVANZAMENTO. — Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità. *Pag.* 4

» 109 – 7 febbraio 1924. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. Circoscrizione territoriale dei distretti militari. *Pag.* 483

» 110 – 7 febbraio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti a favore del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia . *Pag.* 496

» 111 – 7 febbraio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Segni distintivi della « Medaglia interalleata della Vittoria » e della « Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia » e della « Croce di guerra al valor militare » . . . . . *Pag.* 497

» 112 – 7 febbraio 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . . . . *Pag.* 498

» 113 – 7 febbraio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 499

» 114 – 7 febbraio 1924. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale . . . . . *Pag.* 501

» 115 – 7 febbraio 1924. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1903 o anteriormente . . . . . *Pag.* 503

AVVISI . . . . . *Pag.* 510

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 503

Circolare N. 92. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2958 – Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo.** — (Divisione personale del Ministero - Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La posizione di carriera dei funzionari collocati fuori ruolo per prestare servizio presso determinate Amministrazioni od Enti, che saranno indicati con appositi decreti Reali da emanarsi dai Ministri interessati, di concerto con quello per le finanze, resterà regolata per il periodo in cui i funzionari stessi trovansi nella predetta posizione, in modo che essi possano partecipare insieme con gli altri alle promozioni a mano a mano che queste si effettuino, rimanendo in soprannumero nel grado in cui sono collocati.

Art. 2.

Con decreti dei competenti Ministri e da registrare alla Corte dei conti, saranno stabiliti i successivi avanzamenti di grado ed aumenti di stipendio dei funzionari fuori ruolo in applicazione della norma di cui al precedente articolo, pur non essendo gli stipendi ed i relativi aumenti a carico dell'Amministrazione cui i funzionari appartenevano.

Art. 3.

Il periodo di tempo trascorso fuori ruolo e gli stipendi virtualmente attribuiti secondo il precedente articolo, saranno computati a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza, il quale continuerà a rimanere a totale carico dello Stato.

Le Amministrazioni presso cui i funzionari fuori ruolo sono distaccati, cureranno il versamento all'Erario dello Stato delle quote calcolate sui suddetti stipendi che normalmente sono trattenute a titolo di ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione.

In caso però di destinazione presso Stati esteri od Enti internazionali, al versamento all'Erario sarà provveduto direttamente dai funzionari interessati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno valore per i funzionari già collocati fuori ruolo, con decorrenza dalla data in cui trovansi in tale posizione, salvo per le norme relative alle promozioni di grado, le quali cominceranno ad avere applicazione dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2960 – Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero – Direzione generale personali civili). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 21 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1923, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA.

Ammissione all'impiego e carriera.

Capo I.

Nomina. Giuramento. Stato matricolare.

Art. 1.

Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

4° essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti, di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

5° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale; e nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, numero 2401.

Il ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 2.

La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione.

Art. 3.

I concorrenti agli impieghi civili, che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Art. 4.

Quando si tratti di impieghi di indole esclusivamente tecnica, per l'esercizio dei quali si richiedano studi speciali,

possono i regolamenti delle singole amministrazioni, disporre che i relativi posti, anche se di grado superiore, si considerino come iniziali di carriera, allorchè fra gl'impiegati inferiori non si trovino, a giudizio del consiglio di amministrazione, persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso, anche soltanto per titoli.

Art. 5.

L'impiegato in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al superiore diretto, o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali succes « sori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi « dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio uf- « ficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'in- « teresse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il « segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche « privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non appar- « terrò ad associazioni o partiti la cui attività non si con « cili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo « del bene inseparabile del Re e della Patria ».

La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 6.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al suo capo di ufficio o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; « che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello

« Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con « diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse « dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il se- « greto di ufficio e conformando la mia condotta, anche pri- « vata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni « o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio « ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo « del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 7.

Per ogni impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale della rispettiva amministrazione centrale, uno *stato matricolare,* conforme al modello annesso al presente decreto.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del personale tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

Capo II.

Gerarchia. Anzianità.

Art. 8.

La gerarchia fra gli impiegati di ciascun gruppo o categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente, e a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso.

Art. 9.

Ciascun ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati possono ricorrere al ministro, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 10.

Qualsiasi comunicazione o istanza dell'impiegato all'autorità da cui dipende deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al ministro. Tali pieghi debbono essere inoltrati di ufficio, senza indugio.

Capo III.

Consiglio di amministrazione . Note di qualifica.

Art. 11.

Presso ciascun ministero è costituito un consiglio di amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale avente grado non superiore al quinto, salvo che sia diversamente disposto.

Per gli impiegati dei gradi superiori al quinto, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal consiglio dei ministri.

Del consiglio di amministrazione fanno parte, per ogni ministero, i direttori generali e i funzionari di grado pari o superiore, che abbiano la direzione effettiva di un servizio, i quali, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari che sono chiamati

dagli ordinamenti rispettivi a farne le veci, e il competente capo del personale. Questi, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al settimo.

Il consiglio è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Un impiegato del ministero, avente grado non inferiore al nono, vi esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, e, in ogni caso, di non meno di tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del presidente, ove questi sia il ministro od il sottosegretario di Stato; invece, se il consiglio è presieduto dal funzionario più elevato in grado o più anziano, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Il capo del personale ha l'obbligo di sottoporre al ministro, nel più breve termine possibile, il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione. Il ministro vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Per i personali regolati da disposizioni speciali, il consiglio è costituito nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, ferma l'applicazione delle norme del presente articolo in quanto gli ordinamenti medesimi non stabiliscano diversamente.

Art. 12.

Per ciascun impiegato, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le *note di qualifica*, su prospetto conforme al modello da stabilirsi da ciascuna amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: *ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo.* La qualifica è comunicata, su apposito foglio, all'impiegato, che vi appone la propria firma.

L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio, in base a relazione dell'ufficio del personale, corredata dei chiarimenti per iscritto del capo di ufficio che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal capo di ufficio. Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Per il personale in prova, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo della prova.

Art. 13.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quegli impiegati che, avuto riguardo al gruppo cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; del tempo trascorso in residenze malsane o disagiate; degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

E' conferita la qualifica di *distinto* agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità,

diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua, e dimostrandosi idonei agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui propri superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione.

Art. 14.

La qualifica di *buono* è attribuita agli impiegati che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

E' qualificato *mediocre* l'impiegato il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre l'impiegato cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'impiegato è ammesso all'esame, se possieda i requisiti di cui al capo IV del presente decreto, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.

Art. 16.

E' qualificato *cattivo* l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

L'impiegato che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore e dagli esami relativi eventualmente stabiliti, salvo che, a giudizio del consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 17.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dal consiglio d'amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

Art. 18.

I capi degli uffici sono responsabili della omessa compilazione delle note di qualifica e il capo del personale della omessa o intempestiva distribuzione dei prescritti moduli.

Capo IV.

Promozioni.

Art. 19.

Le nomine ai gradi superiori al quinto sono deliberate dal consiglio dei Ministri, e possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.

Art. 20.

Tutte le promozioni fino al grado quinto, eccettuate quelle da conferirsi in seguito ad esame o regolate da norme speciali, debbono essere precedute dal parere del consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicati gli atti personali e le note di qualifica.

Art. 21.

Le promozioni al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto, agli impiegati dei gradi decimo e undecimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità, agli impiegati del grado decimo.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi decimo e undecimo dei ruoli della stessa amministrazione appartenenti al medesimo gruppo, tenuto, altresì, conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Agli impiegati che abbiano prestato, nella stessa amministrazione, servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) agli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *A*, per due terzi se gli impiegati stessi provengano da ruoli del gruppo *B*, per metà se provengano da ruoli del gruppo *C*;

b) agli appartenenti ai ruoli del gruppo *B*, per intero se provengano da ruoli del gruppo *A*, per due terzi se provengano da ruoli del gruppo *C*.

Il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del medesimo gruppo, viene computato per intero, ma per non più di quattro anni.

La norma di cui al comma precedente si applica, nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *B*, anche per il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del gruppo *A*.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità non possono bandirsi se non dopo decorso un anno dalla data in cui fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto e del precedente esame di idoneità.

Art. 22.

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo indice, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la promozione.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo, e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità, che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

Art. 23.

Le promozioni al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado dodicesimo dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo e tredicesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali, e sempre che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio, computato nel modo di cui al comma precedente, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza, nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 24.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli e negli articoli 6, 7, 9, 10 e 12 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite, per ogni singola carriera, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Le promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli tecnici sono regolate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. Tali ordinamenti saranno riveduti per uniformarli, per quanto è possibile, alle disposizioni del presente capo.

Art. 26.

L'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, di cui agli articoli 69 e seguenti del presente decreto, può essere escluso, con provvedimento del ministro, sentito il consiglio di amministrazione, dall'esame o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbiano luogo durante il procedimento.

Qualora l'impiegato sia sottoposto al procedimento disciplinare dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione è definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 15 e dell'ultimo comma dell'art. 16 del presente decreto.

La esclusione dalla promozione ha luogo altresì nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note di qualifica e prima dell'esame o dello scrutinio.

L'impiegato avente grado non inferiore al settimo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Capo V.

Scrutini per le promozioni.

Art. 27.

Alla designazione degli impiegati promovibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

I candidati devono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto.

Qualora, peraltro, rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere prescelti anche impiegati che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del detto quinquennio.

Art. 28.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, per ordine di anzianità nel grado, a impiegati che, nel quinquennio anteriore, almeno, abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto, o che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni dell'ultimo quinquennio.

Art. 29.

Nelle promozioni di grado che si conferiscono parte per merito comparativo e parte per merito assoluto, il consiglio di amministrazione procede preliminarmente alla scelta, fra tutti i candidati, dei promovibili per merito comparativo, assegnando, a ciascuno dei prescelti, il posto di graduatoria che gli è riconosciuto ai sensi del precedente art. 27.

Si procede poi allo scrutinio per merito assoluto, collocando i candidati meritevoli, in ordine di anzianità e nella proporzione stabilita, fra i prescelti per merito comparativo.

I designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo la posizione di anzianità.

Art. 30.

Quando le promozioni di grado debbono effettuarsi in base a graduatoria di merito, la designazione degli impiegati da inscrivere in detta graduatoria ha luogo, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, fra gli impiegati che posseggano i requisiti prescritti e che, nel quinquennio anteriore, almeno, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, ovvero che, nei primi due anni del quinquennio stesso, abbiano ottenuto, anzichè le predette, una o due qualifiche di buono.

Nella graduatoria di merito sono inscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ai sensi del comma precedente, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.

Gli inscritti in graduatoria, che eccedano il numero dei predetti posti, conseguono la promozione in base alla graduatoria stessa, quando si verifichino nuove vacanze nel grado superiore, salvo le limitazioni di tempo e di numero stabilite da altre disposizioni.

Art. 31.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite, secondo l'ordine di anzianità nel grado, nel modo stabilito dal precedente art. 28.

Possono, peraltro, essere conferite anche a coloro che abbiano ottenuto qualifica non inferiore a quella di buono, nei primi due anni del quinquennio anteriore.

Capo VI.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 32.

Gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi civili sono banditi con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i documenti prescritti;

c) la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove e la data di quelle scritte;

d) il programma degli esami scritti e di quello orale;

e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

La commissione esaminatrice è costituita secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Art. 33.

Gli esami di promozione sono banditi con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del ministero non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Art. 34.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede, eccettuata quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato designato dal ministero, e composto di altri due impiegati di grado non inferiore all'ottavo, residenti l'uno e gli altri nelle località in cui si effettuano le prove. Il segretario del comitato, da prescegliersi fra gli impiegati di grado non inferiore al nono residenti in luogo, è designato dal presidente.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, il commissario impedito viene surrogato da altro dello stesso grado.

Art. 35.

La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova se gli esami hanno luogo in unica sede, e un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della commissione o anche dai capi degli uffici locali, se le prove si svolgano in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice, o del comitato di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi, e, nel secondo caso, fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Art. 36.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 37.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor forma-

to, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Art. 38.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra, e trasmettendolo unitamente ai lavori dei candidati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 37.

Art. 39.

Negli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 40.

L'esame di concorso per merito distinto e quello d'idoneità per la promozione al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* e l'esame di concorso per la promozione al grado undecimo di quelli appartenenti al gruppo *C*, constano di prove scritte e di una prova orale, secondo i programmi stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte non possono essere in numero inferiore a quattro, e per l'esame di idoneità non possono essere in numero inferiore a tre. In entrambi i casi una delle prove scritte deve avere carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Per l'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, le prove scritte sono due, una delle quali deve avere carattere pratico e riflettere il servizio proprio della categoria e dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 41.

Negli esami di merito distinto ed in quelli d'idoneità per la promozione al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B*, le commissioni esaminatrici sono composte nel modo determinato dai regolamenti di ciascuna amministrazione. Esse non possono essere costituite di un numero di membri superiore a cinque ed inferiore a tre, compreso il presidente. In tale numero non sono computati gli eventuali membri aggregati per le lingue estere o per altre materie speciali, che fossero richiesti dai singoli ordinamenti. Funziona da segretario della commissione un impiegato del ministero, di grado non inferiore al nono.

Negli esami di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, le commissioni esaminatrici sono presiedute da un funzionario dei ruoli del gruppo *A*, avente grado non inferiore al sesto, e composte di due funzionari dei ruoli del gruppo *A*, ed eventual-

mente del gruppo *B*; tutti i componenti della commissione devono appartenere al ministero da cui dipendono i candidati. Segretario della commissione è un impiegato del medesimo ministero, di grado non inferiore al nono.

Art. 42.

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al secondo comma del precedente art. 22, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

Negli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli d'idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che non vinsero l'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente secondo comma, sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Art. 43.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 42 sono applicabili all'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*.

Art. 44.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, è pubblicata nel bollettino ufficiale del ministero.

Art. 45.

Agli impiegati che partecipino ad esami di promozione nel ruolo cui appartengono, quando non risiedano nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami. Perdono il diritto a tale rimborso e a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Il rimborso e le indennità di cui sopra non spettano a coloro che si presentino all'esame di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure per merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

Capo VII.

Dimissioni. Dispensa dal servizio. Riammissione. Licenziamento.

Art. 46.

Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nello adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

E' dichiarato di ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni, salve le eventuali disposizioni più restrittive delle singole amministrazioni, da stabilirsi mediante decreto Reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 47.

Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Può tuttavia il ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, la revoca dallo impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, gli impiegati di cui sopra sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio o del servizio ovvero di un ispettore.

Art. 48.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli 46 e 47 sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione.

Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolta l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto è demandato al consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 50.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.

Art. 51.

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

E' dispensato, altresì, l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tale caso spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado, in base all'anzianità dalla nomina al grado stesso.

La dispensa è, inoltre, decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

La dispensa è deliberata, per gli impiegati aventi grado superiore al quinto, dal consiglio dei ministri.

Per gli impiegati di minor grado la dispensa è preceduta dal parere del consiglio di amministrazione.

Il motivo che determina la dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno, secondo i casi, della deliberazione del consiglio dei ministri o del preventivo parere del consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale.

Art. 52.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della presidenza del consiglio dei ministri, per gli impiegati di grado superiore al quinto, e dal competente ufficio del personale, per gli impiegati di minor grado. A questi ultimi deve essere, inoltre, comunicata la data di riunione del consiglio di amministrazione perchè possano, ove lo chieggano, essere sentiti personalmente.

Art. 53.

L'impiegato le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel precedente art. 47, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri, se trattisi di impiegati di grado superiore al quinto, o previo parere del consiglio di amministrazione, per gli impiegati di minor grado.

L'impiegato riammesso è inscritto nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Non può essere riammesso l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

Art. 54.

Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti, e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della commissione di disciplina, nè quello del consiglio di amministrazione.

Il licenziamento è disposto con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'impiegato licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

PARTE SECONDA.

Disciplina.

CAPO VIII.

Sanzioni disciplinari.

Art. 55.

Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo, da annotarsi nello stato matricolare.

Il personale in prova è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite per gli impiegati, in quanto ad esso applicabili.

Art. 56.

Le punizioni sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

Le prime due sono inflitte dal capo di ufficio che, secondo la ripartizione organica dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede a un ramo dell'amministrazione.

Ai capi di ufficio centrali ed a quelli locali, che dipendono direttamente dall'autorità centrale, e, in ogni caso, agli impiegati di grado superiore al quinto, le prime due punizioni sono inflitte dal ministro.

Le altre tre punizioni sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della commissione di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma del seguente articolo 63.

Per gli impiegati di grado superiore al quinto, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio dei ministri, salvo che sia diversamente disposto da ordinamenti speciali.

Art. 57.

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 58.

La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;

b) per assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per raccomandazioni procurate.

Art. 59.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 96 del presente decreto;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica o sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 60.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 59, il capo di ufficio deve invitare l'impiegato a giustificarsi.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'ufficio del personale insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 61.

Contro i provvedimenti del capo di ufficio, che infliggono le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al ministro. Questi provvede con proprio decreto, su motivata proposta della commissione di disciplina.

Art. 62.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 58 e 59 del presente decreto;

b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali:

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

Art. 63.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In questo ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del capo di ufficio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'impiegato sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'impiegato una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame, di impiegati che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione, nelle forme prescritte.

Art. 64.

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 58, 59 e 62;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 65.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 64;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 66.

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 67.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso il consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'impiegato stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

Capo IX.

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 68.

Presso ciascun ministero è istituita una commissione di disciplina, da nominarsi ogni anno dal ministro.

Detta commissione è costituita di tre impiegati dei ruoli dipendenti dallo stesso ministero, di cui uno avente grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti ai gradi quinto e sesto. Sono inoltre nominati due membri supplenti fra impiegati degli stessi gradi quinto e sesto. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. Un impiegato del ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Per i personali amministrati in base a norme speciali e aventi un proprio consiglio di amministrazione, è costituita apposita commissione di disciplina nel modo stabilito al comma precedente. Peraltro, quando, nel ruolo o nei ruoli relativi, non vi siano posti di grado quarto o superiore, la Commissione è presieduta dall'impiegato anziano del grado più elevato.

Qualora, durante l'anno, taluno dei membri della commissione venga a cessare, esso è sostituito per il tempo che rimane al compimento dell'anno.

Se l'impiegato membro della commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 69.

In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure, qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del ministro, di riferirne all'ufficio del personale, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

L'ufficio del personale, venuto con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.

A tal fine può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitare questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'ufficio predetto può inoltre valersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, l'ufficio trasmette l'incartamento alla commissione di disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede all'ufficio stesso che faccia ulteriori accertamenti, ovvero decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia all'ufficio del personale.

Art. 70.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito all'ufficio del personale. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta del capo di ufficio incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

L'ufficio del personale può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 71.

Quàlora il fatto addebitato all'impiegato abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo nei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

Art. 72.

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 73.

La segreteria della commissione di disciplina deve dare avviso all'ufficio del personale e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma del precedente art. 69.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella capitale, o prima di quindici giorni, se risieda altrove.

Il capo del personale, o un suo delegato, interviene a detta trattazione quale relatore.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 74.

Chiusa la trattazione orale, la commissione, ritiratosi il capo del personale e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità dei componenti la commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale e rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La commissione, qualora ritenga che l'impiegato sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della commissione di disciplina, è steso verbale, firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con

gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della commissione e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata all'ufficio del personale per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 75.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della commissione di disciplina o di deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottato con decreto ministeriale, anche quando trattisi di punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

E' pure dichiarato con decreto ministeriale il proscioglimento dell'impiegato, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti.

Il provvedimento di punizione adottato con decreto del ministro è definitivo.

Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Art. 76.

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal persente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel bollettino ufficiale del ministero ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è esente da spesa.

Art. 77.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla commissione di disciplina per esporre le proprie ragioni e al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della capitale, al rimborso delle spese di viaggio e alla relativa indennità.

Art. 78.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa dell'impiegato, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello

stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal ministro, su relazione dell'ufficio del personale. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 79.

All'impiegato già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 80.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'impiegato abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'impiegato dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dal consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'impiegato di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale motivato, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

PARTE TERZA.

CAPO X.

Aspettative - Disponibilità - Congedi.

Art. 81.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

Art. 82.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 83.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità, di un dipendente impiegato, deve farne motivata relazione al ministro.

L'iniziativa di cui al comma precedente può essere presa altresì dal capo dell'ufficio del personale.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 84.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 85.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 84, l'impiegato che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'impiegato, in-

vece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 84, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'impiegato che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'impiegato non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 86.

Non può disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa, eccettuato il caso previsto dal quarto comma dell'art. 90 del testo unico approvato con Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, nei riguardi dell'impiegato in aspettativa per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento.

Art. 87.

L'impiegato può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dal consiglio di amministrazione, ove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se, durante il tempo in cui l'impiegato trovasi in aspettativa, esclusa quella per servizio militare, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, l'impiegato stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto, ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 89.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 88.

Agli effetti del collocamento in disponibilità, si intende soppresso l'ufficio quando, disciolta una amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti. Il semplice cambiamento di forma, il mutamento di titolo o denominazione non si considera come soppressione di ufficio.

Art. 89.

L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il consiglio di amministrazione, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel medesimo grado del suo ruolo.

Può, anche, l'impiegato in disponibilità essere assunto, col medesimo grado, in un ruolo dello stesso gruppo appartenente ad altra amministrazione, sempre quando non esistano impiegati in disponibilità provenienti dal ruolo medesimo.

L'impiegato riassunto in servizio ai sensi dei precedenti commi, prende posto nel ruolo in cui sia richiamato, con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

L'impiegato in disponibilità, che ricusi di riassumere servizio ai sensi dei precedenti commi primo e secondo, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma delle leggi sulle pensioni.

Art. 90.

L'impiegato in disponibilità può essere chiamato, in caso di assunzione consentita dalle disposizioni in vigore e previo concerto col Ministro delle finanze, a prestare temporaneamente servizio presso qualsiasi amministrazione dello Stato. In tal caso gli sarà corrisposta una retribuzione non superiore alla differenza fra l'ultimo stipendio di servizio attivo e relativo supplemento goduti e l'assegno di disponibilità. Gli saranno altresì corrisposte soltanto le eventuali indennità temporanee mensili spettanti al personale di ruolo.

Qualora l'impiegato in disponibilità, chiamato a prestare temporaneo servizio ai sensi del precedente comma, non lo assuma nel termine prefissogli, è collocato a riposo ed è ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità.

Art. 91.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio a posti di ruolo ai sensi del precedente articolo 89, l'impiegato in disponibilità è collocato a riposo e ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Art. 92.

All'impiegato in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se l'impiegato stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

L'assegno di aspettativa o di disponibilità all' impiegato retribuito, anche parzialmente, ad aggio, è calcolato, con le norme di cui ai precedenti commi, sul complesso degli emolumenti annui utili a pensione.

Art. 93.

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante all'impiegato.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 94.

Gli impiegati in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare alla propria amministrazione la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 95.

L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere dal capo di ufficio congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento ministeriale, in base a rapporto motivato del capo di ufficio.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Le norme delle singole amministrazioni stabiliscono quali siano i capi di ufficio che possono concedere i congedi ordinari.

PARTE QUARTA.

Disposizioni speciali e varie.

Capo XI.

Incompatibilità. Cumulo degli impieghi. Comandi d'impiegati presso altri uffici od altre amministrazioni.

Art. 96.

Con la qualità di impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato. L'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Peraltro, l'impiegato può, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione o che il ministro non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, da concedersi caso per caso.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che sieno venute a loro conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per la partecipazione all'amministrazione di società nelle quali lo Stato abbia una compartecipazione azionaria, nè all'amministrazione di società, istituti o enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

Art. 97.

Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato medesimo, dalle provincie, dai comuni, dagli istituti pubblici, dai corpi morali legalmente riconosciuti e da qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Questa disposizione si applica soltanto agli impieghi organici e stabili, così di Stato come degli enti predetti, cui sia annesso uno stipendio fisso.

Art. 98.

La qualità di membro di un consiglio superiore non è considerata come impiego, agli effetti del precedente art. 97.

Per i membri del corpo insegnante e del corpo sanitario, non è considerato impiego, agli effetti anzidetti, l'incarico di direttore o di collaboratore, sotto qualsiasi denominazione, di stabilimenti scientifici o letterari ovvero cliniche, annessi all'impiego ricoperto.

Art. 99.

Nel caso di cumulo consentito dalla legge, si fa luogo a riduzione allorquando la somma dei due stipendi ecceda le lire 12,000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore alle lire 12,000, e la loro somma superi detto importo, la eccedenza è ridotta di un terzo.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano le lire 12,000, si riduce di un terzo lo stipendio minore, ovvero uno qualunque dei due stipendi, nel caso che siano di eguale ammontare.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono sempre applicate a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 100.

I capi di uffici, di istituti o di stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministero competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumuli di impieghi riguardanti il dipendente personale.

Art. 101.

Sono vietati i comandi di impiegati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali e viceversa, ed i comandi presso uffici di altre amministrazioni, sia di Stato, sia estranee, ancorchè nella stessa sede, salvo se autorizzati da disposizioni di leggi speciali.

In via assolutamente eccezionale, può essere consentito il comando di impiegati aventi grado non inferiore al sesto, quando sia richiesta una specifica competenza. In tale caso il comando viene autorizzato con decreto Reale su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, udito il consiglio dei ministri.

Nelle amministrazioni che hanno ruolo unico, per il personale dei servizi centrali e per quello dei servizi dipendenti, viene provveduto mediante decreti Reali, su proposta dei singoli ministri, di concerto col ministro per le finanze, a stabilire le tabelle numeriche e di reparto del personale, per i vari gradi, fra i servizi suddetti.

Non possono essere destinati agli uffici centrali, o a quelli dipendenti, impiegati o agenti in eccedenza al numero fissato ai sensi del comma precedente.

Capo XII.

Disposizioni speciali riguardanti i prefetti.

Art. 102.

I prefetti del Regno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, possono essere collocati a disposizione del ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per anni tre, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di quindici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Capo XIII.

Titolo ufficiale. Uniforme. Residenza. Orario d'ufficio.

Art. 103.

L'impiegato è autorizzato a portare il titolo ufficiale e ha diritto di essere nominato con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale di un impiegato è quello conferitogli all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione della sua ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

Gl'impiegati che cessano dal servizio per effetto di provvedimenti non disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero di portare il titolo onorifico loro conferito.

Art. 104.

Spetta all'amministrazione di stabilire l'uniforme che gli impiegati hanno facoltà di usare nelle cerimonie ufficiali dello Stato.

Art. 105.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali attribuzioni affidategli esigano diversamente.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, egli può, peraltro, essere autorizzato dal capo di ufficio a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

L'impiegato in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

Art. 106.

L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata normale giornaliera è di sette ore, e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del ministro, sia diversamente stabilito.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Capo XIV.

Disposizioni varie.

Art. 107.

L'impiegato ha il dovere di fare, esclusivamente per via gerarchica, le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.

Art. 108.

Per ragioni di servizio possono essere promossi o nominati impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 109.

Sono vietati i cambi di ruolo, anche tra impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, salvo le eccezioni previste da speciali disposizioni.

Art. 110.

Il capo del personale è responsabile della raccolta e della conservazione degli atti prescritti per la liquidazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

PARTE QUINTA.

Capo XV.

Personale subalterno.

Art. 111.

Per ottenere la nomina nei ruoli del personale subalterno, fermo il disposto di speciali ordinamenti, è necessario possedere i requisiti prescritti per l'ammissione ad impiego di Stato e non aver superato l'età di anni trenta.

Occorre inoltre che l'aspirante dia prova di saper leggere e scrivere e sia di sana e valida costituzione fisica, in rapporto al servizio cui deve essere destinato.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato di Stato.

Art. 112.

Per il personale subalterno, il Consiglio di amministrazione è composto del capo del personale, che lo presiede, e di due impiegati di grado non inferiore al settimo.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al decimo.

Art. 113.

Le promozioni al grado di commesso e usciere capo ed a quello di usciere, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Nulla è innovato circa le promozioni al grado di primo commesso, di cui all'art. 24 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 114.

Nelle amministrazioni centrali in cui il personale subalterno sia particolarmente numeroso, può, al personale stesso, essere preposta persona che appartenga o che abbia appartenuto all'amministrazione dello Stato.

Art. 115.

Al personale subalterno può essere inflitta, oltre alle sanzioni disciplinari previste per gli impiegati, anche la punizione della multa, non superiore a lire cinquanta, quando incorra in una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) omessa o trascurata pulizia dei locali degli uffici;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti, della suppellettile e degli oggetti ivi esistenti.

Durante l'anno l'importo complessivo di più multe non può eccedere una mensilità di stipendio.

Per recidiva nelle mancanze di cui al primo comma del presente articolo o per maggior gravità di esse, l'agente subalterno può essere punito con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

Art. 116.

Il capo dell'ufficio, dal quale l'agente dipende, attribuisce le note di qualifica, inteso, ove esista, l'incaricato preposto al personale subalterno ai sensi del precedente art. 114.

Può inoltre infliggere al personale stesso la censura, la multa e la riduzione dello stipendio.

Tali sanzioni possono essere inflitte anche dall'incaricato predetto.

Le altre punizioni sono applicate dal Ministro, su motivata proposta della commissione di disciplina.

Art. 117.

Gli agenti adibiti a servizio di usciere sono forniti, a spese dell'amministrazione, di una divisa, la quale deve essere uniforme per tutti i pubblici uffici. Gli agenti addetti a servizi di fatica sono provvisti, ugualmente a spese dell'amministrazione, di vestiario adatto.

Gli oggetti di corredo forniti devono essere conservati con la massima cura, e nel caso di anticipato deperimento attribuibile a negligenza, l'agente responsabile è passibile, a seconda delle circostanze, di multa o di riduzione dello stipendio.

Art. 118.

Per speciali e giustificate esigenze di servizio e per determinate mansioni, potrà essere concesso agli agenti, sentito il ministro delle finanze, l'uso gratuito dell'alloggio, esclusa l'illuminazione.

Art. 119.

Al personale subalterno sono estese le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli impiegati, in quanto siano applicabili e non sia provveduto diversamente in questo capo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 120.

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, sulla istruzione pubblica, sulle avvocature erariali, sui lavori pubblici, sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato, e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse da quelle del presente decreto.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono condizioni speciali o conferiscono diritti preferenziali

per l'ammissione ad impieghi di Stato o per gli avanzamenti di carriera.

Resta ferma la disposizione dell'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa l'assunzione di personale a ferma temporanea.

Restano ferme altresì le disposizioni speciali relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, emanate con Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, in esecuzione del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto siano diverse da quelle del presente decreto.

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di consiglio d'amministrazione e di disciplina per il personale degli archivi di Stato, da parte del consiglio per gli archivi del Regno e della relativa giunta, nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2986, e approvato con la legge 21 marzo 1875, n. 2402.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina non si applicano all'amministrazione delle poste e dei telegrafi, per la quale rimangono ferme le norme speciali attualmente vigenti, fino a quando non sia diversamente provveduto.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti i congedi si applicano anche al personale dipendente dall'amministrazione predetta, salve le norme speciali da adottarsi, con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze, per i congedi in caso d'infortuni o d'infermità dipendenti da cause di servizio e per quelli al personale femminile coniugato nei casi di gestazione e di puerperio.

Art. 121.

Fino a quando non abbia avuto luogo la compilazione delle note di qualifica a norma del presente decreto per i periodi di tempo previsti nei precedenti articoli, il giudizio sui singoli impiegati è dato, a insindacabile criterio del consiglio di amministrazione, tenute presenti le note informative compilate secondo le norme precedentemente in vigore e ogni altro elemento in possesso degli uffici, avendo riguardo, nei limiti del possibile, alle norme stabilite dal presente decreto.

Art. 122.

Per gli impiegati che si trovino in aspettativa per motivi di salute all'entrata in vigore del presente decreto, resta ferma la disposizione dell'art. 24 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, agli effetti della durata massima della aspettativa in corso.

Ai predetti impiegati, nonchè a quelli che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, si applicano, invece, scaduta l'aspettativa in corso, e ancorchè non abbia raggiunto la durata massima di cui al comma precedente, le disposizioni dei commi terzo e seguenti del precedente art. 84 e dell'art. 85, computando, ad ogni effetto, per metà il periodo di aspettativa per motivi di salute, che gli impiegati stessi avranno trascorso in detta posizione.

Art. 123.

Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le norme del testo unico medesimo e del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, numero 756.

Art. 124.

Le disposizioni dell'art. 101 del presente decreto non si applicano al personale addetto a uffici transitori istituiti in dipendenza della guerra.

Art. 125.

Salvo il disposto del precedente articolo 124, gli impiegati che, alla data di attuazione del presente decreto, si trovino comandati presso altri uffici o amministrazioni, e per i quali il comando non sia autorizzato da disposizioni di leggi speciali, riassumeranno servizio, entro un mese dalla data predetta, presso gli uffici o le amministrazioni cui appartengono, salvo che si verifichino le speciali circostanze previste dal comma secondo del precedente articolo 101, nel qual

caso il comando potrà essere autorizzato, in via assolutamente eccezionale, con le forme previste dal predetto secondo comma.

Art. 126.

E' abrogato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, salvo il disposto dei precedenti articoli 122 e 123.

Sono altresì abrogati il Regio decreto 8 ottobre 1894, numero 449, l'art. 1 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, restando in vigore quelle che non contrastano col decreto stesso.

Art. 127.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — T. DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

ALLEGATI

N. . . . . MINISTERO . . . . . ALLEGATO.

STATO MATRICOLARE

Cognome e nome . . . . . .

figlio del . . . . . *e della* . . . . . .

Nato a . . . . . *provincia di* . . . . . *addì* . . . . . .

Se celibe, ammogliato o vedovo . . . . . .

Rendita propria o dotale . . . . . .

CARATTERISTICHE FISICHE

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

TITOLI DI STUDIO

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lingue straniere

che sa parlare o leggere | che sa scrivere

. . . . . | . . . . . .

. . . . . | . . . . . .

Spazio per la fotografia

Data del giuramento

Studi e lavori d'ufficio di speciale importanza.

Pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

		CONVIVENTI a carico totale	CONVIVENTI a carico parziale	CONVIVENTI con mezzi propri	NON CONVIVENTI ma a carico totale	NON CONVIVENTI ma a carico parziale	*Osservazioni*
Moglie	Cognome e nome						
	nata a . . . . . il						
	sposata il . . . . . a						
Figli	Nome . . . . . nato a						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						
	» . . . . . »						

	Nome e cognome	Parentela
Altri parenti conviventi od a carico	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .

CARRIERA E SERVIZI PRESTATI

TITOLO				DATA della registrazione alla Corte dei conti			DECORRENZA			OGGETTO	Residenza	Stipendio	*Osservazioni* (1)
DATA			Natura del Titolo										
Anno	Mese	Giorno		Data	Registro	Foglio	Anno	Mese	Giorno				

(1) In questa colonna devono essere messi in evidenza speciale i servizi eventualmente prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o della salute pubblica, ovvero in residenze malsane o disagiate.

CARRIERA E SERVIZI PRESTATI

TITOLO				DATA della registrazione alla Corte dei conti			DECORRENZA			OGGETTO	Residenza	Stipendio	*Osservazioni* (1)
DATA			Natura del Titolo										
Anno	Mese	Giorno		Data	Registro	Foglio	Anno	Mese	Giorno				

QUALIFICHE COMPLESSIVE ANNUALI

Anno	QUALIFICA	Anno	QUALIFICA	Anno	QUALIFICA	Anno	QUALIFICA

ENCOMI		PUNIZIONI		
DATA E NUMERO del provvedimento	OGGETTO	DATA E NUMERO del provvedimento	SPECIE	MOTIVO

ONORIFICENZE

		NAZIONALI		ESTERE	Annotazioni
		DATA del Regio decreto			
Cavaliere	Stella d'Italia				
	Corona d'Italia				
	Mauriziano				
Ufficiale	Stella d'Italia				
	Corona d'Italia				
	Mauriziano				
Commendatore	Stella d'Italia				
	Corona d'Italia				
	Mauriziano				
Grande Ufficiale	Stella d'Italia				
	Corona d'Italia				
	Mauriziano				
Cavaliere di Gran Croce	Stella d'Italia				
	Corona d'Italia				
	Mauriziano				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

N. 94. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 3065, recante norme relative al matrimonio degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 29 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1920, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto il 31 marzo 1924 potranno eccezionalmente e per decisione del Ministro per la guerra e per la marina ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio, anche se non abbiano compiuti i 25 anni di età, gli ufficiali che abbiano partecipato alla guerra e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL.

N. 95. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 3067, che modifica l'art. 3 d.l R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, relativo all'ordinamento d.l R. Esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 3°, dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, è sostituito, con effetto dal 1° febbraio 1923, dal seguente:

« Assumeranno altresì il grado di generale di divisione i maggiori generali in servizio attivo permanente alla data del 31 gennaio 1923 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 96. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3022 — **Interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzette ufficiali* nn. 29 e 31, del 24 gennaio e 6 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visti i R. decreti 22 aprile 1920, n. 472, 6 giugno 1920, numero 730, 11 gennaio 1923, n. 135, 8 febbraio 1923, n. 251, e successive modificazioni, riguardanti, tutti, gli ufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779, che estende agli ufficiali della Regia marina il R. decreto 9 luglio 1923, numero 1561, riguardante gli ufficiali dell'esercito in posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 lett. *a*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 è aggiunto il seguente comma: « Qualora l'ammontare della pensione, calcolato nel modo suesposto, pur non superando i 9/10 della media degli stipendi, superi tuttavia la somma di L. 12,000, tale ammontare sarà computato per intiero fino al limite di L. 12,000 e per metà per la parte eccedente detto limite ».

La disposizione di cui all'art. 1 lett. *d*) del R. decreto numero 1561 sopra citato, relativa alla corresponsione di una indennità per una volta tanto agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, deve intendersi applicabile mediante, quando occorra, un nuovo computo, anche agli ufficiali che trovavansi in detta posizione alla data del citato decreto.

Art. 2.

Per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale alla data del 30 giugno 1923 di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 il tempo intercorrente dalla data del loro collocamento nella posizione suddetta fino al 30 giugno 1923 è computato come trascorso in servizio

effettivo per la determinazione della media biennale e del numero di anni di servizio in base a cui deve liquidarsi la nuova pensione provvisoria di cui al predetto art. 2.

Qualora l'ufficiale abbia conseguito una promozione anteriormente al 30 giugno 1923, il computo della media è fatto in base allo stipendio che avrebbe percepito se fosse rimasto, sino alla data predetta, nello stesso grado che rivestiva all'atto del collocamento in P. A. S.

Art. 3.

Sulla base di venti anni di servizio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, deve essere effettuata anche la liquidazione della pensione provvisoria per quegli ufficiali i quali, pur possedendo i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, contino meno di venti anni di servizio utile agli effetti della posizione ausiliaria speciale.

Art. 4.

Le disposizioni riguardanti i maestri direttori di banda di cui all'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 debbono essere applicate con riferimento all'art. 13 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710 e all'art. 6 terzo comma, del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

Per effetto di tali disposizioni i maestri direttori di banda esuberanti al nuovo organico, sia perchè non risultati idonei nello speciale concorso di cui all'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, sopra citato, sia perchè non vi abbiano preso parte, qualora abbiano raggiunto il 56° anno di età, od il 40° anno di servizio utile per la pensione, saranno collocati a riposo.

Coloro chè abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1923, n. 710 saranno collocati in posizione ausiliaria speciale.

Coloro infine che non abbiano raggiunto al 27 luglio 1923, data di entrata in vigore del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 i 15 anni di servizio utile per il collocamento in posizione ausiliaria speciale ,saranno dispensati dal servizio attivo d'autorità ed acquisteranno diritto ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computate le campagne di guerra.

I maestri direttori di banda collocati in posizione ausiliaria speciale vi rimarranno fino al raggiungimento del 50° anno di età, dopo di che saranno collocati a riposo.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un unico testo le disposizioni legislative emanate, dopo il 1919, per la riduzione dei ruoli organici degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per quelle dell'art. 4, sono analogamente estese per gli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — DE' STEFANI.

N. 97. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3088, che stabilisce modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561. — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 30 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficiale in posizione ausiliaria speciale per il quale sia stata accolta la domanda di riammissione in servizio in base all'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, spetta l'ultimo posto della serie di 10, 12 o 15 (a seconda del grado dell'ufficiale riammesso) di tutte le vacanze che si sono verificate o che si verificheranno nel suo grado dalla data del citato Regio decreto.

I dichiarati idonei alla riammissione verranno elencati per ciascun grado secondo la loro anzianità, a cominciare dal più anziano, e fino ad esaurimento andranno ad occupare le vacanze ad essi devolute.

I nomi degli idonei saranno notificati nel Bollettino ufficiale e dalla data della notificazione a quella della vacanza a lui devoluta ogni ufficiale ha facoltà di recedere, con esplicita domanda, dalla riammissione in servizio attivo.

Art. 2.

I riammessi vengono classificati fra gli ufficiali del proprio grado e dell'arma, ruolo o corpo cui appartengono in base alla propria anzianità di grado e verranno scrutinati per l'avanzamento con gli ufficiali tra i quali sono stati classificati.

Se prima che si verifichi la vacanza che darebbe diritto alla riammissione effettiva nei ruoli, l'ufficiale raggiunga i limiti di anzianità prescritti dall'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per il grado col quale fu collocato in posizione ausiliaria speciale, non si farà più luogo alla riammissione.

Art. 3.

L'ufficiale di cui all'art. 1, dalla data colla quale venne collocato in posizione ausiliaria speciale fino a quella in cui è riammesso effettivamente nei ruoli, è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come collocato in aspettativa per riduzione di quadri, fermo il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento.

Se la vacanza che dovrebbe dar luogo alla riammissione nei ruoli si verifica oltre un anno dalla data sotto la quale la domanda di riammissione venne accolta, le competenti Commissioni di avanzamento dovranno pronunziarsi nuovamente sulla idoneità dell'ufficiale ad essere riammesso nei ruoli del servizio attivo permanente.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di entrata in vigore del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

N. 98. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 3066, che modifica il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 23, del 28 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 del 6 aprile 1919;
Visto il R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 2379 del 20 novembre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 128 del 1° febbraio 1920;
Udito il Consiglio dei Ministri;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, è sostituito, con effetto dal 30 giugno 1922, dal seguente:

« I carabinieri effettivi provenienti dai sottufficiali delle altre armi e dal corpo Reale equipaggi in servizio od in congedo, nonchè i carabinieri effettivi provvisti di licenza ginnasiale, tecnica o di altro titolo di studio equipollente o superiore, avranno diritto, se in posseso degli altri requisiti, a frequentare, fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali di Firenze, il primo corso di avanzamento

a vice-brigadiere che abbia inizio dopo almeno tre mesi dalla data della loro nomina a carabiniere effettivo, sempre quando in detto periodo di tempo essi abbiano prestato servizio d'istituto presso le stazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DI REVEL — A. DE STEFANI.

N. 99. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 3089, concernente il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali del R. Esercito esclusi definitivamente dall'avanzamento.** — (Gabinetto del ministro). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 30 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 2 luglio 1895, n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 1° ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243, concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al loro grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di collocare in posizione ausiliaria gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, anche quando abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre che essi posseggano i requisiti voluti per la posizione stessa.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria per effetto della presente disposizione, non potranno rimanervi più di quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1924 e fino al 30 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 100. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 3068 - Variazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito intese a disciplinare la posizione degli ufficiali addetti alla commissione suprema mista di difesa e al servizio degli osservatori industriali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24. del 29 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio Esercito;

Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1923, n. 21, e successive modificazioni relativo alla istituzione di una Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, relativo alla istituzione del servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

a) ufficiali delle varie armi in servizio di Stato Maggiore al Ministero della guerra, al Consiglio dell'Esercito ed altri organi centrali, ai vari comandi, alle scuole, all'Istituto geografico, alle delegazioni trasporti, in missione od addetti militari all'estero, ecc.:

Colonnelli	N.	51
Tenenti colonnelli	»	110
Maggiori	»	125
Capitani	»	174
Totale	N.	460

NB. Sono esclusi gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore a disposizione del Ministero delle colonie e quelli assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria generale della Commissione suprema di difesa) ed al servizio degli osservatori industriali.

Art. 2.

Il comma *d*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

d) ufficiali delle varie armi e corpi addetti alla precettazione quadrupedi, alle delegazioni trasporti, agli uffici militari di stazione, ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali ed ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra:

Colonnelli	N.	9
Tenenti colonnelli	»	7
Maggiori	»	15
Capitani	»	57
Subalterni	»	89
Totale	N.	177

Art. 3.

Il comma *h*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

h) ufficiali delle varie armi o corpi addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 4.

L'art. 7 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

Generali d'esercito e d'armata . . .	N.	7
Generali di corpo d'armata	»	17
Generali di divisione	»	40
Generali di brigata	»	95
Generale medico capo	»	1
Generali medici.	»	3
Generale commissario.	»	1
Totale . . .	N.	164

Avvertenze. — 1° I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero all'organico della presente tabella.

Quando uno o più comandi od uffici contemplati dalla presente tabella sono retti da Principi Reali s'intende aumentato d'altrettanto il numero dei generali a disposizione per ispezioni.

2° Nella presente tabella sono compresi tutti i generali d'Esercito qualunque siano le funzioni loro affidate.

Qualora un generale d'Esercito sia preposto a cariche diverse da quelle specificate nella presente tabella rimane scoperta una delle cariche previste dalla tabella stessa.

3° Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra ed il Sottosegretario di Stato (se generali d'armata, di corpo d'armata, di divisione o di brigata), i generali d'Esercito non aventi carica effettiva nel Regio Esercito, il direttore generale del personale ufficiali, il direttore generale dei servizi logistici, il direttore generale d'artiglieria, genio

ed automobilistico, gli ufficiali generali addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, nonchè quelli che fossero impiegati nelle mansioni di cui al comma *g*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Quando un ufficiale generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione o di brigata viene a cessare dalla carica di Ministro per la guerra o di Sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dei corrispondenti ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado o nella carica che gli possono competere.

Art. 5.

L'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali superiori d'artiglieria è il seguente:

Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (ruolo combattente) (1).

	Assegnati a Comandi corpi e reparti dell'arma	Assegnati a Comandi di grandi unità distretti scuole o stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	68	43	111
Tenenti colonnelli	155	11	166
Maggiori	253	14	267
Capitani	955	81	1036
Tenenti e sottotenenti (2) .	1649	157	1806
Totali . . .	3080	306	3386

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

Per il reparto palafrenieri:

Capitano	N.	1
Subalterni (2)	»	5
Totale . . .	N.	6

Per il servizio tecnico d'artiglieria (ruolo tecnico):

14 Direttori di stabilimenti e capi servizio (colonnelli e tenenti colonnelli);
14 Vice direttori, capi ufficio e capi sezione (tenenti colonnelli e maggiori);
60 Addetti (capitani e tenenti).

Totale . . . N. 88

Inoltre alla direzione superiore delle costruzioni e negli stabilimenti d'artiglieria sono comandati ufficiali delle varie armi e corpi per il disimpegno di mansioni tecniche e di servizio ausiliari al servizio tecnico.

Tali ufficiali sono:

2 Tenenti colonnelli e maggiori;
55 Ufficiali inferiori.

Totale. . . N. 57

Detti ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e corpo rispettivo.

Art. 6.

La tabella degli ufficali chimici farmacisti di cui all'articolo 21, del R. decreto 7 gennaio 1923, è sostituita dalla seguente:

Ufficiali chimici farmacisti (1):

4 Colonnelli;
26 Maggiori;
41 Capitani;
52 Subalterni (2).

Totale. . . N. 123

Art. 7.

Gli ufficiali del Regio Esercito assegnati alla segreteria generale della Commissione suprema di difesa e quelli addetti al servizio degli osservatori industriali sono amministrati sul bilancio del Ministero delle finanze (rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 8.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze stabilirà nel proprio bilancio apposito stanziamento per le spese di cui all'art, 7 del presente decreto apportando al bilancio della Guerra le variazioni relative al disposto dei precedenti articoli 1, 2, 5 e 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione militare.

(2) In parte possono essere di complemento.

N. 101. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Feste civili, feste nazionali e solennità civili.** — (Divisione personale del Ministero). — 17 gennaio 1924.

Si richiama l'attenzione degli uffici ed enti militari sulla seguente circolare emanata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e con la quale sono stabilite le feste civili, feste nazionali e solennità civili:

« La *Gazzetta ufficiale* del 15 corrente pubblica il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi.

Si ravvisa opportuno richiamare l'attenzione sul provvedimento stesso che, oltre a coordinare in un unico testo tutte le preesistenti disposizioni nella materia, colma qualche lacuna ed apporta alcune innovazioni.

Avuto riguardo alla loro varia natura, i giorni festivi sono stati distinti in tre gruppi: feste civili, feste nazionali e solennità civili, corrispondenti ai diversi effetti giuridici ed amministrativi connessi a ciascun gruppo.

1. *Feste civili per tutti gli effetti.* Hanno importanza sopratutto nei riguardi della procedura giudiziaria, oltre che per l'orario dei pubblici uffici. Alla tabella di tali feste, quale risulta dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, sono state aggiunte, in accoglimento di vivi e numerosi voti all'uopo formulati, le festività religiose della Concezione della B. V. M., del Corpus Domine e dei SS. Pietro e Paolo. Inoltre, ad eliminare le incertezze sorte in pratica al riguardo, si è ritenuto opportuno comprendere nello stesso gruppo i giorni del XXI aprile, Natale di Roma, ed il IV novembre, anniversario della Vittoria, attribuendo, in tal modo, a queste solennità, che hanno altro significato e finalità, le accennate conseguenze legali.

2. *Feste Nazionali.* — Com'è noto, unica festa nazionale era la prima domenica di giugno, dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto. A questa, col R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, venne aggiunta una seconda: il IV novembre, dichiarato anche festivo a tutti gli effetti civili. Il nuovo decreto ora emanato conferma in tutto tali

precedenti disposizioni. Sicchè, feste nazionali restano stabilite la prima domenica di giugno ed il IV novembre, da considerarsi anche giorno festvo a tutti gli effetti civili.

3. *Solennità civili.* — In questo gruppo sono comprese le storiche date del XXI aprile, dedicato al Natale di Roma e del XX settembre, anniversario della entrata dell'Esercito italiano in Roma; solennità che figurano pure nel primo gruppo dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, e quindi anche nei riguardi dei pubblici uffici. Vi sono altresì inclusi il XXIV maggio, anniversario della dichiarazione di guerra e l'XI novembre, Genetliaco di S. M. il Re che, però, non figurano nel gruppo dei giorni festivi aventi effetti civili, e nei quali si osserva l'orario ridotto nei pubblici uffici.

E' superfluo avvertire che le due feste nazionali sono anche solennità civili.

Alle feste nazionali e alle solennità civili si riferisce la norma dell'art. 2 del decreto-legge che fa obbligo ai comuni di stanziare nei propri bilanci le spese occorrenti per celebrare tali ricorrenze. Questa norma esisteva già, come è noto, per la festa dello Statuto, in virtù della legge istitutiva, che porta la data del 5 maggio 1861, n. 7. Le disposizioni posteriori che avevano istituito le festività di significato patriottico e nazionale del IV novembre, del XX settembre, del XXI aprile e del XXIV maggio non avevano fatto alcun accenno di ciò: cosicchè regnava una grande incertezza sul significato e sulla portata concreta di queste solennità. Le quali, d'ora in poi, e per virtù del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, dovranno essere dalle amministrazioni comunali celebrate con le necessari e manifestazioni esteriori, senza che possano sorgere dei dubbi. Più specialmente occorre avvertire che nelle suindicate solennità si dovrà esporre la Bandiera nazionale sui pubblici uffici governativi e degli enti locali, a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1923, numero 2072, essendo questa la manifestazione tradizionale, e, di per sè, più significativa nelle commemorazioni patriottiche.

4. *Feste consuetudinarie.* — Ciò premesso per quanto riguarda il nuovo ordinamento delle feste riconosciute dalla legge, è necessario dire delle speciali ricorrenze nelle quali,

per consuetudine, si vuole osservare orario ridotto nei pubblici uffici.

Queste cosidette mezze feste furono stabilite con provvedimento del presidente del Consiglio in data 13 ottobre 1913. Considerato, però, che il loro numero è eccessivo, il Governo ha ora deciso di cancellare dall'elenco i seguenti giorni:

1° Il giovedì ed il penultimo giorno di Carnevale, essendo sufficiente festeggiare l'ultimo giorno;

2° I giorni onomastici di S. M. la Regina e di S. M. la Regina Madre, tenuto conto che si festeggiano i rispettivi genetliaci;

3° Il sabato santo ed il lunedì dopo Pasqua;

4° Il giorno dei funerali di Re Umberto I;

5° La ricorrenza del Plebiscito di Roma festa che può intendersi compresa nell'altra del XX settembre.

Pertanto, e richiamato ciò che è detto al paragrafo 3°, l'elenco dei giorni nei quali nei pubblici uffici si osserva l'orario ridotto alle ore antimeridiane rimane così stabilito:

1° 8 gennaio, genetliaco di S. M. la Regina;

2° Ultimo giorno di Carnevale;

3° Giovedì Santo;

4° XXIV maggio;

5° 15 settembre, genetliaco del Principe Ereditario;

6° 2 novembre, commemorazione dei defunti;

7° 11 novembre, genetliaco di S. M. il Re;

8° 20 novembre, genetliaco di S. M. la Regina Madre;

9° 24 dicembre, vigilia di Natale;

10° 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno.

Nelle ricorrenze indicate ai numeri 1, 5, 8 (oltre, com'è chiaro, quelle indicate ai numeri 4 e 7) devesi esporre la bandiera sugli edifizi pubblici.

Si avverte, da ultimo, che nei riguardi delle scuole pubbliche, per quanto si riferisce alle suindicate feste tradizionali, varranno le norme dettate dal Ministero della istruzione pubblica. Per il presidente del Consiglio dei ministri: Acerbo.

Il Ministro — DIAZ.

N. 102. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso geodetico-topografico per gli ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 gennaio 1924.

A senso della circolare 11 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali inferiori di artiglieria ammessi al primo corso geodetico topografico presso l'istituto geografico militare in Firenze.

Capitano CABIBBE Aldo, 4 pesante.

» FALCONI Enzo, 9 pesante (C).

» PASQUALI Aldo, 14 pesante campale.

» DI LORENZO Carlo, 6 pesante (M).

» GRANDE Ferruccio, 14 campagna.

» MIANI Guido, 2 id.

I sopraddetti ufficiali dovranno presentarsi alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze il giorno 31 gennaio c. a., nelle ore antimeridiane.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 103. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale sono chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1924, due giudici del tribunale supremo militare.** — (Gabinetto del ministro). — 29 gennaio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto gli articoli 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, numero 2316 e 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare:

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti giudici del Tribunale supremo militare sono chiamati a far parte per l'anno 1924 della Commissione per il personale della giustizia militare:

PUJIA Grand'ufficiale Francesco - consigliere di cassazione - in qualità di *membro effettivo;*

PIOLA CASELLI comm. Renato - generale di brigata - in qualità di *membro supplente.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 29 gennaio 1924.

Il Ministro della marina: REVEL.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

N. 104. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee dell'azienda dei tramvays a vapore di Verona e Vicenza, esercitate dalla provincia di Verona.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 gennaio 1924.

A seguito di accordi intervenuti fra l'amministrazione militare e la deputazione provinciale di Verona, a cominciare dal 1° gennaio 1924, ai trasporti di persone e di cose pertinenti al R. Esercito, sulle linee da essa deputazione provinciale esercitate, si applicano (a modificazione di quelle contenute nella circolare n. 48 del *giornale militare* 1914) le tariffe e condizioni seguenti:

Art. 1.

Tariffe applicabili.

a) Per i trasporti con treno ordinario di viaggiatori, bagagli, merci a grande od a piccola velocità, veicoli, quadrupedi a vagone completo:

Prezzi delle tariffe ordinarie (1) stabiliti per ciascun genere di trasporti, colla riduzione del 25 %.

Per trasporti collettivi di persone da effettuarsi con treno ordinario, quando il numero dei viaggiatori sia di almeno 100, o sia conveniente pagare per tale numero, la riduzione da applicare alle tariffe ordinarie sarà del 50 %.

b) Per i trasporti con treno speciale, oltre il pagamento dei prezzi stabiliti colle tariffe ordinarie applicabili a ciascun genere di trasporti, con la riduzione del 50 %, sarà dovuto un diritto fisso nelle seguenti misure:

quando i trasporti sono interamente eseguiti fra le ore 6 e le ore 20, lire 120 fisse più lire 2.40 per ogni chilometro di percorrenza;

(1) Per tariffe ordinarie si intendono quelle debitamente approvate dal Ministero dei lavori pubblici, in vigore per il pubblico al momento della effettuazione del trasporto.

quando l'orario per la effettuazione dei trasporti è compreso in tutto od in parte fra le ore 20 e le ore 6 del giorno successivo, L. 120 fisse più L. 4 per ogni chilometro di percorrenza.

Allorchè il trasporto con treno speciale venga chiesto per almeno 300 persone, ed abbia luogo interamente fra le ore 6 e le ore 20, non si applicheranno i suddetti diritti fissi. E se il trasporto avesse luogo anche solo parzialmente fra le ore 20 e le ore 6 del giorno successivo, il diritto fisso di cui al precedente alinea sarebbe applicabile colla riduzione del 50 %.

c) Le merci esplodenti si trasportano solo dopo accordi con la Direzione dell'esercizio, che si riserva anche di non accettarle.

In caso di trasporto l'amministrazione militare, pel fatto stesso che presenta il trasporto, esonera l'amministrazione delle tramvie da ogni responsabilità per quanto concerne la conservazione delle merci, sobbarcandosi altresì al risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alle persone ed alle cose, a chiunque appartengano, in seguito ad eventuali esplosioni.

La tariffa applicabile è quella stabilita per le merci voluminose, con le riduzioni stabilite nel precedente comma.

I trasporti di esplosivi delle ultime 3 categorie (12, 13 e 14 allegato 7 alle tariffe ferroviarie) non possono eseguirsi che con treni speciali.

d) I prezzi di trasporto sono arrotondati ai 5 (cinque) centesimi superiori.

e) Prezzi minimi:

1° per ogni biglietto di viaggiatori in 1ª classe L. 0.90, in 2ª classe L. 0.60. (NB. Non esiste la 3ª classe, la 2ª classe della tramvia è pareggiata alla 3ª classe ferroviaria):

2° per ogni altro trasporto (merci, veicoli, quadrupedi, bagagli, ecc.) il prezzo minimo per ogni spedizione è quello fissato dalle tariffe ordinarie, senza riduzione.

Art. 2.

Tasse fiscali.

Le tasse fiscali sui trasporti, imposte dallo Stato, dalle provincie o dai comuni a carico degli utenti, sono aggiunte ai prezzi di trasporto fissati dalle tariffe, o conglobate con essi.

Art. 3.

Trasporti che fruiscono della tariffa militare.

Le riduzioni e condizioni speciali stabilite nella presente convenzione si applicheranno:

a) ai trasporti di militari viaggianti per motivi di servizio ed in uniforme, sia in corpo che isolati, coi relativi bagagli;

b) ai viaggi degli ufficiali del Regio esercito, sia in uniforme che in abito borghese coi relativi bagagli;

c) ai viaggi degli inscritti di leva, che si recano alla sede del distretto per essere arruolati;

d) ai soli trasporti di merci, veicoli, quadrupedi da trasportare per conto dello Stato o dei corpi.

I colli di bagaglio, per poter accompagnare i viaggiatori, debbono essere di piccolo volume, non potranno cioè eccedere le dimensioni di cm. $25 \times 30 \times 50$; in caso diverso dovranno formare l'oggetto di una spedizione.

Le riduzioni si applicano dietro presentazione dei regolari documenti di richiesta prescritti. (Vedi articoli 5 e 6).

Art. 4.

Pagamento dei trasporti.

a) Trasporti per conto dello Stato. L'amministrazione delle tramvie concede che, in caso di mobilitazione, oppure in seguito ad accordi coi comandi interessati, i trasporti

per conto dello Stato vengano eseguiti in conto corrente, purchè ne venga fatta domanda coi regolari moduli alla presentazione del trasporto, e semprechè le somme dovutele le siano versate regolarmente, non più tardi del 15.mo giorno da quello della presentazione del resoconto mensile. Le eventuali differenze verranno regolarizzate dopo, tanto se a favore, come se a carico dell'amministrazione tramviaria, ma non oltre un anno dopo la data di presentazione del conto cui si riferiscono. Dette differenze non potranno costituire un motivo per sospendere o ritardare il pagamento dei conti regolarmente presentati;

b) in ogni altro caso i trasporti dovranno essere sempre pagati al momento della presentazione del trasporto, se si tratta di viaggiatori o di bagagli, ed al momento della spedizione, oppure a quello dello svincolo in arrivo, se si tratta di trasporti di merci, veicoli o quadrupedi.

Art. 5.

Distribuzione dei biglietti.

I biglietti a tariffa ridotta militare sono rilasciati unicamente dalla stazione ed agenzie indicati all'art. 7 verso presentazione del regolare modulo di richiesta. La distribuzione cessa 5 minuti prima dell'orario di partenza del treno.

Sui treni non si rilasciano biglietti a riduzione.

Art. 6.

Spedizioni di bagagli, merci, ecc.

Le spedizioni si accettano solamente nelle stazioni provviste di binario di raddoppio e dove esiste un ufficio merci, dietro presentazione dei documenti di spedizione prescritti

(lettere di vettura) quando si tratta di trasporti di merci, veicoli e quadrupedi, e del prescritto modulo di richiesta della tariffa militare in ogni caso.

Per gli eventuali trasporti in servizio di corrispondenza con le ferrovie dello Stato, i moduli di richieste della tariffa militare dovranno essere presentati in doppio esemplare, dovendo i trasporti essere riconteggiati ai punti di transito.

Le operazioni di carico e di scarico dei trasporti dovranno essere sempre fatti a cura e spese delle parti, e cioè dei mittenti e dei destinatari, senza che per ciò debbano essere fatte ulteriori riduzioni di tariffa.

Art. 7.

Linee esercitate dall'azienda.

Tutte le linee esercitate dall'azienda sono a scartamento normale.

Linea Verona-Sambonifacio Veneto, km. 22.1, a trazione elettrica aerea di contatto.

Linea Verona-Grezzana (Valpantena), km. 9.5, come sopra.

Linea Caldiero-Tregnago (in diramazione della linea Verona-S. Bonifacio), km. 11.4, come sopra. Questa linea è raccordata a Caldiero con le ferrovie dello Stato, ed è atta ad essere percorsa dal materiale ferroviario. Pendenza media 3 ‰.

Linea Sambonifacio-Lonigo città, km. 8.9, esercitata attualmente mediante automotrici elettriche ad accumulatori per servizi viaggiatori e con treni a vapore per servizi merci.

Linea Lonigo stazione ferroviaria (linea Milano-Venezia ferrovie Stato) Lonigo città-Cologna Veneta, km. 14. Servizio come sopra. Questa linea è pure raccordata a Lonigo alla stazione ferroviaria dello Stato; e può essere percorsa limitatamente al tratto Lonigo ferrovia-Lonigo città (chilometri 4.5) dai carri ferroviari, con carico fino ad 8 tonnellate per asse.

Art. 8.

Stazioni ammesse ai servizi.

STAZIONI	Viaggiatori	Bagagli	Merci		
			senza limitazioni	carri completi e spedizioni fino a 300 Kg.	
Verona (2)	si	si	si	—	PC
S. Michele Extra	si	si	—	si	—
S. Martino Buon Albergo . . .	si	si	—	si	—
Vago	si	si	—	si	—
Caldiero	si	si	si	—	—
Soave	si	si	si	—	—
Sambonifacio Veneto	si	si	si	—	PC
Lonigo Città (S. Giovanni) . . .	si	si	si	—	PC
Cologna Veneta	si	si	si	—	PC
Lonigo stazione ferroviaria .	si(1)	si	si	—	—
Illasi	si	si	si	—	—
Tregnago	si	si	si	—	PC
Quinto di Valpentena	si	si	—	si	—
Grezzana	si	si	si	—	PC

(1) Solo per il servizio militare.

Art. 9.

Preavviso per richiesta di trasporti.

Per la effettuazione di treni speciali occorre un preavviso di 48 ore.

Per la richiesta di trasporti a carro occorre un preavviso di 24 ore. Anche per il trasporto di persone in gruppi di oltre 100 persone sulla linea Verona-Sambonifacio, e di oltre 30 persone sulle altre linee, è necessario un preavviso di 24 ore.

Art. 10.

Obblighi dell'azienda.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui dispone l'Azienda, senza pregiudizio del servizio pubblico, salvo nei casi previsti dalle leggi.

Art. 11.

Responsablità dell'Amministrazione tramviaria.

Le spedizioni eseguite in base a questa concessione si intendono accettate alle condizioni dei trasporti fruenti di tariffe convenzionali. La tramvia non sarà tenuta al pagamento di indennizzi di alcun genere, nè per ritardi di resa nè per avarie qualsiasi; nè dovrà rispondere in caso di sospensioni di servizio dovute a cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale e la mancata fornitura della corrente elettrica, nè infine per la mancanza di vagoni disponibili.

Art. 12.

Condizioni generali.

Per tutto quanto non è previsto nelle presenti condizioni, valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il pubblico.

Art. 13.

Validità della presente convenzione.

La presente convenzione entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1924, e sarà valida per anni tre. Essa si intenderà prorogata di anno in anno quando non ne venga data disdetta tre mesi prima della scadenza per mezzo di lettera raccomandata, o dall'autorità militare o dalla direzione della tramvia.

In dipendenza della pubblicazione della presente circolare, resta abrogata quella citata in premesse.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 105. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi ippici di Verona e di San Remo.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 31 gennaio 1924.

In conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 184, *Giornale militare* 1922, si approvano i programmi delle gare militari che avranno luogo nei concorsi ippici seguenti:

Verona . . . . . marzo 1924
San Remo . . . . . marzo 1924

Agli ufficiali partecipanti a dette gare militari potranno essere concesse le facilitazioni amministrative nei limiti stabiliti al capo IV della citata circolare n. 184, ai nn. 37 e 38.

Funzionerà da commissario militare un colonnello del rispettivo corpo d'armata, e precisamente per il concorso ippico di Verona il comandante del 20° reggimento artiglieria da campagna e per il concorso ippico di San Remo il comandante del reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 106. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 7 febbraio 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle circolari nn. 218, 450, 537, 566, 626, 671 e 736 *giornale militare* 1923, si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alle seguenti ditte:

Lanfranchini Carlo di E. Maggiorotto - Torino, via Verona, 31.	L.	51,630
Maurelli Mario - Milano, via Ambrosiana, n. 14		
Basso Cesare - Torino, via Foggia, 24 . .		
Chierichetti Giuseppe - Milano, via Cappuccini, 8	L.	1,500,000
Rotelli Romolo - Venezia, Riva del Carbone, 4071		
Lepri Ruggero - Milano, via Vivaio, 24. .		
Lepri Lauro - id. id.		
Borghi Giuseppe - id. id.		
Cimato Giuseppe - Roma, via Claudio Monteverdi, 8	L.	400,000
Della Lucia Olinto - Roma, via Prenestina, 40		
Lisi Arturo - Roma, via Capo le Case, 9 .	L.	500,000
Marocchini Giulio - Roma, via Principessa Margherita, 303		
Palombo Adolfo - Napoli, Corso Umberto I, n. 153	L.	30,000
Ditta Limiti e Bartocci - Roma, via dei Foraggi, 89	»	35,000
De Carolis A. e C. Danizi - Roma, via Vespasiano, 15	»	100,000
Officine per lavorazioni metallurgiche e meccaniche Ditta Ferraris - Milano, via Pestalozzi, 4	»	250,000

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sez. armi e munizioni) confor

memente a quanto è stato disposto con le predette circolari curando di indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali od altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 107. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali chimici-farmacisti ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 7 febbraio 1924.

Con riferimento alla circolare n. 561 *giornale militare* 1923, si comunicano i nomi degli ufficiali chimici farmacisti ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta:

Capitani chimici farmacisti.

SICCARDI cav. Guido.
SAVINO cav. Vito.
GRIGNANI Eugenio.
MUSSO Enrico.
ISOLA Emilio.
VALENTI Antonino.
ALVIGINI dott. Giorgio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 108. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 7 febbraio 1924.

Con riferimento alle circolari 610 e 678 *giornale militari* 1923, si comunicano i nomi degli ufficiali che dovranno subire gli esami per l'avanzamento ad anzianità:

Capitani medici.

SFIA Giacomo.
LOPRESTI Antonino.
CHIABRERA Giorgio.
BERTINETTI Marcellino.
PICCOLI Giovanni.
IMPERIALE Cesare.
BASSO Giov. Battista.
ROMANO Germano.
MARINUCCI Marino.
MAFFEO Luigi.
SABATINI Angelo.

MACHI Sebastiano.
COSTAGLIOLA Antonio.
CAMPISI Baldassare.
VALDAMERI Giuseppe.
PILELLA Alessandro.
PIVETTI Francesco.
ARGENTINA Giov. Battista.
DAL COLLO Augusto.
CIONINI Giulio.
DANERI Giuseppe.
CIVITA Raffaele.
CASTELLI Epifanio.
BARONIO Dario.
GRIFI Vincenzo.

I predetti ufficiali medici si presenteranno all'ospedale militare di Roma nelle ore antimeridiane del giorno 17 febbraio 1924.

Le eventuali dichiarazioni di rinuncia agli esami di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **109.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale dei distretti militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 7 febbraio 1924.

La tabella annessa (allegato n. 1), relativa alla circoscrizione territoriale dei distretti militari, sostituisce la tabella pubblicata con la circolare n. 168 del *giornale militare* 1923.

Oltre alle varianti gia introdotte nella circoscrizione in parola con le circolari ministeriali n. 3060 R., in data 14 giugno 1923, n. 3711 R., in data 28 luglio 1923, e n. 4033 R. in data 14 agosto 1923, la tabella sopra accennata contiene alcune nuove varianti rese necessarie da modificazioni recentemente apportate alla circoscrizione politico-amministrativa, e cioè:

1° Con R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, la circoscrizione circondariale di Bobbio è stata soppressa ed i Comuni che ne facevano parte sono stati distribuiti come segue:

a) Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia, sono stati aggregati al circondario di Genova:

b) Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino, Caminata, sono stati aggregati al circondario di Piacenza;

c) Bagnaria, Cella di Bobbio, Fortunago, Menconico, Pregola, Sagliano di Crenna, Sant'Albano di Bobbio, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Valverde, Varzi, sono stati aggregati al circondario di Voghera.

In conseguenza di quanto sopra, ed in armonia alle disposizioni contenute nel R. decreto n. 2915 (circolare n. 52 *giornale militare* c. a.) relativo alla circoscrizione territoriale delle grandi unità, si dispone che i Comuni di cui alle precedenti lettere *a, b, c,* siano compresi, rispettivamente, nel territorio dei distretti militari di Genova, di Piacenza e di Voghera.

2° Con R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, è stata istituita la provincia della Spezia comprendente un solo circondario costituito con tutti i Comuni già appartenenti al circondario della Spezia, con i Comuni di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e con quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara. In conseguenza di ciò si dispone che i due Comuni ora detti di Calice al Cornoviglio e di Rocchetta di Vara passino dal distretto militare di Massa e Carrara al distretto militare della Spezia.

3° Con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2076, i Comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi sono stati staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati a quella di Parma. In conseguenza, si dispone che i due Comuni ora detti passino a far parte del distretto militare di Parma.

4° Con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2359, il comune di Sestri Ponente, — cui è stata aggregata la parte di territorio del comune di Borzoli che è situata alla destra del torrente Chiaravagna, — e quello di S. Giovanni Battista sono stati riuniti nell'unico comune di Sestri Ponente. In conseguenza, il comune di San Giovanni Battista non figura più tra quei comuni del circondario di Genova che sono esclusi dal distretto militare di Genova e compresi nel distretto militare di Savona.

5° Con R. decreto 8 luglio 1923, n. 1727, la circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda è stata soppressa ed i Comuni che la costituivano sono stati aggregati al circondario di Piacenza. Pertanto, il circondario di Fiorenzuola d'Arda non figura più nella delimitazione del distretto militare di Piacenza.

6° Con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2491, la denominazione della provincia di Porto Maurizio è stata modificata in quella di provincia di Imperia, con capoluogo Imperia. In tale senso sono state modificate anche le indicazioni relative alla delimitazione del territorio del distretto militare di S. Remo.

Si ritiene opportuno avvertire che il territorio di giurisdizione dei distretti militari non viene variato per effetto delle modificazioni di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6; e che soltanto le disposizioni contenute nei numeri 1, 2 e 3 comportano un effettivo passaggio di territorio da un distretto militare all'altro.

Si avverte, però, che gli ora detti passaggi di territorio non devono avere effetto per quanto si riferisce alla chiamata alle armi della classe 1904.

Questo Ministero ritiene necessario di richiamare l'attenzione dei comandi di distretto militare sulla circostanza che alcune delle sopra accennate variazioni alla circoscrizione politico-amministrativa — concretandosi in passaggi di territorio da un comune ad un altro, o in cambio di denominazione di comune, oppure nella fusione di più Comuni in uno solo — si ripercuotono anche su quanto riguarda il recapito dei militari tenuti in forza dai comandi di distretto medesimi.

Analoghe ripercussioni hanno o possono avere le varianti alla circoscrizione politico-amministrativa, indicate nell'allegato n. 2 alla presente circolare.

Agli effetti della sistemazione della forza sopra accennata, si pregano, pertanto, le autorità interessate, di voler tenere presenti le varianti ora dette, e quelle altre che, eventualmente, fossero disposte con ulteriori provvedimenti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI DISTRETTI MILITARI:

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
CORPO D'ARMATA DI TORINO (I).			
Torino (1ª)	41	Torino	Circondario di Torino.
	70	Pinerolo	Circondari di Pinerolo e Susa.
Alessandria (2ª).	1	Alessandria	Circondari di Alessandria e Acqui.
	74	Voghera	Circondari di Voghera, Tortona e Novi.
	86	Casale Monferrato	Circondari di Casale Monferrato e Asti.
Cuneo (3ª).....	40	Cuneo	Circondari di Cuneo e Saluzzo
	79	Mondovì	Circondari di Mondovì e Alba.
CORPO D'ARMATA DI MILANO (II).			
Milano (4ª)....	23	Milano	Circondario di Milano, esclusi i comuni con capoluogo a est del Lambro.
	22	Como	Circondario di Como.
	68	Lecco	Circondario di Lecco.
	65	Lodi	Circondario di Lodi; e comuni, del circondario di Milano, con capoluogo a est del Lambro.
	76	Monza	Circondari di Monza ed Abbiategrasso.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari N.	Distretti militari Sede	Territorio compreso in ciascun distretto
	54	Pavia	Circondari di Pavia e Mortara.
	73	Varese	Circondari di Varese e Gallarate.
Novara (5ª)....	24	Novara	Circondari di Novara, Pallanza e Domodossola.
	67	Ivrea	Circondari di Ivrea e Aosta.
	75	Vercelli	Circondari di Vercelli, Biella e Varallo.
Brescia (6ª)....	43	Brescia	Circondari di Brescia, Salò e Breno.
	42	Bergamo	Circondari di Bergamo e Clusone.
	90	Treviglio	Circondari di Treviglio, Verolanuova e Chiari.
	89	Sondrio	Circondario di Sondrio.

CORPO D'ARMATA DI VERONA (III).

Verona (7ª)....	45	Verona	Circondario di Verona.
	44	Cremona	Circondari di Cremona, Casalmaggiore e Crema.
	61	Mantova	Circondario di Mantova.
Padova (8ª)....	29	Padova	Circondario di Padova.
	62	Vicenza	Circondario di Vicenza, esclusi i mandamenti di Bassano, Marostica e Valstagna.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
	91	Bassano	Circondario di Asiago; e mandamenti di Bassano, Marostica e Valstagna del circondario di Vicenza.
Trento (9ª).....	92	Trento	Circondari di Trento, Rovereto, Tione, Riva, Borgo, Cavalese e Cles.
	93	Bolzano	Circondari di Bolzano, Merano e Bressanone, escluso il mandamento di Monguelfo.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (IV).

Bologna (10ª)...	6	Bologna	Circondari di Bologna, Vergato e Imola.
	55	Ferrara	Circondari di Ferrara, Comacchio e Cento.
	47	Modena	Circondari di Modena, Mirandola e Pavullo.
	63	Rovigo	Circondari di Rovigo e Adria
	51	Venezia	Circondari di Venezia e Chioggia.
Ravenna (11ª)..	8	Ravenna	Circondari di Ravenna, Lugo e Faenza.
	56	Forlì	Circondari di Forlì, Cesena, Rimini, e Rocca San Casciano.
Treviso (12ª)....	28	Treviso	Circondario di Treviso.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
	77	Belluno	Circondario di Belluno, Feltre e Pieve di Cadore; e mandamento di Monguelfo del circondario di Bressanone.
	30	Sacile	Circondari di Pordenone e Tolmezzo; mandamenti di Gemona, Spilimbergo e S. Vito al Tagliamento del circondario di Udine, e mandamento di Plezzo del circondario di Cividale del Friuli.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).

Trieste (13ª)...	94	Trieste	Circondari di Trieste, Postumia e Capodistria (compreso il mandamento di Pinguente).
Gorizia (14ª)...	96	Udine	Circondario di Udine, esclusi i mandamenti di Gemona, Spilimbergo, S. Vito al Tagliamento e Cervignano; e circondario di Cividale del Friuli, esclusi il mandamento di Plezzo ed i comuni di Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternova.
	95	Gorizia	Circondari di Idria, Gradisca, e Gorizia (compreso il mandamento di Comeno); mandamento di Cervignano del circondario di Udine; e comuni di Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula e Ternova appartenenti al circondario di Cividale del Friuli.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Pola (15ª).....	97	da determinarsi	Circondari di Pola, Lussino, Parenzo, Pisino e Volosca-Abbazia, (compreso il mandamento di Bisterza).
CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VI).			
Firenze (16ª)...	11	Firenze .	Circondario di Firenze.
	84	Pistoia	Circondari di Pistoia e San Miniato.
	14	Lucca	Circondari di Lucca e Castelnuovo Garfagnana.
	83	Massa - Carrara	Circondari di Massa-Carrara e Pontremoli.
	99	Spezia (1)	Cicondari di Spezia e Chiavari.
Genova (17ª) ..	16	Genova	Circondario di Genova, esclusi i comuni di Cornigliano Ligure, Borzoli, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano.
	71	Savona	Circondari di Savona e Albenga; e comuni di Cornigliano Ligure, Borzoli, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano, appartenenti al circondario di Genova.

(1) Una parte del territorio del distretto militare della Spezia (circondario di Chiavari) è compresa entro i limiti della Divisione militare territoriale di Genova.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
	98	San Remo	Circondari di San Remo e Imperia.
Piacenza (18ª) .	2	Piacenza	Circondario di Piacenza.
	7	Parma	Circondari di Parma, Borgotaro e Borgo San Donnino.
	57	Reggio Emilia	Circondari di Reggio Emilia e Guastalla.

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VII).

Roma (19ª)	36	Roma	Circondario di Roma
	85	Frosinone	Circondari di Frosinone, Velletri e Sora.
	100	Viterbo	Circondari di Viterbo e Civitavecchia.
Livorno (20ª) ..	13	Livorno	Circondari di Livorno e Portoferraio.
	101	Grosseto	Circondario di Grosseto.
	102	Pisa	Circondario di Pisa e Volterra.
	12	Siena	Circondari di Siena e Montepulciano.
Perugia (21ª) ..	35	Perugia	Circondario di Perugia.
	49	Arezzo	Circondario di Arezzo.
	69	Orvieto	Circondari di Orvieto, Terni e Rieti.
	72	Spoleto	Circondari di Spoleto e Foligno.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Cagliari (22ª)...	15	Cagliari	Circondari di Cagliari, Lanusei e Iglesias.
	106	Oristano	Circondari di Oristano, Nuoro e Ozieri.
	17	Sassari	Circondari di Sassari, Alghero e Tempio.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (VIII).

Napoli (23ª)....	27	Napoli	Circondario di Napoli, escluso il mandamento di Torre del Greco.
	80	Nola	Circondari di Nola e Castellammare. e mandamento di Torre del Greco del circondario di Napoli.
	26	Caserta	Circondari di Piedimonte e Caserta, escluso il comune di Aversa.
	103	Aversa	Circondari di Casoria e Pozzuoli. e comune di Aversa del circondario di Caserta.
	25	Benevento	Circondari di Benevento, Cerreto e S. Bartolomeo
	64	Gaeta	Circondario di Gaeta.
	50	Avellino	Circondari di Avellino, Ariano e S. Angelo dei Lombardi.
Salerno (24ª)....	39	Salerno	Circondario di Salerno.
	81	Campagna	Circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo Lucania.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
	38	Potenza	Circondari di Potenza, Melfi, Matera e Lagonegro.
Catanzaro (25ª).	19	Catanzaro	Circondari di Catanzaro, Monteleone e Nicastro.
	82	Castrovillari	Circondari di Castrovillari, Rossano e Cotrone.
	37	Cosenza	Circondari di Cosenza e Paola.
	21	Reggio Calabria	Circondari di Reggio Calabria Palmi e Gerace.
CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).			
Bari (26ª).....	3	Bari	Circondario di Bari.
	66	Barletta	Circondari di Barletta e Altamura.
	5	Lecce	Circondari di Lecce e Gallipoli.
	78	Taranto	Circondari di Taranto e Brindisi.
Chieti (27ª).....	9	Chieti	Circondari di Chieti, Lanciano e Vasto.
	48	Aquila	Circondari di Aquila e Cittaducale.
	46	Campobasso	Circondari di Campobasso, Isernia e Larino.
	4	Foggia	Circondari di Foggia, Bovino e S. Severo.
	88	Sulmona	Circondari di Sulmona e Avezzano.
	10	Teramo	Circondari di Teramo e Penne.

Segue:

Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Ancona (28ª) . .	34	Ancona (con sezione staccata a Zara)	Circondari di Ancona e Zara.
	58	Ascoli Piceno	Circondari di Ascoli Piceno e Fermo.
	52	Macerata	Circondari di Macerata e Camerino.
	53	Pesaro	Circondari di Pesaro e Urbino.
CORPO D'ARMATA DI PALERMO (X).			
Palermo (29ª) . .	33	Palermo	Circondari di Palermo e Corleone.
	87	Cefalù	Circondari di Cefalù, Termini Imerese e Mistretta.
	60	Girgenti	Circondari di Girgenti, Bivona e Sciacca.
	32	Trapani	Circondari di Trapani, Alcamo e Mazzara.
Messina (30ª) . .	20	Messina	Circondari di Messina, Castroreale e Patti.
	104	Acireale	Circondario di Acireale.
	18	Catania	Circondari di Catania e Nicosia.
	31	Caltanisetta	Circondari di Caltanisetta, Piazza Armerina e Terranova.
	59	Siracusa	Circondari di Siracusa e Caltagirone.
	105	Noto	Circondari di Noto e Modica.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei provvedimenti relativi alla circoscrizione politico-amministrativa, dai quali risulta modificato il recapito di militari tenuti in forza dai comandi di distretto militare.

R. decreto 6 maggio 1923, n. 1022, col quale si autorizza il Comune di Seren (Belluno) a cambiare la sua denominazione in quella di Seren del Grappa.

R. decreto 17 maggio 1923, n. 1175, col quale si autorizza il cambiamento della denominazione del Comune di Melito Valle Bonito in quella di Melito Irpino.

R. decreto 28 giugno 1923, n. 1626, col quale il comune di Pasian Schiavonesco è autorizzato al cambiamento della sua denominazione in quella di Basiliano.

R. decreto 5 luglio 1923, n. 1713, col quale si autorizza il cambiamento della denominazione del Comune di Sambuca Zabut in quella di Sambuca di Sicilia.

R. decreto 5 luglio 1923, n. 1767 col quale si autorizza il cambiamento di denominazione del Comune di Sant'Agata di Sotto in quella di Sant'Agata Irpina.

R. decreto 8 luglio 1923, n. 1729, col quale i comuni di Piacenza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio Trebbia e Mortizza, sono riuniti nell'unico Comune di Piacenza.

R. decreto 15 luglio 1923, n. 1790, col quale in esecuzione della legge 7 agosto 1919, n. 1403, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale dei due Comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte.

R. decreto 22 luglio 1923, n. 1765, col quale il Comune di Vittorio (Treviso) è autorizzato ad assumere la denominazione di Vittorio Veneto.

R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912 col quale i Comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riuniti nell'unico Comune di Milano.

R. decreto 24 settembre 1923, n. 2184, col quale i comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze sono riuniti nell'unico comune di Merano.

R. decreto 24 settembre 1923, n. 2304, col quale si provvede alla delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra i comuni di Terravecchia e di Cariati (Cosenza).

R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2333, col quale Torregrotta, frazione del comune di Roccavaldina, è costituita in comune autonomo.

R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, col quale i comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore e Montegrazie, sono riuniti in unico comune denominato Imperia.

R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2549, col quale sono modificati il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, e il decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 1923, per quanto riguarda la *circoscrizione territoriale di alcuni Comuni della Venezia Giulia*.

Decreto del Ministro dell'interno, in data 4 dicembre 1923, relativo alla nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Venezia e Mestre.

R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2703, col quale le frazioni Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce, sono costituite in Comune autonomo denominato Colfelice.

R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, col quale è modificata la circoscrizione di trenta Comuni della provincia di Imperia.

Legge 20 dicembre 1923, n. 2793, con la quale la frazione di Aprica è separata dal comune di Teglio ed è costituita in Comune autonomo.

N. 110. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributo degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 7 febbraio 1924.

A cagione della mancata osservanza della legge 2 luglio 1911, n. 725, da parte di molte amministrazioni militari che hanno a ruolo ufficiali medici, farmacisti e veterinari e farmacisti militari del ruolo transitorio, si richiamano le amministrazioni medesime all'obbligo di ottemperare alle norme contenute nelle circolari n. 749 del *Giornale militare* 1917, e n. 1 del *Giornale militare* 1921.

I relatori dei corpi interessati saranno tenuti a curare l'invio, entro i termini prescritti dalla prima delle citate cir-

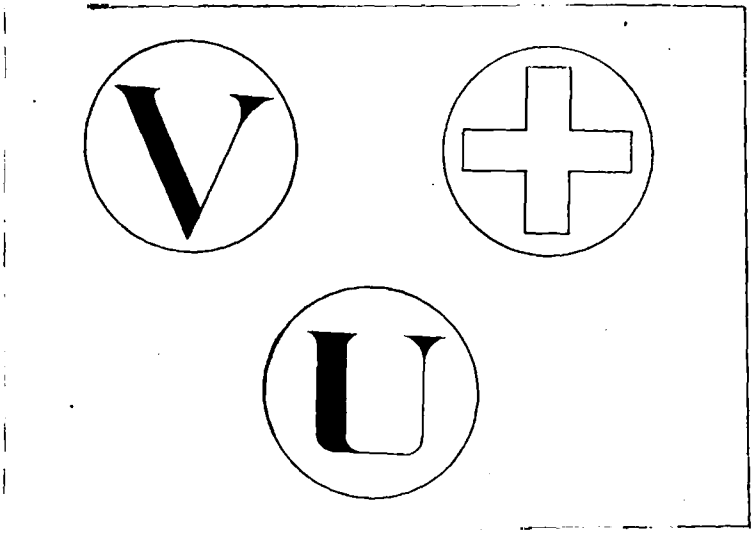
colari, degli elenchi e del danaro alla direzione dell'ospedale militare di Perugia.

La medesima invierà al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) entro il 15 marzo di ogni anno l'elenco dei corpi che non avranno inoltrato la nota dei sanitari dipendenti, ed entro il 15 giugno successivo quella dei corpi, che pure avendo mandato l'elenco, non ottemperino poi all'obbligo del contributo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 111. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Segni distintivi della " Medaglia interalleata della Vittoria „ e della " Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia „ e della " Croce di guerra al valor militare „.** — (Gabinetto del ministro). — 7 febbraio 1924.

Per distinguere sull'annuario militare l'avvenuta concessione della « Medaglia interalleata della Vittoria », della « Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia » e della « Croce di guerra al valor militare », sono istituiti i seguenti segni convenzionali:



I segni convenzionali delle medaglie « Interalleata della Vittoria » e « Commemorativa della Unità d'Italia » seguiranno in questo ordine immediatamente il segno distintivo della « Medaglia commemorativa per la guerra Italo-Austriaca 1915-18 »; il segno distintivo della « Croce di guerra al valor militare » seguirà immediatamente quello della « Medaglia di bronzo al valor militare ».

Per distinguere la concessione di più croci di guerra al valor militare si adotterà il sistema degli esponenti così come praticasi per le croci di guerra ordinarie.

I segni convenzionali ora istituiti saranno inseriti nell'annuario che sarà pubblicato l'anno prossimo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 112. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 febbraio 1924.

Con la diramazione, già avvenuta, dei nuovi quaderni e fascicoli di caricamento relativi alle artiglierie da montagna e someggiate - vedansi circolari nn. 555, 685, 740 del *giornale militare* 1923 e circolare n. 21 del *giornale militare* c. a. - debbono intendersi abrogate le seguenti pubblicazioni:

N. 1 dell'elenco provvisorio - Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume IV - Fascicolo V (provvisorio) - Caricamento delle batterie da 65 mont. - Edizione 1918.

N. 2 dell'elenco provvisorio - Quaderno dei materiali da montagna per batterie da 65 mont. - Edizione 1918.

N. 3 dell'elenco provvisorio - Quaderno dei materiali d'artiglieria pel comando di gruppo di batterie da 65 mont. - Ristampa 1917.

N. 4 dell'elenco provvisorio - Quaderno dei materiali per batteria da 65 mont. someggiata - Edizione 1916.

Conseguentemente, esse dovranno essere depennate dal relativo elenco, nonchè dall'« indice delle pubblicazioni vigenti per l'arma di artiglieria - alleg. 3 alla circolare n. 4300 del 30 dicembre 1922 - Stato Maggiore R. E. - Ufficio addestramento ».

Le copie delle suddette pubblicazioni militari - ora abrogate - che ciascun comando, corpo od ufficio, avesse in distribuzione, vanno versate all'« Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero » il quale, di ciascuna pubblicazione da inviare al macero conserverà, a titolo di raccolta, per le eventuali consultazioni, venticinque copie.

Analogamente e per lo stesso scopo potrà essere conservata qualche copia dagli enti che le hanno attualmente in carico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 113. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.** (Direzione generale personali ufficiali). — 7 febbraio 1924.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nel paragrafo 4 della circolare 392 *giornale militare* 1922, il 1° aprile p. v. avrà inizio presso la scuola d'applicazione di fanteria in Parma il secondo ed *ultimo* corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra.

Esso avrà la durata di 4 mesi e si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento Ediz. 1921, salvo per quanto riguarda i programmi d'insegnamento, che sono quelli già svolti al primo corso.

2. — Al corso di cui trattasi dovranno prender parte i seguenti capitani:

DELITALA Comario.
ALVERGNA Giuseppe.
LAZZARA Angelo.
GRILLO Salvatore.
ANTONUCCI Carlo.
SORTINO Alfonso.
MARACCI Alberto.

CAPPELLI Giacomo.
GRANATA Nicolò.
SANTONOCITO Giuseppe.
GIANNELLA Ettore.
NICCOLI-VALLESI Giuseppe.
FAZI Fazio.
SCOGNAMILLO Luigi.
BASILE Pietro.
ZUNINO Giuseppe.
MASTROPAOLO Domenico.
OCCHIPINTI Giuseppe.
RUSSO Luigi.
RATIGLIA Rodolfo.
MERENDA Luigi
TOSCANO Agatino.
TIRANTY Riccardo.
BARBERA Giacomo.
NARDI Attilio.
NANI Renato.
GERARD Ugo.
TINELLI Ferdinando.
CONTI Nestore.
LA FERLA Arturo.
ROBBA Giuseppe.
PIERI Pellegrino
CORTELLA Carlo.
CONTI Gino.
PIRRO Felice.
FAGA' Umberto.
GUZZARDI Nicolò.
LO VECCHIO Giovanni.
VIOLANTE Silvio.
GRIPPO Alfredo.
PERNO Salvatore.
CLIVIO Vincenzo.
CASTIELLO Giuseppe.

3. — Per gli ufficiali ammessi al corso la frequenza non è obbligatoria, ad eccezione dei capitani Russo e Alvergna, i quali, essendo già stati dispensati dal primo corso, debbono frequentare il corso in oggetto.

4. — Gli ufficiali frequentatori si presenteranno al comando della scuola di applicazione di Parma il giorno 31 marzo p. v.

Gli ufficiali non frequentatori si presenteranno allo stesso comando il 15 luglio p. v., per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa immediatamente prima di tale epoca una licenza speciale di giorni 15.

5. — Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola d'applicazione non oltre il 25 di ciascun mese. Solo gli ufficiali che porteranno con loro la famiglia si faranno seguire dall'attendente.

6. — Per il 29 febbraio p. v. i direttori di commissariato di corpo d'armata trasmetteranno all'ufficio del generale commissario:

a) l'elenco degli ufficiali frequentatori;

b) le domande degli ufficiali che desiderano essere dispensati dalla frequenza. Tali domande dovranno essere redatte secondo le modalità fissate dalla circolare 81 *giornale militare* 1922, (pagina 177).

L'ufficio del generale commissario, dopo aver espresso il parere sulle domande di cui al comma 6, e vistati gli elenchi di cui al comma *a*), rimetterà con la massima sollecitudine tutti i documenti stessi alla direzione generale personale ufficiali per le definitive decisioni.

Gli elenchi degli ufficiali frequentatori e dei non frequentatori saranno pubblicati sul *giornale militare*.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 114. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 febbraio 1924.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capi officina reggimentale dei reggimenti di artiglieria e di costituire il ruolo degli aspiranti a tale carica, il Ministero dispone che colla data del 18 febbraio c. a., abbia inizio il corso stabilito dalla circolare n. 28 del *giornale militare* 1920.

Dovrà essere svolto il programma n. 3 indicato nella circolare 215 del *giornale militare* 1920, secondo le seguenti modalità:

a) dal 18 febbraio al 18 aprile, presso l'arsenale Regio esercito di Torino. Affusti e carreggio (materiale in ferro, materiale in legno, coloritura e lubrificazione del materiale,

materiali di artiglieria). Tecnologia meccanica (metalli, legnami da lavoro, tessuti e cordami, pelli e cuoiami, strumenti da lavoro, macchine motrici, macchine utensili, ecc.). Disegno;

b) dal 23 aprile al 21 giugno, presso l'officina artiglieria Regio esercito di Torino. Bocche da fuoco; combustibili.

Durante i periodi (*a*) e (*b*) a cura dell'ufficio tecnico superiore automobilistico, che prenderà diretti accordi con l'arsenale e l'officina artiglieria di Torino, verranno anche svolte lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di automobilismo. (Manutenzione e riparazione vetture automobili, autocarri, trattrici, motocicli).

c) dal 30 giugno al 19 luglio, presso il laboratorio di precisione Regio esercito di Roma. Strumenti di precisione ottici e telefonici.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti capi meccanici:

Maresciallo FELICETTI Gustavo, 1 reggimento artigl. da camp.
» FORSIA Domenico, 2 id. id. id.
» GHIDONE Carlo, 5 id. id. id.
» PERETTI Celestino, 8 id. id. id.
» GALLUCCI Alberto, 10 id. id. id.
» ROLANDI Giuseppe, 17 id. id. id.
» SCARANO Angelo, 18 id. id. id.
» ABBANDONATO Franco, 18 id. id. id
» SACCHETTO Virgilio, 20 id. id. id.
» RICCAGNO Giov. Battista, 1 reggimento artigl. da mont.
» SCIASCIA Orazio, 3 id. id. id.
» MASSOCCA Alfredo, 1 reggimento artigl. pes. camp.
» ROLA Armando, 2 id. id. id.
» SENSI Sante, 9 id. id. id.
» POLLAROLO Pasquale, 10 id. id. id.
» GIAINO Antonio, 10 gruppo artigl. controaerei.

I direttori degli stabilimenti sopraindicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capi tecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da zero a dieci.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria che riepilogherà, a corsi ultimati, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale, da trasmettersi al Ministero.

I comandi dei reggimenti e gruppi controaerei interessati disporranno che i capi meccanici si trovino a Torino il giorno antecedente all'inizio del corso.

Durante la permanenza a Torino i marescialli ammessi al corso saranno presi in aggregazione dal 1° reggimento artiglieria pesante e durante la permanenza a Roma dal 3° reggimento artiglieria pesante.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 115. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo anticipato di militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1903 o anteriormente.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1924.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo anticipato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 26 febbraio corrente sia iniziato e il giorno 8 marzo p. v. sia, condotto a termine l'invio in congedo per anticipazione dei militari di truppa nati nel 1° trimestre dell'anno 1903 o anteriormente, i quali abbiano compiuto almeno 11 mesi di servizio (oppure otto mesi se siano venuti alle armi con tre mesi di ritardo perchè provvisti del certificato di istruzione premilitare).

2. I militari nati nel 1° trimestre del 1903 o anteriormente che il giorno 8 marzo p. v., per essere venuti alle armi con ritardo o per avere delle interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 11 mesi di permanenza alle armi, saranno inviati in congedo anticipato successivamente, a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

Peraltro, in correlazione a quanto è prescritto dalla circolare n. 101 (n. 28) del *giornale militare* del 1923, tale anticipato invio in congedo dopo 11 mesi di permanenza alle armi non sarà concesso a coloro che siano venuti alle armi con ritardo imputabile a diserzione, renitenza od omissione.

3. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma; e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 587 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

4. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione, dipendenti da cause di servizio.

5. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute, con processo verbale del consiglio d'amministrazione, dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

6. I militari di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 679 bis del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano compiuto undici mesi di servizio.

Autorità che provvedono al congedamento.

7. I militari saranno inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

Qualora i corpi o reparti in cui i militari prestano servizio siano dislocati in sede lontana dai rispettivi depositi o centri, essi potranno essere congedati, per risparmio di spese di trasporto, senza passare per i depositi o centri anzidetti.

In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

8. Saranno pure congedati senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza (prorogata ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento) sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, si intende, i casi in cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

9. I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero delle regie autorità diplomatiche o consolari.

10. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le stellette, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

Formula matricolare del congedamento.

11. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato per anticipazione (circolare 115 del giornale militare) li . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

12. Ai militari congedandi sarà rilasciato il consueto foglio di congedo illimitato modello 80 (n. 34 del catalogo) colla dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi.

I comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento compileranno i fogli di congedo per tutti i militari che da essi vengono congedati e li consegneranno ai titolari all'atto della partenza per le case loro.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro a senso del precedente n. 7 i comandi dei depositi o centri dopo compilati i fogli di congedo li invieranno, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo il foglio di congedo illimitato sarà inviato, per il tramite del comando del l'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui si trovano in licenza.

13. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta).

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 quinques del regolamento sul reclutamento (n. 612 della raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno nel caso che il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

Provvedimenti sanitari.

14. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere nel caso al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

15. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura (sezioni ospedaliere specializzate), soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

Movimenti ferroviari.

16. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 26 febbraio e l'8 marzo secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno, daranno la prece-

denza ai venuti alle armi prima od ai più anziani di età, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzioni in servizio e riassoldamenti.

17. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'articolo 13 del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

18. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che a senso delle disposizioni vigenti (circolare 25 del *giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare* 1913).

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che se il trattamento economico verrà migliorato essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi infine faranno presenti ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazioni di residenza.

19. I comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento sia eseguito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esatta-

mente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

20. I comandi dai quali dipendono militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno, dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto, vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12), del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Altre disposizioni da tener presenti.

21. Per la sistemazione matricolare e per la sistemazione della forza in congedo i comandi interessati si atterranno alle norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 189 e 233 del 1923 e n. 91 del corrente anno.

I comandi terranno inoltre presente, per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare o da ritenere ai congedandi, le circolari del *giornale militare* 244 del 1920, 284 e 512 del 1921.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali*, ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

AVVISI

Benefici dell'Opera di previdenza agli impiegati civili dello Stato, agli ufficiali, ai marescialli e ai loro superstiti

Indennità di buonuscita — Assegni vitalizi — Assistenza agli orfani.

Indennità di buonuscita. — Spetta a tutti gli iscritti all'Opera da almeno 6 anni, all'atto del loro collocamento a riposo con diritto a pensione; o alle vedove, o agli orfani minorenni o alle orfane maggiorenni nubili, nel caso che l'inscritto muoia dopo aver raggiunto il minimo degli anni di servizio utili per la pensione. (V. Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato e gli ufficiali sono stati iscritti, per legge, dal 1° febbraio 1918, i marescialli del Regio esercito e della Regia marina dal 1° gennaio 1920, i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza dal 1° luglio 1923.

L'indennità di buonuscita è uguale a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo; per altro gli anni di servizio prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera, purchè in categorie ora iscritte all'Opera medesima, sono valutabili per metà.

L'indennità non può superare i 4 mesi di stipendio, nè le L. 5000.

I pensionati debbono inviare l'istanza, in carta libera, per mezzo del Ministero dal quale dipendevano; le vedove o gli orfani debbono aggiungere all'istanza i documenti che il Ministero medesimo indicherà loro.

Assegni vitalizi di diritto. — Spettano, in aggiunta all'indennità liquidata dallo Stato, agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o età avanzata prima di aver maturato il diritto a pensione e ai superstiti degli iscritti (vedova, orfani minorenni, orfane maggorenni nubili, genitori, sorelle e fratelli e orfani maggiorenni inabili al lavoro).

Il minimo di tali assegni è di L. 1200 annue per gli iscritti, di L. 780 annue per le vedove con orfani, di L. 600 per gli orfani e per le vedove sole, di L. 540 per i genitori e per i fratelli. (V. Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'istanza, in carta libera, deve essere inviata all'Opera di previdenza, via Goito, 4 - Roma.

Assegni vitalizi facoltativi. — Si danno nell'importo sindicato per concorso, che ogni anno è bandito in settembre, per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, data di istituzione dell'Opera o appartenenti a categorie non iscritte all'Opera ed i loro superstiti. (V. articoli 15 e 16 Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Ricovero in convitto di orfani ed orfane. - Ogni anno, in giugno, l'Opera bandisce, per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*, un concorso per il ricovero di orfani ed orfane di impiegati dello Stato, di ufficiali e di marescialli, che abbiano compiuto i 6 anni e non superato i 12 anni di età.

L'Opera colloca i vincitori nei convitti nazionali, nei Regi conservatori ed in convitti privati ed assume l'onere della retta, della quota fissa, delle tasse scolastiche, dei libri, dell'uniforme e delle calzature.

Nello scorso triennio sono stati ricoverati a spese dell'Opera 333 orfani e 112 orfane.

Borse di studio. — Ogni anno, in giugno, l'Opera bandisce, per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*, un concorso per borse di studio per orfani ed orfane di impiegati civili dello Stato, di ufficiali, di marescialli, che debbono frequentare scuole elementari (L. 800 annue), scuole medie inferiori (L. 1000 annue), scuole medie superiori (L. 2000 annue), scuole professionali (da L. 1000 a 2000), università (L. 3000) e corsi di perfezionamento universitari (L. 3000).

Nello scorso triennio sono state poste a concorso n. 1150 borse di studio.

Gabinetto di cultura della Scuola di guerra.

IIº Concorso a premi — Nomina della commissione esaminatrice dei lavori presentati a tutto il 31 gennaio 1924

La presidenza del gabinetto di cultura della scuola di guerra comunica a tutti i signori ufficiali soci e non soci che, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare con la quale veniva bandito il 2º concorso a premi indetto in data 17 aprile 1923, per esaminare i lavori presentati, ha nominato la seguente commissione:

Presidente.

Generale di Brigata BOBBIO cav. Valentino.

Membri.

Colonnello fanteria S. M. MARAVIGNA dott. Pietro.

Colonnello cavalleria S. M. MURARI DELLA CORTE BRA' conte Sebastiano.

Bollettino " Alere Flammam „ del Gabinetto di cultura della scuola di guerra

Nel 1924 sarà continuata la pubblicazione del *Bollettino* del gabinetto di cultura della Scuola di guerra, che assumerà per titolo il motto: *ALERE FLAMMAM*.

È assicurata la collaborazione di molte personalità del campo militare e di quello scientifico, letterario.

Come nel decorso anno, saranno inoltre pubblicate sul « Bollettino » le conferenze che verranno tenute prossima-

mente nel Gabinetto di cultura, i lavori che risulteranno premiati nel concorso indetto il 27 aprile 1923 e che si chiude il 31 gennaio c. a., nonchè le notizie più interessanti riflettenti l'ordinamento dell'Esercito italiano e degli Eserciti esteri, notizie che risulteranno raccolte nel « Notiziario ».

Oltre agli articoli di cui sopra, ed al « Notiziario », per favorire specialmente gli ufficiali che intendono prepararsi agli esami di ammissione alla Scuola di guerra, è stata aperta un'apposita rubrica a questionario, nella quale sarà data risposta a tutti i quesiti che, in ordine agli esami stessi, potranno dagli ufficiali essere rivolti alla Direzione del « Bollettino ».

Nell'anno 1924 saranno pubblicati numero 8 « Bollettini » mensili e due bimestrali doppi, nei mesi di luglio-agosto e settembre-ottobre.

Il prezzo di abbonamento per l'anno 1924, venne stabilito alle seguenti condizioni:

ABBONAMENTI	Annuale	Semestrale		Per ciascun numero	
		1° semes.	2° semes.	Semplice	Doppio
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Per i **non soci** del Gabinetto di cultura	16.00	9.00	8.00	2.00	3.50
Per i **soci** del Gabinetto di cultura	13.50	7.50	6.50	1.50	2.75

Indirizzare lettere, vaglia, ecc., alla *Direzione del « Bollettino » del Gabinetto di cultura della Scuola di Guerra* - Torino.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 751:

A pagina 1855, colonna 2, depennare il tenente *Serra* Giuseppe, reggimento Cavalleggeri Firenze, ass. 1° raggruppamento trasporti.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1857, colonna 2, depennare il tenente *Palmieri* Umberto, Stabilimenti militari di pena.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 55, depennare il tenente *Ciasullo* Giuseppe, 9° pesante campale.

Dispensa n. 6ª, anno 1924, circolare 83:

A pagina 337 - Corpo d'armata Trieste dopo capitano artiglieria Riccardi Pietro, aggiungere il pari grado, stessa arma *Ormezzano* Cesare

Prezzo della presente dispensa L. 0.90

(5877) Roma, 1923-24 Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª **1924** 15 Febbraio

N. 116 - 9 novembre 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 3149, relativo alla estensione agli allievi degli istituti religiosi all'estero delle facilitazioni concesse dalla legge sulla emigrazione agli allievi missionari degli istituti del Regno *Pag.* 517

117 - 9 dicembre 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. R. decreto n. 3136, circa l'assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito . *Pag.* 519

118 - 13 dicembre 1923. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. R. decreto-legge n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie. *Pag.* 521

119 - 30 dicembre 1923. — COLONIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 523

120 - 31 dicembre 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 3114, relativo alla soppressione della commissione per l'esame delle procedure dei Consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata . . *Pag.* 525

121 - 7 febbraio 1924. — CONCORSI E GARE. — Raid ippico siciliano . . . . . *Pag.* 526

122 - 14 febbraio 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 527

123 - 14 febbraio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Modificazione ai prezzi del petrolio, dei lubrificanti e degli imballaggi — Norme per i rifornimenti del carburo di calcio e degli stracci . . . . . *Pag.* 528

N. 124 – 14 febbraio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Modificazioni alle disposizioni di cui alle circolari n. 367, 389, 400 e 408 del *giornale militare* 1923 . . . *Pag.* 530

» **125 – 14 febbraio 1924.** — AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 532

» **126 – 14 febbraio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. *Pag.* 536

» **127 – 14 febbraio 1924.** CONCORSI E GARE. — Terzo campionato nazionale militare di sci - Cortina d'Ampezzo 3-11 marzo 1924 *Pag.* 538

» **128 – 14 febbraio 1924.** — DISCIPLINA MILITARE. — Ufficiali che si recano all'estero in licenza o per servizio . . *Pag.* 539

» **129 – 14 febbraio 1924.** — MATRICOLA. — Ufficiali dei distretti militari cui è devoluta la firma dei documenti matricolari. *Pag.* 540

» **130 – 14 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra. *Pag.* 541

» **131 – 14 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra. *Pag.* 543

» **132 – 14 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio *Pag.* 547

» **133 – 14 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e d'artiglieria . . . . . *Pag.* 549

» **134 – 14 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di artiglieria in S. A. P. . . . . *Pag.* 554

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 556

Circolare N. **116.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 3149, relativo all'estensione agli allievi degli istituti religiosi all'estero delle facilitazioni concesse dalla legge sull'emigrazione agli allievi missionari degli istituti del Regno.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 9 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 34 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Visti gli articoli 96 e 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'articolo 43-bis del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, numero 5860 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano quella età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Art. 2.

I militari di cui all'articolo precedente, che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che verranno prescritte dal Ministro per gli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi preparatori in uno degli istituti indicati nell'articolo 1, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della guerra e quello della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri, potranno annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Art. 3.

Gli inscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti italiani dell'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, per gli inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

N. 117. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 3136, circa l'assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 5 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con tutti gli altri Ministri;

Ritenuto che, per alcuni personali civili dello Stato, il criterio fondamentale per la assimilazione a grado militare è dato dalla corrispondenza degli stipendi fra i gradi civili e quelli militari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni emanate dal 23 maggio 1915 in poi circa la assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito, in quanto siano fondate esclusivamente sullo stipendio di cui il personale medesimo è provvisto, debbono interpretarsi ed applicarsi tenendo conto degli aumenti successivamente apportati, tanto agli stipendi civili, quanto a quelli militari.

Si devono intendere basate esclusivamente sullo stipendio, tanto le disposizioni che fissano la assimilazione con la sola indicazione dello stipendio, senza la specificazione del grado civile, quanto quelle che specificano, al tempo istesso, il grado civile ed il relativo stipendio se, per lo stesso grado civile, stabiliscono una assimilazione a gradi militari diversi, a seconda dello stipendio.

Nei casi previsti dai comma precedenti, l'assimilazione degli impiegati civili non può passare da uno ad altro grado militare superiore per effetto degli aumenti che siano apportati agli stipendi civili quando, in seguito a tali aumenti, il nuovo stipendio civile non raggiunga, almeno, lo stipendio minimo inerente, alla stessa data, al grado militare superiore.

Tuttavia, gli impiegati civili che abbiano già effettivamente percepite competenze relative ad un grado superiore perchè le disposizioni vigenti furono applicate, nei loro riguardi, tenendo conto soltanto degli aumenti apportati agli stipendi civili e non anche di quelli apportati agli stipendi militari, non saranno tenuti ad alcuna restituzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — OVIGLIO — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ.

N. 118. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle Colonie.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1º febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto n. 832 in data 8 marzo 1923, col quale sono approvate le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1197, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica e successive disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Commissario per la Regia aeronautica e Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono esenti da qualunque chiamata o richiamo sot-

to le armi nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, allorquando si trovino regolarmente incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 2.

Per coloro i quali devono ancora compiere la ferma di leva, il servizio prestato presso reparti della Milizia dislocati nelle Colonie, deve computarsi, purchè di durata non minore di mesi tre, in isconto della ferma di leva, ordinaria o ridotta.

Per coloro i quali non abbiano più obblighi di ferma, detto servizio, purchè di durata non minore di un mese, costituirà titolo di dispensa dai richiami alle armi per istruzione nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, che si effettuino e si esauriscano entro un triennio dal giorno in cui il servizio è stato ultimato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL. — FEDERZONI.

N. 119. — COLONIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 3129, relativo alla sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 5 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni, riguardante l'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per decisione del Ministro per le colonie i volontari italiani dei Regi corpi di truppe coloniali, attualmente in servizio, possono essere trattenuti alle armi anche dopo il compimento della ferma coloniale e per tempo indeterminato. Da tale protrazione di obblighi potranno però essere esentati coloro che al compimento della ferma si trovino nelle condizioni per le quali l'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito accorda il proscioglimento dal servizio ai volontari ordinari.

Art. 2.

In relazione a quanto è stabilito con l'articolo precedente, a far tempo dal giorno in cui ciascun volontario compie la

ferma o la rafferma coloniale, sono dovuti i seguenti premi di maggiore permanenza nei Regi corpi:

di L. 100, se la maggiore permanenza sarà di un mese;
di L. 250, se la maggiore permanenza sarà di due mesi;
di L. 400, se la maggiore permanenza sarà di tre mesi.

Per ogni mese di maggiore permanenza oltre il terzo, il premio suddetto sarà aumentato di L. 100.

I premi di cui sopra saranno pagati all'atto del definitivo rimpatrio.

Art. 3.

E' in facoltà dei Governatori di disporre con loro decreti, previa approvazione del Ministro per le colonie, in relazione alle esigenze locali, per la riapertura dei congedamenti, totalmente, o parzialmente per arma, corpo o specialità.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 120. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 3114, relativo alla soppressione della commissione per l'esame delle procedure dei consigli di disciplina per l'Esercito e per l'Armata.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, è sostituito il seguente:

« Il Ministro, accertato che siano state osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento, emette la sua decisione.

« Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal Ministro se non in favore dell'ufficiale ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — RÉVEL.

N. 121. — CONCORSI E GARE. — **Raid ippico siciliano.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 7 febbraio 1924.

Nei giorni 2-3-4 maggio p. v. avrà luogo tra Catania e Palermo il terzo « Raid ippico siciliano », per cavalli nati ed allevati in Sicilia.

Alla categoria per cavalli da sella dell'anzidetta gara di resistenza potranno prendere parte gli ufficiali, montando sia cavalli d'ufficiale iscritti nei ruoli di servizio, sia cavalli di truppa, purchè nati ed allevati in Sicilia.

Agli ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata di Palermo, che prenderanno parte alla categoria per cavalli da sella del Raid ippico siciliano, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dal capo IV della circolare n. 184 *giornale militare* 1922.

Il generale di brigata Gatto comm. Salvatore è incaricato delle funzioni di commissario militare per la gara stessa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 122. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 febbraio 1921.

Sono disponibili 3 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine nelle Regie avvocature erariali, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla Commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda in carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 25 febbraio p. v., e tale domanda dovrà contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo percepito nel grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le dette autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presetate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 123. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione ai prezzi del petrolio, dei lubrificanti e degli imballaggi – Norme per i rifornimenti del carburo di calcio e degli stracci.** — (Ufficio automobilistico). — 14 febbraio 1924.

A modifica della circolare 109 del *giornale militare* del 2 marzo 1923, i prezzi di addebito del petrolio, dei lubrificanti e dei recipienti prelevati dagli enti consumatori presso i depositi militari, rimangono stabiliti come appresso a datare dal 15 febbraio corrente:

Petrolio nudo	al Kg.	L.	1.50
Olio extradenso	»	»	4.00
Olio denso	»	»	4.00
Olio semidenso	»	»	3.50
Olio fluido	»	»	3.30
Grasso consistente	»	»	3.00

Imballaggi per benzina, petrolio e lubrificanti:

Bidoni cilindri da litri 17 a 18	L.	14.00
Bidoni cilindri da litri 35	»	23.00
Cassetta di legno con due latte	»	15.00
Cassetta di legno isolata	»	4.00
Latta isolata	»	5.50
Fusti in ferro per benzina o petrolio al Kg.	»	4.00

I lubrificanti ed il grasso verranno ceduti a peso netto, ed i relativi fusti saranno dati in regolare carico, senza pagamento, all'ente prelevatario il quale raggruppatili, li segnalerà poi per la vendita, a questo Ministero, (Ufficio automobilistico).

Per il carburo di calcio, dato che sono state esaurite le scorte già esistenti presso i depositi militari, questo Ministero ne autorizza l'acquisto dal commercio direttamente da parte degli enti consumatori, che dovranno pertanto atte-

nersi alle norme della circolare n. 584 del *giornale militare* 1923, contenendo le relative spese entro i limiti dalla stessa fissati.

Per i piccoli quantitativi residuati presso taluni raggruppamenti, il prezzo di addebito rimane fissato in L. 1.50 al chilogramma.

Per gli stracci, gli enti prelevatarii rivolgeranno le proprie richieste come appresso:

gli enti dei corpi d'armata I e VI, al I raggruppamento trasporti di Torino;

gli enti dei corpi d'armata VII, VIII e X al VII raggruppamento trasporti di Roma;

quelli dei corpi d'armata IV e IX alla direzione centrale automobilistica di Bologna.

Gli enti infine dei corpi d'armata II, III e V rivolgeranno per ora anch'essi le richieste di stracci alla direzione centrale automobilistica fino a che non sia concluso ed approvato il contratto di fornitura che il II raggruppamento trasporti di Milano ha in corso di stipulazione per il rifornimento degli enti stessi; del che sarà data ulteriore comunicazione da questo Ministero.

Le richieste di stracci saranno rivolte *direttamente* dagli enti consumatori ai raggruppamenti suddetti ed alla direzione centrale automobilistica, che provvederanno alle spedizioni del materiale a mezzo ferrovia, a tariffa militare.

Non oltre il quinto giorno di ogni mese, i consigli di amministrazione degli enti prelevatari, trasmetteranno, due copie di richieste definitive di carico ai raggruppamenti interessati o alla direzione centrale automobilistica; i quali dopo aver indicato sulle richieste stesse l'ammontare del prezzo degli stracci prelevati dall'ente, ne allegheranno una copia al mandato di pagamento restituendo l'altro al consiglio di amministrazione interessato.

Gli enti speditori trasmetteranno inoltre a questo Ministero (Ufficio automobilistico) mensilmente ed insieme al mandato di pagamento, un elenco delle fatture relative ai prelevamenti effettuati entro il mese nelle rispettive circoscrizioni.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 124. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni alle disposizioni di cui alle circolari n. 367, 389, 400 e 408 del Giornale militare 1923.** — (Ufficio automobilistico). — 14 febbraio 1924.

Per la semplificazione del servizio di prelevamento ed assunzione in carico dei materiali Fiat e Pirelli e della benzina, si prescrive:

Prelevamenti di materiali.

Gli enti prelevatari di detti materiali oltre le indicazioni risultanti dal modello annesso alla circolare n. 389 sopra citata, segneranno tanto sulla matrice quanto sul buono di prelevamento, per i materiali Fiat il numero del rispettivo catalogo, e per i pneumatici Pirelli segneranno, invece, il numero progressivo del relativo contratto stipulato dalla direzione centrale automobilistica, servendosi degli appositi elenchi dalla detta direzione centrale trasmessi ai raggruppamenti trasporti, ai reggimenti di artiglieria pesante e pesanti campali, nonchè ai gruppi controaerei ed ai raggruppamenti del genio.

Per il prelevamento della benzina, invece, non verrà fatto alcun richiamo di numeri.

Assunzione in carico dei materiali prelevati.

I consigli di amministrazione degli Enti prelevatari, alla fine di ciascun mese, colla scorta delle suddette matrici assumeranno in regolare e definitivo caricamento, con distinte richieste per la Fiat, per la Pirelli e per la Nafta, tutti i materiali prelevati dagli Enti dipendenti durante il mese stesso, osservando le seguenti norme:

a) sulle richieste definitive di carico dei materiali Fiat oltre la categoria, il numero categorico, la nomenclatura ed il prezzo unitario del modello per l'inventario del materiale di artiglieria e genio, nella colonna « Annotazioni » sarà anche riportato in rosso il corrispondente numero del catalogo Fiat già indicato sui buoni di prelevamento;

b) sulle richieste invece riflettenti i pneumatici Pirelli, nella detta colonna « Annotazioni » in luogo del numero del catalogo sarà riportato il numero progressivo del relativo contratto, anche questo citato nei buoni di prelevamento;

c) la benzina ed i relativi recipienti saranno assunti in carico in base al suddetto nomenclatore;

d, i materiali non compresi nel nomenclatore saranno assunti in carico col numero rosso, e nella colonna « Annotazioni », della corrispondente richiesta sarà ugualmente riportato il numero del catalogo Fiat oppure il numero progressivo del contratto Pirelli.

Pagamenti alle ditte fornitrici.

Non oltre il quinto giorno di ogni mese i suddetti consigli di amministrazione trasmetteranno alla direzione centrale automobilistica di Bologna, due copie di ciascuna delle citate richieste definitive di carico, di cui una da allegare al mandato di pagamento e l'altra da restituire al Consiglio di amministrazione interessato.

In tal modo la direzione centrale automobilistica non dovrà più assumere in carico i materiali in parola.

A cura della suddetta direzione centrale verrà indicato sulle citate copie di richieste l'ammontare del prezzo d'acquisto dei relativi materiali.

Perchè da parte di questo Ministero (Ufficio automobilistico) possano farsi gli addebiti dei materiali prelevati in ciascun mese, la direzione centrale automobilistica gli trasmetterà anche mensilmente per ciascuna ditta un elenco delle fatture coll'indicazione dell'importo delle stesse, dell'Ente prelevatario e numero della richiesta, raggruppando le fatture di uno stesso Ente.

In detto elenco vi dovrà essere una colonna per gli importi parziali delle fatture e una pel totale degli addebiti da farsi ad ogni Ente.

Le disposizioni sopra indicate andranno in vigore col 1° marzo p. v.

Per sistemare in modo definitivo i prelevamenti dei materiali effettuati dal 1° luglio 1923 a tutto il mese di febbraio corrente anno, la direzione centrale automobilistica

trasmetterà ai consigli di amministrazione interessati le fatture ed i buoni di prelevamento relativi ricevuti dalle ditte fornitrici.

Detti consigli di amministrazione in base a tali documenti compileranno le relative richieste definitive di carico come sopra indicato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 125. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1924.

In base alle norme esecutive contenute nelle circolari numero 40 e 42 del *giornale militare* c. a., si indicano qui appresso i nomi degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che sono stati ammessi agli sperimenti di idoneità per l'avanzamento a scelta.

I nomi degli ufficiali che rinunciassero a sostenere le prove saranno comunicati tempestivamente ai comandi interessati da questo Ministero.

ARMA DI FANTERIA.

CAPITANI.

SILIPRANDI Giorgio, Comando truppe Cirenaica.
ABBONDANZA Ettore, 27 fanteria.
CESARETTI Antonio, assegnato Comando divisione Chieti.
CESARINI Guido, all. scuola guerra.
BROVARONE Lorenzo, assegnato Comando divisione Torino.
PERDICCHI Ettore, 27 fanteria.
NICOLETTI Francesco, 59 fanteria.
GIANANI Roberto, 40 fanteria.
MACCHI Carlo, 84 fanteria.
DEL GIUDICE Giovanni, assegnato Comando divisione Salerno.
MASSENTI Romualdo, distretto militare Oristano.
PASINETTI Carlo, 72 fanteria.
PACIFICO Gaetano, 8 battaglione eritreo.
FABRI Luigi, assegnato comando divisione militare Novara.

SPADA Antonio, 22 fanteria
INTERLANDI Francesco, 75 fanteria.
IANNACONE Armando, assegnato delegazione trasporti Trieste.
BRAGADIN Livio, 57 fanteria.
MARENGO Silvio, distretto militare Trento.
GAZZINI Florio, assegnato comando divisione Padova.
GLORIA Mario, assegnato comando divisione militare Piacenza.
COLECCHIA Pasquale, 15 fanteria.
VINCITORIO Vittorio, 32 fanteria.
MARONE Alfredo, assegnato comando truppe Cirenaica.
GARRO Francesco, 158 fanteria.
MINERVINI Giulio, 19 fanteria.
IMBRIANI Francesco, 48 fanteria

TENENTI.

MINCHILLO Andrea, 8 bersaglieri.
SCANDELLA Giuseppe, assegnato ufficio stazione Trieste.
FRONCILLO Emilio, 15 fanteria.
LOCCONTE Vito, 10 fanteria.
RANIERI Edoardo, 66 fanteria.
GUIDA Osvaldo, 10 fanteria.
DE MICHELI Gino, 1 battaglione volontari italiani.
VENEZZE Rodolfo, 58 fanteria.
CALEGARI Giovanni Battista, 4 alpini (divisione Trento).
GOSO Giacomo, collegio militare Roma.
LELLA Francesco, 10 fanteria.
MONTANARI Mario, assegnato delegazione trasporti Trieste.
TROVALUSCI Achille, 59 fanteria.
DE MIRANDA Domenico, collegio militare Napoli.
ROSSI Rinaldo, 78 fanteria.
BALESTRIERI Savero, 18 fanteria.
RAMPA Angelo, in servizio presso la direzione centrale automobilistica.
TRILLINI Amilcare, in servizio centro dirigibili.
SORGATO Antonio, Eritrea.
MARCOALDI Fernando, 2 granatieri.
LONGO Luigi, 35 fanteria.
RICCI Vincenzo, scuola applicazione fanteria Parma.
LUPO Renato, deposito centrale truppe coloniali.
PAPI Sante, 18 fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

CAPITANI.

ALGIERI Carlo, cavalleggeri Aosta.
DURINI Federico, cavalleggeri Novara.
FEDE Giuseppe, cavalleggeri Firenze.

TENENTI.

SCIACCA Francesco, Savoia cavalleria.
CLERICI-BAGOZZI Federico, truppe Tripolitania.
MARTINEZ Ettore, truppe Tripolitania.
NUCCI Rodolfo, cavalleggeri Firenze.
MORO Alberto, scuola guerra squadrone palafrenieri.
DANESI Riccardo, cavalleggeri Aosta.
CECERE Guido, cavalleggeri Firenze.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

CAPITANI.

BORELLI Umberto, 17 campagna.
PROPERZI Giulio, accademia militare Torino.
TRANIELLO Ottaviano, stato maggiore centrale.
DE LEONE Adolfo, comando divisione militare Novara.
FERRARIS Augusto, accademia militare Torino.
MONTEFUSCO Lodovico, comando artiglieria corpo d'armata Milano.
CATALANO Vincenzo, 8 pesante.
TRULLI Tonino, 18 campagna.
ALIBERTI Alberto, comando divisione territoriale Genova.
BOTTARI Giovanni, 24 campagna.
PRIMIERI Clemente, stato maggiore centrale.

TENENTI.

DE FONZO Guido, 8 raggruppamento controaerei.
MELLINI Giulio, 17 artiglieria.
POLSONI Alfredo, 17 artiglieria.
BAZAN Gaspare, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Palermo.
FRANGIPANI Guido, 8 raggruppamento controaerei.
PIETRANTONIO Ugo, 8 pesante campale.
CAVICCHIOLI Nunzio, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Modena.
PISANI Francesco, 13 campagna Bologna.
GALLETTI Paolo, 4 pesante.
PINTO Salvatore, comando artiglieria corpo d'armata Napoli.
CUCCIA Nicolò, 10 pesante campale.
FLESCA Alfredo, direzione artiglieria Messina.
GITTO Giuseppe, direzione artiglieria Messina.
GHELARDONI Luigi, com. int. D. F. italo-austriaco.
PALMIERI Carlo, 13 campagna.
TENAGLIA Pio, 23 campagna.

SODANI Antonio, 13 campagna.
MANCUSO Cataldo, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Palermo.
BRUNO Giuseppe, pirotecnico Bologna.
GALLINA Eugenio, direzione esperimenti Nettuno.
TESTONE Giovanni, 1 montagna.
SILENZI Elio, 13 campagna.
CHIAVARINO Guido, sezione esperimenti artiglieria Ciriè.
LO FOCO Michele, comando stabilimento militare di pena Gaeta.
RIVETTI Camillo, 20 campagna.
LA PAROLA Salvatore, 5 raggruppamento trasporti.
TRAMONTANO Renato, 19 campagna.
CAPPELLOTTI Celestino, 27 campagna.
ZANOBI Romolo, 8 pesante
ROSSI Vincenzo, 8 pesante
DE MARTINI Gioacchino, 6 pesante.
DE CONCILIIS Romano, 8 pesante campale.
GIORIO Camillo, corpo d'armata Napoli.
LACINOTTI Giovanni, 7 campale.
ROSSI Aldo, 7 campale.
TELO' Adamo, 7 campale.
DEIDDA Guido, comando regio corpo truppe coloniali Eritrea.
AGNELLO Sebastiano, comando regio corpo truppe coloniali Eritrea.
ITALIA Sebastiano, comando regio corpo truppe coloniali Eritrea.
ANTENORE Francesco, comando regio corpo truppe coloniali Eritrea.
FORMICHI Emilio, comando regio corpo truppe coloniali Eritrea.
D'AVERSA Giovanni (treno), 2 raggruppamento trasporti.
DEL BIANCO Attilio, collegio militare di Roma.
D'ONOFRIO Aternino, collegio militare di Roma.
PETRILLI Aldo, 15 campagna.
BLOTTA asquale, 19 campagna.
SALA Alessandro, 7 pesante.
D'AMICO Salvatore, direzione artiglieria Trieste.

ARMA DEL GENIO.

TENENTI.

PENSA Giulio, direzione genio Milano.
TANFERNA Mario, scuola allievi ufficiali Torino.
GASPARI Pietro, reggimento ferrovieri.
BONAMICO Carlo, 9 raggruppamento genio.
ADRIANI Romolo, reggimento ferrovieri.
PARMIGIANI Gaetano, 5 raggruppamento genio.
MANISCO Giovanni, reggimento radiotelegrafisti.
ALFARANO Mario, 9 raggruppamento genio.
MADDALOZZO Francesco, truppe Tripolitania.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 126. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 14 febbraio 1924.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 678 *giornale militare* 1923, resta stabilito quanto segue:

1° Gli esperimenti per l'idoneità all'avanzamento *a scelta* dei capitani medici avranno inizio a Roma il 1° maggio 1924.

Sono ammessi a detti esperimenti i capitani medici seguenti:

DONADEO Vittorio.
GIALLOMBARDO Oreste.
GIGLIO Rocco.
SUNSERI Giuseppe.
CERNIGLIA Domenico.
GAFA' Matteo.
ZUDDAS Silvio.
CANITANO Saverio.
LA ROCCA Paolo.
NACCARATO Filippo.
SCILLIERI Vincenzo.
RAGO Giovanni
MISITANO Giovanni.
CASSITTO Fancesco.
BUGLIARELLO Federico.
MALICE Alessandro.
PLAIA Natale.
CUSANI Mariano.
CICCO Giovanni.

2° I tenenti medici comandati nelle colonie, si presenteranno agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, che avranno luogo a Roma, secondo i 3 turni qui sotto indicati:

1° *Turno* (1° maggio 1924).

TRIPOLITANIA.

MASSA Filippo.
ROSSO Pietro
ESPOSITO Michele.

CIRENAICA.

GAGLIONE Antonio.
GIULIANO Celestino.
PALMIERI Alfredo.

ERITREA.

TORRE Salvatore. | CORTESINI Guido.
LANNIZZOTTO Antonio. | FISCHETTI Giuseppe.

2° *Turno* (15 giugno 1924)

TRIPOLITANIA.

FIUME Guglielmo. | BUONINCONTRO Antonio.
BUTTIGLIONE Michele. | CANAVIGLIA Alfredo.

CIRENAICA.

GOFFREDI Luigi. | SINIBALDI Guglielmo
MALLOZZI Amerigo.

ERITREA.

NURRA Antonio.

3° *Turno* (1° agosto 1924).

TRIPOLITANIA.

GIANNANTONI Mario. | PENSOVECCHIO Antonio
DEL FATTORE Guglielmo. | PATTI Giuseppe.

CIRENAICA.

GASPARRINI Nicola. | DONSANTO Amedeo
SQUILLACCIOTTI Raffaele.

ERITREA.

PULTRONE Raffaele. | PASSALACQUA Raffaello.
ROSSI Mario.

SOMALIA.

DI LORENZO Odoardo. | LISTA Domenico.
ALONZO Ruggero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 127. — CONCORSI E GARE. — **Terzo campionato nazionale militare di sci Cortina d'Ampezzo 3-11 marzo 1924.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 14 febbraio 1924.

1. Dal 3 all'11 marzo, si svolgerà a Cortina d'Ampezzo il terzo campionato nazionale militare di sci, la cui organizzazione è affidata al comando del 3° raggruppamento alpini.

2. Il campionato comprenderà le seguenti gare, che si svolgeranno con le modalità stabilite nel programma e regolamento delle gare di sci (allegato n. 2 al programma del 4° campionato nazionale militare di educazione fisica):

— gara pattuglie;

— gara pentatlon individuale (due categorie: ufficiali e truppa);

— gara individuale di resistenza (due categorie: ufficiali e truppa);

— gara individuale di stile (solo per la categoria ufficiali);

— gara individuale di salto (due categorie: ufficiali e truppa).

3. Ciascuna divisione militare territoriale, ogni reggimento alpino e ogni reggimento di artiglieria da montagna, potrà partecipare al campionato con una rappresentanza composta di un concorrente per ogni specie e categoria di gare individuali e con una pattuglia, di 1 ufficiale e 5 militari di truppa (di cui uno di riserva), per la gara pattuglie.

I Reali carabinieri e la R. guardia di finanza potranno partecipare al campionato con le rappresentanze stabilite dalla circolare dello Stato Maggiore Centrale, n. 68 del 18 gennaio 1923.

4. Per ciascuna specie e categoria di gare sono in palio premi trasmissibili per i comandi o corpi ai quali appartengono i vincitori; inoltre è stato assegnato un congruo numero di medaglie e degli sci, quali premi individuali ai vincitori.

5. I primi classificati avranno il titolo di *campione militare* di sci della gara vinta, per l'anno in corso.

Oltre il relativo diploma, avranno l'autorizzazione a portare il distintivo prescritto per gli sciatori scelti, tessuto in oro; sotto gli sci incrociati sarà segnato l'anno in cifre arabiche: 1924.

6. Tutti i concorrenti nella giornata del 3 marzo dovranno essere giunti a Cortina d'Ampezzo; la truppa sotto tale data passerà aggregata al « Distaccamento gare » che sarà ivi costituito per cura del Comando del 7° reggimento alpini.

7. Durante il viaggio gli ufficiali capi pattuglia accompagneranno la truppa costituente la rappresentanza del corpo o comando al quale appartengono; gli altri ufficiali sono autorizzati a viaggiare isolati.

Gli sci potranno essere spediti come bagaglio

8. Nei giorni di viaggio e per quelli di permanenza a Cortina d'Ampezzo sarà corrisposta agli ufficiali l'indennità di missione; alla truppa l'indennità di marcia.

9. Eventuali domande per schiarimenti o informazioni potranno essere dirette fino a tutto il 28 febbraio, al Comando del 3° raggruppamento alpini a Belluno; dopo tale data al comando del 7° reggimento alpini, a Cortina d'Ampezzo, dove tale comando si trasferirà per costituirvi la direzione gare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 128. — DISCIPLINA MILITARE. — **Ufficiali che si recano all'estero in licenza o per servizio.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 14 febbraio 1924.

A complemento delle disposizioni contenute nel n. 27 del regolamento per le licenze nel R. esercito ed all'intento di stabilire una sorveglianza disciplinare sugli ufficiali che comunque soggiornano all'estero, questo Ministero prescrive quanto segue:

Agli addetti militari, come rappresentanti ufficiali dell'esercito italiano all'estero, è devoluta la vigilanza disciplinare su tutti i militari italiani di grado inferiore appar-

tenenti all'esercito, che si trovano comunque negli Stati presso i quali gli addetti sono accreditati. Negli Stati dove non esistono addetti navali od aeronautici tale vigilanza deve essere estesa ai militari italiani di grado inferiore appartenenti alla R. marina e alla R. aeronautica.

Gli ufficiali che giungono, per servizio o in licenza, in capitale estera sede di addetto militare, sono tenuti, se di grado inferiore, a presentarsi (nelle prime 24 ore dell'arrivo) al R. addetto militare. Se di grado eguale o superiore, oppure se residenti in località diversa da quella dove ha sede l'addetto militare, debbono annunciargli per iscritto il loro arrivo, specificando se per licenza o servizio (e quale) e la presumibile durata del loro soggiorno, ed indicando il proprio indirizzo.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 129. — MATRICOLA. — **Ufficiali dei distretti militari cui è devoluta la firma dei documenti matricolari.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa): — 14 febbraio 1924.

Per effetto del recente nuovo ordinamento interno dei distretti militari, quale fu disposto colla circolare n. 722 del *giornale militare* 1923, non esiste più, nei distretti, la carica di ufficiale di matricola e vengono a modificarsi le attribuzioni dell'ufficiale relatore nel senso che l'ufficio matricola non è più alla sua dipendenza.

In conseguenza non può continuare ad essere applicato il disposto del paragrafo 129 del regolamento per le matricole secondo il quale i documenti matricolari rilasciati dai distretti dovevano essere firmati dall'ufficiale di matricola e dal relatore e questo Ministero, mentre si riserva di modificare a tempo opportuno le prescrizioni di tale paragrafo, determina intanto che, d'ora in avanti, i documenti matricolari rilasciati dai distretti siano firmati rispettivamente dall'ufficiale capo della 1ª sezione o da quello capo della 2ª sezione, a seconda che trattisi di documenti riguardanti ufficiali ovvero sottufficiali e militari di truppa, nonchè per gli uni e per gli altri dall'ufficiale capo dell'ufficio reclutamento e mobilitazione, in sostituzione dell'ufficiale relatore.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 130. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 14 febbraio 1924.

Per coprire i posti che si potranno rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico e del successivo presso la scuola di guerra, sono indetti rispettivamente due concorsi, per titoli e per esami, per la scelta degli insegnanti titolari delle seguenti materie:

1° *Concorso* (per i posti che si possono rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico):

Storia militare (2° anno), *un posto*;

2° *Concorso* (per i posti che si possono rendere vacanti alla fine dell'anno scolastico 1924-25):

Logistica e servizio di S. M. (1° e 2° anno), *un posto*;

Geografia e topografia militare (1° e 2° anno), *un posto*.

Modalità.

1. Ai concorsi potranno partecipare colonnelli e tenenti colonnelli in S. A. P. di tutte le armi che ultimino entro il 31 ottobre c. a., per il 1° concorso, ed entro il 28 febbraio 1925, per il secondo concorso, due anni almeno di comando del riparto corrispondente al proprio grado.

Per la storia militare potranno anche partecipare al concorso ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio dei gradi sopraindicati.

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente, a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra in modo che vi giungano non oltre il 30 aprile c. a., per i concorrenti del 1° concorso, entro il 31 ottobre c. a., per quelli del 2° concorso.

Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. C.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi ai concorsi.

3. Assieme alle domande di ammissione al concorso i concorrenti trasmetteranno al comando della scuola di guerra tutti i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) con tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti, riguardanti o non la materia del concorso, che essi intendono di sottoporre all'esame della commissione giudicatrice: allo stesso comando e non oltre il 31 luglio c. a., per il 1° concorso, ed il 31 dicembre c. a., per il 2° concorso, dovranno presentare un lavoro originale sulla materia del concorso.

4. I concorrenti saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una lezione da svolgersi su un tema comunicato solo 24 ore prima.

Per l'insegnamento di logistica e servizio di Stato Maggiore la lezione non dovrà essere soltanto teorica, ma teorico-applicativa.

La parte applicativa dovrà consistere essenzialmente nel posare un tema, semplice il più possibile, la cui soluzione consenta una razionale applicazione delle questioni svolte teoricamente.

Il comando della scuola di guerra provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi di insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati ritenuti idonei in seguito all'esame dei lavori presentati.

5. La prova pratica orale avrà luogo nella 2ª quindicina di settembre c. a. per il 1° concorso, nel mese di marzo 1925 per il 2° concorso, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola.

6. La commissione giudicatrice dei concorsi sarà così costituita:

Presidente.

S. E. il generale d'armata TASSONI cav. Giulio Cesare.

Vice-presidente.

Il comandante della scuola di guerra.

Membri.

Generale di brigata BOBBIO cav. Valentino.
Id. id. MERCALLI cav. Carlo.
Id. id. VACCHELLI cav. Nicola.

7. La commissione dovrà provvedere a:

a) giudicare sulla ammissibilità alla prova orale, sulla base dei titoli e dei lavori presentati;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente subito dopo la prova orale;

d) classificare i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori dei concorsi;

e) fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.) proponendogli anche, per ciascuna materia, quali altri concorrenti risultati idonei ma esuberanti al numero delle cattedre messe a concorso possano essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, quella cattedra della stessa materia che entro due anni dalla data del concorso si rendesse vacante presso la scuola di guerra.

8. Al termine di ogni concorso saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati.

9. Il periodo di permanenza degli ufficiali, vincitori dei presenti concorsi, presso la scuola di guerra sarà di massima da 4 a 6 anni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 131. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 14 febbraio 1924.

Per coprire i posti che si potranno rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico e del successivo presso la scuola di guerra, sono indetti, rispettivamente, due con-

corsi, per titoli e per esami, per la scelta degli insegnanti aggiunti delle seguenti materie:

1° *Concorso* (per i posti che si possono rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico);

Logistica e servizio di Stato Maggiore, *un posto*;

Geografia e topografia militare, *un posto*;

2° *Concorso* (per i posti che si possono rendere vacanti alla fine dell'anno scolastico 1924-25):

Tattica, *un posto*;

Geografia e topografia militare, *un posto*.

Modalità.

1. Ai due concorsi possono partecipare i tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. di qualsiasi arma che, ultimino entro il 31 ottobre c. a. per il 1° concorso, ed entro il 28 febbraio 1925, per il 2° concorso, due anni almeno di comando del riparto corrispondente al proprio grado.

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (S. M. C.) e corredate dei pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere inviate, direttamente, a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 30 aprile c. a. per i concorrenti del 1° concorso, entro il 31 ottobre c. a., per quelli del 2° concorso.

Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando al Ministero (S. M. C.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi ai concorsi.

3. Insieme alla domanda di ammissione al concorso, i concorrenti dovranno trasmettere al comando della scuola di guerra tutti i titoli che possiedono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati), nonchè tutti quei lavori originali, pubblicati o semplicemente scritti, riguardanti o non la materia speciale del concorso, che essi intendono di sottoporre all'esame della commissione giudicatrice. In seguito, ma non più tardi del 1° agosto c. a. per il 1° con-

corso e del 15 dicembre c. a. per il 2° concorso, i concorrenti potranno trasmettere allo stesso scopo altri lavori, purchè concernenti la materia dei concorsi.

4. Gli esami di concorso consisteranno per tutte le materie:

a) in una prova scritta, nella quale sarà richiesto lo svolgimento di un unico tema in un termine di tempo di 15 giorni;

b) in una prova orale della durata di un'ora.

5. Le prove scritte per i concorrenti del 1° concorso, avranno luogo dal 1° al 15 settembre c. a., per quelli del 2° concorso dall'11 al 25 gennaio 1925.

Per tutta la durata di tali periodi i concorrenti dovranno fruire della licenza ordinaria.

Nel pomeriggio del 31 agosto c. a. i concorrenti del 1° concorso e nel pomeriggio del 10 gennaio 1925 i concorrenti del 2° concorso ritireranno dai comandi di divisione da cui dipendono, il tema, che in busta chiusa e sigillata, sarà tempestivamente inviato dal comando della scuola di guerra: rispettivamente nel pomeriggio del 15 settembre c. a. e nel pomeriggio del 25 gennaio 1925, rimetteranno allo stesso comando di divisione il tema svolto, che, in doppia busta, sarà inviato alla scuola di guerra.

6. Le prove scritte ed orali considerate nei due numeri precedenti, consisteranno:

a) Per la tattica e logistica e servizio di Stato Maggiore:

Prova scritta: sull'unica questione di tattica e di logistica e servizio di S. M., prospettata dalla commissione giudicatrice nell'àmbito dei programmi di insegnamento, che i concorrenti riceveranno a richiesta, in copia, dal comando della scuola di guerra.

Prova orale: discussione verbale su uno o più temi di tattica o logistica e servizio di S. M., inerenti alle materie di insegnamento, che verranno consegnati ai concorrenti 24 ore prima della prova.

b) Per la geografia e topografia militare:

Prova scritta: il tema tratterà argomenti che permettano al concorrente di dimostrare il possesso delle nozioni scientifiche occorrenti per ben comprendere i fenomeni geografici, e più precisamente il possesso dei concetti fondamentali di geologia, cosmografia, chimica, fisica, botanica, zoologia, etnografia, demografia, economia politica, storia e statistica, in quanto tutte queste scienze più strettamente si connettono allo studio della geografia generale. Il tema da svolgere poggerà inoltre su una intelaiatura fondamentale di geografia descrittiva elementare, per modo che il suo svolgimento e gli esempi, che il concorrente potrà portare, permettano di dimostrare che il concorrente stesso possiede una solida base di coltura geografica.

Prova orale: discussione sul tema svolto nella prova scritta. Interrogazioni sulla geografia descrittiva elementare richiesta per la prova scritta e sulla parte cartografica ed affine del programma d'insegnamento del 1° anno della scuola di guerra. È lasciata facoltà di consultazioni di atlanti e carte.

I concorrenti potranno richiedere al comando della scuola di guerra, sia il programma d'insegnamento citato per la prova orale, sia qualche esempio illustrativo della prova scritta.

7. La commissione giudicatrice dei concorsi sarà così costituita:

— Comandante della scuola di guerra, presidente.

— Insegnante titolare della materia di concorso.

— Un insegnante titolare della scuola di guerra scelto dal comandante.

— Due membri scelti dal Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale).

8. La commissione dovrà esprimere i seguenti successivi giudizi in merito ai concorrenti:

a) Un primo giudizio relativo alla loro ammissibilità alle prove, derivante dall'esame dei titoli e dei lavori presentati conforme il precedente n. 3.

b) Un altro giudizio di idoneità o di non idoneità subito dopo ciascuna prova scritta ed orale. I concorrenti non idonei nella prova scritta non saranno ammessi a quella orale.

c) Un complessivo e finale giudizio dichiarante i vincitori del concorso e la graduatoria dei concorrenti risultanti idonei.

d) Fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.) proponendogli anche, per ciascuna materia, quali altri concorrenti risultati idonei ma esuberanti al numero delle cattedre messe a concorso possano essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, quella cattedra della stessa materia che entro due anni dalla data del concorso si rendesse vacante presso la scuola di guerra.

9. Al termine di ogni concorso saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati, ad eccezione di quelli delle prove scritte, che rimarranno presso il comando della scuola di guerra.

10. Il periodo di permanenza degli ufficiali, vincitori dei presenti concorsi, presso la scuola di guerra sarà, di massima, da 4 a 6 anni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 132. — SCUOLE MILITARI. — **Corso complementare d'accademia per alcune categorie di ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 14 febbraio 1924.

Al corso complementare d'accademia di cui alla circolare n. 13 *giornale militare* c. a., sono ammessi i seguenti ufficiali del genio:

Capitano BIANCARDI Carmine, 7 raggruppamento genio
» GRANDI Pietro, reggimento radiotelegrafisti, assegnato Ministero guerra.
» DEL BELLO Nicola, 5 raggruppamento genio.
» BERNI Gisulfo, 3 raggruppamento aeroplani da ricognizione.
» D'AMICO Quirico, reggimento pontieri e lagunari.

Capitano FAGGIOLI Giuseppe, Sottodirezione autonoma genio, Cagliari.
» PAPONE Leandro, 7 raggruppamento genio, assegnato Ministero guerra.
» TORELLI Gianfranco, reggimento pontieri e lagunari.
» DE MATTEIS Gennaro, Diregione genio Trieste.
» GRILLANDINI Ettore, 8 raggruppamento genio.
» GRASSO Augusto, 3 raggruppamento genio.
» BENEDETTI Alfredo, 6 raggruppamento genio, assegnato istituto geografico militare.
» DUTTO Umberto, 6 raggruppamento genio.
» VALITUTTI Umberto, 2 raggruppamento genio.
» TRAINA Mario, 6 raggruppamento genio.
» VESCO Bernardo, reggimento radiotelegrafisti.
» VENTURI Dante, 8 raggruppamento genio.
» GISOLFI Aldo, 3 raggruppamento genio.
» D'AMBROSIO Arcangelo, 8 raggruppamento genio.
» BATTAGLINI Michele, 5 raggruppamento genio.
» RUGGIERO Adolfo, 10 raggruppamento genio.
» BARELA Riccardo, 5 raggruppamento genio.
» ALIMENTI Renato, 8 raggruppamento genio.
» DEL GIULIO Giuseppe, 10 raggruppamento genio.
» IOVINE Giuseppe, Scuola centrale genio.
Tenente NOVELLA Marco, reggimento ferrovieri.
» DEBENEDETTI Aldo, 4 raggruppamento genio.
» PETRELLA Alessandro, Officine radiotelegrafiche ed elettriche.
» GASPARI Pietro, reggimento ferrovieri.
» BRESSANIN Mario, reggimento radiotelegrafisti.
» BONAMICO Carlo, 9 raggruppamento genio.
» DORIA Enrico, reggimento ferrovieri.
» VACCARO Giovanni Battista, 2 raggruppamento genio.
» PIAZZO Giuseppe, Comando genio Torino.
» GAUDENZI Alberto, reggimento pontieri e lagunari, assegnato istituto geografico militare.
» BERNARDINI Guido, reggimento ferrovieri.
» PRINCIVALLE Fulvio, 1 raggruppamento genio.
» PARMEGIANI Gaetano, 5 raggruppamento genio.
» PENSA Giulio, Direzione genio Milano - Sezione staccata di Brescia.
» MEMMO Dino, 10 raggruppamento genio.
» RICATTO Giovanni, 1 raggruppamento genio.
» LUZZI Enrico, 10 raggruppamento genio.

1° Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando dell'accademia militare il giorno 9 marzo nelle ore antimeridiane.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi, ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso, affinchè possano presentarsi il giorno fissato;

2° Nessun ufficiale inscritto al corso potrà essere dispensato dalla frequenza;

3° Gli ufficiali si faranno seguire dal rispettivo attendente;

4° Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando dell'accademia non oltre il 25 di ogni mese;

5° Il Comando dell'accademia invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento 2° reparto) non oltre il 25 marzo l'elenco degli ufficiali presentatisi comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 133. — SCUOLE MILITARI. — **Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1924.

Con riferimento alla circolare 25 del *giornale militare* c. a. si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati ad un successivo corso di perfezionamento, di quelli dispensati a domanda dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella suddetta circolare, ed i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare l'8° corso di perfezionamento, in aggiunta all'elenco dei comandati colla circolare sopracitata.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

Ufficiali dispensati dal frequentare l'8° corso e rimandati ad un corso successivo:

Tenente ARZONE Francesco, 6 alpini, assegnato deposito allevamento cavalli.

Tenente BORELLI Ugo, 4 bersaglieri.
Capitano BANALLI Claudio, 7 alpini.
Tenente BOCASSI Giulio, 50 fanteria.

Capitano CARTOCCI Pietro, 13 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» CIGIERSA Alberto, Stabilimenti militari di pena.
» CALVO Amedeo, Comando distretto militare Napoli.
» CUNICO' G. Battista, Comando distretto militare Padova, assegnato ufficio ricuperi Padova.

» DI CARO Calogero, 6 fanteria.

Tenente EVOLA Felice, 77 fanteria, assegnato Ospedale militare Brescia.

» FIANO Oscar, 93 fanteria, assegnato comando divisione militare Ancona.

Capitano GIANNI-TRAPANI Annibale, 73 fanteria.
Tenente GIARNIERI Attilio, 27 fanteria.

Capitano LELLA Giorgio, 13 fanteria, assegnato ufficio ricuperi Padova
» LUCCARDI Giuseppe, 49 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» LIUZZO Carmelo, 10 bersaglieri.

Tenente MASALA Gavino, 73 fanteria, assegnato tribunale marittimo Venezia.
» MANGIANTINI Secondo, Stabilimenti militari pena.
Capitano MORANA Giuseppe, 66 fanteria.
Tenente MANICASTRI Carlo, 66 fanteria.
» MASTROPIERO Silvio, 157 fanteria.
» MARCACCINI Licurgo, 27 fanteria.
» MASUCCI Antonio, 81 fanteria.
» MOLINARI Egidio, 82 fanteria.

Capitano NOTO Giuseppe, 80 fanteria, assegnato direzione artiglieria Verona.

Tenente ORLANDO Antonio, 231 fanteria.

Capitano PARENTI Lamberto, 75 fanteria.
» PILATI Alfredo, Comando distretto militare Piacenza
Tenente PROTO Domenico, 6 bersaglieri.
» PUSATI Salvatore, 11 fanteria.
» PESCE Giuseppe, 9 fanteria.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.

Capitano ROSSI Raffaele, Comando distretto militare Roma.
Tenente RAITERI Attilio, 37 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» Ricucci Ricuccio, 12 fanteria.

» SCIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.

Capitano TRIVELLONI Romolo, 25 fanteria, assegnato Direzione ge- Trieste.
» TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TAZZOLI Silvio, Comando distretto militare Gorizia.
» TOTERA Giuseppe, 55 fanteria, assegnato ufficio ricuperi Padova.
Tenente TRASATTI Arturo, 6 bersaglieri.
» TRECCO Federico, 13 fanteria.

» VITALE Corrado, 76 fanteria.

Capitano XIMENES Ettore, 2 bersaglieri, assegnato Museo storico dei bersaglieri.

Tenente ZAIOTTI Emanuele, 59 fanteria.

Ufficiali dispensati dalla frequenza dell'8° corso coll'obbligo di partecipare agli esami finali:

Capitano BERNAVA Giovanni, 59 fanteria.

» CAMPISI Salvatore, 76 fanteria.

» D'ANTUONO Luigi, 62 fanteria.

» FIORASI Renato, Comando distretto militare Vicenza.
» FLORIO Giovanni, 6 alpini.
Tenente FUNICIELLO Luigi, Stabilimenti militari pena.
» FERRANTE Leopoldo, 8 raggruppamento trasporti.

Capitano GIACHERY Vincenzo, Comando distretto militare Padova.
» GENTILE Renato, Stabilimenti militari pena.
Tenente GAMBERA Giovanni, 9 alpini.

Tenente LABONIA Enrico, 20 fanteria.

Capitano MASCI Silvio, Comando distretto militare Chieti.
» MILAZZO Gioacchino, 6 fanteria, assegnato tribunale militare Palermo.
» MICELI Alfredo, 27 fanteria, assegnato distretto Aquila.

» PONZANO Carlo, 38 fanteria, consegnatario magazzino casermaggio Alessandria.
» PETRUZZELLI Giulio, 10 fanteria.
Tenente PAGNOTTINI Dante, 2 bersaglieri

Capitano SCHIRO' Erfino, 76 fanteria, assegnato tribunale militare Palermo.

» VIGLIENZONI Alfredo, Comando distretto militare Savona.

» ZAFFIRO Arcangelo, 6 fanteria, assegnato commissione medica Palermo.

Ufficiali ammessi a frequentare l'8° corso di perfezionamento:

Tenente BARBANO Marcello, 1 granatieri.

Capitano CURCIO Alfonso, 39 fanteria.
Tenente CAMPANELLI Ugo, 2 bersaglieri.

Tenente DE RISI Arturo, 47 fanteria.
» DEL RIO Oscar, 45 fanteria.
» DE LUCA Luigi, Stabilimenti militari pena.

Capitano GELLI Giacinto, Comando distretto militare Treviglio.
Tenente GANDINI Bartolomeo, 2 bersaglieri.

Capitano LA ROCCA Pasquale, Comando distretto militare Noto.
Tenente LO CONTE Vito 10 fanteria.
» LA STELLA Michele.

» MONTANARI Mario, Delegazione trasporti Trieste.

Capitano POLICASTRO Enzo, 18 fanteria.
Capitano PELISSERO Giovanni, 2 alpini.
Tenente PANICADA Felice, 33 fanteria.
» PARRINELLO Bartolomeo, Collegio militare Roma.
» PERUGINI Gino, 94 fanteria, assegnato Comando divisione militare Ancona.
» PAPADIA Pietro, 61 fanteria.

» RIPA DE MEANA Giulio, 2 granatieri.

» SPANO' Paolo, Comando distretto militare Sassari.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Ufficiali dispensati dal frequentare l'8° corso e rimandati ad un corso successivo:

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante.

Tenente BECATTINI Cesare, 23 campagna.

» CROSA DI VERGAGNI Paolo, reggimento misto autoparco.

Capitano DE SIVO Giacinto, 18 campagna.

Tenente ELIA Anacleto, 4 pesante campale.

» FERONE Riccardo, 9 pesante campale.
» FORTUNA Ermanno, 3 pesante (M).

» ROSSOTTO Domenico, Scuola allievi ufficiali Torino.

» SIVO Roberto, 23 campagna.

Ufficiali dispensati dalla frequenza dell'8° corso con obbligo di partecipare agli esami finali:

Tenente AGANEMMONE Mario, 3 pesante.
» ARNABOLDI Guido, Direzione artiglieria Torino.

Capitano BORDIGIONE Britannico, 23 campagna.
Tenente BALLATORE Bartolomeo, 1 montagna.
» BORANGA Francesco, 23 campagna.

» DE FLORENTIIS Mario, 2 gruppo controaerei.
» DE STEFANO Rodolfo, Scuola allievi ufficiali Palermo.

» GUCCIONE Matteo, 24 campagna.
» GIONTI Ignazio, Carcere militare Trieste.

Capitano LISE Giovanni, 20 campagna.

» MALFATTI Pietro, 13 pesante campale.
» MAFFI Maffino, 4 pesante campale.
» MASINO Luigi, 4 pesante campale.

Tenente PIEMONTESE Antonio, 9. pesante (C).
Capitano PALAMENGHI Alessandro, 2 montagna.

» RUGGERI LADERCHI Cesare, 7 pesante campale.

Tenente SALA Alessandro, Laboratorio pirotecnico R. E. (Sezione Capua).

Il Ministro — DIAZ.

N. 134. — SCUOLE MILITARI. — **Ottavo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori di artiglieria in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). — 14 febbraio 1924.

Facendo seguito alle disposizioni di cui alla circolare n. 25 del *giornale militare* c. a., all'8° corso di perfezionamento per ufficiali inferiori d'artiglieria in S. A. P. che avrà inizio il 1° marzo p. v. presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (Torino), sono ammessi anche i seguenti ufficiali:

Tenente ARMELLINI Ezio, 1 pesante.
» AGNESE Federico, 7 pesante (M.).

Tenente BRAIDA Gregorio, direzione artiglieria Venezia.

Tenente CANTAGALLI DEL ROSSO Alberto, 11 pesante campale.

Tenente FEDERICO Giuseppe, 14 pesante campale.
» FRANZONE Domenico, 27 campagna.

Tenente GRIECO Pasquale, 5 campagna.

Tenente LIBERTINI Giuseppe, 2 campagna.

Tenente MARINI Giovanni, 14 pesante campale.
» MAZZARELLA Alfonso, 4 pesante campale.
» MARIOTTI Ciro, 2 campagna.
» MASSARA Domenico, 8 pesante campale.
» MARGANI Giuseppe, 4 raggruppamento trasporti.

Tenente PAVONCELLI Ezechiello, 4 pesante.
» PANICALI Balbino, 9 campagna.

Tenente RIMOLDI Mosè, 9 pesante (C.), ass. corpo d'ar. Firenze.
» RAMPINI Ettore, 21 campagna.

Tenente SPANAZZI Luigi, 2 pesante.
» SPINOLA Giovanni, 1 pesante, assegnato a disposizione di S. E. il generale Petitti di Roreto.

1. Gli ufficiali che aspirano ad essere dispensati dalla frequenza, con obbligo di sostenere gli esami, dovranno presentare motivate domande qui indirizzate al più presto e non oltre il 25 febbraio, ed i rispettivi comandanti di corpo o capi servizio le inoltreranno subito al Ministero che non darà corso a quelle presentate oltre la predetta data.

I comandi di corpo o capi servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito giudizio sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale, sul suo grado di cultura generale e professionale e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.

Gli ufficiali dispensati dalla frequenza dovranno presentarsi senza ulteriori comunicazioni nelle ore antimeridiane del 30 giugno 1924 alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (Torino) per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15 immediatamente prima della data della loro presentazione alla scuola.

2. Rimangono invariate tutte le altre norme di cui alla circolare n. 25 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1857, colonna 1, depennare il tenente *De Palma* Corrado, reggimento cavalleggeri Saluzzo ed il tenente *Dell'Oro* Alberto, reggimento cavalleggeri Aosta.

A pagina 1858, colonna 1, depennare il tenente *Pescosolido* Francesco, reggimento cavalleggeri Aosta; il tenente *Romeo* Giuseppe, reggimento cavalleggeri Aosta ed il tenente *Podestà* Nicola, reggimento Genova cavalleria.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 54, depennare il capitano *Badini* Damiano, 3 pesante, assegnato Stato Maggiore centrale.

A pagina 57, depennare il tenente *Surci* Tancredi, 27 campagna.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pag. 60, depennare il capitano *Domingo* Enrico, 6° bersaglieri;

A pag. 62, depennare il capitano *Galasso* Vittorio, 40 fanteria;

A pag. 63, depennare il capitano *Melli* Vincenzo, 8 alpini;

A pag. 59, depennare il tenente *Boldi* Giuseppe, 64 fanteria;

A pag. 62, depennare il capitano *Giansiracusa* Ugo, scuola allievi ufficiali complemento Milano;

A pag. 67, depennare il capitano *Tocco* Giovanni, 48 fanteria assegnato comando Divisione Catanzaro;

A pag. 63, depennare il capitano *Martire* Paolo, distretto Cosenza;

A pag. 65, depennare il capitano *Panico* Guido, 23 fanteria;

A pag. 58, depennare il tenente *Abetino* Antonio, 45 fanteria;

A pag. 60, depennare il tenente *Colissi-Rossi* Claudio, 49 fanteria;

A pag. 59, depennare il tenente *Bagiotti* Lanciotto, 53 fanteria, assegnato scuola allievi ufficiali Roma;

A pag. 64, depennare il tenente *Martini* Mario, 9 fanteria;

A pag. 67, depennare il capitano *Scalia* Stanislao, 7 bersaglieri;

A pag. 59, depennare il tenente *Baldetti* Edgardo, 1 fanteria;

A pag. 66, depennare il tenente *Pincelli* Umberto, 35 fanteria, assegnato 7 raggruppamento trasporti;

A pag. 61, depennare il tenente *De Bonis* Rocco, 35 fanteria;

A pag. 63, depennare il capitano *Menghi* Pietro, 9 alpini;

A pag. 62, depennare il capitano *Gianninone* Mario, 157 fanteria;

A pag. 67, depennare il capitano *Tucci* G. Battista, 80 fanteria;

A pag. 58, depennare il capitano *Barbone* Edgardo, 2 fanteria, assegnato ospedale militare Udine;

A pag. 58, *anzichè*: tenente Annone Alessandro, 5 alpini, *leggasi*: tenente Annoni Alessandro, 5 alpini;

A pag. 63, *anzichè*: tenente Labarbera Stefano, 12 fanteria, *leggasi*: sottotenente Labarbera Stefano 12 fanteria;

A pag. 58, *anzichè*: tenente Boldrocchi Luca, 67 fanteria, *leggasi*: tenente Boldrocchi Enea 67 fanteria;

A pag. 60, *anzichè*: capitano D'Ambrosio Vincenzo, 15 fanteria, *leggasi*: capitano D'Ambrosio Vincenzo 157 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(6061) Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª **1924** 22 Febbraio

N 135 - **24 settembre 1923.** - DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2133, con cui la « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » costituita col capitale nominale di lire 83800 - realizzate dal legato disposto dal predetto ufficiale generale col testamento olografo 3 marzo 1912, e successivi codicilli - e destinata a favore del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. *Pag.* 560

136 - **30 dicembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. *Pag.* 564

137 - **31 dicembre 1923.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 3142, che apporta aggiunta al § 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . *Pag.* 593

138 - **27 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 123 — Maggiore assegnazione di L. 100,000,000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924. . . *Pag.* 594

139 - **27 gennaio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 131 — Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1922-923 . . . . . *Pag.* 595

140 - **13 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria — Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia. . . . . *Pag.* 597

141 - **18 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 602

142 - **18 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena . . . . . *Pag.* 604

N. 143 – 18 febbraio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare di materie non militari presso l'accademia militare di Modena. . . . . *Pag.* 608

» **144 – 21 febbraio 1924.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 610

» **145 – 21 febbraio 1924** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Varianti alle norme esecutive . . . *Pag.* 611

» **146 – 21 febbraio 1924.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1903 residenti all'estero (Esclusa la Russia) . . . . . *Pag.* 611

» **147 – 12 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali. . . . . *Pag.* 617

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 618

Circolare N. 135. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2133, con cui la " Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino ,, costituita col capitale nominale di L. 83800 — realizzate dal legato disposto dal predetto ufficiale generale col testamento olografo 3 marzo 1912, e successivi codicilli — e destinata a favore del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 26 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo 3 marzo 1912 e successivi codicilli in cui il tenente generale Vicino Pallavicino cav. Francesco, deceduto a Firenze il 2 aprile 1922, ebbe a disporre a favore del reggimento Genova cavalleria di un legato di L. 100,000, nominali in titoli di consolidato 5 % — di cui sono state realizzate, detratte tasse e spese, in via definitiva, L. 83,800 in titoli di consolidato 5 % — affinchè la rendita annua relativa sia devoluta principalmente a favore del cir-

colo ufficiali, della sala di convegno dei sottufficiali e dei militari di truppa del predetto reggimento;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulle proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione tenente generale Francesco Vicino-Pallavicino» costituita col capitale di L. 83,800 nominali realizzate dal legato disposto dal prefato ufficiale generale a favore del reggimento Genova cavalleria col testamento olografo 3 marzo 1912 e codicilli successivi, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 7 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

STATUTO ORGANICO

della " Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino „ a favore del reggimento Genova cavalleria

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente generale Vicino Pallavicino », quella costituita con il capitale di L. 83,800 nominali in titoli di consolidato 5 %, realizzate a favore del reggimento Genova cavalleria in seguito al legato disposto col testamento olografo del 3 marzo 1912 e successivi codicilli dal prefato ufficiale generale a beneficio del detto corpo, di cui fu per otto anni comandante.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita della predetta somma nominale, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla detta fondazione e depositato presso la cassa del reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del reggimento che la presiede, degli altri ufficiali superiori del reggimento stesso e di quattro ufficiali in congedo, già appartenenti al corpo, scelti a cura del comandante il reggimento stesso.

La commissione si riunirà una volta all'anno in via ordinaria. Le sue decisioni saranno valide con la presenza di quattro soli membri, ed a parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 4.

La rendita annua di cui all'art. 2 sarà devoluta per metà a favore del circolo ufficiali del reggimento.

L'altra metà sarà divisa in tre parti eguali per essere rispettivamente impiegate:

a) a vantaggio della sala di convegno sottufficiali del reggimento;

b) per la stampa di ricordi storici del reggimento, da distribuirsi gratuitamente ai militari di truppa del corpo nella ricorrenza (21 aprile) del fatto d'armi del Bricchetto;

c) per l'acquisto di due corone di fiori o di alloro da appendersi, sempre nel giorno suddetto, rispettivamente alla lapide che ricorda i gloriosi caduti del reggimento e al ricordo marmoreo che ne commemora le gesta.

Art. 5.

Della detta rendita complessiva sarà però temporaneamente detratta la somma di L. 1800 per destinarla — giusta la volontà espressa dal tenente generale Vicino Pallavicino cav. Francesco — alla signora Virginia Vicino-Pallavicino vedova Scrivano, vita natural durante.

Art. 6.

Qualora, il reggimento Genova cavalleria venisse sciolto o cambiasse denominazione, senza assumere quella antica di «Dragoni di Sua Maestà», il detto legato sarà devoluto alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, secondo le disposizioni contenute nel testamento del de cuius.

Art. 7.

La Commissione amministratrice di cui all'art. 3 trasmetterà al Ministero della guerra copia delle sue deliberazioni per le osservazioni del caso, ed alla fine di ogni anno invierà al Ministero stesso un succinto rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Disposizione transitoria.

Alle spese e tasse inerenti alla erezione in ente morale sarà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 136. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Classificazione generale dei salariati dello Stato.

Art. 1.

I salariati che prestano la loro opera allo Stato appartengono a quattro distinte categorie:

a) *operai permanenti*, assunti cioè stabilmente ed inscritti a matricola;

b) *operai temporanei*, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro, che in nessun caso devono oltrepassare la scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili;

c) *operai giornalieri*, assunti cioè di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

d) *incaricati*, stabili e provvisori, addetti a pubblici servizi.

Gli apprendisti appartengono esclusivamente ai salariati della categoria *b*).

Per gli operai temporanei, mutilati o invalidi di guerra o vedove ed orfani minorenni di guerra, i contratti di lavoro devono essere rinnovati alla loro scadenza, quando non ostino speciali ragioni, da riconoscersi dalla competente amministrazione centrale.

Art. 2.

I regolamenti speciali delle singole amministrazioni determinano a quale delle categorie indicate al precedente art. 1 appartengono i dipendenti salariati, uniformandone il trattamento a quello stabilito per la categoria medesima dal presente decreto.

Capi operai, sorveglianti e simili.

Art. 3.

Fra i salariati, che posseggano speciali attitudini e requisiti, vengono scelti quelli da preporre a squadre o gruppi di altri salariati, per dirigerne e sorvegliarne l'operato nell'adempimento degli incarichi o nella esecuzione dei lavori loro affidati. I salariati come sopra prescelti assumono le denominazioni di capi operai, sorveglianti o le altre stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, la nomina alle funzioni di cui al precedente comma ha carattere definitivo, salvo revoca, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, per incapacità, difetto di energia, soppressione o riduzione di servizio o per altri motivi che interessino comunque il funzionamento dei servizi.

Agli operai temporanei e giornalieri ed agli incaricati provvisori le funzioni di cui al precedente comma primo sono affidate temporaneamente per la esecuzione di determinati lavori o servizi.

Classificazione dei mestieri e delle paghe.
Numero dei salariati.

Art. 4.

La tabella *A*, annessa al presente decreto, stabilisce, per il personale operaio permanente, i gruppi di mestieri e ser-

vizi, le classi di paghe giornaliere e gli aumenti periodici delle paghe stesse.

Il numero massimo degli operai permanenti di ciascuna amministrazione, compresi quelli di cui al precedente articolo 3, e la loro ripartizione nei gruppi di mestieri e di servizi saranno determinati coi decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

Con la stessa forma saranno approvate le successive variazioni, sia al numero che alle paghe degli operai.

E' vietato di assumere operai permanenti in più del numero stabilito per ciascun gruppo, anche se vi siano corrispondenti o maggiori vacanze nei gruppi inferiori.

Art. 5.

Il numero degli operai temporanei e giornalieri varia a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le loro paghe sono determinate seguendo i criteri di cui al successivo articolo 16, sulla base media dei salari della piazza o della regione circostante, dall'amministrazione centrale, ovvero, nei casi in cui lo consentano i singoli regolamenti, dagli organi dirigenti responsabili, ai quali ultimi è vietato di eccedere, per qualsiasi motivo, gli assegni di fondi loro fatti, nei limiti delle disponibilità del bilancio, dalle singole amministrazioni centrali.

E' fatto obbligo ai detti dirigenti responsabili di licenziare, senza indugio, il personale eccedente il bisogno.

Art. 6.

La tabella *B* allegata al presente decreto stabilisce i gruppi, le classi di retribuzioni mensili ed i relativi aumenti periodici per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi.

Per gli incaricati provvisori la retribuzione è determinata di volta in volta dall'amministrazione competente, in relazione alla prestazione ad essi richiesta e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Il numero massimo degli incaricati stabili è determinato per ogni amministrazione e per ciascun servizio coi decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

Paghe degli operai.

Art. 7.

La paga degli operai è giornaliera ed è divisa in otto quote eguali, quante cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro, salvo il disposto del successivo art. 28 per i lavori a cottimo.

Essa è dovuta pei soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, con le eccezioni previste dai successivi articoli 8 e 38

Ogni ora di assenza dal lavoro per motivi indipendenti dal servizio, anche se giustificata, dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari per le assenze ingiustificate.

Ai mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra è concesso il permesso di uscita dallo stabilimento, senza perdita di competenze, una volta al mese, per il tempo occorrente per la riscossione della pensione.

Art. 8.

Può corrispondersi la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza;

b) agli operai in genere che, per l'incarico loro affidato, prestano tutti i giorni, compresi i festivi, un servizio di semplice custodia o un'opera discontinua, anche oltre i limiti dell'orario normale e in ore notturne, come custodi di immobili, portinai, guardiani, conducenti, fontanieri, manovratori, marittimi addetti a galleggianti ed altri operai, da specificarsi nei singoli regolamenti.

Indennità temporanee di caro viveri.

Art. 9.

Le indennità temporanee di caro viveri per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili sono quelle determinate dalle disposizioni in vigore alla data di applicazione del

presente decreto, dedotta la somma di lire 780 annue, assorbita e consolidata nelle paghe di cui alla tabella *A* e nelle retribuzioni di cui alla tabella *B*.

Le indennità predette sono corrisposte, sospese o ridotte con le norme da stabilirsi nei decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

La riduzione può essere fatta anche per quote giornaliere od orarie.

Art. 10.

Per gli operai temporanei o giornalieri le indennità di cui al precedente articolo sono corrisposte nella misura della piazza. Ove in qualche località non sia uso tener distinta nelle retribuzioni correnti la quota relativa all'aumento per caro-viveri, le retribuzioni stesse dovranno, per gli operai temporanei, scindersi in paga e indennità di caro-viveri, in relazione al trattamento fatto nelle località contigue.

Art. 11.

Nulla è innovato nei riguardi delle indennità temporanee di caro-viveri corrisposte, alla data di applicazione del presente decreto, agli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi.

Assunzioni.

Art. 12.

Le assunzioni dei salariati dello Stato si effettuano:

a) mediante concorso, se trattisi di operai permanenti, specializzati o comuni (gruppi II, III, IV e V della tabella *A*);

b) a scelta, se trattisi di operai temporanei e giornalieri, nonchè di incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi (gruppi I, II e IV della tabella *B*).

Art. 13.

I Regi decreti di cui al successivo art. 79 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono le eccezioni alle forme di reclutamento di cui al precedente art. 12, per

speciali categorie di salariati o per determinati servizi, i requisiti necessari per l'ammissione, nonchè i titoli di precedenza, a parità di condizioni, per i mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra, per i combattenti e per altre categorie di concorrenti.

Art. 14.

Indipendentemente dalla precedenza di cui all'art. 13 del presente decreto, è riservato, in ciascuna categoria di salariati, ai mutilati ed invalidi di guerra il numero di posti prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Paga di ammissione o di nomina.

Art. 15.

Gli operai permanenti comuni (gruppi III e V della tabella *A*) e gli incaricati stabili (gruppi I, II, e IV della tabella *B*) vengono assunti in servizio con la paga o la retribuzione minima.

Gli operai permanenti specializzati (gruppi II e IV della tabella *A*) possono essere assunti con una delle paghe normali superiori alla minima. Tale paga di ammissione è stabilita provvisoriamente, in relazione al mestiere o servizio, in base a prova d'arte o ad altri elementi, e viene poi fissata in modo definitivo, dopo un congruo periodo di esperimento, tenendo conto esclusivamente della capacità tecnica, delle speciali attitudini e del rendimento.

I Regi decreti di cui al successivo art. 79 stabiliranno i criteri di assegnazione della paga, all'atto della nomina, ai permanenti, capi operai, sorveglianti e simili, capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo e sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*).

All'atto della nomina, i capi incaricati stabili di cui al gruppo III della tabella *B* ricevono la retribuzione iniziale.

Art. 16.

Criteri analoghi a quelli stabiliti dal secondo comma del precedente art. 15 sono seguìti per gli operai temporanei e giornalieri, le cui paghe di ammissione devono essere contenute fra il limite minimo e quello massimo dei salari correnti sulla piazza o nella regione circostante.

Aumenti di paga.

Art. 17.

Per gli operai permanenti dei gruppi III e V della tabella *A*, gli aumenti di paga, fino a quella massima normale, hanno luogo, secondo l'ordine di progressione delle classi di paghe giornaliere stabilite dalla tabella stessa, esclusivamente per anzianità congiunta ad idoneità, dopo un periodo di permanenza in ciascuna paga, che è biennale per i primi due aumenti e triennale per i successivi. Gli aumenti per anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio.

Per gli operai permanenti degli altri gruppi gli aumenti di paga, oltrechè per anzianità, con le norme di cui al comma precedente, possono essere conferiti a scelta, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun anno, dopo compiuto almeno un biennio di permanenza nella paga, limitatamente, per ogni classe di paga, al 15% degli operai che alle date predette hanno compiuto il biennio stesso.

Possono conferirsi in semestri successivi gli aumenti di paga a scelta precedentemente non concessi nel limite predetto.

Art. 18.

I regolamenti delle singole amministrazioni determinano se e per quali lavori o servizi siano consentite, nei limiti stabiliti dalla tabella *A*, paghe eccezionali per gli operai permanenti del I, II e IV gruppo, che abbiano almeno due anni di permanenza nella paga massima normale e si distinguano in modo particolare per perizia e speciali attitudini.

I regolamenti stessi determinano, altresì, le modalità per il conferimento delle indicate paghe eccezionali, nonchè il numero massimo di operai a cui queste possono essere concesse.

Art. 19.

Per gli incaricati stabili riconosciuti meritevoli, l'aumento di retribuzione ha luogo secondo l'ordine di progressione risultante dalla tabella *B*, con decorrenza dal 1° gennaio o

dal 1° luglio immediatamente successivo al giorno in cui compiono un quadriennio di permanenza nella propria classe.

Cambi di mestiere. Passaggi di gruppo.

Art. 20.

Sono consentiti cambi di mestiere soltanto nell'interesse del servizio.

Essi possono aver luogo in seguito ad esito favorevole di una regolare prova di arte.

Quando, per gli operai permanenti, il cambio di mestiere implichi il passaggio ad un gruppo superiore, non è consentito di effettuarlo se non in occasione di nuove ammissioni. Coloro che partecipino al relativo concorso e non riescano vincitori perdono ogni retribuzione per la durata delle prove.

Orario di lavoro. Giorni festivi.

Art. 21.

L'orario normale di lavoro degli operai è di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche.

Gl'intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodo di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie, senza eccezione, per tutti gli operai.

Art. 22.

Quando ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o

alla produzione, o, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Art. 23.

L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanali. Tali riduzioni possono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Eguale compenso può aver luogo per le feste, obbligatorie o consuetudinarie, ricorrenti nel corso della settimana.

Art. 24.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

Art. 25.

Gli operai dello Stato non possono rifiutarsi, senza giustificati motivi, di lavorare oltre l'orario o nei giorni festivi. Non possono neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Art. 26.

Le disposizioni dei precedenti articoli dal 21 al 25 non si applicano agli operai di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, i quali sono obbligati a prestare l'opera propria secondo le speciali esigenze dei servizi o dei lavori loro affidati.

Lavoro a cottimo.

Art. 27.

È consentito il lavoro a cottimo quando l'amministrazione lo giudichi conveniente nell'interesse del servizio.

La partecipazione al lavoro a cottimo non costituisce diritto per gli operai, e quindi tale sistema di lavoro può essere adottato anche per una parte sola di essi.

Art. 28.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. Le tariffe devono essere stabilite sulla base di un guadagno presumibile non superiore al 20 % della paga ordinaria del singolo cottimista o della paga media delle squadre dei cottimisti.

Ove l'esperienza dimostri che il guadagno medio effettivo venga a superare una percentuale da stabilirsi nei regolamenti delle singole amministrazioni e che, in nessun caso, può superare il 25 %, deve procedersi alla modificazione delle tariffe.

Art. 29.

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli incaricati addetti ai pubblici servizi, gli inservienti, i magazzinieri, gli operai di cui al precedente art. 8, lettera *b*), e gli altri che saranno specificati dai regolamenti.

Art. 30.

È fatto assoluto divieto di concedere compensi per mancato cottimo o per altri titoli analoghi.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Art. 31.

Per gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto, è considerato come lavoro straordinario quello prestato in ogni settimana, compresi eventualmente i giorni festivi, oltre le prescritte quarantotto ore, secondo le norme che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo articolo 79.

Art. 32.

Per gli operai di cui al precedente art. 31, è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Art. 33.

Il lavoro straordinario e quello notturno sono consentiti nei soli casi d'indilazionabile necessità, a giudizio dell'amministrazione ed a condizione che non siano superate le assegnazioni di fondi fatte per ogni servizio, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Art. 34.

Il lavoro straordinario diurno, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è remunerato con la paga oraria ordinaria, aumentata di una quota variabile dal 10 % al 20 %, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti.

Art. 35.

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è compensato con un aumento del 20 % sulla paga ordinaria diurna, fatta eccezione per gli operai di cui al precedente art. 8, lettera *b*), per i quali il servizio notturno è compensato secondo le norme dei singoli regolamenti.

Il lavoro festivo, quando non sia compensativo, è retribuito nella stessa misura del lavoro notturno.

Art. 36.

Per i cottimisti, i compensi del lavoro straordinario e di quello notturno e festivo sono corrisposti extra cottimo e calcolati sulla paga ordinaria.

Art. 37.

Le prestazioni di lavoro straordinario o notturno per gli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi sono regolate dalle norme delle singole amministrazioni.

Licenze e congedi.

Art. 38.

Agli operai in servizio da almeno dodici mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze senza perdita delle competenze, della seguente durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza, di diciotto giorni lavorativi;

b) agli altri operai permanenti ed a quelli temporanei mutilati o invalidi di guerra ed alle vedove di guerra, di dieci giorni lavorativi;

c) agli altri operai temporanei, di otto giorni lavorativi.

Art. 39.

Agli operai, indipendentemente dalle licenze di cui al precedente art. 38, possono essere concesse, durante l'anno finanziario, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze della durata massima di giorni trenta, se permanenti, e di giorni quindici, se temporanei.

In casi eccezionali, e ove non provvedano i singoli regolamenti, è riservato ai ministeri la concessione di più lunghi periodi di licenza.

Gli operai in licenza, ai sensi del presente articolo, non percepiscono alcuna competenza.

Art. 40.

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non usufruiscano delle licenze di cui al precedente art. 38.

Art. 41.

Non sono concesse licenze di alcun genere agli operai giornalieri.

Art. 42.

Per i congedi agli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi dispongono i singoli regolamenti.

Sanzioni disciplinari.

Art. 43.

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;
b) sospensione;
c) espulsione.

Art. 44.

La multa, anche pei cottimisti, è commisurata ad una o più aliquote della paga giornaliera, od anche all'intero ammontare della medesima. L'applicazione della multa non esonera dall'obbligo del lavoro.

La multa è applicata per le brevi assenze arbitrarie e per tutte le trasgressioni alle norme di lavorazione ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di gravità.

L'importo delle multe è versato ad uno degli istituti di previdenza o di mutuo soccorso per i salariati dello Stato.

Art. 45.

La sospensione va da un minimo di due giorni ad un massimo di giornate lavorative, che è di settantacinque, per gli operai permanenti e di trenta, per i temporanei. La sospensione importa l'esonero dal lavoro e la conseguente perdita di ogni competenza.

La sospensione è inflitta per tutte le mancanze che rivestano carattere di gravità, o per recidiva in quelle che dettero luogo all'applicazione di precedenti multe.

Art. 46.

L'espulsione è inflitta per mancanze gravissime, o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Essa, quando sia motivata da mancanze di carattere collettivo, importa la esclusione per tre anni da ogni ammissione negli stabilimenti governativi.

All'operaio espulso non compete alcun indennizzo.

Nei casi più gravi può dal ministero essere inflitta la perdita parziale o totale della pensione, ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 47.

Oltre le punizioni di cui ai precedenti articoli, ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza, possono applicarsi:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a sessanta giorni;

b) la revoca dalle funzioni.

Art. 48.

Norme analoghe a quelle di cui ai precedenti articoli dal 43 al 47 sono applicabili per le punizioni degli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi, con le modalità stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Assenze per infermità.

Art. 49.

Agli operai, esclusi i giornalieri, colpiti da malattia o da infortunio non proveniente da cause di servizio, è concesso, previ gli opportuni accertamenti, un sussidio giornaliero pari alla metà della paga, a partire dal terzo giorno di assenza. Il sussidio non può complessivamente, in ciascun esercizio finanziario, essere corrisposto per più di novanta giornate lavorative se trattisi di operai permanenti, e di trenta se trattisi di operai temporanei.

Solo in casi eccezionali e previi rigorosi accertamenti sanitari collegiali, tale sussidio può, ove trattisi di operai che abbiano almeno quindici anni di servizio, essere corrisposto per un ulteriore periodo di tempo che, insieme al precedente, non oltrepassi duecento o sessanta giornate lavorative rispettivamente per gli operai permanenti e temporanei.

Agli operai temporanei mutilati od invalidi di guerra compete lo stesso trattamento dei permanenti.

Art. 50.

Agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 49, il sussidio d'infermità è corrisposto nella misura di metà della retribuzione e per un periodo massimo di tre mesi, estensibile fino a otto mesi nei casi eccezionali, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Per le assenze degli incaricati provvisori dovute a infermità provvedono, ove del caso, i relativi regolamenti.

Art. 51.

I Regi decreti di cui al successivo articolo 79 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono:

a) le assenze da considerarsi comprese fra quelle dipendenti da infermità;

b) i casi in cui può essere negato il trattamento stabilito dagli articoli 49 e 50 del presente decreto, e quelli nei quali può essere prolungato, anche oltre la durata massima, per allontanamento imposto dall'amministrazione per ragioni sanitarie o in attesa di provvedimenti di quiescenza;

c) il trattamento degli operai colpiti da infermità mentre trovansi, per servizio, fuori sede.

Il prolungamento di cui alla precedente lettera *b*) non può eccedere la metà dei periodi massimi indicati nei predetti articoli 49 e 50.

Infortuni sul lavoro.

Art. 52.

Le vigenti leggi circa gl'infortuni sul lavoro si applicano a tutti gli operai, anche se permanenti.

Art. 53.

Indipendentemente dal trattamento stabilito dalle vigenti leggi sugli infortuni, agli operai permanenti colpiti da infortuni sul lavoro è corrisposto un sussidio, pari a metà della paga, per non più di novanta giorni, compresi i festivi, a partire dal giorno dell'infortunio e fino a quello della guarigione.

Art. 54.

Nel caso di inabilità permanente totale, l'operaio permanente infortunato cessa senz'altro dal servizio; nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, egli può essere mantenuto in servizio come permanente o temporaneo, qualora le sue condizioni fisiche e le norme regolamentari lo consentano.

Gli operai permanenti che, in seguito ad infortunio, cessino dal servizio o sieno mantenuti come temporanei, giusta il precedente comma, sono ammessi al trattamento di quiescenza loro eventualmente spettante.

Coloro che, dichiarati ancora idonei al servizio in qualità di permanenti, non accettino di continuare a prestarlo, possono essere assunti come temporanei, ma non acquisiscono diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 55.

Agli operai temporanei o giornalieri spetta, nei casi di infortuni sul lavoro, solo il trattamento stabilito dalle leggi sugli infortuni.

Art. 56.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono il trattamento da farsi agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi nei casi di infortuni sul lavoro, indipendentemente da quello cui avessero diritto a termini delle leggi sugli infortuni.

Trattamento di quiescenza.

Art. 57.

Tutti i salariati dello Stato, a qualsiasi categoria appartengano, sono assoggettati, dal 1° luglio 1924, all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 58.

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79, il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi sarà regolato in modo uniforme per tutte le amministrazioni, integrando le pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con uno speciale trattamento a carico dello Stato, da stabilirsi con criteri di riduzione dell'attuale onere di bilancio. Per tale trattamento verrà prescritto un congruo contributo a carico del personale.

Art. 59.

Le attuali disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi resteranno in vigore fino alla data di applicazione del nuovo trattamento di cui al precedente art. 58.

Licenziamenti.

Art. 60.

Il licenziamento degli operai permanenti e temporanei e degli incaricati stabili e provvisori può aver luogo:

1° per volontà dei medesimi;

2° per servizio militare;

3° per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito di esso;

4° di autorità, e cioè:

a) per diminuzione di lavoro, soppressione o riduzione di servizi;

b) per assenze arbitrarie, o per prolungate assenze, anche giustificate;

c) per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento;

d) per avanzata età, o per accertata inabilità fisica.

Art. 61.

Il licenziamento volontario deve essere preceduto da un regolare preavviso scritto da parte del salariato. Ove questi si assenti senza ottemperare a tale obbligo, si procede al suo licenziamento di autorità, per assenza arbitraria.

Il preavviso deve essere dato nei termini di cui al successivo art. 64.

Il salariato che si licenzi volontariamente non ha diritto a trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 62.

Il salariato che debba assumere servizio militare è obbligato a darne immediato avviso scritto, indicando se abbandona il servizio per obblighi di leva, per richiamo alle armi, ovvero per volontario arruolamento.

Il licenziamento determinato dai motivi di cui al precedente comma non può aver luogo con un'anticipazione maggiore di trenta giorni sulla data della effettiva presentazione alle armi; altrimenti viene ad ogni effetto considerato come licenziamento volontario.

Art. 63.

Il licenziamento per rinvio a giudizio penale si applica, anche prima che venga emessa la sentenza, agli operai temporanei che siano assenti da settantacinque giorni.

Il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale si applica agli operai permanenti e temporanei che abbiano riportate condanne, passate in giudicato, non inferiori a quelle che saranno stabilite, come motivo di esclusione dalle ammissioni, dal Regio decreto di cui al successivo art. 79.

Tale licenziamento può pure applicarsi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, con le norme dei singoli regolamenti, a coloro che siano stati assolti per insufficienza di indizi, non provata reità ed altre simili motivazioni, o che siano stati amnistiati, prima o dopo la condanna.

Art. 64.

I licenziamenti di autorità sono applicabili a qualsiasi categoria di salariati, anche se assunti a contratto, nel qual caso il provvedimento si effettua mediante rescissione del contratto medesimo.

Nei licenziamenti di autorità, quando non siano provocati da assenze arbitrarie, dev'essere dato dall'amministrazione un preavviso di almeno quindici giorni agli interessati, se operai permanenti o incaricati addetti ai pubblici servizi e di sei giorni, se operai temporanei Nessun preavviso è prescritto per il licenziamento dei giornalieri.

Le modalità per tali licenziamenti sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

E' in ogni caso obbligatorio il licenziamento:

a) dei salariati che abbiano raggiunto l'età massima stabilita, o che siano stati dichiarati fisicamente inabili in modo permanente;

b) degli operai permanenti e di quelli temporanei, che siano mutilati, invalidi o vedove di guerra, rimasti assenti per il periodo di un anno, per qualsiasi motivo, anche giustificato;

c) degli operai temporanei, non mutilati, nè invalidi o vedove di guerra, che, per qualunque causa, siano stati assenti settantacinque giorni lavorativi, se assunti per un anno, o un numero proporzionale di giorni, se reclutati per un periodo più breve;

d) degli incaricati rimasti assenti dal lavoro per il periodo stabilito dai rispettivi regolamenti.

Art. 65.

L'amministrazione ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tal caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestata l'opera sua fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

Art. 66.

I salariati che omettano o ritardino il preavviso di cui all'art. 61 del presente decreto sono soggetti ad una penalità, corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso o per i giorni di ritardo. L'importo di tale penalità, agli operai permanenti ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, è trattenuto sulle competenze loro dovute; per gli operai temporanei la penalità si applica mediante l'incameramento totale o parziale del deposito di garanzia di cui al successivo art. 72.

L'ammontare delle penalità viene versato all'istituto di previdenza o di mutuo soccorso previsto dal precedente articolo 44.

Art. 67.

Nessun indennizzo è dovuto pei licenziamenti volontari e per quelli dipendenti da servizio militare.

Art. 68.

Nei licenziamenti di autorità, fermo l'obbligo del prescritto preavviso:

a) non è dovuto alcun indennizzo agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori;

b) compete, ove del caso, il trattamento di quiescenza di cui all'art. 58, agli operai permanenti, salvo che siano licenziati per assenze arbitrarie;

c) si applica il trattamento stabilito dai singoli regolamenti nei riguardi degli incaricati stabili.

Trasferimenti, missioni, imbarchi, soprassoldi.
Premi di operosità, rendimento od economia.

Art. 69.

Il trattamento spettante ai salariati nei casi di missione o di trasferimento sarà determinato dai Regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 79, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto per il personale subalterno dell'amministrazione dello Stato.

Art. 70.

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79 saranno stabiliti i trattamenti speciali da farsi ai salariati comandati o distaccati fuori sede, ovvero imbarcati, nonchè i soprassoldi per speciali destinazioni od incarichi, per determinate ricorrenze o per lavori e servizi che si eseguiscano in disagiate condizioni.

Art. 71.

Agli operai che se ne rendano meritevoli, per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di operosità e di rendimento, non eccedenti la misura di due giornate di paga ogni quindicina, esclusa l'indennità temporanea di caro-viveri. Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per ragione alcuna assumere carattere di periodicità.

Con le norme dei rispettivi regolamenti, possono, inoltre, concedersi premi di economia agli operai e premi di eccezionale rendimento o di economia agli incaricati addetti ai pubblici servizi.

Depositi di garanzia.

Art. 72.

Gli operai temporanei devono costituire un deposito, pari all'importo di sei giornate di paga e di indennità temporanee di caro-viveri, a garanzia degli obblighi contrattuali. Tale deposito può essere incamerato, in tutto o in parte, in caso di cessazione dal servizio:

a) a titolo di penalità, a norma del precedente art. 66;

b) per addebiti di qualsiasi natura, quante volte non vi sia, sulle competenze spettanti all'operaio, margine sufficiente per saldare gli addebiti medesimi.

Per la costituzione del deposito di garanzia, l'operaio nuovo ammesso è sottoposto, per sei quindicine successive, ad una ritenuta sulle sue competenze, pari alla sesta parte del deposito stesso.

Art. 73.

Il deposito di garanzia, previe le eventuali detrazioni di cui al precedente art. 72, è restituito all'operaio che ne abbia diritto od agli eredi, con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Art. 74.

Le somme introitate nel corso di ciascun mese per la costituzione dei depositi di garanzia debbono essere versate, entro il mese successivo, in deposito fruttifero, con le modalità che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo art. 79.

Commissioni interne. Reclami.

Art. 75.

Non sono ammesse commissioni interne di operai.

Art. 76.

I reclami dei salariati devono essere presentati per la via gerarchica, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Applicazione delle leggi di assistenza sociale.

Art. 77.

Spetta al ministero dell'economia nazionale la sorveglianza per l'applicazione delle leggi di assistenza sociale, anche ai salariati delle amministrazioni dello Stato.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 78.

Gli operai permanenti e gl'incaricati stabili in servizio al 30 giugno 1924 che risultino in eccedenza al numero da stabilirsi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto saranno licenziati dal 1° luglio successivo.

Potranno tuttavia essere riassunti, come operai temporanei o incaricati provvisori, nei limiti delle necessità dei servizi.

Art. 79.

Entro il 30 aprile 1924, con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 6, 9, 13, 15, 31, 51, 58, 69, 70 e 74, nonchè quelle intese a disciplinare l'inquadramento degli operai permanenti e degli incaricati stabili nei gruppi di mestieri, servizi ed incarichi di cui alle annesse tabelle *A* e *B*. Con gli stessi decreti saranno altresì approvate le norme generali per le ammissioni e le esclusioni dalle ammissioni stesse, i licenziamenti, le riammissioni, le sanzioni disciplinari, i sussidi alle famiglie dei salariati richiamati alle armi, gli assegni alimentari alle famiglie dei salariati rinviati a giudizio, il trattamento dei militari al lavoro e, in genere, quelle ulteriori norme che saranno ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto.

I Regi decreti predetti stabiliranno, inoltre, lo speciale trattamento spettante agli operai ed agli incaricati che verranno licenziati ai termini del precedente art. 78.

Art. 80.

Entro il 31 maggio 1924, con decreti dei singoli ministri, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto ad uniformare, con effetto dal 1° luglio 1924, i regolamenti relativi ai salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e di quelli previsti al precedente art. 79.

Art. 81.

Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai mutilati ed invalidi di guerra sono applicabili a quelli appartenenti alle prime sei categorie di cui alla tabella *A* an

nessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè a quelli ascritti alle ultime due categorie della tabella medesima, limitatamente, per questi ultimi, al tempo in cui percepiscono gli assegni relativi.

Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, con la qualifica generica di « operai », si intendono designati anche i capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie e gli apprendisti, e con la qualifica generica di « incaricati », anche i capi incaricati e gl'incaricati superiori.

Art. 83.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai salariati delle nuove Provincie; non sono invece applicabili al personale salariato delle ferrovie dello Stato.

Art. 84.

Non è utile a pensione il servizio da lavorante avventizio della Regia marina, prestato posteriormente al 30 giugno 1923.

Art. 85.

E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto dagli operai permanenti e dagli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi, per paga (escluso il cottimo) o retribuzione, indennità temporanee di caro-viveri e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo ed il trattamento assegnato, per tali titoli, alla prima applicazione del presente decreto.

Il predetto assegno personale è mensile per gli incaricati e giornaliero per gli operai, e sarà assorbito dai successivi aumenti di paga e di retribuzione, comunque conseguiti. Per determinarne la misura, nei riguardi degli operai, l'importo mensile delle indennità di caro-viveri è convertito in giornaliero, dividendolo per venticinque.

Art. 86.

Le indennità stabilite dall'art. 10, lettera *b*, del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, competono, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche agli operai che, già licenziati in applicazione del decreto stesso, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro.

Tali indennità, qualora non siano state già corrisposte alla data di pubblicazione del presente decreto, lo saranno entro trenta giorni dalla data della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 87.

Ai capi operai ed operai borghesi a matricola già dipendenti dal ministero della guerra ed ai capi lavoranti e lavoranti borghesi già dipendenti dal ministero della marina, licenziati in forza del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, senza diritto a pensione, e che abbiano riportato infortuni sul lavoro anteriormente al 1° luglio 1923, dai quali sia loro derivata inabilità permanente parziale, è concessa una indennità, da liquidarsi secondo le norme del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni.

L'azione per conseguire tale indennità si prescrive dopo un anno.

Pel personale di cui sopra, la revisione dell'indennità, ai termini dell'art. 13 del predetto testo unico, è ammessa esclusivamente per gli infortuni verificatisi non prima del 1° gennaio 1922.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 88.

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale salariato di cui al presente decreto, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri.

Art. 89.

Nulla è innovato nel trattamento di quiescenza stabilito dalle disposizioni in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto per la categoria, in via di eliminazione, dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi.

Art. 90.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Sono altresì abrogati, con effetto dalla data in cui entrarono in vigore, l'art. 8 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e l'art. 1 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772.

Art. 91.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1924, salve le disposizioni per le quali sia stabilita diversa decorrenza.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — THAON DI REVEL — DIAZ — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

PAGHE GIORNALIERE DEL PERSONALE OPERAIO PERMANENTE STATALE.

TABELLA *A*

Num. d'ordine	GRUPPI Denominazione	Classi delle paghe giornaliere				Aumenti periodici delle paghe giornaliere			
		Normali		Eccezionali		Normali		Eccezionali	
		minima	massima	minima	massima	num.	misura	num.	misura
		Lire	Lire	Lire	Lire		Lire		Lire
I	Capi operai, sorveglianti e simili	18.40	24.40	25.60	26.80	5 (*b*)	1.20	1 (*c*)	1.20
II	Capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed operai specializzati .	14.40	21.60	22.80	24 —	6 (*b*)	1.20	1 (*c*)	1.20
III	Operai comuni.	9.60	18 —	—	—	7 (*a*)	1.20	—	—
IV	Operaie di controllo o di sorveglianza e operaie specializzate	8.80	12.80	14 —	15.20	5 (*b*)	0.80	1 (*c*)	1.20
V	Operai comuni	5.60	11.20		—	7 (*a*)	0.80	—	—

(*a*) Aumenti esclusivamente per anzianità; biennali i primi due, triennali i successivi.
(*b*) Aumenti per anzianità, come alla nota (*a*), ed a scelta, dopo almeno un biennio.
(*c*) Aumenti eccezionali, dopo un biennio almeno di permanenza nella paga minima eccezionale.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

RETRIBUZIONI MENSILI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI STATALI.

Numero d'ordine	GRUPPI — Denominazione	CLASSI delle retribuzioni mensili — minima	CLASSI delle retribuzioni mensili — massima	AUMENTI quadriennali delle retribuzioni mensili — numero	AUMENTI quadriennali delle retribuzioni mensili — misura
		Lire	Lire		Lire
	A - Servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.				
I	Incaricati superiori . .	900	1.110	3	70
II	Incaricati	700	940	4	60
	B - Altri servizi pubblici.				
III	Capi incaricati	280	330	2	25
IV	Incaricati	210	270	3	20

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI

AVVERTENZE.

L'art. 90 del sopracitato decreto, abroga fra le altre disposizioni, l'art. 8 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, con effetto dal 1° luglio 1923.

In dipendenza di ciò, anche agli operai licenziati in base a quest'ultimo R. decreto, con diritto a pensione, deve essere corrisposto, quantunque riassunti in servizio come temporanei, l'acconto di pensione, compresi gli arretrati a decorrere dal 1° luglio 1923.

Indennità caro-viveri agli operai pensionati riassunti in servizio temporaneo.

Gli assegni di caro-viveri accordati ai pensionati sono attualmente tre e cioè:

1° di L. 50 (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304);

2° di L. 60 (legge 26 dicembre 1920, n. 1827);

3° di L. 70 (R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964).

a) in base al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603, spettavano agli operai pensionati, in forza del decreto stesso, tutti e tre i suddetti assegni; con la lettera *c*) dell'art. 1 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1875, il primo assegno, a decorrere dal 1° luglio 1923, venne soppresso per detti pensionati o, nei casi in cui la maggiore pensione percepita, rispetto a quella che sarebbe spettata in base alle leggi precedenti, risultasse inferiore all'assegno stesso, questo venne ridotto alla sola differenza. S'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alle indennità caro-viveri, spettanti ai predetti pensionati, contrarie alle presenti;

b) agli operai pensionati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, non spetta il primo di detti assegni, salva l'eccezione di cui alla lettera precedente, (art. 3 del decreto stesso);

c) agli operai pensionati in base a disposizioni di legge anteriori a quelle di cui sopra, sono dovuti tutti e tre gli assegni di caro-viveri.

L'art. 3 delle sopraindicate leggi n. 1827 e 1964 stabilisce che l'assegno, previsto da ciascuna delle due leggi stesse, non è dovuto a quei pensionati che prestano l'opera propria presso le pubbliche amministrazioni, con retribuzione superiore ai detti assegni.

Epperciò, non verificandosi in pratica, per ora almeno, che un operaio sia retribuito con una mercede mensilmente inferiore a L. 130 (60 + 70), agli operai pensionati in base al R. decreto-legge n. 1603 ed al R. decreto n. 945, se riassunti come operai temporanei, non è dovuto alcun assegno caro-viveri da pensionati, salva l'eccezione di cui è cenno alle due precedenti lettere *a*) e *b*), nel qual caso è dovuta, a titolo di assegno caro-viveri da pensionati, la differenza indicata alle lettere stesse.

Le amministrazioni militari interessate dovranno segnalare al Ministero delle finanze tutti coloro che, provvisti di pensione, siano stati riassunti come operai temporanei, specificando che la comunicazione viene fatta agli effetti dell'articolo 3 delle due sopracitate leggi n. 1827 e 1964.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 137. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 3142, che apporta aggiunta al § 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626,** — (Gabinetto del ministro). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 12 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al paragrafo 155 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, è aggiunto il seguente comma:

« Anche il Ministro può sospendere, sempre quando lo ritenga necessario, il giudizio definitivo a lui deferito a norma dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, in caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni, riservandosi in ogni modo di pronunziarlo nei limiti di tempo stabiliti dal presente paragrafo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 138. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 123 – Maggiore assegnazione di L. 100 000 000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924. — (Ragioneria). — 27 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 12 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 74-bis « Spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 100,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DE' STEFANI DIAZ.

N. 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

R. decreto-legge n. 131 – Approvazione di eccedenze d'impegni, concernenti spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dai rendiconti consuntivi di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1922-923. — (Ragioneria). — 27 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 12 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 32,129,202.49, verificatesi sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del conto consuntivo della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-1923, descritti nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Tabella delle eccedenze d'impegni sui capitoli di spese obbligatorie e di ordine del bilancio 1922-923, risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo.

(Omesso).

. . . . . .

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. 42. — Spese di giustizia penale militare L. 135,044.44

(Omesso).

. . . . . .

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

N. 140. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della coltura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria - Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 febbraio 1924.

Aggiunte e varianti alla circolare 557 *giornale militare* 1923.

Capitani d'artiglieria che debbono compiere il 2° periodo della scuola d'applicazione.

Ufficiali ammessi al 1° corso rimandati ad un corso successivo:

Capitano TIBERI Tiberio, 13 campagna.
» TRABUCCHI Alessandro, 1 pesante.
» FALCONE Bruno, ufficio generale a disposizione per l'artiglieria.
» TORTI ALBERTI Luciano, 7 raggruppamento trasporti.

Ufficiali nuovi ammessi e rimandati ad un corso successivo:

Capitano CABANO Amedeo, 7 campagna.
» FORGIERO Aurelio, 3 campagna.
» IACOBACCI Emilio, 5 raggruppamento trasporti.
» MASSARANO Guido, Istituto geografico militare.
» RICCI Enzo, 7 pesante campale.

Ufficiali d'artiglieria che debbono compiere entrambi i periodi della scuola d'applicazione.

Capitano UTILI Umberto, divisione militare Livorno, (già rimandato ad un corso successivo, è stato ammesso al corso iniziato il 6 novembre 1923 come frequentatore).

I seguenti ufficiali ammessi al 1° corso sono stati rimandati al corso successivo:

Capitano BILE Marino, scuola allievi ufficiali complemento Caserta.
» CAVALLI Emilio, 11 pesante campale.
» DI FERRANTE Vincenzo, polverificio Liri.
» FOA' Aldo, polverificio Liri
» GANDIN Aldo, Ministero guerra.
» PASSINO G. Maria, 16 campagna.
» PERRIA Italo, sezione autonoma la Maddalena, sezione Ozieri.
» PENTAGNA Saverio, 19 campagna.
» SCARFO' Ettore. 17 campagna.
» PELA' Mario, 24 campagna, (deve intendersi come non avvenuta l'inclusione del nome dell'ufficiale tra quelli ammessi a compiere entrambi i periodi della scuola di applicazione).

Ufficiali nuovi ammessi e rimandati ad un corso successivo:

Capitano BARTOLANI Stefano, 7 pesante campale.
» CAMERA Romeo, Allievo scuola guerra.
» FERRARIO Alberto, R. C. truppe coloniali
» MARINO Guglielmo, 4 pesante.
» MAZZONI Gennaro, 3, montagna.
» ROMANO Odino, 4 pesante.
» SERVENTI Stefano, Direzione artiglieria Piacenza.
Tenente ORNANO Attilio, 9 pesante campale.
Sottoten. DI FERRANTE Elio, 10 campagna.

Ufficiali d'artiglieria ammessi a sostenere gli esami sulle materie d'accademia a fianco di ciascuno segnate col numero di sessione e di appelli per ciascuno indicati.

Le pratiche relative all'ammissione alle singole sessioni e alla ripartizione delle materie fra le sessioni ed appelli, saranno svolte direttamente fra i corpi ed il comando della accademia militare, a senso del paragrafo XVII della circolare 335 *giornale militare* 1923.

Grado	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	CASATO E NOME	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		Note
			Analisi matematica p. 1°	Analisi matematica p. 2°	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Capit.	1 pesante campale	*De Leo* Rosario. . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
Id.	6 pesante (M)	*Gemmellaro* Carlo . .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	2 montagna	*Latini* Alessandro. .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	9 pesante campale	*Martin di Montu Beccaria* Ippolito . .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	3 pesante (M)	*Romanelli* Guglielmo	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	7 pesante campale	*Ruggeri Laderchi* Cesare	—	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	6 pesante (M)	*Zandrino* Umberto .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Ten.	R. C. Truppe Colon.	*Antenore* Francesco .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id	8° gruppo contraerei	*Berardi* Carlo. . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	R. C. Truppe Colon.	*Deidda* Guido. . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	3 pesante (M)	*Pezzani* Camillo. . .	—	—	1	—	1	—	1	1	2	4	
Id.	5 campagna	*Saroldi* Giampaolo .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	

Ufficiali d'artiglieria ammessi con riserva nella circolare 557 *giornale militare* 1923 a sostenere esami sulle materie di accademia, per i quali a scioglimento di detta riserva, vengono indicate le materie, col numero di sessione ed appelli per ciascuno, sulle quali debbono sostenere gli esami.

Per gli ufficiali ammessi con riserva nella circolare suddetta, che non hanno ancora presentato i documenti per lo scioglimento di detta riserva, il tempo utile per la presentazione di detti documenti decade il 1° aprile p. v.

Dopo tale data gli ufficiali che non avessero presentati i suddetti documenti dovranno considerarsi rinunciatari e non ammessi.

SECONDO ELENCO

Grado	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	CASATO E NOME	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		*Note*
			Analisi matematica p. 1°	Analisi matematica p. 2°	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Capi.	4 gruppo contraerei	*Barbara* Renato. .	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Id.	8 pesante campale	*Cinalli* Giuseppe .	—	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
Id.	13 pesante campale	*Dogliani* Luca . .	—	—	1	—	1	1	—	1	2	4	
Ten.	6 pesante (M)	*Benzo* Federico . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Id.	2 pesante	*Carones* Ugo	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
Id.	11 campagna	*Ferrari* Ettore . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non ammesso
Id.	5 pesante campale	*Ricca* Umberto . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
Ia.	3 pesante (M)	*Rijtano* Angelo . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Id.	15 campagna	*Valentini* Antonio. .	1	1	1	1	1	1	—	—	3	6	

Il Ministro — A. Diaz.

N. 141. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 18 febbraio 1924.

1. Per coprire i posti attualmente vacanti presso l'accademia di Torino è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari di 1° grado per le materie seguenti (di fianco alle materie è indicato il numero delle cattedre messe a concorso):

Materiale d'artiglieria - Parte 1ª	1
Balistica esterna - Parte 1ª e 2ª	1
Meccanica applicata	1
Fortificazione permanente	1
Architettura	1
Statica grafica, resistenza dei materiali, scienza delle costruzioni e teoria dei ponti	1
Termotecnica e costruzioni stradali, idrauliche e ferroviarie	1

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (S. M. C.) e corredate dai pareri delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere rimesse, a cura dei comandi interessati, al comando dell'accademia di Torino in modo che vi giungano non oltre il 30 aprile p. v.

Le domande dei concorrenti, annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

I concorrenti trasmetteranno colle domande, al comando dell'accademia di Torino, tutti i titoli che posseggono di studi compiuti lauree, diplomi, certificati, ecc.).

Allo stesso comando e non oltre il 31 luglio i concorrenti stessi dovranno presentare i lavori che avessero scritto o pubblicato sulle materie: in tutti i casi ne dovranno presentare almeno uno.

Sarà anche tenuto conto dei servizi, cui il concorrente venne addetto, e, in particolar modo, di quelli eventualmente prestati nelle scuole militari.

3. I concorrenti saranno, inoltre, sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima dell'esperimento stesso.

Il comando dell'accademia provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi di insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei all'esame dei lavori presentati.

4. La prova pratica avrà luogo nel mese di settembre p. v., secondo comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalla commissione esaminatrice.

5. Al concorso potranno partecipare tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. o invalidi di guerra riassunti in servizio di artiglieria per le cattedre di materiale di artiglieria P. I., balistica esterna; tenenti colonnelli o maggiori in S. A. P. o invalidi guerra riassunti in servizio del genio per le cattedre di fortificazione permanente, architettura, statica grafica e resistenza dei materiali, scienza delle costruzioni e teoria dei ponti, termotècnica e costruzioni stradali, idrauliche e ferroviarie. Alla cattedra di meccanica applicata potranno concorrere tenenti colonnelli o maggiori in S. A. P. o invalidi di guerra riassunti in servizio di artiglieria e del genio.

Dal concorso sono esclusi gli ufficiali in servizio di S. M. compresi quelli che si trovano attualmente in turno di rotazione alle truppe.

Tutti i concorrenti dovranno aver tenuto, entro il 30 settembre 1924, per 2 anni il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

6. La commissione giudicatrice sarà presieduta da S. E. il comandante del corpo d'armata di Torino e composta da tante sottocommissioni quante sono le materie del concorso.

Le sottocommissioni saranno presiedute dal comandante dell'accademia e costituite dal presidente e da due membri ciascuna.

Per la meccanica applicata, la statica grafica e resistenza dei materiali, la scienza delle costruzioni e teoria dei ponti e l'architettura uno dei membri della commissione potrà

essere un insegnante civile, anche non appartenente agli istituti militari.

I membri delle sottocommissioni saranno nominati da questo Ministero, su proposta del comando dell'accademia.

7. La commissione dovrà provvedere a:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli e dei lavori presentati.

La commissione darà comunicazione agli interessati della loro ammissione o meno alla prova orale entro il mese di agosto;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità delle prove orali;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente subito dopo la prova orale;

d) classificare i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori del concorso;

e) comunicare i risultati del concorso al Ministero della guerra (S. M. C.), proponendogli anche per ciascuna materia, quali altri concorrenti risultati idonei, ma esuberanti al numero delle cattedre messe a concorso, possono essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, quella cattedra della stessa materia, che, entro due anni dalla data del concorso, si rendesse vacante presso l'accademia.

8. Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso l'accademia militare di Torino sarà, di massima da 4 a 6 anni.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 142. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 18 febbraio 1924.

1. Per coprire i posti attualmente vacanti presso l'accademia di Modena è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari di 1° grado delle se-

guenti materie (di fianco alle materie è indicato il numero delle cattedre messe a concorso):

Arte militare	1	
Armi	2	1 per il 1° anno di corso 1 per il 2° anno di corso
Geografia	1	
Topografia e disegno	1	
Mezzi tecnici	1	
Diritto e scienze sociali, pedagogia militare	1	
Tecnologia, amministrazione generale e militare	1	
Servizio di commissariato	1	
Geografia economica	1	
Amministrazione e contabilità militare	1	

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (S. M. C.) e corredate dai pareri delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere inviate, a cura dei comandi interessati, al comando dell'accademia di Modena, in modo che vi giungano non oltre *il 30 aprile p. v.*

Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. C.), che si riserva la facoltà di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

I concorrenti trasmetteranno, con le domande, al comando dell'accademia di Modena i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi e certificati).

Allo stesso comando non oltre il 31 luglio p. v. dovranno presentare i lavori che avessero scritto o pubblicato sulle materie: *in tutti i casi ne dovranno presentare almeno uno.*

Sarà anche tenuto conto dei servizi, cui il concorrente venne addetto e in particolar modo di quelli eventualmente prestati nelle scuole militari.

3. I concorrenti saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima.

Il comando dell'accademia militare provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi di insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei all'esame dei lavori presentati.

4. La prova pratica avrà luogo nel mese di settembre p. v., secondo comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalla commissione esaminatrice.

5. Al concorso potranno partecipare tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. di fanteria e cavalleria per le cattedre di arte militare - geografia - topografia e disegno - mezzi tecnici, diritto, scienze sociali e pedagogia militare; di fanteria, cavalleria ed artiglieria per le cattedre di armi; di commissariato per la cattedra di tecnologia ed amministrazione generale e militare, di amministrazione per la cattedra di amministrazione e contabilità militare; il concorso alla cattedra di servizio di commissariato e geografia economica è riservato ai capitani commissari in S. A. P. Potranno inoltre partecipare al concorso ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio dei gradi sopraindicati, tranne per le cattedre di arte militare e topografia.

Gli ufficiali in servizio di S. M., purchè appartenenti alle armi sopracitate, potranno concorrere solamente alla cattedra di arte militare. Saranno autorizzati a concorrere per altra cattedra solamente quegli ufficiali in servizio di S. M. attualmente comandati presso l'accademia di Modena, con incarico temporaneo di insegnante, in quanto richiedano con ciò la conferma dell'incarico stesso.

Tutti gli ufficiali concorrenti dovranno avere comandato per due anni il riparto di pertinenza del proprio grado, entro il 30 settembre 1924.

6. La commissione giudicatrice sarà presieduta da S. E. il comandante del corpo d'armata di Bologna e composta di quattro sottocommissioni.

Le sottocommissioni saranno presiedute dal comandante dell'accademia e costituite dal presidente e da due membri ciascuna. I membri saranno nominati da questo Ministero su proposta del comando dell'accademia.

Le singole sottocommissioni prenderanno in esame i concorrenti alle cattedre delle materie segnate, per ciascuna di esse, qui sotto a fianco indicate:

1ª sottocommissione - arte militare, diritto e scienze sociali e pedagogia militare;

2ª sottocommissione - geografia, topografia;

3ª sottocommissione armi, mezzi tecnici;

4ª sottocommissione - tecnologia ed amministrazione generale e militare, servizio di commissariato e geografia economica, amministrazione e contabilità militare.

7. La commissione dovrà provvedere:

a) a giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli e dei lavori presentati.

La commissione darà comunicazione agli interessati della loro ammissione o meno alla prova orale entro il mese di agosto;

b) a definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità delle prove orali;

c) a giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente dopo la prova orale;

d) a classificare i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori del concorso;

e) a fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.) proponendogli anche, per ciascuna materia, quali altri concorrenti risultati idonei, ma esuberanti al numero delle cattedre messe a concorso, possano essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, quella cattedra della stessa materia che entro due anni dalla data del concorso si rendesse vacante presso l'accademia in questione.

8. Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso l'accademia militare sarà, di massima, da 4 a 6 anni.

Il Ministro — A. Diaz.

N. **143.** — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare di materie non militari presso l'accademia militare di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 18 febbraio 1924.

1. Per coprire i posti attualmente vacanti presso l'accademia militare di Modena è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari delle seguenti materie (di fianco alle materie è indicato il numero delle cattedre messe a concorso):

Matematica	1
Francese	2
Inglese	2
Tedesco.	2

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (S. M. C.) e corredate dei pareri delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere inviate, a cura dei comandi interessati, al comando dell'accademia di Modena, in modo che vi giungano non oltre il 30 aprile p. v.

Le domande dei concorrenti, annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. C.), che si riserva la facoltà di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

I concorrenti trasmetteranno con le domande al comando dell'accademia di Modena i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) con tutti quei lavori pubblicati o semplicemente scritti sulla materia. Allo stesso comando, e non oltre il 31 luglio p. v., i concorrenti alla cattedra di matematica dovranno presentare un lavoro originale sulla materia del concorso.

Sarà anche tenuto conto dei servizi, cui il concorrente venne addetto e, in particolar modo, di quelli eventualmente prestati nelle scuole militari.

3. I concorrenti saranno inoltre sottoposti:

a) se concorrenti alla cattedra *matematica*, ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima;

b) se concorrenti alle cattedre di *francese, inglese o tedesco,* da una prova scritta, consistente in una composizione nella lingua prescelta, e ad una prova orale, secondo modalità da stabilirsi dalla commissione esaminatrice.

All'esperimento pratico di cui alla lettera *a*) saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei all'esame dei lavori presentati: alla prova orale di cui alla lettera *b*) i candidati risultati idonei nella prova scritta.

4. La prova scritta di lingua estera avrà luogo presso l'accademia militare di Modena nel mese di giugno p. v.

La prova pratica per i concorrenti alla cattedra di matematica e la prova orale di lingue estere avrà luogo nel mese di settembre p. v., giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalla commissione esaminatrice.

5. Il comando dell'accademia militare provvederà a fornire ai concorrenti i programmi di insegnamento.

6. Al concorso potranno partecipare:

a) per la cattedra di matematica i tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. o invalidi di guerra riassunti in servizio di tutte le armi. *Costituirà titolo di preferenza il possesso della laurea in matematica od ingegneria;*

b) per le cattedre di lingue estere i tenenti colonnelli, maggiori e capitani in S. A. P. o invalidi di guerra riassunti in servizio di tutte le armi.

Dal concorso in oggetto sono esclusi gli ufficiali in servizio di S. M., compresi quelli che si trovano attualmente in turno di rotazione alle truppe.

Tutti i concorrenti dovranno avere tenuto, entro il 30 settembre 1924, per due anni il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

7. La commissione giudicatrice sarà presieduta da S. E. il comandante del corpo d'armata di Bologna e composta di tante sotto-commissioni quante sono le materie messe a concorso.

Le sottocommissioni saranno presiedute dal comandante dell'accademia e costituite dal presidente e da due membri

ciascuna: uno dei membri potrà essere un insegnante civile, anche non appartenente agli istituti militari.

I membri saranno nominati da questo Ministero, su proposta del comando dell'accademia di Modena.

8. La commissione dovrà provvedere a:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli e dei lavori presentati.

La commissione darà comunicazione agli interessati della loro ammissione o meno alla prova orale entro il mese di agosto;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e la modalità per le prove scritte e orali;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente dopo la prova orale;

d) classificare i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori del concorso;

e) fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.), proponendogli anche, per ciascuna materia, quali altri concorrenti, risultati idonei ma esuberanti al numero delle cattedre messe a concorso, possano essere chiamati ad occupare, senza ulteriore concorso, quella cattedra della stessa materia che entro due anni dalla data del concorso si rendesse vacante presso l'accademia in questione.

9. Il periodo di permanenza presso l'accademia di Modena degli ufficiali dichiarati vincitori del presente concorso sarà di tre anni.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 144. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 febbraio 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali;

Comandi istituiti.

Legione di Bologna — Tenenza di Rocca S. Casciano.

Comandi soppressi

Legione di Bologna — Tenenza di Modigliana.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 145. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 21 febbraio 1924.

A parziale modifica della circolare n. 41 *giornale militare* c. a., gli esami dei capitani di amministrazione, da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, avranno inizio il giorno 4 giugno 1924.

La presentazione dei candidati all'ufficio del generale commissario avverrà nel mattino del giorno 3 giugno p. v.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 146. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1903 residenti all'estero (esclusa la Russia).** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 febbraio 1924.

1. Questo Ministero determina che col giorno 1° maggio 1924 siano chiamati alle armi i militari residenti all'estero (esclusa la Russia) arruolati durante la leva sulla classe 1903, quali nati in quell'anno o capilista.

2. Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla seconda od alla terza categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma;

c) le reclute che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

d) le reclute che risultino trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità indicate nell'elenco *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare per gli inscritti ed i militari residenti all'estero (edizione 1923);

e) le reclute che risultino avere una statura non superiore a m. 1.54.

3. Le reclute che ritengano di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del n. 2, dovranno presentarsi all'autorità diplomatica o consolare del luogo ove risiedono, la quale provvederà per i necessari accertamenti, seguendo le norme contenute nelle osservazioni generali che precedono l'elenco *B* predetto.

4. Se gli accertamenti condurranno alla conclusione che la recluta sia in condizione di limitata idoneità, l'autorità diplomatica o consolare compilerà ed invierà per il tramite di questo Ministero al Comando del distretto militare cui la recluta appartiene, un verbale simile, salvo le opportune modificazioni, al mod. 15 del verbale di proposta a rassegna, che fa seguito alla istruzione per il servizio della leva all'estero.

Nello stesso tempo avvertirà il militare di astenersi dal rispondere alla chiamata in attesa di ulteriori comunicazioni.

5. Il Comando del distretto invierà subito il verbale al direttore dell'ospedale militare, il quale in base alla dichiarazione medica unita al verbale emetterà la sua decisione, scrivendola sul verbale stesso.

6. Qualora la decisione sia per l'idoneità limitata, il Comando del distretto provvederà a far recapitare al militare, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio provvisorio di congedo, che dovrà essere ritirato ed annullato.

Sul foglio di congedo illimitato sarà indicata come « causa per la quale si rilascia il congedo » la seguente:

« Dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (circolare n. 146 *giornale militare* 1924) ».

7. Se la decisione è per la idoneità completa al servizio, il militare dovrà essere avvertito dal Comando del distretto per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, che è tenuto a rimpatriare per presentarsi alle armi entro il 1° novembre 1923 per non incorrere nella dichiarazione di diserzione.

8. Le reclute che ritengano di trovarsi nella condizione di cui alla lettera *c)* del n. 2 dovranno anch'esse presentarsi all'autorità diplomatica o consolare del luogo ove risiedono, la quale, se accerterà, previa visita medica, che veramente la loro statura non supera m. 1.54, dichiarerà loro che esse non sono tenute a rispondere alla chiamata, e ne informerà il distretto cui le reclute appartengono.

Il Comando del distretto provvederà a far recapitare alle reclute il foglio di congedo illimitato, attenendosi alle stesse norme indicate nel n. 6.

9. Possono ritardare la prestazione del servizio fino a studii ultimati, ma non oltre il 26° anno di età, le reclute che comprovino, mediante istanze indirizzate al Ministero della guerra e corredate da certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno, oppure di essere nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149 (circolare n. 116 *giornale militare* 1924).

Nel dare corso a tali domande le autorità diplomatiche o consolari vorranno attenersi alle disposizioni del § 65 e seguenti dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, tenendo presente che quando la domanda ed i certificati di studio non possano essere redatti in carta bollata, le reclute dovranno apporre sulla domanda una marca da bollo da L. 3 e sui certificati di studio altrettante marche da L. 2, e non inviare a questo Ministero il danaro corrispondente.

10. Sono ammesse altresì le domande di dilazione a presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della istruzione per il servizio della leva all'estero.

11. Le autorità diplomatiche e consolari si varranno dei mezzi consueti per rendere di pubblica ragione le presenti disposizioni, e cureranno di tenere affisso all'albo della propria sede il manifesto conforme all'allegato I della presente circolare, stampato a cura del Ministero e di cui riceveranno un esemplare a parte.

12. Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salvo le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'istruzione per il servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

13. I Comandi dei distretti dovranno accertare con ogni cura quali siano le reclute chiamate con la presente circolare e provvederanno a precettarle a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie, se queste si trovino nel Regno.

14. Le assegnazioni ai corpi delle reclute saranno fatte dai Comandi dei distretti in base alle tabelle numeriche di assegnazione esistenti all'atto della presentazione alle armi delle reclute stesse.

15. La dichiarazione di diserzione per coloro che non si presenteranno entro il termine stabilito dalla presente circolare, dovrà, in applicazione del paragrafo 141 della citata istruzione, essere tenuta sospesa fino alla scadenza del sesto mese dal termine stesso, cioè fino al 1° novembre 1924.

16. Due mesi dopo la data fissata per la presentazione, i Comandi dei distretti trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un rendiconto da cui risulti:

a) il numero delle reclute rimpatriate da ciascuno stato estero;

b) il numero delle reclute che, trovandosi a risiedere all'estero, ed avendo obbligo di rimpatriare per assumere ser-

vizio militare, non hanno risposto alla chiamata alle armi, con l'indicazione possibilmente per ciascuna della località di attuale residenza.

Si fa riserva di provvedere per la chiamata alle armi degli inscritti residenti in Russia della classe 1903 e di classi precedenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1903 residenti all'estero (esclusa la Russia)

---

1. Sono chiamati alle armi i militari residenti all'estero (esclusa la Russia) arruolati durante la leva sulla classe 1903, quali nati in quell'anno o capilista.

2. Essi debbono presentarsi alle armi non oltre il 1° maggio 1924.

3. Sono esclusi dalla chiamata:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla seconda o alla terza categoria, preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) le reclute alle quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma;

c) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio in base all'art. 90 della legge sul reclutamento;

d) le reclute che risultino trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità stabilite nell'elenco *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al ser-

vizio militare per gli inscritti ed i militari residenti all'estero (edizione 1923), le quali condizioni sono qui appresso indicate:

I. La miopia bilaterale che superi le otto diottrie in entrambi gli occhi.

II. Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili dell'occhio per le quali l'acutezza visiva di entrambi gli occhi (corretto l'eventuale vizio di refrazione) si è ridotta a meno di un terzo (e cioè V. fra un terzo e un quarto in ambedue gli occhi, oppure fra un terzo e un quarto in un occhio e fra un terzo e un dodicesimo nell'altro).

III. L'emeralopia.

IV. Le forme lievi di dislalie.

V. La lussazione permanente di un pollice o di un alluce.

VI. La mancanza totale o parziale di più dita sia delle mani sia dei piedi che non è causa di inabilità assoluta, ma tale da impedire il maneggio delle armi o da ostacolare la marcia.

VII. Il piede piatto bilaterale con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsica, e quelle deformità dei piedi che riescono di impedimento alla marcia.

VIII. La diminuzione notevole dell'udito bilaterale quando l'udizione della voce ordinaria di conversazione sia ridotta ad una distanza inferiore a tre metri.

IX. Gli esiti di operazione radicale sull'orecchio medio e sulla mastoide quando la riduzione della capacità uditiva non raggiunga un grado tale da dar luogo alla riforma.

X. L'accorciamento di un arto inferiore dai tre ai cinque centimetri.

XI. L'epifora.

XII. Le varici di qualsiasi regione quando per estensione e volume apportino impedimento alla libertà dei movimenti.

XIII. Il varicocele o cirsocele voluminoso o nodoso.

XIV. Le nevrosi cardiache purchè accentuate.

e) le reclute che risultino avere una statura non superiore a m. 1.54.

4. Le reclute che ritengano di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 3 dovranno presentarsi per i necessari accertamenti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza.

L'autorità medesima indicherà loro se esse debbano rispondere alla presente chiamata od astenersene.

5. Possono ritardare la prestazione del servizio fino a studi ultimati, ma non oltre il 26° anno di età, le reclute che comprovino mediante istanze indirizzate al Ministero della guerra e corredate da certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano dal Ministero considerati come assimilati alle università del Regno, oppure di trovarsi come allievi interni in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni (R. decreto 9 novembre 1923, numero 3149).

La domanda dovrà essere inviata per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

6. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi in base alle norme di cui ai paragrafi 159 seguenti dell'istruzione pel servizio della leva all'estero.

7. Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salvo le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'istruzione pel servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 147. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni - Ufficio addestramento). — 12 febbraio 1924.

A parziale modificazione della circolare 24 *giornale militare* c. a., si stabilisce che:

l'8° corso abbia termine il 27 febbraio p. v., anzichè il 4 marzo;

il 9° corso abbia inizio il 3 marzo e termine il 3 aprile p. v.

Nulla è variato per quanto riguarda il 10° corso.

Inoltre a parziale modificazione della circolare di questo Ministero n. 104 del 16 gennaio c. a., diretta ai comandi di corpo d'armata, si determina che la data di presentazione al comando del presidio di Civitavecchia o Bracciano degli ufficiali generali e colonnelli di fanteria o di artiglieria che, in qualità di uditori, parteciperanno al 2° e 3° periodo del 2° corso regolare sia il 9 marzo.

Nulla è variato per quanto riguarda il 10° corso, anche per gli ufficiali generali e superiori predetti.

Il Ministro — A. Diaz.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare n. 25:

A pagina 57, depennare il tenente *Terlizzi* Rodolfo, 19 campagna.

Dispensa 7ª, anno 1924, circolare n. 100:

A pagina 467, 2ª riga, *invece di*: « 4 colonnelli », *leggasi*: « 4 tenenti colonnelli ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(6228) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª **1924** 29 Febbraio

N. 148 – 25 dicembre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R decreto n. 2689, che erige in ente morale la « Fondazione principe don Fabrizio Colonna », costituita col legato di L. 10,000 - pari a L. 11,300 nominali - disposto dal predetto patrizio a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 620

» **149 – 17 gennaio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 63, con cui la « Fondazione don Livio Caetani », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dalla duchessa donna Ada Caetani, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 623

» **150 – 30 gennaio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante l'approvazione delle norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare . . . . *Pag.* 626

151 – 31 gennaio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 165, per modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato . . . . . *Pag.* 632

» **152 – 3 febbraio 1924.** AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n 190 - Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923 . . . . . *Pag.* 633

» **153 – 3 febbraio 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 189 - Autorizzazione ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare *Pag.* 634

» **154 – 19 febbraio 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Località di alta montagna . . . . . *Pag.* 637

N. 155 – 23 febbraio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Nuove norme sulla difesa legale dello Stato . . . . . *Pag.* 638

» **156 – 25 febbraio 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P. . . . . *Pag.* 639

» **157 – 28 febbraio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulle quietanze delle paghe e delle altre competenze degli operai . . . . . *Pag.* 641

AVVISO . . . . . *Pag.* 641

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 641

Circolare N. 148. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2689, che erige in ente morale la " Fondazione principe don Fabrizio Colonna „ costituita col legato di L. 10000 — pari a L. 11300 nominali — disposto dal predetto patrizio a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 25 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2, del 3 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il legato di L. 10,000, corrispondenti a L. 11,300 nominali, investite in titoli di consolidato 5 %, disposto con testamento olografo del 9 novembre 1922 dal principe don Fabrizio Colonna a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria, affinchè colla rendita annuale derivante dall'importo del predetto legato siano costituiti dei piccoli premi da distribuirsi nella ricorrenza del 4 novembre, a cura del comandante il reggimento stesso, ai militari di truppa che durante l'anno abbiano tenuto ottima condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato come sopra istituito a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria è eretto in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra, col nome di « Fondazione Principe don Fabrizio Colonna ».

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico di detta fondazione formato da cinque articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d' ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della " Fondazione principe don Fabrizio Colonna „ a favore del reggimento Piemonte reale cavalleria

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione principe don Fabrizio Colonna » quella costituita col legato di L. 10,000, corrispondenti a L. 11,300 nominali in titoli di rendita consolidato 5 %, disposto dal compianto patrizio a favore dei militari di truppa del reggimento Piemonte reale cavalleria, a testimonianza degli affetti che legavano il defunto al predetto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 11,300 nominali in titoli di rendita consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione principe don Fabrizio Colonna » e depositato nella cassa del reggimento Piemonte reale cavalleria.

Art. 3.

La gestione amministrativa della fondazione è affidata al Consiglio di amministrazione del suddetto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita del capitale di cui all'art. 2 saranno costituiti dei piccoli premi che il comandante del reggimento distribuirà fra i militari di truppa, che avranno tenuto durante l'anno ottima condotta.

Questi premi dovranno essere distribuiti il 4 novembre di ogni anno, data gloriosa per il Regio esercito e per l'Italia.

Art. 5.

Il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria dell'Ente.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'Ente sarà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 149. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 63, con cui la " Fondazione don Livio Caetani „ costituita coll'offerta di L. 30.000 nominali fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dalla duchessa donna Ada Caetani, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 17 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39, del 15 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 30,000 nominali, in titoli di rendita consolidato 5 % fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dalla duchessa di Sermoneta donna Ada Caetani, affinchè — allo scopo di onorare la memoria del figlio don Livio Caetani già ufficiale del predetto reggimento, deceduto l'11 dicembre 1915 per causa inerente alla guerra italo-austriaca — venga costituita una fondazione — ad esso intitolata — la cui rendita annua, divisa in sei premi di eguale importo, sia assegnata ad altrettanti militari di truppa del corpo — nella misura di due per battaglione — che si siano distinti per zelo, buona condotta ed elevato sentimento del dovere;

Vista la domanda della duchessa di Sermoneta donna Ada Caetani per ottenere l'erezione di Ente morale della predetta fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione don Livio Caetani », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da quattro articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. Diaz.

Statuto organico della " Fondazione don Livio Caetani „ a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna

Art. 1.

Avrà il nome di Fondazione « Don Livio Caetani » quella istituita a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna con il capitale nominale di L. 30,000 di consolidato italiano

5 %, offerto dalla duchessa di Sermoneta donna Ada Caetani per onorare la memoria del figlio don Livio Caetani, già ufficiale nel predetto reggimento e decesso per causa inerente alla guerra italo-austriaca l'11 dicembre 1915.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal reddito del capitale di cui sopra, investito in una cartella nominativa del debito pubblico intestata alla fondazione « Don Livio Caetani » e depositata presso il comando del 1° reggimento granatieri, al quale è affidata l'amministrazione della fondazione.

Art. 3.

Col reddito di cui all'art. 2 sono istituiti 6 premi annui di eguale importo da assegnarsi, 2 per battaglione, ad altrettanti militari di truppa del reggimento che si siano distinti per zelo, buona condotta ed elevato sentimento del dovere.

I detti premi verranno assegnati ad esclusivo giudizio del comandante il reggimento, su proposta dei comandanti di battaglione.

Art. 4.

La premiazione avverrà, nel modo che il comandante il reggimento riterrà più opportuno, l'11 dicembre di ogni anno, e le somme costituenti i singoli premi rimarranno a disposizione del comando per essere investiti in libretti delle casse postali di risparmio da intestarsi a nome dei singoli premiati purchè questi, sino all'atto dell'invio in congedo, abbiano continuato a conservare buona condotta.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto a cura dell'offerente.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 150. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale riguardante l'approvazione delle norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valor militare.** — (Gabinetto del ministro). — 30 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 22 febbraio 1924).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO

COI MINISTRI PER LE FINANZE, PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare;

Decreta:

Sono approvate le « Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare » nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare.

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglia d'oro e d'argento al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista immediata con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera immediata a premi vitalizi.

L'accettazione da parte dell'Istituto nazionale dei contratti delle forme *b*) e *c*) è subordinata all'esito favorevole di visita medica. In caso di esito sfavorevole l'Istituto potrà invece offrire contratti della forma *a*) del presente articolo oppure delle forme *b*) e *c*) di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

I decorati di medaglia di bronzo al valor militare possono costituire polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista differita di 6 anni con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera differita di 6 anni.

Nel caso di morte durante il periodo di differimento degli assicurati secondo le forme *b*) e *c*), l'Istituto rimborserà l'ammontare senza interesse dei premi incassati diminuito delle rate di premio del primo anno.

Art. 3.

I tipi e le condizioni di polizza e le tariffe per i contratti di cui agli articoli precedenti, saranno approvati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Per costituire le polizze di cui ai precedenti articoli occorre far pervenire, in doppio esemplare, all'Istituto nazionale delle as-

sicurazioni, una dichiarazione conforme all'unito modulo, da cui risulti:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita del decorato;

b) il grado militare rivestito dal decorato con la specificazione se il decorato è in congedo o in attività di servizio;

c) la specificazione delle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia o delle medaglie al valore conseguite, con l'indicazione della dispensa e della pagina della pubblicazione ufficiale in cui è stato inserito il provvedimento che conferisce la decorazione o la medaglia;

d) l'indicazione della forma di assicurazione prescelta e degli assegni che vengono all'uopo ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

e) la delegazione di pagamento in favore dell'Istituto nazionale degli assegni ceduti, precisando la decorrenza della delegazione stessa, che dovrà coincidere col 1° giorno del mese immediatamente successivo.

Nel caso di militari in congedo decorati di medaglia al valore militare, alle dichiarazioni suddette dovranno essere uniti i certificati di iscrizione dell'assegno (libretti). Nel caso di militari in servizio attivo decorati di medaglie al valor militare e in quello di decorati dell'Ordine militare di Savoia, siano questi ultimi in congedo o in servizio attivo, la dichiarazione dovrà essere autenticata dalla autorità militare da cui ricevono gli assegni; a tale autorità incombe l'obbligo di sospendere il pagamento degli assegni ceduti dalla data di decorrenza della delegazione di cui alla precedente lettera *e*).

Art. 5.

Nel caso di assunzione dell'assicurazione, l'Istituto nazionale, esauriti gli eventuali accertamenti, compresa la visita medica, procederà alla emissione della polizza che dovrà avere una decorrenza coincidente con la scadenza della prima mensilità dell'assegno ceduto.

Art. 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, contemporaneamente alla consegna della polizza al decorato e qualora gli assegni da questi ceduti siano inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, trasmetterà alla competente Delegazione del tesoro la delegazione di pagamento emessa in suo favore ai termini dell'art. 4.

La Delegazione del tesoro separa dagli altri e tiene distinti i conti correnti relativi agli assegni ceduti.

Il pagamento degli assegni sarà fatto mensilmente agli agenti debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, contro annullamento delle apposite caselle dei certificati d'iscrizione dell'assegno (libretti).

Art. 7.

Quando invece gli assegni siano inscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina o di altre Amministrazioni statali, l'Istituto nazionale rimetterà le delegazioni di pagamento all'Amministrazione competente, la quale, ricevute le delegazioni, confermerà la cessazione del pagamento degli assegni alle autorità fino allora incaricate, e, in pari tempo, mediante ruoli di spese fisse, provvederà affinchè il pagamento sia disposto, mensilmente, dalle Delegazioni del tesoro ed effettuato agli agenti debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 8

L'Amministrazione dello Stato resta esonerata da ogni responsabilità nel caso di mancata o ritardata notificazione da parte dell'Istituto nazionale delle variazioni circa le persone incaricate a riscuotere.

Art. 9

Non appena avvenuta la cessazione o la estinzione del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale ne darà immediata comunicazione con lettera raccomandata alle Amministrazioni interessate, affinchè sia sospeso il pagamento del relativo assegno in favore dell'Istituto e sia eventualmente ripreso il pagamento diretto.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

Polizze di assicurazione per i decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare.
(R. decreto legge 15 marzo 1923, n. 836).

DOMANDA DI ASSICURAZIONE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Il sottoscritto . . . . . { del vivente . . . . . / del fu . . . . . (*a*)
nato a . . . . . il . . . . . avente il grado militare
di . . . . . nel . . . . . (*b*)
in attività di servizio / in congedo (*a*) { decorato di (*c*) . . . . . .
. . . . . come
dal (*d*) . . . . . dell'anno . . . dispensa . . . pagina . . .
rivolge domanda a codesto on. Istituto di contrarre un'assicura-

zione (*e*) . . . . . con beneficio in caso di morte a favore (*f*) . . . . . .

A tale effetto, dichiara di cedere all'Istituto stesso, per tutta la durata dell'assicurazione a partire dal (*g*) . . . . . l'assegno di annue lire . . . . . annesse all . . decorazion . . di cui sopra e che ora egli riscuote dal (*h*) . . . . . autorizzando l'Istituto a rilasciare in sua vece la relativa quietanza alla sezione di Tesoreria provinciale ed a qualsiasi altro contabile che fosse incaricato di pagare l'assegno predetto, esonerando lo Stato da ogni qualsiasi responsabilità per i pagamenti che, in relazione alla presente, saranno effettuati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(Data) . . . . . .

(Firma e domicilio) . . . . . .

. . . . . .

On. Istituto nazionale delle assicurazioni.

Agenzia di

. . . . . .

(*a*) Cancellare l'indicazione non adatta al caso.

(*b*) Indicare se nel R. esercito, nella R. marina, nell'Amministrazione militare, ecc.

(*c*) Indicare la decorazione o le decorazioni al valor militare o il grado rivestito nell'Ordine militare di Savoia.

(*d*) Denominazione della pubblicazione ufficiale in cui fu inserito il provvedimento che concesse la decorazione.

(*e*) Indicare la forma di assicurazione prescelta.

(*f*) Degli eredi legittimi o degli eredi testamentari o di... ..... (cognome e nome della persona da designarsi).

(*g*) Deve essere indicato il 1° del mese successivo a quello in cui viene fatta la domanda.

(*h*) Indicare, secondo i casi, da quale Delegazione del tesoro o da quale corpo militare o da quale Amministrazione statale.

Spazio riservato alla dichiarazione dell'autorità militare incaricata di pagare gli assegni ai decorati di medaglie al valore in attività di servizio e ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (art. 4 delle norme approvate con decreto Minist. 30 gennaio 1924).

Si certifica l'autenticità delle dichiarazioni contenute nella presente, per quanto riguarda le decorazioni e gli assegni goduti dal richiedente, il cui pagamento viene da oggi sospeso.

(Data) . . . . . .

Il . . . . . .

(Bollo).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

AGENZIA DI . . . . . .

Si accusa ricevuta della domanda . . . . . .
. . . . . con la quale la S. V. Ill.ma ha chiesto di contrarre con questo Istituto una assicurazione (*a*) . . . . . .
. . . . . mediante cessione dell'assegno di annue lire . . . . annesso alla (*b*) . . . . . di cui Ella è insignito.

(Data) . . . . . .

. . . . . .
(firma dell'agente dell'Istituto).

Al signor . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(*a*) Indicare la forma dell'assicurazione.
(*b*) Indicare le decorazioni

AVVERTENZE.

(Estratto delle norme approvate con decreto Minist. 30 gennaio 1924).

Art. 1. — I decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglia d'oro e di argento al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista immediata con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera immediata a premi vitalizi.

L'accettazione da parte dell'Istituto nazionale dei contratti delle forme *b*) e *c*) è subordinata all'esito favorevole di visita medica. In caso di esito sfavorevole l'Istituto potrà invece offrire contratti della forma *a*) del presente articolo oppure delle forme *b*) e *c*) di cui all'articolo seguente.

Art. 2. — I decorati di medaglia di bronzo al valor militare possono costituire polizze di assicurazione sulla vita delle forme seguenti:

a) capitale differito con controassicurazione, con durata di 15, 20 o 25 anni;

b) mista differita di 6 anni con durata di 15, 20 o 25 anni;

c) vita intera differita di 6 anni.

Nel caso di morte degli assicurati secondo le forme *b*) e *c*) durante il periodo di differimento, l'Istituto rimborserà i premi incassati meno le rate di premio del primo anno.

I decorati di medaglie al valor militare in congedo che riscuotono gli assegni delle decorazioni su certificati d'iscrizione (libretto) debbono unire alla presente il certificato di iscrizione medesimo.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per la marina: THAON DI REVEL.

N. 151. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 165, per modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 18 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di quattro anni di cui al primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, è ridotto ad anni due per gli impiegati ex-combattenti, i quali compro-

vino tale qualità mediante esibizione, insieme agli altri documenti di rito, anche della polizza di combattente.

L'ultimo comma del citato art. 2 è modificato nel senso che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665, sia applicabile agli impiegati e salariati, i quali, posteriormente al 1° marzo 1923, e non oltre la data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito un aumento di stipendio di carattere organico e generale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 152. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 190. - Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923.** — (Gabinetto del ministro). — 3 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 21 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito e della Regia marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica, dal 1° marzo 1923 al 5 settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI.

N. 153. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 189 – Autorizzazione ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare.** — (Gabinetto del ministro). — 3 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 22 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie terza) per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918;

Ritenuta l'opportunità di dar modo ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica, durante lo svolgimento di operazioni militari importanti, di premiare sul campo quegli atti di valore e di coraggio che ne siano particolarmente meritevoli;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per le colonie, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica potranno dal Ministro per le colonie, d'intesa coi Ministri competenti, essere autorizzati a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare a coloro i quali si siano eccezionalmente distinti per atti di valore che abbiano avuto evidente favorevole e decisiva influenza sull'esito di un'operazione o di un fatto d'armi di speciale importanza.

Potranno altresì essere autorizzati a concedere immediatamente sul campo croci di guerra al valor militare per quegli atti di spiccato coraggio che siano meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente potranno essere accordate soltanto durante lo svolgimento di operazioni militari importanti, allo scopo di tener vivo con l'esempio lo stimolo al buon proseguimento delle operazioni stesse.

Art. 3.

La concessione, sul campo, della medaglia d'argento al valor militare sarà limitata ai casi specificati nell'elenco che, firmato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, è al-

legato al presente decreto per formarne parte integrante, ed ai casi che hanno coi primi stretta e sostanziale analogia ed in cui tutte le circostanze risultino chiare ed appoggiate a prove e testimonianze irrefutabili.

Art. 4.

La concessione, sul campo, della medaglia di bronzo al valor militare sarà limitata agli stessi casi di cui all'articolo precedente quando per importanza del combattimento, per entità del rischio personale e per risultati conseguiti, non abbiano gli estremi richiesti per meritare la medaglia d'argento.

Art. 5.

Per ogni concessione fatta sul campo i Governatori trasmetteranno al Ministro competente secondo la dipendenza del decorato, un rapporto bene circostanziato e documentato con la motivazione e i dati prescritti, affinchè la concessione stessa sia senz'altro sanzionata con Nostro decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI.

ALLEGATO.

1. Continuare nel combattimento benchè ferito, incitando con l'esempio i commilitoni.

2. Difendere lo stendardo o la bandiera fino all'estremo e salvarne almeno il drappo.

3. Riprendere uno stendardo o una bandiera o una batteria caduti nelle mani dell'avversario.

4. Condurre un audace colpo di mano che arrechi sensibili perdite all'avversario.

5. Assumere durante un combattimento il comando di un reparto superiore al proprio grado e guidarlo con perizia e valore all'attacco.

6. Fare prigioniero un capo ribelle, esponendosi a manifesto pericolo.

7. Salvare la vita ad un superiore, esponendo la propria a manifesto pericolo.

8. Radunare, arrestare e ricondurre al combattimento reparti dispersi in modo da influire sensibilmente sul combattimento stesso.

9. Abbassarsi in volo, con manifesto grave pericolo, svolgendo efficacemente la propria azione in modo da influire sensibilmente sul buon successo.

10. Salvare da cattura, con perizia e grave rischio, una colonna di rifornimento, o riprenderla dalle mani dell'avversario.

Il Ministro per la guerra: A. DIAZ.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per le colonie: FEDERZONI.

N. 154. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio 1924.

All'elenco *A* delle località di alta montagna di cui alla circolare n. 381 del 1923, è aggiunta, con effetto dal 1° febbraio 1924, la sottonotata località:

CORPO D'ARMATA DI PALERMO

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Castrogiovanni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 155. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuove norme sulla difesa legale dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 23 febbraio 1924.

Col 1° marzo p. v., in dipendenza delle nuove norme sulla difesa legale dello Stato contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, nella circoscrizione degli uffici della Regia avvocatura erariale avverranno le seguenti modificazioni:

Verrà soppressa l'avvocatura distrettuale di Roma e le sue attribuzioni verranno assunte: nell'ambito della circoscrizione della Corte di appello di Roma dall'avvocatura generale erariale, e riguardo alle circoscrizioni della Corte di appello di Ancona e di Aquila, rispettivamente, dalle Regie avvocature distrettuali di nuova istituzione nelle dette città;

Verrà soppressa l'avvocatura distrettuale di Trento, le cui attribuzioni saranno assunte dall'avvocatura di Venezia;

Verrà soppressa la sezione di avvocatura di Zara, assumendosene le attribuzioni dall'avvocatura di Trieste;

Per la circoscrizione della Corte d'appello di Bologna funzionerà l'avvocatura distrettuale ivi istituita.

Si pregano pertanto tutti gli enti ed uffici interessati di prendere nota della segnalata variazione di circoscrizione e quindi di competenza, per quanto riguarda la corrispondenza con gli uffici della R. avvocatura erariale, sia per l'ulteriore trattazione degli affari pendenti, sia per gli affari nuovi, tanto contenziosi quanto consultivi.

Si ritiene anche opportuno richiamare l'attenzione, con speciale riguardo alle citazioni introdutive delle liti, sulla nuova norma contenuta nell'art. 25 del riferito decreto, per la quale « fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze e ogni altro atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità e pronunziarsi anche d'ufficio dall'amministrazione interessata presso l'ufficio della R. avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza ».

Siffatta norma, rendendo necessaria la immediata istituzione del contradditorio, reclama da un canto che gli uffici di avvocatura trasmettano senza il menomo indugio gli atti di citazione alle Amministrazioni interessate, e dell'altro che queste forniscano con la massima prontezza le documentate notizie necessarie per la efficace difesa dello Stato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 156. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-profes ionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 febbraio 1924.

1. Le disposizioni di cui alla circolare 335 *giornale militare* 1923 sono estese anche alle seguenti categorie di ufficiali d'artiglieria e del genio, in possesso del titolo di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria):

a) ufficiali delle due armi, provenienti dai licenziati dai collegi militari, che abbiano ottenuto la nomina in S. A. P. durante la guerra o comunque in seguito alle disposizioni di cui alle circolari 13 ed 813 *giornale militare* 1917, 175, 176 e 425 *giornale militare* 1918, superando l'esame complementare di matematica previsto per l'ammissione ai corsi regolari d'accademia;

b) ufficiali d'artiglieria provenienti dagli ufficiali in S. A. P. di altre armi, con anzianità anteriore al 24 maggio 1915, trasferiti in artiglieria durante la guerra;

c) ufficiali delle due armi, nominati in S. A. P. durante la guerra, o dopo di essa in virtù delle disposizioni di cui alla circolare 654 *giornale militare* 1920, che non abbiano frequentato alcun corso regolare d'accademia, ma siano o siano stati regolarmente iscritti, come studenti, in qualsiasi facoltà di un'università o in un politecnico del Regno, superandone almeno un esame;

d) ufficiali di artiglieria e del genio, già compresi nelle categorie citate nella circolare 335 *giornale militare* 1923, i quali non abbiano, a suo tempo, inoltrata domanda di beneficiare dei provvedimenti di cui alla circolare sopra detta.

2. Gli ufficiali del genio, compresi nelle categorie sopra citate, non saranno ammessi ad un corso accelerato d'accademia, come quello previsto dalla lettera *c*) del comma 1 della circolare 335 anzidetta, ma sosterranno, invece, gli esami sulle materie d'accademia, al pari di quelli d'artiglieria, con preparazione autodidattica.

Anche per essi la partecipazione alle sessioni d'esame sarà volontaria.

3. Per gli ufficiali di cui alla presente circolare, il primo appello della 1ª sessione alla quale essi hanno diritto, avrà luogo nel mese di ottobre del c. a.

4. Gli ufficiali, che intendono valersi delle disposizioni della presente circolare, appartenenti alle categorie *a*), *b*) e *c*) del paragrafo 1), dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 2, indirizzata al Ministero della guerra, Direzione generale personali ufficiali: a detta domanda dovrà essere allegato il diploma di licenza, nonchè, per gli ufficiali di cui al comma *c*) del paragrafo 1) una dichiarazione rilasciata dall'università o politecnico presso il quale sostennero esami, da cui risulti quali esami l'ufficiale superò.

Qualora il titolo di licenza liceale o di istituto tecnico fosse stato conseguito presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico, in cui fu conseguito il titolo esibito.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Per gli ufficiali di cui al comma d) del paragrafo 1) valgono le disposizioni contemplate dal paragrafo XVI della circolare 335 *giornale militare* citata.

Le domande, per il tramite gerarchico, saranno trasmesse dai corpi, enti ed uffici (unitamente a copia dello stato di servizio) direttamente al comando dell'accademia militare di Torino, dove dovranno pervenire non oltre il 30 luglio c. a.

Valgono anche in questo caso le disposizioni di cui ai paragrafi XVII, XVIII, XIX, XX, della circolare 355 citata.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 157. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo sulle quietanze delle paghe e delle altre competenze degli operai.** — (Direzione generale artiglieria). — 28 febbraio 1924.

A complemento ed a chiarimento delle disposizioni emanate con le circolari 672 e 720 del *giornale militare* del 1923, si avvertono le amministrazioni dipendenti interessate, che la tassa di bollo, indicata al n. 5 della prima delle predette circolari, è applicabile, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, anche alle paghe ed alle altre competenze dovute agli operai dipendenti da questo Ministero, siano permanenti, siano temporanei o giornalieri.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

" COME COMBATTE L'ARTIGLIERIA „

Norme e discussioni sull'artiglieria in combattimento — del colonnello d'artiglieria (S. M.) MARIO CARACCIOLO — (con prefazione del generale Francesco Grazioli).

Il volume, di circa 300 pagine, raccoglie l'ampia materia relativa all'impiego dell'artiglieria, mette in viva luce l'importanza del concorso dell'artiglieria nella cooperazione delle varie armi sul campo di battaglia, riporta esempi tratti dalla fronte italo-austriaca e francese e notizie sulle artiglierie delle principali nazioni. — *Prezzo L.* 9,50.

Prenotazioni presso la « Rivista d'artiglieria e genio » via degli Astalli, 15 - Roma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 725:

A pagina 1857, colonna 1ª, depennare il tenente *Coppoli* Leonardo, reggimento Nizza cavalleria.

A pagina 1857, colonna 1ª, depennare il tenente *Fusco* Giovanni, distretto Gaeta.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 56, depennare il capitano *Riccardi* Enrico, Scuola Centrale Militare.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 125:

A pagina 533, aggiungere dopo il tenente *Papi* Sante i parigrado *Santarone* Donato, 72 fanteria, *Spadaccino* Arturo, 18 fanteria.

A pagina 533, depennare il capitano *Interlandi* Francesco, 75 fanteria, ed il tenente *Montanari* Mario, assegnato delegazione trasporti Trieste.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 134:

A pagina 554, depennare il tenente *Cantagalli Del Rosso* Alberto, 11° pesante campale.

A pagina 555, depennare il tenente *Gricco* Pasquale, 5° campagna.

Dispensa 9ª, anno 1924, circolare 136:

A pagina 590, nello specchio delle paghe giornaliere del personale operaio permanente statale, seconda colonna, a fianco al numero romano V, *invece di*: operai comuni, *leggasi*: operaie comuni.

Dispensa 9ª, anno 1924, circolare 140:

A pagina 599, capitano De Leo Rosario, 1° pesante campale, *leggasi*: 10° pesante campale.

A pagina 601, tenente Valentini Antonio, 15° campagna, *leggasi*: 6° campagna.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(6426) Roma, 1923-1924 – Stab. Polig. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª **1924** 7 Marzo

N. 158 – 13 dicembre 1923. — COLONIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 3110 - Istituzione, presso i reparti della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie, del grado di vice caposquadra *Pag.* 645

» **159 – 31 dicembre 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Relazione e R. decreto n. 3225 - Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito . . . . . *Pag.* 647

» **160 – 29 febbraio 1924.** — SERVIZIO SANITARIO. — Concorso fra ufficiali chimici-farmacisti in S. A. P. per tre posti di chimici presso il servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 659

» **161 – 29 febbraio 1924.** — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della legge 29 novembre 1923, n. 2591, relativa alla nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia . . . . . *Pag.* 659

» **162 – 6 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 660

» **163 – 6 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Abolizione dell'imposta di successione nel nucleo famigliare *Pag.* 661

» **164 – 6 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svalutazione valori bollati . . . . . *Pag.* 662

» **165 – 6 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Tassa di bollo sulle note di riparazione alle calzature ed al corredo . . . . . *Pag.* 663

N. 166 - 6 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi e delle ritenute . . . *Pag.* 664

» 167 - 6 marzo 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 . . . . *Pag.* 664

» 168 - 6 marzo 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924 - Variante alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 668

» 169 - 6 marzo 1924. — CORRISPONDENZA UFFICIALI E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Invio abusivo dei telegrammi-espressi di Stato . . . . . *Pag.* 668

» 170 - 6 marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Imputazione spese per indennità agli operai licenziati. . . . *Pag.* 669

» 171 - 6 marzo 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . . . *Pag.* 669

» 172 - 6 marzo 1924. — RECLUTAMENTO — Impianto della matricola dei militari in congedo provenienti dall'ex Esercito austro-ungarico . . . . . *Pag.* 669

» 173 - 31 dicembre 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto numero 3224 - Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 682

» 174 - 6 marzo 1924. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Obbligo di denunzia di titoli di studio per la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento . . . . *Pag.* 686

» 175 - 6 marzo 1924. — MATRICOLA. — Rilascio di copie di fogli matricolari richieste da associazioni di militari ex-combattenti . . . . . *Pag.* 690

» 176 - 6 marzo 1924. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1923. . . . . *Pag.* 691

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 699

Circolare N. 158. — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 3110 - Istituzione, presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie, del grado di vice caposquadra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1 febbraio 1924)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge n. 967, in data 15 marzo 1923, col quale si stabiliscono i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie del Regno, è istituito il grado di vice-caposquadra, intermedio fra il grado di camicia nera e quello di caposquadra.

In ogni squadra non potrà essere nominato più di un vice-caposquadra.

Il vice caposquadra porterà lo stesso distintivo di grado del capo squadra, in panno rosso, anzichè in argento.

Art. 2.

Al caposquadra e al vice-caposquadra competono, rispettivamente, gli assegni dovuti al sergente maggiore ed al sergente del Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 3.

Gli assegni di cui all'articolo precedente decorrono dal giorno dello sbarco delle legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Libia e propriamente dal 20 settembre 1923, per quanti abbiano coperto, in dette legioni, il grado di caposquadra, o abbiano esercitato, di fatto, le funzioni di vice-caposquadra.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — T. DE REVEL — DE' STEFANI — FEDERZONI.

N. 159. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Relazione e R. decreto n. 3225 Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 1° marzo 1924).

Relazione delle LL. EE. i Ministri per la guerra e per la marina, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1923, sul decreto portante modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione quadrupedi e veicoli per il Regio esercito.

SIRE,

Durante la passata guerra, la legge del 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, rivelò nella sua applicazione alcune lacune che ne frustravano gli scopi e fu perciò integrata con opportuni provvedimenti, di carattere transitorio, contenuti nel decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918, n. 1206; provvedimenti che tendevano essenzialmente a mettere l'autorità militare in condizione di poter sollecitamente ricorrere alle varie forme di requisizione in certe speciali circostanze; determinavano meglio alcuni obblighi dei proprietari e le penalità cui erano soggetti per la loro inadempienza, e davano norme per la risoluzione delle controversie in materia di requisizione.

Cessata la guerra, apparve evidente la convenienza di riesaminare tutta la complessa materia delle requisizioni militari, allo scopo di rendere permanenti quei provvedimenti legislativi di carattere transitorio che si fossero durante la guerra dimostrati utili ed efficaci, e di modificare ed integrare inoltre quelle altre disposizioni della legge fondamentale che si fossero dimostrate imperfette od incomplete, per riunire la materia in un tutto armonico e completo. Questo lavoro venne compiuto dal Ministero della guerra d'accordo con quello della marina, ed il risultato fu sottoposto successivamente all'esame della Commissione Reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistemazione legislativa delle nuove Provincie. Venne così, con unanimità di consensi da parte degli Enti indicati, preparato l'annesso schema di decreto legislativo, le cui disposizioni rispondono ai seguenti criteri fondamentali:

a) rendere permanenti, salvo alcune modifiche, le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale n. 1206 del 4 agosto 1918;

b) apportare alla legge n. 693 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli alcune altre varianti necessarie per renderla rispondente anche alle esigenze della Regia marina;

c) stralciare dalla legge stessa tutta la parte relativa alla requisizione degli aerei, che si è riconosciuto opportuno formi oggetto di una legge distinta, comune all'Esercito e alla Marina;

d) estendere il campo di applicazione della requisizione anche ad altri casi, rispondenti ad urgenti ragioni di necessità militari, oltre quello di mobilitazione o di imminenza di mobilitazione.

* * *

Un esame delle principali disposizioni dello schema di decreto servirà a meglio chiarirne le finalità e la portata.

1° *Titolo della legge e casi di applicazione della requisizione di quadrupedi e di veicoli.* — Poichè con le stesse norme di legge si vuole provvedere alla requisizione dei quadrupedi e veicoli tanto per il Regio esercito quanto per la Regia marina, viene modificato il titolo della legge del 1913, indicando esplicitamente che essa riguarda le requisizioni anche per la Regia marina.

Si è poi ritenuto di estendere il campo di applicazione dell'istituto della requisizione, oltre che ai casi di mobilitazione, anche a tutti gli altri casi di urgente necessità, in cui l'opera dell'Esercito e della Marina venga richiesta nel pubblico interesse.

2° *Esenzione dalla requisizione.* — La precedente legge 20 giugno 1899, n. 6168, dava facoltà al Governo di accordare dispense dalla requisizione, oltre quelle previste dalla legge stessa, anche nell'interesse della produzione equina. La legge in vigore non contempla alcuna altra dispensa oltre quelle specificate nell'art. 2, e ciò, forse, sia per il fatto che al momento dell'emanazione della legge stessa non si prevedevano guerre di lunga durata, sia in dipendenza della scarsezza del materiale equino idoneo, esistente nel paese. La recente guerra ha invece dimostrato che, pur tenendosi il debito conto delle esigenze militari, non si possono totalmente trascurare, per un lungo periodo di tempo, i bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi, senza recare grave perturbamento alla vita del paese, e, conseguentemente, agli interessi militari.

Pertanto, conformemente a quanto è stato praticato durante la guerra, viene autorizzato il Governo ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, delle dispense temporanee, e sempre revocabili, nello interesse della produzione equina, e per gli imprescindibili bisogni dell'agricoltura, dell'industria e dei pubblici servizi.

3° *Composizione delle Commissioni provinciali di requisizione* — Per semplificare e sveltire la procedura per la nomina ed il funzionamento delle Commissioni provinciali di requisizione, si è variata la composizione di dette Commissioni. Di esse viene chiamato a far parte un esperto, in modo che le Commissioni possano esse stesse determinare il valore dei capi soggetti alla requisizione, senza che vi sia bisogno dell'intervento di altri periti.

4° *Vincolo della precettazione.* — Per rendere efficace il vincolo della precettazione, impedendo ai proprietari di sottrarvisi col simulare alienazioni dei capi precettati e cambi di residenza, viene vincolato l'acquirente, per un periodo determinato (sessanta giorni), al precetto preesistente al suo acquisto, prescrivendo all'uopo che il proprietario precettato, che aliena, informi della precettazione l'acquirente. Si dà facoltà, inoltre, all'autorità militare di sospendere, ove sia necessario, il libero commercio dei capi precettati, in deroga al principio della libera disponibilità del capo precettato, stabilito dal capoverso dell'art. 10 della legge vigente.

5° *Durata ed indennità delle requisizioni-noleggio.* — Secondo l'art. 12 della legge del 1913, la requisizione-noleggio non può eccedere la durata di trenta giorni. Tale periodo si è dimostrato insufficiente; e pertanto si facoltizza l'autorità militare a commisurare la durata del noleggio a quella approssimativa delle necessità militari che lo richiedono, riconoscendo però agli interessati, per impedire che ne derivi loro troppo grave danno, la facoltà di chiedere, trascorsi tre mesi, che la requisizione-noleggio sia tramutata in definitiva

Vengono inoltre precisati i criteri di determinazione del nolo — affatto indeterminati nella legge del 1913 — commisurandolo all'interesse legale sul valore del capo noleggiato, accertato con opportune garanzie, e concedendo, pel deterioramento normale, una determinata quota d'ammortamento, e pel deterioramento straordinario una maggiore indennità, stabilita dalla Commissione provinciale e che può anche raggiungere l'intiero valore del capo.

Con apposita disposizione si determina poi l'indennità da corrispondersi nel caso in cui la requisizione-noleggio sia tramutata in definitiva.

6° *Requisizione senza precettazione preventiva.* — Per rendere più spedito il procedimento di requisizione nei casi di urgenti necessità, vengono facoltizzate le autorità militari e quelle militari marittime territoriali, non inferiori a comandante di divisione, ad ordinare requisizioni senza preventiva precettazione e senza preavviso di presentazione, ma sempre però per il tramite della Commissione provinciale, o, in mancanza, di altra apposita Commissione.

7° *Requisizioni per prestazioni di trasporti.* — La legge del 1913 non dà in proposito particolari disposizioni, in modo che per effettuare trasporti, da eseguirsi con i mezzi indicati nell'art. 1 della legge stessa, l'autorità militare non avrebbe che l'alternativa di stipulare appositi contratti o di requisire, separatamente, il mezzo di trasporto, i materiali pel suo funzionamento e le prestazioni personali dei conducenti.

Per agevolare il suo compito, si riconosce alle autorità competenti ad ordinare requisizioni senza precettazione preventiva, di cui al numero precedente, la facoltà di requisire, con atto unico e presso una sola persona (similmente a quanto era già stabilito per i trasporti marittimi), il complesso delle prestazioni occorrenti per eseguire un dato trasporto, purchè si tratti di persona che eserciti una industria di trasporto vera e propria, o, comunque, possegga effettivamente tutti i mezzi materiali e personali per poter corrispondere alla richiesta.

Opportune disposizioni assicurano alla ditta, sottoposta a requisizione, la continuazione delle forniture e prestazioni dovutele da terzi, e norme speciali regolano la liquidazione delle indennità di requisizione.

8° *Requisizione di cose costituenti mezzo per l'esercizio di una industria o di un commercio e requisizione di natanti.* — Qualora la cosa requisita sia mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile, si stabilisce di aumentare il prezzo e l'indennità di requisizione di una quota, non superiore ad un decimo. Per la requisizione di natanti per fiumi, laghi e lagune, si dispone che gli indennizzi siano calcolati secondo le norme della vigente legge sulla requisizione del naviglio mercantile.

9° *Penalità e controversie.* — Essendosi dimostrate inadeguate le penalità stabilite dalla legge vigente, ne vengono comminate delle altre, allo scopo di evitare sottrazioni dolose alle requisizioni.

Quanto alle controversie che, non infrequentemente, sorgono in dipendenza di determinazioni di indennità fatte in condizioni affrettate o comunque non rispondenti alla entità del danno effettivamente subito, si è ritenuto di devolvere la conoscenza di esse a speciali Commissioni, aventi sede in ciascun capoluogo di Provincia, presso la Regia Prefettura. Per la presentazione dei relativi ricorsi viene fissato il termine di sessanta giorni, ad evitare che le controversie si trascinino per lunghi anni, con pregiudizio così dell'Amministrazione statale come anche degli interessati.

Alle decisioni delle Commissioni viene riconosciuto un vero e proprio contenuto giurisdizionale; cosicchè esse avranno senz'altro efficacia esecutiva. Contro di esse non è ammesso altro gravame che il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Corte di cassazione, a termini dell'art. 3, n. 3, della legge sui conflitti di attribuzioni.

In sede regolamentare sarà provveduto a circondare di qualche garanzia processuale l'esercizio di tale nuova giurisdizione speciale.

10° *Disposizioni varie.* — In rispondenza ai criteri fondamentali accennati in principio, appositi articoli definiscono le norme per la requisizione dei capi occorrenti alla Regia marina e provvedono a sopprimere dalla legge del 1913 le disposizioni riguardanti la requisizione degli aerei, che formeranno oggetto di legge a parte.

Viene, infine, attribuita al Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni contenute nella legge del 1913 e nello schema di decreto in esame e di emanare le necessarie norme esecutive.

* * *

Tutto ciò premesso, si ha l'onore di sottoporre il presente schema di decreto all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito.

Il titolo della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, è mutato nel modo seguente:

« Legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina ».

Il principio del 1° comma dell'art. 1 della legge è modificato come segue.

« Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennità che sarà come appresso determinata: ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente capoverso.

« Il Regio Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili ».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito ».

All'articolo 9 è sostituito il seguente:

« Art. 9. — La Commissione provinciale determina l'indennità da corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul mercato ».

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti tre capoversi:

« Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale accettazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

« Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva la facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

« L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata ».

All'art. 12 è sostituito il seguente:

« Art. 12. — La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

« Nei casi di requisizione in forma di noleggio, sull'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'articolo 9.

« La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

« L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

« Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

« Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avra per compiuto.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità, che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalita del valore del capo stesso.

« Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

« Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro

luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Art. 13. — Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio ».

Dopo l'art. 13 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 13-bis. — Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

« L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla Commissione provinciale ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

« La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegna.

« Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

« Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con buono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla

Cassa depositi e prestiti, perchè ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

« Della requisizione seguita giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro ».

« Art. 13-ter. — Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente articolo 13 bis, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito e della Regia marina a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

« L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempre che detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

« Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

« Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.

« L'indennità è stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di

nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si terrà sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

« L'indennità è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 13-bis ».

« Art. 13-quater. — Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile ».

« Art. 13-quinquies. — La requisizione dei natanti di laguna, di fiume e lacustri ha luogo con le modalità della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennità spettanti ai proprietari o detentori, indennità e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile ».

All'articolo 18 della legge è sostituito il seguente:

« Art. 18. — Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, è punito:

1° Nei casi previsti dall'articolo 1 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

« Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà ».

Art. 2.

Contro la determinazione del prezzo e delle indennità di requisizione è data all'interessato la facoltà di ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ad una speciale « Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari » avente sede nel capoluogo della Provincia, presso la Regia prefettura.

La Commissione è composta dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che la presiede, da un giudice di tribunale, da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, e da tre ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, da designarsi annualmente dal comandante del corpo di armata e scelti fra gli esperti in materia.

In mancanza di ufficiali del Regio esercito, il comandante del corpo di armata richiede al presidente del tribunale la designazione di esperti civili in sostituzione degli ufficiali mancanti.

Avverso le decisioni della Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Art. 3.

Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'au-

torità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima eserciti la facoltà di cui agli articoli 13-bis e 13-ter, quali risultano aggiunti dal presente decreto.

Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina sono determinati con accordi fra il Ministero della guerra e quello della marina.

Art. 4.

Il n. 5 del primo comma dell'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 693, è soppresso.

Le disposizioni della legge riguardanti i mezzi aerei di cui al detto n. 5 del primo comma dell'articolo 1, sono abrogate.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 693, con quelle del presente decreto e ad emanare con Regio decreto le norme occorrenti per l'attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON OVIGLIO — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

N. 160. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso fra ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente per tre posti di chimici presso il servizio chimico militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 29 febbraio 1924.

Con riferimento alla circolare n. 597 del *giornale militare* 1923, si notifica che sono riusciti vincitori nel concorso per titoli ed esami indetto fra ufficiali inferiori in S. A. P. chimici-farmacisti, per tre posti di chimici presso il servizio chimico militare, i seguenti concorrenti:

1° Tenente chimico-farmacista - LAY dott. Dino;
2° Tenente chimico-farmacista - PLACIDI dott. Ettore.
3° Tenente chimico-farmacista - BRAGGIO dott. Giovanni

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 161. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione della legge 29 novembre 1923, n. 2591, relativa alla nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 29 febbraio 1924.

Per poter procedere con sollecitudine alla nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici che hanno oltrepassato il ventottesimo anno di età, ma non superato il trentaduesimo, ai sensi della legge 29 novembre 1923, n. 2591, (circolare 66 *giornale militare* 1924), questo Ministero determina:

a) i comandi dei distretti militari inviteranno tutti gli aspiranti medici ad essi effettivi che conseguirono la laurea in medicina e chirurgia non oltre il 31 dicembre 1921, e che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 27 dicembre 1923, a presentare regolare domanda in carta da bollo per ottenere la nomina a sottotenente medico di complemento, ai sensi della sopracitata legge;

b) alla domanda dovrà essere unita una copia dello stato di servizio, dalla quale risulti che l'aspirante medico ab-

bia prestato almeno due anni di servizio in zona di operazione, ovvero un uguale periodo anche in stabilimenti o reparti territoriali di cui quattro mesi presso unità operanti, nonchè il certificato di laurea in medicina e chirurgia.

I Comandi dei distretti cureranno di far conoscere agl'interessati che essi, ottenuta la nomina a sottotenente di complemento, saranno dispensati dal prestare i prescritti tre mesi di servizio di prima nomina

Gli altri aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia che non si trovino nelle condizioni sopracitate, per ottenere la nomina a sottotenente medico di complemento dovranno soddisfare alle condizioni di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circolare n. 73 *giornale militare* 1924).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 162. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 6 marzo 1924.

Sono disponibili 12 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine della Corte dei conti, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda in carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 31 marzo 1924.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero

e personali civili dipendenti), unendo alla domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo percepito nel grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 163. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Abolizione dell'imposta di successione nel nucleo famigliare.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

Per norma dei corpi nella liquidazione e nel pagamento delle somme spettanti ad eredi o legatari (atto 193 del *giornale militare* del 1889, paragrafo 1197, vecchio regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898), si avverte che ogni qualvolta gli eredi rientrino fra quelli esenti dall'imposta di successione, secondo il decreto legge 20 agosto 1923, n. 1802, non è più necessario richiedere agli interessati, nè la dichiarazione dell'eseguita denunzia, nè la quietanza (in comunicazione) comprovante il pagamento della tassa, nè occorre più dare alcuna denunzia degli eseguiti pagamenti agli uffici delle tasse.

A norma della legge su indicata sono esenti da ogni imposta, le successioni tra parenti in linea retta, fra coniugi, fra fratelli e sorelle, fra zii e nepoti e quelle a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dello autore della successione se succedono per diritto di rappresentazione.

Come prescrive l'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1914, la prova dei rapporti di famiglia esentati dalla tassa di successione deve darsi a norma del citato decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, dagli eredi e legatari con la presentazione, a chi di diritto, di un atto di notorietà redatto avanti il pretore sia per le successioni testate che per quelle intestate.

Tale atto va steso in carta libera a condizione che vi si faccia constare dell'uso esclusivo cui è destinato.

Il Ministro — A. Diaz.

N. **164.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Svalutazione valori bollati.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

Per effetto del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 23, (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1924,n. 23), a decorrere dal 1° febbraio 1924, sono stati dichiarati, fra l'altro, fuori uso in tutto il Regno, i seguenti valori bollati:

Carta bollata.

Carta filigranata bollata d'ordinaria dimensione da L. 0.65, 0.70, 1.25, 2.50, 3.75.

Marche.

Marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta da L. 0.01, 0.02, 0.18, 0.65, 1.25, 1.35, 2.50, 3.75.

I corpi che, dato il troppo breve tempo consentito per lo scambio con altri valori bollati di corrispondente importo, (31 gennaio 1924), avessero, eventualmente, presso di sè valori bollati della specie, oramai non più utilizzabili, dovranno:

a) se la spesa per l'acquisto dei valori bollati fu, a suo tempo, imputata al fondo scorta o a partite estranee (206 istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria) inscrivere la somma, cui ammontano gli esistenti valori in

uscita al conto del bilancio (capitolo 31, circolare 542 del 1923) e, contemporaneamente, in entrata al fondo scorta, giustificando la spesa con speciale verbale del Consiglio di amministrazione in cui dovranno essere descritti tutti i valori annullati con richiamo alla presente circolare;

b) se invece per l'acquisto dei valori bollati non fu operato nessun movimento di cassa, perchè considerati come contanti (art. 112 regolamento d'amministrazione, 86 istruzioni sulla stipulazione dei contratti) l'importo dei valori bollati di che trattasi descritti nel verbale del Consiglio di amministrazione sarà posto in uscita alla cassa con applicazione al conto del bilancio (colonna 17), con imputazione al capitolo sopra indicato.

Nell'uno e nell'altro caso si procederà all'annullamento del bollo sulla carta bollata mediante apposizione di timbro o della parola « annullato » scritta in inchiostro sul bollo stesso, od alla distruzione delle marche.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 165. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo sulle note di riparazione alle calzature ed al corredo.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

Si porta a conoscenza di tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari che, con recente determinazione, il Ministero delle finanze ha stabilito che le note di riparazione alle calzature, al corredo, alle buffetterie, alle bardature, ecc., presentate dai capi operai pel pagamento dei loro averi, debbono essere soggette alla tassa d'atto di L. 2, nonchè, qualora, come di solito avviene, la nota sia munita di quietanza dell'interessato, alla tassa di quietanza di cui alla circolare n. 720 del 1923.

Resta inteso che se la quietanza dell'interessato viene raccolta su un documento diverso dalla nota di riparazione, sul documento stesso dovrà applicarsi la normale tassa di quietanza indipendentemente dalla tassa di bollo applicata sulla nota.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 166. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento dei proventi e delle ritenute.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

Dall'esame delle situazioni trimestrali relative ai proventi introitati e versati (circolare 420 del 1922) si è rilevato che non tutti i corpi versano sollecitamente all'erario gli ingenti proventi che essi realizzano e le ritenute erariali, di ammontare rilevantissimo, che prelevano sugli stipendi, assegni ed indennità pagate.

Essendo di sommo interesse per l'Erario che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse siano puntualmente versate nelle casse dello Stato (articolo 46 legge di contabilità generale dello Stato, circolare 710 del 1923) il Ministero invita formalmente tutti i corpi, istituti, stabilimenti militari ad attenersi rigorosamente alle disposizioni della legge.

Su quanto precede richiama poi formalmente tutta l'attenzione degli ispettori contabili di corpo d'armata invitandoli, per quanto concerne il versamento delle ritenute, a riguardo delle quali non risulti pienamente applicato il procedimento del n. 11 della circolare 326 del 1921, a respingere le contabilità relative.

Il Ministero si riserva di accertarsi nel modo più rigoroso della piena applicazione della presente.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 167. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 marzo 1924.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare numero 70 *giornale militare* c. a. s'indicano i nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino la mattina del 17 marzo c. a. al comando del presidio di Napoli.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti d'idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno cinque giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

ARMA DI CAVALLERIA.

MARIANI Edoardo, Genova cavalleria.
PARVOPASSU Giuseppe, aspettativa motivi speciali (distretto militare Ferrara).
LUPI DI MOIRANO Alessandro, cavalleggeri Alessandria.
VALLERO Carlo, Nizza cavalleria.
NASI Giorgio, Savoia cavalleria.
FERRAGUTI Paolo, cavalleggeri di Saluzzo.
TASSI Enrico, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
NEGRONI Carlo, a disposizione Ministero colonie.
POZZI Leandro, distretto militare Frosinone.
CARIGNANI DI VALLORIA Edoardo, cavalleggeri di Monferrato.
SCARAMPI DEL CAIRO Maurizio, Savoia cavalleria.
RIGHINI Felice, Nizza cavalleria.
ALGERI Carlo, cavalleggeri di Aosta.
CELLARIO SERVENTI Eugenio, Nizza cavalleria, assegnato sotto direzione genio Genova.
GADOTTI Lamberto, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
CIGALA FULGOSI Alfonso, Savoia cavalleria.
NEGRONI PRETI MOROSINI Antonio, Piemonte Reale cavalleria.
CAMPI Cesare, cavalleggeri di Saluzzo (a disposizione S. E. il generale Tassoni).
RINALDI GHISILIERI Filippo, Piemonte Reale cavalleria.
PAOLUCCI Gaetano, cavalleggeri Vittorio Emanuele II (assegnato equipaggiamento 3° raggruppamento aeroplani Parma).
CERAME Giuseppe, distretto militare Trieste.
CARRELLI PALOMBI Paolo, cavalleggeri di Firenze.
MICCICHE' Salvatore, cavalleggeri di Novara (assegnato scuola Parma).
CAMPANARI Francesco, Piemonte Reale cavalleria (addetto S. A. R. il Principe Ereditario.
BERAUDO DI PRALORMO Emanuele, Savoia cavalleria.
ACCAME Guido, cavalleggeri di Alessandria (a disposizione di S. E. il generale Pecori Giraldi).

NASI Mario, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
FORQUET Francesco d'Assisi, scuola applicazione cavalleria.
VECCHIONE Ernesto, cavalleggeri di Saluzzo, (VII raggruppamento trasporti).
ASINARI DI S. MARZANO Carlo, cavalleggeri di Aosta.
CACCIANDRA Giulio, cavalleggeri Guide (assegnato scuola applicacazione cavalleria).
SERGIO Luigi, cavalleggeri Guide (assegnato distretto militare Torino).
TARTAGLIA Ferdinando, Genova cavalleria (assegnato Ministero guerra).
SFORZA PIER Alessandro, Savoia cavalleria.
SCOZIA DI CALLIANO Luigi, Nizza cavalleria.
PACCHIOTTI Francesco, cavalleggeri di Alessandria (assegnato direzione genio Firenze).
PISCIONE Guglielmo, cavalleggeri di Firenze.
FALANGA Alberto, cavalleggeri di Firenze (a disposizione di S. E. il generale Porta).
MAELLO Aldo, Piemonte Reale cavalleria.
DURINI Federico, cavalleggeri di Novara.
RIPA DI MEANO Rodrico, aspettativa motivi speciali (distretto militare Torino).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

CELLI Rodolfo, 11 campagna.
MOROCUTTI Antonino, 3 campagna.
ZEZON Gaetano, aspettativa infermità (distretto militare Napoli).
POMETTI Alberto, 19 campagna.
CECCONI Evaristo, 4 campagna.
FREDA Vincenzo, 1 campagna.
GIANNANTONIO Domenico, 18 campagna.
GNECH Ettore, 27 campagna.
LEOPARDI Augusto, 11 campagna.
DELLA ROCCA Nicola, 25 campagna.
SCOFFONE Emilio, 15 campagna.
SALVADORI Alfredo, direzione artiglieria Torino.
ZAZZALI Enrico, 21 campagna.
NORCEN Antonio, 1 montagna.
MENGHINI Aldo, 8 campagna.
ANDREOLI Giuseppe, 6 pesante campale (assegnato divisione militare Treviso).
CASETTA Enrico, 2 montagna.
MARTINI Bruno, 6 pesante.
GHIONE Guido, 1 pesante campale.
VOLPI Giuseppe, 6 pesante (assegnato comando artiglieria Bologna).
RIVA Attilio, 3 campale.

LANDI Alfonso, 3 pesante (assegnato Ministero guerra).
DE SIMONE Alessandro, 25 campagna.
BRAVI Giuseppe, 6 pesante.
MONETA Antonio, 7 raggruppamento trasporti.
MARZO G. Battista, 21 campagna.
BREGNI Carlo, 14 pesante campale.
ROSSI Orfeo, 4 campagna.
TOSELLI Ettore, 4 pesante campale.
DE CORNE' Guido, 7 pesante (assegnato direzione superiore costruzioni artiglieria).
BARRA Carlo, 8 pesante campale.
SEMERARI Giovanni, 9 pesante (*c*).
CATANEO Giuseppe, 27 campagna.
LUPI Italo, 3 pesante campale.
FANTACCHIOTTI Carlo, 13 pesante campale.
TROTTA Giovanni, aspettativa infermità (distretto militare Genova).
FERRARIS Augusto, accademia militare.
REGAZZI Mario, 12 campagna.
CAZZAVILLAN Luigi, 20 campagna.
CAPONE Bosforo, 8 controaerei.
PALMA Vittorio, truppe Tripolitania.
MIANI Guido, 2 campagna.
POLI Sebastiano, 2 montagna.
FROIO Guido, 3 pesante.
BAGGIO Romolo, 5 pesante (assegnato accademia militare).
DELLA ROCCA Guido, 19 campagna.
BUSI Aldo, 10 campagna.
MOY Armando, 1 gruppo controaerei.
RICCOMI Dino, 11 pesante campale.
FALCONI Enzo, 9 pesante.
GRANDE Corrado, 8 pesante campale.
FUSCO Amadeo, 8 pesante campale.
CALVANESE Giovanni, 7 pesante campale.
ROVELLO Placido, 26 campagna.
TROIANO Vincenzo, 26 campagna.
POLEDRINI Gino, truppe Tripolitania.
APORTI Alessandro, 7 campagna (assegnato tribunale guerra e marina).
BAZZARELLO Guglielmo, 1 pesante.

ARMA DEL GENIO.

BATTAGLIA Filippo, 9 raggruppamento genio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 168. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 – Variante alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 6 marzo 1924.

A parziale modifica della circolare n. 70 *giornale militare* c. a., il tenente colonnello di artiglieria BELLINI cav. Carlo, membro della commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, viene sostituito dal tenente colonnello di artiglieria PALLOTTA cav. Girolamo del 12 reggimento artiglieria da campagna.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 169. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Invio abusivo dei telegrammi-espressi di Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 6 marzo 1924.

Per opportuna norma degli enti militari dipendenti, si porta a conoscenza la seguente nota del Ministero delle poste e telegrafi, relativa all'invio abusivo di telegrammi-espressi di Stato:

« E' stato segnalato a questo Ministero che molti uffici governativi continuano abusivamente ad adoperare i telegrammi-espressi di Stato, il cui servizio, com'è noto, fu abolito a decorrere dal 1° settembre 1922, e, sostituito, dalla stessa data, con quello dei biglietti di Stato urgenti Pertanto, ad evitare che l'abuso di cui trattasi abbia a continuare, si prega codesto onorevole Ministero di disporre, con cortese sollecitudine, affinchè tutti gli uffici dipendenti si astengano dall'inviare i predetti telegrammi-espressi di Stato, avvertendoli, in pari tempo, che i telegrammi stessi che fossero eventualmente impostati senza francatura, avranno corso col trattamento delle corrispondenze ordinarie ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 170. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Imputazione spese per indennità agli operai licenziati.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

Sciogliento la riserva contenuta nel n. 7 della circolare 390 del *giornale militare* 1923 ed a complemento delle disposizioni impartite agli enti d'artiglieria dalla direzione generale d'artiglieria di questo Ministero, si avvertono tutte le amministrazioni militari che hanno provveduto a licenziamenti di operai, che gli indennizi pagati debbono essere posti a carico degli stessi capitoli sui quali venivano corrisposte le competenze ordinarie.

Dette amministrazioni, pertanto, addiverranno al passaggio dalle partite estranee o dal fondo scorta al bilancio, delle spese anzidette, dopo aver chiesto i necessari assegni e le corrispondenti anticipazioni e provvederanno a restituire i prestiti eventualmente ottenuti dalle direzioni di commissariato (ora uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 171. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 marzo 1924.

Con riferimento alla circolare n. 112 del *giornale militare* c. a., si avverte che deve intendersi abrogata anche la *ristampa* 1917 del « Quaderno dei materiali per batteria da 65 mont. sqmeggiata-n. 4 dell'elenco provvisorio » alla quale vanno estese le disposizioni contenute nella predetta circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 172. — RECLUTAMENTO. — **Impianto della matricola dei militari in congedo provenienti dall'ex esercito austro-ungarico.** — Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1924.

Presso i comandi dei distretti militari di Trento e di Trieste, che erano stati incaricati di eseguirlo anche per conto degli altri distretti interessati, è pressochè compiuto

il lavoro di prima revisione e ripartizione dei documenti matricolari restituiti dall'Austria relativi ai militari ex-sudditi del cessato impero austro-ungarico divenuti cittadini italiani.

Tali documenti però non riguardano che una parte dei già militari austro-ungarici ora cittadini italiani e perciò questo Ministero, allo scopo di provvedere al loro completamento e ad un tempo di costituire i ruoli dei predetti militari, dispone quanto segue:

Operazioni preliminari.

1. — I distretti militari di Trento e di Trieste dovranno riprendere in esame i documenti di cui sono in possesso che abbiano relazione col servizio militare prestato dagli individui cui si riferiscono, tenendo specialmente conto dei fogli matricolari, dei fogli di superarbitrio e dei fogli personali. Tale lavoro dovrà essere iniziato a cominciare dai documenti riferentisi ai nati nell'anno 1900 e dovrà continuare man mano per gli anni precedenti 1899, 1898, 1897, ecc. Per i sottufficiali ed i militari di truppa dovrà limitarsi all'anno 1885 compreso.

2. — I nomi degli arruolati che non risultino deceduti dovranno dai predetti distretti essere trascritti su speciali fascicoli in doppia copia che serviranno *da ruoli provvisori distinti per comune di nascita e per anno di nascita* (vedi allegato *A*).

Su questi ruoli provvisori dovranno trascriversi soltanto cognome, nome, paternità e maternità, data e luogo di nascita, nazionalità (italiana, tedesca o slava), data di arruolamento nell'esercito austro-ungarico, arma e specialità di appartenenza e grado (anche di ufficiale) rivestito al momento dell'armistizio.

In una speciale colonna dovrà indicarsi da quali documenti siano tratte le anzidette notizie e quali altri documenti esistano al distretto per ciascun militare.

3. — Per i pensionati, riformati ed inabili di guerra dovrà compilarsi con norme analoghe, e pure in duplice copia, un *registro degli inabili e pensionati* (vedi allegato *B*).

4. — I documenti restituiti dall'Austria dovranno essere riuniti in fascicoli per ogni individuo e su ciascuno di essi sarà apposto, a seconda dei casi, il numero corrispondente a quello del ruolo provvisorio o del registro degli inabili e pensionati.

Se il nome del militare o del riformato o pensionato, oltrechè da documenti personali (fogli matricolari, di congedo, di superarbitrio, ecc.), è stato desunto da documenti collettivi (liste di leva, protocolli di assento, ruoli, ecc.), dovrà segnarsi in inchiostro rosso sui detti documenti accanto al suo nome, il corrispondente numero o del ruolo provvisorio o del registro degli inabili e pensionati.

5. — Appena compiuti per ciascun anno e per ciascun comune l'esame e la registrazione dei nominativi compresi nei documenti in possesso dei distretti militari di Trento e di Trieste, i comandi dei distretti stessi dovranno mandare una copia dei ruoli provvisori e dei registri degli inabili e pensionati, in tal modo costituiti, agli uffici di leva provinciali che hanno giurisdizione sui rispettivi comuni.

L'altra copia dovrà essere conservata presso i detti distretti per i comuni di propria circoscrizione ed inviata invece ai distretti militari competenti per gli altri comuni. In pari tempo questi ultimi distretti dovranno essere informati dell'avvenuta trasmissione dell'altra copia ai comuni interessati.

6. — Gli uffici di leva, man mano che riceveranno copie dei ruoli e registri predetti, dovranno verificare se le loro risultanze corrispondono a quelle delle liste di leva o protocolli di assento austro-ungarici eventualmente in loro possesso, apponendo in tal caso in margine con inchiostro nero (in una speciale colonna destinata a tale scopo) le opportune correzioni o modificazioni firmate e timbrate.

Inoltre gli stessi uffici di leva aggiungeranno sui ruoli provvisori e sui registri dei pensionati ed inabili i nomi di coloro che non vi figurano inscritti dai distretti militari di Trento e Trieste.

Qualora qualche ufficio di leva fosse in possesso di liste o protocolli di assento od altri documenti relativi a cittadini ex sudditi austro-ungarici appartenenti ad altra provincia, dovrà subito trasmettere i documenti stessi ai competenti uffici provinciali di leva.

7. — Man mano che gli uffici di leva completeranno i predetti ruoli e registri, dovranno trasmetterli ai sindaci dei rispettivi comuni, avvertendone il distretto militare nella cui circoscrizione trovansi detti comuni.

8. — Le amministrazioni comunali, man mano che riceveranno i predetti ruoli provvisori e registri dovranno:

a) verificare se gli individui indicati sui ruoli provvisori siano tuttora viventi e se siano attualmente cittadini italiani, indicando, in caso affermativo, nell'apposita colonna la data di acquisto della cittadinanza italiana.

Per coloro che risultino morti o di cittadinanza estera l'amministrazione comunale ne proporrà la cancellazione mediante la seguente annotazione da trascriversi sulla copia di ruolo provvisorio a fianco del nome dell'individuo: « *Da cancellarsi perchè* . . . . . ».

Tale annotazione dovrà essere firmata dal sindaco o da chi ne fa le veci e munita del timbro dell'ufficio comunale.

b) controllare, per i militari viventi cittadini italiani, le indicazioni contenute nel ruolo provvisorio con quelle esistenti per ciascun nome sulle liste di leva comunali o sui ruoli della leva in massa o su altri documenti di cui il comune sia in possesso.

Qualora dette indicazioni per qualche individuo non corrispondano, l'amministrazione comunale dovrà apporre in margine con inchiostro nero apposita annotazione firmata e timbrata.

Inoltre, per ciascuno, dovrà trascrivere nell'apposita colonna l'esatta indicazione dell'attuale domicilio e la sua professione;

c) controllare se per gli individui indicati nei registri degli inabili e pensionati sia intervenuto successivo arruolamento. A tal uopo l'amministrazione comunale dovrà verificare i ruoli della leva in massa di cui fosse in possesso.

Le autorità comunali dovranno tenere presente che le disposizioni contenute nella presente circolare hanno lo scopo di accertare quali sono i cittadini italiani già sudditi austro-ungarici che furono effettivamente arruolati ed *incorporati* nell'esercito austro-ungarico. Perciò per quanto riguarda i nomi contenuti nei ruoli della leva in massa, comprendendo questa anche i riformati, dovranno eventual

mente aggiungersi nel ruolo aggiuntivo di cui alla lettera seguente solo quelli fra questi riformati ascritti alla leva in massa che siano stati incorporati ed abbiano prestato servizio durante la guerra. Non dovrà tenersi conto di quelli che, dopo un servizio prestato, siano stati nuovamente dichiarati inabili o riformati.

d) trascrivere su un fascicolo da intestarsi col titolo di « Comune di . . . . . , ruolo provvisorio aggiuntivo » i nomi di tutti i pertinenti divenuti cittadini italiani e tuttora viventi che — pur non figurando sul ruolo provvisorio inviato dal distretto — sulle liste di leva, nei ruoli di leva in massa, nei protocolli di assento od in altro documento siano indicati come arruolati.

Detto « ruolo provvisorio aggiuntivo » dovrà essere compilato anche esso su fascicoli distinti e separati per anni di nascita e per i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente dall'anno 1885 in poi.

Esso dovrà essere compilato in modo analogo e colle indicazioni richieste dal n. 2 per i ruoli provvisori.

In una speciale colonna dovrà indicarsi da quali documenti siano state tratte le notizie trascritte sul ruolo aggiuntivo.

c) compiuto tale lavoro, le amministrazioni comunali colla scorta dei registri di popolazione, ove esistano, o con quegli altri elementi di cui siano in possesso, dovranno verificare quali fra i cittadini italiani amministrati non siano compresi nei ruoli provvisori, in quelli aggiuntivi o nei registri dei riformati.

Tutti i mancanti, dall'anno di nascita 1885 compreso in poi, dovranno essere invitati dal sindaco o chi per esso a produrre le carte personali di cui fossero muniti per accertare il servizio compiuto o l'eventuale riforma.

Coloro che si dichiarassero privi di documenti dovranno essere interrogati circa il servizio prestato o l'intevenuta riforma. Le dichiarazioni in tal modo ricevute dovanno essere firmate dai dichiaranti.

L'autorità comunale, con quei mezzi di cui potrà disporre, dovrà accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse e, laddove sia possibile, le farà corredare da atti notori.

In base alle indicazioni così raccolte dovrà essere redatto uno speciale « ruolo provvisorio aggiuntivo *bis* » contenente i nomi di coloro per i quali risulterà all'atto dell'ar-

mistizio che erano tuttora militari nell'esercito austro-ungarico.

Detto ruolo dovrà essere diviso in fascicoli separati per anni di nascita e compilati in modo analogo ai precedenti. In una speciale colonna dovrà indicarsi da quali documenti o notizie siano tratte le indicazioni trascritte nel ruolo.

Per i residenti non nati nel comune, l'autorità comunale dovrà chiedere al distretto militare, nella cui circoscrizione sono nati, se essi siano già compresi nei ruoli.

In caso negativo provvederà a loro riguardo allo stesso modo che per i nati nel luogo.

Per i residenti all'estero l'amministrazione comunale dovrà interrogare la loro famiglia, se residente nel comune: nel caso contrario e, qualora si conosca la loro residenza all'estero, dovrà riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) che richiederà le notizie necessarie direttamente all'autorità consolare.

Tutti i documenti atti notori, informazioni, ecc., assunti dalle autorità comunali per la correzione del ruolo provvisorio o per la formazione di quelli aggiuntivi dovranno essere conservati presso le autorità comunali stesse che ne saranno responsabili;

f) provveduto a quanto è disposto dalle lettere precedenti, le autorità comunali dovranno trasmettere direttamente al Comando del distretto militare di propria circoscrizione le copie dei ruoli provvisori e dei registri, loro pervenute dall'ufficio di leva, insieme con i « ruoli aggiuntivi » e con i « ruoli aggiuntivi *bis* ».

Le autorità comunali dovranno tenere ben presente che i detti ruoli e registri dovranno essere restituiti ai distretti di Trento e Trieste, che ebbero a compilarli, solamente nel caso che i rispettivi comuni siano compresi nella circoscrizione territoriale di uno dei detti distretti. In tutti gli altri casi la trasmissione dovrà essere fatta al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione i rispettivi Comuni si trovano.

9. — Per quei cittadini italiani ex-sudditi austro-ungarici che risultassero non essere stati nè arruolati nè riformati sotto il cessato regime, l'autorità comunale dovrà compilare appositi elenchi che invierà subito al competente ufficio di leva provinciale.

L'ufficio di leva dovrà aggiungerli sulle liste della leva in corso come inscritti sul conto dei quali il Consiglio di leva omise di prendere una decisione e li chiamerà quindi a visita per essere, se idonei, arruolati.

Essi però saranno dispensati dal prestare servizio militare.

Sul loro foglio matricolare, oltre alla consueta formula di arruolamento, dovrà apporsi le seguente:

« Dispensato dal compiere la ferma, d'ordine del Ministero della guerra - circolare n. . . . del giornale militare 1924 ».

Formazione della matricola.

10. — I Comandi dei distretti militari di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste, Sacile ed il Comando della sezione di distretto di Zara, non appena avranno ricevuto dalle autorità comunali i « ruoli provvisori », i « ruoli provvisori aggiuntivi » ed eventualmente i « ruoli provvisori aggiuntivi *bis* », dovranno immediatamente procedere alla iscrizione degli arruolati in appositi ruoli mod. 57 distinti e separati dagli altri ruoli mod. 57 già esistenti. A tali ruoli speciali sarà beninteso annessa la relativa rubrica.

Dovranno inoltre compilare, per ciascuno degli arruolati, il foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

Tale lavoro dovrà procedere per anni di nascita, a cominciare dalla classe più giovane (1899) per passare poi successivamente alle classi 1898, 1897 e così di seguito.

11. — Tanto il mod. 57 quanto il mod. 59 conterranno le sole indicazioni fornite coi ruoli provvisori e dovranno cominciare con la seguente variazione matricolare:

« *Già militare nell'esercito austro-ungarico dal* (1) . . . *col grado di* (2) . . . . *al momento dell'armistizio come da* (3) . . . . ».

---

(1) Data di arruolamento nell'Esercito austro-ungarico.
(2) Grado.
(3) Indicare i documenti da cui le notizie sono state desunte ed il numero d'ordine del ruolo provvisorio o del ruolo provvisorio aggiuntivo.

La data della variazione matricolare dovrà essere quella del 2 novembre 1921 in cui è entrato in vigore il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331 che ha esteso nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per coloro però che a tale data non avevano ancora acquistato la cittadinanza italiana, la data della variazione dovrà essere quella della loro opzione per la cittadinanza stessa.

Nessun'altra variazione matricolare, oltre di quella sopra indicata, dovrà essere riportata sui ruoli e sui fogli matricolari, fatta eccezione, si intende, per quelle che in avvenire si rendessero necessarie in seguito ad ordini ministeriali.

12. — La numerazione degli individui inscritti sugli speciali ruoli di cui al precedente n. 10 — numerazione da riprodursi sui fogli matricolari — dovrà tenersi separata per ciascun anno di nascita e comincerà per ciascun anno dal numero 1.

Per contradistinguere la numerazione di un anno da quella di un altro, dovrà essere posto come denominatore al numero d'ordine quello corrispondente alla diecina dell'anno stesso. Così ad es. il primo numero dei fogli matricolari di ogni anno di nascita dovrà essere 1/00 per i nati nel 1900, 1/99 per i nati nel 1899, 1/98 per i nati nel 1898.

13. — Come è noto, una parte dei nati nell'anno 1900 è stata arruolata nell'esercito italiano, mentre un'altra parte lo è stata sotto il regime austro-ungarico.

Prima perciò di addivenire alla compilazione dei fogli, ruoli e rubrica dell'anno 1899, dovrà procedersi al completamento di quelli dell'anno 1900.

14. — Tutti i documenti riferentisi a ciascun militare e raccolti nel modo più sopra indicato dovranno essere conservati nell'archivio del distretto militare insieme coi ruoli provvisori.

15. — Per ogni anno di nascita dovranno tenersi separati i fogli matricolari di coloro che sotto il regime austro-ungarico rivestivano il grado di ufficiale.

Le indicazioni loro relative, desunte dai ruoli provvisori, dovranno essere trascritte su ruoli speciali da tenersi separati da quelli della truppa e distinti sempre per anni di nascita.

16. — Man mano che i Comandi dei distretti militari provvedono alla compilazione dei fogli e ruoli matricolari, dovranno fare pervenire ai singoli interessati il foglio di congedo assoluto o di congedo illimitato a seconda dell'anno di nascita.

Sul foglio stesso dovrà essere apposta a stampiglia con inchiostro grasso la seguente annotazione: « Ha prestato servizio col grado di . . . . . nell'esercito austro-ungarico prima dell'annessione ».

Inscrizione nei ruoli 71-B della forza in congedo.

17. — Non appena per ogni anno di nascita saranno regolarmente costituiti nel modo indicato i ruoli mod. 57, ed i fogli matricolari mod. 59, i Comandi dei distretti militari interessati dovranno provvedere all'inscrizione dei militari ex-austriaci sui ruoli della forza in congedo mod. 71-*B*, con le norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 233 del 1923 e 91 del 1924.

Questo Ministero si riserva peraltro più particolareggiate norme in proposito.

Altre disposizioni.

18. — Qualora presso i distretti di Trento e Trieste o presso qualche altro ufficio si trovino documenti relativi a cittadini di Fiume dovranno essere conservati in attesa di ulteriori disposizioni. Dovrà però darsene subito notizia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa).

19. — Tutte le operazioni sopra indicate devono essere compiute con la maggiore sollecitudine possibile. I Comandi di corpo d'armata forniranno, dietro richiesta, ai Comandi di distretto ed agli uffici li leva il personale necessario scegliendolo fra persone che conoscano la lingua tedesca o slovena.

Il Ministro — A. Diaz.

RUOLI

Comune di .....

N. d'ordine	Cognome e Nome	Paternità	Maternità	Data e luogo di nascita	Data di arruolamento nell'esercito austro-ungarico			Arma e specialità di appartenenza e grado al momento dell'armistizio

ALLEGATO **A.**

PROVVISORI

Anno di nascita .....

Documenti da cui il distretto militare ha tratto le controscritte notizie. Indicazione di altri documenti esistenti.	Correzioni e modificazioni dell'Ufficio di Leva	Data di acquisto della cittadinanza italiana	Attuale domicilio e professione	Altre annotazioni dell'autorità municipale
		Indicazioni da apporsi dall'autorità municipale		

REGISTRO DEGLI INA

N d'ordine	Cognome e Nome	Paternità	Maternità	Data e luogo di nascita	Data di arruolamento nell'esercito austro-ungarico (se verificatosi) e grado		Data della riforma o collocamento in pensione

ALLEGATO **B.**

BILI E PENSIONATI

Documenti da cui il distretto militare ha tratto le controscritte notizie. Indicazione di altri documenti esistenti	Correzioni e modificazioni dell'Ufficio di Leva	Data di acquisto della cittadinanza italiana	Attuale domicilio e professione	Altre annotazioni dell'autorità municipale
		Indicazioni da apporsi dall'autorità comunale		

N. 173. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 3224 - Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento ed avanzamento. — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 29 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio Esercito, modificata con le leggi successive;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il Regio decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del Regio Esercito;

Visto il Codice penale pel Regio Esercito;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli arruolati nell'Esercito, che siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente o superiore, e che abbiano i necessari requisiti morali, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e di rivestire, qualora riescano idonei, il grado di ufficiale di complemento anche in tempo di pace.

Art. 2.

I giovani forniti dei necessari requisiti fisici e morali, e dei prescritti titoli di studio, i quali non siano stati ancora arruolati ma abbiano compiuto il 17° anno di età e non intendano valersi delle riduzioni di ferma cui potessero avere eventualmente diritto, possono essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, prima della chiamata della rispettiva classe.

Art. 3.

Gli arruolati, che, a senso dell'articolo 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, il quale apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento nel Regio Esercito, sono ascritti alla ferma di 3 mesi, sempre quando, in applicazione dell'art. 6 di tale Regio decreto, non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare, fino al loro congedamento, le scuole allievi ufficiali di complemento.

Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare il detto periodo fino agli esami a sergente allievo ufficiale: il periodo fatto in più della loro ferma verrà compensato con la dispensa dal successivo richiamo per istruzione.

Art. 4.

Per gli arruolati di cui al precedente art. 3, sia che vengano o non dispensati dal compiere la ferma, sia che protraggano o non, volontariamente, il servizio militare fino a conseguire il grado di sergente, il raggiungimento del grado di ufficiale di complemento sarà obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

Pure in caso di mobilitazione saranno obbligati a raggiungere il grado di sottotenente di complemento i giovani che conseguiranno i titoli di studio di cui all'art. 1, posteriormente al loro arrivo alle armi pel disimpegno degli obblighi di leva.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il 39° anno di età.

Art. 6.

I capi degli istituti d'istruzione e i militari in servizio o congedati sono tenuti a far denuncia dei titoli di studio dai quali derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di trenta giorni da quello in cui i titoli vengono acquisiti. Gli iscritti di leva sono tenuti anch'essi a fare la denuncia di cui sopra, non oltre il giorno del loro arruolamento.

Art. 7.

Chi per negligenza omette di denunciare i titoli di cui sopra, nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con la ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè od altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari o comuni.

I militari, all'atto della chiamata e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del Codice penale pel Regio Esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Art. 8.

La durata dei corsi verrà stabilita dal Ministro per la guerra.

Il servizio da prestarsi complessivamente come allievo ufficiale e come ufficiale di complemento di prima nomina non potrà essere superiore alla ferma ordinaria. Il Ministro per la guerra ha la facoltà di ridurre tale servizio complessivo, anche oltre la misura fissata dall'art. 6, lettera *c)* del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 9.

Gli arruolati ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento che siano definitivamente riprovati agli esami pel passaggio a sottotenente saranno sempre trattenuti alle armi per l'intera durata della ferma ordinaria e verranno esclusi dai benefici di riduzione di ferma di cui all'art. 6 del citato Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

abrogato da [illegible] 28 dic. [illegible] 14 1 n. [illegible]

Art. 10.

Nei concorsi per cariche pubbliche e impieghi statali la qualifica di ufficiale di complemento sarà titolo di preferenza rispetto alla categoria di coloro che non la possiedono, non inclusi però in questa categoria coloro che non possono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè non idonei fisicamente.

Tale titolo di preferenza non può avere valore nei confronti di iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di stabilire con quale classe dovranno avere inizio i corsi obbligatori.

I giovani aventi tutti i requisiti richiesti dall'art 1, appartenenti a classi anteriori a quella che verrà stabilita dal Ministro per la guerra per l'inizio dei corsi obbligatori, e che non siano diventati ufficiali hanno l'obbligo di conseguire il grado di ufficiale di complemento in caso di mobilitazione.

Art. 12.

I militari in servizio o congedati che abbiano acquisito, prima dell'entrata in vigore del presente Regio decreto, i titoli di studio di cui all'art. 1, sono tenuti a denunciare i titoli medesimi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Ai militari di cui al precedente articolo 12 sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI
OVIGLIO.

N. 174. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Obbligo di denunzia di titoli di studio per la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1924.

Col R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, del 29 febbraio u. s., è fatto obbligo agli inscritti di leva, alle reclute e ai militari in congedo muniti di licenza liceale, o d'isti-

tuto tecnico o di un titolo di studio equipollente o superiore, di denunziare i titoli stessi, dovendo frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e rivestire, se idonei, il grado di ufficiale di complemento anche in tempo di pace.

Affinchè, pertanto, tali denunzie possano aver luogo entro i termini di tempo stabiliti in detto decreto, è necessario che gl'interessati siano subito informati con apposito manifesto delle pratiche che all'uopo dovranno compiere.

Il manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, sarà stampato a cura del Ministero della guerra e spedito in congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto militare, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capiluoghi dei Comuni di loro circoscrizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

Il Ministro — DIAZ.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

Circa l'obbligo di denuncia di titoli di studio da parte degli inscritti di leva, delle reclute e dei militari in congedo

1. Col R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, è fatto obbligo ai giovani arruolati nell'esercito che siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di un titolo di studio equipollente o superiore e che posseggano i necessari requisiti morali, di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e di rivestire, qualora siano giudicati idonei, il grado di ufficiale di complemento anche in tempo di pace.

A tal uopo i militari in servizio sotto le armi e quelli congedati per avere compiuto la ferma o per essere stati dispensati dal compierla sono tenuti a fare denuncia dei titoli di studio, da quali derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, *entro il termine di trenta giorni* da quello in cui, successivamente all'entrata in vigore del detto R. decreto, i titoli saranno acquisiti.

Gli inscritti di leva che siano già provvisti dei titoli medesimi, sono anch'essi tenuti a fare denunzia di cui sopra, la quale dovrà effettuarsi non oltre il giorno del loro arruolamento da parte dei rispettivi Consigli di leva o delle Commissioni mobili di arruolamento. Quelli di essi che conseguano il titolo di studio dopo l'arruolamento, ma prima della chiamata alle armi, dovranno invece fare la denunzia non oltre il giorno della loro presentazione al distretto militare.

L'obbligo di tale denunzia spetta altresì ai capi degli istituti d'istruzione media nei riguardi di quei giovani che, essendo cittadini italiani, conseguiranno negli istituti dipendenti, dopo l'entrata in vigore del citato decreto, uno degl accennati titoli di studio.

2. I militari in servizio alle armi e quelli congedati per avere ultimato la ferma di leva o per essere stati dispensati dal compiere la ferma i quali abbiano conseguito uno degli accennati titoli di studio prima dell'entrata in vigore del citato R. decreto 31 dicembre 1923 - e che beninteso non rivestano la qualità di ufficiali di complemento) sono tenuti a denunziare il possesso di tali titoli *entro sessanta giorni* dalla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cioè entro il 29 aprile 1924.

3. La denunzia dovrà essere fatta - ritirandone ricevuta - alle autorità sottoindicate:

a) al presidente del Consiglio di leva o della Commissione mobile di arruolamento, da parte degli inscritti di leva che all'atto dell'arruolamento siano già in possesso del titolo di studio;

b) al comandante del distretto militare di presentazione, da parte delle reclute che abbiano conseguito il titolo di studio dopo l'arruolamento, ma prima della chiamata alle armi;

c) al comandante del corpo, da parte dei militari che conseguano il titolo di studio mentre trovansi sotto le armi;

d) al comandante del distretto militare di residenza, da parte dei militari in congedo illimitato per fine di ferma o per essere stati dispensati dal compierla.

La denunzia dovrà in ogni caso essere redatta in iscritto e dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, l'indicazione del distretto di leva, per gli arruolati, ed inoltre, per tutti, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui esso fu conseguito.

4. I capi di istituti di istruzione media invieranno gli elenchi degli allievi che abbiano conseguito i titoli di cui sopra al Comando del distretto militare nella cui giurisdizione gli istituti si trovano, al quale spetterà di fare le opportune comunicazioni ai rispettivi distretti di leva in base alle indicazioni contenute negli elenchi stessi. A tal uopo i capi di istituti avranno sempre cura di riportare per ciascuno di tali allievi tutte le indicazioni prescritte dal numero precedente per le denunzie dei singoli interessati.

5. La denunzia del titolo di studio da parte dei militari in congedo illimitato per avere compiuto la ferma di leva o per essere stati dispensati dal compierla non imporrà, per essi, l'obbligo di alcuna prestazione di servizio alle armi in dipendenza del possesso del titolo stesso. Essi però avranno l'obbligo di conseguire il grado di ufficiale di complemento in caso di mobilitazione.

6. I titoli di studio il cui possesso rende obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento a mente dell'art. 1 del menzionato decreto, sono: la licenza liceale, la licenza di istituto tecnico conseguita in tutte le sezioni, la licenza del R. istituto commerciale e la licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma. Il Ministero si riserva la facoltà di apportare eventuali successive varianti a tale enumerazione, specialmente per quanto riguarda l'equipollenza dei titoli rilasciati da altri istituti alla licenza liceale o d'istituto tecnico.

7. L'art. 7 del menzionato decreto 31 dicembre 1923 stabilisce che chi per negligenza omette di denunziare i titoli di cui al precedente n. 6 nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia con ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denunzia e chiunque abbia, in qualsiasi tempo, concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del Codice penale per il R. Esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

. . . . . *addì*. . . . . 1924.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 175. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di fogli matricolari richieste da associazioni di militari ex combattenti.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1924.

Questo Ministero, a richiesta delle associazioni di ex-combattenti e previo il consenso di quello delle finanze, ha determinato di estendere alle associazioni stesse legalmente costituite, le disposizioni di favore adottate colla circolare n. 308 del *giornale militare* 1923, per le associazioni di mutilati ed invalidi di guerra, per quanto riguarda il rilascio di documenti matricolari.

Pertanto i corpi ed i distretti ai quali pervengano da parte delle dette associazioni di combattenti-richieste di copie di fogli matricolari dei propri soci, debbono soddisfarle anche se le richieste stesse non siano redatte sulla carta bollata prescritta dal § 130 del vigente regolamento per le matricole.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 176. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1923.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 marzo 1924.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 334, del *giornale militare* 1923, relativa allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso le relative scuole di corpo d'armata alla data del 1° settembre 1923, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tal grado col 31 marzo 1924 (ovvero col 30 aprile 1924 per quelli che abbiano dovuto sostenere l'esame di riparazione) e destinati a prestare i prescritti tre mesi di servizio col grado stesso presso un corpo della rispettiva arma e specialità, attenendosi per quanto riguarda le destinazioni alle norme seguenti:

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati esclusivamente ai reggimenti di fanteria dipendenti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Cavalleria.

Il corpo d'armata di Milano ripartirà i sergenti allievi della dipendente scuola in parti eguali tra i reggimenti di cavalleria seguenti:

Nizza, Vittorio Emanuele II, Savoia, Guide, Monferrato e Aosta, prendendo all'uopo gli opportuni accordi con gli altri comandi di corpo d'armata interessati.

Il corpo d'armata di Roma ripartirà analogamente gli allievi della dipendente scuola tra i reggimenti di cavalleria sottosegnati:

Genova, Saluzzo, Novara, Alessandria, Piemonte Reale e Firenze.

Bersaglieri.

Il comando del corpo d'armata di Torino assegnerà la metà degli allievi della scuola di Torino ai due reggimenti bersaglieri stanziati nel proprio territorio e metterà l'altra metà, ripartita in parti eguali, a disposizione dei corpi d'armata di Firenze e Bologna per l'assegnazione al 5° reggimento bersaglieri in Imperia e 6° reggimento in Bologna.

Il comando di corpo d'armata di Milano assegnerà i due terzi degli allievi della scuola di Milano ai due reggimenti dipendenti e metterà l'altro terzo a disposizione del corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione all'11° bersaglieri in Abbazia.

Il comando del corpo d'armata di Roma assegnerà due terzi degli allievi della scuola di Roma ai due reggimenti dipendenti e metterà l'altro terzo a disposizione del corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione all'8° reggimento bersaglieri in Firenze.

Il comando del corpo d'armata di Palermo assegnerà la metà degli allievi della scuola di Palermo al reggimento bersaglieri dipendente e porrà l'altra metà a disposizione del corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione al 1° reggimento bersaglieri in Napoli.

Alpini.

I corpi d'armata di Torino, Milano e Bologna assegneranno tutti gli allievi delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti. I corpi d'armata di Verona e Trieste cederanno ciascuno il 40 per cento degli allievi delle dipendenti scuole al corpo d'armata di Bologna per completare le assegnazioni al 7° e all'8° reggimento alpini.

Artiglieria da campagna.

Tutti i corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti.

Però i corpi d'armata di Torino, Bologna, Roma, Napoli e Palermo, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole al corpo d'armata di Bari nlle seguenti misure:

Corpo d'armata di Torino il 20 per cento dei propri allievi per il 2° reggimento in Pesaro;

Corpo d'armata di Bologna il 10 per cento dei propri allievi per il 2° reggimento in Pesaro e il 10 per cento per il 18° reggimento in Aquila;

Corpo d'armata di Roma il 10 per cento dei propri allievi per il 18° reggimento in Aquila;

Corpo d'armata di Napoli il 10 per cento dei propri allievi per il 18° reggimento in Aquila;

Corpo d'armata di Palermo il 25 per cento dei propri allievi per il 14° reggimento in Bari.

Artiglieria da montagna.

I corpi d'armata di Torino, Milano e Bologna assegneranno tutti i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti. Inoltre il corpo d'armata di Verona metterà a disposizione del corpo d'armata di Torino

la metà dei propri allievi per l'assegnazione al 1° reggimento e cederà l'altra metà al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al 3° reggimento. Il corpo d'armata di Trieste metterà tutti i propri allievi a disposizione del corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 2° reggimento.

Artiglieria pesante campale.

Tutti i corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità pesante campale assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti. Però i corpi d'armata di Verona, Roma, Napoli e Palermo cederanno una parte dei propri allievi ad altri corpi d'armata nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Torino il 10 per cento al corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 5° reggimento in Udine;

Corpo d'armata di Verona il 30 per cento al corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 5° reggimento in Udine;

Corpo d'armata di Roma il 10 per cento al corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 5° reggimento in Udine;

Corpo d'armata di Napoli il 50 per cento al corpo di armata di Firenze per l'assegnazione al 6° reggimento in Genova;

Corpo d'armata di Palermo il 50 per cento al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento in Senigallia.

Artiglieria pesante e da costa.

I corpi d'armata di Torino e di Verona assegneranno i sergenti allievi della specialità pesante delle rispettive scuole esclusivamente ai reggimenti dipendenti.

Il corpo d'armata di Trieste cederà il 20 per cento dei propri allievi della specialità da costa al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 6° reggimento misto in Treviso.

Il corpo d'armata di Firenze cederà il 30 per cento dei propri allievi della specialità da costa al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento da costa in Taranto.

Il corpo d'armata di Napoli cederà la metà dei propri allievi della specialità pesante al corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione al 4° reggimento pesante in Piacenza e l'altra metà al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 6° reggimento in Treviso.

Il corpo d'armata di Palermo cederà il 30 per cento dei propri allievi della specialità da costa al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento da costa in Taranto.

Lo stesso corpo d'armata di Palermo cederà il 50 per cento dei propri allievi della specialità pesante al corpo d'armata di Torino per completare l'assegnazione al 1° e al 2° reggimento pesante; il 25 per cento al corpo d'armata di Firenze per completare l'assegnazione al 4° reggimento pesante in Piacenza; il resto sarà suddiviso tra il corpo di armata di Trieste e quello di Bologna.

Artiglieria contraerei.

Prima di far luogo alla ripartizione dei sergenti allievi ufficiali delle varie specialità di artiglieria tra i reggimenti sopra indicati, i comandi di corpo d'armata aventi corsi delle specialità stesse provvederanno all'assegnazione di sei dei propri allievi al dipendente gruppo controaerei, traendoli possibilimente dalle specialità pesante, pesante campale e da costa. Il corpo d'armata di Palermo, oltrechè al proprio gruppo, dovrà provvedere anche al gruppo del corpo d'armata di Bari, nel quale non sono istituiti corsi allievi ufficiali dell'arma di artiglieria.

Genio.

Zappatori, minatori, ecc. — I corpi d'armata di Torino, Verona, Roma, Napoli e Palermo, oltre che provvedere con i sergenti allievi delle rispettive scuole all'assegnazione ai

raggruppamenti del genio dipendenti, cederanno una parte dei sergenti stessi, nelle misure sotto segnate, agli altri corpi d'armata non aventi il corso della specialità zappatori, minatori, ecc.:

Corpo d'armata di Torino cederà il 40 per cento degli allievi al corpo d'armata di Milano e il 10 per cento al corpo d'armata di Firenze;

Corpo d'armata di Verona cederà il 50 per cento degli allievi al corpo d'armata di Trieste;

Corpo d'armata di Roma cederà il 50 per cento degli allievi al corpo d'armata di Bologna;

Corpo d'armata di Napoli cederà il 30 per cento degli allievi al corpo d'armata di Firenze;

Corpo d'armata di Palermo cederà il 50 per cento degli allievi al corpo d'armata di Bari.

Telegrafisti. — I corpi d'armata di Torino, Napoli e Palermo, dopo avere provveduto con gli allievi dei rispettivi corsi telegrafisti ai dipendenti raggruppamenti, metteranno a disposizione degli altri corpi d'armata le seguenti aliquote di sergenti:

Corpo d'armata di Torino cederà il 30 % dei propri allievi al corpo d'armata di Milano e il 30 % al corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Napoli cederà il 25 % dei propri allievi al corpo d'armata di Roma, il 25 % a Bologna e il 25 % a Verona.

Corpo d'armata di Palermo cederà il 30 % dei propri allievi al corpo d'armata di Bari e il 30 % al corpo d'armata di Firenze.

Gli allievi delle specialità pontieri, radiotelegrafisti, ferrovieri ed aerostieri saranno tutti assegnati ai reggimenti e reparti delle rispettive specialità.

Commissariato, sussistenza e amministrazione.

I sergenti allievi dei servizi di commissariato, sussistenza ed amministrazione saranno ripartiti come segue fra i vari corpi d'armata per essere assegnati alle direzioni, stabilimenti ed uffici:

Gli allievi dei corsi presso la scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Milano, Torino, Verona, Trieste e Bologna;

Gli allievi dei corsi presso la scuola di Roma saranno analogamente ripartiti fra i corpi d'armata di Roma, Firenze, Napoli, Bari e Palermo.

2. Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali i comandi di corpo d'armata seguiranno rigorosamente le norme prescritte dal precedente numero e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel miglior modo le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda la destinazione di allievi a reparti staccati di dati corpi.

Solo in casi del tutto eccezionali, quando concorrano specialissime condizioni di famiglia, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare allievi delle dipendenti scuole anche a reparti diversi da quelli sopra indicati in seguito a domanda degli interessati debitamente documenta a. Resta inteso però che tali particolari assegnazioni dovranno costituire una vera e propria eccezione in modo da non recare turbamento alcuno alla normale ripartizione degli allievi fra i vari corpi e reparti.

3. Per quanto concerne il servizio da prestarsi presso i corpi dai sergenti allievi ufficiali, le prove che essi devono sostenere, le comunicazioni da farsi al Ministero circa gli allievi dichiarati idonei a sottotenenti, ecc., si applicheranno le disposizioni contenute nella premessa alle « Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali (Edizione 1923) ».

Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'art. 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986.

4. In relazione al n. 16 della circolare 314 del *giornale militare* 1923 gli allievi che comprovino di essere inscritti all'Università per l'anno accademico ora in corso, potranno, se approvati agli esami da sergente e a quelli teorici a sottotenente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso e cioè il 1° aprile p. v. per essere richiamati a prestare i tre mesi di servizio da sergente il 1° giugno 1924 od anche, se lo preferiscano, il 1° giugno 1925.

Quelli che ne facessero domanda comprovando di dover attendere alla preparazione ad esami, potranno ottenere di imprendere il detto servizio da sergente alle date del 1° luglio 1924 o del 1° luglio 1925 in luogo di quelle sopra indicate.

Al termine dei suddetti tre mesi di servizio da sergente, gli allievi sosterranno gli esami pratici da sottotenente presso i corpi in cui si trovano.

Quelli risultati idonei potranno chiedere di compiere i primi quattro mesi di servizio da sottotenente dal 1° giugno al 1° ottobre 1925 o rispettivamente dal 1° giugno al 1° ottobre 1926 e il rimanente servizio nell'anno successivo a quello in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina, ma sempre a partire dal 1° giugno di ogni anno.

Quelli risultati non idonei in detti esami pratici a sottotenente saranno rispettivamente ammessi a ripetere la prova nelle sessioni che verranno stabilite per gli allievi ufficiali della classe 1904 e della classe 1905. In ogni caso dovranno prestare servizio dal 1° giugno al 1° ottobre 1925, o, rispettivamente dal 1° giugno al 1° ottobre 1926, o come sergenti od anche in parte come sottotenenti se avranno conseguita l'idoneità a sottotenente nelle dette prove di riparazione.

I rinvii di cui sopra dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari e i comandanti di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

Il Ministro — A. Diaz.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolae 469:

A pagina 1090, colonna 1, depennare il tenente *D'Alfonso* Amedeo, direzione artiglieria Piacenza, sezione staccata Firenze.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 56, depennare il tenente *Pezzi* Enrico, 13 campagna.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 60, depennare il tenente *D'Agata* Filippo, 4 fanteria.

Dispensa 6ª, anno 1924, circolare 90:

A pagina 380, depennare il sottotenente di amministrazione di complemento *Saso* Umberto.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 125:

A pagina 533, aggiungere capitano di cavalleria *Mazza* Mario, Stato maggiore centrale.

A pagina 534, aggiungere tenente cavalleria *Mingione* Tommaso, cavalleggeri Monferrato.

A pagina 535, aggiungere tenenti artiglieria *Colombo* Pietro, 18 campagna e *Giammarco* Enrico, 18 campagna.

A pagina 535, aggiungere tenente genio *Zappetti* Giovanni, scuola applicazione artiglieria e genio.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 132:

A pagina 548, depennare il tenente *Piazzo* Giuseppe, Comando genio Torino.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 134.:

A pagina 554, depennare il tenente *Braida* Gregorio, direzione artiglieria Venezia.

A pagina 555, depennare il tenente *Marini* Giovanni, 14 pesante campale ed il tenente *Rimoldi* Mosè, 9 pesante campale, assegnato comando corpo armata Firenze.

A pagina 555, *Stranazzi* Luigi, *invece di*: 2 pesante, *leggasi*: direzione artiglieria Verona.

Dispensa 9ª, anno 1924, circolare 140:

A pagina 597, agli ufficiali ammessi 1° corso rimandati corso successivo, aggiungasi: capitano *Ulrich* Oscar, accademia militare, capitano *Lovisato* Mario, 20 campagna.

A pagina 597, agli ufficiali nuovi ammessi e rimandati corso successivo, aggiungasi: capitano *Giglio* Italo, 5 controarei.

A pagina 598, agli ufficiali ammessi 1° corso e rimandati corso successivo, aggiungasi: capitano *Augello* Francesco, 24 campagna, tenente *Santini* Alfredo, direzione artiglieria Napoli.

Dispensa 10ª, anno 1924, errata-corrige:

A pagina 642, la errata-corrige riguardante il capitano De Leo Rosario è modificata nel senso che: *invece di*: 10° pesante campale, *leggasi*: 10° pesante (C).

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(6528) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª **1924** 14 Marzo

N. 177 – **13 dicembre 1923.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. R. decreto n. 3180, che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei serbi, croati e sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza . . . *Pag.* 703

» 178 – **23 dicembre 1923.** COLONIE. R. decreto L. 3092, relativo al nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli . . . . . *Pag.* 706

» 179 **31 dicembre 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3227 - Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma . . . . . *Pag.* 712

» 180 – **17 febbraio 1924.** – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 182 - Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 716

» 181 – **22 febbraio 1924.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — R. decreto-legge n. 213 - Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume *Pag.* 720

» 182 **23 febbraio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' R decreto n. 234 — Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti ed eccessivi *Pag.* 723

» 183 – **1 marzo 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto del ministro per le finanze, relativo alla costituzione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 732

» 184 – **25 febbraio 1924.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale viene soppresso il comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari *Pag.* 734

N. 185 – 4 marzo 1924. — CONCORSI E GARE. — Gare militari di addestramento ippico, Roma, 1924 . . *Pag.* 735

» 186 – 6 marzo 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Salerno e di Napoli . . . *Pag.* 751

» 187 – 6 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni . . . . . *Pag.* 751

» 188 – 12 marzo 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Liquidazione degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale *Pag.* 752

» 189 – 13 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Apertura della R. tesoreria provinciale di Taranto *Pag.* 753

» 190 – 13 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 753

» 191 – 13 marzo 1924. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. – Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce per armi mod. 91 ridotte per tiro assegno *Pag.* 754

» 192 – 13 marzo 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Varianti alle norme esecutive . . . *Pag.* 754

» 193 – 13 marzo 1924. — AVANZAMENTO.— Nomina della commissione di 2º grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, sino al grado di maggiore, in servizio all'estero . *Pag.* 755

» 194 – 13 marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Passaggio al Ministero delle finanze delle attribuzioni del comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . *Pag.* 755

» 195 – 13 marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione di disposizioni finali e transitorie del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato . . . *Pag.* 756

» 196 – 13 marzo 1924. — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra — Varianti . . . . *Pag.* 757

» 197 – 13 marzo 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali licenziati dai corsi di educazione fisica di nove mesi . . . . . *Pag.* 758

» 198 – 13 marzo 1924. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1924-25. — Corso preparatorio . *Pag.* 760

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 782

Circolare N. 177. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 3180, che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali, e truppa). — 13 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44. del 21 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria relativa alla cittadinanza.

L'Austria, la Cecolosvacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di regolare le questioni che riguardano la cittadinanza;

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

il signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

il signor Al. Em. Lahovary, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Altezza il Reggente di Ungheria:

il Conte Nemes de Hidvég, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I modi di acquisto e di perdita della cittadinanza sono regolati dalle leggi dei singoli Stati

Art. 2.

Nei rapporti tra le Alte Parti Contraenti, la cittadinanza sarà provata con un certificato dell'autorità competente secondo la legge dei singoli Stati, vidimato dalla autorità da cui l'autorità predetta

dipende. Il certificato indicherà il fondamento legale della cittadinanza che attesta. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà tuttavia, ogni qualvolta lo stimerà necessario, esigere che il contenuto del certificato sia confermato dall'autorità governativa.

Art. 3.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a notificarsi reciprocamente l'elenco delle autorità competenti a rilasciare e vidimare il certificato di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

In caso di contestazione tra le Alte Parti Contraenti sulla cittadinanza da attribuire secondo le disposizioni dei trattati di San Germano e di Trianon, a un suddito del cessato Impero Austriaco e del cessato Regno d'Ungheria, una Commissione composta di un delegato di ciascuna delle Alte Parti Contraenti interessate e di un presidente, eletto di comune accordo dalle dette Parti e in caso di disaccordo dal Presidente della Confederazione Elvetica, fra i sudditi di uno Stato diverso dalle Parti Contraenti — scaduti i termini per l'esercizio del diritto di elezione o di opzione — deciderà la controversia. In caso di disaccordo tra i delegati, deciderà il Presidente.

Le decisioni adottate saranno in ogni caso definitive.

Le presenti disposizioni non derogano alle disposizioni e regole dei trattati di San Germano e di Trianon e specialmente alle disposizioni degli articoli 81 e 230 del Trattato di San Germano e degli articoli 65 e 213 del Trattato di Trianon nè alle disposizioni delle convenzioni particolari conchiuse o da conchiudere tra gli Stati interessati e specialmente a quelle della convenzione tra la Cecoslovacchia e l'Austria firmata a Brno il 7 giugno 1920.

Art. 5.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.
La *Romania*: A. Em. Lahovary
L'*Ungheria*: Nemes.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

N. 178. — COLONIE. — R. decreto n. 3092, relativo al nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 dicembre 1923. — *Gazzetta ufficiale* n. 24, del 4 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, che approva l'ordinamento della Somalia Italiana:

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 15 luglio 1915, n. 1171, riguardante il passaggio del deposito centrale per le truppe coloniali alla dipendenza del Ministero delle colonie;

Visto il decreto 24 luglio 1922, n. 1140, col quale il comando della tappa coloniale di Siracusa passa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie, e si provvede all'organico pel funzionamento della tappa stessa;

Considerata la necessità, in base all'esperienza, di costituire il deposito suddetto, in modo che possa efficacemente servire ai bisogni delle quattro Colonie, regolandone il personale e le attribuzioni allo scopo predetto:

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le colonie di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il deposito centrale per le truppe coloniali, è costituito:

a) dal « Comando del deposito centrale per le truppe coloniali » con sede in Napoli;

b) dal « Comando della tappa coloniale » che funziona, in Siracusa, come distaccamento del deposito suddetto.

Appartiene al deposito centrale per le truppe coloniali anche il personale (sottufficiali e militari di truppa) addetto all'ufficio militare del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il deposito centrale per le truppe coloniali dipende amministrativamente dal Ministero delle colonie.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, fisserà con apposite disposizioni le attribuzioni del deposito centrale suddetto e le sue relazioni con i corpi e servizi del Regio esercito per quanto si riferisce ai rifornimenti dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Africa orientale e settentrionale.

Art. 3.

Il personale (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) occorrente pel funzionamento del deposito centrale per le truppe coloniali, ed il personale (sottufficiali e militari di truppa) per l'ufficio militare del Ministero delle colonie, è quello che risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e controfirmata dai Ministri per la guerra e per le finanze.

Il personale di cui alla tabella stessa è collocato, dal Ministero della guerra, a disposizione di quello delle colonie ed è assunto in forza dal Comando del deposito centrale.

La ripartizione ed assegnazione del personale di cui sopra fra il deposito centrale, la tappa coloniale di Siracusa e l'ufficio militare del Ministero delle colonie, è fatto con determinazione del Ministero delle colonie, su proposta del comandante del deposito centrale, tenuto conto delle speciali esigenze dei vari uffici e delle varie disposizioni in vigore fra le quali quelle riguardanti il trasferimento di militari nelle località ove essi hanno la famiglia.

Detto personale dipende:

a) per l'impiego, direttamente dal Ministero delle colonie;

b) disciplinamente, dalle autorità militari territoriali della rispettiva sede.

Salvo casi di eccezionale gravità, non potrà essere distolto dalle proprie attribuzioni per essere impiegato dalle autorità territoriali in altri servizi senza l'autorizzazione del Ministero delle colonie, da chiedersi pel tramite di quello della guerra.

Art. 4.

L'amministrazione del deposito centrale per le truppe coloniali è affidata alle cure ed alla responsabilità del comandante del deposito stesso con le norme vigenti pel Regio esercito.

Riguardo alla disciplina, detto comandante ha attribuzioni di comandante di corpo.

Art. 5.

Il pane, i viveri, i foraggi ed il vestiario, nonchè i materiali di equipaggiamento generale e cucina ed in genere tutti i materiali di dotazione e consumo occorrenti ai militari di truppa addetti al deposito centrale, sono prelevati dai magazzini, stabilimenti militari e dalle imprese che forniscono il Regio esercito. Il rimborso per tali prelevamenti sarà fatto mensilmente entro i primi cinque giorni successivi del mese cui essi si riferiscono.

Art. 6.

Alle spese occorrenti per gli assegni e competenze d'ogni genere, in contanti ed in natura, del personale del deposito centrale e pel suo funzionamento, si provvede coi fondi appositamente stanziati nel bilancio del Ministero delle colonie.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fatta eccezione:

a) di quanto riguarda il grado del comandante del deposito centrale, nel senso che la dizione « Colonnello o tenente colonnello d'arma combattente (comandante) » sostituisce quella di « Tenente colonnello, comandante », di cui alla tabella annessa al R. decreto 1171 del 15 luglio 1915, a decorrere dal 1° luglio 1922;

b) di quanto riguarda gli speciali soprassoldi ed indennità agli ufficiali ed alla truppa, previsti dal R. decreto 1171 sopra ricordato, che cessano d'essere dovuti dal 1° agosto 1923.

I decreti 15 luglio 1915, n. 1171, e 22 luglio 1922, n. 1140, sono abrogati.

Art. 8.

Alla eliminazione del personale coloniale (sottufficiali e militari di truppa) attualmente in servizio presso il deposito centrale o presso l'ufficio militare del Ministero delle colonie, sarà provveduto entro tre mesi dalla data in cui entra in vigore il presente decreto.

I militari stessi potranno chiedere: o di essere restituiti al rispettivo corpo di truppe coloniali, o di essere prosciolti dalla ferma o rafferma coloniale in corso.

In quest'ultimo caso, se non hanno obbligo di servizio militare da compiere saranno inviati in congedo; altrimenti, o se proseguano la carriera, saranno assegnati ad un corpo del Regio esercito da designarsi dal Ministero della guerra.

In ogni caso continueranno a percepire gli assegni coloniali loro dovuti in base alle norme pel Regio corpo di truppe coloniali al quale appartengono, sino al congedamento o alla data d'incorporazione nel corpo al quale verranno destinati in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

Tabella di formazione del deposito centrale per le truppe coloniali.

GRADI	Forza			
	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali	Caporali e soldati
Colonnello o tenente colonnello di arma combattente (comandante)	1	—	—	—
Maggiori (1)	1	—	—	—
Capitani di fanteria (2)	2	—	—	—
Capitani del corpo d'amministrazione	3	—	—	—
Subalterni di fanteria o del corpo d'amministrazione	5	—	—	—
Impiegati civili	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi	—	—	11	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	—	11	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	—	17
Soldati	—	—	—	58
TOTALI	12	1	22	75
	110			

(1) Può essere anche del corpo d'amministrazione.
(2) Uno è comandante della tappa coloniale di Siracusa.

NOTA 1. — Il servizio sanitario è disimpegnato da ufficiali medici dei presidi di Napoli e Siracusa.

NOTA 2. — Il deposito centrale di Napoli provvederà ai trasporti per mezzo di due camions e di una carretta con un mulo; la tappa coloniale con una carretta con un mulo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra:
DIAZ.

N. 179. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 3227 – Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 dicembre 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 54, del 4 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di maestro d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, di cui all'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, è abolita ed è sostituita dalla carica di « Maestro di scherma », col grado unico di sottotenente.

La categoria degli ufficiali subalterni, di cui all'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quindi così modificata, in relazione alla tabella 53 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395:

Ufficiali subalterni: Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma.

Art. 2.

L'organico dei maestri di scherma è di 230 posti. Al maestro di scherma sono applicabili le disposizioni che regolano lo stato degli ufficiali del Regio esercito in attività di servizio, ad eccezione dei limiti di età, che sono fissati a 55 anni.

Al raggiungimento di tali limiti di età i maestri di scherma potranno optare o per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di cui al seguente articolo 5, qualora esistano posti disponibili, ovvero per il collocamento a riposo.

Art. 3.

Presso la Scuola centrale di educazione fisica ed alle dirette dipendenze del Comando della scuola stessa, è istituita una « Sezione magistrale di scherma ».

Potranno aspirare all'ammissione in detta scuola (sezione magistrale di scherma), i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con almeno due anni di grado di sottufficiale, che non abbiano superato il 27° anno di età e siano ritenuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento competenti.

Alla sezione sarà preposto un ufficiale superiore in servizio attivo permanente del Regio esercito.

Il corso presso la Scuola centrale di educazione fisica (sezione magistrale di scherma) avrà la durata di due anni. Agli allievi dichiarati idonei al termine del corso sarà rilasciato un diploma.

Gli allievi del Regio esercito dichiarati idonei potranno concorrere a ricoprire le vacanze esistenti nell'organico dei maestri di scherma, con norme che saranno all'uopo emanate dal Ministro per la guerra.

Art. 4.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Oltre l'organico dei sottotenenti maestri di scherma, di cui al precedente articolo 2, è conservato un ruolo di cinquanta maestri civili di scherma e di educazione fisica, contemplato dalla tabella 61 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il ruolo è distinto in due classi.

Nella seconda classe (11° grado) sono inscritti i maestri civili che abbiano uno stipendio non superiore a L. 9,500, eccettuato il supplemento di servizio attivo; nella prima classe (10° grado) quelli provvisti di stipendio superiore a L. 9,500, eccettuato il supplemento suddetto.

I maestri civili di scherma e di educazione fisica sono assimilati di rango al grado di sottotenente.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Nella prima attuazione dell'organico di cui al precedente articolo 2 potranno essere nominati, a loro domanda, sottotenenti maestri di scherma:

a) gli attuali maestri d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe;

b) i maestri di scherma o d'arme già diplomati presso la Scuola magistrale di scherma, che abbiano conseguito un impiego civile nelle Amministrazioni dello Stato o che siano stati congedati per anzianità di servizio;

c) gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, previa rinunzia al grado rivestito;

d) gli attuali maestri civili insegnanti di scherma, che desiderino optare per la nomina a sottotenente.

Tutti gli aspiranti non dovranno aver superato il 55° anno di età e saranno sottoposti ad esperimenti, per accertare le loro qualità professionali, militari e di cultura, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra.

Fermo restando il disposto dell'art. 157, primo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella suaccennata prima attuazione dell'organico ai sottotenenti maestri di scherma provenienti dai sottufficiali del Regio esercito sarà attribuito, all'atto della loro nomina, se più favorevole, lo stipendio più prossimo, ma non superiore a quello cui avrebbero avuto diritto nel grado di sottufficiale, che ricoprivano all'atto della nomina ad ufficiale; ed in tal caso sarà tenuto conto, per il successivo aumento, del tempo che sarebbe stato loro computato, agli effetti dell'aumento stesso, nel grado medesimo.

Art. 7.

I maestri d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, i quali non si siano avvalsi delle disposizioni contenute nel precedente articolo e quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina nel nuovo ruolo dei sottotenenti maestri di scherma, saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Art. 8.

Ai due maestri civili di scherma e di educazione fisica di 1ª classe più anziani spettano la qualifica di « maestri direttori » e il trattamento previsto dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 per il grado 9°, senza peraltro che ciò possa dar loro diritto a speciali destinazioni.

La suddetta qualifica è transitoria e potrà essere conferita solo a maestri civili in ruolo alla data del presente decreto.

Art. 9.

Con decreti Reali, saranno emanate le norme per l'annuale reclutamento degli allievi nella Scuola centrale di educazione fisica (sezione magistrale di scherma), per i programmi, per il personale insegnante e di governo, per l'uniforme dei sottotenenti maestri di scherma e per quanto altro occorra all'attuazione del presente decreto.

I suddetti decreti saranno emanati *su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, quando importino* onere finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — DE' STEFANI.

N. 180. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 182 – Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 17 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 19 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 13 del disegno di legge per l'approvazione della nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto l'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, di cui all'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e all'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito e all'opera effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero, ferme le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

E' vietata qualsiasi concessione di premi di operosità e di rendimento se non si siano verificate, da parte dell'impiegato od agente, prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio, inerenti al grado ed al posto ricoperto.

Art. 2.

I premi di operosità e di rendimento possono essere pagati a mesi o a periodi trimestrali.

In ciascun mese o periodo la spesa massima per i premi stessi, al personale classificato ai gruppi *A*, *B* e *C*, avente grado non superiore al settimo, e al personale straordinario avventizio o assimilato che disimpegni attribuzioni analoghe, non può superare quella corrispondente ad un terzo del numero complessivo degli impiegati, di ruolo e non di ruolo, in servizio, al principio dell'anno finanziario, calcolata in base alle ore di cui al primo comma del successivo art. 4 e alla retribuzione oraria, ivi stabilita, per il personale di ruolo del gruppo *B*.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma il personale addetto alle Amministrazioni centrali, è considerato separatamente secondo le Direzioni generali o Enti amministrativi analoghi cui appartiene; e quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio.

Entro il limite di cui al precedente comma secondo, deve, altresì, essere compreso il personale, chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della medesima Amministrazione.

La disposizione di cui al secondo, terzo e quarto comma, del presente articolo, non si applica ai servizi di stralcio e transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3.

Ferme le disposizioni del precedente articolo 2, l'importo complessivo dei premi di operosità e di rendimento, concessi, per ciascun mese o periodo trimestrale, al personale di qualsiasi grado, gruppo o categoria, non può superare la corrispondente quota dello stanziamento inscritto in bilancio, aumentata dell'eventuale disponibilità non erogata per i mesi o periodi precedentemente decorsi.

Art. 4.

I premi di operosità e di rendimento conferiti, ai sensi del precedente art. 1, a impiegati aventi grado non superiore al settimo, non possono mensilmente superare, per ciascun impiegato, l'importo risultante dal computo di 75 ore di lavoro straordinario, retribuite come segue:

per gli impiegati appartenenti al gruppo *A*, in ragione di L. 3 ad ora;

per gli impiegati appartenenti al gruppo *B*, in ragione di L. 2,75 ad ora;

per gli impiegati appartenenti al gruppo *C*, in ragione di L. 2,50 ad ora.

I premi di operosità e di rendimento conferiti ai subalterni non possono superare mensilmente, per ciascun agente, l'importo ragguagliato a 90 ore di lavoro straordinario, retribuite in ragione di L. 2,25 ad ora.

Per il personale straordinario, avventizio o assimilato, fermi i limiti massimi di ore indicati, le retribuzioni sono stabilite rispettivamente in L. 2,50, L. 2,25, L. 2 e L. 1,75, a seconda che il personale stesso disimpegni attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, e *C* o di quello subalterno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale subalterno che presti servizio presso i gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e neppure al personale avventizio, con mansioni d'ordine, addetto ai gabinetti medesimi.

Art. 5.

Gli ordini di pagamento dei premi, di cui al presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati di attestazioni giustificative ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 rilasciato dal capo d'ufficio, sotto la sua responsabilità personale.

La disposizione di cui al precedente comma, si applica anche per il pagamento dei premi anzidetti al personale subalterno.

Per il personale di cui al quarto comma del precedente art. 2, il pagamento del premio di operosità e di rendimento non può essere ordinato se non previa intesa con l'Amministrazione o con la Direzione generale, alla quale detto personale appartiene.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di operosità e di rendimento di cui al presente decreto, può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli, di parte ordinaria e straordinaria, per essi appositamente istituiti in bilancio.

Nulla è innovato circa le forme con cui deve provvedersi al pagamento dei premi anzidetti.

Art. 7.

Salvo le concessioni di assegni, o indennità, o altri benefici, consentite a norma delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non può essere concesso, al personale dell'Amministrazione dello Stato, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese, per qualsiasi incarico, compresa la partecipazione a Consigli e Commissioni, all'infuori dei premi di operosità e di rendimento nei modi e limiti di cui al presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale ha effetto dal 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

N. 181. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 213 - Istituzione della provincia del Carnaro con capoluogo Fiume.** — (Gabinetto del ministro). — 22 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 23 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume.

Essa comprende due circondari costituiti l'uno dalla città di Fiume col territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e l'altro dall'attuale circondario di Volosca Abbazia, che viene distaccato dalla provincia dell'Istria, eccettuati i comuni di Castelnuovo e Matteria che vengono aggregati al circondario di Capodistria.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione un Governatore nominato con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sovrintenderà a tutti i servizi civili nella detta Provincia e provvederà all'amministrazione di essa con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nel territorio distaccato dalla provincia dell'Istria, il Governatore esercita, oltre le attribuzioni di competenza del Prefetto e dell'Amministrazione provinciale, a norma delle leggi del Regno, anche le funzioni di tutela ed ogni altra attribuzione demandata a Commissioni provinciali.

Fino a quando non siano istituiti nella nuova Provincia gli uffici dell'Amministrazione dello Stato, quelli della provincia dell'Istria continueranno ad esercitare le rispettive attribuzioni nel territorio da essa distaccato, e potranno, ove occorra, essere incaricati di esercitarle anche nel territorio annesso col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Art. 4.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, sovrintende a tutti i servizi civili governativi e locali e prende tutti i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio. Provvede altresì, anche a mezzo di commissari da lui nominati, all'amministrazione di pubblici istituti locali sino alla costituzione delle rispettive rappresentanze secondo le leggi del Regno.

Secondo le direttive del Governo, predispone quanto attiene alla esecuzione degli accordi conchiusi col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quanto occorre per la graduale estensione della legislazione del Regno nel predetto territorio, formulando le opportune proposte ai Ministri competenti.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1923-24 le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbano provvedere gli Enti locali, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Ai fondi all'uopo necessari sarà provveduto mediante trasporto da effettuarsi, con decreto del Ministro per le finanze, anche in conto residui, ad apposito capitolo del bilancio stesso.

La erogazione delle dette spese verrà fatta con anticipazioni di fondi concessi sulla base di preventivi da compilarsi dal Governatore, e soggetti all'approvazione del Ministro per le finanze.

Delle anticipazioni ricevute il Governatore dovrà rendere al Ministero delle finanze, non oltre due mesi dalla chiusura dell'esercizio, conto documentato distinto per ogni singola voce di spesa.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1924-25 le spese indicate faranno carico ai bilanci dei singoli Ministeri dai quali dipendono i rispettivi servizi, e il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere nei bilanci stessi, con suo decreto, i fondi necessari.

Art. 6.

Con successivi decreti da promuoversi dai Ministri competenti, saranno approvati i progetti da concordarsi fra il Governatore della provincia del Carnaro e l'Amministrazione provinciale dell'Istria relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività in dipendenza del distacco del territorio indicato nell'art. 1 dalla provincia dell'Istria, e sarà provveduto a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 234 — Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti ed eccessivi.** — (Ragioneria). — 23 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 1º marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, istituito col R. decreto 7 agosto 1920, numero 1093, sono, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto, deferite agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria, che le eserciteranno con i poteri e le facoltà del Comitato stesso.

L'Amministrazione dei beni immobili e dei beni mobili pertinenti alle gestioni transitorie di guerra, ora affidate al Comitato predetto, che, per loro natura e destinazione, convenga non alienare, è trasferita, non oltre il 15 marzo 1924, alle competenti Amministrazioni.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica alle attribuzioni inerenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi di cui agli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, le quali rimangono affidate al Comitato predetto, che dovrà esaurirle entro il 30 giugno 1924.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, deve intendersi nel senso che la facoltà attribuita al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, per la prosecuzione delle indagini iniziate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, e non condotte a termine entro il 31 dicembre 1922, riflette non solo le indagini iniziate in rapporto a singole ditte, persone ed enti, ed in genere contraenti, nei confronti dei quali fossero risultate ragioni di addebito per lucri indebiti od eccessivi, ma le indagini, altresì, relative alle varie gestioni che la Commissione parlamentare d'inchiesta avesse preso in esame nel loro complesso, per addivenire successivamente alla determinazione di addebiti speciali.

Peraltro, il Comitato liquidatore non potrà proseguire le indagini relative ad atti della Commissione predetta per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbia già fatta la designazione prescritta dall'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 516.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con suo decreto, norme, anche in deroga a quelle in vigore, per il funzionamento del Comitato liquidatore, di cui faranno parte non più di cinque componenti.

Art. 4.

Per la cognizione dei ricorsi contro le decisioni emesse dall'Amministrazione con le facoltà già spettanti al Comitato liquidatore, in virtù degli articoli 2 e 3 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, e contro i decreti del Ministro per le finanze di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979, e all'articolo 1 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294, rimane ferma la competenza delle giurisdizioni speciali istituite col decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, e con la legge predetta.

I due collegi arbitrali, di cui al decreto Luogotenenziale e alla legge sopracitati, sono però fusi in uno solo, costituito da un presidente avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, con titolo e funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione, o equiparato, e da quattro membri, di cui due permanenti effettivi, scelti uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i consiglieri della Corte dei conti, e gli altri due nominati, per ogni controversia, uno dal Ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente.

Fanno, altresì, parte del Collegio arbitrale, un presidente aggiunto scelto fra i magistrati aventi funzioni non inferiori a quelle di consigliere di Corte di cassazione e quattro membri permanenti supplenti, due dei quali scelti uno fra i consiglieri di Corte di cassazione del Regno ed uno fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e due scelti uno fra i consiglieri di Stato ed uno fra i consiglieri della Corte dei conti.

Per il funzionamento del Collegio arbitrale predetto resta ferma la disposizione di cui all'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2724.

Art. 5.

Il Collegio arbitrale di cui al precedente art. 4 ed il Comitato giurisdizionale di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, cesseranno di funzionare col 31 dicembre 1924.

Art. 6.

Il prèsidente e il presidente aggiunto, nonchè i membri permanenti, effettivi e supplenti, del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, anche se abbiano conseguito un grado superiore a quello ricoperto all'atto della nomina, possono essere mantenuti in carica. Essi continuano nell'esercizio delle funzioni inerenti al Collegio di cui al precedente articolo 4 fino al 31 dicembre 1924, pure se, prima della scadenza di detto termine, siano collocati a riposo.

Alle integrazioni e sostituzioni eventualmente necessarie sarà provveduto con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, e, qualora la sostituzione o integrazione riguardi magistrati, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

I ricorsi che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano stati ancora decisi dal collegio arbitrale istituito col decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, numero 1698, saranno decisi dal collegio arbitrale di cui al precedente articolo 4, con l'osservanza della procedura da questi seguita per i ricorsi di sua competenza.

Conserva, in ogni caso, il suo effetto, la nomina degli arbitri già eseguita dall'Amministrazione dello Stato e dalle parti interessate, prima della data di pubblicazione del presente decreto, sia nei riguardi del collegio arbitrale di cui al decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, sia nei riguardi del collegio arbitrale di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

Art. 8.

I compensi ai componenti il collegio arbitrale di cui al precedente articolo 4, sono liquidati, per ogni decisione, dal presidente del collegio arbitrale, tenendo conto dell'opera da essi prestata, dell'importanza della causa, e della gravità delle controversie decise.

Per i compensi al presidente e al presidente aggiunto del collegio arbitrale ha facoltà di provvedere il Ministro per le finanze, con suo decreto, in base alle norme in vigore per il conferimento dei premi di operosità e di rendimento.

Art. 9.

La gestione dei depositi effettuata dalle parti per i ricorsi proposti dinanzi al collegio arbitrale di cui al decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, passa alla segreteria del collegio arbitrale, di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto riflette la competenza speciale della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, per la decisione delle controversie, di qualsiasi natura, relative a requisizioni, sequestri, noleggi, assicurazioni e navi di bandiera nazionale, e la competenza speciale del Comitato giurisdizionale, istituito col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni.

Art. 11.

L'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è costituito di sette componenti, compreso il presidente, due dei quali scelti fra i magistrati aventi grado superiore a quello di consigliere di Corte di appello e gli altri cinque scelti fra gli impiegati civili o fra gli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina, di grado non inferiore al quinto ».

L'art. 7 del decreto Luogotenenziale predetto è sostituito dal seguente:

« Il Comitato, assistito dal segretario, decide, secondo le norme degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura civile, in quanto siano applicabili, con l'intervento del presidente e di quattro membri designati per ciascuna adunanza dal presidente.

« In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dal commissario da lui designato ».

Art. 12.

I componenti del Comitato giurisdizionale, di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, possono essere mantenuti in carica, nel limite dei posti assegnati dal primo comma del precedente articolo 11.

Alle nomine o alle sostituzioni eventualmente da effettuare sarà provveduto con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, e, ove le nomine e le sostituzioni riguardino magistrati, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra ora affidate al Comitato liquidatore, ovvero relativa alle materie contemplate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, che non sia già incorsa in prescrizione o decadenza, e sulla quale, entro il 31 agosto 1924, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, si intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformità del seguente articolo 14.

Art. 14.

L'istanza di cui al precedente art. 13 deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale e deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito con esposizione della causale e men-

zione dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure in essa sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza e documento qualsiasi, precedentemente esibito.

Uno degli originali della detta istanza, con indicazione del giorno della presentazione e firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 15.

Ove l'Amministrazione respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente art. 14, dovrà darne notizia all'interessato con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammessa, in qualsiasi caso, azione o ricorso, in via giurisdizionale, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

Art. 16.

Gli aventi diritto a restituzione di prezzo di merce sequestrata a seguito di assoluzione o di intervenuta amnistia, relativa alla gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, decadono da tale diritto ove, entro il 31 agosto 1924, non richiedano la somma dovuta producendo copia del provvedimento giudiziale che ne ordini la restituzione.

Art. 17.

I titolari di ordini di pagamento emessi dalle soppresse Commissioni di requisizione o ricevimento cereali o dalle direzioni dei magazzini statali grano, che non abbiano riscosso il loro credito entro il 31 agosto 1924, o che, entro lo stesso termine, non abbiano rinnovata istanza di pagamento da presentarsi ai termini del precedente art. 14, decadono dai loro diritti, salvo che il pagamento non sia avvenuto per l'esistenza di impedimenti legali debitamente notificati all'Amministrazione.

Art. 18.

Contro le pretese avanzate dagli interessati in via amministrativa e giurisdizionale, in conformità alle disposizioni degli articoli 13 a 17 del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di far valere ogni eccezione ed opposizione, pregiudiziale o di merito, consentita dalle leggi in vigore.

Art. 19.

Le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14 e 15 non si applicano alla gestione di stralcio del traffico marittimo. Esse non si applicano, altresì, nei confronti dei Governi esteri ed ai rapporti, anche con privati, che siano regolati da legge straniera.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, sono estese anche alle gestioni militari coloniali e metropolitane, in contanti e a materia, comprese quelle fuori bilancio, condotte nelle Colonie italiane dell'Africa settentrionale e dell'Africa orientale, durante gli esercizi finanziari dal 1914-1915 al 1920-1921.

Le rimanenze di cassa non versate, riferibili al 30 giugno 1921, provenienti dal complesso delle gestioni a danaro degli esercizi 1920-21 e precedenti, saranno considerate residui di anticipazione su articoli straordinari denominati « Spese per i servizi militari delle Colonie », dopo detrattone il fondo scorta di cui all'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511. I pagamenti che dovranno effettuarsi, a qualsiasi titolo, in conto delle gestioni medesime, faranno carico su detti fondi residui, dei quali, come pure delle anticipazioni ricevute per detti pagamenti, sarà, a decorrere dal 1° gennaio 1924, reso apposito conto.

Art. 21.

La percentuale a favore degli Enti militari e delle Commissioni speciali sull'importo delle vendite dei materiali residuati dalla guerra, istituita con R. decreto 29 agosto 1919, n. 1739, è soppressa a far tempo dal 1° marzo 1924.

Art. 22.

Entro il 15 marzo 1924 sarà proceduto ad una revisione del personale avventizio e di ruolo, civile e militare, assegnato agli uffici costituiti per il disimpegno delle attribuzioni ora devolute al Comitato liquidatore, onde ridurne il numero al minimo indispensabile.

Agli uffici in parola saranno altresì apportate le maggiori semplificazioni, per il più celere espletamento dei servizi loro affidati.

Art. 23.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 24.

Con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, saranno dettate le norme di applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

N. 183. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto del ministro per le finanze, relativo alla costituzione del comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 1° marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, dell'8 marzo 1924).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che istituì, presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, che deferisce agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria le attribuzioni spettanti al Comitato predetto, eccezione fatta per quelle attinenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi, di cui alle leggi 18 luglio 1920, n. 999; 29 dicembre 1921, n. 1979, e al R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1924 il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, oltre che dal Sottosegretario di Stato per le finanze che lo presiede, è costituito dai signori:

cav. gr. cr. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato;

gr. uff. dott. Pasquale D'Aroma, direttore generale delle imposte dirette;

gr. uff. avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato generale erariale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il sig. cav. Oscar Zumpano, ragioniere nelle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il Comitato liquidatore dovrà adunarsi almeno due volte la settimana. Le sue deliberazioni sono valide quando risultino presenti tre dei suoi componenti, compreso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Il presidente del Comitato liquidatore può chiamare in seno al Comitato stesso funzionari dell'Amministrazione dello Stato, ed esperti estranei all'Amministrazione stessa, i quali prendono parte alle adunanze con voto consultivo.

Art. 4.

Le attribuzioni dei seguenti uffici, già costituiti presso il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, sono, per effetto dell'art. 1 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, deferite alla Ragioneria generale dello Stato:

Ufficio approvvigionamenti e consumi;

Ufficio armi e munizioni e approvvigionamenti materie esplosive;

Ufficio sistemazione contratti;

Ufficio approvvigionamenti agricoli;

Ufficio motoaratura di Stato;

Ufficio gestione carta;

Ufficio combustibili nazionali;

Ufficio traffico marittimo;

Ufficio liquidazione merci estere requisite;

Ufficio stralcio Ilva;

Ufficio alienazione materiali;

Ufficio stralcio gazometri;

Ufficio conto alleati e controllo transiti;

Ufficio prigionieri di guerra;

Ufficio liquidazione gestione dei piroscafi requisiti e noleggiati per conto dei Ministeri della marina, della guerra, degli approvvigionamenti, delle finanze, dell'agricoltura e delle colonie;

Ufficio controllo consorzi;

Ufficio liquidazione pellami e materiali da concia;

Ufficio sbarchi e rispedizioni per servizio di artiglieria, di Genova, in liquidazione;

Ufficio reparto commerciale della direzione approvvigionamenti di aeronautica di Torino, in liquidazione.

Il personale addetto agli uffici predetti continua ad appartenere ai ruoli di origine; i relativi stipendi e gli altri assegni fissi fanno carico ai rispettivi bilanci.

Art. 5.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 11 agosto 1920, n. 20050 e 9 gennaio 1921, n. 1618, e sono abrogate, altresì, le disposizioni che contrastano col presente decreto, il quale sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

N. 184. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale viene soppresso il comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 febbraio 1924.

I Ministri della guerra e dell'interno:

Visto il decreto del ministro della guerra dell'8 marzo 1921, che istituisce un comitato per la sorveglianza sulla sistemazione degli esplosivi residuati dalla guerra;

Visto il decreto dei ministri della guerra e dell'interno, del 4 agosto 1921, col quale sono ampliate le funzioni del comitato anzidetto, che assume il titolo di comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari;

Visto il decreto dei ministri della guerra e dell'interno, del 28 settembre 1921, col quale viene aggiunto un nuovo membro al comitato di cui sopra;

Considerato che, per nuove esigenze tecniche, è stato di recente costituita una « Commissione permanente per la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi ».

Decretano:

Articolo unico:

Il comitato interministeriale per la sorveglianza sugli esplosivi militari è soppresso.

Roma, 25 febbraio 1924.

Il ministro della guerra
A. DIAZ.

Il ministro dell'interno
MUSSOLINI.

N. 185. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di addestramento ippico, Roma, 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 4 marzo 1924.

Disposizioni generali.

1. Le gare militari nazionali di addestramento ippico avranno luogo per il 1924 in Roma, nell'ippodromo di Tor di Quinto e dintorni, nel periodo compreso fra il 26 aprile ed il 6 maggio p. v.

2. Il generale a disposizione per l'arma di cavalleria è incaricato di organizzare e disciplinare lo svolgimento delle gare, sulla base del presente programma di massima; provvederà a diramare in tempo il programma esecutivo per le gare stesse, presi gli opportuni accordi con lo Stato Maggiore centrale, col Comando generale dell'arma dei CC. RR. e con l'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria.

3. La *giuria* per le gare sarà costituita dagli ufficiali seguenti, di massima residenti in Roma: Generale a disposizione per l'arma di cavalleria, presidente - il generale comandante della 3ª brigata di cavalleria - un generale di artiglieria - il capo dell'ufficio addestramento dello Stato Maggiore centrale - il capo dell'ufficio ippico presso il Ministero della guerra - un colonnello o tenente colonnello dei CC. RR., designato dal Comando generale dell'arma - il comandante della scuola di Tor di Quinto.

Quale membro consulente, sarà compreso nella giuria il capo del servizio veterinario presso il Ministero della guerra.

Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale dell'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria.

4. Un ufficiale superiore ,designato dal presidente della giuria, sarà incaricato del controllo e della firma dei documenti relativi alle gare. Il suo nome dovrà risultare nel programma esecutivo emanato dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

5. La sola giuria, in seduta plenaria, è competente ad emettere i giudizi definitivi sul risultato di ciascuna gara.

Per raccogliere gli elementi necessari, la giuria si varrà di apposite *commissioni* per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà sempre fare parte un membro della giuria.

Le commissioni saranno nominate dal presidente della giuria, valendosi di ufficiali residenti in Roma, che saranno messi a sua disposizione dai comandi territoriali.

6. Contro i giudizi ed i verdetti emessi dalle commissioni o dalla giuria sarà ammesso solo il *reclamo,* presentato per iscritto al presidente della giuria. Nessun reclamo sarà accolto, dopo le ore 12 del giorno seguente a quello in cui avverrà la premiazione.

Il reclamo dovrà essee compilato e presentato dall'interessato: per le gare delle pattuglie e dei pezzi dall'ufficiale subalterno comandante.

La decisione sul reclamo è devoluta ad una commissione costitutita dagli ufficiali generali facenti parte della giuria.

7. Effettuate le iscrizioni alle varie gare, non saranno ammesse varianti nè di uomini nè di cavalli; così pure non saranno ammesse sostituzioni di cavalieri o di cavalli (o comunque di elementi o mezzi concorrenti) a gara iniziata.

Tutti i cavalli di truppa e di carica dovranno portare sullo zoccolo la matricola perfettamente leggibile; gli uomini di truppa dovranno sempre avere indosso il piastrino di riconoscimento.

8. Tutti gli elementi iscritti alle presenti gare, e che le hanno iniziate, hanno l'obbligo di ultimarle, anche se il numero delle penalità ricevute durante lo svolgimento delle varie prove escludesse la possibilità di concorrere ad un premio.

Le commissioni, o la giuria, hanno però la facoltà di ordinare, o di autorizzare per giustificati motivi, che un elemento concorrente non prosegua nella gara; solo in questo caso l'elemento dispensato dal proseguire nella gara sarà considerato — agli effetti amministrativi — come se avesse compiuta l'intera gara alla quale era iscritto.

L'autorizzazione a sospendere le prove sarà confermata per iscritto dal presidente della giuria.

9. I corpi interessati provvederanno perchè nei documenti personali di tutti gli ufficiali e sottufficiali che avranno preso parte alle gare nazionali militari di addestramento ippico, ultimando le prove della gara a cui concorrono, risulti — con speciale annotazione — detta partecipazione. Per i soli premiati dovrà essere aggiunta l'indicazione della classifica ottenuta.

10. Le comunicazioni, iscrizioni, ecc. relative allo svolgimento delle presenti gare saranno indirizzate all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria, presso il Ministero della guerra.

Le *iscrizioni*, ed i *documenti* relativi, dovranno pervenire a detto ufficio entro il 18 aprile p. v.

Le iscrizioni al campionato del cavallo d'arme saranno effettuate dagli ufficiali che abbiano ottenuto l'autorizzazione di prendervi parte, per il tramite dei comandi di reggimento, o comandi corrispondenti, dai quali essi dipendono.

Le iscrizioni per le altre gare saranno egualmente effettuate per via d'ufficio.

Le iscrizioni telegrafiche, o quelle che comunque giungano senza avere annessi tutti i prescritti documenti, saranno ritenute nulle.

Tutti i documenti (anche quelli per il campionato ufficiali) dovranno essere compilati per cura dei comandi di reggimento (o corrispondenti), e firmati dal comandante titolare del reggimento, il quale assume la responsabilità della loro esattezza.

Tutte le iscrizioni alle presenti gare sono *gratuite*.

11. Le gare previste nel presente programma comprendono ciascuna due prove; l'ente organizzatore determinerà se dette prove dovranno effettuarsi in giornate consecutive, oppure con un giorno di intervallo fra loro.

12. Per le varie gare nazionali, previste nel presente programma, saranno stabiliti premi in denaro, medaglie od oggetti. A tutti i concorrenti che abbiano regolarmente ultimato le prove della gara a cui prendono parte, senza ottenere un premio, sarà concessa una *medaglia-ricordo*.

13. Al termine delle gare sarà effettuata una parata militare, e la premiazione. Alla parata prenderanno parte

tutti gli elementi premiati nelle gare per ufficiali e sottufficiali, e le pattuglie e pezzi concorrenti al completo

14. Per tutto ciò che non è previsto nel presente programma di massima, e nel programma esecutivo che verrà emanato dall'ente organizzatore delle gare, valgono le disposizioni relative alle gare militari di addestramento ippico, contenute nella circolare n. 184 *giornale militare* 1922.

Campionato del cavallo d'arme — (Ufficiali).

15. La gara comprenderà due prove, una di *resistenza,* e l'altra di *addestramento.*

16. I. — *Prova di resistenza.* Consisterà in un percorso, comprendente una marcia su strada della lunghezza fra 30 e 40 km. ed un percorso attraverso campagna, della lunghezza tra 5000 e 7000 metri, cronometrati separatamente.

a) *La marcia di strada* sarà effettuata parte su strada rotabile, e parte su strada di campagna o attraverso campagna, alla velocità oraria di km. 12; detta velocità potrà essere opportunamente diminuita qualora le pendenze nel percorso o le condizioni del terreno lo rendessero indispensabile.

Non sarà tenuto conto delle velocità superiori a quella prestabilita; sarà invece penalizzato ogni minuto primo di ritardo sul tempo massimo stabilito.

b) *Il percorso attraverso campagna* sarà effettuato in tererno vario, con ostacoli fissi, naturali od artificiali, di altezza media non inferiore al metro.

La cadenza sarà determinata dall'ente organizzatore, in relazione alla pecorribilità del terreno, e non potrà superare i 450 metri al minuto primo.

Le velocità superiori a quella stabilita come base daranno vantaggi, quelle inferiori saranno penalizzate.

Prima dell'inizio della gara saranno comunicati i tempi esatti, corrispondenti alle varie velocità, che saranno unica base di computo per i vantaggi e le penalizzazioni da attribuirsi per il percorso di campagna.

Il persorso attraverso campagna potrà essere effettuato sia al termine della marcia, sia durante la marcia stessa, giusta le modalità che saranno stabilite dall'ente organizzatore delle gare. In ogni caso, prima dell'inizio di detto percorso, i concorenti potranno fruire di almeno 5 minuti di neutralizzazione.

17. 11. — *Prova di addestramento.* Consisterà in un percorso di precisione, nell'ippodromo di Tor di Quinto, di lunghezza non inferiore ai 2000 metri, da effettuarsi entro un tempo massimo, che sarà stabilito dal programma esecutivo, sulla base della cadenza di 350 metri al minuto primo.

Gli ostacoli saranno non meno di 14, ed avranno dimensioni e foggia simili a quelli che si incontrano effettivamente in campagna (tra essi sarà compreso un fosso asciutto, a sponde ripide e senza inviti, e un fosso da percorrersi all'interno); la loro altezza media non dovrà essere inferiore a m. 1.10; saranno fissi fino a 80 cm. circa, e semifissi nella parte superiore.

Questa prova dovrà dimostrare non solo le attitudini di un cavallo al salto, ma anche il suo grado di addestramento quale cavallo d'arme; comprenderà perciò cambiamenti di andatura, fermate, passaggi, ecc.; il cavaliere potrà essere obbligato a mettere piede a terra, rimontare a cavallo, aprire un cancello, e simili.

I criteri per le penalizzazioni nella presente prova saranno stabiliti nel programma esecutivo che sarà diramato dall'ente organizzatore delle gare.

18. La partecipazione al campionato sarà regolata dalle seguenti condizioni.

a) *Ufficiali.* Vi potranno prendere parte gli ufficiali in S. A. P. che abbiano partecipato a precedenti campionati, ultimando le relative prove, oppure che abbiano preso parte onorevolmente, dal 1° gennaio 1923 in poi, ad una gara militare di concorso ippico.

Inoltre vi potranno prendere parte gli ufficiali delle categorie in congedo, in servizio, quando per precedenti prove ippiche sostenute diano sicuro affidamento della loro abilità cavalleristica.

b) *Cavalli.* Potranno prendere parte al campionato:

— i cavalli di *proprietà* degli ufficiali, che all'atto dell'iscrizione risultino da almeno 3 mesi iscritti nei ruoli di servizio (come cavalli di proprietà o di carica), e che da almeno 1 mese siano di proprietà dell'ufficiale che iscrive il cavallo;

— i cavalli di *carica,* se montati dagli ufficiali che li abbiano regolarmente in consegna da almeno 6 mesi;

— i cavalli di *servizio,* regolarmente assegnati agli ufficiali in congedo, in servizio.

I comandanti di corpo non debbono concedere l'autorizzazione a prendere parte al campionato a quegli ufficiali che essi non giudichino atti, sia per i requisiti personali come per quelli dei loro cavalli, a figurarvi con il dovuto decoro.

19. I concorrenti al campionato saranno suddivisi in almeno due gruppi, destinati dalla sorte; essi sono tenuti a montare personalmente i loro cavalli in tutte le prove, e perciò ciascun ufficiale non potrà essere compreso in un gruppo con più di un cavallo. Ciascun gruppo compierà le prove della gara in giornate differenti.

Qualora un ufficiale dovesse concorrere ad altre gare, oltre il campionato, sarà provveduto alla sua assegnazione al gruppo a lui più conveniente.

20. I *premi* in denaro per il campionato ammonteranno ad almeno L. 10,000.

Al vincitore del campionato verrà assegnato la coppa *challenge,* che sarà conservata dal corpo al quale l'ufficiale appartiene.

Il Ministero della guerra assegnerà una medaglia di benemerenza agli allevatori dei cavalli italiani piazzati, ed inoltre un attestato di speciale benemerenza agli allevamenti nazionali con almeno 3 prodotti iscritti al campionato, che ne abbiano ultimato le prove.

Dette medaglie ed attestati saranno distribuiti per cura dell'ufficio ippico, che riceverà gli opportuni dati dall'ente organizzatore delle gare.

La Società pel cavallo italiano da sella ha concesso gentilmente un premio per i *cavalli italiani* piazzati, di entità corrispondente a quello conseguito per il relativo posto nella

graduatoria; il 25 per cento del premio sarà devoluto all'allevatore del cavallo.

Per l'attribuzione di tale premio è necessario che i concorrenti provvedano a depositare, prima della gara, alla segreteria della predetta società i documenti comprovanti l'origine italiana dei cavalli.

Campionato militare per sottufficiali.

21. Si svolgerà con norme analoghe a quelle previste per le prove del campionato per gli ufficiali, opportunamente ridotte di difficoltà; e con le seguenti avvertenze:

22. I. — *Prova di resistenza.* La velocità oraria per la *marcia su strada* non potrà superare i km. 11; la cadenza di base per il *percorso attraverso campagna* sarà inferiore di 50 metri al minuto primo a quella stabilita per il corrispondente percorso nel campionato per ufficiali. Sarà stabilita inoltre per il percorso attraverso campagna una cadenza massima, oltre la quale non verranno concessi vantaggi.

23. II. — *Prova di addestramento.* Il percorso, di precisione, sarà di lunghezza tra i 1500 ed i 2000 metri, e comprenderà non meno di 12 ostacoli (fosso asciutto e fosso da percorrere compresi) di altezza media non inferiore a m. 1.10.

Si richiederanno prove di addestramento simili a quelle indicate nella gara per ufficiali.

24. Alla gara per il 1924 potrà prendere parte un numero di sottufficiali non superiore al seguente:

a) sei sottufficiali dei CC. RR., designati dal comando generale dell'arma;

b) un sottufficiale per ciascun reggimento di cavalleria, e per il reggimento di artiglieria a cavallo;

c) uno, od al massimo due sottufficiali di artiglieria da campagna per ciascun corpo d'armata, scelti dal rispettivo comando di artiglieria di corpo d'armata;

d) un sottufficiale per ciascuna delle scuole militari seguenti: Scuola di applicazione di cavalleria - Scuola di Tor di Quinto - Accademia militare di artiglieria e genio.

I sottufficiali potranno montare cavalli di truppa del rispettivo corpo, o scuola, di qualsiasi razza e provenienza.

25. Per il campionato militare per sottufficiali, fermo restando che la gara è unica per tutti, vengono assegnati i premi sottoindicati:

I. — Un premio di L. 1000 al sottufficiale che ottenga la migliore classifica assoluta.

II. — Ai *rimanenti* sottufficiali saranno assegnati i premi seguenti:

a) un premio di L. 500 al sottufficiale dei CC. RR. che ottenga la migliore classifica tra i sottufficiali concorrenti della stessa arma;

b) un premio di L. 400 al miglior sottufficiale delle scuole militari;

c) un premio di L. 600 ed uno di L. 300, per i due sottufficiali di cavalleria o del reggimento artiglieria a cavallo meglio classificati tra i sottufficiali dell'arma di cavalleria e del reggimento artiglieria a cavallo;

d) un premio di L. 600 ed uno di L. 300, analogamente assegnati fra i sottufficiali di artiglieria da campagna.

Indipendentemente dai premi in denaro sopra accennati, saranno concesse distinzioni speciali ai cavalieri dei cavalli italiani meglio classificati.

Il Ministero della guerra assegnerà inoltre una medaglia di benemerenza agli allevatori dei cavalli italiani piazzati, nonchè attestati di speciale benemerenza agli allevamenti nazionali con almeno 3 prodotti iscritti alla presente gara, che ne abbiano ultimato le prove. Medaglie ed attestati saranno distribuiti per cura dell'ufficio ippico.

Gara di pattuglie reggimentali.

26. La gara comprenderà due prove, una di *resistenza*, e l'altra di *addestramento*.

27. I. — *Prova di resistenza*. Consisterà in un percorso, comprendente una marcia su strada, della lunghezza fra 30 e

40 chilometri, ed un percorso attraverso campagna, di lunghezza non inferiore ai 4000 metri, cronometrati separatamente.

a) La marcia su strada sarà effettuata parte su strada rotabile, e parte su strada di campagna o attraverso campagna, alla velocità oraria di circa Km. 12; detta velocità potrà essere opportunamente modificata in relazione alle pendenze del percorso ed alle condizioni del terreno.

Non sarà tenuto conto delle velocità superiori a quella fissata; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello massimo prestabilito.

Nelle norme esecutive saranno determinati i criteri di penalizzazione per i singoli cavalli che non giungessero all'arrivo contemporaneamente al resto della pattuglia, o non potessero proseguire nella gara.

b) Il percorso attraverso campagna sarà effettuato in terreno vario, con ostacoli fissi naturali od artificiali, di non grande entità.

Sarà compiuto ad una cadenza che sarà determinata in relazione alla percorribilità del terreno, e che non potrà superare i 400 metri al minuto primo.

Le velocità superiori a quella fissata come base daranno vantaggi, quelle inferiori saranno penalizzate.

Le pattuglie dovranno compiere il percorso e giungere all'arrivo riunite.

Il *percorso attraverso campagna* potrà essere effettuato sia al termine dela marcia, sia durante la marcia stessa, giusta le modalità che saranno stabilite dall'ente organizzatore delle gare. In ogni caso, prima dell'inizio di detto percorso, le pattuglie potranno fruire di almeno 5 minuti di neutralizzazione.

Sarà tenuto conto delle condizioni dei cavalli al termine della prova di resistenza, attribuendo punti di vantaggio e di penalizzazione, sulla base di criteri di massima determinati nel programma esecutivo.

28. II. — *Prova di addestramento*. Consisterà in un percorso nell'ippodromo di Tor di Quinto, con ostacoli fissi di altezza non superiore ad 1 metro (vi sarà compreso un fosso asciutto a sponde ripide e senza inviti e un fosso da percorrere all'interno), da compiersi in un tempo massimo

che verrà stabilito nel programma esecutivo, sulla base di una cadenza di 350 metri circa al minuto primo.

Durante il percorso potranno essere richiesti cambiamenti di andatura e di direzione, arresti, invio di cavalieri isolati in determinate direzioni, appiedamenti, ed in genere tutti quei movimenti da cui possa risultare l'addestramento cavalleristico individuale dei componenti della pattuglia.

Le norme per le penalizzazioni in questa prova saranno specificate nel programma esecutivo.

29. Prima dell'inizio della II prova dovranno essere pubblicati i risultati della I prova, ed i relativi giudizi emessi sulle pattuglie.

Nel caso che per l'attribuzione dei premi si abbiano pattuglie che al termine delle due prove siano classificate a pari merito si addiverrà ad una terza prova di carattere individuale, per giudicare i singoli cavalieri.

L'ente organizzatore delle presenti gare ippiche darà disposizioni precise al riguardo, che dovranno essere conosciute in tempo dai concorrenti.

30. Potrà prendere parte alla gara per il 1924 un numero di pattuglie non superiore al seguente:

a) 2 pattuglie per gli squadroni allievi, e 2 per gli squadroni ordinari di carabinieri reali, tutti residenti nella capitale;

b) 1 pattuglia per ciascun reggimento di cavalleria e per il reggimento di artiglieria a cavallo;

c) 1 pattuglia di artiglieria da campagna (o 2 pattuglie, in via assolutamente eccezionale, quando ragioni di equità lo consiglino, e previo consenso dell'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria) per ciascun corpo d'armata, prescelta dai rispettivi comandi di artiglieria di C. A.

31. Ciascuna pattuglia sarà composta da 1 ufficiale subalterno, da 1 sottufficiale (eccezionalmente caporal maggiore), e da 5 uomini di truppa (graduati e soldati).

Ogni pattuglia disporrà inoltre di un militare di truppa e di un cavallo di riserva, con l'avvertenza che cavaliere o cavallo di riserva non potranno sostituire un elemento della pattuglia una volta iniziata la gara.

32. Tutti i cavalli delle pattuglie dovranno essere di documentata origine italiana. L'ufficiale comandante di pattuglia dovrà pure montare un cavallo italiano, che potrà essere un proprio cavallo di proprietà iscritto nei ruoli, o il proprio cavallo di carica, od anche un cavallo di truppa del proprio riparto.

33. *Premi*. Alla pattuglia vincente sarà assegnata la coppa *challenge* di S. M. il Re, ed una targa d'argento; alla pattuglia classificata 2ª una targa di bronzo; alle pattuglie classificate 3ª, 4ª, 5ª, 6ª una medaglia d'argento grande.

Gli ufficiali comandati delle pattuglie premiate riceveranno premi in medaglie; i sottufficiali ed i militari di truppa premi in medaglie ed in denaro.

L'ammontare dei premi in denaro da distribuire sarà di complessive L. 4000.

Saranno date speciali distinzioni agli allevatori dei cavalli delle due pattuglie meglio classificate; gli allevatori dei cavalli delle altre pattuglie premiate riceveranno un attestato.

Saranno classificate solamente le pattuglie vincenti, non si farà luogo a graduatoria fra le altre.

Gara per pezzi attaccati.

34. La gara comprenderà due prove, una *di resistenza*, e l'altra *di addestramento*.

35. I. — *Prova di reststenza*. Consisterà in un percorso, di lunghezza totale fra i 30 ed i 40 chilometri, comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente.

a) La *marcia su strada* potrà effettuarsi parte su strada rotabile, e parte su strada di campagna, a velocità non superiore ai 10 chilometri all'ora; durante la marcia potrà essere richiesta l'applicazione di ripieghi al traino ed al materiale.

b) Il *percorso attraverso campagna* avrà lunghezza di 4000 metri circa; sarà effettuato in terreno vario, e comprenderà ostacoli e passaggi difficili di qualche entità, tali

da richiedere eventualmente l'applicazione degli speciali accorgimenti previsti dall'istruzione sul condurre.

Il percorso potrà essere svolto sia al termine della marcia, sia durante la marcia stessa, giusta le modalità che saranno stabilite nel programma esecutivo che sarà emanato dall'ente organizzatore delle gare. In ogni caso, prima dell'inizio di detto percorso, i pezzi potranno fruire di almeno 5 minuti di neutralizzazione.

Sarà tenuto conto delle condizioni dei cavalli al termine della prova di resistenza, attribuendo punti di vantaggio e di penalizzazione, sulla base di criteri di massima determinati nel programma esecutivo.

36. II. — *Prova di addestramento.* Consisterà in un percorso in spazio circoscritto, con ostacoli e passaggi obbligati, di lunghezza tra 1000 e 1500 metri.

Gli ostacoli corrisponderanno a quelli che in realtà possono presentarsi su terreni fuori strada, o sul campo di battaglia (ad esempio: strada in rialzo ed in trincea, argini, fossi, imbuti di grosso e medio calibro, ecc.); i passaggi obbligati potranno comprendere volte, recinti e simili.

Anche durante la prova di addestramento sarà lasciato adito all'applicazione di accorgimenti e ripieghi al materiale.

37. Per tutte le anzidette prove non si terrà conto delle velocità superiori a quelle che saranno prestabilite, in relazione alle condizioni di percorribilità del terreno; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello massimo stabilito per le varie prove.

38. Il giudizio per classificare i pezzi nella gara dovrà essere fondato sul criterio che la giuria potrà farsi del grado complessivo di addestramento raggiunto dai pezzi, tenendo conto delle penalità attribuite ai pezzi durante la gara medesima.

L'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria comunicherà all'ente organizzatore delle gare ippiche le disposizioni particolari, ed i criteri per la graduatoria, che riterrà di fissare per la presente gara. Dette norme particolari dovranno essere conosciute in tempo dei concorrenti.

39. I pezzi che prenderanno parte alla gara dovranno derivare da una opportuna selezione fra i riparti.

I pezzi concorrenti saranno organicamente costituiti al completo con elementi forniti da un'unica batteria, e non già con elementi tratti dall'intiero reggimento di provenienza.

La designazione dei pezzi concorrenti sarà perciò effettuata dapprima con una scelta nell'interno del reggimento, e successivamente attraverso una selezione eseguita nell'interno del corpo d'armata, per cura dei rispettivi comandanti di artiglieria, e giusta disposizione di massima che saranno all'uopo emanate dall'ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria.

40. Alla gara potranno partecipare: un pezzo di artiglieria da campagna per corpo d'armata, più un pezzo del reggimento di artiglieria a cavallo.

I cavalli che prenderanno parte alla gara potranno essere di qualsiasi razza e provenienza.

41. La vettura cannone, del tipo 75/906, sarà fornita ai concorrenti sul posto, per cura del 13° reggimento artiglieria da campagna. Essa avrà il caricamento completo (munizioni comprese) durante la prima prova; sarà senza caricamento (cofani vuoti) nella seconda prova.

42. Ogni pezzo concorrente sarà costituito come segue: 1 ufficiale subalterno — 1 sottufficiale (o caporal maggiore) capo pezzo — 3 conducenti (di cui 1 anche appuntato) — 4 serventi (di cui 1 o 2 caporali) — una muta di 3 pariglie.

Ciascun pezzo potrà inoltre disporre di 2 cavalli di riserva, da individuarsi matricolarmente nella iscrizione nella gara.

La facoltà di valersi degli elementi di riserva è limitata al periodo decorrente dalla iscrizione all'effettiva partenza dalla abituale sede. Delle sostituzioni avvenute è fatto obbligo di dichiarazione scritta, da rimettere alla giuria, entro le 24 ore dall'arrivo a Roma. Contravvenendo a tale disposizione, il pezzo incorrerà nella squalifica.

43. Anche il pezzo concorrente del reggimento artiglieria a cavallo avrà i serventi montati sulla vettura.

L'ufficiale avrà la direzione del pezzo, ma durante la gara avrà attribuzioni di vigilanza, ed interverrà solo in caso di necessità, in analogia alle sue effettive attribuzioni di grado.

44. *Premi.* Al pezzo vincente sarà assegnata la coppa *challenge* di S. E. il Ministro della guerra ed una targa d'argento; al pezzo classificato 2° una targa di bronzo; ai pezzi classificati 3°, 4°, e 5° una medaglia d'argento grande.

Gli ufficiali comandanti dei pezzi premiati riceveranno premi in medaglie; i sottufficiali ed i militari di truppa premi in medaglie ed in denaro.

L'ammontare dei premi in denaro da distribuire sarà di complessive L. 2500.

Saranno classificati solamente i pezzi vincenti, non si farà luogo a graduatoria fra gli altri pezzi.

Disposizioni amministrative.

45. L'ente organizzatore delle gare, previ accordi con lo Stato Maggiore Centrale, col comando generale dell'arma dei CC. RR. e con l'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria, darà le disposizioni particolari per regolare l'affluenza alla capitale degli elementi alle varie gare, e per determinarne la partenza.

46. Tutti gli elementi concorrenti saranno considerati in servizio, ed avranno diritto alle relative indennità, solo per le giornate strettamente occorrenti per il viaggio, e per il periodo di permanenza a Roma esplicitamente fissato dall'ente organizzatore.

47. Agli effetti dell'articolo precedente i documenti di viaggio dovranno portare apposita annotazione, rilasciata personalmente dall'ufficiale superiore incaricato del controllo, sotto la sua responsabilità.

48. Tutti gli ufficiali concorrenti alle gare potranno disporre, in ogni caso, di un solo attendente.

I soli sottufficiali concorrenti al campionato per sottufficiali disporranno di un soldato per la custodia del loro cavallo; i sottufficiali concorrenti alle gare di pattuglie e di pezzi si serviranno invece dei soldati dell'elemento concorrente di cui fanno parte.

49. E' fatto assoluto divieto a tutti gli elementi concorrenti alle varie gare di portare con sè a Roma personale militare di truppa, e cavalli, che non siano esplicitamente contemplati dalle norme stabilite nel presente programma, o nel programma esecutivo che sarà emanato dall'ente organizzatore delle gare — anche se le spese relative non dovessero essere sostenute dall'amministrazione militare.

Gli uffici dei generali di cavalleria e di artiglieria daranno opportune disposizioni perchè gli elementi concorrenti residenti in Roma si trovino nelle stesse condizioni degli elementi affluenti sul posto da altre residenze.

Qualsiasi trasgressione porterà alla squalifica.

50. Durante la loro permanenza a Roma, tutti i militari di truppa (attendenti compresi) dovanno essere presi in *sussistenza* da riparti sul posto, giusta le disposizioni che saranno date dall'ente organizzatore delle gare, previ accordi con le autorità territoriali.

51. Entro il 31 maggio 1924 il comando generale dell'arma dei CC. RR., i comandi di corpo d'armata (anche per le scuole militari comprese nel rispettivo territorio), e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (per gli elementi amministrati direttamente da detto ufficio) trasmetteranno a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale, Ufficio addestramento) gli specchi — anche se *negativi* — di tutte le spese sostenute dall'amministrazione militare in dipendenza delle gare militari nazionali di addestramento ippico.

Gli specchi avranno carattere riassuntivo, saranno distinti per ciascuna gara, e conformi al modello allegato alla presente circolare.

Nel caso di elementi concorrenti a più gare, questi dovranno essere compresi nello specchio relativo ad una sola gara, con le annotazioni del caso, che saranno invece ripetute negli specchi riflettenti le altre gare — e ciò per evitare duplicazioni nel conteggio totale.

52. Le disposizioni contenute al n. 42 della circolare n. 184 *giornale militare* 1922, circa il supplemento di razione foraggio sono estese — a partire dal 16 marzo p. v. — ai cavalli che prenderanno effettivamente parte in Roma alle gare campionato sottufficiali, di pattuglie e di pezzi.

Il Ministro — A. Diaz.

SPESE SOSTENUTE PER LE GARE MILITARI DI ADDESTRAMENTO IPPICO — ROMA 1924.

GARA . . . . . (« *Campionato del cavallo d'arme* » o « *Campionato mititare per sottufficiali* » *ecc.*).

Concorrenti	Indennità			Spese di trasporto				Spese varie	Annotazioni
	Numero delle giornate		Somma totale percepita	Ufficiali	Sottuffic.	Truppa	Cavalli e materiali		
	per il viaggio	per la permanenza in Roma							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ufficiali (elenco nominativo)									
Sottufficiali (elenco nominativo per il campionato sottufficiali, numerico per le altre gare)									
Truppa (elenco numerico) *a*) concorrenti *b*) attendenti									
TOTALE									

Totale generale (colonne da 3 ad 8) — L. . . . .

N. 186. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi ippici di Salerno e di Napoli.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 marzo 1924.

Si approvano i programmi delle gare militari che avranno luogo nelle seguenti riunioni di concorso ippico:

Salerno . . . . . marzo 1924
Napoli . . . . . aprile 1924

Le disposizioni amministrative, previste dal capo IV della circolare n. 184 *giornale militare* 1922, potranno essere applicate agli ufficiali che prenderanno parte alle gare militari degli anzidetti due concorsi ippici, quando essi abbiano residenza nel territorio dei corpi d'armata di Napoli e di Palermo, ed in quello delle divisioni di Roma e di Bari, ferma naturalmente restando la limitazione prevista dall'art. 37, comma *c*), della circolare ora citata, relativa alla concessione di facilitazioni amministrative per non più di 2 concorsi ippici nell'annata.

Si ricorda che gli ufficiali che potranno avvalersi delle predette facilitazioni amministrative avranno diritto al rimborso delle sole spese *effettivamente* sostenute e documentate, per il trasporto personale, dell'attendente e dei cavalli, e all'indennità di missione per il tempo strettamente occorrente per il viaggio e per le sole due giornate, di ciascun concorso, in cui avranno luogo le gare militari a cui prendono parte.

E' incaricato delle funzioni di commissario militare il comandante del reggimento cavalleggeri di Firenze.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 187. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni.** — (Ragioneria). — 6 marzo 1924.

A soluzione di quesiti fatti al Ministero e per norma di tutti i corpi del Regio esercito, si informa che sul capitolo « Spese generali dei corpi, ecc. », (n. 31 del corrente eser-

cizio finanziario e corrispondenti per gli esercizi successivi) oltre alle spese indicate nella circolare n. 464 del *giornale militare* 1923, debbono applicarsi anche quelle per soprassoldi di medaglie al valore concesse alle bandiere.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 188. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Liquidazione degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Gabinetto del ministro). — 12 marzo 1924.

Con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3067 (circolare 95 *Giornale militare* 1924) sono state emanate alcune norme per chiarire la interpretazione da darsi ad alcune disposizioni del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 (circolari 457 e 458 *Giornale militare* 1923), relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Nel richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità su dette norme, si soggiunge che il Ministero delle finanze ha inoltre fatto conoscere che l'assegno temporaneo mensile di cui alla circolare 472 *Giornale militare* 1921 deve intendersi computabile ai soli effetti della pensione, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, interpretata con le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1298 (circolare 392 *Giornale militare* 1923), e non deve quindi essere computato agli effetti della indennità per una volta tanto, di cui all'art. 1 lettera *d*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561. In tal senso deve di conseguenza esesre applicato il primo comma del n. 7 della circolare 458 *Giornale militare* 1923.

Il Ministero quindi restituirà ai competenti distretti i documenti relativi alle liquidazioni di pensioni provvisorie e indennità già effettuate agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, affinchè siano rivedute in base a quanto sopra è specificato e sia in conseguenza provveduto al ricupero delle somme eventualmente percepite in più dagli interessati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 189. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura della R. tesoreria provinciale di Taranto.** — (Ragioneria). — 13 marzo 1924.

In esecuzione del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911 (*Gazzetta ufficiale* n. 222 del 21 settembre 1923) che istituisce la provincia del Ionio con capoluogo Taranto, hanno cominciato a funzionare in quella città dal 1° marzo corr., la Delegazione del tesoro, e la sezione di R. tesoreria provinciale.

Conseguentemente, poichè, ai sensi dell'art. 1 del detto decreto la nuova provincia comprende tutti i Comuni attualmente appartenenti al circondario di Taranto, si avverte che per i pagamenti da effettuarsi in detti Comuni dovrà farsi capo non più alla R. tesoreria di Lecce, ma a quella di Taranto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 190. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 13 marzo 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari si interessano tutti gli enti dipendenti a porre il fermo, sino alla concorrenza di L. 450,000, sulle somme eventualmente dovute alla Società industrie aeronautiche meccaniche Italia centrale (S. I. A. M. I. C.) ora trasformata in S. I. D. I. C. con sede in Roma, Piazza Montecitorio, n. 115, nonchè alla ditta G. B. Bibolini (Officine marittime Spezzine), fino alla concorrenza di L. 3,000,000.

Pei fermi disposti dovrà essere dato subito notizia a questo Ministero - (Ragioneria - Sezione armi e munizioni), curando di indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Dagli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 191. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Utilizzazione dei caricatori di latta per l'impacchettamento delle cartucce per armi mod. 91 ridotte per tiro a segno.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 13 marzo 1924.

In analogia di quanto risulta già stabilito con la precedente circolare 336 del *giornale militare* 1922, il Ministero determina che anche per l'impacchettamento delle cartucce a pallottola con carica ridotta per tiro a segno siano adoperati caricatori di latta.

Il pirotecnico di Bologna, ed anche la dipendente Sezione di Capua, sono pertanto autorizzati ad impiegare detti caricatori nella corrente lavorazione, tanto per le cartucce a pallottola frangibile come per quelle a carica ridotta, fino a totale esaurimento delle disponibilità già accertate, nonchè di quelle che andranno verificandosi in seguito, man mano che procede il riordinamento delle cartucce a pallottola (VII^{a}-516) da guerra, già disposto con provvedimento a parte.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 192. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 – Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 13 marzo 1924.

A parziale modifica della circolare 41, *giornale militare* c. a., il tenente colonnello di fanteria in servizio di S. M. Stirpe cav. Angelo, membro della commissione esaminatrice degli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, viene sostituito dal tenente colonnello di artiglieria in servizio di Stato maggiore Maritano cav. Mario.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 193. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione di secondo grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, sino al grado di maggiore, in servizio all'estero.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 13 marzo 1924.

Con riferimento alla circolare n. 528 del *giornale militare* 1914, si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio d'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita, per l'anno 1924, come segue:

Generale di corpo d'armata RAVAZZA cav. Edoardo;
Generale di brigata PALIZZOLO DI RAMIONE comm. Giuseppe;
Generale di brigata CEI comm. Ugo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 194. — DISPOSIZIONI VARIE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio al Ministero delle finanze delle attribuzioni del comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 13 marzo 1924.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, le attribuzioni spettanti al comitato liquidatore delle gestioni di guerra - eccezione fatta per quelle attinenti al ricupero dei lucri indebiti ed eccessivi - sono state, a far tempo dal 1° corrente, deferite al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) che le eserciterà con i poteri e le facoltà del Comitato stesso.

Nel partecipare quanto sopra agli enti militari i quali attendono alle liquidazioni belliche, si fa presente che scopo precipuo del decreto sopracennato è quello di conseguire, entro brevissimo termine, e nel modo più conveniente per l'erario, la definitiva sistemazione dei rapporti derivanti dalle liquidazioni predette.

A tal uopo tutti gli enti militari suddetti disporranno affinchè i relativi lavori siano condotti con la maggiore alacrità, e perchè ogni possibile cura sia posta nel provvedere alla pronta realizzazione delle somme che si riconoscessero dovute allo Stato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 195. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di applicazione di disposizioni finali e transitorie del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 13 marzo 1924.

Il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2994 (circolare 136 del *Giornale militare* 1924) ha, con l'art. 90, abrogato l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1772 (circolare n. 542 del *Giornale militare* 1923), mentre con l'art. 86 ha modificato il disposto della lettera *b*) dell'art. 10 del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923, (circolare n. 278 *Giornale militare* 1923).

In conseguenza di ciò, le indennità di licenziamento stabilite dalla lettera *b*) dell'art. 10 citato (cioè quelle spettanti pei servizi prestati fino al 30 giugno 1923, come operaio straordinario) dovranno essere corrisposte per intero, se già non furono pagate in precedenza, anche agli operai riassunti, sia come permanenti, sia come temporanei, entro trenta giorni dalla data della loro definitiva cessazione dal lavoro, anche se questa avverrà dopo il 30 giugno 1924.

Nulla, invece, è variato per quanto si riferisce al disposto dalla lettera *a*) del sopracitato art. 10 del decreto n. 945, che stabilisce l'indennità di 60 giornate di mercede per gli operai a matricola (con o senza diritto a pensione), licenziati dal 1° luglio 1923 e non riammessi.

Pertanto tale indennità non potrà più essere corrisposta agli operai già a matricola, riammessi e tuttora in servizio, allorchè cesseranno definitivamente dal lavoro, alle dipendenze dell'Amministrazione.

Peraltro ai pensionati, che non percepirono la suddetta indennità, potrà essere corrisposta, all'atto della definitiva cessazione dal lavoro, la gratificazione stabilita dal paragrafo 204 del regolamento operai borghesi — edizione 1918.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 196. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra - Varianti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 marzo 1924.

1. A parziale modifica della circolare n. 113 del *giornale militare* c. a., il Ministero è venuto nella determinazione di sdoppiare il 2° corso di perfezionamento per i capitani commissari in S. A. P. reclutati durante la guerra, stabilito dalla circolare sopra citata.

2. In conseguenza di quanto precede i sottonotati capitani sono rimandati ad un successivo corso di perfezionamento, il cui inizio verrà stabilito con apposita circolare da pubblicarsi sul *giornale militare*.

Capitani commissari rimandati ad un successivo corso di perfezionamento:

1. NANI Renato
2. TINELLI Ferdinando.
3. OCCHIPINTI Giuseppe.
4. PIERI Pellegrino.
5. RATIGLIA Rodolfo.
6. CORTELLA Carlo.
7. TOSCANO Agatino.
8. GIANNELLA Ettore
9. TIRANTY Riccardo.
10. GUZZARDI Nicolò.
11. LO VECCHIO Giovanni.
12. GRIPPO Alfredo.
13. CLIVIO Vincenzo.

3. Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 113 sopra citata, si pubblicano i nomi degli ufficiali dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare stessa e dei frequentatori del corso.

Capitani commissari dispensati dalla frequenza del corso, con l'obbligo di partecipare agli esami:

1. NARDI Attilio.
2. BASILE Pietro.
3. MASTROPAOLO Domenico.
4. CONTI Nestore.
5. LA FERLA Arturo.
6. GRANATA Nicolò.
7. CAPPELLI Giacomo.
8. SANTONOCITO Giuseppe.
9. PIRRO Felice.
10. BARBERA Giacomo.
11. VIOLANTE Silvio.
12. PERNO Salvatore.
13. CASTIELLO Giuseppe.

Capitani commissari frequentatori del corso:

1. DELITALA Gonario.
2. ALVERGNA Giusepppe.
3. SCOGNAMILLO Luigi.
4. GERARD Ugo.
5. GRILLO Salvatore.
6. ZUNINO Giuseppe.
7. ANTONUCCI Carlo.
8. FAZI Fazio.
9. LAZZARA Angelo.
10. SORTINO Alfonso.
11. ROBBA Giuseppe.
12. MARACCI Alberto.
13. RUSSO Luigi.
14. MERENDA Luigi.
15. CONTI Gino.
16. FAGA' Umberto.
17. NICCOLI-VALLESI Giuseppe.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 197. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Destinazione degli ufficiali licenziati dai corsi di educazione fisica di nove mesi.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 13 marzo 1924.

I corsi annuali di educazione fisica, della durata di 9 mesi, istituiti nel 1922, presso la scuola centrale militare di educazione fisica - circolare n. 433 *giornale militare* del

hanno lo scopo di formare gli istruttori di ginnastica per le scuole e per le accademie militari e di creare i consulenti tecnici, in materia di educazione fisica, per i comandi di grandi unità territoriali.

In conseguenza l'aver frequentato con buon esito tali corsi di educazione fisica sarà titolo indispensabile per la nomina:

— a capo centro divisionale di educazione fisica;

— a insegnante di educazione fisica in qualsiasi istituzione scolastica militare.

I capi centro divisionali di educazione fisica, attualmente in carica, potranno rimanervi; quelli di nuova nomina do-

vranno rivestire il grado di tenente colonnello o maggiore e aver conseguito l'idoneità nei corsi di educazione fisica di 9 mesi.

In caso di deficienza di maggiori aventi tale requisito, la carica potrà essere eccezionalmente affidata a capitani, ma non mai ad ufficiali non in possesso del titolo necessario sopra indicato. In tal caso uno dei capitani d'arma combattente addetti ai comandi di divisione e previsti nella tabella n. 7, della circolare dello Stato Maggiore Centrale, n. 4410 R. S. del 18 giugno 1923, dovrà essere sostituito da un maggiore di arma combattente.

Nelle scuole di applicazione, nelle accademie e nei collegi militari rimarranno gli attuali insegnanti titolari ed aggiunti di educazione fisica, militari e civili; a mano a mano che i posti in organico si renderanno vacanti essi saranno costituiti da ufficiali licenziati dai corsi di educazione fisica di 9 mesi.

I posti di insegnante titolare di educazione fisica nelle accademie militari e nelle scuole di applicazione saranno assegnati a ufficiali superiori, o in mancanza di questi, a capitani; quelli di insegnanti aggiunti a capitani. Nei collegi militari potranno essere assegnati quali insegnanti di educazione fisica anche tenenti.

Nelle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali gli istruttori di educazione fisica, che dovranno pure essere licenziati dai corsi di nove mesi, potranno essere di qualunque grado.

In tutti gli istituti di insegnamento, gli insegnanti di educazione fisica, titolari od aggiunti, dovranno cumulare tale funzione con altro incarico, preferibilmente di inquadramento.

I comandi interessati comunicheranno allo Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento - e alla direzione generale personale ufficiali, il fabbisogno di ufficiali licenziati dal corso di educazione fisica di 9 mesi, necessari per ricoprire i posti d'organico contemplati dalla presente circolare che attualmente, o in avvenire, si rendessero vacanti.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 198. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso le Accademie militari per l'anno scolastico 1924-925 - Corso preparatorio.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 13 marzo 1924.

Nel prossimo anno scolastico 1924-25 avranno luogo, per concorso, le prime ammissioni di sottufficiali nei corsi speciali presso le accademie militari per l'abilitazione al grado di tenente in servizio attivo permanente delle varie armi (arma dei carabinieri reali compresa) e dei corpi amministrativi. Saranno regolate dalle seguenti norme e modalità, stabilite in base alle disposizioni fondamentali contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, relativo al reclutamento degli ufficiali in S. A. P. (1).

Condizioni per l'ammissione al concorso.

1. Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di quattro anni di anzianità di sottufficiale (tre anni per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali) al 1° dicembre 1924, e non abbiano, alla stessa data, superato il 28° anno di età.

2. Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari, e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale (con o senza assegni), sia come sottufficiale.

Non potrà essere invece comutato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello de-

(1) Si avverte che nell'anno scolastico 1924-25 avrà contemporaneamente luogo, per i sottufficiali dei carabinieri reali provvisti di licenza liceale o titolo di studio equipollente, l'ultima ammissione nella scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma, a termini del disposto dell'articolo 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

corso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di nuova nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di riuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovavasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

Il tempo trascorso dall'ufficiale di complemento, durante il suo servizio, all'ospedale o nella propria abitazione, per malattia non proveniente da cause di servizio, viene computato interamente come servizio utile agli effetti dell'anzianità di grado, se non supera i 15 giorni; se invece supera tale durata, si computano agli stessi effetti 15 giorni soltanto.

3. I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità possono aspirare alla carriera di ufficiale rispettivamente nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e nel corpo di amministrazione (1).

4. Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato.

Parimenti, nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non sia giudicato dal proprio comandante di corpo — su parere della commissione d'avanzamento — meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale, e se non abbia frequentato un corso preparatorio e poscia superato un esame preliminare in conformità di quanto è prescritto nei numeri seguenti.

(1) Agli effetti suindicati, i sottufficiali in servizio presso i raggruppamenti trasporti seguono le sorti dell'arma o corpo da cui provengono. Sono perciò ad essi integralmente applicabili le disposizioni di cui al numero 3.

I sottufficiali appartenenti alle truppe dislocate nelle colonie e nell'Egeo sono dispensati dal corso preparatorio.

I sottufficiali muniti di licenza liceale, o di altro titolo di studio equipollente ai sensi del n. 4 del manifesto annesso alla circolare 299 *G. M.* 1923, sono dispensati dalla frequenza del corso preparatorio, dall'esame preliminare e dagli esami di concorso.

Modalità per l'ammissione al concorso.

A) *Domande di ammissione e scrutinio delle commissioni d'avanzamento.*

5. Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso, ne farà domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, nel limite di tempo che sarà dal detto comandante determinato, dichiarando — ove trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma — se desidera di preferenza essere ammesso come aspirante per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o pel corpo di amministrazione.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente): in esso dovrà esser fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità militari del sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado.

6. Il comandante del corpo, ricevute le domande e i rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate al n. 1, e non siano esclusi dal concorso per motivi previsti nel primo comma del n. 4.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalle accademie per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in per-

fetta armonia colle aspirazioni del candidato, sottoponendolo ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente del servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 7.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 7.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) In caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità militari*. Tali punti saranno variabili da 10 e 20.

Nell'attribuzione di detti punti di merito dovrà essere usato un giusto rigore, per modo che quello assegnato a ciascuno risponda realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti e al giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali* tali da mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. *F* un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni;

c) la commissione quindi esprime — ove trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma — il proprio parere relativamente al desiderio espresso dal sottufficiale per es-

sere ammesso come aspirante per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o pel corpo di amministrazione;

d) di quanto precede la commissione farà constare in apposito verbale — da rimettersi al comandante del corpo — nel quale dovranno anche apparire motivati i pareri emessi nei riguardi dei sottufficiali non giudicati meritevoli di presentarsi al concorso e così pure i pareri relativi a sottufficiali ritenuti atti ad aspirare ad una carriera differente da quelli da essi preferita.

B) *Corso preparatorio ed esame preliminare.*

7. In relazione alle deliberazioni delle commissioni d'avanzamento saranno compilati, a cura dei comandanti di corpo, i seguenti documenti, che dovranno pervenire *entro il giorno* 10 *aprile p. v.* ai comandi di corpo d'armata (al comando della divisione militare di Cagliari per i corpi da esso dipendenti):

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso. nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero giudicati ammissibili;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali giudicati ammissibili al concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna, per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi — in quale arma o corpo aspirano di intraprendere la carriera di ufficiale. — Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere.

In altra apposita colonna si porrà, pei sottufficiali muniti di licenza liceale o di altro titolo equipollente, l'annotazione:

« E' provviso di licenza liceale (o di altre titolo equipollente) »

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare, redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà

essere compilata la prima parte (colonna 1 e 2, e quadro *A*), riportandosi alle deliberazioni della commissione d'avanzamento.

Inoltre, pei sottufficiali muniti di licenza licale o di titolo equipollente, si ripeterà, nei qualri *B, C, D*, di tale specchio, l'annotazione: « E' provvisto di licenza liceale (o di titolo equipollente) ».

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

la copia del foglio matricolare (mod. n. 59);

l'originale del foglio caratteristico (mod. *F*);

la dichiarazione medica e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 6.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i licenziati di liceo o di istituto equivalente, il diploma originale o un regolare certificato comprovante il titolo di studio posseduto.

Spetta ai comandanti di corpo d'armata (e della divisione militare di Cagliari) di constatare il possesso del titolo di studio, senza che occorra trasmetterlo al Ministero.

8. I comandanti di corpo disporranno poi perchè i sottufficiali compresi nell'elenco di cui al comma *b*) del numero precedente, ad eccezione però dei licenziati di liceo o d'istituto equivalente, si presentino nel mattino del *giorno 22 aprile p. v.* al comando della Scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali avente sede nel territorio del rispettivo corpo d'armata (o divisione militare di Cagliari) per frequentarvi il corso preparatorio.

9. Il corso preparatoio sarà istituito pesso ciascuna delle Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, a cura dei rispettivi comandanti di corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari. Ha lo scopo di preparare i sottufficiali a sostenere gli esami di concorso con sufficiente probabilità di successo, e a tal uopo vi si svolgeranno le materie stabilite pei detti esami in base ai programmi annessi alla presente circolare.

Avrà inizio il 22 aprile p. v. e terminerà il 20 agosto p. v.

I predetti comandanti sceglieranno gli insegnanti, da preporsi — nel numero strettamente necessario — al corso preparatorio, tra gli ufficiali che da essi dipendono e che ab-

biano, per precedenti studi e titoli acquisiti, particolare capacità all'insegnamento delle varie materie.

Spetterà agli stessi comandanti di emanare le disposizioni inerenti all'organizzazione tecnica e disciplinare del corso preparatorio, che è posto sotto la loro alta vigilanza.

Ai medesimi comandanti è devoluta la facoltà di allontanare dal predetto corso quei sottufficiali che non fossero ritenuti meritevoli di continuarlo per gravi ragioni disciplinari o per constatata persistente svogliatezza negli studi. Di tale provvedimento, al quale si connette l'esclusione dal concorso, dovrà essere però subito riferito al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa).

I sottufficiali frequentatori del corso preparatorio saranno aggregati alla Scuola A. U. di complemento e allievi sottufficiali presso cui il corso è istituito.

10. Quando il parere emesso dalla commissione di avanzamento circa l'attitudine di un sottufficiale alla carriera di ufficiale nella propria arma o nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o in quello di amministrazione non fosse conforme al desiderio del medesimo espresso, deciderà il comandante del corpo d'armata (o della divisione militare di Cagliari) a quale corso d'arma o corpo possa il sottufficiale concorrere.

Tale decisione dovrà essere al più presto comunicata all'interessato, per sua norma.

11. Al termine del corso preparatorio i sottufficiali saranno sottoposti ad un *esame preliminare*, il quale ha per iscopo di constatare il grado di cultura da essi posseduta, per stabilire se diano affidamento di poter sostenere, a suo tembo, con sufficiente probabilità di successo, le prove orali di concorso.

Detto esame volgerà sulle stesse materie e sugli stessi programmi stabiliti per gli esami orali di concorso, e verrà dato da una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta di:

un ufficiale superiore . . . . . *presidente*

due capitani . . . . . *membri*

Una sottocommissione sarà incaricata dell'esame sulla storia e sulla geografia; l'altra dell'esame sulla matematica e sulle nozioni di fisica e chimica.

Ogni sottocommissione voterà per l'*idoneità* complessiva di ciascun aspirante nel rispettivo gruppo di materie, tenendo presente che la *non idoneità* sarà attribuita a quei sottufficiali per i quali si debba fondatamente ritenere esclusa la probabilità di successo negli esami di concorso.

Quindi l'intera commissione dichiarerà *idonei* gli aspiranti che abbiano riportato ambedue i giudizi parziali di idoneità.

12. Gli aspiranti che frequentarono il corso preparatorio e furono dichiarati idonei nell'esame preliminare, o vennero dispensati dall'uno e dall'altro perchè provvisti di licenza liceale o di titolo equipollente, saranno proposti, senza limite di numero, quali condidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari invieranno al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), entro il 30 *agosto p. v.* i documenti seguenti:

a) *un elenco nominativo riepilogativo di tutti i sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso*, con le indicazioni dei motivi di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti, e con quelle relative al corpo cui ciascuno appartiene;

b) *un elenco nominativo di tutti i sottufficiali proposti per il concorso*, con tutte le indicazioni specificate al comma *b*) del n. 7, completate da quelle relative al disposto del n. 10;

c) *gli specchi individuali di proposta* (due copie per ciascuno dei sottufficiali proposti ai sensi del comma precedente) e gli altri documenti descritti nel comma *c*) del n. 7, con l'avvertenza che i predetti specchi individuali dovranno essere completati, a cura dell'autorità trasmittente, delle indicazioni relative al quadro *B*.

13. Le disposizioni precedenti valgono anche per i sottufficiali appartenenti alle RR. truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e dei presidi militari del Dodecanneso, salvo le disposizioni relative al corso preparatorio,

dal quale i predetti sottufficiali sono dispensati, e salvo le varianti seguenti:

a) l'esame preliminare sarà svolto, a cura di ciascun comandante di corpo, e con modalità analoghe a quelle sopra stabilite, nella terza decade del luglio p. v. Nello stesso limite di tempo dovranno essere inviati ai rispettivi comandi delle RR. Truppe, i documenti specificati al n. 7, completati del risultato dell'esame preliminare;

b) i comandi delle RR. Truppe trasmetteranno quindi, al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), e non oltre il 10 agosto p. v., i documenti indicati al n. 12.

Ai comandanti delle RR. truppe compete la decisione di cui al n. 10.

14. Il Ministro della guerra esamina le proposte pervenutegli, e qualora dall'esame dei documenti ritenga che, in base ai criteri generali di concorso, un sottufficiale non possa esservi ammesso, lo fa rendere informato delle ragioni che motivarono la sua esclusione.

Esami di concorso e norme generiche.

15. Gli esami di concorso consisteranno:

in una prova scritta di lettere italiane, secondo il programma annesso alla presente circolare;

in cinque prove orali, rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e di chimica, secondo i programmi annessi alla presente circolare.

16. L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo il 21 *agosto p. v.*, dalle ore 9 in poi, presso il corso preparatorio istituito nel territorio di giurisdizione del corpo d'armata o della divisione militare di Cagliari, cui il condidato appartiene, (presso i comandi truppe della Tripolitania, Cirenaica; Eritrea, Somalia e presso il comando dei presidi militari del Dodecanneso, per i sottufficiali che trovansi in dette località).

Vi saranno ammessi tutti i sottufficiali giudicati idonei nell'esame preliminare, e precisamente tutti i candidati proposti ai sensi del n. 12 ad eccezione di quelli provvisti dei titoli di studio sopracitati.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

17. Terminato l'esame scritto, tutti i candidati saranno senz'altro rinviati ai rispettivi corpi per cura del comando del corpo al quale furono aggregati.

18. Saranno ammessi a sostenere gli esami orali i sottufficiali che il Ministero abbia giudicati ammissibili al concorso in base al disposto del n. 14, e che siano risultati idonei nella prova scritta di lettere italiane.
Gli esami orali avranno luogo nel mese di novembre p. v.

19. Le disposizioni inerenti alle altre modalità per gli esami di concorso, nonchè il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun'arma o corpo, saranno notificati con successiva circolare.

20. I candidati hanno facoltà di rinunciare al proseguimento sia del corso preparatorio, sia degli esami di concorso, purchè ne rilascino dichiarazione scritta.

21. Terminati gli esami orali, l'apposita commissione ad essi preposta procederà alla graduatoria dei condidati risultati idonei negli esami stessi.
Per formare detta graduatoria (quadro *D*, dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito, attribuiti al sottufficiale per le *qualità militari* dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati negli *esami scritti ed orali di concorso;* si divide questa somma per *due* e si aggiunge il *punto di anzianità,* il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 1° dicembre 1924, per il coefficente 0,05.
Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva di concorso avrà la precedenza il grado, a parità di grado l'anzianità, ed a parità di anzianità l'età del concorrente.
Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso perchè provvisti dei titoli di studio sopra indicati, e che siano stati proposti a mente del disposto del n. 12, saranno ammessi ai corsi speciali con precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo.

I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso, saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

I predetti corsi avranno inizio il 1° dicembre p. v.

22. I sottufficiali ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e le prerogative ad esso inerenti.

23. I corsi speciali avranno la durata di tre anni per le varie armi e per il commissariato, di due anni per la sussistenza e l'amministrazione.

Compiuti con successo i predetti corsi, i sottufficiali allievi saranno nominati tenenti in servizio attivo permanente.

24. I comandanti di corpo disporranno *con ogni sollecitudine* che alla presente circolare sia data la più larga diffusione fra tutti i dipendenti sottufficiali e cureranno che la medesima sia ad essi opportunamente commentata.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO **A.**

Programmi per gli esami di ammissione dei sottufficiali nei corsi speciali per l'abilitazione alla nomina a tenente in S. A. P.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti alla sussistenza e all'amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere le sue idee grammaticalmente, con ordine e chiarezza.
Durata dell'esame: ore 5.

Storia.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, soprattutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna: predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVII alla metà del secolo XVIII. Predominio Francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza Austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella 2ª metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme e Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La 2ª guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra Austro-Prussiana dal 1866.
La guerra Franco-Tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per l'indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro- germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra russo-giapponese.
Cenni sulla guerra Italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

Geografia.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto dell'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre - equatore - meridiani -paralleli - tropici - cerchi polari - forma - dimensioni - movimento della terra e fenomeni che ne derivano - Latitudine e longitudine e loro determinazione - Punti cardinali - Rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra Nomenclatura: continente, penisola, isola, acque. - Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica - Clima - Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.
I principali Stati dei vari continenti.

3. L'Europa - Sistemi montani principali - Fiumi più importanti - Mari e coste - Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia - Configurazione generale - Sistema alpino e sistema appenninico - limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia - Mari - Coste - Le isole.

6. Confini dell'Italia - divisione amministrativa - principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

Matematica.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

Aritmetica.

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi - Scomposizione di un numero in fattori primi - Divisori di un numero - Divisori comuni a più numeri - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari - Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione - Estrazione degli interi - Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali - Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di un numero intero o frazionario - Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi - Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria o decimale e viceversa - Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari - Proporzioni - Proporzionalità diretta ed inversa - Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. - Regola d'interesse semplice e composto.

Algebra.

1. Quantità positive e quantità negative - Espressioni algebriche - Termini simili - Addizione, sottrazione, moltiplicazone, divisione, potenza e radice dei monomi - Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi - Parentesi preceduta dal segno negativo - Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio - Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza - Quadrato e cubo di un binomio - Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio - Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a \pm b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma $a^m \pm b^m$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a + b$ e quoti di tali divisioni - Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M. C. D. e del M. M. C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche - Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche - Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo - Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici - Trasformazione dei radicali - Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali - Semplificazione dei radicali - Addizione e sottrazione dei radicali - Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici - Esponenti frazionari - Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni - Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazione di 1° grado.

Geometria piana elementare.

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli - Proprietà degli angoli - Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele - Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli o perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane . Poligoni - Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli - Loro proprietà principali - Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri - Parallelogrammi e trapezi - Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti - Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici - Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti - Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze - Intersezione e contatto.

Angoli al centro ed angoli inscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde o da due tangenti - Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza - Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali - Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi - Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari - Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici - Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

Geometria solida elementare.

1. Definizioni preliminari - Angolo di una retta con un piano - Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano.
Angolo di due piani - Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra di loro.
Proiezioni.
Angoli solidi o poliedri.

2. Solidi geometrici principali - Prismi - Parallelepipedo - Piramidi - Tronchi di prisma e di Piramide - Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri - Solidi di rivoluzione - Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

Nozioni di fisica (Meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e vertirà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. *Meccanica.* Classificazione dei movimenti - Leggi del moto uniforme e uniformemente vario - Forza e sua misura in Kg. col dinamometro - Rappresentazione grafica delle forze - Composizione di forze agenti sullo stesso punto - Corpo rigido - Composizione di forze piane applicate a punti diversi in un corpo rigido - Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia - Leggi del moto dei corpi cadenti - Accelerazioni di gravità - Formola esprimente l'intensità di una forza - Deduzione della misura della massa - Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro - Unità di lavoro - Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi - Principi di Pascal - Applicazione e verifiche - Vasi comunicanti - Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi - Principii comuni ai liquidi - Legge di Boyle e Mariotte - Pressione atmosferica - Sua valutazione - Barometri - Altimetria barometrica - Manometri - Macchina pneumatica - Pompe.

Nozioni di chimica.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del progamma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione - Proprietà generali della materia - Ipotesi molecolare ed atomica - Fenomeno fisico - Fenomeno chimico - Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti - Simboli e valenza degli elementi chimici - Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni - Loro costituzione chimica - Sali e composti più comuni - Acqua - Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni - Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

Matematica.

Programma speciale per gli aspiranti ai corsi di sussistenza e di amministrazione.

Il progaramma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO B.

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1) .....

appartenente al (2) .....

per l'ammissione ai corsi speciali nelle Accademie Militari (3) .....

.....

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere, fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *sussistenza*, o *amministrazione*; secondo il caso. — Qualora la Commissione d'avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal Comando del Corpo d'armata (o della Divisione militare di Cagliari, o delle RR. truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, ecc.).

Mesi di anzianità del sottufficiale al 1° dicembre 1924	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o nel Corpo di amministrazione (1)	A) Deliberazioni della Commissione d'avanzamento		B) Risultato dell'esame preliminare	C) Risul degli esami		
		Parere della Commissione di avanzamento circa l'attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o nel Corpo di amministrazione (1)	Punti di merito per le qualità militari	Indicazione di idoneità (2)	Lettere italiane esperimento scritto	Storia	Geografia
						Prove	
					Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8
Il Comandante del (4)				Il presidente della Commissione esaminatrice			

(1) L'indicazione relativa alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma.
(2) L'indicazione sarà fatta con la parola: « idoneo ».

10 concorso				D) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Matematica	Nozioni di fisica	Nozioni di chimica	Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 4 e 12 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
ali								
nti tte- uti	Punti otte- nuti	Punti otte- nuti						
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Il Comandante dell'Accademia Militare

(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o Corpo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1858, colonna 1ª, depennare il tenente *Pari* Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Novara.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 57, depennare il tenente *Timò* Guido, 11 campagna

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 125:

A pagina 532, depennare il capitano *Gianani* Roberto, 40 fanteria;
A pagina 533, depennare il capitano *Gloria* Mario, assegnato comando divisione militare Piacenza, il tenente *Calegari* Giovanni Battista, 4 alpini (divisione Trento), il tenente *Ricci* Vincenzo, scuola applicazione fanteria Parma.
A pagina 533, depennare il tenente *Goso* Giacomo, collegio militare Roma .

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 134:

A pagina 555, depennare il tenente *Libertini* Giuseppe, 2 campagna ed il tenente *Mazzerella* Alfonso, 4 pesante campale.

Dispensa 9ª, anno 1924, circolare 142:

A pagina 605, righe 11 e 12 cancellare e sostituire: Servizio di commissariato e geografia economica . . . . 1.

Dispensa 11ª, anno 1924, circolare 175:

A pagina 690, ottavo rigo della circolare stessa, *invece di*: 1923, *leggasi*: 1922.

Prezzo della presente dispensa L. 0.70

(6745) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª 1924 15 Marzo

N. 199 - 15 marzo 1924. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1904 *Pag.* 785

Circolare N. 199. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1904.** — (D rezione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 marzo 1924.

1. Questo Ministero determina che siano chiamati alle armi i giovani arruolati durante la leva sulla classe 1904 quali nati in quell'anno o capilista, attualmente in congedo illimitato e che la loro presentazione alle armi si inizi col 23 aprile 1924.

Con queste reclute si dovranno pure presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

b) tutti coloro già ammessi a ritardare il servizio militare e per i quali sia cessato il beneficio del ritardo;

c) i militari nati nel 1901 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1923.

2. Sono esclusi dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1904 residenti all'estero;

b) i militari che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno (R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, circ. 118 del 1924);

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute che siano di statura non superiore a metri 1,54;

f) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

I comandi delle truppe nelle Colonie invieranno al più presto la nota delle reclute di cui alla lettera *c)* ai comandi dei distretti cui esse appartengono per fatto di leva.

Valendosi della facoltà dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, il Ministero determina che le reclute di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* siano inoltre dispensate dal compiere la ferma e ciò qualunque sia il loro anno di nascita e la loro posizione.

I militari incorporati che in seguito a rassegna subita dopo la incorporazione risultassero trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *d)* saranno dispensati dal compiere la ferma e congedati.

Nel rilasciare alle reclute di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* che ne facessero richiesta, il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo mod. 4, i comandi dei distretti militari avranno cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 », facendo riferimento alla presente circolare.

Modo come si effettua la chiamata.

3. La chiamata sarà effettuata mediante l'invio alle reclute da parte dei comandi di distretto di cartoline-precetto secondo le norme già impartite ai comandi medesimi da questo Ministero, con la circolare 9 febbraio 1924, numero 15084/1.

Nelle cartoline sarà indicato il giorno in cui ogni recluta deve presentarsi direttamente al comando del distretto (*se*

dimora nel comune ove ha sede il distretto) oppure al proprio sindaco per essere poi avviata al distretto.

Gli stampati delle cartoline in lingua italiana saranno forniti dal Reclusorio militare di Gaeta.

I comandi dei distretti di Bolzano, Trieste e Gorizia provvederanno per la traduzione e per la stampa delle cartoline occorrenti per le reclute che sono di lingua tedesca o di lingue slave. I comandi dei distretti di Belluno e Sacile, per le poche reclute di tali lingue che ad essi appartengono chiederanno gli occorrenti stampati delle cartoline a quello più vicino fra i distretti predetti.

4. Siccome questo sistema di chiamata modifica sostanzialmente le norme contenute nella « Istruzione ai sindaci per l'invio delle reclute ai distretti militari », i comandi dei distretti vengono incaricati di recapitare ai sindaci un'apposita notificazione che il Ministero si riserva di inviare loro a tal uopo.

Ciascuna recluta nel presentarsi all'autorità comunale e al comando del distretto militare deve aver seco anche la cartolina-precetto, direttamente ricevuta dal comando del distretto medesimo.

Manifesto di chiamata.

5. Le reclute saranno preavvisate dell'invio che verrà loro fatto delle cartoline-precetto col manifesto di chiamata, che verrà subito pubblicato.

Ciascun distretto indicherà inoltre in esso i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina precetto, tenendo presente che i giorni stessi dovranno essere distribuiti tra il 7 maggio ed il 21 maggio e dovranno essere distinti secondo che si tratti di reclute appartenenti al distretto o di reclute residenti nel territorio del distretto, ma che non vi appartengono per leva.

Si intende che in tali giorni non dovrà cessare l'affluenza al distretto delle reclute precettate con cartolina.

6. Il manifesto sarà conforme all'allegato n. 1 ed i comandi dei distretti militari dovranno provvedere a farlo

stampare e pubblicare in tutti i comuni della loro circoscrizione, avvertendo che la circoscrizione da tenersi presente non è quella stabilita dalla circolare 109 del 1924, ma quella preesistente.

Del manifesto dovrà essere inviato al più presto possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio; una copia al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) ed una ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare.

Le copie destinate ai comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal comando del distretto militare di Ancona, al quale spetta di provvedere alla stampa del detto manifesto anche per quella giurisdizione.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere bilingue. I distretti interessati provvederanno per la traduzione.

Presentazione delle reclute che si trovano nelle Colonie.

7. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nel Dodecaneso potrannno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Dilazione alla presentazione per lutto famigliare.

8. Le reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

E' superfluo ricordare che questo periodo di tempo non va computato nella ferma.

Tale concessione sarà annotata sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

9. I militari compresi nella presente chiamata i quali contino un servizio precedente, saranno lasciati in congedo e muniti, secondo i casi, di foglio di congedo illimitato per fine di ferma o per anticipazione:

a) se siano nati negli anni 1903 e 1904 e contino diciotto mesi di servizio;

b) se siano nati in anni anteriori al 1903 e contino almeno dodici mesi e mezzo di servizio, eccettuati peraltro coloro che vengano alle armi con ritardo imputabile a renitenza omissione o diserzione ai quali spetta invece la ferma di 18 mesi.

10. I militari che risponderanno alla presente chiamata, i quali contino un precedente servizio che non raggiunga le durate rispettivamente indicate nel numero precedente, dovranno compiere sotto le armi soltanto il servizio occorrente per completarle.

Se prestarono sei o più mesi di servizio saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere circa tre mesi di servizio, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del corpo d'armata.

Se abbiano da compiere un mese e mezzo, o meno, di servizio saranno trattenuti presso il distretto militare, oppure, se lo domandino, lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario a conseguire il congedo.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

11. In esecuzione delle disposizioni del R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, rese già note al pubblico mediante apposito manifesto (circolare 174 del *Giornale militare*) tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1904, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commis-

sione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia dei titoli di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono quelli specificati nel n. 6 del manifesto sopraindicato e cioè:

licenza liceale;
licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione);
licenza di istituto commerciale;
licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

RECLUTE CON ISTRUZIONE PREMILITARE.

12. È concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare.

Pertanto esse anzichè venire alle armi con le altre reclute inizieranno il servizio il 23 luglio 1924.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1923 dovranno contenere la dichiarazione di conferma (di cui alla notificazione n. 3, del 1920) apposta nell'anno 1923 o 1924.

13. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un collegio militare, oltre al computo del servizio, di cui al n. 10, pel tempo trascorso dopo che contrassero l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

14. La domanda di ritardare la venuta alle armi corredata dei documenti necessari deve essere inviata dalle reclute al proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924.

15. Sulla matricola delle reclute di cui si tratta sarà iscritta la seguente variazione:

« Tale nel . . . . . (indicare l'unità organica cui la recluta è stata assegnata) li . . . . . .

« Lasciato in congedo provvisorio in applicazione del n. 12 della circolare n. 199 del *giornale militare* 1924 », coll'obbligo di presentarsi alle armi il 23 luglio 1924 perchè munito della dichiarazione d'idoneità nella istruzione premilitare (*a*).

16. Le facilitazioni previste nei n. 12 e 13 non sono applicabili alle reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

17. Le reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che verranno istituiti nell'estate del corrente anno saranno lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi.

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 2 ed essere presentata al distretto di leva. Vi devono essere uniti i documenti comprovanti il conseguito passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale; ovvero un titolo di studio equivalente o superiore giusta le norme contenute nel n. 7 del manifesto allegato alla circolare 334 del 1923.

La domanda dovrà essere presentata entro il 28 marzo 1924 unitamente agli altri documenti prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Appena ricevute tali domande, i comandi di distretto richiederanno d'urgenza la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

(*a*) ovvero: per avere appartenuto al collegio militare di . . . . per anni . . . . .

18. Saranno anche lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno presumibilmente iniziati il 1° dicembre 1924 e si obblighino con dichiarazione scritta di assumere la ferma di due anni.

Le relative domande redatte su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate non oltre il 28 marzo 1924 al comando del distretto di leva insieme con i documenti prescritti e cioè: certificato penale, attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e diploma di maturità ovvero certificato comprovante di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

A riguardo di detti aspiranti ai corsi allievi sottufficiali i comandi di distretto si regoleranno analogamente a quanto è prescritto per gli aspiranti allievi ufficiali dagli ultimi due capoversi del precedente numero.

Ritardi e rinvii.

a)ritardo per ragioni di studio:

19. Possono essere ammesse a ritardare il servizio sino al termine degli studi e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età, le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti annoverati al n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare oppure di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613 (circolare 476 del *giornale militare* 1923.

Esse dovranno far avere la domanda in carta da bollo da L. 3 (indirizzata al Ministero della guerra) al comando del proprio distretto di leva ed unirvi i documenti prescritti.

20. Per gli studenti dell'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate nell'anno scolastico 1923-1924 o per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, si osserveranno le disposizioni delle circolari 9 e 78 del *giornale militare* 1922.

Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici, magistrali e nautici agli effetti della concessione del ritardo sono quelli annoverati nel n. 12 del manifesto annesso alla presente circolare.

21. Gli studenti che non possiedono il prescritto requisito del tiro a segno potranno ugualmente essere ammessi al ritardo, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si *obblighino* a seguire le lezioni. Saranno privati della concessione per l'avvenire gli studenti che entro il primo anno dall'ottenuto ritardo non avranno compiuto tutte le prescritte lezioni e conseguito la idoneità (§ 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento).

Dall'obbligo del suddetto requisito sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie, in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

22. Potranno altresì fruire del ritardo gli allievi missionari degli istituti indicati in apposita circolare.

b) rinvio per interessi agricoli od industriali:

23. Giusta l'art. 2 del R. decreto del 19 luglio 1923, numero 1613 (circ. 476 del 1923), decreto che ha sostituito l'articolo 10 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Il Ministero affida, come è detto nel n. 5 della circ. 580 del G. M. 1923, ai comandi dei distretti di *residenza* l'incarico di decidere sulle domande per tali rinvii che dovranno essere redatte su carta da bollo di L. 2.

Per le domande di cui alla lettera *a*) li terrà responsabili di ogni ingiustificata concessione.

Dovranno tenersi all'uopo presenti le disposizioni di cui ai nn. 7 e seguenti della precitata circolare 580.

c) rinvio per trovarsi un fratello sotto le armi:

24. La recluta che abbia un fratello alle armi per fatto di leva sarà su richiesta della famiglia rinviata ad altra chiamata, tenute presenti le disposizioni dei nn. 67 e seguenti della Istruzione per l'applicazione del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 e dei numeri 17, 18, 19 della circ. 645 del 1921.

d) rinvio per attendere l'esito di pratiche di riduzione di ferma:

25. Potranno essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1905 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1927 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia, e comprovino tale circostanza mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza;

b) avere in corso pratiche per la concessione a persona di famiglia del distintivo d'onore di mutilato di cui al R. decreto n. 640 del 21 maggio 1916 e comprovino tale circostanza mediante attestazione del competente distretto militare;

c) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

26. Le reclute di professione musicanti-bandisti, che aspirino all'ammissione nelle musiche militari presidiarie, dovranno far pervenire domanda - corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali - al comando del distretto di leva entro il 28 marzo 1924.

I distretti sospenderanno l'assegnazione e la precettazione di tali reclute e trasmetteranno d'urgenza le loro domande al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei RR. carabinieri e nella R. guardia di finanza.

27. Le reclute potranno chiedere l'ammissione nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi con la ferma di tre anni, sia come ausiliari con la ferma di due anni.

Potranno anche chiedere l'ammissione nella R. guardia di finanza.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia.

28. Le reclute che intenderanno essere ammesse nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, assumendo la ferma speciale di 24 mesi, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924 su carta bollata da lire 2.

Nella domanda dovranno dichiarare che intendono contrarre la ferma suddetta. Non è richiesto all'uopo il consenso paterno.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti indicati nel manifesto allegato 1 alla presente circolare.

Le reclute che desiderino compiere la ferma di leva nei R. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, senza assumere la ferma speciale di 24 mesi, do-

vranno far pervenire apposita dichiarazione *in carta libera* al comando del proprio distretto di leva pure entro il 28 marzo 1924.

Il Ministero si riserva di impartire in proposito ulteriori disposizioni come è detto al n. 38, lettera *r*).

Presentazione delle domande.

29. Le domande di cui nei precedenti numeri dal 12 al 28 (eccetto il n. 23) dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del proprio *distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 28 marzo 1924.

Quelle di cui al n. 23 (rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli od industriali) dovranno essere presentate al *distretto di residenza*.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà, gl'interessati non possono procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata o al Ministero delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

30. I comandi dei distretti, ricevute tali domande, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro cinque giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione e l'invio ai corpi.

La ferma di queste reclute decorrerà, s'intende, dal giorno in cui avrà inizio l'effettiva prestazione del servizio militare.

Le disposizioni del presente numero non si applicano alle reclute di cui al numero 28, per le quali questo Ministero si riserva di comunicare ulteriori istruzioni.

Visite mediche presso i distretti.

31. Di regola le reclute non debbono presso i distretti essere sottoposte a nuovi accertamenti sanitari.

Tuttavia per evitare che possano essere avviate ai corpi reclute che non conservino più l'attitudine fisica al servizio militare incondizionato o per sopraggiunta infermità o per l'aggravarsi di forme morbose od imperfezioni lievi, è necessario che gli ufficiali medici, addetti ai distretti, portino la loro attenzione sulle reclute di *mano in mano* che esse si presentino, soffermandosi principalmente su quelle che appariscano bisognevoli di nuovi accertamenti sanitari o che denuncino una infermità sopravvenuta. E proporranno a rassegna o invieranno in osservazione, secondo che il caso lo richieda, coloro che essi ritengono raggiungere per infermità o lesioni gli estremi prescritti dagli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

Le Direzioni di sanità di corpo d'armata provvederanno, previ accordi con i comandi dei distretti, a destinare, per tutto il periodo della presentazione delle reclute, uno o due ufficiali medici a tutti quei distretti che ne fossero privi o presso i quali prestasse eventualmente servizio un medico civile, tenendo infine presente che, come nell'anno scorso, le rassegne potranno essere praticate, qualora lo si credesse opportuno, da apposite commissioni, nella stessa sede del distretto.

Assegnazioni

32. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai distretti per mezzo dei comandi di corpo d'armata, e tenute presenti le disposizioni della circolare 9 febbraio 1924, numero 15084/1.

Appena ricevute le tabelle, i comandi dei distretti avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

33. Eseguita l'assegnazione, i comandi dei distretti l'indicheranno sulla cartolina-precetto; su questa indicheranno inoltre il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presente l'allegato 1 alla circolare n. 957 del 1° marzo 1924 di questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti).

34. Com'è stato indicato nella citata circolare del 9 febbraio 1924 i comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizii di idoneità senza procedere a nuove visite delle reclute.

Ma potranno cambiare l'assegnazione già indicata sulla cartolina-precetto, ove accadesse per taluna recluta che i sanitari del distretto nella visita di cui al n. 31, pur confermando l'idoneità generica al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno al distretto perchè residenti nel suo territorio, mentre appartengono ad altri distretti di leva, e che non hanno ricevuto la cartolina-precetto, il comando del distretto si rivolgerà al rispettivo distretto di leva secondo le norme consuete.

Le reclute con istruzione premilitare di cui ai n. 12 e 13 dovranno di preferenza essere assegnate a corpi e reparti delle armi combattenti (eccezionalmente ai servizi), tenendo conto dei giudizi di predesignazione pronunciati dagli organi di leva e dovranno essere ripartite tra detti corpi proporzionalmente alle aliquote che i singoli distretti debbono a questi fornire in base alle tabelle di assegnazione.

35. Per le reclute per le quali non esiste giudizio di idoneità (tutte quelle arruolate prima dell'ultima leva) l'assegnazione sarà fatta dai distretti all'atto della loro presentazione: e quindi l'assegnazione non potrà essere indicata sulle cartoline-precetto.

I distretti si regoleranno in proposito secondo le istruzioni contenute nel n. 82 della circ. 572 del 1923, nel n. 9 della circ. 615 del 1923 e nella circ. 694 del 1923.

36. Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti

di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

37. Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i distretti modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e artiglieria da campagna, in soprannumero alle quote fissate.

38. Nelle assegnazioni i distretti dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno occorrendo scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi occorrendo da tali giudizi anche nel caso che le reclute dopo il loro arruolamento abbiano fatto o facciano pervenire al distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

a) *Fanteria di linea.*

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno per ogni reggimento: un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

A ciascuno dei reggimenti sotto indicati è stata assegnata dalle tabelle, oltre la quota per essi stabilita, un'aliquota di reclute per i seguenti servizi:

Al 2° reggimento fanteria n. 300 reclute da tenersi a disposizione dell'Ufficio centrale Cura onoranze salme caduti in guerra.

Al 16° reggimento fanteria n. 300 reclute per gli stabilimenti militari di pena.

Al 59°	regg.	fanteria	n.	235	reclute	Da inviarsi a suo tempo al battaglione della scuola centrale di fanteria in Civitavecchia.
all'81°	»	»	»	240	»	
all'82°	»	»	»	240	»	

b) *Bersaglieri.*

I distretti procureranno che le quote di operai indicate per i bersaglieri ciclisti nelle tabelle d'assegnazione siano date al completo.

Si avverte che le reclute da assegnarsi ai bersaglieri ciclisti non solo debbono essere abili al ciclismo, ma debbono anche possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

c) *Alpini.*

Le reclute da assegnare agli alpini devono essere prescelte tra quelle dei mandamenti montani e quasi montani indicati nelle apposite tabelle di reclutamento. *Qualora il gettito di tali mandamenti non fosse sufficiente* a fornire la quota di assegnazione prevista, si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle stesse

tabelle. (Vedasi tabella allegata alla circolare 572 del 1923 modificata dalla circolare 615 del 1923). *a*).

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono essere date al completo,* in quanto che *il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tutte le reclute da assegnarsi agli alpini devono avere abitudine od attitudine alla vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria quelle più alte di statura.

Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1.65.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati, affinchè, ad istruzione cominciata, non debba farsi luogo al loro eventuale trasferimento in reparti speciali od al loro congedamento.

---

a) alla detta tabella debbono intendersi apportate le seguenti varianti:

1. Ai mandamenti di collina e pedemontani del distretto militare di Alessandria, aggiungere Ponzone.

2. Nel distretto di Pinerolo, dove è detto « Bussoleno (comuni di S. Antonio, S. Giorgio e Villarfocchiardo) » dire soltanto « Bussoleno ».

3. Pure nel distretto di Pinerolo dove è detto « Susa (comuni di Chiomonte, Exilles, Gravere, Mattie, Meana) » dire soltanto « Susa ».

4. Nel distretto di Trento aggiungere Rovereto.

5. Nel distretto di Sacile aggiungere Plezzo.

Per effetto di tali varianti, il reclutamento per le truppe alpine verrà ad estendersi ad alcuni comuni per le cui reclute non sono stati emessi, dagli organi di leva, giudizi di idoneità a servire nelle truppe stesse.

I comandi di distretto potranno far concorrere tali comuni al reclutamento alpino, riferendosi ai requisiti personali delle reclute quali risultano dai documenti matricolari.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute destinate alla squadriglia autoblindo, delle quali 15 automobilisti. Questi ultimi verranno, per cura del reggimento stesso, inviati all'auto-centro di Trieste per l'istruzione.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute in più, tra le quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola stessa, avviati all'autocentro di Torino per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Depositi allevamento cavalli.*

I distretti che secondo le tabelle di assegnazione dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Al 7° reggimento di artiglieria da campagna sono state assegnate dalle tabelle di assegnazione 100 reclute in più. Dette reclute dovranno per cura del reggimento essere destinate al comando depositi cavalli stalloni.

Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle degli stessi mandamenti montani indicati nelle tabelle di reclutamento per gli alpini. *Qualora non fosse sufficiente il contingente fornito da tali mandamenti,* si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle suddette tabelle.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna devono essere dotate di notevole robustezza, avere statura non inferiore a m. 1,72; abitudine od attitudine alla vita di montagna.

I distretti di reclutamento alpino, *che per primo compito hanno quello di fornire tutto il contingente previsto e prescelto per le truppe alpine,* devono dare al completo le quote di assegnazione ai gruppi di artiglieria da montagna; in caso di necessità, potranno transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68, non mai sui requisiti di robustezza.

Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti di artiglieria da campagna debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Si richiama in proposito la circolare 694 del *giornale militare* 1923.

Le reclute stesse dovranno essere assegnate ed avviate direttamente a tali gruppi.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria, se destinate ai gruppi a cavallo, i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autoportati.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Le quote di automobilisti per dette specialità debbono essere date al completo.

In media, per tutte le specialità di artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 per cento delle quote di assegnazione.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute ai reggimenti di artiglieria da campagna, procurerà di assegnare ad ognuno di tali reggimenti, in conto della quota di reclute stabilita dalle tabelle, 7 automobilisti.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute al 16 reggimento artiglieria da campagna, gli assegnerà in conto della quota 12 automobilisti, da inviarsi al deposito del reggimento per il gruppo autotrainato.

b) *Zappatori-minatori.*

Agli zappatori-minatori dovranno essere preferibilmente assegnate le reclute di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti e disegnatori, aggiustatori, meccanici, fabbri, teleferisti.

i) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

k) *Telegrafisti, fotoelettricisti, radiotelegrafisti.*

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 572 *giornale militare* 1923 e nella circolare 694 *giornale militare* 1923 relativamente ai telegrafisti, foto-elettricisti, radiotelegrafisti, si avverte che i radiomotoristi dovranno possedere almeno la licenza elementare, avere esercitato la professione di meccanico od affine e comprovare di possedere cognizioni di motori in genere ed in modo particolare di quelli a scoppio, ad olio pesante.

Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle Scuole industriali e di arti e mestieri.

In queste assegnazioni debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

l) *Pontieri e lagunari del genio.*

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori meccanici, tappezzieri, muratori, tipografi, elettricisti, disegnatori, peatai, burchiai ed in minima parte scritturali.

m) *Ferrovieri del genio.*

Tutti i distretti segnaleranno telegraficamente al Comando del reggimento ferrovieri del genio le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle Ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre le reclute munite del certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e quelle munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine quattro reclute manovali in genere, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio, fatta la scelta, indicherà colla massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Si raccomanda vivamente che le reclute all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo siano munite del loro documento professionale o siano almeno chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

n) *Reclute per colombaie militari.*

Tutti i militari che producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno essere assegnati al raggruppamento genio reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

o) *Raggruppamento trasporti.*

Si raccomanda ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principal-

mente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Ai gruppi treno dovranno essere assegnate le reclute aventi i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Al gruppo treno di Trieste sono state assegnate 200 reclute in più. Dette reclute saranno tenute a disposizione dell'Ufficio centrale in Udine per la cura onoranze delle salme dei caduti in guerra.

p) *Carri armati.*

Le reclute da destinarsi al reparto carri armati dovranno avere i requisiti delle reclute da destinarsi agli automobilisti del raggruppamento trasporti.

Data la delicatezza di questo servizio, che richiede gente esperta, acciocchè non sia rovinato per imperizia il costoso materiale, si raccomanda di scegliere con particolare cura le reclute da assegnarvisi.

q) *Aeronautica.*

Saranno assegnati all'aeronautica coloro che comprovino di aver appartenuto ad industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo saranno assegnate quelle reclute che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

I comandi di distretto dovranno evitare nel modo più assoluto che all'aeronautica siano destinate reclute di cattivi precedenti.

r) *Reclute per i R. Corpi di truppe coloniali della Libia.*

Nelle tabelle di assegnazione sono indicate le quote che i comandi dei distretti (esclusi i distretti di reclutamento delle truppe da montagna e quelli con reclute di nazionalità allogena) dovranno fornire ai R. corpi delle truppe coloniali della Libia.

Le reclute che hanno chiesto l'ammissione nei R. Corpi suddetti obbligandosi alla ferma speciale di 24 mesi devono essere computate nella quota.

Ove il loro numero non sia sufficiente a completarla, i distretti daranno corso alle domande delle reclute che desiderano compiere la ferma di leva in colonia senza obblighi speciali.

Se nemmeno con queste si raggiunga la quota stabilita, si farà luogo ad assegnazioni di autorità, tenendo presente che la quota deve in ogni caso *essere data al completo.*

I distretti di reclutamento delle truppe da montagna e quelli con reclute di nazionalità allogena, per i quali non è stabilita una quota dalle tabelle, daranno però corso ugualmente alle domande delle reclute che chiedono l'ammissione nei R. Corpi di truppe coloniali con la ferma speciale di 24 mesi.

Il Ministero si riserva di impartire quanto prima le disposizioni circa le altre modalità da seguire per l'assegnazione e per l'avviamento delle reclute ai R. Corpi predetti.

s) *Scuole.*

Dovranno avere i requisiti prescritti per la fanteria le reclute da assegnarsi alla accademia militare di fanteria e cavalleria, alla scuola di applicazione di fanteria, alla scuola centrale di fanteria, alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di Chieti e Cagliari.

Le reclute da assegnarsi a tutte le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di corpo d'armata (escluse quelle di Cagliari e Chieti) dovranno avere, per due terzi, i requisiti per la fanteria; un terzo dovrà avere i requisiti per l'artiglieria (specialità non montate).

Le reclute da assegnarsi alla scuola centrale d'artiglieria dovranno avere i requisiti prescritti per l'artiglieria (varie specialità); i requisiti per il genio quelle da assegnarsi alla scuola centrale del genio.

Le reclute da assegnarsi all'Accademia di artiglieria e genio di Torino ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio dovranno avere, per metà, i requisiti per l'artiglieria; l'altra metà dovrà avere i requisiti per il genio.

Per tutte le predette scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali e sottufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

t) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 572 *giornale militare* 1923 e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia, studenti in genere, impiegati e simili.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche operaio delle seguenti specialità: conduttori di caldaie a vapore, fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, scritturali, sarti, calzolai, stagnai-lattonieri, tipografi, pittori-verniciatori, arrotini, gasisti.

u) *Sussistenza.*

I comandi dei distretti, se avranno dubbi sulla capacità professionale delle reclute predesignate per la sussistenza, come fornai, panattieri, mugnai, macellai, meccanici, ecc., potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

v) *Servizio chimico.*

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire le reclute per il gruppo speciale del servizio chimico, dovranno destinarvi reclute esercenti le seguenti specialità di mestiere: operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelli che lavorano negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi (esclusi quelli della polvere nera), piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, elettricisti, meccanici di precisione, motoristi, fonditori, cementisti.

Si dovrà evitare che siano destinate al servizio chimico reclute di cattivi precedenti.

x) *Compagnie distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi alle compagnie distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispetriva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Bassano, Vicenza, Ferrara, Modena, Rovigo, Forlì, Massa, Lucca, Pistoia, Savona e Spezia è stata fatta una maggiore assegnazione di 10 reclute ciascuno. Dette reclute convenientemente istruite assieme alle altre dovranno rimanere a completa disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare alle compagnie distrettuali debbono essere date al completo, e che la scelta delle reclute dev'essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Il Comando del distretto di Bolzano è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a trarre dal proprio contingente di leva i cinque interpreti di tirolese e tedesco di cui abbisogna.

y) *Operai.*

Le reclute le quali abbiano ottenuto una destinazione come operai saranno segnalate in modo speciale al comando del corpo o reparto cui furono assegnate, e s'indicherà per ognuna il rispettivo mestiere o la professione esercitata.

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di *qualsiasi professione o mestiere*, pur avendone i requisiti, dovrà, dai comandi dei distretti, essere fatta spe-

ciale segnalazione al Ministero mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al presente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Professione o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute-operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino di non buoni precedenti in materia penale o politica.

z) *Riassunto delle specialità a cui le quote indicate dalle tabelle devono in ogni caso essere date al completo.*

— Truppe da montagna.
Regi corpi di truppe coloniali della Libia.
— Operai per i bersaglieri ciclisti.
Automobilisti per tutte le specialità di artiglieria.
Compagnie distrettuali.

Trasporti delle reclute.

39. I trasporti delle reclute della classe 1904 saranno effettuati con criteri analoghi a quelli seguiti per la chiamata della classe 1903.

Si utilizzeranno cioè, in massima, i treni ordinari viaggiatori e le linee postali marittime, senza emanare appositi ordini di movimento.

Alcune varianti sono però state apportate alle norme dello scorso anno con la circolare n. 957 del 1° marzo 1924 (Stato Maggiore centrale - Ufficio trasporti) contenente le disposizioni per i trasporti delle reclute del 1904.

I comandi di distretto si adopereranno perchè le norme della circolare medesima siano osservate, per quanto da essi può dipendere, nel modo più rigoroso.

Le suddette varianti sono ispirate al concetto che ciascun corpo debba ricevere il proprio contingente in una sola settimana, e che i reggimenti di una stessa brigata di fanteria debbano riceverlo in due settimane consecutive.

I comandi dei distretti dovranno quindi fare giornalmente (domeniche comprese) affluire al distretto e partire per le località di destinazione un *settimo* del contingente assegnato a ciascun corpo o specialità, seguendo le indicazioni date per i singoli corpi o specialità *nell'allegato 1 alla predetta circolare.*

Per il personale di accompagnamento i comandi di distretto prenderanno accordi direttamente con le delegazioni trasporti e coi corpi che debbono ricevere le reclute, avendo cura di stabilire in tali accordi la quantità di personale strettamente necessaria, in relazione alle disposizioni contenute nel capo III, n. 13 della citata circolare.

40. Si rammenta in modo speciale che i corpi, i quali dovranno ricevere le reclute provenienti dai distretti delle Terre Redente, dovranno inviare, per l'accompagnamento, un numero adeguato di militari idonei a fare da interpreti durante il viaggio. Inoltre i presidi che devono ricevere le reclute dai distretti sopra indicati e che già hanno militari della classe 1903 di lingue slave e di lingua tedesca, provvederanno perchè qualcuno di essi sia sempre presente presso i rispettivi uffici militari di stazione.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

41. Per la verifica dei documenti di viaggio relativi alle reclute partenti e della quantità di viveri a secco loro consegnata, per la richiesta ed il pagamento dei biglietti ferroviari con sufficiente anticipo di tempo e loro consegna ai

partenti, per l'incarrozzamento, ecc., saranno dai comandi di presidio, cinque giorni prima dell'inizio della chiamata, messi a disposizione di ogni distretto, a seconda della sua importanza, due o più ufficiali inferiori ed altrettanti sottufficiali.

42. Inoltre i comandi di divisione provvederanno perchè sia comandato ai distretti che ne facciano richiesta un certo numero di scritturali.

Distribuzioni da farsi alle reclute presso i distretti.

43. Alle reclute non dovrà essere distribuito (salvo casi di urgente necessità) alcun oggetto di corredo, ad eccezione del tascapane, della gavetta, della tazza, del cucchiaio e della coperta da campo.

I distretti che ne abbiano scorte disponibili distribuiranno anche il bracciale di riconoscimento. Il pane ed i viveri saranno senza eccezioni somministrati in natura.

Per il viaggio dai distretti ai corpi si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne).

44. All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione sarà loro consegnato il foglio di riconoscimento conforme al modello allegato n. 2.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

45. I comandanti di distretto si assicureranno che la indennità giornaliera di trasferta (che per i soldati è di L. 8), quando è dovuta, sia effettivamente corrisposta alle reclute, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto nelle pomeridiane.

46. Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui al n. 16 della circolare 722 del 1923 ed al n. 26 della circolare 239 del 1920, tenendo presente che il comma *l)* del n. 26 è sostituito dal seguente:

« *l)* i militari inviati ai distretti per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle re-

clute saranno presi in aggregazione dalla compagnia distrettuale e riceveranno lo stesso trattamento degli uomini della compagnia. Saranno pertanto insieme ad essi dimostrati sullo stesso Giornale di contabilità (mod. 63 R. A.) ed i loro assegni compresi e conteggiati con quelli della compagnia.

« Per il viaggio di andata ai distretti saranno considerati in servizio isolato e le spese ed indennità di viaggio saranno pagate e conteggiate dal corpo cui appartengono, sul capitolo « Indennità eventuali ».

« Per il viaggio di ritorno al corpo saranno pure considerati in servizio isolato e le spese e indennità di viaggio, come pure quelle per le reclute, saranno pagate e conteggiate dal distretto sullo stesso capitolo « Indennità eventuali ».

« Per gli assegni, spese ed indennità come sopra regolate, non dovrà effettuarsi alcuna operazione di rimborso tra corpi e distretti ».

Norme speciali per i corpi.

47. Si raccomanda ai corpi, l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

48. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenza di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc. dei reggimenti o battaglioni, ecc. cui saranno assegnate.

Rendiconto delle assegnazioni.

49. Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo,

distinguendo nell'ultima colonna (quote effettivamente assegnate) il numero delle reclute assegnate ai vari centri come operai, distinti per mestiere. *Si raccomanda di aver cura che detto modello* 25 *del catalogo sia dell'edizione* 1920 e non di edizioni precedenti.

Dovranno anche seguirsi in materia le altre norme di cui al n. 71 e al n. 72 della circolare 645 del 1921.

Le reclute con istruzione premilitare dovranno essere dimostrate nello specchio *B* del predetto modello unitamente alle altre reclute assegnate ai corpi. Però il loro numero complessivo dovrà essere indicato a parte nella pagina delle annotazioni.

Le reclute destinate all'aeronautica e quelle destinate ai Regi corpi delle truppe coloniali in Libia dovranno sul modello 25 essere dimostrate a parte ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Il modello 25-*bis* ed il modello 27 sono aboliti.

Relazione sulla chiamata.

50. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 20 giugno 1924 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati specialmente per quanto si riferisce alle innovazioni introdotte circa le modalità di precettazione e avviamento delle reclute ai corpi.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute nate nell'anno 1904

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi:

a) i giovani arruolati durante la leva sulla classe 1904;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti coloro già ammessi a ritardare il servizio militare per i quali sia cessato il beneficio del ritardo;

d) i militari nati nel 1901 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1923.

2. — Sono esclusi dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1904 residenti all'estero;

b) i militari che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno (R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111);

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute che siano di statura non superiore a m. 1.54.

f) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

Le reclute di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sono dispensate dal compiere la ferma a senso dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e potranno chiedere al proprio distretto di leva che sia loro rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo che essi hanno presentemente. Potranno anche ottenere il passaporto per l'estero.

3. — **La presentazione delle reclute alle armi si inizierà il giorno 23 aprile 1924 e si effettuerà con le seguenti modalità.**

I giovani compresi nella chiamata riceveranno da questo comando di distretto una cartolina-precetto, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi o direttamente a questo comando se dimorano in questo comune, o se dimorano altrove al sindaco del comune di loro residenza per essere avviate a questo distretto.

I giovani che non ricevessero la cartolina-precetto o non la ricevessero in tempo utile per potersi presentare nel giorno in essa indicato, dovranno presentarsi secondo i casi a questo comando di distretto o al sindaco del comune di loro residenza nei giorni indicati nello specchio posto in fondo al presente manifesto.

La presentazione a questo comando o al sindaco deve aver luogo nelle prime ore antimeridiane.

Le reclute dovranno aver seco nel presentarsi a questo comando il foglio provvisorio di congedo, la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta ed il documento col quale ottennero l'applicazione della tariffa militare o ridotta nei viaggi sulle ferrovie o sulle linee di navigazione.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno *in ogni caso* presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee fer-

roviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

5. — In esecuzione delle disposizioni del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, rese già note al pubblico mediante apposito manifesto, tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1904, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia dei titoli di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono quelli specificati nel n. 6 del manifesto sopraricordato, e cioè:

licenza liceale;
licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione);
licenza di istituto commerciale;
licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

6. — Le reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare, fatta eccezione per le reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali o allievi ufficiali di complemento, godranno di una riduzione di servizio di tre mesi e si presenteranno perciò alle armi il 23 luglio 1924, anzichè il 23 aprile 1924.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1923, dovranno contenere la dichiarazione di con-

ferma (di cui alla notificazione n. 3 del 1920) apposta nell'anno 1923 o 1924.

Le dette reclute dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla riduzione del servizio in carta semplice munita del relativo certificato al proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924.

7. — Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un collegio militare oltre al computo del servizio pel tempo trascorso dopo avere ivi contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

8. — Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

Questo periodo di tempo non è computato nella ferma.

9. — Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

10. — Possono ritardare la prestazione del servizio ma non oltre il 26° anno di età quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma o ti-

tolo di particolare coltura scientifica) o di uno dei seguenti istituti superiori:

Regio politecnico di Torino;
Regia scuola politecnica di Napoli;
Regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
Regio istituto tecnico superiore di Milano;
Regia scuola superiore navale di Genova e Regio istituto superiore navale di Napoli;
Regia scuola superiore di costruzione navale di Trieste;
Regia accademia scientifico-letteraria di Milano;
Regio istituto di studi superiori di Firenze;
Regio istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano;
Regie scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
Regia stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano;
Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
Corsi agrari per colonizzatori italiani;
Regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
Regi istituti superiori di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Catania;
Regio istituto superiore commerciale e coloniale in Palermo;
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;
Regia scuola superiore di architettura di Roma;
Regi istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai *corsi speciali* od al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
Regi istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna;

Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste;

Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);

Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);

Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la Regia Zecca di Roma;

Regi istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli;

Regi istituti superiori di magistero.

Per ottenere il ritardo si dovrà fare avere al comando del distretto di leva entro il 28 marzo 1924 domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3 firmata dal militare interessato e corredata del foglio di congedo provvisorio, del certificato di studi, del libretto di tiro a segno oppure della dichiarazione del sindaco del comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1923-24).

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai prefetti o sottoprefetti.

11. Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, che siano stati ammessi al ritardo della chiamata alle armi possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per

la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

Per ottenere la continuazione del ritardo si dovrà inoltrare domanda nei modi, nel termine e coi documenti indicati nel numero precedente, avvertendo:

1° Nei casi di cui alle lettere *a*) e *d*) in luogo del certificato di studi, dovrà essere prodotto dagli interessati un atto notorio redatto davanti al Pretore alla presenza di tre testimoni, specificante le gravi ragioni che li indussero a sospendere gli studi intrapresi o quelle che giustifichino la necessità di rimanere ancora in congedo dopo conseguita la laurea o il diploma finale.

Naturalmente, nel caso di cui alla lettera *a*), non potendo la sospensione degli studi durare più di un anno, lo studente che si sia avvalso della concessione di cui trattasi e che, per una causa qualunque, non sia in grado di riprendere gli studi nell'anno successivo a quello della sospensione, dovrà senz'altro rispondere alla chiamata della prima classe di leva che verrà alle armi.

2° Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere prodotto, in sostituzione del certificato di studi, uno speciale certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto assimilato, attestante la sussistenza delle circostanze di fatto enunciate nelle lettere stesse e che non consentono la produzione del normale certificato di studi.

12. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico corrente 1923-924, nonchè icandidati alla licenza delle scuole stes-

se che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che gli istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;

RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;

Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;

RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre, Genova, Padova, Carrara, Trento, Trieste;

Istituti commerciali pareggiati di Bra, Caserta, Foligno, Catania, Benevento.

RR. Istituti industriali di III grado:

R. Istituto industriale « Quintino Sella » di Biella;
R. Istituto industriale di Bergamo;
R. scuola di setificio di Como;
R. Istituto industriale di Fermo;
R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia;
R. Istituto industriale di Intra;
R. Istituto industriale di Messina;
R. Istituto per industrie tessili di Napoli;
R. Istituto industriale « Omar » di Novara;
R. Istituto per industrie tessili e tintoria di Prato;
R. Istituto industriale di Reggio Calabria;
R. Istituto industriale di Roma;
R. Istituto per il cuoio di Torino;
R. Istituto industriale « Alessandro Rossi » di Vicenza;
R. Istituto industriale « Alessandro Volta » di Napoli;
R. Istituto artistico-industriale di Firenze;
R. Istituto artistico-industriale di Napoli;
R. Istituto artistico-industriale di Venezia;

Sezioni industriali di III grado ammesse nelle RR. Scuole industriali di Livorno, Terni, Udine e Torino;

Sezione superiore di edilizia e meccanica della R. Scuola industriale di Trieste;

Scuola dei costruttori edili annessa nel R. Istituto tecnico « C. Cattaneo » di Milano;

Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano;

Istituto per industrie chimiche di Torino;

Scuola per capotecnici annessa all'Istituto« Moretto » di Brescia.

Corso complementare minerario in Massa Marittima:

Corsi magistrali presso il R. istituto d'arte industriale di Venezia e Firenze; presso i RR Istituti artistici industriali di Firenze e Napoli e presso il R. istituto di istruzione professionale di Roma;

R. scuola di ceramica in Faenza;

R. istituto nautico di Lussimpiccolo;

R. accademia nautica di Trieste;

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 10.

13. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 10 e 12. E' riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri:

14. Sono inoltre ammessi a ritardare il servizio fino a studi ultimati, ma non oltre il 26° anno di età coloro che si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'Estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

15. — Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti nn. 10, 11, 12, 13 e 14 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. *Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi prescritti dal presente manifesto* tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente ed in occasione della chiamata alle armi della classe di leva, devono poi comprovare al comando del proprio distretto di leva, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

16. — Giusta l'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1923, numero 1613, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Le domande di rinvio in carta bollata da L. 2, devono essere indirizzate e presentate al Comando del distretto *ove le reclute risiedono* entro il 28 marzo 1924 e saranno prese in considerazione soltanto se accompagnate da uno dei seguenti documenti:

1° Nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 precitato dovrà essere prodotta una formale attestazione del sindaco atta a comprovare che i richiedenti siano indispensabilmente necessari pel governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

In tale attestazione dovrà essere fatto esplicito richiamo ad informazioni già assunte presso enti competenti (camere di commercio, cattedre ambulanti di agricoltura ecc.), per accertare che l'attività dell'azienda si arresterebbe senza l'opera personale della recluta.

Se si tratti di azienda posta fuori del Regno, l'attestazione di cui sopra dovrà essere sostituita da un certificato della R. Autorità consolare o del Governatore competente se si tratti di località coloniali.

2° Nel caso di rinvio di cui alla lettera *b*) del suddetto art. 2 gli aspiranti dovranno produrre una dichiarazione del capo dell'istituto attestante che siano regolarmente inscritti all'ultimo corso di una scuola agricola, industriale o commerciale di *secondo grado* e ne frequentino le lezioni.

Non possono aspirare a tale rinvio gli studenti delle scuole private.

17. Potranno essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1905 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia, e comprovino tale circostanza mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza;

b) avere in corso pratiche per la concessione a persona di famiglia del distintivo d'onore di mutilato di cui al R. decreto n. 640 del 21 maggio 1916 e comprovino tale circostanza mediante attestazione del competente distretto militare;

c) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

18. Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

19. I militari che hanno l'obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nell'estate del corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato fino all'apertura dei detti corsi purchè facciano avere la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 2) al proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924 e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il pas-

saggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore.

Detti aspiranti dovranno inoltre unire alla domanda gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

20. — Le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata e che non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono chiedere l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati presumibilmente il 1° dicembre 1924, obbligandosi, con apposita dichiarazione scritta, ad assumere la ferma di due anni.

Le domande, su carta bollata da 2 lire, corredate dal certificato penale e dall'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto, debbono essere fatte pervenire al comando del proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924.

Unitamente ai documenti ora detti gli aspiranti debbono presentare il diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profittto la 4ª classe elementare.

In caso di accoglimento delle domande le reclute ritarderanno la presentazione alle armi fino all'inizio dei corsi.

21. — Le reclute che desiderino essere ammesse nell'arma dei Reali carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, oppure nella Regia guardia di finanza, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 28 marzo 1924, in carta semplice.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni per gli effettivi e di due per gli ausiliari.

22. — Le reclute che desiderino essere ammesse come volontari nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda al proprio distretto di leva in carta bollata da L. 2 entro il 28 marzo 1924, ed unirvi i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio;

d) tutti quegli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito che possiederanno o che potranno procurarsi qualora aspirassero ad essere ammessi in una delle seguenti specialità: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettro-meccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba, colombofili, ecc.

Le reclute di cui al presente numero dovranno obbligarsi ad assumere la ferma di due anni: non occorre all'uopo consenso paterno, facendo esse già parte del Regio Esercito.

Le reclute ammesse all'arruolamento nel Regio corpo di truppe coloniali della Libia con la ferma predetta avranno diritto alla paga giornaliera di L. 2,40, al premio di arruolamento di L. 250 e all'esenzione da due consecutive chiamate alle armi per istruzione.

Inoltre le reclute che troveranno impiego per le specialità sopraindicate avranno titolo a speciali indennità, che raggiungono anche L. 4 al giorno.

La domanda deve essere fatta pei Regi corpi di truppe coloniali in genere: l'aspirante però potrà manifestare la propria preferenza per la Tripolitania o la Cirenaica.

Le reclute che desiderino compiere la ferma di leva nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, senza assumere la ferma speciale di 24 mesi, dovranno far pervenire apposita dichiarazione in carta libera a questo distretto entro il 28 marzo 1924.

23. — **Le reclute di professione musicanti-bandisti, che aspirino all'ammissione nelle musiche militari presidiarie, dovranno far pervenire al proprio distretto di leva domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali entro il 28 marzo 1924.**

24. Le domande di cui nei precedenti numeri dal 6 al 22 (eccetto i n. 8 e 16) dovranno essere presentate o fatte

pervenire con lettera raccomandata al comando del *proprio distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 28 marzo 1924.

Quelle di cui al n. 16 (rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli od industriali) dovranno essere presentate entro il detto termine al *distretto di residenza*.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presti i rimanenti.

Le reclute che abbiano inoltrato in tempo le suddette domande resteranno in congedo in attesa della decisione delle domande stesse. Quindi non avranno obbligo di presentarsi, se non ricevono la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però non ricevono alcun avviso entro il 25 maggio 1924, avranno l'obbligo di presentarsi il giorno 26 a questo Comando.

25. — Potranno essere assegnate alla specialità colombofili del genio le reclute che entrò il 28 marzo 1924 presentino o facciano pervenire al proprio distretto di leva un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo, ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile.

26. — Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali dovranno far pervenire al più presto a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti.

27. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Coloro che non si presentassero potranno essere fradotti a questo Comando dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
dalla lettera *A*		
alla lettera . . .	. . . . .	. . . . .
dalla lettera . .		
alla lettera . . .	. . . . .	. . . . .

. . . . . .

. . . . *addì* . . . . . 1924.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

ALLEGATO N. **2.**

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento.

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

Professione o condizione . . . . . .

Sa leggere . . . . . *scrivere* . . . . . .

Assegnazione avuta . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(6746) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

831

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª **1924** 21 Marzo

N. 200 – 7 ottobre 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2180, relativo alla medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-1918 . *Pag.* 833

» **201 – 29 dicembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 3209, con cui la « Fondazione sottotenente Giuliano Castelli », costituiva coll'offerta di lire mille nominali e destinata a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . . . *Pag.* 835

» **202 – 30 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 3084 – Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 838

» **203 – 26 febbraio 1924.** — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con R. decreto 31 ottobre 1923 n. 2833, riflettente alcune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare *Pag.* 858

» **204 – 2 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 284 - Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924, per premi di operosità al personale . . . . . *Pag.* 860

« **205 – 9 marzo 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari . . . *Pag.* 861

» **206 – 9 marzo 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di magistrato militare . . . *Pag.* 865

N. 207 – 9 marzo 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari. . . . . *Pag.* 867

» 208 – 9 marzo 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di cancelliere presso i tribunali militari *Pag.* 871

« 209 – 16 marzo 1924. — DISCIPLINA MILITARE. — Concessione delle licenze per l'esercizio del diritto elettorale . *Pag.* 872

» 210 – 17 marzo 1924. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Nuovo tipo di vaglia postale . . . . . *Pag.* 873

» 211 – 20 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . *Pag.* 874

» 212 – 20 marzo 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 876

» 213 – 20 marzo 1924. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dei capitani partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta . *Pag.* 876

» 214 – 20 marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli *Pag.* 877

» 215 – 20 marzo 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402 » . . . . . *Pag.* 877

» 216 – 20 marzo 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1923 . . . . . *Pag.* 878

« 217 – 20 marzo 1924. — SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione . . . . . *Pag.* 884

» 218 – 20 marzo 1924. — SERVIZIO VETERINARIO - Corsi di integrazione per ufficiali veterinari . . . . *Pag.* 885

» 219 – 20 marzo 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — Trasmissione dei documenti relativi alla determinazione degli stipendi agli ufficiali del R. Esercito . . . *Pag.* 886

» 220 – 20 marzo 1924. — DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al paragrafo 64 (art 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito . . . . . *Pag.* 887

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 888

Circolare N. 200. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2180, relativo alla medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918.** — (Ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 251, del 25 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari dell'interno e degli esteri, e col Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, istituita col precedente Nostro decreto 24 maggio 1923, n. 1163, avrà il diametro di mm. 32 e sarà fusa in bronzo, conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato. Essa porterà nel recto la testa dell'Italia, con corona turrita, e con la dicitura « PER L'ITALIA » e nel verso due figure simboleggianti il volontario che si distacca dalla madre, anteponendo all'affetto più forte della famiglia l'amor di Patria, con la dicitura « VOLONTARI DI GUERRA MCMXV-MCMXVIII ».

Art. 2.

La medaglia sarà portata al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di mm. 37 di colore rosso solferino.

Art. 3.

Gli ex irredenti italiani cui verrà concessa la medaglia dei volontari e che già sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto n. 1626 in data 16 ottobre 1921, modificato dal successivo R. decreto in data 7 gennaio 1922, n. 66, porteranno, a parziale modifica di tali Regi decreti, ricamati o applicati in oro, dell'altezza di mm. 8, gli stemmi di Trieste, di Trento e di Zara nella parte superiore del nastro della medaglia volontari anzichè su quello della medaglia commemorativa della nostra guerra.

Quando non si farà uso delle decorazioni gli stemmi di Trieste, di Trento e di Zara si porteranno ricamati o applicati sul nastrino della stessa medaglia.

La striscia in seta bianca di cui al secondo capoverso del citato R. decreto n. 1626 resta così abolita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

N. 201. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 3209, con cui la "Fondazione sottotenente Giuliano Castelli„ costituita coll'offerta di lire mille nominali e destinata a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi) 29 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire mille nominali - in titoli di consolidato 5 % - fatta dal tenente colonnello dei bersaglieri nella riserva Castelli cav. Giulio, affinchè, allo scopo di onorare la memoria del figlio Castelli Giuliano, sottotenente nel 18° reggimento fanteria, morto in combattimento il 7 aprile 1916 presso le Cave di Selz, la rendita annua relativa sia assegnata in premio - nell'anniversario della morte del figlio stesso - a favore di un soldato del predetto reggimento, che, facendo parte della compagnia, a cui apparteneva il defunto ufficiale, e preferibilmente del plotone da questi comandato, siasi dimostrato tiratore scelto ed abbia tenuto durante l'anno buona condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto da cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della "Fondazione sottotenente Giuliano Castelli" a favore del 18° reggimento fanteria

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI » l'offerta di lire mille nominali fatta a favore del 18° reggimento fanteria dal tenente colonnello dei bersaglieri nella riserva Castelli cav. Giulio, per onorare la memoria del figlio Giuliano, morto combattendo quale sottotenente nel predetto reggimento, il 7 aprile 1916.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma, investita in cartelle di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo alla « Fondazione sottotenente Giuliano CASTELLI », e depositato presso il comando del 18° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio d'amministrazione del predetto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita di L. 50 di cui al precedente art. 2, sarà costituito un premio da assegnarsi il 7 aprile di ogni anno — a cura del comandante del 18° reggimento fanteria — ad un soldato tiratore scelto che, facendo parte della 7ª compagnia, a cui apparteneva il sottotenente Giuliano Castelli e preferibilmente del plotone (2°) da questi comandato, abbia tenuto durante l'anno buona condotta.

Art. 5.

Annualmene avvenuta l'assegnazione del premio, il comandante titolare del 18° reggimento fanteria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con la prima rendita.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 202. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti - Stato Maggiore Centrale - Direzione generale servizi amministrativi). — 30 dicembre 1923. — (Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visti i Reali decreti 30 dicembre 1923, nn. 2840 e 2960;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'Aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato, si osservano, a complemento delle disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico, le norme esecutive, interpretative e integrative, nonchè le altre disposizioni di cui ai seguenti articoli.

DISPOSIZIONI NORMALI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2.

All'art. 3 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Sono anche vietati trasferimenti di ruoli o posti di ruolo a gruppi per l'ammissione ai quali sia richiesto un titolo di studi superiore a quello prescritto per detti ruoli o posti, giusta la classificazione di essi, ai sensi degli allegati I e II al presente decreto ».

Art. 3.

Qualora il passaggio da un grado ad altro equiparato, previsto dal quinto comma dell'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbia luogo fra ruoli appartenenti allo stesso gruppo, l'impiegato, nel nuovo ruolo, consegue gli aumenti di stipendio alle medesime scadenze alle quali sarebbe maturato il diritto se fosse rimasto nel ruolo di provenienza.

Qualora invece il detto passaggio abbia luogo fra ruoli appartenenti a gruppi diversi, il periodo di servizio utile per conseguire il successivo aumento prende inizio dalla data di decorrenza del passaggio medesimo. Tuttavia, detto periodo è ridotto al tempo che sarebbe occorso per la maturazione del diritto all'aumento nel ruolo di provenienza, ove risulti più favorevole. Gli aumenti ulteriori sono concessi all'epoca della maturazione dei rispettivi periodi stabiliti per il nuovo ruolo.

Art. 4.

Il supplemento di servizio attivo previsto dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non è soggetto alla ritenuta in conto entrate del tesoro nè a quella per il fondo di garanzia delle cessioni, ma è gravato di tutte le altre ritenute che colpiscono gli assegni non aventi carattere di stipendio, compresa quella del due per cento a favore dell'Opera di previdenza.

Art. 5.

Alle promozioni per merito comparativo, previste dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si procede scegliendo, tra i funzionari che posseggono i requisiti prescritti, quelli che, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, siano riconosciuti maggiormente meritevoli della promozione, nel numero corrispondente a quello dei posti da conferire e nell'ordine di merito.

Art. 6.

Le promozioni per merito assoluto e quelle per anzianità congiunta al merito, previste dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite agli impiegati che posseggono i prescritti requisiti e che sieno riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, secondo l'ordine del ruolo di anzianità.

Nelle promozioni al grado ottavo, ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica il disposto dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 7.

Sono esenti dal prestare servizio di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando, nel ruolo di origine, essi abbiano conseguito la nomina stabile anche senza aver prestato servizio per il detto titolo.

Il personale in prova proveniente da altri ruoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del citato Regio decreto, conserva, durante il periodo di prova, oltre lo stipendio di cui all'articolo medesimo, le indennità temporanee mensili.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel terzo comma dell'indicato art. 17.

Art. 8.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

« c) delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri all'estero ».

Il terzo comma del medesimo art. 14 è sostituito dai seguenti:

« Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento, da approvarsi mediante decreto Reale provocato dal Ministro delle finanze, sulla proposta delle sezioni unite della Corte stessa.

« Spetta alla Corte dei conti, a sezioni unite, la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati, ad eccezione di quelli deferiti alla commissione di cui al successivo art. 208 ».

Art. 9

Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'ordine di anzianità è quello stabilito dal ruolo di anzianità.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, ai sensi del Regio decreto predetto, del presente decreto e delle altre disposizioni in vigore per le varie categorie di personale, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario nell'ufficio cui organicamente appartiene o anche in qualunque altro ufficio della Pubblica Amministrazione cui sia assegnato successivamente al conseguimento del grado.

Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il personale si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.

Art. 10.

Per l'impiegato che si trovi presso altro ufficio o altra amministrazione di Stato, le note di qualifica annuali sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio cui l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato stesso è organicamente assegnato presso l'amministrazione cui egli appartiene.

Quando l'impiegato presti servizio presso altra amministrazione non di Stato, la nota di qualifica è compilata dal

capo d'ufficio predetto, il quale può richiedere, a tal fine, all'amministrazione presso la quale l'impiegato presta servizio, gli elementi che ritenga opportuni.

Art. 11.

In casi assolutamente eccezionali, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e del consiglio di Stato, è consentita la nomina a posti di ruolo del personale civile, di grado non superiore al quinto, in deroga alle disposizioni in vigore, di persone che abbiano singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

(*Omessi* gli articoli da 12 a 25).

Ministero della guerra.

Art. 26.

Entro i limiti dei posti vacanti nel ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le funzioni dei commissari stessi possono affidarsi a ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria ordinaria o speciale.

A detti ufficiali sono applicabili le norme degli articoli 18 e 19 del Regio decreto 27 marzo 1923, n. 1309.

Art. 27.

Nella tabella n. 1 dell'allegato VI al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'elenco delle paghe giornaliere è modificato come segue per quanto riguarda i caporali maggiori, i caporali e gli appuntati con cariche speciali:

Caporale maggiore zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco	L.	0.80
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco; appuntato musicante, tamburino e maniscalco	L.	0.60

(*Omessi* gli articoli da 28 a 42).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Disposizioni generali.

Art. 43.

Agli effetti del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 35 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i servizi prestati in categoria equiparata o inferiore sono valutati a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, ovvero, se ciò risulti più favorevole, giusta quanto dispone il secondo comma dell'art. 9 del decreto medesimo, in relazione al gruppo in cui è classificato il ruolo nel quale i servizi vennero prestati.

Art. 44.

Per il personale di cui all'art. 37 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che viene collocato nel grado di archivista capo o equiparato, l'anzianità di grado, ai fini del primo comma dell'art. 49 del decreto stesso, è valutata a decorrere dalla data da cui ebbe effetto la nomina al corrispondente grado dei ruoli in vigore prima dell'applicazione dei ruoli aperti.

In aggiunta all'anzianità stessa nella prima attuazione del Regio decreto predetto, sono computate le abbreviazioni di periodi e gli aumenti di anzianità a qualsiasi titolo spettanti fino al 1° dicembre 1923 nel grado di archivista, escluso l'arrotondamento sull'anzianità di grado, al 1° dicembre 1919, concesso in base al secondo comma dell'articolo 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il quale sarà invece computato sull'anzianità alla data predetta nel grado di cui al comma precedente.

In conseguenza di tale valutazione, ciascuno dei periodi stabiliti dall'allegato III al citato decreto non può però essere diminuito di oltre due anni.

Art. 45.

Fermo il disposto dagli articoli 38 e 46 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado decimo, nella prima attuazione del decreto stesso, secondo l'ordine

di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione, il personale appartenente ai ruoli del gruppo *C* che, anteriormente al 1° dicembre 1923, aveva grado di archivista o equiparato e che, a tale data, avrebbe avuto diritto di conseguire, nel quadro di classificazione degli stipendi già vigente, almeno il quarto aumento periodico.

A tale personale è attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio del grado decimo, l'anzianità utile, alla data predetta, nel grado di archivista od equiparato secondo il precedente quadro di classificazione degli stipendi, dedotta quella corrispondente all'indicato aumento periodico. Nello stesso modo sarà determinata l'anzianità da attribuirsi al personale nominato al grado decimo secondo il detto art. 38, se essa risulti più favorevole di quella valutata giusta l'art. 49 del citato decreto.

Ferma l'applicazione delle norme stabilite per le promozioni ai posti vacanti, il personale dei ruoli appartenenti al gruppo *C* che, nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado di archivista o equiparato, sarà promosso al grado decimo, al raggiungimento del quarto aumento periodico di stipendio nel grado undecimo, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione.

Il personale che, per effetto delle disposizioni del presente articolo, venga assegnato al grado decimo, e che nel grado di archivista o equiparato era collocato in ruolo dopo altro personale non scrutinato per la promozione, perchè non vi sieno posti vacanti o perchè non abbia raggiunto l'anzianità necessaria per l'indicato quarto aumento periodico, è nominato con riserva di anzianità e considerato in soprannumero nel grado decimo, fino a quando quest'ultimo personale sia stato promosso o escluso dalla promozione. Le nomine in soprannumero al grado decimo sono compensate con corrispondenti vacanze di posti nel grado undecimo.

La promozione al grado decimo per effetto del raggiungimento del quarto aumento di stipendio nel grado undecimo, ai sensi del presente articolo, non può essere conferita in soprannumero a chi sia stato pretermesso, nella promozione a posti vacanti del grado decimo, al suo turno di anzianità, nè a coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli dell'applicazione dell'art. 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 46.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che, tenuto conto dei posti che dovrebbero restare vacanti a compensazione di quelli conferiti in soprannumero, nel grado decimo, ai sensi del precedente art. 45, risultino eventualmente in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione degli articoli 33, 37 a 40 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e dopo effettuate le promozioni ai gradi nono e decimo, ai sensi del successivo art. 46 del decreto medesimo.

Vale agli effetti della eliminazione di cui al precedente comma anche la promozione al grado decimo.

Art. 47.

Ai primi due commi dell'art. 44 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i posti del grado sesto, nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado settimo che abbiano, complessivamente nei gradi settimo e ottavo, quattro anni di effettivo servizio;

b) i posti del grado settimo nei ruoli del personale civile, appartenente ai gruppi *A* e *B*, possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado ottavo che abbiano, complessivamente, nei gradi ottavo e nono, tre anni di effettivo servizio;

c) i posti del grado ottavo nei ruoli appartenenti al gruppo *C* possono essere conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del grado nono i quali contino complessivamente, nei gradi nono e decimo, otto anni di effettivo servizio;

d) i posti del grado nono nei ruoli appartenenti al gruppo *C*, possono essere conferiti, per merito comparativo, al personale del grado decimo che conti complessivamente, nei gradi decimo e undecimo, otto anni di effettivo servizio ».

Art. 48.

All'ultimo periodo del comma secondo dell'art. 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Però il termine di cui alla lettera *a*) del citato art. 18 è modificato secondo il precedente art. 8 del presente decreto, e il periodo di servizio nel grado, di cui alla lettera *b*), dell'articolo stesso, deve essere compiuto entro il mese che precede quello in cui ha luogo la seduta del consiglio di amministrazione per la compilazione della graduatoria di merito ».

All'articolo predetto è aggiunto il seguente comma:

« Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, sono conferiti in ragione:

a) di un posto, in base ad apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, fra gli impiegati del grado dodicesimo, aventi, al 1° dicembre 1923, otto anni di servizio valutati giusta il precedente art. 11;

b) di due posti, per anzianità congiunta al merito, giusta l'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ».

Art. 49.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma dell'articolo 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio è valutata dalla data di nomina al grado ricoperto nei ruoli già in vigore, soltanto quando il nuovo grado sia corrispondente a quest'ultimo. Tale data è quella da cui la nomina ha avuto decorrenza agli effetti economici.

Nei casi previsti dagli articoli 35 e 38 del citato Regio decreto e negli altri casi in cui parimenti, per il conferimento del nuovo grado, sia richiesto un periodo di anzianità nel grado precedentemente ricoperto, l'anzianità utile per l'attribuzione dello stipendio nel nuovo grado si valuta dal compimento del periodo anzidetto.

Nei casi di promozione, ai sensi dell'art. 46 del Regio decreto predetto, il personale è collocato allo stipendio iniziale del grado conferito, salvo che sia diversamente stabilito da speciali disposizioni.

Il secondo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 no-

vembre 1923, n. 2395, non è applicabile ai funzionari già appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli organici risultino divisi in due classi, corrispondenti rispettivamente ai gradi quinto e sesto e che, nella prima attuazione del decreto stesso, siano promossi al grado quinto. Ai medesimi sarà assegnato lo stipendio iniziale del nuovo grado.

Art. 50.

Agli effetti dell'applicazione del terzo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, all'anzianità di grado, utile per l'attribuzione degli stipendi, valutata ai sensi dei due primi commi dell'articolo stesso, sono aggiunti tutti i benefici per abbreviazioni ed aumenti di anzianità a qualsiasi titolo previsti dalle disposizioni già in vigore, spettanti al personale fino alla data del 1° dicembre 1923, comprese le abbreviazioni relative ai periodi di servizio maturati alla data medesima, secondo le tabelle di stipendio precedentemente vigenti.

Per l'attribuzione degli aumenti periodici spettanti al personale fino alla data predetta del 1° dicembre 1923, con le eventuali abbreviazioni, può prescindersi dal parere del consiglio di amministrazione, tranne i casi in cui si tratti di personale che abbia subìto punizioni durante il periodo decorso dal precedente aumento o dalla nomina al grado ricoperto o contro cui penda procedimento disciplinare.

Art. 51.

Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si tiene anche conto degli aumenti periodici che, secondo le precedenti tabelle di stipendio, avrebbero dovuto concedersi a decorrere dal 1° dicembre 1923.

La disposizione dello stesso ultimo comma dell'art. 49 non si applica nei casi previsti dagli articoli 35, 37 e 38 del citato Regio decreto e negli altri analoghi in cui parimenti i nuovi gradi conferiti non sieno corrispondenti a quelli già ricoperti.

L'indicata disposizione dell'ultimo comma dell'art. 49, non si applica neppure ai personali che, prima della entrata

in vigore del Regio decreto predetto, erano retribuiti a paga giornaliera, e che, secondo le tabelle stabilite dal decreto medesimo, vengono retribuiti a stipendio annuo.

Art. 52.

Nella determinazione dell'anzianità utile per l'attribuzione degli stipendi, alla prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si tiene conto delle riduzioni e detrazioni applicate fino al 1° dicembre 1923, le quali abbiano comunque ritardato la concessione di aumenti periodici.

Art. 53.

Le disposizioni dell'art. 50 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano esclusivamente al personale previsto dall'articolo stesso, che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, era fornito dello stipendio annuo di lire 9000, oltre gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e al Regio decreto 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 54.

Il primo comma dell'art. 51 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, tenuto altresì conto delle abbreviazioni di periodi e degli aumenti di anzianità eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49. Agli effetti del comma stesso il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è calcolato con arrotondamento sull'anzianità di classe al 1° dicembre 1919. In ogni caso, ciascuno dei periodi stabiliti dall'allegato III al presente decreto, non può essere diminuito per più di due anni ».

Art. 55.

Gli aumenti periodici che, col decorso della sola anzianità di grado, maturerebbero posteriormente al 1° dicembre 1923, possono, per effetto delle abbreviazioni spettanti ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, essere concessi a decorrere dalla detta data, quando la rispettiva scadenza, in forza delle abbreviazioni medesime, risulti anticipata alla data stessa o ad altra anteriore.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

(*Omessi* gli articoli da 56 a 95).

Ministero della guerra.

Art. 96.

Il secondo comma dell'art. 140 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo unificato suddetto gli attuali archivisti dei due ruoli sono collocati secondo l'ordine di anzianità risultante dalla data a decorrere dalla quale venne computato il tempo utile per la determinazione dello stipendio di archivista, non tenendo conto del periodo di esperimento e del servizio comunque prestato anteriormente alla nomina all'impiego civile. In ogni caso, però, l'archivista che precede un altro nel ruolo centrale deve continuare a precederlo anche nel nuovo ruolo unico ».

L'art. 143 del Regio decreto predetto è modificato come segue:

« Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazione centrale della guerra per non oltre un quinto delle vacanze nel ruolo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e indipendentemente dall'età, quegli operai temporanei dell'amministrazione militare che, alla data del presente decreto, prestino servizio presso la stessa amministrazione centrale, con mansioni di usciere ».

(*Omessi* gli articoli da 97 a 102).

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EX-COMBATTENTI.

Art. 103.

I volontari di cui al comma secondo dell'art. 69 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che precedentemente ricoprivano impiego di ruolo presso un'amministrazione dello Stato, possono, se ne facciano domanda entro il 29 febbraio 1924, essere ricollocati nel ruolo di provenienza, al posto e con l'anzianità loro spettante, considerando, ad ogni effetto, come non avvenuta la nomina a volontario.

Ove occorra, il cennato collocamento avrà luogo in soprannumero, salvo successivo riassorbimento. In tal caso saranno tenuti vacanti posti corrispondenti nel grado inferiore.

Art. 104.

Nella determinazione dell'anzianità richiesta, ai termini degli articoli 9 e 35 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, per le promozioni dal grado undecimo al grado decimo del personale civile dei gruppi A e B, sono valutati i benefici consentiti a favore del personale ex combattente, dai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, numeri 1427 e 1462; e 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni.

Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado undecimo, non sia stato prestato servizio effettivo per almeno due anni, ove trattisi di ruolo del gruppo A, e per almeno quattro anni, ove trattisi di ruolo del gruppo B.

Qualora, per effetto dell'applicazione del presente articolo, le promozioni non abbiano luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva d'anzianità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dei precedenti commi non si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 52 del Regio decreto predetto.

Art. 105.

I benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, e relative estensioni,

s'intendono concessi a favore di coloro che conseguirono le distinzioni ivi indicate per fatto di guerra anteriore al 1° a prile 1922, anche se il provvedimento che riconosce ed asse gna tali distinzioni sia posteriore alla data medesima.

Art. 106.

Gli avventizi e gli straordinari ex-combattenti in servizio, al 1° dicembre 1923, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato, potranno, su loro domanda, ottenere il collocamento nei posti di ruolo disponibili, ai sensi dell'art. 162 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in amministrazioni diverse da quella presso cui prestano servizio, qualora in quest'ultima non risultino posti in numero sufficiente.

Art. 107.

Gli impiegati ed agenti dello Stato, dimissionari dall'ufficio, per essersi arruolati volontariamente sotto le armi, allo scopo di prendere parte alla guerra 1915-1918, i quali abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti e siano stati riammessi, in base alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili, andranno ad occupare, a tutti gli effetti, nel ruolo di anzianità, il posto al quale avrebbero avuto diritto se non si fossero dimessi e percepiranno lo stipendio che verrà determinato considerando non interrotta, per effetto delle dimissioni, l'anzianità di grado, esclusa però la corresponsione di qualsiasi arretrato.

Nel caso in cui, dalla data delle dimissioni al 30 novembre 1923, si siano verificate promozioni di impiegati e agenti dello stesso grado, che, prima di dette dimissioni, erano collocati in ruolo dopo gli impiegati e agenti di cui al precedente comma, questi ultimi, se ritenuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, potranno essere promossi, anche in soprannumero, al grado superiore, con effetto dal 1° dicembre 1923.

Art. 108.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 46 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è estesa anche alle eccedenze di posti che saranno per verificarsi per effetto della disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 107.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 109.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità temporanea di cui all'art. 3 del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, rimane assorbita e consolidata nella paga sino alla concorrenza di lire 720 annue.

Art. 110.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, nel terzo comma dell'articolo 2 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, alle parole: « provvisto, a titolo proprio, dell'indennità di cui all'art. 1 del presente decreto, o di quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338 », sono sostituite le seguenti: « provvisto di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, o di una provincia, o di un comune, o di un'istituzione mantenuta con concorsi di uno degli enti stessi. Analogamente non si tiene conto del coniuge provvisto di pensione, comunque corrisposta da uno degli enti anzidetti, salvo che la pensione, aumentata del relativo assegno di caro-viveri, sia inferiore all'indennità che, per il coniuge medesimo, spetterebbe in base alle presenti disposizioni, nel qual caso compete la differenza ».

Art. 111.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, al primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, è aggiunto il seguente periodo: « Se il marito, permanentemente inabile

al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate pel mantenimento proprio e di tutti i figli di età inferiore a diciotto anni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, compete l'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, soltanto pel figlio o per i figli di età inferiore a diciotto anni, pel cui mantenimento le risorse stesse non bastino ».

Le disposizioni di questo articolo e del precedente articolo 110 si applicano anche al personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 112.

Nessuna indennità temporanea mensile a carico dello Stato è dovuta al personale insegnante incaricato e supplente presso qualunque scuola, escluse quelle universitarie od equiparate, che vi presti meno di sei ore settimanali di effettivo servizio. All'insegnante fuori ruolo non è dovuta alcuna indennità temporanea mensile per i periodi di supplenza inferiori ad un mese.

Gli insegnanti, di cui al comma precedente, non potranno richiedere la corresponsione dell'indennità predetta neanche pel tempo anteriore al 1° gennaio 1924. Rimangono abbuonate le indennità della specie eventualmente corrisposte a tutto il 31 dicembre 1923.

Art. 113.

All'art. 180 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B, nonchè al personale di grado non inferiore al nono dei ruoli iscritti al gruppo *C* ».

Art. 114.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale di cui all'art. 190 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considera come stipendio già goduto quello che sarebbe spettato al 1° dicembre 1923, sulla base delle tabelle precedentemente in vigore.

L'assegno personale predetto è assoggettato alle ritenute che gravano gli assegni fissi non aventi carattere di stipendio.

Le indennità di qualsiasi specie, soppresse in virtù del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

Art. 115.

Il contributo di riscatto dei servizi ai fini di pensione, ai sensi dei Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, può essere suddiviso in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

Le disposizioni concernenti la procedura per la concessione dei riscatti, e i termini per la presentazione delle relative domande contenute nei citati Regi decreti, sono applicabili anche ai riscatti dei servizi e degli anni di studio per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924. Il termine perentorio per la presentazione delle domande relative a tali riscatti non può, però, scadere prima del 31 marzo 1924.

Art. 116.

All'art. 207 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il divieto di cui sopra non si applica per le assunzioni di personale presso l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, giusta il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1275, nè per quelle determinate da esigenze dei servizi delle imposte dirette o da necessità dei servizi transitori e di stralcio dipendenti dalla guerra.

« Il presente articolo non riguarda i provvedimenti che vengano emanati per la conferma del personale non di ruolo, in servizio, presso le singole amministrazioni, alla entrata in vigore del presente decreto o per la sostituzione, quando

sia assolutamente indispensabile, di quello che cessi per qualsiasi causa, esclusa la sistemazione in ruolo.

« Nulla è innovato nei riguardi del personale aggregato degli stabilimenti carcerari, dei riformatori governativi e dei manicomi giudiziari ».

Art. 117.

I provvedimenti con cui si bandiscano concorsi o comunque si autorizzano nuove assunzioni di personale nei ruoli, ai quali si applica il disposto dell'art. 211 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono essere emanati di concerto col ministro per le finanze.

L'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo *C* e subalterni può, previo concerto col Ministro delle finanze, essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

« La retribuzione da assegnarsi al detto personale non può essere superiore allo stipendio iniziale del grado suindicato.

« L'indennità temporanea di caroviveri sarà corrisposta al personale medesimo nella misura minima di cui all'art. 1 — primo comma — del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, qualunque sia lo stato di famiglia.

« E' esclusa la corresponsione del supplemento di servizio attivo e di qualsiasi altro assegno fisso o altra indennità ».

Art. 118.

Agli effetti dell'applicazione del precedente art. 2 è tenuto conto delle modificazioni apportate agli allegati I e II del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, da disposizioni contenute nel presente decreto e in altri provvedimenti emanati pel riordinamento dei servizi in virtù della delegazione di poteri di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Art. 119.

Per la prima applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considerano equiparati i gradi dei ruoli

precedentemente in vigore regolati da uniformi tabelle di stipendio, salvo che la equiparazione risulti diversamente stabilita.

Art. 120.

L'impiegato civile dello Stato non può, per alcun motivo, rinunciare alla promozione.

Art. 121.

Quando risulti che, per speciali circostanze, il trasferimento di sede, disposto dall'amministrazione per ragioni di servizio, e non su domanda, rechi al personale civile dell'amministrazione dello Stato, avente famiglia convivente ed a carico, spese eccezionalmente gravose, può essere concesso, previo concerto, di volta in volta, col Ministro delle finanze, un supplemento alla ordinaria indennità, non superiore all'importo della metà di una mensilità di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

La presente disposizione ha vigore fino a tutto l'anno 1925.

Art. 122

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, saranno rivedute, nell'intento di contenere la relativa spesa, le disposizioni che regolano la concessione dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli.

Per il personale di ruolo appartenente ai gruppi *A*, *B* e *C* di grado non superiore al settimo e per il personale subalterno, sarà, con lo stesso decreto, determinato il limite massimo individuale dei premi stessi.

Le disposizioni relative ai premi anzidetti si applicano, a decorrere dal 1° febbraio 1924, anche al personale postale, telegrafico e telefonico adibito a servizi amministrativi centrali e provinciali, ferme restando, per il personale stesso,

le norme riguardanti i compensi per i lavori eseguiti a cottimo e quelli per le prestazioni straordinarie rese nei servizi esecutivi.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli ministri, di concerto col Ministro delle finanze, saranno emanate le norme per la concessione di premi per prolungamento d'orario agli impiegati e agenti che prestano servizio in opifici o stabilimenti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 123.

Fermo il disposto dal primo comma dell'art 58 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i provvedimenti con i quali saranno conferite promozioni, o verranno comunque attribuiti nuovi stipendi, per la prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e degli altri emanati in virtù della facoltà concessa al Governo del Re con l'articolo 47 del decreto medesimo, nonchè del presente decreto, sono resi esecutivi con la pubblicazione nel bollettino ufficiale e, in difetto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 124.

Per l'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e del presente decreto, il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e del presente decreto con le altre che regolano le materie in essi contemplate.

Art. 125.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 126.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

N. 203. — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice per il concorso bandito con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, riflettente alcune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero personali civili dipendenti). — 26 febbraio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R.decreto 31 ottobre 1923 n. 2833, che indice un concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare;

Decreta:

Articolo unico:

La commissione esaminatrice per il concorso bandito col R. decreto succitato è costituita come appresso:

A) per gli esami d'ingegnere geografo:

Generale di brigata, VACCHELLI comm. Nicola, *presidente*;

Membri:

Colonnello di fanteria, CAVICCHI cav. Carlo;
Geodeta capo, LOPERFIDO prof. Antonio;
Tenente colonnello del genio, FERRI cav. Francesco.

Membro e segretario:

Topografo capo, CRIVELLARI cav. Giuseppe.

B) per gli esami di topografo e disegnatore tecnico:

Generale di brigata, VACCHELLI comm. Nicola, *presidente*;

Membri:

Colonnello fanteria, CAVICCHI cav. Carlo;
Geodeta capo, LOPERFIDO prof. Antonio;
Tenente colonnello del genio, FERRARA cav. Giuseppe.

Membro e segretario:

Topografo capo, CRIVELLARI cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 204. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 284 – Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924, per premi di operosità al personale.** — (Ragioneria). — 2 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 12 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo n. 5: « Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale » . . . + L. 450,000

Capitolo n. 64: « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli, ecc. » . . . — » 450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ

N. 205. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari.** — (Gabinetto del ministro). — 9 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visti gli articoli 47 e 49 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, concernente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Riconosciuta la necessità di completare il nuovo ruolo organico del personale della magistratura militare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ai seguenti posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari:

Regio vice avvocato militare e giudice relatore di 2ª classe posti 18;

Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 1ª classe posti 10;

Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 2ª classe posti 10;

Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe posti 10.

Ai concorrenti che siano invalidi di guerra e che siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva, è riservata una quota parte dei posti messi a concorso in ragione di uno per ogni dieci o frazione di dieci, computando tale

percentuale sul numero complessivo dei posti assegnati al ruolo organico. In difetto di invalidi risultati idonei i posti di cui al precedente comma saranno assegnati agli altri concorrenti risultati idonei, in ordine di graduatoria.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ex ufficiali di complemento della giustizia militare e gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo delle varie armi e corpi che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, in applicazione del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231, i quali alla data del 31 maggio 1923 si trovavano a prestar servizio da almeno un anno presso gli uffici giudiziari militari, o che trovandosi ancora in servizio abbiano compiuto l'anno l'11 novembre 1923, data di entrata in vigore del R. decreto 19 ottobre 1923.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Segreteria della commissione per il concorso ai posti di magistrato militare presso la Direzione generale personale ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel *giornale militare* del presente bando di concorso, domanda in carta da bollo da L. 3, indicando il proprio domicilio, ed eventualmente a quale indirizzo dovrebbero essere inviate le comunicazioni relative al concorso per assicurarne il pronto recapito, qualora l'aspirante non fosse al suo domicilio.

La domanda dovrà essere corredata entro il predetto termine e sotto condizione di decadenza dal diritto di ammissione al concorso, dei seguenti documenti, pei quali debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore al 1° gennaio 1924 dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza e legalizzato dalla competente autorità prefettizia;

b) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario in data non anteriore al 1° gennaio 1924;

c) certificato medico, in data non anteriore al 1° gennaio 1924 che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica ed esente da difetti incompatibili con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato che dovrà essere rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del Regio esercito, o in mancanza dal medico del presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale medico o il medico di presidio;

d) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una università dello Stato;

e) speciali titoli che i concorrenti possono esibire, con particolare riferimento al servizio già prestato nei tribunali militari;

f) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti ufficiali in servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 4.

Il Ministero della guerra dopo aver richiesto alle autorità competenti, riservate informazioni sulla condotta morale e civile degli aspiranti, potrà escludere insindacabilmente dal partecipare al concorso quelli pei quali dette informazioni risultino sfavorevoli.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso nominata ai termini dell'art. 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, procederà alla classifica dei concorrenti tenendo sopratutto conto del grado di capacità e di operosità addimostrato dai concorrenti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, avendo presenti altresì il grado e la categoria che, in dipendenza della classifica stessa verrà assegnato loro nel limite dei posti messi a concorso.

A parità di merito i concorrenti sono preferiti nell'ordine seguente:

1° Gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° I mutilati od invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ed inscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° I feriti in combattimento ed i mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° Gli insigniti di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

7° Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo presso l'amministrazione militare;

8° I più anziani di età.

Art. 6.

Dopo l'approvazione, da parte del Ministro della guerra, della graduatoria del concorso, i primi classificati, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno con R. decreto assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante, secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria stessa.

In ciascun grado e classe essi prenderanno posto immediatamente dopo i magistrati militari, nominati tali, a seguito del giudizio di idoneità di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 7.

I vincitori del presente concorso, entro il termine che sarà fissato dal Ministero, dovranno rilasciare esplicite dichiara-

zioni di accettazione dei posti rispettivamente loro assegnati, senza di che decadranno dal diritto di essere nominati ai posti medesimi.

Art. 8.

Il Ministero si riserva di variare con successivo decreto ministeriale il numero e la qualità dei posti messi a concorso, in relazione alle eventuali vacanze che potranno verificarsi fino all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 206. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina di una commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di magistrato militare.** — (Gabinetto del ministro). — 9 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione istituita dall'articolo 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per lo scrutinio di idoneità e la

classifica di merito dei concorrenti alla nomina di magistrato militare, è così composta:

Presidente.

NOSEDA S. E. Enea, R. avvocato generale militare.

Membri.

SILVESTRI comm. Giuseppe, R. sostituto avvocato generale militare.

BALZANO comm. Vincenzo, R. sostituto avvocato generale militare.

MARCONI comm. Giovanni, Consigliere di cassazione.

SEGANTI comm. Alberto, Consigliere di cassazione.

Segretario.

MONTEFOSCHI comm. Ernesto, Capo sezione nel Ministero della guerra.

Segretario aggiunto.

GENNUSO avv. Giuseppe, Segretario nel Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 207. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ai posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari.** — (Gabinetto del ministro). — 9 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'articolo 25 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Riconosciuta la necessità di ricoprire i posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ai seguenti posti vacanti del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie militari:

Cancelliere capo presso il tribunale supremo militare, posti n. 1;

Cancelliere capo di tribunale militare, posti n. 11;

Cancelliere di prima classe, posti n. 11;

Cancelliere di seconda classe, posti n. 16;

Cancelliere di terza classe, posti n. 26.

Ai concorrenti che siano invalidi di guerra e che siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva, è riservata una quota parte dei posti messi a concorso in ragione di uno per ogni dieci, o frazione di dieci, computando tale percentuale sul numero complessivo dei posti assegnati al ruolo organico.

In difetto di invalidi risultati idonei i posti di cui al precedente comma saranno assegnati agli altri concorrenti risultati idonei in ordine di graduatoria.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, nonchè gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano per almeno sei mesi prestato servizio presso i tribunali militari, ovvero che siano laureati in giurisprudenza.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Segreteria della commissione per il concorso ai posti di cancelliere giudiziario militare presso la Direzione generale personale ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel *Giornale Militare* e nel *Bollettino Giudiziario*, domanda in carta da bollo da L. 3, indicando il proprio domicilio, ed eventualmente a quale indirizzo dovrebbero esere inviate le comunicazioni relative al concorso, per assicurarne il pronto recapito, qualora l'aspirante non fosse al suo domicilio.

La domanda dovrà essere corredata, entro il predetto termine e sotto condizione di decadenza del diritto di ammissione al concorso, dei seguenti documenti, pei quali debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, e di data non anteriore al 1° febbario 1924;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e di data non anteriore al 1° febbraio 1924;

d) certificato generale del casellario giudiziario debitamente vidimato, di data non anteriore al 1° febbraio 1924;

c) copia dello stato di servizio militare;

f) certificato medico, in data non anteriore al 1° febbraio 1924, che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica, ed esente da difetti incompatibili con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato, che dovrà essere rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico addetto ai corpi o stabilimenti del R. esercito, o in mancanza di un medico del presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale medico ed il medico del presidio;

g) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio già prestato nella giustizia militare, o nelle cancellerie giudiziarie;

h) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del Registro della tassa di concorso di L. 25, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Gli ufficiali in congedo che si trovino in servizio, sono tenuti ad esibire soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *g*), *h*); i funzionari delle cancellerie giudiziarie soltanto quelli di cui alle lettere *g*), *h*), ed inoltre un certificato rilasciato dai rispettivi capi d'ufficio comprovante il proprio grado e la classe cui appartengono.

Art. 4.

Il Ministero della guerra, dopo aver richiesto alle autorità competenti, riservate informazioni sulla condotta morale e civile degli aspiranti potrà escludere insindacabilmente dal partecipare al concorso quelli pei quali dette informazioni risultino sfavorevoli.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata ai termini dell'art. 25 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, procederà alla classifica dei concorrenti, tenendo sopratutto conto della capacità ed operosità da loro dimostrata nell'esercizio delle funzioni di cancelliere o segretario giudiziario.

A parità di merito i concorrenti sono preferiti nell'ordine seguente:

1° Gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° I mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio ed ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° I feriti in combattimento ed i mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° Gli insigniti di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

7° Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo presso l'Amministrazione militare;

8° I più anziani di età.

Art. 6.

Dopo l'approvazione da parte del Ministro della guerra, della graduatoria del concorso, i primi classificati, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno con R. decreto assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante, secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria stessa.

In ciascun grado e classe essi prenderanno posto immediatamente dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio in dipendenza dell'articolo 27 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 7.

I vincitori del presente concorso, entro il termine che sarà fissato dal Ministero, dovranno rilasciare esplicite dichiara-

zioni di accettazione dei posti rispettivamente loro assegnati, senza di che decadranno dal diritto di essere nominati ai posti medesimi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 208. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina di una Commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di cancelliere presso i tribunali militari.** — (Gabinetto del ministro). — 9 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed approva nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Articolo unico:

La commissione istituita dall'articolo 25 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti alla nomina di cancelliere presso i tribunali militari, è così costituita:

Presidente:

NOSEDA S. E. Enea, R. avvocato generale militare.

Membri.

SILVESTRI comm. Giuseppe, R. sostituto avvocato generale militare;

BALZANO comm. Vincenzo, R. sostituto avvocato generale militare;

CHIEFFO comm. Luigi, ispettore superiore nel Ministero della giustizia e degli affari di culto;

STENGEL comm. Alfredo, cancelliere capo della Corte di Appello di Roma.

Segretario.

MONTEFOSCHI comm. Ernesto, capo sezione nel Ministero della guerra.

Segretario aggiunto.

GENNUSO avvocato Giuseppe, segretario nel Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 209. — DISCIPLINA MILITARE. — **Concessione delle licenze per l'esercizio del diritto elettorale.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 16 marzo 1924.

In relazione alla nuova legge elettorale politica il Ministero comunica che le norme vigenti sulla concessione della licenza agli ufficiali per l'esercizio del diritto elettorale sono applicabili anche ai marescialli e ai gradi corrispondenti, cui, come è noto, è stato consentito l'esercizio di tale diritto.

La durata della licenza deve essere stabilita in rapporto alle effettive esigenze elettorali, tenendo presente che per le nuove disposizioni sono state soppresse le operazioni di ballottaggio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 210. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Nuovo tipo di vaglia postale.** — (Direzione generale servizi logistici).—17 marzo 1924.

Col 1° aprile p. v., in virtù del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2370, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1923, n. 272, andrà in vigore un nuovo tipo di vaglia postale.

Per tale innovazione gli uffici postali non consegneranno più ai mittenti i vaglia richiesti, ma provvederanno senz'altro all'inoltro dei titoli a destinazione, di modo che non sarà più possibile ai mittenti di unire i vaglia stessi alle lettere o ad altri documenti.

Il nuovo tipo di vaglia, i cui moduli saranno in vendita presso gli uffici postali od i rivenditori all'uopo autorizzati, avrà però come l'attuale, per le comunicazioni del mittente, un polizzino che, a cura dell'ufficio postale di destinazione, verrà recapitato al destinatario unitamente al titolo da riscuotere.

Ciò stante, nei riguardi delle richieste di documenti di viaggio, di trasporto, d'identità personale, ecc., ferme restando le norme stabilite dalla circolare 350 *Giornale Militare* 1923, per la trasmissione dei fondi, si prescrive che le richieste stesse siano per quanto possibile raggruppate, ricorrendo, solo in caso di urgenza, a richieste singole, e che sul polizzino del vaglia nuovo tipo — quando occorra valersene — vengano indicati chiaramente la causale dell'emissione e tutti i riferimenti necessari alla ricerca della pratica o del carteggio cui il vaglia stesso si riferisce.

S'intende che, sempre quando le dette richieste non importino trasmissione di documenti, fotografie od altro, esse possono essere fatte senz'altro sul polizzino del vaglia.

Si ricorda poi che le richieste in parola debbono essere dirette alla direzione generale servizi logistici, divisione casermaggio e trasporti.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria) 20 marzo 1924.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

N. 9. Acciaierie e ferriere lombarde, Milano.
N. 10. Acciaierie e ferriere del Caleotto, Lecco.
N. 12. Agnelli comm. Giovanni, Torino.
N. 43. Bruzzo fratelli, Bolzaneto.
N. 44. Breda Ernesto, Milano.
N. 50. Bozzalla Federico, Coggiola.
N. 53. Consorzio sbarchi, Genova.
N. 67. Costa Luigi, Treviso.
N. 68. Cucchiani Enrico e Zuncan, Gorizia.
N. 70. Carbone Antonio, Napoli.
N. 72. Castelnuovo Enrico e C., Roma.
N. 73. Castelnuovo Enrico ed A. e C., Roma.
N. 74. Castelnuovo E. ed A. e C., Roma.
N. 95. Coppo Ernesto.
N. 113. Della Morte Enrico e Crozzoli, Gorizia.
N. 128. Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza.
N. 123. Dumontet Charles, Napoli.
N. 149. Fila (fratelli), Coggiola.
N. 153. Gandrus Guglielmo e C., Gradisca.
N. 171. Ilva (società), Roma.
N. 181. Lanificio di Stia, Stia.
N. 188. Laminatoio di Arlenico, Arlenico.
N. 215. Metallurgica bresciana, Torino.
N. 229. Officine di Villar Perosa, Pinerolo.
N. 231. Piaggio e C., Sestri Ponente.
N. 232. Paganini Villani, Milano.
N. 235. Piscitelli Luigi, Napoli.
N. 237. Pelikan e Battistic, Merna.
N. 261. Ranucci Cesare.
N. 262. Romeo ing. Nicola e C., Milano.

N. 294. Società « La Sicula Americana ».
N. 310. Società metallurgica bresciana, Brescia.
N. 315. Società anonima trasformazioni industriali, Torino.
N. 326. Sepulcri Vittorio, Bagnaria Arsa.
N. 327. Società anonima lavorazione prodotti agricoli (S. A. L. P. A.).
N. 329. Società anonima traffici portuali, Napoli (Satrapo).
N. 334. Società trafilerie e laminatoi metalli, Milano.
N. 336. Tartaglia Bruno.
N. 337. Toschi Cleto e Mauro, fratelli, Treviso.
N. 338. Tabanelli (officine meccaniche), Roma.
N. 349. Unione fabbricanti acciai speciali, Milano.
N. 353. Viviani Giovanni, Treviso.
N. 354. Valabrega Gustavo, Roma.
N. 358. Veneziana (società di navigazione), Venezia.
N. 362. Westinghouse (società anonima), Vado Ligure.
N. 364. Weill Federico, Milano.
N. 365. Whitehead (silurificio italiano), Napoli-Pozzuoli.

Circolare n. 537 *giornale militare* 1923.

N. 5. Lanificio Rossi di Schio.

Circolare n. 566 *giornale militare* 1923.

Officine Moncenisio già anonima Bauchiero.
Società anonima manifatture subalpine già cotonificio Rolle.
Cotonificio N. Leumann, Torino.

Circolare n. 106 *giornale militare* 1924.

Palombo Adolfo, Napoli.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopra indicate.

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 212. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale). — 20 marzo 1924.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Trieste — Compagnia di Tolmezzo, Compagnia di Pordenone, Divisione esterna di Udine.

In conseguenza di ciò l'attuale divisione di Udine assume la denominazione di divisione interna di Udine.

Comandi soppressi.

Legione di Trieste — Tenenza di Pordenone.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 213. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dei capitani partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 20 marzo 1924.

Con riferimento alla circolare n. 40 del *giornale militare* corrente anno e a parziale modificazione della composizione della commissione esaminatrice dei capitani partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta, si dispone che il colonnello del genio Bardeloni cav. Cesare venga sostituito dal tenente colonnello Boggio Gillot cav. Ernesto del reggimento radiotelegrafisti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 214. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo – Servizio di artiglieria). — 20 marzo 1924.

Lo specchio annesso alla circolare 681 *giornale militare* 1923, va modificato come appresso:

Dove *leggesi*:

14-531 Cava bronzine grande per ruote del n. 35
14-532 Cava bronzine piccole per ruote del n. 35.

Leggere *invece*:

14-523 Cacciabronzine piccole (per ruote del n. 23 e 25)
14-532 Cava bronzine piccole (per ruote del n. 23 e 25).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 215. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche – N. 1402 ».** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 20 marzo 1924.

Nel fascicolo dei « valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche », di cui alla circolare n. 23 *giornale militare* c. a., apportare le seguenti correzioni:

Pag. 23, colonna dei valori naturali delle tangenti corrispondenti a

623° correggerè 0,60134 in 0,70134
630° correggere 0,61165 in 0,71165
640° correggere 0,62654 in 0,72654
650° correggere 0,64165 in 0,74165

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 216. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili – Anno 1923.** — (Gabinetto del ministro). — 20 marzo 1924.

E' stato pubblicato il volume dell'*Annuario militare ufficiali in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale ed impiegati civili*, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1923, il quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	10	10
Ministero guerra (eccettuato lo S. M. Centrale)	100	100
Stato Maggiore Centrale	11	11
Ufficio del generale a disposizione per le varie armi	1	6
Segreteria del consiglio dell'Esercito	2	2
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	2	20
Comando di divisione	2	60
Arma dei carabinieri reali		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	1	7
Comando di gruppo scuole	1	1
Comando di legione	1	23
Scuola allievi ufficiali	1	1
Scuola allievi sottufficiali	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Comando reparto carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Arma di cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Comando di reggimento di artiglieria	1	55
Comando gruppo controaerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Stabilimenti di artiglieria	1	11
Direzione delle esperienze di artiglieria	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma del genio		
Comando del genio di corpo d'armata . .	1	10
Comando raggruppamento genio di corpo d'armata	1	10
Comando di reggimento pontieri, radiotelegrafisti e ferrovieri.	1	3
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio	1	13
Comando gruppo aerostieri	1	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio	1	1
Direzione del genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagliari	1	11
Stabilimenti del genio	1	3
Direzione del servizio chimico militare . .	1	1
Distretti militari		
Comando distretto militare	1	105
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare	1	10
Direzione di ospedale militare principale	1	10
Istituto chimico farmaceutico militare . .	1	1
Corpo di Commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare . . .	1	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comando raggruppamento trasporti	1	10
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Direzione centrale automobilistica	1	1
Ufficio tecnico superiore automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria	1	1
Accademia militare di artiglieria e genio	1	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	1	1
Comando delle scuole centrali militari	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando accademia di artiglieria e genio e scuola di applicazione	1	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola di applicazione di fanteria.	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei . .	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	1	1
Comando scuola di sanità militare . . .	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali.	1	11
Comando di collegio militare	1	2
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari	1	10
Tribunali speciali	1	4
Comando degli Stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento cavalli . .	1	5
Addetti militari e missioni all'estero . . .	1	30
Comando del corpo invalidi e veterani . .	1	1
Biblioteche militari	1	31
Delegazione trasporti militari	1	7
Truppe coloniali all'estero.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania.	15	15
Comando R. Corpo truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea	5	5

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando R. Corpo truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali .	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso.	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Alla presidenza del Consiglio dei Ministri.	1	1
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Al Comissariato di aeronautica (per la distribuzione ai comandi dipendenti) . .	10	10
Agli altri Ministeri	1	12
Al Senato del Regno (presidenza e biblioteca)	2	2
Alla Camera dei deputati (presidenza e biblioteca).	2	2

Per le inesattezze che saranno rilevate nell'annuario di cui trattasi questo Ministero si riserva di pubblicare in una delle prossime dispense le norme circa la compilazione e la trasmissione dell'elenco mod. 51 all'uopo stabilito.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 217. — SCUOLE MILITARI. — **Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari): — 20 marzo 1924.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 640 *giornale militare* 1923, allo scopo di disciplinare l'assunzione nei collegi militari dei professori civili di ruolo del Ministero dell'istruzione di cui all'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si prescrive quanto segue:

1° Ogni anno il Ministero della guerra, sulla scorta dei dati forniti dai comandi dei collegi militari, notifica sul *giornale militare* le cattedre che si renderanno vacanti nei collegi militari per l'anno scolastico successivo, che debbano essere ricoperte con professori di ruolo del Ministero della istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e invita gli aspiranti a presentare le domande entro il 30 giugno.

L'avviso sarà riprodotto sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della istruzione.

Potranno aspirare all'insegnamento nei collegi militari soltanto gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituto per i quali sono messi a disposizione.

2° Le domande, corredate dai titoli presentati dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione, che le rimetterà con le opportune informazioni desunte dallo stato di servizio e dalle note informative degli aspiranti.

La priorità delle domande, anche se presentate prima dell'avviso di concorso, non costituisce titolo di preferenza.

3° L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da apposita Giunta composta di un docente di università, ordinario della materia relativa alla cattedra messa a concorso, che presiederà la commissione; del direttore capo della divisione scuole presso il Ministero della guerra; di un professore di Regia scuola media di secondo grado docente nella stessa materia della cattedra messa a concorso e di un di-

rettore capo di divisione del Ministero dell'istruzione, designati, il primo, il terzo ed il quarto, di volta in volta dal Ministero dell'istruzione.

In mancanza di uno dei detti funzionari, interviene chi è chiamato a sostituirlo nell'ufficio.

In mancanza di un docente di università della materia della cattedra messa a concorso, il Ministero dell'istruzione designa un libero docente della stessa materia.

A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

4° La Giunta, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti, e dei titoli presentati, determina una graduatoria, proponendo una terna di nomi al Ministro della guerra.

La determinazione del Ministro è definitiva ed inappellabile.

5° Nulla è innovato alla posizione degli attuali professori insegnanti nei collegi.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 218. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Corsi d'integrazione per ufficiali veterinari.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio del capo del servizio veterinario). — 20 marzo 1924.

A mente dell'atto n. 24, art. 4, *giornale militare* 1906, saranno ripresi i corsi d'integrazione per ufficiali veterinari in S. A. P., che si effettueranno presso il laboratorio batteriologico di veterinaria militare, in Roma.

Tali corsi, che si svolgeranno sotto la diretta dipendenza del colonnello capo del servizio veterinario, avranno la durata di quattro mesi ciascuno ed a frequentarli saranno comandati *da due a cinque ufficiali subalterni veterinari* per volta ed eventualmente anche qualche capitano.

Le materie che costituiranno il programma del corso sono le seguenti:

a) esercitazioni pratiche di microscopia e batteriologia;

b) nozioni di epizooziologia e polizia sanitaria;

c) nozioni di anatomia patologica e tecnica delle necroscopie;

d) nozioni di zootecnia;

e) ispezioni delle carni da macello e dei foraggi;

f) nozioni sul servizio veterinario in pace ed in guerra.

Al termine di ogni corso gli ufficiali allievi saranno classificati con un punto di merito da 0 a 20 per ciascuna materia e con un punto medio complessivo. Tali classifiche saranno iscritte nel relativo libretto personale.

Il colonnello capo del servizio veterinario è incaricato delle disposizioni inerenti allo svolgimento di detti corsi e dell'assegnazione degli insegnanti da scegliere fra gli ufficiali veterinari dipendenti dal Ministero e fra quelli presenti nel presidio di Roma.

Si fa riserva di comunicare l'inizio dei corsi anzidetti ed i nomi degli ufficiali comandati a frequentarli.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 219. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trasmissione dei documenti relativi alla determinazione degli stipendi agli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 marzo 1924.

A modificazione del n. 10 della circolare 391 e n. 87 della circolare 707 *Giornale militare* 1923, si avverte che le copie degli stati di servizio, con gli specchi indicanti la determinazione degli stipendi agli ufficiali, dovranno essere inviate d'ora innanzi: al Gabinetto del ministro, per gli ufficiali generali; alla direzione generale servizi amministrativi (ufficio determinazione stipendi) per tutti gli altri ufficiali.

Ai medesimi uffici dovranno pure rivolgersi i quesiti concernenti la compilazione dei decreti stipendi.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 220. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al paragrafo 64 (art. 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 20 marzo 1924.

Con riserva di pubblicarne apposito fascicoletto, si comunicano le varianti apportate dal R. decreto in data 20 marzo 1924, al paragrafo 64 (art. 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1907 che ha approvato il vigente regolamento di disciplina militare per il R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 luglio 1907, n. 556, riguardante l'uso delle stellette a cinque punte come segno caratteristico della divisa militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma del paragrafo 64 (art. 12) del regolamento di disciplina militare per il R. Esercito, è sostituito il seguente:

« All'estero è vietato l'uso di qualsiasi uniforme militare. Nei casi, però, di presentazioni, di inviti e di solennità ufficiali nei quali l'osservanza delle norme del luogo comporti l'uso della uniforme, il militare potrà vestire soltanto quella prescritta per il suo grado nel Regno.

« Per i militari in servizio temporaneo presso Governi esteri il Ministro della guerra ha facoltà di emanare disposizioni speciali ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 11ª, anno 1924, circolare 176.

A pagina 695, nelle righe 6ª e 8ª *leggasi*: « corpo d'armata di Milano » *anzichè*: « corpo d'armata di Firenze ».

Dispensa 12ª, anno 1924, circolare 197:

A pagina 758, terzo rigo della circolare stessa, aggiungere dopo « *Giornale militare* del »: 1922.

A pagina 759, primo rigo, depennare: tenente colonnello o.

889 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª **1924** 28 Marzo

N. 221 - 14 marzo 1924. — CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . *Pag.* 889

» **222 - 15 marzo 1924.** — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico . *Pag.* 929

Circolare N. 221. — CONCORSI E GARE. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 14 marzo 1924.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1. Le gare militari di addestramento ippico hanno per scopo di sviluppare l'ardimento e l'abilità dei cavalieri, di migliorarne l'allenamento fisico, di educare e perfezionare gli ufficiali nella preparazione dei cavalli alle varie gare, di far risaltare le qualità dei cavalli, concorrendo così ad incoraggiare la produzione equina nazionale.

2. Esse comprendono:

a) le gare ippiche reggimentali e le corse al campo.
b) le corse militari;
c) le gare militari dei concorsi ippici;
d) le prove di resistenza su lunghi percorsi;
e) il campionato del cavallo d'arme;

f) il campionato militare per sottufficiali;

g) le gare di pattuglie reggimentali;

h) le gare per pezzi attaccati;

e quelle altre prove ippiche che venissero eventualmente organizzate in seguito ad autorizzazione ministeriale.

Le gare militari ippiche considerate alle lettere *a, c, f, g, h,* possono essere indette solamente da enti militari; le altre gare possono essere indette tanto da enti militari, quanto da enti privati. I relativi programmi debbono essere conformi alle prescrizioni della presente circolare.

3. Le gare militari ippiche di qualsiasi specie, progettate da enti privati, potranno essere *indette* solo dopo che il relativo programma sia stato approvato da questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento), e dopo che l'approvazione stessa risulti da apposita circolare pubblicata nel *giornale militare ufficiale.*

4. Le società di caccia a cavallo, di zootecnia, o di corse al galoppo, oppure gli enti o comitati aventi per finalità lo sviluppo dell'allevamento ippico nazionale, i quali intendessero organizzare gare ippiche militari di qualsiasi specie, dovranno presentare i relativi programmi dettagliati a questo Ministero, per l'approvazione — come è detto al numero precedente — entro il mese di dicembre per le gare dell'annata successiva. A detti programmi saranno uniti i chiarimenti del caso, per cura del commissario militare territorialmente competente.

Questo Ministero prenderà in esame analoghe proposte, che pervenissero dopo l'epoca stabilita, purchè presentate almeno due mesi prima della data in cui dovrebbe avere luogo la gara .

5. Il Ministero non concederà la sua approvazione per gare militari ippiche, comprese in riunioni di corse o di concorso ippico, quando la riunione non sia stata approvata dalla Società degli steeple chases d'Italia, o dalla Società pel cavallo italiano da sella, in relazione alle attribuzioni di competenza delle due società predette.

Sarà pertanto opportuno che i programmi di gare ippiche militari, indette da enti privati, siano inoltrati a questo Ministero per il tramite delle due società citate.

6. A cominciare dal 1925 il Ministero non darà la sua approvazione a più di *due* gare militari di concorso ippico per corpo d'armata nell'anno.

7. Gli enti militari che intendessero organizzare gare ippiche debbono ottenere la preventiva autorizzazione dai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, i quali ne informeranno questo Ministero; detta autorizzazione non è necessaria per le gare previste al capo III della presente circolare.

8. Alle *gare militari* riservate agli ufficiali possono prendere parte:

a) gli ufficiali in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, se in servizio;

b) i cavalli di proprietà degli ufficiali, che all'atto della iscrizione risultino essere da almeno tre mesi iscritti nei ruoli di servizio, come cavalli di proprietà o di carica, e che da almeno un mese siano di proprietà dell'ufficiale che iscrive il cavallo;

c) i cavalli di carica, se montati dagli ufficiali che li abbiano regolarmente in consegna da almeno sei mesi;

d) i cavalli di truppa, ed i cavalli non iscritti nei ruoli di servizio, solo nei casi specificati dalla presente circolare, o per esplicita autorizzazione ministeriale.

Per le gare previste al capo III della presente circolare, valgono le disposizioni contenute nel capo stesso.

9. **I cavalli che prendono parte alle corse militari debbono essere allenati personalmente dal proprietario** (o consegnatario, se si tratta di cavallo di carica, o di truppa assegnato ad ufficiale delle categorie in congedo).

Un cavallo si considera allenato dal proprietario (o consegnatario), quando questi ne abbia diretto personalmente ed in modo continuativo il lavoro di preparazione.

Quando le condizioni della guarnigione non consentano di completare o mantenere l'allenamento di un cavallo, il comandante di corpo potrà autorizzare l'ufficiale proprietario (o consegnatario) a tenere il cavallo, per un ragionevole periodo di tempo, lontano dalla propria residenza; in tale caso sarà sufficiente che l'ufficiale continui a sorvegliare il lavoro del cavallo, anche senza la sua assidua presenza.

Questa agevolazione non può essere concessa quando nella guarnigione sia disponibile un ippodromo, o altro terreno notoriamente adatto per l'allenamento dei cavalli.

Un cavallo potrà essere affidato dal proprietario ad altro ufficiale, per un periodo non superiore a quindici giorni precedente ad una corsa, solo nel caso che questo ufficiale debba montare il cavallo nella corsa medesima.

10. Allo scopo di maggiormente sviluppare l'abilità dei cavalieri, gli ufficiali in servizio possono essere autorizzati a partecipare, e a far partecipare i loro cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli di servizio, anche a gare ippiche non militari, indette da enti privati, approvate dal Jockey club, dalla Società degli steeple chases, o dalla Società pel cavallo italiano da sella, con pubblicazione nel rispettivo bollettino ufficiale.

Gli ufficiali potranno del pari essere autorizzati a prendere parte, coi loro cavalli di proprietà, a gare ippiche di indole privata, cioè a quelle a cui il pubblico sia ammesso solo per invito personale.

Le concessioni considerate nel presente articolo non potranno essere estese ai cavalli di carica, o di truppa, a meno che non intervenga una esplicita autorizzazione ministeriale al riguardo.

I cavalli iscritti nei ruoli di servizio non dovranno mai partecipare a gare ippiche che non siano riservate ai *gentlemen*.

11. I comandanti di corpo, ed i capi di servizio o d'ufficio, nel concedere ai dipendenti ufficiali l'autorizzazione a prendere parte a gare ippiche, sia militari sia private, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nella « Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici », ediz. 1913, parte 4ª, ai nn. 397, 418, 424, 425, 432, ecc., in cui è stabilito che i comandanti di corpo, o corrispondenti, non debbano

concedere il consenso di prendere parte a gare ippiche a quegli ufficiali che essi non giudichino atti, sia per i requisiti personali come per quelli dei cavalli, a figurare in pubblico con il dovuto decoro.

Tali autorizzazioni potranno essere concesse quando l'intervento alle gare ippiche risulti proficuo agli effetti dell'addestramento dei cavalieri o dei cavalli; i comandanti di corpo dovranno però aver cura che l'intervento stesso non degeneri in un ripetersi abituale di assenze, a scapito della normale continuità del servizio.

12. I comandanti di corpo, ed i capi di servizio o d'ufficio, sotto la loro personale responsabilità, hanno l'obbligo di rilasciare ai dipendenti ufficiali, autorizzati a prendere parte ad una gara ippica di carattere militare, una *dichiarazione* dalla quale risulti l'autorizzazione stessa, la qualifica del cavaliere e del cavallo per quella determinata gara, e quegli altri dati che siano richiesti dal programma della gara medesima.

Quando si tratti di una corsa militare, il comandante di corpo, o comandante corrispondente, dovrà completare la dichiarazione con informazioni circa le modalità con cui è stato allenato il cavallo per la corsa, come è specificato all'articolo 9.

La dichiarazione in oggetto ha valore per una sola gara militare.

13. Gli ufficiali concorrenti ad una gara militare dovranno, prima dell'inizio della gara stessa, consegnare la *dichiarazione*, di cui all'articolo precedente, al commissario militare. **In caso di mancanza di detto documento, il commissario militare non dovrà consentire che il cavaliere, od il cavallo, partecipi alla gara.**

14. Gli ufficiali che montano nelle gare ippiche militari e in quelle non militari in cui è prescritto l'abito da caccia, indosseranno l'uniforme ordinaria; è consentito l'uso di tracolle o di bracciali.

Nelle corse gli ufficiali sono autorizzati a non indossare il cinturone.

15. La iscrizione a qualsiasi gara militare di addestramento ippico, se indetta da enti militari, deve essere *gratuita*.

16. Nello svolgimento delle gare ippiche militari, per tutto ciò che non è previsto dalla presente circolare, o dalle vigenti disposizioni ministeriali, avranno valore: il regolamento della « Società degli steeple chases d'Italia » per le corse militari, ed il regolamento della « Società pel cavallo italiano da sella », per i concorsi ippici.

Capo II.

Commissari militari e loro attribuzioni.

17. Il Ministero della guerra (Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento), designa **ogni anno** presso ciascun corpo d'armata un ufficiale generale o superiore, particolarmente adatto per autorità e competenza, in qualità di *commissario militare;* detto ufficiale sarà scelto tra gli ufficiali direttamente od indirettamente dipendenti dal comando di corpo d'armata.

Il Ministero della guerra potrà talvolta ripartire il territorio di uno stesso corpo d'armata tra più commissari militari.

18. Nel presidio e nei dintorni di Pinerolo funzionerà sempre da commissario militare il direttore d'equitazione della scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto tali funzioni spetteranno sempre al direttore d'equitazione della scuola di Tor di Quinto.

Per il campionato del cavallo d'arme, e per le altre gare nazionali militari di addestramento ippico, ovunque esse siano tenute, l'autorità disciplinare sui concorrenti spetterà al presidente della giuria; il controllo sui documenti relativi alle gare stesse sarà compiuto da un ufficiale superiore designato dall'ora detto presidente.

19. Il commissario militare è il consulente tecnico del comando di corpo d'armata per le questioni attinenti alle sole gare militari di addestramento ippico; ha la sorveglianza sulle gare ippiche militari considerate ai capi IV e V della presente circolare, che si svolgono nel territorio assegnato alla sua giurisdizione; cura l'applicazione e l'osservanza

delle vigenti disposizioni regolamentari, ed in particolare delle norme contenute nella presente circolare; ha attribuzioni disciplinari sugli ufficiali partecipanti alle gare ippiche militari. Ha analoghe attribuzioni disciplinari quando si trovi presente a gare ippiche non militari nel proprio territorio.

Provvede all'organizzazione delle corse militari di terza serie, in conformità delle disposizioni ricevute dal comando di corpo d'armata.

Si mantiene in contatto con le società ed i comitati sportivi, cooperando, per quanto è possibile, alla compilazione dei programmi delle gare militari ippiche, ed alla loro organizzazione.

Corrisponde col Ministero della guerra per il tramite del comando di corpo d'armata.

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti al suo incarico, può essere autorizzato dal comando di corpo d'armata a corrispondere direttamente con i reggimenti, ed altri enti militari di stanza nel territorio di sua competenza, per assumere informazioni, prendere accordi, ecc.

20. Durante lo svolgimento delle gare, il commissario militare ha le funzioni di giudice, delegato dal Ministero della guerra. In caso di reclami o di contestazioni egli partecipa alle riunioni dei commissari locali e delle giurie, per le relative deliberazioni.

Il commissario militare che, durante lo svolgimento di una gara militare qualsiasi, rilevasse in un ufficiale concorrente gravi insufficienze nel cavalcare, oppure anche deficienze di qualità o di allenamento nei cavalli, ha il dovere di informarne direttamente per iscritto il comandante di corpo, o comandante corrispondente, da cui l'ufficiale dipende.

21. I giudizi ed i verdetti dei commissari militari, per tutte le mansioni ad essi attribuite dal presente regolamento, sono definitivi.

22. In caso di impedimento o di assenza del commissario militare, il comando di corpo d'armata lo sostituisce con altro ufficiale superiore di arma a cavallo, espressamente incaricato (*delegato*), con delega scritta nella quale sia specificato per quali gare essa abbia valore.

Gli ufficiali così delegati debbono essere scelti fra quelli residenti nel territorio del corpo d'armata, e preferibilmente nella località stessa dove l'opera loro deve essere svolta.

Quando il commissario militare prende parte ad una gara ippica militare, oppure vi faccia partecipare i propri cavalli, dovrà essere sostituito nelle sue funzioni da un ufficiale delegato, con le modalità sopra dette.

23. **La presenza del commissario militare** (o dell'ufficiale regolarmente delegato a farne le veci) **è condizione necessaria perchè una gara ippica militare possa aver luogo.** È quindi vietato che in mancanza di esso venga sul posto incaricato altro ufficiale a farne le veci e assumerne le attribuzioni.

24. Il commissario militare (o l'ufficiale delegato a farne le veci) ha l'obbligo di tenere al corrente, pel tramite del comando del corpo d'armata, il Ministero della guerra (Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento), di tutta l'attività sportiva che si svolge nel territorio di rispettiva competenza; in particolare trasmetterà al Ministero i programmi dettagliati delle gare ippiche militari, e comunicherà i risultati delle gare stesse, compilando apposite relazioni per ogni gara sulla traccia degli allegati n. 1 e n. 2 alla presente circolare. Dette relazioni dovranno essere inviate ai Comandi di corpo d'armata il giorno seguente a quello in cui ha termine la gara militare; i comandi di corpo d'armata ne curreranno l'immediato inoltro a questo Ministero.

Analoghe comunicazioni saranno trasmesse dal commissario militare, per conoscenza, agli uffici dei generali a disposizione per l'arma di cavalleria e per l'arma di artiglieria, nei limiti riguardanti la competenza dei singoli uffici, sempre per il tramite dei competenti Comandi di corpo d'armata.

25. Il commissario militare è invitato a provvedere che i *programmi* ed i *risultati* delle gare militari siano anche portati in tempo a conoscenza della Società degli steeple chases d'Italia (Roma, piazza Venezia, n. 11), se si tratta di corse, oppure della Società pel cavallo italiano da sella (Roma, ufficio postale n. 13), se si tratta di concorsi ippici, corse di mezzo sangue, ecc., in modo che le predette società possano tenere al corrente i propri dati statistici.

Non è data facoltà al commissario militare di modificare o tollerare modificazioni ai programmi delle gare ippiche militari, dopo che essi siano stati approvati dal Ministero. Nella relazione al Ministero, stabilita al precedente articolo 24, dovrà essere sempre data assicurazione che il programma venne svolto integralmente.

Capo III.

Gare ippiche reggimentali e corse al campo.

26. Presso i reggimenti di arma a cavallo potranno essere indette gare di addestramento ippico di qualsiasi genere, con categorie riservate agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa; analoghe gare potranno essere indette in occasione di esercitazioni d'insieme.

L'organizzazione di dette gare spetta ai comandanti di reggimento, se si tratta di gare reggimentali, ed ai direttori delle esercitazioni, per le gare tenute in occasione di esercitazioni d'insieme.

Le gare ippiche per ufficiali debbono sempre avere carattere facoltativo.

27. Le gare ippiche reggimentali potranno essere gare di concorso ippico, corse su pista o terreno analogo, oppure attraverso campagna.

Quando si tratti di gare di concorso ippico esse dovranno consistere in due prove, analoghe a quanto è stabilito dalla presente circolare per le gare militari dei concorsi ippici pubblici e per il campionato del cavallo d'arme, adattando l'entità delle prove alle condizioni di preparazione dei concorrenti, e dando quindi a tali competizioni un carattere graduale e progressivo.

I comandanti di reggimento potranno opportunamente far compiere, per esercizio, a tutti gli ufficiali dipendenti — individualmente od a gruppi — percorsi di difficoltà progressiva, dello stesso tipo di quelli considerati per le gare reggimentali ora dette, senza che in essi sia introdotta alcuna competizione.

28. Durante le esercitazioni d'insieme, potranno essere indette *corse al campo*, attraverso campagna, sia su percorso segnato, sia « al campanile », oppure gare consimili.

29. Alle gare ippiche reggimentali di qualsiasi specie gli ufficiali in servizio attivo permanente possono prendere parte con i propri cavalli iscritti nei ruoli di servizio (di proprietà o di carica) e possono pure essere autorizzati a montare cavalli di provata loro proprietà, anche se non iscritti nei ruoli di servizio; i programmi delle gare anzidette potranno tuttavia limitare l'intervento a determinate categorie di cavalli.

Gli ufficiali potranno partecipare alle corse al campo previste al precedente articolo solo con i propri cavalli iscritti nei ruoli di servizio, (di proprietà o di carica), e con la esplicita condizione che tali cavalli siano stati da loro abitualmente montati durante le esercitazioni d'insieme.

30. La partecipazione alle gare contemplate nel presente capo III non ha effetto per la qualifica stabilita per poter prendere parte alle corse di 1ª e 2ª serie o fuori serie (vedi articolo 40), alle gare non militari di concorso ippico (vedi articolo 47) ed al campionato del cavallo d'arme (vedi articolo 54).

31. Le gare per ufficiali previste nel presente Capo III costituiscono un'ottima preparazione per i concorsi ippici e per le corse, ed un elemento di giudizio, del quale i comandanti di corpo potranno molto utilmente tenere conto, nel concedere agli ufficiali le autorizzazioni richieste per presentarsi nelle riunioni ippiche aperte al pubblico.

Gare per attacchi militari e per quadrupedi da salma.

32. *Le gare per attacchi militari* possono essere indette nell'interno dei reggimenti, sia di arma a cavallo, sia di arma a piedi; eventualmente possono essere anche indette dalle autorità militari competenti fra i corpi dipendenti di uno stesso presidio, oppure in occasione di esercitazioni d'insieme.

33. Dette gare hanno in genere carattere di presentazione, ed hanno per iscopo di mettere in rilievo il modo con cui vengono curati gli attacchi militari, e l'abilità dei conducenti; vi dovranno partecipare *tutti* gli attacchi dei riparti che debbono prendere parte alla gara stessa (salvo quelli strettamente necessari per i servizi della giornata), e non solo rappresentanze di attacchi dei riparti medesimi.

Quando si tratta di carri bagaglio o carri trasporto, l'abilità dei conducenti sarà constatata mediante un percorso facile, e adatto al tipo di attacco (esclusi i percorsi limitati con paletti); la classifica si fonderà essenzialmente sul buono stato ed ordine delle vetture, delle bardature e dei quadrupedi, dando importanza preponderante all'adattamento dei finimenti.

34. Gare analoghe potranno essere indette per *quadrupedi da salma,* con carattere di *presentazione,* per mettere in rilievo le condizioni dei quadrupedi stessi, e il modo come sono bardati e caricati; alle gare dovranno prendere parte tutti i quadrupedi da salma dei riparti.

Potranno inoltre essere indette gare di *resistenza* nei singoli battaglioni alpini, e nei gruppi di artiglieria da montagna e someggiati; in questo caso alle gare prenderanno parte esclusivamente i quadrupedi da salma ritenuti più idonei per una prova del genere.

Capo IV.

Corse militari.

35. Le corse militari sono riservate agli ufficiali e comprendono: corse di serie e corse fuori serie. (Non prendono queste denominazioni le corse al campo, indette durante le esercitazioni d'insieme, previste nel precedente capo, e che hanno caratteristiche differenti).

36. *Corse di serie.* — Si suddividono in corse di 1ª, 2ª e 3ª serie.

1ª *Serie.* — Corse ad ostacoli (*steeple chases*) o siepi (per gl'ippodromi sprovvisti di percorso di *steeple*) per cavalli di quattro anni ed oltre, qualificati da caccia (*hunters*), che non abbiano vinto nell'anno precedente un premio di L. 6000 in ostacoli, nè tre corse di prima serie o fuori serie nell'annata.

Peso Kg. 72.

Sopraccarichi: per ogni corsa ad ostacoli (escluse le corse di 3ª serie) vinta dal cavallo nell'annata Kg. 3; cavallo non montato dal proprietario Kg. 5.

Discarichi: ufficiale che non ha mai preso parte a corse di 1ª e 2ª serie Kg. 5; ufficiale che non ha mai vinto una corsa Kg. 3; cavallo italiano Kg. 2.

2ª *Serie.* — Corse ad ostacoli (*steeple chases*) o siepi (per gl'ippodromi sprovvisti di percorso di *steeple*) per cavalli di quattro anni ed oltre, qualificati da caccia, che non abbiano vinto nell'anno precedente un premio di L. 3000 in ostacoli, nè tre corse di seconda serie od una corsa di serie superiore nell'annata.

Peso Kg. 72.

Sopraccarichi e discarichi: come nelle corse di prima serie.

3ª *Serie.* — Corse ad ostacoli (*steeple chases*), o di siepi, su pista stabile od occasionale, oppure corse attraverso campagna su percorso segnato (*cross-country*), riservate ai cavalli di 4 anni ed oltre di ogni razza e paese qualificati da caccia, oppure riservate ai cavalli di mezzo sangue. Detti cavalli non dovranno aver vinto nell'anno precedente un premio di L. 3000 in corse ad ostacoli, o la somma complessiva di L. 3000 nell'annata.

Peso Kg. 72.

Sopraccarichi: per ogni corsa ad ostacoli vinta dal cavallo nell'annata Kg. 3; cavalli non montati dal proprietario Kg. 5.

Discarichi: ufficiale che non ha mai preso parte a corse Kg. 5; ufficiale che non ha mai vinto una corsa Kg. 3; cavallo italiano Kg. 2.

37. Le corse di 1ª e di 2ª serie possono essere indette da autorità militari o dalle società di corse riconosciute (previa l'autorizzazione ministeriale stabilita al n. 4); quelle di 3ª serie sono indette di massima dall'autorità militare.

38. Alle corse di terza serie potranno partecipare solo gli ufficiali con residenza per servizio nel territorio del Corpo d'armata in cui vengono indette. Fanno eccezione: gli ufficiali della divisione di Treviso che possono partecipare a corse di terza serie nel territorio della divisione di Gorizia, e reciprocamente; gli ufficiali della divisione di Firenze che possono partecipare a corse di terza serie nel territorio della divisione di Livorno, e reciprocamente.

I comandi dei corpi d'armata il cui territorio sia molto vasto o suddiviso dovranno provvedere ad indire le riunioni di corse di terza serie in località che facilitino l'intervento del maggior numero di ufficiali, senza necessità di trasporti troppo lunghi. Le corse stesse potranno pertanto essere indette con limitazioni maggiori di quelle previste nel capoverso precedente, in modo che nessun trasporto debba superare all'incirca i 100 Km.

Quando la riunione di corse abbia luogo lontano dalla abituale residenza del commissario, ed interessi solamente una parte del territorio del corpo d'armata, le funzioni di commissario militare dovrano essere devolute ad un delegato locale, secondo le norme stabilite al n. 22 della presente circolare.

39. *Corse fuori serie.*

Le corse militari eventualmente indette con condizioni differenti da quelle stabilite per le corse di 1ª e 2ª serie costituiscono le corse militari fuori serie; esse possono essere indette dalle società di corse riconosciute, previa l'autorizzazione ministeriale, ed essere piane, o ad ostacoli (siepi o *steeple chases*).

Le corse militari fuori serie dovranno essere riservate ai cavalli qualificati da caccia (*hunters*), secondo le prescrizioni della Società degli steeple chases. Tra esse è compresa la corsa « Premio Reale », che ha luogo annualmente in Roma, con carattere di campionato nazionale militare per le corse ad ostacoli.

40. *Qualifiche.*

L'autorizzazione a montare nelle varie specie di corse potrà essere concessa agli ufficiali, subordinatamente alle condizioni seguenti:

a) non occorrono qualifiche speciali per montare *in corse di 3ª serie*. E' giudice il comandante di corpo, o capo di ufficio o servizio, il quale — come sempre — dà le relative autorizzazioni sotto la propria responsabilità. Deve però tenersi presente che queste corse hanno carattere di istruzione, e quindi i comandanti di corpo debbono facilitare l'intervento dei giovani ufficiali alle corse stesse.

b) possono essere autorizzati a montare *in corse di 1ª e di 2ª serie* gli ufficiali che abbiano corso, piazzandosi, in corse di terza serie, **purchè i comandanti di corpo ritengano che gli ufficiali stessi abbiano dato sufficiente prova di bene figurare in una riunione pubblica riconosciuta.**

Possono inoltre venire autorizzati a parteciparvi quegli ufficiali che abbiano preso parte ad almeno due corse di 3ª serie, senza piazzarsi, quando i comandanti di corpo ritengano che gli ufficiali stessi abbiano dimostrato distinte qualità cavalleristiche per montare in corsa.

c) possono essere autorizzati a montare in *corse fuori serie* ed in *corse non militari*, ma riservate ai *gentlemen riders*, gli ufficiali che abbiano corso, piazzandosi, in corse di 1ª e di 2ª serie;

d) possono essere autorizzati a montare in corse per fantini (ma con cavalli non iscritti nei ruoli di servizio) solo gli ufficiali regolarmente qualificati per le corse militari fuori serie, i quali inoltre si trovino nelle condizioni richieste dai regolamenti delle società di corse.

41. I comandanti di corpo hanno l'obbligo di tenersi informati sul modo nel quale i dipendenti ufficiali hanno montato in corsa, e sulle qualità e condizioni dei cavalli, per averne norma nel rilasciare le autorizzazioni per le corse a venire.

Capo V.

Gare militari dei concorsi ippici.

42. Le gare militari, che fanno parte dei concorsi ippici indetti da enti privati, debbono essere riservate agli ufficiali in servizio, che montino i propri cavalli di proprietà o di carica iscritti nei ruoli di servizio.

Vi possono prendere parte anche gli ufficiali delle categorie in congedo, se in servizio, montando i cavalli loro assegnati di servizio.

43. Le gare militari dei concorsi ippici debbono comprendere due prove, di cui una *di resistenza*, e l'altra *di addestramento*, da compiersi in giorni distinti e consecutivi.

44. I. - *Prova di resistenza.* — Dovrà consistere in un percorso, di lunghezza totale superiore a 30 Km., comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente. La marcia su strada ha essenzialmente lo scopo di mettere in rilievo le qualità di resistenza del cavallo, il percorso in campagna le sue qualità di velocità.

a) *La marcia su strada* dovrà essere effettuata a velocità prestabilita, con cadenza non inferiore a 12 Km. all'ora su strade piane ed a fondo buono; detta velocità oraria potrà essere opportunamente diminuita qualora le pendenze del percorso o le condizioni del terreno lo rendessero indispensabile.

Non si terrà conto delle velocità superiori a quella prestabilita; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo, in ragione di 3 punti ogni cinque minuti, o frazione di cinque minuti, di ritardo.

b) *Il percorso attraverso campagna* dovrà avere lunghezza superiore ai 4000 metri, e sarà normalmente effettuato in terreno vario, con ostacoli fissi, naturali od artificiali, di altezza media di un metro; solo in casi eccezio-

nali al percorso attraverso campagna potrà essere sostituito un percorso su ippodromo, o piazza d'armi, o terreno simile, con modalità analoghe a quelle suddette.

Il percorso attraverso campagna sarà compiuto ad una velocità, che sarà determinata in base alla percorribilità del terreno, e non dovrà essere inferiore ai 400 metri al minuto primo. Il tempo impiegato in meno di quello stabilito per base darà vantaggi, quello impiegato in più sarà penalizzato.

Le modalità per stabilire i vantaggi e le penalizzazioni per il percorso attraverso campagna saranno le seguenti: nel programma dovrà essere stabilito, e pubblicato, il tempo di base, che dovrà risultare di minuti primi interi oppure di minuti primi più una frazione eguale a mezzo minuto. I vantaggi e le penalizzazioni verranno calcolati: in ragione di un punto per ogni *mezzo minuto completo*, impiegato in meno od in più del tempo base, per i primi tre minuti di differenza, e in ragione di due punti, per ciascuno dei mezzi minuti completi successivi.

Il percorso in campagna potrà essere svolto sia durante la marcia, sia al termine della marcia.

45. II. - *Prova di addestramento.* — Dovrà essere disputata il giorno successivo alla prova di resistenza; consisterà in un percorso di precisione, di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, da effettuarsi alla cadenza minima di 350 metri al minuto primo.

Gli ostacoli da superare dovranno avere dimensioni e foggia simili a quelli che si incontrano effettivamente in campagna (e tra essi dovrà essere compreso un fosso semplice, a sponde ripide e senza inviti); saranno fissi fino a 80 cm. circa e semifissi nella parte superiore.

Questa prova dovrà mettere in rilievo non solo le attitudini di un cavallo al salto, ma anche il suo grado di addestramento ai fini militari; potrà perciò comprendere cambiamenti di andatura, passaggi, ecc., in modo che i cavalieri siano obbligati a dimostrare di avere il cavallo maneggevole ed obbediente.

Nei casi di parità la graduatoria dei premiati sarà stabilita facendo ripetere la prova di precisione sopra un percorso ridotto, stabilito dal commissario militare, comprendente almeno metà degli ostacoli, tutti o in parte rialzati.

preferibilmente non consecutivi, in maniera da costituire un nuovo tipo di percorso, di sviluppo non inferiore a 600 metri. In questo caso sarà tenuto conto in primo luogo delle penalizzazioni e, in via subordinata, della velocità.

46. Le gare militari dei concorsi ippici potranno essere riservate agli ufficiali di determinate circoscrizioni militari territoriali, oppure essere aperte a tutti gli ufficiali, a seconda delle norme fissate nei relativi programmi; ciò indipendentemente dalle disposizioni amministrative, di cui al Capo VII della presente circolare.

In tutte le gare militari dei concorsi ippici dovranno essere assegnati premi o distinzioni speciali ai cavalli di provata origine italiana meglio classificati.

47. *Qualifiche.*

L'autorizzazione a montare nelle gare di concorso ippico sarà concessa agli ufficiali, subordinatamente alle condizioni seguenti:

a) Non occorrono qualifiche speciali per montare nelle *gare militari* di concorso ippico. E' giudice il comandante di corpo, o capo di ufficio o servizio, il quale — come sempre — dà le relative autorizzazioni sotto la propria responsabilità. Deve però tenersi presente che le gare militari di concorso ippico hanno carattere di istruzione, e quindi i comandanti di corpo debbono facilitare l'intervento dei giovani ufficiali alle gare stesse.

b) A partire dal 1° gennaio 1925, possono essere autorizzati a montare nelle *gare non militari* di concorso ippico soltanto gli ufficiali che si siano piazzati in una gara militare di concorso ippico posteriormente al 1° aprile 1924, oppure che abbiano superato tutte le prove di un campionato nazionale del cavallo d'arme.

Possono inoltre venire autorizzati a parteciparvi quegli ufficiali che, avendo preso parte ad almeno due gare militari di concorso ippico, dopo il 1° aprile 1924, ne abbiano ultimato le prove, senza riuscire a piazzarsi, ma a giudizio del comandante di corpo, abbiano dimostrato buone qualità cavalleristiche.

c) Fino al 1° gennaio 1925 l'autorizzazione a montare nelle *gare non militari* di concorso ippico è lasciata al solo giudizio dei comandanti di corpo, o corrispondenti.

Prove di resistenza su lunghi percorsi.

48. Le prove di resistenza (*raids*) consistono in lunghi percorsi, che debbono essere effettuati in determinati tempi, in modo da mettere in rilievo le qualità di resistenza dei cavalli, accoppiate a qualità di velocità.

Le gare militari di resistenza di massima sono riservate ai cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli di servizio. Il Ministero potrà autorizzare eccezionalmente gli ufficiali a prendervi parte anche con cavalli di carica e, quando si tratti di incoraggiamento per l'allevamento equino, anche con cavalli di truppa nati ed allevati nella regione alla quale la gara si riferisce.

Capo VI.

Campionato del cavallo d'arme.

49. Il campionato del cavallo d'arme è una gara nazionale per ufficiali, indetta normalmente ogni anno, in primavera, dal Ministero della guerra.

E' aperta ai cavalli di ogni razza e provenienza: saranno però concessi premi o distinzioni speciali ai cavalli di provata origine italiana.

50 Detta gara comprenderà due prove, una *di resistenza*, e l'altra *di addestramento*, da compiersi in giorni distinti, consecutivi, oppure con un giorno di intervallo fra prima e seconda prova.

51. I. - *Prova di resistenza.* — Consisterà in un percorso, di lunghezza totale superiore ai 40 Km., comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente. La marcia su strada ha essenzialmente lo scopo di mettere in rilievo le qualità di resistenza del cavallo, il percorso in campagna le sue qualità di velocità.

a) La *marcia su strada* potrà essere effettuata parte su strada rotabile, e parte su strada di campagna ed anche attraverso campagna; sarà compiuta alla velocità oraria di

Km. 12, che potrà essere opportunamente diminuita qualora le condizioni del percorso e del terreno lo rendessero indispensabile.

Non sarà tenuto conto delle velocità superiori a quella prestabilita, sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo.

b) Il percorso attraverso campagna, avrà lunghezza superiore ai 6000 metri, e sarà normalmente effettuato in terreno vario, con ostacoli fissi, naturali od artificiali, di altezza media non inferiore al metro.

Sarà compiuto ad una velocità, che sarà determinata in relazione alla percorribilità del terreno, e dovrà corrispondere a circa 450 metri al minuto primo. Il tempo impiegato in meno di quello stabilito per base darà vantaggi, quello impiegato in più sarà penalizzato.

Il percorso in campagna potrà essere svolto sia durante la marcia, sia al termine della marcia.

52. 11. - *Prova di addestramento.* — Consisterà in un percorso di precisione, di lunghezza non inferiore ai 2000 metri, da effettuarsi alla velocità di almeno 350 metri al minuto primo.

Gli ostacoli saranno non meno di 16, ed avranno dimensioni e foggia simili a quelli che si incontrano effettivamente in campagna (tra essi saranno compresi fossi di varia natura, fra i quali un fosso asciutto, a sponde ripide e senza inviti); la loro altezza media non dovrà essere inferiore a m. 1.10; saranno fissi fino a 80 cm. circa, e semifissi nella parte superiore.

Questa prova dovrà dimostrare non solo le attitudini di un cavallo al salto, ma anche il suo grado di addestramento quale cavallo d'arme; dovrà perciò comprendere cambiamenti di andatura, passaggi, ecc.; il cavaliere potrà essere obbligato a mettere piede a terra, rimontare a cavallo, aprire un cancello, e simili.

53. Il Ministero potrà dare disposizioni per limitare la partecipazione al campionato a determinate categorie di cavalli e di cavalieri, e nel formulare annualmente i programmi del campionato potrà adottare criteri di progressività, modificando eventualmente le norme precedenti.

Saranno sempre concessi premi o distinzioni speciali ai cavalli italiani meglio classificati nel campionato; inoltre saranno assegnati premi e diplomi agli allevatori dei cavalli stessi.

54. *Qualifiche.*

A partire dal 1° gennaio 1925 potranno essere autorizzati a partecipare al campionato solamente gli ufficiali che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 47, comma *b*), della presente circolare.

Per l'intervento al campionato 1924 valgono le disposizioni contenute nella circolare in data 4 marzo 1924, n. 185, *G. M.* corrente anno.

Campionato militare per sottufficiali.

55. Il campionato militare per sottufficiali è una gara nazionale per sottufficiali di arma a cavallo, che può essere indetta dal Ministero della guerra con norme all'incirca analoghe a quelle stabilite nello stesso anno per il campionato del cavallo d'arme, opportunamente ridotte di difficoltà.

56. Questa gara ha lo scopo di mettere in rilievo i migliori prodotti dei vari allevamenti nazionali, distribuiti nei riparti; e pertanto a partire dal 1° gennaio 1925 sarà riservata ai soli cavalli di provata origine italiana. Saranno concessi premi o diplomi agli allevatori dei cavalli meglio classificati.

57. Al campionato militare per sottufficiali potranno prendere parte:

a) 1 sottufficiale per ciascun gruppo di squadroni (o per più squadroni di una stessa legione) dei carabinieri reali, e un certo numero di sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando dell'arma, in modo che il numero complessivo dei sottufficiali dei CC. RR. partecipanti alla gara non superi quello di sei;

b) 1 sottufficiale per ciascun reggimento di cavalleria, ed 1 per il reggimento di artiglieria a cavallo;

c) 1 sottufficiale, od al massimo 2, di artiglieria da campagna per corpo d'armata;

d) 1 sottufficiale per ciascuna delle seguenti scuole militari: Scuola di guerra - Accademia militare di Modena - Scuola di cavalleria di Pinerolo - Scuola di Tor di Quinto - Accademia militare di Torino.

Gare di pattuglie reggimentali.

58. Le gare di pattuglie reggimentali hanno per iscopo di dimostrare il grado di allenamento ed addestramento raggiunto dalle pattuglie di esploratori delle armi a cavallo, e di offrire occasione per trarre utili indicazioni sulle rimonte di ciascuna annata, sugli allevamenti, ecc.

Possono essere indette solo da enti militari, fra i corpi dipendenti delle armi a cavallo, oppure aver luogo nell'interno dei reggimenti.

59. Una gara di pattuglie reggimentali verrà indetta di massima ogni anno dal Ministero della guerra, in occasione del campionato del cavallo d'arme; vi potranno prendere parte solo cavalli di documentata origine italiana. Saranno concessi premi o diplomi agli allevatori dei cavalli delle pattuglie che otterranno le migliori classifiche.

60. Detta gara comprenderà due prove, di cui una di *resistenza*, e l'altra di *addestramento*, da compiersi in giornate distinte, consecutive oppure con un giorno di intervallo fra prima e seconda prova.

61. I - *Prova di resistenza.* — Consisterà in un percorso, di lunghezza totale non inferiore ai 40 chilometri, comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente.

La marcia su strada ha essenzialmente lo scopo di mettere in rilievo le qualità di resistenza della pattuglia, il percorso in campagna le sue qualità di velocità.

a) La *marcia su strada* potrà essere effettuata parte su strada rotabile, e parte su strada di campagna ed anche at-

traverso campagna; sarà compiuta alla velocità oraria che sarà prestabilita in relazione alle condizioni del terreno, e che potrà aggirarsi intorno ai 12 chilometri.

Non sarà tenuto conto delle velocità superiori a quella prestabilita, sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo.

b) Il *percorso attraverso campagna* avrà lunghezza non inferiore ai 4000 metri, e sarà normalmente effettuato in terreno vario, con ostacoli fissi, naturali ed artificiali, di non grande entità.

Sarà compiuto ad una velocità, che sarà determinata in relazione alla percorribilità del terreno, e che non potrà essere inferiore a 400 metri al minuto primo. Il tempo impiegato in meno di quello stabilito per base darà vantaggi, quello impiegato in più sarà penalizzato.

La pattuglia deve compiere il percorso e raggiungere il traguardo d'arrivo riunita; saranno fissate penalizzazioni per i cavalli distanziati dal grosso della pattuglia.

Il percorso in campagna potrà essere svolto sia durante la marcia, sia al termine della marcia.

Sarà tenuto conto delle condizioni dei cavalli al termine della prova di resistenza, attribuendo punti di vantaggio e di penalizzazione.

62. II - *Prova di addestramento.* — Ha lo scopo di dimostrare il grado d'istruzione raggiunto dalla pattuglia.

Comprenderà di massima un percorso su ippodromo, con ostacoli fissi di altezza non superiore ad un metro, di foggia simile a quelli che si incontrano effettivamente in campagna (tra essi saranno compresi fossi di varia natura, tra i quali un fosso asciutto a sponde ripide e senza inviti), da compiersi a velocità prestabilita, con cadenza media di 350 metri al minuto. Durante il percorso potranno essere richiesti cambiamenti di andatura e di direzione, arresti, invio di cavalieri isolati in determinate direzioni, appiedamenti, ed in genere tutti quei movimenti da cui possa risultare l'addestramento individuale dei componenti della pattuglia.

63. Nel caso che per l'attribuzione dei premi si abbiano pattuglie che al termine delle due prove siano classificate a pari merito, si addiverrà ad una *terza prova* di carattere individuale, per giudicare i singoli cavalieri.

64. Le pattuglie che prenderanno parte alle gare nazionali, indette dal Ministero della guerra, dovranno derivare da una opportuna selezione fra i riparti. Le pattuglie saranno perciò organicamente costituite al completo con elementi forniti: per i CC. RR. e la cavalleria da un unico squadrone — per l'artiglieria a cavallo da un'unica batteria — per l'artiglieria da campagna da un solo gruppo di batterie.

Alle gare nazionali potranno partecipare le pattuglie seguenti:

a) per i carabinieri reali, 1 per gruppo di squadroni (o per più squadroni di una stessa legione);

b) per la cavalleria ed il reggimento artiglieria a cavallo, 1 per reggimento;

c) per l'artiglieria da campagna, 1 — od eccezionalmente 2 — per ogni corpo d'armata.

65. Ciascuna pattuglia sarà composta da un ufficiale subalterno, da 1 sottufficiale (eccezionalmente caporal maggiore), e da 5 uomini di truppa (graduati e soldati).

Ogni pattuglia disporrà inoltre nella località dove avviene la gara, di un militare di truppa e di un cavallo di riserva, con l'avvertenza che nè il cavaliere nè il cavallo di riserva potranno sostituire un elemento della pattuglia dopo iniziata la gara.

L'ufficiale comandante di pattuglia monterà un cavallo italiano, che potrà essere o un suo cavallo di proprietà, o il suo cavallo di carica, oppure un cavallo di truppa del proprio riparto; non potrà pertanto montare un cavallo di altro ufficiale o di altro riparto.

66. Dall'anno 1925 in poi non potranno partecipare alle gare di pattuglie, indette dal Ministero:

a) gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali che abbiano già partecipato a due gare di pattuglie, a partire dal 1923;

b) gli uomini di truppa, che abbiano già partecipato ad una gara di pattuglie, a partire dal 1923;

c) i cavalli che abbiano già partecipato a due pattuglie, a partire dal 1923;

d) i cavalli di truppa di età superiore ai 12 anni.

Gare per pezzi attaccati.

67. Le gare per i pezzi attaccati hanno per iscopo di mettere in rilievo il grado di addestramento dei conducenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, e servono a trarre utili indicazioni sulle rimonte di ciascuna annata, sugli allevamenti, ecc.

Possono essere effettuate nell'interno dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, oppure essere indette da enti militari, tra i dipendenti corpi o riparti delle predette specialità di artiglieria.

68. Una gara di pezzi attaccati può essere indetta annualmente dal Ministero della guerra, in occasione del campionato del cavallo d'arme, su programma che comprenderà due prove, una di *resistenza* e l'altra di *addestramento*, da compiersi in giorni distinti, consecutivi, oppure con una giornata di intervallo fra loro.

69. I - *Prova di resistenza*. — Consisterà in un percorso di lunghezza totale non inferiore ai 40 chilometri, comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente.

a) La *marcia su strada* ha lo scopo di mettere in rilievo le qualità di allenamento e di resistenza del pezzo. Potrà effettuarsi parte su strada rotabile e parte su strada di campagna, a velocità non superiore ai 10 chilometri all'ora; durante la marcia potrà essere richiesta l'applicazione di ripieghi al traino ed al materiale.

b) Il *percorso attraverso campagna* ha lo scopo di mettere in rilievo il grado di istruzione degli elementi costituenti il pezzo; integra la marcia, e sarà svolto di massima al termine della marcia stessa.

Il percorso avrà lunghezza tra 3000 e 5000 metri; sarà effettuato in terreno vario, e comprenderà ostacoli e passaggi difficili di qualche entità, tali da richiedere eventualmente la applicazione degli speciali accorgimenti previsti dall'istruzione sul condurre.

Sarà tenuto conto delle condizioni dei cavalli al termine della prova di resistenza.

70. *Prova di addestramento.* — Consisterà in un percorso in spazio circoscritto, con ostacoli e passaggi obbligati, da percorrere alle varie andature, per mettere in rilievo il grado di addestramento del pezzo.

Gli ostacoli dovranno corrispondere, per quanto è possibile, a quelli che in realtà si presentano su terreni fuori strada e sul campo di battaglia, e che sono di costituzione tale da potere essere affrontati e superati da un pezzo, senza eccessiva difficoltà (ad esempio: strada in rialzo ed in trincea, argini, fossi, imbuti di grosso e medio calibro, ecc.); i passaggi obbligati dovranno essere tali da porre in evidenza l'affiatamento dei conducenti ed il loro grado di perfezione nel condurre. Anche durante la prova di addestramento dovrà essere lasciato adito all'applicazione di accorgimenti e ripieghi al materiale.

Per tutte le anzidette prove non si terrà conto delle velocità superiori a quelle che saranno prestabilite in relazione alle condizioni di percorribilità del terreno; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello stabilito per le varie prove.

71. I pezzi che prenderanno parte alle gare nazionali, indette dal Ministero della guerra, dovranno derivare da una opportuna selezione fra i riparti.

I pezzi concorrenti saranno organicamente costituiti al completo con elementi forniti da un'unica batteria.

La designazione dei pezzi concorrenti sarà perciò effettuata dapprima con una scelta nell'interno dei reggimenti, e successivamente attraverso una selezione eseguita nell'interno dei corpi d'armata, per cura dei rispettivi comandi di artiglieria.

Alle gare nazionali potranno partecipare: un pezzo da campagna per corpo d'armata, più un pezzo del reggimento artiglieria a cavallo.

72. Nelle gare nazionali la vettura cannone sarà fornita ai concorrenti nella località dove avrà luogo la gara: essa sarà preferibilmente del tipo 75-906, ed avrà il caricamento completo (munizioni comprese).

Per la prova di addestramento, potrà tuttavia essere stabilito che il pezzo sia senza caricamento, e con cofani vuoti, specie quando qualche ostacolo sia di natura tale da consigliarlo.

73. Ogni pezzo sarà costituito come segue: 1 ufficiale subalterno; 1 sottufficiale (o caporal maggiore) capo pezzo; 3 conducenti (di cui 1 anche appuntato); 4 serventi (di cui 1 o 2 caporali); una muta di 3 pariglie.

Ciascun pezzo potrà inoltre disporre di due cavalli di riserva, da individuarsi matricolarmente nella iscrizione alla gara. La facoltà di valersi degli elementi di riserva sarà limitata al periodo decorrente dalla iscrizione alla effettiva partenza dalla abituale sede.

Delle sostituzioni avvenute sarà fatto obbligo di dichiarazione scritta, da rimettere alla giuria delle gare, entro le 24 ore dall'arrivo alla località di attuazione delle gare stesse. Contravvenendo a tale disposizione, il pezzo incorrerà nella squalifica.

Anche l'artiglieria a cavallo nelle gare in cui concorre con l'artiglieria da campagna avrà i serventi montati sulla vettura.

L'ufficiale avrà la direzione del pezzo, ma durante la gara avrà attribuzioni di vigilanza, ed interverrà solo in caso di necessità, in analogia alle sue effettive attribuzioni di grado.

74. Le gare nazionali per pezzi attaccati saranno aperte ai cavalli di ogni razza e provenienza. Potranno tuttavia essere concesse speciali distinzioni ai pezzi che abbiano cavalli tutti di razza italiana; in questo caso saranno anche assegnati premi o diplomi agli allevatori.

Dall'anno 1925 in poi non potranno partecipare alle gare per pezzi attaccati, indette dal Ministero:

a) gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali che abbiano già partecipato a due gare per pezzi, a partire dal 1923;

b) i cavalli che abbiano già partecipato a due gare di annate successive, a partire dal 1923;

c) i cavalli di truppa di età superiore ai 16 anni.

Capo VII.

Disposizioni amministrative.

75. Allo scopo di facilitare la partecipazione degli ufficiali alle gare ippiche militari, valgono le seguenti disposizioni amministrative.

Ripartizione del territorio nazionale.

76. Agli effetti dell'intervento degli ufficiali alle gare militari di addestramento ippico, il territorio nazionale — oltre che nelle ordinarie suddivisioni per corpi d'armata — si considera ripartito come segue:

I. Circoscrizione. (Territorio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, e delle divisioni di Genova e Piacenza).

comprende:
- *Zona Nord Ovest.* (Territorio dei corpi d'armata di Torino e Milano e delle divisioni di Genova e Piacenza).
- *Zona Nord Est.* (Territorio dei corpi d'armata di Verona, Bologna e Trieste).

II. Circoscrizione. (Territorio dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo e della divisione di Firenze).

comprende:
- *Zona centrale.* (Territorio del corpo d'armata di Roma e delle divisioni di Firenze, Ancona, Chieti).
- *Zona meridionale.* (Territorio dei corpi d'armata di Napoli, Palermo e della divisione di Bari).

Commissari militari.

77. Il *commissario militare* il quale si allontani dalla propria residenza per presenziare una gara militare, che abbia luogo nel territorio di sua competenza, è considerato in servizio; ha diritto alla rifusione delle spese effettivamente sostenute per il trasporto personale, ed alla indennità di missione per le giornate in cui abbiano effettivamente luogo gare militari, computando in più, se la distanza lo rende indispensabile, le giornate di viaggio.

78. Il comando di corpo d'armata potrà ordinare al commissario militare di allontanarsi dalla propria residenza per l'organizzazione di riunioni ippiche; in questo caso il commissario militare sarà considerato in servizio per tutto il periodo di assenza dalla sua ordinaria residenza, ed avrà diritto alle ordinarie indennità.

79. Le disposizioni di cui sopra saranno applicate anche all'ufficiale superiore eventualmente *delegato* a sostituire il commissario militare nell'esercizio delle sue funzioni.

Ufficiali concorrenti.

80. A) *Gare reggimentali e corse al campo.*

Non possono dare luogo a facilitazioni amministrative.

81. B) *Gare nazionali.*

Gli ufficiali autorizzati a prendere parte alle seguenti gare nazionali: corsa militare « *Premio Reale* », che ha luogo annualmente a Roma, *Gare militari di addestramento ippico,* indette annualmente dal Ministero della guerra (e di cui al Capo VI della presente circolare), sono considerati in servizio a tutti gli effetti, con le seguenti limitazioni:

a) l'ufficiale che prende parte al Premio Reale potrà fruire dell'indennità di missione per un periodo di effettiva permanenza a Roma non superiore a 4 giorni;

b) l'ufficiale che prende parte alle gare nazionali militari di addestramento ippico potrà fruire dell'indennità di missione per le giornate di permanenza nella località dove avranno luogo le gare, in conformità delle disposizioni che verranno fissate volta per volta dal Ministero, in relazione all'effettivo svolgimento delle gare stesse.

82. C) *Corse militari.*

Agli ufficiali autorizzati a prendere parte a corse militari sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) *Corse di 3ª serie.* — Gli ufficiali che partecipano fuori della ordinaria residenza ad una corsa militare di 3ª serie sono considerati in servizio, ed hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio ed all'indennità di missione per il tempo strettamente necessario a compiere il viaggio ed a prendere parte alla corsa.

I comandi di corpo d'armata, nell'indire od autorizzare corse di 3ª serie, debbono stabilire quali ufficiali vi possono prendere parte con facilitazioni amministrative, tenendo presenti le disposizioni stabilite al n. 38 della presente circolare;

b) *corse militari di 1ª e di 2ª serie, e corse militari fuori serie ad ostacoli.* (Le corse piane sono escluse da facilitazioni amministrative).

Gli ufficiali che partecipano fuori della ordinaria residenza alle corse militari anzidette sono considerati in servizio, ed hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, ed all'indennità di missione per le giornate di viaggio, più un numero di giornate di permanenza non superiore a 3.

La concessione ora detta è limitata, per ogni ufficiale, ad un numero complessivo di *quattro* corse per anno, che abbiano luogo entro la *circoscrizione* (vedi articolo 76) in cui l'ufficiale medesimo abbia la sua ordinaria residenza.

83. D) *Gare militari dei concorsi ippici e gare ippiche militari varie.*

Gli ufficiali che partecipano fuori della ordinaria residenza alle gare ippiche anzidette sono considerati in servizio, ed hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, ed all'indennità di missione per le giornate di viaggio e **per le sole giornate in cui abbiano effettivamente luogo le prove delle gare militari** alle quali gli ufficiali stessi prendono parte.

La concessione ora detta è limitata, per ogni ufficiale, ad un numero complessivo di *due* gare per anno, che abbiano luogo entro la *zona* (vedi articolo 76) in cui l'ufficiale medesimo abbia la sua ordinaria residenza.

Fermo restando che ogni ufficiale non può ottenere in ciascun anno agevolazioni amministrative per più di due gare ippiche militari, considerate nel presente articolo, le agevolazioni anzidette potranno essergli concesse anche per gare ippiche militari che abbiano luogo *fuori zona*, nei seguenti casi:

a) gare militari che abbiano luogo in località del rispettivo corpo d'armata, che trovansi comprese in altra zona;

b) gare militari che abbiano luogo in località fuori zona, ad una distanza per ferrovia non superiore a 100 chilometri (secondo l'orario ufficiale) dalla residenza dell'ufficiale;

c) gare militari che abbiano luogo nel territorio della divisione di Napoli, per gli ufficiali residenti nel territorio della divisione di Roma, e reciprocamente.

Trasporto cavalli.

84. In tutti i casi sopra enumerati, nei quali gli ufficiali partecipanti ad una gara ippica militare qualsiasi siano considerati in servizio agli effetti amministrativi, essi avranno anche diritto al rimborso delle spese incontrate, e documentate, per il trasporto dei cavalli che prendono effettivamente parte alla gara militare stessa.

Attendenti.

85. In tutti i casi sopra enumerati, nei quali gli ufficiali partecipanti a gare militari ippiche siano considerati in servizio agli effetti amministrativi, i *soldati* in accompagnamento dei cavalli avranno diritto alla ordinaria indennità di trasferta, che sarà corrisposta per tutta la durata della loro assenza dal corpo; detta indennità non dovrà però essere corrisposta quando i soldati stessi, durante la loro permanenza nelle località dove si effettuano le gare, possano essere aggregati o presi in sussistenza presso un riparto residente nel posto.

86. Nel caso che gli ufficiali partecipino a gare ippiche per le quali non possano o non intendano ottenere agevolazioni amministrative, i soldati medesimi saranno considerati in licenza agli effetti amministrativi, a meno che non possano essere presi in sussistenza da un riparto residente nella località dove ha luogo la gara.

Certificati di viaggio.

87. Per ottenere le agevolazioni amministrative previste nei precedenti articoli del presente Capo VII, gli ufficiali dovranno produrre ai corpi, od enti che li amministrano, i certificati di viaggio, su cui i commissari militari dovranno apporre le dichiarazioni del caso, e sopra tutto indicare le giornate in cui hanno avuto effettivamente luogo le gare militari a cui l'ufficiale abbia preso parte.

I certificati di viaggio non avranno alcuna validità se non saranno controfirmati personalmente dal commissario militare che ha assistito alle gare, o dall'ufficiale delegato ad assistervi dal comando del corpo d'armata, in sostituzione del commissario.

88. L'ufficiale perde il diritto a qualsiasi agevolazione amministrativa — per sè, e per il trasporto dell'attendente e dei cavalli — qualora il cavallo da lui iscritto ad una gara militare non abbia ultimato tutte le prove della gara stessa, a meno di cause accertate di forza maggiore (dipendenti dal cavaliere o dal cavallo), risultanti da una dichiarazione scritta rilasciata dal commissario militare, o dall'ufficiale delegato, sotto la sua personale responsabilità.

Supplemento razione foraggio.

89. Il cavallo che prende parte al *Premio Reale* o al *Campionato del cavallo d'arme,* ha diritto, per due mesi precedenti alla gara, e durante la gara stessa, ad un supplemento di razione foraggio, in modo che la sua razione giornaliera venga a risultare di kg. 6 di avena, kg. 5 di fieno e kg. 5 di paglia da lettiera.

90. Per cura del comandante di corpo o capo servizio, sarà addebitato all'ufficiale il supplemento di razione, qualora il cavallo che ne abbia usufruito non prenda parte effettivamente alla gara, a meno di cause accertate di forza maggiore.

91. I cavalli che prendono effettivamente parte al **campionato militare per sottufficiali** ed alle **gare nazionali di pattuglie e di pezzi** (compresi i soli cavalli di riserva previsti nella presente circolare, ed esclusi quindi tutti i cavalli di riserva reggimentale, delle eliminatorie, o che comunque non partecipino alle suddette gare nazionali), hanno diritto ai supplementi di razione considerati al precedente n. 89.

Cavalli partecipanti a gare militari.

92. Durante qualsiasi gara militare, e per il periodo preparatorio di allenamento, il cavallo è considerato in servizio agli effetti previsti dal regolamento sulle indennità eventuali. La dichiarazione contemplata nel suddetto regolamento viene redatta dal commissario militare, o dal comandante del corpo o capo servizio.

Spese sostenute dall'amministrazione militare.

93. Tutti i corpi od enti che amministrano ufficiali, i quali partecipando a gare ippiche militari fruiscano delle facilitazioni amministrative considerate nel presente Capo VII, hanno l'obbligo di tenere apposito registro, nel quale sarà tenuto conto delle spese — al netto di ogni ritenuta — sostenute dall'amministrazione militare in relazione alle disposizioni medesime (spese di viaggio per commissari militari, per concorrenti, attendenti, cavalli, indennità di missione, trasferta, ecc).

Detto registro (che dovrà avere tracciati analoghi a quelli dell'allegato n. 3 alla presente circolare) servirà per eventuali controlli da parte dei comandi di corpo d'armata e per i riassunti statistici da compilare al termine di ogni semestre, come è prescritto dal numero seguente.

94. Al termine di ogni semestre i comandi di corpo d'armata, e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per gli ufficiali da esso direttamente amministrati, trasmetteranno a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) gli specchi riassuntivi, comprendenti

tutte le spese sostenute nel semestre dall'amministrazione militare per effetto delle disposizioni della presente circolare, o di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali riguardanti gare ippiche.

I comandi di corpo d'armata comprenderanno negli specchi semestrali suddetti anche i dati riflettenti le scuole militari esistenti nel rispettivo territorio.

Gli specchi riassuntivi dovranno essere conformi al modello, allegato n. 3 alla presente circolare. Non si terrà conto delle spese inerenti ai supplementi di razione foraggio, esplicitamente previsti nel presente capo VII.

Qualora un comando di corpo d'armata dovesse inviare contemporaneamente più specchi, riflettenti uno stesso semestre, compilerà anche apposito riepilogo.

95. Negli specchi semestrali, previsti dall'articolo precedente, saranno comprese le spese sostenute dall'amministrazione militare in occasione della corsa militare di carattere nazionale *Premio Reale,* ma non vi saranno comprese quelle relative alle *Gare nazionali militari di addestramento ippico* indette normalmente ogni anno dal Ministero della guerra.

Per queste ultime spese saranno effettuate, per cura dei comandi di corpo d'armata e dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, comunicazioni a parte, conformi al modello allegato n. 4 alla presente circolare.

96. In caso di trasferimento di un ufficiale, il nuovo ente che amministra l'ufficiale stesso, prima di dare corso alle agevolazioni amministrative, di cui al presente capo VII, ha l'obbligo di richiedere all'ente dal quale l'ufficiale proviene se e quali facilitazioni gli siano state accordate nell'annata.

Capo VIII.

Disposizioni varie.

97. Il cavaliere che partecipa a qualsiasi gara ippica militare non può ritirarsi durante lo svolgimento della gara stessa, qualunque sia il numero delle penalità attribuitegli,

a meno di cause accertate di forza maggiore (dipendenti dal cavaliere o dal cavallo), controllate dal commissario militare o dagli organi competenti della giuria militare, oppure quando il commissario militare, o la giuria militare, non gli dia esplicito ordine di ritirarsi.

98. *Le gare militari nazionali di addestramento ippico,* indette di massima ogni anno dal Ministero della guerra (Stato Maggiore centrale - Ufficio addestramento), saranno organizzate sotto la direzione del generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

Per dette gare sarà costituita una *giuria*, composta — quando esse abbiano luogo a Roma — dagli ufficiali seguenti (tutti residenti in Roma): generale a disposizione per l'arma di cavalleria, presidente; un generale d'artiglieria; il generale comandante della terza brigata di cavalleria; il capo dell'ufficio addestramento dello Stato Maggiore Centrale; il capo dell'ufficio ippico presso il Ministero della guerra; un colonnello o tenente colonnello dei carabinieri Reali; il comandante della scuola di Tor di Quinto.

Quale membro consulente, sarà compreso nella giuria il capo del servizio veterinario presso il Ministero della guerra.

Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale dell'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria. Un ufficiale superiore, scelto dal presidente della giuria, sarà incaricato del controllo di tutti i documenti inerenti alle gare, della firma dei documenti di viaggio, ecc.

Quando le gare avessero eventualmente luogo fuori di Roma, saranno apportate le varianti del caso alla composizione della giuria.

La sola giuria, in seduta plenaria, è competente ad emettere i giudizi definitivi sul risultato di ciascuna gara.

Per raccogliere gli elementi necessari la giuria si varrà di apposite *commissioni* per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà sempre fare parte un membro della giuria.

Le commissioni saranno nominate dal presidente della giuria, valendosi di ufficiali della guarnigione, che saranno messi a sua disposizione dai comandi territoriali.

99. Contro i giudizi ed i verdetti emessi dalle commissioni o dalla giuria nelle gare nazionali sarà ammesso solo il *reclamo,* presentato al presidente della giuria. Nessun

reclamo sarà accolto dopo le ore 12 del giorno seguente a quello nel quale accadde il fatto cui il reclamo si riferisce.

Il reclamo dovrà essere compilato per iscritto, e presentato dall'interessato: per le gare di pattuglie e dei pezzi dall'ufficiale subalterno comandante.

La decisione sul reclamo sarà devoluta ad una commissione costituita dagli ufficiali generali facenti parte della giuria.

100. La costituzione delle squadre di rappresentanza nelle competizioni ippiche internazionali che abbiano luogo a Roma spetta al generale a disposizione per l'arma di cavalleria; quando abbiano luogo fuori di Roma, provvede il commissario militare competente per la località nella quale si svolgono, sempre quando non sia presente il predetto generale.

101. La partecipazione degli ufficiali a gare ippiche all'estero è regolata dal Ministero, con disposizioni particolari date caso per caso. Nessun ufficiale in S. A. P. può prender parte a gare ippiche all'estero senza avere ottenuta l'autorizzazione ministeriale.

102. Le autorità territoriali potranno, ove se ne presenti l'opportunità, facilitare l'organizzazione delle gare militari, specialmente per quanto riguarda la preparazione del percorso in campagna, e potranno pure concedere qualche uomo durante lo svolgimento delle categorie militari, quando sia possibile e necessario.

103. Ogni qual volta nella presente circolare è accennato al periodo annuale, esso si riferisce all'anno solare e non all'anno finanziario.

104. La presente circolare sostituisce dalla data della sua pubblicazione tutte le disposizioni di carattere generale precedentemente emanate in materia, che si intendono quindi abrogate, ed in particolare le circolari n. 611 *Giornale militare* 1920, (già abrogata nel 1922), n. 184 *Giornale militare* 1922 e n. 493 *Giornale militare* 1923.

La « Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici » — ediz. 1913, parte 4ª, Esercizi a cavallo — rimane pienamente in vigore in tutte le parti che non sono modificate dalla presente circolare.

105. Agli effetti delle disposizioni amministrative, di cui al Capo VII della presente circolare, si dovrà nel corrente anno tenere conto anche delle facilitazioni concesse dal 1° gennaio 1924 alla data di pubblicazione della circolare stessa, in modo che complessivamente nell'annata siano osservati i limiti ivi stabiliti.

106. Le gare nazionali militari di addestramento ippico, indette a Tor di Quinto per fine aprile e principio maggio 1924, si svolgeranno secondo le recenti disposizioni ministeriali (circolare 4 marzo 1924, n. 185 *Giornale militare*), che non vengono modificate dalla presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

Relazione della corsa militare che ha avuto luogo a..... il .....

Categoria della corsa.

Commissario militare Signo: .....

(Indicare eventualmente il nome dell'ufficiale superiore *delegato* a sostituire il commissario).

Nome dei cavalli partiti	Origine Padre madre	Nome dei proprietari e del corpo od ente al quale appartengono	Nome dei cavalieri e del corpo od ente al quale appartengono

Cavalli iscritti e ritirati, e nome dei loro proprietari.....

Distanza tra:

1° e 2°.....
2° e 3°.....
3° e 4°.....

Ammontare del premio:

al 1°.....
al 2°.....
al 3°.....

Annotazioni (incidenti di corsa, ecc.):.....

A ..... il ..... 192..

IL COMMISSARIO MILITARE

Nota — La relazione dovrá essere compilata ed inoltrata in conformitá delle disposizioni dell'art. 24.

ALLEGATO N. 2.

Relazione della gara militare "Premio ..... che ha avuto luogo durante il concorso ippico di ..... il .....

Commissario militare Signor .....

Indicare eventualmente il nome dell'ufficiale superiore *delegato* a sostituire il commissario).

Numero dei cavalli iscritti .....

Numero dei cavalli partiti .....

Numero dei cavalli che hanno compiuto tutte le prove della gara .....

Classifica (nome del cavallo, del proprietario e del cavaliere ammontare del premio).

Cenno sulle prove richieste, sugli ostacoli, ecc.

Annotazioni, (incidenti di gara, ecc.).

A ..... il ..... 192...

IL COMMISSARIO MILITARE

Nota. — La relazione dovrà essere compilata ed inoltrata in conformità delle disposizioni dell'art. 24.

ALLEGATO N. 3.

Spese sostenute dall'Amministrazione militare per gare militari di addestramento ippico nel ..... semestre 192....

Concorrenti	Gara ippica militare		Indennità				Spese di trasporto effettivamente sostenute			Annotazioni
			per gli ufficiali			Somma totale netta percepita dall'attendente				
	Data	Tipo della gara	numero delle giornate		Somma totale netta percepita dall'ufficiale		per l'ufficiale	per l'attendente	per cavalli e materiali	
			per il viaggio	di permanenza						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ufficiali (elenco nominativo)		Indicare il genere della gara (ad es.: gara militare del concorso ippico di ....., oppure corsa militare di 2ª serie a .....)								
TOTALE ...	—	—	—	—						—

TOTALE GENERALE (colonne da 6 a 10) L. .....

ALLEGATO N. 4.

Spese sostenute per le gare militari nazionali di addestramento ippico ..... 192...

Gara ..... (« Campionato del cavallo d'arme » o « Campionato per sottufficiali », ecc.).

CONCORRENTI	INDENNITÀ			SPESE DI TRASPORTO				Spese varie	*Annotazioni*
	Numero delle giornate		Somma totale percepita	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Cavalli e materiali		
	per il viaggio	per la permanenza a							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ufficiali (elenco nominativo)									
Sottufficiali (elenco nominativo per il campionato sottufficiali, numerico per le altre gare)....									
Truppa (elenco numerico): *a*) concorrenti... *b*) attendenti....									
TOTALE...	—	—							—

TOTALE GENERALE (colonne da 3 ad 8) L. .....

N. 222. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 15 marzo 1924.

In applicazione alle norme contenute nel capo II della circolare 221 *giornale militare* corrente anno « Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico » sono nominati **commissari militari per l'anno 1924** gli ufficiali seguenti:

Corpo d'armata di Torino.

Generale di brigata FILIPPONI di MOMBELLO cav Camillo, comandante della 1ª brigata di cavalleria, Torino.

Corpo d'armata di Milano.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante del reggimento artiglieria a cavallo, Milano.

Corpo d'armata di Verona.

Colonnello SOMIGLIANA cav. Lodovico, comandante del 20° reggimento artiglieria da campagna, Padova.

Corpo d'armata di Bologna (meno la divisione di Treviso).

Colonnello TAVANI cav. Augusto, comandante del reggimento cavalleggeri di Saluzzo, Bologna.

Per la divisione di Treviso.

Generale di brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della 2ª brigata di cavalleria, Udine.

Corpo d'armata di Trieste.

Generale di Brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della 2ª brigata di cavalleria, Udine.

Corpo d'armata di Firenze.

Colonnello GIUBBILEI cav. Carlo, comandante del reggimento cavalleggeri di Alessandria, Firenze.

Corpo d'armata di Roma (meno la divisione di Livorno).

Generale di brigata AJROLDI di ROBBIATE comm. Luigi, comandante della 3ª brigata di cavalleria, Roma.

Per la divisione di Livorno:

Colonnello MAZZINO cav. Alberto, comandante del 7° reggimento artiglieria da campagna, Pisa.

Corpo d'armata di Napoli.

Colonnello PIELLA cav. Paolo, comandante del reggimento cavalleggeri di Firenze, Napoli.

Corpo d'armata di Bari.

Colonnello CANNONIERE cav. Alfredo, comandante il 2° reggimento artiglieria da campagna, Pesaro.

Corpo d'armata di Palermo.

Generale di brigata GATTO comm. Salvatore, comandante di artiglieria del Corpo d'armata di Palermo.

Per le gare ippiche militari che abbiano luogo nel presidio e nei dintorni di Pinerolo, oppure nell'ippodromo e nei dintorni di Tor di Quinto, e per le gare nazionali militari di addestramento ippico, saranno osservate le disposizioni contenute all'art. 18 della sopra citata circolare di massima.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni, richiederanno ai loro eventuali predecessori (vedi circolari n. 184 *giornale militare* 1922 e n. 493 *giornale militare* 1923) tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativi ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio assegnato alla loro giurisdizione.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(6887) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

931 ELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª **1924** 29 Marzo

N. 223 – 30 dicembre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3098. - Soppressione del corpo invalidi e veterani e sistemazione del personale ad esso appartenente *Pag.* 933

» **224 – 31 dicembre 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 3171. Ordinamento del servizio sanitario per il corpo della Regia guardia di finanza . . . . . *Pag.* 936

» **225 – 25 febbraio 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce il consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 940

» **226 – 16 marzo 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 942

» **227 – 20 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1923-924, con decreto del Ministro per le finanze, in data 12 febbraio 1924, n. 2145 *Pag.* 942

» **228 – 22 marzo 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A P dell'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 942

» **229 – 25 marzo 1924.** — CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici di Parma e di Firenze . . . . . *Pag* 944

» **230 – 27 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Apertura della R. tesoreria provinciale di Fiume . *Pag.* 945

» **231 – 27 marzo 1924.** — AMMNISTRAZIONE E CONTABILITA Regolazione della contabilità delle amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 . . . . *Pag.* 945

N. 232 – 27 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra *Pag.* 946

» 233 – 27 marzo 1924. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione della cartuccia da salve per mitragliatrici (VII-676) . . . . . *Pag.* 946

« 234 – 27 marzo 1924. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1924 . . . . . *Pag.* 947

» 235 – 27 marzo 1924. — RECLUTAMENTO. — Assegnazione di reclute della classe 1904 ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 949

» 236 – 27 marzo 1924. — RECLUTAMENTO. — Invio in licenza straordinaria senza assegni delle reclute del primo semestre 1904 assegnate alla R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 952

» 237 – 27 marzo 1924. — RECLUTAMENTO. — Sostituzione di due membri della commissione per il reclutamento di 60 capitani commissari (circolare 556 del *giornale militare* 1923). *Pag.* 954

« 238 – 27 marzo 1924. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . *Pag.* 954

» 239 – 27 marzo 1924. — SOTTUFFICIALI - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo . . . . . *Pag.* 962

» 240 – 27 marzo 1924. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 963

» 241 – 27 marzo 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria degli ufficiali in S. A. P. aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione. . . . . *Pag.* 965

» 242 – 17 marzo 1924. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 383, recante disposizioni circa l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di teologia e la dispensa provvisoria e definitiva ai sacerdoti cattolici aventi cura di anime - Norme di applicazione . . . . . *Pag.* 973

AVVISO . . . . . *Pag.* 989

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 989

Circolare N. 223. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3098 – Soppressione del corpo invalidi e veterani e sistemazione del personale ad esso appartenente. — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento ed avanzamento. — 30 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 1º febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificazioni successive;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e modificazioni successive;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, e il regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo invalidi e veterani è soppresso.

Per la sistemazione dei militari che attualmente fanno parte del detto corpo, tenuto conto delle condizioni fisiche in cui essi si trovano, si applicheranno le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

Gli ufficiali, sottufficiali e i militari di truppa, effettivi al corpo, i quali si trovino in condizioni di assoluta e permanente incapacità ad attendere a qualsiasi proficuo lavoro, continueranno a far parte dell'Esercito, rimanendovi a vita senza impiego.

Saranno presi in forza dalle compagnie di sanità e tenuti presso stabilimenti sanitari, ovvero staranno in forza alle compagnie distrettuali e nella posizione di licenza speciale permanente.

Art. 3.

Gli effettivi al corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 2, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo o man mano che lo raggiungeranno, verranno collocati a riposo.

Art. 4.

Ai sottufficiali, effettivi al corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10.

Art. 5.

Per tutti i militari effettivi al corpo, gli anni di servizio prestato sia presso Enti militari sia presso Enti civili, dovranno, agli effetti del collocamento a riposo e della liquidazione della pensione, essere computati per intero.

Art. 6.

Coloro che non si trovano nelle condizioni fisiche di cui all'art. 2 e, non avendo ancora diritto al massimo della pensione per il collocamento a riposo, saranno trattenuti alle

armi, dovranno essere adibiti in mansioni di carattere sedentario, esclusivamente presso Enti militari appartenenti al Regio esercito e saranno tenuti in forza dai corpi che amministrano il personale addetto agli Enti stessi.

Art. 7.

I militari di cui al precedente art. 6 se, prima del loro collocamento a riposo, verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, avranno il trattamento indicato nell' articolo medesimo.

Art. 8.

I militari, effettivi al corpo, trattenuti con o senza impiego, avranno trattamento economico eguale a quello di tutti gli altri pari grado del Regio esercito e conserveranno i seguenti assegni speciali di cui godono a carico dello Stato nel corpo invalidi e veterani, con le stesse norme vigenti al momento della entrata in vigore del presente decreto:

a) supplemento al soldo giornaliero per i caporali e soldati del corpo invalidi e veterani, stabilito dal n. 91 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, modificato dal R. decreto 2 luglio 1922, n. 1050;

b) supplemento al soldo giornaliero di L. 0,25 per gli invalidi di qualsiasi grado (sottufficiali e militari di truppa) del corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 92 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, cumulabile, pei caporali e soldati, con quello del numero 91 dello specchio stesso;

c) quota giornaliera di L. 0,05 quando per la specialità del servizio cui i militari del corpo sono destinati, non possano approfittare delle spese fatte in comune pel bucato, barbiere e pulizia personale (art. 905 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413).

Art. 9.

La materia relativa al fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani e dei lasciti di cui gode il corpo stesso verrà regolata con decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato à Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 224. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto n. 3171 - Ordinamento del servizio sanitario per il corpo della Regia guardia di finanza.** — (Gabinetto del ministro). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 38, del 14 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, riguardante l'ordinamento del corpo della Regia guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno e col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria dei militari della Regia guardia di finanza è apprestata nelle apposite infermerie del corpo, negli stabilimenti sanitari militari, marittimi e civili, e presso i reparti, da medici militari e civili secondo le norme che seguono.

Un ufficiale medico in servizio attivo permanente col grado di colonnello presso il Comando generale avrà nei riguardi del servizio sanitario del corpo funzioni direttive ed ispettive.

Art. 2.

In ogni legione territoriale è istituita un'infermeria per la Regia guardia di finanza sotto la direzione di un ufficiale medico del Regio esercito in servizio attivo permanente normalmente col grado di maggiore, eccezionalmente con quello di tenente colonnello.

Art. 3.

L'ufficiale medico incaricato della direzione dell'infermeria legionale, deve pure, prestare assistenza giornaliera agli ammalati in sede, attendere all'igiene dei reparti, eseguire le visite di arruolamento, di rafferma e per proposte di provvedimenti medico-legali.

Art. 4.

Nell'infermeria legionale saranno di massima ricoverati i sottufficiali e militari di truppa affetti da infermità non contagiose che non richiedono operazioni di alta chirurgia e che siano presumibilmente guaribili entro 30 giorni. Saranno sempre inviati agli ospedali militari, oltre i malati di malattie infettive, i bisognevoli di osservazione e quelli da sottoporsi ad accertamenti medico-legali.

Potranno anche esservi ricoverati, a richiesta dell'Amministrazione della guerra ed a suo carico, i militari del Regio esercito.

Art. 5.

Il funzionamento interno delle infermerie legionali, per quanto è possibile, è analogo a quello stabilito dal regolamento sanitario territoriale del Regio esercito per le infermerie presidiarie, e così analoghe sono le facoltà, attribuzioni e mansioni dei rispettivi direttori.

Art. 6.

Le infermerie dipendono disciplinarmente dal Comando di legione, amministrativamente e tecnicamente dal Comando generale del corpo.

Art. 7.

Nei reparti d'istruzione del corpo e nella scuola allievi ufficiali e sottufficiali, il servizio sanitario sarà di massima disimpegnato da un capitano medico in servizio attivo permanente ovvero da un ufficale medico delle categorie in congedo, il quale potrà essere chiamato temporaneamente in servizio oppure retribuito con assegno mensile da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

In via eccezionale il servizio potrà anche essere disimpegnato da un medico civile.

Se in sede vi sono altri reparti del corpo, il servizio sanitario per essi sarà disimpegnato dallo stesso medico del reparto d'istruzione.

Art. 8.

Alla supplenza degli ufficiali medici in servizio del corpo si provvederà previo accordi colla Direzione centrale del servizio sanitario militare, con ufficiale medico possibilmente dello stesso presidio. In caso d'urgenza potrà provvedere per la supplenza anche il Comandante della legione, prendendo accordi col direttore di sanità del corpo d'armata della giurisdizione.

Art. 9.

Nei presidi che non sono sede di infermeria legionale ed ove prestino servizio uno o più ufficiali medici del Regio esercito, il servizio sanitario per i reparti del corpo sarà disimpegnato, compatibilmente con le esigenze del servizio sanitario militare, dall'ufficiale medico designato dalla Direzione centrale di sanità militare.

Art. 10.

Nelle sedi ove non prestano servizio ufficiali medici, il servizio sanitario per gli appartenenti al corpo è affidato a medici civili mediante apposite convenzioni sempre che il ser-

vizio non debba essere gratuito per disposizioni dei capitolati comunali. Nella scelta saranno preferiti gli ufficiali medici delle categorie in congedo.

Ove non sia possibile o conveniente alcuna convenzione si provvede al servizio sanitario ricorrendo all'opera del medico civile volta per volta. Le modalità di dette convenzioni saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.

Nelle brigate e distaccamenti dislocati in sedi molto eccentriche e lontane dalla sede di un medico, vi sarà il piccolo armadio farmaceutico in consegna al comandante di brigata per il pronto soccorso dei malati e dei feriti.

Art. 12.

Le spese per la gestione delle infermerie e per la fornitura dei medicinali a tutti i reparti sono a carico della massa del corpo alla quale è devoluta la retta di degenza nella stessa misura prescritta per gli ospedali militari.

Art. 13.

Agli ospedali civili saranno corrisposte le rette e le eventuali spese funebri nella misura stessa concordata dai Comandi di presidio militare, per i militari del Regio esercito e della Regia marina. Qualora non esistessero particolari convenzioni, esse potranno essere stipulate dal Comando di legione con l'approvazione del Comando generale. In mancanza di apposite convenzioni il comandante di legione concorderà la retta volta per volta.

Art. 14.

Le spese di cure e di mantenimento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, quando trattasi di ferite riportate in guerra, o in servizio e per causa di servizio, sono a carico dello Stato.

L'onere finanziario per gli assegni e le indennità spettanti agli ufficiali medici del Regio esercito preposti all'assistenza sanitaria del corpo della Regia guardia di finanza, di cui agli articoli 1, 2 e 7 del presente decreto, è a carico del Ministero delle finanze.

Art. 15.

Il presente decreto abroga ogni disposizione ad esso contraria contenuta nei regolamenti del corpo.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte nei bilanci dello Stato e della massa del corpo, le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

N. 225. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce il consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 febbraio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente le norme esecutive interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

In base al disposto dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra è costituito come segue:

Presidente.

EULA gr. uff. dott. Umberto, direttore capo della divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

Membri.

RESTALDI gr. uff. Attilio, direttore capo di divisione;
GALANTINI comm. Edmondo, capo sezione.

Segretario.

POMA cav. dott. Giuseppe, primo segretario.

Roma, addì 25 febbraio 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 226. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 marzo 1924.

Con riferimento alla circolare 70, *giornale militare* c. a., n. 2, il membro della commissione esaminatrice:

Generale di brigata CASSOLA cav. Giuseppe è dispensato dalle funzioni di membro della commissione stessa ed è sostituito dal generale di brigata SACCOMANI cav. Giuseppe.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1923-924, con decreto del ministro per le finanze, in data 12 febbraio 1924, n. 2145.** — (Ragioneria). — 20 marzo 1924

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 12 febbraio 1924, n. 2145, è stata apportata la seguente variazione nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1923-924.

CAPITOLO 68-IV (di nuova istituzione). Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo o dispensati dal servizio (art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87) L. 51,487.50.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 228. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 22 marzo 1924.

1. — Con circolare n. 177 *giornale militare* 1920, è stato disposto che gli ufficiali di cavalleria che abbiano anzianità da sottotenente in S. A. P. posteriore al 16 maggio 1915,

e quelli nominati tali durante e dopo la guerra, indipendentemente dalla data di anzianità da sottotenente, debbano compiere un corso di perfezionamento alla scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

La circolare n. 135 *giornale militare* 1921, ha esteso tale obbligo agli ufficiali di cavalleria reclutati prima della guerra, e nominati sottotenenti in S. A. P. prima del 16 maggio 1915, quando essi non abbiano compiuto alcun corso di equitazione.

2. — In seguito all'attuazione delle disposizioni contenute nella citata circolare n. 135 *giornale militare* 1921, solo pochi ufficiali, tra quelli contemplati in detta circolare, non sono stati chiamati a seguire un corso di perfezionamento alla scuola di cavalleria di Pinerolo; si tratta cioè di quegli ufficiali che, essendo stati nominati sottotenenti in S. A. P. prima della guerra, presero parte ad un corso accelerato di equitazione guerra durante, e quindi — giusta il prescritto della circolare n. 135 ora citata — sono ora dispensati dal seguire il corso di perfezionamento a Pinerolo; taluni di questi ufficiali furono già comandati ad un corso di equitazione di campagna presso la scuola di Tor di Quinto.

Allo scopo di dare modo a questi pochi ufficiali inferiori di cavalleria di completare la loro cultura professionale, e per evitare che essi possano trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai loro colleghi — che hanno compiuto regolarmente il ciclo d'istruzione alle scuole dell'arma — si stabilisce che essi siano ammessi al corso per ufficiali inferiori che avrà luogo alla scuola di Pinerolo nel 1924-25, con inizio nell'ottobre p. v., quando ne facciano volontariamente domanda.

3. Analoga domanda potrà essere presentata dagli ufficiali inferiori di cavalleria, provenienti dai marescialli, e nominati ufficiali in base alla circolare n. 269 *giornale militare* 1913, i quali per gli articoli 6 e 7 della circolare stessa hanno potuto conseguire promozioni senza aver superato gli esami finali della scuola d'applicazione di cavalleria, ancorchè gli ufficiali stessi abbiano già frequentato un corso a Tor di Quinto.

4. — Gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3, e che intendono valersi della facoltà loro concessa, dovranno presentare entro il 30 giugno 1924, una domanda diretta a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali), per l'ammissione al corso presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.

5. — Nulla è variato alle disposizioni contenute nella sopra citate circolari n. 177 *giornale militare* 1920, e n. 135 *giornale militare* 1921, relative ai corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria.

I comandi di corpo, o comandi corrispondenti, segnaleranno entro il 30 giugno p. v. a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali) i nomi degli ufficiali inferiori di cavalleria dipendenti, i quali si trovino nelle condizioni di dover essere ancora comandati a frequentare un corso di perfezionamento presso la scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo, oppure che avendovi frequentato un corso non abbiano conseguito l'idoneità.

I comandi suddetti dovranno del pari comunicare i nomi di quegli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni delle due circolari sopra citate, fossero stati eventualmente comandati alla scuola di Tor di Quinto, senza prima aver superato un corso regolare o di perfezionamento a Pinerolo, indicando pure, per ciascuno, quali corsi di equitazione abbiano seguiti durante la guerra.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 229. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi ippici di Parma e di Firenze.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 marzo 1924.

Si approvano i programmi delle gare militari che avranno luogo nelle seguenti riunioni di concorso ippico:

Parma	26 - 27 aprile 1924
Firenze	15 - 18 maggio 1924

Per quanto riguarda i particolari dello svolgimento delle gare militari anzidette, e la partecipazione degli ufficiali, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 221 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 230. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura della R. tesoreria provinciale di Fiume.** — (Ragioneria). — 27 marzo 1924.

In esecuzione del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume, hanno cominciato a funzionare in quella città dal 3 marzo corrente, la delegazione del tesoro e la sezione di R. tesoreria provinciale.

In conseguenza, poichè la nuova provincia comprende, oltre la città di Fiume, anche il circondario di Volosca Abbazia già appartenente alla provincia dell'Istria, si avverte che per i pagamenti da effettuarsi d'ora innanzi in detto circondario dovrà farsi capo non più alla tesoreria di Pola, ma a quella di Fiume.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 231. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Regolazione della contabilità delle amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-915 al 1920-921.** — (Ragioneria). — 27 marzo 1924.

A scioglimento della riserva fatta col secondo comma del n. 16 della circolare n. 53 del *giornale militare* c. a., si avverte che i ricuperi in conto gestioni 1920-921 e precedenti (art. 5 del R. decreto n. 2380, del 30 dicembre 1923), do-

vranno essere imputati al capitolo dell'entrata n. 269 per l'esercizio in corso (Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª spese effettive).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 232. — AMNINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 27 marzo 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo, sino alla concorrenza di L. 1,542,835, sulle somme eventualmente dovute alla società italiana di armamento e navigazione con sede in Roma.

Dei fermi disposti dovrà essere dato subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sez. armi e munizioni) curando di indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 233. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione della cartuccia da salve per mitragliatrici (VII-676).** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 27 marzo 1924.

Sentito il parere della direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, questo Ministero è venuto nella determinazione di abolire la cartuccia da salve vecchio tipo per mitragliatrici (VII-676) essendo in corso di definizione una cartuccia di nuovo modello.

Tutti gli enti, che hanno eventualmente ancora in carico cartucce della detta specie, dovranno disporne il versamento al pirotecnico R. E. di Bologna, previ accordi da prendersi direttamente.

Il pirotecnico anzidetto destinerà dette cartucce al disfacimento impiegandone le parti, convenientemente riutilizzabili, nelle lavorazioni in corso.

La direzione superiore delle costruzioni di artiglieria provvederà per le aggiunte e varianti che, in conseguenza di tale determinazione, dovranno apportarsi al modello per gli inventari, parte 1ª e 2ª, nonchè all'atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 234. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 27 marzo 1924.

A mente delle prescrizioni contenute nel paragrafo 207 del regolamento sull'avanzamento, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1924:

Generali di divisione in P. A. S.: a tutto il 20 giugno 1918; quelli delle altre categorie: a tutto il 31 dicembre 1915.

Armi e Corpi	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento					
Carabinieri Reali	31 dicembre 1915	31 dicembre 1917	31 dicembre 1917	15 aprile 1915	31 dicembre 1915	31 marzo 1917
Fanteria	31 dicembre 1915	21 dicembre 1916	21 dicembre 1916	19 settembre 1915	12 ottobe 1916	31 dicembre 1916
Cavalleria	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	31 dicembre 1916	30 dicembre 1914	31 dicembre 1915	31 dicembre 1915
Artiglieria	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	20 dicembre 1916	31 dicembre 1914	31 dicembre 1915	31 dicembre 1915
Genio	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	31 dicembre 1916	31 dicembre 1914	25 dicembre 1915	31 dicembre 1915
Sanità	16 luglio 1915	14 dicembre 1916	14 dicembre 1916	28 ottobre 1915	25 dicembre 1916	1 dicembre 1916
Commissariato	16 luglio 1915	21 dicembre 1916	23 dicembre 1915	13 dicembre 1915	31 dicembre 1916	31 dicembre 1916
Sussistenza	—	—	17 settembre 1917	30 giugno 1914	1 luglio 1916	31 dicembre 1916
Amministrazione	—	9 marzo 1916	9 marzo 1916	31 dicembre 1914	31 dicembre 1916	31 dicembre 1916
Veterinari	—	16 maggio 1915	1 giugno 1916	30 giugno 1911	1 aprile 1913	31 dicembre 1915
Farmacisti	—	—	—	—	25 dicembre 1916	1 dicembre 1916
Personale perm. distretti.	31 dicembre 1915	2 marzo 1916	31 dicembre 1915	31 dicembre 1913	—	—
Personale fortezze	31 dicembre 1915	14 dicembre 1916	5 novembre 1916	31 dicembre 1914	25 dicembre 1915	—

Per gli ufficiali collocati in P. A. S. valgono gli stessi limiti di anzianità stabiliti per gli ufficiali in S. A. P. dalla circolare n. 610 del *Giornale militare* 1923.

I documenti d'avanzamento (vedansi circolari n. 184 del *Giornale militare* 1907, n. 361 del *Giornale militare* 1911, n. 43 del *Giornale militare* 1923 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997) dovranno pervenire al Ministero al più presto.

Quelli relativi ai generali debbono essere indirizzati al gabinetto del ministro, gli altri alla direzione generale personali ufficiali.

Gli ufficiali di cui all'art. 13 del R. decreto dianzi citato (circolare n. 73 del *Giornale militare* 1924) sono dispensati, a norma dell'articolo stesso, dagli esami od esperimenti prescritti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 235. — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione di reclute della classe 1904 ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1924.

Sciogliendo la riserva contenuta nell'ultima parte del paragrafo 38, lettera *r*) della circolare 199 del *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che i comandi dei distretti militari, per l'assegnazione e per l'avviamento delle reclute della classe 1904 ai Regi corpi di truppe coloniali della Libia, si attengano alle norme della presente circolare.

1. Le reclute possono ottenere l'ammissione nei corpi predetti, con o senza la ferma speciale di 24 mesi, soltanto se pel mestiere o per la professione esercitati, corrispondano alle richieste specificate nelle tabelle di assegnazione.

Le reclute ammesse dietro domanda, con o senza ferma speciale, nei corpi predetti concorrono a formare la quota che ogni distretto deve ad essi fornire: se non siano sufficienti, dovrà farsi luogo, per completarla, ad assegnazioni d'autorità.

2. La designazione delle reclute da assegnarsi d'autorità alle truppe coloniali della Libia sarà effettuata prima che abbia inizio l'invio, da parte dei comandi di distretto, delle

cartoline-precetto per la chiamata della classe, secondo i requisiti professionali posseduti da ognuna in relazione alle richieste contenute nelle tabelle di assegnazione, e secondo l'*ordine numerico*, in cui le reclute medesime sono inscritte nel ruolo mod. 57 (cioè secondo il loro numero progressivo di matricola), con esclusione di quelle che appartengano per nascita a classi anteriori alla 1904 e di quelle che possano ottenere l'ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare o il rinvio della chiamata, o l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali, ai carabinieri reali, e alla R. guardia di finanza. Debbono essere altresì escluse le reclute munite di certificato di compiuta istruzione premilitare, avendo esse titolo ad una riduzione del servizio alle armi.

3. Lo spoglio delle reclute dovrà cominciare dalla prima per ordine di iscrizione nel ruolo mod. 57: il numero delle reclute da designarsi per la assegnazione dovrà essere superiore a quello indicato nelle tabelle, in modo che, computandosi anche quelle che abbiano chiesto l'ammissione con o senza ferma speciale, si raggiunga complessivamente un'aliquota superiore del 50 % a quella stabilita nelle tabelle medesime; ciò per potere eventualmente sostituire le reclute che non fossero riconosciute idonee nella visita cui dovranno essere sottoposte presso il comando del distretto.

I requisiti professionali saranno rilevati dagli allegati C annessi ai fogli matricolari e dagli altri documenti che siano eventualmente presentati dalle reclute: in mancanza di elementi che abbiano i requisiti professionali prescritti dalle tabelle, si utilizzeranno reclute di professione o mestiere affine.

4. Alle condizioni previste dal n. 1 della presente circolare dovranno aver corso le domande di ammissione ai corpi coloniali della Libia, con o senza ferma speciale, che fossero presentate dopo il 28 marzo 1924: le reclute che ottengano l'accoglimento della domanda sostituiranno quelle della professione corrispondente già assegnate d'autorità e non ancora partite.

5. Poichè la quota da assegnarsi alle truppe coloniali della Libia deve essere data al completo, i comandi dei distret

ti dovranno all'uopo, ove se ne dimostri la necessità, diminuire proporzionalmente le quote da assegnarsi a tutte le armi e specialità dell'esercito.

6. Le reclute da destinarsi alle truppe coloniali della Libia saranno invitate — per mezzo delle cartoline-precetto — a presentarsi al sindaco del comune, o al comando del distretto, a seconda dei casi indicati nella circolare 15084/1 del 9 febbraio 1924. I giorni di presentazione verranno fissati in modo che l'affluenza di dette reclute ai distretti si inizi col 1° giorno della chiamata e prosegua giornalmente in modo uniforme per tutto il periodo della chiamata stessa.

Presso i comandi di distretto, esse saranno sottoposte a visita medica per l'accertamento della incondizionata idoneità fisica al servizio coloniale, e, se riconosciute idonee, saranno quindi fornite dei seguenti oggetti di corredo:

un cucchiaio;
una gavetta;
una tazza di lamiera;
un sacchetto per arnesi fuori d'uso;

e fatte giornalmente partire, con le modalità che verranno comunicate dall'ufficio trasporti dello S. M., per il comando di tappa coloniale di Siracusa, che provvederà per l'imbarco a destinazione.

Giornalmente, i comandi di distretto segnaleranno, a mezzo di *biglietto-urgente*, al comando della tappa coloniale di Siracusa l'elenco nominativo delle reclute fatte partire con l'indicazione della specialità e della colonia di destinazione.

Per la definitiva ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali di quelle reclute che aspirano a contrarre la speciale ferma coloniale di 24 mesi, provvederanno i comandi delle truppe coloniali dopo il loro arrivo in colonia (1).

(1) Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare 705 del *giornale militare* 1923 per quanto riguarda la competenza delle formalità di arruolamento degli aspiranti all'ammissione al volontariato nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, contemplati dalla circolare stessa.

All'uopo i comandi di distretto consegneranno a dette reclute le domande, coi documenti annessi, pervenute giusta il disposto del n. 28 della circolare 199 perchè le presentino al comandante del rispettivo R. corpo di truppe coloniali. Sul documento di viaggio verrà apposta una annotazione a fianco del nome di quelle reclute che hanno presentato tale domanda.

7. Le reclute che, pure essendo state designate, non trovino impiego nei Regi corpi di truppe coloniali o perchè non idonee o perchè sia già stata completata la quota stabilita dalle tabelle, saranno assegnate alle altre armi e specialità dell'esercito, con le norme ordinarie stabilite dalla circolare 15084/1, del 9 febbraio 1924, e dai numeri 32 e seguenti della circolare 199 *giornale militare* c. a.

8. I distretti che non devono, secondo le tabelle di assegnazione, fornire reclute ai Regi corpi di truppe coloniali, terranno sospesa l'assegnazione delle reclute che abbiano fatto o facciano domanda di esservi ammesse con la ferma speciale di 24 mesi, e segnaleranno telegraficamente — al termine delle operazioni di chiamata — a questo Ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), il numero e la specialità delle medesime.

9. I comandi dei distretti interessati avvertiranno inoltre telegraficamente il Ministero (direzione generale suddetta), se il numero delle reclute aspiranti all'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali, con ferma speciale e riconosciute idonee, superi quello stabilito nelle rispettive tabelle di assegnazione.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 236. — RECLUTAMENTO. — **Invio in licenza straordinaria senza assegni delle reclute del primo semestre 1904 assegnate alla R. Aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1924.

Per imprescindibili ragioni inerenti alla sistemazione e organizzazione dei reparti dipendenti dalla R. aeronautica, si rende necessario che sia differito, per una parte delle re-

clute della classe 1904, che saranno assegnate alla R. aeronautica, l'inizio dell'effettiva prestazione del servizio militare alle armi.

A tal uopo questo Ministero ha determinato, d'accordo col Commissariato di aeronautica, che delle reclute predette siano — all'atto della loro presentazione ai comandi dei distretti — avviate ai centri di destinazione soltanto quelle nate nel *secondo* semestre 1904.

Quelle nate nel primo semestre o anteriormente *dovranno però presentarsi* ugualmente ai comandi dei distretti nei giorni indicati sulle cartoline-precetto ad esse spedite.

I comandi medesimi, se in seguito alla presentazione personale di esse non rilevino elementi — sia dal lato fisico che da quello professionale — che possano far mutare l'assegnazione già effettuata, rinvieranno le reclute stesse *in licenza straordinaria senza assegni,* fino al 7 agosto 1924,

All'uopo le forniranno di apposito foglio sul quale saranno indicate e l'assegnazione di ciascuna recluta e la data del 7 agosto 1924, come quella in cui dovranno ripresentarsi ai comandi stessi per essere definitivamente avviate ai centri di destinazione della R. aeronautica.

Sulla matricola delle reclute di cui si tratta i comandi di distretto inscriveranno quindi la seguente variazione:

« Tale nel . . . (centro aeronautico di destinazione) li . . .

« Inviato in licenza straordinaria senza assegni con l'obbligo di ripresentarsi alle armi il 7 agosto 1924, in applicazione della circolare 236 del *giornale militare* 1924 li. . . ».

S'intende che il tempo trascorso in licenza straordinaria dovrà essere computato nella ferma.

Si avverte che sui rendiconti mod. 25, le reclute assegnate alla R. aeronautica dovranno essere tutte dimostrate, qualunque sia la data di nascita; epperò senza fare distinzione tra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in licenza straordinaria in base alle disposizioni della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 237. — RECLUTAMENTO. — **Sostituzione di due membri della commissione per il reclutamento di 60 capitani commissari (circolare 556 del *giornale militare* 1923).** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 27 marzo 1924.

I colonnelli commissari VINCENZOTTI comm. Luigi e BERALDI comm. Giuseppe, membri della commissione di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1374, sono sostituiti dal colonnello commissario BIAGIONI cav. Luigi e dal tenente colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 238. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 27 marzo 1924.

Il 1° giugno prossimo, si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui ed Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura della durata di 15 giorni ciascuno.

Tali turni saranno sette presso lo stabilimento di Acqui che funzionerà per soli ufficiali, mentre saranno otto per ufficiali e truppa presso lo stabilimento di Ischia, ove si faranno affluire tutti i militari di truppa che avranno bisogno di cure balneo-termali.

Essi saranno così regolati:

1° turno dal 1° giugno al 15 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 19 giugno al 13 luglio in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 7 luglio al 21 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 25 luglio all'8 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 30 agosto al 13 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 16 settembre al 30 settembre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dal 4 ottobre al 18 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra; quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da causa di servizio con regolare processo verbale del Consiglio di amministrazione del corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Non saranno ammessi nei due stabilimenti suddetti quegli invalidi e mutilati di guerra che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per la compilazione delle proposte modello 458 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1. — Le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste e le conseguenti proposte verranno effettuate esclusivamente dal 1° al 30 aprile prossimo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, naturalmente, non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli riconosciuti bisognosi di cure in sede di visita collegiale, le cui proposte di ammissione possono venir compilate dai rispettivi direttori e presidenti, in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 250039 B. del 30 dicembre 1921, ed inviate quindi a questo Ministero pel tramite delle direzioni di sanità di corpo di armata. Le proposte compilate dai direttori d'ospedale dovranno sempre essere accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospitaliera del militare.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali ed uomini di truppa della R. marina, per i quali le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, e cioè a cura degli ufficiali medici della R. marina o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito o dai

medici civili incaricati del servizio militare, e e proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite dell'ispettorato di sanità militare marittimo.

2. — Ciascun comandante di corpo d'armata, e per la Sardegna il comandante della divisione militare di Cagliari, nominerà, su proposta del direttore di sanità, una commissione di due ufficiali medici, di cui uno superiore, incaricata di visitare indistintamente tutti coloro i quali abbiano fatta domanda o siano stati proposti per le cure in parola.

Nello stesso tempo stabilirà, nei limiti indicati dal precedente n. 1, i giorni e le ore in cui detta commissione dovrà trovarsi presso i vari dipendenti ospedali militari, infermerie di presidio e presso quelle località, nelle quali crederà opportuno riunire i visitandi dei presidi minori.

Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3. — Immediatamente ciascun comandante di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, compresi i comandi degli enti aeronautici, i comandi di zona della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio ricordando a tutti che oltre i termini prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissione a cure balneo-termali.

Il comandante della divisione di Roma avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, il comando generale della M. V. S. N. e l'alto commissariato per l'aeronautica.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo di cui fruiscono, non comprendendovi le indennità speciali.

Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti;

b) per quale infermità o lesioni si richiede la cura e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportata in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, o in servizio d'ordine pubblico, o in occasione di qualche disastro (vedi circolare Ministeriale 26 luglio 1921, n. 9856);

d) quali sono, per i militari e gli impiegati in servizio, i turni di cura, di cui essi potranno fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di volerne indicare almeno tre.

5. — Gli ufficiali generali, gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio e gli impiegati egualmente non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul mod. 458 del catalogo i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi, almeno tre.

6. — Le commissioni mediche, di cui al precedente n. 1, esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, non faranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità e si asterranno, salvo casi eccezionali, dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi. Completeranno il mod. 458 aggiungendovi, per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 17 della presente circolare, se debbano pagare la retta.

La commissione, infine, comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

7. — Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti

balneari militari per la stessa infermità. Nel caso però che i medici visitatori credessero opportuno compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificarne chiaramente il motivo sul mod. 458.

8. — Eseguite le visite, la commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i mod. 458 relativi ai militari ed impiegati per i quali la commissione non ha ritenuto di formulare la proposta di ammissione a cure, indicandone per ciascuno, i motivi, nonchè quelli relativi ad individui che eventualmente abbiano rinunciato alla cura.

Non più tardi del 10 maggio p. v. poi, ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta o che abbiano rinunciato alla cura.

9. — I signori direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente, qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Ogni qualvolta i direttori di sanità riterranno di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione a cura di un militare già proposto, ne dovranno informare le autorità che inviarono a visita il militare, per le conseguenti comunicazioni all'interessato.

10. — Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare) *non oltre il* 10 *maggio* 1924, divise in tre gruppi distinti, a seconda che trattasi di ufficiali, militari di truppa o impiegati; ciascun gruppo sarà poi, a sua volta, suddiviso in altri due, a seconda che trattasi di infermità dipendenti da causa di servizio o non dipendenti da causa di servizio.

11. — I turni di cura assegnati dal Ministero, in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero sarà restituita la parte seconda del modello 548 del catalogo; avvertendo che nessuna informazione in proposito sarà quindi data, in via ufficiosa e per nessun motivo, presso gli uffici ministeriali.

12. — Si avverte che questo Ministero, una volta assegnati i turni, non ammetterà alcun cambiamento, per qualsiasi motivo, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono, dovranno avvertire questo Ministero, mediante apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno, avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione « ammissibile se vi sarà posto ».

13. — Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile, farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che fin dal primo giorno di ciascun turno il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro, i quali non si siano presentati.

Si ricorda però che gli individui dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non dovranno essere inviati alla cura, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.

14. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza siano rivisitati, allo scopo di evitare che, nei casi in cui si riscontri controindicazione della cura per sopraggiunta guarigione

od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fatta dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il che si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi, in proposito, ed avranno inoltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o famiglia.

15. — Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i comandi interessati dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termali per gli ex militari invalidi della guerra che abbiano diritto alla assistenza da parte della sopracitata Opera nazionale.

Norme amministrative.

16. — La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-militari è stabilita dalla circolare del 3 marzo (n. 163 del *Giornale militare* 1923).

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 688 del regolamento di amministrazione) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabili-

17. — Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni o traumi, che siano stati riportati in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 26 luglio 1921, n. 9856).

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia dipenda da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

18. — I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'amministrazione della guerra, tenuti a pagare la retta, dovranno versarla, prima della partenza per lo stabilimento,

al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta, da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale, dal quale dipende lo stabilimento.

Solo nei casi indicati dal precedente n. 14 ai militari o impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza, come solo in tali casi verranno rimborsate se pagate anticipatamente.

19. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del modello 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450, o di altro documento equivalente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 18, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto per le ammissioni negli ospedali militari, dall'articolo 672 del regolamento di amministrazione.

20. — Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

21. — Gli uomini di truppa da dimettersi a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè gli assegni della breve licenza debbono essere loro corrisposti al ritorno al corpo. Qualora pertanto essi dichiarino di non aver mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta inoltre che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti

da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione dalla licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 239. — SOTTUFFICIALI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1924.

Questo Ministero determina che i sottufficiali dei carabinieri reali collocati a riposo, che furono riassunti in servizio temporaneo a senso delle circolari del *giornale militare* n. 239 del 1921, n. 142 del 1922, e n. 209 del 1923, siano, a loro domanda, ammessi a rimanere alle armi con un nuovo vincolo di un anno a decorrere dal 1° maggio 1924. Analogamente i sottufficiali dei carabinieri reali che saranno collocati a riposo dopo il 1° maggio 1924 per aver compiuto, a seconda del grado, il 25° o il 30° anno di servizio, potranno essere riassunti temporaneamente in servizio, sempre a loro domanda, con un vincolo scadente il 30 aprile 1925.

La riassunzione verrà determinata dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali, al quale dovranno essere trasmesse in tempo opportuno per la via gerarchica le domande degli interessati.

S'intende che la riassunzione di cui sopra potrà essere concessa soltanto a quegli elementi che per concorde giudizio dei superiori gerarchici possono dare un efficace rendimento ed i comandanti di legione, nell' apporre il visto alle domande, dovranno specificare, sotto la loro personale responsabilità, se i richiedenti per il complesso dei requisiti fisici, intellettuali e di condotta, siano realmente in grado di prestare ancora utile servizio in qualsiasi posizione, comando o carica.

Le presenti disposizioni sono applicabili tanto ai sottufficiali dei carabinieri reali del ruolo generale, quanto a quelli del ruolo specializzato.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo ed occupanti alloggi in caserma, dovranno lasciare disponibili gli alloggi medesimi, quando questi siano necessari per la sistemazione di altri sottufficiali in servizio attivo. Essi pertanto, nel fare domanda di riassunzione, dovranno dichiarare di essere disposti a lasciare eventualmente l'alloggio di cui sono provvisti per alloggiare fuori caserma percependo l'indennità d'alloggio stabilito dalle disposizioni in vigore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 240. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1924.

Questo Ministero determina che i comandi di tutti i corpi e reparti, nell'inviare la situazione al 1° aprile p. v. della forza alle armi a senso della circolare n. 555 del *giornale militare* 1922, vi aggiungano anche un prospetto a parte, conforme all'unito modello, per indicarvi il numero complessivo dei militari di truppa (caporali maggiori, caporali e soldati) che non sono disponibili, pel servizio dei reparti, per trovarsi nelle speciali condizioni specificate nel modello medesimo.

Soggiungesi, per ogni buon fine, che i militari i quali nei rapporti-situazione di compagnia figurano indisponibili perchè alla prigione di rigore, all'infermeria, ammalati o in convalescenza, non dovranno per ciò solo essere considerati indisponibili agli effetti della compilazione del suddetto prospetto.

I comandi di divisione trasmetteranno i prospetti in parola a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - 1ª divisione-*bis*) possibilmente insieme con le situazioni della forza prescritte dalla citata circolare n. 555.

Rammentasi coll'occasione che la trasmissione di queste ultime situazioni deve esser fatta dai Comandi di divisione *non più tardi del* 10 *aprile p. v.* e deve essere preannunciata telegraficamente.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO

(1).....

Prospetto numerico dei militari di truppa (caporali maggiori, caporali e soldati) effettivi al suddetto corpo, che non sono disponibili per il servizio dei riparti.

Causa della non disponibilità	Numero complessivo degli indisponibili	*NOTE*
Attendenti ad ufficiali del corpo.		
Attendenti ad ufficiali fuori corpo.		
Piantoni agli uffici del corpo .		
Piantoni in altri uffici militari		
Piantoni in altri uffici non strettamente militari (2).		
Scritturali presso gli uffici del corpo.		
Scritturali presso altri uffici militari		
Scritturali presso altri uffici non strettamente militari (2). . .		
Comandati in altri servizi (3).		
. . . . .		
Totale indisponibili . . .	.....	
Rimangono disponibili . . .	.....	
Totale forza alle armi (4) . . .	.....	

(1) Corpo o reparto.

(2) Specificare nelle note tali uffici (Consigli di leva ecc.)

(3) Specificare tali servizi (depositi cavalli stalloni ecc.)

(4) Questo totale deve essere eguale a quello dei militari di truppa (esclusi perciò i sottufficiali) che apparisce nella situazione della forza alle armi alla data del 1° aprile 1924.

N. 241. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria degli ufficiali in servizio attivo permanente aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1924.

In relazione agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 4 giugno 1923, ed agli effetti della lettera *a*) e della lettera *b*), seconda parte, dell'art. 2 del R. decreto n. 910 del 19 giugno 1923, si notifica la graduatoria generale degli ufficiali in S. A. P. delle varie armi e corpi dichiarati idonei al trasferimento nel corpo di amministrazione, facendo riserva di pubblicare, a suo tempo, il decreto di nomina dei vincitori del concorso, ammessi nel detto corpo di amministrazione, relativamente ai posti disponibili, devoluti agli ufficiali in S. A. P.

Analogamente si fa riserva di pubblicare, non appena sarà ultimato l'esame delle domande, la graduatoria generale degli ufficiali delle varie armi e corpi delle categorie in congedo, dichiarati idonei al servizio attivo nel corpo di amministrazione:

CAPITANI.

Capitano fanteria	COMASCHI Enrico, distretto militare Verona.
» »	MARTINELLI Giovanni, comando corpo d'armata Verona.
» »	RACCHI Antonio, comando corpo d'armata Roma.
» »	COLANGELO Umberto, legione CC. RR. Chieti
» »	PALMA Arturo, istituto chimico farmaceutico Torino.
» »	ALBINI Ernesto, comando divisione militare Verona.
» »	GASPARINI Giovanni Battista, magazzino vestiario equipaggiamento 20 artiglieria campagna.
» »	SALVATI Gino, Ministero guerra.
» »	MICELI Alfredo, distretto militare Aquila.
» »	IASIMONE Antonio, distretto militare Salerno.
» »	MARIONI Nazareno, distretto militare Ravenna
» »	AGOSTA Attilio, 42 reggimento fanteria.
» »	CAPACCIO Giuseppe, 88 reggimento fanteria.
» »	DE FEO Michele, distretto militare Avellino.
» »	RUBINO Alfredo, distretto militare Mantova.

Capitano	artiglieria	PEDOTE Pasquale, 2 reggimento artiglieria montagna.
»	fanteria	DE MATTIA Alessandro, 30 reggimento fanteria.
»	»	BRUNETTI Giuseppe, tribunale militare Bari.
»	fanteria	GENTILE Giuseppe, comando brigata Pisa.
»	»	FAZZINO Salvatore, 79 reggimento fanteria.
»	artiglieria	PETTIROSSI Giuseppe, 7 reggimento artiglieria pesante.
»	fanteria	FOIS Enrico, distretto militare Sassari.
»	artiglieria	BONANNO Salvatore, 22 reggimento artiglieria campagna.
»	fanteria	ARONADIO Ettore, in aspettativa.
»	»	DI NARDO Livio, 226 reggimento fanteria.
»	»	CARUSO Giovanni, comando divisione militare Padova.
»	»	LA MANNA Francesco, 28 reggimento fanteria.
»	sussistenza	GIUFFRIDA Salvatore, direzione commissariato Roma.
»	fanteria	EMANUELE Nicolò, distretto militare Pisa.
»	»	GAFFOGLIO Modesto, ospedale militare Piacenza.
»	»	CIRILLO Giovanni, 22 reggimento fanteria.
»	»	POLETTI Mario, distretto militare Lucca.
»	»	MANFREDI Francesco, 73 reggimento fanteria.
»	»	BRUNI Enzo, 5 reggimento fanteria
»	»	MASSA Achille, Ministero guerra.
»	»	BAVARESCO Bartolo, 58 reggimento fanteria.
»	»	LOMUTI Giuseppe, 9 reggimento bersaglieri.
»	»	LUPICA Francesco, 79 reggimento fanteria.
»	»	LIMONGELLI Sabino, 53 reggimento fanteria.
»	»	RAZZANO Camillo, stabilimenti militari di pena Gaeta.
»	»	FORTUNATO Giovanni, ospedale mil. Brescia.
»	»	BORDONI Ferruccio, 3 raggruppamento trasporti.
»	»	PODDIGUE Ettore, distretto militare Vercelli
»	»	BONADEO Vincenzo, 41 reggimento fanteria.
»	»	PASCOLI Cesare, 18 reggimento fanteria.
»	»	DI DOMENICO Salvatore, 41 regg. fanteria.
»	»	SEMINARA Biagio, distretto militare Reggio Calabria.
»	»	SAIEVA Angelo, 5 reggimento fanteria.

SUBALTERNI.

1.	Tenente	sussistenza	POGGESI LUIGI, direzione commissariato militare Roma.
2.	»	»	DI RAIMO Nicola, direzione commissariato militare Napoli.

3.	Tenente	fanteria	BARBONE Onofrio, truppe Cirenaica.
4.	»	»	AZZONE Francesco, deposito allevamento cavalli Mirandola.
5.	»	sussistenza	CONTI Lorenzo, direzione commissariato militare Trieste.
6.	»	fanteria	FRONTINI Emilio, distretto militare Barletta.
7.	»	»	SAVI Arnaldo, truppe Tripolitania.
8.	»	sussistenza	MASCIANDARO Biagio, direzione commissariato militare Verona.
9.	»	fanteria	SPANO' Luigi, 20 reggimento fanteria.
10.	»	»	FRANZOSI Antonio Natale 43 reggimento fanteria.
11.	»	sussistenza	AVALLONE Domenico, direzione commissariato militare Bengasi.
12.	»	»	SEMERARO Giovanni, direzione commissariato militare Bari.
13.	»	»	BERNARDINI Pietro, direzione commissariato militare Milano.
14.	»	cavalleria	SAGGIOMO Luigi, distretto militare Aversa.
15.	»	sussistenza	RAVALLI Paolo, direzione commissariato militare Tripoli.
16.	»	fanteria	BERNARDI Buonfiglio, distretto militare Salerno.
17.	»	sussistenza	GUZZO Salvatore, direzione commissariato militare Tripoli.
18.	»	»	GIANNOTTI Augusto, direzione commissariato militare Roma.
19.	»	fanteria	IUPPA Emilio, 94 reggimento fanteria.
20.	»	»	PACE Edoardo, collegio militare Roma.
21.	»	»	PESCATORE Antonio, 226 reggimento fanteria.
22.	»	»	CASALES Salvatore, 55 reggimento fanteria.
23.	»	»	COSSIO Remo, 58 reggimento fanteria.
24.	»	»	SPANDRE Giacomo, 3 reggimento alpini.
25.	»	»	MOLETTA Cesare, stabilimenti militari pena Gaeta.
26.	»	»	PAGANUZZI Fermo, 8 reggimento fanteria.
27.	»	»	MODUGNO Vincenzo, 92 reggimento fanteria.
28.	»	»	CANIGLIA Salvatore, 91 regg. fanteria.
29.	»	»	MELONI Armando, distretto militare Oristano.
30.	»	sussistenza	LEPORE Armando, direzione commissariato militare Napoli.
31.	»	fanteria	LABONIA Enrico, 20 reggimento fanteria.
32.	»	»	ALFIERI Ireneo, 93 reggimento fanteria.
33.	»	»	PEDRESCHI Pietro, 88 reggimento fanteria.
34.	»	artiglieria	LO PREJATO Attila, 8 raggruppamento trasporti.
35.	»	»	FERLINI Luigi, legione CC. RR. Bologna.
36.	»	fanteria	TRONATI Torquato, 75 reggimento fanteria.

37.	Tenente	fanteria	DI LORENZO Antonino, 36 reggimento fanteria.
38.	»	»	CAVALLI Costanzo, 57 reggimento fanteria.
39.	»	»	MUSMECI Giovanni, collegio militare Roma.
40.	»	»	MANTELLI Angelo, 70 reggimento fanteria.
41.	»	»	ACCARDI Francesco, truppe Tripolitania.
42.	»	»	ZAJOTTI Emanuele, 59 reggimento fanteria.
43.	»	artiglieria	VERTUANI Mario, 14 reggimento pesante campale.
44.	»	fanteria	MACCIONI Enrico, 67 reggimento fanteria.
45.	»	»	NICELLI Enrico, 77 reggimento fanteria.
46.	»	»	CANCELLARA Giuseppe, 80 reggimento fanteria.
47.	»	»	CANNA Carlo, 68 reggimento fanteria.
48.	»	»	RICCI Giovanni, 157 reggimento fanteria.
49.	»	»	GORI Alberto, 87 reggimento fanteria.
50.	»	»	STERPELLONE Cesare, 2 regg. bersaglieri.
51.	»	»	FERRARA Ferruccio, 62 reggimento fanteria.
52.	»	»	GHINELLI Miro, 70 reggimento fanteria.
53.	»	»	BRESCIA Pasquale, 19 reggimento fanteria.
54.	»	»	MARINETTO Ferdinando, 55 regg. fanteria.
55.	»	»	BARBATO Edoardo, 30 regg. fanteria.
56.	Sottot.	»	LANCIANO Antonio, 8 reggimento fanteria.
57.	Tenente	sussistenza	MELATTI Massimiliano, sezione commissariato Trento.
58.	»	fanteria	CONSOLO Francesco, leg. CC. RR. Trento.
59.	»	genio	CORGIAT LOJA BRANCOT Giovanni, distretto militare Mondovì.
60.	Sottot.	fanteria	OLIVIERI Nicolò, scuola allievi ufficiali Palermo.
61.	Tenente	»	GIORDANO Giovanni, sezione commissariato militare Udine.
62.	»	»	MAZZETTA Luigi, truppe Cirenaica.
63.	»	»	DE CIUTIS Pasquale, deposito scuole av. Capua.
64.	»	»	JANDOLO Francesco Saverio, deposito 32 fanteria.
65.	»	artiglieria	GOTTI Luigi, stabilimenti militari pena Gaeta.
66.	»	fanteria	SANTORO Angiolino, 31 reggimento fanteria.
67.	»	»	FRASCOLLA Pasquale, 93 reggimento fanteria.
68.	»	»	ANTOCI Epifanio, 2 reggimento alpini.
69	»	»	FERRARO Vincenzo, 56 reggimento fanteria.
70.	»	»	MADDALENA Fausto, 2 reggimento bersaglieri.
71.	»	»	MARIANI Nestore, 60 reggimento fanteria.
72.	»	»	PIRONTI Gaetano, 39 reggimento fanteria.
73.	»	»	CIPOLLARO Mario, stabilimento militare pena Aversa.
74.	»	artiglieria	CALI' Luigi, Ministero marina.
75.	»	fanteria	MARZANO Mario, 59 reggimento fanteria.

76.	Tenente	artiglieria	LA CIURA Angelo, direzione artiglieria Messina.
77.	»	fanteria	COLACINO Raffaele, 19 reggimento fanteria.
78.	»	»	MONGIARDO Antonio, 12 reggimento fanteria.
79.	»	»	RICCIU Giovanni, 151 reggimento fanteria.
80.	»	artiglieria	PECORA Saverio, 3 reggimento artiglieria pesante campale.
81.	»	fanteria	BONARELLI Luigi, 73 reggimento fanteria.
82.	»	»	TRECCO Federico, 13 reggimento fanteria.
83.	»	»	ARECCO Lorenzo, 4 reggimento alpini.
84.	»	»	MANTOVA Ugo, 28 reggimento fanteria.
85.	»	»	CORTIS Pacifico, distretto militare Oristano.
86.	»	»	BONZO Secondo, 6 reggimento bersaglieri.
87.	»	»	MOLININI Luigi, istituto geografico mil.
88.	»	»	CAVANNA Luca, 44 reggimento fanteria.
89.	»	»	MIRAGLIA Raimondo, 32 regg. fanteria.
90.	»	»	VELLANO Carlo, distretto militare Alessandria.
91.	»	»	SAGONE Nicolò, 22 reggimento fanteria.
92.	»		EVOLA Felice, 77 reggimento fanteria.
93.	»	»	CHIAPPINI Giuseppe, 52 regg. fanteria.
94.	»	genio	RIZZICA Luigi, 5 raggruppamento genio.
95.	»	fanteria	PRESUTTI Alberto, 14 reggimento fanteria.
96.	»	artiglieria	PAFFI Giovanni, stabilimento militare pena Gaeta. —
97.	»	fanteria	LISPI Angelo, 84 reggimento fanteria.
98.	»	»	ESPOSITO Alfredo, scuola allievi ufficiali Lucca.
99.	»	genio	VETRI Paolo, 2 raggruppamento genio Milano.
100.	»	artiglieria	TANAS Felice, Ministero guerra.
101.	»	fanteria	DEL COCO Alberto, 12 reggimento fanteria.
102.	»	»	CALABRO Bruno, 157 reggimento fanteria.
103.	»	»	PUSANTI Salvatore, 11 reggimento fanteria.
104.	»	cavalleria	ANNIBALLO Vincenzo, distretto militare Avellino.
105.	Sottot.	fanteria	NEYROZ Ernesto, 28 reggimento fanteria.
106.	Tenente	»	CRISTANELLI Gino, direzione ospedale militare Padova.
107.	»	»	SCUDERI Rosario, direzione commissariato militare Bengasi.
108.	»	»	COCCHIS Ugo, 63 reggimento fanteria.
109.	»	»	SCORZA Francesco, 32 reggimento fanteria.
110.	»	artiglieria	REVELLI Cemente, 6 reggimento artiglieria.
111.	»	genio	MAURELLI Romeo, gruppo aerostieri Roma.
112.	»	fanteria	CALIRI Fedele, 6 reggimento fanteria.
113.	»	»	CARUSO Carlo, 82 reggimento fanteria.
114.	»	»	MANICASTRI Carlo, 66 reggimento fanteria.
115.	»	artiglieria	MAZZA Gezio, 10 artiglieria campagna.
116.	»	fanteria	FAVI Pietro, 44 reggimento fanteria.

117.	Tenente	fanteria	TACCHINI Carlo, tribunale militare Roma (59 fanteria).
118.	»	»	CORATOLO Giuseppe, 28 reggimento fanteria.
119.	»	»	RICUCCI Ricuccio Enrico, 12 reggimento fanteria.
120.	»	»	BACCI Giovanni, 88 reggimento fanteria.
121.	»	»	PAPPAGALLO Arturo, 15 reggimento fanteria.
122.	»	»	VALESSINA Angelo, 34 reggimento fanteria.
123.	»	»	GARELLA Giorgio, 3 reggimento fanteria.
124.	»	»	STRANI Domenico, 71 reggimento fanteria.
125.	»	»	MARCIANO Enrico, 39 reggimento fanteria.
126.	»	»	CERROTTA Luigi, 31 reggimento fanteria.
127.	»	»	DISCOLI Emilio, 1 battaglione libico Tripolitania.
128.	»	»	CASINI Maurizio, 69 reggimento fanteria.
129.	»	»	MASUCCI Antonio, 81 reggimento fanteria.
130.	»	»	ANGIOLILLO Raffaele, 53 reggimento fanteria.
131.	»	»	PEDONI Enrico, 70 reggimento fanteria.
132	»	»	DE LUCA Luigi, stabilimenti militari di pena Gaeta.
133.	»	»	PANARO Pietro, 1 reggimento alpini.
134.	Tenente	artiglieria	CARNEVALI Cornelio, Ministero guerra.
135.	»	fanteria	SACCO Giuseppe, 226 reggimento fanteria.
136.	»	»	PRESTI MASSARI Francesco, 5 reggimento fanteria.
137.	»	»	MONTALTO Giovanni, stabilimenti militari pena Gaeta.
138.	»	»	GALLO Gabriele, 27 reggimento fanteria.
139.	»	»	BELLANCA Filippo, 6 reggimento fanteria.
140.	Sottot.	»	SCLAFANI Silvio, 76 reggimento fanteria, ufficio C. O. S. C. G.
141.	Tenente	»	PECHINI Sante, 60 reggimento fanteria, Ministero guerra.
142.	»	»	VASQUEZ Giovanni, 75 reggimento fanteria.
143.	»	artiglieria	MANTESE Gaetano, 6 reggimento artiglieria campagna.
144.	»	fanteria	ROSSO Alessandro, 9 reggimento bersaglieri.
145.	Sottot.	»	ALTIERI Giuseppe, distretto militare Caserta.
146.	Tenente	»	RUSSO Francesco Antonio, scuola allievi ufficiali Modena.
147.	»	»	VERONESE Antonio, 58 reggimento fanteria.
148.	»	»	GIANNONE Giuseppe, 51 reggimento fanteria.
149.	»	»	BERRETTINI Antonio, 73 reggimento fanteria.

150.	Tenente	fanteria	TADDEO Bernardo, 225 reggimento fanteria.
151.	»	»	SILVESTRO JERVOLINO Natale, 57 reggimento fanteria.
152.	»	»	CERVONE Salvatore, 63 reggimento fanteria.
153.	»	»	ANZANI CILIBERTI Alfonso, truppe Tripolitania.
154.	»	»	CIMMINO Emilio, scuola aviatori Capua.
155.	»	»	TOLU Enrico, 53 reggimento fanteria.
156.	»	»	MARACCINI Lieurgo, 27 reggimento fanteria, distretto Forlì.
157.	»	»	MICCOLI Francesco Rodolfo, 40 reggimento fanteria.
158.	»	»	CORDARO Rosario, 5 reggimento fanteria.
159.	»	»	STROPPOLATINI Quintino, 13 reggimento fanteria.
160.	»	»	PEDE Rodolfo, 10 raggruppamento trasporti.
161.	»	»	BARONI Giuseppe, 52 reggimento fanteria.
162.	»	»	GADOLA, Enrico, scuola allievi ufficiali Caserta.
163.	»	»	CORCHIA Carmelo, scuola allievi ufficiali Modena.
164.	»	»	BELLOMIA Vincenzo, 10 reggimento artiglieria pesante.
165.	»	»	MOSCATO Angelo, 5 reggimento fanteria.
166.	»	»	CESTARI Adelio, distretto militare Verona.
167.	»	cavalleria	BISOGNI Terzo, deposito allevamento cavalli Lazio.
168.	»	fanteria	TRAMONTANO Agostino, 16 reggimento fanteria.
169.	»	»	LEONESSA Giovanni, distretto militare Nola.
170.	»	cavalleria	ZAGARI Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.
171.	»	fanteria	POLLARA Giuseppe, 91 reggimento fanteria.
172.	»	»	DE FRANCESCO Francesco, 52 reggimento fanteria.
173.	»	artiglieria	MANCINI Alfonso, 18 reggimento artiglieria.
174.	»	fanteria	MONTORSI Antonino, 14 reggimento fanteria.
175.	»	»	STELLA Gennaro, 10 reggimento fanteria.
176.	»	»	FUNICIELLO Giovanni, 16 reggimento fanteria.
177.	»	»	IUGLIO Luigi, 63 reggimento fanteria.
178.	»	»	MONEGATTI Ernesto, truppe Tripolitania.
179.	»	»	MAJO Francesco, 58 reggimento fanteria.
180.	»	artiglieria	LE MOLI Raffaele, 10 reggimento artiglieria pesante.
181.	»	»	GUERMANI Mario, scuola allievi ufficiali Modena.
182.	»	fanteria	RANDONE Salvatore, direzione commissariato Tripoli.

183.	Tenente	artiglieria	CLERICI Emilio, 2 reggimento artiglieria campale.
184.	»	fanteria	LURIDIANA Matteo, 45 reggimento fanteria.
185.	»	»	ROCCUZZO Gaetano, truppe Cirenaica.
186.	»	»	RUGGIU Sebastiano, 3 reggimento alpini.
187.	»	»	MINARDI Giuseppe, 2 reggimento fanteria.
188.	»	»	MOLINARI Egidio, 82 reggimento fanteria.
189.	»	»	SCALIA Concetto, stabilimenti militari di pena.
190.	»	artiglieria	SPINA Pasquale, 1 artiglieria campale.
191.	»	fanteria	GUERRIERI Carmelo, 70 reggimento fanteria.
192.	»	artiglieria	FAZZI Enrico, 8 artiglieria pesante campale.
193.	»	fanteria	MONACO Paolo, 1 reggimento fanteria.
194.	»	»	VENTURA Angelo, distretto militare Pinerolo.
195.	»	»	IORFIDA Augusto, 22 reggimento fanteria.
196.	»	»	APRILE Carlo, 71 reggimento fanteria.
197.	»	artiglieria	ROCCA Armando, 12 reggimento artiglieria campagna.
198.	»	fanteria	DI RICCO Umberto, 8 reggimento fanteria.
199.	»	»	FRATINI Gino, 88 reggimento fanteria.
200.	»	»	SANTILLO Ippolito, 75 reggimento fanteria.
201.	»	»	FELICI Francesco, 58 reggimento fanteria.
202.	»	»	CRESTA Teodoro, 91 reggimento fanteria.
203.	»	»	GARRITANI Umberto, 49 reggimento fanteria.
204.	»	»	GAMBARDELLA Giulio, 30 reggimento fanteria.
205.	»	»	ALTERIO Ettore, 75 reggimento fanteria.
206.	»	»	SIMONCIONI Amedeo, 94 reggimento fanteria.
207.	Sottot	»	TERZIANI Renato, 58 reggimento fanteria.
208.	Tenente	artiglieria	VERUCCI Donato, sezione artiglieria Spilimbergo.
209.	»	fanteria	LOMBARDO Attilio, 6 reggimento fanteria.
210.	»	»	PAGNOTTINI Dante, 2 reggimento bersaglieri.
211.	»	artiglieria	CARBONE Achille, 25 artiglieria campagna.
212.	»	genio	GASPERO Umberto, reggimento pontieri e lagunari.
213.	Sottot.	fanteria	PAGLIANO Luigi, 79 reggimento fanteria.
214.	»	»	DE CURTIS Attilio, 63 reggimento fanteria.
215.	Tenente	fanteria	AVERNA Guido, 76 reggimento fnteria.
216.	»	»	AMALFITANI Nicola, 19 reggimento fanteria.
217.	»	»	ANDRIOLA Pasquale, 1 reggimento fanteria.
218	»	»	IBERTI Giovanni, 1 reggimento granatieri.
219.	»	genio	CROSTA Attilio, reggimento pontieri e lagunari.
220.	»	cavalleria	MANISCALCO Salvatore, reggimento Savoia cavalleria.

221.	Tenente	fanteria	CERESA Augusto, 33 reggimento fanteria.
222.	»	»	MAZZARA Alfeo, 13 reggimento fanteria.
223.	»	»	RUTOLI Antonio, 71 reggimento fanteria.
224.	»	artiglieria	POSSENTI Nicola, 23 reggimento artiglieria campagna.
225.	»	fanteria	CAYRE Ottavio Italo, truppe Tripolitania.
226.	»	artiglieria	SIMONELLI Francesco, 6 raggruppamento trasporti.
227.	»	»	CAPUANO Luigi, 2 gruppo contraerei.
228.	»	»	CONTERNO Vincenzo, distretto militare Mondovì.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 242. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 383, recante disposizioni circa l'ammissione al ritardo del servizio degli studenti di teologia e la dispensa provvisoria e definitiva ai sacerdoti cattolici aventi cura di anime - Norme di applicazione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 28 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico i quali siano arruolati nel Regio esercito o nella Regia marina pos-

sono ottenere dal Ministro per la guerra o per la marina che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età.

Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio se terminano o tralasciano gli studi intrapresi, prima del compimento di tale età.

Art. 2.

I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno o delle Colonie, potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità.

Art. 3.

Cessando dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, gli ammessi alla dispensa provvisoria devono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di porto e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio alle armi a pena di essere dichiarati disertori.

Art. 4.

I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura di anime, sono del tutto dispensati dal compiere la ferma.

Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe di nascita.

Art. 5.

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL.

Per l'esecuzione del sopraripportato R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924, questo Ministero prescrive quanto segue:

1. *Ritardo del servizio.* — I giovani che, trovandosi nella condizione di cui all'art. 1 del citato decreto, aspirano a ritardare il servizio, debbono, al tempo della chiamata alle armi, farne pervenire domanda al comando del distretto militare di leva. La domanda dovrà essere indirizzata al Ministro della guerra e redatta su carta bollata da L. 3.

Il titolo al ritardo del servizio dovrà essere comprovato mediante attestazione, allegata alla domanda e redatta su carta bollata da L. 2, rilasciata dal rettore dell'istituto in cui il giovane segue i suoi studi e vidimata per autenticazione e conferma dalla curia vescovile. Tale attestazione sarà conforme al modello A annesso alla presente circolare. Alla domanda sarà pure allegato il foglio di congedo provvisorio rilasciato al giovane dal consiglio di leva.

2. I giovani ammessi al ritardo del servizio, che intendano continuare a fruirne negli anni successivi, dovranno ogni anno, al tempo della chiamata della classe di leva, far pervenire al comando del distretto militare di leva apposita attestazione, analoga alla precedente, redatta su carta bollata da L. 2.

3. Coloro che abbiano compiuto gli studi, o li abbiano tralasciati, oppure abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero infine omettano di compiere in tempo utile le pratiche prescritte per la continuazione del ritardo, non possono ritardare ulteriormente la prestazione del servizio militare: epperò sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sarà chiamata.

4. I comandi di distretto militare, per delegazione del ministro della guerra, ammettono al ritardo del servizio o alla continuazione del ritardo stesso i giovani i cui titoli siano riconosciuti regolari ed, all'atto della prima ammissione, li provvedono di foglio di congedo illimitato mod. 34, nel quale sarà aggiunta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione alle armi come studente (di teologia *ovvero* dell'ultimo e del penultimo anno di propedeutica alla teologia) in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924, con l'obbligo di comprovare ogni anno, al tempo della chiamata alle armi della classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio ».

5. Gli ammessi al ritardo del servizio saranno inscritti nel registro mod. 46 del regolamento sul reclutamento al pari degli studenti di università e degli altri istituti superiori. Peraltro della loro ammissione al ritardo sarà data notizia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) mediante separato elenco mod. 28, da inviarsi contemporaneamente a quello che comprende gli altri studenti ammessi al ritardo. Le domande e i documenti saranno conservati in atti presso il distretto militare.

6. Gli studenti di teologia o di propedeutica alla teologia che siano insigniti degli ordini minori e che non possano o non chiedano di essere ammessi al ritardo del servizio continueranno ad essere assegnati, pel compimento della ferma, alle compagnie di sanità per essere impiegati come aiutanti di sanità.

7. *Dispensa provvisoria dal compiere la ferma.* — Sono ammissibili a tale beneficio, per l'art. 2 del decreto, coloro che, avendo compiuto gli studi di teologia ed essendo stati ordinati sacerdoti, siano adibiti in cura di anime, abbiano o non fruito del ritardo del servizio in applicazione dell'articolo 1 del citato decreto.

Le domande di ammissione alla dispensa provvisoria, redatte in carta bollata da L. 3, saranno indirizzate al Ministro della guerra e fatte pervenire al comando del distretto militare di leva al tempo della prima chiamata alle armi di classe di leva che abbia luogo dopo il compimento degli studi e l'ordinazione sacerdotale.

Alla domanda di dispensa provvisoria sarà unita una attestazione della curia vescovile con la quale il vescovo (o persona da lui espressamente delegata) dichiari che il giovane è stato insignito del sacerdozio cattolico ed è stato destinato in cura di anime (1). Tale attestazione sarà con-

(1) Sono sacerdoti in cura d'anime, oltre ai parroci veri e propri ed ai vice-parroci, anche i vicari, intendendosi con tale denominazione generica, ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a prò della popolazione, coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia, specie per quanto si attiene all'amministrazione dei sacramenti, ed inoltre tutti i preposti a quelle chiese che dall'autorità ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto.

forme al modello *B* annesso alla presente circolare e redatta su carta bollata da L. 2.

A prova del possesso della preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità, sarà prodotta altra attestazione, conforme al modello *C* annesso alla presente circolare e redatta su carta bollata da L. 2, con la quale il sanitario dell'istituto cui appartiene il giovane, se è ufficiale medico in congedo del R. esercito o della R. marina, oppure un ufficiale medico del R. esercito o della R. marina, in servizio attivo permanente o in congedo, ma di grado non inferiore a capitano, designato di intesa tra il comando del presidio e la curia vescovile, dichiari che il giovane ha frequentato con profitto apposito corso in cui sia stato svolto il programma allegato alla presente circolare o possegga altrimenti le cognizioni tecniche e pratiche indicate nel programma stesso.

Alla domanda di dispensa provvisoria sarà pure unito il foglio di congedo del richiedente.

8. L'ammissione alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma sarà concessa per delegazione del Ministro della guerra dai comandi dei distretti militari, i quali, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, provvederanno gli ammessi di un nuovo foglio di congedo illimitato in cui sarà inserita la seguente annotazione:

« Ammesso alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma quale sacerdote cattolico avente cura d'anime. Il titolare del presente foglio si intenderà ammesso alla dispensa in modo definitivo al compimento del 32° anno di età, rimanendo però soggetto a tutte le eventuali chiamate della sua classe di nascita qualora, dopo compiuta tale età, cessi dalla cura di anime ».

9. I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria saranno tenuti in evidenza in apposito registro conforme al modello *D* annesso alla presente circolare. Il numero dei sacerdoti che fruiscono della dispensa provvisoria sarà comunicato ogni anno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) un mese dopo terminata la chiamata della classe di leva.

Quelli degli ammessi alla dispensa provvisoria i quali abbiano continuato ad avere cura di anime saranno ammessi senz'altro alla dispensa definitiva senza ulteriori pratiche, al compimento del 32° anno di età, e saranno depennati dal registro modello *D*.

10. Coloro che cessino dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, debbono immediatamente darne notificazione al comando del distretto militare di leva e, decadendo con ciò dal beneficio della dispensa provvisoria, debbono presentarsi al distretto per imprendere il servizio militare con la prima classe che sarà chiamata sotto le armi, a pena di essere dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare. La curia vescovile, dal canto suo, farà analoga comunicazione al competente comando del distretto militare di leva ogni volta che abbia occasione di esonerare dalla cura di anime sacerdoti che, per l'esercizio di essa, erano stati ammessi ala dispensa provvisoria.

11. Per l'applicazione del 2° comma dell'art. 4 del decreto, la curia vescovile darà notizia al competente distretto militare di leva dei casi in cui sacerdoti che siano stati ammesssi alla dispensa definitiva dal compiere la ferma cessino di aver cura di anime ed assumano così l'obbligo di presentarsi alle chiamate alle armi della loro classe di nascita.

12. In caso di mobilitazione i sacerdoti cattolici aventi cura di anime ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva dal compiere la ferma, sono obbligati a presentarsi alle armi per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità. Le eccezioni, a tale obbligo, all'intento di assicurare l'assistenza religiosa delle popolazioni, saranno determinate dall'apposito regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

13. *Disposizioni transitorie.* — Le reclute comprese nella chiamata della classe 1904, le quali abbiano titolo al ri-

tardo del servizio in applicazione dell'art. 1 del decreto, faranno pervenire le domande, con la prescritta attestazione, non più tardi del 20 aprile 1924, al comando del distretto militare di leva, il quale provvederà in conformità del precedente n. 4.

14. In occasione della prima applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1924, si consente in via del tutto eccezionale che possano essere ammessi al ritardo del servizio quei militari alle armi i quali comprovino che, all'atto in cui risposero alla chiamata, si trovavano nella condizione richiesta dall'art. 1 del decreto stesso.

Le domande e la documentazione dovranno essere conformi a quanto è prescritto nel n. 1 della presente circolare e saranno rimesse dai comandi dei corpi ai competenti comandi dei distretti militari i quali, ove riconoscano la esistenza del titolo, ne informeranno il comando mittente perchè provveda al congedamento, rilasciando al militare il foglio di congedo con l'annotazione prescritta al precedente n. 4.

15. *Formule matricolari.* — Le formule matricolari da usarsi nei vari casi saranno le seguenti:

« *Ammesso* a ritardare in tempo di pace la presentazione alle armi, quale studente di teologia avviato al sacerdozio cattolico nel . . . . . (specificare l'istituto), in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383 con l'obbligo di comprovare, al tempo della chiamata alle armi della classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne il ritardo, li . . . . . ».

« *Ammesso* alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma, quale sacerdote cattolico avente cura di anime, per attestazione della curia vescovile di . . . . . ed in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, li . . . . . ».

« *Revocata* la dispensa provvisoria dal compiere la ferma per aver cessato di aver cura di anime, come da notificazione dell'interessato e della curia vescovile di . . . ., li . . . . ».

« *Chiamato* alle armi e giunto li . . . . . ».

« *Ammesso* alla dispensa definitiva dal compiere la ferma per aver continuato sino al compimento del 32° anno di età ad esercitare la cura di anime quale sacerdote cattolico (art. 4 del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383), li . . . . . ».

« *Rimane soggetto* a tutte le eventuali chiamate alle armi della sua classe di nascita, dopo conseguita la dispensa definitiva dal compiere la ferma, per aver cessato dalla cura di anime come da notificazione della curia vescovile di . . . . . , li . . . . . ».

« *Inviato in congedo illimitato* perchè ammesso eccezionalmente al ritardo del servizio quale studente di teologia, in base al n. 14 della circolare n. 242 del *giornale militare* 1924, dopo aver prestato mesi . . . . . e giorni . . . . di servizio alle armi, li . . . . . ».

Il Ministro — A. Diaz.

MODELLO A.

. . . . . (1)

Il sottoscritto, nella sua qualità di Rettore del . . . . . dichiara ed attesta che il giovane . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 19 . . a . . . . . ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . . .) è studente del . . . . . 2) ed ha perciò titolo al ritardo del servizio per l'articolo 1 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924.

. . . . addì . . . . 192 . .

Il Rettore

(firma) . . . . . .

(L. S.)

Visto si dichiara autentica la firma del . . . . . e si conferma la presente attestazione.

Dalla Curia Vescovile di . . . .

il . . . . . 192 . .

Il . . . . .

(L. S.) . . . . . .

---

(1) Istituto al quale è ascritto il giovane.

(2) Penultimo od ultimo anno di propedeutica alla teologia, primo, secondo, terzo o quarto anno di teologia.

MODELLO **B.**

Diocesi di . . . . . .

Noi sottoscritti, Vescovo di . . . . . dichiariamo ed attestiamo col presente certificato che . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 19 . . a . . . . . ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . .) è stato ordinato Sacerdote ed è adibito in cura di anime quale . . . . . (1) (parrocchia, curazia, rettoria, di . . . . .) ed ha quindi titolo sotto tale riguardo alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma per l'articolo 2 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924.

. . . . addì . . . 192 . .

Il . . . . . .

(L. S.) (firma) . . . . . .

(1) *Parroco, o Viceparroco, o Vicario,* intendendosi con quest'ultima denominazione generica ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a vantaggio della popolazione, coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia specie per quanto si attiene all'amministrazione dei sacramenti, ed inoltre tutti i preposti a quelle chiese che dall'autorità ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto.

MODELLO C.

Il sottoscritto, nella sua qualità di (1) . . . . . .

. . . . . dichiara ed attesta che il . . . . .

figlio di . . . . . e di . . . . . .

nato il . . . . . 19 . . a . . . . . .

ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . . .)

possiede la preparazione sanitaria necessaria per l'impiego di aiutante di sanità avendo dato prova di avere appreso le cognizioni teoriche e pratiche indicate nel programma allegato alla circolare del Ministero della guerra n. 242 del 17 marzo 1924.

. . . . . addì . . . . . 192 . .

Il . . . . .

(firma) . . . . . .

Visto: Il comandante del presidio

(firma) . . . . . .

Bollo

(1) « Sanitario dell'Istituto di . . . . . od ufficiale medico del Regio esercito (o della R. marina) » *oppure* « . . . . . (grado) medico del R. esercito (o della R. marina) ».

MODELLO **D.**

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

REGISTRO

dei militari ammessi alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma perchè sacerdoti cattolici aventi cura di anime

Numero di matricola	Classe	Data di nascita		Cognome, nome e paternità	Comune di leva	Autorità ecclesiastica che rilasciò l'attestazione modello B.	*Annotazioni*
		Anno	mese e giorno				

ALLEGATO.

PROGRAMMA PER L'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI AIUTANTE DI SANITÀ

Attribuzioni degli aiutanti di sanità (nel reparto, nella farmacia dell'ospedale, nei reggimenti e quando sono comandati di guardia nei luoghi di cura).

Igiene.

Importanza dell'igiene nell'esercito in rapporto alla salute del soldato — Pulizia generale della persona, pulizia della pelle — Pulizia della bocca — Bagni e abluzioni - Vestiario militare — Pulizia delle camerate, delle cucine e delle latrine — Allontanamento dei rifiuti e loro importanza nella trasmissione delle malattie — Norme igieniche per le marce e le esercitazioni militari — Pulizia degli accampamenti.

Vitto del soldato — Acque potabili; acque inquinate Importanza igienica della sobrietà nel mangiare e nel bere — Viveri di riserva e cura che il soldato ne deve avere.

Cenni sulle principali malattie parassitarie, epidemiche e contagiose — Cause delle infezioni e vie di trasmissione: insetti e parassiti — Norme profilattiche — Vaccinazioni Malattie veneree e loro profilassi — Visite sanitarie.

Assistenza generale dei malati.

Assistenza alla visita medica Considerazioni generali relative alla diversità dei reparti — Tenuta dei registri — Assistenza al malato — Modalità da seguire per sollevare i malati dal letto, cambiar la camicia, cambiare la biancheria dei letti, cambiare di letto i malati - Modo di applicare il termometro, lettura e registrazione della temperatura dei malati — Modo di raccogliere e conservare le urine, le deiezioni, gli espettorati e i vomiti dei malati in rapporto alla importanza per gli esami di laboratorio e per quella

sulla trasmissione delle malattie — Loro disinfezione — Disinfezione dei recipienti che li hanno contenuti.

Somministrazione degli alimenti ai malati.

Distinzione dei medicinali (veleni, sostanze eroiche) e loro somministrazione — Applicazione dei cataplasmi semplici e senapizzati, degli impacchi e vescica di ghiaccio — Unzioni e frizioni — Massaggi — Enteroclisma ed irrigazioni — Inalazioni — Inalazioni di ossigeno — Fasciature — Assistenza speciale nei reparti infettivi, osservazione e segregazione.

Assistenza ai malati gravi — Assistenza ai moribondi — Doveri del personale di truppa comandato di servizio in caso di decesso degli ammalati.

Traumatismi in genere — Contusioni — Distorsioni — Lussazioni — Fratture — Ferite.

Soccorsi di urgenza.

Avvelenamenti — Emorragia (arteriosa e venosa) — Svenimento — Commozione — Insolazione — Colpo di calore — Scottature — Assideramento e congelamento — Asfissia.

Cenni sulla respirazione artificiale e sui metodi più comuni per praticarla.

Ferite — Pacchetto di medicazione — Trasporto dei malati e dei feriti: a braccia, in barella, con mezzi improvvisati.

Disinfezioni.

Mezzi di disinfezione fisici e chimici — Soluzione dei disinfettanti più comuni; loro proporzioni ed uso (latte di calce, ecc.).

Disinfestazioni.

Mezzi di disinfestazione (anidride solforosa; acido cianidrico, ecc.) — Mezzi di protezione per il disinfettore e modo di usarne (maschere, vesti e copricapo impermeabili, guanti, calzari, zoccoli, ecc.).

N.B. — Potrà servire anche di guida la «Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità» edita dal Ministero della guerra — Tipografia Voghera — Roma, 1900.

AVVISO

" COME COMBATTE L'ARTIGLIERIA „

Norme e discussioni sull'artiglieria in combattimento — del colonnello d'artiglieria (S. M.) MARIO CARACCIOLO — (con prefazione del generale Francesco Grazioli).

Il volume, di circa 300 pagine, raccoglie l'ampia materia relativa all'impiego dell'artiglieria, mette in viva luce l'importanza del concorso dell'artiglieria nella cooperazione delle varie armi sul campo di battaglia, riporta esempi tratti dalla fronte italo-austriaca e francese e notizie sulle artiglierie delle principali nazioni. — *Prezzo L.* 9,50.

Prenotazioni presso la « Rivista d'artiglieria e genio » via degli Astalli, 15 - Roma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 54, depennare il tenente *Acanfora* Vincenzo, 25 campagna.

A pagina 57, depennare il tenente *Scifoni* Luigi, 5 pesante ed il tenente *Tedesco Mario,* 1 pesante.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 125:

A pagina 533, depennare i tenenti: *Scandella* Giuseppe, assegnato ufficio stazione Trieste; *Loconte* Vito, 10 fanteria; *Guida* Osvaldo, 10 fanteria; *Lella* Francesco, 10 fanteria.

A pagina 533, depennare il tenente *Papi* Sante, 18 fanteria.

A pagina 533, depennare il tenente *Rossi* Rinaldo, 78 fanteria.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 134:

A pagina 554, depennare il tenente *Armellini* Ezio, 1 pesante.

A pagina 555, depennare il tenente *Spanazzi* Luigi, direzione artiglieria Verona.

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(7034) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª **1924** 4 Aprile

N. 243 – 30 dicembre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 993

» 244 – 26 marzo 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato, di cui al R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in quanto riguardano i militari del R. Esercito . . . . . *Pag.* 995

» 245 – 31 dicembre 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO - PENSIONI. — R. decreto n. 3257 - Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio . . . . . *Pag.* 1001

» 246 – 1 febbraio 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - (SERVIZIO CHIMICO MILITARE). — Decreto ministeriale col quale si nomina un consulente del servizio chimico militare *Pag.* 1006

» 247 – 2 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto-legge n. 319 - Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi . . . *Pag.* 1006

N. **248** - **8 marzo 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 1008

» **249** - **8 marzo 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1009

» **250** - **3 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura della R. tesoreria provinciale della Spezia *Pag.* 1010

» **251** - **3 aprile 1924.** — CONCORSI E GARE. - Campioni nazionali militari di sci per l'anno 1924 . . . . *Pag.* 1011

» **252** - **3 aprile 1924.** — PENSIONI. — Norme per la presentazione delle istanze per il conseguimento di pensioni o assegni di guerra . . . . . *Pag.* 1013

» **253** - **3 aprile 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante da apportare al « Prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni - N. 112 — Edizione 1912 » . . . . . *Pag.* 1013

» **254** - **3 aprile 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario . . . . . *Pag.* 1014

AVVISO . . . . . *Pag.* 1020

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 1020

Circolare N. 243. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 3084 - Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti - Stato Maggiore Centrale - Direzione generale servizi amministrativi). — 30 dicembre 1923). — (Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* n. 23, del 28 gennaio 1924).

(Articoli omessi nella circ. n. 202 del *Giornale militare* c. a.).

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PERSONALI MILITARI

Art. 38.

All'art. 26 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Il numero dei posti stabilito nelle tabelle organiche per i sergenti e sergenti maggiori e per i sottufficiali di grado corrispondente, nonchè per i militari di truppa deve intendersi come numero medio dei presenti alle armi durante l'esercizio finanziario ».

Art. 39.

Dopo il secondo comma dell'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente disposizione:

« Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e della paga ai sottufficiali e militari di truppa ».

Art. 40.

L'ultimo comma dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore gli articoli 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, numero 1462, con l'aggiunta di cui all'art. 16 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 ».

Art. 41.

All'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Gli assegni per spese di rappresentanza non spettano agli ufficiali richiamati dal congedo ».

Art. 42.

Il quarto comma dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo stesso termine predetto, le indennità, i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina, per i servizi a terra, delle capitanerie di porto, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e degli agenti di custodia delle carceri ».

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI - OVIGLIO - DE' STEFANI - DIAZ - THAON DE REVEL - GENTILE - CARNAZZA - CORBINO - DI CESARÒ.

N. 244. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive, interpretative e integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (1), in quanto riguardano i militari del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 marzo 1924.

NORME ESECUTIVE.

1. — Per l'applicazione delle ritenute al supplemento di servizio attivo giusta l'art. 4 della circolare 202-1924, valgono le norme già date col n. 2 (secondo comma) della circolare 707-1923.

2. — Per l'applicazione dell'art. 105 della circolare 202-1924 è necessario tener presente quanto segue:

Per effetto dell'art. 3 della circolare 393-1923, l'art. 8 della circolare 585-1922 (concernente benefici di guerra) venne sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) è concesso, agli effetti della determinazione dello stipendio:

« *a*) l'abbreviazione di due anni, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

« *b*) l'abbreviazione di un anno, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella in-

(1) Vedi circolari 706 e 707 del 1923.

dicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria, giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

« In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

« Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo, anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922 ».

Ora, con il suddetto art. 105 della circolare 202-1924, viene stabilito che *tutti i benefici sopraindicati* s'intendono concessi a datare dal 1° aprile 1922 anche se il relativo provvedimento è stato emanato in data posteriore al 1° aprile 1922.

Naturalmente, in questo caso, i consigli d'amministrazione interessati faranno una nuova determinazione dello stipendio dovuto all'ufficiale alla data 1° aprile 1922; e, se è necessario, anche la determinazione dei successivi stipendi in base alle disposizioni che regolano il computo dei benefici di guerra.

3. — Quanto sopra vale anche per gli stipendi e le paghe dei sottufficiali, ai sensi e per effetto dell'art. 28 della circolare 585-1922, modificato dall'art. 9 della circolare 393-1923.

4. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel l'articolo 51 della circolare 202-1924, concernenti l'aumento di un anno all'anzianità utile per lo stipendio concesso dall'ultimo comma dell'art. 49 della circolare 706-1923, valgono le norme già date coi numeri 13, 23, 31 e 36 della circolare 707-1923.

A soluzione di quesiti pervenuti in merito al citato articolo 49, si comunica che esso è applicabile soltanto a coloro che hanno maturato il diritto *agli stipendi indicati ai numeri* 13 *e* 31 *della circolare* 707-1923 *in base alle disposizioni in vigore al* 30 *novembre* 1923.

Con l'occasione si avverte che al n. 31, lettera *b*), della citata circolare 707-1923, dove è detto: « quando compiranno 29 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio » deve leggersi: « quando compiranno 29 o 32 anni di servizio utile per lo stipendio ».

5. — Ai sensi dell'art. 26 della circolare 202-1924, agli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale, nominati commissari di leva, spettono le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Perciò, lo stipendio e l'indennità militare vanno loro corrisposti secondo le norme contenute nel capo II, e nel capo VI (n. 40 e 42) della circolare 707-1923.

6. — L'art. 39 della circolare 243-1924 stabilisce che il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e della paga ai sottufficiali e militari di truppa.

Di conseguenza, le disposizioni emanate al riguardo pei soli sottufficiali dei carabinieri reali, di cui al capo V della circolare 707-1923, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

a) Nel fare il computo tanto dell'anzianità di grado quanto dell'anzianità di servizio per stabilire gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa, in genere, del R. esercito, deve dedursi il tempo dai medesimi passato in servizio con le rafferme annuali a titolo di esperimento.

b) Poichè tale disposizione va in vigore dal 1° *dicembre* 1923, la deduzione di cui al precedente comma deve farsi per le rafferme annuali a titolo di esperimento che sono concesse dal 1° dicembre 1923 in poi.

7. — I militari legalmente separati dalla moglie percepiranno l'aumento all'indennità militare stabilito dall'articolo 171 (ultimo comma) e dall'art. 172 (secondo comma) della circolare 706-1923 solo nel caso che siano obbligati a passare gli alimenti alla moglie in seguito a sentenza del tribunale.

Così pure percepiranno l'aumento all'indennità militare di cui sopra i militari che, non essendo ammogliati, hanno figli legalmente adottati, figliastri o figli legalmente riconosciuti, secondo le norme stabilite dai numeri 43, 44 e 60 della circolare 707-1923 pei militari vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico.

8. — L'assegno di rappresentanza per gli ufficiali generali in servizio attivo permanente, essendo stabilito secondo il grado, è regolato per la decorrenza e la cessazione come lo stipendio.

L'assegno di rappresentanza per i colonnelli in servizio attivo permanente comandanti di corpo e capi di servizio, essendo stabilito secondo la carica, decorre e cessa col giorno in cui gli interessati assumono e lasciano la carica, che conferisce loro l'assegno medesimo.

Il suddetto assegno non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto; nè quando l'ufficiale sia in licenza straordinaria o in aspettativa con stipendio intero.

9. — L'art. 173 della circolare 706-1923 stabilisce che l'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura è ridotto delle somme indicate per ciascun grado nell'articolo medesimo.

Di conseguenza, tale riduzione va fatta per gli alloggi di cui al n. 74 della circolare 707-1923 anche se questi non sono forniti di mobilia a carico dello Stato.

10. — L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (circolare 246-1923) stabiliva, fra l'altro, che non si dovesse tener conto, agli effetti della indennità caroviveri, del coniuge provvisto di tale indennità a titolo proprio.

Invece, l'art. 110 della circolare 202-1924 modifica questa disposizione in modo che più numerosi saranno i casi in cui non si dovrà tener conto del coniuge. Infatti, per decidere se questa persona debba essere esclusa dal computo di quelle che danno diritto alla indennità caroviveri, non occorre più accertare che fruisca già di detta indennità a titolo proprio, ma basta accertare che « sia provvisto di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, o di una provincia, o di un comune, o di una istituzione mantenuta con concorsi di uno degli enti stessi. Analogamente non si tiene conto del coniuge provvisto di pensione, comunque corrisposta da uno degli enti anzidetti, salvo che la pensione, aumentata del relativo assegno di caroviveri, sia inferiore alla indennità che, per il coniuge medesimo, spetterebbe in base alle presenti disposizioni; nel qual caso compete la differenza ».

S'intende, poi, che si deve continuare a non tener conto del coniuge legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

11. — L'art. 111 della circolare 202-1924 riguarda il personale femminile e limita, per esso, i casi in cui può aver diritto alla indennità caroviveri suppletiva per la famiglia, poichè il primo comma dell'art. 3 del sopracitato decreto 5 aprile 1923, n. 853 (circolare 246-1923) ammetteva il pagamento di tale indennità a favore della moglie quando il marito fosse « *sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia* », di guisa che - prima che intervenissero le norme esplicative date dal Ministero delle finanze con la circolare 19 maggio 1923, n. 8920 (circolare 374-1923) - poteva sorgere il dubbio che anche quando il marito avesse i mezzi per provvedere al mantenimento di *una parte soltanto* dei membri della famiglia, la moglie potesse avere il supplemento caroviveri per *tutti*, mentre ora l'articolo in esame conferma in modo esplicito quanto era stato già chiarito con la sopracitata circolare 374-1923; e cioè che, in questo caso, la moglie può avere il detto supplemento solo per quei figli, di età inferiore ai 18 anni, pel cui mantenimento non bastino le risorse economiche del marito.

A maggior chiarimento si aggiunge poi che nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto n. 853, per effetto del quale l'indennità caroviveri spetta nella misura di L. 65 se non compete alcuna quota supplementare; mentre è dovuta quella di L. 100 quando esiste il diritto anche ad una sola quota supplementare.

12. — Le indennità caroviveri, stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (circolare 622-1918) e dalle successive disposizioni di estensione e di proroga, vanno, dal 1° dicembre 1923, diminuite di L. 65 mensili. Però per i militari di truppa dei carabinieri reali, ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore di anni 18, le indennità vanno, dalla stessa data 1° dicembre 1923, diminuite di L. 60 mensili, giusta l'art. 109 della circolare 202-1924.

L'indennità caroviveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593 (circolare 26-1919) e dalle successive disposizioni di estensione, è soppressa dal 1° dicembre 1923.

Le norme contenute nel presente numero sostituiscono quelle dei numeri 80 e 81 della circolare 707-1923, che sono abrogate.

13. — A soluzione di quesiti pervenuti si comunica poi che i marescialli dei carabinieri reali, non ammogliati nè vedovi con prole convivente ed a carico, minore di anni 18, non avevano e non hanno diritto alla indennità caroviveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; ma solo alla indennità di L. 60 ed al soprassoldo giornaliero di L. 2 stabiliti rispettivamente dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593 (circolare 26-1919) e dall'art. 9 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (circolare 365-1920). Anche per essi l'indennità di L. 60, stabilita dal citato decreto n. 1593, è soppressa dal 1° dicembre 1923.

14. — Si fa presente che per la determinazione dell'assegno personale le disposizioni del n. 82 della circolare 707 1923 sono rimaste modificate dall'art. 114 della circolare 202-1924.

Al riguardo si aggiunge che, nel fare il computo per determinare l'assegno personale di cui ai numeri 82 e 84 della circolare 707-1923, l'aumento di L. 720, o 540 all'indennità militare pei sottufficiali, contemplati nel n. 59 della detta circolare 707, non deve essere calcolato non solo tra i nuovi assegni dovuti al 1° dicembre 1923, ma, evidentemente, neppure tra i vecchi assegni loro spettanti alla data 30 novembre 1923.

15. — Con la presente circolare s'intendono risolti i quesiti e le domande, che, in merito, sono state inviate a questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 245. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — **R. decreto n. 3257 - Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio.** — (Gabinetto del Ministro). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 28 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e relativo regolamento;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, per il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ed il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923 relativo alle norme di applicazione dell'art. 76;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, sono applicate le disposizioni stabilite per gli ufficiali in servizio

attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806 e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Inoltre, l'impiego loro conferito può essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado e al proprio incarico, osservate le modalità fissate dall'art. 4 del decreto del Ministro della guerra in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui l'ufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile l'ufficiale stesso anche al servizio sedentario a giudizio dei competenti collegi medici.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni del primo capoverso del precedente articolo 1 gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono essere collocati in aspettativa per motivi speciali ed in aspettativa per motivi di salute, a domanda o di autorità, purchè le aspettative, anche comulativamente, non importino per l'ufficiale tre anni di assenza dal servizio.

Art. 3.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente.

Per la determinazione dello stipendio si applicheranno, però, le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

Art. 4.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono rimanere in servizio fino a che non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli uffi-

ciali in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo.

Per il grado di colonnello il limite di età per la cessazione dal servizio è invece portato ad anni 62.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto, gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione e le Commissioni di avanzamento stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente non debbono tener conto, nel giudizio di idoneità, delle lesioni o infermità per servizio o fatto di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio, finchè non risultino aggravate.

Gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e dichiarati idonei sono promossi subito dopo i pari grado che li precedevano nel ruolo del servizio attivo permanente; quelli provenienti dalle categorie in congedo subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di uguale anzianità del ruolo del servizio attivo permanente.

Tali promozioni sono regolate, come per i pari grado del servizio attivo permanente, in base alle vacanze che si verificheranno nei quadri organici, in corrispondenza al grado, all'arma o al corpo di provenienza del riassunto.

Art. 6.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ricoprire gradi superiori a quello di colonnello ed hanno sempre facoltà di chiedere di essere ricollocati a riposo o collocati in congedo assoluto.

Art. 7.

A norma dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale saranno quelli che verranno stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 del citato art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 8.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario, a qualunque categoria appartengano, durante la loro permanenza in servizio saranno elencati nell'annuario militare del Regno d'Italia (ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale e impiegati civili) raggruppati per arma o corpo e grado.

Art. 9.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto deve intendersi abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra la cui domanda di riassunzione in servizio sedentario fu presentata anteriormente al 1° luglio 1923 e non accolta per deficienza di posti, conserveranno titolo di ammissibilità ad uno degli impieghi contemplati nell'art. 2 del decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, in base alle vacanze che vi si renderanno disponibili fino alla data del 31 dicembre 1925.

Art. 11.

Salvo il disposto dal precedente art. 6 gli ufficiali riassunti in servizio sedentario aventi anzianità di grado pari o superiore ad ufficiali del servizio attivo permanente o delle categorie in congedo, del rispettivo ruolo, già promossi al grado superiore, se pretermessi e idonei vengono promossi al grado immediatamente superiore, allorquando si verifichi la corrispondente vacanza, con anzianità decorrente dalla data del decreto di promozione.

Art. 12.

Gli ufficiali generali attualmente riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, saranno ricollocati in congedo sotto la data del 1° gennaio 1925.

Ove, peraltro, speciali esigenze di servizio lo richiedano è fatta facoltà al Ministro per la guerra di ritardarne il ricollocamento in congedo per un ulteriore periodo di tempo non eccedente gli anni due.

Le eventuali promozioni da conferirsi agli ufficiali generali predetti, sono regolate, come per i pari grado del servizio attivo permanente, in base alle vacanze che si verificheranno nei quadri organici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 246. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — (SERVIZIO CHIMICO MILITARE). — **Decreto ministeriale col quale si nomina un consulente del servizio chimico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 febbraio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 31 maggio 1923, n. 1527;

Decreta:

Articolo unico.

Il professore ANGELI comm. Angelo, docente di chimica organica all'Istituto di studi superiori in Firenze, è nominato consulente del servizio chimico militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 247. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 319 Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 2 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 66, del 18 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei

Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 agli avventizi in servizio delle Amministrazioni dello Stato, che non abbiano demeriti, e che vengano licenziati sarà corrisposto un indennizzo ragguagliato all'importo della metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio o frazione di anno, esclusa l'indennità di caro-viveri e qualsiasi altra indennità di cui essi fossero eventualmente provvisti.

Per gli avventizi ex-combattenti, che abbiano prestato un anno di servizio nelle linee od abbiano riportato ferite in combattimento, l'indennizzo stesso verrà commisurato ad un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno, ferme le altre disposizioni di cui al comma precedente.

Nulla è comunque dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o sieno licenziati per provvedimento disciplinare.

Art. 2.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1924 sono abrogate le disposizioni più favorevoli di quelle stabilite col presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 248. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — ***Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.*** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 8 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368 e 782 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvai per legge;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1923;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali CC. RR. . . .	L. 200
Scuola tecnica di polizia per i CC. RR. del ruolo specializzato	» 800

Art. 2.

L'assegno per spese di natura riservata alla scuola allievi sottufficiali CC. RR. stabilito col decreto ministeriale 31 ottobre 1923 in L. 800, è determinato in L. 1000.

Art. 3.

Le spese di cui agli articoli precedenti vanno a carico del cap. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 249. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-924, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 8 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge:

Decreta

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali CC. RR. . .	L.	1,800
Scuola allievi sottufficiali CC. RR. .	»	12,000
Scuola tecnica di polizia per i CC. RR. del ruolo specializzato. . . .	»	13,450

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 250. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura della R. tesoreria provinciale della Spezia.** — (Ragioneria). — 3 aprile 1924.

In esecuzione del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913 che istituisce la nuova provincia della Spezia, dal 1° aprile corr. hanno cominciato a funzionare in Spezia la delegazione del tesoro e la R. sezione di tesoreria provinciale.

In conseguenza si avverte che d'ora innanzi dovrà farsi capo alla citata tesoreria per i pagamenti da effettuarsi nei seguenti comuni che vengono a far parte della nuova provincia: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Buonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio (1) Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva, Follo, Framura, Lerici, Levanto Maissana (2), Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Rio Maggiore, Rocchetta Vara (1) S. Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Spezia, Varese Ligure (2), Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Il Ministro — A. DIAZ.

---

(1) Già appartenente alla provincia di Massa Carrara.
(2) Già appartenente al circondario di Chiavari.

N. 251. — CONCORSI E GARE. — **Campioni nazionali militari di sci per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 3 aprile 1924.

In esito ai risultati del terzo campionato nazionale militare di sci indetti colla circolare n. 127 del *Giornale militare* c. a., i sottoelencati militari, vincitori delle gare, hanno conseguito il titolo di *campione nazionale militare di sci per l'anno* 1924, guadagnando pel corpo al quale appartengono il premio trasmissibile, in palio per ciascuna gara:

1ª gara pattuglie:

Tenente BASSOT Filippo, 7° reggimento alpini;
Caporale COLLE Marco, 7° reggimento alpini;
Caporale OLIVOTTI Quintino, 7° reggimento alpini;
Soldato DE BERNARDIN Giovanni, 7° reggimento alpini;
Soldato COFFEN Giordano, 7° reggimento alpini;

Premio trasmissibile: *Coppa d'argento, dono di S. E. il Ministro della guerra.*

2ª gara pentatlon individuale.

Categoria ufficiali:

Sottotenente BARUCCO Giuseppe, 1° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Statua «La Vittoria Bresciana», dono della 2ª divisione alpina*; resta in definitivo possesso del reggimento.

Categoria truppa:

Caporale LAGGER Goffredo, 5° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Coppa, dono dell'on. sen. Passerini.*

3ª gara individuale di resistenza.

Categoria ufficiali:

Tenente SILVESTRI Enrico, 3° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Coppa, dono della 1ª divisione alpina.*

Categoria truppa:

Caporale DE GASPERI Celso, 2° reggimento artiglieria montagna.

Premio trasmissibile: *Coppa, dono del prefetto di Brescia.*

4ª Gara individuale di stile (riservata agli ufficiali):

Tenente BERTI Augusto, 9° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Calamaio d'argento, dono della commissione per la delimitazione del confine Italo-Jugoslavo.*

5ª gara individuale di salto.

Categoria ufficiali:

Tenente CRAVERO Luigi, 5° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Coppa, dono della 3ª divisione alpina;* resta in definitivo possesso del reggimento.

Categoria truppa:

Soldato RAGANO Ettore, 3° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Targa, dono del* Corriere della Sera.

2° Del titolo di campione da ciascuno conseguito sarà fatta regolare annotazione sui documenti personali degli interessati.

3° I militari di truppa si fregeranno del distintivo di cui al n. 5 della circolare del *Giornale militare* c. a., n. 127, sopra citata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 252. — PENSIONI. — **Norme per la presentazione delle istanze per il conseguimento di pensioni o assegni di guerra.** (Direzione centrale di sanità militare). — 3 aprile 1924.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale per le pensioni di guerra — comunica quanto segue:

« Col 31 dicembre 1923 è scaduto il termine perentorio stabilito dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 per la presentazione delle istanze per il conseguimento di pensioni od altri assegni privilegiati di guerra.

« In relazione alla citata disposizione, tutte le istanze anzidette, presentate dopo la data del 31 dicembre 1923, e quelle che ancora venissero presentate, dovranno essere inviate al Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra (servizio pensioni dirette).

« Per le istanze presentate entro la data del 31 dicembre 1923, restano ferme le disposizioni della circolare 455 *Giornale militare* 1919, modificato dalla circolare 325 *Giornale militare* 1922 ».

Il Ministro — A. Diaz.

N. 253. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante da apportare al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni – N. 112 – Edizione 1912 ».** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 3 aprile 1924.

A pag. 160 della suddetta pubblicazione, nella colonna « requisiti e condizioni da iscriversi nelle richieste » in corrispondenza della voce « Petrolio (11ª-372) » sostituire, a riga 21ª, le parole « non più di 15 % al di sopra di 310° C. » con le seguenti: « mentre al di sopra di 310° non deve lasciare residui superiori al 5 % ».

Il Ministro — A. Diaz.

N. 254. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 aprile 1924.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed a senso e per gli effetti del n. 1 del decreto ministeriale in data 12 dicembre stesso anno, si comunica qui appresso l'elenco degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, provenienti dal servizio attivo permanente, già riassunti in servizio sedentario (1).

UFFICIALI PROVENIENTI DAL S. A. P.

ARMA DI FANTERIA.

COLONNELLI.

ALESSANDRINI Luigi, distretto di Roma (V. disp. 66 B. U. 1922).
BATTAGLIERI Pietro, comandante distretto Girgenti (V. pa. 2182 B. U. 1922).
BOCCACCIA Epimede, insegnante scuola guerra (V. disp. 32 B. U. 1921).
CHIOCCARELLI Vincenzo, comandante distretto Nola (V. disp. 9 B. U. 1920).
MAZZOLENI Lorenzo, distretto M. Bergano (V. disp. 39 B. U. 1922).
ROCHRSSEN Carlo, comandante distretto Caserta (V. disp. 31 B. U. 1922).
SERRA Gavino, divisione militare Cagliari (V. disp. 57 B. U. 1922).
RAMELLO Vittorio, Sottosegretariato assistenza militare (V. disp. 10 B. U. 1922).

TENENTI COLONNELLI.

BLANCATO Michele, distretto militare Napoli (V. dispaccio 744 del 30 aprile 1923. E' in corso il decreto di riassunzione).
BRONZUOLI Anacleto, corpo d'armata Napoli (V. disp. 60 B. U. 1920).
LAUDATI Andrea, distretto militare Arezzo (V. pag. 610 B. U. 1921).
MORBELLI Domenico, Ministero guerra (V. disp. 26 B. U. 1919).
POGNISI Emilio, insegnante scuola guerra (V. disp. 95 B. U. 1919).

---

(1) Con successive circolari saranno comunicati gli elenchi degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra riassunti o dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario a senso ed agli effetti dei numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del citato decreto ministeriale in data 12 dicembre 1923.

MAGGIORI.

BADALUCCHI Ugo, Ministero guerra (V. disp. 34 B. U. 1922).
BEGGIATO Francesco, corpo d'armata Firenze (V. disp. 53 B. U. 1921).
BARATONO Michele, disp. militare Ivrea (V. disp. 3 B. U. 1920).
COSSU Aurelio, distretto militare Sassari (V. disp. 57 B. U. 1922).
DE POMPEIS Edmondo, Ministero guerra (V. disp. 18 B. U. 1920).
DE SILVA Gioacchino, Ministero guerra (V. disp. 8 B. U. 1922).
FORNARI Guido, Ministero guerra (V. disp. 15 B. U. 1922).
CALVANI Michele, Ministero guerra (V. disp. 73 B. U. 1920).
GIGLIOLI Bruno, Ministero guerra (V. disp. 15 B. U. 1920).
GRAVINA Gaetano, Ministero guerra (V. disp. 53 B. U. 1921).
GROSSO Francesco, Ministero guerra (V. disp. 67 B. U. 1920).
LA DUCA Giovanni, distretto militare Palermo (V. pag. 2045 B. U. 1921).
MARIANI Giulio Cesare, distretto militare Bologna (V. pag. 2581 B. U. 1919).
MORANDI Alcide, corpo d'armata Firenze (V. disp. 94 B. U. 1920).
MAGGIO Mario, corpo d'armata Bari (V. disp. 33 B. U. 1919).
NAPOLITANO Gennaro, direzione commissariato Torino (V. pag. 157 B. U. 1922).
ODERDA Giovanni, distretto militare Mondovì (V. disp. 107 B. U. 1919).
POLIGNERI Francesco, corpo d'armata Bologna (V. pag. 1896 B. U. 1921).
PETROSINO Amerigo, Ministero guerra (V. disp. 44 B. U. 1920)
RACCA Carlo, direzione genio Bologna (V. pag. 2570 B. U. 1922).
ROCCA Arnaldo, Ministero guerra (V. disp. 82 B. U. 1918).
SALVI Arturo, corpo d'armata Bari (V. disp. 99 B. U 1919).
SCAVO Antonio, distretto Palermo (V. disp. 53 B. U. 1921).
SCHINARDI Rodolfo, Ministero guerra (V. disp. 14 B. U. 1919).
SIDDI Ruggero, Ministero guerra (V. disp. 47 B. U 1921).
SUSANI Luigi, Ministero guerra (V. disp. 95 B. U. 1919).
ZINO Lazzaro, distretto militare Perugia (V. pag. 6105 B. U. 1919).

CAPITANI

ANGELETTI Filippo, 2 granatieri (V. disp. 75 B. U. 1921).
AVOLIO Carlo, distretto militare Roma (V. disp. 14 B. U. 1922).
BARBINI Ivo, legione carabinieri Reali Livorno (V. disp. 19 B U 1922).
BARELLI Ezio, deposito 57 fanteria (V. disp. 7 B. U. 1922).
BRANDAZZA Ugo, tribunale militare Torino (V. disp. 25 B. U. 1921).
BENINCASA Antonino, 3 fanteria (V. disp. 57 B. U. 1922).
CARROZZINI Giuseppe, Ministero guerra (V disp. 29 B. U. 1918)
CATALANO Gregorio, Ministero guerra (V. disp. 120 B. U. 1919)
CENACCHI Sergio, 35 fanteria (V pag. 2589 B U 1921).

CREMONESE Alessandro, corpo d'armata Bari (V. disp. 76 B. U. 1921).
CIGNETTI Guido, corpo d'armata Firenze (V. disp. 25 B. U. 1921).
CROCI Arturo, Ministero guerra (V. disp. 80 B. U. 1922)
CUOMO Pietro, distretto militare Palermo (V. pag. 2589 B. U. 1921).
CURGIOLI Enrico, decreto Ministeriale firmato. Non ancora pubblicato.
CUTI Filippo, tribunale militare Palermo (V. pag. 1288 B. U. 1921).
D'AVERNIA Francesco, consegnatario magazzino presidio Caltanissetta (V. pag. 751 B. U. 1922).
DI GIROLAMO Francesco, consegnatario magazzino reggimento Savoia cavalleria (V. disp. 41 B. U. 1921).
FELICIONI Gino, distretto militare Peruzia (V. pag. 965 B. U. 1922).
FILIPPINI Giovanni, distretto militare Venezia (V. pag. 226 B. U. 1922).
GALANTE Carlo, tribunale militare Venezia (V. pag. 1101 B. U. 1922).
GIANCOLA Guido, distretto militare Roma (V. disp. 25 B. U. 1921).
GIANNUZZI Giacinto, distretto militare Bologna (V. pag. 116 B. U. 1919).
GIBELLINO Raffaele, Ministero guerra (V. disp. 67 B. U. 1919).
IANNACCONE Giuseppe, distretto militare Napoli (V. disp. 66 B. U. 1921).
INSIDIOSO MONDA Lazzaro, Ministero guerra (V. disp. 39 B. U. 1921).
LEGGIADRI Pier Luigi, 32 fanteria (V. disp. 37 B. U. 1920).
LEONE Gaetano, corpo d'armata Bari (V. disp. 66 B. U. 1922).
LIPPA Gaetano, distretto militare Bologna (V. pag. 2182 B. U. 1922)
LUCIANO Celso, distretto militare Pinerolo (V. pag. 751 B. U. 1922).
MANCHISI Onofrio, Ministero guerra (V. disp. 18 B. U. 1919).
MAMERA Mario, distretto Bologna (V. disp. 53 B. U. 1920).
MANNO Francesco, corpo d'armata Bari (V. disp. 9 B. U. 1922).
MARCECA F. Paolo, distretto militare Trapani (V. pag. 2280 B. U. 1921).
MARTIRANO Pasquale, distretto Avellino (V. disp. 47 B. U. 1921).
MASTINO Antonio, 5 gruppo legioni carabinieri Reali Roma (V. dispensa 66 B. U. 1922).
MONTAGNINI Pietro, corpo d'armata Firenze (V. disp. 24 B. U. 1922).
MORELLI Stanislao, distretto militare Bologna (V. pag. 323 B. U. 1922).
NICOTRA Agatino, Ministero guerra (V. disp. 12 B. U. 1922).
OCCHIONERO Samuele, corpo d'armata Bari (V. disp. 51 B. U. 1920).
ORLANDI Orlando, ospedale militare Perugia (V. pag. 2781 B. U. 1920).
PECORINI Margallo, 31 fanteria (V. disp. 37 B. U. 1922)
PESCOSOLIDO Leonildo, Ministero guerra (V. disp. 60 B. U. 1921).
PIRA Antonio, Ministero guerra (V. disp. 8 B. U. 1920).
POZZI Eugenio, consegnatario magazzino militare Torino (V. dispensa 24 B. U. 1922).
GRANDI Mario, distretto militare Mondovì (V. disp. 32 B. U. 1921).
PUCCETTI Goffredo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 19 B. U. 1921).
RASTELLO Cesare, distretto militare Torino (V. disp. 100 B. U. 1920).
ROSICA Alberto, 23 artiglieria campagna (V. disp. 79 B. U. 1921)

ROVERE Giorgio, divisione militare Torino (V. disp. 57 B. U. 1922).
SAVARESE Giuseppe, Ministero guerra (V. disp. 122 B. U. 1919).
SPINELLI Gaetano, Ministero guerra (V. disp. 100 B. U. 1920).
STAMPACCHIA Mario, Ministero della Real Casa (V. disp. 34 B. U. 1922).
TALLANDINI Emilio, distretto Reggio Calabria (V. pag. 2203 B. U. 1918).
VECCHI Raoul, corpo d'armata Firenze (V. disp. 77 B. U. 1921)
VERDELLI Riccardo, distretto militare Arezzo (V. pag. 2589 B. U. 1921).
VERTUA Carlo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 65 B. U. 1921)

TENENTI.

BUCCHERI Pasquale, distretto militare Pisa (V. disp. 79 B. U. 1921).
CASTELLI Alberto, fabbrica d'armi Terni (V. pagg 6213-7067 B. U. 1919).
COVA Cesare, ospedale militare succursale Savigliano (V. disp. 60 B. U. 1921).
BUONFANTINO Giuseppe, deposito 19 fanteria (V. disp 25 B. U. 1921)
LE BRUN Oscar, corpo d'armata Firenze (V. disp. 79 B. U. 1921).
DE MICCO Mario aspettativa per motivi speciali (V. disp. 26 B. U. 1921).
MANDRILE Mario, distretto militare Padova (V. pag 3517 B. U 1921)
GIULIANI Giulio, Ministero guerra (V. disp. 52 B. U. 1920).
MAROTTI Nicola, distretto militare Roma (V. disp. 16 B. U. 1923)
MASCIA Salvatore, Ministero guerra (V. disp. 100 B. U 1920).
PECHILLO Luigi, Ministero guerra (V. disp. 94 B. U. 1920).
PUGINI Salvatore, direzione commissariato Roma (V. disp. 26 B U. 1921).
STAMPINI Giuseppe, direzione commissariato Napoli (V. disp. 26 B. U. 1921).
TREVALE Calogero, corpo d'armata Firenze (V. disp. 66 B. U. 1922).
TROMPEO Vittorio, Ministero guerra (V. disp. 23 B. U. 1922).
VASTA Francesco, 2 artiglieria pesante campale (V. disp. 19 B. U. 1922).

ARMA DI CAVALLERIA.

TENENTI COLONNELLI.

STARITA Giovanni Battista, distaccamento di Tor di Quinto (V. disp. 79 B. U. 1921).

MAGGIORI.

RADICE Alfredo, corpo d'armata Napoli (V. disp. 70 B. U. 1921).

CAPITANI

BENEDETTI Antonio, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele (V.disp. 12 B. U. 1922).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

COLONNELLI.

LOMBARDO Giuseppe, Ministero guerra (V. disp. 9 B. U. 1920).

MAGGIORI.

CRISCUOLO Giovanni, arsenale R Esercito Napoli (V. disp. 57 B. U. 1922).

CAPITANI.

CORDONE Luigi, 27 artiglieria campagna (V. disp. 9 B. U. 1922).
DOWNIE Tommaso, corpo d'armata Firenze (V. disp. 3 B. U. 1919).
FEDERICO DI VILLALTA Ruggero, direzione artiglieria Torino (V. disp. 58 B. U. 1920).
MASTRORILLI Napoleone, distretto Militare Napoli (V. disp. 7 B. U. 1922).
TIRABASSI Attilio, 10 artiglieria campagna (V. disp. 36 B. U. 1919).
TRANIELLO Giuseppe, Ministero guerra (V. disp. 44 B. U. 1919).
VECCHIONE Antonio, 7 artiglieria campagna (V. disp. 29 B. U. 1921).
BUFFA Agostino, Milano (V. disp. 10 B. U. 1919).
ZANOTTI Italo, servizio chimico (V. disp. 16 B. U. 1921).

TENENTI.

CASTELLI Alfonso, stabilimento pirotecnico Bologna (V. pag. 1016 B. U. 1922).
FAPA Silvio, 8 pesante campale (V. disp. 28 B. U. 1922).
RUOPPOLO Luigi, distretto Salerno (V. disp. 58 B. U. 1920).
MEOLA Mario, distretto Caserta (V. disp. 42 B. U. 1921).

ARMA DEL GENIO.

MAGGIORI.

ROMANI Alessandro, stato maggiore centrale (V. disp. 21 B. U. 1920)

CAPITANI.

MILETI Modesto, Ministero guerra (V. disp. 22 B. U. 1920).

CORPO SANITARIO MILITARE.

UFFICIALI MEDICI.

MAGGIORI,

GRASSI Giuseppe, direzione sanità Napoli (V. disp. 53 B. U. 1921).

CAPITANI.

PIZZARELLI Sebastiano, infermeria presidiaria Catania (V. pag. 3574 B. U. 1921).

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

" Il funzionamento amministrativo e contabile militare „

Manuale teorico-pratico del capitano di amministrazione NUMA MONTAGNANI.

Il volume di circa 700 pagine — dopo una succinta premessa contenente nozioni di computisteria, di diritto commerciale ed amministrativo e di contabilità generale dello Stato — raccoglie ed ordina tutta la complessa materia della gestione amministrativa e contabile del patrimonio dello Stato affidato all'Esercito, coordina ed illustra le disposizioni sugli assegni e sulle competenze militari di qualsiasi genere, integrando l'esposizione con elementi storici e di carattere generale. — Prezzo L. 3.

Per le richieste rivolgersi all'Unione tipografica Parmense - Parma.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 6ª, anno 1924, circolare 90.

A pagina 379, depennare il sottotenente di commissariato di complemento *Celli* Emilio.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(7244) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª **1924** 11 Aprile

N. 255 - 1° marzo 1924. — CONCORSI E GARE. — R. decreto-legge n. 418. Modificazioni ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 1023

» 256 - 1° marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1025

» 257 - 20 marzo 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche degli ufficiali del R. Esercito *Pag.* 1029

» 258 - 23 marzo 1924. — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina alcuni membri supplenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, per alcune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1041

» 259 - 25 marzo 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1924 . . . . . *Pag.* 1042

» 260 - 8 aprile 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegni dovuti al personale del soppresso corpo della giustizia militare. . . . . *Pag.* 1043

» 261 - 10 aprile 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Debiti dei militari e impiegati verso lo Stato. Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio. — Pagamento degli acconti di pensione . . . . *Pag.* 1044

N. 262 – 10 aprile 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1049

» 263 – 10 aprile 1924. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione del supporto mod. 1923 per le mitragliatrici mod. 914 (Fiat) in dotazione alle batterie . . . . . *Pag.* 1049

» 264 – 10 aprile 1924. — DISCIPLINA MILITARE. Licenze ai militari del ruolo specializzato dei CC. RR. . . . *Pag.* 1050

» 265 – 10 aprile 1924. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Proroga del termine stabilito per l'uso delle giubbe di panno g. v. diagonale con tasche interne e delle tenute di panno g. v. non diagonale . . . . . *Pag.* 1051

» 266 – 10 aprile 1924. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare . . . . . *Pag.* 1051

» 267 – 10 aprile 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti dei comandi di gruppo di batterie di montagna o someggiate e degli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna. N. 1376. Edizione 1924 *Pag.* 1053

» 268 – 10 aprile 1924. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria. Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione *Pag.* 1055

» 269 – 10 aprile 1924. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proroga del termine utile per la trasmissione delle domande di concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 . . . . . *Pag.* 1056

AVVISO . . . . . *Pag* 1057

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1058

Circolare N. 255. — CONCORSI E GARE. — **R. decreto-legge n. 418 - Modificazioni ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2833 e 2834 relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle amministrazioni militari.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 5 aprile 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, che bandisce un concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2834, che bandisce un concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Al penultimo comma dell'art. 1 dei citati Nostri decreti n. 2833 e n. 2834, è sostituito il seguente:

« Agli aspiranti che siano invalidi di guerra e che siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva è riservata un quota parte dei posti messi a concorso, in ragione di uno per ogni dieci o frazione di dieci, computando tale percentuale sul numero complessivo dei posti assegnati a ciacun ruolo organico.

« In difetto, totale o parziale, di invalidi risultati idonei, i posti di cui al precedente comma saranno assegnati agli altri concorrenti risultati idonei, in ordine di graduatoria ».

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 del citato Nostro decreto 31 ottobre 1923, n 2834, sono aggiunti, con voto deliberativo, i seguenti membri:

a) per il concorso ai posti di ragioniere d'artiglieria e di ragioniere geometra del genio: un ufficiale superiore d'artiglieria ed un ufficiale superiore del genio;

b) per il concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di disegnatore tecnico: un professore di scienze delle Regie università o di scuole secondarie, un ufficiale superiore di artiglieria ed un ufficiale superiore del genio;

c) per il concorso ai posti di assistente del genio: due ufficiali superiori del genio.

Art. 3.

Con successivo decreto del Nostro Ministro per la guerra saranno designati nominativamente i componenti della Commissione anzidetta ed il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario.

A parziale modificazione del disposto dell'art. 6, 2° comma, del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2834, col decreto Ministeriale anzidetto verranno pure stabilite la data di inizio degli esami scritti, le sedi in cui si svolgeranno e le modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 256. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 marzo 1924.

Per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che, in relazione al nuovo scompartimento del Ministero andato in vigore il 1° marzo 1924 (circolare n. 58 *Giornale militare* c. a.), sono da tale data delegati a firmare « *PER IL MINISTRO* »: otre S. E. BONARDI avv. Carlo, sottosegretario di Stato per gi affari della guerra, e ferma rimanendo la delega conferita al capo dello Stato Maggiore centrale S. E. FERRARI gr. cr. Giuseppe Francesco, generale di corpo d'armata, ed in sua assenza al generale di brigata AMANTEA comm. Luigi, avente funzioni di direttore generale (circolare n. 271 *Giornale militare* 1923), i seguenti funzionari e ufficiali:

Per la direzione generale personale ufficiali.

Il direttore generale GUALTIERI gr. uff. Nicola, generale di divisione, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i direttori capi di divisione BALBIS comm. Girolamo e APPIOTTI comm. Giacomo, colonnello di fanteria.

Per la direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Il direttore generale CORSI gr. uff. dott. Enrico, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la direzione generale artiglieria genio e automobilismo.

Il direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, generale di divisione, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione ALINEI comm. Eduardo, colonnello di artiglieria, per il servizio tecnico di artiglieria, il direttore capo di divisione BONELLI gr. uff. dott. Pasquale, per il servizio amministrativo di artiglieria, il direttore capo di divisione LAVEZZARI cav. uff. Carlo, colonnello del genio per il servizio del genio il direttore capo di divisione ALINEI comm. dott. Giuseppe per il servizio demanio militare, e il direttore capo di divisione PUGLIESCHI cav. uff. Ubaldo, tenente colonnello del genio, per il servizio automobilistico.

Per la direzione generale servizi logistici.

Il direttore generale FIASTRI patrizio di Reggio Emilia gr. uff. Giulio, generale di divisione, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MEOLA comm. dott. Gaetano.

Per la direzione generale servizi amministrativi.

Il direttore generale NARDI gr. cr. Adolfo, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione RESTALDI gr. uff. Attilio.

Per la direzione centrale di sanità militare.

Il direttore generale DELLA VALLE gr. uff. dott. Francesco, generale medico capo, ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il generale medico BERNUCCI comm. dott. Giovanni e il direttore capo di divisione MEMMO comm. prof. Giovanni, colonnello medico.

Per gli uffici stralcio non dipendenti da direzioni generali.

Il direttore generale ROUSSEAU gr. cr. Guido ed in sua assenza, o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione BALBIS commendatore Edoardo.

Per la divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

Il direttore capo di divisione EULA gr. uff. dott. Umberto, per la parte che S. E. il Sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per la divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Il direttore capo di divisione POLLIO SALIMBENI commend. dott. Adolfo, per la parte che S. E. il Sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per il servizio ippico.

Il direttore capo di divisione DURINI nobile dei baroni di Bolognano comm. Filippo, colonnello di artiglieria.

Sono poi autorizzati a firmare « *D'ORDINE* » di S. E. il Ministro o di S. E. il Sottosegretario di Stato:

Per il gabinetto di S. E. il ministro.

Il capo di gabinetto, colonnello di Stato Maggiore CARLETTI gr. uff. Ottorino, ed in sua assenza, il capo sezione CIANETTI comm. dott. Gino.

Per la segreteria particolare di S. E. il ministro.

Il vice prefetto nell'amministrazione provinciale dell'interno ROSSO comm. dott. Francesco.

Per il gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato.

Il capo di gabinetto BONARDI gr. uff. dot. Italo, direttore capo di divisione nel Ministero dell'economia nazionale, ed in sua assenza il capo sezione LAPPONI comm. dott. Lapo.

Per la segreteria particolare di S. E. il sottosegretario di Stato.

Il consigliere nel Ministero dell'economia nazionale PIAZZONI comm. dott. Alessandro.

Per l'ufficio personale dei generali
(che è alla dipendenza del gabinetto di S. E. il ministro).

Il capo di gabinetto, colonnello di Stato Maggiore CARLETTI gr. uff. Ottorino ed in sua assenza il capo sezione BENEDETTINI comm. dott. Carlo.

Per l'ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra
(che dipende direttamente da S. E. il sottosegretario di Stato).

Il capo sezione VOCINO gr. uff. dott. Carlo.

Per l'ufficio di ispezione veterinaria
(che fa parte del servizio ippico).

Il colonnello veterinario RACCA cav. uff. dott. Angelo Roberto.

Per l'ufficio stralcio revisione dei conti.

Il colonnello di amministrazione in P. A. CAMBIERI PRANO comm. Carlo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 257. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Tabelle graduali e numeriche degli ufficiali del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1923;
Visto il R. decreto 31 maggio 1923;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3068;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Le tabelle 4-*bis*, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del *Fascicolo delle tabelle graduali e numeriche degli ufficiali del R. Esercito* annesse al R. decreto 31 maggio 1923 sono sostituite dalle annesse tabelle pari numero.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

TABELLA N. 1-*bis*

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (ruolo tecnico).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ordine
Ufficiali d'artiglieria (R. T.)						
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria		4	..	..	17	21
Direzione delle esperienze d'artiglieria con sezione staccata ed ufficio tavole di tiro		1	3		8	12
Stabilimenti di artiglieria		9	10		33	52
Servizio chimico militare			1		2	3
Totali		14	14		60	88
Ufficiali delle varie armi o corpi comandati per mansioni tecniche o per servizi ausiliari (1)						
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	..		2		17 (2)	19
Direzione delle esperienze d'artiglieria con sezione staccata e ufficio tavole di tiro	..	..	..		11	11
Stabilimenti di artiglieria	..	..	..		27	27
Totali	..		2		55 (2)	57

(1) Questi ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e del corpo rispettivo e di cui alle tabelle 2, 3, 4 e 5.
(2) Di cui 12 con mansioni tecniche.
N. B. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali addetti a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo sanitario militare.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficiali medici (1)						
10 Direzioni di sanità di corpo d'armata	10	20		10	..	40
10 Ospedali militari principali e 17 Ospedali militari secondari	10	52	126	67	..	255
11 Infermerie presidiarie	..	11		..	11	22
2 Stabilimenti balneo termali	..	2		..	..	2
Scuole di sanità militare	1	7		8	..	16
Scuole militari (Collegi militari – Accademie militari – Scuola d'appl. di cavalleria – Scuole centrali – Scuola di guerra – Scuola centrale di educazione fisica – Scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali)	..	2	4 5	10	..	21
Scuola allievi sottufficiali CC. RR.	..	..	1	..	..	1
2 Legioni allievi CC. RR.	..	..	2	..	..	2
21 Legioni territoriali CC. RR.	..	..	..	21	..	21
104 Reggimenti granat. e fant. di linea	..	..	..	104	104	208
12 Reggimenti bersaglieri	..	..	..	12	12	24
9 Reggimenti alpini	..	..	..	9	27	36
12 Reggimenti di cavalleria	..	..	..	12	..	12
27 Reggimenti artigl. da campagna	..	..	..	27	27	54
3 Reggimenti artigl. da montagna	..	..	..	3	9	12
Reggimento artiglieria a cavallo	..	..	..	1	1	2
14 Reggimenti artigl. pes. campale	..	..	..	14	14	28
10 Reggimenti artigl. pesante e da costa	..	..	..	10	10	20
Scuola d'artiglieria controaerei	..	..	..	1	..	1
Stabilimenti d'artiglieria	..	..	..	5	5	10
10 Raggrupp. genio di corpo d'armata	..	..	..	10	..	10
Reggimento radiotelegrafisti	..	..	..	1	..	1
Da riportarsi	21	80	152	325	220	798

Segue TABELLA N. 7.

	Colonnelli	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Riporto . . .	21	80	152	325	220	798
Reggimenti pontieri e lagunari	..	..	..	1	2	3
Reggimento ferrovieri.	..	..	..	1	1	2
Stabilimenti del genio	..	..	..	1	..	1
Servizio chimico militare	..	..	1	1	1	3
106 Distretti militari	..	..	..	53	53	106
10 Raggruppamenti trasporti.	..	..	..	10	10	20
Depositi allevamento cavalli	..	..	..	..	3	3
Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.	..	..	..	2	..	2
Totali . . .	21	80	153	394	290 (2)	938
Ufficiali chimico-farmacisti (3)						
Istituto chimico farmaceutico militare.	..	1	6	5	6	18
Centro materiale sanitario	..	..	1	1	1	3
10 Ospedali militari principali e 17 ospedali militari secondari	..	3	18	22	42	85
11 Infermerie presidiarie	..	..	..	11	..	11
Laboratorio chimico-bromatologico . .	..	..	1	..	1	2
Servizio chimico militare	..	..	..	2	2	4
Totali . . .	..	4	26	41	52 (2)	123

(1) Non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi non dipendenti dall'amm. della guerra.

(2) In parte possono essere di complemento.

(3) Non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della Direzione centrale di sanità militare, e gli ufficiali addetti a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

N. B. — Qualora esigenze di servizio richiedessero l'assegnazione di ufficiali medici a reparti non contemplati nella presente tabella, sarà provveduto con opportuni spostamenti ordinati dalle autorità centrali.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficiali commissari.						
Direzioni di commissariato di C. A. . .	10	10	20	40	50	130
Sezioni di commissariato	..	20		20	36	76
Magazzini centrali militari	..	4	..	4	8	16
Opifici militari	..	1	..	1	2	4
Carnifici militari	..	2	..	2	..	4
Addetti alla scuola di reclutamento. .	..	1		3	..	4
Totali . . .	10 (1)	20	38	70	96 (2)	234
Ufficiali di sussistenza.						
Compagnie di sussistenza e Distaccamenti di sussistenza	..	..	..	10	28	38
Magazzini viveri	..	..	..	23	15	38
Panifici militari.	..	3	7	30	44	84
Mulino militare	..	..	..	1	1	2
Gallettificio militare.	..	..	..	1	1	2
Carnifici militari	..	..	..	2	2	4
Totali . .	..	3	7	67	91 (3)	168

(1) Qualora occorresse e in via eccezionale, il Ministero avrà facoltà di impiegare uno dei colonnelli previsti per le direzioni di commissariato al Ministero della guerra; in tal caso una direzione di commissariato dovrà essere retta da un tenente colonnello.
(2) Non compresi i subalterni di complemento.
(3) In parte potranno essere di complemento.

NB. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di amministrazione militare.

	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficio amministrazione personali militari vari	1	1		4	5	11
Uffici di revisione e contabilità di corpo d'Armata (1) (2)	5	5		20	..	30
2 Collegi militari	..	..	..	2	2	4
Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	..	..	..	12	11	23
Scuola allievi sottufficiali dei CC. RR.	..	..	..	1	1	2
Accademia mil. di fanteria e cavalleria	..		1	2	2	5
Accademia milit. di artiglieria e genio	..		1	1	2	4
Scuola d'applicazione di cavalleria	..	..	..	1	1	2
Scuola centrale di fanteria	..	..	..	1	1	2
» » » artiglieria	..	..	..	1	1	2
» » del genio	..	..	..	1	1	2
Scuola centrale di educazione fisica	..	..	..	1	..	1
Scuola di guerra	..		1	1	..	2
Scuola di sanità militare	..	..	..	1	1	2
2 Legioni allievi CC. RR.	..	2		2	4	8
21 Legioni territoriali CC. RR.	..	21	(3)	21	32	74
104 Reggimenti granatieri e fanteria	..	..	..	104	104	208
12 Reggimenti bersaglieri	..	..	..	12	12	24
9 Reggimenti alpini	..	..	..	9	9	18
Reparto carri armati	..	..	..	1	1	2
12 Reggimenti cavalleria	..	..	..	12	12	24
Depositi di allevamento cavalli	..	..	..	5	6	11
27 Reggimenti artiglieria da campagna	..	..	..	27	27	54
3 Reggimenti artiglieria da montagna	..	..	..	3	3	6
Da riportarsi	6	29	3	245	238	521

Segue TABELLA N. 9.

	Colonnelli	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Riporto . . .	6	29	3	245	238	521
Reggimento artiglieria a cavallo. . . .	..	..	..	1	1	2
14 Regg. artiglieria pesante campale. .	..	..	..	14	14	28
10 Regg. artiglieria pesante e da costa.	..	..	..	10	10	20
Scuola e gruppi di artigl. controaerei .	..	..	..	1	10	11
10 Raggrupp. genio di corpo d'armata.	..	..	..	10	10	20
Reggimento radiotelegrafisti.	..	..	..	1	1	2
Reggimento pontieri lagunari	..	..	..	1	2	3
Reggimento ferrovieri	..	..	..	1	1	2
Servizio chimico militare	..	..	..	1	1	2
106 Distretti militari	..	53		106	159	318
10 Raggruppamenti trasporti	..	..	..	10	10	20
Direzioni e stabil. di commissariato . .	..	10 (3)		35	31	76
Ospedali militari principali e secondari.	..	27		10	27	64
Istituto chimico-farmaceutico militare.	..	..	..	1	1	2
Istituto geografico militare	..	1		1	2	4
Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.	..	1		1	4	6
Totali . . .	6 (1)	42 (1)	82	449 (2)	522 (4)	1101

(1) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.
(2) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.
(3) Preferibilmente tenenti colonnelli.
(4) Non compresi quelli di complemento.

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

NOTA. — Il Ministero della guerra ha facoltà, qualora si verificassero speciali esigenze di servizio, di aumentare gli ufficiali di amministrazione a qualcuno degli enti sopra indicati, purchè diminuisca di altrettanto altri enti.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro

A. DIAZ.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo veterinario militare

	Colonnelli	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Comandi di corpo d'armata	..	10	..	..	..	10
Comandi di divisione mil. territoriale e presidi importanti	..	..	31		6	37
Legioni allievi CC. RR.	..	..	..	1	..	1
Legioni territoriali CC. RR.	..	..	..	13	1	14
Reggimenti di cavalleria	..	..	..	12	12	24
Reggimenti di artiglieria da campagna	..	..	..	27	27	54
Reggimenti di artiglieria da montagna	..	..	..	3	6	9
Reggimenti di artiglieria a cavallo	..	..	..	1	..	1
Accademia militare di fanteria e cavalleria	..		1	..	..	1
Accademia militare d'artigl. e genio	..		1	..	..	1
Scuola di applicazione di cavalleria	..		1	1	1	3
Scuola centrale di fanteria	..	..		1	..	1
Scuola centrale di artiglieria	..	..		1	..	1
Scuola di guerra	..	..		1	..	1
Servizio chimico militare	..	..	..	1	..	1
Depositi allevamento cavalli e squadroni di rimonta	..		1	5 2	6	14
Totali	..	13	25	76	59 (1)	173

(1) In parte potranno essere di complemento.

N. B. — Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello capo del servizio veterinario, e gli altri ufficiali addetti al Ministero della guerra, nonchè quelli addetti a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

NOTA. — I capi servizi veterinari di C. d'A. provvederanno ad assicurare il servizio veterinario ai gruppi treno dei raggruppamenti trasporti valendosi del personale dipendente.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro

A. DIAZ.

TABELLA N. **11.**

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del servizio trasporti militari.

	Colonnelli	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Comandi e depositi di raggruppamento trasporti	..	14	6	30	30	80 (3)
Gruppi automobilistici	..	..	10	21	73	104 (3)
Gruppi treno	..	..	10	30	42	82 (3)
Officina di costruzioni automobilistiche (1)	..	..	1	2	..	3
Da impiegare per speciali necessità del servizio trasporti (4)	1	..	..	..	..	1
Totale	1	14	18	82	155 (2)	270 (3)

(1) Ove necessario, il Ministero potrà comprendere detta officina tra gli stabilimenti di artiglieria.

(2) In parte potranno essere di complemento.

(3) Di tali posti, 4 di tenente colonnello, 10 di maggiore e 30 di capitano, sono devoluti ad ufficiali già appartenenti alla specialità treno. Vi sono compresi anche i tenenti di detta specialità tuttora in servizio. E' fatta tuttavia facoltà al Ministero della Guerra di impiegare parte dei predetti ufficiali fuori dei raggruppamenti trasporti, nei distretti, nelle direzioni, negli stabilimenti militari di pena, nelle scuole e in quegli altri enti che il Ministero riterrà opportuno in sostituzione di altrettanti ufficiali pari grado della propria arma, che, in loro vece saranno impiegati nel servizio trasporti.

(4) Serve per l'ufficio tecnico superiore automobilistico: Gli altri ufficiali eventualmente occorrenti per detto ufficio sono tratti da quelli delle varie armi, assegnati a distretti, scuole, stabilimenti ecc.

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del servizio trasporti militari portati nel quadro organico del R. Corpo delle truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della Guerra ed a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ.

TABELLA N. 12.

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli e squadroni rimonta

	Colonnelli	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per gne
Deposito allev. cavalli di Grosseto . .	1	1		..	..	2
Deposito allev. cavalli di Persano . . .	1	1		..	..	2
Deposito allev. cavalli del Lazio . . .	1	..		1	..	2
Deposito allev. cavalli di Mirandola . .	..	1		2	..	3
Deposito allev. cavalli di Bonorva . .	..	1		1	..	2
Deposito allev. cavalli di Prestrane Lipizza	..	1		..	..	1
Squadroni di rimonta	..	1		5	15	21
Totali . . .	3	6		9	15	33

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ.

TABELLA N. **18.**

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

	Colonnelli	Ten. colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
a) Consiglio dell'esercito	1	1	2	2	..	6
b) Ministero della guerra. Organi centrali. A disposizione dei generali comandanti designati d'armata o membri del Consiglio dell'esercito	13	39	36	37	..	125
c) Comandi di grandi unità (corpi di armata - divisioni - brigate - raggruppamenti alpini)	20	46	66	123	..	255.
e) Scuole.	9	7	16	8	..	40
d) Incarichi vari (Addetti militari - Istituto geografico militare - Delegazioni trasporti - Presidi speciali - Accademia navale)	8	17	5	4	..	34
TOTALI . . .	51	110	125	174	..	460

NB. — Pur essendo collocati fuori quadro, sono esclusi gli ufficiali in servizio di S. M. a disposizione del Ministero delle colonie e quelli assegnati alla presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria generale della Commissione suprema di difesa) ed al servizio degli Osservatori industriali.

Il Ministero ha facoltà di modificare, ove se ne presenti la necessità, la ripartizione fra i vari enti, nonchè quella fra i vari gradi degli ufficiali assegnati a ciascun ente, purchè corrisponda una analoga ed inversa variazione in altri enti. I totali generali per grado devono in ogni caso rimanere invariati.

Visto, d'ordine di S. M. il R
Il Ministro
A. DIAZ.

TABELLA N. 14.

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali delle varie armi o corpi a disposizione del Ministero della guerra per gli incarichi seguenti.

	Colonnelli	Ten. colonn.	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati ai comandi di corpo d'arma a per la precettazione quadrupedi	..	5	5	..	..	10
Assegnati alle delegazioni trasporti ed agli uffici militari di stazione. . .	..	..	8	34	31	73
Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali	..	..	..	18	36	54
Ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra (1).	9	2	2	5	22	40
TOTALI . . .	9	7	15	57	89	177

(1) Possono essere anche dati in rinforzo a quegli enti militari presso i quali si verifichi la necessità di aumentare temporaneamente i rispettivi organici normali.

NB. — Qualora sorgessero speciali necessità, il Ministero avrà facoltà di modificare le precedenti assegnazioni, purchè il totale generale e quelli parziali per ciascun grado rimangano invariati.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
A. DIAZ.

N. 258. — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che nomina alcuni membri supplenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, per alcune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1924, col quale si è provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833;

Decreta:

In caso di assenza o di impedimento di uno o più membri delle commisisoni suddette, potrà il presidente delle commissioni stesse sostituirli, con altrettanti membri supplenti, con voto deliberativo, da sceglirsi fra i seguenti ufficiali:

Ten. colonnello d'artiglieria in servizio di S. M. TORALDO cav. Orazio;

Ten. colonnello di fanteria GIANNUZZI-SAVELLI cav. Vittorio;

Maggiore di fanteria FICALBI cav. Gino;

Maggiore di fanteria SIBILLE cav. Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 259. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1924.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 marzo 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3084, contenente le norme esecutive interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

In base al disposto dell'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, la commisisone di disciplina presso il Ministero della guerra è costituita, per l'anno 1924, nel modo seguente:

Membri effettivi

Direttore generale CORSI gr. cr. dott. Enrico, *presidente;*

Ispettore generale POGGI gr. uff. Torquato;

Ispettore superiore MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.

Membri supplenti.

Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco;

Direttore capo di divisione BUSI comm. Galeazzo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere DEL BALZO comm. dott. Urbano o, in sua assenza, il primo segretario PIDONE cav. uff. dott. Francesco.

Roma, 25 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 260. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni dovuti al personale del soppresso corpo della giustizia militare.** - (Direzione generale servizi amministrativi. — 8 aprile 1924.

Agli ufficiali del soppresso corpo della giustizia militare, fino alla data di ammissione nel ruolo organico della nuova magistratura o del loro collocamento a riposo (art. 10 della circolare 648-1923) sono dovuti gli assegni che spettano agli ufficiali, giusta *le vigenti* disposizioni.

Qualora, all'atto del passaggio nel ruolo della nuova magistratura, venisse a risultare che l'ammontare complessivo degli assegni loro dovuti come ufficiali del soppresso corpo della giustizia militare fosse superiore all'ammontare pure complessivo degli assegni nuovi loro spettanti, la differenza che risulta in più sarà conservata a titolo di assegno personale, giusta l'art. 28 della circolare 648-1923, e l'art. 190 della circolare 706-1923.

A scanso di equivoci, si fa presente che i magistrati militari del nuovo organico saranno amministrati dai distretti militari.

Il dispaccio circolare 23 novembre 1923, n. 18762 di questo Ministero, diretto ai comandi di corpo d'armata, è abrogato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 261. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Debiti dei militari e impiegati verso lo Stato - Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 aprile 1924.

1. — Con la circolare 57 corr. anno fu rammentato l'obbligo tassativo derivante dall'art. 23 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, (cir. 708-1923), modificato con l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre successivo n. 2855, (cir. 56-1924) di far constare in occasione del collocamento a riposo, o in posizione ausiliaria di autorità o a domanda, del personale militare o civile, la esistenza o meno di debiti, cessioni, o altri impedimenti (quali sarebbero i sequestri nei casi ammessi dalla legge, i debiti alimentari, ecc.) che gravavano sullo stipendio al momento del collocamento a riposo o in posizione ausiliaria, per poter far continuare le relative ritenute sulle pensioni.

2. — L'esistenza o no dei debiti, deve continuare ad essere segnalata al Ministero dai corpi mediante la dichiarazione modello 35 R. A. indistintamente per tutti i personali (ufficiali, sottufficiali, militari di truppa di qualunque arma o corpo, impiegati). Tale dichiarazione deve essere rimessa in duplice esemplare: una in originale, l'altra per copia conforme.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione di detta dichiarazione non omettendo alcuna delle indicazioni contenute nel modello 33 R. A. e ricavando i dati dalla situazione di fatto esistente al momento in cui il militare od impiegato era in servizio.

Deve però intendersi abrogata la disposizione contenuta nella circolare 376-1921 (modificata con quella 42-1922) secondo la quale la dichiarazione modello 35 R. A. doveva per gli ufficiali ed impiegati, essere trasmessa alla direzione generale servizi logistici ed amministrativi — divisione assegni fissi, nel senso che la dichiarazione medesima va invece trasmessa all'ufficio del Ministero che deve dar corso al decreto di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria.

Quindi, tenuto conto del nuovo ordinamento del Ministero (circolare 58-1924) le dichiarazioni mod. 35 R. A. vanno trasmesse:

al gabinetto del ministro, per gli ufficiali generali;
alla direzione generale personale ufficiali, per tutti gli altri ufficiali;
alla divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti, per gli impiegati civili;
alla direzione generale leva e truppa pei sottufficiali e militari di truppa;
all'ufficio stralcio collocamento a riposo e congedamento invalidi di guerra per i militari invalidi di guerra pei quali le dichiarazioni modello 35 sono richieste da tale ufficio stralcio.

3. — Le altre norme della circolare 376 del 1921 rimangono in vigore.

Si avverte però che la dichiarazione modello 35 R. A. in originale si dovrà far firmare anche dall'interessato (se presente) e controfirmare non soltanto dal relatore e dal direttore dei conti, come attualmente, sibbene da tutto il Consiglio d'amministrazione. Perciò il modello della ripetuta dichiarazione contenuta nella circolare 376 del 1921 è annullato e sostituito con quello di cui alla presente circolare.

Se l'interessato non è presente o non volesse firmare la dichiarazione modello 35 R. A., questa va inviata ugualmente al Ministero facendo constare per quale di dette ragioni non è stata dall'interessato stesso firmata.

La dichiarazione modello 35 R. A. da trasmettersi per copia conforme sarà firmata con dicitura « Per copia conforme » dal solo relatore.

4. In relazione alle disposizioni date con la già ricordata circolare n. 57 del corrente anno, si avvertono i corpi che il pagamento degli acconti di pensione a mezzo di ruoli di spese fisse da emettersi dal Ministero della guerra agli effetti del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 sopra citato e come sopra modificato, sarà effettuato soltanto per i collocamenti a riposo od in posizione ausiliaria disposti con decreto di data posteriore al 31 dicembre 1923.

Per quelli disposti con decreti in data anteriore, gli acconti sulle pensioni seguiteranno ad essere corrisposti dai corpi, secondo le norme già in vigore, sino a quando dopo avvenuta la liquidazione dalla Corte dei conti comincerà il pagamento delle pensioni da parte delle sezioni di Regia tesoreria competenti in seguito a disposizione del Ministero delle finanze (direzione generale del tesoro - divisione pensioni).

Dato quanto precede, i corpi terranno accese le relative partite al fondo scorta in attesa di avere il rimborso dalle predette sezioni.

5. — Fino a che non sarà stato provveduto alla stampa e distribuzione del nuovo modello 35 R. A. i corpi che rilasceranno tale dichiarazione si varranno del vecchio stampato e dovranno, a complemento delle notizie fornite nel contesto, aggiungere in penna a tergo opportuni richiami basandosi sulle avvertenze trascritte nel nuovo modello.

6. — Si richiama in modo particolare l'attenzione dei corpi sulle tassative disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 23 del R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 agli effetti delle quali la domanda di pensione deve essere inviata alla Corte dei conti corredata di tutti i prescritti documenti.

E' necessario pertanto che per i militari ed impiegati che si trovino nella condizione di essere colpiti dai limiti di età o di servizio, i corpi qualche tempo prima della data dalla quale dovrà essere effettuato il provvedimento di collocamento a riposo od in posizione ausiliaria predispongono affinchè siano messi in ordine gli stati di servizio e gli altri documenti da rimettere al Ministero facendo anche se del caso tempestive premure in proposito agli interessati, avvertendoli che le domande di liquidazione di pensione e di acconti sulla pensione non hanno efficacia se non sono corredate dai prescritti documenti.

Il Ministro - A. Diaz.

MOD. 35 R. A. N. ..... di protocollo.

(1) .....

DICHIARAZIONE

dei debiti lasciati dal Sig. .....

stato (2) .....

MOTIVO DEL DEBITO	Importo del debito residuale	Annotazioni per ciascun debito secondo le avvertenze apposte a tergo del presente modello
A) Debito verso il fondo scorta.		
B) Debito verso il capitolo spese generali.		
C) Debito verso il conto rimonta.		
D) Debito per responsabilità amministrative.		
E) Debito verso la cassa ufficiali.		
F) Debito verso l'Unione Militare.		
G) Debiti per cessione del quinto e prestito straordinario di guerra.		
H) Ritenute per altri titoli (sequestri per tasse e imposte, debiti alimentari, ecc.)		

A ..... *li* 192

(3) .....

.....

Il consiglio di amministrazione:

Il Segretario ..... *Il Membro* ..... *Il Membro* ..... *Il Membro* .....

Il Relatore .....

Il Presidente .....

(1) Indicazione dell'ente o corpo.
(2) Variazioni riguardanti l'ufficiale collocato a riposo, in pos. aus., ecc).
(3) Firma dell'interessato.

Avvertenze.

1. — Per i debiti di cui alla lettera *A, B, C, D, E,* ed *F,* si indicherà la causa del debito, l'entità del debito iniziale, le somme pagate in conto e il conseguente residuo debito ed in pari tempo qual'era la ritenuta mensile che si effettuava sullo stipendio.

2. — Pel debito di cui alla lettera *G* si indicheranno l'ente cedente, e le altre notizie di cui al n. 1.

3. — Per i debiti di cui alla lettera *H* si deve indicare:

a) pei sequestri l'Ente (Stato, Provincia, Comune) sequestratario per imposte e tasse non pagate, l'atto dal quale trae origine il debito, l'entità iniziale di esso, le somme pagate in conto, la somma residuale ,ecc.:

b) pei debiti alimentari la natura di essi, la disposizione (sentenza, pignoramento, dichiarazione impegnativa, ecc.), in forza della quale essi sussistono, la persona o persone creditrici, la ritenuta mensile da operare, la somma residuale del debito, ecc.

4. — Oltre alle notizie di cui ai numeri 1) 2) e 3) i corpi indicheranno tutte quelle altre che riteranno opportune.

5. — Saranno rimessi al competente ufficio del Ministero come allegati all'originale del modello 35 R. A. per ciascun debito il conto o documento che ne rappresenta l'origine e la situazione e cioè: il conto rimonta, il conto modello 2 dell'unione militare, gli stralci dei registri conti correnti della cassa ufficiali, della cessione del quinto, dei sequestri e pignoramenti e tutti quegli altri documenti che si stimasse necessario di rimettere.

N. 262. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Magg.ore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 10 aprile 1924.

Si avvertono le autorità militari che in seguito alla costituzione della nuova provincia di Imperia, la divisione dei carabinieri reali di Porto Maurizio, la compagnia di Oneglia e la tenenza di Porto Maurizio hanno assunto rispettivamente la denominzione di divisione, compagnia e tenenza di Imperia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 263. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione del supporto mod. 1923 per le mitragliatrici mod. 914 (Fiat) in dotazione alle batterie.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 10 aprile 1924.

In seguito alle conclusioni della commissione incaricata dello studio delle modalità di trasporto delle mitragliatrici per la difesa aerea delle batterie, e sentito il parere della direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, questo Ministero è venuto nella determinazione di dotare le mitragliatrici mod. 914 (Fiat), assegnate all'artiglieria, per lo scopo di cui sopra, di uno speciale supporto da applicarsi al normale treppiede della mitragliatrice Fiat mod. 914, per renderne possibile il funzionamento anche nel tiro contro gli aerei.

Detti supporti, denominati precisamente « supporti modello 1923 », saranno distribuiti per cura della fabbrica d'armi di Terni, alla quale saranno date, quanto prima, dirette disposizioni da questo Ministero.

Si fa presente, ad ogni modo, che tale distribuzione, pel momento, dovrà intendersi limitata ai soli reparti dell'arma di artiglieria regolarmente costituiti per il tempo di pace. Per quelli invece da costituirsi all'atto della mobilitazione verrà provveduto in un secondo tempo con determinazioni a parte.

La direzione superiore delle costruzioni di artiglieria farà, intanto, pervenire a questo Ministero le relative proposte di aggiunte e varianti al modello per gli inventari (parte 1ª e 2ª) ed all'atlante del materiale di artiglieria, per la prescritta preventiva approvazione.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 264. — DISCIPLINA MILITARE. — **Licenze ai militari del ruolo specializzato dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 10 aprile 1921.

Con riserva di apportare a suo tempo la relativa variante al regolamento per le licenze il Ministero dispone fin d'ora quanto segue:

Le licenze agli ufficiali, comandanti, sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato dei carabinieri Reali sono concesse secondo le norme del regolamento per le licenze del R. Esercito previo però il nulla osta del capo ufficio circondariale di P. S. cui sono addetti.

Eccezione sarà fatta per le sole licenze straordinarie previste dalla lettera *a*) *b*) *c*) del n. 59 le quali non potranno superare il limite di 30 giorni e la cui concessione dovrà essere subordinata al nulla osta del prefetto della Provincia.

Eventuali proroghe a tali licenze fino a raggiungere il limite massimo stabilito per gli altri militari del R. Esercito saranno concesse previo consenso del Ministero dell'interno.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 265. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Proroga del termine stabilito per l'uso delle giubbe di panno grigio-verde diagonale con tasche interne e delle tenute di panno grigio-verde non diagonale.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 10 aprile 1924.

A parziale modificazione delle disposizioni transitorie contenute nella circolare 158 *giornale militare* 1923 il Ministero, allo scopo di consentire agli ufficiali una maggiore utilizzazione delle uniformi grigio-verdi ché furono già di prescrizione, determina che sia protratta fino al 1° giugno 1925 la facoltà di usare uniformi di panno non diagonale e che sia consentito l'uso fino a consumazione delle giubbe di panno diagonale provviste di tasche interne con lembi copritasca sagomati.

Tale oggetti di divisa dovranno, come è già detto nella circolare 158, essere modificati nel colletto e nelle filettature, e non potranno essere indossati con la grande uniforme. Quelli di panno non diagonale non potranno inoltre essere indossati di sera a passeggio nè recandosi nei ritrovi pubblici o di società.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 266. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 10 aprile 1924.

Allo scopo di accertare con precisione le eventuali omissioni e gli errori incorsi nella compilazione e nella stampa dell'annuario militare per il 1924 testè pubblicato (v. circolare 216 del *giornale militare* c. a.) e per poterne, quindi, tener conto nella pubblicazione dell'Annuario Militare per l'anno 1925, i comandi dei depositi, distretti, ecc. direzioni ed uffici inviteranno subito tutti gli ufficiali ed impiegati civili da essi rispettivamente dipendenti, compresi quelli in P. A. S., in aspettativa, od in temporanea missione, a prendere visione dell'annuario stesso, per la parte che li riguarda, ed a segnalare le conseguenti rettificazioni che, a loro giudizio, occorresse di apportarvi.

Dopo di che, gli enti suddetti procederanno alle necessarie verifiche in ordine alle inesattezze denunciate, comunicando, quindi, col prescritto elenco individuale, mod. 51-A (R. 1924), le conseguenti proposte di rettificazioni da apportare nell'annuario.

Tali elenchi dovranno inoltrarsi per tutti indistintamente gli ufficiali ed impiegati civili dipendenti, e, quindi, anche se negativi.

Gli elenchi mod. 51-A saranno dagli enti interessati sollecitamente trasmessi al rispettivo comando di divisione, il quale, dopo aver fatto gli accertamenti del caso, li invierà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione Matricola e Libretti Personali) non più tardi del 1° giugno p. v., opportunamente raggruppati per arma e corpo.

Per evitare duplicati di invii e per risparmio di tempo, occorre che gli elenchi mod. 51-A siano compilati ed inoltrati unicamente dai competenti comandi ed uffici che tengono la matricola degli ufficiali e degli impiegati a cui si riferiscono gli elenchi stessi. Ai detti comandi ed uffici, quindi, dovranno, ove occorra, a cura degli enti interessati, essere comunicati gli elementi relativi alle inesattezze riscontrate nell'Annuario.

Speciale attenzione dovrà porsi nella compilazione dei modelli 51-A, in modo che da essi emergano in modo preciso e completo le inesattezze rilevate e le correzioni proposte, avendo cura, inoltre, di indicare con precisione la fonte delle correzioni stesse (pagina del bollettino ufficiale - atti di stato civile - elenchi mod. 66-*bis* per le campagne di guerra - dispacci ministeriali - elenchi mod. 54 e 66).

Avvertesi, inoltre, che nell'annuario del 1925 dovranno figurare, fra gli altri, anche i segni convenzionali relativi alla medaglia interalleata della vittoria, a quella della Unità d'Italia ed al distintivo della croce di guerra al valore, ed in conseguenza tutti i comandi dei depositi, distretti, ecc. dovranno anche segnalare, coi medesimi mod. 51-A, per quali dei rispettivi personali dipendenti siano avvenute le concessioni delle predette onorificenze.

E poichè nell'annuario per il 1924 le croci al valore e quelle al merito sono indicate con un unico segno, col relativo esponente, è necessario che per l'avvenire sia distinto quante di

esse sono al valore e quante al merito, includendo le opportune rettifiche nel modello di cui sopra è cenno

Infine, si crede opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che sia attentamente esaminato l'annuario, anche per quanto riguarda l'indicazione della data di nascita, in modo che siano comunicate tutte le indicazioni mancanti o le rettifiche di quelle esistenti rivolgendosi, ove occorra, agli interessati per la produzione della relativa copia di atto.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 267. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo provvisorio dei caricamenti dei comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e degli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna - N. 1376 - Edizione 1924.** — (Direzione generale di artiglieria, genio e automobilismo). — 10 aprile 1924.

E' stato pubblicato il predetto « Fascicolo provvisorio dei caricamenti dei comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e degli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna — n. 1376 — riservato — edizione 1924 » il quale, per cura dell'« Ufficio pubblicazioni militari dell'Economato di questo Ministero » sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al consiglio dell'Esercito.	copie n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	»	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria, genio e automobilismo. . . .	»	10
Al Ministro delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	»	1
All'ufficio del genrale a disposizione per l'arma di artiglieria	»	5
All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	»	2
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	5

Ai comandi di corpo di armata	copie n.	1
Ai comandi di divisione	»	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	50
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25	»	6
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27	»	15
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	2
All'arsenale R. Esercito - Torino	»	5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Torino.	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Piacenza	»	5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma.	»	3
Al comando delle scuole centrali militari	»	1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiria e genio	»	5
Al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola di applicazione	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento — attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 *giornale militare* 1921 - al predetto « Ufficio pubblicazioni militari » che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 268. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali d'artiglieria - Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 aprile 1924.

I seguenti ufficiali rimandati con precedenti circolari a corsi successivi sono chiamati a compiere il 2° corso della scuola d'applicazione.

Frequentatori.

(Debbono presentarsi al comando dell'accademia militare il giorno 5 maggio p. v., con le norme di cui alla circolare 540 del *giornale militare* 1923):

Capitano CABANO Amedeo, 5 pesante campale.

" FORGIERO Aurelio, 3 campagna.
" FALLETTI DI VILLAFALLETTO Corrado, 13 campagna.

" GIGLIO Italo, 5 contraerei.
" GIGLIO Umberto, comando divisione militare Palermo.

" IACOBACCI Emilio, 5 raggruppamento trasporti.
" LANCIERI Federico, direzione artiglieria Taranto.

" RICCHIERI Lorenzo, comando corpo armata Palermo.
" RICCI Enzo, 7 pesante campale.

" TIBERI Tiberio, 13 campagna.
" TRABUCCHI Alessandro, 1 pesante.

Non frequentatori.

(Dovranno presentarsi agli esami del corso di cui sopra).

Capitano ANDREOLI Giuseppe, comando divisione Treviso.

» BELTRAMI Mario, ministero guerra.

» DE RANIERI Delfo, 7 campagna.

» FALCONE Bruno, ufficio generale a disposizione per l'artiglieria.

» LOVISATO Mario, 20 campagna.

» MASSERANO Guido, 3 montagna.

» TORTI ALIBERTI Luciano, 7 raggruppamento trasporti.

» ULRICH Oscar, accademia militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 269. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Proroga del termine utile per la trasmissione delle domande di concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-918.** — (Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra). — 10 aprile 1924.

A parziale modifica della circolare n. 596 del *giornale militare* 1923, si dispone che, fermo restando la data del 24 settembre 1924 quale termine utile per la trasmissione, da parte dei residenti all'estero, delle domande per la concessione della speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, il termine di trasmissione delle domande stesse da parte dei residenti nel Regno, già fissato dal n. 6 della detta circolare al 24 marzo c. a., è prorogato al 30 aprile 1924, avvertendo però che nessuna domanda potrà essere presa in considerazione posteriormente al 30 aprile p. v., nonostante qualsiasi giustificazione.

Pel Ministro: BONARDI.

AVVISO

E' stato pubblicato

Il funzionamento amministrativo contabile militare

del maggiore d'amministrazione NUMA MONTAGNANI.

E' una guida ragionata, teorica e pratica, che contiene tutte le norme e disposizioni, comprese le ultimissime innovazioni e riforme, che si riferiscono alle diverse funzioni amministrative e contabili delle nostre amministrazioni militari (Consigli d'amministrazione, loro componenti ed agenti; comandanti di corpo, di reparto e di distaccamento; ecc.) nonchè cognizioni ed informazioni, sempre di carattere amministrativo e contabile, di pratica utilità per tutti gli ufficiali in genere.

Volume di circa 700 pagine di grande formato, costa L. 30.

Rivolgere le richieste al Ministero della guerra - Ufficio pubblicazioni militari - accompagnandole dal relativo importo, avvertendo che ai corpi i quali si varranno, per le cessioni agli ufficiali delle disposizioni contenute nella lett. *b*) dell'art. 104 del regolamento d'amministrazione, sarà accordato uno sconto del 10 per cento per acquisti non inferiori a 5 copie.

NB. — Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella dispensa 17ª *giornale militare* c. a., pag. 1020.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª, anno 1924, circolare 132:

A pagina 547 depennare il capitano *Berni* Gisulfo, 3 raggrupamento aeroplani da ricognizione.

A pagina 548 depennare il capitano *Del Giulio* Giuseppe, 10 raggrupamento genio.

Dispensa 17ª, anno 1924, pag. 1020:

Nell'avviso riflettente il « funzionamento amministrativo e contabile militare, terz'ultima riga, *invece di*: prezzo L. 3. *leggasi*: prezzo L. 30.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(7472) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª **1924** 18 Aprile

N. 270 - 15 novembre 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2506 - Norme per la classifica e manutenzione delle strade . *Pag.* 1061

» 271 - 20 marzo 1924. — DISPOSIZIONI VARIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - Decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri che modifica le zone di osservazione di cui agli osservatori industriali relativi alle industrie chimiche - Varianti circa la misura delle rispettive indennità *Pag.* 1077

272 - 14 aprile 1924. - CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Novara. . . . . *Pag.* 1079

» 273 - 14 aprile 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità, soprassoldi ed assegni vari che sono decaduti il 31 marzo 1924 . . . . . *Pag.* 1079

274 - 17 aprile 1924. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1082

275 - 17 aprile 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni . *Pag.* 1083

N. 276 – 17 aprile 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica *Pag.* 1084

» **277 – 17 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta preventiva per l'autorizzazione di spese . *Pag.* 1086

» **278 – 17 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra *Pag.* 1087

» **279 – 17 aprile 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa . . *Pag.* 1088

» **280 – 17 aprile 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma *Pag.* 1092

» **281 – 17 aprile 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Organico dell'officina di costruzioni automobilistiche *Pag.* 1099

» **282 – 17 aprile 1924.** — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta *Pag.* 1100

» **283 – 17 aprile 1924.** — TRASPORTI. — Vidimazione documenti di viaggio. . . . . *Pag.* 1101

» **284 – 17 aprile 1924.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1103

AVVISI . . . . . *Pag.* 1110

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1212

Circolare N. **270.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2506 – Norme per la classifica e manutenzione delle strade.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio operazioni). — 15 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 4 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sulle opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:

a) Appartengono alla 1ª classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi;

b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti alla 1ª classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle provincie limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui è divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti;

c) Appartengono alla 3ª classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario;

d) Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;

e) Appartengono alla 5ª classe: le strade militari aperte al pubblico transito.

Art. 2.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'art. 7. La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia è ripartita tra lo Stato e la provincia stessa nella misura d'una metà a carico dello Stato e d'una metà a carico della provincia.

Art. 3.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provincie, salvo il disposto dell'art. 8. La spesa relativa è ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia interessata nella misura di un quarto a carico dello Stato e tre quarti a carico della provincia.

Art. 4.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provincie. La spesa relativa è ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione

d'una metà a carico della provincia e d'una metà a carico di ciascun comune sulla base della spesa incontrata per la tratta stradale rispettiva.

Art. 5.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.

Art. 6.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 5ª classe provvede l'Amministrazione militare con contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni.

L'obbligo del contributo cesserà ogni qual volta, per esigenze della difesa, venga vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorgerà cessato il divieto.

Art. 7.

Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1ª classe alle rispettive provincie attraversate, quando e fino a che ritenga questa concessione utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso lo Stato rifonderà a ciascuna provincia interessata una metà della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 2, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

Art. 8.

Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2ª classe quando e fino a che ritenga ciò utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso ciascuna provincia interessata rifonderà allo Stato i tre quarti della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 3, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

Art. 9.

Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facoltà di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformità di legge, da parte della provincia e del comune.

Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 10.

Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1ª classe, in un'annualità costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.

Art. 11.

Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2ª classe, in un'annualità costante per un periodo non superiore agli anni sei.

Art. 12.

Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3ª classe, per un periodo non superiore agli anni sei. Queste convenzioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Genio civile.

Art. 13.

A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da altra classe alla 1ª classe potrà effettuarsi se non per legge.

Il tracciato di dette strade sarà determinato singolarmente con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 14.

L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato. L'impegno del concorso dello Stato nelle spese di manutenzione per queste strade decorrerà per ciascuna provincia dal 1° luglio susseguente alla data del decreto Reale di cui sopra.

Art. 15.

Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco delle strade della 3ª classe. Questo elenco sarà pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i comuni interessati potranno far pervenire al Regio prefetto le proprie osservazioni in merito. L'elenco definitivo sarà determinato per decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile.

Art. 16.

L'elenco delle strade della 5ª classe sarà fatto, entro l'anno 1924, per cura dell'Amministrazione militare e non sarà reso pubblico.

Art. 17.

Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopochè

una strada sia ultimata, verrà classificata ai sensi dell'articolo 1 per la successiva manutenzione.

La classifica si farà per legge se trattasi di strade da iscriversi alla 1ª classe; per decreto Reale su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato, se trattasi di strade da iscriversi alla 2ª classe; per decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile, se trattasi di strade da iscriversi alla 3ª classe; per decreto del Ministro della guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5ª classe.

L'obbligo per le provincie di mantenere le strade di 3ª classe e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5ª classe decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto Ministeriale di cui sopra, e in modo che rimanga sempre un margine di tempo di almeno 6 mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.

Art. 18.

Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprietà del suolo e delle pertinenze stradali, ai sensi degli articoli 22, 36, 37 e 39 della legge stessa, le strade della 1ª classe corrispondono alle strade nazionali; le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali, quelle della 4ª classe alle comunali.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge medesima.

Art. 19.

Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1ª classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali.

Però, a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi

i 20 mila abitanti. Non competerà poi indennità per l'attraversamento di capoluoghi di provincia con strade della 2ª o 3ª classe.

Art. 20.

Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1446. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601; 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Art. 21.

Nessun aumento di stanziamenti potrà essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.

Art. 22.

Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

ALLEGATO.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
1	Padana Superiore	Torino - Settimo - Chivasso - Vercelli - Novara - Milano - Treviglio - Rovato - Brescia - Verona - Vicenza - Padova.
2	Padana Inferiore	Da Torino lungo la sinistra del Po, a Moncalieri - Poirino - Alessandria - Tortona Casteggio Piacenza - Cremona - Mantova - Monselice.
3	Tirrena Superiore	Confine francese - Ventimiglia - Genova - Pisa - Livorno - Grosseto - Civitavecchia - Roma - (Via Aurelia)
4	Adriatica Superiore	Pola - Pisino - Buja - Capo d'Istria - Trieste - Monfalcone - Cervignano - Portogruaro - Motta di Livenza - Treviso - Mestre - Padova - Monselice - Rovigo - Ferrara - Alfonsine - Ravenna - Rimini - Fano - Ancona - Porto d'Ascoli, con diramazione per Parenzo attraverso Visignano (Penisola di Istria).
5		Pisino - Mattuglie - confine verso Castua.
6		Dall'Adriatica superiore n. 4 a Sud di Trieste, per Obrov Mattuglie Confine verso Fiume.
7		Dall'innesto sotto Rupa con la n. 6 a Postumia.
8		Dall'Adriatica Superiore n. 4 presso Trieste ad Opcina - Sesana - Storye Senosecchia - Prewald - Postumia - Confine Jugoslavo verso Planina.
9	dell'Isonzo	Dalla Adriatica Superiore n. 4, oltre Duino per Jemiano - Merna - Gorizia - Uznik - Saga - Plezzo - Tarvisio - Rotschach.
10		Gorizia - Aidussina - Zoll - Confine Jugoslavo verso Kalce, con diramazione Aidussina - Prewald.
11		Uznik - S. Lucia - Idria - Confine Jugoslavo verso Hotedrasica con diramazione Godowitsch Zoll.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
12		Bivio, presso Caporetto, con la n. 9 - Udine - Ponte Delizia - Casarsa - Conegliano - Treviso.
13		Thorl - Tarvisio Pontebba - Stazione per la Carnia - S. Daniele del Friuli - Nazionale n. 12 presso Ponte Delizia e da questa presso Casarsa a Portogruaro.
14	del Brennero	Mantova - Roverbella - Verona - Ala - Rovereto - Trento - Lavis - S. Michele - Bolzano - Bressanone - Vipiteno - Brennero.
15	della Pusteria	Bressanone - Toblacco S. Candido confine austriaco.
16	Carnica	Stazione per la Carnia - Tolmezzo - Ampezzo - S. Stefano di Cadore - Passo di Monte Croce - S. Candido, con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al passo di M. Croce Carnico.
17	di Val di Fiemme e delle Dolomiti	Toblacco - Schluderbach - Cortina d'Ampezzo - Livinallongo - Campitello - Predazzo - Lavis.
18	di Alemagna	Conegliano - Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Pieve di Cadore - Cortina d'Ampezzo.
19	del Grappa e del Passo di Rolle	Ponte nelle Alpi - Belluno S. Giustina - Feltre - Arten - Fonzaso - Pontet - Fiera di Primiero - Passo di Rolle - Predazzo.
20	della Val Sugana	Padova - Bassano - Primolano Levico - Trento - con diramazione da Primolano alla n. 19.
21	del Piano delle Fugazze	Vicenza - Schio - Piano delle Fugazze - Rovereto.
22	del Caffaro	Cremona - Brescia - Caffaro - Tione - Trento.
23	del Tonale	Treviglio - Bergamo - Lovere - Breno - Edolo Passo del Tonale - Ponte Mostizzolo - Cles - Innesto con la nazionale n. 14.
24	della Mendola	Ponte Mostizzolo - la Mendola - Bolzano.
25	dell'Alto Adige e del Passo di Resia	Bolzano - Merano - Spondigna - Schludern Confine al passo di Resia.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
26	del Passo del Giovo	Merano - Passo del Giovo - Vipiteno.
27	di Val Monastero	Scluderu - Confine svizzero.
28	del Lago di Como e dello Spluga	Milano - Lecco - Colico Chiavenna Spluga - Confine svizzero.
29	del Maloia	Chiavenna - Castasegna - Confine svizzero
30	dello Stelvio	Innesto con la nazionale 28 sopra Sondrio Tresenda - Tirano - Bormio - Stelvio - Spondigna Con diramazione da Tresenda a Edolo.
31		Milano - Asnago - Como - Confine Svizzero verso Chiasso.
32		Milano - Piacenza.
33		Milano - Pavia - Casteggio.
34	del Lago Maggiore	Milano - Gallarate - Arona - Gravellona - Confine svizzero presso Brissago.
35	del Sempione	Dalla nazionale n. 34 presso Gravellona al Sempione (confine svizzero).
36		Dalla nazionale 2 presso Alessandria per Occimiano - Casale e Vercelli sulla nazionale n. 1 e da Novara su questa ad Arona.
37	della Val d'Aosta	Chivasso - Aosta - Piccolo S. Bernardo.
38	del Gran S. Bernardo	Aosta - Gran S Bernardo.
39	Moncenisio	Torino - Susa-Moncenisio.
40	del Colle di Sestrières	Torino - Pinerolo - Colle-Sestrières - Cesana.
41	del Monginevro	Susa - Cesana - Monginevro.
42	del Colle di Tenda e di Valle Roja	Innesto con la nazionale 40 presso Moncalieri - Savigliano - Cuneo - Borgo S. Dalmazzo - Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.
43	di Val Maira	Cuneo - Prazzo - Acceglio.
44	della Maddalena	Borgo S. Dalmazzo Colle dell'Argentera - Confine francese.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
45	del Colle di Nava	Innesto con la nazionale n. 42 presso Genola - Mondovì Ceva - Colle di Nava - Oneglia.
46	del Colle di Cadibona	Dalla nazionale n. 2 presso Poirino ad Alba - Carcare - Savona
47	di Val Bormida	Dalla nazionale n 46 presso Dego ad Alessandria.
48	dei Giovi	Innesto con la nazionale n. 2 tra Alessandria e Tortona per Novi - Ronco - Pontedecimo - Genova - Con diramazione per Tortona.
49		Piacenza - Bobbio - Genova.
50	Emilia	Piacenza - Bologna - Forlì - Rimini.
51	della Cisa	Mantova - Guastalla - Parma - Fornovo - Pontremoli - Aulla Sarzana.
52	del Valico del Cerreto	Innesto presso Guastalla con la nazionale n. 51. — Reggio Emilia - Castelnuovo - Monti - Aulla.
53		Pisa - Empoli - Firenze - Pontassieve - Forlì - Ravenna - Porto Corsini.
54		Pisa - Lucca - Borgo a Mozzano - Innesto con la nazionale 55 presso S. Marcello Pistoiese.
55	dell'Abetone	Nogara - Poggio Rusco - Modena - Pievepelago - S. Marcello - Ponte Petri - Pistoia - Firenze.
56		Firenze - Stazione S. Pietro a Sieve - Bologna - Ferrara.
57	Cassia	Firenze - Poggibonsi - Siena - Radicofani - Montefiascone - Viterbo - Vetralla - Roma, con diramazione Vetralla - Tirrena Superiore n. 3 fra Civitavecchia e Tarquinia.
58		Innesto con la nazionale 53 presso Pontassieve - S. Giovanni Val d'Arno - Arezzo - Terontola - Orvieto - Montefiascone, con diramazione Arezzo - innesto con la nazionale n. 60 presso Bibbiena.
59		Innesto con la Tirrena Superiore n. 3 presso Montepescali - Roccastrada - Siena - Innesto presso Arezzo con la nazionale n. 58.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
60		Pontassieve - Incrocio con la nazionale 58 presso Bibbiena - Bagno di Romagna - Valico dei Mandrioli - Cesena.
61		Rimini - Confine S. Marino.
62	Flaminia	Roma - Civitacastellana - Terni - Spoleto - Foligno - Stazione ferroviaria di Fossato di Vico - Cagli - Calmazzo - Fano.
63	Metaurense	Arezzo - S. Sepolcro - Valico di Roccatrabaria - Urbania - Urbino - Calmazzo.
64		Orvieto - Todi - Terni.
65		Fossato di Vico Jesi - All'Adriatica Superiore n. 4 presso Falconara.
66		Terontola - Perugia - Foligno - Macerata - Innesto con l'Adriatica Superiore n. 4 presso Loreto.
67	Salaria	Roma - Passo Corese - Rieti - Antrodoco Arquata del Tronto - Ascoli Piceno - Innesto con la nazionale n. 4 presso Porto d'Ascoli.
68	Tirrena Inferiore	Roma - Velletri - Terracina - Capua - Napoli - Torre Annunziata - Salerno - Rutino Vallo - Torre Orsaia - Sapri - Paola - Santa Eufemia - Nicastro - Monteleone - Rosarno - Reggio Calabria con diramazione Itri - Pico - Ceprano.
69	Adriatica Inferiore	Porto d'Ascoli - Ortona - Vasto - S. Severo - Foggia - Cerignola - Barletta - Bari - Fasano - S. Vito - Brindisi Lecce - Maglie - Capo di Leuca presso Alessano.
70		Roma - Tivoli - Avezzano - Castelvecchio Subequo - Bivio per Molina Aterno - Popoli - Pescara con diramazione da Avezzano per Sora alla Casilina (n. 74) presso Arce.
71		Antrodoco - Aquila S. Demetrio nei Vestini - Innesto con la nazionale n. 70 presso Molina Aterno.
72		Da Macerata per Amandola alla Salaria numero 67 e da questa presso Ascoli Piceno per Teramo, Penne, e la stazione di Chieti a Chieti.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
73		Aquila - Montorio al Vomano - Teramo - Innesto con l'Adriatica Inferiore (n. 69) presso Giulianova.
74	Casilina	Roma - Frosinone - Ceprano - Arce - Cassino - Stazione ferroviaria di Caianello - Innesto con la Tirrena Inferiore n. 68 sopra Capua.
75	dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica	Popoli - Sulmona - Pettorano sul Gizio - Castel di Sangro - Bivio per Isernia - Vinchiaturo - Volturara Appula - Lucera - Foggia.
76	Frentana	Dalla nazionale n 75 presso Roccaraso per Carsoli e Lanciano all'innesto con l'Adriatica Inferiore n. 69 presso S. Vito Chietino.
77	Istonia	Dalla nazionale n. 75 presso Forlì del Sannio per Pescolanciano, Agnone e Cupello alla stazione ferroviaria di Vasto.
78		Dalla nazionale n. 75 presso Isernia, per Venafro alla nazionale n. 74 (Casilina) presso la stazione di Caianello.
79	Sannitica	Dalla nazionale n. 68 presso Marcianise per Marcianise - Caserta - Caiazzo Guardia - Bivio presso Ponte Landolfo - Vinchiaturo - Campobasso - Larino - Incontro con l'Adriatica Inferiore n. 69 presso Termoli.
80	della Campania e delle Puglie	Napoli - Marigliano - Avellino - Pratola - Grottaminarda - Ariano - Foggia.
81		Dalla nazionale n. 79 (bivio presso ponte Landolfo) per Benevento alla nazionale n. 80 presso Pratola e da Avellino per Mercato S. Severino a Salerno.
82	Garganica	Da S. Severo per S. Nicandro Garganico e Vieste.
83		Innesto con la nazionale n. 80 presso Grottaminarda - Castel Baronia - Bivio per Conturs - Innesto presso Eboli con la nazionale n. 87.
84	dell'Appennino meridionale	Dalla nazionale n 80 presso Avellino per Atripalda - Bivio S. Angelo dei Lombardi - Lioni - Ruoti - Potenza - Laurenzana - Corleto Perticara - S. Arcangelo - Senise Cerchiara - Stazione Torre Cerchiara.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
85	delle Murge	Barletta - Canosa - Atella alla nazionale numero 84 fra Ruoti e Potenza.
86	Jonica	Reggio Calabria - Gerace Marina - Punta di Stilo - - Stilo - Catanzaro Marina - Cotrone - Cirò Cariati - Rossano - Innesto con la nazionale n. 87 presso Spezzano Albanese.
87	delle Calabrie	Eboli - Sala Consilina - Lagonegro - Lauria - Castrovillari - Spezzano - Cosenza - Severia Mannelli - Tiriolo - Catanzaro - Incontro con la Jonica n. 86 a Catanzaro Marina con diramazione da Castrovillari a Francavilla sulla nazionale 84 e da Tiriolo per la stazione di Marcellinara alla nazionale n. 68.
88		Innesto con la nazionale n. 87 presso Auletta - Stazione Tito - Potenza - Miglionico - Castellaneta - Taranto - Francavilla - Brindisi con diramazione dalla stazione Tito per Brienza alla nazionale n 87 presso Atena.
89		Bari - Modugno - Altamura - Gravina - Irsina - Innesto con la nazionale n. 88 dopo Tolve.
90		Dalla nazionale n. 85 presso Canosa per Spinazzola a Gravina sulla nazionale n. 89 e da Altamura sulla stessa nazionale per Matera all'innesto con la nazionale n. 88 presso Miglionico.
91		Canosa - Corato - Modugno.
92	di Val d'Agri	Dalla nazionale 87 delle Calabrie presso Montesano per Moliterno - Corleto Perticara - Craco alla stazione ferroviaria di Montalbano Jonico.
93	Sapri Jonio	Da Sapri all'innesto della nazionale n. 87 delle Calabrie presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
94		Bari - Gioia del Colle - Mottola - Innesto con la nazionale n. 88.
95		Lecce - Gallipoli.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
96		Innesto con la nazionale n. 69 presso Zollino per Martano ad Otranto.
97	di Paola e della Sila	Dalla marina di Paola all'incontro della nazionale delle Calabrie n. 87 presso la stazione ferroviaria Rende S Fili e da Cosenza per Sella Gradina e Bivio S. Severina al porto di Cotrone con diramazione dal bivio Gazzani alla stazione ferroviaria di Cutro.
98		Dalla stazione ferroviaria di Serra d'Aiello per Aiello e Grimaldi alla nazionale n. 87 delle Calabrie e da questa presso Coraci per Colosimi alla nazionale n. 97 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli e Campana alla stazione ferroviaria di Cariati.
99		Dalla stazione ferroviaria di Nicastro sulla nazionale n. 68 a Soveria Mannelli sulla nazionale n. 87, e da questa per Taverna - Bivio per Petilia Policastro all'innesto Guzzani sulla nazionale n. 97.
100		Dalla stazione ferroviaria di Francavilla Angitola per il Valico di Monte Cucco e Monte Pecoraro all'incontro della nazionale n. 86 presso Stilo, con diramazione da Mangiatorella a Ferdinandea.
101		Dalla Marina e dalla stazione ferroviaria di Gioia Tauro per Cittanova e Gerace Marina.
102		Da Bagnara alla Marina di Bovalino.
103	Sicilia - Periferica Sicula	Da Messina per il litorale settentrionale a Palermo, da Palermo per Sferracavallo - Alcamo a Trapani - Marsala - Mazzara - Castel Vetrano - Girgenti - Terranova - Modica - Spaccaforno - Siracusa - Lentini - Catania - Messina.
104		Capo d'Orlando - Randazzo - Passo Pisciaro innesto con la periferica n. 103 presso Fiume Freddo.
105	Centrale sicula	Dalla Marina di S. Stefano - Camastra per Nicosia - Quadrivio della Misericordia presso Castrogiovanni - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.

Classificazione numerica	DENOMINAZIONE della strada	PERCORSO DELLA STRADA
106		Dalla Centrale sicula n. 105 presso S. Cono in contrada Gugliotto - Caltagirone - Vizzini - Palazzolo - Floridia all'incontro della nazionale n. 103 presso Siracusa.
107		Fiumefreddo - Randazzo - Cerami - Petralia - Sottana - Caltavoturo - Alla nazionale n. 103 presso la stazione di Cerda.
108		Palermo - Corleone - Bivona - Girgenti - Innesto con la nazionale n. 103.
109		Da Catania per Adernò-Agira alla nazionale 105 presso Leonforte e da questa presso Castrogiovanni per Barriera Noce e Vallelunga alla nazionale n. 108 presso Marineo.
110		Girgenti - Canicatti - Caltanissetta incontro con la nazionale n. 105 presso Benesiti con diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla nazionale 109.
111		Dalla nazionale 103 presso Alcamo per Gibellina e S. Ninfa a Castelvetrano.
112	Sardegna - Periferica	Cagliari - Muravera - Tortoli - Dorgali - Siniscola - Terranova Pausania - Tempio Laerru - Sassari - Cantoniera - Scalacavalli - Alghero - Suni - Cuglieri - Oristano - Iglesias - Siliqua - Cagliari, con diramazione da Alghero a Porto Conte.
113	Traversale Sarda	Orosei - Nuoro - Silanus - Suni - Bosa - Marina.
114	Centrale Sarda	Porto Torres - Sassari - Martis - Ozieri - Nazionale 113 e da questa per Oniferi - Sorgolo - Laconi - Monastir Cagliari.
115		Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per S. Teresa di Gallura.
116		Ozieri - Martis sulla nazionale n. 112 e da questa presso Rio Tesciu a Castelsardo.
117		Dalla nazionale n. 112 tra Oristano e Terralba per Sanluri alla n. 114 presso Monastir.
118		Iglesias - Porto Palmas.

Visto, d'ordine di Sua Maesta il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

CARNAZZA.

N. 271. — DISPOSIZIONI VARIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri che modifica le zone di osservazione di cui agli osservatori industriali relativi alle industrie chimiche - Varianti circa la misura delle rispettive indennità.** — (Gabinetto del ministro). — 20 marzo 1924.

A parziale modificazione della circolare 645 dell'8 novembre 1923, si comunica:

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 del R. decreto del 6 settembre 1923, numero 2009 concernente l'ordinamento del servizio osservatori industriali;

Visto il precedente decreto Presidenziale del 6 ottobre 1923 relativo alle norme esecutive dell'ordinamento suddetto;

Tenuto conto dell'esito del concorso per la nomina ad ufficiale osservatore industriale, per cui non fu possibile procedere ad alcuna scelta per gli osservatori corrispondenti ai numeri 4 *C*, 10 *C*, 11 *C*,

Per la conseguente necessità di suddividere temporaneamente, fino ad un nuovo concorso, le zone stesse, fra le altre dello stesso gruppo di industrie, con relativo ampliamento delle rispettive zone di osservazione;

Decreta:

Articolo unico.

Provvisoriamente e per il solo anno 1924, sono modificate come appresso le zone di osservazione di cui agli osservatorii industriali relativi alle industrie chimiche, indicati nel prospetto che segue, e ne è variata altresì, a datare dal 1° febbraio 1924, la misura delle rispettive indennità:

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Num. e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	ZONA DI OSSERVAZIONE (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo Lire
R. Esercito	1 C	Istituto chimico farmaceutico militare Torino	Torino	Cuneo – Novara – Torino . .	400
»	2 C	Ospedale militare Genova	Genova	Alessandria – Genova – Porto Maurizio – Spezia	360
»	3 C	Ospedale militare Milano	Milano	Milano – Pavia – Cremona – Modena – Parma – Piacenza Reggio Emilia	550
»	5 C	Ospedale militare Milano	Milano	Bergamo – Brescia – Como – Sondrio – Mantova – Trento – Verona	550
»	6 C	Ospedale militare Bologna	Bologna	Ascoli Piceno – Ancona – Bologna – Ferrara Forlì – Macerata – Pesaro – Ravenna – Rovigo – Zara	470
»	7 C	Scuola sanità militare Firenze	Firenze	Arezzo – Firenze – Grosseto – Livorno – Lucca – Massa Carrara – Perugia – Pisa – Siena	470
»	8 C	Servizio chimico R. E. Roma	Roma	Aquila – Cagliari – Chieti Roma – Sassari – Teramo – Caltanisetta – Catania – Girgenti – Messina – Palermo – Reggio Calabria – Siracusa – Trapani	750
»	9 C	Polverificio R. E. sul Liri	Napoli	Avellino – Bari – Benevento – Campobasso – Caserta – Foggia – Napoli – Salerno – Catanzaro – Cosenza – Lecce – Potenza – Taranto	650
R. Marina	12 C	Ospedale R. M. Venezia	Venezia	Belluno – Friuli – Padova – Pola – Treviso Trieste – Venezia – Vicenza	420

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, li 20 marzo 1924.

Il presidente del Consiglio dei ministri
MUSSOLINI.

N. 272. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Novara.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 14 aprile 1924.

Si autorizza il comitato organizzatore del concorso ippico di Novara ad indire una gara militare durante il concorso ippico di:

Novara . . . . . maggio 1924

Per quanto riguarda i particolari dello svolgimento della gara anzidetta, e la partecipazione degli ufficiali, dovranno essere osservate le disposizioni della circolare del 14 marzo, pubblicata sul *giornale militare* del corrente anno, dispensa 15ª, n. 221.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 273. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità, soprassoldi ed assegni vari che sono decaduti il 31 marzo 1924.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 aprile 1924.

Per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (circolare 706-1923), tutte le indennità, i soprassoldi, ed ogni altro assegno non regolati o confermati dal decreto medesimo sono decaduti col 31 marzo scorso.

Il Ministero ha proceduto alla revisione degli assegni di cui sopra; ed è in corso il decreto, il quale, a norma del precitato art. 189, deve essere emanato, di concerto col Ministro delle finanze, e che stabilirà quelli dei detti assegni che saranno mantenuti a decorrere dal 1° aprile 1924.

In tale decreto non saranno riprodotte le competenze che non abbiano il carattere di rimborso di spese, nè quelle non compatibili coi criteri di massima ai quali, per ragioni di bilancio, devono essere informate le nuove disposizioni.

Ciò stante, in attesa che il decreto stesso possa compiere il suo corso, si avverte che, essendo già intervenuto un ac-

cordo di massima col Ministero delle finanze per alcune competenze, possono continuare ad essere corrisposte le seguenti:

Indennità di accantonamento e di marcia stabilita dallo specchio I sulle indennità eventuali (circ. 33-1921).

Assegni per trasporto personale e del bagaglio fissati dallo specchio II sulle indennità eventuali.

I soprassoldi dello specchio III sulle indennità eventuali indicati ai numeri 5; 6 modificato dalla circ. 693-1923; 8; 9 modificato dalla circ. 693-1923; 10 modificato dalla circolare 313-1921; 12; 33 modificato dalla circ. 693-1923; 34 modificato dalla circ. 693-1923; 37 modificato dalla circ. 693-1923; 40; 51; 52 modificato dalla circ. 164-1920; 54; 60; 64; 66; 69; 72; 73; 74; 75; 76; 81; 82; 83; 91 modificato dalla circ. 383-1922; 92; 94; 95; 96.

Indennità per i servizi di presidio di cui alla circ. 380-1923, avvertendo che dell'allegato II possono corrispondersi le sole indennità previste ai numeri 4, 8, 14, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 44, 45, e che l'allegato III è abrogato.

Indennità di posizione ausiliaria ordinaria e speciale, secondo le apposite disposizioni.

Pensioni per decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e soprassoldi per le medaglie al valor militare (circ. 130-1918).

Indennità d'insegnamento agli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari, esclusa la scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali (circ. 308-1921).

Indennità di tramutamento agli ufficiali trasferiti (circ. 607-1918 e 170-1921).

Indennità di tramutamento per i sottufficiali ed i militari di truppa (circ. 1-1922).

Competenze stabilite dagli articoli 11, 12 e 13 della circ. 391-1923 a favore di taluni personali incaricati del servizio di leva.

Indennità d'insegnamento al geodeta capo dell'istituto geografico militare e al direttore dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, giusta le annotazioni apposte rispettivamente alla tabella n. 2 e n. 8 della circolare 591-1922.

Indennità stabilte dalla tabella annessa alla circ. 436-1916 per il direttore del laboratorio dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, per l'ufficiale aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elet-

triche e per i due ufficiali addetti all'insegnamento ed alle esperienze (circ. 309-1909).

Soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercite dall'amministrazione militare (circ. 2-1921).

Indennità ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che compiono ascensioni su aerostati (circ. 140-1917).

Indennità ad ufficiali, impiegati ed agenti agrari dei depositi allevamento cavalli, non forniti di alloggio per cura dell'amministrazione militare (§ 15 del Regolamento per i depositi allevamento cavalli).

Indennità di alloggio, in mancanza dell'alloggio, agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli appuntati ammogliati dei carabinieri Reali (circolari 523 e 687-1919).

Premi di rafferma ai militari dei carabinieri Reali (circolare 216-1919).

Indennità agli ufficiali dei carabinieri Reali per spese domestico e governo quadrupedi (circ. 523-1919).

Indennità vestiario ai militari dei carabinieri Reali (circolare 487-1923).

Soprassoldo giornaliero ai militari dell'arma a cavallo dei carabinieri Reali (circ. 215-1919).

Indennità di prima vestizione, di manutenzione e riparazione vestiario e di manutenzione della bicicletta ai militari del ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali, giusta le apposite disposizioni.

Soprassoldi ai militari dei carabinieri Reali per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi, giusta le relative disposizioni.

Premi e indennità di rafferma ai militari delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri Reali) di cui alla circ. 309-1909.

Gratificazioni ai militari divenuti inabili per cause non dipendenti dal servizio (circ. 525-1911).

Indennità ai militari riassoldati (circolari 25 e 26-1913).

Premi ai sergenti del Regio esercito (circ. 586-1919).

Indennità ai sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio, a mente dell'art. 20 della circ. 586-1919.

Indennità di viaggio agli inscritti di leva indigenti (circolare 77-1924).

Indennità speciale ai caporali e soldati del Regio esercito vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, stabilita dall'art. 2 della circ. 34-1921.

Sovrapaga ai musicanti.

Sovrapaghe al personale militare operaio incaricato della manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria del genio e automobilistico (circolari 28-1920; circ. 86-1924; circ. 576-1920).

Mercede oraria di lavoro ai militari di truppa delle sezioni di disinfezione e delle compagnie di lavoratori addetti al servizio della cura e delle onoranze delle salme dei caduti in guerra (circolari 149 e 659-1920).

Indennità ai sottufficiali ed ai militari di truppa in licenza (circ. 714-1923).

Ciò premesso, nessun pagamento potrà più farsi di tutti i soprassoldi e le indennità non comprese fra quelle sopracitate, salvo ad effettuarlo in seguito per quei soprassoldi ed indennità che, eventualmente, dovessero pure essere mantenuti dopo gli ulteriori accordi fra questo Ministero e quello delle finanze.

Si stima opportuno far presente che fra le competenze decadute il 31 marzo u. s., già stabilite da disposizioni speciali, sono da annoverarsi i soprassoldi fissi di cui alla tabella IV della legge sugli stipendi ed assegni fissi (n. 68 della circolare 707-1923); la metà indennità cavalli di cui all'art. 7 (secondo comma) della circ. 34-1921; la paglia da lettiera pei cavalli degli ufficiali di cui all'art. 4 della circ. 528-1921; l'indennità di equipaggiamento di L. 300 ai sottotenenti nuovi promossi in servizio attivo permanente (Disposizione 158 del fascicolo n. 2 della Raccolta - bozze di stampa).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 274. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 17 aprile 1924.

Sono disponibili 8 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine centrale del Ministero dell'economia nazionale, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra i

detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda in carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 30 aprile 1924.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, è, in ogni caso, non oltre la data sopraffissata, le predette autorità dovranno trasmettere direttamente a questo Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) unendo alle domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo percepito nel grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 275. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni.** — (Ragioneria). — 17 aprile 1924.

Avviene spesso che gli enti militari debbano effettuare cessioni di generi o materiali ad altre amministrazioni in seguito a richieste urgenti in casi di disastri o per esigenze di ordine pubblico o fare, per le stesse ragioni, spese estranee ai servizi normali dell'Esercito e che il Ministero non possa ot-

tenere tempestivamente il rimborso per il ritardo col quale vengono fatte le comunicazioni relative.

Ad evitare il grave danno che deriva all'amministrazione militare da tale fatto, questo Ministero dispone che nei casi suddetti venga data subito comunicazione delle cessioni o prestazioni avvenute tanto agli uffici amministrativi competenti quanto alla ragioneria (Div. 1 - Sez. IV).

La comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi atti a far esattamente valutare l'importo dei materiali ceduti o la spesa complessiva sostenuta per conto delle amministrazioni richiedenti.

Tanto nei casi suddetti, quanto in quelli di cessioni o prestazioni ordinate o autorizzate preventivamente dal Ministero l'Ente che abbia l'incarico di ottenere il pagamento dei materiali o il rimborso delle spese dovrà avere la massima cura, come è stato più volte raccomandato, perchè la quietanza o il certificato relativo al versamento in tesoreria, effettuato direttamente dall'amministrazione ricevente o dall'Ente stesso a nome di quest'ultima, pervenga al Ministero (Div. I ragioneria - IV sezione) al più presto possibile. In ogni caso nessuna quietanza del genere dovrà essere trasmessa dopo il penultimo mese dell'esercizio e qualora si vedesse l'impossibilità di osservare tale termine si farà, preferibilmente, rimandare il versamento al 1° luglio successivo.

Si avverte che delle mancate o ritardate comunicazioni di cui alla presente circolare saranno accertate le responsabilità materiali e disciplinari.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 276. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 aprile 1924.

In conformità di accordi presi con il Ministero delle colonie, i cali, le avarie e le mancanze, comunque verificatesi, nei materiali e nelle derrate, durante i trasporti dai magazzini dell'amministrazione militare a quelli delle colonie libiche, che non risultino attribuibili all'ente metropolitano

speditore, debbono gravare sui bilanci dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica.

Conseguentemente, il consegnatario del magazzino coloniale ricevente, in deroga al disposto del § 267 del libro II dell'istruzione per i servizi di commissariato militare — secondo il quale la parte ricevente deve compilare la propria richiesta di carico per le sole quantità effettivamente ricevute in istato di poter servire, e restituire, congruamente rettificata, la richiesta di scarico alla parte mittente — non dovrà apportare alcuna rettificazione alla richiesta di scarico della parte mittente per le quantità eventualmente ricevute in meno, in conseguenza di cali, avarie ed altre cause inerenti al trasporto, ma dovrà, invece, assumere in carico gli interi quantitativi che risultino spediti e redigere apposito verbale per le quantità mancanti allo scopo di provocare dal Ministero delle colonie la declaratoria di scarico.

Per salvaguardare gli interessi dell'amministrazione militare e coloniale dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) gli organi incaricati della spedizione di materiali e di derrate pei regi corpi di truppe coloniali della Libia dovranno provvedere affinchè l'amministrazione coloniale venga rappresentata presso l'ente mittente da apposito ufficiale, in conformità del disposto dell'art. 439 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi. Del pari, all'atto dello svincolo della merce e dell'apertura dei colli, apposito ufficiale, giusta il citato art. 439 ,rappresenterà la parte mittente;

b) per ciascuna delle dette spedizioni dovrà essere redatto apposito verbale, in duplice esemplare, firmato dal consegnatario speditore e dall'ufficiale delegato a rappresentare la parte destinataria, da cui risulti:

1° il numero e specie dei colli, il peso lordo di ciascuno di essi, accertato all'atto della spedizione dall'ufficiale rappresentante la parte destinataria, e, quando possibile, la tara; la specificazione del contenuto di ciascun collo, indicando quando è il caso lo stato d'uso dei materiali (nuovi, usati, la classe per quelli in carico con tale distinzione);

2° le condizioni accertate dell'imballaggio;

3° la dichiarazione che ciascun collo è munito di apposita

etichetta o cartellino con le indicazioni prescritte, compreso il peso lordo accertato.

Uno degli esemplari di detto verbale dovrà essere conservato dall'ente speditore e l'altro dovrà essere inviato all'ente destinatario per i necessari accertamenti all'atto del ricevimento della merce, ed in modo che gli giunga prima o contemporaneamente ad essa.

Gli enti nei luoghi d'imbarco, incaricati del ricevimento dei materiali e derrate dirette in Libia, nonchè del relativo carico sui piroscafi (giusta il disposto della circolare 398 del *giornale militare* 1923) dovranno accertarsi del buon condizionamento dei colli, tale cioè da garentire l'arrivo dei materiali in buono stato a destino, provvedendo alle riparazioni e sostituzioni degli imballaggi eventualmente necessari ed, ove occorra, a redigere i verbali per mancanze, guasti od avarie attribuibili a forza maggiore o da addebitarsi ai responsabili, nel caso di ricevimento dei materiali o derrate da altre località.

Analoghe norme saranno seguite nelle cessioni inverse — cioè di materiali e derrate spediti dalle amministrazioni coloniali della Libia a quelle metropolitane — per le quali i cali, le avarie e le mancanze graveranno sul bilancio del Ministero della guerra

Il Ministro — A. Diaz.

N. 277. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta preventiva per l'autorizzazione di spese.** — (Ragioneria). — 17 aprile 1924.

Ho dovuto constatare che le amministrazioni dipendenti effettuano talvolta spese di carattere eccezionale, non previste in bilancio, senza aver chiesta la preventiva autorizzazione limitandosi ad informare questo Ministero dopo che la spesa venne eseguita, per ottenere la sanatoria.

Poichè un tale irregolare procedimento crea a questa amministrazione centrale serie difficoltà di fronte al Ministero delle finanze col quale debbono in precedenza essere presi i necessari accordi in tutti i casi di cui trattasi, avverto tutte le autorità militari che d'ora innanzi non solo non saranno più sanzionate spese del genere ma ne sarà reso responsabile

chi ebbe ad ordinarle e ciò a tenore delle disposizioni degli articoli 81 e 86 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato (circolare 710 del 1923).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 278. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 17 aprile 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari, relative ai sopra citati ricuperi, si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alle ditte seguenti fino alla concorrenza della somma per ciascuna indicata:

Senacolo Salvatore, Genova, L. 2772;
Mistrangelo Felice, Savona, L. 4518;
Da Bove Marco, Sassello, L. 2340;
Cappa Virginio, Torino (via del Fiocchetto, 3), L. 9559;
Di Dedda Giuseppe, id., L. 9559;
Ditta Fratelli Tortora Giuseppe e Vincenzo fu Giosuè Pagani, L. 17,200;
Ditta Cesare Soverini di Alfonso Zucchi, Bologna, lire 33,258;
Dott. Giulio Bernardi, di Napoli, rappresentata dal curatore avv. Ernesto Brangi (Napoli, via San Marcellino, 5), L. 16,140.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Con l'occasione si avverte che la revoca di fermo indicata alla circolare 211 *giornale militare* c. a., a favore del commendatore Agnelli Giovanni deve intendersi quale rappresentante delle Officine Villar Perosa e non già delle Fiat per la quale rimangono in vigore i noti fermi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 279. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 aprile 1924.

Con riferimento all'art. 301 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si determina che la serie degli oggetti di corredo di cui debbono essere provveduti gli uomini alle armi sia composta come segue:

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Asciugatoi	2	
Bastoni alpini	1	Per alpini e per artiglieria da montagna
Berretti di panno da fatica	1	Di tela fino a consumazione delle esistenze di magazzino Per bersaglieri: tez.
Berrettini di tela bigia per scuderia	1	Per armi a cavallo e conducenti.
Berretti di panno grigio-verde con fregio . . .	1	Cappello: per bersaglieri, alpini, artiglieria da montagna e someggiata; elmo e colbacco per cavalleria.
Borracce	1	Con correggia lunga di tessuto o di cuoio per truppe montate e ciclisti.
Borse di tela per pulizia .	1	
Calze di cotone (paia) . .	3	Per le armi a cavallo e per gli automobilisti — Per tutte le altre truppe paia 2.
Camicie	3	
Cappucci di lana a maglia	1	Per alpini ed artiglieria da montagna.
Coperte da campo	1	
Corregge per pantaloni . .	1	Meno che per la cavalleria.

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Corregge per pastrani . .	2	Solo alle truppe montate.
Cordoni per bersaglieri . .	1	Solo ai bersaglieri.
Cravatte per collo	3	
Cravatte di lana	2	Per ciclisti, alpini e artiglieria da montagna.
Cucchiai di ferro	1	
Farsetti a maglia	2 (1)	Per i ciclisti: due maglioni.
Fasce di panno (mollettières) (paia)	2 (2)	Solo per le truppe che non hanno in distribuzione i gambali.
Fazzoletti	3	
Fodere	1	Per i cappelli da bersaglieri, elmi e colbacchi per cavalleria.
Fregi metallici per controspalline (paia)	1	
Gambali (paia). . . .	1	Solo per truppe montate, ciclisti, artiglieria autoportata, automobilisti in mancanza di stivaletti speciali.
Gavette	1	Per truppe montate, con corregge porta gavette — Per truppe da montagna, modello grande.

(1) Un farsetto dovrà essere distribuito all'atto della prima vestizione, l'altro al principio del mese di settembre.

(2) Un capo deve essere di classe, fino alle concorrenze delle esistenze di magazzino; in difetto potranno essere distribuiti oggetti nuovi.

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Giubbe di panno grigio-verde	2 (1)	
Giubbe di tela	1 (2)	Per i bersaglieri ciclisti modello e costruzione identica a quelle di panno.
Guanti di filo (paia) . . .	1	Neri per i bersaglieri, bianchi per le altre truppe.
Guanti di lana (paia). . .	2	Solo per i ciclisti, automobilisti, alpini, artiglieria da montagna.
Libretti personali	1	
Mantelline o cappotti di panno grigio-verde o pastrani	1	Secondo le diverse armi o specialità.
Medaglioncini di riconoscimento	1	
Mutande di tela	2	Di cotone a maglia per truppe montate e ciclisti.
Occhiali	1	Per ciclisti ed automobilisti.
Pantaloni di panno grigio-verde	2 (1)	
Pantaloni di tela	1 (2)	Per la truppa montata uno lungo ed uno corto, per le truppe da montagna il tipo speciale corto.
Pezzuole da piedi (paia) .	2	Meno che per le armi a cavallo ed automobilisti.
Piastrino di riconoscimento	1	
Sacchetti per arnesi fuori uso	1	

(1) Un capo deve essere di classe, fino alla concorrenza delle esistenze di magazzino; in difetto potranno essere distribuiti oggetti nuovi.

(2) Doppia tenuta di tela: armi a cavallo, specialità d'artiglieria non a cavallo, arma del genio, attendenti di ufficiali montati, conducenti di armi a piedi, allievi scuole ufficiali e sottufficiali.

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Sacchetti per galletta . . .	2	Utilizzando anche i sacchetti da 1/2 ragione.
Stivaletti (paia)	2	
Scatolette per nero e grasso	1	
Spazzole da scarpe o da vestimenta	1	Ogni due soldati debbono avere una spazzola da scarpe ed una da vestimenta.
Speroni con correggiuole (paia)	1	Solo alle truppe montate.
Stellette metalliche (e di panno a consumazione) (paia)	5	
Tasche per pane	1	
Tazze di lamiera	1	
Telo per tenda modello Bucciantini ed accessori . .	1	
Ventriere di lana . .	2	O fasce ventriere, adoperando le ventriere di lana fino a consumazione.
Zaino o valigia con correggе o sacco vestiario o borsa di tela per ciclisti e cassetta o sacco branda . .	1	A seconda delle diverse armi e specialità.
Zoccoli per scuderia (paia)	1	Armi a cavallo, conducenti, cucinieri.

N. B. — La serie di oggetti di corredo sarà distribuita dalla vestizione delle reclute della classe 1904; agli uomini alle armi, continuerà ad essere mantenuta la serie in vigore finora.

I sergenti maggiori e sergenti raffermati, dovranno avere da ora la da tenuta di panno grigio verde; la distribuzione dovrà farsi con oggetti nuovi di panno grigio verde per caporali e soldati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 280. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 17 aprile 1924.

Con riferimento al disposto dell'art. 6 del R. decreto numero 3227 del 31 dicembre 1923, relativo al reclutamento ed al trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma, si stabiliscono qui di seguito le norme esecutive per la prima attuazione dell'organico di cui all'art. 2 del precitato decreto.

1. Gli aspiranti al concorso dovranno:

A) non avere oltrepassato i 55 anni di età al 31 dicembre 1923;

B) essere celibi o vedovi, oppure se ammogliati avere compiuto il 25° anno di età al 15 giugno p. v.;

C) superare gli appositi esperimenti;

D) soddisfare alle condizioni di idoneità fisica richieste dal particolare servizio.

2. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.40 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento e collegamento) non più tardi del 15 giugno p. v. per il tramite: del rispettivo comandante di corpo, quelle dei concorrenti di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) dell'art. 6 del R. decreto 3227; del distretto militare di residenza, quelle dei concorrenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 del precitato decreto.

3. Alle domande di tutti i concorrenti dovrà essere allegata la quietanza dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di L. 25 di ammissione al concorso.

Inoltre alle domande di ciascuna categoria di concorrenti dovranno essere allegati i sottoelencati documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni

Concorrenti di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 6 del Regio decreto 3227.

Certificato di stato libero di data recente, oppure per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

Concorrenti di cui alla lettera *b*) con impiego civile nelle amministrazioni dello Stato:

A) certificato di stato libero di data recente, oppure per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

B) diploma originale di maestro di scherma o d'arme rilasciato dalla scuola magistrale di scherma.

Concorrenti di cui alla lettera *b*) che siano stati congedati per anzianità di servizio:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) certificato generale del casellario giudiziario;

C) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza;

D) certificato di stato libero di data recente, oppure per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

E) diploma originale di maestro di scherma o d'arme risciato dalla scuola magistrale di scherma.

Concorrenti di cui alla lettera *c*):

dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di ammissione al concorso che rinunciano al grado che rivestono, nel caso riescano vincitori del concorso.

4. I Comandanti di Corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente alle domande unendovi per ciascuna categoria di concorrenti i seguenti documenti:

Concorrenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 del R. decreto 3227:

A) copia del foglio matricolare mod. 59 rigorosamente aggiornata;

B) giudizio delle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche circa l'idoneità per qualità

morali, disciplinari, fisiche e di attitudine militare a ricoprire il grado di sottotenente maestro di scherma.

Concorrenti di cui alla lettera *b*):

A) copia del foglio matricolare mod. 59; rigorosamente aggiornata sino alla data del congedamento dalle armi;

B) copia del foglio matricolare caratteristico m. F/961 degli ultimi due anni di servizio;

C) rapporto informativo compilato dalle autorità gerarchiche dalle quali dipendono, (soltanto per quelli che hanno un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato);

D) rapporto sulla moralità delle famiglie e sulla condotta morale e politica del concorrente.

Concorrenti di cui alla lettera *c*):

A) copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata;

B) libretto personale aggiornato;

Concorrenti di cui alla lettera *d*):

A) copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata;

B) rapporto informativo compilato dalle autorità gerarchiche dalle quali dipendono;

C) rapporto sulla moralità delle famiglie e sulla condotta morale e politica del concorrente.

Le autorità militari superiori nel trasmettere le domande dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

5. Apposita Commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande dei concorrenti che, dalle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche e dalle autorità gerarchiche siano ritenuti idonei a ricoprire il grado di sottotenente maestro di scherma, giudicando inappellabilmente, anche nel caso che vi sia qualche discorde parere, quali dei concorrenti siano da ammettersi agli esperimenti di cui al successivo n. 8.

6. I nomi dei concorrenti ammessi agli esperimenti saranno pubblicati nel *giornale militare*, ove sarà pure indicata la data dell'inizio degli esperimenti stessi che avranno luogo presso la scuola centrale di educazione fisica.

7. Tutti gli aspiranti ammessi al concorso dovranno subire una visita medica, atta a stabilire la loro idoneità fisica allo speciale servizio, presso la scuola di educazione fisica durante il periodo delle suddette prove e con le modalità che verranno successivamente stabilite.

8. Gli esperimenti per accertare le qualità professionali, militari e di cultura dei concorrenti che saranno ammessi a sostenerli, consisteranno nelle seguenti prove, giusta i programmi annessi alla presente circolare:

A) una prova orale sulla teoria e pedagogia della scherma;

B) una prova orale di fisiologia, anatomia e igiene;

C) una prova pratica atta ad accertare che la idoneità professionale schermistica non sia menomata;

D) una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper efficacemente esercitare le mansioni di istruttore di scherma.

Oltre alle su elencate prove i maestri civili insegnanti di scherma e i maestri di scherma o d'arme, già diplomati presso la scuola magistrale di scherma, che abbiano conseguito un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato o che siano stati congedati per anzianità di servizio, dovranno sostenere un esame orale sui principali regolamenti militari.

9. La commissione esaminatrice composta nel modo seguente, sarà designata dal Ministero della guerra:

Un generale di brigata, *presidente;*

Il Comandante della scuola centrale militare di educazione fisica, *membro;*

Un ufficiale superiore di arma combattente, *membro;*

Il ten. colonnello medico insegnante di anatomia e fisiologia presso la suddetta scuola, *membro;*

Un maestro civile insegnante di scherma, *membro;*

Un capitano d'arma combattente, *segretario.*

10. La commissione tenendo presente l'abilità dimostrata in ciascuna prova, voterà l'idoneità complessiva o meno del candidato, con votazione per il sì o il no, rimanendo l'idoneità stabilita dalla maggioranza dei voti.

11. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà determinata nel modo seguente:

I vincitori del concorso, ufficiali in S. A. P. del R. esercito e gli attuali maestri civili insegnanti di scherma che optino per la nomina a sottotenente, avranno la precedenza sui provenienti dai maestri d'arme.

La graduatoria fra i maestri civili di scherma e i provenienti dagli ufficiali in S. A. P. del Regio esercito sarà stabilita in ragione del grado rivestito il 30 novembre 1923, tenendo conto dell'assimilazione esistente ai gradi del Regio esercito e dell'anzianità di grado posseduta; a parità di anzianità di grado avranno la precedenza i vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in S. A. P. del R. esercito.

I provenienti dai maestri d'arme entreranno successivamente in graduatoria in ragione della rispettiva anzianità di grado.

12. I nomi dei concorrenti vincitori del concorso saranno pubblicati nel *giornale militare* in ordine di graduatoria.

Ove essi superino il limite stabilito dall'organico saranno nominati sottotenenti maestri di scherma i primi 230 classificati.

La nomina a sottotenente maestro di scherma in S. A. P. sarà poi annunziata nel bollettino ufficiale dove sarà pure indicata la destinazione e l'epoca della presentazione ai vari enti.

13. I comandi dei distretti militari daranno diffusione alla presente circolare.

Programmi per gli esami degli aspiranti alla nomina a sottotenente maestro di scherma

1° *Teoria e pedagogia della scherma.*

L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 20' nella quale il candidato dovrà dimostrare di conoscere la teoria e la pedagogia della scherma secondo i metodi:

per il fioretto e la spada, del m. Masaniello Parise;
per la sciabola, dei m. Pecoraro-Pessina.

II. *Nozione di fisiologia, anatomia e igiene.*

L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 15', su 3 numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare delle nozioni di fisiologia, anatomia e igiene applicate all'esercizio fisico e particolarmente alla scherma.

1. Necessità dell'insegnamento dell'anatomia, fisiologia e igiene, ai cultori di educazione fisica. Forma e sezioni del corpo umano, sua struttura.

2. Delle varie funzioni che si compiono nel corpo umano, rapporti fra funzione e funzione.

3. Apparecchi e funzioni della vita animale - apparecchio della locomozione - dello scheletro - funzione dello scheletro - meccanismo della colonna vertebrale - influenza dell'esercizio fisico sulle ossa ed articolazioni - dei muscoli e dei tendini e loro attacchi ed azione - della contrazione muscolare e suoi effetti - influenza dell'esercizio fisico sui muscoli e loro annessi.

4. Del sistema nervoso centrale e periferico - funzione generale del sistema nervoso - organi di senso - educazione delle funzioni nervose.

5. Come si eseguono e si coordinano i movimenti - educazione dei movimenti - dinamometro - le leve della meccanica umana - centro di gravità ed equilibrio del corpo - stazione e locomozione.

6. Apparecchi e funzioni della legge vegetativa - influenza dell'esercizio fisico nella digestione - nella circolazione - nella respirazione - educazione delle funzioni respiratorie - respirazione interna - apparecchio di secrezione - pelle ed annessi - secrezioni ed esalazioni.

7. Nutrizione generale - calore animale - della fatica - sua natura - sue manifestazioni - della costituzione fisica - suoi caratteri e suoi gradi.

8. Igiene dell'esercizio fisico - considerazioni in rapporto all'individuo - agli esercizi - all'ambiente - norme igieniche pratiche.

III. *Regolamenti militari.*

(solo pei concorrenti di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 6 del R. decreto n. 3227 in data 31 dicembre 1923).

L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 15', nella quale il candidato dovrà dimostrare di avere sufficiente conoscenza dei regolamenti di disciplina, territoriale, e di servizio interno per le varie armi, e del Codice penale per il Regio esercito.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 281. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Organico dell'officina di costruzioni automobilistiche.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione. — 17 aprile 1924.

L'organico dell'officina di costruzioni automobilistiche di cui al comma *b*) dell'art. 28 del R. decreto n. 12 in data 7 gennaio 1923, relativo all'ordinamento del Regio esercito, è il seguente ed andrà in vigore il 1° luglio 1924:

Personale ufficiali.

Ufficiali comandati ..	Per il disimpegno (1) di mansioni tecniche	Direttore (Col. o T. Col.)	1
		Vice dirett. (T. Col. o Magg.)	1
		addetti (Capitani e Tenenti)	3
	Per il disimpegno (2) di servizi di ausilio alle mansioni tecniche	Capitani	1
		Tenenti	2
		Totale ufficiali comandati	8
Ufficiali del servizio trasporti militari (Capi sezione)		Maggiori	1
		Capitani	2
		Totale ufficiali del servizio trasporti militari	3
		Totale personale ufficiali	11

Personale civile.

Ragioniere capo (d'artiglieria o geometra del genio)	1
Ragionieri (d'artiglieria o geometra del genio)	2
Capi tecnici	2
Disegnatori tecnici	2
Applicati delle amministrazioni militari dipendenti	7
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	3
Totale personale civile	17

(1) Saranno tratti dagli ufficiali d'artiglieria (R. C.) e genio previsti per i comandi di grandi unità, distretti, scuole ecc. e da quelli del ruolo tecnico di artiglieria.

(2) Ufficiali delle varie armi e corpi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 282. — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 aprile 1924.

1. In applicazione dell'art. 4 (2° comma) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, questo Ministero determina che, nella prima decade del venturo mese di giugno, abbia luogo un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo.

2. Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del 1921 ed avranno luogo alla sede dei comandi di corpo d'armata.

3. In ciascun corpo d'armata, la commissione esaminatrice, nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocommissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i raggruppamenti trasporti, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.
Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno avrà anche le funzioni di segretario.

4. Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio 1924 due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta, di partecipare al concorso stesso.
Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra *sedici* e *venti* ventesimi, tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del modo con cui egli disimpegna il servizio.

5. Gli aspiranti al concorso, dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 31 maggio p. v. segnalati al comando del corpo d'armata, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6. Le commissioni di esami dovranno per ciascuna prova, e cioè per la parte comune e per la parte speciale, assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi.

7. Terminati gli esami, i comandanti di corpo d'armata ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti in ciascuno degli esami stessi, nonchè del punto di merito attribuito dalla commissone d'avanzamento, di cui dovranno anche trasmettersi le copie delle relative deliberazioni.

8. Il Ministero stabilirà la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle prove di esami, del punto di merito e, a parità di punti, della anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

9. Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno sedici ventesimi.

10. I vincitori del concorso saranno inscritti in apposito quadro di avanzamento nell'ordine della graduatoria e saranno poi promossi intercalati con i promovibili ad anzianità, nella proporzione di uno a due, in base alla relativa disposizione contenuta nel citato articolo 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986.

11. Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie, il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando di truppe coloniali.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 283. — TRASPORTI. — **Vidimazione documenti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 aprile 1924.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, in seguito a richiesta di questo Ministero, ha consentito di abolire l'obbligo dell'aggiornamento annuale dei libretti di viaggio. Pertanto non occorre più nè per l'anno corrente, nè per gli anni futuri, che entro il 30 aprile sui detti libretti e sulle tessere di riconoscimento sia apposta la dichiarazione di cui alle circolari nn. 147 e 248, inserte nel *giornale militare* del 1923, attestante la permanenza in servizio del titolare del documento di viaggio.

S'intende però che i libretti distribuiti anteriormente al 30 aprile 1923, dovranno avere l'aggiornamento dello scorso anno.

Ad evitare, poi, che persone non aventi più diritto a valersi del libretto di viaggio possano continuare ad esserne in possesso, si dispone che, *entro dieci giorni* dalla data di cessazione dal servizio (temporanea o definitiva) di ufficiali o militari di truppa muniti di libretti di viaggio, le autorità, da cui dipendono, debbano inviare i libretti stessi:

a) a questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*), se trattasi di, cessazione definitiva (o morte) del capo-famiglia;

b) nei casi di cui al par. 111-*a*) del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, al comando del distretto militare competente, il quale pure entro il detto limite di tempo, dovrà informare il Ministero dell'avvenuto invio.

Parimenti, in tale termine, dovranno inviarsi al Ministero i libretti degli impiegati civili che cessano definitivamente dal servizio, mentre, per quelli collocati in aspettativa, i libretti dovranno essere conservati dai comandanti di corpo, capi d'ufficio, ecc., da cui dipendevano all'atto del provvedimento, che ne daranno notizia al Ministero nel termine già detto. Entro il medesimo, poi, dovrà ad esso segnalarsi se, per qualsivoglia motivo, non sia stato possibile ritirare i libretti di viaggio, precisando la residenza del militare od impiegato civile.

Le tessere di riconoscimento che, agli effetti dell'identità personale, equivalgono ai libretti ed hanno perciò carattere permanente, cessano di aver tale valore al momento istesso in cui i libretti sono ritirati; ad ogni modo è fatto assoluto divieto ad autorità militari, diverse da quelle da cui la tessera fu rilasciata, di emettere, in base alla semplice produzione di questa, delle richieste valide per fruire della tariffa differenziale C.

E' stretto obbligo personale di ogni comandante di corpo, capo di ufficio, ecc. di curare la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui sopra e così pure di provvedere che siano - volta a volta — eliminate dagli stati di famiglia annessi ai libretti di viaggio le persone per le quali vengono a cessare le condizioni prescritte per fruire della citata tariffa.

Il Ministero si riserva d'accertare, con frequenti controlli, che nessuna anormalità sussista in così delicato servizio; sul riflesso che ogni indebito godimento della tariffa militare o

di quella differenziale C rappresenta un vero e proprio abuso a danno, prevalentemente, dell'erario, essendo le ferrovie, per la massima parte, gestite dallo Stato. Perciò a carico delle autorità militari, che risulteranno colpevoli di negligenza, saranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari, indipendentemente dalle sanzioni economiche previste dalle vigenti disposizioni.

In dipendenza di quanto precede, è soppresso l'invio dell'elenco periodico delle variazioni di cui alla circolare numero 124 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 284. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Manifesto per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 aprile 1924.

Come venne ricordato nel n. 2 del manifesto allegato alla circolare 88 del *giornale militare corrente* anno sono aperti in permanenza gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri Reali.

Le condizioni all'uopo stabilite ed i larghi benefici economici e di carriera che sono concessi ai carabinieri risultano dal manifesto che fa seguito alla presente circolare, manifesto che sarà stampato a cura del Ministero della guerra e spedito in congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto militare, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capoluoghi dei comuni di loro circoscrizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbano effettuarsi in testo bilingue.

Il comando generale dell'arma dal canto suo curerà la distribuzione del manifesto in questione a tutti i dipendenti comandi.

Il Ministro — A. Diaz.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali

1. Gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri Reali sono aperti tutto l'anno, alle seguenti condizioni:

2. *Arruolamento volontario.* Possono aspirarvi i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva ovvero quelli che non olrepassino il 26° anno di età e che nel concorso alla leva ad in rassegna siano stati riformati o mandati rivedibili e ritengano di aver acquistata o riacquistata la necessaria idoneità.

Possono aspirarvi anche gli stranieri purchè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Gli arruolati volontari contraggono la ferma speciale di anni tre.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali (anche per mezzo di un comando di stazione dell'Arma) la domanda in carta bollata di L. 2 nella quale debbono esporre la loro intenzione di vincolarsi alla ferma di tre anni e dichiarare inoltre se sono celibi o vedovi senza prole. Alla domanda allegheranno i seguenti documenti.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita ovvero dal tribunale di Roma se l'aspirante è nato all'estero.

Se l'aspirante è uno straniero naturalizzato, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo ove l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia risieduto nell'ultimo anno, vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) per i soli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno di età: atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre, o, in mancanza del padre, dalla madre, o, in mancanza d'entrambi, dal tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Questi atti di consenso sono redatti dai sindaci. Mancando i genitori ed il tutore, in luogo dell'atto di consenso, basterà un legale documento rilasciato dal pretore che attesti tale mancanza;

e) per i soli nati all'estero: atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che sono cittadini italiani.

3. *Ammissione in servizio.* Possono aspirarvi i giovani che siano già stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi. Gli ammessi contraggono la ferma di tre anni se aspirano a divenire carabinieri effettivi; di due anni, se aspirano a divenire carabinieri ausiliari.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali la domanda in carta bollata da L. 2, dichiarando se intendono vincolarsi alla ferma di tre od a quella di due anni, e se sono celibi o vedovi senza prole, non potendo aspirare all'ammissione gli ammogliati.

Alla domanda uniranno i documenti di cui alla lettera *b*) e *c*) del n. 2.

4. *Riammissione in servizio.* Possono aspirarvi i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato tanto dell'Arma dei carabinieri reali quanto di altre armi del R. Esercito, quanto infine della R. Marina, i quali siano celibi o vedovi senza prole e non abbiano oltrepassato il 35° anno di età se provengono dai reali carabinieri od il 30° se provengono da altre armi o dalla R. Marina. I provenienti dai carabinieri reali debbono vincolarsi a rafferma triennale e sono riammessi col proprio grado. I provenienti da altre armi o dalla R. Marina contraggono la ferma triennale se aspirano a divenire carabinieri effettivi; la ferma biennale se aspirano a divenire carabinieri ausiliari, e debbono rinunciare al grado posseduto nell'arma di provenienza.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali la domanda in carta da bollo da L. 2 indicandovi se sono celibi o vedovi senza prole ed inoltre, se non provengono dall'Arma, a quale ferma intendono vincolarsi e dichiarando di rinunciare al grado che eventualmente posseggano. Alla domanda allegheranno i documenti di cui alla lettera *b*) e *c*) del n. 2 ed il foglio di congedo.

5. *Nomina a carabiniere.* Gli arruolati volontari nonchè gli ammessi che si vincolino alla ferma di tre anni saranno nominati carabinieri effettivi dopo sei mesi di permanenza presso le legioni allievi carabinieri reali di Roma e Torino o i depositi allievi di Cagliari e Palermo.

Gli ammessi in servizio che si vincolino alla ferma di due anni saranno nominati carabinieri ausiliari dopo sei mesi di permanenza presso le legioni od i depositi allievi.

I riammessi in servizio provenienti da altra arma del R. Esercito o della R. Marina sono nominati senz'altro carabinieri (effettivi od ausiliari) se contino già almeno sei mesi di servizio militare.

Trattamento economico.

1° *Assegni.*

a) militari di truppa:

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è fatto, *durante il periodo della ferma*, il seguente trattamento economico:

Allievi	paga giornaliera	L.	5,00
Carabinieri ausiliari	id. id	»	7,00
Carabinieri effettivi	id. id.	»	8,50
Appuntati . . .	id. id.	»	9,45

Ultimata la ferma i carabinieri e gli appuntati che proseguiranno nella carriera, vincolandosi alle successive rafferme, avranno diritto ai seguenti assegni:

Dopo il compimento del 3° anno di servizio carabinieri L. 9,65, appuntati L. 10,50.

Dopo il compimento del 6° anno di servizio carabinieri L. 10,40, appuntati L. 11,50.

Dopo il compimento del 9° anno di servizio carabinieri L. 11,20, appuntati L. 12,50.

Dopo il compimento del 12° anno di servizio carabinieri L. 11,90, appuntati L. 13,50.

Dopo il compimento del 15° anno di servizio carabinieri L. 12,50, appuntati L. 14,50.

b) sottufficiali.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri hanno diritto ai seguenti assegni:

Vicebrigadieri da un minimo di L. 13,50 ad un massimo di L. 17,00 giornaliere;

Brigadieri da un minimo di L. 14,00 ad un massimo di L. 19.00 giornaliere;

Marescialli d'alloggio da un minimo di L. 6900,00 ad un massimo di L. 8400,00 annue;

Marescialli capi da un minimo di L. 7700,00 ad un massimo di L. 9600,00 annue;

Marescialli maggiori da un minimo di L. 8700,00 ad un massimo di L. 11.800,00 annue.

2° *Indennità militari speciali.*

Ai militari di truppa e ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali è concessa una indennità militare speciale — computabile agli effetti della pensione — nella misura seguente:

Carabiniere raffermato	L.	1,00	giornaliere
Appuntato	»	1,50	giornaliere
Vicebrigadiere	»	700,00	annue
Brigadiere	»	820,00	annue
Maresciallo d'alloggio	»	950,00	annue
Id. capo	»	1050,00	annue
Id. maggiore	»	1100,00	annue

Coi suindicati emolumenti i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma devono provvedere al solo vitto prendendo parte alla mensa in comune, gestita ad economia e quindi con poca spesa, dato anche che ai sottufficiali e militari dell'Arma (esclusi gli allievi carabinieri che ricevono a differenza degli altri il vitto a spese dell'amministrazione) è altresì concessa una indennità caroviveri nella seguente misura:

Carabiniere ausiliario, carabiniere effettivo, appuntato, vicebrigadiere e brigadiere, celibi L. 2 giornaliere;

Marescialli dei tre gradi, celibi L. 100 mensili.

Più forti indennità caroviveri sono corrisposte agli appuntati, brigadieri e marescialli ammogliati.

3° *Vestiario.*

Per i militari dell'Arma dei carabinieri reali la prima vestizione ed i complementi necessari per promozione sono gratuiti.

Ai militari stessi (esclusi gli allievi carabinieri) viene inoltre corrisposta a titolo di riparazione e rinnovazione del vestiario, una indennità giornaliera di L. 1,00 se appartenenti all'Arma a piedi e di L. 1,20 se appartenenti all'Arma a cavallo.

4° *Trattamento speciale ai militari dell'Arma a cavallo.*

La distribuzione del cavallo e le riparazioni per la bardatura sono gratuite.

Agli allievi carabinieri a cavallo viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,25; ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma a cavallo spetta inoltre uno speciale soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

5° Indennità per posizioni e servizi speciali.

Speciali indennità sono stabilite per i sottufficiali e militari di truppa che compiano speciali servizi.

Rafferme.

Oltre agli assegni fin qui indicati i sottufficiali e militari di truppa che si vincolano dopo la ferma a tre successive rafferme triennali acquistano diritto alle indennità di L. 1000, 2000 e 3000 che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma.

Avanzamento.

I carabinieri aventi l'anzianità di grado annualmente fissata dal comando generale e gli appuntati possono essere ammessi, previo concorso, alla scuola allievi sottufficiali di Firenze; i *giovani però provvisti di licenza di scuole secondarie o di altri titoli di studio equipollente o provenienti dai sottufficiali dell'Esercito o del Corpo reale equipaggi saranno senz'altro ammessi*, fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, presso la scuola anzidetta a frequentare il 1° corso della scuola stessa che abbia inizio dopo almeno tre mesi dalla loro nomina a carabiniere effettivo, sempre quando in detto periodo di tempo essi abbiano prestato servizio d'istituto presso le stazioni.

Passaggio nel ruolo specializzato.

Previo esame di concorso che, *specie per i giovani provvisti di titoli di studio*, non presenta serie difficoltà, i carabinieri che contino un solo anno di servizio nell'Arma possono essere ammessi alla scuola tecnica di polizia per essere abilitati, dopo un corso annuale, al passaggio nel ruolo specializzato col grado di vicebrigadiere inquirente o tecnico.

Possono inoltre far passaggio nel ruolo specializzato — categoria vigilanti — i carabinieri e gli appuntati che contino non meno di sei anni di servizio nell'Arma.

Ai sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato viene corrisposto un supplemento — non valutabile ai fini di pensione — alla indennità militare speciale nella seguente misura:

Carabiniere	L.	2,00	giornaliere
Appuntato	»	2,00	

Vicebrigadiere	L. 1100,00	annue
Brigadiere	» 1250,00	
Marescialli (dei tre gradi) . .	» 1450,00	

Matrimonio.

Possono contrarre matrimonio nel ruolo generale:

a) tutti i marescialli che abbiano compiuto 9 anni di servizio;

b) i brigadieri che abbiano compiuto 9 anni di servizio, in ragione di metà del loro numero stabilito dall'organico.

c) gli appuntati che abbiano 12 anni di servizio in ragione di un decimo del loro numero stabilito dall'organico e siano adibiti a cariche speciali.

Ai militari di cui alla lettera *a*) e *b*) sempre quando non possano avere l'alloggio in natura sarà corrisposta una indennità mensile di L. 115, se in capoluogo con popolazione superiore ai 25.000 abitanti e di L. 95 nelle altre località.

Tale indennità mensile sarà corrisposta anche agli appuntati.

Più favorevoli norme poi sono in vigore per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato

Rilascio di speciale attestato.

Agli appuntati e carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, viene rilasciato uno speciale attestato, che costituirà, senz'altro, titolo legale per ottenere i posti come agenti nei corpi armati o guardia giurata, che saranno vacanti nelle amministrazioni governative, comunali, provinciali (guardie boschive, campestri, comunali, daziarie, ecc.), o nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Diritto ad impiego civile.

I sottufficiali dei carabinieri reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse norme stabilite per tutti gli altri sottufficiali dell'Esercito.

Pensioni.

I militari dispensati dal servizio per malattia acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali godono dello speciale beneficio di poter ottenere il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, compresi quelli trascorsi in altre armi dell'Esercito e senza alcun limite di età.

La pensione di riposo è liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell'ultimo triennio di servizio.

Addì 17 aprile 1924.

Il comandante del distretto.

AVVISI

E' in vendita presso l'ufficio pubblicazioni di questo Ministero l'opuscolo:

" I CARRI ARMATI „

del *capitano Gabrielli Manlio,* nel quale sono stati raccolti ed ordinati elementi di giudizio che l'esperienza dell'ultimo conflitto ha fornito intorno a questo nuovo mezzo di offesa.

Esso offre una rapida sintesi dell'evoluzione tecnica e tattica del carro armato, sintesi che consente di poter vagliare le teorie che militano in favore e contro l'adozione del nuovo ordegno.

Prezzo dell'opuscolo L. 5.

Rivolgere le richieste al Ministero della guerra - Ufficio pubblicazioni militari - accompagnandole dal relativo importo.

Per richieste non inferiori a 5 copie si accorda lo sconto del 10 per cento.

E' stato pubblicato

Il funzionamento amministrativo contabile militare

del maggiore d'amministrazione NUMA MONTAGNANI.

E' una guida ragionata, teorica e pratica, che contiene tutte le norme e disposizioni, comprese le ultimissime innovazioni e riforme, che si riferiscono alle diverse funzioni amministrative e contabili delle nostre amministrazioni militari (Consigli d'amministrazione, loro componenti ed agenti; comandanti di corpo, di reparto e di distaccamento; ecc.) nonchè cognizioni ed informazioni, sempre di carattere amministrativo e contabile, di pratica utilità per tutti gli ufficiali in genere.

Volume di circa 700 pagine di grande formato, costa L. 30.

Rivolgere le richieste al Ministero della guerra - Ufficio pubblicazioni militari - accompagnandole dal relativo importo, avvertendo che ai corpi i quali si varranno, per le cessioni agli ufficiali delle disposizioni contenute nella lett. *b*) dell'art. 104 del regolamento d'amministrazione, sarà accordato uno sconto del 10 per cento per acquisti non inferiori a 5 copie.

NB. - Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella dispensa 17ª *giornale militare* c. a., pag. 1020.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pag. 55 depennare il tenente *Cumbo* Franco, scuola allievi ufficiali Palermo.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(7654) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª **1924** 25 Aprile

N. 285 - **23 marzo 1924**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 478 - Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali . *Pag.* 1114

» **286 - 24 marzo 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme emanate dal Ministero delle colonie per l'applicazione di quanto è disposto dall'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, circa la sistemazione delle gestioni riguardanti gli esercizi finanziari dal 1914-1915 al 1920-1921 . . . . . *Pag.* 1117

» **287 - 23 aprile 1924**. — TRASPORTI. — Viaggi dei mutilati e invalidi . . . . . *Pag.* 1121

» **288 - 23 aprile 1924.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Pagamento vaglia diretti a militari . . . . . *Pag.* 1123

» **289 - 24 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato . . . . . *Pag.* 1124

» **290 - 19 aprile 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1124

» **291 - 24 aprile 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Esito del concorso dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo . . . . . *Pag.* 1130

AVVISI . . . . . *Pag.* 1131

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1133

Circolare N. 285. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 478 - Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 19 aprile 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2018;

Ritenuta la necessità di variare l'attuale circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali in relazione alla creazione delle nuove Provincie del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Minisio per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali, è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto, e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- DIAZ.

TABELLA N. 1.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.

COMANDI DI GRUPPO DI LEGIONI.

Comandi di gruppo di legioni	Legioni dipendenti
Comando 1° gruppo di legioni (Torino)	Torino - Alessandria - Genova
Comando 2° gruppo di legioni (Milano)	Milano - Verona - Trento
Comando 3° gruppo di legioni (Bologna)	Bologna - Trieste - Treviso
Comando 4° gruppo di legioni (Firenze)	Firenze - Livorno - Ancona
Comando 5° gruppo di legioni (Roma)	Roma - Chieti - Cagliari
Comando 6° gruppo di legioni (Napoli)	Napoli - Salerno - Bari - Catanzaro
Comando 7° gruppo di legioni (Palermo) (1)	Palermo - Messina
Comando gruppo scuole e legione allievi (Roma) (2)	Roma allievi - Torino allievi

(1) Dal comando del 7° gruppo di legioni dipendono anche le divisioni carabinieri Reali della Libia.

(2) Dal comando gruppo scuole e legioni allievi dipendono anche le scuole allievi ufficiali carabinieri Reali, allievi sottufficiali carabinieri Reali, e tecnica di polizia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per la guerra:

DIAZ.

TABELLA N 2.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.

LEGIONI TERRITORIALI.

Legioni	Provincie comprese nella giurisdizione di ogni legione
Alessandria	Alessandria - Cuneo - Pavia
Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno Perugia
Bari	Bari - Lecce - Foggia - Taranto
Bologna	Bologna - Ferrara - Modena - Forlì - Ravenna
Cagliari	Cagliari - Sassari
Catanzaro	Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza
Chieti	Chieti - Teramo - Campobasso - Aquila
Firenze	Firenze - Arezzo - Siena
Genova	Genova Piacenza - Parma - Reggio Emilia - Imperia - Spezia
Livorno	Livorno - Pisa - Massa e Carrara Grosseto - Lucca
Messina	Messina - Catania - Siracusa
Milano	Milano - Bergamo - Brescia - Como Sondrio
Napoli	Napoli - Benevento - Caserta
Palermo	Palermo - Trapani - Girgenti - Caltanissetta
Roma	Roma
Salerno	Salerno - Avellino - Potenza
Torino	Torino - Novara
Trento	Trento
Treviso	Treviso - Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Trieste	Trieste - Pola - Friuli
Verona	Verona - Mantova - Vicenza - Cremona

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra
DIAZ.

N. 286. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme emanate dal Ministero delle colonie per l'applicazione di quanto è disposto dall'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, circa la sistemazione delle gestioni riguardanti gli esercizi finanziari dal 1914-915 al 1920-921.** — (Ragioneria) — 24 marzo 1924.

In seguito a richiesta del Ministero delle colonie si riportano qui appresso le disposizioni emanate, per uso degli enti da esso dipendenti, per l'applicazione del Regio decreto succitato.

I.

Disposizioni generali.

1. Giusta l'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, il provvedimento legislativo di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, è esteso anche alle gestioni militari coloniali, in contanti ed in materia, comprese quelle extra bilancio, rese nel periodo 1° luglio 1914-30 giugno 1921.

Tale provvedimento non implica però l'abbandono degli opportuni riscontri nè il perseguimento degli eventuali ricuperi in corso e non annulla nè attenua in alcun modo le responsabilità dei gestori; consente solo di tralasciare la parte puramente formale dei riscontri e di eseguirli, quando occorrano, con sistemi pratici, non ingombranti ed in modo da non distogliere il personale normale degli uffici dalla vigile cura che deve dedicare all'amministrazione ed alla contabilità corrente. Pertanto gli uffici stralcio dovranno subito essere aboliti ed il personale ad essi addetto, se non necessario al completamento degli organici coloniali, dovrà senz'altro essere rimpatriato.

2. Le norme che seguono riguardano tutti indistintamente gli enti militari dipendenti, compresi quelli di artiglieria e del genio e gli enti, così, detti, con gestione autonoma di cassa eventualmente esistenti.

3. Alla data in cui giungeranno in colonia le presenti norme tutti indistintamente gli enti di cui al precedente n. 2 non potranno eseguire nessun pagamento in conto delle gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti, senza aver prima ottenuto il *nulla osta* della ragioneria Governatoriale.

II.

Disposizioni particolari.

4. Le note di osservazioni ed i rilievi riguardanti gli esercizi da 1914-15 al 1920-21 dovranno essere restituiti, insieme ai documenti, agli uffici di riscontro dai quali pervennero. Parimenti saranno restituiti tutti gli altri documenti chiesti ed avuti in comunicazione dagli uffici medesimi, salvo, ben s'intende, quelli relativi a pratiche in corso per il ricupero di addebiti, che, come è detto nella parte generale dovranno aver corso.

Allorchè dette note e rilievi riguardino addebiti, od in qualsiasi modo possono riferirsi a responsabilità da accertare, dovranno essere restituiti agli enti che li hanno emanati dopo aver provveduto alle risposte relative, che dovranno contenere tutte le indicazioni e chiarimenti occorrenti.

III

Conservazione dei documenti.

5. Tutti i registri e documenti relativi alle gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti, i quali, secondo le presenti norme non debbano essere spediti alla Ragioneria Governatoriale od alla Corte dei conti, dovranno essere, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio di amministrazione o del capo servizio, opportunamente ordinate e conservate, giusta quanto è disposto dall'art. 3 del R. decreto n. 2830.

I registri e documenti saranno disposti per esercizio ed in modo che i giornali di cassa con i registri ed i documenti reativi vadano a formare una unica contabilità dell'esercizio.

in sostituzione delle diverse contabilità che normalmente debbono essere compilate. Il giornale di cassa, in altre parole, è il rendiconto che, con i relativi titoli, giustifica la gestione generale in contanti dell'esercizio stesso.

Su tali registri e documenti saranno essenzialmente effettuate le revisioni e gli accertamenti che dalle singole autorità superiori, o dagli uffici stessi presso cui i documenti sono depositati, fossero ordinate, in relazione anche a quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del ripetuto R. decreto.

Le norme di cui sopra valgono, in quanto applicabili, per i registri e documenti riflettenti le contabilità a materia.

IV.

Determinazione della rimanenza di cassa riferibile al 30 giugno 1921.

6. Per quanto riguarda la determinazione della rimanenza di cassa riferibile al 30 giugno 1921, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 20 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234.

V.

Pagamenti e riscossioni in conto esercizi 1920-921 e precedenti.

7. Le amministrazioni militari coloniali (compresi s'intende gli enti indicati al n. 2) che con la parificazione del conto degli esercizi 1920-21 e precedenti, avranno le loro scritture sgombre, di quanto riguardava le gestioni degli esercizi stessi, quando debbano effettuare pagamenti pei quali abbiano avuto il nulla osta della ragioneria Governatoriale, richiederanno l'anticipazione sull'articolo « Spese per i servizi militari delle colonie » di cui all'art. 20 del R. decreto n. 231.

8. Tutte le somme che verranno ricuperate dopo la data delle presenti norme saranno versate nelle entrate coloniali in un'apposita lettera delle *entrate diverse* intestata: « Ricuperi in conto gestioni 1920-21 e precedenti ».

VI.

Crediti relativi alle gestioni degli esercizi 1920-21 *e precedenti.*

9. Le amministrazioni di cui sopra prenderanno in esame tutti i crediti riferibili alle gestioni suddette, per riportare in apposito registro, da tenersi a disposizione delle autorità superiori e degli ispettori, tutte le somme dovute da altre colonie, dall'amministrazione della guerra, da privati, ufficiali, impiegati, enti etc., escluso solo quelle riguardanti comandi, reparti, servizi ed enti della stessa colonia.

Sino alla fine dell'esercizio possono essere utilizzati i registri ora in uso che sviluppano il « fondo scorta e conti particolari ».

Le amministrazioni dipendenti hanno l'obbligo di porre, poi, ogni cura per il ricupero delle succitate somme.

VII.

Contabilità a materia.

10. Le amministrazioni coloniali che hanno in carico beni patrimoniali mobili dello Stato e non abbiano potuto rendere ancora per ciascun gruppo di materiali, compresi i quadrupedi, i conti relativi alle gestioni anteriori al 1° luglio 1921, tralasceranno di farlo, ma determineranno l'inventario a quella data e partendo da esso compileranno al più presto le contabilità riferentisi ai decorsi esercizi 1921-22 e 1922-23. In appositi registri essi annoteranno però il carico profferto dall'ultima contabilità eventualmente resa anteriormente nonchè tutti i movimenti di carico e di scarico che risultassero realmente avvenuti fino alla data 1° luglio 1921. I registri e i documenti giustificativi dovranno essere conservati negli archivi a senso dell'art. 3 del R. decreto 2830.

Le amministrazioni che abbiano iniziate contabilità sulla base di inventari redatti posteriormente al 1° luglio 1921 dovranno, con la scorta dei documenti comprovanti aumenti e diminuzioni avvenute, eventualmente in loro possesso, determinare il carico d'inventario alla data anzidetta e da essa rendere i conti per esercizio finanziario come sopra è detto, osservando, per quanto ha tratto alle registrazioni del periodo anteriore al 1° luglio 1921 ed alla conservazione dei documenti le stesse norme di cui al comma precedente. Pel Ministro: *Marchi*.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 287. — TRASPORTI. — **Viaggi dei mutilati e invalidi.** — (Direzione generale dei servizi logistici). 22 aprile 1924.

Con decreto di S. E. il ministro dei lavori pubblici 1924, sono state riordinate tutte le facilitazioni di viaggio attualmente in vigore a favore dei mutilati, invalidi e parenti dei caduti in guerra.

Mentre per quest'ultimi nulla è stato innovato nelle ricordate disposizioni, risultanti dalla circolare n. 403 del *giornale militare* del 1921, per i primi si sono adottati i seguenti provvedimenti, con decorrenza del 15 aprile c. a.:

a) è stata tolta la limitazione nel numero dei viaggi agli invalidi che godono assegno di *superinvalidità* ed alla persona che accompagna chi non possa viaggiare da solo;

b) è stata concessa la *gratuità* del trasporto come bagaglio per gli apparecchi di locomozione dei mutilati e invalidi (superinvalidi e invalidi di 1ª categoria), che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici.

Per l'applicazione di tali provvedimenti la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto quanto segue:

1. — **Viaggi degli invalidi provvisti di assegno di superinvalidità.**

I superinvalidi che hanno diritto alla tariffa militare senza limitazione nel numero dei viaggi, saranno provvisti dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — di un apposito libretto a scontrini, del formato di quelli in uso per gli impiegati dello Stato.

Sul cartoncino interno annesso alla copertina risultano: sul recto le generalità del titolare, la durata dell'assegno di superinvalidità, il numero del libretto di pensione e il diritto o meno alla persona di accompagnamento; sul verso apposite caselle servono per le eventuali variazioni.

Il libretto non è firmato dal titolare ed è valido anche se mancante della fotografia.

Gli scontrini sono a fondo color rosa pallido e danno diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe a tariffa militare col bollo; un solo scontrino può valere pel superinvalido e per la persona di accompagnamento, il nome della quale viene indicato sullo scontrino medesimo.

Qualora l'assegno di superinvalidità non venga rinnovato, l'invalido continua ad aver diritto alla concessione per un anno oltre la data di scadenza di detto assegno.

Le biglietterie ed il personale di controlleria debbono richiedere al viaggiatore, oltre il libretto di cui sopra, anche il libretto di pensione ed accertarsi che l'interessato nei quattro mesi che precedono la data del viaggio abbia riscosse rate di pensione.

2. Trasporto gratuito degli apparecchi di locomozione personale dei superinvalidi e invalidi di 1ª categoria.

Su presentazione del biglietto a tariffa militare, nonchè di un certificato dell'autorità, sanitaria militare o del medico del comune di residenza dell'invalido, attestante la necessità del mezzo meccanico di locomozione, devono accettarsi per la spedizione a *bagaglio senza esazione di tasse* le speciali carrozzelle, tricicli e simili, di pertinenza del viaggiatore.

Sulla matrice, sul foglio di via e sullo scontrino del bollettino di spedizione deve essere praticata l'annotazione « *Apparecchio locomozione per invalido di guerra* » indicando altresì gli estremi del biglietto a tariffa militare e il numero del libretto di viaggio.

In dipendenza di quanto precede le autorità menzionate nella citata circolare n. 403, si asterranno dal rilasciare le richieste mod. B ai *superinvalidi* di guerra, non appena siano provvisti del libretto a scontrini di cui sopra è cenno.

E' inoltre abrogata la circolare n. 616 *giornale militare* 1923, relativa al trasporto a tariffa militare *come bagaglio* dei menzionati apparecchi di locomozione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 288. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Pagamento vaglia diretti a militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 aprile 1924.

Con riferimento alla circolare n 210 *giornale militare* c. a. ed a complemento delle disposizioni contenutevi si comunica che, in virtù del nuovo ordinamento del servizio vaglia, che andrà in vigore il 1° maggio p. v., i vaglia postali non saranno esigibili in uffici diversi da quelli sui quali sono stati tratti.

Tale innovazione avrà per effetto che, a differenza di quanto avviene presentemente, i vaglia diretti a militari, che si trovino in località diversa da quella di destinazione (distaccamenti eventuali, servizi speciali, ecc.) non potranno essere più rimborsati al reparto, che deve curarne il pagamento, dall'ufficio postale della nuova residenza del destinatario.

Si dispone pertanto che i titoli di cui sopra, dopo essere stati pagati, vengano versati al comando che risiede nel luogo sul quale sono tratti, perchè quest'ultimo comando ne chieda il rimborso al locale ufficio postale.

Qualora però, i vaglia in parola, vengano, nel frattempo, a scadere, il comando che ha effettuato il pagamento, ne chiederà la rinnovazione all'ufficio postale in sede, a proprio favore, in esenzione di tasse.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 289. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.** — (Ragioneria). — 24 aprile 1924.

L'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato, ha fatto testè conoscere che gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, quelli in posizione ausiliaria ordinaria, e quelli appartenenti alle altre categorie previste dall'art. 2 lett. *f* del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (circolare 225 del 1923) s'intendono inscritti all'opera di previdenza — e sono quindi sottoposti alle relative ritenute limitatamente al periodo di tempo in cui sono chiamati o richiamati a prestar servizio effettivo sotto le armi.

Pertanto in confronto di detti ufficiali, dovrà, dal 1° maggio p. v., essere sospesa l'applicazione delle ritenute di previdenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 290. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 19 aprile 1924.

1. In relazione alle disposizioni contenute nella circolare di questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) in data 1 giugno 1923, n. 2050, riflettente l'addestramento aeronautico delle truppe e dei quadri, ed allo scopo di preparare un personale sufficientemente numeroso ed idoneo ad assolvere i compiti relativi all'osservazione aerea nelle squadriglie da ricognizione in servizio ausiliario dell'esercito, il Commissariato d'Aeronautica istituisce i *corsi di osservazione aerea* per ufficiali del R. Esercito.

2. Il servizio di osservazione aerea per parte di ufficiali del R. Esercito si effettua indipendentemente dall'analogo servizio svolto dagli osservatori della Regia Aeronautica; ha in genere carattere saltuario, secondo le esigenze d'impiego delle unità dell'esercito, di cui fanno parte gli ufficiali osservatori.

Esso comprende tre specializzazioni:

a) esplorazione a grande raggio;

b) servizio di collegamento;

c) osservazione del tiro.

Gli osservatori delle due ultime specializzazioni vengono istruiti anche nelle ricognizioni fotografiche.

3. Per la *esplorazione a grande raggio* vengono impiegati gli ufficiali addetti a comandi di grandi unità.

La preparazione a questa missione si compie con opportuno insegnamento, da svolgersi presso la Scuola di guerra; ma brevi corsi di perfezionamento potranno anche essere indetti presso gli enti centrali dell'aeronautica, integrati con un periodo di esercitazioni pratiche presso le squadriglie da ricognizione.

Siffatto servizio rientra nelle normali attribuzioni degli ufficiali addetti ai comandi, e pertanto non dà luogo alla concessione di speciali brevetti o di distintivi.

4. Al *servizio di collegamento* provvedono osservatori, tratti dagli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria.

All'*osservazione del tiro* provvedono ufficiali inferiori di artiglieria.

Gli ufficiali inferiori ora detti saranno abilitati allo speciale servizio mediante *corsi di osservazione aerea*, distinti per le suddette due specializzazioni.

A tali corsi potranno partecipare, a loro domanda, gli ufficiali i quali abbiano ultimato con successo tutti i corsi regolari o di perfezionamento previsti per la propria arma, abbiano note caratteristiche favorevoli, ed a giudizio dei superiori presentino spiccate qualità professionali e fisiche per il servizio che saranno saltuariamente chiamati a compiere.

5. Gli ufficiali inferiori, dichiarati *idonei*, al termine di un corso di osservazione aerea, di cui all'articolo precedente, riceveranno:

a) se di fanteria o cavalleria, il brevetto di *osservatore dall'aeroplano per collegamenti;*

b) se di artiglieria, il brevetto di *osservatore dall'aeroplano per artiglieria.*

Essi porteranno uno speciale *distintivo*, secondo norme che verranno stabilite a suo tempo.

6. Gli ufficiali, dimessi dai corsi col brevetto di osservatore dall'aeroplano, rientreranno tutti, senza eccezione, ai riparti di provenienza.

Essi saranno normalmente impiegati per mantenere il collegamento tra i corpi del R. Esercito e le unità della R. Aeronautica, e contribuiranno all'addestramento aeronautico dei quadri e della truppa dell'Esercito.

In occasione di esercitazioni d'insieme gli ufficiali suddetti potranno essere destinati al servizio di osservazione aerea, sia saltuariamente, sia per tutta la durata delle esercitazioni.

Gli ufficiali di artiglieria osservatori dall'aeroplano saranno normalmente impiegati per l'osservazione del tiro, in occasione delle scuole di tiro reggimentali e delle esercitazioni completive dell'arma.

7. Al fine di mantenere e perfezionare lo speciale addestramento degli ufficiali dell'Esercito, osservatori dall'aeroplano, il Ministero presi accordi col comando generale della R. Aeronautica — potrà disporre che gli ufficiali stessi siano chiamati a prestare ogni anno, durante il periodo delle esercitazioni estive, un periodo di servizio presso riparti aeronautici in servizio ausiliario del R. Esercito. Detto servizio avrà il carattere di *corso di accertamento aeronautico*.

Al termine del corso di accertamento aeronautico sarà compilato, per cura dei comandi di gruppo da ricognizione, un rapporto su ciascun ufficiale partecipante al corso, indicando se l'ufficiale stesso abbia le qualità per mantenere la qualifica di osservatore dall'aeroplano.

8. I comandi di corpo d'armata e di divisione terranno una nota, aggiornata, degli ufficiali dipendenti qualificati *osservatori dall'aeroplano*, suddivisi per specialità, come è indicato nei precedenti articoli 2 e 5.

9. Nei documenti personali degli ufficiali interessati dovranno risultare: la partecipazione ad un corso di osservazione aerea — la qualifica ottenuta di osservatore dall'aero-

piano, con l'indicazione della specialità — il servizio prestato in qualità di osservatore — la partecipazione ai corsi di accertamento aeronautico.

10. Tutti gli ufficiali avranno diritto alle ordinarie indennità di volo, quando siano destinati ad un servizio di osservazione aerea in seguito ad ordine od autorizzazione dei comandi di corpo d'armata o di divisione.

Gli ufficiali comandati ai *corsi di accertamento aeronautico*, di cui al precedente art. 7, godranno invece dell'indennità aeronautica, che sarà loro corrisposta per cura del Commissariato d'aeronautica.

Primi corsi di osservazione aerea
per collegamenti e per osservazione del tiro.

11. Sono indetti: il primo corso di osservazione aerea per collegamenti, il primo corso di osservazione aerea per osservazione del tiro.

Detti corsi avranno la durata di 4 mesi circa, dal 20 maggio a metà settembre p. v., e saranno distinti in due periodi:

a) I periodo - di tre mesi - con sede presso il comando delle scuole militari d'aviazione in Roma (Caserma Cavour, Viale Giulio Cesare).

Al termine del primo periodo gli ufficiali idonei conseguiranno il brevetto, di cui all'art. 5;

b) II periodo - di un mese - presso le squadriglie da ricognizione.

Gli ufficiali osservatori saranno possibilmente assegnati alle squadriglie residenti nel territorio del corpo d'armata da cui essi provengono.

12. A ciascuno dei corsi previsti nell'articolo precedente saranno assegnati 30 ufficiali inferiori, scelti dai comandi

di corpo d'armata tra quelli che presenteranno domanda di ammissione, nei limiti indicati nel seguente specchio.

CORPO D'ARMATA di	Numero degli ufficiali inferiori da destinare ai corsi di osservazione aerea	
	per collegamenti	per osservazione del tiro
Torino	4	4
Milano	4	3
Verona	3	3
Bologna	4	3
Trieste	3	4
Firenze	3	3
Roma (1)	4	4
Napoli	3	3
Bari	1	2
Palermo	1	1
Totale	30	30

(1) Comprese le scuole centrali.

13. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno entro il 10 maggio l'elenco degli ufficiali rispettivamente destinati ai due corsi di osservazione aerea, con le annotazioni del caso, al comando della scuola di sanità militare di Firenze.

14. Gli ufficiali destinati ai corsi dovranno essere avviati alla scuola di sanità militare di Firenze (Gabinetto psicofisiologico), per subirvi una preventiva visita medica.

Essi si presenteranno alla scuola ripartiti in tre gruppi, e precisamente:

1. Gruppo - 12 maggio, ore 10 - Ufficiali provenienti dai corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma.

II. Gruppo - 14 maggio, ore 10 - Ufficiali provenienti dai corpi d'armata di Torino, Milano, Verona e Trieste.

III. Gruppo - 16 maggio, ore 10 - Ufficiali provenienti dai corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo.

15. Il comando della scuola di sanità militare, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti sanitari, avvierà gli ufficiali dichiarati idonei a Roma, e rimanderà gli ufficiali dichiarati non idonei ai corpi di provenienza.

Il comando della scuola provvederà inoltre alle conseguenti comunicazioni ai corpi d'armata interessati, e trasmetterà *d'urgenza* un elenco riepilogativo, distinto per ciascun corso, comprendente i nomi degli ufficiali ammessi - o rimandati ai corpi — con tutte le indicazioni del caso, agli enti seguenti:

Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento.

Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento ufficiali.

Comando generale della R. Aeronautica - Ufficio addestramento - Operazioni.

Comando delle scuole militari d'aviazione.

16. Il Ministero (Direzione generale personale ufficiali) provvederà a pubblicare sul *giornale militare* la nota degli ufficiali ammessi al primo corso di osservazione aerea per collegamenti ed al primo corso di osservazione aerea per osservazione del tiro.

17. Gli ufficiali dichiarati fisicamente idonei ai corsi di osservazione aerea si trasferiranno direttamente da Firenze a Roma, e si presenteranno il giorno 20 maggio p. v., alle ore 10, al comando delle scuole militari d'aviazione - Roma (Caserma Cavour, Viale Giulio Cesare). I rimanenti rientreranno subito da Firenze al proprio corpo.

18. Il comando delle scuole militari d'aviazione potrà rimandare ai corpi di provenienza gli ufficiali allievi che, durante lo svolgimento dei corsi di osservazione aerea, di-

mostrassero di non possedere le qualità per conseguire il brevetto di osservatore dall'aeroplano; in tale caso provvederà alle conseguenti comunicazioni a questo Ministero ed ai corpi interessati.

19. Gli ufficiali ammittendi ai corsi di osservazione aerea avranno diritto all'ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso la scuola di sanità militare di Firenze.

Gli ufficiali ammessi al corso avranno, durante il I periodo (tre mesi) del corso, il trattamento amministrativo previsto dalla circolare n. 380 *giornale militare* 1923, allegato 1, articolo 4.

Durante il II periodo del corso gli ufficiali stessi, avendo già conseguito il brevetto di osservatore, godranno — in luogo del trattamento amministrativo di cui al capoverso precedente — della indennità aeronautica, che sarà loro corrisposta dal Commissariato d'aeronautica.

Gli ufficiali allievi durante tutta la durata dei corsi saranno amministrati dai corpi di provenienza.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 291. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del concorso dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 aprile 1924.

In relazione al concorso per la nomina a insegnanti di lettere e scienze dipendenti dal Ministero della guerra, in applicazione del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1608 (circ. 486 *giornale militare* 1923) si notifica che la Commissione nominata con decreto Ministeriale 15 novembre 1923 (circolare 651 *giornale militare* 1923) ha dichiarato idonei i seguenti insegnanti:

DEL BUE Arnaldo, insegnante di fisica.

D'ISCHIA Arturo, insegnante di disegno.

FIORE Ugo, insegnante di filosofia.

FLAMINIO Gaetano, insegnante d'inglese.
GASPARRINI Oreste, insegnante di chimica.
MERONI Ettore, insegnante di tedesco.
SARDO Achille, insegnante d'inglese.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Colonnello GIACCHI comandante 2° granatieri.

Ordinamento militare italiano.

E' una sintetica esposizione dell'ordinamento attuale documentata con le citazioni di relativi provvedimenti inseriti nel *giornale militare*. Prezzo L. 1, rivolgersi per eventuali richieste allo stabilimento tipo regionale Carlo Cattaneo 20 — Roma.

Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari.

Si porta a conoscenza che la Casa editrice « G. Barbèra » di Firenze ha ultimato la stampa del primo volume del « Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari » compilato e commentato dalla speciale commissione nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1921, (circolare 224 del *giornale militare* 1921).

I comandi, corpi ed enti militari sono autorizzati ad acquistare una o più copie del manuale, qualora ciò si rendesse necessario, nell'interesse dei singoli uffici, facendone gravare l'importo sull'assegno per le spese d'ufficio.

Il volume viene concesso alle autorità militari con lo sconto del 40 per cento sul prezzo di copertina, fissato in L. 30.

Gli ufficiali che desiderano acquistare per proprio conto la detta pubblicazione, dovranno richiederla a mezzo del proprio comando od ufficio per poter fruire dello sconto suddetto.

Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 17 aprile 1923 dal gabinetto di cultura della scuola di guerra

La Commissione esaminatrice dei lavori presentati al 2° concorso bandito con la circolare in data 17 aprile 1923, è composta come in appresso:

Presidente:

Generale di brigata BOBBIO comm. Valentino.

Membri:

Colonnello di fanteria (S. M.) MARAVIGNA cav. Pietro.
Colonnello di cavalleria (S. M.) MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano,
riunitasi in seduta plenaria il 13 corrente mese, ha deliberato quanto segue:

1° *Non ha ritenuto meritevole di premio* alcuno dei lavori presentati sia sul 1° tema (L'Ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese), sia sul 2° tema (Lo scaglionamento delle forze in profondità nel campo strategico e nel campo tattico);

2° Ha invece giudicato *meritevole di premio* il lavoro su argomento libero (3° tema) dal titolo « Tripolitania » e contraddistinto col motto « In colonia prosperitas patriae ».

A titolo d'incoraggiamento ha proposto l'assegnazione di un premio di lire 500 ciascuno ai lavori distinti con seguenti motti:

(1° tema) « Sol chi cammina è degno d'arrivare ».

(2° tema) « Ultima ratio regum ».

(3° tema) « Valgami il grande amore ».

Aperte le buste i lavori predetti sono risultati compilati da:

« Tripolitania » maggiore di fanteria (S. M.) CANEVARI cav. Emilio.

« Sol chi cammina è degno d'arrivare » capitano dei RR. CC. BARENGO sig. Ulderico e tenente di fanteria BLATTO sig. Oete.

« Ultima ratio regum » maggiore d'artiglieria (S. M.) MARRAS cav. Efisio.

« Valgami il grande amore » capitano d'artiglieria (Regia Aeronautica) BELTRAMI sig. Mario.

La presidenza del gabinetto di cultura pertanto ha aggiudicato al maggiore CANEVARI cav. Emilio il premio di lire 1000, ed a titolo di incoraggiamento, al maggiore MARRAS cav. Efisio, al capitano BELTRAMI sig. Mario il premio di lire 500; al capitano dei RR. CC. BARENGO cig. Ulderico ed al tenente BLATTO sig. Oete il premio di lire 250 ciascuno.

Tutti i premi saranno trasmessi a mezzo di assegno bancario direttamente agli interessati dalla cassa del gabinetto di cultura.

I lavori non premiati sono a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli o richiederli al Comando della scuola di guerra (ufficio segreteria).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª, anno 1924, circolare 46.

A pagina 165, colonna 6 dello specchio, riga 1ª *invece di*: m. 2,57 *leggasi*: m. 2,75.

Dispensa 19ª, anno 1924, circolare 284:

A pagina 1107, riga 7ª, *invece di*: 700, *leggasi*: 730 ed a riga 21ª, *invece di*: 100, *leggasi*: 60.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(7753) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª **1924** 2 Maggio

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1136

N. 292 - 17 febbraio 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 493, recante disposizioni per la prima applicazione del ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari . . . . . *Pag.* 1137

» **293 - 8 marzo 1924.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 479, riguardante la composizione della commissione esaminatrice degli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1138

» **294 - 28 aprile 1924.** — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Roma . . . . . *Pag.* 1139

» **295 - 28 aprile 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi da riassumersi in servizio sedentario . . . . . *Pag.* 1140

» **296 - 28 aprile 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi già riassunti in servizio sedentario . . . . . *Pag.* 1143

» **297 - 28 aprile 1924.** — TRASPORTI. — Divieto di accesso nei treni militari per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali *Pag.* 1147

» **298 - 29 aprile 1924.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale agli uffici provinciali di leva . . . . . *Pag.* 1148

» **299 - 29 aprile 1924.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo . . *Pag.* 1148

N. **300 - 30 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . *Pag.* 1149

» **301 - 30 aprile 1924.** ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione della attuale sciabola da marescialli di carabinieri a piedi e adozione di un nuovo tipo di sciabola ricavata da quella per l'artiglieria mod. 88, già abolita . . *Pag.* 1150

» **302 - 30 aprile 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Documentazione delle domande per ottenere l'indennità di buonuscita, stabilita dall'art. 29 del R. decreto 21 novembre 1923 n. 2480. *Pag.* 1151

» **303 - 30 aprile 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . *Pag.* 1152

AVVISI . . . . . *Pag.* 1153

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1154

Ordine del giorno all'Esercito

Nell'assumere oggi l'ufficio di Ministro della guerra rivolgo il mio saluto all'Esercito — agli ufficiali ed alla truppa — a quelli che, tuttora nelle file, saranno i miei compagni di lavoro, e a quelli che, tornati alla vita civile, sono sempre pronti a riprendere, ove la Patria chiamasse, il loro posto d'onore e di sacrificio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Roma, li 30 aprile 1924.

Circolare N. 292. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 493, recante disposizioni per la prima applicazione del ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari.** — (Divisione personale ed ordine interno del ministero e personali civili dipendenti). — 17 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 22 aprile 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari, di cui all'allegato II (tabella n. 66) al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà formato dai massaggiatori ciechi in servizio negli stabilimenti sanitari militari alla data del decreto stesso.

Essi saranno inscritti nel ruolo nell'ordine corrispondente alla data di assunzione in servizio di massaggiatore, ed a parità di questa, la precedenza sarà data all'età.

Art. 2.

Ai massaggiatori ciechi sarà accordato un militare di guida, che dovrà fare anche servizio nello stabilimento sanitario cui trovasi addetto.

Art. 3.

I massaggiatori ciechi non aventi famiglia potranno ottenere vitto e alloggio nello stabilimento sanitario militare cui sono addetti, corrispondendo all'amministrazione militare una retta giornaliera pari a quella che un impiegato civile provvisto di eguale stipendio corrisponde per degenza in un ospedale o luogo di cura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — A. DIAZ.

N. 293. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 479, riguardante la composizione della commissione esaminatrice degli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — ordinamento — 8 marzo 1924 — (*Gazzetta ufficiale* n. 94, del 19 aprile 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nell'Esercito e le modificazioni apportate con le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 103;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Commissione di cui all'art. 2 del Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 103, è sostituita la seguente:

Comandante generale dell'arma;
Comandante in 2ª dell'arma;
Comandante del gruppo cui appartiene il candidato;
Comandante del gruppo e colonnello comandante la legione, sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 294. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Roma.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 28 aprile 1924.

A mente dell'art. 4 della circolare n. 221 *giornale militare* 1924, si autorizza che in occasione del concorso ippico che avrà luogo a

Roma — maggio 1924

a beneficio dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, venga effettuata una gara di precisione riservata ad ufficiali, denominata « Premio Esercito ».

Detta gara non è compresa fra le gare militari di concorso ippico, il cui programma è stabilito al capo V della circolare citata.

La partecipazione al « Premio Esercito » non darà luogo ad alcuna facilitazione amministrativa.

Il Commissario militare di corpo d'armata dovrà presenziare alla gara, e riferirne con le modalità previste all'articolo 24 della circolare n. 221 *Giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 295. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati od invalidi da riassumersi in servizio sedentario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 aprile 1924.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed a senso e per gli effetti del n. 2 del decreto Ministeriale in data 12 dicembre stesso anno, si comunica qui appresso l'elenco degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, provenienti dal servizio attivo permanente, che saranno riassunti in servizio sedentario con provvedimento di prossima pubblicazione nel bollettino ufficiale di questo Ministero.

ARMA DI FANTERIA

COLONNELLI.

DE MARIA Attilio di Felice.
VERGARA Vincenzo di Giuseppe.

TENENTI COLONNELLI.

COCCHI Francesco di N. N.
GIAJ-VIA Domenico di Felice.

MAGGIORI.

ANGELOZZI Filiberto di Raffaele.
CONTARELLA Leonardo di Giovanni.
GAMBIGLIANI ZOCCOLI Riccardo di Eugenio.

CARRERA Severino di Francesco.
MERANGHINI Antonio di Francesco.
GARNERI Giovenale di Giovanni Egidio.
MAIGA Giovanni, di Giuseppe.
TOMBOLAN FAVA Gian Pietro di Oscar.
PASCAZIO Francesco di Vincenzo.
DE DONA' Michele di Gaetano.
DELL'ISOLA MOLO Mario di Ercole.
SCURI Gian Domenico di Lorenzo.

CAPITANI.

MOTTOLA Guglielmo di Elviro.
NUCCIO Alfredo di Matteo.
BOSCAINO Domenico di Abramo.
MIDILI Antonino di Giuseppe.
TORQUATI Giovanni di Vincenzo.
VOLPE Giuseppe di Michele.
SERIO Giuseppe di Carmelo.
GOTTI Mario di Gino.
ROTA Claudio di Antonio.
BONDEI Giovanni di Giuseppe.
NIESPOLO Francesco di Francesco.
FERRI Agostino di Pietro.
MAUGERI Angelo di Alfio.
MANFRONCELLI Ubaldo di Giuseppe.
RUGGIERI Alessandro di Filippo.
SAVARESE Edmondo di Edoardo.
QUADRELLI Roberlo di Carlo.
BALLANTI Zaccheo di Francesco.
PARRELLA Giuseppe di Nicola.
PARLANGELI Gioacchino di Salvatore.
FRANCESCHINI Giovanni di Antenore.
TEMPESTI Umberto di Ferruccio.
DI SANTO Mario di Francesco.
DEBBI Guelfo di Massimo.
GRILLO Francesco di Vincenzo.

TENENTI.

BORLA Giuseppe di Enrico.
FORLIVESI Emilio di Francesco.
CRUCCU Francesco di Luigi.
DE SANCTIS Domenico di Carlo Nicola.
TANTILLO Lorenzo di Pietro.
SALVONI Renato di Cesare.
LA RICCA Paolo di Leonardo.
PLUTINO Giuseppe di Francesco.
SPILOTRI Francesco di Nicola.
RICCI Emilio di Giovanni.
GRAMITTO Francesco di Giovanni.
TANSINI Giovanni di Angelo.

ARMA DI CAVALLERIA.

TENENTI.

BENEDETTI Giorgio di Antonio.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

TENENTI COLONNELLI.

CITTADINO Enrico di Antonio.

CAPITANI.

LUI Domenico di Giovanni.

TENENTI.

SINIBALDI Dante di Gaetano.
ZONZA Silvestro di Tommaso.

CORPO SANITARIO MILITARE.

UFFICIALI MEDICI.

MAGGIORI.

DENARO Antonio di Francesco.

NB. - Gli eventuali provvedimenti relativi alla riassunzione di altri ufficiali mutilati od invalidi di guerra provenienti dal servizio attivo permanente, non compresi nel presente elenco e che risultarono in possesso dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno pubblicati successivamente nel Bollettino ufficiale.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 296. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati od invalidi già riassunti in servizio sedentario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 aprile 1924.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed a senso e per gli effetti del n. 3 del decreto ministeriale in data 12 dicembre stesso anno, si comunica qui appresso l'elenco degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, provenienti dalle categorie in congedo, già riassunti in servizio sedentario.

UFFICIALI PROVENIENTI DALLE CATEGORIE IN CONGEDO

ARMA DI FANTERIA.

MAGGIORI.

Compl. CHIARADIA Alfonso, distretto militare Sacile (V. pagina 3570 B. U. 1922).
» FABIANI Ferdinando, distretto Catanzero (V. disp. 66 B. U. 1922).
» FAVIA Francesco, Ministero guerra (V. disp. 25 B. U. 1919).
» SFORZA Giacomo, Ministero guerra (V. disp. 80 B. U. 1921).

CAPITANI.

Compl. BASSO Edoardo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 31 B. U. 1922).
» BONATELLI Paolo, corpo d'armata Padova (V. disp. 5 B. U. 1918).
» BORTOLAZZI Gino, distretto militare Milano (V. pagina 1225 B. U. 1922).
» BUCCI Virgilio, 3 alpini (V. disp. 23 B. U. 1922).
M. T. CAPPELLO DI S. FRANCO Marco, legione carabinieri Reali Milano (V. disp. 65 B. U. 1922).

Compl. CRIMI Giuseppe, distretto militare Pesaro (V. disp. 66 B. U 1922).
» CELOTTI Emilio, ospedale militare Verona (V. disp. 28 B. U. 1921).
» CUONZO Vincenzo, corpo d'armata Bari (V dip. 62 B. U. 1920).
» DeL VECCHIO Francesco. distretto militare Roma (V. dispensa 53 B. U. 1922).
» FAILLA Antonio, distretto militare Gaeta (V. disp. 117 B. U. 1919).
» GARINO Giuseppe, deposito fanteria 92 (V. disp. 58 B. U. 1920).
» GAZZINA Silvio, distretto militare Cremona (V. disp. 66 B. U. 1922).
» GIUSTINIANI Raul, deposito 90 fanteria (V. disp. 44 B. U 1919).
» ILARIA Pasquale, deposito fanteria Napoli (V. disp. 89 B. U. 1919).
» LA FERLA Rosario, 10 raggruppamento trasporti (V. pagina 1225 B. U. 1920).
» DE RITA Paolo, Ministero guerra (V. disp. 48 B. U. 1922).
» MARSICOLA Amerigo, Ministero guerra (V. disp. 8 B. U. 1920).
» MIANI Mario, corpo d'armata Bari (V. disp. 40 B. U. 1922).
M. T. MOGNASCHI Adolfo, 89 fanteria (V. disp. 28 B. U. 1919).
Compl. MONACI Aristodemo, Ministero guerra (V. disp. 28 B. U. 1919).
« MUSUMECI Stefano, 4 fanteria (V. pag. 1346 B. U. 1922).
» NIGRO Antonio, corpo d'armata Firenze (V. disp. 52 B. U. 1920).
M. T. NARDULLI Ugo, Ministero guerra (V. disp. 23 B. U. 1922).
Compl. NUZZI Savino, distretto militare Udine (V. disp. 80 B. U. 1919).
M. T PECCHI Giuseppe, distretto militare Modena (V. pag. 1225 B. U. 1922).
» PERRELLA Ennio, Ministero guerra (V. disp. 79 B. U. 1922).
Compl. PEREGO Fausto, distretto militare Torino (V. disp. 30 B. U. 1920).
» PUPELLA Domenico. 22 artiglieria (V. pag. 2781 B. U. 1920).
» QUARANTA Raffaele, divisione Bari (V. disp. 34 B. U. 1922).
M. T. RABBONI Germano, distretto militare Brescia (V. disp. 66 B. U. 1922).
« RAGOZZINO Giovanni, distretto militare, Napoli (V. dispensa 57 B. U. 1920).
Compl. RECINE Ramiro, distretto militare Napoli (V. disp. 51 B. U. 1922).
» SENES Giuseppe, Ministero guerra (V. disp. 44 B. U. 1919).
M. T. SPADONI Giacomo, 35 fanteria (V. pag. 489 B. U. 1922).
Compl. VELOTTI Nicola, distretto militare Nola (V. disp. 56 B. U. 1921).
» ZONFRILLI Salvatore, Ministero marina (V. disp. 43 B. U. 1922).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

CAPITANI.

Compl. CIBELLA Italo distretto militare Girgenti (V. pag. 3085 B. U. 1921).
» LIBERATI Vincenzo, direzione artiglieria Roma (V. dispensa 53 B. U. 1920).

TENENTI.

Compl. ANTONINI Antonio, 31 fanteria (V disp. 40 B. U. 1922).
» ATTIANESE Francesco, distretto militare Nola (V. disp. 19 B. U. 1921).
» ANDREOZZI Pasquale, distretto militare Palermo (V. pagina 1979 B. U. 1922).
» BALIVA Fabio, direzione commissariato Torino (V. dispensa 39 B. U. 1922).
» BOSCO Francesco, 10 gruppo controaerei (in aspettativa) (V. disp. 50 B. U. 1921).
» BUONGIOVANNI Luigi, Tribunale militare di Napoli (V disp. 53 B. U. 1922).
» CARCHIO Pasquale, Ministero guerra (V. disp. 50 B. U. 1921).
» DI GIRONIMO Rocco, direzione commisariato Trieste (V. disp. 46 B. U. 1921).
» DE LUCIA Michele, sottosegretariato assistenza militare (V. disp. 33 B. U. 1922).
» JANNUZZI Giuseppe, deposito 6 bersaglieri (V. disp. 3 B. U. 1918).
» BRUGOLINI Giovanni, corpo d'armata Bari, (disp. 11 B. U. 1920).
M. T. BAGLIANI Amerigo, corpo d'armata Bari, (V. disp. 14 B. U. 1919).
Compl. BARI Filiberto, distretto militare Siena (V. disp. 31 B. U. 1922).
» BARSALI Enrico, corpo armata Firenze (V. disp. 31 B. U. 1922).
» CAPALBO Antonio, 12 bersaglieri (V. disp. 40 B. U. 1921).
» CAROTENUTO Luigi, distretto militare Salerno (V. dispensa 34 B. U. 1921).
» DE FILIPPIS Matteo, direzione Commissariato (V. disp. 35 B. U. 1921).
» DE LUCIA Giovanni, distretto militare di Napoli (V. dispensa 98 B. U. 1920).
» FANELLI Arcangelo, distretto militare Caserta (V. disp. 53 B. U. 1920).
» FIORI Egidio, Ministero guerra (V. disp. 23 B. U. 1922).
» GALOPPI Giovanni, Ministero guerra (V. 15 B. U. 1922).

M. T. GUARDUCCI Enrico, distretto militare Siena (V. 65 B. U. 1922).
» GHIRALDI Umberto, corpo d'armata Firenze (V. 80 B. U. 1919).
Compl. GIRUZZI Rocco, corpo d'armata Firenze (V. disp. 3 B. U. 1923).
» GRIMOLIZZI Michele, corpa d'armata Firenze (V. disp. 37 B. U. 1922).
» LERRO Pasquale, distretto militare Gaeta (V. disp. 55 B U 1920)
« MIGNOGNA Armando, 25 artiglieria camp. (V. disp. 50 B. U. 1921).
» MOBILIA Antonio, distretto militare Napoli (V. disp. 53 B. U. 1922).
» MONTESANO Paolo, corpo d'armata Bari (V. disp. 31 B. U. 1920).
» MUCCI Giuseppe, 39 fanteria (V. disp. 70 B. U. 1918).
» MUSTI Giuseppe, Ministero guerra (V. disp. 8 B. U. 1920).
» NATALE' Filippo, gruppo antiaerei Roma (V. disp. 46 B. U. 1921).
» ONIDA Vincenzo, centra automobilistico Bologna, decreto di riassunzione firmato ma non pubblicato.
» PETRANGELI Tommaso, pensioni guerra (Ministero finanze (V. disp. 44 B. U. 1919).
» PAPARELLA Francesco, Ministero guerra (V. disp. 34 B. U. 1922).
» PETRELLA Filippo, Ministero guerra (V. disp. 9 B. U. 1921)
» PICA ALFIERI Antonio, corpo d'armata Bari (V. disp. 11 B. U. 1920).
» PALOMBARO Vittorio, distretto militare Orvieto (V. pagina 1467 B. U. 1922).
» PACCANI Umberto, distretto militare Brescia (V. disp. 66 B. U. 1922).
» POLICASTRO Vincenzo, distretto militare Catania (V. pagina 1136 B. U. 1919).
M. T. PENNAZZI Domenico, deposito 59 fanteria (V. disp. 99 B. U. 1919).
Compl. PINNA Alfonso, distretto militare Bologna (V. pag. 1067 B. U. 1923).
» PARISI Domenico, direzione commissariato Bologna (V. pagina 3624 B. U. 1921).
» PIAZZI Francesco, corpo d'armata Firenze (V. disp. 43 B. U. 1922).
» RAZZANO Francesco, distretto militare Caserta (V. disp. 11 B. U. 1921).
» RIVELLI Lucantonio, distretto militare Salerno (V. disp. 66 B. U. 1922).
» RICCIARDI Luigi, distretto militare Milano (V. pag. 1868 B. U. 1921).
» ROSSI Pio, distretto militare Forlì (V. pag. 2571 B. U. 1922).
» SALEMI Cesare, Ministero guerra (V. pag. 81 B. U. 1920).
» SANNELLA Antonio, 3 bersaglieri (V. disp. 12 B. U 1922).

Compl. SAVARESE Gaetano, Ministero guerra (V. disp. 39 B. U. 1922).
» TOSCA Luigi, direzione commissariato Milano (V. disp. 56 B. U. 1921).
» VOZZI Rodolfo, 31 fanteria (V. disp. 37 B. U. 1922).
» VILLANI Giovanni, magazzino casermaggio Verona (V. dispensa 31 B. U. 1922).
» VERCELLONE Giuseppe, distretto militare Novara (V. dispensa 34 B. U. 1922).
» VIVALDI PASQUA Giulio, corpo d'armata Firenze (V. dispensa 42 B. U. 1919).
» VALORE Antonino, 24 reggimento artiglieria compagna (V. disp. 56 B. U. 1921).
» ZAFFIRI Biagio, Nizza cavalleria (V. pag. 1583 B. U. 1922)
» FIORDELISI Guglielmo, arsenale R. Esercito (V. disp. 55 B. U 1922).
» MARTINELLI Alfredo, officina artiglieria Torino (V. dispensa 73 B. U. 1922).
» PRETEROTI Enrico, tribunale militare Trieste (V. disp. 31 B. U. 1919).
» SACCONE Antonio, Ministero guerra (V. disp. 56 B. U. 1921).
» VIRZINI Carmelo, distretto militare Roma (V. disp. 74 B. U. 1922).

CORPO SANITARIO MILITARE.

UFFICIALI MEDICI.

TENENTI.

Compl. LAINO Rosario, direzione Sanità Roma (V. disp. 71 B. U. 1920).
» MONTINI Giovanni, ospedale militale Trieste (V. disp. 40 B. U. 1921).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 297. — TRASPORTI. — **Divieto di accesso nei treni militari per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 aprile 1924.

Per ovviare ad inconvenienti verificatisi in occasione di taluni spostamenti di truppa, si avverte che non è consentito alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali, per quanto munite di regolari biglietti di viaggio, di prender posto nei treni appositi militari, anche se su questi viaggi il capo famiglia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 298. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia postale agli uffici provinciali di leva.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 aprile 1924.

Si fa noto che è concessa la esenzione dalle tasse postali agli uffici provinciali di leva, istituiti col R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Gli enti sopra menzionati possono corrispondere, in esenzione di tasse, con tutti gli uffici statali del Regno, con reciprocità, nonchè con le deputazioni provinciali ed i comuni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 299. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 29 aprile 1924.

Con riferimento alla circolare 43 del *Giornale Militare* 1923, concernente la destinazione e la dipendenza degli ufficiali in congedo, si determina che le disposizioni contenute al n. 5, secondo capoverso, riguardo alle assegnazioni nominative dei singoli ufficiali ai vari centri di mobilitazione, non siano applicate agli ufficiali delle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna).

I Comandi di divisione e di distretto, rispettivamente per gli ufficiali superiori e inferiori di tale specialità, si limiteranno a provvedere alla loro destinazione ai Comandi dei depositi dei reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna, seguendo il criterio di assegnarli al deposito cui hanno sempre appartenuto, purchè esso si trovi nel territorio del corpo di armata

I comandi dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna, per mezzo dei rispettivi depositi, provvederanno alla assegnazione nominativa degli ufficiali ai dipendenti centri di mobilitazione.

Gli ufficiali esuberanti e quelli appartenenti a depositi dislocati in corpo d'armata diverso da quello in cui risiedono, saranno segnalati a questo Ministero, che, nel prov-

vedere alla loro destinazione, seguirà lo stesso criterio, beninteso nei limiti consentiti dalla necessità di compiere le occorrenti perequazioni.

Nota. — I comandi dei reggimenti e dei depositi alpini e d'artiglieria da montagna, hanno facoltà di ricavare dai libretti personali tutti quegli elementi ritenuti utili perchè sia consentita la migliore utilizzazione degli ufficiali della specialità.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 300. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 aprile 1924.

Sono disponibili 27 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine dell'amministrazione dell'interno, e 11 posti di applicato nel ruolo d'ordine dell'amministrazione universitaria, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposite domande su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 20 maggio 1924, e tali domande dovranno contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisone personale e ordine interno e personali civili dipendenti) unendo alle domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo percepito nel grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine suaccennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 301. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione della attuale sciabola da marescialli di carabinieri a piedi e adozione di un nuovo tipo di sciabola ricavata da quella per l'artiglieria mod. 88, già abolita.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 30 aprile 1924.

L'attuale « Sciabola da marescialli di carabinieri a piedi » (6ª-53) è abolita.

In sua sostituzione è adottato un nuovo tipo di sciabola che prenderà il nome di « Sciabola mod. 88/23 da maresciallo di carabinieri a piedi » (6ª . . . . .) la quale deriva dalla trasformazione della sciabola d'artiglieria mod. 88-(6ª-39), già abolita.

Tale trasformazione consiste nella applicazione di una seconda fascetta con campanella al fodero di detta sciabola, la quale in tutte le altre parti resta invariata.

La sciabola in parola e il relativo fodero non sono abbruniti.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 302. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documentazione delle domande per ottenere l'indennità di buonuscita, stabilita dall'art. 29 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 30 aprile 1924.

Con riferimento all'avviso pubblicato a pagina n. 510 del *Giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che le domande per ottenere l'indennità di buonuscita siano rimesse a questo Ministero medesimo (Divisione pensioni) unitamente ai documenti indicati al n. 3 della circolare 709 del *Giornale militare* 1923.

Le domande, in carta libera, saranno dirette alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e in esse l'impiegato o il militare dovrà dichiarare il suo preciso indirizzo.

A cura poi dell'ufficio, dal quale il richiedente dipende, sarà unita alle domande stesse una copia dello stato di servizio modello 53 o modello 61, e, se del caso, di entrambi.

Qualora l'impiegato o il militare sia morto in attività di servizio, dopo aver compiuto il periodo minimo utile a pensione ed abbia lasciato la vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, alla domanda della vedova stessa saranno uniti i seguenti documenti:

1° Copia dello stato di servizio del defunto;

2° Certificato di morte, legalizzato dal pretore, se rilasciato fuori di Roma;

3° Certificato di matrimonio, legalizzato, se rilasciato fuori di Roma;

4° Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco, sulla conforme attestazione di tre testimoni, autenticato dal Prefetto, se rilasciato fuori di Roma, dal quale deve risultare:

a) la situazione di famiglia dell'impiegato, o del militare alla data della sua morte;

b) la precisa data di nascita di ogni persona indicata nell'atto stesso;

c) lo stato civile delle orfane alla data di morte del padre;

d) che la vedova non era separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, per di lei colpa.

Qualora invece, per mancanza della vedova, l'indennità di buonuscita dovesse essere corrisposta agli orfani minorenni, o alle figlie nubili maggiorenni, in aggiunta ai 4 documenti di cui sopra, saranno inviati i loro certificati di nascita in carta libera e legalizzati, se rilasciati fuori di Roma, nonchè il verbale di nomina del tutore dei minorenni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 303. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 aprile 1924.

Con riferimento alla circolare 49 del *Giornale militare* c. a. si fà noto che i seguenti ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare iniziatosi l'8 marzo u. s.:

Capitano LARI Alfredo, 84 fanteria.
» COMINI Mario, 11 bersaglieri ciclisti.
» IANNELLO Antonio, 5 fanteria.
» ROCHOWANSCHJ Antonio, 18 fanteria.
Tenente RAVAIOLI Quinto, 6 alpini.
» VITERBO Ferdinando, 72 fanteria.
» FOCARDI Giovanni, 12 bersaglieri ciclisti.
» CATUCCI Ugo, 226 fanteria.
Capitano CARRAVETTA Antonio, 14 artiglieria campagna.
» DURI Marco, 7 artiglieria pesante.
Tenente GENNARO Francesco, Comando artig. C. A. Palermo.
» INDRIZZI Luigi, 12 artiglieria campagna.
» DE MEO Gaetano, 19 artiglieria campagna.
» BONI Olinto, 6 raggruppamento genio.
» COLLURA Carlo 2 raggruppamento genio.
» PACENICO Salvatore, R. guardia di finanza.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Il comando della Scuola di guerra informa che sono in vendita le seguenti opere, al prezzo a fianco di ciascuna segnato:

Generale GUERRINI — **Sommario cronologico delle guerre romane** . . . . . L. 3,00

Colonnello MARAVIGNA — **La campagna del 1914** (con 14 schizzi allegati, di cui alcuni a colori ed 11 tavole – Testo di Storia del 2° anno di corso) . . . . . » 27,60

Colonnello TARGA — **Le armi, il tiro e la fortificazione** (la ristampa verrà ultimata nel mese di giugno) – Testo di armi, artiglieria e fortificazioni del 1° e 2° anno di corso) » 21,00

Colonnello TREZZANI — **Impiego delle minori unità delle varie armi nel combattimento** (625 pagine) – Testo di tattica del 1° anno di corso . . . . . » 25,00

Colonnello TREZZANI — **Studio dell'azione offensiva e difensiva del reggimento di fanteria e delle minori unità delle altre armi nella guerra di movimento** . . . . . » 7,65

Colonnello MANZONI — **Ordinamento dell'esercito metropolitano, delle forze coloniali e dei corpi armati** . . . . . » 12,00

Tenente colonnello FERRERI — **Ricoveri di montagna** . . . » 10,00

Tenente colonnello JONES — **Note sulla costituzione e sull'impiego delle unità di cavalleria** (minori e grandi – Divisioni leggere e celeri) . . . . . » 11,50

Volumi in vendita per conto del Gabinetto di cultura della scuola di guerra

Generale Liuzzi
Colonnello Vacca-Maggiolini
Maggiore Scala
Per l'affratellamento degli studi civili e militari . . L. 3,50
(Il 25 % a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi)

Generale Cavaciocchi — **L'impresa dell'Adamello** . . . . . » 5,00

Generale Guerrini — **Introduzione allo studio della storia militare** . . . . . » 8,00

Contrammiraglio Di Saint-Pierre — **Le grandi operazioni della Russia dal 1914 a tutto il 1917** al prezzo unico di . » 1,50

Maggiore Canevari — **Il metodo scientifico nello studio della guerra** . . . . . » 3,50

Ai soci del Gabinetto di cultura è concesso lo sconto del 15 % sul prezzo indicato a fianco di ciascuno di tutti i volumi sopraelencati.

Dirigere cartolina-vaglia all'*Ufficio pubblicazioni* della scuola di guerra, aggiungendo all'importo l'aliquota occorrente per la riscossione (L. 0,05 se la somma è inferiore alle L. 100; L. 0,10 se superiore).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 8ª anno 1924, circolare 126:

A pagina 536, aggiungere dopo il capitano medico Cicco Giovanni il pari grado *Castelli* Epifanio.

Dispensa 19ª, anno 1924, circolare 279:

A pagina 1088, righe 10 e 11 della colonna annotazioni, dopo la parola: someggiata, sostituire: chepì per l'artiglieria a cavallo; elmo o colbacco per la cavalleria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(7907) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª **1924** 9 Maggio

N. 304 - 31 gennaio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 333, con cui la « Fondazione premio Giorgio Ceragioli », costituita coll'offerta di L. 11.200 nominali fatta a favore del 4° reggimento bersaglieri dal Comitato formatosi in Torino per onorare i caduti del predetto reggimento viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo *Pag.* 1156

» **305 - 14 aprile 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi in alcuni casi speciali dal personale dell'Amministrazione della guerra ricoverato negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . . . . *Pag.* 1160

» **306 - 26 aprile 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Modificazioni alle norme per l'applicazione del Regio decreto n. 195, del 7 gennaio 1922 . . . . . *Pag.* 1161

» **307 - 29 aprile 1924.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso superiore tecnico di artiglieria . . . *Pag.* 1161

» **308 - 30 aprile 1924.** — CONCORSI E GARE. — Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri *Pag.* 1163

» **309 - 8 maggio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Tassa di bollo nelle note e conti delle mense militari . . *Pag.* 1165

AVVISI . . . . . *Pag.* 1167

Circolare N. 304. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 333, con cui la « Fondazione premio Giorgio Ceragioli », costituita coll'offerta di lire 11200 nominali fatta a favore del 4° reggimento bersaglieri dal comitato formatosi in Torino per onorare i caduti del predetto reggimento, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 26 marzo 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire undicimiladuecento (11,200) nominali in titoli di consolidato 5 % — fatta dal comitato per le onoranze ai caduti del 4° reggimento bersaglieri — affinchè con la rendita annua relativa siano costituiti due premi da assegnarsi a due militari di truppa del predetto reggimento, che abbiano durante l'anno compiuto un atto di valore, o comunque si siano resi benemeriti in modo spiccato, ovvero si siano distinti nel compimento del loro dovere militare;

Vista la richiesta fatta dal Comitato offerente, affinchè la erigenda fondazione — da costituirsi col capitale suindicato — assuma il titolo di « Fondazione Premio Giorgio Ceragioli », quale manifestazione di gratitudine del 4° reggimento bersaglieri per l'opera disinteressata del distinto artista, il quale, eseguendo gratuitamente la targa commemorativa posta nella Caserma Alessandro Lamarmora in Torino per onorare i bersaglieri, appartenenti al corpo, morti nella guerra 1915 1918, ha dato modo al comitato di devolvere, a favore dei militari di truppa del corpo stesso i fondi originariamente raccolti per apporre la targa suddetta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Premio Giorgio Ceragioli », costituita col capitale di lire 11,200 nominali e destinata a favore del 4° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico della detta fondazione, formato da nove articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. Diaz.

Statuto organico della " Fondazione premio Giorgio Ceragioli „ a favore del 4° reggimento bersaglieri

---

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Premio Giorgio Ceragioli », quella costituita a favore del 4° reggimento bersaglieri, con la somma di lire 11,200 nominali, che, raccolta da apposito Comitato costituitosi in Torino per l'erezione di una lapide in onore dei caduti durante la guerra 1915-1918 apparte-

nenti al predetto reggimento, è rimasta completamente disponibile, per essersi l'esimio artista Giorgio Ceragioli, già facente parte del corpo dei bersaglieri, assunte tutte le spese inerenti alla esecuzione della detta targa commemorativa posta sulla facciata della caserma Alessandro Lamarmora in Torino e inaugurata il 18 giugno 1923.

Art. 2.

La rendita del capitale nominale indicato nel precedente articolo, investito in cartelle consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Premio Giorgio Ceragioli », costituisce l'attività dell'ente.

Il detto titolo sarà depositato presso la cassa del reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al colonnello comandante, assistito dal Consiglio di amministrazione del reggimento.

Art. 4.

Con la rendita della fondazione, di cui all'art. 2, si costituiranno due premi, da assegnarsi annualmente a due militari di truppa del reggimento — bersagliere, caporale, o caporal maggiore — che abbiano compiuto durante l'anno un atto di valore non premiabile con medaglia al valor militare, o comunque si siano resi benemeriti in modo spiccato; ovvero, in mancanza di tali titoli, che si siano distinti nel compimento del loro dovere militare.

Nel caso che l'assegnazione del premio sia motivata da atto di valore, l'aver riportato punizioni disciplinari non pregiudica l'assegnazione stessa; in ogni caso è escluso il militare che professa sentimenti contrari alla Patria.

La posizione in congedo non toglie diritto all'assegnazione del premio, purchè il fatto, ritenuto meritevole del premio stesso, sia avvenuto durante il servizio sotto le armi.

Art. 5.

In tempo di guerra i premi sono conferiti esclusivamente per atti di valore, purchè questi non siano stati già premiati con medaglia al valor militare.

Art. 6.

I premi sono assegnati da una Commissione composta del comandante del reggimento, degli ufficiali superiori e dei comandanti di compagnia su proposta di questi ultimi, o dei comandanti dei reparti autonomi che eventualmente facciano organicamente parte del reggimento. In quest'ultimo caso i comandanti di reparto parteciperanno pure alla riunione della commissione.

La commissione si riunisce ogni anno nella prima decade di giugno.

Art. 7.

Ai militari premiati viene consegnato, oltre al premio, un attestato di benemerenza intestato alla Fondazione e sul quale dovrà essere riprodotta la lapide commemorativa dei caduti del reggimento.

Art. 8.

I premi saranno distribuiti in forma solenne il giorno 18 giugno di ogni anno, data della fondazione del corpo dei bersaglieri e della inaugurazione della lapide commemorativa ai caduti.

Art. 9.

Della gestione della fondazione è annualmente trasmesso il rendiconto al Ministero della guerra.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto dal comandante la scuola di guerra in Torino.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 305. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi in alcuni casi speciali dal personale dell'amministrazione della guerra ricoverato negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 14 aprile 1924.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 688 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto Ministeriale del 3 marzo 1923 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dai ricoverati negli stabilimenti sanitari militari;

Decreta:

Art. 1.

Per il personale dell'Amministrazione della guerra, ricoverato negli Ospedali militari e stabilimenti dipendenti ed obbligato a pagare del proprio la retta ospedaliera, questa non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio, spettante al personale medesimo.

Qualora pertanto la paga o la quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta ospedaliera questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

La disposizione di questo articolo ha vigore dal 15 marzo 1923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1924.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 306. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Modificazioni alle norme per l'applicazione del R. decreto n. 195, del 7 gennaio 1922.** — (Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra). — 26 aprile 1924.

A modificazione del n. 3 delle norme stabilite con la circolare n. 131 del *giornale militare* 1922, per l'applicazione del R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, determino che il parere per la commutazione in croci di guerra al valor militare delle croci al merito di guerra concesse dalle supreme autorità mobilitate per atti specifici di valore sia devoluto ad una sottocommissione (in seno alla commissione per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare) formata di un generale di brigata, con funzioni di presidente, e di due colonnelli, con funzioni di membri.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 307. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 29 aprile 1924

1. Allo scopo di ripianare le vacanze esistenti nel ruolo tecnico di artiglieria, questo Ministero è venuto nella determinazione di ripristinare il corso superiore tecnico di cui alla legge n. 443 del 10 luglio 1910 (Circolare 279 del *Giornale Militare* 1910) e all'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico di artiglieria (circolare n. 1 *Giornale Militare* 1911).

Come risulta dalla citata istruzione il corso superiore tecnico di artiglieria comprende tre periodi:

a) di preparazione e di esperimento iniziale;

b) di studi scientifici e pratiche applicazioni, per almeno un biennio;

c) di esperimento pratico definitivo;

ed ha la durata complessiva di quattro anni.

2. Saranno ammessi al corso, che avrà inizio il 1° luglio p. v., 30 maggiori e capitani in S. A. P. di artiglieria che ne facciano domanda, e che abbiano compiuto i corsi della scuola di applicazione di artiglieria. I maggiori dovranno però risultare meno anziani dell'ultimo maggiore attualmente effettivo al ruolo tecnico (Maggiore Sarracino 14-6-17).

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 10 giugno p. v., e dovranno essere corredate da quei documenti che possano servire a determinare l'attitudine e la competenza tecnica dei concorrenti, e accompagnate da un rapporto del comandante del corpo o capo servizio, annotato dalle varie autorità gerarchiche.

3. Per gli ufficiali che abbiano superato esami su materie della scuola di applicazione di ingegneria, o della facoltà di scienze della Regia università, il periodo di studi scientifici potrà essere ridotto a un anno.

Saranno invece esentati da detto periodo gli ufficiali già laureati in ingegneria, o in fisica, o in chimica.

4. Per gli ufficiali attualmente aggregati o comandati per il disimpegno di mansioni tecniche, il tempo trascorso nel servizio tecnico costituirà un titolo di preferenza per l'ammissione al corso e sarà computato in diminuzione dei periodi di esperimento iniziale e definitivo.

5. La commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria sceglierà per titoli gli ufficiali da ammettere al corso superiore.

6. Gli ufficiali prescelti saranno chiamati ad iniziare il 1° luglio p. v. il periodo di preparazione e di esperimento presso gli stabilimenti dell'arma.

Va fatta eccezione per gli ufficiali aggregati o comandati i quali inizieranno invece col 1° novembre il periodo di studi scientifici.

Per non aggravare però la crisi di personale degli stabilimenti ed uffici tecnici, è data facoltà al direttore superiore delle costruzioni di artiglieria di regolare l'inizio di tali studi in base alle esigenze di servizio.

7. A norma dell'art. 178 del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923 relativo all'ordinamento delle amministrazioni dello Stato, non spetterà alcuna indennità di servizio tecnico agli ufficiali che dopo l'esperimento definitivo saranno trasferiti nel ruolo tecnico, eccettuati però gli ufficiali che sono attualmente aggregati o comandati, i quali conserveranno l'indennità, a norma dello stesso articolo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 308. — CONCORSI E GARE. — **Gara di campionato militare " La Marmora „ riservata ai bersaglieri.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 aprile 1924.

1° Nella ricorrenza dell'anniversario della formazione del corpo dei bersaglieri, avrà luogo in Roma il campionato di squadre *La Marmora* istituito ante guerra e riservato alle rappresentanze dei reggimenti bersaglieri.

In tale competizione, che si svolgerà nei giorni 16,17 e 18 giugno c. a., saranno disputati i premi trasmissibili, indicati nello specchio di cui al n. 5, i quali saranno definitivamente aggiudicati al corpo che li vincerà per tre volte anche non consecutive.

Il 1° premio messo in palio una sola volta, fu vinto nel 1914 dal 2° reggimento bersaglieri, che attualmente lo detiene in temporaneo possesso.

2° Ogni reggimento bersaglieri potrà partecipare alle gare con una squadra composta di:

1 ufficiale inferiore;

1 sottufficiale o graduato di truppa;

7 bersaglieri.

3° Il campionato comprenderà le seguenti prove:

a) *gara di pattuglie* - marcia-ricognizione con scopo tattico; si svolgerà su percorso misto, strada e terreno vario, della lunghezza complessiva di circa km. 40;

b) *tiro di squadra col fucile* - a 300 metri contro 8 sagome;

c) *percorso di guerra* - come da regolamento per il 4° Campionato nazionale militare di educazione fisica (ed. 1922);

d) *salita alla fune* - classifica globale per l'intera squadra;

e) salti in lungo e in alto - classifica globale per l'intera squadra.

4° La direzione del campionato, la preparazione di esso e tutto quanto concerne il suo svolgimento sarà di competenza dell'Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri, che provvederà ad emanare le conseguenti norme esecutive.

5° Ai vincitori della gara saranno assegnati i seguenti premi:

Alla squadra classificata	Premio trasmissibile	Premio al Corpo	Premio individuale a ciascun componente la squadra
1ª	Statua di A. La Marmora, dono della Presidenza del Museo storico dei bersaglieri	Medaglia d'argento grande.	Medaglia d'argento piccola.
2ª	Coppa di argento e bronzo, dono del generale a disposizione per i bersaglieri.	Medaglia d'argento media.	Medaglia d'argento piccola.
3ª	—	Medaglia di bronzo grande.	Medaglia di bronzo piccola.

Inoltre, i militari di truppa, componenti la squadra 1ª classificata, avranno il titolo di campione della gara bersaglieri per l'anno 1924, con diritto a fregiarsi del distintivo di cui a pagina 31 del regolamento pel 4° campionato nazionale militare di educazione fisica - edizione 1922.

6° Ogni reggimento bersaglieri potrà inviare a Roma un ufficiale superiore o capitano, a disposizione della direzione delle gare, che se ne varrà pel servizio di controllo e giuria.

Il personale che occorresse in più per l'organizzazione del campionato sarà tratto dal 2° reggimento bersaglieri.

7° I partecipanti alle gare dovranno giungere a Roma entro il giorno 14 giugno; il personale di truppa passerà aggregato al 2° reggimento bersaglieri per tutta la durata del campionato. Agli ufficiali sarà corrisposta l'indennità di missione, e rimborsato il viaggio a tariffa militare.

8° Per quanto ha tratto alla costituzione delle giurie, ai reclami, e in genere a tutte le norme di carattere generale, valgono, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel programma e regolamento delle gare pel 4° Campionato nazionale militare di educazione fisica, edizione 1922.

9° A gare ultimate, l'Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri invierà allo Stato maggiore centrale . Ufficio addestramento - una relazione in merito, e le eventuali proposte per l'organizzazione dei futuri campionati annuali riservati ai bersaglieri.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 309. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tassa di bollo nelle note e conti delle mense militari.** — (Ragioneria). — 8 maggio 1924.

Si riporta quì di seguito la normale n. 43138 del Ministero delle finanze (Direzione generale demanio e tasse) relativa all'onere della tassa di bollo sulle note e conti rilasciate nelle mense militari, richiamando su di essa l'attenzione degli enti e corpi interessati.

« Questo Ministero ha riesaminato la questione di massima circa il trattamento da farsi, agli effetti della tassa di bollo stabilita dall'art. 2 della tariffa annessa al R. decreto 18 marzo 1923, n. 551, alle note e conti rilasciate nelle mense fra ufficiali.

« In proposito, giusta anche i chiarimenti forniti dal Ministero della guerra, si è considerato che le dette mense possono dividersi in tre categorie, cioè:

a) *Mense reggimentali,* costituite presso i vari reggimenti, comandi od uffici militari, ed alle quali partecipano solamente gli ufficiali di quel reggimento, comando od ufficio;

b) *Mense di presidio,* le quali differiscono dalle precedenti perchè possono essere costituite al di fuori dell'ambiente reggimentale. A queste mense partecipano gli ufficiali dei vari corpi od enti militari del presidio, come pure gli ufficiali di passaggio;

c) *Mense di presidio annesse ai circoli militari,* alle quali, partecipano gli ufficiali in servizio e gli ufficiali in congedo che sono soci dei circoli stessi.

« Tenuto conto di quanto sopra, questo Ministero è venuto alla determinazione di dichiarare esenti dalla tassa suindicata le note ed i conti rilasciati nelle *mense reggimentali* e nelle *mense di presidio propriamente dette,* cioè non annesse a circoli militari, quando tali mense vengano gestite in economia.

« Resta invece fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di cui si tratta sulle note e conti delle dette mense reggimentali e di presidio quando non siano gestite in economia e sulle note e conti delle mense annesse ai circoli militari comunque gestite e cioè anche se gestite in economia.

« In questo senso restano parzialmente modificate le istruzioni impartite con la normale 183 del *bollettino ufficiale* per l'anno 1923.

« Si pregano i signori intendenti di finanza di rendere subito edotti di quanto sopra, i comandi e gli uffici militari esistenti nella provincia. *Il direttore generale*: MARANGONI ».

Pel Ministro · BONARDI.

AVVISI

Sono in vendita presso l'ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra le seguenti monografie di geografia militare razionale del colonnello Delfino De Ambrosis. Il gabinetto di cultura e ritrovo della Scuola, in considerazione del concorso e dell'appoggio dato dalla Scuola di guerra alla loro pubblicazione, ha ottenuto dalla casa editrice S. Lattes e C., che le monografie stesse possono essere acquistate da tutti gli ufficiali collo speciale sconto del 25 % sul loro prezzo di copertina.

MONOGRAFIA N. 1. — *Architettura fondamentale della superficie terrestre* — Un volume in 8°, con 54 schizzi — Prezzo di copertina L. 16 — Dedotto lo sconto del 25 % L. 12,50

MONOGRAFIA N. 2. — *L'Italia tirrenica del mezzodì* — Un volume in 8°, con 42 schizzi — Prezzo di copertina L. 18 — Dedotto lo sconto del 25 % . . . » 13,50

MONOGRAFIA N. 3. — *Il modellamento glaciale e fluviale del terreno* — Un volume in 8°, con 67 schizzi — Prezzo di copertina L. 18 — Dedotto lo sconto del 25 % » 13,50

MONOGRAFIA N. 4. — *L'Italia tirrenica di settentrione e del centro* — Un volume in 8°, con 64 schizzi — Prezzo di copertina L. 25 — Dedotto lo sconto del 25 % . » 18,75

MONOGRAFIA N. 5. — *Clima ed acque* — Un volume in 8°, con 62 schizzi — Prezzo di copertina L. 20 — Dedotto lo sconto del 25 % . . . . . » 15,—

MONOGRAFIA N. 6. — *Fondamenti di geografia umana* — Un volume in 8°, con 58 schizzi — Prezzo di copertina L. 25 — Dedotto lo sconto del 25 % . . . . » 18,75

Volumi in vendita per conto delle rispettive Case Editrici

Gen. LIUZZI (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato): *Ricordi e pensieri di un ex intendente di armata* — Elegante edizione, con 4 tavole fuori testo . . . . . L. 16,—

Col. MARAVIGNA (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato): *Gli italiani nell'Oriente balcanico, in Russia e in Palestina*, 1915-19 — Prezzo di copertina L. 25 — Dedotto lo sconto del 10 % . . . . » 22,50

Col. MARAVIGNA (Tip. Schioppo - Torino): *Storia arte militare moderna* — 1° volume di 590 pagine . . . » 35,—

Col. MARAVIGNA: Id. id. — 2° volume . . . . . » 40,—
(Ai soci del Gabinetto di cultura sconto del 10 %).

Col. MARAVIGNA (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato): *Studi critici sulla guerra mondiale* — Prezzo di copertina L. 18 — Dedotto lo sconto del 10 % . . . . . » 16.20

Col. MARAVIGNA (Unione tipografico editrice torinese): *Come abbiamo vinto* — Prezzo di copertina L. 12 — Dedotto lo sconto del 25 % . . . . . » 9,—

Col. BOCCACCIA: (Editori Carpignani e Zipoli - Firenze) *Pedagogia militare* (con prefazione di S. E. il generale di corpo d'armata Farnecesco Saverio Grazioli — Prezzo di copertina L. 18 — Dedotto lo sconto del 25 % » 12,—

Col. CARACCIOLO: (Arti grafiche Ugo Pinnarò - Roma) *Come combatte l'artiglieria* — Prezzo di copertina L. 9,50 — Dedotto lo sconto del 10 % . . . . . » 8,50

Prof. CHANOUX (Tipografia Francesco Viassone - Ivrea): *La plume et les artes* — Prezzo di copertina L. 12,50 — Ai soci del Gabinetto di cultura il prezzo è ridotto a L. 11,50

Prof. CAPRIN (Ediz G. Barbera - Firenze): *Sommario storico della guerra universale* (1914-1918) — Prezzo di copertina L. 15 — Dedotto lo sconto del 10 % . . » 13,50

Prof. BAUER ET DE SAINT ETIENNE (Ediz. Masson - Parigi): *Nouvelles lectures litteraires* — Prezzo di copertina L. 12,50 — Dedotto lo sconto del 10 % . . . » 11,25

Magg. MARRAS (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato): *Evoluzione dell'impiego dell'artiglieria durante la guerra* Prezzo di copertina L. 12 — Dedotto lo sconto del 17 % . . . . . » 10,—

Le richieste delle Monografie, dei volumi in vendita per conto delle case editrici e delle pubblicazioni edite ante-guerra potranno essere fatte inviando cartolina-vaglia all'Ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra. L'importo dovrà però essere aumentato dell'aliquota occorrente per la riscossione del vaglia stesso e della somma di L. 0,50 per spese d'imballaggio e spedizione.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(8054) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª **1924** 16 Maggio

N. 310 – **31 ottobre 1923.** SCUOLE MILITARI. R. decreto n. 2705, relativo ai limiti di età per le ammissioni nei collegi militari . . . . . *Pag.* 1172

» **311 – 18 febbraio 1924.** — SERVIZIO AERONAUTICO. Decreto del commissario per l'aeronautica relativo all'organico ad alle norme per la prima costituzione del R. corpo degli aeroporti. *Pag.* 1174

» **312 23 marzo 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n. 538, che stabilisce la nuova composizione dei Consigli d'amministrazione dei distretti militari. . *Pag.* 1176

» **313 – 15 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1178

» **314 – 15 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cessione di derrate e materiali ad altre amministrazioni di Stato militari o civili) . . . . . *Pag.* 1179.

» **315 – 15 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Ricuperi disposti dalla commissione parlamentare d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 1180

» **316 – 15 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Tassazione delle competenze degli avventizi degli uffici. *Pag.* 1182

» **317 – 15 maggio 1924.** PUBBLICAZIONI MILITARI. Istruzione sui palloni sferici e sulle ascensioni libere (n. 1413). *Pag.* 1183

318 – 15 maggio 1924. PUBBLICAZIONI MILITARI. Istruzione sul tiro per l'artiglieria Parte 2ª (bozze di stampa) - Edizione 1924 . . . . . *Pag.* 1185

N. 319 – 15 maggio 1924. RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per allievi ufficiali della R. guardia di finanza . . . . . *Pag.* 1189

» **320 – 15 maggio 1924.** STATO DEGLI UFFICIALI AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario . . . . *Pag.* 1189

« **321 – 15 maggio 1924.** STATO DEGLI UFFICIALI AVANZAMENTO. — Ufficali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario . . . *Pag.* 1192

AVVISI . . . . . *Pag.* 1193

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1204

Circolare N. **310.** — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 2705, relativo ai limiti di età per le ammissioni nei collegi militari.** — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare – Scuole militari). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 304, del 28 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1889, n. 429;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1565;

Visti i Regi decreti 11 giugno 1922, n. 968, e 20 settembre 1922, n. 1659;

Considerato che a causa della guerra molti giovani hanno dovuto per vari motivi interrompere gli studi;

Considerato che è d'uopo non rendere frustraneo il vantaggio riservato dalla legge agli orfani di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra nelle ammissioni ai collegi militari;

Considerato che nessun detrimento deriva agli altri concorrenti da speciali disposizioni di favore per gli orfani

stessi, esonerati dagli esami di graduatoria, i quali vengono ammessi in soprannumero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero della guerra di ammettere nei collegi militari i giovani che non abbiano superato il 17° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Art. 2.

E' data facoltà altresì di ammettere negli stessi collegi in soprannumero ai posti messi annualmente a concorso, gli orfani dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra, che a sensi del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1565, sono dispensati dagli esami di graduatoria, i quali alla data del 31 dicembre su ricordata abbiano compiuto 13 anni e sei mesi quale limite minimo di età.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1659, e resta modificata in relazione ai precedenti articoli la parte prima dello articolo 3 del R. decreto 11 giugno 1922, n. 968.

Il presente decreto entra in vigore dall'anno scolastico 1923-1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. 311. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto del Commissario per l'Aeronautica relativo all'organico ed alle norme per a prima costituzione del R. corpo degli aeroporti.** — (Gabinetto del ministro). — 18 febbraio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, del 7 maggio 1924).

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923, concernente l'ordinamento del Commissariato per l'Aeronautica;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il Decreto Commissariale 10 dicembre 1923, concernente la costituzione del Regio Corpo degli Aeroporti;
Visto il Decreto Commissariale 19 dicembre 1923, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica e del Regio Corpo degli aeroporti;
Di concerto col Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del Regio Corpo degli Aeroporti è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente decreto.
L'allegato tabella *B* determina gli stipendi e le indennità dovute agli ufficiali del corpo anzidetto.
Per quanto particolarmente concerne la determinazione degli stipendi in relazione all'anzianità, agli effetti amministrativi, valgono le norme di cui al R. Decreto 2395 dell'11 novembre 1923.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente Decreto potranno conferirsi le nomine fino ai due terzi dei posti previsti in organico.

Art. 3.

Il Commissariato per l'Aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine agli ufficiali provenienti dalla Regia Aeronautica, dal Regio Esercito e dalla Regia Marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo che all'atto della pubblicazione del presente decreto:

a) prestino comunque servizio in Aeronautica, con speciale riguardo per quelli che abbiano effettivamente esercitato funzioni aeronaviganti;

b) pur non prestando servizio in Aeronautica, abbiano ricoperto carica aeronavigante (pilota od osservatore di aeromobile) e con tale carica abbiano prestato servizio di guerra per almeno un anno.

Limitatamente ad un terzo dei posti previsti in organico per il grado di sottotenente, ai marescialli di 1ª classe, ai marescialli maggiori, ed ai capi di 1ª classe che attualmente siano in servizio in Aeronautica da almeno un anno, con speciale riguardo verso i provenienti dagli aeronaviganti.

Art. 4.

Gli ufficiali del Regio Corpo degli Aeroporti sono soggetti alle norme che regolano il reclutamento, l'avanzamento ed i limiti di età di cui al Decreto Commissariale in data 19 dicembre 1923.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

TABELLA A.

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 7
Maggiori	» 14
Capitani	» 50
Tenenti	» 110
Sottotenenti	» 24
Totale	N. 206

TABELLA B.

GRADO	Stipendio e supplemento di servizio attivo		Indennità		NOTE
	minimo	massimo	militare	rappresentanza	
Colonnello	17,800 1.500	20,500 1.500	3,840	900	Oltre lo stipendio e la indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto alle indennità caroviveri ed al supplemento indennità militare nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Tenente colonnello	16,000 1.200	17.800 1.200	3,480		
Maggiore	13,700 1.000	16,000 1,000	3,240		
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520		
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800		
Sottotenente	7,000 500	9,500 500	1.800		

Roma, addì 18 febbraio 1924.

p. *Il Commissario*: A. FINZI

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

N. 312. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 538, che stabilisce la nuova composizione dei consigli d'amministrazione dei distretti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 30 aprile 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge del 17 luglio 1910, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 742 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Art. 742. — Ogni comando di distretto militare ha un proprio Consiglio d'amministrazione composto come segue:

« del comandante del distretto, *presidente*;

« dei due ufficiali d'arma combattente che seguono immediatamente in grado ed anzianità il comandante, *membri*;

« dell'ufficiale d'amministrazione di maggior grado ed anzianità, *relatore*;

« dell'ufficiale d'amministrazione, designato per le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.

« Qualora sia presente un solo ufficiale d'amministrazione, questi ha la carica di segretario, e quella di relatore viene assunta da uno degli ufficiali membri del Consiglio, da designarsi dal comandante del distretto.

« In caso di mancanza assoluta di ufficiali d'amministrazione, le cariche di relatore e di segretario saranno disimpegnate da due ufficiali d'arma combattente da designarsi dal comandante ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DIAZ DE' STEFANI.

N. 313. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 maggio 1924.

Sono disponibili n. 4 posti di applicato (grado 12°) alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, dei quali 2 nell'Amministrazione centrale e 2 nell'Amministrazione scolastica regionale, e 2 posti di applicato nell'Amministrazione centrale della Giustizia e degli affari di culto, ai quali impieghi possono concorrere gli applicati delle Amministrazioni militari e, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e che ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla Commissione di avanzamento del Corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 1° giugno 1924, e tale domanda, se trattasi dell'impiego nell'Amministrazione regionale scolastica, dovrà contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero

(Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo percepito nel grado militare, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 314. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione di derrate e materiali ad altre amministrazioni di Stato (militari o civili).** — (Ragioneria). — 15 maggio 1924.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel n. 6 della circolare 398 del *giornale militare* 1923, devesi far presente alle Amministrazioni dipendenti che dagli elenchi delle cessioni fatte durante il 1° semestre del volgente esercizio finanziario ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica sino ad ora pervenuti risulterebbe che non tutti gli enti cedenti hanno segnalato le derrate e i materiali ceduti. Si richiamano perciò gli enti interessati alla stretta osservanza delle disposizioni succitate, invitandoli a trasmettere intanto d'urgenza gli elenchi che non avessero ancora spedito (1).

---

(1) AVVERTENZA. Analoghi elenchi dovranno inviare gli enti che avessero eseguite cessioni al Governo della Cirenaica durante l'esercizio 1922-923 senza avere effettuato a suo tempo i conseguenti passaggi di carico alle corrispondenti direzioni dei servizi in Italia indicate al n. 3, comma *a*) della circolare 407 del *giornale militare* 1922.

Con la circostanza si avverte che con le istruzioni di prossima pubblicazione, riguardanti l'unificazione delle scritture giusta il preavviso datone con dispaccio circolare n. 3261 del 19 aprile c. a. saranno, a datare dal 1° luglio p. v., regolati mediante speciali richieste di scarico i movimenti nelle contabilità in materia riflettenti le cessioni di derrate e materiali ad altre Amministrazioni di Stato (militari o civili).

Per il corrente esercizio tutte le richieste di scarico relative alle cessioni ad altre amministrazioni di Stato per essere valide quale documento giustificativo delle contabilità in materia, oltre a contenere la dichiarazione di ricevimento da parte dell'ente cessionario, debbono portare a corredo la copia della quietanza di versamento in tesoreria, dell'ammontare delle cessioni stesse, oppure nei casi in cui sia da applicare l'articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la dichiarazione sugli elenchi delle fatte cessioni dell'avvenuto addebito da parte del Ministero (Ragioneria Centrale) nel conto della Amministrazione interessata..

Siccome la quietanza di tesoreria (da intestarsi sempre all'ente ricevente, anche se il versamento sia fatto dall'Amministrazione cedente) deve essere trasmessa subito al Ministero (Ragioneria) perchè possa chiedere la riassegnazione della somma; l'ente cedente unirà intanto alla richiesta di scarico una copia della quietanza che, a cura del Ministero stesso, sarà poi sostituita dall'originale.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. **315.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalla commissione parlamentare d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 15 maggio 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventual-

mente dovute alle ditte seguenti fino alla concorrenza della somma per ciascuna indicata:

Cotonificio Furter di Gravellona Toce - Novara	L.	3,805 —
Società anonima italica pellami e calzature - Vercelli	»	13,000 —
Gayotti Luigi, Via Grande Archivio, 32 - Napoli	»	230,000
Impresa Francesco Arzani domiciliata in Biacesa in solido con Aldo Rosa e Mario Cavalazzi domiciliati in Milano	»	135,000
De Martino Eugenio e Giovanni Pretelli in liquidazione - Piazza S. Maria la Nova, num. 19, Napoli	»	9,107 —
Pretto & C. - Via Sottoripa, 7/4, Genova	»	109,865.60
Ditta G. Lucini & figli - Via S. Brigida, 72, Napoli	»	17,000 —
Pulcinelli Vincenzo - Perugia	»	20,000 —
Società Manifattura italiana di armi (M. I. D. A.) in liquidazione (liquidatore ing. Domenico Venditteli) - Via Finanze, num. 6, Roma	»	1,048,827.70
Società anonima industrie legnami Avezzano (S. A. I. L. A.) - Via Francesco Crispi, num. 10, Roma	»	450,000 —
Armenio Giuseppe - Napoli	»	100,000 —
Ditta Scafa Francesco & C. di Torre Annunziata	»	7,761.90
Signori Italo e Menotti De Andreis - Sampierdarena	»	11,616.40
Ditta fratelli Marsilli e Comminacini - Via XX Settembre, n. 3, Torino	»	28,900 —
Ditta Fochi Attilio - Via S. Reparata, 93, Firenze	»	24,300 —
Ditta Paolo Samengo - S. Marzano sul Sarno	»	13,979.18

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (ragioneria sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassazione delle competenze degli avventizi degli uffici.** — (Ragioneria). — 15 maggio 1924.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che il Ministero delle finanze, riprendendo in esame la questione dell'imponibilità delle competenze del personale avventizio, ha testè determinato che gli avventizi di qualsiasi specie, non assunti in servizio colla specifica qualifica di operai, non possono essere considerati agli effetti dell'imposta come « operai » e quindi non è possibile in nessun caso applicare nei loro confronti la ritenuta del 4 per cento stabilita, per le paghe degli operai avventizi, dal Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661 (vedi circolare 26 *giornale militare* 1923), ma occorre invece applicare la ritenuta più gravosa del 10,3225 per cento.

Pertanto, dopo la comunicata decisione del competente Ministero delle finanze, che conferma i criteri restrittivi già emanati con il Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, numero 1660 (vedi circolare 9 *giornale militare* 1923 al quinto capoverso) dovrà procedersi all'applicazione dell'aliquota normale del 10,3225 per cento alle competenze di ogni specie di avventizi degli uffici, direzioni, comandi, stabilimenti, ecc., assunti in servizio per lavori tecnici, di contabilità, di archivio, di scritturazione, di copiatura, senza l'espressa qualifica di operai.

Il Ministero raccomanda la piena osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 317. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui palloni sferici e sulle ascensioni libere (n. 1413).** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). —15 maggio 1924.

E' stata pubblicata l' Istruzione sui palloni sferici e sulle ascensioni libere ».

Tale istruzione, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramata nella misura seguente:

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Consiglio Esercito	3
Ministero guerra - Stato Maggiore Centrale	11
Ministero guerra - Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	1
Ministero delle colonie - (Ufficio militare)	1
Ministero della marina - (Ufficio Capo S. M.)	2
Commissariato di aeronautica	10
Uffici generali designati comandi armata	1
Comando generale dell'Arma Carabinieri Reali	1
Comando Regia guardia di finanza	1
Ufficio generale a disposizione per truppe alpine	1
Ufficio generale a disposizione per i bersaglieri	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma di cavalleria.	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma di artiglieria.	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma del genio	5
Direzione superiore costruzioni di artiglieria	1
Comandi di corpo d'armata	1
Comandi di divisione	1
Comando truppe Tripolitania	2
Comando truppe Cirenaica	2
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	1

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Comandi raggruppamento genio	2
Comandi reggimento genio	2
Direzione esperienze artiglieria - Nettuno	1
Direzioni genio	1
Officina costruzioni genio militare	2
Comando scuole centrali militari	1
Comando scuola di guerra	1
Comando scuola centrale di fanteria	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1
Comando scuola centrale del genio	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	2
Comando accademia militare di artiglieria e genio	2
Comando accademia militare di artiglieria e genio e scuola applicazione	2
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	1
Comando scuola applicazione di fanteria	1
Comando scuola applicazione di cavalleria	1
Comandi scuole allievi ufficiali e sottufficiali	1
Comando scuola controaerei	1
Comando gruppo aerostieri	80
Comandi gruppo controaerei	1
Direzione rivista artiglieria e genio	2

Gli altri comandi, corpi, od uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 318. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria. - Parte 2ª (bozze di stampa) - Edizione 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento. — 15 maggio 1924.

E' stata pubblicata l'istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte 2ª (bozze di stampa) - Edizione 1924 - la quale sostituisce ed abroga le seguenti pubblicazioni regolamentari:

— Norme per la preparazione dei mezzi per l'impiego dell'artiglieria da difesa e d'assedio - Ed. 1917: numero 57 provv.;

— Istruzione per la preparazione del tiro delle artiglierie nell'attacco - Ed. 1916: n. 180;

— Capo VI - Parte II, nn. 239-252 (inclusi) della istruzione tattica per batterie da campagna, pesanti campali e a cav. (Fasc. I Vol. III - Regolamento d'esercizi: n. 121) - Ed. 1916;

Capi V e VI - Parte II, nn. 202-214 (inclusi) e tavola da I a III della istruzione tattica per batterie da montagna (Fasc. II suddetto Vol. III) Ed. 1917;

— Norme provvisorie per la formazione degli specialisti (Appendice al Fasc. II della istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza Ed. 1915: n. 161;

Parte I, nn. 112-120 inclusi: Parte II (esclusi il capo IX e gli allegati nn. 6, 7, 8) dell'istruzione provvisoria sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza E. 1916: n. 50;

Cifrario speciale per l'artiglieria da costa e da fortezza - Ed. 1916: n. 245 provv.;

- Istruzione sul tiro per l'artiglieria (stralcio) - Bozze di stampa - Ed. 1923;

Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna e a cav. - Ed. 1913: n. 120;

Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna - Edizione 1905;

Capo V dell'istruzione provvisoria per il cannone da 105 p. c. - Ed. 1918; n. 15 provv.;

— Norme provvisorie per il tiro degli obici camp. pesanti da 149 - Ed. 1916: n. 24 provv.;

— Fasc. II della istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza - Ed. 1915: n. 157;

— Istruzione sull'abbaco per il tiro contro bersagli posti fuori dell'orizzonte del pezzo: nn. 262, 263 e 264 provv.;

— Nozioni teoriche sul tiro dell'artiglieria da campagna - Ed. 1917, n. 63;

— Istruzione sul giuoco balistico per l'artiglieria da campagna e a cav. - Ed. 1896;

— Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza - Ed. 1915 n« 166.

Per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero la predetta istruzione sul tiro sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

S. E. Primo aiutante di campo di S. M. il Re	copie n.	3
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario	» »	3
Ministero dell'interno (M. V. N.)	» »	15
Ministero della marina (Ufficio Capo di Stato Maggiore)	» »	50
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» »	2
Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale)	» »	150
Ministero della guerra (Gabinetto del ministro)	» »	3
Ministero della guerra (Gabinetto del sottoregretario di Stato)	» »	3
Ministero della guerra (Divisione personale e ordine interno del Ministero, ecc.)	» »	1
Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, ecc.)	» »	1
Ministero della guerra (Servizio ippico e veterinario)	» »	1
Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali)	» »	3
Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo)	» »	30
Ministero della guerra (Direzione centrale servizio sanitario militare)	» »	1
Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici)	» »	1
Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi)	» »	1

Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa)	copie	n.	1
Ministero delle colonie (Ufficio militare, per comandi e truppe delle colonie)	»	»	300
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	»	12
Udci dei generali designati pel comando di u'armata	»	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR	»	»	10
Comando generale della R. guardia di finanza	»	»	10
Comando generale della R. Aeronautica	»	»	150
Comandi di corpo d'armata	»	»	5
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	»	»	5
Comandi del genio di corpo d'armata	»	»	1
Comandi di divisione territoriale	»	»	5
Ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria	»	»	30
Ufficio del generale a disposizione per il genio	»	»	2
Ufficio del generale a disposizione per gli alpini	»	»	3
Ufficio del generale a disposizione per la cavalleria	»	»	3
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri	»	»	2
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria (anche per gli stabilimenti dipendenti)	»	»	30
Direzione superiore delle costruzioni del genio	»	»	1
Direzione servizio chimico militare	»	»	3
Segreteria commissione mista di difesa	»	»	5
Addetti e missioni militari all'estero	»	»	30
Ufficio riviste militari	»	»	2
Direzione rivista artiglieria e genio e relativa biblioteca	»	»	3

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento di tutte le specialità	copie	n.	5
Comandi di gruppo	»	»	4
Comandi di batteria	»	»	4
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata	»	»	3

Armi di fanteria, cavalleria e genio.

Comandi di brigata fanteria e cavalleria e di raggruppamento alpini	»	»	2
Comandi di reggimento fanteria, bersaglieri, alpini e cavalleria	»	»	2
Comandi di raggruppamento e reggimenti genio	»	»	2

Comandi di battaglione fanteria, bersaglieri, alpini	copie	n.	1
Comandi di gruppo di squadroni	»	»	1
Comandi di battaglioni del genio	»	»	1
Comandi di compagnia e squadrone	»	»	1
Direzione del genio di corpo d'armata	»	»	1

Scuole e biblioteche.

Comando scuola di guerra	copie	n.	20
Comando scuole centrali (per uso proprio e delle scuole dipendenti	»	»	50
Comando scuola per artiglieria contraerei	»	»	5
Comando accademia artiglieria e genio	»	»	50
Comando accademia fanteria e cavalleria	»	»	20
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	10
Comando scuola d'applicazione di sanità	»	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	»	2
Comando collegi militari di Roma e Napoli	»	»	6
Comando scuole allievi ufficiali e sottufficiali di complemento	»	»	18
Biblioteche di presidio	»	»	2
Biblioteca centrale	»	»	3

Enti varî.

Comandi distretti militari	copie	n.	2
Comandi raggruppamenti trasporti	»	»	3
Comando stabilimenti di pena (per uso proprio ed enti dipendenti)	»	»	12

I comandi, corpi ed uffici, non compresi nella presente circolare, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento - attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 *giornale militare* 1921 - al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 319. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Concorso per allievi ufficiali della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 maggio 1924.

Per accordi presi col Ministero delle finanze i militari di truppa del R. Esercito che sono sotto le armi per compiere gli obblighi di leva, potranno fare domanda di ammissione al concorso, testè aperto, per allievi ufficiali nel corpo della R. guardia di finanza.

I comandi dei corpi e reparti sono autorizzati, quindi, a rilasciare ai dipendenti militari di truppa che sono nella suddetta condizione e che ne facciano richiesta, una dichiarazione affermante che nulla osta per il loro passaggio nella R. guardia di finanza se riusciranno vincitori nel concorso.

A suo tempo dovranno essere segnalati nominativamente a questo Ministero i militari di truppa ammessi al corso allievi ufficiali nella R. guardia di finanza.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 320. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 maggio 1924.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed a senso e per gli effetti del n. 4 del decreto ministeriale in data 12 dicembre stesso anno, si comunica qui appresso l'elenco degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, provenienti dalle categorie in congedo, ai quali con provvedimento di prossima pubblicazione nel bollettino ufficiale di questo Ministero, si attribuisce la qualità di « riassunti ».

ARMA DI FANTERIA.

MAGGIORI.

Compl. SPOLETI Pasquale, Tribunale superiore G. M. (V. disp. 57 B. U. 1918).

CAPITANI.

Compl. BETTINI Ivo, 8 bersaglieri (V. disp. 49 B. U. 1919).
» CAPUZZO Antonio, 58 fanteria (V. pag. 3103 B. U. 1918).
» CASSATA Paolo, distretto militare Cefalù (V. pag. 2216 B. U. 1919).
M. T. CASTRONOVO Giuseppe, corpo d'armata Bologna (V. pagina 5221 B. U. 1918).
Compl. CIPPARI Antonio, 20 fanteria (V. disp. 28 B. U. 1919).
» DELLA CASA Mario, corpo d'armata Firenze (V. disp. 82 B. U. 1919).
» FINCATI Guido, 81 fanteria (V. disp. 39 B. U. 1919).
» FINCATI Luigi, 91 fanteria (V. disp. 74 B. U. 1920).
» GHIRARDI Nello, ospedale militare Bologna (V. pag. 587 B. U. 1919).
» GREPPI Felice, distretto militare Casale (V. disp. 66 B. U. 1922).
M. T. LITIGIO Agostino, distretto militare Napoli (V. disp. 28 B. U. 1918).
Compl. MANFREDI Paolo, tribunale militare Napoli (V. disp. 57 B. U. 1918).
» PALERMO Riccardo, 92 reggimento fanteria (V. disp. 63 B. U. 1919).
M. T. POMARA Giovanni, scuola allievi ufficiali Palermo (V. pag. 1748 B. U. 1921).
» PREVOST Andrea, distretto militare Cagliari (V. disp. 6 B. U. 1920).
Compl. RIMOLDI Carlo, scuola allievi ufficiali (V. disp. 14 B. U. 1919).
» SINIGAGLIA Pinto, pensioni guerra (Ministero finanze).
» THERMES Giuseppe, 82 fanteria (V. disp. 122 B. U. 1919).
» TORRAZZA Paolo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 3 B. U. 1919).
» VITOLO Gaetano, 39 fanteria (V. disp. 35 B. U. 1918).
» ZAMBELLI Bruno, ospedale militare Alessandria (V. dispensa 57 B. U. 1918).

TENENTI.

Compl. ADDEO Dante, truppe coloniali Cirenaica (V. disp. 45 B. U. 1918).
» AMPRIMO Enrico, distretto militare Trieste (V. disp. 24 B. U. 1919).
» ANTONIACOMI Ferdinando (V. disp. 80 B. U. 1919).
M. T. ASSENNATO Gaetano, 76 fanteria (V. pag. 4474 B. U. 1919).
Compl. BARBARESI Aldo, corpo d'armata Bari (V. disp. 76 B. U. 1918).
» CAMPANILE Andrea, 32 fanteria (V. disp. 13 B. U. 1921).
» CARDEA Aldo, magazzino vettovagliamento e caserm. Peschiera (V. disp. 57 B. U. 1922).
» CERRA Alberico, (V. disp. 99 B. U. 1919).
» COPPOLA Giuseppe, 30 fanteria (V. disp. 49 B. U. 1919).
» DE SENSI Giovanni corpo d'armata Bari (V. disp. 120 B. U. 1919).
» DIANA Basilio, 21 fanteria (V. disp. 67 B. U. 1919)

Compl. DONATO Giuseppe, 81 fanteria (V. disp. 67 B. U. 1920).
» GUADAGNO Carlo, 91 fanteria (V. disp. 3 B. U. 1919).
» INTERLANDI Sebastiano, corpo d'armata Bari (V. disp. 15 B. U. 1921).
M. T. LA ROSA Emanuele, 3 fanteria (V. pag. 1852 B. U. 1919).
Compl. LIPARI Giovanni, distretto militare Palermo (V. pag. 579 B. U. 1922).
» MASOERO Filippo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 10 B. U. 1919).
» MORACE Arnaldo 20 fanteria (V. disp. 15 B. U. 1921).
» PAROLI Umberto, stabilimenti militari pena (V. disp. 77 B. U. 1922).
» PERROD Federico, (V. disp. 80 B. U. 1918).
» PERNICE Gaetano, corpo d'armata Firenze (V. disp. 76 B U. 1918).
» PODESTA' Agostino, (V. disp. 25 B. U. 1919).
» SALAMONE Angelo, distretto militare Roma (V. disp. 40 B. U. 1921).
» SCALIOTTI Angelo, corpo d'armata Firenze (V. disp. 60 B. U. 1919).
M. T. SIMEONI Giovanni, corpo d'armata Bari (V. disp. 70 B. U. 1918).
Compl. TONNINI Quartilio, corpo d'armata Firenze (V. disp. 60 B U. 1919).
» RIZZO Giuseppe, (V. disp. 24 B. U. 1919).
M. T. VERUSUI Michelangelo, 25 fanteria (V. disp. 60 B. U. 1920)
Compl. VALENTI Remigio, (V. disp. 44 B. U. 1919).
» VICENTINI Silla, 4 bersaglieri (V. disp. 79 B U. 1918).
» VIVIANI Roberto, 4 fanteria (V. pag. 1292 B. U. 1922).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

CAPITANI.

Compl. LERA Francesco, direzione artiglieria Roma (V. disp. 67 B. U. 1919).
» RIGHETTI Giuseppe, (V. disp. 110 B. U. 1919).

TENENTI.

M. T. PASSERINI Luigi, (V. disp. 50 B. U. 1918).

CORPO SANITARIO MILITARE.

UFFICIALI MEDICI

CAPITANI.

Compl TONELLI Camillo, ospedale militare secondario Genova (V. disp. 23 B. U. 1924).

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 321. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati od invalidi dichiarati ammissibili alla riassunzione in servizio sedentario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 maggio 1924.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed a senso e per gli effetti del n. 5 del decreto ministeriale in data 12 dicembre stesso anno, si comunica qui appresso l'elenco degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, provenienti dalle categorie in congedo da tempo in servizio, riassunti in servizio sedentario con provvedimento che sarà prossimamente pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero:

ARMA DI FANTERIA.

CAPITANI.

Compl. PRATESI Giulio, di Giovanni.
M. T. MOLINARI Bartolomeo, di Davide.
Compl. MILAZZO Salvatore, di Francesco Paolo.
» MANUCCI Bruno, di Giovanni.

TENENTI.

Compl. RACIOPPI Giuseppe, di Filippo.
» ANCILLOTTI Edoardo, di Ugo.
M. T. CAPORALE Gaetano, di Giuseppe.
Compl. GIANNONE Umberto, di Francesco.
» AGOSTINETTI Giovanni, di Giovanni.
» CALCAGNI Renato, di Felice.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

TENENTI.

Compl. BONFIRRARO Beniamino, di Pietro

CORPO SANITARIO MILITARE.

UFFICIALI MEDICI

TENENTI

M T. PECILLI Antonio, di Francesco.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

AVVISI

Volumi pubblicati nell'ante-guerra, in vendita per tutti al prezzo indicato presso l'ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra

Ten. Col. CAPUTO — *Dalla Dora Baltea al Ticino*	L.	2.00
Ten. Col DE ROSSI — *Il 111° di linea dal 1800 al 1814*	»	3.50
Ten. Col. RUELLE — *Guida allo studio della logistica* (3 volumi) - Prezzo cadauno	»	2.00
Magg. BRANCACCIO — *Rapporti sulle operazioni, guerra Anglo-Boera*	»	2.50
Magg. BRANCACCIO — *Campagna del 1814 in Francia - Manovra di Brienne*	»	1.00
Magg SACCHERO — *Armi e fortificazioni*	»	1.00
Cap. BOBBIO — *Il servizio sanitario da parte Russa nella guerra Russo-Giapponese*	»	1.50
Ten. Col. SANTANGELO — *Norme per il combattimento della fanteria*	»	3.00
Ten. Col. SANTANGELO — *La ferma biennale in Germania e in Francia*	»	2.50
Col. MARAVIGNA — *Le operazioni in Alsazia-Lorena sino al 18 agosto 1870 - Guerra Franco-Tedesca 1870-71*	»	3.00
Col MARAVIGNA. — *La manovra di Koenigraetz - Guerra Austro-Prussiana nel 1866* (senza schizzi)	»	3.00
U. A. M. — *Operazione per il passaggio di viva forza di una linea fluviale inguadabile*	»	1.50
Col. MARAVIGNA — *XXIII Maggio 1915*	»	1.00
Magg. GIANNUZZI-SAVELLI — *La trazione meccanica sulle rotabili e sue applicazioni militari*	»	2.00
Scuola di Guerra — *Tempi anteriori alle armi rigate*	»	1.00
Scuola di Guerra — *Appunti su alcuni studi piemontesi relativi ad operazioni nelle Alpi occidentali*	»	1.00
Ten. Col. BRANCACCIO — *Norme per lo studio della storia.*	»	0.50
Scuola di Guerra — *Considerazioni sulle forze coloniali*	»	1.00
Scuola di Guerra — *Leggi militari del Regno d'Italia*	»	1.50
Scuola di Guerra — *Le più importanti leggi militari italiane*	»	2.50
Scuola di Guerra. *Le istituzioni militari tedesche*	»	1.50

Le richieste delle pubblicazioni edite ante-guerra potranno essere fatte inviando cartolina-vaglia all'Ufficio Pubblicazioni della Scuola di Guerra. L'importo dovrà essere aumentato dell'aliquota occorrente per la riscossione del vaglia stesso e della somma di L. 0.50 per spese d'imballaggio e spedizione.

Commissariato dell'Aeronautica

Concorso per 54 posti di ufficiale nel R. corpo degli aeroporti.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il Decreto Commissariale in data 10 dicembre 1923, che costituisce il Regio Corpo degli Aeroporti;
Visto il Decreto Commissariale in data 18 febbraio 1924, che stabilisce l'organico e le norme per la prima costituzione del Regio Corpo degli Aeroporti;
Considerata la opportunità di ricoprire gradualmente i due terzi dei posti previsti in organico:

DECRETA:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 54 ufficiali nel Regio Corpo degli Aeroporti nei gradi qui di seguito indicati:

Colonnello	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 4
Capitani	» 13
Tenenti	» 28
Sottotenenti	» 6
Totale	N. 54

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Vice commissario
A. FINZI.

Visto: *Il Ministro per le finanze*:
DE' STEFANI

Notificazione di concorso per n. 54 posti di ufficiale nel Regio Corpo degli Aeroporti.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di ufficiale nel Regio Corpo degli Aeroporti:

Colonnello	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 4
Capitani	» 13
Tenenti	» 28
Sottotenenti	» 6
Totale	N 54

Art. 2.

I gradi, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del corpo suddetto risultano dalla seguente tabella:

GRADO	Stipendio e supplemento di servizio attivo		Indennità militare	NOTE
	minimo	massimo		
Colonnello	17,800 1,500	20.500 1,500	3,840	Oltre lo stipendio e l'indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella, hanno diritto alla indennità caroviveri e al supplemento indennità militare nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Tenente colonnello	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480	
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1.000	3,240	
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520	
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800	
Sottotetente	7,000 500	9,500 500	1,800	

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) gli ufficiali provenienti dalla Regia Aeronautica, dal Regio Esercito e dalla Regia Marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo, che, all'atto della pubblicazione del presente bando, prestino comunque servizio in Aeronautica, con speciale riguardo per i provenienti dagli aeronaviganti (pilota od osservatore di aeromobile);

b) gli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo che, pur non prestando attualmente servizio in Aeronautica, abbiano ricoperto carica aeronavigante e con tale carica abbiano prestato servizio di guerra per almeno un anno;

c) limitatamente alla nomina di due sottotenenti: i marescialli di 1ª classe, i marescialli maggiori ed i capi di 1ª classe che attualmente siano in servizio in Aeronautica da almeno un anno, con speciale riguardo per i provenienti dagli aeronaviganti.

Art. 4.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare, da accertarsi, prima della nomina, mediante visita sanitaria.

Da tale accertamento sono esenti i concorrenti che, alla data della presente notificazione, si trovino in attività di servizio.

Art. 5

I limiti di età per l'ammissione al concorso degli aspiranti ai gradi sottoindicati, sono i seguenti:

Per gli aspiranti al grado di colonnello, anni 52
Per gli aspiranti al grado di tenente colonnello, anni 50.
Per gli aspiranti al grado di maggiore, anni 45
Per gli aspiranti al grado di capitano, anni 36.
Per gli aspiranti al grado di subalterno, anni 32.

Art. 6.

Gli ufficiali concorrenti potranno, quando abbiano l'anzianità minima di grado stabilita nei rispettivi corpi di origine per la promozione al grado superiore, sia in attività che in congedo, e ritengano di avere i requisiti di capacità voluti per aspirarvi, concorrere ai posti del grado immediatamente superiore a quello che rivestono all'atto della domanda.

Art. 7.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica - Intendenza generale - Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale - entro

venti giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di stato libero in data non anteriore al 1° aprile 1924, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore al 1° aprile 1924, rilasciato dal competente Tribunale Civile e Penale e vidimato dal Presidente del Tribunale;

d) copia conforme dello stato di servizio militare, autenticata dall'autorità competente;

e) titoli di studio posseduti, in originale;

f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento al servizio prestato nell'aeronautica;

g) ricevuta dell'Ufficio del Registro, da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 35, stabilita dal R. Decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti, che alla data del presente bando, si trovino in attività di servizio, sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Le domande degli ufficiali e sottufficiali in effettivo servizio dovranno pervenire al Commissariato per l'Aeronautica pel tramite delle autorità dalle quali essi dipendono ed essere presentate tempestivamente in modo che possano giungere a destinazione pel giorno stabilito.

Art. 8

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato, mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi a ciascuno dei seguenti elementi:

a) anzianità di spalline e di grado;

b) tempo trascorso in servizio aeronavigante, in qualità di pilota od osservatore di aeromobile;

c) campagne di guerra;

d) incarichi tenuti e meriti acquisiti in servizio di guerra (ricompense, promozioni per merito, ecc.), con speciale riguardo a quelli acquistati in servizio aeronavigante;

e) incarichi tenuti e meriti acquisiti in servizio di aeronautica nel periodo di pace;

f) valutazione di altri titoli tecnici presentati dai concorrenti (lauree in ingegneria, diplomi di perito agrimensore e geometra, diplomi di istituti nautici, ecc.).

Art. 10.

Le nomine saranno conferite di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di merito risultante dalla graduatoria stessa.

A parità di titoli e di meriti saranno preferiti, ed avranno la precedenza nella graduatoria, i concorrenti che abbiano lodevolmente e per maggior tempo prestato servizio nell'Aeronautica di Stato in qualità di naviganti.

A parità di titoli e di merito saranno preferiti gli ufficiali celibi.

I vincitori del concorso dovranno, all'atto della nomina, raggiungere la residenza che verrà loro assegnata.

Art. 11.

I concorrenti che desiderassero maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno rivolgersi al Commissariato per l'aeronautica - Intendenza generale - Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

Notificazione di concorso per 40 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica

Art. 1.

È indetto un concorso per esame e per titoli a 40 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno inizio a Roma presso il Commissariato dell'aeronautica (direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) il giorno 1° luglio 1924, alle ore 9.

Art. 3.

I gradi, gli stipendi e le indennità per gli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica, sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	STIPENDI minimo	STIPENDI massimo	Indennità militare	NOTE
Generale capo	27.500 2.500		4.500	Oltre lo stipendio e l'indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto all'indennità caro-viveri nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Colonnello	17.800 1.500	20.500 1.500	3.840	
Tenente colonnello	16.000 1.200	17.800 1.200	3.480	
Maggiore	13.700 1.000	16.000 1.000	3.240	
Capitano	11.600 800	13.700 800	2.520	
Tenente.....	9.500 600	11.600 600	1.800	

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda i laureati presso i Regi istituti superiori di studi commerciali e della università commerciale Luigi Bocconi ed i laureati in giurisprudenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere per nascita e naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato il 28° anno di età od il 33° se ex combattenti alla data della presente notificazione. In via eccezionale potranno prendere parte al concorso anche quei sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, provvisti di laurea in giurisprudenza ovvero dei Regi istituti supe-

riori di studi commerciali, purchè ex combattenti, decorati almeno della croce di guerra ed abbiano compiuti i prescritti dodici anni di effettivo servizio di Stato e che non abbiano oltrepassato il 33° anno di età alla data del presente bando.

Per gli invalidi di guerra il limite di età di cui sopra è protratto al compimento del 39° anno;

c) risultare di buona condotta publica e privata;

d) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria;

e) non aver contratto matrimonio all'atto della nomina.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'ato originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha domicilio e la sua residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del regno della tassa di concorso di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autentica dal notaio o dal sindaco ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore al 1° maggio 1924.

I concorrenti che già fossero impiegati civili dello Stato o ufficiali in S. A. P. della Regia aeronautica, del Regio esercito o della Regia marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Essi sono, peraltro, tenuti a presentare una copia del loro stato di servizio rilasciato dall'autorità competente.

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato di aeronautica, direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale, corredate dei documenti di cui al precedente articolo, entro il 1° giugno, con l'indicazione del domicilio del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso coloro che facciano riferimento a documenti presentati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi, che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente articolo, non vengano comunicati al Commissariato entro il termine suindicato, dalle cennate amministrazioni in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Gli esami hanno luogo in Roma, presso il Commissariato per l'aeronautica e consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da sostenersi una per ciascuno dei giorni 1, 3 e 5 luglio 1924, verteranno sulle materie indicate nel seguente programma.

Per lo svolgimento di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale che sarà sostenuta in giorno da destinarsi, non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo Decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti, per ottenere l'idoneità dovranno ottenere almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvi i diritti spettanti agli invalidi di guerra in base alla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A parità di punti e di titoli avrà preferenza la maggiore età.

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorsi, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che già siano o si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà spettante all'amministrazione in base all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il programma degli esami scritti e di quelli orali, è stabilito come segue:

Prove scritte:

1. Diritto amministrativo e diritto costituzionale.
2. Economia, politica e scienza delle finanze.
3. Diritto civile.

L'ordine delle prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prove orali:

1. Diritto amministrativo e diritto costituzionale.
2. Diritto civile e commerciale.
3. Economia, politica e scienza delle finanze.
4. Diritto internazionale con particolare riguardo alla navigazione aerea internazionale.
5. Legislazione nazionale sulla navigazione aerea.
6. Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali.
7. Legislazione sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.
8. Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9. Lingua francese.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti di cui alla presente notificazione, saranno nominati tenenti nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica.

Art. 14.

I vincitori del concorso dovranno, all'atto della nomina, raggiungere qualsiasi residenza sarà loro assegnata.

Art. 15.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato per l'Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 11ª, anno 1924, circolare 159:

A pagina 652, riga 26, dove è detto « In mancanza di tale accettazione, ecc. » *leggasi*: « in mancanza di tale attestazione, ecc. »

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª **1924** 23 Maggio

N. 322 - **22 maggio 1924.** AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Variante alle norme esecutive . . *Pag.* 1206

» 323 - **22 maggio 1924.** CONCORSI E GARE. — Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1924. Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare *Pag.* 1206

» 324 - **22 maggio 1924.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Indirizzo dei vaglia postali diretti ad uffici del Ministero. . . . . *Pag.* 1208

» 325 - **22 maggio 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione della croce al merito di guerra . . *Pag.* 1209

» 326 - **22 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opera di previdenza. Ammissione a 100 posti gratuiti nei convitti e conferimento di 900 borse di studio agli orfani degli ufficiali ed impiegati dello Stato . . . *Pag.* 1209

AVVISI . . . . . *Pag.* 1214

Circolare N. **322.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Variante alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 22 maggio 1924.

A parziale modifica della circolare n. 41 *giornale militare* corrente anno, il colonnello di amministrazione CAROLEI cav. Carmine, membro della commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, viene sostituito dal colonnello di amministrazione CAROLEI cav. Alfonso.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. **323.** — CONCORSI E GARE. — **Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1924 Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 22 maggio 1924.

Tra il 1° e il 6 maggio si sono svolte a Roma (Tor di Quinto) le gare militari nazionali di addestramento ippico per l'anno 1924, con le modalità previste dalla circolare n. 185 *giornale militare* c. a.

Si comunicano i vincitori delle varie gare:

Campionato del cavallo d'arme (Ufficiali).

Capitano di cavalleria Valle cav. Leone, Scuola di cavalleria, su cavallo « Bocca », di razza italiana; si aggiudica il dono concesso da S. M. il Re, il premio di L. 4000 assegnato dal Ministero della guerra, ed il sopra-premio di L. 4000 offerto dalla società pel cavallo italiano da sella.

La coppa Caprilli, dono delle dame della Croce rossa, viene presa in consegna dal comando della scuola di cavalleria.

Campionato militare per sottufficiali.

Maresciallo maggiore Dettori Paolo, Scuola di cavalleria, su cavallo Copiligio, di razza italiana; si aggiudica il premio concesso da S. M. il Re, ed il premio di L. 1000 assegnato dal Ministero della guerra.

Il suddetto sottufficiale, riuscito campione in una gara individuale di carattere nazionale, non potà prendere parte alla gara corrispondente che avrà luogo l'anno venturo, a mente delle disposizioni contenute a pag. 6 del programma e regolamento per il 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, ediz. 1922.

Gara di pattuglie reggimentali.

Pattuglia del 1° squadrone della legione allievi carabinieri di Roma, costituita dal tenente Serranti signor Alfredo, dal brigadiere Landi, e dagli allievi carabinieri Cacciatori, Conventi, Palombino, Jusi e Ricci.

La coppa, dono di S. M. il Re, verrà presa in consegna dal comando della legione allievi carabinieri di Roma.

La pattuglia vincente si aggiudica una targa d'argento, i componenti la pattuglia ricevono premi in medaglie e denaro.

I premi in denaro per questa gara vennero concessi dal Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale di agricoltura.

Gara per pezzi attaccati.

Pezzo del 13° reggimento artiglieria da campagna, costituito dal tenente Castellani signor Giovanni, dal sergente Parzi, dal caporale Cattaneo, dall'appuntato Riboldi, e dai soldati Pische, Di Cecco, Caprotti, Campisi e Perego.

La coppa, dono di S. E. il ministro della guerra, verrà presa in consegna dal comando del 13° reggimento artiglieria da campagna.

Il pezzo vincente si aggiudica una targa d'argento, i componenti del pezzo ricevono premi in medaglie e denaro.

I vincitori delle gare nazionali militari di addestramento ippico assumono il titolo di *campioni nazionali militari* per l'anno 1924.

I sottufficiali ed i militari di truppa avranno diritto di fregiarsi dello speciale *distintivo* ricamato in filo metallico (a seconda dell'arma), da portarsi sul braccio destro, in conformità delle prescrizioni contenute a pag. 31 del programma e regolamento per il 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, diramato da questo Ministero nel 1922.

Disposizioni per le coppe messe in palio nelle gare militari di addestramento ippico.

Le coppe messe in palio nelle gare nazionali militari di addestramento ippico sono le seguenti:

a) campionato del cavallo d'arme: coppa Caprilli, dono delle dame della Croce rossa italiana;

b) gara di pattuglie reggimentali: Coppa, dono di S. M. il Re;

c) gara per pezzi attaccati: Coppa, dono di S. E. il ministro della guerra.

Esse sono trasmissibili di anno in anno; restano in consegna temporanea al comando o corpo a cui appartengono l'ufficiale, la pattuglia od il pezzo vincitori delle varie gare. Dovranno essere riconsegnate, a cura di detto comando o corpo, quindici giorni prima dell'inizio delle gare dell'annata successiva, all'ente organizzatore dei nuovi campionati.

Saranno aggiudicate definitivamente al comando o corpo, i cui elementi abbiano vinto la gara per *tre volte in un quinquennio.*

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. **324.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo dei vaglia postali diretti ad uffici del Ministero.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 maggio 1924.

Con riferimento alla circolare n. 210 *giornale militare* corrente anno, si avverte che i vaglia relativi alle richieste di documenti di viaggio, di trasporto, d'identità persona-

le, ecc., e quelli comunque diretti ad uffici di questo Ministero, debbono essere tratti sull'ufficio postale succursale Roma 13.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 325. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione della croce al merito di guerra.** — (Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra). — 22 maggio 1924.

I termini per la presentazione delle proposte e delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra che, con con la circolare n. 355 del *giornale militare* 1923, furono fissati al 31 dicembre 1923 per i militari residenti nel Regno ed al 30 giugno 1924 per i residenti all'estero, sono prorogati a tempo indeterminato.

Rimane immutato tutto ciò che, a norma della predetta circolare e della precedente circolare n. 602 *giornale militare* 1921, si riferisce alla procedura da seguirsi per l'istruttoria e la deliberazione delle domande, nonchè alla facoltà concessa agl'interessati di inoltrare reclamo al Ministero avverso le decisioni adottate dai comandi di corpo d'armata territoriali.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di previdenza - Ammissione a 100 posti gratuiti nei convitti e conferimento di 900 borse di studio agli orfani degli ufficiali ed impiegati dello Stato.** — (Ragioneria). — 22 maggio 1924.

Si porta a conoscenza dei corpi il seguente avviso di con concorso indetto dall'Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato, pel conferimento di 100 posti gratuiti nei convitti e di 900 borse di studio agli orfani stessi, con viva preghiera di comunicarlo a tutte le persone che possono avervi interesse (circ. 249 del 1923).

Avviso di concorso

In conformità della deliberazione in data 30 aprile 1924 del Consiglio d'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 e del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, numero 422;

A partire dall'anno scolastico 1924-25 è aperto un concorso, per il conferimento di n. 100 posti gratuiti in convitto e di n. 900 borse di studio, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo ordinario dello Stato, della R. Casa e delle RR. Scuole professionali, degli ufficiali e dei marescialli del R. Esercito, della R. Marina, dei RR. Carabinieri, della R. Guardia di Finanza, degli ufficiali della ex R. Guardia, degli appartenenti al cessato corpo delle guardie di P. Sicurezza, dei comandanti delle guardie carcerarie, morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma, assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione del servizio (esclusi quindi gli orfani degli impiegati dei ruoli aggiunti del catasto e del genio civile, delle ferrovie dello Stato, degli ufficiali morti in congedo, dei militari di grado inferiore a maresciallo, gli orfani naturali, ecc.).

Norme e condizioni per i 100 *posti gratuiti in convitti.*

I posti in convitti maschili sono 70 (di cui 40 nel Convitto per gli orfani degli impiegati in Spoleto e gli altri in orfanotrofi del Regno); i posti in convitti femminili sono 30 (di cui 20 nel Convitto per le orfane degli impiegati in Spoleto e 10 in orfanotrofi del Regno)

Gli orfani che concorrono ai posti nei detti Convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1924.

Quelli che hanno compito i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, della quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura, le riparazione e le rinnovazioni del corredo prescrito dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Norme e condizioni per le 900 *borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per concorso agli orfani per l'anno scolastico 1924-25 sono distribuite nel seguente modo:

n. 250 di L. 800 annue per le scuole elementari;

n. 275 di L. 1200 annue per le Scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le Scuole complementari, per il corso inferiore dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale, e per il Ginnasio inferiore;

n. 60 di L. 1800 annue per le Scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore;

n. 250 di L. 2400 annue per le Scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'Istituto tecnico, o dell'Istituto magistrale, per il Liceo classico, o per il liceo scientifico;

n. 60 di L. 3500 annue per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore;

n. 5 di L. 4000 per: Corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero per la durata massima di 2 anni, ad orfani di merito eccezionale laureati dal 1922 in poi.

Le borse saranno pagate in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre su presentazione del certificato di iscrizione, e la seconda in aprile su presentazione del certificato di frequenza e buona condotta in un istituto regio o pareggiato o in una scuola elementare comunale o privata.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 luglio 1924 all'Opera di previdenza, via Goito, 4 - Roma, corredate di tutti i documenti sotto indicati; per giustificati motivi potranno essere presentate non oltre il 15 agosto 1924; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa. (Art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e art. 92 Regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande nel mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti.

Le domande devono contenere, oltre il *preciso domicilio* del richiedente, la dichiarazione se si desideri l'ammissione dell'orfano in convitto, oppure una borsa di studio, quali corsi d'istruzione desideri seguire l'orfano e devono essere corredate di *tutti* i documenti qui appresso indicati:

1° L'atto di morte dell'impiegato o del militare;

2° L'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare;

3° L'atto di nascita dell'orfano che concorre.

I detti documenti debbono essere legalizzati qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma.

4° Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello « stato di servizio » dell'impiegato o del militare.

Gli orfani degli impiegati del cessato regime dovranno inoltre inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918.

5° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, la indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi (*Deve essere autenticato dal Prefetto qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma*).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

6° Un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (Vedi circolare 55 Bollettino uff. del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 1921) dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio finale di giugno 1924 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1924. Per gli studenti universitari, un certificato dal quale risulti *testualmente*: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1923-24; 3° quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

I concorrenti alle 5 borse di perfezionametno debbono inviare un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, unendovi le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Non sono validi i certificati di scuola privata. Non debbono essere inviate pagelle e diplomi originali.

(*I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal Sindaco e, se non siano stati rilasciati dal Sindaco di Roma, anche dal Prefetto*).

7° L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambo i genitori (*Legalizzato, qualora non sia stato rilasciato dal Sindaco di Roma*).

8° L'atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori.

Il direttore gen. della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: GALLI.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

AVVISI

Colonnello GIACCHI, comandante 2° granatieri.

Ordinamento militare italiano.

E' una sintetica esposizione dell'ordinamento attuale documentata con le citazioni dei relativi provvedimenti inseriti nel *giornale militare*. Prezzo L. 1. — Rivolgersi per eventuali richieste all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

E' in vendita presso l'ufficio pubblicazioni di questo Ministero un prontuario dei prezzi per il trasporto dei viaggiatori e bagagli sulle Ferrovie dello Stato in base agli aumenti apportati con decorrenza dal 1° novembre 1923.

Il prontuario contiene le tariffe per i treni diretti e omnibus nonchè le differenziali *A*, *B* e *C*, del 50/75 per cento e le due tariffe militari: Contiene pure i prezzi pel trasporto dei bagagli.

Prezzo del prontuario L. 5.00.

Prezzo della presente dispensa L. 0,30

(8342) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA
1915
A GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª **1924** 30 Maggio

N. 327 – 31 gennaio 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 198. Modificazioni dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali . . . . . *Pag.* 1217

» **328 – 8 maggio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 699, relativo a variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 1218

» **329 – 8 maggio 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 732, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 . *Pa.* 1219

» **330 – 22 maggio 1924.** ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1220

» **331 – 29 maggio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-925 . *Pag.* 1221

N. 332 – 29 maggio 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. *Pag.* 1232

» 333 – 29 maggio 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. *Pag.* 1233

» 334 – 29 maggio 1924. — AVANZAMENTO. Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione . . . . . *Pag.* 1233

» 335 – 29 maggio 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Brioni . . . . . *Pag.* 1235

» 336 – 29 maggio 1924. SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie *Pag.* 1236

» 337 – 20 maggio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa . . *Pag.* 1245

» 338 – 29 maggio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti dei militari ed impiegati verso lo Stato - Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione . . . *Pag.* 1248

» 339 – 29 maggio 1924. — TRASPORTI. — Compilazione dei documenti per la spedizione di materiali . . . . *Pag.* 1249

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1250

Circolare N. **327.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 198 - Modificazione dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 gennaio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 23 febbraio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517 è modificato nel seguente modo: Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'Ufficio cifra alla dipendenza diretta del gabinetto del Ministro;

l'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, e l'Ufficio militare, alla diretta dipendenza del Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 699, relativo a variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-924.** — (Ragioneria). — 8 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120, del 21 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articoli 1 e 2 omessi.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 21: « Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924, è diminuito della somma di lire 50,000 e di eguale somma è aumentato lo stanziamento del capitolo n. 33: « Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio medesimo.

Art. 4 omesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 732, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924.** — (Ragioneria). — 8 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 22 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 32. - Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare	+	L.	400,000
Cap. n. 41. - Lavori di mantenimento, restauro, ampliamenti e miglioramenti degli immobili	+	»	971,084
Totale . . .	+	L.	1,371,084

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

N. 330. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 22 maggio 1924.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19 della circolare n. 290 *giornale militare* c. a., relativa ai corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del Regio Esercito, si avverte che il Commissariato d'aeronautica assegnerà agli ufficiali ammessi al corso, durante il *primo* periodo del corso medesimo della durata di tre mesi, una speciale indennità, pari ad un terzo dell'indennità aeronautica.

La suddetta indennità potrà essere cumulata col trattamento amministrativo, già previsto per gli ufficiali ammittendi ai corsi di osservazione aerea.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 331. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria). — 29 maggio 1924.

Si portano a conoscenza degli uffici del Ministero, dei corpi, degli istituti, stabilimenti militari i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 con l'indicazione del numero dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1923-24.

Si fa presente che sui capitoli delle rubriche « Spese generali » e « Debito vitalizio » e sui capitoli n. 25, 44, 45, 50, 53 e 63 gli Enti militari dipendenti non devono effettuare alcuna spesa, ad eccezione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il quale riceve anticipazioni sul capitolo n. 2.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		TITOLO I — **Spesa ordinaria**
		CATEGORIA I — **Spese effettive.**
		Spese generali.
1	1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
2	2	Ministero e Stato Maggiore Centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
69	3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazioni.
3	4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.
4	5	Indennità di missione per servizi del Ministero e dello Stato Maggiore Centrale.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
5	6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione centrale.
9	7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria).
10	8	Sussidi al personale in attività di servizio.
11	9	Sussidi ad ex-militari ed agli altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie.
12	10	Spese casuali.
13	11	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra.
14	12	Spese di liti e di arbitramenti. (Spesa obbligatoria).
		Debito vitalizio.
15	13	Pensioni ordinarie (Spese fisse).
16	14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto, delle modificazioni apportate coi regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923. (Spesa obbligatoria).
17	15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione. (Spese fisse).

CAPITOLI -

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri reali.
18	16	Ufficiali del R. Esercito - Stipendi ed assegni fissi.
19	17	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità straordinaria ai caporali e soldati, indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
20	18	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito.
21	19	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero.
22	20	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
23	21	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
24	22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di trasmutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati.
25	23	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti.

CAPITOLI

Numero dell' esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
26	24	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria; di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni.
27	25	Premi di operosità e di rendimento ai personali delle amministrazioni militari dipendenti.
28	26	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari.
29	27	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi - Spese e contributi per corsi di istruzione e di perfezionamento, premi per concorsi e per corse militari ed altre attinenti ai fini speciali delle scuole militari ed all'istruzione degli ufficiali.
30	28	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici; in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale.

CAPITOLI

Numero dell' esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
31	29	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, di pulizia, istruzione, educazione, ed assistenza morale del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio, e biciclette; illuminazione, riscaldamento e pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico, e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, biblioteche centrali e di presidio, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere.
32	30	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare.
33	31	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari, e della Commissione permanente per i collaudi in appello.
34	32	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.
35	33	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi.
36	34	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera; macchinario ed

CAPITOLI		
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti e stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai comuni.
37	35	Servizi di Stato Maggiore; spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione.
38	36	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici; premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali.
39	37	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria.
40	38	Spese per manutenzione e rinnovamento del materiale del genio, materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; mantenimento e funzionamento

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale, musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare.
41	39	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, delle strade militari, delle linee telegrafiche e telefoniche, retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari.
42	40	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori, per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti, indennità di trasferta per i servizi automobilistici.
43	41	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra.
44	42	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi.
45	43	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari; indennità per occupazioni temporanee d'immobili, rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse).
46	44	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria).
47	45	Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni. (Spese fisse).
48	46	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni.
49	47	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti, medaglie e premi; spese pel funzionamento dei corpi nazionali volontari.
50	48	Spese per risarcimento di danni alle persone ed alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti. (Spesa obbligatoria).
«	49	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. (Spesa obbligatoria).
51	50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione.
52	51	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la commissione centrale per il tiro a segno nazionale.
53	52	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
54	53	Sovvenzioni alla Cassa Umberto I in Turate, per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficienza di carattere militare.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	192 -25	
		Spese per l'arma dei carabinieri reali.
55	54	Carabinieri reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
56	55	Impiegati civili addetti alle legioni dei reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
57	56	Carabinieri reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
58	57	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reali carabinieri.
59	58	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati.
60	59	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio.
61	60	Carabinieri reali - Corredo; spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi - Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato.
62	61	Spese generali delle legioni carabinieri reali; assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale, per la parte a carico dello Stato; rimonta, forag-

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		gi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo e specializzato.
68	62	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei reali carabinieri.
		Fondo a disposizione.
64	63	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'arma dei carabinieri reali.
		TITOLO II — **Spesa straordinaria**
		CATEGORIA I — **Spese effettive.**
66	64	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18 e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923), esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali.
67	65	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18; e regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1923-24	1924-25	
		Spese per la guerra.
70	66	Spese per truppe e servizi all'estero.
71	67	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800).
72	68	Spese per il trasporto delle salme dei militari del R. Esercito e della R. Marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra. (Legge 11 agosto 1921, n. 1074).
74	69	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.
		CATEGORIA III — **Movimento di capitali.**
		Accensione di crediti.
75	70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 332. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 29 maggio 1924.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione di Trieste:

Divisione esterna di Trieste.
Divisione esterna di Pola.
Divisione di Fiume.
Compagnia esterna di Gorizia.
Compagnia di Trieste scali.
Compagnia di Trieste esterna.
Compagnia di Fiume.
Tenenza di Tarvisio.
Tenenza di Aidussina.
Tenenza Faro Trieste.
Tenenza Trieste scali.
Tenenza di Monfalcone.
Tenenza di Buie.
Tenenza di Fiume.

In conseguenza di ciò le attuali divisioni di Trieste e di Pola assumono rispettivamente la denominazione di interna di Trieste ed interna di Pola e l'attuale compagnia di Gorizia la denominazione di compagnia interna di Gorizia.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione di Trieste:

Divisione di Parenzo.
Divisione di Postumia.
Compagnia di Tarvis.
Compagnia di Monfalcone.

Compagnia di Tolmino.
Compagnia suburbana di Trieste.
Tenenza di Malborghetto.
Tenenza di Caporetto.
Tenenza via Orologio (Trieste).
Tenenza Porto (Trieste).
Tenenza suburbana di Trieste.
Tenenza di Montona.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 333. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 29 maggio 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Alessandria - Tenenza di Moncalvo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 334. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 maggio 1924.

In base alle norme esecutive contenute nelle circolari 41 e 145 del *Giornale Militare* c. a. si indicano quì appresso i nomi dei capitani di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno che gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'Ufficio del generale commissario la mattina del 3 giugno p. v.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti compilate a senso della circolare n. 2 del *Giornale militare* 1910 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiale) al più presto possibile e ad ogni modo prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti stessi saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio attivo.

Capitani di amministrazione
ammessi agli esperimenti per la promovibilità ad anzianità.

MAINO Umberto, Comando distretto Massa Carrara.
SGAMBATI Lodovico, 19° campagna.
MARINO Michele, Direzione commissariato, Trieste.
BERNARDI Dante, 62° fanteria.
CAROTA Luigi, 18° artiglieria campagna.
GIONO Luigi, Direzione commissariato, Verona.
MOVILLA Giacomo, Legione carabinieri reali, Alessandria.
MEI Ferdinando, Ospedale succursale, Caserta.
GRASSI Guido, in aspettativa infermità (Distretto Lucca).
VITALE Oscar, Legione carabinieri reali, Napoli.
REZZA Filiberto, Magazzino casermaggio, Novara.
TRELO' Paolo, Scuola applicazione cavalleria.
PEDACE Pietro, Reggimento cavalleggeri di Firenze.
CLAVARI Sanzio, 2° campagna.
MAZZA Raffaele, 13° fanteria.
PIEPOLI Vitantonio, Magazzino casermaggio, Milano.
CAVIGLIA Giov. Batt., R. C. T. C., Eritrea.
MARINO Gaetano, 23° fanteria.
DELLEANI Riccardo, Ospedale militare, Savigliano.
LUGHI Guido, Regio corpo truppe coloniali, Tripolitania.
BELLOFATTO Luigi, 29° fanteria.
SIGISMONDI Arturo, in aspettativa infermità (Distretto Aquila)
SAVINELLI Giuseppe, Legione carabinieri reali, Milano.
GIORDANO Emilio, 2° fanteria.
CARESSA Arnaldo, 84° fanteria.
PELLEGRINELLI Dino, Deposito allevamento cavalli, Grosseto.
PALAZZI Oreste, 1° artiglieria campagna.
BAGNANI Umberto, 79° fanteria.
SENSI Vincenzo, 60° fanteria.
AMBROGETTI Nevio, 11° fanteria.
FAGIOLI Aristide, 13° artiglieria campagna

MANDARINO Angelo, 8° campagna.
PARRELLA Luigi, Deposito centrale truppe coloniali.
MARCHETTI Giovanni, 89° fanteria.
SPADONI Alfredo, 35° fanteria.
PAGLIUCA Camillo, 15° fanteria.
SCUDERI Giuseppe, 1° reggimento bersaglieri.
CASTELLI Giuseppe, 54° fanteria.
BUTTA' Gino, Distretto Perugia.
ROSCIOLI Tito, 19° fanteria.

Capitani di amministrazione ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

MEI Fernando, Ospedale succursale, Caserta.
CAVIGLIA Giov* Battista, R. C. T. C., Eritrea.
LUCHI Guido, Regio corpo truppe coloniali, Tripolitania.
GIORDANO Emilio, 2° fanteria.
PELLEGRINELLI Dino, Deposito allevamento cavalli, Grosseto.
PALAZZI Oreste, 1° artiglieria campagna.
PARRELLA Luigi, Deposito centrale truppe coloniali.
MARCHETTI Giovanni, 89° fanteria.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 335. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Brioni.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 29 maggio 1924.

Si approva lo schema di programma della gara militare del concorso ippico di

Brioni - giugno 1924.

presentato dalla società pel cavallo italiano da sella, e si autorizza pertanto il comitato organizzatore di quel concorso ad indire la gara stessa.

Per quanto riguarda i particolari dello svolgimento della gara militare, e la partecipazione degli ufficiali, saranno osservate le disposizioni contenute nella circolare n. 221 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 336. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'Amministrazione militare ed alle loro famiglie.** — (Direzione Centrale di sanità militare). — 29 maggio 1924.

CORPO D'ARMATA — TORINO

Acqui.

L'*Albergo Fiorito* e l'*Hotel Eden* accordano agli ufficiali e famiglie lo sconto del 10 per cento sui prezzi di alloggio e vitto per i mesi di giugno e settembre e del 10 per cento sul solo vitto nei mesi di luglio e agosto.

La *Società anonima Le Terme* accorda agli ufficiali in S. A. P. ed alle loro famiglie lo sconto del 15 per cento sulle tariffe degli alberghi e del 20 per cento su quelle della cura.

Godiasco (Voghera).

Lo *Stabilimento Bagni* accorda lo sconto del 25 per cento, mentre gli alberghi *Grand Hotel, Milano, Salus* e *Cav. Rovatti* concedono il 10 per cento sulle tariffe d'albergo.

Salice (Voghera).

La *Società-Salice Terme* offre agli ufficiali in servizio attivo e famiglie, bisognosi di cure salso-jodiche e solforose, lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione che sono i seguenti:

a) al *Grand Hotel* da L. 45 a L. 55;

b) *all'Hotel Milan*: da L. 35 a L. 42. Servizio: 12 per cento; tassa di lusso soltanto per il Grand Hotel: 4 per cento.

Vinadio.

Le Terme accordano agli ufficiali e famiglie lo sconto del 20 per cento sulle cure e del 15 per cento sui prezzi di vitto e alloggio.

CORPO D'ARMATA — MILANO

Ambria (Bergamo).

La Società anonima termale *Fonte Bracca* è disposta a concedere il 50 per cento sul prezzo fissato per la cura alla sua acqua, anche alle persone di famiglia.

Bormio.

La *Società anonima Terme Bormiesi* accorda a tutti gli ufficiali ed impiegati indistintamente la tariffa speciale per i bagni concessa alla popolazione indigena.
Non può fornire pensione.

Cossila Bagni (Biella).

Lo *Stabilimento Idroterapico* accorda, anche alle persone di famiglia, la pensione di L. 32 giornaliere per persona limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno ed il 20 luglio e fra il 1° settembre e fine stagione. Inoltre concede lo sconto del 30 per cento sulle cure.

Miradolo (Pavia).

La *Società anonima Terme Idroterapiche delle Saline di Miradolo* accorda lo sconto del 25 per cento sui prezzi che verranno praticati per le diverse cure, anche alle persone di famiglia.

Oropa Bagni (Biella).

Lo *Stabilimento Idroterapico* accorda una riduzione del 10 per cento sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di luglio e settembre; del 5 per cento nel mese di

agosto. Per le infermità dipendenti da cause di guerra la riduzione del 10 per cento sarà estesa anche al mese di agosto sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa delle cure.

La *Società anonima Grandi Alberghi e Stazioni Climatiche* è disposta ad accordare uno sconto del 10 per cento sulle tariffe in vigore, anche alle persone di famiglia.

Sermione (Lago di Garda).

La *Società RR. Terme e Grandi Alberghi* è disposta ad accordare uno sconto del 10 per cento sulle tariffe in vigore.

S. Pellegrino (Bergamo).

La *Società anonima A. Volonté e C.* concede:

a) cura gratuita con l'acqua minerale mediante bibita;

b) sconto del 25 per cento sull'importo dei bagni termali e idroelettrici;

c) sconto del 25 per cento sul prezzo di soggiorno negli alberghi: *Grand Hotel* ed *Hotel Terme e Milano* limitatamente ai mesi di giugno e settembre.

N.B. — Le facilitazioni non sono estese alle persone di famiglia.

Varallo Sesia.

L'*Hotel Parigi* fa pensione giornaliera di L. 25 (camera compresa) per 3 pasti, escluso il vino. Tale facilitazione è estensibile alle persone di famiglia.

CORPO D'ARMATA — VERONA

Terme di Abano.

Lo *Stabilimento Hotel Terme* fa pensioni giornaliere al prezzo ridotto di L. 30 e di L. 25.

Lo *Stabilimento Hotel Trieste* accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi del listino.

Lo *Stabilimento Termale al Massaggio* fa pensioni da L. 20 a L. 25 giornaliere. Cure comprese e tasse a parte.

Lo *Stabilimento Molino* fa per i mesi di giugno, settembre e ottobre pensioni a L. 20 e a L. 30 al giorno, cura compresa.

Lo *Stabilimento Termale Orologio* e lo *Stabilimento Todeschini* accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 20 per cento sui prezzi delle cure.

Lo *Stabilimento Hotel Cortesi-Maggiorato* accorda lo sconto del 10 per cento sul costo totale e sul prezzo della tariffa.

Battaglia.

Lo *Stabilimento Termale* accorda lo sconto del 10 per cento sulla pensione e del 50 per cento sulle cure.

Monteortone.

Gli *Stabilimenti Termali Due Torri e Morosini* fanno pensioni a L. 30, 25 e 18 giornaliere.

Recoaro.

L'*Impresa RR. Fonti* accorda lo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti al salone, nel quale si possono bere gratuitamente le acque Anara, Lelia, e Loria. Occorre però provare di essersi recati a Recoaro per la cura idropinica.

L'*Hotel Trettenero*, l'*Hotel Fortuna*, l'*Albergo Tre Garofani*, e i *Ristoranti Moderno, Spagnolo* e *Genova* accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali.

S. Martino di Castrozza (Trentino).

L'*Hotel Belvedere* e il *Grand Hotel des Alpes* accordano lo sconto del 20 per cento sui prezzi di listino.

L'*Hotel Rosetta* accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di listino.

L'*Hotel S. Martino* accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di listino.

S. Pietro Montagnon.

Lo *Stabilimento Termale Agostino Braggion* fa pensioni a L. 28, 25 e 20 al giorno. Nel prezzo di pensione sono comprese la cura, l'assistenza medica e la carrozza da e per la stazione.

CORPO D'ARMATA — TRIESTE

Abbazia.

Lo *Schweizerhof* fa pensione completa, senza vino, e con camera a L. 25 al giorno.

Portorose.

La *Società degli Alberghi* offre le seguenti facilitazioni agli ufficiali ed impiegati, famiglie escluse: vitto a L. 12 al giorno servito alla mensa degli ufficiali della Regia Areonautica.

CORPO D'ARMATA — BOLOGNA

Bagni della Porretta.

L'*Albergo Roma* concede lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali.

La *Pensione Monari-Costa* concede lo stesso sconto, ma soltanto per i mesi di giugno e settembre.

Terme di Castrocaro.

Lo *Stabilimento di Aristide Conti* accorda ai soli ufficiali la riduzione del 25 per cento sul prezzo di abbonamento speciale a 15 operazioni (bagni-fanghi-inalazioni) nonchè quella del 10 per cento sull'ammontare complessivo di pensione (vitto e alloggio) presso la *Pensione delle Terme.*

La *Pensione Montanari* concede ad ufficiali e famiglie lo sconto del 15 per cento sull'intera pensione nei mesi di luglio e agosto e del 20 per cento nei mesi di giugno, settembre e ottobre.

La *Pensione Fiorentini-Fiorini* e la *Pensione Amilcare Barboni* concedono lo sconto del 20 per cento sull'ammontare complessivo.

CORPO D'ARMATA — FIRENZE

Montecatini.

Gli alberghi ristoranti *Anglo-Americano* e *Nuova Vigna* fanno agli ufficiali e famiglie pensioni per L. 25 dal 1° giugno al 15 luglio e dal 20 settembre a tutto ottobre e per L. 35 dal 15 luglio al 20 settembre. Nella retta sono compresi vino e servizio.

La *Sezione A. I. A.*, costituita da 42 alberghi, accorda agli ufficiali e sottufficiali in S. A. P. la riduzione del 20 per cento sui prezzi di pensione, escluso il periodo 20 giugno-20 settembre, e la riduzione del 30 per cento agli ufficiali e sottufficiali mutilati, durante tutta la stagione.

La *Società Terme* offre: agli ufficiali in S. A. P. la riduzione del 50 per cento sugli abbonamenti d'ingresso a tutti gli stabilimenti; ai sottufficiali e soldati la riduzione del 50 per cento sugli abbonamenti d'ingresso e su quelli delle altre cure; ai mutilati ed invalidi di guerra la riduzione del 75 per cento sugil abbonamenti d'ingresso e su quelli delle altre cure.

Salsomaggiore.

La *Villa Fino* fa pensione completa (compreso il vino, escluso il servizio); previa prenotazione a lire 29 a persona.

Il *Grande Albergo Milano* accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi ordinari nei mesi di luglio, agosto e ottobre.

CORPO D'ARMATA — ROMA

Acquasparta.

La *Società Acqua Minerale Amerino* (Albergo Amerino) concede la riduzione del 25 per cento sui biglietti d'ingresso giornaliero alle fonti, quella del 40 per cento sui biglietti di abbonamento quindicinale, e quella del 15 per cento sul prezzo di pensione (L. 30-35) e sulle altre spese facoltative dal 15 giugno al 31 luglio ed eleva tale sconto al 20 per cento dal 15 settembre al 15 ottobre.

Chianciano.

Le *Terme di Chianciano* accordano la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale della cura e del 10 per cento sui prezzi di pensione presso gli Hotels *Milano, Bagni, Salus, Le Fonti,* esclusi i mesi di luglio e agosto.

Casciana.

Le Terme accordano lo sconto del 50 per cento sui prezzi ordinari di tariffa delle terme nei mesi di giugno, luglio e ottobre, e del 35 per cento nei mesi, di agosto e settembre nonchè una riduzione sui prezzi di pensione negli alberghi: *Grand Hotel, Hotel delle Terme* e *Pensione Villa Margherita.*

Fiuggi.

La ditta Salvaggi dell'*Hotel Moderno* di Fiuggi Fonte accorda la riduzione del 10 per cento sui prezzi della tariffa comune.

Stigliano.

Le *Terme di Stigliano* accordano la riduzione del 20 per cento sulla pensione e sulle cure. Per maggiori schiarimenti, rivolgersi alla società *Acqua e Terme* con sede in Roma, via Umiltà, 84.

Vicarello.

Le *Terme Apollinari* accordano la riduzione del 15 per cento sulla tariffa delle pensioni e delle cure.

Viterbo.

La *Società anonima Terme di Viterbo* accorda la riduzione del 10 per cento sui prezzi della tariffa comune, soltanto per i mesi di giugno e settembre.

CORPO D'ARMATA — NAPOLI

Agnano.

La *Società Napoletana per le Terme* accorda la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa delle cure.

Lo *Stabilimento Tricarico* accorda la riduzione del 20 per cento sui prezzi della tariffa delle cure.

L'*Hotel Terme* accorda lo sconto del 10 per cento sulle tariffe ordinarie.

Bagnoli.

La *Società anonima Montedolce* accorda la riduzione del 25 per cento sui prezzi di tariffa.

Casamicciola.

Le Terme *Belliazzi* e *Manzi* accordano riduzioni dal 20 per cento al 40 per cento sulle tariffe bagni e dal 20 per cento al 30 per cento sulle tariffe fanghi.

Le Terme *Ferrara, Barbieri, Verde, Monti, Fiola, De Luise, Russo, Maltempo* e *Piro* accordano il bagno a L. 1.50.

Le Terme *Castagna* e *Monti* accordano la riduzione del 30 per cento sulla tariffa bagni e fanghi.

Gli Alberghi *Pitteaccusi, Sentinella, Royal, Souré, Belle. Vue, Palazzo Terme, Quisisana* e *Morgera* fanno pensioni ridotte a L. 30 nei mesi di luglio e agosto e a L. 25 negli altri mesi.

Pozzuoli.

Il concessionario dello *Stabilimento Termo Minerale Municipale* concede lo sconto del 25 per cento sulla tariffa dei bagni e fanghi.

Telese.

I *Grandi Stabilimenti Balneari* accordano la riduzione del 10 per cento sul prezzo dei biglietti di abbonamento ai bagni.

CORPO D'ARMATA — BARI

Caramanico (Chieti).

Lo *Stabilimento balneare e climatico* accorda riduzioni per cure di bagni, fanghi, luce. inalazioni, ecc. e di pensione nel *Grand Hotel Maiella,* annesso allo stabilimento.

CORPO D'ARMATA — PALERMO

Acireale.

Le *Terme di S. Venera* accordano soltanto agli ufficiali e militari in divisa lo sconto del 50 per cento sui prezzi dei bagni.

Ali Marina.

Le *Terme Granata-Cassibile* accordano sui bagni lo sconto del 20 per cento nei mesi di giugno e settembre e del 10 per cento nei mesi di luglio e agosto, nonchè lo sconto del 10 per cento sul prezzo di alloggio per tutta la stagione.

Castroreale.

Lo *Stabilimento Termo Minerale* accorda la riduzione del 30 per cento sui prezzi dei bagni.

Termini Imerese.

Il *Comune* accorda la riduzione del 5 per cento sulla pensione e sui bagni.

N.B. — Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale, non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati della amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 337. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti - Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Direzione generale servizi amministrativi). — 20 maggio 1924.

Con riferimento alle circolari 440 e 466 del 1923 e 151 del 1924, relative alle modificazioni apportate alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di

impiegati, ufficiali ed operai di cui sopra, si porta a conoscenza, per norma delle amministrazioni militari, la seguente circolare della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Direzione generale Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza

—

Roma, 29 marzo 1924.

Divisione del Credito agli impiegati e salariati dello Stato

—

N. 282226 - II. I.. 1924.

OGGETTO: R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165.

Alle amministrazioni centrali e provinciali;
agli stabilimenti da cui dipendono operai governativi.

Col R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165 (1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio u. s. sono state apportate modificazioni all'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347 (2), nel senso che il limite minimo di quattro anni di servizio effettivo richiesto per poter fare la cessione dello stipendio o della mercede è ridotto ad anni due per gli impiegati ex combattenti, ed inoltre che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665 (3), sia applicabile agli impiegati ed ai salariati i quali, posteriormente al 1° marzo 1923 e non oltre

(1) Circ. 151-1924.
(2) Circ. 440-1923
(3) R. decreto 4 settembre 1919, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1919, n. 225) - *articolo unico.* — Il termine minimo di due anni di cui al primo coma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 963 (circ. 461-1918) stabilito per la rinnovazione delle cessioni stipulate dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1382 (vedi circ. 462-1918) non deve intendersi applicabile ai casi in cui gli stipendi e le mercedi ceduti abbiano subito un aumento fisso e continuativo di carattere organico e generale.
In tali casi la estinzione della cessione in corso non potrà effettuarsi senza il consenso degli Istituti cessionari e senza l'osservanza del secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, per quanto riguarda l'eventuale abbuono degli interessi.

la data di pubblicazione del decreto-legge in questione, e cioè non oltre il 18 febbraio 1924 abbiano conseguito un aumento di stipendio di carattere organico e generale.

Agli effetti pertanto dell'applicazione delle nuove disposizioni sancite dal decreto-legge di cui trattasi, si prega di tener presente quanto appresso:

La qualifica di ex combattente, richiesta per poter fruire del beneficio di cui alla prima parte del decreto, deve essere comprovata mediante la esibizione della polizza di combattente, oppure di un certificato dell'ufficio che ha emessa la polizza attestante l'avvenuto rilascio, o, quanto meno, mediante una dichiarazione fatta dall'amministrazione da cui il richiedente dipende e che potrà essere aggiunta alle informazioni contenute nella 3ª parte del mod. 197 T, dalla quale risulti che il richiedente stesso è un ex combattente e che quindi, come tale, aveva diritto alla polizza.

L'aumento di stipendio di carattere organico e generale richiesto per poter fruire del beneficio di cui alla seconda parte del decreto, dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'autorità tenuta a rilasciare le informazioni di cui alla terza parte del mod. 197 T, dichiarazione che sarà apposta in calce alle informazioni stesse nella seguente forma: « Si dichiara che il richiedente ha conseguito un aumento di stipendio di carattere organico e generale entro il periodo dal 1° marzo 1923 al 18 febbraio 1924 ».

Sarà gradito un cenno di ricevuta della presente.

Il direttore generale: GALLI.

* * *

Tutte le amministrazioni dell'Esercito si dovranno scrupolosamente attenere alle norme sopra esposte.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 338. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Debiti dei militari ed impiegati verso lo Stato - Liquidazione dei debiti degli ufficiali ed impiegati cessanti dal servizio - Pagamento degli acconti di pensione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 maggio 1924.

A modificazione delle indicazioni contenute nel n. 2 della circolare n. 261 del Giornale militare del corrente anno, si avverte che le dichiarazioni mod. 35 R. A. dovranno essere rimesse:

Al gabinetto del Ministro, per gli ufficiali generali collocati in posizione ausiliaria;

Alla direzione generale personale ufficiali, per gli ufficiali fino al grado di colonnello incluso collocati in posizione ausiliaria.

Alla divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti, per gli impiegati civili;

Alla direzione generale servizi amministrativi (divisione pensioni) per i collocamenti a risposo di tutti gli ufficiali (compresi i generali) e dei sottufficiali e militari di truppa;

Al Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra) per i militari invalidi di guerra.

Con riferimento al n. 5 della predetta circolare, si fa presente che le richieste del mod. 35 R. A. compilato secondo il nuovo tracciato dovranno essere rivolte al reclusorio militare di Gaeta. Esso reclusorio distribuirà il nuovo stampato dopo avvenuto l'esaurimento dello stampato compilato secondo il tracciato di cui alla circolare 376 del *Giornale militare* del 1921.

p *Il ministro*: BONARDI.

N. 339. — TRASPORTI. — Compilazione dei documenti per la spedizione di materiali. — (Direzione generale servizi logistici. — 29 maggio 1924.

Non ostante le tassative disposizioni emanate per eliminare le giacenze di merci in arrivo, dannose sotto ogni riguardo, spesso si deve lamentare che tali giacenze, determinanti il pagamento delle correlative tasse, sono dovute al fatto che sui documenti di spedizione non sono indicati, con la necessaria chiarezza, gli enti destinatari, ed anche perchè, per quelli diretti in località servite da più scali ferroviari, non è precisato a quale scalo il trasporto deve essere avviato. Tali manchevolezze conducono ad incertezze ed a perdite di tempo e fanno sì che le *lettere d'avviso* vengano recapitate in ritardo agli enti destinatari, che si trovano così, sovente, nella impossibilità di ritirare le spedizioni nei termini prescritti.

Ad ovviare a tali inconvenienti, si richiamano nuovamente tutte le amministrazioni militari, che effettuano spedizioni, alla più scrupolosa osservanza delle norme per la compilazione dei documenti relativi e delle *lettere d'avviso* allegate ai mod. 446-*A* e *B*, facendo presente che, giusta l'ultimo capoverso del n. 82 dell'istruzione per i trasporti ad economia, l'importo delle tasse di sosta, determinato dalle manchevolezze sopra citate, dovrà essere addebitato ai responsabili.

Si ricorda altresì che di tutte le tasse di sosta, per qualsivoglia motivo pagate, dovrà darsi notizia ai rispettivi Comandi di divisione militare territoriale, i quali sono tenuti a riepilogarle nei prescritti specchi mensili da inviarsi a questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*).

Gli uffici di revisione e contabilità dei corpi d'armata porteranno la loro speciale attenzione sulle spese per tasse di sosta, che risultassero dai rendiconti pertinenti al servizio trasporti e ne depenneranno tutte quelle che non risultassero giustificate da determinazione superiore, ponendole a carico dei singoli responsabili.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15, anno 1924, circolare 221:

A pagina 918, 9ª riga del n. 85, depennare le parole: *o presi in sussistenza*.

A pagina 918, 5ª riga del n. 86, alle parole: *in sussistenza* sostituire le parole: *in aggregazione*.

Prezzo della presente dispensa L. 0.90

(8530) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª **1924** 6 Giugno

N. 340 - **16 aprile 1924.** — SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 762, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore . . *Pag.* 1252

341 - **27 aprile 1924.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 776 - Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato . . . *Pag.* 1254

» 342 - **24 maggio 1924.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1256

» 343 - **31 maggio 1924.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale riguardante il trasferimento dall'attuale sua sede di Venezia a quella di Bologna del Tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul territorio del IV corpo d'armata . . . . . *Pag.* 1258

» 344 - **1 giugno 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni . . . . . *Pag.* 1259

N. 345 - 5 giugno 1924. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1260

» 346 - 5 giugno 1924. — AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento . . . . *Pag.* 1260

» 347 - 5 giugno 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . *Pag.* 1261

» 348 - 5 giugno 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio . . . . . *Pag.* 1263

AVVISO . . . . . *Pag.* 1263

Circolare N. **340.** — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto-legge n. 762, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore.** — (Gabinetto del ministro). — 16 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125, del 27 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, ed 8 giugno 1913, numero 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le successive modificazioni.

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali contemplati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1719, anche se non trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, si considerano equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3.

« Si considerano parimenti equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3, gli ufficiali che, avendo compiuto con successo un corso pratico sul servizio di Stato Maggiore, conseguirono durante la guerra una promozione per merito di guerra o una promozione per merito eccezionale o una promozione a scelta in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

« Degli ufficiali suddetti e di coloro che, prima della guerra, ultimarono con esito favorevole il corso completo presso la scuola di guerra, soltanto quelli che furono già dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di Stato Maggiore, senza essere trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, possono essere trasferiti in detto servizio in base al solo giudizio della Commissione di cui all'art. 6.

« A quelli invece che non furono presi in esame per tale idoneità viene esteso il trattamento dell'art. 6 medesimo, e cioè quello normale previsto per il trasferimento in servizio di Stato Maggiore degli ufficiali che hanno compiuto con successo la Scuola di guerra (esperimento pratico presso i comandi e giudizio definitivo della competente Commissione) ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. 341. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 776 Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 27 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125, del 27 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume, col territorio relativo, al Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla città di Fiume e territorio relativo, annessi al Regno d'Italia, in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi:

a) la legge 14 agosto 1862, n. 800, che istituisce la Corte dei conti e relative modificazioni;

b) il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e le altre disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Le norme contenute nelle disposizioni indicate al precedente comma, che si riferiscono alla liquidazione e al pagamento di pensioni, stipendi e altre competenze al personale, proveniente dalle cessate amministrazioni della città di Fiume e territorio relativo non si applicano sino a quando non venga al riguardo provveduto mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, in relazione ai provvedimenti che saranno emanati per la sistemazione del personale medesimo.

Restano inoltre ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regio decreto 22 febbraio 1924, n. 213, per la esecuzione delle spese occorrenti, fino al termine dell'esercizio finanziario 1923-24, per i servizi civili della città di Fiume e relativo territorio, ai quali non debbano provvedere gli Enti locali.

Art. 2.

La contabilità degli sgravi e dei rimborsi di tributi diretti e indiretti, riscossi in applicazione delle disposizioni del cessato regime ungherese e dei succedutisi governi locali, continuerà ad essere regolata secondo le norme già osservate, fino a quando non venga diversamente provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Con successivi decreti, promossi dal Ministro per le finanze, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti,

saranno emanate le norme che risulteranno eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, nonchè per l'adattamento ad esigenze e istituti particolari.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 342. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale vengono sostituiti alcuni membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro). — 24 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522 col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I generali di brigata Giovagnoli cav. Alessandro, Zanetti cav. Ezio e Serrao cav. Ferdinando sono esonerati dalla carica di membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 a decorrere dal 15 giugno 1924.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata Tisconia cav. Luigi e il generale di brigata Baumgartner cav. Edmondo sono nominati membri della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 a decorrere dal 15 giugno 1924.

Art. 3.

Il contrammiraglio di divisione Ducci cav. Gino ed il capitano di corvetta Menegali cav. Umberto sono esonerati rispettivamente dalla carica di membro e di segretario della commissione per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, ed in loro vece sono nominati rispettivamente membro e segretario della commissione stessa il contrammiraglio Viscardi cav. Alberto ed il capitano di fregata Almagià cav. Guido a decorrere dal 15 giugno 1924.

Dato a Roma, il 21 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

DI GIORGIO - THAON DI REVEL.

N. 343. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale riguardante il trasferimento dall'attuale sua sede di Venezia a quella di Bologna del tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul territorio del IV corpo d'armata.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 31 maggio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1924 il Tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul territorio del IV corpo d'armata, è trasferito dall'attuale sua sede di Venezia a quella di Bologna.

Art. 2.

Da tale data al Tribunale militare territoriale di Bologna è anche demandata la competenza a giudicare i procedimenti già rinviati all'udienza da quello di Venezia, eccezione fatta per quelli di cui fosse stato iniziato il dibattimento.

Roma, 31 maggio 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 344. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, pensioni ed uffici e le relative attribuzioni;

Decreta:

Articolo Unico.

Le tabelle *A* e *B* annesse al decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 sono modificate nel senso che l'ufficio stralcio ispettorato alienazioni materiali residuati di guerra, anzichè essere compreso fra gli uffici stralcio non dipendenti da direzioni generali, passa a far parte della direzione generale di artiglieria, genio e automobilismo, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, 1° giugno 1924.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 345. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione. — 5 giugno 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti

Legione di Catanzaro - Tenenza di Cosenza.
Legione di Torino - Compagnia esterna di Novara.
Legione di Alessandria - Compagnia di Novi Ligure.
Legione di Alessandria - Tenenza di Saluzzo.
Legione di Alessandria - Tenenza di Voghera.

Conseguentemente, l'attuale compagnia di Novara assume la denominazione di « Compagnia interna di Novara ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 346. — AVANZAMENTO. — **Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 giugno 1924.

Il Ministero, valendosi della facoltà di cui alla lettera *a*), comma 2 dell'art. 7 del decreto n. 2997 del 30 dicembre 1923, determina, in via transitoria, che la durata degli obblighi di servizio da ufficiale dei sottotenenti di complemento di prima nomina resti fissata in mesi tre.

Pertanto i sottotenenti di complemento di prima nomina attualmente sotto le armi, qualunque sia la classe cui appartengono, dovranno essere senz'altro congedati se avranno compiuto, o non appena avranno compiuto, i tre mesi di servizio da ufficiale.

Tale disposizione va estesa anche ai provenienti dai volontari ordinari ed ai militari già congedati per ultimata ferma e che abbiano chiesto ed ottenuto la riassunzione in servizio, per frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

In analogia a quanto sopra, dovranno essere collocati in congedo i sottotenenti studenti universitari che abbiano chiesto ed ottenuto, in conformità a precedenti disposizioni, di essere richiamati in servizio per completare i propri obblighi quali erano determinati da quelle disposizioni; e saranno dispensati dal ritornare sotto le armi, per completare gli obblighi di servizio, i sottotenenti di complemento già inviati in congedo temporaneo come studenti universitari, purchè sia gli uni che gli altri, abbiano già compiuti tre mesi di servizio da ufficiale.

Resta inteso che i sottotenenti studenti universitari in congedo, che non avessero compiuti i preseritti tre mesi di servizio di prima nomina, dovranno ritornare, a suo tempo, sotto le armi per ultimare il servizio stesso.

Nel computo del suddette periodo di tre mesi deve essere però esclusa qualsiasi interruzione allo effettivo servizio sotto le armi, e quindi anche la licenza dagli allievi ufficiali trascorsa in attesa della nomina a sottotenente.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 347. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria). — 5 giugno 1924.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.

Circolare 218, *giornale militare* 1923.

4. Adria, (Società di navigazione) Fiume.
107. Cosulich (Società triestina) Trieste.
121. Devoto A. e C., Sampierdarena.

124. De Risi Erasmo, Napoli
172. Italiana di servizi marittimi (Società di navigazione) Roma.
173. Istrio-Trieste, (Società di navigazione) Trieste.
212. Marittima italiana, (Società di navigazione) Genova.
250. Puglia, (Società di navigazione) Bari.
269. Roma, (Società di navigazione) Roma.
291. Società Transatlantica.
293. Società La Transoceanica.
296. Società Triestina Cosulich.
320. Sicilia (Società di navigazione) Roma.
342. Tripcovich (Società, di navigazione) Trieste.

Circolare 537, *giornale militare* 1923.

15. Società anonima Giovanni Gilardini, Torino.

Circolare 671, *giornale militare* 1923.

Porta comm. Alberto, Milano.

Circolare 106, giornale militare 1924.

Lanfranchini Carlo di E. Maggiorotto, Torino.
Basso Cesare, Torino.
Rotelli Romolo, Venezia.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopra indicate

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti eventualmente disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro* - BONARDI.

N. 348. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.
Aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 giugno 1924.

Per l'uniforme applicazione delle disposizioni riguardanti i viaggi compensati con indennità, il Ministero delle finanze ha fatto conoscere quanto segue:

1° nei casi di trasferimento di impiegati civili ed ufficiali l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio di cui all'art. 3 comma 5, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (Circolare 607-1918), compete, a norma del successivo art. 16, anche pei componenti delle famiglie;

2° l'aumento dei due decimi compete pure all'impiegato od ufficiale in missione che faccia ritorno in residenza nella stessa giornata (art. 5 ivi).

S'intende che le disposizioni di cui al n. 1 sono pure applicabili ai componenti delle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa nei casi di trasfermento, giusta l'art. 8 della circolare n. 1 del 1922, e quelle di cui al n. 2 ai marescialli e gradi corrispondenti nei casi contemplati dall'art. 5 della circolare medesima.

Ogni diversa interpretazione precedente s'intende abrogata.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

AVVISO

BANDO DI CONCORSO
dell'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare

L'istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, assolvendo un voto antico bandisce un concorso *per un libro da offrirsi ai soldati che vanno in congedo*, il quale sia tale da riunire insieme il ricordo dei giorni passati sotto le armi e gli insegnamenti che ne ritrassero per il fu-

turo: tutto questo illuminato da quella luce che solo il genio sa accendere e solo l'arte può armonizzare con la vita. Il libro deve essere in buona prosa senza idiotismi regionali, sereno, istruttivo senza pedanteria, ricco di sentimenti senza sdolcinature, forte senza ruvidezza. Deve fondere insomma la multiforme anima italiana in un solo crogiuolo, donde esca bello di sostanza e di forma l'*Italiano*.

Tale pubblicazione dovrebbe costituire come una bibbia, alla quale attingere conforto negli smarrimenti, sicurezza nei dubbi, letizia in qualche ora di riposo.

Così annualmente circa 150,000 copie di un buon libro si diffonderebbero per tutto il Paese, penetrerebbero nelle case dei contadini, nelle officine degli operai, a portarvi la parola di devozione al Re, di amore alla Patria, a suscitare la fede nella sua grandezza e predicare il dovere di lavorare per essa e per essa dare, ove occorra, la vita.

Il volume che potrebbe anche essere illustrato, non deve contare più di 300 pagine di stampa in ottavo.

Al vicitore del concorso l'istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare offre un premio di L. 20,000.

Il concorso scade col 24 maggio 1925. I manoscritti dattilografati anonimi e contrassegnati da un motto ripetuto sopra una busta chiusa, nella quale si trovi, insieme col motto scelto, il nome, il cognome, la professione, il recapito dell'autore e il titolo dell'opera, dovranno essere indirizzati all'istituto per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, piazza Statuto, 17, Torino (3).

Una commissione nominata dal consiglio direttivo e presieduta da Paolo Boselli esaminerà i lavori concorrenti e aggiudicherà il premio inappellabilmente. Le infrazioni all'obbligo all'anonimo faranno escludere dal concorso.

Il risultato sarà pubblicato sui giornali d'Italia per mezzo della Agenzia Stefani.

I manoscritti saranno restituiti agli autori ad eccezione di quello premiato. Questo rimarrà proprietà dell'istituto il quale ne curerà la pubblicazione.

1265 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª **1924** 14 Giugno

N. 349. – **20 dicembre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 2957 - Ordinamento definitivo della commissione suprema di difesa . . . . . *Pag.* 1267

» 350. – **4 maggio 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 813 - Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del comitato deliberativo della commissione stessa . . . . . *Pag.* 1271

» 351. – **31 dicembre 1923.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in S. A. P. nell'arma del genio *Pag.* 1273

» 352. – **10 giugno 1924.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio . . . . . *Pag.* 1276

» 353. – **20 marzo 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 581, con cui la « Fondazione Carlo Cavallini Bono », costituita coll'offerta di L. 4000 nominali e destinata a favore della compagnia dei carabinieri reali di Pallanza, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . *Pag.* 1279

» 354. – **8 maggio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 810, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 1282

» 355. – **11 maggio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Legge n. 805 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 . . *Pag.* 1286

N. 356. – 22 maggio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge n. 832, riflettente il trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . *Pag.* 1287

» **357. – 22 maggio 1924.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 856. Devoluzione al Ministero per la guerra delle funzioni e attribuzioni relative all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 1288

» **358. – 12 giugno 1924.** DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . *Pag.* 1289

» **359. – 6 giugno 1924.** — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Livorno . . . . . *Pag.* 1290

» **360. – 6 giugno 1924.** CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Merano . . . . . *Pag.* 1291

» **361. – 7 giugno 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Terzo corso artificieri del genio . . . . . *Pag.* 1291

» **362. – 7 giugno 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Quinto corso artificieri di artiglieria . . . . . *Pag.* 1292

» **363. – 8 giugno 1924.** — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Siena . . . . . *Pag.* 1293

» **364. – 12 giugno 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Pratiche matricolari relative agli ex militari del disciolto 1° reggimento genio . . . . . *Pag.* 1293

» **365. – 12 giugno 1924.** RECLUTAMENTO. — Riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati *Pag.* 1294

» **366. – 12 giugno 1924.** SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione di medicinali e medicatura agli ufficiali ed altri personali . . . . . *Pag.* 1296

» **367. – 12 giugno 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137) . . . . *Pag.* 1300

» **368. – 12 giugno 1924.** — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici e chimici farmacisti in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno . . *Pag.* 1307

N. 369. - 12 giugno 1924. SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1924-1925 . . . *Pag.* 1308

» 370. - 12 giugno 1924. SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena . . . . . *Pag.* 1341

» 371. - 12 giugno 1924. — TRASPORTI. — Nuove richieste modello 44 pei trasporti militari in conto corrente . *Pag.* 1344

» 372. - 30 aprile 1924. DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1344

» 373. - 12 giugno 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Nuova tariffa dei diritti di segreteria . . . . *Pag.* 1348

» 374. - 12 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 1349

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1350

Circolare **N. 349.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2957 - Ordinamento definitivo della commissione suprema di difesa.** — (Gabinetto del ministro). — 20 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1432;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Suprema di difesa allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la organiz-

zazione e la predisposizione dei mezzi necessari alla guerra ed il coordinamento delle varie attività nazionali in relazione alle esigenze della difesa nazionale.

Art. 2.

La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da una segreteria generale.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, *presidente*.

Membri: il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'economia nazionale; il Commissario per l'aeronautica.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche altri Ministri e Commissari del Governo come membri con voto deliberativo quando si trattano le questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;

il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato superiore dell'aeronautica;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente n. 5);

il capo di Stato Maggiore della Regia marina;

il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;

il comandante generale della Regia aeronautica;

l'intendente generale della Aeronautica.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito con R. decreto del 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato superiore dell'aeronautica (istituito con decreto presidenziale 22 maggio 1923);

d) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, di cui all'art. 5° del presente decreto.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto:

di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

e dei seguenti membri:

1° il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;

2° il capo di Stato Maggiore della Regia marina;

3° l'intendente generale dell'Aeronautica;

4° il direttore generale della Banca d'Italia;

5° il dirigente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (od un alto funzionario tecnico da lui designato);

6° il segretario generale della Commissione Suprema di difesa;

7° undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a

volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, poste e telegrafi e dai Commissari per i servizi della marina mercantile e dell'emigrazione;

8° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico-culturali ed economiche del Paese, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del presidente del Comitato, sentite da questi le associazioni stesse;

9° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia, nominati dal Presidente del Consiglio sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° gennaio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo e ne segue l'attuazione.

In obbedienza alle decisioni del Comitato deliberativo prepara gli elementi necessari alla mobilitazione nazionale.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, coordinando i lavori delle varie sue sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, sentito, ove necessario, i Ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto verrà data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1432, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — GENTILE — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ

N. 350. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 813 - Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del comitato deliberativo della commissione stessa.** — (Gabinetto del ministro). — 4 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 2 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni,

ad interim per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, è sostituito il seguente:

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
il Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, vice-presidente;
il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'economia nazionale; il Commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche gli altri Ministri e Commissari del Governo come membri con voto deliberativo quando si trattano le questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;
il presidente del Comitato degli ammiragli;
il presidente del Comitato superiore dell'aeronautica;
il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente art. 5);
il capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;
il comandante generale della Regia aeronautica;
l'intendente generale dell'Aeronautica.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — THAON DE REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — CIANO.

N. 351. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 24 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, d'urgenza, a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'arma del

genio con elementi idonei, specialmente, ad un pronto impiego per i servizi dell'arma di carattere tecnico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso di attuazione, ad un reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio:

a) con trasferimento, a domanda, nell'arma del genio di ufficiali subalterni in servizio effettivo delle varie armi e corpi, i quali comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una Regia università o di un istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale, chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva con disegno, meccanica razionale, geometria descrittiva con disegno;

b) con nomina a tenente in servizio attivo permanente di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, laureati in ingegneria, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età al 1° marzo 1924 e che posseggano tutti gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, all'atto del trasferimento di ruolo, conserveranno, se tenenti, la loro anzianità di grado.

A parità di anzianità con i tenenti del genio preesistenti nel ruolo, seguiranno l'ultimo di detti tenenti.

Se gli ufficiali stessi rivestono il grado di sottotenente saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 4.

Apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per la guerra, procederà all'esame dei titoli dei singoli concorrenti ed alla classificazione di merito di quelli ritenuti da essa idonei al trasferimento di ruolo o alla nomina.

Il Ministro per la guerra determinerà, occorrendo, quale numero di posti messi a concorso dovrà essere attribuito all'una ed all'altra categoria dei concorrenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 352. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1 dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di tenenti del genio in servizio attivo permanente;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alla facoltà concessa dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3284 è indetto un concorso per 120 posti di tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio, al quale potranno partecipare gli ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, in possesso dei requisiti di cui al R. decreto predetto.

Art. 2.

I concorrenti dovranno fare domanda, nella prescritta carta bollata, non più tardi del 31 luglio 1924, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto, cui sono effettivi, o, se in servizio temporaneo, al Comando del corpo, alla direzione o all'ufficio, da cui dipendono, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliati, certificato di matrimonio, debitamente legalizzato;

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito con R. decreto del 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato superiore dell'aeronautica (istituito con decreto presidenziale 22 maggio 1923);

d) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, di cui all'art. 5° del presente decreto.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto:

di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

e dei seguenti membri:

1° il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;

2° il capo di Stato Maggiore della Regia marina;

3° l'intendente generale dell'Aeronautica;

4° il direttore generale della Banca d'Italia;

5° il dirigente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (od un alto funzionario tecnico da lui designato);

6° il segretario generale della Commissione Suprema di difesa;

7° undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a

volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, poste e telegrafi e dai Commissari per i servizi della marina mercantile e dell'emigrazione;

8° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico-culturali ed economiche del Paese, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del presidente del Comitato, sentite da questi le associazioni stesse;

9° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia, nominati dal Presidente del Consiglio sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° gennaio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo e ne segue l'attuazione.

In obbedienza alle decisioni del Comitato deliberativo prepara gli elementi necessari alla mobilitazione nazionale.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, coordinando i lavori delle varie sue sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, sentito, ove necessario, i Ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto verrà data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1432, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — GENTILE — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ

N. 350. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 813 Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del comitato deliberativo della commissione stessa.** — (Gabinetto del ministro), — 4 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 2 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni,

ad interim per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, è sostituito il seguente:

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
il Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, vice presidente;
il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'economia nazionale; il Commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche gli altri Ministri e Commissari del Governo come membri con voto deliberativo quando si trattano le questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;
il presidente del Comitato degli ammiragli;
il presidente del Comitato superiore dell'aeronautica;
il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente art. 5);
il capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;
il comandante generale della Regia aeronautica;
l'intendente generale dell'Aeronautica.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — THAON DE REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — CIANO.

N. 351. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 24 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, d'urgenza, a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'arma del

genio con elementi idonei, specialmente, ad un pronto impiego per i servizi dell'arma di carattere tecnico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso di attuazione, ad un reclutamento straordinario di 150 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio:

a) con trasferimento, a domanda, nell'arma del genio di ufficiali subalterni in servizio effettivo delle varie armi e corpi, i quali comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una Regia università o di un istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale, chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva con disegno, meccanica razionale, geometria descrittiva con disegno;

b) con nomina a tenente in servizio attivo permanente di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, laureati in ingegneria, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età al 1° marzo 1924 e che posseggano tutti gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, all'atto del trasferimento di ruolo, conserveranno, se tenenti, la loro anzianità di grado.

A parità di anzianità con i tenenti del genio preesistenti nel ruolo, seguiranno l'ultimo di detti tenenti.

Se gli ufficiali stessi rivestono il grado di sottotenente saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 4.

Apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per la guerra, procederà all'esame dei titoli dei singoli concorrenti ed alla classificazione di merito di quelli ritenuti da essa idonei al trasferimento di ruolo o alla nomina.

Il Ministro per la guerra determinerà, occorrendo, quale numero di posti messi a concorso dovrà essere attribuito all'una ed all'altra categoria dei concorrenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 352. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1 dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di tenenti del genio in servizio attivo permanente;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alla facoltà concessa dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3284 è indetto un concorso per 120 posti di tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio, al quale potranno partecipare gli ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, in possesso dei requisiti di cui al R. decreto predetto.

Art. 2.

I concorrenti dovranno fare domanda, nella prescritta carta bollata, non più tardi del 31 luglio 1924, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto, cui sono effettivi, o, se in servizio temporaneo, al Comando del corpo, alla direzione o all'ufficio, da cui dipendono, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliati, certificato di matrimonio, debitamente legalizzato;

c) diploma originale di laurea in ingegneria;

d) certificato della segreteria della università, da cui risultino le votazioni riportate nelle singole materie;

e) altri titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di presentare;

f) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50, stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato, per i quali è richiesta la laurea;

g) elenco dei servizi militari prestati, specificando quelli resi durante la guerra, ed integrato della indicazione delle eventuali ricompense al valore conseguite.

Art. 3.

Accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, le autorità riceventi vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, unendovi copia dello stato di servizio, aggiornata di tutte le variazioni, una dichiarazione dell'ufficiale sanitario, che attesti della idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nell'arma, ed un foglio d'informazioni sulla condotta morale e politica del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di onorabilità della famiglia della sposa.

Art. 4.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sulla ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 5.

Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una apposita commissione, nominata dal Ministro della guerra, composta di tre membri, con voto deliberativo, e di un segretario, con voto consultivo.

Art. 6.

L'esame delle domande da parte della commissione consisterà essenzialmente nella valutazione dei titoli di studio e scientifici di ciascun concorrente, nonchè sulle benemerenze acquistate in guerra.

Ogni commissario disporrà all'uopo di venti punti.

Il complesso dei voti costituirà il punto da assegnarsi al concorrente per essere classificato.

A parità di classificazione, la precedenza sarà regolata come segue:

1° Gli ufficiali che già appartengono all'arma del genio;

2° Gli ufficiali che eventualmente prestarono già servizo nei reparti od uffici di detta arma;

3° Gli ufficiali che posseggono maggiori ricompense al valore militare;

4° Gli ufficiali che abbiano prestato maggiore servizio in reparti mobilitati;

5° Gli ufficiali che contino più lungo servizio effettivo come ufficiale.

A nuova parità di condizioni deciderà la sorte.

Art. 7.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 1924.

Il Ministro — Di Giorgio.

N.B. — I comandi dei distretti cureranno, valendosi dei mezzi a loro disposizione, che alla presente circolare sia data la maggiore diffusione.

N. 353. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 581, con cui la « Fondazione Carlo Cavallini Bono », costituita coll'offerta di lire 4000 nominali e destinata a favore della compagnia dei carabinieri reali di Pallanza, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 marzo 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 111, del 10 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 4000 nominali — in un titolo di consolidato 5 % — fatta dal generale di brigata conte Vittorio Cavallini Bono e dalla contessa Martina Cavallini Bono Erba affinchè, allo scopo di onorare la memoria del loro figlio Carlo, capitano nei CC. RR. deceduto in Pallanza il 17 marzo 1920, venga istituita una fondazione — ad esso intitolata — la cui rendita annua sia conferita in premio a quel carabiniere od appuntato che, appartenendo alla compagnia dei CC. RR. di Pallanza, avrà fatto onore durante l'anno all'arma con speciali atti di valore o particolari benemerenze, o in via subordinata siasi distinto per buona condotta e spirito militare;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Carlo Cavallini Bono », costituita coll'offerta di L. 4000 nominali e destinata a favore della compagnia dei Reali carabinieri di Pallanza, viene eretta in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione Carlo Cavallini Bono » a favore della compagnia carabinieri reali di Pallanza

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Carlo Cavallini Bono », l'offerta fatta dal generale di brigata conte Vittorio Cavallini Bono e dalla contessa Martina Cavallini Bono Erba a favore della compagnia carabinieri Reali di Pallanza.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di L. 4000, investito in un titolo al portatore del consolidato 5 % che sarà convertito in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Carlo Cavallini Bono », e depositato nella cassa della legione carabinieri Reali di Torino.

Art. 3.

La rendita annuale di L. 200 sarà erogata in un premio a quel carabiniere od appuntato che, appartenendo alla compagnia Reali di Pallanza, avrà, a giudizio del comandante della medesima, fatto onore, durante l'anno, all'arma con speciali atti di valore o particolari benemerenze; oppure, in mancanza di fatti di tal genere, al carabiniere od appuntato che si sarà distinto per buona condotta e spirito militare, dando la preferenza — quando i meritevoli fossero diversi — a quello appartenente a famiglia più bisognosa.

Art. 4.

La premiazione dovrà essere effettuata presso il comando della compagnia carabinieri di Pallanza il 17 marzo, giorno della ricorrenza della morte del capitano Carlo Cavallini Bono con quella solennità che il comando della legione carabinieri Reali di Torino riterrà più opportuna, e in tale occasione sarà rievocata la memoria del predetto ufficiale.

Art. 5.

Qualora il comando della compagnia carabinieri Reali di Pallanza dovesse essere soppresso, la fondazione in parola sarà devoluta al comando di quella compagnia che avrà giurisdizione sull'attuale territorio della compagnia di Pallanza: la premiazione dovrà — in ogni modo — farsi ugualmente in questa città.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comando della legione di Torino trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione dell'Ente e comunicherà il nome del premiato al capo della famiglia Cavallini Bono, anche dopo la morte degli attuali membri offerenti.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'Ente provvederanno il conte e la contessa Cavallini Bono.

Il Ministro: A. Diaz.

N. 354. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 810, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.** — (Ragioneria). — 8 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 31 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Alle disponibilità in conto residui dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924, indicati nell'annessa tabella *B*, sono apportate le variazioni per ognuno di essi rispettivamente indicate.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

TABELLA A.

Variazioni da introdursi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24.

In aumento:

Cap. n. 3 - Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	15,000
Cap. n. 10 - Sussidi al personale in attività di servizio	»	25,000
Cap. n. 11 - Sussidi ad ex militari ed agli altri personali, ecc.	»	60,000
Cap. n. 12 - Spese casuali	»	30,000
Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie	»	7,500,000
Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 18 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	»	2,500,000
Cap. n. 20 - Indennità militare agli ufficiali, ecc. . .	»	7,000,000
Cap. n. 22 - Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo, ecc.	»	3,500,000
Cap. n. 23 - Personali civili delle amministrazioni, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 24 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	»	14,000,000
Cap. n. 25 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 31 - Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti, ecc.	»	11,000,000

Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione, ecc.	»	4,500,000
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamento, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 46 - Spese di giustizia penale militare . . .	»	250,000
Cap. n. 47 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia Soprassoldi di medaglia al valore, ecc. . .	»	120,000
Cap. n. 66 - Indennità temporanea al personale civile di ruolo, ecc.	»	6,500,000
Cap. n. 70 - Spese per truppe e servizi all'estero . .	»	15,000,000
Totale . . .	L.	78,600,000

In diminuzione:

Cap. n. 19 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n 29 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio, ecc.	»	4,000,000
Cap. n 42 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc. . .	»	1,700,000
Cap. n. 44 - Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc. .	»	5,000,000
Cap n. 45 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, indennità per occupazioni temporanee di immobili, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 53 - Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . .	»	500,000
Cap. n. 57 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc.	»	19,000,000
Cap. n. 58 - Indennità militare agli ufficiali, ecc. . .	»	1,900,000
Cap n. 62 - Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio, ecc. . . .	»	12,000,000
Cap. n. 65 - Impiegati civili in soprannumero - Stipendi ed assegni fissi	»	11,284,100
Cap. n. 68 - Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc.	»	18,215,900
Totale . . .	L.	78,600,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

Variazioni alle disponibilità in conto residui di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

In aumento:

Cap. n. 117 (aggiunto) - Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo, ecc	L.	960,000
Cap. n. 118 (aggiunto) - Assegno temporaneo mensile al personale militare, ecc.	»	3,375,000
Cap n. 121 (aggiunto) - Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria. ecc.	»	4,600,000
Totale . . .	L.	8,935,000

In diminuzione:

Cap. n. 65 - Impiegati civili in soprannumero, ecc. .	L.	960,000
Cap. n. 68 - Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc.	»	3,375,000
Cap. n. 72 - Spese per il trasporto delle salme, ecc. .	»	4,600,000
Totale . .	L.	8,935,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

N. 355. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 805 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 11 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 31 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

N. 356. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 832, riflettente il trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.** — (Ragioneria). — 22 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, del 4 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dei seguenti capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed a quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 581 - Sovvenzione alla gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. . . . . — L. 410,500,000

Ministero della guerra.

Capitolo n. 77 - Spese per la guerra . . + L. 410,500,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

N. 357. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 856 – Devoluzione al Ministero per la guerra delle funzioni e attribuzioni relative all'alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 22 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 133, del 6 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le funzioni ed attribuzioni già spettanti al Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato in virtù del R. decreto 4 marzo 1923, n. 552, recante disposizioni relative alla alienazione del materiale residuato dalla guerra, sono deferite al Ministro per la guerra, che procederà all'alienazione stessa a mezzo di aste pubbliche regionali, con facoltà di derogare alle disposizioni degli articoli 5 e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

Il ricavato dell'alienazione del materiale residuato, effettuata dal Ministro per la guerra ai sensi del precedente articolo, sarà versato ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Nessun compenso spetta per qualsiasi differenza risultasse fra le quantità dichiarate alienabili e quelle previste nei contratti già stipulati e niuna azione di risarcimento potrà essere esperita, in via amministrativa o giudiziaria dagli acquirenti, o dai loro aventi causa.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — OVIGLIO.

N. 358. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 12 giugno 1924.

Per effetto del R. decreto-legge n. 856 del 22 maggio 1924, col quale vengono devolute al Ministero della guerra le funzioni ed attribuzioni relative alla alienazione del materiale residuato dalla guerra, già affidate al commissariato straordinario delle ferrovie dello Stato, si è costituito presso la Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo, uno speciale « Ufficio liquidazione residuati guerra » con sede, per ora, a Villa Patrizi.

Con l'istituzione di detto ufficio viene assorbito l'ufficio Stralcio Ispettorato A. M. R. G. di cui alla circolare 344 *giornale militare* 1924, le cui attribuzioni restano devolute al nuovo ente.

Tuttte le trattazioni di pratiche inerenti alla alienazione dei materiali residuati di guerra, oggetto di contratti non ancora scaduti, dovranno, d'ora innanzi, svolgersi col detto ufficio liquidazione materiali residuati guerra.

E' mio intendimento di dare a quest'ultima parte del lavoro di vendita del materiale residuato il massimo impulso, allo scopo di condurre a termine, con la massima rapidità, il compito affidatogli, di sgomberare dai materiali alienabili i locali di proprietà privata e demaniale che li ricoverano e di liberare le Amministrazioni Statali detentrici dei materiali che più loro non interessano e che costituiscono tutt'ora un gravame.

Il Ministero pertanto, valendosi delle facoltà concessegli dal suddetto decreto, provvederà senz'altro all'ultimazione dei contratti in corso, facendo effettuare le consegne, alle ditte aggiudicatrici, dei materiali loro spettanti, nei limiti delle disponibilità.

Invito pertanto tutti gli enti incaricati delle vendite ad accelerare le consegne dei materiali già regolarmente assegnati, diffidando le ditte al pronto ritiro dei materiali stessi nei termini contrattuali, ponendole in avvertenza che questi termini non saranno prorogati.

Di massima dovrà essere data la precedenza nello sgombero ai depositi di proprietà privata presi in affitto ed a quelli di proprietà demaniale che richieggano, per la sorveglianza, l'impiego di guardie armate.

Per suo conto il Ministero provvederà alla sollecita esecuzione od ultimazione delle perizie, nel modo e nei sensi sin qui praticati e, man mano che il materiale verrà messo a disposizione degli acquirenti, dovrà essere vigile cura di tutti gli enti che venga al più presto possibile ritirato.

Gli enti stessi dovranno rimettere all'Ufficio L. R. G., e direttamente al Ministero delle finanze, tutti i documenti contabili relativi alle consegne fatte.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 359. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Livorno.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 giugno 1924.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse della riunione di Livorno - agosto 1924.

Premio Marte (siepi militare fuori serie).

Premio Patronesse (siepi militare fuori serie)

Agli ufficiali della II circoscrizione potranno essere concesse le facilitazioni stabilite al capo VII della circolare 221 *giornale militare* del c. a.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 360. CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Merano.** — (Stato Maggiore Centrale — Ufficio addestramento). — 6 giugno 1924.

Si approvano i programmi del Premio Esercito, gara militare di concorso ippico, e del Premio Venezia, cross country militare fuori serie, della riunione ippica di

Merano - settembre 1924

presentati dalla società pel cavallo italiano da sella.

Le due gare sono di natura diversa e quindi ad esse debbono applicarsi differenti disposizioni della circolare 221 del *giornale militare* c. a.

Per il cross country Premio Venezia dovranno applicarsi gli articoli 39, 40 *c*, 82 *b*.

Per la gara militare Premio Esercito dovranno applicarsi le disposizioni dell'art. 83, estendendole anche agli ufficiali residenti nella divisione di Brescia, confinante con quella di Trento.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 361. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Terzo corso artificieri del genio.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 7 giugno 1924.

Dal 15 luglio al 30 agosto p. v., avrà luogo presso la officina di costruzioni di Pavia il 3° corso artificieri del genio, al quale dovrà prender parte colle modalità stabilite dalla circolare 552 del *giornale militare* 1923, il seguente personale:

Per ciascun raggruppamento:

1 sottufficiale;
1 caporale maggiore o caporale;
4 soldati della classe 1904.

Qualora i raggruppamenti non potessero inviare al corso il numero richiesto di graduati, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato con altrettanti soldati.

Per la scelta del personale da inviarsi al corso restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 362. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Quinto corso artificieri di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 7 giugno 1924.

Dal 25 giugno al 30 agosto avrà luogo presso la direzione delle esperienze di artiglieria di Nettuno e colle modalità stabilite dalla circolare 46 *giornale militare* 1922, il 5° corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

Per ogni reggimento di artiglieria pesante:

1 sergente o caporale maggiore;
2 caporali;
20 soldati della classe 1904.

Per ogni reggimento di artiglieria pesante campale:

1 caporale maggiore o caporale;
4 soldati della classe 1904.

Per ogni reggimento di artiglieria da campagna e per il reggimento artiglieria a cavallo:

1 caporale maggiore o caporale.

Per ogni reggimento artiglieria da montagna:

1 caporale maggiore o caporale.

Per ogni gruppo di artigliria da montagna:

2 soldati della classe 1904.

Per ogni gruppo di artiglieria contraerei:

1 caporale maggiore o caporale;
1 soldato della classe 1904.

Qualora i corpi o reparti non dispongano di graduati nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato con altrettanti soldati.

Il personale comandato al 5° corso artificieri dovrà giungere il 29 settembre p. v. a Nettuno, dove passerà aggregato al distaccamento ivi dislocato del 3° reggimento artiglieria pesante: dovrà essere provvisto di corredo in perfetto ordine date le disagiate condizioni delle località, ove potrà in seguito essere comandato per le esigenze del servizio artificieri.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 16 del *giornale militare* 1922, essendo assolutamente necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopra indicato.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. **363.** — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Siena.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). 8 giugno 1924.

Si approva il programma della gara militare del concorso ippico di

Siena - Luglio 1924

concordato presso questo Ministero il 4 corrente.

Agli ufficiali della zona centrale potranno essere concesse le facilitazioni amministrative considerate al capo VII della circolare 221 *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. **364.** DISPOSIZIONI VARIE. **Pratiche matricolari relative agli ex militari del disciolto 1° reggimento genio.** (Stato Maggiore Centrale - Reparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio ordinamento e mobilitazione). 12 giugno 1924.

Con riferimento alla circolare 455 del *giornale militare* 1922, riguardante la liquidazione delle pratiche matricolari ed amministrative del disciolto ufficio stralcio ex 1° reggi-

mento genio, si ritiene utile ricordare che la resa dei conti di tale reggimento, sin dal 1° agosto 1923, è stata affidata al deposito del 2° raggruppamento genio di corpo d'armata, in Pavia. Tale deposito però non ha documenti di sorta atti ad accertare il servizio prestato in guerra dai militari già appartenenti al disciolto 1° reggimento genio, e perciò non è in grado di rilasciare dichiarazioni di permanenza in zona di operazioni, di dislocazione delle compagnie, nè di procedere a rettifiche di fogli matricolari ed all'espletamento di altre pratiche inerenti alla regolarizzazione della posizione di tali ex militari, oppure tendenti ad accertare il diritto o meno della polizza di assicurazione per i combattenti ed alla concessione di onorificenze.

Ad eliminare pertanto un inutile carteggio, necessita che le pratiche matricolari relative agli ex militari del disciolto 1° reggimento genio siano, d'ora in avanti, svolte dai distretti che hanno nella forza in congedo i vari interessati, traendo le notizie necessarie dai fogli matricolari dei medesimi, notizie che potranno essere completate mediante informazioni da assumere presso gli ufficiali che comandavano i reparti mobilitati e che saranno indicati dai singoli richiedenti.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 365. RECLUTAMENTO. – **Riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 12 giugno 1924.

L'art. 3 n. 1 e 2, e l'art. 4 lett. *b)* del R. decreto legislativo del 7 gennaio 1923, n. 3, hanno, come è noto, ammesso che possa derivare titolo di riduzione di ferma non soltanto dalle mutilazioni prodotte per ferite, ma anche dalle mutilazioni derivanti, in qualsiasi modo, luogo e tempo, da « causa di servizio militare » semprechè, beninteso, abbiano dato luogo a concessione di pensione privilegiata.

Ora, ad eliminare dubbi ed incertezze che si sono presentate, questo Ministero dichiara che rimanendo fermo, di massima, quanto per l'applicazione delle citate disposizioni legislative è prescritto dalla circolare n. 101 del *Giornale mi-*

litare 1923, per ciò che concerne le mutilazioni causate dalla guerra, per le altre mutilazioni prodotte comunque, dovunque e in qualsiasi tempo, da causa di servizio militare, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. Saranno da considerarsi *mutilati* solo coloro che siano venuti a trovarsi in una delle condizioni tassativamente elencate dall'art. 6 della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640 (1).

---

1) Art. 6. —

. . . . . .

a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonchè la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);

b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia, e ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;

c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;

d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee;

e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola;

f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;

g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;

h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione o le notevoli deformità dell'una e dell'altro;

i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;

l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo del torace o dell'addome, con disturbi notevoli delle funzioni dei visceri entrostanti;

m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia, ed altre nevrosi);

n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

2. L'accertamento della *condizione di mutilato* è affidato al perito sanitario presso il consiglio di leva o presso le commissioni mobili di arruolamento ed eventualmente ai sanitari degli ospedali militari, con procedimento analogo a quello previsto dai §§ 297 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito.

3. A prova della *condizione di pensionato* e della *causa di servizio militare,* dovrà prodursi copia del decreto del Ministero delle finanze da cui risulti essere stata concessa al militare la pensione privilegiata per effetto della stessa lesione od infermità per la quale si è verificata la mutilazione.

La procedura stabilita dal n. 2 della presente circolare potrà eccezionalmente essere seguita anche per le mutilazioni derivanti dalla guerra, allorchè manchi la possibilità di ottenere in tempo utile il certificato di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di mutilati istituito dal R. decreto 21 maggio 1916, n. 640.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 366. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali e medicatura agli ufficiali ed altri personali.** (Direzione centrale di sanità militare). — 12 giugno 1924.

A partire dal 1° luglio 1924, per la sommistrazione dei medicinali e degli oggeti di medicatura, a pagamento, agli ufficiali ed altri personali, sono approvate le disposizioni che seguono:

1. Hanno facoltà di prelevare medicinali ed oggeti di medicatura, a pagamento, dalle farmacie militari:

a) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. guardia di finanza, della R. Aereonautica, in servizio attivo permanente, e delle categorie « in congedo» che si trovino temporaneamente in servizio con assegni; in questo caso, limitatamente alla durata del servizio;

b) gli ufficiali di cui alla lettera *a*) in posizione di servizio ausiliario speciale, ausiliario, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in aspettativa, purchè muniti di assegni;

c) gli impiegati di ruolo delle amministrazioni della guerra, della marina e della R. aereonautica, in servizio;

d) gli impiegati di cui alla lettera *c*) in aspettativa ed in disponibilità, purchè provvisti di assegni:

e) gli ufficiali pensionati provenienti dal S. A. P. e gli ufficiali della M. V. S. N.;

f) i sottufficiali ammogliati del R. Esercito, della Regia Marina della R. guardia di finanza e della R. Aereonautica;

g) i sottufficiali del R. Esercito, anche se non ammogliati, che si trovino in località isolate con impieghi speciali (guardaforte, guarda batteria, guarda magazzino ,guarda colombaia, ecc.);

h) i caporali e soldati ammogliati ,con ferma permanente.

2. Possono essere prelevati dalle farmacie militari i medicinali e gli oggetti di medicatura, i termometri clinici e le sostanze compresi nella tariffa dei medicinali, ecc., in vigore, esclusi lo zucchero, il the, lo stagno, le acque minerali, l'aceto, l'olio, il miele, il vino marsala.

I reàgenti e le soluzioni per ricerche chimico-cliniche possono essere prelevati solo dagli ufficiali del corpo sanitario e veterinario.

Dalla somministrazione sono esclusi:

a) le sostanze accessorie (ad eccezione dei termometri);

b) i reagenti e i prodotti chimici purissimi per uso scientifico;

c) le sostanze di uso esclusivo dell'istituto chimico-farmaceutico militare.

3. Le sommistrazioni sono fatte ai prezzi stabiliti dalla tariffa dei medicinali, ecc., con l'aumento del 10 per cento, oltre il valore dei recipienti.

4. Sono tenute a fare le somministrazioni a pagamento le farmacie degli ospedali militari principali e secondari e delle infermerie di presidio.

5. La richiesta dei medicinali, ecc., sarà fatta con apposito modello 774, firmato dal richedente in modo ben chiaro, indicante la cassa presso la quale l'interessato percepisce gli assegni, vistato per legalizzazione della firma del richie-

dente ed a garanzia della ritenuta dell'importo sullo stipendio del richiedente, o dal comandante del corpo, o dal capo ufficio, o dal capo servizio, e timbrato col timbro rotondo del corpo o ufficio.

Tutte le richieste dovranno essere firmate da un medico o, se del caso, da un veterinario.

Gli ufficiali pensionati e gli ufficiali della M. V. S. N. debbono altresì, se non conosciuti, compiacersi, a richiesta, di presentare il libretto o la tessera di risonoscimento.

6. Il prelevamento delle sostanze in parola si intende esclusivamente concesso per uso personale e di famiglia di coloro che ne hanno facoltà, in quantità che sia riconosciuta ammissibile dal dirigente del servizio chimico-farmaceutico militare locale, il quale ha l'obbligo di rifiutare quelle richieste che ritenesse numericamente o quantitativamente eccessive, sempre quando il medico non giustifichi la quantità e la qualità di cui trattasi.

7. Le ricette per le sostanze velenose dovranno essere redatte su foglio separato.

8. La distribuzione dell'ossigeno è subordinata alla quantità di bidoni a bassa pressione posseduta da ogni ospedale ed eccedente ai bisogni del servizio interno.

9. L'ammontare delle somministrazioni fatte in ciascun mese verrà dalle amministrazioni degli ospedali militari dato in nota ai corpi od uffici dai quali i richiedenti ricevono gli assegni, affinchè possano provvedere per le corrispondenti ritenute sugli stipendi degli interessati. Ai corpi od uffici saranno pertanto rinviate, col riepilogo mod. 777, le ricette spedite, le quali verranno restituite ai richiedenti all'atto in cui ne viene loro ritenuto l'importo. Le ricette contenenti sostanze velenose saranno trattenute in farmacia e verranno sostituite, a corredo del mod. 777, con lettera indicante il numero della ricetta, il nome del richiedente ed il corpo al quale appartiene.

10. La cessione agli ufficiali pensionati ed agli ufficiali della M. V. S. N. avverrà contro immediato pagamento in contanti all'atto della consegna e previa presentazione delle prescritte ricette mediche. Queste ricette saranno vistate: per gli ufficiali della M. V. S. N. dai locali comandi dei reparti della milizia; e per gli ufficiali pensionati dal Comando

del presidio della località ove l'ufficiale ha l'abituale sua residenza, o da altra autorità designata dal comando stesso; oppure, in seguito ad autorizzazione dei comandi di corpo d'armata, anche dalla presidenza delle associazioni costituite fra gli ufficiali pensionati, limitatamente, in tal caso, agli ufficiali facenti parte delle associazioni stesse.

11. Le disposizioni precedenti sono estese anche:

a) ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, celibi, limitatamente al tempo in cui, per malattia, si facciano curare in caserma valendosi della facoltà loro concessa dal paragrafo 387 del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma;

b) agli operai civili degli stabilimenti militari inscritti a matricola ed a ruolo, ed agli operai temporanei invalidi o mutilati di guerra degli stabilimenti stessi, che siano stati riconosciuti ammalati. L'importo delle richieste mensilmente fatte sarà trattenuto dall'amministrazione dello stabilimento militare sulle paghe loro spettanti, di guisa che il debito rimanga estinto nel corso del mese successivo a quello in cui le sostanze furono prelevate.

12. Il prezzo delle ricette sarà determinato dall'ufficio farmacia a cui la direzione dello stabilimento sanitario darà il personale necessario a tale operazione.

13. La distribuzione avverrà nelle ore diurne nelle quali la farmacia è aperta per il servizio dell'ospedale, e l'accettazione delle ricette cesserà mezz'ora prima della chiusura mattutina e pomeridiana.

Nei giorni festivi previsti dal calendario civile la distribuzione rimane sospesa.

14. Le circolari n. 280 e n. 326 del *giornale militare* 1922 sono abrogate, insieme a tutte le disposizion contrarie a quelle contenute nella presente.

15. I reagenti e le sostanze pure per uso scientifico possono essere prelevati presso le farmacie degli ospedali e delle infermerie presidiarie militari anche dai laboratori dello Stato e dagli istituti scientifici governativi.

16. Per la somministrazione degli stupefacenti, valgono le norme stabilite dalla legge e dal regolamento relativi, senza eccezione.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 367. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137).** — (Direzione centrale di sanità militare). — 12 giugno 1924.

E' pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1 luglio 1924, in sostituzione della tariffa edizione 1 luglio 1922.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente, per cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero, come appresso indicato:

Comandi, corpi ed uffici	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	10	10
Ministero guerra (eccettuata la direzione centrale di sanità)	110	110
Direzione centrale di sanità	50	50
Ufficio del colonnello chimico farmacista	50	50
Ufficio del generale a disposizione per le varie armi	1	6
Segreteria del consiglio dell'Esercito	2	2
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	2	20
Comando di divisione	2	60
Arma dei carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	2	14
Comando di gruppo di scuole	2	2
Comando di legione	2	46
Scuola allievi ufficiali	2	2

Comandi, corpi od uffici	Copie assegnate	Totale copie
Scuola allievi sottufficiali	2	2
Comando di divisione	1	107
Scuola tecnica di polizia	1	1
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini . . .	2	250
Comando reparti carri armati	2	2
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Arma di cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando di reggimeneto di cavalleria . . .	2	24
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Comando di reggimento di artiglieria	2	110
Comando gruppo controaerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1	1

Comandi, corpi od uffici	Copie assegnate	Totale copie
Direzione di artiglieria di corpo di armata .	2	20
Stabilimenti di artiglieria	2	22
Direzione delle esperienze di artiglieria . . .	1	1
Direzioni staccate, uffici e enti vari provvisori	1	26
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	10
Comando raggruppamento genio di corpo d'armata	1	10
Comandi reggimento pontieri, radiotelegrafisti e ferrovieri	2	6
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio	1	18
Comando gruppo aerostieri	1	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio .	1	1
Direzione del genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagliari	2	22
Stabilimento del genio	2	6
Direzione del sevizio chimico militare	2	2
Sezioni ed uffici locali del genio	1	102
Distretti militari.		
Comando distretto militare	2	210
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare di corpo d'armata	2	20
Istituto chimico-farmaceutico militare . . .	20	20
Ospedali militari principali	10	100
Ospedali militari secondari	6	102

Comandi, corpi ed uffici	Copie assegnate	Totale copie
Centro militare di distribuzione materiale sanitario (Scanzano Belfiore)	6	6
Infermerie presidiarie	4	52
Stabilimenti balneari d'Ischia e di Acqui, convalescenziario di Massa Lubrense	2	6
Sanatorio di Anzio, Sanatorio di Pozzuoli, Laboratorio chimico-bromatologico (Ospedale militare Roma)	1	3
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare	2	20
Sezioni staccate, magazzini, opifici, ecc.	1	89
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	2	2
Ufficio dell'Ispettore di contabilità di corpo di armata.	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comando raggruppamento trasporti e auto-di staccamenti	1	20
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Direzione generale automobilistica, laboratorio e magazzini	1	4
Ufficio tecnico superiore automobilistico . . .	1	1
Depositi autoveicoli di riserva per mobilitazione	1	17

Comandi, corpi ed uffici	Copie assegnate	Totale copie
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	4	4
Accademia militare di fanteria e cavalleria	2	2
Accademia militare di artiglieria e genio	2	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	2	2
Comando delle scuole centrali militari	2	2
Comando scuola centrale di fanteria	2	2
Comando scuola centrale di artiglieria	2	2
Comando scuola centrale del genio	2	2
Comando accademia di artiglieria e genio e scuola d'applicazione	2	2
Comando scuola di applicazionee di artiglieria e genio	2	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	2	2
Comando scuola artiglieria controaerei	2	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	2	2
Comando scuola di sanità militare	4	4
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali	2	22
Comando di collegio militare	2	4
Istituto geografico militare	2	2
Distaccamento Tor di Quinto	2	2
Comandi, uffici ed enti diversi		
Tribunale Supremo militare	2	2
Tribunali militari e sezioni	1	12

Comandi, corpi ed uffici	Copie assegnate	Totale copie
Tribunali speciali	1	4
Comando degli stabilimenti militari di pena .	2	2
Comando deposito allevamento cavalli	2	10
Comando del corpo invalidi e veterani	2	2
Biblioteche militari	2	62
Delegazione trasporti militari e ufficio militare imbarchi e sbarchi	1	8
Comandi di battaglione, gruppo, squadrone, reparto, staccati	1	142
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	1	24
Depositi cavalli stalloni, squadroni rimonta .	1	11
Truppe coloniali all'estero.		
Comando R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania	30	30
Comando R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica	20	20
Comando R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	10	10
Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia	6	6
Deposito centrale delle truppe coloniali	2	2
Comando presidio militare del Dodecanneso .	4	4
Altri ministeri, enti, ecc.		
Al Ministero dell'interno (per il comando M. V. S. N.)	20	20
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20

Comandi, corpi od uffici	Copie assegnate	Totale copie
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai governi dipendenti)	10	10
Al Ministero delle finanze (per il comando R guardia di finanza)	5	5
Al Ministero della pubblica istruzione (per i regi istituti di chimica generale e di chimica farmaceutica)	70	70
Al commissariato di aereonautica (per distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio approvvigionamenti	1	1

La cessione delle sostanze agli ufficiali, impiegati, ecc. è regolata dalla circolare n. 366 del *giornale militare* 1924, che abroga e sostituisce tutte le disposizioni finora vigenti.

Per quanto si riferisce ai recipienti ed alle casse da imballo, compresi nel cap. VIII della tariffa di cui trattasi, l'Istituto chimico-farmaceutico militare e le farmacie militari provvederanno:

1° A scaricare, come numeri categorici neri del nomenclatore, sotto la data 1 luglio 1924, tutti i recipienti e le casse che hanno in carico;

2° Ad assumere in carico, con un numero rosso e secondo i tipi e le capacità di cui al cap. VIII della tariffa medesima, tutti i recipienti e le casse scaricati in base a quanto è detto al precedente n. 1, eseguendo, se del caso, opportuni raggruppamenti.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2,50.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 368. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici e chimici-farmacisti in servizio attivo permanente assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno.** (Direzione centrale di sanità militare). — 12 giugno 1924.

Questo Ministero, nell'intento di sempre più elevare il grado di cultura professionale degli ufficiali del corpo sanitario militare, determina che anche per il prossimo anno accademico ufficiali medici e chimici-farmacisti in S. A. P. siano inviati alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno quali assistenti militari.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici in S. A. P.: 2 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle Regie università;

Capitani medici in S. A. P.: 4 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle Regie università;

Capitani medici in S. A. P.: 2 posti di assistente militare presso gli istituti di igiene delle Regie università;

Capitani medici in S. A. P.: 2 posti di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle Regie università;

Capitani medici in S. A. P.: 2 posti di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle Regie università;

Capitani chimici-farmacisti in S. A. P.: 2 posti di assistente militare presso istituti di chimica.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali del grado sopraindicato per ciascuna delle specialità, esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, pel tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero — Direzione centrale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione centrale di sanità militare - non oltre il 1° settembre p. v. le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati.

Il Ministro DI GIORGIO

N. 369. — SCUOLE MILITARI. **Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento) 12 giugno 1924.

In relazione alle disposizioni fondamentali contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, (Circ. 72 del *giornale militare* 1924), il Ministero dispone quanto segue:

A) **Ammissione di sottotenenti di complemento nelle Accademie militari**

1. I comandanti dei distretti militari faranno con ogni sollecitudine riprodurre a stampa e pubblicare nei comuni della loro circoscrizione il manifesto annesso alla presente circolare (Allegato *A*); ne invieranno altresì qualche copia agli istituti d'istruzione media che conferiscono i titoli di studio indicati nel manifesto stesso, e provvederanno inoltre che delle disposizioni in esso contenute sia data sommaria notizia agli interessati con *periodici* avvisi a mezzo della stampa locale.

Parimenti i comandanti di corpo ne cureranno la più larga diffusione fra i dipendenti ufficiali ed allievi ufficiali di complemento, sia mediante citazioni negli ordini del giorno, sia mediante comunicazioni verbali.

Per le pratiche inerenti ai concorsi, di cui tratta il manifesto, saranno osservate, oltre alle prescrizioni in esso contenute, le norme di cui ai numeri seguenti.

2. Le domande d'ammissione debbono essere trasmesse con i relativi documenti dai comandanti di corpo (o capi ufficio

aventi attribuzione di comandanti di corpo) o di distretto, *e di mano in mano che vengono presentate,* direttamente e senza indugio al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), che sopraintenderà allo svolgimento di tutte le operazioni di concorso per mezzo della commissione indicata al seguente n. 3.

Per gli ufficiali congedati i comandanti di distretto faranno cenno, in calce alle domande, dei precedenti militari, morali e disciplinari, da desumersi dalle carte personali, ed esprimeranno il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle. Allegheranno, inoltre, alle domande stesse, il libretto personale ed una copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata.

Nell'eventualità, però, che per taluno degli ufficiali congedati concorrenti i distretti non fossero, per qualsiasi motivo, in possesso, alla data in cui riceveranno la domanda, delle relative carte personali, i comandanti invieranno ugualmente la domanda stessa al Ministero, facendo espressa riserva di comunicare poi nel più breve tempo possibile i precedenti militari, morali e disciplinari dell'ufficiale, e di trasmettere altresì il libretto personale e la copia dello stato di servizio.

Sulle domande, invece, degli ufficiali in servizio, i comandanti di corpo apporranno soltanto il loro *visto*.

Tanto i comandanti di distretto, quanto i comandanti di corpo, debbono astenersi dal dar corso alle domande che non siano munite di tutte le chieste indicazioni e dei documenti regolari, informandone per loro norma gli interessati: debbono inoltre respingere quelle che, per qualsivoglia motivo, fossero presentate dopo il limite massimo di tempo stabilito nel manifesto. Cureranno altresì che le domande presentate l'ultimo giorno siano trasmesse al Ministero non più tardi dell'11 settembre p. v.

I predetti comandanti, nel trasmettere le domande, faranno espressa riserva d'inviare anche:

a) *per* tutti *gli aspiranti*: la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, da richiedere al presidente del competente tribunale;

b) *per i soli ufficiali in congedo*: le informazioni sull'onorabilità delle famiglie degli aspiranti e sulla condotta morale e politica di questi;

c) *per i soli ufficiali in servizio*:

un rapporto personale sul servizio prestato dall'aspirante, nel quale siano poste in luce le di lui qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà essere compilato allorchè l'aspirante abbia compiuto da ufficiale il servizio minimo di 60 giorni richiesto al n. 1 del manifesto. Nell'annotarlo, il comandante di corpo, tenendo conto degli elementi di giudizio che sono a sua conoscenza, esprimerà il suo parere in merito all'idoneità del concorrente ad essere ammesso nelle Scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente:

— copia rigorosamente aggiornata dello stato di servizio.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), dovranno *giungere* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) *improrogabilmente*:

non dopo *il* 10 *ottobre p. v.* per gli ufficiali in congedo, e per quelli in servizio che compiono entro il 10 ottobre i 60 giorni di servizio da ufficiale;

non dopo il 10 *novembre p. v.*, per i concorrenti che compiono posteriormente al 10 ottobre i 60 giorni di servizio da ufficiale.

Tuttavia, allo scopo di evitare - nei limiti del possibile - che venga ammesso agli esami qualche aspirante pel quale debba poi pronunciarsi l'esclusione dal concorso, i comandanti interessati notificheranno d'urgenza al Ministero *le eventuali informazioni sfavorevoli* (casellario giudiziale, condotta morale e politica, ecc.), non appena ne siano venuti a conoscenza.

3. Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e i documenti che successivamente perverranno, e giudicherà inappellabilmente sull'ammissione dei concorrenti agli esami, tenute presenti le disposizioni di cui ai nn. 12 e 17 (ultimo comma) dell'allegato manifesto.

4. Le commissioni sanitarie, cui sarà demandato l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno così costituite:

a) per la visita medica da eseguirsi presso ciascun comando di divisione militare: un ufficiale superiore medico e

due capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comandante della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo di armata. Analogamente sarà provveduto per le commissioni sanitarie da costituirsi presso i comandi delle RR. truppe delle colonie e del Dodecanneso;

b) per la visita medica d'appello da eseguirsi presso ciascun comando di accademia militare:

- il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino);

due ufficiali superiori medici (di cui uno dell'accademia rispettivamente di Modena e di Torino), da designarsi dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

5. Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del precedente numero, i comandanti di divisione e delle RR. truppe delle colonie e del Dodecanneso trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i risultati della visita stessa, tenendo presente che *solo per i dichiarati non idonei* occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, chiesero di essere sottoposti alla visita medica di appello presso l'una o l'altra delle sedi delle accademie.

6. Quanto alle modalità per gli esami saranno osservate le prescrizioni al riguardo contenute nel manifesto annesso alla presente circolare e quelle stabilite nei nn. 22, 23, 24, 25 e 26 della circolare 340 del *giornale militare* 1922.

Si dispone inoltre quanto segue:

a) le comunicazioni relative all'ammissione dei concorrenti agli esami scritti saranno fatte dal Ministero mediante trasmissione a ciascun comando di divisione di appositi elenchi, in cui saranno nominati gli ufficiali ammessi, residenti nel rispettivo territorio di giurisdizione. In tali elenchi saranno anche indicati gli ufficiali di fanteria e di cavalleria ammessi al concorso per l'artiglieria o il genio.

I comandi di divisione faranno quindi d'urgenza le necessarie partecipazioni ai singoli corpi o distretti, che conseguentemente informeranno gli interessati;

b) i comandi di divisione sono autorizzati a far sostenere le prove scritte d'esame presso la propria sede anche a quegli ufficiali di altre divisioni, che nei giorni fissati per gli esami si trovassero in detta sede o in altre località della loro giurisdizione per trasferimento, motivi di servizio o, comunque, di provata gravità. Avranno cura, però, di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere gli esami, ed il comando dell'accademia militare di Modena;

c) quanto allo svolgimento degli esami scritti (durante i quali le Commissioni di vigilanza dovranno esercitare le loro mansioni con severità) le relative disposizioni contenute nel n. 23 della citata circolare 340 *giornale militare* 1922 saranno integrate dalle seguenti:

— nella nota dei concorrenti che ciascun comando di divisione consegnerà al presidente della Commissione di vigilanza, i nomi degli ufficiali dovranno essere elencati con l'indicazione del rispettivo grado, arma e corpo;

su ciascun lavoro il nome di località assegnato all'ufficiale concorrente dovrà essere segnato *in testa* al lavoro stesso e presso il bollo d'ufficio del comando di divisione. Esso sarà formato di una sola parola e scritto con calligrafia intelligibile;

— il verbale della seduta, da redigersi al termine di ciascun esame dalla commissione di vigilanza, dovrà contenere anche l'elenco dei nomi degli ufficiali (con l'indicazione del rispettivo grado, arma e corpo) che si ritirarono dall'esame o non vi si presentarono;

d) la commissione esaminatrice dei lavori scritti di tutti i concorrenti siederà presso l'accademia militare di Modena e sarà composta del personale insegnante della scuola stessa, completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero, su proposta del comandante di quella accademia.

Tale commissione sarà formata e presieduta dal comandante anzidetto, e sarà suddivisa in tre distinte sottocommissioni, una per ciascuna materia d'esame;

e) la comunicazione relativa all'ammissione all'esame orale sarà fatta agli interessati, pel tramite dei comandi di divisione e mediante telegramma collettivo, per cura del comando dell'accademia di Modena, il quale terrà conto delle eventuali esclusioni frattanto ordinate dal Ministero in seguito a deliberazione dell'apposita commissione ministeriale.

Contemporaneamente il comando predetto invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) l'elenco nominativo prescritto al n. 27 della circolare 340 *giornale militare* 1922, nel quale sarà dimostrato il risultato complessivo degli esami scritti.

Invierà parimenti al comando dell'accademia di Torino un elenco nominativo di tutti i concorrenti appartenenti alle varie armi (corpi esclusi) risultati idonei negli esami scritti e disposti in ordine di classificazione (a fianco di ciascuno dovrà essere anche indicato il grado, l'arma e il corpo cui appartiene, il punto di classificazione riportato in ciascun lavoro e la media complessiva di classificazione);

f) i concorrenti residenti in Somalia o in Eritrea dovranno - dopo sostenuti gli esami scritti e indipendentemente dall'esito degli esami stessi - partire alla volta delle accademie per sostenervi eventualmente la prova orale, servendosi del primo piroscafo postale in partenza;

g) per gli esami orali le commissioni esaminatrici saranno composte del personale insegnante delle accademie e saranno presiedute dai rispettivi comandanti;

h) la graduatoria dei concorrenti per l'ammissione ai corsi di reclutamento sarà stabilita secondo le norme al riguardo prescritte al n. 9 della citata circolare 340; con l'avvertenza che gli ufficiali d'artiglieria e genio - i quali si valsero della facoltà di concorrere per l'accademia di Modena, prescegliendo l'arma di cavalleria e, in linea subordinata, l'arma di fanteria - potranno prender posto nella graduatoria per l'arma di fanteria, qualora fossero risultati ammissibili, per la classificazione riportata nell'esame orale di storia, al corso di cavalleria, ma fossero caduti all'esperimento pratico di equitazione;

i) per le comunicazioni da fare ai concorrenti vincitori del concorso, saranno osservate le norme di cui ai nn. 34 e 36 della citata circolare 340;

l) ultimate le prove orali, e stabilite le graduatorie, i comandi delle accademie comunicheranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), entro il 1° dicembre p. v., i risultati delle prove orali anzidette e quelli complessivi di concorso, trasmettendo all'uopo gli elenchi di cui al n. 36 della ripetuta circolare 340.

Nel primo di tali elenchi dovranno figurare anche i concorrenti che non poterono presentarsi alla prova orale perchè riconfermati non idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie d'appello.

Dalla data dell'accennata trasmissione di elenchi, la competenza ad effettuare eventuali spostamenti nella graduatoria, in seguito a volontarie rinunzie o per altre cause, spetterà esclusivamente al Ministero.

I nomi dei concorrenti ammessi ai corsi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare;*

m) i programmi d'esame sono quelli descritti nell'allegato *B* alla presente circolare, nel quale sono riprodotti, per comodità degli interessati, i programmi pubblicati con circolari 340 *giornale militare* 1922 e 299 *giornale militare* 1923.

Un congruo numero di copie dei programmi stessi sarà inviato, a cura del Ministero, ai comandi di corpo e di distretto, affinchè questi possano aderire alle relative richieste degli interessati.

7. I concorrenti ammessi ai corsi saranno trasferiti effettivi alle rispettive accademie sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Alle predette accademie le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i documenti personali degli ufficiali ammessi ai corsi.

B) Ammissioni di sottufficiali nei corsi speciali presso le Accademie militari.

Sciogliendo la riserva contenuta nel n. 19 della circolare 198 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina quanto appresso:

8. I posti stabiliti per l'ammissione di sottufficiali ai corsi speciali sono stabiliti in:

20 per l'arma dei carabinieri reali	presso l'accademia militare di Modena
40 per l'arma di fanteria	
6 per l'arma di cavalleria	
6 per il commissariato	
5 per la sussistenza	
12 per il corpo di amministrazione	

37 per l'arma di artiglieria	presso l'accademia militare di Torino
17 per l'arma del genio	

9. L'esame delle proposte e dei documenti pervenuti al Ministero ai sensi dei nn. 12, 13 e 14 della circolare 198 suaccennata, sarà compiuto dalla stessa commissione indicata al n. 3 della presente circolare. Per mezzo di tale commissione il Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) sopraintenderà allo svolgimento delle varie operazioni di concorso inerenti ai sottufficiali.

10. Una commissione nominata dal comandante del Corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto di lettere italiane e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati saranno osservate le stesse norme stabilite per i sottotenenti di complemento concorrenti, e cioè quelle indicate nel n. 23 della circolare 340 *giornale militare* 1922 e nel comma *c)* del n. 6 della presente circolare.

Al termine dell'esame scritto, i comandanti di corpo d'armata disporranno per la spedizione:

al comando dell'Accademia militare di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

11. Il comandante dell'Accademia militare di Modena nominerà una commissione speciale per l'esame dei temi svolti dai sottufficiali, composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili del personale insegnante dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio accennato nel programma di lettere italiane contenuto nell'allegato A alla circolare 198, delibererà a maggioranza di voti circa *l'idoneità* di ogni concorrente, e stabilirà una *classificazione* per

punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello annesso alla circolare 198) di ciascun sottufficiale; specchio che dal Ministero sarà spedito all'uopo al comando della suddetta accademia insieme con la lista dei candidati giudicati dalla commissione ministeriale ammissibili al concorso.

12. In relazione al disposto del n. 18 della circolare 198, il comando dell'accademia militare di Modena determinerà poscia quali sottufficiali siano da ammettersi agli esami orali di concorso e provvederà alle relative comunicazioni agli interessati, da farsi entro la prima decade dell'ottobre p. v. pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nel Dodecanneso saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta accademia invierà al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) uno specchio nominativo di tutti i concorrenti, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma o corpo, e disposti, in ciascuna categoria, in giudicati ammissibili al concorso e non ammissibili dalla commissione ministeriale.

Nelle predette categorie i concorrenti saranno suddistinti in dispensati dagli esami di concorso, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Il comando della stessa accademia invierà pure a quello dell'accademia di Torino uno stralcio del suddetto specchio nominativo, comprensivo dei soli aspiranti all'artiglieria e al genio, ed i relativi specchi individuali (modello annesso alla circolare 198).

13. Gli esami orali di concorso avranno luogo dal 2 al 9 novembre p. v., presso l'accademia di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia di Modena per tutti gli altri aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 1° novembre, alle sedi delle rispettive accademie, dalle

quali saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà dei comandanti dei suddetti istituti di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali (che dovrà aver luogo entro il mese di novembre) per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

14. In ciascuna delle accademie gli esami orali saranno dati da una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'istituto, composta, complessivamente, di dieci membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ognuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia, le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa la *idoneità* del concorrente e quindi stabiliranno una *classificazione* per punti di merito: da 0 a 9, per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dal Dodecanneso risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo della loro arma stanziato nel territorio del corpo d'armata in cui ha sede l'accademia alla quale aspirano.

15. In relazione al disposto del n. 21 della circolare 198, i comandi delle accademie determineranno quali sottufficiali siano da ammettersi ai corsi speciali e provvederanno alle relative comunicazioni da farsi agli interessati pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 1° dicembre p. v. alle rispettive accademie in cui saranno trasferiti effettivi sotto

la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

16. I risultati degli esami di concorso saranno dai comandanti delle accademie trasmessi al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) mediante l'invio di specchi dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti, idonei e non idonei.

Tali specchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del precedente n. 12 e quelli relativi alle parti *C* e *D* degli specchi individuali: i concorrenti vi saranno inoltre inscritti per ordine di classificazione.

I nomi degli ammessi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare*.

C) Ammissione alla scuola di sanità militare di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P. e a a tenente chimico-farmacista in S. A. P. e alla Scuola di applicazione di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente veterinario in S. A. P.

17. Per il prossimo anno scolastico 1924-25 sono pure aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola di sanità militare in Firenze di 50 sottotenenti medici di complemento;

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola predetta di 20 sottotenenti farmacisti di complemento;

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 3 presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo di 12 sottotenenti veterinari di complemento.

Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, che avranno inizio il 1° dicembre p. v., gli allievi conseguiranno rispettivamente il grado di tenente medico in S. A. P., di tenente chimico-farmacista in S. A. P., e di tenente veterinario in S. A. P.

18. I concorrenti alle ammissioni di cui al numero precedente, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti e veterinari, ed aver compiuto entro il 31 agosto p. v. un servizio effettivo di almeno 30 giorni come ufficiali delle rispettive categorie.

Potranno pure partecipare ai suddetti concorsi i tenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti e veterinari, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di sottotenente o quello di tenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non aver superato, alla data del 1° dicembre p. v., il 31° anno di età se medici o farmacisti, il 29° anno di età se veterinari;

c) essere celibi o vedovi senza prole, oppure, se ammogliati o vedovi con prole, aver compiuto il 25° anno di età al 1° dicembre p. v.;

d) se aspiranti all'ammissione di cui alla lettera *b*) del precedente numero, essere provvisti di laurea in chimica e farmacia, oppure di diploma in farmacia congiuntamente alla laurea in chimica pura;

e) superare gli esami di concorso di cui in appresso.

19. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire tre, diretta al Ministero della guerra, e presentarla *non più tardi del* 31 *agosto p. v.* al comando del corpo da cui dipendono, se ufficiali in servizio, al comando del distretto di residenza, se ufficiali congedati.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorità scolastica, con l'indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche — purchè pubblicate a stampa — certificati di autorità accademiche, ecc.);

c) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero, per i concorrenti che non abbiano superato il 25° anno di età al 1° dicembre p. v., o; pure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

e) certificato di penalità rilasciato dal competente tribunale;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da lire tre diretta al Ministero della guerra, con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

20. Le domande ed i documenti di cui sopra saranno corredati — a cura dei comandi di corpo o di distretto — della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, nonchè delle informazioni sulla condotta morale e politica del concorrente che trovisi nella posizione di congedo, ed anche sull'onorabilità della famiglia della sposa ove trattisi di ufficiale ammogliato.

Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità professionali, morali, disciplinari, intellettuali e fisiche, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà essere compilato allorchè l'aspirante abbia compiuto da ufficiale il prescritto servizio minimo di 30 giorni.

Le domande, così corredate, dovranno senza indugio essere trasmesse dai comandanti di corpo o di distretto:

a) *quelle riferentisi agli ufficiali medici e farmacisti*: alle direzioni di sanità dei corpi d'armata.

Tali direzioni, esaminate le domande e le relative documentazioni, le *faranno poi pervenire, non più tardi del 20 settembre p. v.*, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) con le annotazioni che riterranno opportune;

b) *quelle riferentisi agli ufficiali veterinari*: direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), cui dovranno pervenire *non più tardi del 20 settembre p. v.* Nel trasmettere tali domande, i comandanti di corpo o di distretto esprimeranno il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle.

21. Apposita commissione presso il Ministero della guerra giudicherà inappellabilmente sulla ammissione dei concorrenti agli esami di concorso.

Gli interessati riceveranno comunicazione di tale ammissione dall'autorità militare alla quale presentarono la domanda.

22. Gli ufficiali ammessi agli esami di concorso si presenteranno il mattino del 20 ottobre p. v. all'ospedale militare principale di Roma, dove saranno sottoposti nello stesso giorno a visita medica collegiale da una commissione medica di tre membri, da nominarsi dal comandante della divisione militare di Roma previa designazione fatta dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Detta visita medica dovrà determinare se i concorrenti posseggano l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare, in pace e in guerra, e se siano scevri di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

23. I concorrenti riconosciuti idonei nella suddetta visita medica saranno ammessi a sostenere gli esami di concorso, che avranno luogo, dal 21 ottobre p. v. in poi, presso l'ospedale militare principale di Roma, per gli ufficiali medici e farmacisti, e presso il Ministero (Ufficio del capo del

servizio veterinario) e successivamente presso l'infermeria cavalli del 13° reggimento artiglieria da campagna per gli ufficiali veterinari.

Detti esami consisteranno:

a) *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.*:

nell'esame clinico di un ammalato;

nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale;

b) *per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.*:

in una prova scritta su un tema di chimica-farmaceutica;

in una prova pratica (analisi chimica qualitativa minerale di non oltre 4 anioni e 4 cationi);

in una prova orale sulle leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista;

c) *per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario in S. A. P.*, gli esami si svolgeranno secondo i programmi allegati alla circolare 261 del *giornale militare* 1922, e con le norme contenute nell'atto 53 del *giornale militare* 1906.

Le prove s'intenderanno superate solo dal candidato che abbia riportato in ciascuna di esse una classificazione non inferiore ai 10/20.

Per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina a tenente medico, di aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, e di aspiranti alla nomina a tenente veterinario, gli esami saranno dati da una commissione di cinque membri da nominarsi dal Ministero della guerra.

La graduatoria dei concorrenti all'ammissione nella scuola di sanità militare sarà stabilita dalle rispettive commissioni in base alla classificazione ottenuta negli esami e in base alla valutazione dei titoli individuali; la graduatoria dei concorrenti all'ammissione nella scuola di applicazione di cavalleria sarà stabilita secondo le norme del citato atto 53 *giornale militare* 1906.

I nomi degli ammessi saranno poi pubblicati nel *giornale militare*.

24. Durante il viaggio per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, e durante gli esami stessi, i concorrenti avranno diritto a trattamento economico analogo a quello previsto nei numeri 22 e 23 del manifesto annesso alla presente circolare; con l'avvertenza che le competenze dovute agli ufficiali in congedo saranno pagate dalla direzione dell'ospedale militare principale di Roma, per i medici e i farmacisti, e dal 13° reggimento artiglieria da campagna per i veterinari.

25. Gli ufficiali ammessi nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi alle scuole stesse, sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle scuole predette e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in S. A. P.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

---

26. Alle disposizioni contenute nella parte *C* della presente circolare sarà data diffusione dai comandanti di corpo e di distretto, i quali ultimi faranno all'uopo inserire brevi avvisi nei giornali locali.

Il Ministero richiama l'attenzione delle varie autorità militari sulla rigorosa e tempestiva osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente circolare, ad evitare possibili inconvenienti, altre volte verificatisi, in danno degli stessi concorrenti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ALLEGATO A.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Concorsi per l'ammissione nelle accademie militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente

---

D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue:

1. Per il prossimo anno scolastico 1924-25, sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione, nell'accademia militare di Modena, di:

— 120 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di fanteria;

— 18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

— 18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di commissariato;

— 10 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di sussistenza;

— 24 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

b) per l'ammissione, nell'accademia militare di Torino, di:

— 113 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

— 53 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso del genio.

Tutti i corsi anzidetti avranno inizio il 1° dicembre p. v.

2. La durata dei corsi sarà:

di due anni, per la sussistenza e l'amministrazione;

— di tre anni, per la fanteria, la cavalleria e il commissariato;

— di quattro anni, per l'artiglieria e il genio.

3. Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio attivo permanente.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente, per gli ufficiali di sussistenza e di amministrazione,, decorrerà dall'anno successivo a quello della loro nomina.

Invece, per gli ufficiali d'artiglieria e genio, la decorrenza dell'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente sarà retrodatata di un anno.

4. I concorrenti alle ammissioni di cui al n. 1, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento ed aver compiuto entro il 5 novembre p. v., un servizio effettivo di almeno 60 giorni come ufficiali.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente, ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di sottotenente o quello di tenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non avere oltrepassato i 23 anni di età al 1° dicembre 1924;

c) essere celibi o vedovi senza prole;

d) essere provvisti di licenza di liceo, o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio-ragioneria, industriale; oppure di licenza da un R. istituto commerciale; oppure di licenza di istituto nautico conseguita in base ai programmi dei Regi istituti nautici approvati con decreto ministeriale 4 febbraio 1919; oppure di licenza dalla sezione per industrie elettromeccaniche del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma; oppure di attestato di maturità del ginnasio superiore (nuove provincie); oppure di attestato di maturità della scuola Reale superiore (nuove provincie); oppure di licenza dalla R. accademia di commercio di Trento o di Trieste; oppure di diploma di maturità del liceo o del liceo scientifico o di diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico conseguiti in base alla riforma dell'insegnamento medio approvata con Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di

studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico;

e) se aspiranti all'Accademia militare di Modena, superare gli esami scritti di lettere italiane, di storia e di matematica, ed un esame orale di storia; se aspiranti all'Accademia militare di Torino, superare le prove scritte di cui sopra, ed un esame orale di matematica.

I relativi programmi d'esame sono comuni alle varie armi e corpi, ad eccezione del programma di matematica che è più elementare per gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, sia che aspirino all'Accademia militare di Modena, sia che aspirino a quella di Torino, dovranno sostenere le stesse prove prescritte per gli altri concorrenti.

Gli interessati potranno avere cognizione dei programmi anzidetti, rivolgendosi ai comandi di corpo o di distretto da cui dipendono.

5. I concorrenti potranno aspirare solamente all'ammissione al corso dell'arma o corpo cui appartengono.

Tuttavia, i subalterni di complemento d'artiglieria e genio, che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino siano caduti alla prova orale di matematica, ma siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di *tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, potranno concorrere all'ammissione nell'Accademia militare di Modena, sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria; essi dovranno sostenere l'esame orale di storia prescritto per gli aspiranti alla Accademia militare di Modena. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione nell'Accademia militare di Torino — sia per l'arma di artiglieria sia per l'arma del genio — i subalterni di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nel politecnico e ne abbiano superati gli esami relativi. In caso di insuccesso riportato nell'esame orale di matematica, i predetti subalterni di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione nella Accademia militare di Modena — limitatamente al corso dell'arma alla quale appartengono — purchè siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di *tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte e sostengano poscia l'esame orale di storia.

Infine, i subalterni di commissariato risultati ammissibili al corso di commissariato per aver superato tutti gli esami di concorso, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili per il corso stesso, avranno facoltà di concorrere, secondo l'ordine della graduatoria riportata, all'ammissione nel corso di sussistenza o in quello di amministrazione nel limite numerico dei posti rimasti eventualmente scoperti nell'uno o nell'altro di tali corsi.

6. La graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n 1, sarà stabilita in base alla classificazione generale risultante dalla media aritmetica delle singole classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria. A parità di punto di classificazione generale, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) provenienti dai collegi militari;

b) concorrenti provvisti di maggiori titoli di studio;

c) estrazione a sorte.

Modalità d'ammissione agli esami di concorso.

7. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da L. 3. diretta al Ministero della guerra, e presentarla:

a) al comandante del corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto, se trovansi nella posizione di congedo.

8. Nella domanda dovrà essere chiaramente specificato:

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione agli esami di concorso per l'accademia di Torino, qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 5.

Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma;

b) indicazione esatta del recapito dell'aspirante che si trovi nella posizione di congedo.

9. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio, o, in mancanza di esso, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dal capo dell'istituto d'istruzione e comprovante il conseguito titolo di studio.

Gli aspiranti all'accademia militare di Torino, che siano appartenenti alle armi di fanteria o di cavalleria, dovranno unire anche un certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al n. 5.

Parimenti, gli aspiranti forniti di titoli di studio superiori a quello richiesto, potranno unire anche il relativo regolare certificato.

Si avverte che non saranno ritenuti validi i certificati di titoli superiori a quelli elencati alla lettera *d*) del n. 4, i quali contengano la semplice indicazione della frequenza di uno o più anni accademici o della iscrizione in un determinato anno, ma lo saranno soltanto quelli che contengono la indicazione degli esami effettivamente superati;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

f) atto di assenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che alla data della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Tale domanda avrà effetto dalla data dell'ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammisione stessa.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi al giorno della presentazione della domanda.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti alle autorità indicate al n. 7, è limitato *dal* 15 *luglio al* 20 *agosto p. v.*, per gli ufficiali congedati, e *dal* 15 *agosto al* 10 *settembre p. v.*, per gli ufficiali in servizio.

I concorrenti che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, hanno facoltà di presentarlo entro il 5 novembre, ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo, che lo trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

11. Alle domande che fossero presentate oltre i termini suindicati non sarà dato corso, come pure saranno considerate prive di effetto quelle dei concorrenti che — a termini del n. 10, comma 2° — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

12. Dell'ammissione agli esami scritti gli interessati riceveranno in tempo debito comunicazione pel tramite dei comandi di corpo o di distretto ai quali presentarono la domanda.

L'ammissione anzidetta sarà fatta però, per tutti, con riserva del giudizio definitivo di apposita commissione Ministeriale per quanto attiene alle qualità militari e morali dell'aspirante, e con riserva altresì dell'esito degli accertamenti sanitari di cui al seguente n. 13.

13. Tutti indistintamente gli aspiranti, siano essi in servizio o siano congedati, saranno sottoposti a visita medica collegiale, la quale dovrà determinare se i medesimi posseggano l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare, in pace e in guerra, e se siano scevri di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

Tale visita sarà passata il giorno precedente a quello stabilito per lo inizio degli esami scritti, e cioè il 5 ottobre p. v., nelle sedi dei comandi presso i quali, a termini del seguente n. 14, avranno luogo gli esami scritti.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno essere ammessi ugualmente agli esami scritti; però la loro ammissione alla prova orale sarà subordinata all'esito favorevole di una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle accademie, nei giorni indicati al n. 18.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Modalità per gli esami e norme generiche.

14. Gli esami scritti avranno luogo presso i comandi di divisione militare nel cui territorio di giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende l'ufficiale in servizio, o ha sede il comando di distretto militare dal quale dipende l'ufficiale congedato (presso i comandi truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eri-

trea, Somalia, e presso il comando dei presidi militari del Dodecanneso, per gli ufficiali che trovinsi in dette località), nei seguenti giorni dalle ore 9 in poi:

a) 6 ottobre: lettere italiane;

b) 7 ottobre: storia;

c) 8 ottobre: matematica.

I concorrenti ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai comandi suindicati il giorno 4 ottobre p. v.

15. Una commissione nominata dal comandante della divisione e composta di un colonnello, presidente, e di due maggiori, membri, vigilerà che ogni candidato svolga il proprio tema senza valersi di appunti o memorie o libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la Commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comandante della divisione, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

16. I candidati dovranno presentarsi agli esami scritti, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, saranno osservate speciali prescrizioni, delle quali essi saranno informati, per la parte che li riguarda, in sede di esami.

17. Dei concorrenti che hanno sostenuto le prove scritte saranno ammessi alla prova orale quelli ai quali sia stata assegnata una media complessiva non inferiore ai 10/20, ricavata dai punti di classificazione assegnati ai lavori scritti, sempre quando però il punto di classificazione riportato nella prova di lettere italiane non sia inferiore ai 10/20.

Dell'ammissione alla prova orale gli interessati riceveranno comunicazione pel tramite dei comandi di corpo o di distretto da cui dipendono; con l'avvertenza che la riserva del giudizio definitivo della commissione ministeriale sarà mantenuta per coloro che compiono, posteriormente al 10 ottobre, il servizio minimo di 60 giorni da ufficiale.

18. La prova orale avrà luogo fra il 10 ed il 21 novembre p. v., presso l'accademia militare di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia militare di Modena, per tutti gli altri concorrenti.

I candidati che, non riconosciuti idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie divisionali, chiesero di essere sottoposti alla visita medica d'appello, subiranno tale visita presso le rispettive sedi delle accademie, prima *di sostenere la prova orale.*

Al comando dell'accademia militare di Modena i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Trieste e Verona;

— giorno 12 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 14 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Napoli e Bari;

— giorno 16 novembre: tutti gli altri.

Al comando dell'accademia militare di Torino i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Torino e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna e Verona;

— giorno 11 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Trieste, Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 13 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Napoli e Bari.

— giorno 15 novembre: tutti gli altri.

19. L'esame orale di storia ed, eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i subalterni di cui al n. 5, commi 2° e 3°, caduti all'esame orale di matematica, avranno luogo presso l'accademia militare di Modena dal giorno 24 novembre p. v. in poi.

All'uopo i subalterni medesimi ne faranno domanda scritta al comando dell'accademia di Torino: quelli che siano appartenenti all'artiglieria e al genio specificheranno nella domanda stessa se aspirano all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbero l'assegnazione all'altra arma.

Il comando dell'accademia di Torino disporrà quindi che i concorrenti, di cui trattasi, si presentino entro il 23 novembre, all'accademia di Modena, cui nel contempo invierà le domande relative.

Parimenti, i subalterni di commissariato che intendano valersi della facoltà di cui all'ultimo comma del n. 5, ne presenteranno domanda scritta al comando dell'accademia di Modena dopo aver sostenuto la prova orale.

20. Per essere giudicati ammissibili ai corsi, i concorrenti dovranno avere riportato nell'esame orale una classificazione non inferiore ai 10/20.

Gli ammissibili saranno poi dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria e fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascun'arma o corpo.

I vincitori del concorso si presenteranno a frequentare le accademie il 1° dicembre p. v.

21. I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

22. I concorrenti che si trovano in servizio avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, ed all'indennità giornaliera di soggiorno (di cui all'art. 181 della circolare 706 *giornale militare* 1923) per i soli giorno di viaggio, e saranno provvisti dalle autorità indicate al n. 7 dei documenti di trasporto a tariffa militare.

23. I concorrenti che si trovano nella posizione di congedo avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al precedente numero, agli altri assegni indicati al comma seguente per i giorni degli esami scritti e per i giorni degli esami orali, computati questi ultimi giorni dalla data della presentazione alle accademie fino a quella in cui saranno lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caro-viveri e dall'indennità militare, con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere quello stabilito dall'art. 158 della circolare 706 *giornale militare* 1923.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero saranno pagate, per gli esami scritti, da un corpo designato dal comando della divisione presso il quale essi sosterranno le prove, e, per l'esame orale, dal comando della rispettiva accademia.

24. Gli ufficiali ammessi nelle accademie saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per tutta la durata del corso.

A mente dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, essi saranno sottoposti, durante il primo e il secondo anno di corso, ad una ritenuta mensile pari ad un quarto degli assegni netti loro dovuti, escluse le indennità eventuali, a titolo di contributo alle spese generali di funzionamento delle accademie.

25. Durante il primo e il secondo anno di corso, gli ufficiali allievi dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle accademie.

L'obbligo di convivere a mensa comune esisterà anche negli anni successivi, salvo per coloro che hanno la famiglia nella città ove risiede l'accademia, i quali ne potranno essere dispensati.

26. Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle accademie e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

27. Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata di ciascun corso, ai rimandati agli esami annuali.

28. *Si notifica inoltre che per il prossimo anno scolastico* 1924-25 *sono pure aperti i seguenti concorsi:*

a) per l'ammissione nella scuola di sanità militare in Firenze, di 50 subalterni medici di complemento, in servizio o congedati, aspiranti alla nomina a tenente medico in servizio attivo permanente;

b) per l'ammissione nella scuola predetta di 20 subalterni farmacisti di complemento, in servizio o congedati, aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio attivo permanente;

c) per l'ammissione nella scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo di 12 subalterni veterinari di complemento, in servizio o congedati, aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.

Delle relative condizioni e modalità gli interessati potranno avere cognizione rivolgendosi alle autorità militari territoriali dalle quali dipendono.

. . . . . *li* . . . . . 1924.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO **B.**

PROGRAMMI

d'esame per l'ammissione, nelle accademie militari, di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e nei corpi di commissariato, sussistenza e amministrazione.

(Riproduzione dell'allegato *A* alla Circolare N. 340 del *Giornale Militare* 1922 — Modificato dalla Circolare N. 562 del *Giornale Militare* 1922 — e dell'allegato *B* alla Circolare N. 299 del *Giornale Militare* 1923).

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dare saggio di ben conoscere la nostra lingua, di sapere esporre con chiarezza, ordine e sufficiente arte le proprie idee.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo.

Storia.

L'esame consisterà:

A) in una prova scritta, comune agli ufficiali aspiranti alla ammissione nell'Accademia militare di Modena e nell'Accademia militare di Torino.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo.

B) in una prova orale per i soli ufficiali aspiranti all'ammissione nell'Accademia militare di Modena.

La prova orale avrà la durata di 15' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Le prove scritte ed orali saranno contenute nei limiti del seguente programma, avvertendo che si richiederà dai candidati la conoscenza sintetica degli avvenimenti storici, il loro significato e la loro valutazione, senza eccedere dai limiti del normale insegnamento nelle scuole medie.

1. Fatti che determinarono il passaggio del medio evo all'evo moderno - Condizioni politiche e sociali dell'Europa alla fine del secolo XV - Il consolidamento delle grandi monarchie occidentali

2. La rivoluzione protestante e la sua importanza nei riguardi della libertà del pensiero e della coscienza. Diffusione del luteranesimo e del calvinismo nel continente e sue conseguenze morali, sociali e politiche.

3. La riforma in Inghilterra. L'anglicanismo. L'Inghilterra nell'era Elisabettiana.

4. La controriforma religiosa. La controriforma politica.

5. La rivoluzione inglese. Cause e carattere di essa. La rivoluzione nei suoi momenti principali.

6. L'Olanda e la sua costituzione in stato indipendente. Incremento economico e potenza marittima degli Olandesi. Reazione europea contro la supremazia degli olandesi e decadenza dell'Olanda. Inizi della supremazia commerciale inglese.

7. L'Italia sotto il predominio spagnolo. Le condizioni politiche e le condizioni intellettuali dell'Italia durante il periodo del predominio spagnolo.

8. Luigi XIV. Caratteri e risultati della guerra di successione.

9. La Prussia moderna. Federico II e l'opera sua.

10. La Russia moderna. La introduzione della civiltà occidentale nell'Impero. Pietro il Grande. Caterina II. La questione d'Oriente. La caduta della Polonia.

11. Le colonie europee verso la seconda metà del secolo XVIII. Impero coloniale inglese. Sollevazioni delle colonie inglesi e di America e fondazione della repubblica degli Stati Uniti.

12. Condizioni generali sociali e politiche dell'Italia e dei principali Stati d'Europa, fatta eccezione della Francia, verso la seconda metà del secolo XVIII.

13. La Francia nella seconda metà del secolo XVIII. La società e il suo ordinamento fondato sul privilegio, ecc. La monarchia assoluta e la sua incapacità a condurre a termine l'opera antifeudale; disordini ed abusi. I costumi e la morale.

14. Il movimento di reazione dello spirito pubblico contro il vecchio regime. Il progresso della scienza e suoi effetti morali. Influsso dei filosofi inglesi sugli scrittori francesi. I filosofi francesi, la divulgazione delle nuove idee e l'enciclopedia.

15. I periodi delle riforme. Caratteri delle riforme. Le riforme in Italia. Il regno di Luigi XV e di Luigi XVI; i tentativi di riforme e la ribellione dei privilegiati.

16. La rivoluzione francese. Cause essenziali e cause occasionali. L'assemblea costituente e l'opera sua. La costituzione del 1791. L'assemblea legislativa e l'inizio della lotta della Rivoluzione contro l'Europa. La caduta della Monarchia.

17. La convenzione. La guerra contro l'Europa e la guerra civile. Il terrore. La reazione termidorista. La salvezza della Repubblica. L'opera della convenzione.

18. I principi della rivoluzione e lo spirito pubblico in Italia prima della venuta dei francesi.

19. Il direttorio. La guerra del 1796-97 e l'opera militare e politica del generale Bonaparte. Campoformio. La Cisalpina. Le repubbliche italo-francesi e le loro vicende.

20. Il consolato. L'impero. Il Regno d'Italia, il periodo ascendente dell'Impero. Il blocco continentale e le sue conseguenze economiche e politiche. Dominazione di Napoleone in Europa. Il periodo discendente dell'Impero. La fine dell'Impero.

21. Il congresso di Vienna e la restaurazine. Stato dell'Europa e specialmente dell'Italia dopo il 1815.

22. Il risveglio della coscienza nazionale dei popoli, le manifestazioni del sentimento della Patria italiana durante il periodo rivoluzionario.

23. Le rivoluzioni italiane nel 1820-21. Rivoluzioni in America e Spagna e Portogallo. L'indipendenza della Grecia. Carlo X e la rivoluzione del 1830 in Francia.

24. La rivoluzione del 1831 nei ducati di Modena e di Parma e nello stato pontificio. Fiacchezza della Carboneria e tramonto dell'associazione. Giuseppe Mazzini. Le sue dottrine. Unità e repubblica nel pensiero mazziniano. La « Giovine Italia », il suo programma e le ragioni del suo insuccesso.

25. Risveglio economico e morale d'Italia. I riformisti. Vincenzo Gioberti e il suo pensiero politico. Cesare Balbo. Massimo d'Azeglio, ecc. Regno di Carlo Alberto.

26. Pio IX. Le riforme. La rivoluzione in Sicilia. Gli statuti.

27. Le rivoluzioni europee del 1848-49. Le loro diverse cause. Loro diverse vicende e loro diverse conseguenze.

28. La prima guerra d'indipendenza italiana. La « Costituente italiana ». I ministri democratici. Fughe dei sovrani. La repubblica romana. La sconfitta di Novara e le sue conseguenze. Difesa e caduta di Roma e Venezia.

29. Conseguenze delle catastrofi del 1849. Il terrorismo militare nel lombardo-veneto e la tirannide dei ducati, in Toscana, nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli. Cospirazioni e tentativi rivoluzionari. Repressioni e condanne.

30. La monarchia costituzionale in Piemonte. Il periodo di raccoglimento. Il conte di Cavour. La questione d'Oriente. La guerra di Crimea. Il Congresso di Parigi. La questione italiana. Credito acquistato dal Piemonte in Europa. Formazione del partito monarchico unitario.

31. Vittorio Emanuele II. Il secondo impero in Francia. Napoleone III e la sua politica estera. La guerra d'indipendenza italiana nel 1859. Le annessioni. Garibaldi e la liberazione del Regno delle due Sicilie. La campagna delle Marche e dell'Umbria. La proclamazione del Regno d'Italia.

32. I primi anni del nuovo Regno d'Italia. I due impulsi rivoluzionari: Roma e Venezia. La questione Romana. La convenzione di settembre.

33. La Prussia. Bismark e il suo pensiero politico. L'alleanza italo-prussiana e la guerra del 1866. Liberazione del Veneto. Nuovo assetto della Germania La nuova Monarchia Austro-ungarica. Guerra franco-tedesca 1870-71. La caduta dell'impero francese ed il nuovo impero germanico.

34. La questione romana e la sua soluzione. Il XX settembre. Le leggi delle guarentigie. Importanza dell'avvenimento nella storia del progresso civile.

35. L'Europa prima del congresso di Berlino. Consolidamento della Terza repubblica in Francia. Riforme in Inghilterra. L'era liberale in Austria-Ungheria. Le riforme in Russia.

36. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. L'Oriente Balcanico. La guerra Russo-Turca. Il congresso di Berlino. L'Oriente balcanico dopo il congresso di Berlino.

37. L'alleanza austro-germanica e la sua importanza per l'equilibrio europeo. Tunisi. La triplice alleanza. Inizio delle imprese coloniali italiane.

38. Gli Stati d'Europa dopo il congresso di Berlino nel trentennio anteriore alla guerra mondiale. Espansione coloniale europea. Gli Stati Uniti e l'America latina. La guerra anglo-boera. La guerra russo-giapponese. La guerra italo-turca. La prima e seconda guerra balcanica.

39. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'**Europa**.

MATEMATICA.

Programma per l'esame di ammissione nelle accademie militar. degli aspiranti ai corsi delle varie armi.

Esame scritto (comune a tutte le armi): avrà la durata massima di 4 ore e consisterà nella risoluzione algebrica di un problema di geometria, entro i limiti del presente programma. Saranno dati due o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno.

Esame orale (per i soli aspiranti all'artiglieria e al genio); avrà la durata massima di 30' e verterà su due numeri del presente programma, estratti a sorte uno fra i primi 3 e l'altro tra i rimanenti.

1. Trasformazione e riduzione di espressioni algebriche. Verificazione di identità algebriche (espressioni intere; frazioni; potenze con esponente intero o fratto, positivo o negativo; divisibilità per $X \pm a$; Binomio di Newton; logaritmi e uso delle tavole). Applicazione alla risoluzione di *problemi geometrici* semplici, per i quali occorra la conoscenza delle più comuni e fondamentali proprietà di posizione e metriche (teoremi di Pitagora. Talete, ecc.), delle regole per il calcolo di aree e volumi di figure elementari e dei fondamenti della Trigonometria piana.

2. Equazioni con una incognita relative ai primi due gradi. Applicazioni geometriche come al n. 1.

3. Sistemi di equazioni riduttibili ad equazioni dei primi due gradi. Applicazioni geometriche come nel numero 1 e nel numero 2.

4. Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari, (sen., cos., tg., ctg.). Verificazioni di identità fra funzioni circolari.

5. Riduzione di una espressione o algebrica o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; uso delle tavole delle funzioni circolari.

6. Equazioni, e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari.

Osservazioni relative all'esame orale di matematica.

Il contenuto implicito dei nn. 1-6 del precedente programma sintetico d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma (minimo) di matematica per il liceo.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie implicitamente contenute nel precedente programma.

Il candidato dovrà dar prova di *saper applicare*, nel campo elementare, con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico-fondamentale è contenuto nel programma (minimo) di liceo; cioè dovrà dar prova che dai suoi studi ha tratto quel *sano* e *duraturo* fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con frutto gli studi di matematica superiore.

MATEMATICA.

Programma per l'esame di ammissione nell'Accademia militare di Modena degli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

L'esame consisterà in una prova scritta ed avrà la durata massima di 4 ore.

Saranno dati due o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno.

Aritmetica pratica e algebra.

1. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e sui numeri decimali.

2. Estrazione della radice quadrata da un numero intero, da una frazione ordinaria e da un numero decimale.

3. Valore numerico di una grandezza e rapporto di due grandezze omogenee. Proporzione: dati tre termini di una proporzione trovare il quarto. Media aritmetica e media proporzionale fra due numeri.

4. Sistema metrico decimale

5. Numeri algebrici e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri algebrici, monomii e e operazioni precedenti sui monomii.

6. Addizione, sottrazione, moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un binomio e moltiplicazione del binomio $(a + b)$ per il binomio $(a - b)$.

7. Valore aritmetico della radice quadrata di un numero positivo — Moltiplicazione e divisione di due radici quadrate — Semplificazione di una radice quadrata — Rendere razionale il denominatore di una frazione quando esso è radice quadrata di un monomio.

8. Identità ed equazione — Operazioni sulle equazioni — Risoluzione di una equazione di primo grado con un'incognita e di un sistema di due equazioni di primo grado con due incognite — Risoluzioni dell'equazione di secondo grado con un'incognita.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria.

10. Regole per l'area del rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono regolare. Teorema di Pitagora.

11. Proporzione fra i segmenti determinati in un triangolo da una retta parallela a un lato — Poligoni simili — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

12. Regole per la lunghezza della circonferenza e area del circolo — Quadrato, esagono regolare, triangolo equilatero inscritti in un dato circolo.

13. Regole per la superficie laterale e volume del prisma retto — Parallelepipedo rettangolo — Cilindro retto circolare — Superficie laterale della piramide regolare — Volume della piramide — Cono retto circolare — Superficie e volume della sfera.

N. 370. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 12 giugno 1924.

Con riferimento alle disposizioni contenute al n. 6 (2° capoverso) della circolare 142 *giornale militare* c. a. ed al numero 7 (3° capoverso) della circolare 143 *giornale militare* c. a., si comunica la composizione delle varie sottocommissioni giudicatrici degli ufficiali concorrenti alla cattedre di insegnamento presso l'accademia militare di Modena:

1ª Sottocommissione: *Arte militare, diritto e scienze sociali e pedagogia militare.*

Presidente.

Generale di brigata: Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello Boccaccia cav. Epimede: Scuola di guerra.
Colonnello Viscontini cav. Vittorio: Accademia di Modena.

2ª Sottocommissione: *Geografia, topografia.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello Viscontini cav. Vittorio: Accademia di Modena.
Colonnello Boscardi cav. Enrico: 6° reggimento bersaglieri ciclisti.

3ª Sottocommissione: *Armi, mezzi tecnici.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello del genio Caffo cav. Aventino: Genio ferrovieri.

Colonnello d'artiglieria De Pignier cav. Augusto: 9° artiglieria da campagna.

4ª Sottocommissione: *Tecnologia ed amministrazione generale e militare, servizio di commissariato e geografia economica, amministrazione e contabilità militare.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Generale di brigata Marcozzi comm. Carlo: Ministero guerra.

Colonnello di amministrazione Vaccari cav. Oreste: Comando Corpo d'Armata di Bologna.

5ª Sottocommissione: *Matematica.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Generale di brigata Nascimbene comm. Clelio: Comandante brigata Savona.

Professore Danieli cav. Pietro: Regia università Modena.

6ª Sottocommissione: *Francese.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello di fanteria Heinzelmann nobile del Sacro Romano Impero Enrico: Scuola A. U. di comp. di Pola.
Professore Errante comm. Vincenzo: Regia università di Parma.

7ª Sottocommissione: *Inglese.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello di fanteria Heinzelmann nobile del Sacro Romano Impero Enrico: Scuola A. U. di comp. di Pola.
Professore Sardo Achille: Collegio militare Roma.

8° Sottocommissione: *Tedesco.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Generale di brigata Goggia comm. Francesco: Comandante brigata Pistoia.
Professore Errante comm. Vincenzo: Regia università di Parma.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 371. — TRASPORTI. — **Nuove richieste mod. 444 pei trasporti militari in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 giugno 1924.

A cura della tipografia del reclusorio militare di Gaeta è stato allestito un *nuovo tipo* di richieste mod. 444, completamente diverso da quello ora in uso, che dovrà considerarsi virtualmente abolito, non appena i corpi del Regio Esercito siano in possesso dei registri delle nuove richieste.

Si pregano pertanto tutte le Amministrazioni militari, che eseguiscono spedizioni di materiali in conto-corrente a norma delle vigenti disposizioni, di richiedere *immediatamente* al Comando degli stabilimenti militari di pena (*direzione dei laboratori*) quel congruo numero di registri, che ritengono necessarî per l'esercizio finanziario 1924-925, tenendo presente che si sono preparati registri di 50 e registri di 25 moduli, gli uni e gli altri contraddistinti da apposita numerazione.

Il Ministero si riserva di impartire disposizioni particolareggiate sull'uso delle nuove richieste; avverte, intanto, che il prefato comando è stato interessato a tenere nota esatta di tutte le distribuzioni agli enti militari richiedenti, in modo da potere, in qualsiasi tempo, stabilire chi sia il possessore di un determinato registro di richieste mod. 444 di nuovo tipo. Tali richieste dovranno essere conservate con specialissima cura, e ciascun ente non potrà iniziare un nuovo registro, se prima non avrà esaurito quello precedente.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 372. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 aprile 1924.

Per informazione di tutte le auorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipen-

denti, si ritiene opportuno comunicare che con decreto Ministeriale 30 aprile 1924 sono stati autorizzati a firmare « PER IL MINISTRO »: oltre a S. E. BONARDI avv. Carlo, sottosegretario di Stato per gli affari della guerra, i seguenti funzionari e ufficiali:

Per lo Stato maggiore centrale:

Il capo dello Stato Maggiore Centrale S. E. FERRARI gr. cr. Giuseppe Francesco, generale di corpo d'armata, ed in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il generale di brigata, capo reparto presso lo Stato Maggiore medesimo, AMANTEA comm. Luigi, avente funzioni di direttore generale.

Per la direzione generale personale ufficiali:

Il direttore generale GUALTIERI gr. uff. Nicola, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i direttori capi di divisione BALBIS comm. Girolamo e APPIOTTI comm. Giacomo, colonnello di fanteria.

Per la direzione generale leva sottufficiali e truppa:

Il direttore generale CORSI gr. uff. dott. Enrico, ed in sua assenza o per la parte che il direttore genrale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la direzione generale artiglieria genio e automobilismo:

Il direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione BONELLI gr. uff. dott. Pasquale per il servizio amministrativo di artiglieria, il direttore capo di divisione ALINEI comm. Edoardo, colonnello di artiglieria, per il servizio tecnico di artiglieria, il direttore capo di divisione LAVEZZARI cav. uff. Carlo, colonnello del genio, per il

servizio del genio, il direttore capo di divisione ALINEI comm. dott. Giuseppe per il servizio del demanio militare, e il direttore capo di divisione PUGLIESCHI cav. uff. Ubaldo, tenente colonnello del genio, per il servizio automobilistico.

Per la direzione generale servizi logistici:

Il direttore generale FIASTRI patrizio di Reggio Emilia gr. uff. Giulio, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore genrale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MEOLA comm. dottor Gaetano.

Per la direzione genrale servizi amministrativi:

Il direttore generale NARDI gr. cr. Adolfo, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i diretori capi di divisione RESTALDI gr. uff. Attilio e PETRUCCI comm. Luigi.

Per la direzione centrale di sanità militare:

Il direttore generale DELLA VALLE gr. uff. dott. Francesco, generale medico capo, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il generale medico SANTUCCI comm. prof. Stefano e il direttore capo di divisione MEMMO comm. prof. Giovanni, colonnello medico.

Per gli uffici stralcio non dipendenti da direzioni generali:

Il direttore generale ROUSSEAU gr. cr. Guido, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione BALBIS comm. Edoardo.

Per la divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti:

Il direttore capo di divisione EULA gr. uff. dott. Umberto, per la parte che il sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per la divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari:

Il direttore capo di divisione POLLIO SALIMBENI comm. dott. Adolfo, per la parte che il sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per il servizio ippico:

Il direttore capo di divisione DURINI nobile dei baroni di Bolognano comm. Filippo, colonnello di artiglieria.

Sono inoltre autorizzati a firmare « D'ORDINE » di S. E. il ministro o di S. E. il sottosegretario di Stato:

Per il gabinetto di S. E. il Ministro:

Il capo di gabinetto CARLETTI gr. uff. Ottorino, consigliere di Stato, ed in sua assenza il capo sezione CIASETTI comm. dott. Gino.

Per il gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato:

Il capo di gabinetto BONARDI gr. uff. dott. Italo, direttore capo di divisione nel Ministero dell'economia nazionale, ed in sua assenza il capo sezione LAPPONI comm. dott. Lapo.

Per la segreteria particolare di S. E. il sottosegretario di Stato:

Il consigliere del Ministero dell'economia nazionale PIAZZONI comm. dott. Alessandro.

Per l'ufficio personale dei generali, che è alla dipendenza di S. E. il Ministro:

Il capo di gabinetto CARLETTI gr. uff. Ottorino, consigliere di Stato, ed in sua assenza il capo sezione BENEDETTINI comm. dott. Carlo.

Per l'ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra, che dipende direttamente da S. E. il sottosegretario di Stato:

Il capo sezione VOCINO gr. uff. dott. Carlo.

Per l'ufficio d'ispezione veterinaria, che fa parte del servizio ippico:

Il colonnello veterinario RACCA cav. uff. dott. Angelo Roberto.

Per il servizio ippico, esclusa la parte relativa all'ispezione veterinaria:

Il tenente colonnello di cavalleria STAGLIENO nobile patrizio genovese dei marchesi cav. Gregorio.

Per l'ufficio stralcio revisione dei conti:

Il colonnello di amministrazione in P. A. CAMBIERI-PRANO comm. Carlo.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 373. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova tariffa dei diritti di segreteria.** — (Ragioneria). — 12 giugno 1924.

Per norma delle amministrazioni militari ed agli effetti del paragrafo 85 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e cioè al fine di stabilire la somma approssimativa dovuta dal deliberatario per le spese contrattuali si espone qui di seguito, nella sola parte che può interessarle, la nuova tariffa dei diritti di segreteria in vigore dal 1° giugno 1924, rammentando che tali diritti sono dovuti solamente nel caso di atti in forma pubblica amministrativa (paragrafo 3 istruzione predetta) e cioè di atti ricevuti in presenza di due testimoni coll'intervento dell'ufficiale rogante.

N. 370. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 12 giugno 1924.

Con riferimento alle disposizioni contenute al n. 6 (2° capoverso) della circolare 142 *giornale militare* c. a. ed al numero 7 (3° capoverso) della circolare 143 *giornale militare* c. a., si comunica la composizione delle varie sottocommissioni giudicatrici degli ufficiali concorrenti alla cattedre di insegnamento presso l'accademia militare di Modena:

1ª Sottocommissione: *Arte militare, diritto e scienze sociali e pedagogia militare.*

Presidente.

Generale di brigata: Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello Boccaccia cav. Epimede: Scuola di guerra.
Colonnello Viscontini cav. Vittorio: Accademia di Modena.

2ª Sottocommissione: *Geografia, topografia.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

Membri.

Colonnello Viscontini cav. Vittorio: Accademia di Modena.
Colonnello Boscardi cav. Enrico: 6° reggimento bersaglieri ciclisti.

3ª Sottocommissione: *Armi, mezzi tecnici.*

Presidente.

Generale di brigata Freri comm. Orlando.

fermo sulle somme eventualmente dovute alle ditte seguenti fino alla concorrenza della somma per ciascuna indicata:

Ditta Franzi Mario-Alzano Maggiore (Bergamo) . . . . . L. 95,750 —

Ditta Salvatore Mitilino di Napoli - V. Borgo Loreto, n. 242. . . . . » 72,738.92

Industrie Riunite di Roccapiemonte (Salerno) . . . . . » 734,995.96

Ditta Giuseppe Bonaiti di Laorca (Como). » 16,359 —

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando l'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 54, depennare il tenente *Boggione* Giovanni, 1° pesante campale.

A pagina 54, depennare il tenente *Chiusano* Amedeo, 3° montagna.

A pagina 57, depennare il tenente *Testone* Giovanni, 1° montagna.

Prezzo della presente dispensa L. 2,20

(8941) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª **1924** 20 Giugno

N. 375 – 5 giugno 1924.— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che approva la « Istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito » in applicazione del R. decreto legislativo n. 1857 del 19 luglio 1923, per il decentramento dei servizi amministrativi-contabili e per l'unificazione dei procedimenti e delle scritture contabili degli enti stessi. Testo della istruzione . . . *Pag.* 1351

Circolare N. 375. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale, che approva la « Istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito » in applicazione del R. decreto legislativo n. 1857 del 19 luglio 1923, per il decentramento dei servizi amministrativi-contabili e per l'unificazione dei procedimenti e delle scritture contabili degli enti stessi. — Testo della istruzione.** — (Ragioneria centrale). — 5 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo n. 1857 del 19 luglio 1923;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la qui unita istruzione per la contabilità di tutti gli Enti amministrativi del R. Esercito.

Roma, 5 giugno 1921.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro della guerra:* DI GIORGIO.

AVVERTENZA IMPORTANTE.

L'attuazione del sistema delle aperture di credito coi relativi assegni è stata rimandata al 1° luglio 1925.

Durante l'esercizio 1924-25 funzioneranno, in sostituzione delle aperture di credito, le contabilità speciali che gli uffici di contabilità e di revisione hanno con le tesorerie ed in sostituzione degli assegni, gli ordinativi sulla contabilità stessa.

Quindi, anche per le operazioni da svolgersi in conto del detto esercizio, ove nella presente istruzione è accennato alle aperture di credito ed agli assegni relativi, devonsi ritenere richiamati rispettivamente la contabilità speciale e gli ordinativi attuali.

Restano fisse tutte le altre disposizioni, comprese quelle riguardanti l'inizio a *nuovo* della gestione dell'esercizio 1924-25, soltanto per quelle di cui al n. 68 il Ministero si riserva di dare disposizioni di adattamento per effettuare, durante il predetto esercizio, il pagamento degli acconti ai fornitori con gli attuali mandati di anticipazione.

TESTO DELL'ISTRUZIONE

per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito

LINEE GENERALI DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

Tutte le amministrazioni militari dipendenti, per i servizi contabili amministrativi, fanno capo ai Comandi di corpo d'armata, presso i quali apposito ufficio provvede alla distribuzione dei fondi ed alla revisione delle contabilità degli enti della circoscrizione, escluse quelle di alcuni enti speciali.

I Comandi di corpo d'armata, con prospetti riepilogativi comunicano al Ministero tutti i dati ad esso occorrenti per dirigere e regolare l'erogazione dei fondi di bilancio. Il Ministero impartisce le norme e gli ordini occorrenti, richiede le contabilità e i documenti sui quali ritiene di dover portare la sua particolare attenzione, giacchè, con il decentramento dei servizi, il Ministero non si è spogliato di nessuna delle sue prerogative.

Per le spese, gli stanziamenti di bilancio costituiscono l'insuperabile elemento di base.

Le amministrazioni dipendenti, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, rimettono al rispettivo Comando di corpo d'armata:

— la previsione della forza per tutto l'esercizio, la quale è calcolata in base alla forza organica, tenendo conto di tutte le variazioni per vacanze ed eccedenze prevedibili, per perdite e nuove nomine di ufficiali, chiamate e congedamento di classi, promozioni di sottufficiali, graduati, ecc.;

— la previsione della spesa per tutto l'esercizio, suddivisa per capitolo, ritenuta occorrente pel funzionamento di tutti i servizi dell'ente, previsione nella compilazione della quale è tenuta per base, ove del caso (v. disposizioni specifiche per gli enti d'artiglieria e del genio) la forza prevista.

Nelle singole previsioni delle spese, per gli enti ed i servizi pei quali sia necessario (v. n. 11) le spese stesse sono, dagli enti interessati, suddivise in due distinte categorie.

La prima comprende le spese al cui pagamento provvedono direttamente gli enti dipendenti coi fondi che saranno loro concessi in anticipazione.

La seconda comprende invece le spese che corrispondono al valore dei generi, robe e materiali che ai corpi stessi è consentito di prelevare gratuitamente dai magazzini, in relazione, in massima, alla forza uomini e quadrupedi presente od ai riconosciuti bisogni del servizio.

I Comandi di corpo d'armata (in appositi moduli nei quali sono predisposti i nomi degli enti compresi nella circoscrizione) riepilogano tanto le risultanze finali delle previsioni della forza, quanto quelle delle previsioni delle spese, compilando per quest'ultime tanti separati moduli per quanti sono i capitoli di bilancio, tenendo distinte le spese relative alle due suddette categorie.

I riepiloghi stessi sono rimessi al Ministero (Ragioneria centrale) insieme alle previsioni della forza e delle spese compilate dai corpi.

Il Ministero esamina le previsioni, e, tenuti presenti gli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio, indica, sui suddetti moduli, la somma che deve intendersi assegnata a ciascuna amministrazione dipendente, distintamente per capitolo e per ciascuna delle due succitate categorie di spesa.

Le somme così assegnate sono ripetute, dal Ministero, sul riassunto unito, da ciascun corpo, alle sue previsioni.

Al Comando del corpo d'armata sono restituiti i moduli di tutti i corpi dipendenti: a ciascun ente il suo riassunto.

Entro i limiti delle somme così autorizzate, gli enti dipendenti dovranno contenere le loro spese, salvo suppletive assegnazioni da concedersi in seguito a proposte motivate da farsi alla fine di ciascuna chiusura trimestrale dei conti.

Con ciò, resta, sino dall'inizio dell'esercizio, fissata:

- la somma assegnata a ciascun ente militare dipendente, su ogni capitolo di bilancio, per spese da effettuarsi direttamente (1ª cat. di spese) e indirettamente (2ª categoria);

— la somma totale assegnata a ciascun Comando di corpo d'armata, su ogni capitolo di bilancio, per tutti i corpi

della sua circoscrizione per le spese dell'una e dell'altra categoria;

— la somma totale che il Ministero può ritenere già impegnata, su ciascun capitolo, per tutto l'esercizio, sia per quella parte di spese che dovrà soddisfare con anticipazioni, per le spese (1ª categoria) da pagarsi direttamente dai corpi, sia per l'altra parte (2ª categoria) da soddisfarsi con pagamenti da disporsi dal Ministero, per rifornire di generi, robe e materiali i magazzini ai quali i corpi ricorrono per tutto quanto non acquistano direttamente, nonchè per provviste e lavori.

Il Ministero, sotto forma di apertura di credito sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, concede le anticipazioni per le spese da pagarsi direttamente dai corpi, esclusivamente ai comandi di corpo d'armata, i quali debbono richiederle, sui vari capitoli di bilancio, nei limiti delle assegnazioni totali fatte allo scopo dal Ministero a tutti i corpi della loro circoscrizione.

I corpi d'armata, coi fondi così avuti, concedono le anticipazioni a tutti i corpi della circoscrizione rispettiva, in seguito a richieste che i corpi stessi debbono presentare, sui diversi capitoli di bilancio, nei limiti delle assegnazioni fatte a ciascuno di essi dal Ministero.

Tanto l'ammontare delle richieste d'anticipazione dei Comandi di corpo d'armata, quanto quello delle richieste di anticipazione dei corpi ai Comandi di corpo d'armata, non possono inoltre essere, in massima, superiori alla quota parte dell'assegnazione relativa al periodo di tempo pel quale i fondi sono richiesti.

Alla chiusura del 4° trimestre, stabilito l'ammontare totale delle spese dell'esercizio finanziario, tutti gli enti amministrativi della circoscrizione versano al Comando del corpo d'armata, per ogni capitolo di bilancio, la somma corrispondente alla eccedenza delle anticipazioni sulle spese, oppure richiedono, allo stesso, la somma corrispondente all'eccedenza delle spese sulle anticipazioni.

In tal modo, i detti enti chiudono a pareggio tutti i loro rendiconti.

Tale pareggio è mantenuto anche dopo le revisioni relative, essendo stabilito (v. successivo n. 28) che le correzioni debbano avvenire senza che le risultanze dei rendiconti siano alterate.

Quindi, di tutte le amministrazioni dell'esercito, i soli rendiconti che chiudano con crediti o debiti a saldo sono quelli dei dieci Comandi di corpo d'armata.

La resa dei conti è effettuata:

a) direttamente al Ministero dai Comandi di corpo d'armata, per i fondi posti a loro disposizione, con rendiconti nei quali figurano: a debito le somme anticipate dal Ministero, a credito le somme distribuite agli enti diminuite delle eventuali restituzioni fatte dagli enti stessi. Documentazione: le dichiarazioni di ricevuta dei Consigli di amministrazione degli enti che ricevettero le anticipazioni.

Le somme portate a credito in questi rendiconti dei Comandi di corpo d'armata dovranno risultare a debito nei rendiconti delle amministrazioni comprese nelle circoscrizioni del Comando stesso:

b) ai Comandi di corpo d'armata dagli enti amministrativi della circoscrizione per le assegnazioni, le anticipazioni, le spese e le somministrazioni in natura, mediante prospetto (modello 7 RA) - allegato 31 - nel quale alle due categorie di assegnazioni, per pagamenti e per somministrazioni in natura, fanno contrapposto, rispettivamente, le anticipazioni avute e le spese effettuate, e il valore dei materiali generi e robe prelevate dai magazzini. A corredo del detto prospetto ogni ente unisce il rendiconto delle anticipazioni avute dal Comando del corpo d'armata e delle spese con esse sostenute.

Le risultanze finali dei prospetti sopra accennati, che rispecchiano la situazione di ogni ente, sia generale, che per ogni capitolo di bilancio, sono dai Comandi di corpo d'ar-

mata trasmesse al Ministero, riepilogate per corpo e per capitolo in apposito modello.

In esso, le colonne, intestate ad un determinato capitolo, riassumono quanto riguarda il capitolo stesso, partitamente per corpo e, complessivamente, per tutti i corpi della circoscrizione del corpo d'armata.

Le risultanze dei dieci modelli dei dieci Comandi di corpo d'armata, riunite, prospettano, insieme agli impegni provvisori speciali forniti dagli uffici amministrativi all'inizio dell'esercizio, la situazione particolare e generale di tutte le amministrazioni militari per ogni capitolo di bilancio.

Si giunge, così, per gradi, all'epilogo della gestione dell'amministrazione della guerra.

Forza e spese, inizialmente previste, forza e spese effettive, periodicamente e terminalmente constatate, sono gli elementi sintetici coi quali è illuminata l'Amministrazione centrale nella redazione consapevole dei suoi bilanci.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le norme che seguono riguardano tutti indistintamente gli enti militari, compresi, quindi, quelli d'artiglieria e del genio, i raggruppamenti trasporti e gli enti, così detti, con gestione autonoma di cassa, giacchè col 1° luglio 1924 i procedimenti contabili da seguirsi e le scritture fondamentali da tenersi da tutte le amministrazioni militari, nessuna esclusa, debbono essere eguali, come fa obbligo il R. decreto n. 1857 del 19 luglio 1923.

2. Le scritture per la contabilità in contanti corrispondono essenzialmente al concetto di permettere, con la maggior possibile facilità, la giornaliera constatazione della concordanza delle diverse parti fra loro e specialmente del giornale di cassa con le ultime risultanze dei conti derivati,

nei quali i crediti ed i debiti dell'ente emergono distinti per capitolo di bilancio, per ente o persona.

Le scritture per la contabilità in materia si ispirano, in massima, agli stessi concetti sopra accennati, ma hanno invece, come scopo essenziale, di dimostrare le quantità dei singoli materiali, robe e generi esistenti nei diversi magazzini.

3. Le norme della presente istruzione si uniformano alle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

Saranno attuate da tutti indistintamente gli enti militari, a partire dall'esercizio 1924-25.

Come è stabilito nelle disposizioni transitorie, le gestioni in contanti, precedenti a quelle dell'esercizio 1924-25, saranno liquidate separatamente nelle attuali scritture, che all'uopo resteranno aperte.

La contabilità speciale che gli uffici di contabilità e revisione hanno aperta con le Sezioni di tesoreria è, appunto, conservata allo scopo di liquidare le gestioni stesse.

Le scritture da impiantarsi per la contabilità in contanti dell'esercizio 1924-25 avranno quindi inizio, per l'ufficio di contabilità e revisione, senza rimanenze, e per gli enti della circoscrizione solo con quella relativa alla somma completa rappresentante la dotazione del fondo scorta di ciascun ente, che sarà portata in uscita nelle attuali scritture e passata nelle nuove.

La gestione in contanti del suddetto esercizio 1924-25, e, poi, quelle degli esercizi successivi, saranno alimentate, invece, dai fondi che il Ministero porrà a disposizione degli uffici di contabilità e di revisione per mezzo di aperture di credito sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria (articolo 56 della legge di contabilità generale).

4. I rendiconti delle spese ed i conti giudiziali dei materiali, generi e robe dello Stato debbono essere presentati nei modi e nei termini stabiliti dalle norme particolari di cui appresso.

I funzionari che non òsservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e salvo, ove del

caso, il giudizio della Corte dei conti, delle pene pecuniarie stabilite, pei ritardi di cui trattasi, dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

I direttori dei conti, o i segretari del Consiglio, per gli enti di artiglieria e genio, ed i consegnatari di materiali, generi e robe dell'Amministrazione, hanno in ciò la parte preponderante, in quanto la loro mansione essenziale è quella di tenere giornalmente al corrente le scritture, perchè la resa dei conti avvenga negli accennati termini.

Il relatore vigilerà perchè a quanto sopra sia ottemperato.

In caso contrario, e ove non abbia, per tempo, presi i provvedimenti occorrenti, condividerà le responsabilità e le penalità di cui al secondo comma del presente n. 4.

I comandanti di corpo ed i direttori degli istituti e stabilimenti faciliteranno, nella loro competenza, il disimpegno dei compiti affidati agli uffici d'amministrazione, assicurandosi pure che le mansioni affidate, dalle disposizioni vigenti, al relatore ed ai funzionari sopra indicati, siano da ciascuno di essi effettivamente adempiute.

Nella compilazione delle note informative di detti funzionari, sarà tenuto speciale conto della regolarità con la quale saranno state tenute le scritture durante l'anno.

5. Affinchè le singole parti che compongono le scritture rappresentino, nelle loro risultanze finali, l'espressione vera dei movimenti in ciascuna di esse dimostrati, le rettifiche zioni, le restituzioni d'anticipazione, e simili, non debbono essere mandate ad effetto con registrazioni inverse, ma bensì con diminuzioni nelle colonne stesse dei giornali e dei registri derivati, in cui furono inscritte le somme da rettificarsi o le anticipazioni in conto delle quali si effettua la restituzione.

Nelle scritture, tutte le somme che rappresentano una diminuzione debbono essere sempre scritte in inchiostro *rosso*, tutte le altre indistintamente in inchiostro *nero*.

Le diminuzioni non occorre che siano fatte di volta in volta. Allorchè sono eseguiti i totali in fine di pagina, il totale dei numeri rossi è posto in diminuzione dal totale generale.

Inoltre, sempre allo stesso fine, nelle scritture debbono essere riportati (fatta eccezione per le colonne del conto ge-

nerale di cassa del giornale), di mese in mese, di trimestre in trimestre, distintamente, il totale delle entrate ed il totale delle uscite, anzichè la differenza fra il totale delle une e delle altre.

Le avvertenze e le note stampate sui modelli qui uniti fanno parte integrale delle presenti norme, delle quali sono un complemento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata.

6. Gli uffici di contabilità e di revisione provvedono ai servizi loro affidati per mezzo del proprio consiglio d'amministrazione, la cui composizione risulta dal R. decreto n. 2869 del 6 dicembre 1923.

7. Le mansioni principali da disimpegnarsi dai suddetti uffici sono le seguenti:

a) raccolta, da tutti gli enti della circoscrizione, entro i limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministero, della previsione della forza (esclusi gli enti che non amministrano personale) e delle previsioni delle spese per il nuovo esercizio;

b) esame sommario delle succitate previsioni e riassunto delle relative risultanze finali in appositi modelli, compilando quello riguardante le spese in duplice copia (v. allegati n. 1 e 2);

c) trasmissione dei detti modelli riassuntivi, corredati del mod. 4 RA *bis* riassuntivo e delle previsioni degli enti dipendenti, al Ministero della guerra (Ragioneria centrale);

d) tenuta, nei confronti del Ministero, del registro delle assegnazioni, delle anticipazioni, delle spese e delle somministrazioni in natura (v. allegato n. 3) per annotarvi, per ciascun capitolo di bilancio: la somma complessivamente assegnata dal Ministero, in base alle suddette previsioni, a tutti indistintamente gli enti della circoscrizione, le antici-

pazioni avute dal Ministero sotto forma di aperture di credito, di cui alla successiva lettera *g*), le spese complessivamente sostenute ed il valore dei materiali, generi e robe prelevate da tutti gli enti della circoscrizione; dati, questi ultimi, emergenti dai riassunti delle risultanze dei conti degli enti della circoscrizione (v. successiva lettera *m*);

e) tenuta di un secondo registro, formato da tanti conti per quanti sono gli enti della circoscrizione e composto, per ciascun ente, di stampati modelli 20 RA e 75 RA (v. allegati 4 e 4 *bis*) per annotarvi, distintamente:

nel modello 20 RA (allegato 4) le assegnazioni in contanti fatte ad essi per ciascun capitolo, le anticipazioni, di cui alla successiva lettera *h*) concesse loro dal detto ufficio di contabilità e di revisione e le spese;

— nel mod. 75 RA (alleg. 4 *bis*) le assegnazioni per i prelevamenti in natura, il valore dei materiali prelevati da ciascun ente, risultanti dai conti che gli enti stessi debbono trimestralmente rimettere al detto ufficio (v. lettera *g*) del n. 23);

f) accertamento da farsi non appena giungano le contabilità degli enti dipendenti, che le anticipazioni (v. successiva lettera *h*) di cui gli enti stessi si danno debito su ciascun capitolo di bilancio, corrispondano a quelle ad essi concesse ed annotate nei conti di cui alla precedente lettera *e*);

g) richiesta trimestrale al Ministero (Ragioneria centrale) delle anticipazioni mod. 76 RA (v. alleg. 5) sotto forma di aperture di credito sullo istituto incaricato del servizio di tesoreria, nei limiti delle assegnazioni fatte complessivamente per ciascun capitolo di bilancio a tutti gli enti della circoscrizione ed in relazione al periodo di tempo pel quale l'anticipazione è richiesta;

h) distribuzione mensile, nei limiti di legge, per mezzo di « assegni » sulle aperture di credito di cui alla lettera precedente, dei fondi occorrenti a tutti indistintamente gli enti della circoscrizione, nei limiti delle assegnazioni fatte a ciascuno di essi dal Ministero sui singoli capitoli di bilancio ed in relazione al periodo di tempo pel quale l'anticipazione è domandata. In ogni caso, però, tenuto conto dei pagamenti di cui alla successiva lettera *i*), non potrà essere distribuita agli enti della circoscrizione, per ogni capitolo di bilancio,

una somma complessiva superiore al totale delle anticipazioni concesse dal Ministero all'ufficio, sul capitolo stesso, fino a quando l'ufficio non abbia ottenuto dal Ministero ulteriori anticipazioni, sempre nei limiti delle assegnazioni ed al periodo di tempo cui l'anticipazione si riferisce, giacchè (v. successivo n. 8) al termine dell'esercizio le aperture di credito debbono essere ridotte, senza possibilità d'aumento, nella misura delle somme erogate su ciascun capitolo (vedi esemplificazione nel mod. 75 RA alleg. n. 8, modello che, come tutti gli altri, dovrà essere tenuto alla giornata, per poter accertare subito la situazione del capitolo prima di concedere ulteriori fondi);

k) pagamenti da farsi eventualmente ai creditori, per conto degli enti della circoscrizione, con assegni sulle aperture di credito suddette, da considerarsi come anticipazioni di fondi agli enti stessi, a carico delle loro assegnazioni.

Per promuovere l'effettuazione di tali pagamenti, gli enti della circoscrizione richiederanno speciale anticipazione da estinguersi con assegno intestato al creditore, al quale viene rimesso per il tramite dell'ente interessato;

l) esigere, nei termini stabiliti dalle disposizioni che seguono, la resa dei conti per parte di tutti i corpi della circoscrizione, corredata dal prospetto della forza stata effettivamente presente durante il periodo di tempo a cui i conti si riferiscono, limitata, per gli enti che non abbiano truppa, a quella degli ufficiali, degli impiegati e dell'altro personale;

m) riassumere le risultanze finali dei conti e dei prospetti suddetti in tre appositi modelli 75 RA; uno per quanto riguarda le anticipazioni e le spese, un altro per quanto si riferisce alle somministrazioni in natura ricevute, ed il terzo attinente alla forza: riassunti da spedirsi al Ministero (Ragioneria centrale). I dati da porsi nei primi due dei detti modelli 75 RA, sono ricavati dal conto di ciascun corpo di cui agli allegati 4 e 4 *bis* (v. precedente lettera *e*);

n) tenuta delle scritture per la gestione dei fondi avuti sotto forma di aperture di credito sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Esse sono le seguenti:

1° giornale delle operazioni sulle aperture di credito suddette mod. 27 RA (v. alleg. 6), nel quale sono inscritti tutti i movimenti interessanti le suddette aperture di credito;

2° registro delle aperture di credito nelle diverse sedi dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria (sviluppo delle col. 4 e 5 del giornale suddetto) da formarsi col mod. 75 RA, con le coppie di colonne intestate a ciascuna delle suddette sedi (v. alleg. 7);

3° registro per il reparto per capitolo di bilancio del Ministero della guerra, dei movimenti sulle aperture di credito (sviluppo delle col. 8 e 9 del giornale dell'esercizio in corso, per i 4 trimestri dell'esercizio, e delle col. 6 e 7 del giornale dell'esercizio successivo, per la gestione suppletiva al 4° trimestre) da formarsi anche esso col mod. 75 RA, con le coppie di colonne intestate ai singoli capitoli di bilancio.

Nell'allegato 8 è esemplificata la parte del registro relativa al 4° trimestre, ove, in calce, è dimostrata la riduzione, che deve avvenire col 30 giugno, delle aperture di credito all'ammontare delle somme distribuite agli enti della circoscrizione.

Nell'allegato 9 è esemplificata, invece, quella parte del registro che ha la sua corrispondenza con le col. 6 e 7 del giornale dell'esercizio successivo.

4° registro delle operazioni interessanti i capitoli di bilancio di altri Ministeri (sviluppo delle colonne 10 e 11 del giornale), da compilarsi sul mod. 75 RA con le coppie di colonne intestate ai diversi capitoli dei singoli Ministeri.

Le col. 6 e 7 del giornale « liquidazione dei conti dell'esercizio scaduto », che hanno la loro utilizzazione a partire dall'esercizio 1925-26, per tale esercizio e per quelli successivi, avranno lo sviluppo nel mod. 75 RA, « registro pel riparto per capitolo, ecc. » dell'esercizio scaduto, ove i movimenti sono riportati dopo la chiusura del 4° trimestre con riferimento al nuovo giornale.

In dette colonne non possono essere inscritte che le sole anticipazioni ottenute per la liquidazione a pareggio con gli enti dipendenti e i movimenti fatti con gli enti stessi per la detta liquidazione.

La liquidazione dei conti dell'esercizio 1923-24 è fatta nel giornale e nelle scritture dell'esercizio stesso, che restano aperte;

o) resa dei conti delle somme avute e di quelle distribuite agli enti della circoscrizione sui capitoli di bilancio;

essa consiste nel rendiconto da compilarsi sul mod. 75 RA, alla fine di ciascun trimestre e alla fine della gestione dell'esercizio (rendiconto suppletivo del 4° trimestre che si chiude al 30 settembre).

Tali rendiconti riproducono, per la parte relativa, il registro per il riparto per capitolo, ecc. (alleg. 10 e 11) con la sola differenza che in essi i movimenti debbono essere raggruppati per ente, come lo sono già nei conti riguardanti i singoli enti (v. alleg. 4).

Quindi, per compilare i detti rendiconti, dovranno trascriversi, uno appresso all'altro, i dati risultanti dai conti suddetti, ed assicurarsi che, nei loro totali, corrispondano a quelli del suddetto registro (alleg. 10 e 11);

p) prima revisione delle contabilità delle amministrazioni militari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Ministero della guerra.

8. Al termine dell'esercizio le aperture di credito, restando ridotte alla somma effettivamente erogata (art. 61 della legge sulla contabilità generale), gli uffici di contabilità e di revisione, per le occorrenze di fondi per la chiusura a pareggio dei conti degli enti della circoscrizione, richiederanno (a partire dall'esercizio 1925-26) per tale titolo, aperture di credito in conto residui.

9. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria tiene per ciascun funzionario delegato (in questo caso, ufficio di contabilità e di revisione) per tutti i capitoli di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui, un unico conto corrente.

Però, qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da diversi Ministeri od Amministrazioni autonome, il detto istituto dovrà tenere tanti conti separati. Così, ad esempio, terrà un conto distinto per le anticipazioni che il Ministero dell'interno concede per le spese di pubblica sicurezza.

Sulle aperture di credito non possono, quindi, essere eseguite che operazioni interessanti le gestioni di bilancio.

Al termine dell'esercizio l'ufficio di contabilità e di revisione, per ogni Ministero che disponse aperture di credito a suo favore, compila un prospetto con l'ammontare delle aperture di credito e con quello degli assegni relativi di-

stinti pei singoli capitoli di bilancio ed a seconda che riguardino i residui o la competenza. Tali prospetti vengono comunicati all'istituto suddetto, insieme ad un elenco degli assegni eventualmente annullati, perchè non consegnati entro il mese di luglio ai creditori.

Le somme complessive da inserirsi in tali prospetti saranno ricavate: quelle riguardanti le aperture di credito fatte dal Ministero della guerra, dai registri che sviluppano i movimenti inscritti nelle colonne 6, 7, 8 e 9 del giornale delle aperture di credito, le altre dal registro che sviluppa i movimenti inscritti nelle colonne 10 e 11 del giornale stesso.

I suddetti prospetti, che sono restituiti dall'istituto con la dichiarazione di concordanza, sono rimessi al Ministero (Ragioneria centrale) insieme al rendiconto del 4° trimestre.

UFFICI D'AMMINISTRAZIONE DI TUTTI INDISTINTAMENTE GLI ENTI MILITARI

Previsione della forza.

10. Come base della previsione delle spese, i centri amministrativi debbono in primo luogo stabilire una previsione della forza, distintamente per ogni grado e per ogni esercizio.

La forza complessiva è calcolata partendo dalla forza organica e cercando di prevedere tutte le variazioni per vacanze o eccedenze già esistenti o prevedibili, per perdite o nuove nomine di ufficiali, chiamate o congedamenti di classi, promozioni di sottufficiali, e di graduati, ecc.

La previsione è compilata secondo il modello allegato n. 12 (mod. 1 R. A.) a cura dell'aiutante maggiore o da altro incaricato dal comandante sotto la vigilanza del relatore. Alla fine di ogni trimestre sono partecipate al Ministero le giornate di presenza sino allora verificatesi servendosi all'uopo dello stampato allegato n. 13 (mod. 19 RA). I suddetti modelli sono inviati all'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata: quello n. 1 a corredo delle previsioni della

spesa, quello n. 19 RA con le richieste di variazione di cui ai numeri successivi.

Tutti gli stabilimenti di commissariato e la compagnia di sussistenza di ciascun corpo d'armata inviano le previsioni della forza alla competente direzione di commissariato, la quale le rimette conglobate a quella propria al suddetto ufficio con la previsione delle spese.

Per gli enti di artiglieria e del genio, l'istituto geografico, l'istituto chimico farmaceutico, ecc., la previsione della forza serve per la sola previsione delle spese inerenti ai capitoli comuni ai corpi di truppa.

Previsione della spesa degli enti militari in generale.

11. Sono compilate distintamente per i prelevamenti in contanti e per quelli in natura.

Le previsioni della spesa sono fatte per ogni capitolo di bilancio secondo i modelli 4 RA e 4 RA *bis* (v. allegato 15 e 16) a cura del relatore coadiuvato dal direttore dei conti ed approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Le suddette previsioni debbono giungere all'ufficio di contabilità e di revisione con riepilogo compilato sul modello 4 R. A. *bis* (allegato n. 14) immancabilmente pel 31 maggio.

Nel detto riepilogo sono riportati soltanto il numero e la dicitura abbreviata di ciascun capitolo e le relative spese totali previste.

Questo riepilogo è quello che serve al succitato ufficio per la compilazione dei riassunti da inviarsi al Ministero (v. precedente n. 7 lett. *b*) e *c*) e che è restituito all'ente interessato dal Ministero, dopo avervi indicato in quale limite s'intendono fatte le assegnazioni su ciascun capitolo di bilancio.

Tutti gli enti, nessuno escluso, quindi anche quelli che compilano per le previsioni elaborati speciali per gli uffici interessati del Ministero, debbono sempre comunicare agli uffici di contabilità e di revisione, mediante il suddetto mod. 4 R. A. *bis*, tanto per le spese di 1ª categoria, quanto per quelle di 2ª, l'ammontare complessivo delle loro previsioni per tutti *indistintamente* i capitoli di bilancio da loro amministrati.

Previsioni delle spese per i servizi di commissariato.

12. Le direzioni di commissariato (come corpo) per loro e per gli stabilimenti dipendenti, per le spese inerenti agli assegni al personale, per quelle relative al mantenimento della truppa (compagnia di sussistenza) e per le altre d'indole generale, compilano, come tutti gli altri enti militari, le previsioni delle spese con le stesse norme fissate per gli enti medesimi.

Sui capitoli di bilancio: corredo, pane e viveri, foraggi e casermaggio, le direzioni stesse (come istituto) compilano una seconda e separata previsione delle spese, limitata a quelle che riguardano il normale funzionamento dei servizi di commissariato della circoscrizione. Quindi in tale previsione saranno comprese:

a) le spese del funzionamento ordinario degli stabilimenti di commissariato;

b) le spese da farsi presso qualsiasi ente della circoscrizione per provviste di generi, robe e materiali da porsi nei magazzini presidiari o dei corpi, e quelle per allestimento e completamento di dotazioni, giacchè quando a tali rifornimenti e lavorazioni non possano provvedere direttamente gli stabilimenti di commissariato, i rifornimenti e le lavorazioni stesse debbono essere eseguite sotto l'alta direzione del commissariato stesso (v. successivo n. 40).

Per tutti gli acquisti importanti ordinati dal Ministero e da pagarsi direttamente dalle direzioni di commissariato, le assegnazioni saranno richieste volta per volta.

Tanto per le spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), quanto per quelle di cui al comma precedente (pel pagamento delle speciali provviste), sono richieste dalle direzioni di commissariato agli uffici di contabilità e di revisione, e da questi al Ministero, apposite anticipazioni (2ª serie) sui quattro capitoli di bilancio sopra indicati, del tutto distinte da quelle (1ª serie) che gli uffici stessi richiedono in conto delle assegnazioni fatte agli enti della circoscrizione per le spese di cui al primo comma del presente numero.

Le spese per l'ordinario funzionamento dei magazzini dei corpi e di quelli di presidio, fanno carico alle assegnazioni fatte ai relativi enti sul capitolo « spese generali » (v. successivo n. 39).

Previsioni delle spese degli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici.

13. Gli enti suddetti, per le previsioni delle spese sui capitoli comuni a tutti gli enti militari, seguono, come fanno già, le norme ordinarie.

Anche per i capitoli propri dell'arma o corpo nulla resta variato, salvo quanto appresso:

a) nelle proposte di ripartizione d'assegnazione da farsi prima dell'inizio di ogni esercizio, dovranno figurare sempre quattro separati totali: il primo per le spese che si prevede saranno pagate direttamente dal Ministero ai provveditori, il secondo per le spese per paghe e trasferte, il terzo per tutte le altre spese ad economia in generale, il quarto per il valore dei prelevamenti da farsi in natura.

La distinzione delle spese per paghe e trasferte (2° totale), da tutte le spese ad economia in generale (3° totale), è necessaria perchè per le paghe e trasferte non esiste limitazione nelle anticipazioni;

b) l'ammontare dei tre ultimi di detti totali sarà inserito, dagli enti di cui trattasi, nel mod. 4 R. A. *bis* riepilogativo (v. allegato 14), con il quale sono ed erano rimesse, all'ufficio di contabilità e di revisione, le previsioni delle spese dei capitoli comuni agli altri enti militari, le proposte di ripartizione pei capitoli propri all'arma o corpo, sono trasmesse, come pel passato, agli uffici del Ministero interessati);

c) nel suddetto modello 4 R. A. *bis* riepilogativo, e nel riassunto per capitolo dell'ufficio di contabilità e di revisione, la ragioneria centrale, in seguito a comunicazione dei suddetti uffici del Ministero, segnerà la somma che dovrà ritenersi autorizzata, come praticasi per tutti gli altri capitoli di bilancio.

Tutte le volte che per i capitoli speciali di cui trattasi non sia già in uso un modello speciale, dovranno essere adoperati, per le previsioni, i modelli 4 R. A. o 4 R. A. *bis* (v. allegati nn. 15 e 16).

Le comunicazioni relative alle spese da pagarsi direttamente dal Ministero (1° totale di cui alla lettera *a*), sono fatte mensilmente alla Ragioneria centrale dagli uffici del Ministero interessati, a titolo di impegno provvisorio.

Tale comunicazione è fatta, per ogni capitolo, in una cifra unica per tutti gli enti dell'arma o corpo.

Concessione delle assegnazioni.

14. La Ragioneria centrale, la quale riceve dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata per i singoli capitoli di bilancio i riassunti delle previsioni delle spese, nonchè i riepiloghi 4 R. A. *bis* dei singoli enti, d'accordo con gli uffici centrali interessati stabilisce in quale misura le somme previste possano essere concesse.

Indica le somme da considerarsi assegnate a ciascun ente, su ciascun capifolo, nei succitati riassunti, in apposita colonna del modello.

Contemporaneamente inscrive le somme stesse nell'apposita colonna del modello 4 R. A. *bis* riepilogativo di ciascun ente. Rimette all'ufficio suddetto il riassunto delle previsioni ed all'ente interessato il suo riepilogo mod. 4 R.A. *bis*.

Con ciò l'ufficio di contabilità e di revisione conosce le somme assegnate a ciascun ente su ciascun capitolo di bilancio, nonchè il totale per capitolo per tutti gli enti della circoscrizione.

Ciascun ente conosce le somme ad esso assegnate su ciascun capitolo di bilancio.

Le assegnazioni globali per ciascun capitolo di bilancio poste a disposizione degli enti militari per i loro presunti bisogni dell'esercizio, non dispensano, s'intende, gli enti stessi dall'osservare, prima dell'erogazione delle somme relative a spese speciali, tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerenti alle dette singole spese. Quindi, prima di disporre in merito alle spese stesse, gli enti dipendenti dovranno richiedere le occorrenti particolari autorizzazioni.

Assegnazioni suppletive o diminuzione di assegnazioni agli enti in generale.

15. Le assegnazioni suppletive e le diminuzioni a quelle fatte all'inizio dell'esercizio, pei bisogni dell'esercizio stesso, sono fatte trimestralmente, allorchè si conoscono i risultati dei conti alla chiusura della gestione trimestrale.

Le proposte di cui trattasi sono compilate sugli stessi modelli 4 R. A. *bis*, sui quali sono fatte le previsioni all'inizio dell'esercizio (v. allegati nn. 15 e 16).

Tali modelli, come le già accennate previsioni iniziali, accompagnati dal mod. 4 RA *bis* riepilogativo (v. allegato 14) coi totali delle previsioni suppletive o delle diminuzioni per ciascun capitolo, sono trasmessi, anche se negativi, all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata al quale debbono giungere entro la prima decade del secondo mese successivo al trimestre.

Insieme ai modelli suddetti è rimessa, all'ufficio stesso, la situazione della forza effettiva avuta durante il trimestre scaduto, compilata sul mod. 19 RA (v. allegato 13).

Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, similmente a quanto debbono operare per le previsioni all'inizio dell'esercizio, riepilogano le situazioni della forza nel mod. 75 RA *bis* (v. allegato 1) ed in apposito mod. 75 RA le risultanze finali delle proposte di assegnazioni suppletive e di diminuzioni di tutti gli enti della circoscrizione, per capitolo di bilancio, e trasmettono il tutto alla Ragioneria centrale, che restituisce, con l'indicazione delle somme approvate, una copia del mod. 75 R. A. al detto ufficio ed il modello 4 R. A. *bis* all'ente interessato.

Assegnazioni suppletive o diminuzioni di assegnazioni per gli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici.

16. Gli enti di artiglieria, del genio ed automobilistici, per le spese inerenti agli assegni al personale, per quelle relative al mantenimento della truppa e per le altre d'indole generale, seguono le norme comuni agli altri enti militari.

Per i capitoli di bilancio propri all'arma o corpo succitati, e per quelli che interessano particolarmente i servizi di cui

trattasi, pei quali, di volta in volta, ricevono, dagli uffici del Ministero interessati, l'autorizzazione di eseguire spese in più, o l'ordine di eseguirne in meno, di quelle avute in assegnazione all'inizio dell'esercizio, compilano, alla fine di ciascun trimestre, un riassunto delle autorizzazioni ed ordini così avuti, limitato alle assegnazioni per le spese al cui pagamento deve provvedere l'ente ed alle assegnazioni per somministrazioni in natura, distinto per capitolo, non solo, ma anche a seconda che si tratti di spesa per paghe e trasferte, per spese ad economia in generale, o di assegnazioni per somministrazioni in natura.

I totali dei detti riassunti sono ripartiti, distintamente come sopra è accennato, nel mod. 4 RA *bis* riepilogativo, che gli enti avranno (come pel passato) predisposto per i capitoli inerenti alle spese di cui al primo comma del presente numero.

Il detto modello riepilogativo 4 RA *bis*, insieme alle previsioni suppletive per i capitoli ora accennati ed al riassunto degli aumenti e delle diminuzioni avute nel trimestre pei capitoli speciali dell'arma o corpo, sono rimessi, come è detto nel precedente n. 15, all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata.

Il successivo procedimento è poi quello indicato nell'ultimo comma del n. 15, con la differenza che l'indicazione della somma da parte del Ministero per i capitoli speciali è posta a titolo di conferma della concordanza colle disposizioni singole, date durante il trimestre, volta per volta, per le spese dei capitoli stessi.

Somministrazione dei fondi a tutti gli enti della circoscrizione per parte di ciascun comando di Corpo d'armata.

17. Nei limiti delle somme assegnate a ciascun ente sopra ogni capitolo di bilancio e, in massima, proporzionalmente al tempo per cui i fondi sono domandati, gli uffici di contabilità e di revisione concedono a tutti *indistintamente* gli enti della circoscrizione i fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi, mediante assegni sulle aperture di credito, che gli uffici stessi hanno con l'istituto incaricato dei servizi di tesoreria.

Gli enti inoltrano la richiesta dei fondi inviando il modello 3 RA (allegato n. 17) in base al quale gli uffici suddetti emettono gli assegni relativi.

Tutte le anticipazioni riguardanti gli assegni e le indennità agli ufficiali ed impiegati, le trasferte, le indennità di missione, gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio e ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa, il mantenimento ed il servizio dei quadrupedi e le paghe operai, possono essere richieste, secondo il bisogno, senza cioè limitazione di somma.

Per tutte le altre spese ad economia il limite della somma per la prima anticipazione è di L. 250,000 e per quelle successive nella misura di L. 250,000 compresa la parte non giustificata dell'anticipazione precedente (art. 56 del R. decreto 2440 del 18 novembre 1923).

Fanno eccezione le spese che concernono lavori edilizi (capitoli del genio), lavori di ordinario e minuto mantenimento, costruzione di nuovi fabbricati, ecc., per le quali il limite delle anticipazioni è elevato ad un milione (art. 12 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422).

È poi elevato alla somma di L. 400,000 per le spese del capitolo « spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ».

Però per i lavori edilizi da eseguirsi a carico del capitolo stesso, il limite massimo dell'anticipazione è pure di un milione (art. 3 del decreto 29 settembre 1923 del Ministero delle finanze).

Gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, prima di concedere le anticipazioni successive alla prima, per le spese che hanno le limitazioni sopra accennate, dovranno accertarsi dell'importo delle spese già giustificate colle contabilità già rese, tranne il caso che coll'anticipazioni successive, sommate alla prima, non si superino i limiti succitati.

Per le spese eseguite nel trimestre in corso, i Consigli di amministrazione interessati uniranno alla richiesta, quando venga a superare il limite massimo stabilito, apposita dichiarazione mod. 39 RA (allegato n. 18) attestante l'importo delle spese stesse.

Le direzioni di commissariato pei capitoli: corredo alle truppe, pane e viveri, foraggi e casermaggio, richiedono, in relazione alle assegnazioni avute, due distinte serie di anti-

cipazione; la prima per i servizi come corpo, l'altra per i servizi d'istituto.

Gli stabilimenti di commissariato le richiedono esclusivamente sulla 2ª serie di detti capitoli.

Fondo scorta.

18. Il fondo scorta serve per avere la materiale disponibilità di danaro, senza ricorrere a quello proveniente dalle anticipazioni sui capitoli di bilancio e dai proventi, per fronteggiare quei pagamenti da estinguersi a breve scadenza con il relativo rimborso, e che costituiscono, per così dire, partite di giro, nonchè per provvedere a spese di bilancio in caso di ritardo delle anticipazioni. Quindi, in ogni momento, il totale di tali pagamenti tuttora scoperti, non potrà superare la somma fissa stabilita quale dotazione dell'ente militare.

Tale somma fissa, che costituisce un debito dell'ente, verso il Ministero, dovrà figurare sempre nelle scritture nella sua interezza cioè nella somma che fu stabilita con disposizione ministeriale apposita. Così, ad esempio, nelle situazioni di tutti i conti mod. 5 RA (v. n. 24), la succitata somma dovrà figurare sempre eguale e nella misura stabilita dal Ministero.

La situazione del cosidetto « fondo scorta » è data dal confronto di detta somma fissa con il totale delle risultanze dei singoli conti particolari, e tenuto conto delle eventuali deficienze delle anticipazioni sui capitoli di bilancio.

Scritture.

19. Le esemplificazioni negli allegati valgono solo come guida. Sono, in massima, fatte per quelle partite sulle quali si è ritenuto opportuno di richiamare l'attenzione. Le diciture sono soltanto accennate. Queste esemplificazioni, nel loro insieme, servono, poi, particolarmente, a dare, nel modo più breve possibile, tanto per un chiudendo esercizio (1924-25), quanto per quello successivo, schematicamente e numericamente, per le più importanti parti delle scritture, al termine di ciascun trimestre e di ciascun esercizio, la dimostrazione pratica delle correlazioni ed eguaglianze che

debbono esistere fra le diverse parti delle scritture medesime.

Quindi gli enti dipendenti, prima di mandare ad effetto nei diversi elaborati delle scritture le diverse operazioni contabili, pur tenendo conto delle esemplificazioni, dovranno leggere le relative singole norme riportate sia nel testo delle presenti disposizioni, sia nelle avvertenze poste sui modelli allegati, giacchè ad esse debbono strettamente attenersi.

Inizio delle gestioni in contanti al 1° luglio 1924.

20. Come risulta dalle disposizioni transitorie, le gestioni in contanti precedenti all'esercizio 1924-25, sono liquidate separatamente nelle scritture per l'esercizio 1923-24 e seguitano ad essere alimentate, sino a sistemazione ultimata, coi fondi da concedersi con gli ordinativi emessi dagli uffici di contabilità e di revisione sulla contabilità speciale, la quale è conservata soltanto a questo scopo.

Quindi, per le gestioni da iniziarsi col 1° luglio 1924, che saranno invece alimentate con gli « assegni » emessi, pure dall'Ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, sulle aperture di credito sull'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, le scritture si apriranno senza le rimanenze dell'esercizio precedente.

Il giornale di cassa si inizierà con il solo importo dell'intero fondo scorta di cui al precedente n. 18. Detto fondo, posto in entrata nel detto giornale, sarà portato in uscita in quello dell'esercizio 1923-24.

I fondi permanenti in consegna ai singoli agenti od uffici saranno ritirati allo scadere dell'esercizio 1923-24. Ove la concessione di tali fondi si renda nuovamente necessaria, nella stessa o differente misura, il pagamento sarà effettuato mediante rilascio di nuova quietanza e le somme relative riportate nelle scritture del nuovo esercizio.

Giornale di cassa dell'ufficio d'amministrazione per tutti gli enti indistintamente.

21. Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono dimostrati in detto giornale, mod. 11 RA (vedi allegato n. 19) tenuto dal direttore dei conti, dal segretario del Consiglio (per gli enti di artiglieria e del genio) o dal consegnatario (per gli

stabilimenti di commissariato). Le registrazioni nel giornale di cassa tanto per le riscossioni e i pagamenti fatti alla sede, quanto per quelli fatti dai distaccamenti (reparti, sezioni, uffici, ecc.), debbono essere effettuate in modo che il trasporto delle singole partite nei registri derivati possa eseguirsi senza ricorrere alla consultazione dei titoli giustificativi. Cioè ogni partita registrata nel giornale deve riguardare una determinata voce dei registri sussidiari, ed una soltanto.

Così, ad esempio, le registrazioni delle anticipazioni a carico del bilancio, dovranno essere effettuate in modo che, dal giornale stesso, risultino le somme avute in anticipazione sopra ogni singolo capitolo, come deve avvenire per le spese relative.

Le partite dei conti particolari debbono essere distinte nel giornale rispettivamente a seconda delle voci dei registri che sviluppano i conti particolari stessi.

Le ritenute ad estinzione di dette partite, effettuate in occasione del pagamento dello stipendio, devono essere distinte nel modo ora detto, (crediti verso ufficiali, ecc., unione militare, ecc.). Le anticipazioni ai distaccamenti debbono essere registrate in modo che risultino le somme concesse a ciascun distaccamento.

Le spese relative ai distaccamenti saranno riportate nei registri derivati in base alle applicazioni che debbono essere fatte dall'ufficio d'amministrazione nelle pagine di destra dell'estratto del giornale di cassa mod. 66 RA (allegato 20).

Qualora, tanto dall'ente, che dai suoi distaccamenti, sia ritenuto conveniente di provvedere alla registrazione di determinati movimenti, interessanti uno stesso capitolo ed una stessa voce, con elenchi od ordini riassuntivi, di questi dovranno essere fatte le copie, da fissarsi dall'ente, in ordine cronologico, in apposita cartella, che formerà complemento del giornale di cassa.

Tali copie devono permettere, dopo spediti i titoli giustificativi agli uffici di riscontro, di effettuare qualsiasi ricerca nelle scritture del corpo senza richiedere la restituzione dei documenti.

Infine, nella colonna 18 del detto mod. 66 RA (riferimento ai capitoli ed ai conti) dovrà sempre, per tutte le partite, essere posta l'indicazione relativa al capitolo od al conto

ove esse debbono essere riportate da chi avrà l'incarico di tenere aggiornati i registri derivati.

Allo scopo, infine, di ottenere fra tutti ed in tutti i registri delle scritture di ciascun esercizio la corrispondenza diretta fra le colonne delle entrate e delle uscite (colonne dalla 10 alla 17 compresa), deve essere sempre riportato di mese in mese, di trimestre in trimestre, fino alla chiusura dell'esercizio, il totale delle entrate e delle uscite, anzichè la differenza fra i totali delle singole coppie di colonne.

Giornale di cassa dei distaccamenti (reparti, sezioni ed uffici) e relativo estratto — Rettificazioni ai conti dei distaccamenti.

22. Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono dimostrati dai distaccamenti, nel giornale di cassa mod. 64 RA.

Entro i primi cinque giorni successivi ad ogni mese, i distaccamenti rendono i loro conti al Consiglio di amministrazione, inviandogli, coi documenti relativi, l'estratto del suddetto giornale mod. 66 RA (allegato n. 20) riempito, si intende, nella sola pagina di sinistra, tenendo presente che la rimanenza di cassa del mese precedente dovrà essere riportata, anzichè come prima partita, in ultimo, dopo eseguiti i totali delle entrate e delle uscite del mese, in aggiunta al primo di detti totali, dopodichè è determinata la rimanenza finale.

Il direttore dei conti, poi, nella pagina di destra, provvede all'applicazione delle singole partite del giornale di cassa del distaccamento, tenendo distinte le partite da non registrarsi nel giornale alla sede: provvede inoltre al riassunto in calce alla pagina di sinistra, il tutto come è esemplificato nel suddetto allegato n. 20, sia nella pagina di destra, sia in calce a quella di sinistra.

Le correzioni ai rendiconti dei distaccamenti debbono essere eseguite in modo che la rimanenza portata dal distaccamento alla fine di ciascun mese (che coincide con le risultanze del giornale tenuto dal distaccamento stesso) non sia materialmente modificata ma lo sia solo indirettamente, operando come è specificato nelle avvertenze poste sul ripetuto modello n. 66.

Gli estratti del giornale di cassa dei distaccamenti dovranno essere fissati, per ciascun distaccamento, cronologicamente, in apposite cartelle.

Sviluppo e corrispondenze delle coppie di colonne del giornale modello 11 R. A.

23. Gli sviluppi di primo grado dovranno sempre essere compilati sul modello 75 RA o su quello 75 RA *bis* (pei proventi), il secondo dei quali col frontespizio e le intestazioni delle colonne completamente in bianco, ma ambedue anche con internedi limitati alle colonne centrali, per permettere la formazione di registri che contengono, per ciascuna speciale facciata, quel qualunque numero di coppie di colonne che possano occorrere. Quelli di 2° grado (sviluppanti ove del caso le singole coppie di colonne dei suddetti modelli) potranno invece essere compilati o sul modello 75 RA suddetto o sul mod. 21 RA, a seconda che la natura del conto o gli speciali servizi dell'ente consiglino più l'uno che l'altro. Nel primo la dimostrazione del conto dei singoli enti o persone, creditrici o debitrici, avviene in senso verticale, nell'altro in senso orizzontale.

In casi del tutto eccezionali allo sviluppo di 2° grado, può seguire uno sviluppo di 3° grado, da compilarsi su uno dei due ora detti modelli.

Ciò premesso, si indicano le corrispondenze e gli sviluppi delle coppie di colonne del giornale, che, per ogni conto relativo, sono quelle di cui appresso:

a) *Cassa di riserva* - (col. 4 e 5 del giornale). Le risultanze di questa coppia di colonne debbono essere sempre eguali a quelle profferte dal « registro dei fondi depositati nella cassa di riserva » (mod. 241), custodito nella cassa stessa e destinato a tenere in evidenza quanto in essa trovasi in ogni momento.

b) *Cassa corrente* - (col. 6 e 7 del giornale). Queste colonne debbono essere sempre in armonia con quelle del « Memoriale » dell'ufficiale pagatore (mod. 14 RA).

c) *Cassa distaccamenti* - col. 8 e 9 del giornale). In contrapposto a detta coppia di colonne vi sono gli estratti dei giornali di cassa mod. 66 RA (allegato n. 20) e lo sviluppo mod. 75 RA « Registro dei conti dei distaccamenti » (allegato n. 21).

d) *Fondo scorta e conti particolari* - (col. 10 e 11 del giornale). Alla suddetta coppia di colonne fa contrapposto il modello 75 RA di 1° grado (v. allegato n. 22 « registro delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun conto ») al quale fanno a loro volta contrapposto, per ogni coppia di colonne, tanti mod. 21 RA o 75 RA di 2° grado (registro per lo sviluppo delle partite del fondo scorta e conti particolari, già raggruppati nel mod. 75 RA di 1° grado nei vari conti) per quante sono le coppie stesse, ciascuna intestata ad un determinato conto (vedi allegati n. 23, 24 e 25).

Lo sviluppo di 1° grado (mod. 75 RA), raccoglie in ordine cronologico, come sono riportate nel giornale di cassa, tutte le partite inscritte nelle col. 10 e 11 del giornale di cassa, ripartendole nei diversi conti e ripetendole nelle ultime colonne del modello stesso (col. 21 e 22) le quali, quindi, mentre debbono essere, nei loro totali, eguali ai totali di quelle 10 e 11 del giornale, debbono inoltre eguagliare rispettivamente i totali di tutte le colonne delle entrate e delle uscite del modello medesimo, ottenendosi con ciò il collegamento del giornale di cassa (col. 10 e 11) con i singoli conti in cui fu suddiviso il modello 75 RA di primo grado.

I conti da intestarsi nel modello 75 RA in massima sono quelli segnati nell'allegato n. 22.

Le voci « crediti e debiti » verso gli ufficiali ed impiegati, verso la truppa, crediti e debiti vari, possono essere scisse in più voci, facenti oggetto ciascuna di apposita intestazione di una coppia di colonne del modello 75 RA di 1° grado e di apposito mod. 21 RA o 75 RA di 2° grado, ove occorrano.

Ai conti di cui al suddetto allegato sono poi da aggiungersi i seguenti:

« gestioni reparti » (compagnie, batterie, squadroni, ecc.), (vedasi allegato 37);

« unione militare »;

« pubblica sicurezza »;

« minuto mantenimento »;

e tutti gli altri che si rendessero necessari.

La prima voce del suddetto modello 75 RA di 1° grado (all. 22) riguarda la somma costituente il fondo scorta, somma che, come fu detto, rimane fissa, sino a quando non

sia variata con apposita disposizione del Ministero, e non ha lo sviluppo di 2° grado.

Così dicasi per le voci simili, le quali, con il solo conto del mod. 75 RA di primo grado, hanno il sufficiente sviluppo, che già individua l'ente debitore o creditore, come ad esempio le voci « pubblica sicurezza », « minuto mantenimento », ecc.

e) *Operazioni di bilancio dell'esercizio scaduto* - (col. 12 e 13). Salvo che per l'esercizio 1924-25 pel quale, avvenendo la liquidazione di quello 1923-24 nelle attuali scritture, le dette due colonne restano inutilizzate, servono a raccogliere, dopo il 30 giugno di ciascun anno (cioè a partire dal 1° luglio 1925) tutti i movimenti di riscossione e di pagamento occorsi dopo tale data, per la liquidazione a pareggio, con l'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, dei conti sui capitoli di bilancio dell'esercizio scaduto. Potrà essere consentito inserire in dette colonne non oltre il 31 agosto successivo, le spese ancora da pagarsi in conto dell'esercizio scaduto, coi fondi avuti in anticipazione sino al 30 giugno non ancora erogati a tale data. Il conto rappresentato dalle due colonne di cui trattasi, dovrà essere chiuso entro il 30 settembre ed i rendiconti relativi, che costituiscono il supplemento a quelli del 4° trimestre dell'esercizio scaduto, dovranno essere trasmessi all'ufficio di contabilità e di revisione non più tardi del 31 ottobre.

Le partite inscritte nelle ripetute colonne sono raccolte nel registro (mod. 75 RA) dell'esercizio scaduto pel riparto per capitolo, ecc.; le partite stesse formano poi oggetto di appositi mod. 6 RA dai quali saranno ricavati i rendiconti suppletivi del 4° trimestre.

f) *Proventi* - (col. 14 e 15). A queste due colonne fa contrapposto il modello 75 RA *bis* « Conto dei proventi riscossi e versati in tesoreria » (allegato n. 26).

Le categorie di proventi indicate nel suddetto allegato sono insostituibili. Per le riscossioni che non potessero trovar posto in nessuna di esse, gli enti si serviranno della voce « riscossioni varie » con opportuna nota esplicativa da farsi in calce al detto prospetto.

Dal prospetto stesso è ricavata, al termine di ciascun trimestre, la « dimostrazione riassuntiva dei proventi » modello 22 RA (v. allegato n. 27) da inviarsi al Ministero (Ragioneria centrale).

Tutti i documenti giustificativi, comprese le quietanze, che non debbano essere unite ai rendiconti o inviate al Ministero, sono conservati in apposita cartella, a disposizione dell'Ispettore contabile di corpo d'armata e dei funzionari delegati dal Ministero ad ispezioni ed a controlli.

Il versamento in tesoreria delle ritenute (escluse quelle sugli stipendi od altri assegni fissi, che, essendo versate globalmente dal Ministero, non figurano sul foglio stipendio), è fatto dalle amministrazioni dipendenti.

Qualora non sia possibile, appena scaduto il trimestre, versare le ritenute suddette con applicazione diretta al bilancio (col. 17 del giornale) alla chiusura trimestrale l'ammontare delle ritenute stesse, risultante dai singoli modelli 6 RA, è inserito nel giornale di cassa con un movimento figurativo, entrata ed uscita cassa (6-7), con applicazione dell'entrata ai proventi (col. 14) e della uscita al bilancio (17).

In tal guisa può essere subito predisposto per la chiusura e per la compilazione delle contabilità.

Nel frattempo è provveduto al versamento delle ritenute stesse in tesoreria, in modo che le quietanze relative possano essere pronte prima del termine stabilito per la trasmissione delle contabilità al Ministero (le quietanze stesse debbono formare la giustificazione della partita portata in spesa ai singoli capitoli per le ritenute medesime).

g) *Anticipazioni e rendiconti* - (col. 16 e 17). A questa coppia di colonne fa contrapposto il modello 75 RA di 1° grado « riparto per capitolo dei movimenti interessanti il bilancio » (v. allegato n. 28) ed alle singole coppie di colonne di tale modello 75 RA, tanti conti per quanti sono i capitoli di bilancio.

Detti conti sono formati da una copertina mod. 7 RA valevole per tutto l'esercizio, e di quattro fascicoletti mod. 6 RA, uno per ogni trimestre, in ciascuno dei quali, nell'ultima pagina, è compilata la minuta del relativo rendiconto (allegati n. 29 e 30).

Da detti conti, che debbono restare conservati presso il corpo, sono ricavati i rendiconti trimestrali, i quali, del resto, non sono che la copia del mod. 6 RA con relativo rendiconto nell'ultima pagina, corredata dei titoli giustificativi.

In ogni momento il totale delle anticipazioni e quello delle spese, riportate nei modelli 6 RA di ogni capitolo deve essere eguale rispettivamente ai totali delle corrispondenti coppie di colonne del mod. 75 RA di 1° grado, ed i totali dell'ultima coppia di colonne di questo eguale alle colonne 16 e 17 del giornale di cassa.

Stante il brevissimo tempo lasciato ai corpi per la compilazione dei rendiconti trimestrali, è necessario che le dette minute siano tenute al corrente riportandovi, giorno per giorno, le partite inscritte alle col. 16 e 17. Alla fine di ogni mese poi, appena riportatevi le spese dei distaccamenti, le minute saranno fatte ricopiare sui rendiconti in modo da trovar pronta la maggior parte del lavoro alla fine del trimestre.

I rendiconti sono rimessi all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, accompagnati da un elenco riepilogante le risultanze finali della gestione trimestrale, risultanze da ricavarsi dal modello 7 RA di ciascun capitolo. Per detto elenco è utilizzato il mod. 7 RA, nell'intestazione del quale all'indicazione del capitolo è sostituita la parola « Riepilogo » (v. allegato 31).

L'ammontare delle spese effettive e quello delle somministrazioni in natura saranno portati nel modello 7 RA alla fine di ogni trimestre, in base al totale trimestrale del modello 6 RA ed alle risultanze delle matrici delle dichiarazioni di ricevimento delle somministrazioni stesse.

Situazione di tutti i conti.

24. Al termine di ogni trimestre ed alla chiusura dell'esercizio (mese di settembre) appena chiuso il giornale ed i registri derivati, è compilata la situazione di tutti i conti mod. 5 RA o 5 RA *bis* (v. allegato n. 32) per constatare la giustezza dell'insieme delle scritture.

Nel detto allegato è esemplificata quella da compilarsi alla chiusura del 4° trimestre (30 giugno).

In essa, ed in tutte le altre, come risulta dall'esemplificazione, debbono essere sempre riportati distintamente, i totali dei debiti e quelli dei crediti, e non la differenza fra gli uni e gli altri.

Ciò è necessario, oltre che per la chiarezza delle scritture, pel fatto che i detti totali separati sono quelli che debbono essere riportati nel giornale e nei registri derivati dell'esercizio successivo, come è detto al numero che segue.

La specificazione dei singoli enti e persone debitrici o creditrici, nelle pagine interne del suddetto modello, deve essere sempre fatta nella situazione del 2° e del 4° trimestre.

Chiusura ed apertura delle scritture.

25. Il modo di eseguire la chiusura delle scritture al termine dell'esercizio e l'apertura delle scritture all'inizio del nuovo, corrisponde al concetto di ottenere, anche attraverso gli esercizi, che la concordanza fra le colonne del giornale e quelle degli sviluppi di 1° e 2° grado, avvenga, anzichè per differenza fra l'entrata e l'uscita, distintamente fra le colonne dell'entrata e quelle dell'uscita.

Perchè ciò si verifichi occorre che nel nuovo giornale siano riportati i totali dei debiti a saldo e i totali dei crediti a saldo (anzichè la differenza fra gli uni e gli altri) e nei registri derivati, pure distintamente, i detti debiti e i detti crediti, raggruppati oppure specificati a seconda che trattisi degli sviluppi di 1° grado o di quelli di 2° grado.

Il modo di eseguire la chiusura dell'esercizio risulta dall'allegato n. 19 (giornale di cassa). I totali da porsi in sostituzione di quelli delle col. 10 e 11 sono quelli segnati in fondo all'allegato 22, i quali, alla loro volta, sono la somma dei debiti a saldo e dei crediti a saldo singoli risultanti dagli sviluppi di 2° grado (allegato 23, 24 e 25).

Per l'apertura del nuovo esercizio vedasi allegato 33 (giornale di cassa), allegato n. 34 (registro delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun conto), allegato 35 (sviluppo del conto fondi permanenti) e allegato 36 (sviluppo del conto « crediti e debiti verso ufficiali ed impiegati »).

Gestione dei reparti — (compagnie, battaglioni, squadroni).

26. Questo sviluppo di 2° grado, corrispondente ad una delle coppie di colonne del modello 75 RA di 1° grado (v. allegato 34) è stato esemplificato su un mod. 75 RA (di

2° grado), anzichè sul modello 21 RA (v. allegato n. 37); però, ove lo si ritenga più opportuno, potrà essere anche per questo sviluppo usato quest'ultimo modello.

Ordinativi di pagamento della sopprimenda contabilità speciale ed assegni sulle aperture di credito

27. Per evitare che nelle casse delle amministrazioni dipendenti giacciano somme in denaro non strettamente necessarie ai bisogni dei servizi e per ottenere la trimestrale corrispondenza delle scritture dell'ufficio di contabilità e di revisione con le scritture dei corpi, si prescrive quanto appresso.

Gli ordinativi di pagamento della contabilità speciale, sino a quando esista, e gli assegni sulle aperture di credito emessi dall'ufficio suddetto, sono dai corpi considerati, nel loro ammontare, come denaro contante e quindi introdotti in cassa e registrati nel giornale relativo. Contemporaneamente è spedita all'ufficio la ricevuta debitamente firmata.

Ciò permetterà di ottenere l'accennata corrispondenza, poichè le anticipazioni ricevute dai corpi in conto dell'esercizio corrente (con assegni) saranno conteggiate indipendentemente dalla loro riscossione, nello stesso trimestre in cui i relativi assegni furono emessi dall'ufficio di contabilità e di revisione.

La riscossione degli ordinativi e degli assegni da farsi soltanto allorchè occorrano le somme corrispondenti, rimane assoggettata alle prescritte formalità. Nell'atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione, sarà in più aggiunto il numero dell'operazione di cassa sotto il quale l'ammontare dell'ordinativo stesso fu precedentemente registrato sul giornale di cassa.

Resta inoltre stabilito che gli uffici di contabilità e di revisione non daranno corso, salvo casi eccezionalissimi, alle richieste di fondi che giungano loro dopo il giorno 22 dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

Tutte le richieste che giungano all'ufficio stesso fra il giorno 22 e la fine dell'ultimo mese del trimestre, saranno, salvo i detti casi di eccezione, soddisfatte con assegni in data del mese successivo.

Per gli ordinativi di pagamento sulla sopprimenda contabilità speciale, resta stabilito che essi saranno registrati nelle scritture, degli uffici suddetti e degli enti dipendenti, dell'esercizio 1923-24, lasciate aperte per la liquidazione del detto esercizio e dei due precedenti.

Alla fine di ciascun esercizio gli ordinativi ora detti, non riscossi, saranno restituiti all'ufficio di contabilità e di revisione per l'annullamento. L'ammontare relativo sarà portato in diminuzione nelle scritture.

Gli assegni sulle aperture di credito, a differenza di quanto avviene per gli ordinativi sulla contabilità speciale, non hanno i due stadi, di emissione e di pagamento giacchè con la dichiarazione di ricevimento degli assegni stessi il pagamento relativo s'intende effettuato.

Però se la dichiarazione di ricevimento non sarà rilasciata nel mese di luglio, cosa che potrà eventualmente verificarsi per gli assegni intestati a favore dei fornitori, gli assegni stessi dovranno essere restituiti all'ufficio di contabilità e di revisione per l'annullamento.

Rettificazioni alle contabilità in contanti.

28. Le rettificazioni alle contabilità debbono essere eseguite in modo da non alterare le risultanze finali dei rendiconti già presentati.

L'ammontare dei rendiconti trimestrali inviati all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ammontare comunicato da detti uffici al Ministero con gli appositi riassunti, non può cioè essere variato.

Le rettificazioni debbono essere mandate ad effetto con le norme che seguono:

a) quando si tratta di somme di lieve entità, non superiori a L. 100, se esse risultano portate indebitamente in ispesa sono versate col « fondo scorta » in tesoreria a carico dei debitori o dei responsabili e le quietanze unite al rendiconto, in sostituzione dei titoli non ammessi a discarico od a complemento dei titoli ridotti nel loro ammontare in seguito all'eseguite rettificazioni.

Potrà richiedersi una sola quietanza per tutte le somme da versarsi pei titoli rettificati relativi ad uno stesso rendiconto. In tal caso alla quietanza è unito un elenco indi-

cante il numero d'ordine dei titoli errati e le somme versate per ciascuno di essi.

Per le somme che risultino portate in meno sono compilati appositi ordini di pagamento che saranno contabilizzati, dopo estinti, in altro rendiconto dello stesso capitolo o del capitolo corrispondente dell'esercizio in corso.

Sui titoli che hanno dato luogo alle rettificazioni sono fatte le seguenti annotazioni firmate dal relatore:

« Per la somma di L. . . . . di cui è stato diminuito l'ammontare del presente titolo, vedasi quietanza n. . . . . in data . . . . . unita al presente titolo (o a quello n. . . .) oppure « è stato provveduto per la compilazione dell'ordine di pagamento per la somma conteggiata in meno nel presente titolo ».

Tale concetto vale pure per quanto si riferisce agli eventuali errori commessi nell'effettuare i versamenti delle ritenute.

Gli errori per versamenti fatti in più sono compensati con equivalenti versamenti da farsi in meno nelle contabilità in corso. Gli errori per versamenti fatti in meno sono compensati, invece, con versamenti in più da comprendersi nei relativi elenchi delle contabilità in corso.

Anche in questi casi nei documenti relativi sono fatte al riguardo opportune annotazioni firmate dal relatore.

b) fermo restando che le somme portate in meno in contabilità debbono essere sempre comprese in altro rendiconto, come è detto al 3° comma della precedente lettera *a*), quando si tratti di somme rilevanti portate indebitamente in spesa, oppure di somme da trasportarsi da un capitolo ad un altro, gli enti interessati, nel primo caso diminuiscono, segnandole con inchiostro rosso, dalla col. 17 del giornale in corso a quel momento, la somma erroneamente spesata e la inscrivono in uscita al fondo scorta (colonna 11 del giornale stesso). Nel secondo caso, inscrivono la somma alla stessa colonna 17 due volte, una volta (segnandola in inchiostro nero) in aumento, una volta (segandola in inchiostro rosso) in diminuzione. Alla cifra in nero sarà data l'applicazione al capitolo al quale la somma deve essere aumentata, a quella in rosso l'applicazione al capitolo dal quale deve essere diminuita. (V. esemplificazione fatta negli allegati n. 19 e 28 n. 230-250).

Le rettificazioni alle ultime contabilità dell'esercizio sono eseguite, quando si applichi il sistema di cui alla lettera *b*), nelle colonne 12 e 13 del giornale dell'esercizio successivo, le quali raccolgono tali correzioni e le liquidazioni a pareggio, operazioni che si riflettono, come fu detto, sul modello 75 (registro del riparto per capitolo, ecc.) dell'esercizio al quale le correzioni e le liquidazioni si riferiscono (v. esemplificazione nell'allegato 33, n. 191 e 192 e nell'allegato 28, dopo la chiusura del 4° trimestre).

Le operazioni di diminuzione e di aumento come sopra registrate nel giornale, sono poi, come tutte le altre operazioni, riportate nei registri derivati e nei corrispondenti modelli 6 RA, ove vanno a rettificare indirettamente, i risultati dei precedenti trimestri, che sono rimasti inalterati.

Le eseguite rettificazioni nel modo ora accennato sono fatte risultare da una dichiarazione in triplice esemplare, firmata dal relatore e dal direttore dei conti, della quale un esemplare è unito al mod. 6 RA della contabilità oggetto della rettificazione, uno è allegato alla nota di osservazione e l'ultima è conservata fra i titoli del « fondo scorta ».

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la somma di L. . . . . portata indebitamente in ispesa col titolo n. . . . . del . . . trimestre 192 -2 Cap. . . . è stata diminuita dalle spese del . . . . . trimestre dello stesso esercizio col n. . . . . d'ordine del giornale ed è stato disposto per l'addebito; quindi la diminuzione stessa risulterà, poi, nel rendiconto relativo a quest'ultimo trimestre;

oppure:

« Si dichiara che la somma di cui al titolo n. . . . . del . . . . . trimestre 192 -2 da sportarsi dal cap. . . . . al cap. . . . . è stata diminuita dalle spese del primo dei detti capitoli e portata in aumento a quelle dell'altro coi nn. . . . . d'ordine del giornale del . . . . . trimestre: quindi tale diminuzione ed aumento risulterà nei rendiconti relativi a quest'ultimo trimestre.

Sui titoli interessati è fatto richiamo alle dichiarazioni suddette.

Le correzioni da eseguirsi in seguito ad osservazioni della Corte dei conti, qualunque ne sia l'entità, saranno eseguite col sistema di cui alla lettera *a*) del presente numero.

Gli eventuali spostamenti da un capitolo all'altro, che richiedono una nuova liquidazione a pareggio, senza movimento di denaro, saranno mandati ad effetto mediante scambi di ricevute tra l'ufficio di contabilità e di revisione e l'ente interessato, giacchè l'ente, in seguito a tali spostamenti, avrà dei capitoli con eccedenza di anticipazioni ed altri con una corrispondente deficienza.

Quindi chiederà ricevuta all'ufficio di contabilità e di revisione per le anticipazioni divenute esuberanti su determinati capitoli e rilascerà ad esso ricevuta per le anticipazioni complementari occorrentigli nella stessa misura, sugli altri capitoli.

Chiusura a pareggio da parte di tutti gli enti della circoscrizione dei conti sui capitoli di bilancio.

29. Eseguite le operazioni di rettificazione alle ultime contabilità dell'esercizio scaduto, sono determinati nel modello 75 RA « Registro del riparto per capitolo » (v. allegato n. 28) i saldi a credito ed a debito sui singoli capitoli di bilancio.

Per i saldi a debito è predisposto il modulo di ricevuta (allegato n. 39) che l'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata dovrà poi restituire firmato all'ente interessato.

Per i saldi a credito è allestita invece la ricevuta che il corpo deve inviare al suddetto ufficio (v. allegato n. 40).

I moduli di ricevuta sono rimessi al ripetuto ufficio con speciale lettera (v. allegato n. 38).

La somma rappresentante i saldi a debito (di cui alla ricevuta allegato n. 39), è registrata dall'ente in uscita alla cassa corrente ed è diminuita (segnandola in inchiostro rosso) dalla colonna 12, cioè dall'ammontare delle anticipazioni ricevute, che detta colonna ora raccoglie (in sostituzione di quella 16 che le raccoglie durante l'esercizio).

La somma rappresentante, invece, i saldi a credito (v. per la ricevuta l'allegato n. 40) è posta in entrata alla cassa corrente ed in entrata a colonna 12 in aumento alle anticipazioni avute.

Con queste operazioni e con la riscossione od il versamento all'ufficio di contabilità e di revisione della differenza fra i crediti ed i debiti, o viceversa, le colonne 12 e 13 restano chiuse a pareggio (v. allegato 33).

Resa dei conti in contanti.

30. La resa dei conti è trimestrale.

Pei capitoli di bilancio è costituita dai rendiconti dei quattro trimestri dell'esercizio e dal rendiconto suppletivo al 4° trimestre, il quale deve chiudersi al 30 settembre dell'esercizio successivo.

31. I detti rendiconti debbono comprendere:

a) il modello 7 RA riepilogativo (v. allegato 31);

b) il modello 6 RA (rendiconti) corredato di tutti i titoli giustificativi originali (copia del modello 6 RA di cui all'allegato 30);

c) l'estratto del giornale di cassa, limitato alla riproduzione dei totali relativi alla chiusura trimestrale;

d) la situazione di tutti i conti modello 5 RA o 5 RA *bis* (allegato 32).

Tutti indistintamente gli enti della circoscrizione debbono rimettere i suddetti rendiconti all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, giacchè esso deve accertare anzitutto, che le anticipazioni di cui si è dato debito l'ente, nella terza pagina del modello 6 RA (rendiconto allegato 30) corrispondano a quelle ad esso concesse dall'ufficio medesimo, e deve poi prendere nota delle risultanze finali dei rendiconti stessi, per inviarle riassunte al Ministero (Ragioneria centrale). Per facilitare tali compiti al detto ufficio, gli enti disporranno le contabilità in modo che resti agevole estrarre da esse i modelli 6 RA e 5 RA e l'estratto del giornale di cassa.

Gli uffici di contabilità e di revisione, trattengono i modelli 7 ed i rendiconti di loro competenza, e rimettono subito agli altri uffici di revisione di cui al successivo n. 50, i rendiconti di competenza degli uffici medesimi.

Il modello 5 RA o 5 RA *bis* (dopo accertato che la somma di cui il corpo si dà debito per il fondo scorta è quella fissa

ad esso assegnata) e l'estratto del giornale di cassa, sono rimessi dai detti uffici, al Ministero (Ragioneria centrale).

Il conto dei proventi (v. allegato 27), pure trimestrale, è invece, dagli enti militari, trasmesso direttamente al Ministero (Ragioneria centrale).

La resa dei conti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre. Per le legioni dei RR. CC. tale limite è portato a 45 giorni.

Cassa di riserva e cassa corrente per gli enti d'artiglieria del genio ed automobilisti — Agenti del consiglio d'amministrazione.

32. Gli enti suddetti che non siano provvisti di due casse faranno funzionare da cassa di riserva il « tesoretto » che esiste nella loro cassa unica.

In tale « tesoretto » la cui chiave sarà custodita dal relatore, sono conservati i fondi, i valori, i documenti ed il registro (mod. 241) dei fondi ivi depositati, che gli enti con due casse debbono conservare in quella di riserva.

Il detto registro mod. 241, avrà la sua corrispondenza con le col. 4 e 5 del giornale di cassa.

La tenuta del memoriale di cassa (mod. 14 RA) presso i suddetti enti è facoltativa da parte del segretario del Consiglio, perchè questi presso gli enti stessi deve tenere il giornale di cassa.

Tutti indistintamente i fondi concessi agli enti debbono essere conservati nelle casse suddette, perciò debbono esservi conservati anche quelli relativi alle spese del materiale, i quali debbono, come tutti gli altri essere gestiti, secondo le norme ordinarie, sotto le diretta responsabilità del Consiglio di amministrazione.

Ordini di riscossione e di pagamento.

33. Gli ordini di riscossione mod. 12 RA e gli ordini di pagamento mod. 13 RA sono compilati soltanto allorchè si tratti di riepilogare più titoli o quando non sia possibile o non si ritenga opportuno di apporre l'ordine a mano o con appositi timbri sui titoli stessi.

Nel caso in cui gli ordini di cui trattisi possano essere distesi sulle note o sulle fatture, le formule da usarsi sono le seguenti:

« V°, si ordina la riscossione della somma di lire . . . . . (L. . . . .) con applicazione al conto . . . . . (proventi ecc.) dell'esercizio 192 -2 li . . . . . Il Relatore ».

oppure;

« V°, si ordina il pagamento della somma di lire . . . . . (L. . . . .), con applicazione al . . . . . (capitolo o conto), dell'esercizio 192 -2 li . . . . . Il Relatore ».

In ogni titolo di pagamento sarà poi distesa, pure a mano, o con apposito timbro, qualora il pagamento non sia fatto con ordine riepilogativo, la dichiarazione di ricevuta, del seguente tenore:

« Serve di quietanza della somma di lire . . . . . (L. . . . .), a saldo del presente titolo.

. . . . li . . . . Il . . . . . .

Il Ministero si riserva di far stampare le formule suddette su tutti quei moduli che si riferiscano a note di riscossione od a note di pagamento

Enti che dalla circoscrizione di un Corpo d'armata passano a quello di un altro.

34. In massima, e salvo diverse disposizioni del Ministero per casi particolari, per ciascun esercizio, tanto le richieste dei fondi in anticipazione, quanto la domanda di liquidazione a pareggio per parte degli enti che cambiano di circoscrizione durante il corso dell'esercizio sono rivolte all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata nella cui circoscrizione trovavasi l'ente all'inizio dell'esercizio.

Qualora per urgenti speciali motivi gli enti di cui sopra dovessero chiedere anticipazioni all'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata in cui si sono trasferti, tali anticipazioni, da applicarsi al fondo scorta, s'intenderanno

effettuate per conto dell'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata nella cui circoscrizione l'ente risiedeva all'inizio dell'esercizio.

La partita sarà poi regolata per mezzo d'operazione sulle aperture di credito.

Enti amministrativi che cessano di funzionare.

35. Gli enti che per qualsiasi motivo cessano di funzionare come centri amministrativi, prima di sciogliersi debbono fare il passaggio della loro gestione in contanti ed in materia al centro amministrativo da designarsi dal corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi l'ente che deve essere soppresso.

Le norme da seguirsi sono le seguenti:

L'ente cessante compila, in doppio esemplare, riferita alla data di scioglimento, la situazione di tutti i conti modello 5 RA, o mod. 5 RA *bis* completa, cioè con la particolare descrizione dei singoli crediti e debiti nelle pagine interne del modello stesso.

La situazione sarà sottoscritta dal Consiglio d'amministrazione cessante o da chi ne ha le funzioni, ad essa, saranno uniti tutti i titoli giustificativi e contemporaneamente sarà versata all'ente subentrante la rimanenza di cassa.

Il centro amministrativo che riceve l'eredità della gestione, facendo propri i crediti ed i debiti dell'ente cessante, registra nel suo giornale di cassa la somma riscossa, quale rimanenza in contanti con applicazione al conto fondo scorta e conti particolari, e nei registri derivati relativi a detto conto, trascrive partitamente, alle voci corrispondenti, i singoli crediti e debiti, i quali nella loro differenza danno appunto la somma registrata come sopra nel giornale di cassa. Uno degli esemplari della suddetta situazione mod. 5 RA con la dichiarazione dell'avvenuto passaggo, firmata dall'ente ricevente, è consegnata al rappresentante dell'ente disciolto con la conserva a suo discarico. S'intende che la responsabilità amministrativa delle partite dimostrate nella situazione auzidetta, rimane integra all'ente soppresso.

Per la gestione del materiale la consegna avviene nelle forme volute nei casi di cambio di consegnatario.

Legioni carabinieri reali.

36. I procedimenti contabili e le scritture fondamentali di dette legioni sono quelle stesse stabilite dalle presenti istruzioni per tutti gli altri enti militari; soltanto la resa dei conti dei reparti dipendenti, sino a quando non possa essere uniformata a quella dei reparti degli altri enti militari, avverrà con le stesse norme ora in vigore.

Dei magazzini in generale.

37. Tutti indistintamente i magazzini dell'Amministrazione militare, contenendo egualmente materiali dell'Amministrazione stessa, sono soggetti a norme fondamentali eguali.

Il movimento dei materiali dei magazzini militari possono essere di tre specie:

a) passaggio dall'uno all'altro magazzino per costituzione o variazione di dotazioni o di scorte. I movimenti danno luogo ad un semplice passaggio fra consegnatari, i quali provvedono allo scarico ed al carico con le usuali norme stabilite per detti passaggi, essendo indifferente, agli effetti della consistenza patrimoniale complessiva che i materiali siano conservati in uno piuttosto che in altro magazzino.

Tali movimenti non interessano la gestione delle assegnazioni fatte agli enti per il prelevamento gratuito dai magazzini di generi robe e materiali in relazione alla forza di uomini e quadrupedi, ed ai bisogni dei servizi;

b) prelevamento presso qualsiasi magazzino di generi, robe e materiali per i consumi della truppa, o dei quadrupedi, o per il funzionamento dei vari servizi.

Il valore del materiale prelevato va a carico delle assegnazioni come sopra fatte all'ente che effettua il prelevamento.

Sono per i bisogni della truppa i prelevamenti di razioni pane e viveri, di medicinali per le infermerie, ecc.

Sono per il funzionamento dei vari servizi il prelevamento di carte geografiche, di stampati, il materiale da impiegare

nei lavori, le materie prime per le lavorazioni, le parti di materiali, gli attrezzi da lavoro, ed in genere ogni prelevamento effettuato da corpi, direzioni o stabilimenti presso qualsiasi magazzino, compresi i propri.

Perciò nelle previsioni all'inizio dell'esercizio, nelle proposte di commesse, o nelle richieste di assegni per lavori, trasformazione di materiali, ecc. sarà sempre conteggiato, e tenuto distinto dalla somma occorrente per la lavorazione, il valore dei materiali da prelevarsi dai magazzini, per le conseguenti assegnazioni sulle due categorie di spesa.

Fanno eccezione i materiali prelevati dai magazzini per essere riparati o modificati, senza per altro subire radicali trasformazioni, e che poscia rientrano nel magazzino di provenienza, ed in altro, come materiali di dotazione, il valore dei quali non interessa l'assegnazione del laboratorio che effettua la riparazione o modificazione. Tali prelevamenti danno luogo ad un passaggio di carico (come alla lettera *a*) ogni qualvolta non sia ritenuto opportuno considerare il prelevamento come distribuzione provvisoria finchè dura la lavorazione;

c) prelevamento dai magazzini per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di privati.

38. Tutti i magazzini che contengono materiali relativi ai servizi di commissariato, quantunque amministrati da altri corpi od enti (magazzini dei corpi, magazzini di presidio, ecc.), devono ritenersi sotto l'alta direzione del commissariato al quale spetta di provvedere ai rifornimenti di materiali, generi e robe, contenute nei magazzini medesimi.

39. Le spese d'indole generale che occorrono per i magazzini dei corpi e per i magazzini di presidio fanno carico alle assegnazioni fatte ai corpi che gestiscono magazzini stessi sul capitolo « Spese generali, ecc. ».

40. Le spese invece eventualmente fatte dai detti corpi per rifornimento di materiali di cui al precedente n. 38 come ad esempio quelle per costruzione serie di vestiario, acquisto di carne per i magazzini presidio - fanno carico, alle asse-

gnazioni fatte alle direzioni di commissariato per i servizi d'istituto (2ª serie anticipazione capitoli, corredo, pane e viveri, foraggi e casermaggio).

41. Per far fronte alle eccezionali spese di cui al numero precedente, per eseguire le quali debbono essere presi accordi con la direzione di commissariato, i corpi interessati richiedono l'assegnazione alle direzioni stesse le quali le concedono su quelle fatte loro dal Ministero pei servizi d'istituto comunicando le somme concesse agli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata.

Per tali spese gli enti richiedono agli uffici suddetti nei limiti degli assegni avuti, le anticipazioni sulla 2ª serie dei succitati capitoli e compilano per esse e per le spese relative apposito rendiconto, che a somiglianza di quelli degli stabilimenti di commissariato, sono trasmessi all'ufficio di contabilità e di revisione, pel tramite della direzione di commisariato che vi deve porre il visto.

42. Pei materiali, generi e robe che i corpi acquistano o prelevano da altri magazzini per immediato impiego, può prescindersi dalla introduzione nei magazzini, per evitare un'assunzione in carico, susseguita contemporaneamente da una uguale diminuzione di carico.

In tali casi sulle fatture di acquisto sarà posta la seguente formula:

« Si dichiara che i materiali (robe o generi), furono regolarmente forniti ed impiegati contemporaneamente per

. . . . . .

. . . . li . . . . . Il Relatore

43. I corpi i quali gestiscono i magazzini viveri di presidio tengono, per la gestione in materia dai magazzini stessi, scritture distinte e compilano quindi un conto giudiziale separato.

I detti magazzini, per quanto riguarda le scritture interne, sèguono le stesse norme fissate per gli stabilimenti di commissariato.

Prelevamento da parte degli enti di materiali, generi e robe dai magazzini.

44. Tutti i materiali, generi e robe prelevate, dagli enti militari per i bisogni dei loro servizi (lettera *b*) del precedente n. 37) sono cedute, anzichè a pagamento, con addebito sulle assegnazioni avute dall'ente ricevente sul capitolo di bilancio nell'interesse del quale le cose sono prelevate (v. numero 37)..

Così pure, con addebito sulle assegnazioni, avviene il pagamento delle lavorazioni (riparazioni, ecc.) che un ente commette ad un altro (lettera *c*) del precedente n. 37).

45. Nessun ente potrà cedere materiali con addebito sulle assegnazioni od eseguire lavorazioni, senza la presentazione da parte del richiedente di regolare buono distaccato da bollettario a madre e figlia, nel quale dovrà, essere indicato il capitolo di bilancio a debito del quale sarà posto il valore dei materiali o delle lavorazioni che si richiedono.

46. Al termine di ciascun trimestre gli enti cedenti invieranno agli enti interessati l'epilogo, o nota, distinta per capitolo di bilancio, dei buoni soddisfatti nel trimestre.

Tutti gli epiloghi, e note debbono portare le indicazioni del valore dei materiali o delle lavorazioni ed il relativo totale.

47. Gli enti interessati, eseguiti i riscontri con le matrici dei buoni, anzichè porre sull'epilogo, o nota, la dichiarazione di concordanza, staccano da apposito bollettario, diviso in tre parti, mod. 28 RA (v. allegato n. 46), la figlia e la contromatrice (parti *A* e *B*) e la rimettono insieme all'epilogo, o nota, all'ente cedente.

I materiali occorrenti per gli ordinari bisogni dei servizi che non sono subito impiegati, ma distrituiti invece periodicamente, dovranno essere assunti in carico dal magazzino dell'ente ricevente.

In questo caso, anzichè la dichiarazione d'impiego e di addebito sulle proprie assegnazioni, l'ente richiedente porrà nel mod. 28 RA, gli estremi della richiesta con la quale ha assunto in carico i materiali stessi ed il capitolo sul quale graverà il valore dei materiali.

La dichiarazione con gli estremi della richiesta di carico avrà per la parte cedente lo stesso valore dell'altra munita della dichiarazione di addebito sull'assegnazione.

L'ente ricevente non si darà subito debito dei materiali presi in carico dal magazzino, giacchè di esso dovrà darsene debito al momento in cui dovrà prelevarli per l'impiego.

48. L'ente cedente provvede al discarico dei materiali, generi e robe cedute, unendo alla sua richiesta di scarico, l'epilogo, o la nota, con a corredo la parte *A* del modello 28 RA inviatagli dall'ente ricevente.

Le parti *B* riepilogate per capitolo sono rimesse dall'ente cedente agli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, i quali, dopo i riscontri del caso, le inviano agli uffici del Ministero interessati, ad eccezione delle parti *B* riguardanti le cessioni fatte ai corpi per l'ordinario mantenimento delle truppe (corredo per prima vestizione e per manutenzione, pane e viveri, foraggio e casermaggio) le quali sono trattenute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata.

49. Gli enti della circoscrizione dovranno riportare nel mod. 7 RA, riepilogativo (v. allegato 31) in corrispondenza dei singoli capitoli di bilancio, nella apposita colonna, per le somministrazioni in natura prelevate, o per le lavorazioni commesse ad altri enti, il relativo importo risultante dalle matrici del bollettario, in quanto non riguardi i materiali assunti in carico dai loro magazzini per la successiva distribuzione.

Prelevamento dai magazzini per conto di privati o di altre amministrazioni dello Stato (militari e civili).

50. I prelevamenti dai magazzini per conto di privati, o da considerarsi tali, (ufficiali, impiegati, amministrazioni locali ecc.) previsti dai regolamenti o che siano debitamente autorizzati debbono essere sempre fatti a pagamento.

Le cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere autorizzate dal Ministero, perchè esso deve ottenere le relative anticipazioni dalle Amministrazioni stesse, a norma dell'art. 19 della legge 511 del 1910, altrimenti non potrebbe essere riassegnata al bilancio della guerra la somma corrispondente alla spesa sostenuta per l'acquisto di materiali, generi e robe cedute. Quando a causa dell'urgenza non sia possibile chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero gli enti che fanno la cessione dovranno informare immediatamente l'ufficio competente.

Nel caso in cui l'anticipazione, o il pagamento, per parte di dette Amministrazioni, è fatto direttamente all'ente cedente, questo provvede al versamento in tesoreria a nome del cessionario della somma riscossa e rimette al Ministero (Ragioneria centrale) con l'avviso di cui al successivo n. 51 la quietanza di tesoreria per la riassegnazione al bilancio.

51. Il discarico dei materiali, generi e robe cedute tanto ai privati quanto alle altre Amministrazioni di Stato deve essere effettuato sempre mediante l'apposito richiesto modello 1021-*bis* (v. allegato n. 47), in carta color rosa, rilegate in fascicoletti a guisa di bollettario, con un talloncino funzionante da « matrice » ed un altro per l'avviso da inviarsi al Ministero (Ragioneria centrale).

Le richieste di scarico relative a cessioni a pagamento a privati (1° comma del precedente n. 50) devono avere allegata la quietanza di tesoreria.

Le richieste di scarico per cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato fatte secondo l'art. 19 della legge suddetta (2° comma dell'art. 50) non avranno validità per lo scarico, quantunque firmate dall'ente ricevente, se non vi sarà allegato l'avviso con la dichiarazione dell'avvenuto addebito nel conto dell'Amministrazione interessata, appostavi dal Ministero prima di restituire l'avviso stesso.

Le richieste di scarico relative a cessioni ad altre Amministrazioni dello Stato con anticipazioni o pagamenti fatti direttamente all'ente militare cedente (3° comma del n. 50) avranno allegato anzichè la quietanza, trattenuta dal Ministero, l'avviso di cui sopra che il Ministero stesso restituisce con la dichiarazione di ricevuta della quietanza stessa.

Contabilità in materia.

52. Anche le scritture per la contabilità in materia sono eguali per tutti indistintamente gli enti militari.

Tutti i consegnatari dei magazzini militari hanno due registri fondamentali per la resa dei conti in materia:

a) il registro valutativo delle variazioni modello 251 (v. allegato 41) nel quale, a guisa di giornale, sono cronologicamente registrate, nel loro ammontare totale a valore, separatamente le richieste di carico e di scarico di ciascun esercizio.

Nel registro stesso le richieste sono suddivise per titolo all'atto della registrazione delle richieste stesse.

Questo registro dal quale sono ricavati i dati a valore per le comunicazioni semestrali da farsi alla Ragioneria centrale, dà la rappresentazione del movimento avvenuto, nell'esercizio, nel valore patrimoniale affidato all'ente interessato:

b) il registro analitico-riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti avvenuti nell'esercizio, modello 1022 A (v. allegato 42) nel quale sono riportati, ad ogni singola voce, che controdistingue ciascun materiale, la quantità dei materiali che dalle richieste risultano entrati ed usciti da magazzini.

I consegnatari debbono inoltre tenere tutti gli altri registri e moduli sussidiari prescritti pei singoli magazzini.

Ciascuna voce del registro analitico riassuntivo nella sua differenza fra la colonna carico e discarico (compresa sul carico, la rimanenza al 1° luglio) dà quindi la rimanenza di ogni singolo genere di materiale esistente nei magazzini.

Alla fine dell'esercizio le rimanenze a quantità di ogni singola voce sono tradotte a valore, e in tal modo trasformate, sono riportate in apposito modulo 1022 B (v. allegato 43) annesso al modello 1022 A, insieme col quale funziona da conto giudiziale.

Nel suddetto registro valutativo mod. 251 alla fine di ogni semestre sono fatti i totali dei singoli titoli per poter procedere alla compilazione del prospetto valutativo modello 253 (v. allegato n. 44) da trasmettersi al Ministero (Ragioneria centrale) non più tardi del 20 del mese successivo al semestre.

Le richieste di carico e di scarico che alla fine del semestre non fossero state già riportate nel registro suddetto, andranno a far parte della gestione del semestre od esercizio successivo.

La registrazione delle richieste dovrà avvenire dopo che siano state quietanzate dall'ente ricevente.

Col prospetto del 2° semestre di ogni esercizio è trasmesso al Ministero anche un elenco dei materiali acquistati durante l'esercizio e non ancora pagati, e, così pure, un prospetto di quelli venduti ed il cui importo non sia ancora stato versato in tesoreria.

53. Nessun consegnatario potrà essere dismesso dalla sua carica se non abbia data regolare consegna dei materiali, robe e generi ad esso affidati.

54. Rispetto alla gestione amministrativa, i materiali in carico ai corpi sono distinti, con riferimento alla loro natura, nei gruppi *A*, *B* e *C*; ma i prospetti valutativi modello 253, tenuto conto degli elementi occorrenti per la preparazione del conto patrimoniale, dovranno suddividersi in correlazione alla specie del materiale od al servizio a cui lo stesso appartiene e cioè a seconda che si tratti di:

corredo;
servizio generale;
servizio sanitario;
servizio del casermaggio;
servizio delle sussistenze militari;
materiali di artiglieria e del genio;
materiali dei depositi di allevamento cavalli (ad eccezione degli oggetti in dotazione per gli uomini di truppa dello squadrone da comprendersi nelle altre voci sopra indicate a secondo della loro specie).

In conseguenza di quanto sopra dovrà quindi essere compilato:

1° Un prospetto unico per l'intero gruppo *A*;

2° Quattro prospetti separati per il gruppo *B* e cioè:

a) un prospetto per i materiali di «servizio generale» (2ª categoria e dalla 6ª categoria in poi);

b) un prospetto per i « materiali sanitari » (3ª categoria);

c) un prospetto per i « materiali di casermaggio » (4ª categoria);

d) un prospetto per i « viveri e materiali delle sussistenze » (5ª categoria);

3° Un prospetto unico per tutti i materiali del gruppo C a qualsiasi categoria appartengano.

Per ognuno dei prospetti valutativi suddetti e nei registri modello 251 dovrà curarsi la esatta applicazione dei movimenti a vari titoli in cui sono classificati gli aumenti e le diminuzioni.

Tale classificazione dei titoli è in diretto rapporto colle ragioni che determinano le mutazioni aumentative o diminutive nella sostanza patrimoniale.

Quindi ogni titolo dovrà comprendere nella sua denominazione generica le seguenti mutazioni:

a) Per gli aumenti:

Titolo I. — Materiali acquistati o comunque pagati con i fondi di bilancio.

Vi si comprenderanno: gli acquisti fatti dal commercio, siano essi pagati con assegni sulle anticipazioni accordate ai corpi, che pagati direttamente dal Ministero con assegni od ordinativi a favore del fornitore, le somministrazioni ottenute a pagamento da altri Ministeri e altre somministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra; i materiali ricuperati mediante compenso o restituzione del loro valore, ecc.

Titolo II. — Materiali avuti gratuitamente da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.

Titolo III. — Trasformazioni, rettificazioni, differenze per nuove stime, importo dei materiali rinvenuti in più, ecc.

Vi si comprenderanno: i materiali lavorati e trasformati dall'industria privata, i cambiamenti di classe, gli oggetti che nell'appianamento dei conti risultino in più dell'inventario di carico, i materiali e parte di materiali riassunti in carico in seguito a composizione o scomposizione, il cambio di categoria o di numero categorico o di nomenclatura o di

tariffa, i medicinali avuti dalle preparazioni officinali, gli aumenti relativi ad errori di scritturazione, i materiali provenienti da quelli dichiarati fuori servizio che richiedessero o no disfacimento, ecc.

Titolo IV. Sopravvenienze varie:

Vi si comprenderanno: gli oggetti abbandonati, presi al nemico ottenuti senza compenso per doni fatti all'Esercito da amministrazioni non dello Stato o da privati.

Titolo V. — Passaggi di materiali fra consegnatari.

Vi si comprenderanno: i materiali ricevuti senza pagamento da amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.

Titolo VI. — Partite tolte da altri gruppi di materiali. (Passaggi dal gruppo *A* al *B* al *C* e viceversa).

Titolo VII. Materiali ripresi in magazzino, materiali costruiti, riparati, trasformati, ecc., dai laboratori.

Vi si comprenderanno: gli oggetti ripresi in magazzino perchè ritirati ai cessanti dal servizio, materiali di nuova costruzione riparati, trasformati, prodotti di disfacimento (versati dalle officine ai magazzini) le materie prime restituite, gli istrumenti, gli attrezzi le parti di lavoro, i disfacimenti provenienti dai lavori nelle fortificazioni o nei fabbricati militari, i materiali tolti dagl'immobili, ecc.

b) *per le diminuzioni;*

Titolo I. — Materiali venduti, ceduti a pagamento o comunque addebitati. Vi si comprenderanno: la vendita dei materiali fuori uso, le cessioni a pagamento gli addebiti ai responsabili.

Titolo II. — Materiali passati gratuitamente ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.

Titolo III. — Trasformazioni rettificazioni per nuove stime, abbandono di cifra decimale, ecc.

Vi si comprenderanno: il cambiamento di classe, i materiali e parti di essi tolti dal carico in seguito a composizione e scomposizione, il cambio di nomenclatura, di categoria, di numero categorico e di tariffa, i materiali dichiarati fuori

servizio con e senza disfacimento e quelli dati all'industria privata per essere trasformati, ecc.

Titolo V. — Cessioni di partite.

Vi si comprenderanno: i materiali perduti o smarriti per causa di forza maggiore, perduti per calo o divenuti inservibili per deperimento naturale, i materiali consumati, impiegati in lavori imprevisti all'infuori delle officine, ecc.

Titolo V. — Passaggi di materiali fra consegnatari.

Titolo VI. — Partite passate ad altri gruppi di materiali.

Titolo VII. — Materiali e generi distribuiti per la truppa, materiali da riparare, trasformare o da impiegare in lavori, ecc.

Vi si comprenderanno le somministrazioni di oggetti di corredo, viveri, medicinali, foraggi per il servizio dei corpi, le somministrazioni agli operai con addebito, i materiali da riparare, trasformare, disfare, le materie prime, gli istrumenti ed attrezzi consumati nelle lavorazioni nelle officine, i materiali impiegati nei lavori e quelli inseritti negli inventari degli immobili militari, ecc.

N. 55. — I prospetti valutativi mod. 253 debbono anche essere completati a tergo da apposita annotazione riguardante i materiali avuti o passati gratuitamente ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra (Titolo II con la indicazione dell'ente che cedette o ricevette i materiali, le ragioni della cessione e la specie generica del materiale ceduto).

La compilazione del prospetto valutativo mod. 253 avverrà il 1° semestre con la trascrizione della consistenza al principio dell'esercizio, e quindi con il calcolo delle variazioni in aumento ed in diminuzione da cui si otterrà la « rimanenza a valore del carico » alla fine del 1° semestre.

Tale rimanenza sarà riportata, per gli opportuni controlli di questa Ragioneria, nel prospetto valutativo nel 2° semestre che si chiuderà con la dimostrazione della consistenza alla fine dell'esercizio, consistenza che dovrà esattamente concordare con quella risultante dai registri analitici-riassuntivi modelli 1022 *B*.

56. I prospetti valutativi modello 253 ed i relativi registri mod. 251, debbono in genere essere unici per ogni ente militare e non deve quindi verificarsi, ad esempio, che per la stessa amministrazione, si abbiano per lo stesso semestre, due o più prospetti per gruppo *A* o *C* e per le categorie del gruppo *B*.

La compilazione di distinti prospetti valutativi mod. 253 e di distinti registri mod. 251 per una medesima categoria di materiali e per lo stesso periodo di tempo è invece necessaria quando l'ente militare abbia consegnatari distinti che rendono conti giudiziali verso lo Stato, e nei casi particolari dei magazzini viveri presidiari amministrati da un Ente divisionale e delle farmacie degli Ospedali militari, in questi casi però sulla testata del prospetto dovrà essere chiaramente indicato oltre l'ente amministratore, anche lo speciale servizio a cui il prospetto si riferisce.

Quando non vi fossero nè consistenza iniziale, nè movimenti carico e scarico, durante il semestre, sarà trasmessa alla Ragioneria, in sostituzione del prospetto valutativo, apposita dichiarazione negativa.

Se invece vi fosse consistenza, ma non si verificassero movimenti di carico e scarico nel semestre, il prospetto valutativo sarà ugualmente trasmesso.

57. Affinchè le scritture della contabilità in materia possano dimostrare, nelle loro risultanze, l'esistenza dei materiali, generi e robe nei magazzini e possano quindi consentire gli occorrenti riscontri, per ogni magazzino deve esistere il registro valutativo ed il registro analitico.

Quindi nei centri amministrativi i quali abbiano più magazzini affidati a consegnatari distinti, il consegnatario di ciascuno di essi è agente responsabile verso lo Stato, pur restando alla diretta dipendenza del Centro amministrativo stesso, dal quale riceverà gli ordini e le indicazioni occorrenti per l'esplicazione del suo servizio.

I detti consegnatari, compresi quelli alla sede, rimetteranno i prospetti semestrali mod. 253 ed i loro conti giudiziali al centro amministrativo.

I modelli 253 dei vari consegnatari sono semestralmente riassunti da ciascun centro amministrativo nelle loro risultanze finali in apposito prospetto e con esso inviati al Ministero (Ragioneria centrale).

Analogamente ciascun centro amministrativo alla chiusura dello esercizio riassumerà in apposito prospetto le risultanze finali dei conti giudiziali dei consegnatari dipendenti e li rimetterà con esso all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata.

I conti giudiziali sono resi entro tre mesi dal termine dello esercizio finanziario e sono inviati agli Uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, i quali inscrivono in apposito elenco distintamente per ciascun corpo l'ammontare totale della consistenza a valore dei conti giudiziali. Tale elenco dovrà giungere al Ministero (Ragioneria centrale) non più tardi del 10 ottobre.

Dopo aver preso nota nel detto elenco dei dati suaccennati, gli uffici di contabilità e di revisione trattengono i conti giudiziali per i quali ad essi è delegata la revisione e trasmettono agli altri alle autorità indicate al successivo n. 60.

Il conto giudiziale comprende:

a) i registri analitici riassuntivi mod. 1022 *A* con l'annesso mod. 1022 *B*;

b) le richieste di carico e di scarico;

c) i documenti giustificativi relativi.

Inoltre a tali documenti debbono essere uniti i prospetti mod. 30 RA (V. allegato 45) relativi ai passaggi di materiale avvenuto fra il consegnatario interessato e i consegnatari di magazzini dislocati nella circoscrizione di altri Corpi d'armata.

Tali prospetti debbono essere tanti quanti sono i Corpi d'armata interessati.

Gli uffici di revisione, effettuati i riscontri ritenuti necessari, rimettono subito i suddetti prospetti agli uffici di revisione interessati, i quali si accertano della concordanza dei prospetti medesimi con le scritture dei magazzini dipendenti.

59. Per i conti in materia relativi alle officine, alle biblioteche militari di presidio ed ai mobili e suppellettili in carico agli uffici, sono seguite le norme già vigenti.

Revisione delle contabilità.

60. Gli uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata rimettono per la revisione:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) le contabilità in contanti ed in materia, dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, dell'Istituto geografico militare e degli stabilimenti militari di pena;

b) al Ministero della guerra (Direzione centrale dei servizi sanitari) le contabilità in contanti ed in materia dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino;

c) al Ministero della guerra (Ispettorato ippico) le contabilità in contanti ed in materia dei depositi allevamento cavalli;

d) al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria, genio e automobilistici) le contabilità in contanti relative ai capitoli speciali dell'arma d'artiglieria e del corpo automobilistico e le contabilità in materia relative al materiale dell'arma e corpo, ora detti;

e) al Comando del genio di corpo d'armata le contabilità in contanti relative ai capitoli di bilancio speciali dell'arma del genio e le contabilità in materia relative ai materiali dell'arma stessa.

Tutte le altre contabilità, in contanti ed in materia, sono trattenute dagli stessi uffici di contabilità e di revisione, i quali provvedono alla revisione.

Dopo effettuata la revisione le contabilità di cui ai comma precedenti sono trasmesse alla Corte dei conti.

Personali, reparti, missioni e commissioni all'estero personale e reparti in posizione speciale ed all'estero.

61. L'amministrazione e la contabilità dei personali, dei reparti, delle missioni e commissioni suddette è affidata al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale funziona come loro centro amministrativo per la sola gestione in contanti, rimane

quindi esclusa ogni sua ingerenza per quanto riguarda la gestione in materia e la tenuta della matricola dei militari di cui trattasi.

62. Gli enti di provenienza dei militari e reparti suddetti, oltre al conservare il materiale in consegna ai militari o reparti medesimi, prendono in carico anche i materiali eventualmente acquistati o prelevati direttamente dai corpi o reparti medesimi.

63. Agli effetti della resa dei conti in contanti i reparti, missioni e commissioni di cui trattasi, debbono ritenersi distaccamenti dell'ufficio suddetto, al quale quindi debbono rimettere i loro conti.

Come massima il rifornimento dei fondi dovrà essere fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Eccezionalmente, in caso d'urgenza, i fondi potranno essere somministrati da un ente del presidio, però, in questo caso, le somme s'intenderanno concesse per conto dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale provvederà ai rimborsi relativi e addebiterà le somme stesse agli interessati.

Le somme in possesso dei reparti, delle missioni e commissioni all'atto della partenza, e quelle anticipate ai personali isolati partenti, sono richieste in rimborso, dai centri amministrativi interessati, all'ufficio amministrazione di personali militari vari.

La rimanenza di cassa risultante alla chiusura dell'ultimo rendiconto da inviare all'Ufficio di amministrazione di personali militari vari dai reparti, missioni e commissioni, sarà versata all'Ufficio predetto.

Scritture con movimenti in valuta nazionale ed in valute estere.

64. I reparti che per la loro dislocazione debbano eseguire promiscuamente pagamenti in valute differenti, si atterranno alle seguenti norme:

a) agli esclusivi effetti delle materiali operazioni contabili il valore nominale delle valute estere, in confronto di quella nazionale, sarà quello delle tabelle di parità monetaria (drácma L. 1 - lira turca L. 22.80 - lira sterlina L. 25.22, ecc.);

b) in via assoluta, invece, tutti i ragguagli fra le valute estere e quella nazionale, e viceversa, dovranno essere sempre fatti nei riguardi dei terzi al cambio reale della giornata, in altri termini il cambio fisso (riferito alla parità monetaria) non serve ad altro che a tradurre convenzionalmente in valuta italiana i movimenti di cassa effettuati in valuta estera, al solo scopo di poterli includere nell'unica contabilità in lire, del reparto e del centro amministrativo dal quale il reparto stesso dipende;

c) il giornale di cassa dei reparti, obbligatoriamente, dovrà avere oltre le due normali colonne d'entrata e di uscita, distinte coppie di colonne per ciascuna valuta, compresa quella italiana. Nelle ora dette coppie di colonne aggiuntive, avvengono gli effettivi movimenti nelle diverse valute, in modo che ciascuna coppia di colonne, nella sua risultanza finale, deve dare, in ogni momento, l'effettiva esistenza in cassa delle singole valute;

d) nelle due prime colonne, cioè in quelle dell'entrata e dell'uscita nella pagina di sinistra del modello, sono poi riportati i movimenti inscritti nella coppia di colonna relativa alla valuta italiana, e quelli inscritti alle coppie relative alle valute estere, questi ultimi moltiplicati ciascuno per il numero rappresentante la relativa parità monetaria;

e) in tutte le diciture da riportarsi nel giornale di cassa e su tutti indistintamente i titoli giustificativi dovranno risultare le indicazioni relative alla valuta o alle valute con cui furono effettuate le riscossioni ed i pagamenti. Nei titoli stessi, se pagati in tutto od in parte in valute estere, dovrà essere fatta la dimostrazione dell'ammontare convenzionale in lire italiane del titolo, in base alla parità monetaria, cioè dell'ammontare che è riportato nella prima coppia di colonne del giornale del reparto (pagina di sinistra);

f) per evitare che i reparti debbano fare acquisti di valute sul posto saranno richieste anticipazioni nelle diverse valute commisurate a quanto possa occorrere ai reparti per i pagamenti nelle diverse valute stesse;

g) la copia integrale del giornale di cassa dei reparti (pagina di sinistra e di destra) dovrà sempre corredare la contabilità dei reparti;

h) pel giornale di cassa dei reparti di cui trattasi, sarà usato il modello 66 RA e quello 64 RA opportunamente utilizzando la pagina di destra per intestare una coppia di colonne a ciascuna valuta;

i) il centro amministrativo, per la ripartizione delle somme dell'estratto del giornale del reparto fra le diverse voci del suo giornale mod. 11 RA aggiungerà, ad ogni pagina dell'estratto suddetto, una pagina di destra del modello 66 RA;

l) il centro amministrativo dovrà tenere sempre presente la suddivisione in valute di cui al mod. 66 RA o 64 RA modificato, affinchè:

1° vengano riportate dai reparti le rimanenze secondo la ripartizione in valute risultante dalla verifica di cassa e dal mod. 66 o 64 RA al giorno di chiusura del rendiconto precedente;

2° le rimanenze del modello 66 o 64 RA abbiano, (tutte le volte che sia possibile constatarlo) perfetta corrispondenza coll'effettiva esistenza di cassa per qualità e quantità delle varie valute.

I reparti all'atto del loro ritorno in territorio nazionale od in seguito al loro eventuale scioglimento, versano al proprio centro amministrativo la propria rimanenza di cassa secondo la quantità e qualità delle diverse valute risultanti dal rendiconto mod. 66 o 64 RA modificati.

Negli allegati n. 48 e 49 è esemplificato il giornale di un reparto, nelle condizioni di cui al presente numero, e quello del corrispondente centro amministrativo, per la parte che ha il collegamento col reparto stesso.

Collaborazione degli uffici centrali con quelli per feriti.

65. Con l'ordinamento oggetto della presente istruzione, tutti gli enti di ogni circoscrizione di corpo d'armata formano come una unità amministrativa contabile, sotto la vigilanza del Comando del corpo d'armata e del Ministero.

E' quindi necessario che i funzionari del Ministero pos-

sano accedere sempre negli uffici stessi delle amministrazioni militari.

I Comandi di corpo d'armata daranno disposizioni di carattere generale in tal senso agli enti della circoscrizione. In ogni caso il Ministero rilascerà ai suddetti funzionari apposita delegazione continuativa da prodursi ad ogni richiesta.

Ispezioni contabili.

66. Le ispezioni contabili sono eseguite con le modalità stabilite dal Ministero.

Controlli.

67. Fermo restando il diritto ed il dovere da parte di chi ha le responsabilità di tutto il servizio in generale, di accertarsi con riscontri sintetici, ispettivi o saltuari del modo come tutti i servizi vengono condotti, la responsabilità effettiva del controllo esecutivo di determinate parti delle contabilità e specialmente del controllo computistico e di quello relativo all'esistenza ed alla regolarità formale dei documenti, è data a coloro che effettivamente lo eseguiscono, e soltanto la responsabilità generica, conseguente dalla deficiente sorveglianza sui controllori diretti, è data agli altri che per disposizioni regolamentari o speciali rispondono dei servizi relativi.

Quindi tutti i documenti che debbono essere sottoposti ad un controllo presso gli uffici di amministrazione del centro amministrativo, e presso uffici di reparti dipendenti, dovranno essere firmati dalla persona (ufficiale, impiegato, sottufficiale o militare) che materialmente provvide al controllo e controfirmati o dal relatore, o dal direttore dei conti, o dal comandante del reparto, o dal capo ufficio, o da chi ne fa le veci, a seconda delle disposizioni in vigore.

La firma del revisore dovrà seguire la dichiarazione di regolarità da porsi sui documenti che furono oggetto del riscontro.

Pagamenti che gli enti militari fanno a mezzo delle tesorerie per conto del Ministero.

68. Tutti i suddetti pagamenti ad ogni effetto debbono considerarsi come fatti direttamente dal Ministero, quindi essi, non interessano in nessun modo le scritture della contabilità in contanti degli enti amministrativi dipendenti.

I pagamenti di cui trattasi, da disporsi presso le sezioni di tesoreria per delegazione del Ministero, sono soltanto quelli che si riferiscono agli acconti da concedersi ai singoli provveditori od impresari, i quali abbiano stipulato regolare contratto con l'amministrazione militare. Al pagamento del saldo di tali contratti deve invece provvedere il Ministero, con assegno emesso direttamente.

Per il pagamento degli acconti di cui sopra, tenuto conto delle condizioni risultanti dai singoli contratti, è stabilito l'ammontare presunto di tutti gli acconti che ogni singolo provveditore od impresario potrà ottenere durante il corso dell'esercizio.

Nella misura della somma così presunta, il Ministero potrà, in seguito a domanda dell'ente militare interessato, o di propria iniziativa, ove lo creda opportuno, disporre una speciale apertura di credito a favore dell'ente medesimo presso la sezione di tesoreria.

Tale apertura di credito porterà l'indicazione dello scopo pel quale è concessa, il nome e cognome del provveditore o dell'impresario a favore del quale potranno essere pagati gli acconti, la data del contratto, nonchè tutte le altre indicazioni prescritte.

Per provvedere al pagamento degli acconti relativi, l'ente interessato emette su tali aperture di credito appositi assegni, a favore del provveditore o dell'impresario, emessi al netto della tassa di bollo ed, eventualmente, delle spese di posta, le quali saranno però dimostrate sugli assegni stessi ed annotate nel registro mod. 75 RA di cui appresso.

L'ammontare di tali ritenute prima del termine dell'esercizio, od al termine del contratto, dovrà essere versato in tesoreria mediante assegno sulle aperture di credito relative.

Allorchè, ultimate le provviste od i lavori, è compilato l conto di liquidazione finale, che porta il relativo saldo, il

conto finale stesso è rimesso al Ministero dopo i prescritti riscontri, con un rendiconto dell'apertura di credito, nel quale è portato a debito l'importo del credito aperto colle eventuali successive variazioni, ed a credito gli acconti pagati. Vi si uniscono inoltre tutti gli altri documenti prescritti.

Quando il contratto non si esaurisce nello stesso esercizio finanziario, ma invece si accavalla a due o più esercizi, al termine di ciascun esercizio è inviato ugualmnte il suddetto rendiconto dell'apertura di credito.

Al termine di ciascun esercizio le aperture di credito sono ridotte nella misura delle somme effettivamente erogate su ciascuna di esse. Quindi per gli acconti non pagati nel corso di un esercizio, debbono essere concesse, in quello successivo, nuove apposite aperture di credito.

In ciascun esercizio finanziario gli assegni sulle aperture di credito debbono portare una data non posteriore a quella del 30 giugno. La consegna degli assegni ai creditori può avvenire durante tutto il mese di luglio. Quindi per i contratti che si esauriscono con l'esercizio finanziario, gli enti che li amministrano avranno cura di emettere l'assegno per ultimo acconto con la data, al più tardi, del 30 giugno, in modo da far coincidere il rendiconto prescritto a fine di esercizio con quello da unire al mandato di saldo.

Il rendiconto delle aperture di credito, in ogni caso, consisterà in una copia del registro mod. 75 RA di cui appresso, sulla quale sarà stata preventivamente apposta la dichiarazione di concordanza con le risultanze del conto corrente dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Gli enti militari per le aperture di credito di cui trattasi e per i relativi assegni emessi tengono un apposito registro (estraneo del tutto alle scritture per le contabilità in contanti) mod. 75 RA nel quale, tanto le aperture di credito, come gli assegni sono riportati, sia ordinatamente per numero progressivo, sia distintamente per apertura di credito fatta per ogni contratto di fornitura e lavoro.

La colonna 1 del detto modello sarà riservata al numero ordinale degli assegni emessi; la colonna 2 alla data di emissione, ed a quella di consegna degli assegni stessi ed al motivo del pagamento, nonchè al numero, alla data ed al motivo delle aperture di credito. Nella detta col. 2, sul lato destro, sarà riservato, separandolo con apposita linea, lo

spazio per annotarvi le somme ritenute per tassa di bollo, ed eventualmente per spese di posta, da versarsi, poi, in tesoreria.

Le singole coppie di colonne saranno intestate ai singoli provveditori ed impresari, con l'accenno ai dati più importanti del contratto di fornitura o lavoro.

Le somme corrispondenti alle indicazioni della colonna 2, saranno applicate alla coppia di colonne interessate e ripetute nell'ultima coppia del modello, nella quale si avrà il conto ordinale di tutte le aperture di credito aperte all'ente e degli assegni emessi sulle medesime, coincidente con quello unico tenuto dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Disposizioni transitorie.

69. Come è già stato accennato al n. 3 (disposizioni generali) ed al n. 20, le gestioni in contanti degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, sono liquidate da tutti indistintamente gli enti militari dipendenti nelle loro attuali scritture, le quali allo scopo rimangono aperte.

70. Giova qui ricordare che le gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti, sono ormai estinte nelle scritture degli enti stessi, in seguito alle disposizioni di cui nel R. decreto 2830 del 30 dicembre 1923 (circolare 53 del *giornale militare* del corrente anno).

71. Col 1° luglio 1924, quindi, tanto gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, quanto tutti indistintamente gli enti militari dipendenti, nessuno escluso, terranno due contabilità distinte.

Quella per le gestioni degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24 e quella degli esercizi 1924-25 e successivi.

72. Sarà tenuto presente che i movimenti interessanti le gestioni degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24 non potranno essere che pochi e non potranno riguardare, in massima, che la liquidazione a pareggio dei conti di bilancio degli eser-

cizi stessi, le correzioni relative e le partite del fondo scorta conti particolari (o partite estranee) in quanto quest'ultime servono ad estinguere quelle accese nei tre ripetuti esercizi.

73. I distaccamenti dei corpi di truppa, che non debbono fare pagamenti in conto residui, non avranno in generale, bisogno di avere dal 1° luglio 1924, due giornali per tenere separate le due suddette gestioni.

Perciò i centri amministrativi disporranno che tali distaccamenti versino la rimanenza di cassa al 30 giugno 1924, da registrarsi nelle scritture 1923-24. Queste rimanenze potranno però essere lasciate ai distaccamenti a titolo di prima anticipazione data in conto dell'esercizio 1924-25, nelle cui scritture sarà registrata, a questo titolo, contemporaneamente all'operazione eseguita nelle scritture 1923-24.

74. Allorchè il centro amministrativo abbia reparti, sezioni od uffici ai quali necessita la tenuta di due giornali, uno per i movimenti interessanti gli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24 che riporterà la rimanenza al 30 giugno 1924, e l'altro per i movimenti dell'esercizio 1924-25, il quale avrà inizio senza rimanenza, prescriverà che gli estratti dei suddetti giornali gli siano rimessi insieme, alla fine del mese, con i relativi titoli giustificativi.

Il centro amministrativo stesso, registra i movimenti relativi al primo dei succitati estratti nelle sue scritture dell'esercizio 1923-24, lasciate aperte, e quelli riguardanti l'altro estratto, nelle scritture dell'esercizio 1924-25.

75. I reparti, sezioni ed uffici di cui al precedente numero non appena abbiano liquidate le partite in collegamento con gli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, procederanno al versamento della rimanenza risultante dal giornale riguardante gli esercizi stessi, operazione da farsi con le stesse norme di cui al precedente n. 73.

76. Le gestioni degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, per quanto riguarda i fondi, saranno alimentate dagli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale emessi dagli uffici di contabilità e di revisione a favore degli enti della circoscrizione di corpo d'armata.

Tali ordinativi, pei quali saranno fatte distinte richieste d'anticipazione, sia dagli uffici di contabilità e di revisione, sia dagli enti militari interessati, nessuno escluso, sono riportati nel giornale, e nei relativi registri derivati, dell'esercizio 1923-24.

77. Le prime operazioni da eseguirsi da tutti indistintamente gli enti militari nel giornale dell'esercizio 1923-24 sono quelle di cui appresso:

a) il movimento d'uscita della somma fissa, assegnata all'ente a titolo di fondo scorta (v. n.):

b) il movimento d'entrata, relativo alla riscossione dei fondi permanenti in distribuzione ai reparti, uffici e funzionari.

La somma relativa al fondo scorta, nella stessa misura di quella portata in uscita nel giornale 1923-24 è registrata in entrata nel giornale dell'esercizio 1924-25 e relativo registro derivato (mod. 75 RA di 1° grado - vedi allegato).

Le somme relative ai fondi permanenti, inscritte in entrata nel giornale 1923-24, sono riportate in quello 1924-25, in quanto la concessione debba essere rinnovata, in tutto od in parte. In ogni caso queste nuove concessioni dovranno essere fatte mediante rilascio di nuova quietanza per parte dei reparti, uffici o funzionari interessati.

78. Gli uffici di contabilità e di revisione, ove occorrano loro fondi per passarli agli enti della circoscrizione, per la liquidazione delle gestioni degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, rimettono al Ministero (Ragioneria centrale) separata richiesta d'anticipazione in conto residui da versarsi nella contabilità speciale.

79. Per le gestioni degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, da liquidarsi nel più breve tempo possibile, dovrà essere rimessa trimestralmente al Ministero (Ragioneria centrale), pel tramite dell'ufficio di revisione, insieme ai documenti delle contabilità 1924-25 e successivi, distinta situazione di tutti i conti.

80. La liquidazione a pareggio con l'ufficio di contabilità e di revisione dei conti sui capitoli di bilancio dell'esercizio

1923-24, sarà fatta dopo spedito il rendiconto del 4° trimestre in un rendiconto suppletivo a questo.

Cioè, anche all'esercizio 1923-24 è estesa la facoltà data per gli esercizi 1924-25 e successivi, di redigere un quinto rendiconto.

Quindi le disposizioni relative a tale rendiconto suppletivo, nonchè quelle relative al modo di mandare ad effetto le correzioni, ancora da eseguirsi nelle contabilità, s'intendono applicabili anche alla gestione dell'esercizio 1923-24.

81. Gli enti d'artiglieria, del genio, automobilisti, ufficio personali militari vari, farmacia centrale militare, istituto geografico militare, stabilimenti militari di pena, depositi allevamento cavalli, che negli esercizi 1923-24 e precedenti abbiano tuttora scoperti saldi a credito od a debito relativi ai capitoli di bilancio degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24 segnaleranno all'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata le somme relative con apposita lettera, con accluse i moduli di ricevuta, il tutto similmente a quanto è fatto per la chiusura a pareggio alla fine dell'esercizio. (Vedi precedente n. 40 e allegati 38, 39 e 40).

Per ogni esercizio sarà rimessa una separata lettera coi relativi moduli.

82. Gli uffici di contabilità e di revisione, riepilogano per capitolo di bilancio le somme segnalate da tutti gli enti della circoscrizione, e richiedono, nella misura occorrente, su ciascun capitolo, dell'esercizio 1924-25, le corrispondenti anticipazioni, in conto residui, da commutarsi, nel loro ammontare, in quietanze a favore della contabilità speciale, da registrarsi quindi nelle scritture dell'esercizio 1923-24. Le dette richieste conterranno la sola seguente indicazione:

« Per rifornire i corpi della circoscrizione dei fondi occorrenti per fronteggiare le spese relative ai residui ».

83. Ottenute le dette anticipazioni gli uffici di contabilità e di revisione provvedono con ordinativi di pagamento alla distribuzione dei fondi agli enti interessati, i quali inscrivono le somme riscosse nel giornale, e relativi registri derivati, dell'esercizio 1923-24. Quadora eventualmente, i saldi a debito degli enti superassero quelli a credito, i suddetti uffici reclameranno la differenza.

84. Le somme come sopra riscosse e quelle come sopra versate ,scisse fra i diversi capitoli di bilancio che avevano saldi, saranno inscritte nei rendiconti del 4° trimestre, dei suddetti esercizi 1921-22, 1922-23 e 1922-24 se non ancora spediti, altrimenti in un rendiconto suppletivo a ciascuno di essi.

In tal modo tutti i rendiconti relativi agli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24 resteranno chiusi a pareggio.

Roma, 5 giugno 1924.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro della guerra:
DI GIORGIO.

Registrato alla corte dei conti, addì 16 *giugno* 1924.
Registro 281, *foglio* 307.

N. B. — Della presente istruzione, saranno inviate, a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, un determinato numero di copie a ciascun ente interessato.

MOD. 75 *R. A.* bis (muto) ALLEGATO N. 1

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'Armata in .....

ESERCIZIO 192...-92...

RIASSUNTO

della previsione della forza degli enti della circoscrizione

NOTA — Il presente modello (75 R. A. bis) è stampato col frontespizio le intestazioni delle colonne in bianco, per poter servire a diversi scopi, rendo anche i relativi intermedi, completi e limitati alle colonne centrali. Quindi gli enti nell'adoperarlo come riassunto della previsione della forza, dovranno completare a mano sul frontespizio e nella intestazione delle olonne, nel modo qui esemplificato.

N. del Giornale	INDICAZIONI	GIORNATE							
		Ufficiali	Impiegati	Marescialli	Sergenti	Truppa	Quadrupedi di ufficiali	Quadrupedi di truppa	Ufficiali in p. A., congedo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Legione CC. RR. di.....	—	—	—	—	—	—	—	—
	» »	—	—	—	—	—	—	—	—
	» »	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totali per i CC. RR....	—	—	—	—	—	—	—	—
	..... Reggimento Fanteria	—	—	—	—	—	—	—	—
	..... » »	—	—	—	—	—	—	—	—
	..... » »	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Previste per l'esercizio 192 -92 ; ovvero effettive nel 1° o 2° o 3° o 4° trimestre ecc.

DI PRESENZA (I) .....

Reclute	Ufficiali e truppa feriti e tubercolotici	Operai	Impiegati avventizi							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—								
—	—	—	—								
—	—	—	—								
—	—	—	—								
—	—	—	—								
—	—	—	—								
—	—	—	—								

ALLEGATO N. 2

Ufficio di contabilità e di revisione

del Comando del corpo d'armata in .....

Cap. .....

Esercizio 192 ...-92 ...

Riepilogo delle previsioni delle spese per .....

Enti amministrativi della circoscrizione del Corpo d'Armata	Importo previsione		Assegnazioni concesse		*Annotazioni*
	in contanti	in natura	in contanti	in natura	

NOTA — Il presente modello, in formato doppio protocollo, stampato anche nelle altre pagine, dovrà essere predisposto dall'ufficio interessato, valendosi dell'industria privata. Nel modello stesso, da servire per i vari riepiloghi, prescritti dalle istruzioni, debbono essere portati a stampa i nomi degli enti della circoscrizione.

MOD. 16 *R. A.* ALLEGATO N. 3

Ufficio di contabilità e di revisione

presso il Comando del Corpo d'armata in .....

Esercizio 192...-192...

REGISTRO

delle assegnazioni, delle anticipazioni, delle spese e delle somministrazioni in natura fatte ai Corpi della Circoscrizione

AVVERTENZE.

1. Il registro da formarsi col presente modello serve agli uffici di contabilità e di revisione per tenere in evidenza nella pagina di sinistra: la situazione di ciascun capitolo di bilancio in relazione alle assegnazioni avute dal Ministero per i pagamenti da eseguirsi da tutti gli enti della circoscrizione, alle anticipazioni avute dal Ministero in conto delle assegnazioni stesse, alle somme totali distribuite agli enti stessi ed alle spese totali effettuate dai ripetuti enti; la pagina di destra invece dà la situazione delle somministrazioni in natura.

2. — Le somme da inscriversi nella col. 4 corrispondono al totale delle somme autorizzate dal Ministero, per tutti gli enti della circoscrizione, con

Vedi continuazione in quarta pagina.

Esercizio 192.....-92....

PER CONTANTI

ASSEGNAZIONI				ANTICIPAZIONI			Totali trimestrali delle somme passate a tutti gli enti della circoscrizione	Totali trimestrali di tutte le spese sostenute da tutti
N. d'ordine	Data	Indicazioni	Ammontare	N. e data della apertura di credito	N. d'ordine	Ammontare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1924							
1	25 giugno	Assegnazione per l'esercizio	3,286,000	25 / 3-7-21	1ª	810,000	1° 805,000	810,000
2	3 ottobre	Variazione in più .	42,000	141 / 29-9-21	2ª	830,000	2° 837,000	825,000
3	10 »	Aumento per corrispondente diminuzione assegni in natura .	100,600	355 / 20-12-21	3ª	800,000	3° 790,000	867,000
		TOTALE ... L.	3,428,000	1210 / 20-6-22	4ª	810,000	4° 801,000	798,000
	1925							
4	20 gennaio	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista	120,000					
		Restano ... L.	3,308,000			3,250,000	3,233,000	3,240,000
			Vedasi avvertenza N. 2			Vedasi avvertenza N. 3	Vedasi avvertenza N. 4	

PER SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

ASSEGNAZIONI			Totali trimestrali del valore dei prelevamenti fatti da tutti gli enti della circoscrizione		*Annotazioni*
Data	Indicazioni	Ammontare			
10	11	12	13		14
1924					
25 giugno	Assegnazione per l'esercizio .	10, 920, 000	1°	2, 605, 000	
10 ottobre	Diminuzione per corrispondente aumento assegno in contanti	— 100, 000	2°	2, 580, 000	
	Restano . . .	10, 820, 000	3°	2, 615, 000	
1925					
20 gennaio	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista .	— 310, 000	4ª	2, 690, 000	
	Restano . . .	10, 510, 000		10, 490, 000	

Vedasi
Avvertenza N. 5

la restituzione del riepilogo di cui all'allegato 2 (previsione delle spese per tutto l'esercizio) e dai simili riepiloghi riguardanti le assegnazioni suppletive.

3. — Le somme e i dati da inscriversi a col. 5, 6 e 7 sono quelli relativi alle aperture di credito concesse dal Ministero per le spese da pagarsi da tutti i corpi della circoscrizione.

4. — Le somme totali da inscriversi trimestralmente nelle col. 8 e 9 rispondono rispettivamente al totale delle anticipazioni e delle spese del mod. 75 RA da spedirsi trimestramente al Ministero ricavandone i dati totali per ciascun ente dal registro dei conti di ciascuno di essi di cui all'allegato 4

5. — Le somme da inscriversi nella col. 13 e 14 sono ricavate dal riepilogo di cui al precedente n. 2 e dal mod. 75 di cui al precedente n. 4.

6. — Nel presente registro per ciascuno dei capitoli propri al commissariato (corredo, pane e viveri, foraggi e casermaggio) sono aperti due conti distinti: il primo, come tutti gli altri capitoli, per le spese da farsi, in conto di detti capitoli dagli enti della circoscrizione pei servizi loro propri; il secondo per le spese da farsi dai corpi o dal commissariato per le spese che hanno per fine di provvedere i generi e robe da introdursi nei magazzini per alimentare gli enti stessi di quanto loro occorre pei servizi ordinari.

Nei primi di detti conti sono poste le assegnazioni, le anticipazioni e le spese relative ai servizi propri ai corpi (1ª serie anticipazioni).

Nei secondi, invece, di detti conti sono poste le assegnazioni, le anticipazioni (2ª serie) e le spese relative al funzionamento degli stabilimenti di commissariato (compresa la direzione di commissariato), nonchè le spese per acquisti di generi e robe per rifornire i magazzini, per le quali il Ministero demanda il pagamento al commissariato.

MOD. 20 *R. A.* ALLEGATO N. 4

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'Armata in .....

.....

suo Conto

delle assegnazioni, delle anticipazioni, delle spese

e delle somministrazioni in natura. (Vedi mod. 75 unito)

AVVERTENZE.

Ad ogni ente della circoscrizione, l'ufficio di contabilità e di revisione, assegna uno dei presenti modelli, munito di due o tre intermedi limitati alle colonne centrali, che sono quelli che normalmente occorrono per avere tante doppie coppie di colonne, quante ne necessitano per intestarle ai singoli capitoli di bilancio.

A tale modello, così composto, sarà unito di seguito, un mod. 75 *R. A.* per le somministrazioni in natura, come è qui esemplificato.

Questi fascicoletti possono essere rilegati a registro o raccolti in apposite cartelle.

Vedi continuazione in quarta pagina.

N. del Giornale	INDICAZIONI	CAPITOLO 18				CAPITOLO 19			
		Assegnazioni del Ministero	Anticipazioni		Spese Totali per trimestre	Assegnazioni del Ministero	Anticipazioni		Spese Totali per trimestre
			Parziali	Totali per trimestre			Parziali	Totali per trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Assegnazioni concesse dal Ministero per l'esercizio	40.000	—	—	—	10.000	—	—	—
2	Anticipazione mese di Luglio Assegno N.	-	3.000	—	—	—	800	-	—
3	Id. Agosto id. N.	—	3.000	—	—	—	800	-	—
4	Id. Settem. id. N.	-	3.000	—	—	—	800	-	—
5	Id. suppiet. id. N.	-	1.000	—	—	—	100	-	—
				10.000				2.500	
6	Mod. 7 *R. A.* riassuntivo del 1° Trimestre	—	—	—	9.800	—	—	—	2.500
7	Assegnazione suppletiva concessa dal Ministero	5.000	—	-	—	2.000	-	—	—
8	Anticipazione mese di Ottobre Assegno N.	—	3.500	—	—	—	4.000	-	—
9	Id. Novem. id. N.	—	3.500	—	—	—	1.10	-	—
10	Id. Dicem. id. N.	—	3.500	—	—	—	1.000	—	—
11	Versato per sopravanzo anticipazione		—	—	—	—	— 3.00	-	—
				10.500				3.100	
12	Anticip. Genn. Assegno N.	-	3.600	—	—	—	1.200	—	—
13	Mod. 7 *R. A.* 2° Trimestre	—	—	—	10.400	—	—	-	0.250
14	Spostamento autorizzato dalle assegnazioni in natura a quelle per pagamenti	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Anticipazione mese di Febbraio Assegno N.	—	3.500	—	—	—	1.200	—	-
16	Id. Marzo id. N.	—	3.500	—	—	—	1.200	—	—
				10.600				3.600	
17	Id. Aprile id. N.	—	4.600	—	—	—	800	—	-
18	Mod. 7 *R. A.* 3° Trimestre	-	—	—	10.500	—	—	—	3.750
19	Versato per sopravanzo anticipazione	—		—	—	—	—	—	—
20	Anticipazione mese di Maggio Assegno N.	—	4.600	—	—	—	1.000	—	-
21	Id. Giugno id. N.	-	4.700	—	—	—	1.000	-	—
				13.900				2.800	
22	Mod. 7 *R. A.* 4° Trimestre	—	—	—	13.850	—	—	—	3.150
		45.000	—	45.000	44.550	12.000	—	12.000	12.700
23	Liquidazione delle rimanenze a debito ed a credito sui capitoli (Versato L. 400)			— 450	—			700	—
				44.550	44.500			12.700	12.700

CAPITOLO 34				CAPITOLO 36				TOTALI			
Assegnazioni del Ministero	Anticipazioni		Spese Totali per trimestre	Assegnazioni del Ministero	Anticipazioni		Spese Totali per trimestre	Assegnazioni del Ministero	Anticipazioni		Spese Totali per trimestre
	Parziali	Totali per trimestre			Parziali	Totali per trimestre			Parziali	Totali per trimestre	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30.000	—	—	—	—	—	—	—	130.000	—	—	—
—	6.500	—		—	—	—	—	—	10.300	—	—
—	6.500	—		—	—	—	—	—	10.300	—	—
—	6.500	—		—	—	—	—	—	10.300	—	—
—	500	—	—	—	1.000	—	—	—	2.600	—	—
		20.000				1.000				33.500	
—	—	—	19.850	—	—	—	—	—	—	—	32.200
—	—	—	—	—	—	—	—	7.000	—	—	—
—	6.500	—	—	—	—	—	—	—	14.000	—	—
—	6.600	—	—	—	—	—	—	—	11.200	—	—
—	6.500	—	—	—	—	—	—	—	11.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 000	—	—
		19.600								33.200	
—	6.700	—	20.050	—	—	—	—	—	11.500	—	33.700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000	—	—	—	—	—	—	—	4.000		—	—
—	7.000	—	—	—	—	—	—	—	11.700	—	—
—	7.000	—	—	—	—	—	—	—	11.700	—	—
		20.700								34.900	
—	7.700	—	—	—	—	—	—	—	13.100	—	—
—			20.100		—	—	—	—	—	—	34.350
—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	—1.000	—	—
—	8.000	—	—	—	—	—	—	—	13.600	—	—
—	8.000	—	—	—	—	—	—	—	13.700	—	—
		23.700				—1.000				39.400	
—	—	—	23.350	—	—	—	—	—	—	—	40.350
84.000		84.000	83.350		—	—	—	141.000	—	141.000	140.600
		— 650	—							400	—
		83.350	83.350							140.600	140.600

Nei fascicoli relativi agli enti (in massima le direzioni di commissariato) che richiedono due serie d'anticipazioni sui capitoli di bilancio. corredo, pane e viveri, foraggi e casermaggio, sono assegnate, pei capitoli stessi due doppie coppie di colonne, come si trattasse di due distinti capitoli

Da questo modello 20 *R. A.* debbono essere ricavati i dati per la compilazione:

a) dei mod. 75 *R. A.*, che riassumono le risultanze dei rendiconti dei corpi, da inviarsi al Ministero (Ragioneria centrale) dopo la chiusura di ciascun trimeste.

b) dei rendiconti (mod. 75 *R. A.*) delle anticipazioni avute dal Ministero sui vari capitoli di bilancio e delle somme distribuite agli enti dipendenti, giacchè questi rendiconti non debbono riprodurre le operazioni cronologicamente, come sono trascritte nello sviluppo delle col. 8 e 9 del giornale delle aperture di credito, ma bensì le debbono raggruppare per ciascun ente.

I due elaborati ora detti quindi, per quanto si riferisce ai movimenti interessanti gli enti dipendenti, debbono coincidere, oltre che fra loro, anche col modello 75 R. A. che sviluppa le colonne 8 e 9 del giornale delle aperture di credito.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 4 bis

.....

ESERCIZIO 1920-192...

Parte del conto mod. 20 R. A.
per le somministrazioni in natura
conto del

.....

(Per le avvertenze vedasi allegato subito precedente, N. 4).

N. del Giornale	INDICAZIONI	Cap. 34		Cap. 36					
		Entrata Assegnaz.	Uscita Prelevam.	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Assegnazioni concesse dal Ministero per l'esercizio. . . .	120.000	—	30.000	—	—	—		
2	Mod. 7 R. A. riassuntivo del 1° Trimestre	—	39.000	—	7.000	—	—	—	—
3	Id. 2° Trimestre	—	30.500	—	8.000	—	—	—	—
4	Spostamento dalle assegnazioni in natura a quelle in contanti autorizzato	— 4.000	—	—	—	—	—	—	—
5	Mod. 7 R. A. riassuntivo del 3° Trimestre	—	32.500	—	7.800	—	—	—	—
6	Assegnazione suppletiva del Ministero	13.000	—	—	—	—	—	—	—
7	Mod. 7 R. A. riassuntivo del 4° Trimestre	—	28.000	—	7.100	—	—	—	—
		129.000	130.000	30.000	29.900	—	—	—	—

										TOTALE	
trata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	ENTRATA Assegnaz.	USCITA Prelevam.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.000	159.900

MOD. **76** *R. A.*

ALLEGATO **5**

N..... di protocollo

Al Ministero della Guerra
(Ragioneria centrale)
ROMA

Ufficio di contabilità e di revisione
del Corpo d'Armata in .....

N..... d'ordine annuale per capitolo

RICHIESTA D'ANTICIPAZIONE

Anticipazioni occorrenti pel ... trimestre 192... - 92...
Bilancio 192... - 92... Cap.....

Oggetto dell'anticipazione	Somme occorrenti		*Annotazioni*
	parziali	totali	
Da riportare . . . L.			

Oggetto dell'anticipazione	Somme occorrenti		*Annotazioni*
	parziali	totali	
Riporto . . . L.			
TOTALE . . . L.			

Ripartizione delle somme occorrenti.

Sezioni di tesoreria sulle quali debbono essere emesse le aperture di credito	Importo	*Annotazioni*
Sezione di Tesoreria di		
Id. id. di		
Id. id. di		
TOTALE . . . L.		

A ..... *li* ..... 192...

Il Consiglio

MODELLO **27** *R. A.* ALLEGATO **6**

Ufficio di contabilità e di revisione
del Corpo d'Armata in .....

GIORNALE
DELLE APERTURE DI CREDITO

Il presente fascicolo consta di N . . . . . pagine ciascuna da me firmata in margine.

. . . . . li . . . . . .

Il Relatore.

AVVERTENZE.

1. Le colonne 4 e 5 sono riservate alle operazioni sulle aperture di credito con gli istituti incaricati del servizio di tesoreria ed agli assegni emessi sulle medesime. Per lo sviluppo delle due dette colonne vedasi allegato N. 7.

Le colonne *A* e *B* servono, invece, per le operazioni figurative, cioè per quelle che non interessano le tesorerie, riguardando pagamenti e riscossioni, che, per essere eguali, si compensano.

2. Le colonne 6 e 7 avranno la loro utilizzazione a partire dall'esercizio 1925-26, giacchè nell'esercizio 1924-25 i movimenti per la liquidazione di quello 1923-24, dovendo essere eseguiti con la contabilità speciale, debbono essere inseriti nel giornale relativo a quest'ultimo esercizio.

Con l'esercizio 1925-26 raccoglieranno le anticipazioni eventualmente chieste per la liquidazione dell'esercizio precedente e tutti i movimenti da eseguirsi con gli enti dipendenti per la liquidazione a pareggio dei loro conti sui capitoli di bilancio. Cioè le dette colonne raccolgono i movimenti che sa-

Vedi continuazione in quarta pagina.

N. d'ordine	DATA delle operazioni	DATA di consegna degli assegni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (in sunto; per le aperture di credito e per gli assegni aggiungere il numero e la data).	CONTO delle aperture di credito — Entrata	CONTO delle aperture di credito — Uscita	Operazioni figurative — Entrata	Operazioni figurative — Uscita
1	2		3	4	5	A	B
—	—	—	.....	—	—		
—	—	—	.....	—	—		
—	—	—	.....	—	—		
—	—	—	.....	—	—		
—	—	—	.....	—	—		
120	1925 15 marzo	20 marzo	Pagato all'ente disciolto *X*, per parificazione dei conti dei capitoli di bilancio (L. 1500)				
120 bis	»	»	Riscosso dal medesimo per lo stesso titolo (L. 1300). (assegno N. ..... del.....)	—	200		
—	—	—	.....	—	—		
—	—	—	.....	—	—		
				Sviluppo, vedasi allegato N. 7 Avvertenza N. 1		Avvertenza N. 1	

APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						Riferimento ai capitoli od ai conti ai quali furono applicate le operazioni	*Annotazioni*
uidazione ai capitoli esercizio caduto		Capitoli di bilancio del Ministero guerra		Capitoli di bilancio di altri Ministeri			
ata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita		
6	7	8	9	10	11	12	13
		—	—	—	—		
		—	—	—	—		
		—	—	—	—		
		—	—	—	—		
		—	—	—	—		
		—	1500	—	—	Capitolo 18 L. 1000, capitolo 31 L. 500.	
		—	— 1300	—	—	Capitolo 19 L. 900, capitolo 21 L. 400.	
		—	—	—	—		
		—	—	—	—		
este colonne nsioneranno solo dal ° luglio 1925 d. avvertenza N. 2		Sviluppo Vedasi avvertenza N. 3		Sviluppo Vedasi avvertenza N. 4			

ranno oggetto dei rendiconti suppletivi al 4° trimestre dell'esercizio scaduto, da chiudersi entro il 30 settembre dell'esercizio nuovo. I movimenti inscritti in queste colonne avranno per sviluppo le scritture dell'esercizio scaduto (1924-25 e poi dei successivi).

3. — Le colonne 8 e 9 servono a raccogliere tutti i movimenti interessanti i capitoli del bilancio della guerra. Esse hanno per sviluppo un modello 75 *R. A.*, simile a quello di cui all'allegato N. 7, con l'intestazione sul frontespizio riferita invece ai capitoli di bilancio e con le coppie di colonne intestate ai singoli capitoli di bilancio.

4. — Infine le colonne 10 e 11 raccolgono le anticipazioni e le spese relative a capitoli di bilancio di altri Ministeri.

Quando l'ufficio di contabilità e di revisione abbia anticipazioni su più capitoli di uno dei detti Ministeri, o su capitoli di Ministeri diversi dovrà tenere, un modello 75 *R. A.* per lo sviluppo delle dette due colonne 10 e 11, con il frontespizio riferito alle operazioni interessanti i capitoli di bilancio di altri Ministeri e le coppie di colonne intestate ai diversi capitoli dei singoli Ministeri.

Mod. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 7

Ufficio di contabilità e di revisione

presso il Comando del Corpo d'Armata in .....

ESERCIZIO 192...-92...

REGISTRO

delle aperture di credito nelle diverse sedi degli istituti incaricati del servizio di tesoreria

N. del Giornale	INDICAZIONI	Tesoreria di		Tesoreria di		Tesoreria di			
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Usc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

										TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 8

Ufficio di contabilità e di revisione
del Corpo d'armata in .....

ESERCIZIO 1924-1925

REGISTRO

per il riparto per capitolo dei movimenti sulle aperture di credito

(già mod. 72 *R. A.*)

(*Esemplificazione della parte del registro relativa al* 1° *trimestre*).

N. del Giorn.	INDICAZIONI	Cap. 18		Cap. 19		Cap. 33		Cap. 34	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto totali trimestri precedenti (1)	240.000	225.000	18.900	19.500	20.000	19.000	150.000	165.000
101	Aperture di credito N. 15-26-18-51-46-29	60.000	—	5.000	—	10.000	—	40.000	—
102	Anticipazione per Aprile al ..... regg. Fanteria. Ass. N....	—	4.600	—	800	—	—	—	7.700
103	id.... regg. Art. camp. »	—	5.000	—	1.000	—	3.000	—	10.000
104	Versato dal .... Regg. Fanteria per sopravanzo anticipazione	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Anticipazione per Aprile al Distretto Mil. di... Ass. N....	—	2.000	—	—	—	—	—	500
106	id. maggio ... R. Fant. »	—	4.600	—	1.000	—	—	—	8.000
107	id. id. ... R. Art. camp. »	—	10.000	—	1.500	—	3.500	—	15.000
108	Aperture di credito N. 19 e 58	20.000	—	—	—	—	—	35.000	—
109	Anticipazione maggio al Distr. Milit. di ..... Assegno N....	—	2.000	—	—	—	—	—	—
110	id. al ..... Regg. Art. camp. Ass. N. ....., per giugno.....	—	8.000	—	1.000	—	3.000	—	10.000
111	Aperture di credito N. 30 e 50	—	—	2.000	—	—	—	—	—
112	Versato dal .... Regg. Art. camp. per sopravanzo anticipazione	—	—	—	—	—	—	—	— 5.000
113	Anticip. giugno al ..... Regg. Art. camp. Assegno N.	—	2.500	—	—	—	—	—	—
114	id al ..... Regg. Fant. Ass. N.....	—	4.700	—	1.000	—	—	—	8.000
115	Versato dal Distr. Mil. di ..... per sopravanzo anticipazione	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
	.....								
	.....								
	.....								
	Totale numeri neri (2)	320.000	268.400	25.900	25.800	30.000	28.500	225.000	224.200
	» » rossi (2)	—	—	—	—	—	—	—	— 5.000
	Rimanenza dedotti i num. rossi	320.000	268.400	25.900	25.800	30.000	28.500	225.000	218.200
	Per riduz. aperture credito (3)	— 51.600	—	— 100	—	— 1.500	—	— 6.800	—
	Totali a pareggio	268.400	268.400	25.800	25.800	28.500	28.500	218.200	218.200

(1) I riporti da un trimestre a quello successivo debbono essere fatti per le somme integrali e non per saldi.
(2) Ovvero: « a riportare numeri neri » « a riportare numeri rossi » quando, come normalmente avviene,
(3) Che avviene al termine dell'esercizio, giusta l'art 61 della legge di contabilità generale dello Stato.

Cap. 36		Cap. 37								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0.000	4.500	65.900	66.500							497.800	499.500
2.000	—	12.000	—							129.000	—
—	—	—	—							—	13.100
—	500	—	—							—	19.500
—	— 1.000	—	—							—	— 1.000
—	—	—	500							—	3.000
—	—	—	—							—	13.600
—	—	—	6.000							—	36.000
—	—	—	—							55.000	—
—	—	—	800							—	2.800
—	—	—	5.000							—	27.000
—	—	2.000	—							4.000	—
—	—	—	—							—	— 5.000
—	—	—	500							—	3.000
—	—	—	—							—	13.700
—	—	—	—							—	— 1.000
5.000	5.000	79.900	79.300							685.800	631.200
—	— 1.000	—	—							—	— 7.000
5.000	4.000	79.900	79.300							685.800	624.200
— 1.000	—	— 600	—							— 61.600	—
4.000	4.000	79.300	79.300							624.200	624.200

ora più di una pagina.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 9

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'Armata in .....

ESERCIZIO 1924-925

REGISTRO

per il riparto per capitolo dei movimenti sulle aperture di credito

(esemplificazione della parte del registro relativa al conto suppletivo del 4° trimestre, che è quella parte in correlazione con le col. *6, 7 del giornale dell'esercizio successivo*, a partire da quello *1925-26*).

N. del Giornale	INDICAZIONI	Cap. 1.		Cap. 19		Cap. 33		Cap. 34	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	Riporti trimestri precedenti .	268.400	268.400	25.800	25.800	28.500	28.500	218.200	218.200
121	Aperture di credito in conto residui N. 7-12-9.	3.200	—	800	—	—	—	—	—
122	Versato dal.... Reggim. Art. Camp. per sopravanzo anticipazioni a pareggio	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
123	Anticipazione suppletiva a pareggio al suddetto. Assegno N. . . . di L. 3.000	—	2.500	—	—	—	300	—	—
124	Versato dal Distretto Militare di ..... come sopra .	—	—	—	—	—	— 100	—	—
125	Anticipazione suppletiva al suddetto come sopra Assegno N. . . . di L. 1.700	—	1.100	—	—	—	—	—	200
126	Aperture di credito in conto residui N. 4 e 14	—	—	—	—	500	—	—	—
127	Versato dal ..... Regg. Fant. a pareggio	—	— 450	—	—	—	—	—	— 550
128	Anticipazione suppletiva al suddetto a pareggio. Assegno N. . . . di L. 900	—	—	—	1.700	—	—	—	—
	.....								
	.....								
	.....								
	Totale N. neri	271.600	272.000	26.600	27.500	29.000	28.800	218.200	218.400
	» » rossi	—	— 450	—	—	—	— 100	—	— 150
	Differenze fra i N. neri e rossi pari alle aperture di credito ed alle spese dei corpi . . .	271.600	271.550	26.600	27.500	29.000	28.700	218.200	218.250
		271.550	—	—	26.600	28.700	—	218.250	—
	Rimanenze a debito od a credito	50	—	—	900	300	—	1.450	—

(1) Numero del giornale dell'esercizio successivo.

Cap. 36		Cap. 67								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.000	4.000	70.300	70.300	—	—	—	—	—	—	624.200	624.200
—	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	5.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
—	1.000	—	200	—	—	—	—	—	—	—	4.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 100
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	1.800
1.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.100
—	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000
5.500	5.300	80.300	80.000	—	—		—	—	—	631.200	632.000
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	— 2.200
5.500	5.300	80.300	80.000	—	—	—	—	—	—	631.200	629.800
5.300	—	80.000	—	—	—	—	—	—	—	629.800	—
200	—	300	—	—	—	—	—	—	—	1.400	—

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 10

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'armata in .....

ESERCIZIO 1924-1925

RENDICONTO

delle somme avute dal Ministero

e di quelle distribuite agli enti della circoscrizione

(*Esemplificazione del rendiconto del 4º trimestre*)

N. del Giorn.	INDICAZIONI	Cap. 18		Cap. 19		Cap. 33		Cr	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aperture di credito N. 15-26-18-51-46	60.000	—	5.000	—	10.000	—	40.000	—
	id. N. 19-58	20.000	—	—	—	—	—	35.000	—
	id. N. 30-50	—	—	2.000	—	—	—	—	—
	Totali aperture di crediti	80.000	—	7.000	—	10.000	—	75.000	—
	.... *Regg. Fanteria* - Anticipazione mese aprile - Assegno N....	—	4.600	—	800	—	—	—	7.700
	id. maggio »	—	4.600	—	1.000	—	—	—	8.000
	id. giugno »	—	4.700	—	1.000	—	—	—	8.000
	Versato per sopravanzo anticipazioni	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totali per corpo	—	13.900	—	2.800	—	—	—	23.700
	Regg. Art. camp. - Anticipazione mese aprile - Assegno N....	—	5.000	—	1.000	—	3.000	—	10.000
	id. maggio »	—	10.000	—	1.500	—	3.500	—	15.000
	id. giugno »	—	8.000	—	1.000	—	3.000	—	10.000
	Versato per sopravanzo anticipazione	—	—	—	—	—	—	—	— 5.000
	Totali per corpo	—	23.000	—	3.500	—	9.500	—	30.000
	Distr. Mil. di ..... - Anticipazione mese aprile - Assegno N.....	—	2.000	—	—	—	—	—	500
	id. maggio »	—	2.000	—	—	—	—	—	—
	id. giugno »	—	2.500	—	—	—	—	—	—
	Versato per sopravanzo anticipazione	—	—	—	—	—	—	—	— 1.900
	Totali per corpo	—	6.500	—	—	—	—	—	— 500
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								
	Totali 4° trimestre (1)	80.000	43.400	7.000	6.300	10.000	9.500	75.000	53.200
	Riporto trimestri precedenti (2)	240.000	225.000	18.900	19.500	20.000	19.000	150.000	165.000
	Riduz. aperture di credito (3)	320.000 — 51.500	268.400 —	25.900 — 100	25.800 —	30.000 — 1.500	28.500 —	225.000 — 6.930	218.200 —
	Totali a pareggio	268.400	268.400	25.800	25.800	28.500	28.500	218.200	218.200

(1) Ovvero: « totali generali da riportare » quando come avviene normalmente, occorrano più pagine.
(2) I riporti da un trimestre a quello successivo debbono essere fatti per le somme integrali dell'entrata
(2) Che avviene al termine dell'esercizio, giusta l'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato.

Cap. 36		Cap. 67								TOTALE	
Entrat	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	ntrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.000	—	12.000	—	—	—	—	—	—	—	129.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55 000	—
—	—	2.000	—	—	—	—	—	—	—	4.000	—
2.000	—	14.000	—	—	—	—	—	—	—	188 000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.700
—	— 1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
—	— 1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.400
—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.500
—	—	—	6.000	—	—	—	—	—	—	—	36.000
—	—	—	5.000	—	—	—	—	—	—	—	27.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5.000
—	500	—	11.000	—	—	—	—	—	—	—	77.500
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	3.000
—	—	—	800	—	—	—	—	—	—	—	2.800
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	3.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
—	—	—	1.800	—	—	—	—	—	—	—	7.800
2.000	— 500	14.000	12.800	—	—	—	—	—	—	188.000	124.700
3.000	4.500	65.900	66.500	—	—	—	—	—	—	497.800	499.500
5.000	4.000	79.900	79.300	—	—	—	—	—	—	685.800	624.200
— 1.000	—	— 600	—	—	—	—	—	—	—	— 61.530	—
4.000	4.000	79.300	79.300	—	—	—	—	—	—	624.200	624.200

e dell'uscita e non per saldi.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 11

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'Armata in .....

ESERCIZIO 1924-1925

RENDICONTO

delle somme avute dal Ministero

e di quelle distribuite agli enti della circoscrizione

(esemplificazione del rendiconto suppletivo del 4° trimestre, cioè di quello corrispondente ai movimenti delle col. 6 e 7 del giornale dell'esercizio successivo).

N. del Giornale	INDICAZIONI	Cap. 18		Cap. 19		Cap. 33		Cap. 34	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aperture di credito in conto residui N. 7,12,9	3.200	—	800	—	—	—	-	-
	Aperture di credito in conto residui N. 9,14	—	—	—	—	500	—	—	—
	Totale aperture di credito	3.200	—	800	—	500	—	—	—
	... Reggimento Fanteria:								
	Versato sopravanzo anticipazione a pareggio	—	— 450	—	—	—	—	—	— 650
	Anticipazione suppl. a pareggio	—	—	—	1.700	—	—	—	—
	.... Reggimento Art. Campagna								
	Versato sopravanzo anticipazione a pareggio	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
	Anticipazione suppletiva a pareggio. Assegno N.	—	2.500	—	—	—	300	—	—
	Distretto Militare di								
	Versato sopravanzo anticipazione a pareggio	—	—	—	—	—	— 100	—	—
	Anticipazione suppletiva a pareggio. Assegno N.	—	1.100	—	—	—	—	—	200
	.....								
	.....								
	.....								
	(1) Totale N. neri	3.200	3.600	800	1.700	500	3	—	200
	(1) » N. rossi	—	— 450	—	—	—	— 100	—	— 1.550
	Riporto totali trimestri precedenti.	268.400	268.400	25.800	25.800	28.500	28.500	218.200	218.200
	Totale generale N. neri	271.600	272.000	26.600	27.500	29.000	28.800	218.200	218.400
	» » N. rossi	—	— 450	—	—	—	— 100		— 1.550
	Differenza fra i N. neri e rossi	271.600 271.550	271.550 —	26.600 —	27.500 26.600	29.000 28.700	28.700 —	218.200 216.750	216.750 —
	Rimanenze a debito od a credito	50	—	—	900	300	—	1.450	--

(1) Ovvero: « totale numeri neri a riportare », « totale numeri rossi a riportare » quando, come normalmente

Cap. 36		Cap. 67								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	5.000	—
1.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	—
1.500	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	7.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.100
—	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.000
—	1.000	—	200	—	—	—	—	—	—	—	4.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 100
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	1.800
1.500	1.300	1.000	700	—	—	—	—	—	—	7 000	7.800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2.200
4.000	4.000	79.300	79.300	—	—	—	—	—	—	624.200	624.200
5.500	5.300	80.300	80.000	—	—	—	—	—	—	631.200	632.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2.200
5.500	5.300	80.300	80.000	—	—	—	—	—	—	631.200	629.800
5.300	—	80.000	—	—	—	—	—	—	—	629.800	—
200	—	300	—	—	—	—	—	—	—	1.400	—

avviene, occorra più di una pagina.

ALLEGATO N. 12.

MOD. 1 *R. A.*

Esercizio 192... – 192...

Corpo d'Armata in .....

(1) .....

PREVISIONE DELLA FORZA

GRADI armi, corpi e specialità	Forza organica	Giornate di presenza nell'esercizio	Esuberanze		Vacanze	Giornate di presenza risultanti	NOTE
			Num.	Giornate			
Colonnelli							
Tenenti colonnelli							
Maggiori							
Capitani							
Tenenti							
Sottotenenti							
TOTALE Ufficiali							
Personale civile della Giustizia militare							
Istituto militare radiotelegrafico ed elettrotecnico							
Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare							
Ragionieri geometri del Genio							
id. d'artiglieria							
Capitecnici d'artiglieria e genio							
Disegnatori tecnici							
Assistenti del genio							
Personale d'ordine delle A.M.D.							
Ufficiali d'ordine dei magazzini mil.							
Agenti depositi allevamento cavalli							
Commissari di leva { ordinari							
Commissari di leva { straordinari							
Personale tecnico civile pel servizio chimico militare							
Personale tecnico civile d'artiglieria							
Farmacisti capi del ruolo provvisorio							
Personale insegnante civile							
Maestri di educazione fisica							
TOTALE impiegati civili							

(1) Indicazione dell'ente.

GRADI armi, corpi e specialità	Forza organica	Giornate di presenza nell'esercizio	Esuberanze		Vacanze	Giornate di presenza risultanti	*NOTE*
			Num.	Giornate			
Marescialli maggiori							
Marescialli capi							
Marescialli							
TOTALE Marescialli							
Sergenti maggiori							
Sergenti							
TOTALE Sergenti							
Caporali maggiori							
Caporali							
Appuntati							
Soldati							
TOTALE Militari di truppa							
Quadrupedi di ufficiali							
Quadrupedi di truppa							
Reclute							
Ufficiali in P. A., in congedo provvisorio ecc.							
Ufficiali e truppa feriti, turbercolotici (che ricevono assegni di convalescenza)							
Operai — permanenti							
Operai — temporanei							
Operai — giornalieri							
Operai — incaricati							
TOTALE operai							
Impiegati avventizi							

MOD. **19** *R. A.* ALLEGATO N. **13**

Corpo d'Armata in .....

ESERCIZIO 192...-192...

SPECCHIO per la rettificazione della previsione della forza.

Giornate di effettiva presenza nel..... trimestre

(9) Denominazione dell'ente.

PERSONALE	Giornate di presenza effettivamente avute nel . . . . . trimestre				
	1° mese	2° mese	3° mese	Totale del trimestre	*Annotazioni*
Colonnelli					
Tenenti colonnelli					
Maggiori					
Capitani					
Tenenti					
Sottotenenti					
Totale ufficiali . . .					
Personale civile della Giustizia militare					
Istituto militare radiotelegrafico e elettrotecnico					
Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare					
Ragionieri geometri del genio					
Ragionieri d'artiglieria					
Capitecnici d'artiglieria e genio . . .					
Disegnatori tecnici					
Assistenti del genio					
Personale d'ordine delle A. M. D. . .					
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari					
Agenti depositi allevamento cavalli					
Commissari di leva . . ruolo ordinario					
Commissari di leva . . ruolo straordinario . .					
Personale tecnico civile pel servizio chimico militare					
Personale tecnico civile d'artiglieria					
Farmacisti capi del ruolo provvisorio					
Personale insegnante civile					
Maestri di educazione fisica					
Totale impiegati civili . . .					

PERSONALE	Giornate di presenza effettivamente avute nel . . . . . trimestre				
	1° mese	2° mese	3° mese	Totale del trimestre	*Annotazioni*
Marescialli maggiori					
Marescialli capi					
Marescialli					
Totale Marescialli . . .					
Sergenti maggiori					
Sergenti					
Totale Sergenti . . .					
Caporali maggiori					
Caporali					
Appuntati					
Soldati					
Totale Militari di truppa . . .					
Quadrupedi di Ufficiali					
Quadrupedi di truppa					
Reclute					
Ufficiali in P. A., in congedo provvisorio ecc.					
Ufficiali e truppa feriti e tubercolotici (che ricevono assegni di convalescenza)					
Operai . . permanenti					
Operai . . temporanei					
Operai . . giornalieri					
Operai . . incaricati					
Impiegati avventizi					

MOD. 4 *R. A.* bis

ALLEGATO 14

Esercizio 192...-92...

Corpo d'Armata in ....

(1) .....

RIEPILOGO

DELLE PREVISIONI DELLA SPESA

All'Ufficio di contabilità e di revisione del Comando del Corpo d'Armata in

.....

(1) Denominazione dell'ente.

Numero del capitolo	Dimostrazione delle singole spese	Ammontare spese previste per pagamenti	Ammontare spese previste per somministrazioni in natura	Somme assegnate dal Ministero per pagamenti	Somme assegnate dal Ministero per somministrazioni in natura
...	Ufficiali del R. Esercito – Stipendi ed assegni fissi L. . . . . L.	.....			
...	Sottufficiali, caporali e soldati – Assegni fissi . . . . . »	.....			
...	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali . . . . . »	.....			
...	Personali civili dell'amministrazioni militari ecc. . . . . »	.....			
...	Indennità e spese di viaggio ecc. »	.....			
...	Indennità o soprassoldi ecc. . . »	.....			
...	Spese generali dei corpi ecc. . . »	.....			
	..... »				
	..... »				
...	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio — paghe e trasferte »	.....			
	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio — spese ad economia . . . . . »	.....	.....		
...	Lavori di mantenimento, restauro ecc. — paghe e trasferte (1) »	.....			
	Lavori di mantenimento, restauro ecc. — spese ad economia . . . . . »	.....	.....		
...	Fitto d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . . . . . »	.....			
	TOTALE delle previsioni dell'ente su tutti i capitoli di bilancio . . . L.				

(1) Qualora si tratti, anzichè di un ente del genio, di uno d'artiglieria od automobilistico, figureranno i capitoli propri a queste specialità.

MOD. 4 *R. A.* ALLEGATO N. 15

Esercizio 192...-192...

Corpo d'Armata in .....

.....

PREVISIONE DELLA SPESA

per i capitoli degli stipendi, degli assegni fissi e delle indennità eventuali

INDICAZIONE DELLE SPESE	Giornate di presenza previste	Importo medio netto per giornata	Somme		*NOTE*
			parziali	totali	

MOD. 4 *R. A. bis.* ALLEGATO 16

Esercizio 192...-92...

Corpo d'Armata in ....

.....

PREVISIONE DELLA SPESA

pel Capitolo .....

Numero del capitolo	DIMOSTRAZIONE DELLE SINGOLE SPESE	Ammontare spese previste		*Annotazioni*
		per pagamenti	per somministrazioni in natura	

MOD. 3 *R. A.* ALLEGATO N. 17

N..... di protocollo.

Al Comando del (1).....

.....

N..... di protocollo

Al Comando del..... Corpo d'Armata Ufficio Contabilità e Revisione

.....

(2).....

(3).....

RICHIESTA dei fondi presumibilmente occorrenti pel mese di .....

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Somma
	Ufficiali del Regio Esercito. Stipendi ed assegni fissi. . . . . L.	
	Sottufficiali, caporali e soldati. Assegni fissi . . . . . »	
	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali . . . . . »	
	Spese per la lèva . . . . . »	
	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. Assegni fissi. Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . »	
	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti. Stipendi ed assegni fissi . . . . . »	
	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi e isolati . . . . »	
	Indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali. . . . . »	
	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti. . . . . »	
	Corredo alle truppe . . . . . »	
	Pane e viveri per le truppe . . . . . »	
	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; manutenzione e rinnovazione delle bardature, etc. . . . . »	
	Casermaggio e combustibile per le truppe . . . . . »	
	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria . . . . . »	
	Da riportarsi . . . L.	

(1) Riservato ai distaccamenti per la trasmissione della richiesta al corpo.
(2) Corpo.
(3) Eventualmente distaccamento.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Somma
	Riporto . . . L.	
	Spese per manutenzione e rinnovazione, del materiale del genio . . . L.	
	Lavori di mantenimento, restauri, etc. degli immobili militari . . . . »	
	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli . . . . . »	
	Spese di trasporto materiali per i servizi ordinari . . . . . »	
	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . . . . . »	
	. . . . . »	
	Carabinieri reali. Ufficiali. Stipendi ed assegni fissi. . . . . »	
	Impiegati civili addetti alle legioni CC. RR. Stipendi ed assegni fissi »	
	CC. RR. Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri. Assegni fissi . . . . . »	
	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali dei CC. RR. . . . . »	
	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi e servizi isolati dei CC. RR. . . . . »	
	Indennitá e soprassoldi vari stabiliti per l'arma dei RR. CC. . . . . »	
	Carabinieri Reali. Corredo . . . . . »	
	Spese generali delle Legioni CC. RR. . . . . »	
	. . . . . »	
	. . . . . »	
	. . . . . »	
	TOTALE . . . L.	

Si chiede l'emissione di assegno per la detta somma, esigibile in.....
intestato (1).....

..... *li* ..... 192..

..... (2)

Il Consiglio d'amministrazione.

(1) Al consiglio d'amministrazione del corpo, oppure al comandante del distaccamento in ....., oppure al nome del creditore.

(2) Pel caso che si tratti di richieste relative ai distaccamenti, sarà posto nella riga la firma del comandante del distaccamento.

(*Corpo*).....

(*Consiglio o distaccamento*).....

Dichiarazione di ricevuta.

Il consiglio d'amministrazione del corpo suddetto dichiara di avere ricevuto dall'Ufficio Contabilità e Revisione del .... corpo d'armata le somme di cui appresso:

N. ..... di protocollo.

Al Comando del .... corpo d'armata
(Ufficio Contabilità e Revisione)
..... li ..... 192...

Cap	.... Ufficiali del Regio esercito. (Assegni fissi)	L.
»	.... Sottufficiali, Caporali e soldati. (Assegni fissi)	»
»	.... Indennità militare	»
»	.... Spese per la leva	»
»	.... Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, etc. (Assegni fissi)	»
»	.... Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti. (Assegni fissi)	»
»	.... Indennità e spese viaggio nei movimenti collettivi ed isolati	»
»	.... Indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali	»
»	.... Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti	»
»	.... Corredo alle truppe	»
»	.... Pane e viveri per le truppe	»
»	.... Foraggi per i quadrupedi all'esercito	»
»	.... Casermaggio e combustibile per le truppe	»
»	.... Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria	»
»	.... Spese per manutenzione e rinnovazione materiale del genio	»
»	.... Lavori di mantenimento, restauri, etc. degli immobili militari	»
»	.... Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli	»
»	.... Spese di trasporto materiali per i servizi ordinari	»
»	.... Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua	»
»	....	»
»	.... CC. RR. Ufficiali. (Assegni fissi)	»
»	.... Impiegati civili addetti alle Legioni C.C. R.R. (Assegni fissi)	»
»	.... CC. RR. Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi (Assegni fissi)	»
»	.... Indennità militare, agli ufficiali e sottufficiali dei CC. RR.	»
»	.... Indennità e spese viaggio nei movimenti collettivi e servizi isolati dei CC. RR.	»
»	.... Indennità e soprassoldi vari stabiliti per l'arma dei CC. RR.	»
»	.... Carabinieri Reali. Corredo	»
»	.... Spese generali delle Legioni CC. RR.	»
»	....	»
»	....	»
»	....	»
»	....	»
»	....	»
	TOTALE . . . L.	

N. ..... di protocollo.

Si trasmette al comando del corpo sopraindicato avendo questo distaccamento ricevuto l'assegno relativo alla presente dichiarazione.

..... li ..... 192...

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO.

..... *li* ..... 192....

Il Consiglio d'amministrazione.

AVVERTENZE.

§ 1. Il presente modulo serve al corpo ed ai distaccamenti: al corpo per chiedere i fondi all'ufficio Contabilità e Revisione del Comando di corpo d'armata, ai distaccamenti per richiederli al corpo.

§ 2. I distaccamenti fanno pervenire al corpo le loro richieste non più tardi del giorno 15 d'ogni mese, pel mese successivo; il consiglio verifica le richieste del distaccamento e vi apporta le variazioni che ritiene del caso.

§ 3. Il consiglio determina, poi, per suo conto, le somme da richiedersi per le spese dei reparti in sede.

§ 4. Il consiglio, quando provvede esso direttamente alla somministrazione dei fondi a tutti i suoi distaccamenti, riepiloga in una richiesta unica le somme occorrenti pei reparti in sede con quelle segnalategli dai singoli distaccamenti e trasmette la richiesta all'Ufficio Contabilità e revisione.

§ 5. Quando il consiglio, per alcuni suoi distaccamenti, (in massima per quelli di battaglione) ritenga utile far rimettere un apposito assegno a favore dei comandanti di questi distaccamenti, trasmette all'Ufficio Contabilità e Revisione, dopo averne preso nota nel registro delle anticipazioni, le stesse richieste compilate dai distaccamenti di cui trattasi, già verificate e corrette, se del caso e firmate dal Consiglio stesso.

§ 6. Il consiglio, poi, riepiloga le somme stabilite per la sede del corpo con quelle segnalategli da quei distaccamenti cui esso stesso fornirà i fondi e trasmette questa richiesta riepilogativa all'Ufficio Contabilità e Revisione, dopo averne preso nota nel registro delle anticipazioni, insieme con le richieste dei distaccamenti di cui al § 5.

§ 7. L'Ufficio Contabilità e Revisione, se riceve una sola richiesta, emette un unico assegno intestato al Consiglio d'amministrazione del corpo, altrimenti emette un'assegno intestato al Consiglio d'amministrazione e tanti assegni intestati ai comandanti dei distaccamenti per quante sono le richieste trasmesse dal corpo per i suoi distaccamenti.

§ 8. L'Ufficio Contabilità e Revisione, emessi gli assegni, unisce a ciascuno di essi la dichiarazione di ricevuta relativa, preventivamente riempita dal corpo, distaccandola dalla richiesta, e trasmette l'uno e l'altra al corpo e ai distaccamenti intestatari dell'assegno.

§ 9. Il corpo, non appena ricevuto l'assegno, che è considerato come denaro contante, lo introita in cassa e lo registra nel giornale mod. 11 R. A., trasmettendo all'Ufficio Contabilità e Revisione la dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal Consiglio d'Amministrazione. I distaccamenti, a loro volta, non appena ricevuto il loro assegno, trasmettono la dichiarazione di ricevuta al corpo, il quale ne addebita il distaccamento con iscrizione nel giornale di cassa (col. 8-16). La dichiarazione di ricevuta dei Distaccamenti è poi firmata dal Consiglio d'Amministrazione e trasmessa all'Ufficio di Contabilità e Revisione.

§ 10. Le richieste di anticipazione sono normalmente spedite all'Ufficio Contabilità e Revisione il 20 di ogni mese per il mese successivo. Il loro importo (comprese le richieste dei distaccamenti) deve essere contenuto, per ogni capitolo di bilancio, nella misura corrispondente alla quota delle assegnazioni stabilite dal Ministero, proporzionale al periodo di tempo per il quale i fondi vengono richiesti.

§ 11. Qualora debba procedersi alla emissione di un assegno su di un agente pagatore la cui potenzialità nei pagamenti sia inferiore all'ammontare di esso, l'Ufficio Contabilità e Revisione, emetterà tanti assegni quanti ne occorrono perchè ciascuno di essi risulti di un ammontare uguale od inferiore alla somma che l'agente di cui trattasi può pagare in una sol volta.

MOD. 39 *R. A.* ALLEGATO N. 18

. . . . . .

Si certifica che l'ammontare delle anticipazioni ricevute sul capitolo..... del bilancio per l'esercizio 192...-2... e quello delle relative spese effettuate fino alla data della presente dichiarazione, sono quelli che appaiono dal presente specchio;

INDICAZIONI	Somme	
	anticipate	giustificate

. . . . . *li* . . . . . .

Il Consiglio d'Amministrazione

. . . . . .

MOD. 11 *R. A.* ALLEGATO N. 19

.....

ESERCIZIO 1924-1925

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N. . . . . pagine ciascuna da me firmata in margine.

. . . . . *il* . . . . . .

Il Relatore.

AVVERTENZE.

1. — Il presente modello è usato da tutti indistintamente gli enti militari.

2. — Il Giornale di cassa è diviso in 4 fascicoli: uno per ciascun trimestre dell'esercizio finanziario. I fascicoli potranno essere riuniti fin dall'inizio in un unico registro oppure lo potranno essere ad esercizio ultimato.

3. — La serie dei numeri d'ordine dei documenti è progressiva per trimestre.

4. — Le registrazioni sul Giornale sono effettuate personalmente dal direttore dei conti o dal segretario del Consiglio.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

Vedi continuazione in quarta pagina.

Num. d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
			Cassa di riserva		Cassa corrente	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
1	1° luglio 1924	Riscosso fondo per provvedere alle momentanee deficienze di cassa (fondo scorta) somma fissa..... ..	—	—	x.xxx	
		.....	....	....	....	....
		.....	....	....	....	....
120		Mese di luglio – Rendiconto distaccamento X.....	—	—	—	—
		.....	....	....	....	....
		.....	....	....	....	....
		.....	....	....	....	....
		TOTALI al 1° trimestre...	xx.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenza di cassa	xx.xxx	—	xxx	
230		Rettificazione somma percepita in più dal tenente Z (Vedi nota d'osservazione)	—	—	—	
		.....	....	....	....	....
		TOTALI al 2° trimestre...	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenze di cassa.....	x.xxx		xxx	
250		Rettificazione - spostamento dal cap. X ..... - al cap. Y.....	—	—	—	—
		.....	....	....	....	....
		TOTALI al 3° trimestre...	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		Rimanenza di cassa.....	x.xxx		xxxx	
		.....	....	....	....	....
		.....	....	....	....	....
		.....	....	....	....	....
		TOTALI alla chiusura esercizio...	x.xxx x.xxx	x.xxx	xxx xxx	xxx
		RIMANENZE alla chiusura esercizio...	24.000		2.163	

Dimostrazione pei riporti al nuovo esercizio.

Totali saldi a debito e a credito, come da mod. 75 (V. alleg. 22)	—	—	—	—
Saldo del conto proventi	—	—	—	—
Saldo del conto anticipazioni e rendiconti.....	—	—	—	—
Somme da riportarsi nel nuovo giornale... L. (V. allegato 33)	24.000	—	2.163	—
Corrispondenze e sviluppi delle coppie di colonne (richiami ai modelli e agli allegati).....	Corrispondenza col registro dei fondi nella cassa di riserva		Corrispondenza col memoriale dell'ufficiale pagatore	

CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte
Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Oper. di bilancio esercizio scaduto		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		
ntrata	ta	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	*xx.xxx*	—	—	—	—	—	—	—	
....	....	....	....			....	....	....	....	
....	....	....	....			....	....	....	....	
175	1.370	150	340	—	—		—	—	1.080	V. mod. 66 – relativo qui appresso
...	....	....	....			....	....	....	....	
....	....	....	....			....	....	....	....	
....	....	....	....			....	....	....	....	
3.945	3.100	25.590	3.490			250	—	10.000	9.800	
4.100										
845										
—	—	—	35				—	—	— 3	Cap. *Z* - F.S. crediti e debiti ufficiali
...	....	....	....			....	....	...	....	
4.365	3.690	25.900	4.325			620	250	25.000	23.800	
4.690										
675										
....	....	....	....			....	....	....	— 500	Cap. *Y*
....	....	....	....			....	....	....	500	Cap. *X*
....	....	....	....			....	....	....	....	
5.365	3.700	26.550	5.025			1.500	620	38.000	36.700	
5.700										
665										
...	....	....	....			....	....	....	....	
...	....	....	....			....	....	....	....	
...	....	....	....			....	....	....	....	
6.365	4.790	29.363	5.725			2.100	1.500	52.000	49.500	
6.790		5.725				1.500		49.500		
575		23.638				600		2.500		
—	—	27.373	3.735	—	—	—	—	—	—	
—	—	600	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	52.000	49.000	—	—	—	—	
575	—	27.973	3.735	52.000	49.000	—	—	—	—	
mod. 66 all. Sviluppo mod. 5 *R. A.* allegato N°. 21.		Sviluppo di 1° grado, mod. 75 *R. A.* all. 22; 2° grado, mod. 21 *R. A*, alleg. 23, 24 e 25.		Sviluppi: quelli dell'esercizio scaduto, relativi ai capitoli di bilancio.		Sviluppo modello 75 *R. A.* bis, vedasi allegato N°. 26.		Sviluppo di 1° grado mod. 75 *R. A.* alleg. 28; 2° grado, modello 6 *R. A.* v. alleg. 30.		

Sono utilizzate a partire dall'esercizio 1925-26

5. — Il Giornale deve essere tenuto per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni ed ove sia necessaria qualche cancellatura, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tutt'ora leggibili.

6. — Nelle operazioni di chiusura, devonsi verificare le seguenti relazioni:

Colonne (4+6+8) — colonne (5+7+9) = colonne (10+12+14+16) — colonne (11+13+15+17).

7. — Le colonne 12 e 13 sono riservate a partire dall'esercizio 1925-26 alle operazioni di bilancio interessanti le gestioni dell'esercizio scaduto (correzioni ai rendiconti e operazioni di parificazione dei conti dei capitoli di bilancio e eventualmente spese sulle anticipazioni restate disponibili al 30 giugno).

8. — Per le colonne dalla 10 alla 17 deve essere sempre riportato, anche di mese in mese il totale delle entrate ed il totale delle uscite anzichè la differenza fra i totali delle due dette colonne.

9. — Per le rettificazioni da eseguirsi alle somme inscritte nelle colonne del Giornale saranno rigorosamente osservate le disposizioni contenute nel n. 5 delle norme di cui il presente modulo è un allegato, cioè: tutte le rettificazioni dovranno sempre essere fatte, anzichè con registrazione inversa, con aumenti o diminuzioni nelle colonne stesse in cui furono inscritte le somme da rettificarsi (*le diminuzioni in inchiostro rosso*).

Saranno pure registrati con diminuzione dall'entrata (colonna 16) i passaggi d'anticipazione ad altri corpi ed i versamenti per sopravanzi d'anticipazioni (*segnati in inchiostro rosso*).

MOD. 66 *R. A.* ALLEGATO N. 20

DISTACCAMENTO X

Mese di *LUGLIO* 192...

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA

pel suindicato mese

AVVERTENZE.

1. — Non più tardi del giorno 5 di ogni mese, i distaccamenti rendono i loro conti al Consiglio, inviandogli l'estratto del giornale di cassa contenente la copia integrale del giornale di cassa del mese scaduto.

2. — All'estratto saranno uniti i documenti giustificativi, e i giornali di contabilità.

3. — Il direttore dei conti, nella pagina di destra, riservata all'ufficio d'amministrazione, segnerà nelle prime due colonne le partite già registrate sul giornale di cassa alla sede (che normalmente sono la rimanenza del mese precedente e le anticipazioni date dall'ufficio di amministrazione al distaccamento) ed imputerà le altre spese od introiti al conto cui si riferiscono. L'ammontare totale dei quattro conti sarà riportato nelle corrispondenti colonne del giornale di cassa. Alle colonne 8 e 9 del giornale stesso saranno posti rispettivamente i totali delle entrate e delle uscite dei conti medesimi. S'intende che nessuna registrazione sul giornale di cassa dovrà essere fatta per le somme segnate nelle due prime colonne della pagina di destra.

Allorchè provvedesi al trasporto delle singole partite dal mod. 66 R. A. ai registri sussidiari, i titoli giustificativi sono posti nelle cartelle o nei modelli 6 R. A. dei conti o dei capitoli interessati.

Vedi continuazione in quarta pagina.

Numero d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZION	Entrata	Uscita
1	1 luglio 192,.	1ª anticipazione (corrispondente rimanenza al 30/6/24)	775	—
2	10 » »	Pagato per spese inerenti assegni truppa . .	—	12
3	12 » »	Riscosso per vendita avanzi del rancio . . .	25	—
4	14 » »	Riscosso per anticipazione del Comando del deposito	870	—
5	16 » »	Pagato per spese inerenti viveri truppa. . .	—	6
6	17 » »	Anticipato all'ufficiale *A*	—	15
7	25 » »	Indennità all'ufficiale *B*	—	9
8	27 » »	Pagato stipendio agli ufficiali	—	85
9	27 » »	Riscosso per restituzione anticipazione per parte ufficiale *A*	150	—
10	29 » »	Pagato al	—	10
		TOTALE . . . L.	1.820	1.37
			1.370	—
		Rimanenza al 1° agosto 1924 . . . L.	50	—
		TOTALI come sopra . . . L.	1.820	1.37
		Deduconsi le partite da non registrarsi sul giornale	1.645	—
		Partite da riportarsi alle colonne del giornale di cassa dalla 8 alla 17	175	1.37

(1) Il titolo non potendo essere posto al bilancio perchè irregolare fu portato a debito d salvo a riprodurlo in uscita appena regolarizzato (v. n. 6 e successivi dalle avvertenze in

PARTITE da registrarsi sul Giornale di cassa perchè già registratevi		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ai conti del Giorn. di cassa da farsi dall'uff. di amministr.								RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte
		Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti.		
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
775 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- —	—	—	—	—	—	—	—	—	120	19
- —	—	—	—	—	—	25	—	—	—	
870 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
- —	—	—	—	—	—	—	—	—	60	34
- —	—	—	150	—	—	—	—	—	—	F. S. debiti ufficiali
- —	—	—	(1) 90	—	—	—	—	—	—	F. S. debiti distacc.
- —	—	—	—	—	—	—	—	—	850	18
- —	—	150	—	—	—	—	—	—	—	F. S, debiti ufficiali
- —	—	—	100	—	—	—	—	—	—	F. S. debiti e crediti vari
345 —	—	150	340	—	—	25	—	—	1.030	
		—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	150	340	—	—	25	—	—	1.030	

(1) Importo al quale fu ordinato di portarlo in entrata nell'estratto del Giornale in corso, a).

I visti del relatore o del direttore dei conti sono posti, nel caso che più titoli riguardino uno stesso conto o capitolo, sull'ordine o elenco riassuntivo, altrimenti sui titoli singoli.

Nelle due ultime colonne dell'estratto (riferimento ai capitoli ed ai conti) dovrà, per tutte le partite, essere posta dal direttore dei conti l'indicazione relativa al capitolo ed al conto ove esse debbono essere riportate da chi ha l'incarico di tenere aggiornati i registri derivati.

4. — La rimanenza portata dal distaccamento alla fine di ciascun mese (che coincide con le risultanze del giornale tenuto dal distaccamento stesso) dopo che l'estratto è stato spedito all'ufficio d'amministrazione non deve essere più materialmente modificata. Le correzioni risultanti dalla revisione avverranno indirettamente con le partite d'entrata di cui è cenno nel successivo n. 6.

5. — Le partite, o le parti di esse, non ammissibili in contabilità, sono addebitate dall'ufficio d'amministrazione al distaccamento applicandole nell'estratto in uscita al «fondo scorta e conti particolari» con riferimento ad apposito conto da intestarsi: **Partite a debito dei distaccamenti**.

6. — Compiuta la revisione del rendiconto l'ufficio d'amministrazione ne dà partecipazione al distaccamento, comunicandogli, se del caso, le somme poste a suo debito ed ordinandogli di portarle in entrata nel giornale del mese in corso al momento in cui giunge la nota d'osservazione, che contiene tale ordine con le motivazioni relative.

Le entrate di cui sopra (che vanno indirettamente a modificare la rimanenza di cassa in relazione alle somme poste a discarico del distaccamento) sono, a suo tempo, applicate dall'ufficio d'amministrazione, quando riceve il relativo estratto del Giornale di cassa in entrata dello stesso conto di cui al precedente n. 5, ed l'estinzione del debito del distaccamento.

7. — Il distaccamento, pei titoli stralciati provvede alla relativa regolarizzazione e li riporta, ove del caso, per l'ammontare corretto, in uscita nel suo Giornale. Tale operazione se possibile è eseguita contemporaneamente al movimento d'entrata ordinato dall'ufficio d'amministrazione.

Qualora il suddetto movimento d'uscita debba essere rimandato per poter eseguire tutte le regolarizzazioni richieste, il distaccamento, acciò le risultanze del Giornale coincidano con la rimanenza fondi e valori, conserverà nel frattempo il titolo come denaro insieme ai fondi e valori suddetti, di proprietà dell'amministrazione militare.

8. — Le somme pagate in più (che anch'esse, dopo eseguito il movimento d'entrata relativo, costituirebbero una deficienza di fondi) debbono in massima essere rifuse dal Comandante del Distaccamento, che a sua cura e nel suo interesse, dovrà provvedere a ricuperarle dalle persone che le percepirono in più. Eccezionalmente potrà essere consentito che il Comandante ponga fra i valori dell'amministrazione militare, anzichè il denaro, una sua dichiarazione di debito nella quale sia fatto cenno alla nota di osservazione che ordina la inscrizione della partita d'entrata nel Giornale del distaccamento.

Alla fine di ogni trimestre le somme non ancora rifuse per i motivi di cui sopra, dovranno essere oggetto di inscrizione nel Giornale del distaccamento di una partita di debito personale del Comandante del distaccamento.

Il consiglio d'amministrazione disporrà perchè le suddette partite di debito siano estinte al più presto, provvedendo al caso con ritenute sullo stipendio.

9. — Nel caso di partite per le quali risultino pagate somme inferiori a quelle dovute, l'ufficio di amministrazione provvede alla rettificazione del titolo, ma contemporaneamente lo riduce alla somma spesata nel Giornale del distaccamento, aggiungendo la dichiarazione che la minor somma corrisposta sarà pagata separatamente e compresa nelle contabilità successive. Ordini in tal senso l'ufficio di amministrazione impartisce al distaccamento, prescrivendogli di unire, a giustificazione del pagamento suppletivo da eseguirsi, la quietanza del creditore per la somma che riceve a complemento di quella già ricevuta.

10. — Nel caso di titoli con non sufficienti marche da bollo, l'ufficio di amministrazione vi appone quelle mancanti, porta il valore di esse in uscita nel suo Giornale con riferimento al conto cui è cenno al precedente n. 5 ed ordina al distaccamento di portare in entrata nel Giornale in corso la somma corrispondente al valore delle marche di cui trattasi.

11. — Eseguiti i totali in fondo a ciascuna pagina di destra, prima di eseguire il riporto nella successiva, dovrà essere constatato che esistano fra i totali delle colonne del modello le seguenti relazioni: col. 4 = col. (6+8+10+12+14); col. 5 = col. (7+9+11+13+15).

12. — L'estratto sarà firmato dal Comandante del distaccamento.

13. — L'estratto verrà conservato dall'ufficio d'amministrazione del corpo a disposizione degli ispettori e del Ministero.

Gli estratti stessi dovranno essere fissati, per ciascun distaccamento, cronologicamente, in apposite cartelle.

MOD. **75** *R. A.* ALLEGATO N. **21**

. . . . . .

ESERCIZIO 192...-192...

. . . . . .

REGISTRO
DEI CONTI DEI DISTACCAMENTI

(*Sviluppo delle col.* 8 *e* 9 *del Giornale di cassa*)

N. B. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione dei registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Distaccamento X		Distaccamento Y		Distaccamento Z			
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fondo cassa 1-7-21 anticipazione	775	—	750	—	800	—		
22	Anticipazioni luglio..	870	—	1.000	—	1.200	—		
120	Rendiconto distacc. *X*.	175	1.370	—	—	—	—		
124	» » *Y*.	—	—	20	1.700	—	—		
129	» » *Z*.	—	—	—	—	15	1.900		
	TOTALI a luglio...	1.820	1.370	1.770	1.700	2.015	1.900		
		1.370		1.770		1.900			
	Rimanenze come dai rendiconti.....	450	—	70	—	115	—		
150	Anticipazioni agosto..	920	—	1.000	—	1.000	—		
160	Rendiconto distaccamenti *X*, *Y*, *Z*.....	90	800	20	900	30	750		
	TOTALI ad agosto...	1.460	800	1.090	900	1.145	750		
		800		900		750			
	Rimanenza come dai rendiconti.....	660	—	190	—	395	—		
350	Anticipazioni di settembre	900	—	950	—	800	—		
380	Rendiconto distaccamenti *X*, *Y*, *Z*.....	—	1.200	50	900	—	1.000		
	TOTALI al 1° trimestre	1.560	1.200	1.190	900	1.195	1.000		
		1.200		900		1.000			
	Rimanenza come da rendiconto.....	360	—	290	—	195	—		
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI fine esercizio..	1.780	1.510	1.760	1.560	1.825	1.720		
		1.510		1.560		1.720			
	Rimanenza da riportare esercizio successivo.....	270		200		105			

(1) Vedi Giornale di Cassa (alleg. 19) nel quale le chiusure furono fatte risaltare per brevità.

Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									2.325	—
									3.070	—
									175	1.370
									20	1.700
									15	1.900
									5.605	4.970
									4.970	
									635	—
									2.920	—
									140	2.450
									3.695	2.450
									2.450	
									1.245	—
									2.650	—
									50	3.100
									3.945	(1) 3.100
									3.100	
									845	(1)
									5.365	4.790
									4.790	
									575	(1)

1° trimestre

2°, 3° e 4° trimestre

anto alla fine di ogni trimestre.

MOD. **75** *R. A.* ALLEGATO N. **22**

.....

ESERCIZIO 192...-192...

REGISTRO

delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun " conto „

N. B. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Debito verso il ministero pel fondo scorta (1)		Fondi permanenti		Cauzioni (depositi)		Crediti e debiti verso ufficiali e impiegati	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.....								
	.....								
	.....								
	Distacc. X - luglio 192...								
120	Anticip. ufficiale A...	—	—	—	—	—	—	—	150
»	Partita a deb. distacc.	—	—	—	—	—	—	—	—
»	Restit. ant. uffic. A..	—	—	—	—	—	—	150	—
»	Pagato al.....	—	—	—	—	—	—	—	—
	.....								
	.....								
	Distacc. X - agosto 192...								
160	Contropartita a quella di debito di luglio..	—	—	—	—	—	—	—	
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 1° trimestre.	25.000	—	200	2.300			300	1.000
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 2° trimestre.	25.000	—	200	3.100			610	1.035
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI al 3° trimestre.	25.000	—	700	3.600			760	1.235
	.....								
	.....								
	.....								
	TOTALI alla chiusura. esercizio.....	25.000	—	700	4.300			1.113	1.235
		—			700				1.113
		25.000			3.600				122
	TOTALI partite di debito e di credito ancora accese alla chiusura dell'esercizio (V° sviluppi di 2° grado) da riportarsi nel mod. 75 del nuovo esercizio.....	25.000	—		3.600			13	135

1 Per questo conto, e per gli altri che abbiano la stessa caratteristica, non occorre lu

Crediti e debiti verso la truppa		Crediti e debiti vari		Partite a debito distaccamenti						TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—
—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	90	—
		—	100	90	90					25.590	3.490
		—	100	90	90					25.900	4.325
		—	100	90	90					26.550	4.025
		2460	100	90	90					29.363	5.725
		100		90						5.725	
		2360		—						23.638	
		2360		—						27.373	3.735

luppo di 2° grado.

MOD. **21** *R. A.* ALLEGATO N. **23**

.....

ESERCIZIO 192...-92...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"*FONDI PERMANENTI*„

AVVERTENZE.

Quando per gli sviluppi di 2° grado non sia stato preferito il mod. 75 R A, per gli sviluppi stessi dev' essere usato, il presente, per raccogliere le partite inscritte in ciascuna coppia di colonne nel mod. 75 R A, di 2° grado, distinguendole per ogni singolo ente o persona, debitrice o creditrice, a guisa di conto corrente con disposizione in senso orizzontale.

Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del mod. 21 R A, sono riportati il numero del giornale di cassa, le indicazioni e le somme relative alle partite che formano l' accensione iniziale del debito o del credito. I movimenti successivi d'entrata e di uscita relativi alle partite stesse, siano essi di estinzione o di modificazione, sono inscritti, di massima, di contro alla partita iniziale (col. 6 o 7 durante il 1° trimestre, ecc.). Soltanto durante il corso del trimestre potranno essere riportate alle colonne dall'1 al 4 (oltre la partita d' accensione del debito o del credito) le partite riguardanti l' ente o la persona medesima, che abbiano lo stesso carattere del debito o credito iniziale. Scaduto il trimestre dovrà essere aperta sempre una nuova partita dopo effettuata la chiusura trimestrale,

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
6	**1ª Compagnia**		500		—	
»	**2ª Compagnia**		700	53	200	
»	**3ª Compagnia**		500			
»	**Compagnia S. M.**		500	54	—	100
	TOTALI...	—	2.200		200	100
	Riporto totali col. 6 e 7...	200	100			
	TOTALI al 1° trimestre come da mod. 75...	200	2.300			
75	**Ufficio materiale**, concessione fondo permanente	—	300		—	—
92	**4ª Compagnia** rientrata alla sede	—	400	—		
	TOTALI...	200	3.000			
	Riporto totali col. 9 e 10...	—	100			
	TOTALI al 2° trimestre come da mod. 75...	200	3.100			
183	**5ª Compagnia**	—	400			
	TOTALI...	200	3.500			
	Riporto totali col. 12 e 13...	500	100			
	TOTALI al 3° trimestre come da mod. 75...	700	3.600			
210	**6ª Compagnia**		400			—
	TOTALI...	700	4.000			
	Riporto totali col. 15 e 16...	—	300			
	TOTALI al termine esercizio come dal mod. 75...	700	4.300			

Somma da riportarsi

N.B. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esero.	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Credit (uscita
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
—	—	—	174	500	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	700
105	—	100	—	—	—	—	—	—	—	400
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	500
	—	100								
—	—	—	193	—	100	—	—	—	—	500
				500	100					
—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	500
							—	300		
nel corrispondente conto del mod. 75 del nuovo esercizio . . L.									—	3.600

righe se l'estinzione si prevede rateale.

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 24

.....

ESERCIZIO 192...-192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite del fondo scorta e conti particolari già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

" *DEBITI E CREDITI VERSO UFFICIALI* „

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
12	**Capitano *X*** - Per acquisto bicicletta.	—	**700**	35 75 95	50 50 50	— — —
126	**Ufficiali *A*** - Del distaccamento *x* per anticipazione.....	—	**150**	126/9	150	—
155	**Tenente *Y*** - Anticip. spese missione.	—	**150**		—	—
	TOTALI...	—	1.000		300	—
	Riporto totali col. 6 e 7...	300	—			
	TOTALI al 1° trimestre come dal modello 75...	300	1.000			
220	**Tenente *Z*** - Somma percepita in più ecc.....	—	**35**	—	—	—
225	**Maggiore *X*** - Somma dovutagli	**10**	—	—	—	—
	TOTALI...	310	1.035			
	Riporto totali col. 9 e 10...	300				
	TOTALI al 2° trimestre come dal modello 75...	610	1.035			
250	**Tenente *A*** - Anticip. spese missione	—	**200**	—	—	—
	TOTALI...	610	1.235			
	Riporto totali col. 12 e 13...	150	—			
	TOTALI al 3° trimestre come dal modello 75...	760	1.235			
380	**Maggiore *Y*** - Somma dovutagli	**3**	—	—	—	—
	TOTALI...	763	1.235			
	Riporto totali col 15 e 16...	350	—			
	TOTALI alla fine esercizio come da modello 7 ...	1.113	1.235			

Somme da riportarsi

NB. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO

2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Somme residuali alla fine dell'esercizio	
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrat	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	D it (entra a)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120	50	—	230	50	—	350	50	—		
160	50	—	270	50	—	390	50	—	—	100
205	50	—	310	50	—	450	50	—		
	—	—		—	—		—	—	—	—
215	150	—		—	—		—	—	—	—
—	—	—		—	—		—	—	—	35
—	—	—		—	—		—	—	10	—
	300	—								
—	—	—		—	—	430	200	—	—	—
				150	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
							350	—		

MOD. 21 *R. A.* ALLEGATO N. 25

.....

ESERCIZIO 192...-192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite fondo scorta e conti particolari già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

"*PARTITE A DEBITO DEI DISTACCAMENTI*,,

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giorn. le	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5		7
126	**Distaccamento *X*** – Titolo irregolare riguardante trasferte all'ufficiale *A* (mese di luglio).....	—	**90**	160 agosto	90	—
	Riporto totali col 6 e 7...	90	—			—
	TOTALI 1°, 2°, 3° e 4° trimestre come dal modello 7ò.....	90	90			

N.B. — Solo per brevità si è supposto che durante l'esercizio un solo rendiconto ed in

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONRTO

2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			SOMME RESIDUALI alla fine dell'esercizio	
N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entra a	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
									—	—

esso una sola partita risultasse irregolare, e quindi da porsi a debito del distaccamento.

MOD. **75** *R. A.*-bis ALLEGATO N. **26**

.....

... Trimestre ... Esercizio .....

CONTO

dei proventi riscossi e versati in Tesoreria

AVVERTENZE.

Per il presente conto è utilizzato il mod. 75 *R. A.* bis, che ha anche in termedi limitati alle colonne centrali.

Tutte le indicazioni poste nel presente sono poste a mano nel suddett modello.

N. dell'ordine di riscossione	INDICAZIONI	RIS							
		Vendita oggetti fuori uso	Vendita cavalli riformati	Vendita letame, spazzatura, avanzi rancio ecc.	Vendita materiali residuati dalla guerra	Cessione viveri ad ufficiali e sottufficiali	Cessione viveri ad altri corpi	Cessione oggetti vestiario ad ufficiali e sottuff.	Cessione armi e mat. vari ad ufficiali e sottuff.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SSIONI										
e mater. diversi ad altre ammin.	Scotto rancio sottufficiali	Addebiti per smarrimenti e deterior. mater.	Vendita prodotti derivati dalla panificazione	Vendita prodotti della macinazione del grano	Ricuperi di somme pagate erroneamente e già spesate a bilancio	Conto rimonta	Rette d'ospedale	Ritenute erariali	Riscossioni varie	Totali proventi riscossi (col.3 a col. 20)	Versamenti
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MOD. 22 *R. A* ALLEGATO 27

.....

Esercizio .... Trimestre

DIMOSTRAZIONE RIASSUNTIVA

dei proventi riscossi e versati in Tesoreria

RISCOSSIONI

Num. d'ordine	Proventi	Somme
1	Vendita oggetti fuori d'uso . . . . . L.	
2	» cavalli riformati . . . . . »	
3	» letame, spazzatura, avanzi rancio ecc. . . . . »	
4	» materiali residuati dalla guerra . . . . . »	
5	Cessione a pagamento di viveri ad ufficiali e sottufficiali . . . . . »	
6	» » ad altri corpi . . . . . »	
7	» » vestiario ad ufficiali e sottufficiali . . . . . »	
8	» » armi e materiali vari . . . . . »	
9	» » stampati e materiali diversi ad altre Amministrazioni . . . . . »	
10	Scotto rancio sottufficiali. . . . . »	
11	Addebiti per smarrimento e deterioramento materiali e rimborsi dalle ferrovie dello Stato per merce perduta . . . . . »	
12	Vendita prodotti derivati dalla panificazione (Panifici Militari) . . . »	
13	» » » » macinazione (Molini ») . . . »	
14	Ricuperi di somme erroneamente pagate e già spesate a bilancio. . »	
15	Conto rimonta . . . . . »	
16	Rette d'ospedale . . . . . »	
17	Ritenute erariali . . . R. M. . . . . L. Contributo guerra . . » Addizionale . . . . . » Tassa 2% . . . . . »	
18	Riscossioni varie . . . . . »	
	Totale riscossioni del ... trimestre . . . L.	
	Riporto riscossioni dei trimestri precedenti . . . »	
	Totale somme riscosse sino al ..... pari a quello della col. 14 del Giornale . . . . . L.	

Numero	VERSAMENTI (quietanze di Tesoreria) Data	Importo		ANNOTAZIONI
	Totali del ..... trimestre			
	Riporto trim. precedenti			
	Totali pari a quello della col. 15 del giornale . . .			

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 28

.....

ESERCIZIO 192...-192...

RIPARTO PER CAPITOLO

dei movimenti relativi al bilancio

N. B. — *Del presente modello 75 R. A. sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Cap. X		Cap. Y		Cap. Z		Cap. M	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	.....	2.300	—	1.500	—	2.000	—	1.500	—
15	.....	—	130	—	—	—	—	—	—
24	.....	—	—	—	6.235	—	—	—	—
37	.....	—	2.040	—	—	—	—	—	—
100	.....	—	—	—	—	—	1.070	—	—
160	.....	—	—	—	—	—	—	—	80
165	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
180	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
195	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
200	.....	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALI 1° trimestre che debbono corrispondere a quelli dei singoli modelli 6 R. A. e per la colonna "totale,, a quelli delle colonne 16 e 17 del giornale di cassa.....	2.300	2.170	1.500	6.235	2.000	1.070	1.800	80
...	.....	....	....	....	....	....	....	....	....
...	.....	....	....	....	....	....	....	....	....
230	Correzione.....	—	—	—	—	—	— 35	—	—
230	Passaggio di cap.....	—	— 500	—	500	—	—	—	—
...	.....	....	....	....	....	....	....	...	....
...	.....	....	....	....	....	....	...	....	....
	TOTALI al 4° trimestre Giornale 1925-26.....	6.000	6.050	7.000	7.100	6.500	6.505	7 300	7.310
71	Rettificazione somme percepita in più Capitano x.....	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Spostamento del cap. *N* ed *O*	—	—	—	—	—	—	—	—
		6.000	6.050 6.000	7.000	7.100 7.000	6.500	6.505 6.500	7.300	7.310 7.300
	Credito e debito a saldo		50		100		5		10

Cap. N		Cap. O		Cap. P		Cap. Q				TOTALE	
	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
00	—	500	—	800	—	100	—			10.000	—
	—	—	—	—	—	—	—			—	130
	—	—	—	—	—	—	—			—	7.235
	—	—	—	—	—	—	—			—	2.040
	—	—	—	—	—	—	—			—	70
	—	—	—	—	—	—	—			—	90
	35	—	—	—	—	—	—			—	35
	—	—	65	—	—	—	—			—	65
	—	—	—	—	80	—	—			—	80
	—	—	—	—	—	—	55			—	55
00	35	500	65	800	80	100	55			10.000	9.800
	....	....	....	....	....	....	....			....	....
	....	....	....	....	....	....	....			....	....
	—	—	—	—	—	—	—			—	— 35
	—	—	—	—	—	—	—			—	—
	....	....	....	....	....	....	....			....	....
	....	....	....	....	....	....	....			....	....
00	6.000	7.100	6.500	6.800	6.300	5.100	3.735			52.000	49.500
	—	—	—	—	—	—	— 50			—	— 50
	— 200	—	200	—	—	—	—			—	—
00	5.800	7.100	6.700	6.800	6.300	5.100	3.685			52.000	49.450
00		6.700		6.300		3.685				49.450	
00		400		500		1.415				2.550	

MOD. 7 *R. A.* ALLEGATO N. **29**

ESERCIZIO 1921-1922

Corpo d'armata in .....

.....

Capitolo 37.
Assegnazioni, anticipazioni, spese e somministrazioni in natura

	INDICAZIONI	Gestione in contanti				Somministrazioni in natura		
		Assegnazioni	Anticipazioni		Spese	Assegnazioni	Prelevamenti	
1	Assegnazione per l'esercizio	xxxx	1 2 3	xxxx xxx xxx	xxxx	xxxx	1°	xx
	TOTALI al 1° trimestre .	xxxx		2300	2170	xxxx		xx
2	Variazione in più. . . .	xxx	4	xxxx	xxxx			
3	Aumento per corrispondente diminuzione assegno in natura. . . .	xxx	5 6	xxxx xxx		xxx		xxx
	TOTALI al 2° trimestre .	xxxx		xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
4	Diminuzione per minor forza rispetto a quella prevista	xxx	7 8 9	xxx xxx xxx	xxx	xxx		xxx
	TOTALI al 3° trimestre .	xxxx	10 11 12	xxxx xxx xxx xxx	xxxx xxx	xxxx		xxxx xx
	TOTALE al 4° trimestre .	xxxx		xxx	xxxx	xxxx		xxxx

MOD. 6 *R. A.* ALLEGATO N. 30

Esercizio 192 -2 1° Trimestre

Corpo d'Armata in .....

.....

Cap. X.....

Elenco delle spese e delle ritenute e rendiconto.

Ordini di pagamento			RITENUTE						
Numero del Giornale	Riferimento al N. della colonna dello specchio analitico (1)	Importo	Ritenuta 2 %	Imposta R. M.	Contributo di guerra	Ritenuta per art. 9 legge 30-6-1908	Ritenuta a favore conto rimonta	Ritenuta alla truppa per addebiti	
4		550 —							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....							
....	.....	....	3 —	17 30	0 75	— —	— —	— —	— —
....	.....	....							
....	.....	....							
		21 05	3 —	17 30	0 75	— —	— —	— —	— —
			V. quietanza	V. quietanza	V. quietanza				
		2170 —	di tesoreria N... del.....	di tesoreria N... del...,	di tesoreria N... del....				

N. B. — Del presente modello sono stampati intermedi con le quattro facciate come la seconda del presente.

(1) L'indicazione da porsi in questa colonna, per i soli capitoli di bilancio che volta per volta saranno indicati dal Ministero, è ricavata all'atto della registrazione nel presente elenco dal titolo relativo, nel quale deve, in detti casi, essere posta subito dopo quella relativa, al capitolo dal quale deve gravare la spesa.

Ordini di pagamento			RITENUTE						
Numero del Giornale	Riferimento al N. della colonna dello specchio analitico	Importo	Ritenuta 2 %	Imposta R. M.	Contributo di guerra	Ritenuta per art. 9 legge 30-6-1908	Ritenute a favore conto rimonta	Ritenuta alla truppa per addebiti	

ELENCO DELLE ANTICIPAZIONI

Numero del Giornale	INDICAZIONI RELATIVE AL NUMERO E DATA Ordine di pagamento, mandato, ecc.	Importo
9	1ª — Assegno N. $\frac{15}{3}$ in data 1 luglio 1924	*xxxx*
.....	2ª — Assegno N. $\frac{34}{3}$ in data 3 agosto 1924	*xxxx*
.....	3ª — Assegno N. $\frac{105}{3}$ in data 2 settembre 1924.....	*xxxx*
	Totale..... L.	2.300

Il Direttore dei conti

Il Relatore

RENDICONTO

CAPITOLO X

	Anticipazioni	Spese
1° Trimestre, come dal presente elenco ..... L.	2.300	2.170
Totale anticipazioni e spese risultanti dal rendiconto precedente ..... »	—	—
Totali..... L.	2.300	2.170
(1) Debito in conto nuovo ..... »	—	130
Totali a pareggio ..... L.	2.300	2.300

..... li .....

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1) Credito o debito in conto nuovo od a saldo

MOD. 7 *R. A.* ALLEGATO N. 31

. . . . . .

Esercizio 192. . . - 92. . . 1° Trimestre

Cap. . . . . .

RIEPILOGO

Assegnazioni, anticipazioni, spese e somministrazioni in natura

Numero capitoli	INDICAZIONI	Gestione in contanti			Somministrazioni in natura	
		Assegnazioni	Anticipazioni	Spese	Assegnazioni	Prelevamenti
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
	. . . . .					
37	Pane e viveri alla truppa. . .	*x x x*	2300	2170	*x x x*	*x x x*
	. . . . .					
	. . . . .					
	TOTALI. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
	Riporto totali riepilogo trimestri precedenti		. . . . .	. . . . .		. . . . .
	TOTALI. . .		. . . . .	. . . . .		. . . . .
			come a col. 16 e 17 del giornale			

MOD. 5 *R. A.* ALLEGATO N. 32

ESERCIZIO 1924 - 1925

. . . . . .

SITUAZIONE DI TUTTI I CONTI
alla chiusura della gestione del 4° trimestre (30 giugno 1925)

Num. d'ordine	INDICAZIONI	DEBITI (entrata) (1)	CREDITI (uscita) (1)	*Annotazioni*
1	Fondo scorta prelevato	25.000	—	
2	Fondi permanenti	—	3.600	
3	Cauzioni (depositi)	—	—	
4	Crediti e debiti verso ufficiali, ecc.	13	135	
5	Crediti e debiti verso la truppa		—	
6	Crediti e debiti vari	2.360	—	
—	. . . . .			
—	. . . . .			
—	. . . . .			
—	. . . . .			
—	Partite a debito dei distaccamenti	—	—	
	TOTALE fondo scorta e conti particolari . . .	27.373	3.735	diff. 21.178 come da col. 10 e 11 Giornale.
—	Operazioni di bilancio esercizio scaduto (2).	—	—	
	Proventi.			
—	Debito alla chiusura dell'esercizio.	600	—	
	Anticipazioni e rendiconti.			
—	Situazione alla chiusura del 4° trimestre . .	52.000	40.500	
	Conto generale di cassa.			
—	Cassa di riserva . . . . . L. 24.000			
—	Cassa corrente . . . . . » 2.163			
—	Casse dei distaccamenti . . . . . » 575	—	26.738	
	TOTALI a pareggio . . .	79.973	79.973	*(V. a tergo)*

(1) Le intestazioni di queste due colonne, nei modelli di vecchia ristampa, saranno corrette a mano.
(2) Figureranno a partire dall'esercizio 1925-26.

Num. d'ordine	ENTE O PERSONA DEBITRICE O CREDITRICE Motivo del debito o del credito	DEBITI (entrata)	CREDITI (uscita)	*Annotazioni*
	Fondo scorta.			
1	Somma in consegna	25.000	—	Da riportarsi nel mod. 75 R. A. del nuovo esercizio
	Fondi permanenti.			
2	1ª Compagnia	—	500	Partite da riportarsi specificamente per prime nel corrispondente sviluppo di 2° grado (mod. 21 R. A. od eccezionalmente mod. 75 R. A.).
3	2ª Compagnia	—	500	
4	Compagnia S. M.	-	700	
5	Ufficio materiale	—	400	
6	4ª Compagnia	—	500	
7	5ª Compagnia	—	500	
8	6ª Compagnia	—	500	
	TOTALI . . .	—	3.600	Da riportare nel mod. 75 R. A.
	Crediti e debiti verso ufficiali ecc.			
9	Capitano *X* - Residuo debito bicicletta . . .	—	100	Come alla 2ª annotazione di cui sopra
10	Tenente *Z* - Somma percepita in più	—	35	
11	Maggiore *X* - Somma percepita in meno . .	10	—	
12	Maggiore *I* - Somma percepita in meno . .	3	—	
	TOTALI . . .	13	135	Come alla 3ª annotazione di cui sopra.
	Crediti e debiti vari.			
13	Debito verso il Ministero X.	2.360	—	Come per le partite di cui sopra.
	Proventi.			
14	Restati da versare alla chiusura esercizio .	600	—	Da riportarsi nel modello 75 R. A. del nuovo esercizio.
	Anticipazioni e rendiconti.			
15	Situazione alla fine dell'esercizio	52.000	49.500	Da riportarsi nel giornale dell'esercizio successivo.

MOD. 11 *R. A.*

ALLEGATO N. 33
N. .... del Catalogo (R. 1917)

.....

Esercizio 1925-1926

Mese di Luglio

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N. ..... pagine ciascuna da me firmata in margine.

..... *il* .....

IL RELATORE

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
			Cassa di riserva		Cassa corrente	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
1	1925	Riporto delle rimanenze dell'esercizio precedente. — V. giornale relativo (allegato 19)	24.000	—	2.163	—
—	Luglio	Passaggio alla Cassa corrente	—	5.000	5.000	
		.....				
		.....				
25	»	Anticipazione reparti 1° cinquina (3ª, 8ª e 10ª compagnia lire 1000 ciascuna; 7ª, 9ª e 11ª compagnia lire 1100)		—		6.300
71	»	Rettifiche al rendiconto 4ª trimestre 1924-25	—	—	—	—
		.....				
		.....				
110	»	Spostamento dal cap. N a O 4° trimestre 1924-25	—	—	—	—
		.....	—	—	—	—
		.....				
188	»	Versata rimanenza proventi esercizio 1924-25	—	—	—	600
190	»	Restituito all'ufficio di contabilità e di revisione gli avanzi anticipazione esercizio 1924-25	—	—	—	2.715
191	»	Riscosso a complemento anticipazioni esercizio 1924-25	—	—	165	—
		.....				
		.....				
		.....				
		.....				
		.....				
		.....				
315	»	Pagato fondo permanente all'8ª compagnia	—	—	—	500
316	»	Pagata anticipazione al capitano *K* per missione	—	—	—	175
317	»	Riscosso fondo permanente - Magazzino materiale	—	—	400	—
318	»	Pagato maggiore *X*, per somma dovutagli	—	—	—	10

DI CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte
Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Operazioni di bil. eser. scaduto		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
575	—	27.973	3.735	52.000	49.500	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.300	—	—	—	—	—	—	F. S. Reparti
—	—	—	50	—	— 50	—	—	—	—	Cap. O
—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	Cap. O
—	—	—	—	—	— 200	—	—	—	—	Cap. N
—	—	—	600	—	—	—	—	—	—	F. S. Prov. 1924-25
—	—	—	—	— 2.715	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	165	—	—	—	—	—	—
				49.450	49.450					
—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	F. S. Fondi perm.
—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	F. S. Cred. e deb. U.
—	—	400	—	—	—	—	—	—	—	F. S. Fondi perm.
—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	F. S. Cred. e deb. U

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 34

.....

ESERCIZIO 192...-192...

REGISTRO

delle partite del fondo scorta e conti particolari raggruppate in ciascun "conto„

N. B. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	Fondo scorta		Fondi permanenti		Cauzioni - (depositi)		Crediti e debiti verso ufficiali e impiegati	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto rimanenze (v. mod. 75 R. A. alleg. 18)	25.000	—	—	3.600	—	—	13	135
	Rimanenze conto « proventi » (v. giornale allegato. 19)	—	—	—	—	—	—	—	—
	.....								
	.....								
	.....								
25	1ª cinquina reparti (1ª comp. L. ..... ecc.) .	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Versamento proventi precedente esercizio .	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Totali come a col. 10 e 11 del giornale (alleg. 19 e 33).

Crediti e debiti verso la truppa		Crediti e debiti vari		Partite a debito distaccamenti		Proventi non versati al 30 giugno 1924		Gestione reparti		TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
—	—	2.360	—	—	—	—	—		—	27.373	3.735
—	—	—	—	—	—	600	—	—	—	600	—
										27.973	(1) 3.735
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.300	—	6.300
—	—	—	—	—	—	—	600	—	—	—	600

MOD. **21** *R. A.* ALLEGATO N. **35**

.....

ESERCIZIO 192...-192...

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite del fondo scorta e conti particolari già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

" *FONDI PERMANENTI* „

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giorn.	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
	V. allegato n. 23 e 32 (mod. 21 e mod. 5)					
	1ª Compagnia	—	**500**			
	2ª	-	**500**			
	4ª	—	**500**			
	5ª	—	**500**			
	6ª	—	**500**			
	Compagnia S. M.		**700**			
	Ufficio materiale	—	**400**	317	400	
	TOTALE delle partite riportate dall'esercizio precedente....		3600			
315	**8ª Compagnia**		**500**			

NB. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più

ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									SOMME RESIDUALI alla fine dell'esere.	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	N. Giorn.	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
9		10	11	12	13	14	15	16	17	18

ghe se l'estinzione si prevede rateale.

MOD. **21** *R. A.* ALLEGATO N. **36**

.....

ESERCIZIO 192..-192..

REGISTRO

per lo sviluppo delle partite del fondo scorta e conti particolari, già raggruppate nel mod. 75 R. A., nel conto intestato:

" *CREDITI E DEBITI UFFICIALI ED IMPIEGATI* „

PARTITE DEL FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI				OPERAZIONI		
				1° Trimestre		
N. Giornale	Ente o persona debitrice o creditrice Motivo del debito o del credito	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)	N. Giornale	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
V. allegato 24 e 32. (mod. 21 e mod. 5)	**Capitano X** - per acquisto bicicletta	—	100			
	Tenente Z - per somma percepita in più		35			
	Maggiore X - per somma percepita in meno	10	—	318	—	10
	Maggiore Y - per somma percepita in meno	3				
	TOTALI delle partite riportate dall'esercizio precedente.	13	135			
316	**Capitano K** - anticipazione missione	—	175			

N.B. — Fra le indicazioni di ciascun creditore o debitore, lasciare almeno un rigo, più

DI ESTINZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI CUI CONTRO									Somme residuali alla fine dell'esercizio	
2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre				
N. Giornale	Entrata	Uscita	N. Giornale	Entrata	Uscita	N. Giornale	Entrata	Uscita	Debiti (entrata)	Crediti (uscita)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

righe se l'estinzione si prevede rateale.

1.

MOD. 75 *R. A.* ALLEGATO N. 37

. . . . . .

ESERCIZIO 19. . . - 19. . .

GESTIONE DEI REPARTI

N.B. — *Del presente modello sono stampati anche intermedi limitati alle colonne centrali, in modo da permettere la formazione di registri che contengano per ciascuna speciale facciata, quel numero di coppie di colonne che possano occorrere.*

N. del Giornale	INDICAZIONI	3ª compagnia		7ª compagnia		8ª compagnia		9ª compagnia	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mese di luglio								
25	1ª cinquina.....	—	1.000	—	1.100	—	1.000	—	1.100
	2ª id.	—	800	—	1.200	—	800	—	1.200
	3ª id.	—	1.000	—	1.000	—	1.000	—	1.000
	4ª id.	—	1.100	—	1.300	—	1.100	—	1.300
	5ª id.	—	1.200	—	1.000	—	1.200	—	1.000
	6ª id.	—	900	—	1.100	—	900	—	1.100
	Conto delle spese	5.840	—	6.610	—	5.840	—	6.610	—
	Rimanenza o eccedenza.	160	—	90	—	160	—	90	—
	TOTALE a luglio ...	6.000	6.000	6.700	6.700	6.000	6.000	6.700	6.700
	Mese di agosto								
	1ª cinquina.....	—	1.000	—	1.100	—	1.000	—	1.100
	2ª id.	—	900	—	1.000	—	900	—	1.000
	3ª id.	—	1.100	—	1.000	—	1.100	—	1.000
	4ª id.	—	1.000	—	1.100	—	1.000	—	1.100
	5ª id.	—	1.200	—	900	—	1.200	—	900
	6ª id.	—	1.000	—	1.000	—	1.000	—	1.000
	Conto delle spese	6.090	—	6.120	—	6.090	—	6.120	—
	Rimanenza o eccedenza.	110	—	—	20	110	—	—	20
	TOTALI ad agosto...	12.200	12.200	12.820	12.820	12.200	12.200	12.820	12.820
	Mese di settembre								
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								
	.....								

10ª compagnia		11ª compagnia								TOTALE	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.000	—	1.100							—	6.300
—	800	—	1.200							—	6.000
—	1.000	—	1.000							—	6.000
—	1.100	—	1.300							—	7.200
—	1.200	—	1.000							—	6.600
—	900	—	1.100							—	6.000
5.840	—	6.610	—							37.350	—
160	—	90	—							750	—
6.000	6.000	6.700	6.700							38.100	38.100
—	1.000	—	1.100							—	6.300
—	900	—	1.000							—	5.700
—	1.100	—	1.000							—	6.300
—	1.000	—	1.100							—	6.300
—	1.200	—	900							—	6.300
—	1.000	—	1.000							—	6.000
6.090	—	6.120	—							36.630	—
110	—	—	20							330	60
12.200	12.200	12.820	12.820							75.060	75.060

ALLEGATO N. 38

.....

Ufficio d'Amministrazione

..... addì ..... 19...

N.° .....

Risposta al .....
del .....
N. .....

OGGETTO

Anticipazioni chieste in più od in meno sui singoli capitoli del bilancio per l'esercizio 1924-1925.

Carte annesse N. 2

All'Ufficio
di Contabilità e di revisione
del Corpo d'armata in

.....

Alla chiusura definitiva della contabilità dell'esercizio 1924-1925 è risultato che da questo corpo furono chieste:

Anticipazioni in più delle spese (v. modulo di di ricevuta annesso)	L. 2715
Anticipazioni in meno delle spese (v. dichiarazione di ricevuta annesso)	» 165
Resta il debito complessivo di questo corpo in	L. 2550

Nel rimettere, firmato da questo Consiglio, il modulo di ricevuta relativo ai capitoli con anticipazioni deficienti, si unisce il vaglia N.°..... ad estinzione del complessivo debito suddetto, con preghiera di restituire firmato il modulo riguardante invece i capitoli con esuberanza di anticipazioni.

Il .....

Nel caso di credito scrivere invece: *Si prega disporre per l'emissione di un «assegno» di.... a favore di questo Consiglio d'Amministrazione, dell'ammontare del credito complessivo suddetto, restituendo firmato il modulo di ricevuta.*

Il corpo invece di inviare il vaglia può richiedere all'Ufficio di contabilità e di revisione di trattenere l'ammontare del debito sull'assegno da emettersi per la prossima somministrazione di fondi.

ALLEGATO N. 39

Ufficio di contabilità e di revisione

del Corpo d'Armata in .....

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio suddetto dichiara di aver ricevuto dal ..... le somme di cui appresso, per restituzione di anticipazioni avute in più, dal detto corpo, in confronto delle spese effettuate nell'esercizio 1924-25.

CAP. *N.* - Indennità e spese di viaggio ecc . . .	L.	400
» *O.* - Pane e viveri ecc.	»	400
» *P.* - Casermaggio e combustibili	»	500
» *Q.* -	»	1415
TOTALE . . .	L.	2715 (1)

..... li ..... 19...

IL CONSIGLIO

(1) Vedasi allegato 28 « registro del riparto per capitolo dei movimenti relativi al bilancio ».

ALLEGATO N. 40

. . . . . .

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

Il Consiglio d'amministrazione del corpo suddetto dichiara di aver ricevuto dall'Ufficio di contabilità e di revisione del Corpo d'Armata in..... le somme di cui appresso, per anticipazioni chieste in meno in confronto delle spese effettuate nell'esercizio 1924-25.

CAP. X.	– Ufficiali del R. Esercito. (Stipendi ed assegni fissi)	L. 50
» Y.	– Softutf. caporali e soldati. (Stipendi ed assegni fissi	» 100
» Z.	– Indennità militare agli ufficiali, ecc.	»
» M.	–	» 10
	TOTALE...	L. 165 (1)

..... li ..... 19...

IL CONSIGLIO

(1) Vedasi allegato 28 «registro del riporto per capitolo dei movimenti relativi al bilancio».

MOD. 251 ALLEGATO N. 41
(Regol. d'Amministrazione, Art. 474)

(1) .....

Oggetti del gruppo

Esercizio 19.... - 19....
Gestione dal..... al.....

(2) .....

REGISTRO VALUTATIVO

delle variazioni avvenute nel materiale durante la suddetta gestione

AVVERTENZE.

Il presente registro serve a dimostrare le variazioni avvenute nel valore del carico secondo la diversa influenza che, per la loro differente natura, i materiali hanno sulla sostanza patrimoniale dello Stato.

È compilato con la scorta delle richieste di carico e scarico riportandovi soltanto il numero e l'ammontare totale delle richieste e serve anche a dare la numerazione progressiva alle richieste.

Nel riepilogo del registro (mod. 253) si riporterà la rimanenza del carico al principio della gestione e, calcolati gli aumenti e le diminuzioni successivamente avvenute, si stabilirà il valore del carico al termine della gestione.

Il valore complessivo degli aumenti e il valore delle diminuzioni dovrà concordare con quello risultante dal riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo del rispettivo gruppo e categoria.

(1) Corpo, Direzione di commissariato, Magazzino, ecc.
(2) Servizio cioè, corredo, generale, sanitario, casermaggio, vettovagliamento ecc.).

A. — Aumenti.

Richiesta i a rico		Valore complessivo degli oggetti compresi in ogni richiesta secondo i titoli cui si riferiscono							
		Titoli							
		I		II	III	IV	V	VI	VII
		Materiali acquistati							
Numero	Data	Prezzo di acquisto (1)	Prezzo di inventario	Materiali avuti gratuitamente da amministraz. non dipendenti dal Ministero della Guerra	Trasformazioni, rettificazioni differenze per nuove stime importo di materiali rinvenuti in più nei magaz. ecc.	Sopravvenienze varie	Passaggi di materiali fra consegnatari	Partite levate da altri gruppi del materiale	Materiali ripresi in magazzino come ritirati ai cessanti dal servizio, nuovi riparati trasformati ecc.

(1) Per i materiali acquistati a carico di capitoli rtraordinari, indicare in margine il numero del capitolo.

B. — **Diminuzioni.**

Richiesta di scarico		Valore complessivo degli oggetti compresi in ogni richiesta secondo i titoli cui si riferiscono							
		Titoli							
		I		II	III	IV	V	VI	VII
		Materiali venduti, ceduti a pagamento o comunque addebitati		Materiali passati gratuitamente ad amministraz. non dipendenti dal Ministero della Guerra	Trasformazioni, rettificazioni per nuove stime e frazioni di centesimi per le abbandono 3ª cifra decimale ecc.	cessazione di partite	Passaggi di materiali fra consegnatari	Partite passate ad altri gruppi del materiale	Materiali e generi distribuiti alla truppa ed ai quadrupedi, da riparare trasformare
Numero	Data	Prezzo di vendita o cessione versato in tesoreria	Prezzo di inventario						

.....

VO

delle rin.....

.....

Il pres

IL RELATORE

(1) Cor

N. 1022-A del Catal.

Esercizio finanziario 1

(1) .....

REGISTRO ANALITICO

delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal .....

Contabilità resa dal (2) .....

Il presente registro, numerato e segnato in ciascun foglio dal sottoscritto

A ..... *addì* .....

(1) Corpo, direzione, stabilimento, ecc. — (2) Grado, cognome, nome e qualità de

192.....-92.....

.....

-RIASSUNTIVO

al

.....

, contiene fogli N. .....

..... 191 .....

IL RELATORE

el consegnatario,

(1).....(2).....(3) L.....
(4).....

CARICO		SCARICO	
Ordine	Quantità	Ordine	Quantità
Totali			

	Quantità	Valore
Consistenza al		
Aumenti		
TOTALE...		
Diminuzioni		
Rimanenza al		

(1).....(2).....(3) L.....
(4).....

CARICO		SCARICO	
Ordine	Quantità	Ordine	Quantità
Totali			

	Quantità	Valore
Consistenza al		
Aumenti		
TOTALE...		
Diminuzioni		
Rimanenza al		

(1).....(2).....
(4).....

CARICO		SC
Ordine	Quantità	Ordine
Totali		

Quantità

1) Numero categorico. — (2) Unità di misura. — (3) Prezzo unitario. — (4) Nomenclatura.

CATEGORIA

(3) L.....	(1).....(2).....(3) L..... (4).....		(1).....(2).....(3) L..... (4).....	
CARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO
Quantità	Ordine Quantità	Ordine Quuntità	Ordine Quantità	Ordine Quantità
.....	Totali	....	Totali	....
Valore		Quantità Valore		Quantità Valore

.....(2).....(3) L.....
.....
(4).....

CARICO		SCARICO	
Quantità	Ordine	Quantità	
	Totali		

(1).....(2).....(3) L.....			
(4).....			
CARICO		SCARICO	
Ordine	Quantità	Ordine	Quantità
	Totali		

(1).....(2).....(3) L.....			
(4).....			
CARICO		SCARICO	
Ordine	Quantità	Ordine	Quantità
	Totali		

(1)...			
(4)...			
Ordi			
Tota			

	Quantità	Valore
stenza		
.....		
.....		
Totale...		
ioni		
nenza		
.....		

	Quantità	Valore

	Quantità	Valore

(1).....(2).....(3) L..... (4).....						
CARICO		SCARICO		CARICO		SCARICO		*Annotazioni*
ne	Quantità	Ordine	Quantità	Ordine	Quantità	Ordine	Quantità	
li				Totali				Valori totali della facciata
		Quantità	Valore			Quantità	Valore	

ℑ N Z E

». — Per operare la chiusura della contabilità si sommano le cifre ni colonna rappresentanti la quantità dei movimenti e si stabilisce, iascuna facciata, il valore di ogni voce e quello complessivo delle contenute nella facciata stessa, conformemente alle indicazioni por- dallo stampato.

». — I valori totali di ogni facciata (**consistenza — aumenti — totale — uzioni — rimanenza**) si riportano sul riepilogo a valore mod. 1022-B uale sarà pure compilato un riepilogo generale a valore distinto per orie. Tale riepilogo sarà seguito dalla seguente dichiarazione:

« *Il Consegnatario sottoscritto dichiara che il suo carico al ..... aumenti e le diminuzioni avvenute dal ..... al ..... ed nseguente carico al ..... sono nelle precise quantità e valori ltanti dal presente registro* (1).

A ..... addì ..... 191...

» IL CONSEGNATARIO ».

Visto: IL RELATORE

anche fogli intermedi

MOD. 1022-B

ALLEGATO N. 43

RIEPILOGO

DEL REGISTRO ANALITICO RIASSUNTIVO

(1) .....

(2) .....

Categoria	Pagina	Consistenza al	Aumenti dal ..... al	Totale della consistenza e degli aumenti	Diminuzioni dal ..... al	Consistenza al .....

(1) Corpo, direzione, stabilimento, ecc. — (2) Riepilogo a valore per pagina e per categ
del registro mod. 1022-A

.....

ALLEGATO N. 43.

N. 1022-B del Catal.

.....

Categoria	Pagina	Consistenza al	Aumenti dal ..... al	Totale della consistenza e degli aumenti	Diminuzioni dal ..... al	Consistenza al .....

goria; *oppure*: Riepilogo generale a valore per categoria. (Vedansi *Avvertenze* n. 6 in fine.

MOD. 253 ALLEGATO N. 44

(a).....

Oggetto del Gruppo Esercizio 192...-92....

(1).....

Prospetto valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante il semestre.....

	INDICAZIONE DEI TITOLI DEGLI AUMENTI E DELLE DIMINUZIONI	Importo totale speso per i materiali acquistati o versato in tesoreria per quelli venduti	Importo complessivo a prezzo inventario
	Valore del carico al principio della gestione		.....
	AUMENTI (Come dal mod. 251).		
I	Materiali acquistati (2) Capitoli	.....	.....
II	Materiali avuti gratuitamente da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra (3)		.....
III	Trasformazioni, rettificazioni, ecc.		.....
IV	Sopravvenienze varie		.....
V	Passaggi di materiali fra consegnatari		.....
VI	Partite levate da altri gruppi del materiale		.....
VII	Materiali ripresi in carico come ritirati ai cessanti dal servizio, nuovi, riparati, trasformati		.....
	TOTALE della consistenza ed aumenti . . . L.		.....
	DIMINUZIONI (Come dal mod. 251).		
I	Materiali venduti, ceduti a pagamento o comunque addebitati (2)	.....	.....
II	Materiali passati gratuitamente ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra (3)		.....
III	Trasformazioni, rettificazioni, ecc.		.....
IV	Cessazione di partite		.....
V	Passaggi di materiale fra consegnatari		.....
VI	Partite passate ad altri gruppi del materiale		.....
VII	Materiali o generi distribuiti alla truppa ed ai quadrupedi, da riparare, trasformare ecc.		.....
	TOTALE delle diminuzioni . . . L.		.....
	Rimanenza netta a valore del carico al ..... 19....		.....

A ..... *il* ..... *19*. ..

Visto: IL..... Il Consegnatario del magazzino

.....

(a) Corpo, direzione, Magazzino ecc.

(1) Servizio cioè corredo, sanitario, casermaggio, ecc.

(2) Al titolo I, aumenti e diminuzioni sarà riportato, anche, nell'apposita colonna, l'importo totale pagato per i materiali e versato in tesoreria. Per gli acquisti a carico del bilancio saranno pure indicati i capitoli che concorsero agli acquisti stessi.

(3) Per i materiali di cui al titolo II, avuti o ceduti gratuitamente ad Amministrazioni non dipendenti dal Ministero della Guerra, sarà indicato, a tergo del presente modulo, l'Amministrazione che cedette il materiale, le ragioni della cessione, la specie generica del materiale ceduto.

MOD. 30 *R. A.* ALLEGATO N. **45**.

Corpo d'Armata in.....

(1) .....

Contabilità del gruppo ..... **Titolo V** **Esercizio 19**.....

Riepilogo a valore delle richieste riflettenti passaggi di materiali avvenuti con consegnatari di magazzino dislocati nel

Corpo d'Armata di .....

Amministrazione	N. d'ordine annuale delle richieste di scarico del magazzino cedente	Ammontare complessivo dei materiali ceduti	N. d'ordine annuale delle richieste di carico del magazzino ricevente	*Annotazioni*

A ..... *addì* ..... *19*...

L'UFFICIALE DI MAGAZZINO

V. IL RELATORE

(1) Ente cui si riferisce il conto giudiziale, al quale è unito il presente riepilogo.

MOD. 11 *R. A.*

—

ALLEGATO N. 49
N. del Catalogo (R. 1917)

—

.....

Esercizio 192..-192... **Mese di .....**

GIORNALE DI CASSA

Il presente fascicolo consta di N. .....
pagine ciascuna da me firmata in margine.

..... *il* .....

IL RELATORE

Numero d'ordine dei documenti	DATA delle operazioni di cassa	MOTIVO DELLE OPERAZIONI (per sunto)	CONTO GENERALE			
			Cassa di riserva		Cassa corrente	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7
		Rimanenze	xxx		xxx	
.....	.....	.....				
.....	.....	.....				
45	1 Luglio	Anticipazione di 1000 lire turche fatta dal Tesoro al distaccamento in Costantinopoli:				
		Pagato al Contabile del Portafoglio a rimborso somma per acquisto detta valuta al cambio di 14 lire 14000 più spese commissione L. 200..... L.				14200
		Differenza fra la spesa effettiva di cui sopra ed il valore [nominale delle 1000 lire turche (1000×22,80 — 14,200)	—	—	8000 —	8800
46	19 »	Anticipazione di lire italiane 3000 a detto distaccamento:				
		Pagato al Contabile del portafoglio costo valuta		—		3000
		id. id. id. spese commissione				320
.....	.....	.....				
.....	.....	.....				
.....	.....	.....				
		Registrazione rendiconto sudd. distacc. Mese di Luglio c. n.				
.....	.....	V. Estratto del giornale di cassa del reparto.				

DI CASSA		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE ED USCITE								RIFERIMENTO ai capitoli ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte	
Distaccamento		Fondo scorta e conti particol.		Esercizi precedenti		Proven.		Anticipazioni e rendiconti			
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entr.	Usc.	Entr.	Usc.	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10, 11 — Conti particolari
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328 —		x				xx					
8200 —											
8600	—	8600 —	—	—	—	—	—				
1000 —											
—	—	—	320 —	—	—	—	—	—			
1428 —	7970 —	1428 —	2410 —	—	—	—	—	—	5560 —		
7556 —	7970 —										
7970 —											
9586 —		(1)	(1)								

(1) Vedasi annotazione dell'allegato n. 48.

Prezzo della presente dispensa L. 6,30

Ordin. 1318 (7915 — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

Mod. 2 — ALLEGATO N. **46** alla Circolare **375**

.....

**BOLLti e per le dichiarazimesse ad altri enti;
mnamento dei servizi**

icolo consta di N. ... moduli
a me firmate sulle tre parti

..... 192 ...

IL RELATORE

(1) D.

Mod. 28 *R. A.*

—

Comando del Corpo d'Armata in .....

(1) .....

—*—

BOLLETTARIO per le dichiarazioni di ricevimento d
zioni della ottenuta esecuzione delle lavorazioni
materiali, lavorazioni o prestazioni occorrenti per

(1) Denominazione dell'ente

—

.....

.....

ei materiali richiesti e per le dichiara-
o prestazioni commesse ad altri enti;
· il normale funzionamento dei servizi

—

Il presente fascicolo consta di N. ... moduli di dichiarazione, da me firmate sulle tre parti che le compongono.

..... *il* ..... 192 ...

IL RELATORE

N.°.....

Matrice

Corpo d'Armata in .....

(1).....

sopra indicato ente dichiara di aver ricevuto dal

.....

funzionamento dei suoi servizi quanto appresso :

Indicazione sommaria dei materiali, generi e robe, oppure delle prestazioni ricevute	IMPORTO

materiali, o prestazioni, oggetto dell'epilogo, o nota

..... *del* ..... (4) .....

.....

.....

.....

..... addì ..... 192..

Direttore dei Conti **Il Relatore**

....

a. – Per le cessioni di materiali o per le prestazioni riguar- ciascun capitolo, dove essere rilasciato uno dei presenti i.

I richiami (1) (2) (3) e (4) vedasi pagina a tergo del fron- o del presente bollettario.

A

Corpo d'Armata in .....

(1) .....

Il sopra indicato ente dichiara di aver ricev

.....

per il funzionamento dei suoi servizi, quanto a

Indicazione sommaria dei materiali, generi e robe, oppure delle prestazioni ricevute
(3)

I materiali, o prestazioni, oggetto dell'epilogo

del ..... (4) .....

.....

.....

.....

..... addì ..... 192..

Il Direttore dei Conti

.....

Nota. – Questa parte, allorchè trattasi di materie concordanza o per il discarico delle materie stesse o alla richiesta di scarico.

ALLEGATO 46

N.°.....

.....

.....

uto dal (2).....

.....

ppresso :

	IMPORTO

o nota N.....

.....

.....

.....

.....

Il Relatore

.....

cedute, vale per la
deve essere unita

MOD. **26** *R. A.*

ALLEGATO **46**

N.°.....

B

Corpo d'Armata in .....

(1) .....

Il sopra indicato ente dichiara di aver ricevuto dal (2).....

.....

per il funzionamento dei suoi servizi, quanto appresso ;

Indicazione sommaria dei materiali, generi e robe, oppure delle prestazioni ricevute	IMPORTO
(3)	

I materiali, o prestazioni, oggetto dell'epilogo o nota N.....
del ..... (4) .....

.....

.....

.....

..... addì ..... 192..

Il Direttore dei Conti **Il Relatore**

....

Nota. - Questa parte deve essere spedita dall'ente cedente all'Ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'Armata.

MOD. 1021 Bis

IN CARTA ROSA

Corpo d'armata in ...

(1) .....

FASCICOLO delle RIC

per cessioni ad altre Amministrazioni d

(1) Denominazione dell' Ente.

. . . . . .

. . . . . .

CHIESTE di SCARICO

ello Stato (militari o civili) od a privati

.....

N. ..... *d'ordine annuale di scarico*

N. ..... *d'ordine del presente fascicolo*

MATRICE

a alla richiesta di scarico suddetta .....

.....

ssione di materiali ecc. .....

.....

.....

.....

uito (3) .....

.....

.....

al servizio .....

.....

.....

.....

mporto complessivo di L. [redacted]

..... li ..... 19...

IL RELATORE

.....

quanto riguarda i richiami e le avvertenze ve-gina a tergo del frontespizio del presente fa-

(1) .....

N. ..... *d'ordine annuale di scarico* *G*

N. ..... *d'ordine del presente fascicolo* *T*

ESERCIZIO 19.. - 19..

RICHIESTA DI SCAR

per cessioni ad altre amministrazioni di stato (militari

cessione (2) .....

in seguito a (3) .....

Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli Oggetti	Classe di uso	Unità di misura	Quantità	Prezzo della unità di misura

TOTALE . . . L.

(4) .....

.....

.....

.....

Per quanto riguarda i richiami e le avvertenze vedasi pagin del presente fascicolo.

.....

Gruppo .....

Titolo .....

ICO

e civili) od a privati

.....

.....

Importo degli oggetti	*Annotazioni*

LA PRESENTE NON VALE PEL DISCARICO SE NON È CORREDATA: NEL CASO DI CESSIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELL'AVVISO MUNITO DELL'APPOSITA DICHIARAZIONE DEL MINISTERO; NEL CASO DI CESSIONI A PRIVATI DELLA QUIETANZA ORIGINALE DEL VERSAMENTO IN TESORERIA.

.....

.....

.....

.....

a a tergo del frontespizio

(1) .....

N. .... d'ordine annuale di scarico

N. .... d'ordine del presente fascicolo

AL MINISTERO DELLA GUERRA

Ragioneria Centrale

ROMA

AVVISO

di cessione di materiali ecc. .....

a (2) .....

.....

in seguito (3) .....

.....

.....

per l'importo complessivo di L. [redacted]

A ..... li ..... 19...

IL RELATORE

.....

MINISTERO della GUERRA Ragioneria Centrale

(5) .....

.....

.....

Il Direttore Capo di Ragioneria

.....

Per quanto riguarda i richiami e le avvertenze vedasi pagina a tergo del frontespizio del presente fascicolo.

MOD. 66 *R. A.*

ALLEGATO N. 18

DISTACCAMENTO X

Mese di luglio 19.....

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA

pel suindicato mese

N. d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE
		Rimanenza in cassa lute Lit.....
		id. id.
1	.....	Riscosso per conto u
2	.....	Riscosso come sopra
3	.....	Pagato al provved 150 lire turche...
4	.....	Pagato al cap. *Y* spettantigli nel t per L. 1000 in va L. 600 in valuta di oggi di 12....
5	.....	Acquisto di 10 lire per un pagamer quale non sono in cassa, al camb
6	.....	Acquisto di 1200 li bio giornata 12..
		Deducesi da
		Rimanenza pel rer nenza diverse va
		Riprova: rimanenza italiana .....
		Rimanenza valuta 720 × 22,80.....

(1) Per le somme relative alle spes
Al termine dell'esercizio, l'eccede

OPERAZIONI	Entrata	Uscita	Valuta italiana		Valuta turca (parità mon. 22,80)		Valuta			
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
. delle diverse va-	100	—	100	—	—	—	—	—	—	—
. L. turche	228	—	—	—	10	—	—	—	—	—
lficio P. M. V., Lit.	3.000	—	3.000	—	—	—	—	—	—	—
. lire turche 1000.	22.800	—	—	—	1.000	—	—	—	—	—
itore *X*, per...., ...	—	3.420	—	—	—	150	—	—	—	—
, le competenze otale di L. 1600; luta italiana, per turca al cambio	—	1.000	—	1.000	—	—	—	—	—	—
	—	1.140	—	—	—	50	—	—	—	—
turche, occorrenti nto urgente, pel sufficienti quelle io di oggi di 13.	228	130	—	130	10	—	—	—	—	—
re italiane, cam-	1.200	2.280	1.200	—	—	100	—	—	—	—
TOTALI...	27.556	7.970	4.300	1.130	1.020	300				
l più il meno...	7.970		1.130		300					
ıdiconto – Rima- lute.....	19.586		3.170		720					
valuta ..... L. 3.170										
turca ..... » 16.416										
19.586										

e di *commissione* e per quelle riguardanti le differenze dovute al *cambio*, da applicarsi al *fondo scorta* ıza dell'*entrata* di tale conto particolare, sarà passata a *proventi* (col. 14) e versata in tesoreria, inv

				PARTITE da non registrarsi sul Giornale di Cassa perchè già registratevi		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ai conti del Giornale di cassa da farsi dall'ufficio di amministrazione							
						Fondo scorta e conti particolari		Esercizi precedenti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti	
Uscita	Uscita			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	22.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.14
—	—	—	—	—	—	228	130	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.200	2.280	—	—	—	—	—	—
				26.128	—	1.428 (1)	2.410 (1)	—	—	—	—	—	5.56

ta, de aperto apposito conto particolare.
rece la dell'uscita del conto stesso sarà passata al *bilancio* (col. 17) ponendo a giustificazione copia del conto partic

RIFERIMENTO ai capitoli o ai conti ai quali furono applicate le somme inscritte	
Alle col. 16 e 17 — Capitolo	Alle col. 10, 11 — Conti part.
0	
0	
0	
0	

olare.

BIBLIOT
1571 DELLA GUE

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª **1924** 20 Giugno

N. 376 - 15 giugno 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 *Pag.* 1572

» **377 - 19 giugno 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 1573

» **378 - 19 giugno 1924.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* **1573**

» **379 - 19 giugno 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distintivo d'onore ai militari feriti nei combattimenti di Fiume *Pag.* 1574

» **380 - 19 giugno 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, quale è stata stabilita dal R. decreto 21 maggio 1924 *Pag.* 1575

» **381 - 19 giugno 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Norme amministrative contabili per il funzionamento degli uffici provinciali di leva, dei consigli di leva e delle commissioni mobili . . . . . *Pag.* 1576

» **382 - 19 giugno 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Nuovo regolamento sui dazi interni di consumo . . *Pag.* 1582

N. 383 - 19 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Spese per l'abbonamento al servizio telefonico e per conversazioni interurbane . . . . . *Pag.* 1584

» **384 - 19 giugno 1924.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Costituzione dell'officina di costruzioni automobilistiche *Pag.* 1585

» **385 - 19 giugno 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali in S. A. P. per l'acquisto di pubblicazioni *Pag.* 1586

» **386 - 19 giugno 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — Varianti da apportarsi al « Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito - Ediz. 10 giugno 1918 *Pag.* 1586

» **387 - 19 giugno 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme per l'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente benefici dipendenti dalla guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1587

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1587

Circolare N. 376. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 15 giugno 1924.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 678 *G. M.* 1923, il colonnello medico CIMINO Cav. Francescantonio è nominato a far parte della 1ª sottacommissione esaminatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924, in sostituzione del colonnello medico CHELESCHI Cav. Camillo collocato in P. A.; e il tenente colonnello medico CACCIA prof. Filippo nominato a far parte della 3ª sottocommissione in sostituzione del tenente colonnello medico VOLPE prof. Mazzini, ammalato.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24.** — (Ragioneria centrale). — 19 giugno 1924.

In occasione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, al fine di evitare il trasporto al nuovo esercizio o l'annullamento dei mandati non riscossi entro il 30 giugno corrente, il che recherebbe perturbamento alle scritture contabili, sia dell'Amministrazione militare, sia di quella finanziaria, nonchè della Corte dei conti, s'invitano tutte le amministrazioni militari che hanno in corso mandati di anticipazione, o per rimborso di lavoro straordinario, o per qualsiasi altro titolo, di farne ricerca alle rispettive delegazioni del tesoro o tesorerie ed a provvedere per la loro riscossione prima della data suddetta.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 378. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 19 giugno 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali:

Comandi istituiti.

Legione di Treviso:

Compagnia esterna di Treviso.
Tenenza di Conegliano.
Tenenza di Agordo.
Tenenza di Cittadella.

Comandi soppressi.

Legione di Treviso:

Compagnia di Conegliano.
Tenenza esterna di Treviso.
Tenenza di Vittorio Veneto.
Tenenza di Cortino d'Ampezzo.
Tenenza di Piove di Sacco.

Conseguentemente, l'attuale compagnia di Treviso e l'attuale tenenza interna di Treviso assumono, rispettivamente, la denominazione di « compagnia interna di Treviso » e « tenenza di Treviso ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 379. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distintivo d'onore ai militari feriti nei combattimenti di Fiume.** — (Ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra). — 19 giugno 1924.

Questo Ministero determina che il distintivo d'onore per ferita, di cui alle circolari 134 e 182 *giornale militare* 1917, sia concesso anche agli ex legionari fiumani ed ai militari dell'esercito regolare che rimasero feriti in azioni belliche svoltesi nel territorio di Fiume dal 12 settembre 1919, al 31 marzo 1922.

Per tali concessioni si applicano le stesse disposizioni contenute nella citata circolare 182 *giornale militare* 1917.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 380. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Nuova composizione del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, quale è stata stabilita dal R. decreto 21 maggio 1924.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 19 giugno 1924.

Per effetto del citato R. decreto 21 maggio 1924, la nuova composizione del Consiglio dellOrdine Militare di Savoia risulta come appresso:

S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, Duca d'Aosta, generale d'esercito.	Confermati nella carica di membri effettivi del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.
THAON DI REVEL cavalier Paolo, ammiraglio.	
GIARDINO cav. Gaetano, generale d'esercito.	
MORRONE cav. Paolo, generale d'armata in p. a. s.	
ZOPPI cav. Gaetano, generale d'armata in p. a.	Nominati membri effettivi del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, in sostituzione dei generali di corpo d'armata cav. Carlo Petitti di Roreto e cav. Giuseppe Vaccari, scaduti per compiuto triennio di permanenza nella carica.
FABBRI cav. Augusto, generale di corpo d'armata in p. a. s.	
BRUSATI cav. Ugo, generale di corpo d'armata in p. a.	Nominato membro effettivo del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, in sostituzione del generale di corpo d'armata cav. Giuseppe Paolini, deceduto.
ZUPELLI cav. Vittorio, generale di corpo d'armata in p. a. s.	Nominato membro supplente del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, in sostituzione del generale di corpo d'armata cav. Giuseppe Francesco Ferrari, scaduto per compiuto triennio di permanenza nella carica.
SANNA cav. Carlo, generale di corpo d'armata.	Confermato nella carica di membro supplente del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 381. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative-contabili per il funzionamento degli uffici provinciali di leva, dei consigli di leva e delle commissioni mobili.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 giugno 1924.

I.

Prescrizioni di ordine generale.

1. Per tutto quanto riguarda il loro *funzionamento amministrativo* gli uffici di leva sono alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

2. Ai soli effetti della resa dei conti, cioè per quanto riguarda la gestione contabile, gli uffici di leva sono da considerarsi invece come distaccamento del distretto militare che ha sede nel capoluogo di provincia (1).

Tale gestione contabile riflette le spese che sono inerenti al funzionamento dell'ufficio di leva ed a quello delle Commissioni mobili e dei consigli di leva per ciò che si riferisce ai membri civili.

Per tutte le spese che non hanno attinenza con gli obbietti sopra indicati e che prima della riforma del servizio di leva erano già di competenza esclusiva dei distretti militari e dei corpi, tale competenza resta immutata sia per la parte amministrativa che per quella contabile.

3. Per maggiore chiarimento si crede opportuno fare qui un'indicazione delle principali spese inerenti al servizio di leva ripartite a seconda che vi debbano provvedere i distretti o gli uffici di leva, avvertendo che tale indicazione non ha il valore di elencazione completa ma solo quella di elencazione esemplificativa.

---

(1) Per le provincie di Imperia e Pola gli uffici di leva dovranno considerarsi rispettivamente distaccamenti dei distretti militari di San Remo e Trieste.

Mansioni contabili di competenza dei distretti militari.

4. Come sopra si è accennato, la gestione delle spese che anteriormente alla riforma del servizio della leva erano di competenza dei distretti militari, continua a restare esclusivamente affidata a questi enti, avvertendo però che per ogni provincia la competenza va attribuita al solo distretto militare che ha sede nel capoluogo della provincia stessa.

Ciò premesso spetta ad es. ai distretti militari:

a) provvedere nei modi consueti al rimborso delle indennità di viaggio e di soggiorno corrisposte dai sindaci agli inscritti di leva indigenti che debbono recarsi dal comune di residenza alla sede della commissione mobile, ovvero alla sede del consiglio di leva per gli iscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia;

b) fornire, pel tramite degli ufficiali delegati presso i consigli di leva e le commissioni mobili, i mezzi di viaggio agli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare riservandosi di conteggiare le spese stesse nella propria contabilità dopo che gli ufficiali delegati abbiano reso conto della loro erogazione;

c) Provvedere al rimborso ai sindaci delle spese di viaggio per le visite mediche che vengono ordinate nell'interesse della legge sia per iscritti di leva sia per membri delle loro famiglie;

d) provvedere alla liquidazione e al pagamento delle indennità ai medici civili che eventualmente fossero chiamati come periti sanitari a prestare l'opera loro presso i consigli di leva o le commissioni mobili;

e) provvedere, ove ne sia il caso, alla liquidazione e al pagamento delle spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero;

f) provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese per stampati, manifesti, ecc.

In conseguenza poi della riforma del servizio della leva spetta anche ai distretti militari di:

g) provvedere alla liquidazione ed al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale dei commissari di leva e agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti assegnati agli uffici di leva;

h) provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di missione ai membri militari dei consigli di leva e delle commissioni e agli scritturali addetti;

i) fornire, pel tramite degli ufficiali delegati presso i consigli di leva e delle commissioni mobili, i mezzi necessari per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ai membri militari che ne facciano richiesta nei casi in cui questi, per ragione dell'incarico ricevuto, debbano restare assenti per molto tempo dalla loro residenza.

I fondi necessari saranno richiesti dagli ufficiali delegati in aggiunta a quelli che il distretto deve fornire a senso del n. 2.

I distretti chiederanno subito rimborso delle somme così pagate ai corpi da cui dipendono gli ufficiali.

l) fornire in anticipazione agli uffici di leva le somme necessarie per il normale funzionamento degli uffici stessi e per le indennità spettanti ai membri civili dei consigli di leva e delle commissioni mobili nonchè quelle per provvedere alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle indennità di missione e sul rimborso spese di viaggio spettanti ai membri civili delle commissioni predette ed ai commissari di leva.

Mansioni contabili di competenza degli uffici di leva.

5. Agli uffici di leva spetta normalmente di :

a) provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese necessarie per il normale funzionamento dell'ufficio;

b) provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle indennità ed al rimoborso delle spese di viaggio dovute al commissario od ai commissari di leva, ai presidenti ed agli altri membri civili del consiglio di leva e delle commissioni mobili, nonchè alle anticipazioni che si rendessero necessarie durante i viaggi delle commissioni mobili.

II.

Amministrazione e contabilità dei mobili.

6. Per quanto riguarda l'amministrazione e contabilità dei mobili (acquisto, manutenzione e sostituzione dei mobili degli uffici, comprese eventualmente macchine da scrivere, apparecchi riproduttori, ecc.) gli uffici di leva dovranno far capo alla direzione di commissariato del corpo d'armata nel cui territorio hanno sede, la quale, a somiglianza di quanto è prescritto per i comandi ed uffici che non hanno un proprio consiglio di amministrazione, provvederà al riguardo in conformità degli articoli 545 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

Gli uffici di leva dovranno conservare in archivio l'estratto del registro mod. 704 contenente l'indicazione dei materiali di dotazione degli uffici stessi, registro che sarà loro inviato dalla competente direzione di commissariato.

III.

Norme contabili per la gestione delle spese di leva.

7. All'inizio di ogni esercizio finanziario gli uffici di leva dovranno inviare al comando del distretto militare avente sede nel capoluogo di provincia un dettagliato preventivo delle somme che ad essi potranno occorrere per il loro funzionamento durante tutto l'esercizio.

I distretti militari comprenderanno a loro volta nella loro previsione le spese in tal modo preventivate dagli uffici suddetti, tenendole però ben distinte da quelle inerenti ai distretti stessi.

Gli uffici di contabilità e di revisione dei corpi di armata sono autorizzati a concedere ai distretti militari - anche prima dell'approvazione da parte del Ministero della guerra del suddetto preventivo - le anticipazioni occorrenti perchè i distretti stessi possano alla loro volta concedere i fondi ai commissari di leva per le spese che occorra subito soddisfare.

Tali anticipazioni però dovranno essere fatte nei limiti strettamente necessari al funzionamento del servizio ed in conto delle assegnazioni definitive che farà poi il Ministero.

Il preventivo da farsi dagli uffici di leva sarà compilato con le norme della circolare 326 del *giornale militare* del 1921 distintamente per ciascun capitolo del bilancio.

8. Gli uffici di leva dovranno tenere il giornale di cassa modello 64 R. A. prescritto per i distaccamenti militari. Essi mensilmente dovranno richiedere al comando del distretto militare i fondi occorrenti per il loro normale funzionamento e dovranno presentare alla fine del mese al predetto comando il rendiconto relativo inviando un estratto del giornale di cassa modello 66 R. A. con allegati i documenti giustificativi.

9. La resa dei conti deve essere fatta separatamente dai commissari di leva e dagli ufficiali delegati per la parte delle somme da ciascuno di essi amministrata.

Negli uffici in cui trovansi più commissari la richiesta di anticipazione deve essere fatta dal commissario capo od in sua assenza da chi lo sostituisce, tenendo però distinte le somme necessarie per ciascuna commissione mobile.

La resa dei conti di detta anticipazione come la liquidazione ed il pagamento delle spese resesi necessarie per ciascuna commissione deve essere fatta dal commissario addetto alla commissione stessa. Prima di essere inviate al distretto militare le singole parcelle di liquidazioni di spesa dovranno essere vistate dal commissario capo dell'uffico, il quale ha facoltà di fare i rilievi del caso.

La revisione da eseguirsi dal distretto militare sulle parcelle di indennità di missione di cui alla lett. *h*) del n. 4 della presente circolare deve limitarsi esclusivamente alla parte contabile, spettando solo al Ministero della guerra ogni eventuale decisione circa il modo col quale sono state erogate le somme.

Qualsiasi osservazione di merito che i distretti avessero occasione di fare dovrà perciò essere da essi segnalata al Ministero.

10. Il distretto militare fa sue le spese dei suddetti agenti e le comprende nelle proprie contabilità.

11. Le spese per i servizi di leva vanno imputate dai distretti militari al capitolo di bilancio « spese per la preparazione della leva, ecc. (N. 19 del bilancio per l'esercizio 1924-25) ad eccezione di quelle di cui appresso che fanno carico ai capitoli indicati di contro alle spese stesse.

Indennità e spese di viaggio per i membri dei Consigli di leva delle Commissioni mobili e degli scritturali, amministrati dai corpi (1).	Capitolo indennità e spese di viaggio (N. 22)
Spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia. Spese per servizio telegrafico telefonico. Spese cancelleria ed altre spese d'ufficio.	Capitolo spese generali (N. 29)
Stipendio e assegni fissi ai commissari di leva.	Capitolo Personali civili, ecc. (N. 21)
Spese per la manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici di leva. Le spese di primo impianto per l'acquisto di mobili vanno imputate al capitolo 19 « Spese per la preparazione della leva ».	Capitolo casermaggio, ecc. (N. 34)
Indennità caro viveri ai commissari di leva.	Capitolo Indennità temporanea al personale civile, ecc. (N. 61)

IV.

Norme circa le indennità e competenze in genere.

12. A senso del disposto del 1° comma dell'art. 5 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, (circolare 607 del *giornale militare* 1918) nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata spettano solo i due terzi della indennità di missione.

A questa tassativa norma debbono quindi attenersi anche i commissari di leva che accompagnano le commissioni mobili, qualora durante il giro delle commissioni stesse essi rien-

(1) Le indennità e spese di viaggio suddette relative al personale amministrato dai distretti dovranno invece far carico al capitolo « Spese per la preparazione della leva » (19).

trino in sede nella stessa giornata sia pure per ripartire l'indomani.

Nel caso però che ciò avvenga per imprescindibili esigenze di servizio, da riconoscersi da questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa ufficio ispezioni) ai predetti commissari è dovuto oltre all'indennità di missione ridotta a due terzi il rimborso delle spese di viaggio.

13. Le competenze dei commissari di leva, qualunque sia il ruolo dal quale essi provengono, sono soggette a tutte le ritenute erariali e speciali, compresa quella di previdenza, cui sono soggette le competenze degli altri funzionari civili e militari dello Stato.

14. Le indennità spettanti ai consiglieri provinciali membri della commissione mobile di leva sono soggette alle sole ritenute erariali (R. M. - Conto guerra e addizionale) nella misura complessiva del 10.3225 %.

15. La presente circolare sostituisce la circolare dattilografata n. 322/1 del 29 ottobre 1923 che resta quindi annullata.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo regolamento sui dazi interni di consumo.** — (Ragioneria centrale). — 19 giugno 1924.

Riferendosi alla circolare n. 673 del 1923 relativa alla riforma dei dazi interni di consumo e rammentando che per il nuovo ordinamento l'amministrazione militare è, in massima, esente dall'onere del dazio interno, eccezione fatta delle poche voci previste dalla legge e menzionate nella citata circolare, si riportano qui di seguito le disposizioni concernenti i depositi militari, del nuovo regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

Art. 157 R. D. 25 febbraio, n. 540.

L'amministrazione militare che istituisce nei comuni chiusi depositi dei generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurre i generi stessi nei magazzini propri, pagando il dazio, dovuto per quelli consumati nel comune, ad ogni trimestre.

Per detti depositi si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

b) i magazzini devono essere notificati all'autorità daziaria;

c) la *dichiarazione* per introduzione in deposito si presenta dalla autorità militare all'ufficio d'ingresso, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro dell'ufficio;

d) per l'esportazione dal comune dei generi soggetti a a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta per parte dell'autorità militare all'ufficio cui è assegnato il magazzino;

e) dopo le occorrenti verificazioni e l'uscita dei generi, l'ufficio daziario rilascia a quello militare, per propria garanzia il *certificato di scarico*;

f) allo spirare di ogni trimestre l'amministrazione rimette all'ufficio daziario un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati nel comune.

Il conto si presenta anche se negativo:

g) in base al suddetto conto, confrontato coi propri registri l'ufficio chiude il *registro di magazzino*, e, sottratte le estrazioni di generi dal comune e l'avvenuto consumo del medesimo, stabilisce la qualità e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.

Il carico del nuovo trimestre si diminuisce delle quantità effettivamente mancanti per calo naturale dei generi, debitamente riconosciuto ed accertato dalle competenti commissioni militari con intervento di un rappresentante dell'amministrazione daziaria.

Compilato poscia un estratto del *registro di magazzino*, l'ufficio daziario liquida in concorso dell'amministrazione militare il dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel comune durante il trimestre e spedisce un esemplare di detto conto alla preposta autorità daziaria.

Il versamento delle somme dovute vien fatto dall'amministrazione militare nel successivo trimestre, ritirando la *bolletta* del dazio pagato.

Le discipline stabilite nel presente articolo non si applicano a fornitori militari per i magazzini di deposito che istituiscono e conducono per proprio conto.

N. 383. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per l'abbonamento al servizio telefonico e per conversazioni interurbane.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno 1924.

Il Ministero avverte che le spese per l'abbonamento al servizio telefonico per lo spostamento dei relativi apparati e per le conversazioni interurbane, debbono essere imputate al capitolo di bilancio « Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari » e non agli assegni per i lavori di minuto mantenimento degli immobili destinati ad uso militare.

Alle spese di cui sopra provvederanno direttamente i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari senza l'intervento della direzione del genio militare, a carico dell'assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, che viene stabilito annualmente con apposito decreto ministeriale.

Per quanto riguarda la messa in opera di nuovi impianti e gli postamenti di apparati, ogni comando, corpo, ufficio e stabilimento militare dovrà chiederne e ottenerne la preventiva autorizzazione dal comando di corpo d'armata.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore dal 1° luglio 1924.

La circolare n. 135 del *giornale militare* del 1922 è abrogata.

Per la sistemazione delle spese effettuate nell'esercizio 1923-24, le direzioni del genio militare prenderanno, se del caso, accordi con gli Uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, allo scopo di evitare, per quanto sarà possibile,

passaggi di fondi, ricompilazione di rendiconti, ecc., avuto riguardo che le spese in parola, siano esse pagate dai corpi o dalle direzioni del genio, gravano sullo stesso capitolo del bilancio, e vanno imputate alle assegnazioni concesse con la circolare n. 543 del *giornale militare* del 1923.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 384. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione dell'officina di costruzioni automobilistiche.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico). — 19 giugno 1924.

In relazione al comma *b*) dell'art. 28 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito, questo Ministero determina quanto appresso:

1° Sotto la data del 1° luglio p. v. la direzione centrale automobilistica assumerà la denominazione di « Officina di costruzioni automobilistiche » e per la medesima avrà vigore l'organico di cui alla circolare 281 *giornale militare* c. a.

2° Detta officina provvederà alle riparazioni dei materiali automobilistici secondo le direttive del Ministero, alla amministrazione del personale e del materiale automobilistico dell'officina stessa, nonchè alla gestione di speciali contratti che il Ministero si riserva affidare alla medesima.

3° Alla liquidazione e chiusura della gestione della direzione centrale automobilistica provvederà l'Ufficio stralcio del 1° Consiglio d'amministrazione della detta direzione centrale automobilistica di cui all'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923 n. 1526 (circolare 473 *giornale militare* 1923).

4° L'officina in parola dipenderà in linea disciplinare dal comando del corpo d'armata di Bologna, in linea tecnica dall'ufficio tecnico superiore automobilistico, e in linea amministrativa direttamente da questo Ministero.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 385. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Facilitazioni agli ufficiali in servizio attivo permanente per l'acquisto di pubblicazioni.** - - (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno 1924.

Allo scopo di facilitare agli ufficiali in S. A. P. l'acquisto dell'opera in corso di pubblicazione del colonnello di fanteria P. MARAVIGNA « Storia dell'Arte Militare Moderna », i corpi potranno avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo 104 del regolamento sull'amministrazione e contabilità per i corpi con le stesse modalità indicate dalla circolare n. 329 *giornale militare* 1923.

Le richieste dovranno essere trasmesse alla scuola di guerra — Ufficio pubblicazioni.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 386. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportare al « Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito - Edizione 10 giugno 1898 ».** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 19 giugno 1924.

A pagina 165, paragrafo 552 del suddetto regolamento, apportare le seguenti varianti:

riga 10ª in luogo di 95 % porre 80 %;

riga 12ª in luogo di 80 % porre 65 %..

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 387. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1427, (1) concernente benefici dipendenti dalla guerra 1915-1918.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno 1924.

A soluzione di quesiti pervenuti, si comunica che il tempo, che gli ufficiali provenienti dalla fronte hanno trascorso nell'interno del paese per l'istruzione delle reclute e l'inquadramento di nuovi reparti durante il periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, non deve considerarsi come passato presso i reparti combattenti. Perciò, il detto periodo di tempo non va computato fra quello che a norma dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 va portato in aumento all'anzianità utile per la determinazione degli stipendi.

Quanto sopra vale anche nei riguardi dei sottufficiali.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

(1) Circolare 585-1922.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 27, anno 1924, circolare 362:

A pagina 1293, sostituire 23 giugno a 29 settembre.

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(9152) — Roma, 1923-24 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTE
1589 DELLA GU

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª **1924** 28 Giugno

N. 388 — 8 maggio 1924. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato . . . . *Pag.* 1591

» **389 — 22 maggio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 786, che proroga talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative ai pagamenti di spese di bilancio . . . . . *Pag.* 1601

» **390 — 22 maggio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 844, contenente norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato . . . *Pag.* 1603

» **391 — 5 giugno 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo alle istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1621

» **392 — 14 giugno 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione. *Pag.* 1627

NOTA: A questo numero del Giornale Militare Ufficiale precede il supplemento N. 1 pubblicato addì 11 giugno 1924. « Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

N. 393 – 14 giugno 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra. *Pag.* 1628

» **394 – 14 giugno 1924.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920 . . . . *Pag.* 1629

» **395 – 20 giugno 1924.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI - MATRICOLA. — Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828. *Pag.* 1629

» **396 – 22 giugno 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1631

» **397 – 26 giugno 1924.** AVANZAMENTO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali commissari di complemento provenienti dai corsi di cui alla circolare 334 del *giornale militare* 1923. *Pag.* 1632

» **398 – 26 giugno 1924.** ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione di fotografia e cartografia. *Pag.* 1633

» **399 – 26 giugno 1924.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . *Pag.* 1634

» **400 – 15 maggio 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari . . *Pag* 1634

» **401 19 giugno 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, in quanto riguardano i militari del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1635

» **402 – 26 giugno 1924.** MATRICOLA. — Domande di notizie e di documenti matricolari riguardanti militari del R. Esercito. *Pag.* 1637

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1638

Circolare N. 388. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 8 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 31 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e relative modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, numeri 2477 e 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Provvedimenti di cessazione dal servizio.

Art. 1.

La cessazione dal servizio prevista da speciali norme di carattere transitorio per il personale che abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età o di anzianità stabiliti nelle norme medesime, non può essere disposta se non previo consenso del Ministro delle finanze, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per i provvedimenti che abbiano decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'impiegato, il militare e l'operaio sottoposto a procedimento disciplinare o penale per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza

eventualmente spettantegli, non può essere collocato a riposo, dispensato o comunque radiato o cancellato dai ruoli fino all'esito definitivo del procedimento medesimo.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'impiegato, del militare o dell'operaio, dopo la chiusura del procedimento di cui al precedente comma, può dall'Amministrazione essere disposto con efficacia retroattiva, sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento stesso.

Valutazione dei servizi.

Art. 3.

Per l'applicazione del primo comma dell'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si considerano separatamente gli aumenti relativi alle varie specie di servizi e ai diversi periodi per i quali siano previsti differenti misure di aumenti.

Art. 4.

Il servizio prestato dal personale che fece passaggio nell'amministrazione governativa in seguito all'assunzione della gestione dei telefoni, dalla data di detto passaggio fino alla sistemazione in ruolo, è interamente riscattabile alle condizioni previste dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, e non è computato agli effetti del limite di dieci anni di cui al decreto stesso.

Art. 5.

L'art. 48 del testo unico di legge approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile anche nel caso che i funzionari di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, numero 804, siano stati o vengano riassunti al servizio dello Stato.

Valutazione delle pensioni e delle indennità.

Art. 6.

L'art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, s'intende sostituito al solo primo comma dell'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Ferma l'abrogazione dell'art. 16 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, disposta dall'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, continuano ad applicarsi agli ufficiali di pubblica sicurezza gli articoli 13 e 16 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Art. 7.

La liquidazione delle pensioni privilegiate spettanti ai sottufficiali ed agli appuntati dell'arma dei Reali Carabinieri, nonchè ai carabinieri effettivi ed ausiliari, è regolata dalle norme stabilite per i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito, rimanendo abrogati i primi due commi dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 464.

Disposizioni varie.

Art. 8.

Le indennità di cui agli articoli 29 e 30 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spettano soltanto dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni.

Le indennità stesse non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 9.

Nei casi di morte o d'invalidità di militari, d'impiegati civili o di operai, per eventi dipendenti da servizio prestato in territorio estero, che diano diritto a pensione privilegiata e per i quali possa spettare un'indennità a carico diretto o indiretto di governi stranieri, si applicano le disposizioni dell'art. 11 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Le pensioni privilegiate e gli assegni rinnovabili o temporanei spettanti ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina ed equiparati, decorrono dalla data della visita me-

dica collegiale o dall'accertamento sanitario definitivo, oppure dalla data di effettiva cessazione dal servizio, per congedo comunque disposto, se questa sia anteriore.

Gli assegni di attività di servizio corrisposti dopo la data di decorrenza delle pensioni o assegni di cui al comma precedente si ricuperano con le norme stabilite dai commi terzo e quarto dell'art. 20 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 10.

Le pensioni di riversibilità, liquidate a norma del primo comma dell'art. 17 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, con gli aumenti eventualmente spettanti giusta il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, non possono superare le corrispondenti pensioni dirette aumentate, ove sia il caso, secondo il decreto stesso.

Il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del predetto Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, è prorogato al 31 luglio 1924.

Art. 11.

Nei casi di cui al terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, se la pensione di posizione ausiliaria, aumentata a norma del decreto stesso, con l'aggiunta dei relativi assegni mensili temporanei per caro viveri, risulti più elevata di quella di riposo, con l'eventuale aumento e i corrispondenti assegni mensili, è dovuta la differenza a titolo di caro viveri.

Gli ufficiali che siano stati richiamati dalla posizione ausiliaria, o che siano stati richiamati in servizio dopo il collocamento a riposo, potranno chiedere che sia loro conferita quella, delle varie pensioni successivamente liquidate, che, con gli aumenti stabiliti dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 e con gli assegni mensili di caro-viveri risulti più favorevole.

Norme analoghe a quelle di cui al secondo comma del presente articolo si applicano per le pensioni di riversibilità degli ufficiali predetti.

Ai fini della determinazione degli aumenti stabiliti dal citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, gli ufficiali

ai quali sia stata applicata la legge 7 aprile 1921, n. 464, si considerano cessati dal servizio con la data del 31 ottobre 1920, quando la cessazione stessa abbia avuto luogo posteriormente, salve le disposizioni dei precedenti commi.

Il presente articolo ha effetto dalla stessa decorrenza di applicazione del ripetuto Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 12.

Le pensioni di riposo per gli ufficiali che, al 1° gennaio 1924, si trovano in posizione ausiliaria speciale saranno liquidate secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1923, e in base alla media degli stipendi su cui fu liquidata la pensione ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Il precedente comma non si applica per gli ufficiali richiamati in servizio, dalla posizione ausiliaria speciale, posteriormente al 1° gennaio 1924.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1923, l'indennità di posizione ausiliaria speciale è determinata come se essi fossero rimasti in servizio, nello stesso grado che rivestivano all'atto del collocamento nella posizione stessa, fino al 30 giugno 1923.

Art. 13.

Per gli agenti delle ferrovie dello Stato già pensionati, richiamati in servizio durante lo sciopero del gennaio 1920, le nuove pensioni, liquidate in seguito al richiamo, non possono essere inferiori alle originarie pensioni, aumentate secondo il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Per i relativi assegni di caro-viveri si provvede analogamente al disposto del primo comma del precedente art. 11.

Gli aumenti di cui al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono applicabili anche agli agenti delle ferrovie dello Stato di qualunque provenienza, esonerati dal servizio in forza degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e dell'art. 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, allorquando, indipendentemente dalla data del definitivo collocamento a riposo, la cessazione effettiva dal servizio sia avvenuta nei limiti di tempo di cui all'art. 1, n. 3, e all'art. 8 del citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477. Tali aumenti sono

applicabili, tanto sugli assegni previsti all'art. 60 della citata legge e all'art. 292 aggiunto al regolamento del personale, finchè l'agente non sia definitivamente collocato a riposo, quanto, successivamente, sulla pensione.

Per gli agenti iscritti al fondo pensioni e per quelli provenienti da altre amministrazioni statali, i quali ultimi abbiano conservato il trattamento stabilito dal testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, gli aumenti nei casi di cui al comma precedente, sono assegnati nella misura stabilita all'art. 3 e all'art. 8 del ripetuto Regio decreto numero 2477, a seconda che la cessazione effettiva dal servizio abbia avuto luogo nei limiti di tempo indicati all'art. 1, n. 3, o all'art. 8 del decreto medesimo.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla stessa decorrenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 predetto.

Art. 14.

Quando al personale dipendente dallo Stato, cessato dal servizio, a causa di infortunio sul lavoro, spetti, oltre alla indennità di infortunio, a norma di legge, anche la pensione privilegiata, quest'ultima è diminuita di una somma pari alla rendita vitalizia costituibile, con la indennità predetta, presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe dalla stessa stabilite agli effetti dell'art. 15 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

La precedente disposizione si applica anche alle pensioni privilegiate spettanti alle vedove o agli orfani dei dipendenti dello Stato morti per infortunio sul lavoro, per le quote di indennità di infortunio rispettivamente assegnate a tali aventi diritto.

In nessun caso la pensione privilegiata, ridotta nel modo suindicato, può essere inferiore alla pensione normale, valutata in ragione dei servizi prestati dall'infortunato. Se tali servizi sieno di durata inferiore al minimo richiesto per la pensione normale, la pensione ridotta non può essere inferiore alla pensione normale teorica valutata in base ai servizi utili a pensione.

Art. 15.

Le disposizioni dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si applicano anche al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza sistemato o assunto nel ruolo degli inservienti e degli uscieri dal 1° aprile 1919 in poi.

E' parificato al servizio prestato nel ruolo aggiunto del catasto e dei servizi tecnici predetti, ai fini dell'applicazione del terzo comma del citato art. 19, quello prestato anteriormente alla istituzione del ruolo medesimo, durante il tempo in cui il personale fu iscritto alla Cassa di previdenza, istituita con l'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 302, e quello prestato dal 10 agosto 1893 fino alla data di collocamento nel ruolo ordinario, dagli ingegneri e dai geometri che nel 1893 superarono l'esperimento pel passaggio in pianta stabile.

Art. 16.

Il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui al primo comma dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, non iscritto alla suddetta cassa di previdenza, sarà assoggettato ad una ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio iniziale di ruolo ordinario, per un periodo di tempo pari a quello decorso dalla data del passaggio o dell'assunzione nel ruolo unico, istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, a quella in cui il personale stesso cominciò o comincierà ad essere sottoposto alla ritenuta ordinaria in conto entrate del tesoro.

Il personale che fu inscritto alla cassa di previdenza posteriormente al passaggio od all'assunzione nel cennato ruolo unico, sarà sottoposto alla ritenuta straordinaria predetta per un periodo di tempo pari a quello durante il quale prestò servizio in quest'ultimo ruolo unico, senza essere inscritto alla Cassa.

Le ritenute straordinarie da operarsi ai sensi dei precedenti commi saranno effettuate a decorrere dal 1° luglio 1924.

I contributi accreditati dopo il 31 marzo 1919, nel conto individuale degli iscritti alla cassa di previdenza, i quali non si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, o che

non abbiano servito nel ruolo aggiunto, saranno versati all'erario insieme agli interessi ed alle quote del fondo comune.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli impiegati sistemati o assunti nel ruolo degli inservienti od uscieri del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° aprile 1919 in poi.

Art. 17.

Il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza che, prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, risultava iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, ha facoltà di continuare in tale inscrizione, ovvero di rinunciarvi. Nel primo caso ogni contributo resta a carico dell'inscritto.

Ferme le disposizioni dell'art. 19 del citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificate ed estese con i precedenti articoli 15 e 16, il personale che abbia rinunciato all'iscrizione alla cassa nazionale suddetta, ha diritto di ottenere che i contributi da esso versati alla Cassa stessa siano portati a diminuzione del suo debito verso lo Stato per le ritenute in conto entrate del tesoro relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1924, e per eventuali riscatti.

I contributi versati, dal personale e dallo Stato, per le iscrizioni cui venga fatta rinuncia ai sensi del precedente comma, sono restituiti, dalla cassa predetta, all'erario, con le modalità che verranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18.

Gli impiegati ed agenti del catasto e dei servizi tecnici di finanza che al 31 marzo 1919 avevano compiuto l'età di quarantacinque anni e non erano iscritti alla cassa di previdenza, istituita con l'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 302, hanno facoltà di rinunciare, entro il 31 dicembre 1924, al trattamento di pensione loro concesso con l'art. 19 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato con gli articoli 15 e 16 del presente decreto. In tal caso essi conserveranno il diritto alla indennità per una volta tanto da

liquidarsi ai termini degli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e verranno esonerati dalle ritenute ordinarie e straordinarie in conto entrate del tesoro.

Art. 19.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1924, abbiano fatto passaggio dai ruoli del personale subalterno delle amministrazioni centrali in quelli di personale soggetto alle norme di pensione stabilite per gli impiegati civili dello Stato, possono chiedere il riconoscimento, agli effetti di pensione, del periodo di servizio prestato con iscrizione alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, assoggettandosi, per il periodo stesso, alla ritenuta del sei per cento sullo stipendio iniziale del ruolo di origine. La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1924.

La ritenuta predetta può essere versata a rate mensili eguali da trattenersi sullo stipendio o sulla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1925, in un periodo di tempo corrispondente a quello riconosciuto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, dal 1° gennaio 1924, anche al personale che abbia precedentemente cessato dal servizio e agli aventi causa.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, si applica anche agli operai iscritti alla cassa nazionale predetta, che abbiano fatto o facciano passaggio ad impiego civile.

Per il ricupero, da parte dello Stato, delle somme versate alla cassa nazionale per l'inscrizione del personale di cui al presente articolo, si applicano le norme degli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552.

Art. 20.

L'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, si applica anche al personale subalterno che fu iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali in esecuzione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1902, n. 534.

Art. 21.

Nei casi in cui spetti, in seguito alla revoca della pensione di guerra, ai sensi del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, la pensione privilegiata ordinaria, quest'ultima, con i relativi assegni mensili di caro-viveri e con gli aumenti di cui al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, non può superare l'importo complessivo della pensione di guerra, precedentemente liquidata, e degli assegni temporanei di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n 764.

Le riduzioni eventualmente da operarsi, in applicazione del precedente comma, sul trattamento di quiescenza ordinario, sono effettuate in primo luogo sugli assegni mensili di caro-viveri.

Disposizioni finali.

Art. 22.

L'art. 35 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2835, si applica anche alle pensioni di riversibilità liquidate in base alla misura massima della pensione diretta.

L'art. 35 predetto è applicabile anche alle pensioni di riposo o di riversibilità degli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale, qualora, in base alla media degli stipendi effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, spetti, secondo le disposizioni del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, una pensione più favorevole.

Art. 23.

Nei casi in cui siano state negate la pensione di guerra e la pensione privilegiata normale, richieste in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, il termine per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, contro l'una o l'altra delle due deliberazioni negative, decorre dalla notifica di più recente data.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno applicazione dal 1° gennaio 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 389. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto-legge n. 786, che proroga talune disposizioni del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, relative a pagamenti di spese di bilancio.** - (Ragioneria centrale). — 22 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 31 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'entrata in vigore degli articoli 54 à 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925.

E' però autorizzata la emissione, a decorrere dal 1° luglio 1924, di mandati diretti aventi effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell'art. 63 copra citato, nonchè l'applicazione delle altre disposizioni compatibili con le attuali forme dei titoli di spesa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 390. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 844, contenente norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 22 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 5 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, sul riordinamento delle maestranze borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, che apporta integrazioni e modificazioni al Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le aggiunte e le varianti di cui appresso al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994:

a) nel titolo e nel primo comma dell'art. 3, fra le parole « capi operai » e « sorveglianti », sono inserite le altre « capi d'arte ».

Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Possono eccezionalmente essere nominati capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, nonchè operaie di controllo o sorveglianza, permanenti o temporanei, anche estranei alle maestranze statali »;

b) all'art. 7, nel secondo comma, alle parole « dai successivi articoli 8 e 38 », sono sostituite le seguenti: « dal presente articolo e dai successivi articoli 8, 38 e 65 »; e nel terzo comma, alle parole « dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga », sono sostituite le seguenti: « dà luogo, per gli operai che non lavorano a cottimo, alla perdita di una quota oraria della paga giornaliera ».

Allo stesso art. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Non perdono le competenze gli operai permanenti e gli incaricati stabili, assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato, oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'amministrazione »;

c) all'art. 12, è aggiunto il seguente comma:

« *c*) per concorso od a scelta, secondo le norme dei singoli regolamenti, previa, in ogni caso, autorizzazione ministeriale ed il favorevole risultato di un periodo di esperimento, se trattisi di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, oppure di operaie di controllo o di sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*), che vengano assunti fra persone estranee alle maestranze statali »;

d) all'art. 14, è aggiunto il seguente comma:

« I posti di cui sopra che, in complesso, rimanessero scoperti, in difetto di aspiranti mutilati e invalidi di guerra, o per loro inidoneità, sono riservati agli ex-combattenti che abbiano i requisiti richiesti »;

e) al primo comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo:

« Ove, però, essi provengano rispettivamente dagli operai temporanei o dagli incaricati provvisori in servizio, la paga viene loro assegnata coi criteri che saranno stabiliti dai decreti di cui al successivo art. 79 ».

Allo stesso art. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ex-combattenti che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante, o che siano mutilati o

invalidi di guerra, oppure decorati al valore, ottengono, all'atto dell'assunzione, sia come operai permanenti di qualsiasi gruppo, che come incaricati stabili appartenenti ai gruppi I, II e IV, la paga normale o retribuzione immediatamente superiore a quella loro spettante, ai termini del presente articolo e dei Regi decreti di cui al successivo art. 79 »;

f) le percentuali del 20 e 25, stabilite dall'art. 28, sono elevate rispettivamente al 30 e 35 per cento;

g) al secondo comma dell'art. 35, è aggiunto il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica al personale di cui al predetto art. 8, lett. *a*) e *b*) ;

h) all'ultimo comma dell'art. 44, sono sostituiti i seguenti:

« L'importo delle multe è versato a beneficio di uno o più istituti di previdenza pei salariati dello Stato, da designarsi da ciascun ministero, pel dipendente personale salariato ».

« A tale designazione, che è revocabile in qualsiasi momento, deve provvedersi di concerto col Ministro dell'economia nazionale, ove gli istituti designati non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento legale, alla data di pubblicazione del presente decreto »;

i) negli articoli 8, lett. *a*) 15, terzo comma, 38, lett. *a*), e 47, sono soppresse le parole: « degli stabilimenti militari di pena »;

j) all'art. 52 è aggiunto il seguente periodo:

« Tale applicazione, per questi ultimi operai, avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58 »;

k) al titolo degli articoli 57, 58 e 59, sono aggiunte le parole: « e di assicurazione ».

All'art. 57 è sostituito il seguente:

« Dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58, gli operai permanenti e gli incaricati stabili saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia ».

« I regolamenti delle singole amministrazioni, previ accordi col Ministero per l'economia nazionale, stabiliranno le categorie degli incaricati provvisori che, per il carattere speciale dei servizi loro affidati, sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione »;

l) all'art. 58, le parole: « Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79 » sono sostituite dalle seguenti: « Con Regi decreti, da emanarsi, di concerto col Ministro delle finanze, entro il 30 giugno 1925 ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Tale nuovo trattamento di quiescenza entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dai Regi decreti sopraindicati »;

m) all'art. 63, nel primo comma, alle parole « settantacinque giorni », sono sostituite le altre: « novanta giorni lavorativi »; nel secondo comma, alle parole « dal Regio decreto », sono sostituite le seguenti: « dai Regi decreti »; e nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: « prima o dopo la condanna »;

n) nell'art. 64, al secondo comma, alle parole: « addetti ai pubblici servizi » è sostituita la parola: « stabili », e dopo la parola: « temporanei » sono aggiunte le altre: « o incaricati provvisori »; e nell'ultimo comma, alla lett. *a*), dopo la parola « permanente », è aggiunta la parola: « assoluto », ed alla lett. *c*), il periodo di « settantacinque giorni » è elevato a « novanta giorni ».

Allo stesso articolo è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Non sono comprese tra le assenze di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti di cautela sanitaria »;

o) nell'art. 66, al secondo periodo del primo comma, è sostituito il seguente:

« L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle loro competenze di qualsiasi genere, oppure, in mancanza o difetto di esse, mediante incameramento, totale o parziale, dei depositi di garanzia di cui al successivo art. 72 »;

p) all'art. 72 sono aggiunti i seguenti commi:

« I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono se ed a quali categorie di incaricati provvisori siano applicabili le disposizioni del presente articolo ».

« Sono esonerati dalla costituzione del deposito di garanzia i salariati provvisti di pensione e quelli che, per effetto di preesistenti disposizioni, abbiano acquisito diritto a una indennità di licenziamento, che, al netto delle ritenute erariali, sia almeno uguale all'importo del deposito stesso »;

q) all'art. 73, in luogo delle parole « all'operaio », sono sostituite le altre « al salariato »;

r) all'art. 74, è aggiunto il seguente comma:

« Gli interessi corrispondenti ai versamenti sopra indicati e le somme trattenute ai salariati, tanto sulle loro competenze, quanto sui depositi di garanzia, a titolo di penalità, giusta il precedente art. 66, sono versati a beneficio degli stessi istituti di cui al precedente art. 44 »;

s) al primo comma dell'art. 78, è sostituito il seguente:

« Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° luglio 1924, che risulteranno in eccedenza al numero da fissarsi ai sensi dei precedenti art. 4 e 6, saranno licenziati, entro sessanta giorni dalla data medesima »;

t) al primo comma dell'art. 79, la data del « 30 aprile 1924 », è sostituita da quella del « 15 luglio 1924 », ed è soppresso, inoltre, il riferimento all'art. 58;

u) all'art. 80 è sostituito il seguente:

« Con decreti dei singoli Ministri, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze entro il 31 agosto 1924, sarà provveduto a uniformare i regolamenti dei salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e dei decreti previsti al precedente art. 79 »;

v) all'art. 82, alle qualifiche « i capi incaricati e gli incaricati superiori », sono sostituite le seguenti: « gli incaricati superiori, gli incaricati inferiori ed i capi incaricati »;

w) all'art. 85 è sostituito il seguente:

« La paga da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti che verranno inquadrati nei singoli gruppi di mestieri e servizi, di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, sarà determinata coi seguenti criteri:

a) agli operai cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia già corrisposta la prima o seconda mercede eccezionale, sarà assegnata rispettivamente la nuova prima o seconda paga eccezionale stabilita dalla predetta tabella *A*;

b) per gli operai di cui all'art. 29, del presente decreto, che, alla data di cui alla precedente lett. *a*), non abbiano conseguita una mercede eccezionale, si aggiungeranno alla mercede a giornata da essi goduta alla data medesima (au-

mentata di un decimo, nel caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore):

1° i soprassoldi fissi e continuativi che, per tassative disposizioni, abbiano carattere integrativo della paga, qualora vengano soppressi;

2° una quota di L. 2.16 per gli operai di cui al precedente art. 8 e di L. 2.60 per gli altri, in corrispondenza alla riduzione delle indennità di caro viveri, stabilita dall'art. 9;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso alla somma risultante dai computi sopraindicati;

c) per gli operai che possono essere ammessi a partecipare ai guadagni del cottimo e che si trovino nelle condizioni di mercede di cui alla precedente lett. *b*), si aggiungeranno alla loro retribuzione globale giornaliera da cottimisti (comprensiva del massimo guadagno di cottimo consentito dalle norme regolamentari), quale risulti alla data di pubblicazione del presente decreto:

1° la decima parte della stessa retribuzione globale, nel solo caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore;

2° i soprassoldi e la quota di caro viveri di cui alla lett. *b*), nn. 1 e 2, del presente articolo;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso ai dieci tredicesimi della somma risultante dai computi sopraindicati.

In ogni caso, la paga da assegnarsi agli operai di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), non potrà essere superiore alla paga massima normale, stabilita dalla predetta tabella *A*.

Nel caso che la paga da assegnarsi con le norme di cui alla lett. *c*) del presente articolo, agli operai specializzati (II gruppo della tabella *A*), dipendenti dai Monopoli industriali, risultasse inferiore a quella prevista dalla precedente lett. *b*), verrà corrisposta agli operai stessi, a titolo di soprassoldo, nei soli giorni in cui non lavorino a cottimo, la differenza fra le due paghe predette.

E' fatto divieto di concedere, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, o da data anteriore, aumenti di mercede, se non in base alle norme in vigore.

La retribuzione da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli incaricati stabili che verranno inquadrati nei singoli gruppi di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, sarà quella che essi avrebbero conseguita per anzianità, a norma della stessa tabella, in base agli anni di servizio effettivamente prestati quali incaricati stabili, e non potrà superare la retribuzione massima.

L'eventuale differenza in più della paga massima normale o della retribuzione massima, risultante dai computi sopraindicati, sarà conservata rispettivamente dagli operai e dagli incaricati, come assegno personale, valevole ad ogni effetto, anche di pensione, e da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga o retribuzione, per avanzamento a paghe eccezionali o per passaggio a gruppi superiori.

Agli operai ed incaricati ex-combattenti, che si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente decreto, viene assegnata rispettivamente la paga normale o la retribuzione immediatamente superiore a quella determinata con le norme di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Agli effetti del primo successivo avanzamento, tanto gli operai, quanto gli incaricati, compresi quelli indicati nel comma precedente, conserveranno, rispetto alla paga o retribuzione loro assegnata dal 1° luglio 1924, l'anzianità raggiunta al 30 giugno 1924, nella mercede precedente, con deduzione, entro i limiti dell'anzianità stessa, di sei mesi, per ogni 20 centesimi di maggior paga, ottenuti per arrotondamento in eccesso, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del presente articolo.

Le stesse norme di cui sopra si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1924, agli incaricati ed operai addetti al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 696, riferendosi, pel computo del servizio complessivo, alla data della conferma, e, per la determinazione dell'anzianità corrispondente alla nuova retribuzione o paga da assegnarsi, all'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1923, nel precedente loro assegno mensile »;

x) agli articoli 29 e 86 è soppresso l'inciso « lettera *b*)»;

y) il secondo comma dell'art. 87 è sostituito dal seguente:

« Il termine perentorio per chiedere tale indennità scade il 31 dicembre 1924 ».

Nello stesso articolo, fra il penultimo e l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

« Le indennità di cui sopra sono stabilite detraendo dal loro ammontare netto, determinato a norma delle citate disposizioni, la somma eventualmente corrisposta, a suo tempo, a titolo di sussidio, in conseguenza dell'infortunio, in più della metà della mercede giornaliera ».

« Le liquidazioni relative sono effettuate in base ad accertamenti delle autorità amministrative e sanitarie dipendenti dai ministeri predetti e approvate mediante decreti ministeriali ».

« Non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le decisioni dell'amministrazione, per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità d'infortunio »;

z) nella tabella *A*, la denominazione del personale operaio ascritto al II gruppo è così modificata: « Capi d'arte ed operai specializzati. La tabella *B* è modificata come segue, per quanto concerne i gruppi I e II degli incaricati:

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili	
N. d'ordine	Denominazione	Minima	Massima	Numero	Misura
		Lire —	Lire —		Lire —
II	Incaricati superiori	800	1.100	4	75
	Incaricati. . . .	700	940	4	60
	Incaricati inferiori	600	780	4	45

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a regolare la condizione giuridica ed economica del personale salariato addetto ai servizi dell'amministrazione dello Stato nella provincia del Carnaro,

in relazione alle disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e a quelle degli articoli 1 e 3 del presente decreto, con le varianti e modalità necessarie.

Art. 3.

La legge 19 luglio 1862, n. 722, e le successive modificazioni di essa sono applicabili anche agli operai permanenti e temporanei ed agli incaricati stabili, nonchè agli incaricati provvisori, eccettuati, da quest'ultimi, quelli appartenenti alle categorie da determinarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, lett. *k*) del presente decreto.

Però, delle disposizioni suindicate, quelle relative alla cumulabilità della paga con una pensione a carico dello Stato sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione a carico dello Stato.

L'art. 6 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, è abrogato.

Art. 4.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 8 e 15 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170:

a) nell'art. 8, l'elenco delle categorie del personale tecnico borghese ed il comma successivo sono così modificati:

« 1° Comandante in prima, con almeno la patente di capitano di gran cabotaggio;

« 2° Capi officina e macchinisti navali;

« 3° Capi timonieri;

« 4° Elettrotecnici e capitecnici;

« 5° Fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP e motoristi qualificati da una Regia scuola industriale;

« 6° Fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere ».

« Al personale sopraindicato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al quale effetto i comandanti in prima, i capi officina ed i macchini-

sti navali sono compresi nel gruppo degli *incaricati superiori*, di cui al n. 1 della tabella *B* del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici ed i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella *B*, quali *incaricati*; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella *B*, quali *incaricati inferiori*; infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, fra gli *operai specializzati*, di cui al n. 2 della tabella *A* »;

b) all'art. 15, è sostituito il seguente:

« Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella *B*, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, i *macchinisti* saranno compresi fra i *macchinisti navali* e gli *elettricisti* fra gli *elettrotecnici* ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 5.

I capi operai ed operai a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti permanenti della Regia marina, licenziati in forza del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni, i quali, all'atto del licenziamento, contavano, da quattordici anni, sei mesi ed un giorno a diciannove anni e sei di servizio utile a pensione, hanno diritto, a decorrere dal giorno successivo a quello del licenziamento, ad una pensione vitalizia ridotta, pari a quella stabilita, in corrispondenza della loro ultima mercede, dall'art. 2 del predetto decreto Reale, per venticinque anni di servizio, con la deduzione di un venticinquesimo per ogni anno di servizio mancante al compimento del predetto periodo. Sono esclusi da tale beneficio coloro che, per effetto di riassunzione, si trovino in servizio quali operai permanenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aumenti di servizio, per campagne di guerra od altri motivi, valgono anche pel raggiungimento del periodo minimo suindicato di quattordici anni, sei mesi e un giorno.

Alle famiglie dei predetti salariati è riconosciuto il diritto, a norma di legge, alle conseguenti pensioni indirette.

Art. 6.

I periodi di servizio, di durata continuativa non inferiore a venticinque giorni lavorativi, prestati, non anteriormente al diciottesimo anno di età, fino al 30 giugno 1923, in qualità di operaio a ruolo o straordinario, alla dipendenza del Ministero della guerra, e di lavorante provvisorio, avventizio o giornaliero, alla dipendenza del Ministero della marina, nonchè gli analoghi periodi di servizio da operaio temporaneo, resi, o che saranno resi posteriormente a tale data, agli stessi Ministeri, sono valutabili agli effetti di pensione, per metà della loro durata, in favore dei salariati a matricola e permanenti considerati dal precedente articolo 5, i quali, tenendo conto degli aumenti di servizio per campagne di guerra o per altri motivi, raggiungevano all'atto del licenziamento almeno nove anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile a pensione.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai servizi di cui sopra prestati prima o dopo del servizio utile a pensione, od anche tra due o più periodi di servizio utile a pensione, limitatamente, però, al raggiungimento del periodo complessivo di quattordici anni, sei mesi ed un giorno, tenuto anche conto degli altri servizi utili, e purchè, all'atto del compimento di tale periodo, i predetti salariati non si trovino in servizio in qualità di permanenti.

Restano ferme le vigenti disposizioni relative ai servizi da operaio a ruolo dipendenti dal Ministero della guerra, da lavorante avventizio della Regia marina e da operaio provvisorio ex austro-ungarico, di entrambe le predette amministrazioni, pei casi e nei termini in cui i servizi stessi siano valutabili per l'intera loro durata.

I salariati, di cui sopra, hanno diritto ad una pensione ridotta, da liquidarsi con le stesse norme del precedente articolo 5, in base alla mercede o paga goduta:

a) alla data del licenziamento, per coloro che, in tal momento, già contavano complessivamente quattordici anni, sei mesi ed un giorno di servizio utile, fra quello valutabile per intero e quello computabile per metà;

b) alla data di compimento dello stesso periodo complessivo di servizio utile, per gli altri.

In ogni caso, tale pensione decorre dal giorno successivo al compimento del detto periodo di servizio utile, ed è riversibile alle famiglie, con le norme di legge.

Art. 7.

I salariati a matricola o permanenti che conseguano diritto a pensione a norma dei precedenti articoli 5 e 6 perdono il diritto:

a) alla indennità di cui all'art. 9 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945;

b) a quella parte di indennità, stabilita dall'art. 1, lettera *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, e successive modificazioni, che corrisponda al periodo di servizio da operaio provvisorio, giornaliero o straordinario, la cui metà venga valutata a loro favore agli effetti di pensione, giusta il precedente art. 6;

c) all'indennità di infortunio loro eventualmente dovuta, a norma dell'art. 87 del predetto decreto n. 945 del 1923.

Ove tali indennità siano state già pagate, in tutto o in parte (anche se a saldo o in conto di debiti per cessioni di mercedi o prestiti di guerra), le quote di pensione, dirette o indirette, e le eventuali annesse indennità temporanee di caro viveri saranno integralmente incamerate, dal giorno in cui gli operai o le loro famiglie dovrebbero entrarne in godimento, fino alla concorrenza delle somme pagate dallo Stato pei titoli considerati alle lettere *a*), *b*) e *c*) di cui sopra, senza alcun aumento per interessi.

E', peraltro, consentito agli interessati di effettuare, anche prima dell'assegnazione della pensione, il versamento, totale o rateale, delle somme come sopra dovute, però senza alcuna deduzione, a loro favore, per interessi.

Art. 8.

La valutazione dei servizi di cui al precedente art. 6 è subordinata al pagamento di un contributo, pari, per ogni mese di servizio effettivamente prestato (computabile per metà), al 3 per cento dell'importo di venticinque giornate della mercede o paga giornaliera, di cui al penultimo comma dello stesso articolo. La frazione di mese si computa per mese intero.

Per la riscossione del contributo di cui sopra, si procede all'incameramento integrale delle quote di pensione, dirette o indirette, ed eventuali annessi assegni temporanei di caro

viveri, analogamente a quanto è stabilito dal precedente articolo 7, qualora gli interessati non credano di anticiparne il pagamento, come all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 9.

I salariati a matricola e permanenti, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, hanno facoltà di rinunziare alla pensione che potesse loro spettare a norma degli stessi articoli, qualora preferiscano di riscuotere gli indennizzi cui avessero diritto, in base agli articoli 9 e 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ed all'art. 87 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Tale rinunzia ha effetti definitivi, anche nei riguardi delle loro famiglie.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Ministeri della guerra e della marina, in base agli stessi elementi che servirono per la liquidazione degli indennizzi di cui all'art. 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, provvederanno alle iscrizioni matricolari dei periodi di servizio di cui al precedente art. 6, resi fino al 30 giugno 1923, dai salariati a matricola o permanenti ivi considerati, annotandovi, in continuazione, le successive date di riammissione e di licenziamento, come operai permanenti o temporanei.

Art. 11.

Nelle matricole dei salariati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 devono essere inscritte, all'atto stesso del pagamento, le indennità che vengano loro eventualmente corrisposte pei titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 7.

Per quelle già pagate alla data di pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla inscrizione matricolare, entro sessanta giorni dalla data stessa.

Deve essere tenuto conto esatto e distinto delle somme che eventualmente i predetti salariati versassero a norma dell'ultimo comma dei precedenti articoli 7 ed 8, rilasciandone, di volta in volta, ricevuta. Le somme complessivamente versate, per ciascuno dei due titoli predetti, fino al mo-

mento della liquidazione della pensione, saranno comunicate dall'amministrazione competente alla Corte dei conti, mediante apposita dichiarazione, da allegarsi, a suo tempo, alla domanda di pensione.

Art. 12.

Nell'art. 10, lett. *b*), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, alla frase « per ogni anno di servizio prestato da operaio, senza interruzione, dall'ultima ammissione », è sostituita l'altra: « per ogni anno di servizio prestato senza interruzione, dopo l'ultima ammissione, in qualità di operaio e per servizio militare obbligatorio ».

Art. 13.

All'art. 1, lett. *b*), del Regio decreto 24 giugno 1923, numero 1875, ed al quinto comma del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, dopo le parole « per campagne di guerra », sono aggiunte le seguenti: « o per altri motivi ».

Art. 14.

All'art. 1, lett. *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il servizio da garzone o apprendista da essi prestato, alla dipendenza del Ministero della guerra, anteriormente al 18° anno di età, e nella Regia marina, anteriormente al 17° anno di età, è considerato rispettivamente come servizio da operaio straordinario o giornaliero, e come tale viene indennizzato ».

Queste disposizioni non sono applicabili nel caso in cui competa il massimo della pensione.

Art. 15.

La disposizione di cui all'art. 2 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772, è applicabile anche agli indennizzi stabiliti dall'art. 1, lett. *f*), del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1875, modificato dall'art. 14 del presente decreto.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, è valido il matrimonio contratto dai salariati licenziati in base al Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e riassunti in servizio come temporanei prima della data di pubblicazione del presente decreto, purchè il matrimonio stesso sia avvenuto anteriormente alla data medesima.

Ai salariati di cui al precedente art. 5, non riassunti, è applicabile l'art. 4 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

Art. 17.

Il presente decreto ha effetto:

a) per le aggiunte e varianti di cui all'art. 1, dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994;

b) per l'art. 3, dal 1° luglio 1924

c) per l'art. 4, dal 1° gennaio 1924;

d) per gli articoli dal 5 al 16, dal 1° luglio 1923.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge.

Con Regio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 1924, saranno coordinate, in testo unico, le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, con quelle del presente decreto che vi abbiano attinenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

NORME ESECUTIVE.

Art. 1, lettera *h*). Fino a nuovo ordine, rimangono in vigore le disposizioni date con l'oggetto 17 del foglio d'ordini (parte comune ai servizi aventi operai borghesi) n. 9 del 1923.

Art. 1, lettere *j*), *k*) ed *l*). — Per gli *operai permanenti*, l'applicazione delle leggi sugli infortuni sul lavoro e di quelle sulla assicurazione obbligatorio per la invalidità e vecchiaia è per ora sospesa; ne verrà determinata la data d'applicazione con Regi decreti da emanarsi entro il 30 giugno 1925.

Art. 1, lettera *w*). — L'assegnazione delle nuove paghe, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti, verrà fatta dal Ministero e ne sarà poi data partecipapzione agli enti interessati. Si richiama l'attenzione sul disposto dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 (circ. n. 136 *giornale militare* c. a.), in base al quale l'indennità caro-viveri per gli operai permanenti, dev'essere ridotta, dal 1° luglio 1924, di L. 780 annue.

Art. 1, lettera *x*). All'art. 86 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 è soppresso l'inciso « lettera *b*) »; in conseguenza di ciò, l'indennità di licenziamento stabilita dalla lettera *a*) dell'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, dovrà essere corrisposto per intero, entro 30 giorni dalla data della definitiva cessazione dal lavoro, anche agli operai già a matricola, riassunti come temporanei.

Art. 1, lettera *y*). — Allo scopo di evitare erronee interpretazioni delle disposizioni contenute nell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, le Amministrazioni dipendenti interessate dovranno tenere presente che le domande intese ad ottenere *la liquidazione della indennità, che non fu corrisposta a suo tempo*, perchè l'operaio era a matricola e come tale non aveva diritto all'indennizzo, non debbono riguardarsi come domande di *revisione*, in quanto che non esiste alcuna liquidazione, di cui si chieda il riesame per ottenere un supplemento di indennizzo. Tali richieste quindi,

non sono soggette alle limitazioni stabilite dal 3° comma dell'articolo citato.

La revisione invece di cui al detto 3° comma, che è limitata ai soli infortuni riportati non prima del 1° gennaio 1922, si riferisce al riesame degli elementi che hanno costituito la base di liquidazione della *prima indennità*, fatta in forza del citato art. 87.

Lo scopo, infatti, che il legislatore si è proposto con l'articolo 87 del R. decreto sopraindicato, è stato quello di concedere una indennità a tutti indistintamente gli operai che, durante il loro servizio a matricola, riportarono infortuni sul lavoro con reliquati di invalidità parziale permanente, senza che potessero liquidare la corrispondente indennità, ostandovi la loro qualità di operai a matricola, e che per effetto del nuovo ordinamento abbiano perduto il diritto alla pensione.

Tale concessione — che può essere invocata non oltre il 31 dicembre 1924 — non è soggetta a limitazioni di tempo, per quanto si riferisce alla data in cui avvenne l'infortunio; soltanto la *revisione*, e cioè l'eventuale concessione di una *indennità supplementare in aggiunta a quella liquidata*, è stata limitata, come si è detto, agli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 1922 in poi.

Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E' concesso il diritto ad una pensione ridotta, agli operai che al 30 giugno 1923 contavano da 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno, a 19 anni e 6 mesi di servizio utile a pensione, compresi gli aumenti di servizio previsti dalle leggi in materia; per coloro che a tale data, tenuto conto degli aumenti di cui sopra, avevano raggiunto almeno 9 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile a pensione, il servizio straordinario prestato prima del 30 giugno 1923 e quello da temporaneo prestato o da prestare dopo tale data, è valutabile per metà agli effetti della pensione, limitatamente però al raggiungimento del sopraindicato limite minimo di 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno.

Agli operai che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli ultimi due comma dell'art. 7, non dovranno essere corrisposti acconti mensili di pensione.

Nello stato di servizio degli operai, di cui in detto art. 7, dovrà essere posta, in modo ben visibile, la seguente indicazione: « *Può conseguire il diritto a pensione, a mente degli*

articoli 5 *e* 6 *del Regio decreto* 22 *maggio* 1924, *n.* 844, *con perdita però del diritto alle indennità specificate alle lettere* a), b) *e* c) *dell'art.* 7 *dello stesso decreto* ».

I capi servizio, sotto la loro personale responsabilità, dovranno accertarsi dell'esattezza delle iscrizioni matricolari relative ai servizi, prescritte dall'art. 10, tenuto presente, per la loro valutazione, anche quanto è detto all'art. 6; tali iscrizioni dovranno essere appoggiate da documenti, in modo da rendere possibile, in ogni momento, il controllo da parte della Corte dei conti.

Gli enti interessati dovranno disporre perchè le pratiche di liquidazione di pensione siano senz'altro iniziate per quelli operai che già si trovano nelle condizioni previste dall'art. 5 del già citato decreto n. 844 ed analogamente dovranno provvedere per gli operai di cui al successivo articolo 6 del decreto stesso, man mano che questi raggiungano l'anzianità di 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile a pensione.

La rinunzia definitiva alla pensione, di cui all'art. 9, dovrà risultare da esplicita dichiarazione scritta degli interessati.

Art. 12. — L'indennizzo stabilito con la lettera *b)* del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, è dovuto anche per il tempo passato in servizio militare obbligatorio, quando questo sia preceduto e susseguito immediatamente dal servizio di operaio straordinario; il servizio militare obbligatorio, però, preceduto da quello di operaio straordinario e che si sia protratto oltre il 30 giugno 1923, è valutabile, agli effetti dell'indennizzo, soltanto per la parte antecedente il 1° luglio 1923.

Art. 13. — Le parole « quinto comma » debbono essere riferite all'art. 2 del R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603.

Art. 14. — Non è dovuto l'indennizzo per il servizio straordinario o da garzone, a quegli operai cui competa il massimo *assoluto* della pensione. Gli indennizzi che eventualmente fossero stati già pagati, a tale titolo, agli operai di cui sopra, dovranno essere ricuperati, ed a tale scopo, le Amministrazioni interessate dovranno fare le opportune comunicazioni al Ministero delle finanze.

Art. 15. — Anche l'indennizzo per servizio straordinario o da garzone, prestato dagli operai già a matricola, può essere senz'altro pagato in conto e fino al saldo di eventuali debiti per cessioni di mercede o prestiti di guerra.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 391. — AMMINISTAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale relativo alle istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.** (Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1924, registro n. 281, foglio n. 306).— (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 5 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Determina:

Sono approvate le annesse istruzioni di servizio per il personale subalterno della amministrazione centrale della guerra.

Roma, 5 giugno 1924.

Il Ministro DI GIORGIO.

Istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 1.

Il personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra si suddivide in primi commessi, commessi e uscieri capi, uscieri e inservienti.

Art. 2.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili, il personale subalterno in servizio presso l'amministrazione centrale è amministrato, per quanto concerne la carriera, dalla divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

Per quanto riguarda invece il disimpegno del servizio e la disciplina, esso è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato, giusta l'art. 114 del decreto reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 3.

L'incaricato preposto al personale subalterno in servizio dell'amministrazione contrale, sceglie — fra i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi — coloro che devono curare, nei singoli uffici, l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte degli agenti posti alla loro dipendenza.

I primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, come sopra designati, devono riferire prontamente all'incaricato preposto al personale subalterno le mancanze e gli inconvenienti che loro sia dato di rilevare.

In difetto, ogni lagnanza o reclamo sul servizio è messa a loro carico.

Art. 4.

Gli agenti del personale subalterno hanno il dovere di provvedere, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, alla pulizia delle stanze degli uffici, sotto la direzione e vigilanza dei primi commessi, dei commessi e degli uscieri capi, a ciò destinati.

I primi commerssi e i commessi addetti ai Gabinetti possono essere coadiuvati, nella pulizia delle stanze loro affidate, da altri agenti, destinati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Gli inservienti sono tenuti ad eseguire la pulizia degli anditi, delle scale, delle soffitte ,dei sotterranei, delle ritirate ,e di ogni altro locale accessorio, nonchè di eseguire il trasporto dei mobili, di legna da ardere e di altri oggetti ingombranti o pesanti.

In mancanza o in assenza di inservienti, tali mansioni debbono venire disimpegnate dagli uscieri meno anziani.

Il trasporto di mobili deve essere previamente autorizzato dal consegnatario dei medesimi.

Art. 5.

Gli uscieri e gli inservienti debbono disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisce. Le stesse attribuzioni hanno gli uscieri capi, qualora non disimpegnino speciali uffici.

Gli uscieri e gli inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato, se non per ragioni di servizio, e dopo averne informato il primo commesso, il commesso, o l'usciere capo dal quale dipendono.

Fra gli agenti del personale subalterno, alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della loro corrispondenza e per il servizio portiere.

Art. 6.

Gli agenti del personale subalterno devono altresì:

a) far osservare le norme di accesso e di visita agli uffici, impedendo che persone estranee entrino negli uffici

stessi, fuori delle ore stabilite, o senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze, dopo che ne siano usciti gli impiegati, e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) accendere ed alimentare le stufe;

d) intervenire a pubbliche cerimonie e funerali;

e) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengono loro impartite verbalmente e con speciali ordini interni di servizio.

Art. 7.

Alla chiusura degli uffici, i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, devono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche e osservate le precauzioni per evitare pericoli di incendio o di altri danni.

Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze e le ripongono in apposito cassetto a muro, chiuso anche esso con chiavi, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti primi commessi, commessi o uscieri capi, possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri, appositamente designati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 8.

L'agente, a qualunque grado appartenga, non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati negli articoli 4 e 7, quando ciò sia ritenuto necessario, per il normale andamento del servizio, dall'incaricato preposto al personale subalterno, ovvero dal capo dell'ufficio a cui l'agente è addetto.

Art. 9.

Gli agenti del personale subalterno devono tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori educato e cor-

retto verso tutti. Essi sono tenuti a vestire la divisa stabilita, che è fornita gratuitamente dall'amministrazione a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nei locali dell'amministrazione;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) di accettare mancie o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici o che vengono loro affidati pel trasporto, di darne ad altri visione, e di lasciarli sui tavoli delle anticamere e dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Essi non possono essere inoltre adibiti a funzioni estranee a quelle contemplate nelle presenti istruzioni.

Art. 10.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti dall'incaricato preposto al personale stesso ed approvati dalla divisione personale.

Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio di guardia serale o notturna.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno interviene, a turno, in ufficio, per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze; dopo di ciò rimangono, pure per turno fino alla chiusura degli uffici, gli agenti all'uopo designati.

Art. 11.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 12.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio dell'amministrazione centrale sono disposti dall'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 13.

Le proposte di premi di operosità e rendimento a favore degli agenti del personale subalterno che ne siano ritenuti meritevoli, sono fatte dal capo dell'ufficio presso il quale gli agenti stessi prestano servizio, sentito l'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 14.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete all'incaricato preposto al personale stesso, previo il nulla osta del capo dell'ufficio presso il quale gli agenti prestano servizio.

Art. 15.

Le spese per accertamento di malattia andranno a carico dell'agente qualora la di lui malattia risulti simulata: ciò indipendentemente dagli altri provvedimenti disciplinari.

L'agente nello stesso giorno in cui cade ammalato deve darne avviso all'incaricato, di cui al capoverso dell'art. 2 delle presenti istruzioni.

Art 16.

Le informazioni annuali del personale subalterno sono date in appositi moduli forniti dall'amministrazione dai capi degli uffici ai quali gli agenti sono addetti, sentito l'incaricato preposto al personale stesso.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno, è costituito a norma dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Alle tornate di esso consiglio può intervenire, a scopo soltanto consultivo, anche l'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 18.

Il capo del personale può delegare l'incaricato preposto al personale subalterno ad intervenire in sua vece nella commissione di disciplina in applicazione del disposto dell'articolo 73 (comma terzo) del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 19.

I legatori di libri, il commesso di magazzino e gli agenti di magazzino appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno del Ministero della guerra dipendono dal capo della sezione cassa e servizi di provveditoriato.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 392. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in servizio attivo permanente nel corpo di amministrazione.** — (Gabinetto del ministro). — 14 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 1923, recante le norme esecutive del R. decreto anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1923 che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione;

Decreta:

Il generale di brigata BASSIGNANO cav. Achille, cessa dalla carica di presidente della commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in servizio attivo permanente nel corpo di amministrazione a decorrere dal 14 giugno 1924, ed in sua vece è nominato il generale di divisione in posizione ausiliaria speciale richiamato in servizio PACINI cav. Giovacchino a decorrere dalla data stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 giugno 1924.

Il Ministro - - DI GIORGIO.

N. 393. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra.** (Gabinetto del ministro). — 14 giugno 1924.

Il generale di divisione in P. A. S. richiamato in servizio PACINI cav. Giovacchino è nominato presidente della commissione di cui all'art. 1 delle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario in sostituzione del generale di brigata BASSIGNANO cav. Achille, nominato comandante della brigata Reggio.

Il Ministro - - DI GIORGIO.

N. 394. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente secondo la circolare 654 del giornale militare 1920.** — (Gabinetto del ministro). — 14 giugno 1924.

Il generale di divisione in P. A. S. richiamato in servizio PACINI cav. Giovacchino è nominato presidente della commissione, istituita con la circolare 707 del *giornale militare* 1920, per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920 in sostituzione del generale di brigata BASSIGNANO cav. Achille nominato comandante della brigata Reggio.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 395. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Nomina di commissione interministeriale per l'applicazione della legge 18 giugno 1922, n. 828.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 20 giugno 1924.

I MINISTRI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

Allo scopo di meglio armonizzare la legge 18 giugno 1922, n. 828, relativa al computo del tempo trascorso dai personali civili e militari nelle zone di armistizio, e di raggiungere la perfetta uniformità d'indirizzo nella applicazione della legge stessa:

Determinano:

1° E' istituita una Commissione interministeriale, composta di ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e di funzionari civili dei due Ministeri, con l'incarico di:

a) concretare e proporre quegli emendamenti che la Commissione stessa riterrà necessari per meglio coordinare

le disposizioni contenute nella legge 18 giugno 1922, n. 828, avanti ricordata;

b) redigere e sottoporre all'approvazione dei Ministeri interessati, le norme applicative alla legge suddetta, in modo da raggiungere perfetta uniformità d'indirizzo nei riguardi del trattamento da farsi ai personali civili e militari che, dopo la firma degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici, prestarono servizio in determinate condizioni di tempo e di luogo.

2° La Commissione è composta come segue:

Presidente

Direttore capo divisione EULA grand'uff. Umberto.

Membri

Tenente colonnello in servizio di S. M. TRENTI cav. Alberto.

Capitano di fregata ALMAGIA' cav. uff. Guido.

Maggiore SUSANI cav. Luigi.

Maggiore commissario CESARANO cav. Guido.

Capitano PARISI cav. Antonio.

Membro e segretario

Dottore DE MARTINO comm. Enrico.

3° Per la convocazione e per il funzionamento della Commissione, il presidente di essa darà disposizioni a parte.

Roma, 20 giugno 1924.

Il Ministro della guerra
DI GIORGIO.

Il Ministro della marina
REVEL.

N. 396. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 22 giugno 1924.

I seguenti ufficiali sono stati dichiarati idônei ed ammessi a frequentare il 1° corso di osservazione aerea a senso della circolare 290 *giornale militare* 1924:

Per il servizio di collegamento

Capitano DURANTI Enrico di Nicola, 5 bersaglieri.
» COSTANTINI Francesco, 80 fanteria.
» CIULLI Ettore, 83 fanteria.
» FARONATO Adolfo, centro automobilistico Firenze.
» OROFALO Stefano, 49 fanteria.
» GRAZIANI Ferdinando, 35 fanteria.
» SCAVONE Giovanni, 2 fanteria.
» CHIRIATTI Gino, comando distretto militare Cosenza.
» BALDI Virgilio, comando distretto militare Pistoia.
» BONOLA Augusto, 68 fanteria.
» BARBIERI Arturo, 5 alpini.
» ORECCHIA Pietro, scuola allievi ufficiali allievi sottufficiali Milano.
» MAGGIO Teodoro, 232 fanteria.
Tenente CAPITO' Gustavo, 90 fanteria.
» DELLA ROVERE Giuseppe, 8 alpini.
» BUA Dante, 36 fanteria.
» RAFFAELE Salvatore, 158 fanteria.
» CUSENZA Emilio, cavalleggeri Saluzzo.
» CORTI Achille, scuola allievi ufficiali allievi sottufficiali Pola.
» CURRADO Corrado, 24 fanteria.
» DE GREGORIO Camillo, 86 fanteria.
» ROSSI Matteo, 64 fanteria.
» MORO Vittorio, Savoia cavalleria.
» PECCI Luigi, 81 fanteria.
» GAGLIANO Giuseppe, 2 alpini.
» LA POLLA Giulio, 44 fanteria.
Sottoten. LOMBARDO Antonino, 51 fanteria.

Per il servizio d'osservazione di tiro

Capitano TOMASSI Giuseppe, 6 pesante campale.
» SABBI Amedeo, 2 pesante campale.
» AMICO Alessandro, 5 pesante campale.
» MELIS Antonio, 12 campagna.

Capitano ROSSOMANDO Arturo, 3 montagna.
» CAZZAVILLAN Luigi, 20 campagna.
» LANCIANI Ettore, 1 pesante campale.
» BELTRAMO Antonio, 1 pesante campale.
» FERRARIS Augusto, accademia militare Torino.
Tenente BUSSARDO Mario, 5 pesante campale.
» BUZZI Giuseppe, 7 pesante (M).
» ARMELLINI Ezio, 3 raggruppamento trasporti.
» D'ASCENZI Romeo, 9 pesante (c).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 397. — AVANZAMENTO. — **Servizio di prima nomina degli ufficiali commissari di complemento provenienti dai corsi di cui alla circolare 334 del giornale militare 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 giugno 1924.

Per le peculiari esigenze attuali dei servizi di commissariato militare, ho determinato di fare compiere quest'anno in due turni successivi il servizio di prima nomina di ufficiale ai sottotenenti commissari di complemento provenienti dai corsi testè esauriti presso le scuole di reclutamento.

Il primo di tali turni si svolgerà tra il 1° agosto ed il 31 ottobre p. v.; il secondo avrà inizio il 1° novembre susseguente e terminerà il 31 gennaio 1925.

A ciascun turno sarà assegnato un numero di ufficiali uguale alla metà degli allievi dichiarati idonei alla nomina a sottotenente di complemento di commissariato, e l'assegnazione sarà fatta in base alle aspirazioni degli interessati.

A tal uopo dispongo che, in aggiunta ai documenti prescritti, sia inviata da ciascun sergente allievo ufficiale commissario di complemento apposita dichiarazione, da cui risulti a quale turno l'allievo stesso preferisca essere assegnato.

Qualora il numero dei richiedenti l'ammissione al 1° turno ecceda i posti disponibili, l'esclusione degli eccedenti sarà fatta in ordine alfabetico. In caso di deficenza le vacanze nel 1° turno saranno ripianate con aspiranti al secondo turno tratti in ordine alfabetico.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 398. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione di fotografia e cartografia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 26 giugno 1924.

Presso l'Istituto geografico militare si inizierà il 15 settembre p. v. il primo di una serie di *corsi d'istruzione di fotografia e cartografia militare*, aventi lo scopo di abilitare alcuni ufficiali al servizio delle sezioni cartografiche presso le grandi unità mobilitate. Il programma si svolgerà sui seguenti argomenti:

— Ottica, chimica e meccanica fotografica;

— Fotografia a quadro prospettico e planimetrico;

— Telefotografia;

— Proiezioni cartografiche;

— Disegno topografico - Delineazione - Tratteggio e pastello;

— Compilazione delle carte derivate - Aggiornamento e completamento delle carte;

— Arti fotomeccaniche di riproduzione e stampa;

— Organizzazione di una sezione cartografica.

Per questo primo corso, data la deficienza di ufficiali nelle altre armi, l'ammissione è riservata a 6 capitani di fanteria e cavalleria.

I concorrenti inoltreranno domanda di ammissione al corso non oltre il 1° agosto p. v., indirizzandola alla Direzione dell'istituto geografico militare pel tramite dei comandanti di corpo. Questi trasmetteranno subito tali domande, corredandole delle informazioni sui titoli di studio posseduti dall'aspirante e sulle sue attitudini speciali alle materie d'insegnamento del corso. Sarà unito anche il libretto personale.

La Direzione dell'istituto sceglierà fra i concorrenti i 6 aventi i migliori requisiti per profittare del corso e li segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il quale li comanderà all'istituto geografico militare, dandone comunicazione con pubblicazione nel *giornale militare*.

Ogni ufficiale condurrà seco un soldato quale attendente e uomo di fatica-aiutante nelle esercitazioni di campagna.

Questo soldato sarà disarmato e passerà aggregato al distretto militare di Firenze.

Il corso avrà la durata di 6 mesi.

Agli ufficiali comandati al corso spetterà il trattamento economico stabilito con circolare 380 del *giornale militare* 1923, allegato 1, n. 4.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 399. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 26 giugno 1924.

Stante l'esiguità del numero di domande pervenute a questo Ministero, in base alla circolare 307 *giornale militare* c. a., il corso superiore tecnico che avrebbe dovuto iniziarsi il 1° luglio p. v. viene rinviato ad epoca indeterminata, in attesa di nuovi provvedimenti che saranno attuati per la riorganizzazione del servizio tecnico di artiglieria.

Gli ufficiali concorrenti potranno però essere assegnati agli stabilimenti dell'arma, dopo essere stati interpellati dalla Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, e il servizio da loro prestato potrà costituire, a parità di merito, un titolo di preferenza per il futuro trasferimento nel ruolo tecnico.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 400. — DISPOSIZIONI VARIE. — « **Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari** ». — (Divisione del personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 maggio 1924.

La casa editrice G. Barbèra, di Firenze, ha ultimato la stampa del « Manuale delle leggi complementari ai codici penali militari », compilato e commentato dalla speciale commissione nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1921 (circolare 224 del *giornale militare* 1921).

I comandi, corpi ed enti militari, sono autorizzati ad acquistare una o più copie del manuale, facendone gravare l'importo sull'assegno per le spese d'ufficio.

Il volume viene concesso alle autorità militari con lo sconto del 40 % sul prezzo di copertina, fissato in L. 30.

Gli ufficiali che desiderano acquistare, per proprio conto, la detta pubblicazione, dovranno richiederla a mezzo del proprio comando od ufficio, per poter godere dello sconto suddetto.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 401. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 8 maggio 1924, n, 843 (1), contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (2) e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, in quanto riguardano i militari del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno 1924.

NORME ESECUTIVE.

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 13 del supplemento n. 2 al *giornale militare* 1924, i benefici di guerra, concessi dagli articoli 7 e 8 della circolare 585-1922, possono riportarsi nel computo degli stipendi del grado immediatamente superiore solo nel caso che i militari, alla data 1° aprile 1922, abbiano raggiunto il massimo stipendio o la massima paga, fissati per il loro grado dalle tabelle annesse alla citata circolare 585-1922, in base agli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici di guerra. In questo caso, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, saranno computati nella determinazione degli stipendi del grado immediatamente superiore. I benefici non computati negli stipendi del grado immediatamente superiore non potranno essere più valutati in occasione delle ulteriori promozioni.

---

(1) Vedi supplemento n. 2 al *giornale militare* 1924.
(2) Vedi circolari 706 e 707-1923; 202, 243 e 244-1924.

N. B. — Il supplemento n. 2 al *giornale militare* sarà pubblicato prossimamente.

L'esempio pratico, allegato 5 alla circolare 707-1923, è annullato, perchè contrario alla nuova disposizione sopraindicata.

2. In relazione all'art. 29 del suddetto supplemento, rimangono invariate le disposizioni contenute nel capo II e nel capo VI (numeri 40 e 42) della circolare 707-1923 e nel n. 5 della circolare 244-1924 per quanto riguardano gli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale, nominati commissari di leva.

3. Poichè l'art. 51 del suddetto supplemento stabilisce che la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 25 della circolare 585-1922, concernente la sospensione delle paghe e degli stipendi ai sottufficiali (compresi quelli dei carabinieri reali) nelle licenze straordinarie per motivi privati, ha vigore a partire dal 1° gennaio 1923, ne consegue che per i primi due mesi delle dette licenze, godute dai sottufficiali sino al 31 dicembre 1922, sono dovute (e vanno corrisposte, se già non fatto) le paghe e gli stipendi a senso del § 99, lettera *a*), del regolamento sugli assegni fissi per quanto riguarda i sottufficiali dei carabinieri reali, e a senso dell'art. 9, lettera *a*), della circolare 586-1919, per quanto riflette gli altri sottufficiali del R. Esercito.

S'intende che col 31 dicembre 1922 deve cessare ogni corresponsione di paga e di stipendio per i detti sottufficiali, qualunque sia la data in cui i medesimi sono stati collocati in licenze straordinarie per motivi privati.

4. Le quote supplementari all'indennità militare, di cui all'art. 36 della circolare 585-1922, che fossero state corrisposte agli ufficiali in congedo provvisorio, dal 1° dicembre 1923 in poi, sia pure a titolo di assegno personale, devono essere ricuperate, mediante ritenuta mensile in ragione del quinto dello stipendio percepito dagli interessati, secondo è stabilito dall'art. 52 del suddetto supplemento.

5. Giusta l'art. 53 del suddetto supplemento, a decorrere dal 1° luglio 1924, anche per gli ufficiali invalidi di guerra *riassunti* in servizio (come per i mantenuti) l'indennità militare, stabilita dal primo comma dell'art. 171 della circolare 706-1923, è ridotta alla metà; mentre l'au-

mento all'indennità militare di L. 1440 annue continua ad essere corrisposto per intero tanto ai mantenuti quanto ai riassunti, purchè naturalmente ne abbiano diritto, giusta l'ultimo comma dello stesso art. 171.

6. Con riferimento al n. 82 della circolare 707-1923, si avverte che il computo per determinare l'assegno personale va fatto sugli assegni calcolati al lordo e non al netto. Poi, l'assegno personale così stabilito va sottoposto alle ritenute indicate al n. 83 della citata circolare 707-1923.

7. Con la presente circolare s'intendono risolti tutti i quesiti e le domande, che, in merito, sono stati inviati a questo Ministero.

p. *Il Ministro* BONARDI.

N. 402. — MATRICOLA. — **Domande di notizie e di documenti matricolari riguardanti militari del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 giugno 1924.

Accade sovente che dai comandi di distretto e di deposito siano restituite agli enti trasmittenti domande di polizze di assicurazione inviate per la conferma delle notizie prescritta dall'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252, oppure richieste di notizie o di documenti matricolari, perchè si ritiene che tali notizie o tali documenti possano essere forniti da altro distretto o da altro deposito.

Ora, a parte che gli enti da cui provengono le domande e le richieste non sempre sono in grado di sapere qual'è il distretto o il deposito che può fornire gli elementi occorrenti, tale restituzione produce una perdita di tempo ed un carteggio inutile.

E' infatti più spedito che i Comandi dei distretti e dei depositi inviino senz'altro le domande e le richieste ai distretti ed ai depositi che ritengono competenti ed informino di tale invio l'ente da cui le hanno ricevute.

I comandi di distretto e di deposito si regoleranno perciò in tal modo.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1923, circolare 752:

A pagina 1857, col. 1, depennare il tenente *Callicri* Michele, reggimento Nizza cavalleria ed il tenente *D'Onofrio* Lamberto, scuola allievi ufficiali di Milano.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 55, depennare il tenente *Gionti* Ignazio, carcere militare Trieste, il tenente *D'Angelo* Ugo, 29 campagna ed il tenente *Dodaro* Ermanno, 14 campagna.

A pagina 57, depennare il tenente *Sala* Alessandro, laboratorio pirotecnico R. Esercito (Sezione Capua).